



# Senato della Repubblica

## XVIII Legislatura

### Fascicolo Iter

### **DDL S. 1829**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali

# Indice

1. DDL S. 1829 - XVIII Leg. ....	1
1.1. Dati generali ....	2
1.2. Testi ....	6
1.2.1. Testo DDL 1829 ....	7
1.2.2. Testo approvato 1829 (Bozza provvisoria) ....	111
1.2.3. Testo 1 ....	131
1.3. Trattazione in Commissione ....	405
1.3.1. Sedute ....	406
1.3.2. Resoconti sommari ....	407
1.3.2.1. 6 <sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) ....	408
1.3.2.1.1. 6 <sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 175 (ant.) del 28/05/2020 ....	409
1.3.2.1.2. 6 <sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 176 (ant.) del 03/06/2020 ....	412
1.3.2.1.3. 6 <sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 177 (pom.) del 03/06/2020 ....	581
1.4. Trattazione in consultiva ....	587
1.4.1. Sedute ....	588
1.4.2. Resoconti sommari ....	590
1.4.2.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) ....	591
1.4.2.1.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 154 (pom.) del 03/06/2020 ....	592
1.4.2.2. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) ....	601
1.4.2.2.1. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 168 (ant.) del 03/06/2020 ....	602
1.4.2.3. 3 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) ....	608
1.4.2.3.1. 3 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 77 (pom.) del 03/06/2020 ....	609
1.4.2.4. 4 <sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa) ....	618
1.4.2.4.1. 4 <sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 61 (pom.) del 03/06/2020 ....	619
1.4.2.5. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) ....	623
1.4.2.5.1. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 285 (pom.) del 03/06/2020 ....	624
1.4.2.6. 7 <sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) ....	635
1.4.2.6.1. 7 <sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 161 (pom.) del 03/06/2020 ....	636
1.4.2.7. 8 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) ....	643
1.4.2.7.1. 8 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 139 (ant.) del 28/05/2020 ....	644
1.4.2.7.2. 8 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 140 (pom.) del 03/06/2020 ....	648

1.4.2.8. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) . . . . .	656
1.4.2.8.1. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 113 (pom.) del 03/06/2020 . . . . .	657
1.4.2.8.2. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 114 (pom.) del 03/06/2020 . . . . .	663
1.4.2.9. 10 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) . . . . .	667
1.4.2.9.1. 10 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 93 (ant.) del 28/05/2020 .	668
1.4.2.9.2. 10 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 94 (ant.) del 28/05/2020 .	669
1.4.2.9.3. 10 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 95 (pom.) del 03/06/2020 . . . . .	674
1.4.2.10. 11 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) . . . . .	676
1.4.2.10.1. 11 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 185 (pom.) del 03/06/2020 . . . . .	677
1.4.2.11. 12 <sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanità') . . . . .	682
1.4.2.11.1. 12 <sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanità') - Seduta n. 136 (pom.) del 03/06/2020 . . . . .	683
1.4.2.12. 13 <sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) . . . . .	698
1.4.2.12.1. 13 <sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 9 (ant., Sottocomm. pareri) del 28/05/2020 . . . . .	699
1.4.2.13. 14 <sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) . . . . .	700
1.4.2.13.1. 14 <sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 168 (pom.) del 03/06/2020 . . . . .	701
1.5. Trattazione in Assemblea . . . . .	708
1.5.1. Sedute . . . . .	709
1.5.2. Resoconti stenografici . . . . .	710
1.5.2.1. Seduta n. 224 del 03/06/2020 . . . . .	711
1.5.2.2. Seduta n. 225 del 04/06/2020 . . . . .	836

## **1. DDL S. 1829 - XVIII Leg.**

## 1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1829

**XVIII Legislatura**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali

**Titolo breve:** *Decreto-legge 23/2020 - Accesso al credito per le imprese*

Iter

**4 giugno 2020:** approvato definitivamente. Legge

**Successione delle letture parlamentari**

[C.2461](#)

approvato

**S.1829**

**approvato definitivamente. Legge**

Legge n. [40/20](#) del 5 giugno 2020, GU n. 143 del 6 giugno 2020. Testo coordinato G.U. n. 143 del 6 giugno 2020.

Iniziativa Governativa

Pres. Consiglio [Giuseppe Conte](#), Ministro dell'economia e finanze [Roberto Gualtieri](#) (Governo [Conte-II](#))

**Di concerto con**

Ministro degli affari esteri e coop. inter.le [Luigi Di Maio](#), Ministro dell'interno [Luciana Lamorgese](#), Ministro della giustizia [Alfonso Bonafede](#), Ministro della difesa [Lorenzo Guerini](#), Ministro dello sviluppo economico [Stefano Patuanelli](#), Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali [Teresa Bellanova](#), Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare [Sergio Costa](#), Ministro delle infrastrutture e trasporti [Paola De Micheli](#), Ministro del lavoro e politiche sociali [Nunzia Catalfo](#), Ministro per i beni e attività culturali e turismo [Dario Franceschini](#), Ministro della salute [Roberto Speranza](#), Ministro senza portafoglio per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione [Paola Pisano](#), Ministro senza portafoglio per la pubblica amministrazione [Fabiana Dadone](#), Ministro senza portafoglio per gli affari regionali e le autonomie [Francesco Boccia](#), Ministro senza portafoglio per il Sud e la coesione territoriale [Giuseppe Luciano Calogero Provenzano](#), Ministro senza portafoglio per le politiche giovanili e lo sport [Vincenzo Spadafora](#), Ministro senza portafoglio per le pari opportunità e la famiglia [Elena Bonetti](#), Ministro senza portafoglio per gli affari europei [Vincenzo Amendola](#)

Natura

di conversione del decreto-legge n. **23** del **8 aprile 2020**, G.U. n. 94 del 8 aprile 2020, scadenza il 07 giugno 2020. Rettifica G.U. n. 95 del 9 aprile 2020 ).

Relazione tecnica pervenuta il 3 giugno 2020.

Presentazione

Trasmesso in data **27 maggio 2020**; annunciato nella seduta n. 222 del 27 maggio 2020.

Classificazione TESEO

EPIDEMIE , MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE , IMPRESE , CREDITO AGEVOLATO ,  
TUTELA DELLA SALUTE

### Articoli

GARANZIA DELLO STATO (Artt.1-2, 13), BANCHE ISTITUTI E AZIENDE DI CREDITO (Artt.1, 1-bis, 1-ter, 12-15, 37-bis), SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMMERCIO ESTERO ( SACE SPA ) (Artt.1, 1-bis, 2, 3), IMPRESE MEDIE E PICCOLE (Artt.1, 1-bis, 12, 13), CASSA DEPOSITI E PRESTITI ( CDP ) (Artt.1, 3), LAVORATORI AUTONOMI (Artt.1, 1-bis, 12, 13, 13-ter, 19), LIBERI PROFESSIONISTI (Artt.1, 1-bis, 13, 34), SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI (Artt.1, 1-bis, 13), FINANZA DI IMPRESA (Artt.1-2, 8, 12-ter, 12-quater, 13), VIGILANZA (Artt.1, 3, 13, 15), GRUPPI DI IMPRESE (Art.1), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.1, 4-ter, 1-bis), ATTESTATI E CERTIFICATI (Artt.1, 1-bis, 13, 23), BILANCI DI ENTI E SOCIETA' (Artt.1, 1-bis, 2, 3, 6, 7, 12-ter, 13, 14), MISURE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE (Artt.1, 13), OBBLIGO DI FORNIRE DATI NOTIZIE E INFORMAZIONI (Artt.1, 1-bis, 2, 17, 37-bis), DECRETI MINISTERIALI (Artt.1, 2, 30, 32, 41, 42), MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE (Artt.1, 2, 3, 13), ATTI NOTORI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE (Artt.1-bis), CONTRIBUTI PUBBLICI (Artt.1-ter), PESCA (Artt.1-ter, 13, 14-bis), MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI (Artt.1-ter, 41), CESSIONE DI CREDITI (Artt.1-ter), AGRICOLTURA (Art.2), INDUSTRIA ALIMENTARE (Art.2), INDUSTRIA TESSILE (Art.2), INDUSTRIA DELLA MODA (Art.2), COMMERCIO ELETTRONICO E DIGITALE (Art.2), FIERE (Artt.2, 12-bis), CONGRESSI CONVEGNI E SEMINARI (Art.2), ESPORTAZIONI (Artt.2, 3, 12-bis), INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE (Artt.2, 3), INVESTIMENTI PRIVATI (Art.2), ASSICURAZIONI (Artt.2, 13, 15), CORTE DEI CONTI (Artt.2, 36), CONTROLLI DI LEGITTIMITA' (Art.2), COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA ( CIPE ) (Art.2), DIFESA NAZIONALE (Art.2), NAVIGAZIONE E NAUTICA DA DIPORTO (Art.2), TURISMO (Artt.2, 13), COMMISSIONI CONSIGLI E COMITATI AMMINISTRATIVI (Artt.2, 40), STUDI E RICERCHE (Art.2), CONSULENTI E ATTIVITA' CONSULTIVA (Art.2), ABROGAZIONE DI NORME (Artt.2, 13), MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (Art.3), PROGRAMMI E PIANI (Artt.2, 3, 14-bis, 32, 42), SOCIETA' ITALIANA PER LE IMPRESE MISTE ALL' ESTERO ( SIMEST ) (Art.3), CONTRATTI (Artt.4, 32), CONSENSO (Art.4), RECESSO (Art.4), TELEMATICA (Artt.4, 22, 29, 35, 38), INFORMATICA (Art.4), POSTA ELETTRONICA (Artt.4, 29), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Artt.4-bis), PREVENZIONE DEL CRIMINE (Artt.4-bis), GOMME (Artt.4-ter), INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA (Artt.4-ter), LIQUIDAZIONE DI IMPRESE (Artt.5, 10), PASSIVO DI ESERCIZIO E PERDITE (Art.6), ALBERGHI E LOCANDE (Artt.6-bis, 13), STABILIMENTI BALNEARI E TERMALI (Artt.6-bis, 13), RIVALUTAZIONE DI CESPITI (Artt.6-bis, 12-ter), AGEVOLAZIONI FISCALI (Artt.6-bis, 18, 19, 20, 24), CONTABILITA' AZIENDALE (Artt.6-bis), VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE (Artt.7, 13), CONCORDATO PREVENTIVO (Artt.9, 13), PROROGA DI TERMINI (Artt.9, 12-ter, 13, 21, 14-bis, 22, 23, 29, 33, 37), TRIBUNALI (Art.9), FALLIMENTO (Art.10), DEPOSITO DI ATTI (Artt.10, 29), RICORSO IN APPELLO IN MATERIA CIVILE (Art.10), TITOLI DI CREDITO (Art.11), SOSPENSIONE DI TERMINI (Artt.11, 18-bis, 24, 36), PRIMA CASA (Artt.12, 24), MUTUI EDILIZI (Art.12), IMPRESE INDIVIDUALI (Artt.12, 13-ter), FONDI DI GARANZIA (Artt.12, 13), DEDUZIONI E DETRAZIONI (Artt.12-quater), DONAZIONI E LIBERALITA' (Artt.12-quater, 27), IVA (Artt.12-quater), FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER IL CREDITO INDUSTRIALE AGEVOLATO A FAVORE DELLE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE (Art.13), IMPRESE AGRICOLE (Artt.13, 41), INDUSTRIA TURISTICA (Art.13), AUTORIZZAZIONI (Artt.13, 40), ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE ( ISMEA ) (Artt.13, 41), COMMISSIONE DELL' UNIONE EUROPEA (Art.13), CENTRI E STRUTTURE DI UTILITA'

SOCIALE (Art.13), AGENTI DI ASSICURAZIONE (Art.13), FONDO DI SOLIDARIETA' PER LE VITTIME DELLE RICHIESTE ESTORSIVE E DELL' USURA (Artt.13-bis), SOCIETA' FINANZIARIE (Artt.13-ter), ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO (Art.14), ASSOCIAZIONI SPORTIVE E POLISPORTIVE (Art.14), FEDERAZIONI SPORTIVE (Art.14), FUNICOLARI E FUNIVIE (Artt.14-ter), COLLAUDI E VERIFICHE (Artt.14-ter), ATTIVITA' DEL GOVERNO (Artt.15, 16), SISTEMA MONETARIO BANCARIO E INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA (Art.15), PARTECIPAZIONI IN IMPRESE (Artt.15, 16, 17), ATTIVITA' FINANZIARIE (Artt.15, 17), NOTIFICAZIONE DI ATTI (Artt.15, 16, 29), UNIONE EUROPEA (Art.15), STATI ESTERI (Art.15), SICUREZZA DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE (Art.16), MERCATO FINANZIARIO (Art.17), COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA ( CONSOB ) (Art.17), AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE (Art.18), ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ( INPS ) (Artt.18, 35), ISTITUTO NAZIONALE PER L' ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO ( INAIL ) (Art.18), DICHIARAZIONE DEI REDDITI (Artt.20, 22), IRAP (Art.20), CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI (Art.23), APPALTO CONCORSO E GARE DI APPALTO (Artt.4-bis, 23), IMPOSTE DI REGISTRO (Art.24), PAGAMENTO DI IMPOSTE (Art.26), IMPOSTE DI BOLLO (Artt.26, 41), FATTURA COMMERCIALE (Art.26), CESSIONE DI BENI (Art.27), MEDICINALI (Artt.27, 27-bis, 40), RITENUTE SU INTERESSI E DIVIDENDI (Art.28), UTILI DI ESERCIZIO (Art.28), SOCIETA' SEMPLICI (Artt.13-ter, 28), CONTROVERSIE TRIBUTARIE (Art.29), SANZIONI AMMINISTRATIVE (Art.29), MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (Art.30), CREDITO DI IMPOSTE (Artt.12-bis, 30), ACQUISTI (Art.30), SICUREZZA NEL LAVORO (Artt.30, 39), DISPOSITIVI DI SICUREZZA (Art.30), ABBIGLIAMENTO E CONFEZIONI (Art.30), AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (Art.31), LAVORO STRAORDINARIO (Art.31), EQUIPARAZIONE DI QUALIFICHE (Art.31), POLIZIA TRIBUTARIA (Art.31), CLINICHE E CASE DI CURA (Art.32), REPARTI OSPEDALIERI (Art.32), ASSISTENZA OSPEDALIERA (Artt.27-bis, 32, 42), REGIONI (Artt.32, 38), ACCORDI E CONVENZIONI (Artt.27-bis, 32), MINISTERO DELLA SALUTE (Art.32), ACCONTI E ANTICIPAZIONI (Art.32), ENTI PUBBLICI (Art.33), ORGANI DIRETTIVI DI ENTI E AMMINISTRAZIONI (Art.33), RENDICONTI (Art.33), CUMULO TRA PENSIONE E RETRIBUZIONE (Art.34), INDENNITA' SPECIALI (Artt.1-ter, 34), DIVIETI (Art.34), DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO (Art.35), TERMINI NEL PROCESSO CIVILE (Art.36), TERMINI NEL PROCESSO PENALE (Art.36), GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA (Art.36), ATTI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI (Art.37), MEDICI MUTUALISTICI E CONVENZIONATI (Art.38), PEDIATRI (Art.38), TRATTAMENTO ECONOMICO (Art.38), CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO (Art.38), ASSISTENZA AMBULATORIALE E DOMICILIARE (Art.38), APPARECCHI E DISPOSITIVI MEDICI (Artt.15, 38, 39), PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO (Art.39), RADIOLOGIA (Art.39), RADIAZIONI IONIZZANTI (Art.39), SPERIMENTAZIONE CLINICA (Art.40), AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO ( AIFA ) (Art.40), DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE (Art.40), ISTITUTO NAZIONALE PER LE MALATTIE INFETTIVE LAZZARO SPALLANZANI DI ROMA (Art.40), INTEGRAZIONE SALARIALE (Art.41), CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI (Art.41), ESENZIONI DA IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI (Art.41), AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI ( AGENAS ) (Art.42), PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Art.42), NOMINE (Art.42), COMMISSARIO STRAORDINARIO (Artt.42, 42-bis), CANONE DI LOCAZIONE (Artt.18-bis), CANONE DI CONCESSIONE (Artt.18-bis), DEMANIO (Artt.18-bis), FARMACIE (Artt.27-bis), DATORI DI LAVORO (Artt.29-bis), AMBIENTE DI LAVORO (Artt.29-bis), OBBLIGHI (Artt.29-bis), RIFIUTI OSPEDALIERI (Artt.30-bis), DEBITI (Artt.37-bis), BANCA D' ITALIA E BANCHE CENTRALI (Artt.37-bis), BASI DI DATI (Artt.37-bis), MUTUI E PRESTITI (Art.41), SIRACUSA (Artt.42-bis), EDILIZIA OSPEDALIERA E ASSISTENZIALE (Artt.42-bis)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Emiliano Fenu \(M5S\)](#) (dato conto della nomina il 28 maggio 2020) .

Assegnazione

Assegnato alla [6<sup>a</sup> Commissione permanente \(Finanze e tesoro\)](#) in sede referente il 27 maggio 2020.

Annuncio nella seduta n. 222 del 27 maggio 2020.

Pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 3<sup>a</sup> (Aff. esteri), 4<sup>a</sup> (Difesa), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 7<sup>a</sup> (Pubbl. istruzione), 8<sup>a</sup> (Lavori pubblici), 9<sup>a</sup> (Agricoltura), 10<sup>a</sup> (Industria), 11<sup>a</sup> (Lavoro), 12<sup>a</sup> (Sanita'), 13<sup>a</sup> (Ambiente), 14<sup>a</sup> (Unione europea), Questioni regionali



## 1.2. Testi

## 1.2.1. Testo DDL 1829

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1829

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (CONTE)  
e dal **Ministro dell'economia e delle finanze** (GUALTIERI)  
di concerto con il **Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale** (DI MAIO)  
con il **Ministro dell'interno** (LAMORGESE)  
con il **Ministro della giustizia** (BONAFEDE)  
con il **Ministro della difesa** (GUERINI)  
con il **Ministro dello sviluppo economico** (PATUANELLI)  
con il **Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali** (BELLANOVA)  
con il **Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare** (COSTA)  
con il **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti** (DE MICHELI)  
con il **Ministro del lavoro e delle politiche sociali** (CATALFO)  
con il **Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo** (FRANCESCHINI)  
con il **Ministro della salute** (SPERANZA)  
con il **Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione** (PISANO)  
con il **Ministro per la pubblica amministrazione** (DADONE)  
con il **Ministro per gli affari regionali e le autonomie** (BOCCIA)  
con il **Ministro per il sud e la coesione territoriale** (PROVENZANO)  
con il **Ministro per le politiche giovanili e lo sport** (SPADAFORA)  
con il **Ministro per le pari opportunità e la famiglia** (BONETTI)  
e con il **Ministro per gli affari europei** (AMENDOLA)

(V. Stampato Camera n. 2461)

*approvato dalla Camera dei deputati il 27 maggio 2020*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 27 maggio 2020*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali

### DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli articoli 17, 49, 53, 62, comma 7, e 70 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  
AL DECRETO-LEGGE 8 APRILE 2020, N. 23

*All'articolo 1:*

*al comma 1:*

*al primo periodo, le parole: « in conformità con la normativa » sono sostituite dalle seguenti: « in conformità alla normativa »;*

*al secondo periodo, dopo le parole: « liberi professionisti titolari di partita IVA » sono inserite le seguenti: « nonché le associazioni professionali e le società tra professionisti » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché alle garanzie concesse ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 »;*

*dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:*

« 1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle cessioni di crediti con garanzia di solvenza prestata dal cedente effettuate, dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalle imprese di cui al comma 1 del presente articolo, anche ai sensi della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. I limiti di importo del prestito di cui al comma 2, lettera c), e le percentuali di copertura della garanzia di cui al comma 2, lettera d), sono riferiti all'importo del corrispettivo pagato al cedente per la cessione dei crediti. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabiliti modalità attuative e operative nonché ulteriori elementi e requisiti integrativi per l'esecuzione delle operazioni di cui al presente comma. La procedura e la documentazione necessaria per il rilascio della garanzia ai sensi del presente comma sono ulteriormente specificate dalla SACE S.p.A.

1-ter. Dalle garanzie per finanziamenti di cui al presente articolo sono in ogni caso escluse le società che controllano direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero che sono controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali. Per Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali si intendono le giurisdizioni individuate nell'allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione europea. La condizione di cui al presente comma non si applica se la società dimostra che il soggetto non residente svolge un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali. Ai fini del presente comma, il contribuente può interpellare l'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212 »;

*al comma 2:*

*all'alinea, le parole: « al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 1 e 1-bis »;*

*alla lettera a), le parole: « 24 mesi » sono sostituite dalle seguenti: « 36 mesi »;*

*alla lettera b), le parole: « come definite ai sensi della normativa europea » sono sostituite dalle seguenti: « come rilevabili dal soggetto finanziatore »;*

*dopo la lettera b) è inserita la seguente:*

« b-bis) nella definizione del rapporto tra debito e patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni dall'impresa, che non può essere superiore a 7,5, come indicato dal numero 1) della lettera e) del punto 18) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e che costituisce un parametro indispensabile per la definizione di "impresa in difficoltà", sono compresi nel calcolo del patrimonio i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazione, forniture e appalti, certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate al citato articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo

periodo, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica »;  
*alla lettera c), numero 1), la parola: « relativi » è sostituita dalla seguente: « relativo »;*  
*alla lettera d):*

*all'alinea, le parole: « copre il » sono sostituite dalle seguenti: « copre l'importo del finanziamento concesso nei limiti delle seguenti quote percentuali »;*

*ai numeri 1) e 2), le parole: « dell'importo del finanziamento » sono soppresse;*

*al numero 1), le parole: « con meno di 5000 dipendenti » sono sostituite dalle seguenti: « con non più di 5000 dipendenti »;*

*al numero 2), le parole: « tra 1,5 miliardi e 5 miliardi » sono sostituite dalle seguenti: « superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi »;*

*la lettera i) è sostituita dalla seguente:*

*« i) l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno che essa, nonché ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, comprese quelle soggette alla direzione e al coordinamento da parte della medesima, non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso dell'anno 2020. Qualora le suddette imprese abbiano già distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento della richiesta del finanziamento, l'impegno è assunto dall'impresa per i dodici mesi successivi alla data della richiesta »;*

*alla lettera n), dopo le parole: « costi del personale, » sono inserite le seguenti: « canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda, » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e le medesime imprese devono impegnarsi a non delocalizzare le produzioni »;*

*dopo la lettera n) è aggiunta la seguente:*

*« n-bis) il finanziamento di cui alla lettera n) deve essere altresì destinato, in misura non superiore al 20 per cento dell'importo erogato, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo emergenziale ovvero dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020, per le quali il rimborso sia reso oggettivamente impossibile in conseguenza della diffusione dell'epidemia di COVID-19 o delle misure dirette alla prevenzione e al contenimento della stessa, a condizione che l'impossibilità oggettiva del rimborso sia attestata dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 »;*

*al comma 3, terzo periodo, le parole: « ovvero di altra garanzia pubblica » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero da altra garanzia pubblica »;*

*al comma 5, primo periodo, le parole: « derivanti dalle garanzie disciplinate dal comma 1, » sono sostituite dalle seguenti: « derivanti dalle garanzie disciplinate dai commi 1 e 1-bis »;*

*al comma 6:*

*all'alinea, le parole: « con meno di 5000 dipendenti » sono sostituite dalle seguenti: « con non più di 5000 dipendenti », le parole: « inferiore a » sono sostituite dalle seguenti: « fino a » e le parole: « da bilancio » sono sostituite dalle seguenti: « dal bilancio »;*

*alla lettera b), le parole: « e quest'ultima processa la richiesta » sono sostituite dalle seguenti: « la quale esamina la richiesta stessa »;*

*al comma 13, primo periodo, le parole: « in conformità con la normativa » sono sostituite dalle seguenti: « in conformità alla normativa »;*

*al comma 14:*

*al secondo periodo, dopo le parole: « Al relativo onere » sono inserite le seguenti: « , pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2020, »;*

*al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « intestato alla SACE S.p.A., su cui sono versate le commissioni incassate ai sensi del comma 2, lettera e), al netto dei costi di gestione sostenuti dalla SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del presente articolo, risultanti dalla contabilità della medesima SACE S.p.A., salvo conguaglio a seguito dell'approvazione del bilancio »;*

*dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti:*

*« 14-bis. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese indicate al comma 1, la SACE S.p.A., fino al 31 dicembre 2020, concede garanzie, in conformità alla normativa dell'Unione europea in*

materia di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previsti nel presente articolo, in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti che sottoscrivono in Italia prestiti obbligazionari o altri titoli di debito emessi dalle suddette imprese a cui sia attribuita da parte di una primaria agenzia di *rating* una classe almeno pari a BB- o equivalente. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma, unitamente a quelli assunti ai sensi del comma 1, non devono superare l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro.

*14-ter.* Fermo restando quanto previsto dal comma *14-bis*, qualora la classe di *rating* attribuita sia inferiore a BBB-, i sottoscrittori originari dei prestiti obbligazionari o dei titoli di debito si obbligano a mantenere una quota pari almeno al 30 per cento del valore dell'emissione per l'intera durata della stessa.

*14-quater.* Alle garanzie di cui ai commi *14-bis* e *14-ter* si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 e 12. Con riferimento al comma 2, lettera *b*), nel caso di emissioni obbligazionarie organizzate da soggetti diversi da banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito, l'impresa emittente fornisce alla SACE S.p.A. una certificazione attestante che alla data del 29 febbraio 2020 la stessa non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa dell'Unione europea. Con riferimento al comma 9, i sottoscrittori dei prestiti obbligazionari o dei titoli di debito nominano un rappresentante comune che fornisce un rendiconto periodico alla SACE S.p.A., con i contenuti, la cadenza e le modalità da quest'ultima indicati, al fine di riscontrare il rispetto, da parte dell'impresa emittente e dei sottoscrittori, degli impegni e delle condizioni previsti.

*14-quinquies.* Alle obbligazioni della SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie disciplinate dal presente articolo è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata dalla SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie. La SACE S.p.A. svolge, anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare alle banche, alle istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e agli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia. La SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere impartiti alla SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attività di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi nonché dei criteri e delle condizioni previsti dal presente articolo.

*14-sexies.* Il rilascio delle garanzie di cui ai commi *14-bis* e *14-ter* da parte della SACE S.p.A., con l'emissione del corrispondente codice unico identificativo di cui al comma 6, lettera *b*), nel caso di emissione di importo eguale o superiore a euro 100 milioni ovvero nel caso in cui sia richiesto, ai sensi del comma 8, l'incremento della percentuale di copertura di cui al comma 2, lettera *d*), è subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa dalla SACE S.p.A., tenendo anche in considerazione il ruolo che l'impresa emittente svolge rispetto alle seguenti aree e profili in Italia:

- a*) contributo allo sviluppo tecnologico;
- b*) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti;
- c*) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche;
- d*) impatto sui livelli occupazionali e sul mercato del lavoro;
- e*) rilevanza specifica nell'ambito di una filiera produttiva strategica ».

*Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:*

« Art. 1-bis. - (*Dichiarazione sostitutiva per le richieste di nuovi finanziamenti*) - 1. Le richieste di nuovi finanziamenti effettuati ai sensi dell'articolo 1 devono essere integrate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il titolare o il legale rappresentante dell'impresa richiedente, sotto la propria responsabilità, dichiara:

- a) che l'attività d'impresa è stata limitata o interrotta dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima emergenza e che prima di tale emergenza sussisteva una situazione di continuità aziendale;
- b) che i dati aziendali forniti su richiesta dell'intermediario finanziario sono veritieri e completi;
- c) che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera n), il finanziamento coperto dalla garanzia è richiesto per sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che sono localizzati in Italia;
- d) che è consapevole che i finanziamenti saranno accreditati esclusivamente sul conto corrente dedicato i cui dati sono contestualmente indicati;
- e) che il titolare o il legale rappresentante istante nonché i soggetti indicati all'articolo 85, commi 1 e 2, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si trovano nelle condizioni ostative previste dall'articolo 67 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011;
- f) che nei confronti del titolare o del legale rappresentante non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione fiscale in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

2. Non appena ricevuta l'autodichiarazione di cui al comma 1, il soggetto al quale è chiesto il finanziamento la trasmette tempestivamente alla SACE S.p.A.

3. L'operatività sul conto corrente dedicato di cui al comma 1, lettera d), è condizionata all'indicazione, nella causale del pagamento, della locuzione: "Sostegno ai sensi del decreto-legge n. 23 del 2020".

4. Per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali, con protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e la SACE S.p.A. sono disciplinati i controlli di cui al libro II del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche attraverso procedure semplificate. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Fermi restando gli obblighi di segnalazione previsti dalla normativa antiriciclaggio, per la verifica degli elementi attestati dalla dichiarazione sostitutiva prevista dal presente articolo il soggetto che eroga il finanziamento non è tenuto a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle dichiarazioni sostitutive allegate alle richieste di finanziamento e di garanzia effettuate ai sensi dell'articolo 13.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai soggetti che svolgono, anche in forma associata, un'attività professionale autonoma.

*Art. 1-ter. - (Semplificazione delle procedure di liquidazione degli aiuti alla pesca) - 1.* Al fine di assicurare liquidità alle imprese della pesca e dell'acquacoltura colpite dall'emergenza sanitaria derivante dal COVID-19, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli anni 2017 e 2018, ed entro novanta giorni dalla medesima data, per l'anno 2019, sono concluse le procedure di erogazione degli aiuti di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, per le giornate di arresto temporaneo obbligatorio dell'attività.

2. La presenza, all'interno della graduatoria adottata con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dei soggetti ammessi e aventi diritto a seguito delle verifiche operate dall'amministrazione dà diritto al beneficiario di ricevere la liquidazione dell'aiuto concesso mediante ricorso al sistema bancario, restando a carico dello stesso beneficiario il pagamento delle spese e degli oneri relativi all'erogazione della somma da parte del sistema bancario.

3. Sono altresì concluse entro sessanta giorni dalla data di presentazione delle domande le procedure di erogazione delle indennità per le giornate di sospensione delle attività di pesca a causa dall'emergenza sanitaria derivante dal COVID-19 per l'annualità 2020 ».

*All'articolo 2:*

*al comma 1:*

*alla lettera a), le parole: « è inserito il seguente » sono sostituite dalle seguenti: « sono inseriti i*

seguenti » e dopo le parole: « per l'Italia » sono inserite le seguenti: « . Ai fini dell'internazionalizzazione sono da considerare strategici anche la filiera agricola nazionale, i settori del turismo e dell'agroalimentare italiano, il settore tessile, della moda e degli accessori, lo sviluppo di piattaforme per la vendita *on line* dei prodotti del *made in Italy*, le camere di commercio italiane all'estero, le fiere, i congressi e gli eventi, anche digitali, rivolti a sostenere lo sviluppo dei mercati, la formazione e il *made in Italy* nei settori dello sport, della cultura, dell'arte, della cinematografia, della musica, della moda, del *design* e dell'agroalimentare »;

alla lettera b):

al capoverso 9-bis, secondo periodo, le parole: « in conformità con il presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « in conformità al presente articolo »;

al capoverso 9-ter, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Il decreto del Ministro è sottoposto al controllo preventivo di legittimità e alla registrazione della Corte dei conti. »;

al capoverso 9-quinquies, lettera e), le parole: « e al Ministro » sono sostituite dalle seguenti: « e al Ministero »;

al capoverso 9-sexies:

al terzo periodo, le parole: « e del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali » sono sostituite dalle seguenti: « e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali »;

al quinto periodo, dopo le parole: « pubblici e privati » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

all'ottavo periodo, le parole: « assicura le funzioni » sono sostituite dalle seguenti: « assicura lo svolgimento delle funzioni »;

il nono periodo è sostituito dal seguente: « Ai componenti del Comitato non spettano compensi, indennità o emolumenti comunque denominati, né rimborsi di spese »;

al decimo periodo, le parole: « per il suo funzionamento ci si avvale delle risorse » sono sostituite dalle seguenti: « al suo funzionamento si provvede con le risorse » e le parole: « iscritte in bilancio » sono sostituite dalla seguente: « disponibili »;

al capoverso 9-septies, secondo periodo, le parole: « degli limiti » sono sostituite dalle seguenti: « dei limiti »;

al capoverso 9-octies:

al primo periodo, la parola: « verificata » è sostituita dalla seguente: « verificati » e dopo le parole: « e alla convenzione » sono inserite le seguenti: « di cui al comma 9-quinquies »;

il secondo periodo è soppresso;

alla lettera c), capoverso 14-bis, quinto periodo, le parole: « in conformità con la normativa » sono sostituite dalle seguenti: « in conformità alla normativa » e le parole: « per conto del Ministero dell'economia e delle finanze » sono sostituite dalle seguenti: « per conto del Ministero dell'economia e delle finanze »;

al comma 3:

al secondo periodo, le parole: « legge 24 novembre 2003, n. 32 » sono sostituite dalle seguenti: « legge 24 novembre 2003, n. 326 »;

al terzo periodo, le parole: « 1 gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2021 » e dopo le parole: « n. 269 del 2003, come » è inserita la seguente: « modificato »;

al comma 4, alinea, le parole: « che costituisce parte integrante del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « al presente decreto »;

al comma 5, lettera b), le parole: « cinque miliardi euro » sono sostituite dalle seguenti: « cinque miliardi di euro »;

al comma 6:

al primo periodo, le parole: « è stata comunicata » sono sostituite dalle seguenti: « è stato comunicato »;

al quarto periodo, la parola: « ammontare » è sostituita dalle seguenti: « l'ammontare »;

al comma 7, primo periodo, le parole: « convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326 » sono sostituite dalle seguenti: « convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 ».

*All'articolo 3:*

*dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

« 3-bis. La Commissione di vigilanza prevista dall'articolo 3 del testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, di cui al regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, può avvalersi, d'intesa con i Presidenti delle Camere, delle necessarie risorse strumentali a supporto delle funzioni ad essa attribuite »;

*alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « e Commissione per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti ».

*All'articolo 4:*

*al comma 1, primo periodo, le parole:* « mediante il proprio indirizzo di posta elettronica » *sono sostituite dalle seguenti:* « mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica », *le parole:* « questi siano accompagnati » *sono sostituite dalle seguenti:* « l'espressione del consenso sia accompagnata », *le parole:* « facciano riferimento » *sono sostituite dalle seguenti:* « faccia riferimento » *e le parole:* « siano conservati » *sono sostituite dalle seguenti:* « sia conservata ».

*Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:*

« Art. 4-bis. - (Inserimento di nuove attività nella lista di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190) - 1. All'articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere a) e b) sono abrogate;

b) dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:

"i-bis) servizi funerari e cimiteriali;

i-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering;

i-quater) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti".

Art. 4-ter. - (Obiettivi annuali di gestione di pneumatici fuori uso) - 1. Alla luce della situazione emergenziale derivante dalla pandemia di COVID-19 e delle misure adottate per contenerla, in quanto incidenti sulle attività commerciali e sugli spostamenti delle persone, gli obiettivi di gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso su base annuale, come fissati ai sensi dell'articolo 228, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, pari a quelli immessi nel mercato e destinati alla vendita nell'anno precedente, per l'anno in corso sono parametrati al biennio 2020-2021; conseguentemente, la verifica delle quantità di pneumatici fuori uso gestite dai soggetti obbligati è eseguita computando gli pneumatici immessi sul mercato e destinati alla vendita nel biennio 2019-2020 ».

*All'articolo 5:*

*al comma 1, capoverso, le parole:* « il 1 settembre » *sono sostituite dalle seguenti:* « il 1° settembre ».

*Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:*

« Art. 6-bis. - (Disposizioni per il sostegno dei settori alberghiero e termale) - 1. Al fine di sostenere i settori alberghiero e termale, i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operanti nei settori alberghiero e termale che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

2. La rivalutazione deve essere eseguita in uno o in entrambi i bilanci o rendiconti relativi ai due esercizi successivi a quello di cui al comma 1, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

3. Sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritti in bilancio di cui al comma 2 non è dovuta alcuna imposta sostitutiva o altra imposta. Il maggior valore attribuito ai beni e alle partecipazioni si



considera riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita.

4. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento al presente comma, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.

5. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento, da versare con le modalità indicate all'articolo 1, comma 701, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

6. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione al socio o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o delle minusvalenze si considera il costo del bene prima della rivalutazione.

7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

8. Le disposizioni dell'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali, che può essere affrancata ai sensi del comma 5 del presente articolo.

9. Nel caso in cui i soggetti individuati al comma 1 del presente articolo abbiano esercitato la facoltà di cui all'articolo 1, commi 696 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, gli effetti della rivalutazione e dell'eventuale affrancamento del saldo attivo ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive si producono a decorrere dall'ultimo bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020.

10. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 0,85 milioni di euro per l'anno 2021, in 2,59 milioni di euro per l'anno 2022, in 1,78 milioni di euro per l'anno 2023, in 1,87 milioni di euro per l'anno 2024 e in 1,81 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

*All'articolo 7:*

*al comma 1, primo periodo, le parole:* « del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 » *sono sostituite dalle seguenti:* « del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, di seguito citato anche come "decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18" »;

*dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

« 2-*bis*. All'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "È facoltà delle società cooperative che applicano l'articolo 2540 del codice civile di convocare l'assemblea generale dei soci delegati entro il 30 settembre 2020" ».

*All'articolo 9:*

*il comma 1 è sostituito dal seguente:*

« 1. I termini di adempimento dei concordati preventivi, degli accordi di ristrutturazione, degli accordi di composizione della crisi e dei piani del consumatore omologati aventi scadenza in data successiva al 23 febbraio 2020 sono prorogati di sei mesi »;

*al comma 2, primo periodo, le parole:* « Nei procedimenti per l'omologazione del concordato

preventivo e degli accordi di ristrutturazione » *sono sostituite dalle seguenti*: « Nei procedimenti di concordato preventivo e per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione » *e la parola*: « omologa » *è sostituita dalla seguente*: « omologazione »;

*al comma 3, primo, terzo e quarto periodo, la parola*: « omologa » *è sostituita dalla seguente*: « omologazione »;

*dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti*:

« 5-bis. Il debitore che, entro la data del 31 dicembre 2021, ha ottenuto la concessione dei termini di cui all'articolo 161, sesto comma, o all'articolo 182-bis, settimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, può, entro i suddetti termini, depositare un atto di rinuncia alla procedura, dichiarando di avere predisposto un piano di risanamento ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese, e depositando la documentazione relativa alla pubblicazione medesima. Il tribunale, verificate la completezza e la regolarità della documentazione, dichiara l'improcedibilità del ricorso presentato ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, o dell'articolo 182-bis, settimo comma, del citato regio decreto n. 267 del 1942.

5-ter. Le disposizioni dell'articolo 161, decimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non si applicano ai ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del medesimo regio decreto n. 267 del 1942 depositati entro il 31 dicembre 2020 ».

*All'articolo 10:*

*il comma 2 è sostituito dal seguente*:

« 2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano:

a) al ricorso presentato dall'imprenditore in proprio, quando l'insolvenza non è conseguenza dell'epidemia di COVID-19;

b) all'istanza di fallimento da chiunque formulata ai sensi degli articoli 162, secondo comma, 173, secondo e terzo comma, e 180, settimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) alla richiesta presentata dal pubblico ministero quando nella medesima è fatta domanda di emissione dei provvedimenti di cui all'articolo 15, ottavo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o quando la richiesta è presentata ai sensi dell'articolo 7, numero 1), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942 »;

*il comma 3 è sostituito dal seguente*:

« 3. Quando alla dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi presentati nel periodo di cui al comma 1 fa seguito, entro il 30 settembre 2020, la dichiarazione di fallimento, il periodo di cui al comma 1 non viene computato nei termini di cui agli articoli 10, 64, 65, 67, primo e secondo comma, 69-bis e 147 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ».

*All'articolo 11:*

*al comma 1, primo periodo, le parole*: « 30 aprile 2020 » *sono sostituite dalle seguenti*: « 31 agosto 2020 » *e le parole*: « della presente decreto » *sono sostituite dalle seguenti*: « del presente decreto »;

*il comma 3 è sostituito dal seguente*:

« 3. I protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino al 31 agosto 2020 non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; ove già pubblicati le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono d'ufficio alla loro cancellazione. Con riferimento allo stesso periodo sono sospese le informative al prefetto di cui all'articolo 8-bis, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 386, e le iscrizioni nell'archivio informatizzato di cui all'articolo 10-bis della medesima legge n. 386 del 1990, che, ove già effettuate, sono cancellate ».

*All'articolo 12:*

*dopo il comma 1 è inserito il seguente*:

« 1-bis. All'articolo 54, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "e ai liberi professionisti" sono sostituite dalle seguenti: ", ai liberi professionisti, agli imprenditori individuali e ai soggetti di cui all'articolo 2083 del codice civile" »;

*dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti*:

« 2-bis. Fino al 31 dicembre 2020, a fronte delle domande di sospensione dei mutui pervenute alla banca a partire dal 28 marzo 2020 a valere sul Fondo di cui al comma 2 e delle quali la banca ha verificato la completezza e la regolarità formale, la banca avvia la sospensione dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda. Il gestore del Fondo, ricevuta dalla banca la domanda di sospensione, accerta la sussistenza dei presupposti e comunica alla banca, entro venti giorni, l'esito dell'istruttoria. Decorso inutilmente tale termine, la domanda si ritiene comunque accolta. In caso di esito negativo dell'istruttoria comunicato dal gestore, la banca può riavviare l'ammortamento del mutuo a partire dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda.

2-ter. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserita la seguente:

"a-bis) l'ammissione ai benefici del Fondo è estesa alle quote di mutuo relative alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e alle relative pertinenze dei soci assegnatari che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come da ultimo modificato dal presente articolo".

2-quater. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-ter e, in particolare, quelle relative all'individuazione della quota di mutuo da sospendere ».

*Dopo l'articolo 12 sono inseriti i seguenti:*

« Art. 12-bis. - *(Rimborso alle imprese per mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali internazionali)* - 1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, spetta, per l'anno 2020, anche per le spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero che siano state disdette in ragione dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto.

Art. 12-ter. - *(Disposizioni in materia di beni di impresa)* - 1. La rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni di cui all'articolo 1, commi 696 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alle condizioni ivi stabilite, può essere effettuata nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021; limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si considerano riconosciuti, rispettivamente, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° dicembre 2022, del 1° dicembre 2023 o del 1° dicembre 2024.

2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 6,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 11,8 milioni di euro per l'anno 2020, in 2 milioni di euro per l'anno 2021 e in 6,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede:

a) quanto a 10,9 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo di una corrispondente quota del margine disponibile, risultante a seguito dell'attuazione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, rispetto al ricorso all'indebitamento autorizzato l'11 marzo 2020 con le risoluzioni di approvazione della relazione al Parlamento, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e della relativa integrazione;

b) quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 6,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo.

Art. 12-quater. - *(Modifica all'articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di detraibilità dell'IVA sugli acquisti dei beni oggetto di erogazioni liberali)* - 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 66 del decreto-legge 17 marzo

2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:  
"3-bis. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, gli acquisti dei beni ceduti a titolo di erogazione liberale in natura ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo si considerano effettuati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione ai fini della detrazione di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633" ».

*All'articolo 13:*

*al comma 1:*

*alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « . Resta fermo che la misura di cui alla presente lettera si applica, alle medesime condizioni, anche qualora almeno il 25 per cento del capitale o dei diritti di voto sia detenuto direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure, congiuntamente, da più enti pubblici; »;

*alla lettera c), dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:*

« 3-bis) per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali di cui alla parte IX, lettera A, sezioni A.1.d) e A.1.e), dell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 27 febbraio 2019, i ricavi delle vendite e delle prestazioni, sommati alle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti per l'anno 2019 »;

*alla lettera d), dopo le parole:* « o da altro fondo di garanzia » *sono inserite le seguenti:* « o dalle società cooperative previste dall'articolo 112, comma 7, terzo periodo, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 », *dopo le parole:* « successivamente alla predetta autorizzazione » *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* « , » *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « anche per durate superiori a dieci anni. La garanzia del Fondo può essere cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da confidi o da altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, fino alla copertura del 100 per cento del finanziamento concesso »;

*alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « ovvero, per i finanziamenti deliberati dal soggetto finanziatore in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in misura pari ad almeno il 25 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoiazione. Nei casi di cui alla presente lettera il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia; »;

*alla lettera f), la parola:* « banche » *è sostituita dalle seguenti:* « le banche » *e le parole:* « in connessione degli effetti » *sono sostituite dalle seguenti:* « in connessione agli effetti »;

*la lettera g) è sostituita dalle seguenti:*

« g) fermo restando quanto previsto all'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 7 luglio 2017, e fatto salvo quanto previsto per le operazioni finanziarie di cui alla lettera m) del presente comma, la garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia allegate al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 27 febbraio 2019. Ai fini della definizione delle misure di accantonamento a titolo di coefficiente di rischio, in sede di ammissione della singola operazione finanziaria, la probabilità di inadempimento delle imprese è calcolata esclusivamente sulla base dei dati contenuti nel modulo economico-finanziario del suddetto modello di valutazione. Con frequenza bimestrale, in riferimento all'insieme delle operazioni finanziarie ammesse alla garanzia, la consistenza degli accantonamenti prudenziali operati a valere sul Fondo è corretta in funzione dei dati della Centrale dei rischi della Banca d'Italia, acquisiti dal Gestore del Fondo alla data della presentazione delle richieste di ammissione alla garanzia;

*g-bis)* la garanzia è concessa anche in favore dei beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta della garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come

inadempienze probabili o come esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della parte B) delle avvertenze generali della circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008, purché la predetta classificazione non sia stata effettuata prima del 31 gennaio 2020;

*g-ter)* la garanzia è altresì concessa, con esclusione della garanzia di cui alla lettera *e)*, in favore di beneficiari finali che presentano esposizioni che, prima del 31 gennaio 2020, sono state classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della parte B) delle avvertenze generali della circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 e che sono state oggetto di misure di concessione. In tale caso, il beneficio della garanzia è ammesso anche prima che sia trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui le suddette esposizioni sono state classificate come esposizioni deteriorate, ai sensi dell'articolo 47-*bis*, paragrafo 6, lettera *b)*, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le citate esposizioni non sono più classificabili come esposizioni deteriorate, non presentano importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e il soggetto finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi del citato articolo 47-*bis*, paragrafo 6, lettere *a)* e *c)*, del regolamento (UE) n. 575/2013;

*g-quater)* la garanzia è concessa, anche prima che sia trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui le esposizioni sono state classificate come esposizioni deteriorate, ai sensi dell'articolo 47-*bis*, paragrafo 6, lettera *b)*, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, in favore delle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-*bis* del citato regio decreto n. 267 del 1942 o hanno presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del medesimo regio decreto, purché, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le loro esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e il soggetto finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi del citato articolo 47-*bis*, paragrafo 6, lettere *a)* e *c)*, del regolamento (UE) n. 575/2013. Sono, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria vigente »;

*alla lettera h)*, le parole: « del decreto ministeriale 6 marzo 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017 »;

*alla lettera i)*, dopo le parole: « turistico-alberghiero » sono inserite le seguenti: « , compreso il settore termale, »;

*alla lettera m)*, la parola: « percento » è sostituita dalle seguenti: « per cento », dopo le parole: « arti o professioni » sono inserite le seguenti: « , di associazioni professionali e di società tra professionisti nonché di agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi », le parole: « come da dichiarazione » sono sostituite dalle seguenti: « , secondo quanto attestato dall'interessato mediante dichiarazione », le parole: « 72 mesi » sono sostituite dalle seguenti: « 120 mesi », le parole: « non superiore al 25 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario » sono sostituite dalle seguenti: « non superiore, alternativamente, anche tenuto conto di eventi calamitosi, a uno degli importi di cui alla lettera *c)*, numeri 1) o 2) », le parole: « , per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, » sono soppresse, dopo le parole: « da altra idonea documentazione, » è inserita la seguente: « prodotta », le parole: « 25.000,00 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 30.000 euro », le parole: « di esposizioni detenute » sono sostituite dalle seguenti: « delle esposizioni detenute », dopo le parole: « nel caso di garanzia diretta » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , », le parole: « di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come definiti dall'accordo quadro per l'anticipo

finanziario a garanzia pensionistica di cui all'articolo 1, commi da 166 a 178 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20 per cento » *sono sostituite dalle seguenti*: « del rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento, maggiorato dello 0,20 per cento » *e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi*: « La garanzia è altresì concessa in favore di beneficiari finali che presentano esposizioni che, anche prima del 31 gennaio 2020, sono state classificate come inadempienze probabili o esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi delle avvertenze generali, parte B), paragrafo 2, della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia, a condizione che le predette esposizioni alla data della richiesta del finanziamento non siano più classificabili come esposizioni deteriorate ai sensi dell'articolo 47-bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013. Nel caso in cui le predette esposizioni siano state oggetto di misure di concessione, la garanzia è altresì concessa in favore dei beneficiari finali a condizione che le stesse esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate ai sensi del citato articolo 47-bis, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione di quanto disposto dalla lettera b) del medesimo paragrafo; »;

*dopo la lettera m) è inserita la seguente*:

« *m-bis*) per i finanziamenti di cui alla lettera m) concessi fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti beneficiari possono chiedere, con riguardo all'importo finanziato e alla durata, l'adeguamento del finanziamento alle nuove condizioni introdotte dalla legge di conversione del presente decreto »;

*alla lettera n), le parole*: « come da dichiarazione » *sono sostituite dalle seguenti*: « , secondo quanto attestato dall'interessato mediante dichiarazione », *le parole*: « non superiore al 25 per cento dei ricavi del soggetto beneficiario » *sono sostituite dalle seguenti*: « non superiore, alternativamente, a uno degli importi di cui alla lettera c), numeri 1) o 2) », *le parole*: « di esposizioni detenute » *sono sostituite dalle seguenti*: « delle esposizioni detenute », *le parole*: « del soggetto finanziato) le Regioni, i Comuni, gli enti locali » *sono sostituite dalle seguenti*: « del soggetto finanziato. Le regioni, gli enti locali », *le parole*: « e gli enti di riferimento » *sono sostituite dalle seguenti*: « e agli enti di riferimento » *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole*: « e reti d'impresa di cui all'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Nei finanziamenti di cui al periodo precedente, la garanzia è estesa esclusivamente alla quota di credito incrementale rispetto alle esposizioni pregresse. Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera, altresì, l'ammontare dei ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore »;

*dopo la lettera n) è inserita la seguente*:

« *n-bis*) previa autorizzazione della Commissione europea al fine di rafforzare il supporto all'emergenza da COVID-19 prestato dalle cooperative e dai confidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i soggetti di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 gennaio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 17 febbraio 2017, possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi pubblici, con esclusione di quelli derivanti dalle attribuzioni annuali di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, esistenti alla data del 31 dicembre 2019. Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio netto, anche ai fini di vigilanza, dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione. Le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. La relativa deliberazione, da assumere entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio, è di competenza dell'assemblea ordinaria; »;

*alla lettera p), le parole*: « ed erogate dal » *sono sostituite dalle seguenti*: « con l'erogazione da parte del »;

*dopo la lettera p) è aggiunta la seguente*:

« *p-bis*) per i finanziamenti di importo superiore a 25.000 euro la garanzia è rilasciata con la possibilità

per le imprese di avvalersi di un preammortamento fino a ventiquattro mesi »;

*al comma 2:*

*alla lettera f), le parole: « decreto interministeriale del 14 novembre 2017, » sono sostituite dalle seguenti: « decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2018, » e la parola: « percento », ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: « per cento »;*

*alla lettera g), la parola: « percento » è sostituita dalle seguenti: « per cento »;*

*dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:*

« 4-bis. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche tramite propri organismi consortili, con le risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti a legislazione vigente, al fine di favorire l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese, possono, anche con la costituzione di appositi fondi, concedere contributi alle piccole e medie imprese in conto commissioni di garanzia su operazioni finanziarie ammesse alla riassicurazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al fine di contenere i costi delle garanzie concesse da soggetti garanti autorizzati.

4-ter. Dall'attuazione delle disposizioni del comma 4-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica »;

*al comma 7, la parola: « percento » è sostituita dalle seguenti: « per cento »;*

*al comma 8, le parole: « in possesso del requisito di micro piccola media impresa » sono sostituite dalle seguenti: « in possesso del requisito per la qualificazione come micro, piccola o media impresa » e la parola: « operazioni » è sostituita dalla seguente: « erogazioni »;*

*al comma 9, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176, le modificazioni necessarie per adeguarlo alla disposizione di cui al primo periodo del presente comma »;*

*al comma 11, le parole: « imprese agricole e della pesca » sono sostituite dalle seguenti: « imprese agricole, forestali, della pesca e dell'acquacoltura e dell'ippicoltura, nonché dei consorzi di bonifica e dei birrifici artigianali »;*

*dopo il comma 12 è inserito il seguente:*

« 12-bis. Fino al 31 dicembre 2020, le risorse del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fino a un importo di euro 100 milioni, sono destinate all'erogazione della garanzia di cui al comma 1, lettera m), del presente articolo in favore degli enti del Terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività di impresa o commerciale, anche in via non esclusiva o prevalente o finalizzata all'autofinanziamento. Per le finalità di cui al presente comma, per ricavi si intende il totale dei ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominati, come risultanti dal bilancio o rendiconto approvato dall'organo statutariamente competente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 o, in mancanza, dal bilancio o rendiconto approvato dall'organo statutariamente competente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 »;

*al comma 13, le parole da: « Alla copertura » fino a: « per l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.829 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 1.580 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 12 e, quanto a 249 milioni di euro per l'anno 2020 » e dopo le parole: « all'articolo 56, comma 6, » è inserita la seguente: « del ».*

*Dopo l'articolo 13 sono inseriti i seguenti:*

« Art. 13-bis. - (Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura) - 1. Per l'esercizio relativo all'anno 2020, in acconto sul saldo di fine esercizio, è riassegnato al Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, il 20 per cento dell'attivo di esercizio del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura, di cui all'articolo 14 della medesima legge n. 108 del 1996, risultante alla data del 30 settembre 2020.

Art. 13-ter. - (Microcredito) - 1. All'articolo 112, comma 1, del testo unico delle leggi in materia

bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I confidi di cui al presente articolo possono detenere partecipazioni nei soggetti di cui all'articolo 111" ».

*All'articolo 14:*

*al comma 1, le parole: « iscritte al registro di cui all' » sono sostituite dalle seguenti: « iscritte nel registro istituito ai sensi dell' » e le parole: « d. lgs. » sono sostituite dalle seguenti: « decreto legislativo »;*

*al comma 2, le parole: « iscritte nel registro di cui all' » sono sostituite dalle seguenti: « iscritte nel registro istituito ai sensi dell' » e le parole: « d. lgs. » sono sostituite dalle seguenti: « decreto legislativo »;*

*il comma 3 è sostituito dal seguente:*

« 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari, in termini di saldo netto e di indebitamento netto, a 35 milioni di euro per l'anno 2020 e pari, in termini di fabbisogno, a 5 milioni di euro per il medesimo anno 2020, si provvede, quanto a 35 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e, quanto a 5 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 12 dell'articolo 13 del presente decreto ».

*Nel capo II, dopo l'articolo 14 sono aggiunti i seguenti:*

« Art. 14-bis. - (Proroga del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura) - 1. Al fine di assicurare la continuità delle azioni previste dallo strumento programmatico nazionale del settore ittico nel periodo di emergenza da COVID-19, è disposta la proroga al 31 dicembre 2021 del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, di cui all'articolo 2, comma 5-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, già prorogato al 31 dicembre 2020 dall'articolo 1, comma 517, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Art. 14-ter. - (Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune in servizio pubblico) - 1. Al fine di garantire la continuità del servizio di pubblico trasporto mediante impianti a fune, le scadenze relative alle revisioni generali e speciali quinquennali nonché quelle relative agli scorrimenti e alle sostituzioni delle funi e al rifacimento dei loro attacchi di estremità sono prorogate di dodici mesi, qualora sia trasmessa prima delle suddette scadenze all'Autorità di sorveglianza, da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio, una dettagliata e completa relazione in merito ai controlli effettuati, ai provvedimenti adottati e all'esito delle verifiche e delle prove eseguite, contenente l'attestazione della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico.

2. Ai fini di cui al comma 1, per l'anno 2020 non è obbligatoria la partecipazione dell'Autorità di sorveglianza alle verifiche e alle prove periodiche da effettuare da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio o dell'assistente tecnico.

3. Le scadenze relative ai termini di inizio e di conclusione delle opere di realizzazione di impianti a fune per le quali è già stata rilasciata l'approvazione dei progetti sono prorogate di dodici mesi.

4. Le procedure per l'attuazione di quanto disposto dai commi 1, 2 e 3 sono stabilite mediante regolamento adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. L'articolo 62-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è abrogato ».

*All'articolo 15:*

*al comma 1:*

*al capoverso 3, le parole: « sono soggetti » sono sostituite dalle seguenti: « è soggetto » e le parole: « nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e), ivi inclusi, nel settore finanziario, quello creditizio e assicurativo, del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « nei settori di cui all'articolo 4,*



paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e), del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, intendendosi compresi nel settore finanziario i settori creditizio e assicurativo, e, nel settore sanitario, la produzione, l'importazione e la distribuzione all'ingrosso di dispositivi medicali, medico-chirurgici e di protezione individuale »;

*al capoverso 3-bis:*

*alla lettera a), le parole:* « ivi inclusi, nel settore finanziario, quello creditizio ed assicurativo, ovvero individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 2, comma 1-ter , » *sono sostituite dalle seguenti:* « intendendosi compresi nel settore finanziario i settori creditizio e assicurativo, nonché le delibere, gli atti o le operazioni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 21 del 2012, »;

*alla lettera b), le parole:* « e il valore complessivo » *sono sostituite dalle seguenti:* « quando il valore complessivo » *e dopo le parole:* « e 50 per cento » *sono aggiunte le seguenti:* « del capitale »;

*al capoverso 3-quater:*

*al secondo periodo, le parole:* « al termine di cui al » *sono sostituite dalle seguenti:* « al termine del »;

*al terzo periodo, le parole:* « e relativi » *sono sostituite dalla seguente:* « relativi », *le parole:* « ivi inclusi, nel settore finanziario, quello creditizio ed assicurativo » *sono sostituite dalle seguenti:* « intendendosi compresi nel settore finanziario i settori creditizio e assicurativo » *e dopo le parole:* « dal medesimo articolo 2 » *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* « , ».

*All'articolo 16:*

*al comma 1:*

*alla lettera a), le parole:* « è aggiunto infine il seguente periodo » *sono sostituite dalle seguenti:* « sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi », *dopo le parole:* « la Presidenza del Consiglio » *sono inserite le seguenti:* « dei ministri » *e le parole:* « previste dal presente articolo, » *sono sostituite dalle seguenti:* « previsti dal presente articolo »;

*alla lettera b), la parola:* « elaborate » *è sostituita dalla seguente:* « elaborati »;

*alla lettera c), numero 2), dopo le parole:* « la Presidenza del Consiglio » *sono inserite le seguenti:* « dei ministri » *e la parola:* « previste » *è sostituita dalla seguente:* « previsti »;

*alla lettera d), capoverso 8-bis, dopo le parole:* « la Presidenza del Consiglio » *sono inserite le seguenti:* « dei ministri » *e la parola:* « previste » *è sostituita dalla seguente:* « previsti »;

*alla lettera e), capoverso 3, le parole:* « comma precedente » *sono sostituite dalle seguenti:* « comma 2 » *e dopo le parole:* « può stipulare » *sono inserite le seguenti:* « , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ».

*All'articolo 17, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

« 1-bis. Fino al 31 dicembre 2020, per i settori agroalimentare e siderurgico le disposizioni del presente articolo e degli articoli 15 e 16 si applicano anche per perseguire l'ulteriore finalità della tutela del mantenimento dei livelli occupazionali e della produttività nel territorio nazionale ».

*All'articolo 18:*

*al comma 6, le parole:* « e Piacenza » *sono sostituite dalle seguenti:* « , Piacenza, Alessandria e Asti »;

*al comma 8, primo periodo, le parole:* « dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, e » *sono soppresse e le parole:* « per i mesi » *sono sostituite dalle seguenti:* « e, per i mesi »;

*dopo il comma 8 è inserito il seguente:*  
« 8-bis. I termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio in scadenza entro il 30 agosto 2020 sono prorogati al 22 settembre 2020. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata è versata entro il 22 settembre 2020 e le successive entro l'ultimo giorno del mese; l'ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020 ».

*Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:*

« Art. 18-bis. - (Sospensione del versamento dei canoni per l'uso di beni immobili appartenenti allo Stato) - 1. Al fine di garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza da COVID-19 e i

livelli occupazionali, il pagamento dei canoni dovuti per il periodo dal 1° marzo 2020 al 31 luglio 2020 per l'uso, in regime di concessione o di locazione, di beni immobili appartenenti allo Stato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, è sospeso. Al pagamento dei canoni sospesi ai sensi del primo periodo, da effettuare, anche mediante rateazione, senza applicazione di interessi, entro il 31 ottobre 2020, si provvede secondo le modalità stabilite dall'autorità concedente. Sono comunque fatti salvi i pagamenti già eseguiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

*All'articolo 20:*

*la rubrica è sostituita dalla seguente: « Metodo previsionale per la determinazione degli acconti da versare nel mese di giugno ».*

*L'articolo 25 è soppresso.*

*All'articolo 27:*

*al comma 1, dopo le parole: « dello stesso decreto » sono aggiunte le seguenti: « del Ministro della salute ».*

*Dopo l'articolo 27 è inserito il seguente:*

*« Art. 27-bis. - (Disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti) - 1. I farmaci di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, erogati in regime di distribuzione diretta da parte delle strutture pubbliche, possono essere distribuiti agli assistiti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, in regime di distribuzione per conto, dalle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale con le modalità e alle condizioni stabilite dagli accordi regionali stipulati ai sensi di quanto previsto dalla citata lettera a) e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica determinato dal COVID-19 ».*

*All'articolo 28:*

*al comma 1:*

*alla lettera a), dopo le parole: « al comma 1, » è inserita la seguente: « alinea, »;*

*alla lettera b), le parole: « all'articolo 27, del decreto » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 27 del decreto ».*

*All'articolo 29:*

*al comma 1, le parole: « sono tenute » sono sostituite dalle seguenti: « sono tenuti »;*

*al comma 2, le parole: « è depositata » sono sostituite dalle seguenti: « mediante deposito »;*

*al comma 3, le parole: « articolo 73, comma 1, » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 37, comma 1, del presente decreto ».*

*Dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:*

*« Art. 29-bis. - (Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19) - 1. Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ».*

*Dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:*

*« Art. 30-bis. - (Norme in materia di rifiuti sanitari) - 1. Al fine di contenere il rischio infettivo e favorire la sterilizzazione dei rifiuti sanitari nelle strutture sanitarie, fino a trenta giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione, effettuato secondo le previsioni dell'articolo 2, comma 1, lettera m), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, presso le strutture sanitarie pubbliche e private ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del citato*

regolamento, sono sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani ».

*All'articolo 31:*

*al comma 1, le parole: « in relazione dall'emergenza sanitaria Covid19 » sono sostituite dalle seguenti:*

*« in relazione all'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19 » e le parole: « dall'abrogazione di cui al comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 2 »;*

*al comma 3, le parole: « dei monopoli, che provengono » sono sostituite dalle seguenti: « dei monopoli che provengono » e le parole: « del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 » sono sostituite dalle seguenti: « del codice di procedura penale ».*

*All'articolo 33:*

*al comma 1, le parole: « dell'epidemia COVID-19 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'epidemia di COVID-19 »;*

*al comma 3, le parole: « "nonché dei pagamenti di cui alla lettera e-bis)", sono sostituite dalle seguenti: "nonché dei pagamenti di cui alle lettere c-bis) ed e-bis)". » sono sostituite dalle seguenti: « "dei rendiconti di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c)," sono sostituite dalle seguenti: "dei rendiconti di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b), c) e c-bis)". ».*

*All'articolo 36:*

*al comma 3, dopo le parole: « codice del processo amministrativo » sono inserite le seguenti: « , di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ».*

*Nel capo V, dopo l'articolo 37 è aggiunto il seguente:*

*« Art. 37-bis. - (Sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie) - 1. Fino al 30 settembre 2020, le segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994, come modificata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2012, riguardanti le imprese beneficiarie delle misure di sostegno finanziario di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono sospese a decorrere dalla data dalla quale tali misure sono state concesse.*

*2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai sistemi di informazioni creditizie dei quali fanno parte altri archivi sul credito gestiti da soggetti privati e ai quali gli intermediari partecipano su base volontaria ».*

*All'articolo 38:*

*al comma 1, le parole: « è riconosciuto l'adeguamento immediato della quota capitaria/oraria ai Medici di Medicina Generale e ai Pediatri di Libera Scelta ai contenuti economici » sono sostituite dalle seguenti: « è riconosciuto ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta l'adeguamento immediato delle quote capitaria e oraria ai contenuti economici »;*

*al comma 2, le parole: « cessano gli effetti di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « cessa l'applicazione delle disposizioni del comma 1 »;*

*al comma 6, le parole: « è riconosciuto l'adeguamento immediato del trattamento economico spettante agli specialisti ambulatoriali, ai contenuti economici » sono sostituite dalle seguenti: « è riconosciuto agli specialisti ambulatoriali l'adeguamento immediato del trattamento economico ai contenuti economici ».*

*All'articolo 39:*

*al comma 1, le parole: « corredata dal benessere » sono sostituite dalle seguenti: « corredata del benessere » e le parole: « punti 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « numeri 1) e 2) »;*

*al comma 2, dopo le parole: « di cui al comma 1 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo ».*

*All'articolo 40:*

*al comma 2, le parole: « Commissione tecnico scientifica » sono sostituite dalle seguenti: « Commissione consultiva tecnico-scientifica » e le parole: « Comitato tecnico scientifico » sono sostituite dalle seguenti: « Comitato tecnico-scientifico »;*

*al comma 5, le parole: « sito istituzionale » sono sostituite dalle seguenti: « sito internet istituzionale »;*

*al comma 6, le parole: « non profit » sono sostituite dalle seguenti: « senza scopo di lucro »;*

*al comma 7, le parole: « non derivano nuovi e maggiori oneri » sono sostituite dalle seguenti: « non devono derivare nuovi o maggiori oneri » e le parole: « sui propri bilanci » sono soppresse;*

*alla rubrica, la parola: « materia » è sostituita dalle seguenti: « in materia ».*

*All'articolo 41:*

*al comma 1, le parole: « ai i lavoratori » sono sostituite dalle seguenti: « ai lavoratori » e le parole: « dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020 »;*

*il comma 4 è sostituito dal seguente:*

« 4. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 16 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, in termini di saldo netto e di indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e, in termini di fabbisogno, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 12 dell'articolo 13 »;

*dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:*

« 4-bis. Al fine di favorire lo sviluppo di nuova imprenditoria in agricoltura, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione, da parte dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, di mutui a tasso zero in favore di iniziative finalizzate al sostegno di aziende agricole per la ristrutturazione di mutui in essere, per la copertura di spese di gestione o per investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. I mutui sono concessi nel limite massimo di 200.000 euro, per la durata massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Costituiscono titoli preferenziali per l'erogazione dei mutui l'avere costituito l'azienda nel biennio 2019-2020, la dimensione della superficie utile agricola e la produzione di prodotti agroalimentari tipici, sotto qualsiasi forma tutelati. Per l'attuazione delle disposizioni del presente comma, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo rotativo con una dotazione finanziaria iniziale pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale presso la tesoreria dello Stato intestata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21.

4-ter. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, dopo le parole: "da non oltre sessanta mesi" sono inserite le seguenti: "e nel caso di imprese agricole, anche di nuova costituzione" ».

*All'articolo 42:*

*al comma 1:*

*al primo periodo, dopo le parole: « province autonome » sono inserite le seguenti: « di Trento e di Bolzano »;*

*al secondo periodo, le parole: « al presidente, al direttore generale ed al consiglio di amministrazione » sono sostituite dalle seguenti: « al presidente e al direttore generale, »;*

*al sesto periodo, le parole: « salva l'ipotesi di cumulo con altro incarico per il quale già percepisca un compenso » sono sostituite dalle seguenti: « tranne che nel caso di cumulo con altro incarico per il quale già percepisca un compenso »;*

*al comma 2, le parole: « e alle successive integrazioni » sono sostituite dalle seguenti: « e delle sue*

successive integrazioni », *le parole*: « tecnico operativo » sono sostituite dalla seguente: « tecnico-operativo » e *le parole*: « Covid-19 di cui all'articolo 18 » sono sostituite dalle seguenti: « COVID-19 ai sensi dell'articolo 18 »;

*al comma 3*:

*al primo periodo, le parole*: « agli articoli 3 e 4 » sono sostituite dalle seguenti: « agli articoli 3, 4, 4-bis e 5-sexies » e *le parole*: « cui al decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 e ad » sono soppresse;

*al capoverso, le parole*: « Supporta altresì » sono sostituite dalle seguenti: « 4. Il commissario coadiuva altresì ».

*Dopo l'articolo 42 sono inseriti i seguenti* :

« Art. 42-bis. - (Misure straordinarie per la progettazione e la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa) - 1. Al fine di contrastare gli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19 nel territorio nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con il presidente della Regione siciliana, è nominato un Commissario straordinario per la progettazione e la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa, che deve essere completato entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di un anno, prorogabile per un solo anno. L'incarico è a titolo gratuito.

3. Il Commissario straordinario opera nel rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, degli obblighi internazionali e dei principi e criteri previsti dagli articoli 30, comma 1, 34 e 42 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e in deroga ad ogni altra disposizione di legge diversa da quella penale.

4. Al fine di consentire la massima autonomia finanziaria per la progettazione e la realizzazione del complesso ospedaliero di cui al comma 1, al Commissario straordinario è intestata un'apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, sulla quale sono assegnate le risorse disponibili e possono confluire, inoltre, le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla progettazione e alla realizzazione del citato complesso ospedaliero.

5. Per la progettazione e la realizzazione del complesso ospedaliero di cui al comma 1 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e assegnate alla Regione siciliana, ferma restando la quota minima del finanziamento a carico della medesima Regione e previa sottoscrizione di un accordo di programma tra il Commissario straordinario, il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 42-ter. - (Clausola di salvaguardia) - Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ».

*Alla tabella, al numero 2) - Operazioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b), alla prima riga è premessa la seguente:*

N. Operazione	Esportatore	Dalatore/ Gestore	Oggetto	Paese	Valore del Contratto	Impegno anticipativo (percentuale)	Durata (anni)	Data Delibera SACE	Superamento Portata Massima
---------------	-------------	----------------------	---------	-------	-------------------------	--	------------------	--------------------------	--------------------------------

*Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,  
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94  
dell'8 aprile 2020.*

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

**Misure urgenti in materia di accesso al  
credito e di adempimenti fiscali per le  
imprese, di poteri speciali nei settori**

**strategici, nonché interventi in materia  
di salute e lavoro, di proroga di termini  
amministrativi e processuali**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998,

n. 143;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003,

n. 269, convertito in legge con

modificazioni, dall'articolo 1, comma 1,

della legge 24 novembre 2003, n. 326, e

successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.

6, convertito in legge con modificazioni,

dall'articolo 1, comma 1, della legge 5

marzo 2020, n. 13;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;

Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11;

Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n.

18;

Vista la Comunicazione della

Commissione europea del 19 marzo 2020

recante un « Quadro temporaneo per le

misure di aiuto di Stato a sostegno

dell'economia nell'attuale emergenza del

COVID-19 »;

Vista la Comunicazione della

Commissione europea del 3 aprile 2020

recante « Modifica del quadro temporaneo

per le misure di aiuto di Stato a sostegno

dell'economia nell'attuale emergenza del

COVID-19 »;

Ritenuta la straordinaria necessità e

urgenza di contenere gli effetti negativi che

l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta

producendo sul tessuto socio-economico

nazionale, prevedendo misure di sostegno

alla liquidità delle imprese e di copertura di

rischi di mercato particolarmente

significativi;

Considerata, a tal fine, l'esigenza di

rafforzare il supporto all'*export* e

all'internalizzazione delle imprese

mediante adozione del meccanismo di

assunzione diretta a carico dello Stato di

una quota preponderante degli impegni

derivanti dall'attività assicurativa di SACE

S.p.A. per i rischi definiti non di mercato ai

sensi della normativa dell'Unione europea;

Considerata l'esigenza, a fronte dei

significativi impatti economici derivanti

dall'emergenza sanitaria, di prevedere

misure specifiche per l'anno 2020 per il rilascio della garanzia dello Stato per operazioni di esportazione in alcuni settori; Considerato, altresì, che SACE S.p.A. in virtù della specializzazione acquisita nella valutazione del merito di credito delle aziende e dei rischi, nonché nella determinazione del prezzo congruo delle garanzie, appare il soggetto idoneo a svolgere la funzione di rilascio delle garanzie secondo il regime previsto dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, ampliando, tramite la concessione di diritto della garanzia dello Stato sugli impegni da questa assunti, la capacità finanziaria di rilascio di garanzie sul credito e sulla copertura di rischi di mercato; Considerate le deliberazioni adottate dalle Camere in data 11 marzo 2020, con le quali il Governo è stato autorizzato, nel dare attuazione a quanto indicato nella Relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, allo scostamento e all'aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di medio termine per fronteggiare le esigenze sanitarie e socio-economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19; Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere misure in materia di continuità delle imprese, di adempimenti fiscali e contabili, di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica, di disciplina dei termini nonché sanitarie; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2020; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della giustizia, della difesa, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, per i beni e le attività culturali e per il turismo, della salute, per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, per la

pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie, per il sud e la coesione territoriale, per le politiche giovanili e lo sport, per le pari opportunità e la famiglia e per gli affari europei;  
e m a n a

il seguente decreto-legge:

#### Capo I

#### MISURE DI ACCESSO AL CREDITO PER LE IMPRESE

##### Articolo 1.

*(Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese)*

1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, SACE S.p.A. concede fino al 31 dicembre 2020 garanzie, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dai commi da 2 a 11, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma non superano l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi sono destinati a supporto di piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

#### Capo I

#### MISURE DI ACCESSO AL CREDITO PER LE IMPRESE

##### Articolo 1.

*(Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese)*

1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, SACE S.p.A. concede fino al 31 dicembre 2020 garanzie, in conformità **alla** normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dai commi da 2 a 11, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma non superano l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi sono destinati a supporto di piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA **nonché le associazioni professionali e le società tra professionisti**, che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, **nonché alle garanzie concesse ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.**

**1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle cessioni di crediti con garanzia di solvenza prestata dal cedente effettuate, dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalle imprese di cui al comma 1 del presente articolo, anche ai sensi della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. I limiti di importo del prestito**



di cui al comma 2, lettera c), e le percentuali di copertura della garanzia di cui al comma 2, lettera d), sono riferiti all'importo del corrispettivo pagato al cedente per la cessione dei crediti. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabiliti modalità attuative e operative nonché ulteriori elementi e requisiti integrativi per l'esecuzione delle operazioni di cui al presente comma. La procedura e la documentazione necessaria per il rilascio della garanzia ai sensi del presente comma sono ulteriormente specificate dalla SACE S.p.A.

**1-ter.** Dalle garanzie per finanziamenti di cui al presente articolo sono in ogni caso escluse le società che controllano direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero che sono controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali. Per Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali si intendono le giurisdizioni individuate nell'allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione europea. La condizione di cui al presente comma non si applica se la società dimostra che il soggetto non residente svolge un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali. Ai fini del presente comma, il contribuente può interpellare l'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212.

2. Le garanzie di cui al comma 1 sono rilasciate alle seguenti condizioni:

a) la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi;

b) al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, e alla data del 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea;

2. Le garanzie di cui ai commi 1 e 1- bis sono rilasciate alle seguenti condizioni:

a) la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 36 mesi;

b) al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, e alla data del 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come **rilevabili dal soggetto finanziatore**;

***b-bis)* nella definizione del rapporto tra debito e patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni dall'impresa, che non può essere superiore a 7,5, come indicato dal numero 1) della lettera e) del punto 18) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e che costituisce un parametro indispensabile per la definizione di « impresa in difficoltà », sono compresi nel calcolo del patrimonio i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazione, forniture e appalti, certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate al citato articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica;**

*c) identico:*

*c)* l'importo del prestito assistito da garanzia non è superiore al maggiore tra i seguenti elementi:

1) 25 per cento del fatturato annuo dell'impresa relativi al 2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale;

2) il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio; qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa;

*d)* la garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, copre il:

1) 90 per cento **dell'importo del finanziamento** per imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;

2) 80 per cento **dell'importo del finanziamento** per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;

3) 70 per cento per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro;

*e)* le commissioni annuali dovute dalle

1) 25 per cento del fatturato annuo dell'impresa **relativo al** 2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale;

*2) identico;*

*d)* la garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, copre **l'importo del finanziamento concesso nei limiti delle seguenti quote percentuali:**

1) 90 per cento per imprese con **non più** di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;

2) 80 per cento per imprese con valore del fatturato **superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi di euro** o con più di 5000 dipendenti in Italia;

*3) identico;*

*e) identica;*

imprese per il rilascio della garanzia sono le seguenti:

1) per i finanziamenti di piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;

2) per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;

f) la garanzia è a prima richiesta, esplicita, *f) identica*; irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio;

g) la garanzia copre nuovi finanziamenti concessi all'impresa successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, per capitale, interessi ed oneri accessori fino all'importo massimo garantito; *g) identica*;

h) le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti. Tale minor costo deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti, ed il costo effettivamente applicato all'impresa; *h) identica*;

i) l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno che essa, nonché ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020;

*i) l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno che essa, nonché ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, comprese quelle soggette alla direzione e al coordinamento da parte della medesima, non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso dell'anno 2020. Qualora le suddette imprese abbiano già distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento della richiesta del finanziamento,*

**l'impegno è assunto dall'impresa per i dodici mesi successivi alla data della richiesta;**

*l)* l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;  
*m)* il soggetto finanziatore deve dimostrare che ad esito del rilascio del finanziamento coperto da garanzia l'ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore del presente decreto;  
*n)* il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria.

*l)* *identica;*

*m)* *identica;*

*n)* il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, **canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda**, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria, **e le medesime imprese devono impegnarsi a non delocalizzare le produzioni;**  
***n-bis)* il finanziamento di cui alla lettera *n)* deve essere altresì destinato, in misura non superiore al 20 per cento dell'importo erogato, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo emergenziale ovvero dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020, per le quali il rimborso sia reso oggettivamente impossibile in conseguenza della diffusione dell'epidemia di COVID-19 o delle misure dirette alla prevenzione e al contenimento della stessa, a condizione che l'impossibilità oggettiva del rimborso sia attestata dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.**

3. Ai fini dell'individuazione del limite di importo garantito indicato dal comma 2, lettera *c)*, si fa riferimento al valore del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da parte dell'impresa ovvero su base consolidata qualora l'impresa appartenga ad un gruppo. L'impresa richiedente è tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore. Ai fini della verifica del suddetto limite, qualora la medesima impresa sia

3. Ai fini dell'individuazione del limite di importo garantito indicato dal comma 2, lettera *c)*, si fa riferimento al valore del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da parte dell'impresa ovvero su base consolidata qualora l'impresa appartenga ad un gruppo. L'impresa richiedente è tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore. Ai fini della verifica del suddetto limite, qualora la medesima impresa sia beneficiaria di più finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al presente articolo ovvero **da** altra garanzia pubblica, gli importi di detti finanziamenti si cumulano. Qualora la medesima

beneficiaria di più finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al presente articolo ovvero di altra garanzia pubblica, gli importi di detti finanziamenti si cumulano. Qualora la medesima impresa, ovvero il medesimo gruppo quando la prima è parte di un gruppo, siano beneficiari di più finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al comma 1, gli importi di detti finanziamenti si cumulano.

4. Ai fini dell'individuazione della percentuale di garanzia indicata dal comma 2, lettera *d*), si fa riferimento al valore su base consolidata del fatturato e dei costi del personale del gruppo, qualora l'impresa beneficiaria sia parte di un gruppo. L'impresa richiedente è tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore. Le percentuali indicate al comma 2, lettera *d*) si applicano sull'importo residuo dovuto, in caso di ammortamento progressivo del finanziamento.

5. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie disciplinate dal comma 1, è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie. SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare alle banche, alle istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e agli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia. SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere impartiti a SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attività di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni previsti dal presente articolo.

6. Per il rilascio delle garanzie che coprono

impresa, ovvero il medesimo gruppo quando la prima è parte di un gruppo, siano beneficiari di più finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al comma 1, gli importi di detti finanziamenti si cumulano.

4. *Identico.*

5. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie disciplinate **dai commi 1 e 1-bis** è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie. SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare alle banche, alle istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e agli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia. SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere impartiti a SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attività di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni previsti dal presente articolo.

6. Per il rilascio delle garanzie che coprono finanziamenti

finanziamenti in favore di imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e con valore del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro, sulla base dei dati risultanti dal bilancio ovvero di dati certificati con riferimento alla data di entrata in vigore del presente decreto se l'impresa non ha approvato il bilancio, si applica la seguente procedura semplificata, come ulteriormente

specificata sul piano procedurale e documentale da SACE S.p.A., fermo quanto previsto dal comma 9:

a) l'impresa interessata all'erogazione di un finanziamento garantito da SACE S.p.A.

presenta a un soggetto finanziatore, che può operare ed eventualmente erogare anche in modo coordinato con altri finanziatori, la domanda di finanziamento garantito dallo Stato;

b) in caso di esito positivo della delibera di erogazione del finanziamento da parte dei suddetti soggetti, questi ultimi trasmettono la richiesta di emissione della garanzia a SACE S.p.A. e quest'ultima processa la richiesta, verificando l'esito positivo del processo deliberativo del soggetto finanziatore ed emettendo un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia;

c) il soggetto finanziatore procede al rilascio del finanziamento assistito dalla garanzia concessa dalla SACE S.p.A.

7. Qualora l'impresa beneficiaria abbia dipendenti o fatturato superiori alle soglie indicate dal comma 6, il rilascio della garanzia e del corrispondente codice unico è subordinato altresì alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A., tenendo in considerazione il ruolo che l'impresa che beneficia della garanzia svolge rispetto alle seguenti aree e profili in Italia:

a) contributo allo sviluppo tecnologico;

b) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti;

c) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche;

d) impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro;

e) peso specifico nell'ambito di una filiera

in favore di imprese con **non più** di 5000 dipendenti in Italia e con valore del fatturato **fino** a 1,5 miliardi di euro, sulla base dei dati risultanti **dal** bilancio ovvero di dati certificati con riferimento alla data di entrata in vigore del presente decreto se l'impresa non ha approvato il bilancio,

si applica la seguente procedura semplificata, come ulteriormente specificata sul piano procedurale e documentale da SACE S.p.A., fermo quanto previsto dal

b) in caso di esito positivo della delibera di erogazione del finanziamento da parte dei suddetti soggetti, questi ultimi trasmettono la richiesta di emissione della garanzia a SACE S.p.A. **la quale esamina** la richiesta **stessa**, verificando l'esito positivo del processo deliberativo del soggetto finanziatore ed emettendo un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia;

c) *identica*.

7. *Identico*.

produttiva strategica.

8. Con il decreto di cui al comma 7  
possono essere elevate le percentuali di cui  
al comma 2, lettera d), fino al limite di  
percentuale immediatamente superiore a  
quello ivi previsto, subordinatamente al  
rispetto di specifici impegni e condizioni in  
capo all'impresa beneficiaria indicati nella  
decisione, in relazione alle aree e ai profili  
di cui al comma 7.

8. *Identico.*

9. I soggetti finanziatori forniscono un  
rendiconto periodico a SACE S.p.A., con i  
contenuti, la cadenza e le modalità da  
quest'ultima indicati, al fine di riscontrare  
il rispetto da parte dei soggetti finanziati e  
degli stessi soggetti finanziatori degli  
impegni e delle condizioni previsti ai sensi  
del presente articolo. SACE S.p.A. ne  
riferisce periodicamente al Ministero  
dell'economia e delle finanze.

9. *Identico.*

10. Con decreto del Ministro dell'economia  
e delle finanze, possono essere disciplinate  
ulteriori modalità attuative e operative, ed  
eventuali elementi e requisiti integrativi,  
per l'esecuzione delle operazioni di cui ai  
commi da 1 a 9.

10. *Identico.*

11. In caso di modifiche della  
Comunicazione della Commissione  
europea del 19 marzo 2020 recante un «  
Quadro temporaneo per le misure di aiuto  
di Stato a sostegno dell'economia  
nell'attuale emergenza del COVID-19 »,  
condizioni e requisiti indicati ai commi da  
2 a 8 possono essere conseguentemente  
adeguati con decreto del Ministro  
dell'economia e delle Finanze, di concerto  
con il Ministro dello sviluppo economico.

11. *Identico.*

12. L'efficacia dei commi da 1 a 9 è  
subordinata all'approvazione della  
Commissione Europea ai sensi dell'articolo  
108 del Trattato sul funzionamento  
dell'Unione Europea.

12. *Identico.*

13. Fermo restando il limite complessivo  
massimo di cui al comma 1, con decreto  
del Ministro dell'economia e delle finanze  
può essere concessa, in conformità con la  
normativa dell'Unione europea, la garanzia  
dello Stato su esposizioni assunte o da  
assumere da Cassa depositi e prestiti S.p.A.  
(CDP S.p.A.) entro il 31 dicembre 2020  
derivanti da garanzie, anche nella forma di  
garanzie di prima perdita, su portafogli di

13. Fermo restando il limite complessivo massimo di cui  
al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e  
delle finanze può essere concessa, in conformità **alla**  
normativa dell'Unione europea, la garanzia dello Stato su  
esposizioni assunte o da assumere da Cassa depositi e  
prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.) entro il 31 dicembre 2020  
derivanti da garanzie, anche nella forma di garanzie di  
prima perdita, su portafogli di finanziamenti concessi, in  
qualsiasi forma, da banche e da altri soggetti abilitati  
all'esercizio del credito in Italia alle imprese con sede in

finanziamenti concessi, in qualsiasi forma, da banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia alle imprese con sede in Italia che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza epidemiologica da « COVID-19 » e che prevedano modalità tali da assicurare la concessione da parte dei soggetti finanziatori di nuovi finanziamenti in funzione dell'ammontare del capitale regolamentare liberato per effetto delle garanzie stesse. La garanzia è a prima richiesta, incondizionata, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.

14. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo a copertura delle garanzie concesse ai sensi dei commi 5 e 13, nonché di quelle concesse ai sensi dell'articolo 6, comma 14-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con una dotazione iniziale di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Per la gestione del fondo è autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale.

Italia che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza epidemiologica da « COVID-19 » e che prevedano modalità tali da assicurare la concessione da parte dei soggetti finanziatori di nuovi finanziamenti in funzione dell'ammontare del capitale regolamentare liberato per effetto delle garanzie stesse. La garanzia è a prima richiesta, incondizionata, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.

14. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo a copertura delle garanzie concesse ai sensi dei commi 5 e 13, nonché di quelle concesse ai sensi dell'articolo 6, comma 14-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con una dotazione iniziale di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere, **pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2020**, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Per la gestione del fondo è autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale **intestato alla SACE S.p.A., su cui sono versate le commissioni incassate ai sensi del comma 2, lettera e), al netto dei costi di gestione sostenuti dalla SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del presente articolo, risultanti dalla contabilità della medesima SACE S.p.A., salvo conguaglio a seguito dell'approvazione del bilancio.**

**14-*bis*. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese indicate al comma 1, la SACE S.p.A., fino al 31 dicembre 2020, concede garanzie, in conformità alla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previsti nel presente articolo, in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti che sottoscrivono in Italia prestiti obbligazionari o altri titoli di debito emessi dalle suddette imprese a cui sia attribuita da parte di una primaria agenzia di *rating* una classe almeno pari a BB- o equivalente. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma, unitamente a quelli**



assunti ai sensi del comma 1, non devono superare l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro. **14-ter.** Fermo restando quanto previsto dal comma **14-bis**, qualora la classe di *rating* attribuita sia inferiore a **BBB-**, i sottoscrittori originari dei prestiti obbligazionari o dei titoli di debito si obbligano a mantenere una quota pari almeno al 30 per cento del valore dell'emissione per l'intera durata della stessa. **14-quater.** Alle garanzie di cui ai commi **14-bis** e **14-ter** si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 e 12. Con riferimento al comma 2, lettera *b*), nel caso di emissioni obbligazionarie organizzate da soggetti diversi da banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito, l'impresa emittente fornisce alla SACE S.p.A. una certificazione attestante che alla data del 29 febbraio 2020 la stessa non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa dell'Unione europea. Con riferimento al comma 9, i sottoscrittori dei prestiti obbligazionari o dei titoli di debito nominano un rappresentante comune che fornisce un rendiconto periodico alla SACE S.p.A., con i contenuti, la cadenza e le modalità da quest'ultima indicati, al fine di riscontrare il rispetto, da parte dell'impresa emittente e dei sottoscrittori, degli impegni e delle condizioni previsti.

**14-quinquies.** Alle obbligazioni della SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie disciplinate dal presente articolo è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata dalla SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie. La SACE S.p.A. svolge, anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare alle banche, alle istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e agli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia. La SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere impartiti alla SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attività di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi nonché dei criteri e delle condizioni previsti dal presente articolo.

**14-sexies.** Il rilascio delle garanzie di cui ai commi 14-

*bis* e 14-ter da parte della SACE S.p.A., con l'emissione del corrispondente codice unico identificativo di cui al comma 6, lettera *b*), nel caso di emissione di importo eguale o superiore a euro 100 milioni ovvero nel caso in cui sia richiesto, ai sensi del comma 8, l'incremento della percentuale di copertura di cui al comma 2, lettera *d*), è subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa dalla SACE S.p.A., tenendo anche in considerazione il ruolo che l'impresa emittente svolge rispetto alle seguenti aree e profili in Italia:

- a*) contributo allo sviluppo tecnologico;
- b*) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti;
- c*) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche;
- d*) impatto sui livelli occupazionali e sul mercato del lavoro;
- e*) rilevanza specifica nell'ambito di una filiera produttiva strategica.

**Articolo 1-bis.**

*(Dichiarazione sostitutiva per le richieste di nuovi finanziamenti)*

1. Le richieste di nuovi finanziamenti effettuati ai sensi dell'articolo 1 devono essere integrate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il titolare o il legale rappresentante dell'impresa richiedente, sotto la propria responsabilità, dichiara:

- a*) che l'attività d'impresa è stata limitata o interrotta dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima emergenza e che prima di tale emergenza sussisteva una situazione di continuità aziendale;
- b*) che i dati aziendali forniti su richiesta dell'intermediario finanziario sono veritieri e completi;
- c*) che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera *n*), il finanziamento coperto dalla garanzia è richiesto per sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che sono localizzati in Italia;
- d*) che è consapevole che i finanziamenti saranno accreditati esclusivamente sul conto corrente dedicato i cui dati sono contestualmente indicati;
- e*) che il titolare o il legale rappresentante istante nonché i soggetti indicati all'articolo 85, commi 1 e 2, del codice delle leggi antimafia e delle misure di

prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si trovano nelle condizioni ostative previste dall'articolo 67 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011;

*f)* che nei confronti del titolare o del legale rappresentante non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione fiscale in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

2. Non appena ricevuta l'autodichiarazione di cui al comma 1, il soggetto al quale è chiesto il finanziamento la trasmette tempestivamente alla SACE S.p.A.

3. L'operatività sul conto corrente dedicato di cui al comma 1, lettera *d)*, è condizionata all'indicazione, nella causale del pagamento, della locuzione: « Sostegno ai sensi del decreto-legge n. 23 del 2020 ».

4. Per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali, con protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e la SACE S.p.A. sono disciplinati i controlli di cui al libro II del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche attraverso procedure semplificate. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Fermi restando gli obblighi di segnalazione previsti dalla normativa antiriciclaggio, per la verifica degli elementi attestati dalla dichiarazione sostitutiva prevista dal presente articolo il soggetto che eroga il finanziamento non è tenuto a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle dichiarazioni sostitutive allegate alle richieste di finanziamento e di garanzia effettuate ai sensi dell'articolo 13.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai soggetti che svolgono, anche in forma associata, un'attività professionale autonoma.

**Articolo 1-ter.**

*(Semplificazione delle procedure di liquidazione degli aiuti alla pesca)*

1. Al fine di assicurare liquidità alle imprese della pesca e dell'acquacoltura colpite dall'emergenza sanitaria derivante dal COVID-19, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli anni 2017 e 2018, ed entro novanta giorni dalla medesima data, per l'anno 2019, sono concluse le procedure di erogazione degli aiuti di cui all'articolo 33, paragrafo

1, lettera c), del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, per le giornate di arresto temporaneo obbligatorio dell'attività.

2. La presenza, all'interno della graduatoria adottata con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dei soggetti ammessi e aventi diritto a seguito delle verifiche operate dall'amministrazione dà diritto al beneficiario di ricevere la liquidazione dell'aiuto concesso mediante ricorso al sistema bancario, restando a carico dello stesso beneficiario il pagamento delle spese e degli oneri relativi all'erogazione della somma da parte del sistema bancario.

3. Sono altresì concluse entro sessanta giorni dalla data di presentazione delle domande le procedure di erogazione delle indennità per le giornate di sospensione delle attività di pesca a causa dell'emergenza sanitaria derivante dal COVID-19 per l'annualità 2020.

#### Articolo 2.

*(Misure per il sostegno all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese)*

1. All'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « SACE S.p.A. favorisce l'internazionalizzazione del settore produttivo italiano, privilegiando gli impegni nei settori strategici per l'economia italiana in termini di livelli occupazionali e ricadute per il sistema economico del Paese, nonché gli impegni per operazioni destinate a Paesi strategici per l'Italia. »;

b) i commi 9-bis, 9-ter, 9-quater, 9-quinquies, 9-sexies, 9-septies e 9-octies sono sostituiti dai seguenti:

« 9-bis. SACE S.p.A. assume gli impegni

#### Articolo 2.

*(Misure per il sostegno all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese)*

1. *Identico:*

a) al comma 9, dopo il primo periodo, **sono inseriti i seguenti:** « SACE S.p.A. favorisce l'internazionalizzazione del settore produttivo italiano, privilegiando gli impegni nei settori strategici per l'economia italiana in termini di livelli occupazionali e ricadute per il sistema economico del Paese, nonché gli impegni per operazioni destinate a Paesi strategici per l'Italia. **Ai fini dell'internazionalizzazione sono da considerare strategici anche la filiera agricola nazionale, i settori del turismo e dell'agroalimentare italiano, il settore tessile, della moda e degli accessori, lo sviluppo di piattaforme per la vendita *on line* dei prodotti del *made in Italy*, le camere di commercio italiane all'estero, le fiere, i congressi e gli eventi, anche digitali, rivolti a sostenere lo sviluppo dei mercati, la formazione e il *made in Italy* nei settori dello sport, della cultura, dell'arte, della cinematografia, della musica, della moda, del *design* e dell'agroalimentare.** »;

b) *identico:*

« 9-bis. SACE S.p.A. assume gli impegni derivanti

derivanti dall'attività assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla normativa dell'Unione Europea, di cui al comma 9, nella misura del dieci per cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno. Il novanta per cento dei medesimi impegni è assunto dallo Stato in conformità con il presente articolo, senza vincolo di solidarietà. La legge di bilancio definisce i limiti cumulati di assunzione degli impegni da parte di SACE S.p.A. e del Ministero dell'economia e delle finanze, per conto dello Stato, sulla base del piano di attività deliberato dal Comitato di cui al comma 9-*sexies* e approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.

9-*ter*. SACE S.p.A. rilascia le garanzie e le coperture assicurative da cui derivano gli impegni di cui al comma 9-*bis* in nome proprio e per conto dello Stato. Il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative che sono in grado di determinare elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o paesi di destinazione, rispetto al portafoglio complessivamente assicurato da SACE S.p.A. e dal Ministero dell'economia e delle finanze, è preventivamente autorizzato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato per il sostegno pubblico all'esportazione istituito ai sensi del comma 9-*sexies*. Le garanzie e le coperture assicurative prevedono che la richiesta di indennizzo e qualsiasi comunicazione o istanza sono rivolte unicamente a SACE S.p.A.

9-*quater*. A decorrere dall'anno 2020 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo a copertura degli impegni assunti dallo Stato ai sensi del presente articolo. Tale fondo è alimentato con i premi riscossi da SACE S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, al netto delle commissioni trattenute da SACE S.p.A., come determinate dalla convenzione di cui al comma 9-*quinquies*. I premi di cui al periodo precedente sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione in spesa al

dall'attività assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla normativa dell'Unione Europea, di cui al comma 9, nella misura del dieci per cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno. Il novanta per cento dei medesimi impegni è assunto dallo Stato in conformità al presente articolo, senza vincolo di solidarietà. La legge di bilancio definisce i limiti cumulati di assunzione degli impegni da parte di SACE S.p.A. e del Ministero dell'economia e delle finanze, per conto dello Stato, sulla base del piano di attività deliberato dal Comitato di cui al comma 9-*sexies* e approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.

9-*ter*. SACE S.p.A. rilascia le garanzie e le coperture assicurative da cui derivano gli impegni di cui al comma 9-*bis* in nome proprio e per conto dello Stato. Il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative che sono in grado di determinare elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o paesi di destinazione, rispetto al portafoglio complessivamente assicurato da SACE S.p.A. e dal Ministero dell'economia e delle finanze, è preventivamente autorizzato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato per il sostegno pubblico all'esportazione istituito ai sensi del comma 9-*sexies*. **Il decreto del Ministro è sottoposto al controllo preventivo di legittimità e alla registrazione della Corte dei conti.** Le garanzie e le coperture assicurative prevedono che la richiesta di indennizzo e qualsiasi comunicazione o istanza sono rivolte unicamente a SACE S.p.A.

9-*quater*. *Identico.*

predetto fondo. La gestione del fondo è affidata a SACE S.p.A. che opera secondo adeguati *standard* prudenziali di gestione del rischio. Il Ministero dell'economia e delle finanze impartisce indirizzi a SACE S.p.A. sulla gestione del fondo. Per la gestione del fondo è autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale.

9-*quinquies*. Il Ministero dell'economia e delle finanze e SACE S.p.A. disciplinano con convenzione, di durata decennale, approvata con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e sottoposta alla registrazione della Corte dei conti:

a) lo svolgimento da parte di SACE S.p.A. dell'attività istruttoria delle operazioni da cui derivano gli impegni da assumere ai sensi del comma 9-*bis*;

b) le procedure per il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative da parte di SACE S.p.A. quando non è prevista l'autorizzazione preventiva del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 9-*ter*;

c) la gestione, anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, degli impegni in essere, ivi inclusi l'esercizio, a tutela dei diritti di SACE S.p.A. e del Ministero dell'economia e delle finanze, delle facoltà previste nella polizza di assicurazione, nonché la gestione delle fasi successive al pagamento dell'indennizzo, incluse le modalità di esercizio dei diritti nei confronti del debitore e l'attività di recupero dei crediti;

d) le modalità con le quali è richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze il pagamento dell'indennizzo per la quota di pertinenza e le modalità di escussione della garanzia dello Stato relativa agli impegni assunti da SACE S.p.A., nonché la remunerazione della garanzia stessa;

e) le modalità di informazione preventiva al Ministero dell'economia e delle finanze e al **Ministero** degli affari esteri e della cooperazione internazionale in ordine alle deliberazioni dell'organo competente di

9-*quinquies*. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

e) le modalità di informazione preventiva al Ministero dell'economia e delle finanze e al **Ministero** degli affari esteri e della cooperazione internazionale in ordine alle deliberazioni dell'organo competente di SACE S.p.A. relative agli impegni da assumere o assunti, alle altre

SACE S.p.A. relative agli impegni da assumere o assunti, alle altre decisioni aziendali rilevanti ai fini dell'assunzione di impegni, incluso il sistema aziendale di deleghe decisionali, alla gestione degli impegni in essere e delle richieste di indennizzo;

f) la trasmissione periodica e a richiesta di informazioni da parte di SACE S.p.A. al

Comitato di cui al comma 9-*sexies* e al Comitato interministeriale per la programmazione economica, riguardo all'andamento delle operazioni a cui si riferiscono gli impegni assunti dallo Stato ai sensi del comma 9-*bis*;

g) ogni altra modalità operativa rilevante ai fini dell'assunzione e gestione degli

impegni di cui al comma 9-*bis*;

h) le modalità di gestione da parte di SACE S.p.A. del fondo di cui al comma 9-*quater*

e degli attivi in cui sono investite le riserve tecniche, sulla base delle indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze;

i) le modalità di trasferimento al Ministero dell'economia e delle finanze dei premi

riscossi da SACE S.p.A. per conto di questo ai sensi del comma 9-*quater*, al netto delle commissioni trattenute da SACE S.p.A., e la determinazione delle suddette commissioni;

l) l'eventuale definizione di un livello di patrimonializzazione minimo.

9-*sexies*. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione. Il Comitato è copresieduto dal Direttore Generale del Tesoro o da un suo delegato, e dal Direttore generale competente del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed è composto da sei membri, oltre i copresidenti. I componenti del Comitato, ed i rispettivi supplenti che, in caso di impedimento, li sostituiscono, sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle designazioni effettuate, rispettivamente, dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministero dell'interno, dal Ministero dello sviluppo

decisioni aziendali rilevanti ai fini dell'assunzione di impegni, incluso il sistema aziendale di deleghe decisionali, alla gestione degli impegni in essere e delle richieste di indennizzo;

f) *identica*;

g) *identica*;

h) *identica*;

i) *identica*;

l) *identica*.

9-*sexies*. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione. Il Comitato è copresieduto dal Direttore Generale del Tesoro o da un suo delegato, e dal Direttore generale competente del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed è composto da sei membri, oltre i copresidenti. I componenti del Comitato, ed i rispettivi supplenti che, in caso di impedimento, li sostituiscono, sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle designazioni effettuate, rispettivamente, dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministero dell'interno, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero della difesa e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Ciascun componente partecipa alla riunione con diritto di voto. Il presidente del Comitato può invitare a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, rappresentanti di altri enti o istituzioni, pubblici e privati, secondo le materie all'ordine del giorno.

economico, dal Ministero della difesa e del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Ciascun componente partecipa alla riunione con diritto di voto. Il presidente del Comitato può invitare a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, rappresentanti di altri enti o istituzioni, pubblici e privati secondo le materie all'ordine del giorno. Per lo svolgimento delle proprie attività, il Comitato può avvalersi dell'ausilio delle amministrazioni componenti il Comitato e può richiedere pareri all'IVASS su specifiche questioni ed operazioni. Il funzionamento del Comitato è disciplinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le amministrazioni componenti il Comitato. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, Direzione VI - assicura le funzioni di segreteria del Comitato. La partecipazione al Comitato non dà diritto ad emolumenti.

Dall'istituzione del Comitato non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e per il suo funzionamento ci si avvale delle risorse umane, finanziarie e strumentali iscritte in bilancio a legislazione vigente.

*9-septies.* Il Comitato di cui al comma 9-*sexies*, su proposta di SACE S.p.A., delibera il piano annuale di attività di cui al comma 9-*bis*, che definisce l'ammontare progettato di operazioni da assicurare, suddivise per aree geografiche e macro-settori, evidenziando l'importo delle operazioni da sottoporre all'autorizzazione preventiva del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 9-*ter*, nonché il sistema dei limiti di rischio (*Risk Appetite Framework* - "RAF"), che definisce, in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, la propensione al rischio, le soglie di tolleranza, con particolare riguardo alle operazioni che possono determinare elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o paesi di destinazione, le politiche di governo dei rischi nonché i processi di riferimento necessari per definirli e attuarli.

Per lo svolgimento delle proprie attività, il Comitato può avvalersi dell'ausilio delle amministrazioni componenti il Comitato e può richiedere pareri all'IVASS su specifiche questioni ed operazioni. Il funzionamento del Comitato è disciplinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le amministrazioni componenti il Comitato. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, Direzione VI - assicura **lo svolgimento delle** funzioni di segreteria del Comitato. **Ai componenti del Comitato non spettano compensi, indennità o emolumenti comunque denominati, né rimborsi di spese.** Dall'istituzione del Comitato non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e **al suo funzionamento si provvede con le** risorse umane, finanziarie e strumentali **disponibili** a legislazione vigente.

*9-septies.* Il Comitato di cui al comma 9-*sexies*, su proposta di SACE S.p.A., delibera il piano annuale di attività di cui al comma 9-*bis*, che definisce l'ammontare progettato di operazioni da assicurare, suddivise per aree geografiche e macro-settori, evidenziando l'importo delle operazioni da sottoporre all'autorizzazione preventiva del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 9-*ter*, nonché il sistema dei limiti di rischio (*Risk Appetite Framework* - "RAF"), che definisce, in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, la propensione al rischio, le soglie di tolleranza, con particolare riguardo alle operazioni che possono determinare elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o paesi di destinazione, le politiche di governo dei rischi nonché i processi di riferimento necessari per definirli e attuarli. Il piano annuale di attività e il sistema **dei** limiti di rischio sono approvati, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).



Il piano annuale di attività e il sistema degli limiti di rischio sono approvati, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).

*9-octies.* Il Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione, in aggiunta alle funzioni di cui al comma *9-septies*, esprime il parere di competenza per l'autorizzazione da rilasciarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nei casi di cui al comma *9-ter*, su istanza di SACE S.p.A., verificata la conformità dell'operazione deliberata da SACE S.p.A. e del relativo impegno assicurativo al piano di attività, al RAF e alla convenzione, nonché il rispetto dei limiti indicati al comma *9-bis*. **Il decreto del Ministro è sottoposto al controllo preventivo di legittimità e alla registrazione della Corte dei conti.** Il Comitato esamina ogni elemento rilevante ai fini del funzionamento del sistema di sostegno pubblico all'esportazione e all'internazionalizzazione, anche predisponendo relazioni e formulando proposte. »;

*c)* dopo il comma 14, è inserito il seguente: « *14-bis.* Ai fini del sostegno e rilancio dell'economia, SACE S.p.A. è abilitata a rilasciare, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa dell'Unione Europea, garanzie sotto qualsiasi forma, ivi incluse controgaranzie verso i confidi, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi alle imprese con sede in Italia, entro l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro. L'attività di cui al presente comma è svolta con contabilità separata rispetto alle attività di cui al comma 9. È accordata di diritto per gli impegni assunti ai sensi del presente comma la garanzia dello Stato a prima richiesta a favore di SACE S.p.A. Non è ammesso il ricorso diretto dei soggetti finanziatori alla garanzia dello Stato. Con

*9-octies.* Il Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione, in aggiunta alle funzioni di cui al comma *9-septies*, esprime il parere di competenza per l'autorizzazione da rilasciarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nei casi di cui al comma *9-ter*, su istanza di SACE S.p.A., **verificati** la conformità dell'operazione deliberata da SACE S.p.A. e del relativo impegno assicurativo al piano di attività, al RAF e alla convenzione **di cui al comma 9-quinquies**, nonché il rispetto dei limiti indicati al comma *9-bis*. Il Comitato esamina ogni elemento rilevante ai fini del funzionamento del sistema di sostegno pubblico all'esportazione e all'internazionalizzazione, anche predisponendo relazioni e formulando proposte. »;

*c)* dopo il comma 14, è inserito il seguente: « *14-bis.* Ai fini del sostegno e rilancio dell'economia, SACE S.p.A. è abilitata a rilasciare, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa dell'Unione Europea, garanzie sotto qualsiasi forma, ivi incluse controgaranzie verso i confidi, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi alle imprese con sede in Italia, entro l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro. L'attività di cui al presente comma è svolta con contabilità separata rispetto alle attività di cui al comma 9. È accordata di diritto per gli impegni assunti ai sensi del presente comma la garanzia dello Stato a prima richiesta a favore di SACE S.p.A. Non è ammesso il ricorso diretto dei soggetti finanziatori alla garanzia dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti criteri, modalità e condizioni del rilascio da parte di SACE S.p.A. delle garanzie di cui al presente comma e dell'operatività della

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti criteri, modalità e condizioni del rilascio da parte di SACE S.p.A. delle garanzie di cui al presente comma e dell'operatività della garanzia dello Stato, in conformità con la normativa dell'Unione europea, e sono altresì individuate le attività che SACE S.p.A. svolge per conto del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Gli impegni assunti e le operazioni deliberate dal consiglio di amministrazione di SACE S.p.A. nonché le garanzie rilasciate dallo Stato prima della data di entrata in vigore del presente decreto sulla base delle norme previgenti rispetto a quelle modificate dal comma 1, lettera *b*), del presente articolo, e delle disposizioni primarie e secondarie relative o collegate, restano regolate dalle medesime norme e dalle medesime disposizioni, salvo quanto previsto ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo.

3. Gli impegni assunti e le operazioni deliberate dal consiglio di amministrazione di SACE S.p.A. nonché le garanzie rilasciate dallo Stato nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2020, sono e restano regolate dalle norme e dalle convenzioni vigenti alla data del 7 aprile 2020, salvo quanto previsto ai commi 4, 5 e 7 del presente articolo. Il Comitato di cui al comma 9-*sexies* dell'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 32, come modificato ai sensi del comma 1, una volta completata la procedura di nomina dei suoi componenti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sostituisce il Comitato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 febbraio 2015, n. 3245 e successive modificazioni. A decorrere dal 1 gennaio 2021 si applicano le disposizioni in base alle quali gli impegni derivanti dall'attività assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla normativa dell'Unione

garanzia dello Stato, in conformità **alla** normativa dell'Unione europea, e sono altresì individuate le attività che SACE S.p.A. svolge per conto del Ministero dell'economia e delle finanze ».

2. *Identico.*

3. Gli impegni assunti e le operazioni deliberate dal consiglio di amministrazione di SACE S.p.A. nonché le garanzie rilasciate dallo Stato nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2020, sono e restano regolate dalle norme e dalle convenzioni vigenti alla data del 7 aprile 2020, salvo quanto previsto ai commi 4, 5 e 7 del presente articolo. Il Comitato di cui al comma 9-*sexies* dell'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. **326**, come modificato ai sensi del comma 1, una volta completata la procedura di nomina dei suoi componenti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sostituisce il Comitato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 febbraio 2015, n. 3245 e successive modificazioni. A decorrere dal 1° gennaio 2021 si applicano le disposizioni in base alle quali gli impegni derivanti dall'attività assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla normativa dell'Unione Europea sono assunti da SACE S.p.A. e dallo Stato nella misura rispettivamente del dieci per cento e del novanta per cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legge n. 269 del 2003, come **modificato** dal comma 1 del presente articolo. Le risorse del fondo istituito ai sensi del previgente articolo 6, comma 9-*bis*,

Europea sono assunti da SACE S.p.A. e dallo Stato nella misura rispettivamente del dieci per cento e del novanta per cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legge n. 269 del 2003, come dal comma 1 del presente articolo. Le risorse del fondo istituito ai sensi del previgente articolo 6, comma 9-*bis*, del decreto-legge n. 269 del 2003, confluiscono nel fondo istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 9-*quater* del decreto legge n. 269 del 2003 come modificato dal comma 1 del presente articolo.

4. Per effetto della presente disposizione sono garantite dallo Stato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6, comma 9-*bis* e seguenti, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come vigente alla data del 6 aprile 2020, le seguenti operazioni nel settore crocieristico, specificamente indicate nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto:

a) operazioni già autorizzate, ai sensi dell'articolo 2 della delibera CIPE n. 75/2019;

b) operazioni ammissibili alla garanzia ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della Delibera CIPE n. 75/2019, le cui istanze sono state già presentate da SACE S.p.A.;  
c) ulteriori operazioni deliberate da SACE S.p.A., entro la data di entrata in vigore del presente decreto-legge, fino all'importo massimo di 2,6 miliardi di euro.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'anno 2020, salvo quanto previsto dal comma 4, è autorizzato a rilasciare la garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A., di cui all'articolo 6, comma 9-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come vigente alla data del 6 aprile 2020, con concessione del limite speciale di cui all'articolo 7.8 della Convenzione approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 novembre 2014, entro i seguenti limiti:

a) per il settore crocieristico, la garanzia

del decreto-legge n. 269 del 2003, confluiscono nel fondo istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 9-*quater* del decreto legge n. 269 del 2003 come modificato dal comma 1 del presente articolo.

4. Per effetto della presente disposizione sono garantite dallo Stato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6, comma 9-*bis* e seguenti, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come vigente alla data del 6 aprile 2020, le seguenti operazioni nel settore crocieristico, specificamente indicate nella tabella allegata **al** presente decreto:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*.

5. *Identico*:

a) *identica*;

dello Stato in favore di SACE S.p.A. su nuove operazioni deliberate nel corso dell'anno 2020, escluse quelle di cui alla lettera a) del comma 4 non può eccedere l'importo massimo in termini di flusso di tre miliardi di euro; il totale dell'esposizione cumulata conservata da SACE S.p.A. e di quella ceduta allo Stato sul settore non può eccedere la quota massima del 40 per cento dell'intero portafoglio rischi in essere complessivamente conservato da SACE S.p.A. e ceduto allo Stato;

b) per il settore difesa, la garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A. su nuove operazioni, esclusivamente con controparte sovrana, deliberate nel corso dell'anno 2020 non può eccedere l'importo massimo in termini di flusso di cinque miliardi di euro; il totale dell'esposizione cumulata conservata da SACE S.p.A. e di quella ceduta allo Stato sul settore non può eccedere la quota massima del 29 per cento dell'intero portafoglio rischi in essere complessivamente conservato da SACE S.p.A. e ceduto allo Stato. La garanzia dello Stato è rilasciata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su istanza di SACE S.p.A., previo parere dell'IVASS - espresso entro 15 giorni dalla richiesta - limitatamente alla congruità del premio riconosciuto allo Stato, nel principio della condivisione dei rischi e tenuto conto dei necessari accantonamenti prudenziali alla luce del nuovo scenario di rischio sistemica e di una maggiore concentrazione, a valere sulla dotazione del fondo di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, vigente alla data del 6 aprile 2020.

6. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riassicurato dallo Stato il novanta per cento degli impegni in essere a tale data assunti da SACE S.p.A. derivanti dall'attività assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla normativa dell'Unione Europea, ad esclusione di quelli per i quali è già stata presentata la richiesta di indennizzo o per i quali è stata comunicata a SACE S.p.A. il

b) per il settore difesa, la garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A. su nuove operazioni, esclusivamente con controparte sovrana, deliberate nel corso dell'anno 2020 non può eccedere l'importo massimo in termini di flusso di cinque miliardi di euro; il totale dell'esposizione cumulata conservata da SACE S.p.A. e di quella ceduta allo Stato sul settore non può eccedere la quota massima del 29 per cento dell'intero portafoglio rischi in essere complessivamente conservato da SACE S.p.A. e ceduto allo Stato. La garanzia dello Stato è rilasciata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su istanza di SACE S.p.A., previo parere dell'IVASS - espresso entro 15 giorni dalla richiesta - limitatamente alla congruità del premio riconosciuto allo Stato, nel principio della condivisione dei rischi e tenuto conto dei necessari accantonamenti prudenziali alla luce del nuovo scenario di rischio sistemica e di una maggiore concentrazione, a valere sulla dotazione del fondo di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, vigente alla data del 6 aprile 2020.

6. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riassicurato dallo Stato il novanta per cento degli impegni in essere a tale data assunti da SACE S.p.A. derivanti dall'attività assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla normativa dell'Unione Europea, ad esclusione di quelli per i quali è già stata presentata la richiesta di indennizzo o per i quali è **stato comunicato** a SACE S.p.A. il verificarsi, o la minaccia che si verifichi, un evento generatore di sinistro o un rischio incombente di sinistro, nonché di quelli per i quali è stata rilasciata

verificarsi, o la minaccia che si verifichi, un evento generatore di sinistro o un rischio incombente di sinistro, nonché di quelli per i quali è stata rilasciata garanzia dello Stato prima dell'entrata in vigore del presente decreto- ovvero ai sensi dei commi 4 e 5. Il novanta per cento degli attivi in cui sono investite le riserve tecniche è trasferito da SACE S.p.A. al Ministero dell'economia e delle finanze. La gestione di tali attivi è affidata a SACE S.p.A. che si attiene agli indirizzi del Ministero dell'economia e delle finanze. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, il Ministero dell'economia e delle finanze e SACE S.p.A. possono procedere ad una verifica della coerenza tra ammontare delle riserve tecniche trasferite e la riassicurazione dello Stato, tenuto conto dell'assenza di remunerazione di questa.

7. Il novanta per cento degli impegni assunti da SACE S.p.A. nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2020, ad esclusione di quelli di cui ai commi 4 e 5, può essere riassicurato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che approva altresì la forma di remunerazione concordata con SACE S.p.A., sentito il Comitato di cui all'articolo 6, comma 9-*sexies*, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in **legge**, con modificazioni, **dall'articolo 1, comma 1**, della legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dal comma 1 del presente articolo. La remunerazione della riassicurazione di cui al periodo precedente è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata in spesa ed essere versata sul conto di tesoreria istituito dal previgente articolo 6, comma 9-*bis* del decreto-legge n. 269 del 2003. ».

8. Ai fini del calcolo della percentuale per la quale è prevista la riassicurazione ai sensi dei commi 6 e 7 si computa anche la quota degli impegni garantiti dallo Stato ai sensi dell'articolo 6, comma 9-*bis*, del decreto-legge n. 269 del 2003, come vigente alla data del 6 aprile 2020, in modo che per ogni impegno, esclusa la quota riassicurata da terzi, la riassicurazione di

garanzia dello Stato prima dell'entrata in vigore del presente decreto- ovvero ai sensi dei commi 4 e 5. Il novanta per cento degli attivi in cui sono investite le riserve tecniche è trasferito da SACE S.p.A. al Ministero dell'economia e delle finanze. La gestione di tali attivi è affidata a SACE S.p.A. che si attiene agli indirizzi del Ministero dell'economia e delle finanze. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, il Ministero dell'economia e delle finanze e SACE S.p.A. possono procedere ad una verifica della coerenza tra l'ammontare delle riserve tecniche trasferite e la riassicurazione dello Stato, tenuto conto dell'assenza di remunerazione di questa.

7. Il novanta per cento degli impegni assunti da SACE S.p.A. nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2020, ad esclusione di quelli di cui ai commi 4 e 5, può essere riassicurato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che approva altresì la forma di remunerazione concordata con SACE S.p.A., sentito il Comitato di cui all'articolo 6, comma 9-*sexies*, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, **dalla** legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dal comma 1 del presente articolo. La remunerazione della riassicurazione di cui al periodo precedente è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata in spesa ed essere versata sul conto di tesoreria istituito dal previgente articolo 6, comma 9-*bis* del decreto-legge n. 269 del 2003. ».

8. *Identico.*

cui ai commi 6 e 7 sia pari alla misura del novanta per cento degli impegni assunti da SACE S.p.A.

9. Entro dieci giorni dalla data dell'entrata 9. *Identico.*

in vigore del presente decreto, SACE S.p.A. trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione dettagliata sul capitale e la dotazione patrimoniale che si renderanno disponibili in seguito alle disposizioni di cui al presente articolo, al fine della valutazione sull'impiego di tali risorse per il sostegno alle imprese.

10. Ai fini della predisposizione dello 10. *Identico.*

schema di convenzione, il Ministero dell'economia e delle finanze può affidare, con apposito disciplinare, a società a totale partecipazione pubblica un incarico di studio, consulenza, valutazione e assistenza. Al relativo onere nel limite massimo di 100.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

11. L'articolo 53 del decreto-legge 17 11. *Identico.*

marzo 2020, n. 18, è abrogato.

Articolo 3.

(SACE S.p.A.)

Articolo 3.

(SACE S.p.A. e Commissione per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti)

1. *Identico.*

1. SACE S.p.A. concorda con Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.) le strategie industriali e commerciali al fine di massimizzare le sinergie di gruppo e aumentare l'efficacia del sistema di sostegno all'esportazione e all'internazionalizzazione delle imprese e di rilancio dell'economia.

2. In considerazione del ruolo strategico di 2. *Identico.*

SACE S.p.A. per l'attuazione delle misure di sostegno all'esportazione e all'internazionalizzazione delle imprese e di rilancio degli investimenti:

a) CDP S.p.A. concorda preventivamente con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero degli affari

esteri e della cooperazione internazionale, l'esercizio dei diritti di voto derivanti dalla partecipazione in SACE S.p.A.; per le deliberazioni di nomina degli organi sociali, il Ministero dell'economia e delle finanze agisce di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

b) CDP S.p.A. consulta preventivamente il Ministero dell'economia e delle finanze in merito ad operazioni di gestione della partecipazione in SACE S.p.A. diverse da quella di cui alla lettera a);

c) SACE S.p.A. non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di CDP S.p.A.;

d) SACE S.p.A. consulta preventivamente il Ministero dell'economia e delle finanze in ordine alle decisioni aziendali rilevanti ai fini dell'efficace attuazione delle misure di rilancio degli investimenti, con particolare riferimento alle decisioni relative all'assunzione di impegni e al recupero dei crediti;

e) SACE S.p.A. consulta preventivamente il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in ordine alle decisioni aziendali rilevanti ai fini dell'efficace attuazione delle misure di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese, con particolare riferimento alle decisioni relative all'assunzione di impegni e al recupero dei crediti;

f) SACE S.p.A., nella predisposizione del piano annuale di attività, tiene conto delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese assunte dalla cabina di regia co-presieduta dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministro dello sviluppo economico, di cui all'articolo 14, comma 18-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

3. Restano fermi i poteri del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale nei confronti di Simest S.p.A., ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10, del decreto-

legge 21 settembre 2019, n. 104,  
convertito, con modificazioni, dalla legge  
18 novembre 2019, n. 132.

## Capo II

MISURE URGENTI PER GARANTIRE  
LA CONTINUITÀ DELLE IMPRESE  
COLPITE DALL'EMERGENZA COVID-  
19

### Articolo 4.

*(Sottoscrizione contratti e comunicazioni  
in modo semplificato)*

1. Ai fini degli articoli 117, 125-*bis*, 126-*quinquies* e 126-*quinquiesdecies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ferme restando le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, i contratti, conclusi con la clientela al dettaglio come definita dalle disposizioni della Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 soddisfano il requisito ed hanno l'efficacia di cui all'articolo 20, comma 1-*bis*, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che questi siano accompagnati da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, facciano riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e siano conservati insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità. Il requisito della consegna di copia del contratto è soddisfatto mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto su supporto durevole;

**3-bis. La Commissione di vigilanza prevista dall'articolo 3 del testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, di cui al regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, può avvalersi, d'intesa con i Presidenti delle Camere, delle necessarie risorse strumentali a supporto delle funzioni ad essa attribuite.**

## Capo II

MISURE URGENTI PER GARANTIRE LA  
CONTINUITÀ DELLE IMPRESE COLPITE  
DALL'EMERGENZA COVID-19

### Articolo 4.

*(Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo  
semplificato)*

1. Ai fini degli articoli 117, 125-*bis*, 126-*quinquies* e 126-*quinquiesdecies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ferme restando le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, i contratti, conclusi con la clientela al dettaglio come definita dalle disposizioni della Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 soddisfano il requisito ed hanno l'efficacia di cui all'articolo 20, comma 1-*bis*, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante **comunicazione inviata dal** proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che **l'espressione del consenso sia accompagnata** da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, **faccia** riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e **sia conservata** insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità. Il requisito della consegna di copia del contratto è soddisfatto mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto su supporto durevole; l'intermediario consegna copia cartacea del contratto al cliente alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza. Il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il diritto di recesso previsto dalla legge.



l'intermediario consegna copia cartacea del contratto al cliente alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza. Il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il diritto di recesso previsto dalla legge.

**Articolo 4-bis.**

*(Inserimento di nuove attività nella lista di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190)*

**1. All'articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a) le lettere a) e b) sono abrogate;**

**b) dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:**

**« i-bis) servizi funerari e cimiteriali;**

**i-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering;**

**i-quater) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti ».**

**Articolo 4-ter.**

*(Obiettivi annuali di gestione di pneumatici fuori uso)*

**1. Alla luce della situazione emergenziale derivante dalla pandemia di COVID-19 e delle misure adottate per contenerla, in quanto incidenti sulle attività commerciali e sugli spostamenti delle persone, gli obiettivi di gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso su base annuale, come fissati ai sensi dell'articolo 228, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, pari a quelli immessi nel mercato e destinati alla vendita nell'anno precedente, per l'anno in corso sono parametrati al biennio 2020-2021; conseguentemente, la verifica delle quantità di pneumatici fuori uso gestite dai soggetti obbligati è eseguita computando gli pneumatici immessi sul mercato e destinati alla vendita nel biennio 2019-2020.**

**Articolo 5.**

*(Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)*

**1. Identico:**

**« 1. Il presente decreto entra in vigore il 1° settembre 2021, salvo quanto previsto al comma 2. ».**

**Articolo 6.**

*(Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale)*

**Articolo 5.**

*(Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)*

**1. All'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 1 è sostituito dal seguente:**

**« 1. Il presente decreto entra in vigore il 1° settembre 2021, salvo quanto previsto al comma 2. ».**

**Articolo 6.**

*(Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-*bis*, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-*ter* del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-*duodecies* del codice civile.

*Identico*

**Articolo 6-bis.**

***(Disposizioni per il sostegno dei settori alberghiero e termale)***

- 1. Al fine di sostenere i settori alberghiero e termale, i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operanti nei settori alberghiero e termale che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.**
- 2. La rivalutazione deve essere eseguita in uno o in entrambi i bilanci o rendiconti relativi ai due esercizi successivi a quello di cui al comma 1, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.**
- 3. Sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritti in bilancio di cui al comma 2 non è dovuta alcuna imposta sostitutiva o altra imposta. Il maggior valore attribuito ai beni e alle partecipazioni si considera riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita.**
- 4. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento al presente comma, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.**
- 5. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività**

**produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento, da versare con le modalità indicate all'articolo 1, comma 701, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.**

**6. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione al socio o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o delle minusvalenze si considera il costo del bene prima della rivalutazione.**

**7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.**

**8. Le disposizioni dell'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali, che può essere affrancata ai sensi del comma 5 del presente articolo.**

**9. Nel caso in cui i soggetti individuati al comma 1 del presente articolo abbiano esercitato la facoltà di cui all'articolo 1, commi 696 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, gli effetti della rivalutazione e dell'eventuale affrancamento del saldo attivo ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive si producono a decorrere dall'ultimo bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020.**

**10. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 0,85 milioni di euro per l'anno 2021, in 2,59 milioni di euro per l'anno 2022, in 1,78 milioni di euro per l'anno 2023, in 1,87 milioni di euro per l'anno 2024 e in 1,81 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge**

Articolo 7.

*(Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio)*

1. Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all'articolo 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.

Articolo 8.

*(Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società)*

1. Ai finanziamenti effettuati a favore delle società dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2467 e 2497 *quinquies* del codice civile.

Articolo 9.

*(Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione)*

1. I termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021 sono prorogati di sei mesi.

2. Nei procedimenti per l'omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020 il debitore può presentare, sino all'udienza fissata per l'omologa, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di un nuovo piano e di una

**23 dicembre 2014, n. 190.**

Articolo 7.

*(Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio)*

1. Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, **convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, di seguito citato anche come « decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 »**. Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

2. *Identico.*

**2-bis. All'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « È facoltà delle società cooperative che applicano l'articolo 2540 del codice civile di convocare l'assemblea generale dei soci delegati entro il 30 settembre 2020 ».**

Articolo 8.

*(Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società)*

*Identico*

Articolo 9.

*(Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione)*

1. I termini di adempimento dei concordati preventivi, degli accordi di ristrutturazione, **degli accordi di composizione della crisi e dei piani del consumatore** omologati aventi scadenza **in data successiva al 23** febbraio 2020 sono prorogati di sei mesi.

2. Nei procedimenti **di** concordato preventivo e **per** l'omologazione degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020 il debitore può presentare, sino all'udienza fissata per l'**omologazione**, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato ai sensi dell'articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o di un nuovo

nuova proposta di concordato ai sensi dell'articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o di un nuovo accordo di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il termine decorre dalla data del decreto con cui il Tribunale assegna il termine e non è prorogabile. L'istanza è inammissibile se presentata nell'ambito di un procedimento di concordato preventivo nel corso del quale è già stata tenuta l'adunanza dei creditori ma non sono state raggiunte le maggioranze stabilite dall'articolo 177 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

3. Quando il debitore intende modificare unicamente i termini di adempimento del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione deposita sino all'udienza fissata per l'omologa una memoria contenente l'indicazione dei nuovi termini, depositando altresì la documentazione che comprova la necessità della modifica dei termini. Il differimento dei termini non può essere superiore di sei mesi rispetto alle scadenze originarie. Nel procedimento per omologa del concordato preventivo il Tribunale acquisisce il parere del Commissario giudiziale. Il Tribunale, riscontrata la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 180 o 182-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, procede all'omologa, dando espressamente atto delle nuove scadenze.

4. Il debitore che ha ottenuto la concessione del termine di cui all'articolo 161, comma sesto, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che sia già stato prorogato dal Tribunale, può, prima della scadenza, presentare istanza per la concessione di una ulteriore proroga sino a novanta giorni, anche nei casi in cui è stato depositato ricorso per la dichiarazione di fallimento. L'istanza indica gli elementi che rendono necessaria la concessione della proroga con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Il Tribunale, acquisito il parere del Commissario giudiziale se nominato, concede la proroga quando ritiene che l'istanza si basa su concreti e giustificati

accordo di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il termine decorre dalla data del decreto con cui il Tribunale assegna il termine e non è prorogabile. L'istanza è inammissibile se presentata nell'ambito di un procedimento di concordato preventivo nel corso del quale è già stata tenuta l'adunanza dei creditori ma non sono state raggiunte le maggioranze stabilite dall'articolo 177 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

3. Quando il debitore intende modificare unicamente i termini di adempimento del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione deposita sino all'udienza fissata per l'**omologazione** una memoria contenente l'indicazione dei nuovi termini, depositando altresì la documentazione che comprova la necessità della modifica dei termini. Il differimento dei termini non può essere superiore di sei mesi rispetto alle scadenze originarie. Nel procedimento per **omologazione** del concordato preventivo il Tribunale acquisisce il parere del Commissario giudiziale. Il Tribunale, riscontrata la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 180 o 182-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, procede all'**omologazione**, dando espressamente atto delle nuove scadenze.

4. *Identico.*

motivi. Si applica l'articolo 161, commi settimo e ottavo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

5. L'istanza di cui al comma 4 può essere presentata dal debitore che ha ottenuto la concessione del termine di cui all'articolo 182-*bis*, comma settimo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il Tribunale provvede in camera di consiglio omessi gli adempimenti previsti dall'articolo 182-*bis*, comma settimo, primo periodo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e concede la proroga quando ritiene che l'istanza si basa su concreti e giustificati motivi e che continuano a sussistere i presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui all'articolo 182-*bis*, primo comma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

5. *Identico.*

**5-bis. Il debitore che, entro la data del 31 dicembre 2021, ha ottenuto la concessione dei termini di cui all'articolo 161, sesto comma, o all'articolo 182-*bis*, settimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, può, entro i suddetti termini, depositare un atto di rinuncia alla procedura, dichiarando di avere predisposto un piano di risanamento ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera *d*), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese, e depositando la documentazione relativa alla pubblicazione medesima. Il tribunale, verificate la completezza e la regolarità della documentazione, dichiara l'improcedibilità del ricorso presentato ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, o dell'articolo 182-*bis*, settimo comma, del citato regio decreto n. 267 del 1942.**

**5-ter. Le disposizioni dell'articolo 161, decimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non si applicano ai ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del medesimo regio decreto n. 267 del 1942 depositati entro il 31 dicembre 2020.**

Articolo 10.

*(Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza)*

1. Tutti i ricorsi ai sensi degli articoli 15 e 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 sono improcedibili.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alla richiesta presentata dal

Articolo 10.

*(Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza)*

1. *Identico.*

2. Le disposizioni **del** comma 1 non si applicano:

pubblico ministero quando nella medesima è fatta domanda di emissione dei provvedimenti di cui all'articolo 15, comma ottavo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

3. Quando alla dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi presentati nel periodo di cui al comma 1 fa seguito la dichiarazione di fallimento, il periodo di cui al comma 1 non viene computato nei termini di cui agli articoli 10 e 69 *bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Articolo 11.

*(Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito)*

1. Fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3, i termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore della presente decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.

2. L'assegno presentato al pagamento durante il periodo di sospensione è pagabile nel giorno di presentazione. La sospensione di cui al comma 1 opera su:

- a) i termini per la presentazione al pagamento;
- b) i termini per la levata del protesto o delle constatazioni equivalenti;
- c) i termini previsti all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), della legge 15 dicembre 1990, n. 386, nonché all'articolo 9-*bis*, comma 2, della medesima legge n. 386 del

a) al ricorso presentato dall'imprenditore in proprio, quando l'insolvenza non è conseguenza dell'epidemia di COVID-19;

b) all'istanza di fallimento da chiunque formulata ai sensi degli articoli 162, secondo comma, 173, secondo e terzo comma, e 180, settimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) alla richiesta presentata dal pubblico ministero quando nella medesima è fatta domanda di emissione dei provvedimenti di cui all'articolo 15, ottavo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, **o quando la richiesta è presentata ai sensi dell'articolo 7, numero 1), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942.**

3. Quando alla dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi presentati nel periodo di cui al comma 1 fa seguito, **entro il 30 settembre 2020**, la dichiarazione di fallimento, il periodo di cui al comma 1 non viene computato nei termini di cui agli articoli 10, **64, 65, 67, primo e secondo comma, 69-*bis* e 147** del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Articolo 11.

*(Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito)*

1. Fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3, i termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al **31 agosto 2020**, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore **del** presente decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.

2. *Identico.*

1990;

d) il termine per il pagamento tardivo dell'assegno previsto dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge n. 386 del 1990.

3. I protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di Commercio; ove già pubblicati le Camere di commercio provvedono d'ufficio alla loro cancellazione. Con riferimento allo stesso periodo sono sospese le informative al Prefetto di cui all'articolo 8-bis, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 386.

Articolo 12.

*(Fondo solidarietà mutui « prima casa », cd. « Fondo Gasparrini)*

1. Per lavoratori autonomi, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si intendono i soggetti di cui all'articolo 28, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020.

2. Per un periodo di nove mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, in deroga alla disciplina vigente, l'accesso ai benefici del Fondo di cui all'articolo 2, commi 475 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ammesso anche nell'ipotesi di mutui in ammortamento da meno di un anno.

3. I protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino al **31 agosto 2020** non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle **camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura**; ove già pubblicati le **camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura** provvedono d'ufficio alla loro cancellazione. Con riferimento allo stesso periodo sono sospese le informative al **prefetto** di cui all'articolo 8-bis, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 386, e **le iscrizioni nell'archivio informatizzato di cui all'articolo 10-bis della medesima legge n. 386 del 1990, che, ove già effettuate, sono cancellate.**

Articolo 12.

*(Fondo solidarietà mutui « prima casa », cd. « Fondo Gasparrini)*

1. *Identico.*

**1-bis. All'articolo 54, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « e ai liberi professionisti » sono sostituite dalle seguenti: « , ai liberi professionisti, agli imprenditori individuali e ai soggetti di cui all'articolo 2083 del codice civile ».**

2. *Identico.*

**2-bis. Fino al 31 dicembre 2020, a fronte delle domande di sospensione dei mutui pervenute alla banca a partire dal 28 marzo 2020 a valere sul Fondo di cui al comma 2 e delle quali la banca ha verificato la completezza e la regolarità formale, la banca avvia la sospensione dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda. Il gestore del Fondo, ricevuta dalla banca la domanda di sospensione, accerta la sussistenza dei presupposti e comunica alla banca, entro venti giorni, l'esito dell'istruttoria. Decorso inutilmente tale termine, la domanda si ritiene comunque accolta. In caso di esito**



**negativo dell'istruttoria comunicato dal gestore, la banca può riavviare l'ammortamento del mutuo a partire dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda.**

**2-ter.** Dopo la lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserita la seguente:

**« *a-bis*) l'ammissione ai benefici del Fondo è estesa alle quote di mutuo relative alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e alle relative pertinenze dei soci assegnatari che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come da ultimo modificato dal presente articolo ».**

**2-quater.** Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-ter e, in particolare, quelle relative all'individuazione della quota di mutuo da sospendere.

**Articolo 12-bis.**

***(Rimborso alle imprese per mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali internazionali)***

**1.** Il credito d'imposta di cui all'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, spetta, per l'anno 2020, anche per le spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero che siano state disdette in ragione dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto.

**Articolo 12-ter.**

***(Disposizioni in materia di beni di impresa)***

**1.** La rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni di cui all'articolo 1, commi 696 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alle condizioni ivi stabilite, può essere effettuata nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021; limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si considerano riconosciuti, rispettivamente, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1o dicembre 2022, del 1o dicembre 2023 o del 1o dicembre 2024.

**2.** Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 6,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

**3.** Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 11,8 milioni di euro per l'anno 2020, in 2 milioni di euro per

**l'anno 2021 e in 6,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede:**  
**a) quanto a 10,9 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo di una corrispondente quota del margine disponibile, risultante a seguito dell'attuazione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, rispetto al ricorso all'indebitamento autorizzato l'11 marzo 2020 con le risoluzioni di approvazione della relazione al Parlamento, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e della relativa integrazione;**  
**b) quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;**  
**c) quanto a 6,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo.**

**Articolo 12-quater.**

**(Modifica all'articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di detraibilità dell'IVA sugli acquisti dei beni oggetto di erogazioni liberali)**

**1. Dopo il comma 3 dell'articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:**  
**« 3-bis. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, gli acquisti dei beni ceduti a titolo di erogazione liberale in natura ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo si considerano effettuati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione ai fini della detrazione di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ».**

**Articolo 13.**

**(Fondo centrale di garanzia PMI)**

**1. Identico:**

**Articolo 13.**

**(Fondo centrale di garanzia PMI)**

**1. Fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano le seguenti misure:**

**a) la garanzia è concessa a titolo gratuito;**  
**b) l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 5 milioni di euro. Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;**

**c) la percentuale di copertura della**

**a) identica;**

**b) l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 5 milioni di euro. Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499. Resta fermo che la misura di cui alla presente lettera si applica, alle medesime condizioni, anche qualora almeno il 25 per cento del capitale o dei diritti di voto sia detenuto direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure, congiuntamente, da più enti pubblici;**

**c) identico:**

garanzia diretta è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, al 90 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria, previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea (TFUE), per le operazioni finanziarie con durata fino a 72 mesi. L'importo totale delle predette operazioni finanziarie non può superare, alternativamente:

1) il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il

costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;

2) il 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019;

3) il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499; tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445;

1) *identico*;

2) *identico*;

3) *identico*;

**3-bis) per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali di cui alla parte IX, lettera A, sezioni A.1.d) e A.1.e), dell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 27 febbraio 2019, i ricavi delle vendite e delle prestazioni, sommati alle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti per l'anno 2019;**

d) per le operazioni finanziarie aventi le caratteristiche di durata e importo di cui alla lettera c), la percentuale di copertura della riassicurazione è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, al 100 per cento dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino

d) per le operazioni finanziarie aventi le caratteristiche di durata e importo di cui alla lettera c), la percentuale di copertura della riassicurazione è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, al 100 per cento dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia **o dalle società cooperative previste dall'articolo 112, comma 7, terzo periodo, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre**

la percentuale massima di copertura del 90 per cento, previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, e che non prevedano il pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito. Fino all'autorizzazione della Commissione Europea e, successivamente alla predetta autorizzazione per le operazioni finanziarie non aventi le predette caratteristiche di durata e importo di cui alla lettera c) e alla presente lettera d), le percentuali di copertura sono incrementate, rispettivamente, all'80 per cento per la garanzia diretta di cui alla lettera c) e al 90 per cento per la riassicurazione di cui alla presente lettera d);

e) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura dell'80 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;

f) per le operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, ovvero l'allungamento della scadenza dei finanziamenti, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19, su operazioni ammesse alla garanzia del

**1993, n. 385**, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento, previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, e che non prevedano il pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito. Fino all'autorizzazione della Commissione Europea e, successivamente alla predetta autorizzazione, per le operazioni finanziarie non aventi le predette caratteristiche di durata e importo di cui alla lettera c) e alla presente lettera d), le percentuali di copertura sono incrementate, rispettivamente, all'80 per cento per la garanzia diretta di cui alla lettera c) e al 90 per cento per la riassicurazione di cui alla presente lettera d) **anche per durate superiori a dieci anni. La garanzia del Fondo può essere cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da confidi o da altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, fino alla copertura del 100 per cento del finanziamento concesso;**

e) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura dell'80 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione **ovvero, per i finanziamenti deliberati dal soggetto finanziatore in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in misura pari ad almeno il 25 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione. Nei casi di cui alla presente lettera il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia;**

f) per le operazioni per le quali le banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, ovvero l'allungamento della scadenza dei finanziamenti, in connessione **agli** effetti indotti dalla diffusione del COVID-19, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza;

Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza;

g) fermo restando quanto **già** previsto all'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 7 luglio 2017, n. 157, e fatto salvo quanto previsto per le operazioni finanziarie di cui alla lettera *m*), la garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia riportate nell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 27 febbraio 2019, n. 49. Ai fini della definizione delle misure di accantonamento a titolo di coefficiente di rischio, in sede di ammissione della singola operazione finanziaria, la probabilità di inadempimento delle imprese è calcolata esclusivamente sulla base dei dati contenuti nel modulo economico-finanziario del suddetto modello di valutazione. Con frequenza bimestrale, in riferimento all'insieme delle operazioni finanziarie ammesse alla garanzia, la consistenza degli accantonamenti prudenziali operati a valere sul Fondo è corretta in funzione dei dati di Centrale dei Rischi di Banca d'Italia, acquisiti dal Gestore del Fondo al momento della presentazione delle richieste di ammissione alla garanzia. La garanzia è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come « inadempienze probabili » o « scadute o sconfinanti deteriorate » ai sensi del paragrafo 2, parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e successive modificazioni, purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020. La garanzia è concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo

g) fermo restando quanto previsto all'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 7 luglio 2017, e fatto salvo quanto previsto per le operazioni finanziarie di cui alla lettera *m*) **del presente comma**, la garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia **allegate al** decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, **di cui al comunicato** pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 **del** 27 febbraio 2019. Ai fini della definizione delle misure di accantonamento a titolo di coefficiente di rischio, in sede di ammissione della singola operazione finanziaria, la probabilità di inadempimento delle imprese è calcolata esclusivamente sulla base dei dati contenuti nel modulo economico-finanziario del suddetto modello di valutazione. Con frequenza bimestrale, in riferimento all'insieme delle operazioni finanziarie ammesse alla garanzia, la consistenza degli accantonamenti prudenziali operati a valere sul Fondo è corretta in funzione dei dati **della** Centrale dei rischi **della** Banca d'Italia, acquisiti dal Gestore del Fondo **alla data** della presentazione delle richieste di ammissione alla garanzia;

186-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-*bis* del regio decreto 267 del 1942 o hanno presentato un piano attestato di cui all'articolo 67 del predetto regio decreto, purché, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e la banca, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi dell'articolo 47-*bis*, comma 6, lettere *a*) e *c*) del regolamento (UE) n. 575/2013 **del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013. Ai fini dell'ammissione alla garanzia non è necessario che sia trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui le esposizioni sono state classificate come esposizioni deteriorate, ai sensi dell'art 47-*bis*, comma 6, lettera *b*) del Regolamento 575/2013.** Sono, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come « sofferenze » ai sensi della disciplina bancaria;

***g-bis*)** la garanzia è concessa anche in favore dei beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta della garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della parte B) delle avvertenze generali della circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008, purché la predetta classificazione non sia stata effettuata prima del 31 gennaio 2020;  
***g-ter*)** la garanzia è altresì concessa, con esclusione della garanzia di cui alla lettera *e*), in favore di beneficiari finali che presentano esposizioni che, prima del 31 gennaio 2020, sono state classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della parte B) delle avvertenze generali della circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 e che sono state oggetto di misure di concessione. In tale caso, il beneficio della garanzia è ammesso anche prima che

**sia trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui le suddette esposizioni sono state classificate come esposizioni deteriorate, ai sensi dell'articolo 47-bis, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le citate esposizioni non sono più classificabili come esposizioni deteriorate, non presentano importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e il soggetto finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi del citato articolo 47-bis, paragrafo 6, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013;**

**g-quater) la garanzia è concessa, anche prima che sia trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui le esposizioni sono state classificate come esposizioni deteriorate, ai sensi dell'articolo 47-bis, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, in favore delle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del citato regio decreto n. 267 del 1942 o hanno presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del medesimo regio decreto, purché, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le loro esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e il soggetto finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi del citato articolo 47-bis, paragrafo 6, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013. Sono, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria vigente;**

*h)* non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto ministeriale 6 marzo 2017;  
*i)* per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico-alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000,00, la garanzia

*h)* non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del citato decreto del **Ministro dello sviluppo economico** 6 marzo 2017;  
*i)* per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico-alberghiero, **compreso il settore termale**, e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000,00, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia

del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;

l) per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti, anche senza piano d'ammortamento, dedicati a imprese danneggiate dall'emergenza COVID-19, o appartenenti, per almeno il 60 per cento, a specifici settori e filiere colpiti dall'epidemia, la quota della *tranche junior* coperta dal Fondo può essere elevata del 50 per cento, ulteriormente incrementabile del 20 per cento in caso di intervento di ulteriori garanti;

m) previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura al 100 per cento sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 72 mesi e un importo non superiore al 25 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, **per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019**, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e, comunque, non superiore a 25.000,00 euro. Si ha un nuovo finanziamento quando, ad esito della concessione del finanziamento coperto da garanzia, l'ammontare complessivo delle

acquisite sui finanziamenti;

l) *identica*;

m) previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura al 100 **per cento** sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, **di associazioni professionali e di società tra professionisti nonché di agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi** la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19, **secondo quanto attestato dall'interessato mediante** dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a **120** mesi e un importo non superiore, **alternativamente, anche tenuto conto di eventi calamitosi, a uno degli importi di cui alla lettera c), numeri 1) o 2)**, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero da altra idonea documentazione, **prodotta** anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e, comunque, non superiore a **30.000** euro. Si ha un nuovo finanziamento quando, ad esito della concessione del finanziamento coperto da garanzia, l'ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare **delle** esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in



esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato. Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera altresì l'ammontare dei ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore. In relazione alle predette operazioni, il soggetto richiedente applica all'operazione finanziaria un tasso di interesse, nel caso di garanzia diretta o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che tiene conto della sola copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come definiti dall'accordo quadro per l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all'articolo 1, commi da 166 a 178 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20 per cento. In favore di tali soggetti beneficiari l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo.

n) in favore dei soggetti beneficiari con

conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato. Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera altresì l'ammontare dei ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore. In relazione alle predette operazioni, il soggetto richiedente applica all'operazione finanziaria un tasso di interesse, nel caso di garanzia diretta, o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che tiene conto della sola copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso **del rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento**, maggiorato dello 0,20 per cento. In favore di tali soggetti beneficiari l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo. **La garanzia è altresì concessa in favore di beneficiari finali che presentano esposizioni che, anche prima del 31 gennaio 2020, sono state classificate come inadempienze probabili o esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi delle avvertenze generali, parte B), paragrafo 2, della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia, a condizione che le predette esposizioni alla data della richiesta del finanziamento non siano più classificabili come esposizioni deteriorate ai sensi dell'articolo 47-bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013. Nel caso in cui le predette esposizioni siano state oggetto di misure di concessione, la garanzia è altresì concessa in favore dei beneficiari finali a condizione che le stesse esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate ai sensi del citato articolo 47-bis, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione di quanto disposto dalla lettera b) del medesimo paragrafo; m-bis) per i finanziamenti di cui alla lettera m) concessi fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti beneficiari possono chiedere, con riguardo all'importo finanziato e alla durata, l'adeguamento del finanziamento alle nuove condizioni introdotte dalla legge di conversione del presente decreto;**  
n) in favore dei soggetti beneficiari con ammontare di

ammontare di ricavi non superiore a 3.200.000 euro, la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, la garanzia di cui alla lettera c) può essere cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da confidi o altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, sino alla copertura del 100 per cento del finanziamento concesso. La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore al 25 per cento dei ricavi del soggetto beneficiario. Si ha un nuovo finanziamento quando, ad esito della concessione del finanziamento coperto da garanzia, l'ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato) le Regioni, **i Comuni**, gli enti locali, le Camere di Commercio, anche per il tramite di Unioncamere, le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e gli enti di riferimento, possono conferire risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l'accesso al credito, anche a favore di determinati settori economici o filiere d'impresa;

ricavi non superiore a 3.200.000 euro, la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19, **secondo quanto attestato dall'interessato mediante** dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, la garanzia di cui alla lettera c) può essere cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da confidi o altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, sino alla copertura del 100 per cento del finanziamento concesso. La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore, **alternativamente, a uno degli importi di cui alla lettera c), numeri 1) o 2).** Si ha un nuovo finanziamento quando, ad esito della concessione del finanziamento coperto da garanzia, l'ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare **delle** esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato. **Le regioni**, gli enti locali, le Camere di Commercio, anche per il tramite di Unioncamere, le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e **agli** enti di riferimento, possono conferire risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l'accesso al credito, anche a favore di determinati settori economici o filiere d'impresa **e reti d'impresa di cui all'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Nei finanziamenti di cui al periodo precedente, la garanzia è estesa esclusivamente alla quota di credito incrementale rispetto alle esposizioni pregresse. Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera, altresì, l'ammontare dei ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore; n-bis) previa autorizzazione della Commissione europea al fine di rafforzare il supporto all'emergenza da COVID-19 prestato dalle cooperative e dai confidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i soggetti di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 2017, possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali**

**costituiti da contributi pubblici, con esclusione di quelli derivanti dalle attribuzioni annuali di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, esistenti alla data del 31 dicembre 2019. Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio netto, anche ai fini di vigilanza, dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione. Le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. La relativa deliberazione, da assumere entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio, è di competenza dell'assemblea ordinaria;**

*o)* sono prorogati per tre mesi tutti i termini *o) identica*;

referiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo;

*p)* la garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020. In tali casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.

*p)* la garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate **con l'erogazione da parte del** soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020. In tali casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia;

***p-bis)* per i finanziamenti di importo superiore a 25.000 euro la garanzia è rilasciata con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento fino a ventiquattro mesi.**

2. Fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla 2. *Identico*:

vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lett. *a)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le garanzie su portafogli di finanziamenti, anche senza piano d'ammortamento, dedicati a imprese danneggiate dall'emergenza COVID-19, costituiti per almeno il 20 per cento da imprese aventi, alla data di inclusione dell'operazione nel portafoglio, un *rating*, determinato dal soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni, non superiore alla classe « BB » della scala di valutazione Standard's and Poor's, sono applicate le seguenti

misure:

a) l'ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti è innalzato a euro 500 milioni;

b) i finanziamenti hanno le caratteristiche di durata e importo previste dal comma 1, lettera c), e possono essere deliberati, perfezionati ed erogati dal soggetto finanziatore prima della richiesta di garanzia sul portafoglio di finanziamenti ma comunque in data successiva al 31 gennaio 2020;

c) i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo;

d) il punto di stacco e lo spessore della *tranche junior* del portafoglio di finanziamenti sono determinati utilizzando la probabilità di *default* calcolata dal soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni;

e) la garanzia è concessa a copertura di una quota non superiore al 90 per cento della *tranche junior* del portafoglio di finanziamenti;

f) la quota della *tranche junior* coperta dal Fondo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto interministeriale del 14 novembre 2017, non può superare il 15 per cento dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti, ovvero il 18 per cento, nel caso in cui il portafoglio abbia ad oggetto finanziamenti concessi a fronte della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti;

g) in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio garantito, il Fondo copre il 90 per cento della perdita registrata sul singolo finanziamento;

h) i finanziamenti possono essere concessi anche in favore delle imprese ubicate nelle regioni sul cui territorio è stata disposta la limitazione dell'intervento del predetto Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla sola controgaranzia dei fondi di garanzia regionali e dei consorzi di garanzia collettiva.

3. All'articolo 18, comma 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) *identica*;

e) *identica*;

f) la quota della *tranche junior* coperta dal Fondo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto **del Ministro dello sviluppo economico** 14 novembre 2017, **pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2018**, non può superare il **15 per cento** dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti, ovvero il **18 per cento**, nel caso in cui il portafoglio abbia ad oggetto finanziamenti concessi a fronte della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti;

g) in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio garantito, il Fondo copre il **90 per cento** della perdita registrata sul singolo finanziamento;

h) *identica*.

3. *Identico*.

modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole « fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti « fino al 10 aprile 2020 ».

4. Previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, la garanzia dei confidi di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, a valere sulle risorse dei fondi rischi di natura comunitaria, nazionale, regionale e camerale, può essere concessa sui finanziamenti erogati alle piccole e medie imprese a copertura della quota dei finanziamenti stessi non coperta dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ovvero di altri fondi di garanzia di natura pubblica.

4. *Identico.*

**4-bis. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche tramite propri organismi consortili, con le risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti a legislazione vigente, al fine di favorire l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese, possono, anche con la costituzione di appositi fondi, concedere contributi alle piccole e medie imprese in conto commissioni di garanzia su operazioni finanziarie ammesse alla riassicurazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al fine di contenere i costi delle garanzie concesse da soggetti garanti autorizzati.**

**4-ter. Dall'attuazione delle disposizioni del comma 4-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

5. Per le imprese che accedono al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662, qualora il rilascio della documentazione antimafia non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica prevista dall'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'aiuto è concesso all'impresa sotto condizione risolutiva anche in assenza della documentazione medesima. Nel caso in cui la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai

5. *Identico.*

sensi della medesima disciplina antimafia, è disposta la revoca dell'agevolazione ai sensi dell'articolo 92, commi 3 e 4, del predetto decreto legislativo n. 159 del 2011 e dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, mantenendo l'efficacia della garanzia.

6. All'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole « organismi pubblici » sono inserite le parole « e privati ».

7. Le garanzie di cui all'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché le garanzie su portafogli di *minibond*, sono concesse a valere sulla dotazione disponibile del Fondo, assicurando la sussistenza, tempo per tempo, di un ammontare di risorse libere del Fondo, destinate al rilascio di garanzie su singole operazioni finanziarie, pari ad almeno l'85 per cento della dotazione disponibile del Fondo.

8. Gli operatori di microcredito iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in possesso del requisito di micro piccola media impresa, beneficiano, a titolo gratuito e nella misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del finanziamento e, relativamente alle nuove imprese costituite o che hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati, senza valutazione del merito di credito, della garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sui finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari finalizzati alla concessione, da parte dei medesimi operatori, di operazioni di microcredito in favore di beneficiari come definiti dal medesimo articolo 111 e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176.

9. All'articolo 111, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.

6. *Identico.*

7. Le garanzie di cui all'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché le garanzie su portafogli di *minibond*, sono concesse a valere sulla dotazione disponibile del Fondo, assicurando la sussistenza, tempo per tempo, di un ammontare di risorse libere del Fondo, destinate al rilascio di garanzie su singole operazioni finanziarie, pari ad almeno l'85 **per cento** della dotazione disponibile del Fondo.

8. Gli operatori di microcredito iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in possesso del requisito **per la qualificazione come** micro, piccola o media impresa, beneficiano, a titolo gratuito e nella misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del finanziamento e, relativamente alle nuove imprese costituite o che hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati, senza valutazione del merito di credito, della garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sui finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari finalizzati alla concessione, da parte dei medesimi operatori, di **erogazioni** di microcredito in favore di beneficiari come definiti dal medesimo articolo 111 e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176.

9. All'articolo 111, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole « euro

385, le parole « euro 25.000,00 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 40.000,00 ». Il Ministero dell'economia e delle finanze adegua il decreto ministeriale. 17 ottobre 2014, n. 176 alle nuove disposizioni.

10. Per le finalità di cui al presente articolo, al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assegnati 1.729 milioni di euro per l'anno 2020.

11. Le disposizioni di cui al presente articolo, in quanto compatibili, si applicano anche alle garanzie di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in favore delle imprese agricole e della pesca. Per le finalità di cui al presente comma sono assegnati all'ISMEA 100 milioni di euro per l'anno 2020. Le predette risorse sono versate su un conto corrente di tesoreria centrale appositamente istituito, intestato a ISMEA, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.

12. L'articolo 49 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è abrogato.

13. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 12 e per 249 milioni di euro per l'anno 2020,

25.000,00 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 40.000,00 ». **Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176, le modificazioni necessarie per adeguarlo alla disposizione di cui al primo periodo del presente comma.**

10. *Identico.*

11. Le disposizioni di cui al presente articolo, in quanto compatibili, si applicano anche alle garanzie di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in favore delle imprese agricole, **forestali, della pesca e dell'acquacoltura e dell'ippicoltura, nonché dei consorzi di bonifica e dei birrifici artigianali.** Per le finalità di cui al presente comma sono assegnati all'ISMEA 100 milioni di euro per l'anno 2020. Le predette risorse sono versate su un conto corrente di tesoreria centrale appositamente istituito, intestato a ISMEA, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.

12. *Identico.*

**12-bis. Fino al 31 dicembre 2020, le risorse del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fino a un importo di euro 100 milioni, sono destinate all'erogazione della garanzia di cui al comma 1, lettera m), del presente articolo in favore degli enti del Terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività di impresa o commerciale, anche in via non esclusiva o prevalente o finalizzata all'autofinanziamento. Per le finalità di cui al presente comma, per ricavi si intende il totale dei ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominati, come risultanti dal bilancio o rendiconto approvato dall'organo statutariamente competente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 o, in mancanza, dal bilancio o rendiconto approvato dall'organo statutariamente competente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018.**

13. Agli oneri derivanti dal presente articolo, **pari a 1.829 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 1.580 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 12 e, quanto a 249**

mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

#### Articolo 14.

*(Finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo per le esigenze di liquidità e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti)*

1. Il Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, può prestare garanzia, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte al registro di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), del d.lgs. 23 luglio 1999 n. 242. A tali fini, è costituito un apposito comparto del predetto Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione di tale comparto del fondo è autorizzata l'apertura di un conto corrente di tesoreria centrale intestato all'Istituto per il Credito Sportivo su cui sono versate le predette risorse per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.

2. Il Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, può concedere contributi in conto

milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

#### **Articolo 13-bis.**

*(Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura)*

1. Per l'esercizio relativo all'anno 2020, in acconto sul saldo di fine esercizio, è riassegnato al Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, il 20 per cento dell'attivo di esercizio del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura, di cui all'articolo 14 della medesima legge n. 108 del 1996, risultante alla data del 30 settembre 2020.

#### **Articolo 13-ter.**

*(Microcredito)*

1. All'articolo 112, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I confidi di cui al presente articolo possono detenere partecipazioni nei soggetti di cui all'articolo 111 ».

#### Articolo 14.

*(Finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo per le esigenze di liquidità e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti)*

1. Il Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, può prestare garanzia, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte **nel** registro **istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242.** A tali fini, è costituito un apposito comparto del predetto Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione di tale comparto del fondo è autorizzata l'apertura di un conto corrente di tesoreria centrale intestato all'Istituto per il Credito Sportivo su cui sono versate le predette risorse per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.

2. Il Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, può concedere contributi in conto interessi, fino al 31 dicembre 2020, sui



interessi, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte nel registro di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), del d.lgs. 23 luglio 1999 n. 242, secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell'Istituto per il Credito Sportivo. Per tale funzione è costituito un apposito comparto del Fondo dotato di 5 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 35 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e a 5 milioni di euro per l'anno 2020, in soli termini di fabbisogno, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 13, comma 12.

finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte nel registro **istituito ai sensi dell'**articolo 5, comma 2, lettera c), del **decreto legislativo** 23 luglio 1999 n. 242, secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell'Istituto per il Credito Sportivo. Per tale funzione è costituito un apposito comparto del Fondo dotato di 5 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, **pari, in termini di saldo netto e di indebitamento netto**, a 35 milioni di euro per l'anno 2020 **e pari, in termini di fabbisogno, a 5 milioni di euro per il medesimo anno 2020**, si provvede, **quanto a 35 milioni di euro**, mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, **convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e, quanto a 5 milioni di euro**, mediante utilizzo delle risorse **rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 12 dell'articolo 13 del presente decreto.**

**Articolo 14-bis.**

*(Proroga del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura)*

1. Al fine di assicurare la continuità delle azioni previste dallo strumento programmatico nazionale del settore ittico nel periodo di emergenza da COVID-19, è disposta la proroga al 31 dicembre 2021 del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, di cui all'articolo 2, comma 5-*decies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, già prorogato al 31 dicembre 2020 dall'articolo 1, comma 517, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

**Articolo 14-ter.**

*(Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune in servizio pubblico)*

1. Al fine di garantire la continuità del servizio di pubblico trasporto mediante impianti a fune, le scadenze relative alle revisioni generali e speciali quinquennali nonché quelle relative agli scorrimenti e alle sostituzioni delle funi e al rifacimento dei loro attacchi di estremità sono prorogate di dodici mesi,

qualora sia trasmessa prima delle suddette scadenze all'Autorità di sorveglianza, da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio, una dettagliata e completa relazione in merito ai controlli effettuati, ai provvedimenti adottati e all'esito delle verifiche e delle prove eseguite, contenente l'attestazione della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico.

2. Ai fini di cui al comma 1, per l'anno 2020 non è obbligatoria la partecipazione dell'Autorità di sorveglianza alle verifiche e alle prove periodiche da effettuare da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio o dell'assistente tecnico.

3. Le scadenze relative ai termini di inizio e di conclusione delle opere di realizzazione di impianti a fune per le quali è già stata rilasciata l'approvazione dei progetti sono prorogate di dodici mesi.

4. Le procedure per l'attuazione di quanto disposto dai commi 1, 2 e 3 sono stabilite mediante regolamento adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. L'articolo 62-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è abrogato.

### Capo III

#### DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ESERCIZIO DI POTERI SPECIALI NEI SETTORI DI RILEVANZA STRATEGICA

##### Articolo 15.

*(Modifiche all'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 133)*

1. L'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, è sostituito dai seguenti:

« 3. Fino alla data di entrata in vigore del primo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, come sostituito dal comma 1, lettera c), numero 3), del presente articolo, fatta salva l'applicazione degli articoli 1 e 2 del citato decreto-legge, come modificati dal presente articolo, sono soggetti alla notifica di cui al comma 5 dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012

### Capo III

#### DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ESERCIZIO DI POTERI SPECIALI NEI SETTORI DI RILEVANZA STRATEGICA

##### Articolo 15.

*(Modifiche all'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 133)*

1. *Identico:*

« 3. Fino alla data di entrata in vigore del primo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, come sostituito dal comma 1, lettera c), numero 3), del presente articolo, fatta salva l'applicazione degli articoli 1 e 2 del citato decreto-legge, come modificati dal presente articolo, è **soggetto** alla notifica di cui al comma 5 dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012 l'acquisto a qualsiasi titolo di partecipazioni in società che detengono beni e rapporti nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e), del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento

l'acquisto a qualsiasi titolo di partecipazioni in società che detengono beni e rapporti nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, ivi inclusi, nel settore finanziario, quello creditizio e assicurativo, del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019.

*3-bis.* Al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi, fino al 31 dicembre 2020:

*a)* sono soggetti all'obbligo di notifica di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, anche le delibere, gli atti o le operazioni, adottati da un'impresa che detiene beni e rapporti nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del regolamento (UE) 2019/452, ivi inclusi, nel settore finanziario, quello creditizio ed assicurativo, ovvero individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 2, comma 1-*ter*, che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità di detti attivi o il cambiamento della loro destinazione;

*b)* sono soggetti all'obbligo di notifica di cui al comma 5 dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012, in relazione ai beni e ai rapporti di cui al comma 1 dell'articolo 2, del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012, nonché ai beni e rapporti nei settori indicati alla lettera *a)*, ovvero individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 2, comma 1-*ter*, del decreto-legge n. 21 del 2012, anche gli acquisti a qualsiasi titolo di partecipazioni, da parte di soggetti esteri, anche appartenenti all'Unione europea, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché gli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea, che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale

europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, **intendendosi compresi nel settore finanziario i settori creditizio e assicurativo, e, nel settore sanitario, la produzione, l'importazione e la distribuzione all'ingrosso di dispositivi medicali, medico-chirurgici e di protezione individuale.**

*3-bis. Identico:*

*a)* sono soggetti all'obbligo di notifica di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, anche le delibere, gli atti o le operazioni, adottati da un'impresa che detiene beni e rapporti nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del regolamento (UE) 2019/452, **intendendosi compresi** nel settore finanziario **i settori** creditizio e assicurativo, **nonché le delibere, gli atti o le operazioni** individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 2, comma 1-*ter*, **del decreto-legge n. 21 del 2012**, che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità di detti attivi o il cambiamento della loro destinazione;

*b)* sono soggetti all'obbligo di notifica di cui al comma 5 dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012, in relazione ai beni e ai rapporti di cui al comma 1 dell'articolo 2, del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012, nonché ai beni e rapporti nei settori indicati alla lettera *a)*, ovvero individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 2, comma 1-*ter*, del decreto-legge n. 21 del 2012, anche gli acquisti a qualsiasi titolo di partecipazioni, da parte di soggetti esteri, anche appartenenti all'Unione europea, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché gli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea, che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già direttamente o indirettamente possedute, **quando** il valore complessivo dell'investimento sia pari o superiore a un milione di euro, e sono altresì notificate le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del 15 per cento, 20 per cento, 25 per cento e 50 per cento **del capitale**;

almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già direttamente o indirettamente possedute, e il valore complessivo dell'investimento sia pari o superiore a un milione di euro, e sono altresì notificate le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del 15 per cento, 20 per cento, 25 per cento e 50 per cento;

c) la disposizione di cui all'articolo 2, c) *identica*.

comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 21 del 2012, si applica anche quando il controllo ivi previsto sia esercitato da un'amministrazione pubblica di uno Stato membro dell'Unione europea.

3-ter. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, commi 6 e 7, del citato decreto-legge n. 21 del 2012, come modificato dal presente articolo. 3-ter. *Identico*.

3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis aventi vigenza fino al 31 dicembre 2020 si applicano nei confronti di delibere, atti o operazioni, nonché di acquisti di partecipazioni, rilevanti ai fini degli obblighi di notifica di cui ai commi 2 e 5 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, per i quali tale obbligo sia sorto nel predetto arco temporale, ancorché la notifica sia intervenuta successivamente o sia stata omessa. Restano validi, anche successivamente al termine di cui al 31 dicembre 2020, gli atti e i provvedimenti adottati a seguito di esercizio dei poteri speciali in applicazione delle disposizioni dei commi 3 e 3-bis, e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi atti e provvedimenti successivamente al decorso del predetto termine. Fermo restando l'obbligo di notifica, i poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012 e relativi a società che detengono beni e rapporti nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) e e) del regolamento (UE) 2019/452, ivi inclusi, nel settore finanziario, quello creditizio ed assicurativo, si applicano nella misura in cui la tutela degli interessi essenziali dello Stato, ovvero la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, previsti dal medesimo articolo 2 non sia adeguatamente garantita dalla sussistenza di una specifica

3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis aventi vigenza fino al 31 dicembre 2020 si applicano nei confronti di delibere, atti o operazioni, nonché di acquisti di partecipazioni, rilevanti ai fini degli obblighi di notifica di cui ai commi 2 e 5 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, per i quali tale obbligo sia sorto nel predetto arco temporale, ancorché la notifica sia intervenuta successivamente o sia stata omessa. Restano validi, anche successivamente al termine **del** 31 dicembre 2020, gli atti e i provvedimenti adottati a seguito di esercizio dei poteri speciali in applicazione delle disposizioni dei commi 3 e 3-bis, e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi atti e provvedimenti successivamente al decorso del predetto termine. Fermo restando l'obbligo di notifica, i poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012 relativi a società che detengono beni e rapporti nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) e e) del regolamento (UE) 2019/452, **intendendosi compresi** nel settore finanziario **i settori** creditizio e assicurativo, si applicano nella misura in cui la tutela degli interessi essenziali dello Stato, ovvero la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, previsti dal medesimo articolo 2, non sia adeguatamente garantita dalla sussistenza di una specifica regolamentazione di settore. ».

regolamentazione di settore. ».

Articolo 16.

*(Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio 2012, n. 56)*

1. Al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 8-*bis*, è aggiunto infine il seguente periodo: « Nei casi di violazione degli obblighi di notifica di cui al presente articolo, anche in assenza della notifica di cui ai commi 4 e 5, la Presidenza del Consiglio può avviare il procedimento ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui al comma 1, lettere a), b) e c). A tale scopo, trovano applicazione i termini e le norme procedurali previste dal presente articolo, nonché dal regolamento di cui al comma 8. Il termine di quarantacinque giorni di cui ai commi 4 e 5 decorre dalla conclusione del procedimento di accertamento della violazione dell'obbligo di notifica. »;

b) all'articolo 1-*bis*, comma 2, ultimo periodo, dopo le parole « l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano » sono inserite le seguenti: « , compresi quelli individuati sulla base dei principi e delle linee guida elaborate a livello internazionale e dall'Unione europea »;

c) all'articolo 1-*bis*, comma 3-*bis*:

1) al decimo periodo, le parole « dall'ultimo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « dall'undicesimo periodo »;

2) sono aggiunti infine i seguenti periodi: « Nei casi di violazione degli obblighi di notifica di cui al presente articolo, anche in assenza della notifica, la Presidenza del Consiglio può avviare il procedimento ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali. A tale scopo, trovano applicazione i termini e le norme procedurali previste dal presente comma. Il termine di trenta giorni di cui al presente comma decorre dalla conclusione del procedimento di accertamento della violazione dell'obbligo di notifica. »;

d) all'articolo 2, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente comma: « 8-*bis*. Nei casi di violazione degli obblighi di notifica

Articolo 16.

*(Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio 2012, n. 56)*

1. *Identico*:

a) all'articolo 1, comma 8-*bis*, **sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi**: « Nei casi di violazione degli obblighi di notifica di cui al presente articolo, anche in assenza della notifica di cui ai commi 4 e 5, la Presidenza del Consiglio **dei ministri** può avviare il procedimento ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui al comma 1, lettere a), b) e c). A tale scopo, trovano applicazione i termini e le norme procedurali **previsti** dal presente articolo nonché dal regolamento di cui al comma 8. Il termine di quarantacinque giorni di cui ai commi 4 e 5 decorre dalla conclusione del procedimento di accertamento della violazione dell'obbligo di notifica. »;

b) all'articolo 1-*bis*, comma 2, ultimo periodo, dopo le parole « l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano » sono inserite le seguenti: « , compresi quelli individuati sulla base dei principi e delle linee guida **elaborati** a livello internazionale e dall'Unione europea »;

c) *identico*:

1) *identico*;

2) sono aggiunti infine i seguenti periodi: « Nei casi di violazione degli obblighi di notifica di cui al presente articolo, anche in assenza della notifica, la Presidenza del Consiglio **dei ministri** può avviare il procedimento ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali. A tale scopo, trovano applicazione i termini e le norme procedurali **previsti** dal presente comma. Il termine di trenta giorni di cui al presente comma decorre dalla conclusione del procedimento di accertamento della violazione dell'obbligo di notifica. »;

d) all'articolo 2, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente comma: « 8-*bis*. Nei casi di violazione degli obblighi di notifica di cui al presente articolo, anche in assenza della

di cui al presente articolo, anche in assenza della notifica di cui ai commi 2, 2-*bis* e 5, la Presidenza del Consiglio può avviare il procedimento ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali. A tale scopo, trovano applicazione i termini e le norme procedurali previste dal presente articolo, nonché dal regolamento di cui al comma 9. Il termine di quarantacinque giorni di cui ai commi 4 e 6 decorre dalla conclusione del procedimento di accertamento della violazione dell'obbligo di notifica. »;

e) all'articolo 2-*bis* sono aggiunti i seguenti commi:

« 2. Al fine di raccogliere elementi utili all'applicazione degli articoli 1, 1-*bis* e 2, il gruppo di coordinamento istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014 può richiedere a pubbliche amministrazioni, enti pubblici o privati, imprese o altri soggetti terzi che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti.

3. Ai medesimi fini di cui al comma precedente, la Presidenza del Consiglio può stipulare convenzioni o protocolli di intesa con istituti o enti di ricerca. ».

Articolo 17.

(Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

1. All'articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2-*bis*, le parole « ad elevato valore corrente di mercato e » sono soppresse;

b) al comma 4-*bis*, è aggiunto infine il seguente periodo: « La CONSOB può, con provvedimento motivato da esigenze di tutela degli investitori nonché di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, prevedere, per un limitato periodo di tempo, in aggiunta alle soglie indicate nel primo periodo del presente comma una soglia del 5 per cento per società ad azionariato particolarmente diffuso. ».

notifica di cui ai commi 2, 2-*bis* e 5, la Presidenza del Consiglio **dei ministri** può avviare il procedimento ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali. A tale scopo, trovano applicazione i termini e le norme procedurali **previsti** dal presente articolo, nonché dal regolamento di cui al comma 9. Il termine di quarantacinque giorni di cui ai commi 4 e 6 decorre dalla conclusione del procedimento di accertamento della violazione dell'obbligo di notifica. »;

« 2. *Identico.*

3. Ai medesimi fini di cui al comma 2, la Presidenza del Consiglio può stipulare, **senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**, convenzioni o protocolli di intesa con istituti o enti di ricerca. ».

Articolo 17.

(Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

1. *Identico.*

**1-bis. Fino al 31 dicembre 2020, per i settori agroalimentare e siderurgico le disposizioni del presente articolo e degli articoli 15 e 16 si applicano anche per perseguire l'ulteriore finalità della tutela del mantenimento dei livelli occupazionali e della**

Capo IV  
MISURE FISCALI E CONTABILI  
Articolo 18.

*(Sospensione di versamenti tributari e contributivi)*

1. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, 1. *Identico.*

arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) all'imposta sul valore aggiunto.

2. Per i soggetti di cui al comma 1 sono 2. *Identico.*

sospesi, altresì, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

3. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, 3. *Identico.*

arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

**produttività nel territorio nazionale.**

Capo IV  
MISURE FISCALI E CONTABILI  
Articolo 18.

*(Sospensione di versamenti tributari e contributivi)*

a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) all'imposta sul valore aggiunto.

4. Per i soggetti di cui al comma 3 sono 4. *Identico.*

sospesi, altresì, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

5. I versamenti di cui ai commi da 1 a 4 5. *Identico.*

sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019. I versamenti di cui alle lettere a) dei predetti commi 1 e 3 nonché quelli di cui ai commi 2 e 4 sono altresì sospesi per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa.

6. La sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto si applica per i mesi di aprile e maggio 2020, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, che hanno subito rispettivamente una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

6. La sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto si applica per i mesi di aprile e maggio 2020, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza, **Alessandria e Asti**, che hanno subito rispettivamente una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

7. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 7. *Identico.*

1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno



2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

8. Per i soggetti aventi diritto restano ferme, per il mese di aprile 2020, le disposizioni **dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, e** dell'articolo 61, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per i mesi di aprile 2020 e maggio 2020, le disposizioni dell'articolo 61, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. La ripresa della riscossione dei versamenti sospesi resta disciplinata dall'articolo 61, commi 4 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

9. L'INPS, l'INAIL e gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno effettuato la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria di cui ai commi precedenti. L'Agenzia delle entrate, nei tempi consentiti dagli adempimenti informativi fiscali previsti dalla normativa vigente, comunica ai predetti enti previdenziali l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul fatturato e sui corrispettivi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti. Analoga procedura si applica con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 62, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

8. Per i soggetti aventi diritto restano ferme, per il mese di aprile 2020, le disposizioni dell'articolo 61, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e, per i mesi di aprile 2020 e maggio 2020, le disposizioni dell'articolo 61, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. La ripresa della riscossione dei versamenti sospesi resta disciplinata dall'articolo 61, commi 4 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

**8-bis. I termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio in scadenza entro il 30 agosto 2020 sono prorogati al 22 settembre 2020. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata è versata entro il 22 settembre 2020 e le successive entro l'ultimo giorno del mese; l'ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020.**

9. *Identico.*

**Articolo 18-bis.**  
**(Sospensione del versamento dei canoni per l'uso di beni immobili appartenenti allo Stato)**

**1. Al fine di garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza da COVID-19 e i livelli occupazionali, il pagamento dei canoni dovuti per il periodo dal 1° marzo 2020 al 31 luglio 2020 per l'uso, in regime di concessione o di locazione, di beni immobili appartenenti allo Stato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, è sospeso. Al pagamento dei canoni sospesi ai sensi del primo periodo, da effettuare, anche mediante rateazione, senza applicazione di interessi, entro il 31 ottobre 2020, si provvede secondo le modalità stabilite dall'autorità concedente. Sono comunque fatti salvi i pagamenti già eseguiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.**

Articolo 19.

*(Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari)*

1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

2. Il comma 7, dell'articolo 62, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è abrogato.

Articolo 20.

Articolo 19.

*(Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari)*

*Identico*

Articolo 20.

*(Metodo previsionale acconti giugno)**(Metodo previsionale per la determinazione degli acconti da versare nel mese di giugno)*1. Le disposizioni concernenti le sanzioni e *Identico*

gli interessi per il caso di omesso o di insufficiente versamento degli acconti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive non si applicano in caso di insufficiente versamento delle somme dovute se l'importo versato non è inferiore all'ottanta per cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente agli acconti dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Articolo 21.

Articolo 21.

*(Rimessione in termini per i versamenti)**(Rimessione in termini per i versamenti)*

1. I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 60 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020.

*Identico*

Articolo 22.

Articolo 22.

*(Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020)**(Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020)*

1. Per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 4, comma 6-*quater*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è prorogato al 30 aprile.

*Identico*

2. Per l'anno 2020, la sanzione per la tardiva trasmissione delle certificazioni uniche di cui all'articolo 4, comma 6-*quinqies*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, non si applica se le certificazioni uniche di cui al comma 6-*ter* del medesimo articolo 4 sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 30 aprile.

Articolo 23.

Articolo 23.

*(Proroga dei certificati di cui all'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, emessi nel mese di febbraio 2020)**(Proroga dei certificati di cui all'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, emessi nel mese di febbraio 2020)*

1. I certificati previsti dall'articolo 17-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, emessi entro il 29 febbraio 2020, conservano la loro validità fino al 30 giugno 2020.

*Identico*

Articolo 24.  
*(Termini agevolazioni prima casa)*  
1. I termini previsti dalla nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché il termine previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.

**Articolo 25.**  
***(Assistenza fiscale a distanza)***  
**1. Con riferimento al periodo d'imposta 2019, al fine di superare le difficoltà determinate dall'emergenza sanitaria e considerate le restrizioni volte a contrastare l'epidemia da COVID-19, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono inviare in via telematica ai CAF e ai professionisti abilitati la copia per immagine della delega all'accesso alla dichiarazione precompilata sottoscritta e la copia della documentazione necessaria, unitamente alla copia del documento di identità. In caso di necessità, in luogo della sottoscrizione della delega, il contribuente può inviare al CAF o al professionista abilitato, in via telematica, copia per immagine di un'apposita autorizzazione predisposta in forma libera e sottoscritta.**  
**2. Le modalità di cui al comma 1 sono consentite anche per la presentazione, in via telematica, di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all'INPS.**  
**3. Resta fermo l'obbligo di regolarizzazione, con consegna delle citate deleghe e della documentazione, una volta cessata l'attuale situazione emergenziale.**

Articolo 26.  
*(Semplificazioni per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture*

Articolo 24.  
*(Termini agevolazioni prima casa)*  
*Identico*

Articolo 25.  
*(Assistenza fiscale a distanza)*  
*Soppresso*

Articolo 26.  
*(Semplificazioni per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche)*

*elettroniche)*

1. All'articolo 17 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente: « 1-*bis*. Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, il pagamento dell'imposta di bollo può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:

a) per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia inferiore a 250 euro;

b) per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell'anno sia inferiore complessivamente a 250 euro. ».

Articolo 27.

*(Cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole)*

1. La presunzione di cessione di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, non opera per le cessioni gratuite di farmaci nell'ambito dei programmi ad uso compassionevole, individuati dal decreto del Ministro della salute 7 settembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 novembre 2017, n. 256, autorizzate dal competente Comitato Etico, effettuate nei confronti dei soggetti indicati dall'articolo 3 dello stesso decreto.

2. I farmaci di cui al comma 1 non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 85, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

*Identico*

Articolo 27.

*(Cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole)*

1. La presunzione di cessione di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, non opera per le cessioni gratuite di farmaci nell'ambito dei programmi ad uso compassionevole, individuati dal decreto del Ministro della salute 7 settembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 novembre 2017, n. 256, autorizzate dal competente Comitato Etico, effettuate nei confronti dei soggetti indicati dall'articolo 3 dello stesso decreto **del Ministro della salute**.

2. *Identico*.

**Articolo 27-bis.**

***(Disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti)***

**1. I farmaci di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito,**

**con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, erogati in regime di distribuzione diretta da parte delle strutture pubbliche, possono essere distribuiti agli assistiti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, in regime di distribuzione per conto, dalle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale con le modalità e alle condizioni stabilite dagli accordi regionali stipulati ai sensi di quanto previsto dalla citata lettera a) e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica determinato dal COVID-19.**

Articolo 28.

*(Modifiche all'articolo 32-quater del decreto-legge n. 124 del 2019)*

1. All'articolo 32-quater del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole « di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, », le parole « dalle società e dagli enti residenti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c), » sono sostituite dalle seguenti: « dalle società e dagli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b), c) e d), »;

b) al comma 1, lettera c), dopo le parole « sono soggetti a tassazione con applicazione », le parole « di una ritenuta a titolo d'imposta nella misura prevista dall'articolo 27, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 », sono sostituite dalle seguenti: « della ritenuta di cui all'articolo 27, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con la stessa aliquota e alle stesse condizioni previste nel medesimo articolo 27 »;

c) al comma 1, dopo la lettera c), sono inserite le seguenti: « c-bis) per la quota imputabile ai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, concorrono alla formazione del reddito complessivo per l'intero ammontare; c-ter) per la quota imputabile a soggetti non residenti nel territorio dello Stato, sono soggetti a tassazione con applicazione di una ritenuta nella misura prevista dal medesimo articolo 27 del decreto del Presidente della

Articolo 28.

*(Modifiche all'articolo 32-quater del decreto-legge n. 124 del 2019)*

1. *Identico:*

a) al comma 1, **alinea**, dopo le parole « di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, », le parole « dalle società e dagli enti residenti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c), » sono sostituite dalle seguenti: « dalle società e dagli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b), c) e d), »;

b) al comma 1, lettera c), dopo le parole « sono soggetti a tassazione con applicazione », le parole « di una ritenuta a titolo d'imposta nella misura prevista dall'articolo 27, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 », sono sostituite dalle seguenti: « della ritenuta di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con la stessa aliquota e alle stesse condizioni previste nel medesimo articolo 27 »;

c) *identica;*

Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; per i soggetti non residenti indicati nel comma 3-ter del citato articolo 27 la misura della predetta ritenuta è pari a quella stabilita dal medesimo comma 3-ter. »;

d) dopo il comma 1 è inserito il seguente: « d) *identica*;

1- bis. Resta fermo il regime fiscale applicabile agli utili provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati ai sensi dell'articolo 47-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. »;

e) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. e) *identica*;

Sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari simili alle azioni, immessi nel sistema di deposito accentrato gestito da una società di gestione accentrata, è applicata, in luogo della ritenuta di cui al comma 1, l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con la stessa aliquota e alle stesse condizioni previste nel medesimo articolo 27-ter. Le ritenute di cui al comma 1 del presente articolo e l'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente sono operate sulla base delle informazioni fornite dalla società semplice.

»;

f) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: f) *identica*.

« 2- bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2020. In deroga alle disposizioni di cui al periodo precedente, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società, formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, deliberate entro il 31 dicembre 2022, continua ad applicarsi la disciplina previgente a quella prevista dall'articolo 1, commi da 999 a 1006, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. ».

Articolo 29.

*(Disposizioni in materia di processo tributario e notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato e attività del contenzioso degli enti impositori)*

1. Gli enti impositori, gli agenti della

Articolo 29.

*(Disposizioni in materia di processo tributario e notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato e attività del contenzioso degli enti impositori)*

1. Gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i

riscossione e i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e le parti assistite da un difensore abilitato che si sono costituite in giudizio con modalità analogiche, sono tenute a notificare e depositare gli atti successivi, nonché i provvedimenti giurisdizionali, esclusivamente con le modalità telematiche stabilite dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dai successivi decreti attuativi.

2. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente: « 1-*ter*. La sanzione irrogata, anche attraverso la comunicazione contenuta nell'invito al pagamento di cui all'articolo 248, è notificata a cura dell'ufficio e anche tramite posta elettronica certificata, nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione del domicilio, è depositata presso l'ufficio. ».

3. In deroga al termine fissato dall'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la proroga del termine di cui all'articolo 73, comma 1, si applica anche alle attività del contenzioso degli enti impositori.

soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e le parti assistite da un difensore abilitato che si sono costituite in giudizio con modalità analogiche, sono **tenuti** a notificare e depositare gli atti successivi, nonché i provvedimenti giurisdizionali, esclusivamente con le modalità telematiche stabilite dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dai successivi decreti attuativi.

2. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente: « 1-*ter*. La sanzione irrogata, anche attraverso la comunicazione contenuta nell'invito al pagamento di cui all'articolo 248, è notificata a cura dell'ufficio e anche tramite posta elettronica certificata, nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione del domicilio, **mediante deposito** presso l'ufficio. ».

3. In deroga al termine fissato dall'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la proroga del termine di cui all'articolo **37**, comma 1, **del presente decreto**, si applica anche alle attività del contenzioso degli enti impositori.

#### **Articolo 29-bis.**

***(Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19)***

**1. Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.**

Articolo 30.

*(Credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi di*

Articolo 30.

*(Credito d'imposta per l'acquisto di*



*dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro)*

1. Al fine di incentivare l'acquisto di attrezzature volte a evitare il contagio del virus COVID-19 nei luoghi di lavoro, il credito d'imposta di cui all'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, trova applicazione secondo le misure e nei limiti di spesa complessivi ivi previsti, anche per le spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

2. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi del comma 2 dell'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono stabiliti altresì i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al presente articolo.

*protezione nei luoghi di lavoro)*

*Abrogato dall'articolo 125, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.*

#### **Articolo 30-bis.**

***(Norme in materia di rifiuti sanitari)***

**1. Al fine di contenere il rischio infettivo e favorire la sterilizzazione dei rifiuti sanitari nelle strutture sanitarie, fino a trenta giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione, effettuato secondo le previsioni dell'articolo 2, comma 1, lettera m), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, presso le strutture sanitarie pubbliche e private ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del citato regolamento, sono sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani.**

#### **Articolo 31.**

***(Potenziamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli)***

1. Per l'anno 2020, al fine di consentire lo svolgimento di maggiori prestazioni lavorative articolate su turnazioni, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'incremento delle attività di controllo presso i porti, gli aeroporti e le dogane interne in relazione all'emergenza sanitaria Covid19, le risorse variabili del Fondo risorse decentrate dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono incrementate di otto milioni di euro, a valere sui

#### **Articolo 31.**

***(Potenziamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli)***

1. Per l'anno 2020, al fine di consentire lo svolgimento di maggiori prestazioni lavorative articolate su turnazioni, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'incremento delle attività di controllo presso i porti, gli aeroporti e le dogane interne in relazione **all'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19**, le risorse variabili del Fondo risorse decentrate dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono incrementate di otto milioni di euro, a valere sui finanziamenti dell'Agenzia stessa, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.

finanziamenti dell'Agenzia stessa, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 4,12 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 2.

2. L'articolo 70 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è abrogato.

3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i dipendenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che provengono dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e quelli che prestano servizio presso gli uffici dei Monopoli o presso qualsiasi altro ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono equiparati ai dipendenti provenienti dall'Agenzia delle dogane, nei limiti del servizio prestato e delle attribuzioni ad esso connesse, anche ai sensi di quanto disposto dagli articoli 324 e 325 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, dall'articolo 32 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dall'articolo 57, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, dagli articoli 30 e 31 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, dagli articoli 18, 19 e 58 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Agli effetti di cui al presente comma si provvede nell'ambito del fondo delle risorse decentrate nei limiti degli importi complessivamente disponibili a legislazione vigente.

Articolo 32.

*(Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19)*

1. Per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19, limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, anche in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 45, comma 1-ter, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e in deroga

75. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 4,12 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione **della disposizione** di cui al comma 2.

2. *Identico.*

3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i dipendenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che provengono dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e quelli che prestano servizio presso gli uffici dei Monopoli o presso qualsiasi altro ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono equiparati ai dipendenti provenienti dall'Agenzia delle dogane, nei limiti del servizio prestato e delle attribuzioni ad esso connesse, anche ai sensi di quanto disposto dagli articoli 324 e 325 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, dall'articolo 32 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dall'articolo 57, comma 3, **del codice di procedura penale**, dagli articoli 30 e 31 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, dagli articoli 18, 19 e 58 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Agli effetti di cui al presente comma si provvede nell'ambito del fondo delle risorse decentrate nei limiti degli importi complessivamente disponibili a legislazione vigente.

Articolo 32.

*(Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19)*

*Abrogato dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.*

all'articolo 8-*sexies*, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le regioni, ivi comprese quelle in piano di rientro, e le province autonome di Trento e Bolzano possono riconoscere alle strutture inserite nei piani adottati in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera *b*), del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, la remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza COVID 19 secondo le disposizioni dei predetti piani e un incremento tariffario per le attività rese a pazienti COVID. Il riconoscimento avviene in sede di rinegoziazione per l'anno 2020 degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-*quinqüies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per le finalità emergenziali previste dai predetti piani.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa Intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono stabilite le modalità di determinazione della specifica funzione assistenziale e l'incremento tariffario di cui al comma 1 in modo da garantire la compatibilità con le risorse previste per l'attuazione dell'articolo 3, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

3. Nella vigenza dell'accordo rinegoziato ai sensi del comma 1, gli enti del servizio sanitario nazionale corrispondono agli erogatori privati, a titolo di acconto e salvo conguaglio a seguito di apposita rendicontazione delle attività da parte degli erogatori privati, un corrispettivo, su base mensile, per le prestazioni rese ai sensi del presente articolo, nel limite del 70 per cento dei dodicesimi corrisposti o comunque dovuti per l'anno 2020.

Articolo 33.

*(Proroga organi e rendiconti)*

1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia COVID-19, per gli enti e organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2,

Articolo 33.

*(Proroga organi e rendiconti)*

1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia **di** COVID-19, per gli enti e organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle Regioni e

della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle Città metropolitane, delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e dei loro consorzi e associazioni, ed altresì con esclusione delle Società, che, nel periodo dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, sono tenuti al rinnovo degli organi ordinari e straordinari di amministrazione e controllo, i termini di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, sono ulteriormente prorogati fino al termine dello stato di emergenza e, comunque, fino alla loro ricomposizione. Fino al termine dello stato di emergenza, gli enti e organismi pubblici a base associativa che, in tale periodo, sono tenuti al rinnovo degli organi di amministrazione e controllo possono sospendere le procedure di rinnovo elettorali, anche in corso, con contestuale proroga degli organi.

2. Limitatamente all'anno 2020, i rendiconti suppletivi previsti dall'articolo 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, relativi all'esercizio 2019, sono presentati entro il termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.

3. All'articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, comma 1, dopo la lettera c), è inserita la lettera « c-bis) rendiconti di contabilità speciale concernenti i pagamenti degli interventi europei o della programmazione complementare di cui all'articolo 1, comma 671, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 »; conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 123 del 2011, le parole: « nonché dei pagamenti di cui alla lettera e-bis) », sono sostituite dalle seguenti: « nonché dei pagamenti di cui alle lettere c-bis) ed e-bis) ».

Articolo 34.

*(Divieto di cumulo pensioni e redditi)*

1. Ai fini del riconoscimento dell'indennità

delle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle Città metropolitane, delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e dei loro consorzi e associazioni, ed altresì con esclusione delle Società, che, nel periodo dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, sono tenuti al rinnovo degli organi ordinari e straordinari di amministrazione e controllo, i termini di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, sono ulteriormente prorogati fino al termine dello stato di emergenza e, comunque, fino alla loro ricomposizione. Fino al termine dello stato di emergenza, gli enti e organismi pubblici a base associativa che, in tale periodo, sono tenuti al rinnovo degli organi di amministrazione e controllo possono sospendere le procedure di rinnovo elettorali, anche in corso, con contestuale proroga degli organi.

2. *Identico.*

3. All'articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, comma 1, dopo la lettera c), è inserita la lettera « c-bis) rendiconti di contabilità speciale concernenti i pagamenti degli interventi europei o della programmazione complementare di cui all'articolo 1, comma 671, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 »; conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 123 del 2011, le parole: « **dei rendiconti di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c),** » sono sostituite dalle seguenti: « **dei rendiconti di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b), c) e c-bis),** ».

Articolo 34.

*(Divieto di cumulo pensioni e redditi)*

*Abrogato dall'articolo 78, comma 3, del decreto-legge 19*

di cui all'articolo 44 del decreto-legge 17 maggio 2020, n. 34.  
marzo 2020, n. 18, i professionisti iscritti  
agli enti di diritto privato di previdenza  
obbligatoria di cui al decreto legislativo 30  
giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo  
10 febbraio 1996, n. 103 devono intendersi  
non titolari di trattamento pensionistico e  
iscritti in via esclusiva.

Articolo 35.

*(Pin Inps)*

1. Fino al termine dello stato di emergenza  
deliberato dal Consiglio dei ministri in data  
31 gennaio 2020 e per l'intero periodo ivi  
considerato, l'Inps è autorizzato a rilasciare  
le proprie identità digitali (PIN INPS) in  
maniera semplificata acquisendo  
telematicamente gli elementi necessari  
all'identificazione del richiedente, ferma  
restando la verifica con riconoscimento  
diretto, ovvero riconoscimento facciale da  
remoto, una volta cessata l'attuale  
situazione emergenziale.

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI  
TERMINI PROCESSUALI E  
PROCEDIMENTALI

Articolo 36.

*(Termini processuali in materia di giustizia  
civile, penale, amministrativa, contabile,  
tributaria e militare)*

1. Il termine del 15 aprile 2020 previsto  
dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-  
legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato  
all'11 maggio 2020. Conseguentemente il  
termine iniziale del periodo previsto dal  
comma 6 del predetto articolo è fissato al  
12 maggio 2020. Le disposizioni del  
presente articolo si applicano, in quanto  
compatibili, ai procedimenti di cui ai  
commi 20 e 21 dell'articolo 83 del decreto-  
legge n. 18 del 2020.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si  
applica ai procedimenti penali in cui i  
termini di cui all'articolo 304 del codice di  
procedura penale scadono nei sei mesi  
successivi all'11 maggio 2020.

3. Nei giudizi disciplinati dal codice del  
processo amministrativo sono  
ulteriormente sospesi, dal 16 aprile al 3  
maggio 2020 inclusi, esclusivamente i  
termini per la notificazione dei ricorsi,  
fermo restando quanto previsto dall'articolo  
54, comma 3, dello stesso codice.

Articolo 35.

*(Pin Inps)*

*Identico*

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERMINI  
PROCESSUALI E PROCEDIMENTALI

Articolo 36.

*(Termini processuali in materia di giustizia civile, penale,  
amministrativa, contabile, tributaria e militare)*

1. *Identico.*

3. Nei giudizi disciplinati dal codice del processo  
amministrativo, **di cui all'allegato 1 al decreto  
legislativo 2 luglio 2010, n. 104**, sono ulteriormente  
sospesi, dal 16 aprile al 3 maggio 2020 inclusi,  
esclusivamente i termini per la notificazione dei ricorsi,  
fermo restando quanto previsto dall'articolo 54, comma 3,  
dello stesso codice.

4. La proroga del termine di cui al comma 4. *Identico.*

1, primo periodo, si applica altresì a tutte le funzioni e attività della Corte dei conti, come elencate nell'articolo 85 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 5 del predetto articolo 85 è fissato al 12 maggio 2020.

Articolo 37.

*(Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza)*

Articolo 37.

*(Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza)*

1. Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020;

**Articolo 37- bis .**

***(Sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie)***

**1. Fino al 30 settembre 2020, le segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994, come modificata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 2012, riguardanti le imprese beneficiarie delle misure di sostegno finanziario di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono sospese a decorrere dalla data dalla quale tali misure sono state concesse.**

**2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai sistemi di informazioni creditizie dei quali fanno parte altri archivi sul credito gestiti da soggetti privati e ai quali gli intermediari partecipano su base volontaria.**

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E DI LAVORO

Articolo 38.

*(Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata)*

1. In considerazione della temporanea sospensione delle trattative in corso per la definizione contrattuale dell'accordo collettivo nazionale 2016-2018 per la Medicina Generale e la Pediatria di Libera Scelta, per le necessità connesse al contenimento dell'emergenza pandemica da COVID-19, per tutta la durata dell'emergenza e salvo quanto previsto dal

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E DI LAVORO

Articolo 38.

*(Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata)*

1. In considerazione della temporanea sospensione delle trattative in corso per la definizione contrattuale dell'accordo collettivo nazionale 2016-2018 per la Medicina Generale e la Pediatria di Libera Scelta, per le necessità connesse al contenimento dell'emergenza pandemica da COVID-19, per tutta la durata dell'emergenza e salvo quanto previsto dal comma 2, è riconosciuto ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta l'adeguamento immediato **delle quote**

comma 2, è riconosciuto l'adeguamento immediato della quota capitaria/oraria ai Medici di Medicina Generale e ai Pediatri di Libera Scelta ai contenuti economici previsti dall'Atto di indirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata, approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 9 luglio 2019 e 29 agosto 2019 su proposta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e parere positivo del Governo, riferiti al totale incrementale previsto per il 2018, nonché i relativi arretrati.

2. Le parti contrattuali, si impegnano a concludere le trattative per l'accordo collettivo nazionale 2016-2018 entro sei mesi dalla fine dell'emergenza secondo le procedure ordinarie, anche tenendo conto dei compiti di cui al comma 3, rinegoziati coerentemente con la parte normativa prevista dal medesimo Atto di indirizzo. Nel caso in cui non si provveda alla conclusione delle trattative nei termini previsti cessano gli effetti di cui al comma 1.

3. Il trattamento economico di cui al comma 1 viene erogato anche per garantire la reperibilità a distanza dei medici per tutta la giornata, anche con l'ausilio del personale di studio, in modo da contenere il contatto diretto e conseguentemente limitare i rischi di contagio dei medici e del personale stesso.

4. I medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera scelta si dotano, con oneri a proprio carico, di sistemi di piattaforme digitali che consentano il contatto ordinario e prevalente con i pazienti fragili e cronici gravi, e collaborano a distanza, nel caso in cui non siano dotati di dispositivi di protezione individuale idonei, in via straordinaria ove fosse richiesto dalle Regioni, per la sorveglianza clinica dei pazienti in quarantena o isolamento o in fase di guarigione dimessi precocemente dagli Ospedali.

5. Le Regioni possono impegnare il 20 per cento dei fondi ripartiti di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'acquisto e la fornitura ai

capitaria e oraria ai contenuti economici previsti dall'Atto di indirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata, approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 9 luglio 2019 e 29 agosto 2019 su proposta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e parere positivo del Governo, riferiti al totale incrementale previsto per il 2018, nonché i relativi arretrati.

2. Le parti contrattuali, si impegnano a concludere le trattative per l'accordo collettivo nazionale 2016-2018 entro sei mesi dalla fine dell'emergenza secondo le procedure ordinarie, anche tenendo conto dei compiti di cui al comma 3, rinegoziati coerentemente con la parte normativa prevista dal medesimo Atto di indirizzo. Nel caso in cui non si provveda alla conclusione delle trattative nei termini previsti **cessa l'applicazione delle disposizioni del comma 1.**

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

medici di pulsiossimetri che permettano, previa consegna al paziente se necessario, la valutazione a distanza della saturazione di ossigeno e della frequenza cardiaca durante il videoconsulto. Il medico si avvarrà delle fasi di osservazione e dei segni riscontrati, come dei sintomi riferiti dal paziente, per un orientamento che definisca le successive azioni cliniche necessarie in accordo con i percorsi definiti a livello regionale.

6. Per le medesime finalità di cui al comma 1 è riconosciuto l'adeguamento immediato del trattamento economico **spettante** agli specialisti ambulatoriali, ai contenuti economici previsti dall'Atto di indirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata, approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 9 luglio 2019 su proposta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e parere positivo del Governo, riferiti al totale incrementale previsto per il 2018.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### Articolo 39.

*(Procedure semplificate per le pratiche e attrezzature medico-radiologiche)*

1. Il rispetto dei requisiti di salute e sicurezza per la tutela dei lavoratori e della popolazione dai rischi di esposizione alle radiazioni ionizzanti a seguito delle nuove pratiche medico-radiologiche avviate ai fini della gestione dell'emergenza presso le strutture sanitarie, comprese le aree e strutture di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ovvero eseguite mediante attrezzature radiologiche portatili presso il domicilio del paziente affetto da COVID-19, incluse le residenze assistite, è assolto con l'osservanza delle disposizioni di cui ai Capi VIII e IX del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e con la trasmissione, agli organi di cui all'articolo 22, comma 1 dello stesso decreto legislativo, di una comunicazione di avvio dell'attività, corredata dal benessere dell'esperto qualificato, comprensivo delle valutazioni

6. Per le medesime finalità di cui al comma 1 è riconosciuto agli specialisti ambulatoriali l'adeguamento immediato del trattamento economico ai contenuti economici previsti dall'Atto di indirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata, approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 9 luglio 2019 su proposta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e parere positivo del Governo, riferiti al totale incrementale previsto per il 2018.

7. *Identico.*

#### Articolo 39.

*(Procedure semplificate per le pratiche e attrezzature medico-radiologiche)*

1. Il rispetto dei requisiti di salute e sicurezza per la tutela dei lavoratori e della popolazione dai rischi di esposizione alle radiazioni ionizzanti a seguito delle nuove pratiche medico-radiologiche avviate ai fini della gestione dell'emergenza presso le strutture sanitarie, comprese le aree e strutture di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ovvero eseguite mediante attrezzature radiologiche portatili presso il domicilio del paziente affetto da COVID-19, incluse le residenze assistite, è assolto con l'osservanza delle disposizioni di cui ai Capi VIII e IX del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e con la trasmissione, agli organi di cui all'articolo 22, comma 1 dello stesso decreto legislativo, di una comunicazione di avvio dell'attività, corredata **del** benessere dell'esperto qualificato, comprensivo delle valutazioni e indicazioni di radioprotezione di cui all'articolo 61, comma 2, e dell'esito della prima verifica di cui all'articolo 79, comma 1, lettera *b*), **numeri 1) e 2)**, del medesimo decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.



e indicazioni di radioprotezione di cui all'articolo 61, comma 2, e dell'esito della prima verifica di cui all'articolo 79, comma 1, lettera b), punti 1 e 2, del medesimo decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

2. L'utilizzo e il movimento nei diversi ambienti e luoghi di pertinenza della medesima struttura sanitaria, comprese le aree e strutture di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, di attrezzature medico-radiologiche mobili, ai fini dello svolgimento di pratiche mediche per le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sia già stata inoltrata agli organi competenti la comunicazione preventiva di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, non sono oggetto della comunicazione di cui al comma 1 e restano soggetti al solo benessere dell'esperto qualificato, che la struttura acquisisce agli atti.

3. Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, in materia di protezione dei pazienti contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse a esposizioni mediche.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da COVID-19, dichiarata con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.

Articolo 40.

*(Disposizioni urgenti materia di sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica da COVID)*

1. Limitatamente al periodo dello stato di emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, al fine di migliorare la capacità di coordinamento e di analisi delle evidenze scientifiche disponibili sui medicinali, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) può accedere a tutti i dati degli studi clinici sperimentali, osservazionali e dei programmi di uso terapeutico compassionevole, per pazienti con

2. L'utilizzo e il movimento nei diversi ambienti e luoghi di pertinenza della medesima struttura sanitaria, comprese le aree e strutture di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, di attrezzature medico-radiologiche mobili, ai fini dello svolgimento di pratiche mediche per le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sia già stata inoltrata agli organi competenti la comunicazione preventiva di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, non sono oggetto della comunicazione di cui al comma 1 **del presente articolo** e restano soggetti al solo benessere dell'esperto qualificato, che la struttura acquisisce agli atti.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

Articolo 40.

*(Disposizioni urgenti **in** materia di sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica da COVID)*

1. *Identico.*

COVID-19.

2. I protocolli degli studi clinici sperimentali sui medicinali di fase I, II, III e IV, degli studi osservazionali sui farmaci e dei programmi di uso terapeutico compassionevole sono preliminarmente valutati dalla Commissione tecnico scientifica (CTS) dell'AIFA, che ne comunica gli esiti anche al Comitato tecnico scientifico dell'Unità di crisi del Dipartimento della Protezione civile, di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020. Relativamente agli studi di fase I la CTS dell'AIFA si avvale del parere della Commissione di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 439.

3. Limitatamente al periodo dello stato di emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, il Comitato etico dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, quale comitato etico unico nazionale per la valutazione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali per uso umano, degli studi osservazionali sui farmaci, dei programmi di uso terapeutico compassionevole per pazienti con COVID-19, esprime il parere nazionale, anche sulla base della valutazione della CTS dell'AIFA.

4. Il Comitato etico di cui al comma 3 acquisisce dai promotori tutta la documentazione necessaria unitamente ai protocolli degli studi clinici sperimentali sui medicinali di fase I, II, III e IV, degli studi osservazionali sui farmaci e dei programmi di uso terapeutico compassionevole per la cura dei pazienti con COVID-19, nonché eventuali emendamenti. Alle valutazioni relative alle singole richieste di usi terapeutici nominali si applicano le disposizioni già vigenti in materia.

5. Il Comitato etico di cui al comma 3 comunica il parere all'AIFA, e quest'ultima cura la pubblicazione del parere e del protocollo approvato sul proprio sito istituzionale. Al fine di fronteggiare l'emergenza da COVID-19 e limitatamente

2. I protocolli degli studi clinici sperimentali sui medicinali di fase I, II, III e IV, degli studi osservazionali sui farmaci e dei programmi di uso terapeutico compassionevole sono preliminarmente valutati dalla Commissione **consultiva** tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA, che ne comunica gli esiti anche al Comitato tecnico-scientifico dell'Unità di crisi del Dipartimento della Protezione civile, di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020. Relativamente agli studi di fase I la CTS dell'AIFA si avvale del parere della Commissione di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 439.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. Il Comitato etico di cui al comma 3 comunica il parere all'AIFA, e quest'ultima cura la pubblicazione del parere e del protocollo approvato sul proprio sito **internet** istituzionale. Al fine di fronteggiare l'emergenza da COVID-19 e limitatamente al periodo di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, in

al periodo di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, in deroga alle vigenti procedure in materia di acquisizione delle domande di sperimentazione clinica, l'AIFA, sentito il Comitato etico nazionale di cui al comma 3, pubblica entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto una circolare che indica le procedure semplificate per la menzionata acquisizione delle domande nonché per le modalità di adesione agli studi.

6. Per gli studi sperimentali *non profit* di cui al presente articolo non è richiesta la stipula di una specifica polizza assicurativa.

7. Dall'applicazione del presente articolo non derivano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente **sui propri bilanci**.

8. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto l'articolo 17 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 è abrogato. Articolo 41.

*(Disposizioni in materia di lavoro)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si applicano anche ai **i** lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si applicano anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020.

3. Le domande presentate ai sensi del comma 4 dell'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono esenti dall'imposta di bollo.

4. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, valutati in 16 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e in **sol**i termini di fabbisogno, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 13, comma 12.

deroga alle vigenti procedure in materia di acquisizione delle domande di sperimentazione clinica, l'AIFA, sentito il Comitato etico nazionale di cui al comma 3, pubblica entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto una circolare che indica le procedure semplificate per la menzionata acquisizione delle domande nonché per le modalità di adesione agli studi.

6. Per gli studi sperimentali **senza scopo di lucro** di cui al presente articolo non è richiesta la stipula di una specifica polizza assicurativa.

7. Dall'applicazione del presente articolo non **devono derivare** nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

8. *Identico*.

Articolo 41.

*(Disposizioni in materia di lavoro)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si applicano anche ai lavoratori assunti **tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020**.

2. *Identico*.

3. *Identico*.

4. **Alle minori entrate derivanti** dal presente articolo, **valutate** in 16 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, **in termini di saldo netto e di indebitamento netto**, mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e, in termini di fabbisogno, mediante utilizzo delle risorse **rivenienti dall'abrogazione della disposizione** di cui al comma 12 dell'articolo 13.  
**4-bis. Al fine di favorire lo sviluppo di nuova imprenditoria in agricoltura, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di**

**Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione, da parte dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, di mutui a tasso zero in favore di iniziative finalizzate al sostegno di aziende agricole per la ristrutturazione di mutui in essere, per la copertura di spese di gestione o per investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. I mutui sono concessi nel limite massimo di 200.000 euro, per la durata massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.**

**Costituiscono titoli preferenziali per l'erogazione dei mutui l'avere costituito l'azienda nel biennio 2019-2020, la dimensione della superficie utile agricola e la produzione di prodotti agroalimentari tipici, sotto qualsiasi forma tutelati. Per l'attuazione delle disposizioni del presente comma, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo rotativo con una dotazione finanziaria iniziale pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale presso la tesoreria dello Stato intestata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21. 4-ter. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, dopo le parole: « da non oltre sessanta mesi » sono inserite le seguenti: « e nel caso di imprese agricole, anche di nuova costituzione ».**

Articolo 42.

*(Disposizioni urgenti per disciplinare il Commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali)*

1. Per le esigenze di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente

Articolo 42.

*(Disposizioni urgenti per disciplinare il Commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali)*

1. Per le esigenze di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome **di Trento e di Bolzano**, è nominato

per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome, è nominato un commissario straordinario per l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Il commissario assume, per il periodo in cui è in carica, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che lo statuto dell'Agenzia, approvato con decreto del Ministro della salute in data 18 maggio 2018, attribuisce al presidente, al direttore generale **ed al consiglio di amministrazione** che decadono automaticamente con l'insediamento del commissario. Il commissario è scelto tra esperti di riconosciuta competenza in diritto sanitario, in organizzazione, programmazione, gestione e finanziamento del servizio sanitario, anche estranei alla pubblica amministrazione. Il mandato del commissario cessa alla conclusione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, o alla scadenza delle eventuali proroghe. Qualora il commissario, al momento della nomina, abbia altro incarico in corso, può continuare a svolgerlo, per la durata del mandato di cui al presente comma, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 11 e 14 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Al commissario è corrisposto un compenso determinato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, salva l'ipotesi di cumulo con altro incarico per il quale già percepisca un compenso.

2. Nell'assolvimento dei compiti istituzionali di ricerca e supporto tecnico-operativo alle regioni, come previsto dall'articolo 2 dello statuto dell'Agenzia, il commissario collabora all'azione di potenziamento della rete di assistenza ospedaliera e territoriale, al fine di assicurare la più elevata risposta sanitaria all'emergenza, monitorando l'adozione, l'aggiornamento e l'attuazione dei piani adottati in applicazione della circolare del Ministero della salute prot. GAB 2627 in data 1° marzo 2020 e alle successive integrazioni; assicura il necessario supporto tecnico operativo e giuridico-amministrativo alle regioni, anche per

un commissario straordinario per l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Il commissario assume, per il periodo in cui è in carica, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che lo statuto dell'Agenzia, approvato con decreto del Ministro della salute in data 18 maggio 2018, attribuisce al presidente e al direttore generale, che decadono automaticamente con l'insediamento del commissario. Il commissario è scelto tra esperti di riconosciuta competenza in diritto sanitario, in organizzazione, programmazione, gestione e finanziamento del servizio sanitario, anche estranei alla pubblica amministrazione. Il mandato del commissario cessa alla conclusione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, o alla scadenza delle eventuali proroghe. Qualora il commissario, al momento della nomina, abbia altro incarico in corso, può continuare a svolgerlo, per la durata del mandato di cui al presente comma, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 11 e 14 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Al commissario è corrisposto un compenso determinato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, **tranne che nel caso di** cumulo con altro incarico per il quale già percepisca un compenso.

2. Nell'assolvimento dei compiti istituzionali di ricerca e supporto tecnico-operativo alle regioni, come previsto dall'articolo 2 dello statuto dell'Agenzia, il commissario collabora all'azione di potenziamento della rete di assistenza ospedaliera e territoriale, al fine di assicurare la più elevata risposta sanitaria all'emergenza, monitorando l'adozione, l'aggiornamento e l'attuazione dei piani adottati in applicazione della circolare del Ministero della salute prot. GAB 2627 in data 1° marzo 2020 e **delle sue** successive integrazioni; assicura il necessario supporto tecnico-operativo e giuridico-amministrativo alle regioni, anche per superare le eventuali criticità riscontrate e per garantire, nella fase emergenziale, i livelli essenziali di assistenza e la effettività della tutela del diritto alla salute; verifica che gli atti, i piani e le azioni di competenza del commissario straordinario di cui all'articolo 122, comma

superare le eventuali criticità riscontrate e per garantire, nella fase emergenziale, i livelli essenziali di assistenza e la effettività della tutela del diritto alla salute; verifica che gli atti, i piani e le azioni di competenza del commissario straordinario di cui all'articolo 122, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, siano attuati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano in modo tempestivo ed efficace e fornisce a tale fine ogni supporto richiesto dalle Regioni e dal commissario straordinario, in coerenza con i programmi operativi che le regioni predispongono per l'emergenza Covid-19 di cui all'articolo 18, comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

3. Il commissario, in considerazione del ruolo di raccordo fra il Ministero della salute e le regioni svolto dall'Agenzia, supporta, attraverso l'esercizio delle attività istituzionali proprie dell'Agenzia, indicate al comma 2, la tempestiva attuazione delle direttive del Ministro della salute finalizzate alla gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, con particolare riferimento agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, al potenziamento delle reti ospedaliere e territoriali, ai rapporti con gli erogatori pubblici e privati, nonché alle disposizioni di cui al **decreto-legge 9 marzo 2020 n. 14 e ad** ogni ulteriore atto normativo ed amministrativo generale adottato per fronteggiare l'emergenza, come recepito e delineato per ciascuna regione nei Programmi operativi per l'emergenza COVID-19 di cui al richiamato articolo 18, comma 1.

Supporta altresì le direzioni generali del Ministero e le Regioni nel perseguimento di ogni ulteriore obiettivo indicato dal Ministro della salute mediante l'adozione di direttive, nell'esercizio della funzione di indirizzo e di controllo del sistema sanitario nazionale. Resta fermo il ruolo di coordinamento del Capo del Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630.

2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, siano attuati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano in modo tempestivo ed efficace e fornisce a tale fine ogni supporto richiesto dalle Regioni e dal commissario straordinario, in coerenza con i programmi operativi che le regioni predispongono per l'emergenza **COVID-19 ai sensi dell'**articolo 18, comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

3. Il commissario, in considerazione del ruolo di raccordo fra il Ministero della salute e le regioni svolto dall'Agenzia, supporta, attraverso l'esercizio delle attività istituzionali proprie dell'Agenzia, indicate al comma 2, la tempestiva attuazione delle direttive del Ministro della salute finalizzate alla gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, con particolare riferimento agli articoli 3, 4, **4-bis e 5-sexies** del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, al potenziamento delle reti ospedaliere e territoriali, ai rapporti con gli erogatori pubblici e privati, nonché alle disposizioni di ogni ulteriore atto normativo ed amministrativo generale adottato per fronteggiare l'emergenza, come recepito e delineato per ciascuna regione nei Programmi operativi per l'emergenza COVID-19 di cui al richiamato articolo 18, comma 1.

**4. Il commissario coadiuva** altresì le direzioni generali del Ministero e le Regioni nel perseguimento di ogni ulteriore obiettivo indicato dal Ministro della salute mediante l'adozione di direttive, nell'esercizio della funzione di indirizzo e di controllo del sistema sanitario nazionale. Resta fermo il ruolo di coordinamento del Capo del Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630.

**Articolo 42-bis.**

*(Misure straordinarie per la progettazione e la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa)*

**1. Al fine di contrastare gli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19 nel territorio nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con il presidente della Regione siciliana, è nominato un Commissario straordinario per la progettazione e la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa, che deve essere completato entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.**

**2. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di un anno, prorogabile per un solo anno. L'incarico è a titolo gratuito.**

**3. Il Commissario straordinario opera nel rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, degli obblighi internazionali e dei principi e criteri previsti dagli articoli 30, comma 1, 34 e 42 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e in deroga ad ogni altra disposizione di legge diversa da quella penale.**

**4. Al fine di consentire la massima autonomia finanziaria per la progettazione e la realizzazione del complesso ospedaliero di cui al comma 1, al Commissario straordinario è intestata un'apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, sulla quale sono assegnate le risorse disponibili e possono confluire, inoltre, le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla progettazione e alla realizzazione del citato complesso ospedaliero.**

**5. Per la progettazione e la realizzazione del complesso ospedaliero di cui al comma 1 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e assegnate alla Regione siciliana, ferma restando la quota minima del finanziamento a carico della medesima Regione e previa sottoscrizione di un accordo di programma tra il Commissario straordinario, il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze.**

**Articolo 42-ter .**

*(Clausola di salvaguardia)*

**1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con**

**i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione,  
anche con riferimento alla legge costituzionale 18  
ottobre 2001, n. 3.**

Articolo 43.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Articolo 44.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.  
Dato a Roma, addì 8 aprile 2020.

MATTARELLA

Conte, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Gualtieri, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Di Maio, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Lamorgese, *Ministro dell'interno*

Bonafede, *Ministro della giustizia*

Guerini, *Ministro della difesa*

Patuanelli, *Ministro dello sviluppo economico*

Bellanova, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

Costa, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

De Micheli, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Catalfo, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

Franceschini, *Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo*

Speranza, *Ministro della salute*

Pisano, *Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione*

Articolo 43.

*(Disposizioni finanziarie)*

*Identico*



Dadone, *Ministro per la pubblica amministrazione*

Boccia, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

Provenzano, *Ministro per il sud e la coesione territoriale*

Spadafora, *Ministro per le politiche giovanili e lo sport*

Bonetti, *Ministro per le pari opportunità e la famiglia*

Amendola, *Ministro per gli affari europei*

Visto, *il Guardasigilli*: Bonafede

ALLEGATO I										ALLEGATO I									
TABELLA operazioni garantite dallo Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 4 del decreto-legge										TABELLA operazioni garantite dallo Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 4 del decreto-legge									
1) Operazioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a)										Identica.									
N. Operazione	Esportatore	Debitore / Garante	Oggetto	Paese	Valore del Contratto	Impegno assicurativo (nominale/€)	Durata (anni)	Data Delibera SACE	Superamento Portata Massima										
2019/0686/00 Istanza n. 1 2019	FINCANTIERI S.P.A.	MSC Cruises SA	Fornitura di una nave da crociera con prevista consegna nel 2023	SVIZZERA	479 mln/euro	474.260.049	16	24/06/2019	Controparte										
2019/0689/00 Istanza n. 2 2019	FINCANTIERI S.P.A.	MSC Cruises SA	Fornitura di una nave da crociera con prevista consegna nel 2024	SVIZZERA	489 mln/euro	484.546.730	17	24/06/2019	Controparte										
2019/0690/00 Istanza n. 3 2019	FINCANTIERI S.P.A.	MSC Cruises SA	Fornitura di una nave da crociera con prevista consegna nel 2025	SVIZZERA	494 mln/euro	490.021.894	18 anni - 7 mesi	24/06/2019	Controparte										
2019/0691/00 Istanza n. 4 2019	FINCANTIERI S.P.A.	MSC Cruises SA	Fornitura di una nave da crociera con prevista consegna nel 2023	SVIZZERA	479 mln/euro	495.093.066	19 anni - 1 mese	24/06/2019	Controparte										
2019/0740/00 Istanza n. 5 2019	FINCANTIERI S.P.A.	CARNIVAL PLC	Fornitura di una nave da crociera con prevista consegna nel 2023	REGNO UNITO	974,25 mln/euro	910.810.115	16 anni - 5 mesi	24/06/2019	Controparte										
2019/1039/00 Istanza n. 6 2019	FINCANTIERI S.P.A.	MSC Cruises SA	Allungamento e installazione di scrubber sulla nave da crociera MSC Magnifica	SVIZZERA	120 mln/euro	120.048.112	10,5	24/06/2019	Controparte										
2) Operazioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b)										2) Operazioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b)									
N. Operazione	Esportatore	Debitore / Garante	Oggetto	Paese	Valore del Contratto	Impegno assicurativo (nominale/€)	Durata (anni)	Data Delibera SACE	Superamento Portata Massima	N. Operazione	Esportatore	Debitore / Garante	Oggetto	Paese	Valore del Contratto	Impegno assicurativo (nominale/€)	Durata (anni)	Data Delibera SACE	Superamento Portata Massima
2019/0699/00 Istanza n. 7 2019	FINCANTIERI S.P.A.	Viking Cruises Ltd	Fornitura di una nave da crociera con prevista consegna nel 2024	BERMUDA	372,8 mln/euro	408.373.117,99	17 anni - 5 mesi	30/09/2019	Settore	2019/0699/00 Istanza n. 7 2019	FINCANTIERI S.P.A.	Viking Cruises Ltd	Fornitura di una nave da crociera con prevista consegna nel 2024	BERMUDA	372,8 mln/euro	408.373.117,99	17 anni - 5 mesi	30/09/2019	Settore
2019/0700/00 Istanza n. 8 2019	FINCANTIERI S.P.A.	Viking Cruises Ltd	Fornitura di una nave da crociera con prevista consegna nel 2025	BERMUDA	372,8 mln/euro	408.383.099,00	18 anni	30/09/2019	Settore	2019/0700/00 Istanza n. 8 2019	FINCANTIERI S.P.A.	Viking Cruises Ltd	Fornitura di una nave da crociera con prevista consegna nel 2025	BERMUDA	372,8 mln/euro	408.383.099,00	18 anni	30/09/2019	Settore
2019/1644/00 Istanza n. 9 2019	FINCANTIERI S.P.A.	Viking Cruises Ltd	Fornitura di una nave da crociera con prevista consegna nel 2025	BERMUDA	400 mln/euro	440.121.759,28	18 anni - 8 mesi	30/09/2019	Settore	2019/1644/00 Istanza n. 9 2019	FINCANTIERI S.P.A.	Viking Cruises Ltd	Fornitura di una nave da crociera con prevista consegna nel 2025	BERMUDA	400 mln/euro	440.121.759,28	18 anni - 8 mesi	30/09/2019	Settore
2019/1645/00 Istanza n. 10 2019	FINCANTIERI S.P.A.	Viking Cruises Ltd	Fornitura di una nave da crociera con prevista consegna nel 2026	BERMUDA	400 mln/euro	440.062.606,85	19 anni - 2 mesi	30/09/2019	Settore	2019/1645/00 Istanza n. 10 2019	FINCANTIERI S.P.A.	Viking Cruises Ltd	Fornitura di una nave da crociera con prevista consegna nel 2026	BERMUDA	400 mln/euro	440.062.606,85	19 anni - 2 mesi	30/09/2019	Settore
3) Operazioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera c)										Identica.									
N. Operazione	Esportatore	Debitore / Garante	Oggetto	Paese	Valore del Contratto	Impegno assicurativo (nominale/€)	Durata (anni)	Data Delibera SACE	Superamento Portata Massima										
2018/0792/00 Istanza n. 1 2020	FINCANTIERI S.P.A.	NCL CORPORATION LTD.	Fornitura di una nave da crociera con prevista consegna nel 2023	STATI UNITI D'AMERICA	578,7 mln/euro	532.563.965,58	17 anni - 1 mese	25/03/2020	Controparte										
2018/0793/00 Istanza n. 2 2020	FINCANTIERI S.P.A.	NCL CORPORATION LTD.	Fornitura di una nave da crociera con prevista consegna nel 2026	STATI UNITI D'AMERICA	925,0 mln/euro	944.901.040,23	18 anni - 5 mesi	25/03/2020	Controparte										
2018/0794/00 Istanza n. 3 2020	FINCANTIERI S.P.A.	NCL CORPORATION LTD.	Fornitura di una nave da crociera con prevista consegna nel 2027	STATI UNITI D'AMERICA	925,0 mln/euro	837.719.916,99	19 anni - 4 mesi	25/03/2020	Controparte										

## 1.2.2. Testo approvato 1829 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1829

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 4 giugno 2020, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali

Art. 1.

1. Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli articoli 17, 49, 53, 62, comma 7, e 70 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

Allegato

### MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 8 APRILE 2020, N. 23

*All'articolo 1:*

*al comma 1:*

*al primo periodo, le parole: « in conformità con la normativa » sono sostituite dalle seguenti: « in conformità alla normativa »;*

*al secondo periodo, dopo le parole: « liberi professionisti titolari di partita IVA » sono inserite le seguenti: « nonché le associazioni professionali e le società tra professionisti » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché alle garanzie concesse ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 »;*

*dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:*

« 1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle cessioni di crediti con garanzia di solvenza prestata dal cedente effettuate, dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalle imprese di cui al comma 1 del presente articolo, anche ai sensi della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo

1° settembre 1993, n. 385. I limiti di importo del prestito di cui al comma 2, lettera c), e le percentuali di copertura della garanzia di cui al comma 2, lettera d), sono riferiti all'importo del corrispettivo pagato al cedente per la cessione dei crediti. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabiliti modalità attuative e operative nonché ulteriori elementi e requisiti integrativi per l'esecuzione delle operazioni di cui al presente comma. La procedura e la documentazione necessaria per il rilascio della garanzia ai sensi del presente comma sono ulteriormente specificate dalla SACE S.p.A.

1-ter. Dalle garanzie per finanziamenti di cui al presente articolo sono in ogni caso escluse le società che controllano direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero che sono controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali. Per Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali si intendono le giurisdizioni individuate nell'allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione europea. La condizione di cui al presente comma non si applica se la società dimostra che il soggetto non residente svolge un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali. Ai fini del presente comma, il contribuente può interpellare l'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212 »;

*al comma 2:*

*all'alinea, le parole: « al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 1 e 1-bis »;*

*alla lettera a), le parole: « 24 mesi » sono sostituite dalle seguenti: « 36 mesi »;*

*alla lettera b), le parole: « come definite ai sensi della normativa europea » sono sostituite dalle seguenti: « come rilevabili dal soggetto finanziatore »;*

*dopo la lettera b) è inserita la seguente:*

*« b-bis) nella definizione del rapporto tra debito e patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni dall'impresa, che non può essere superiore a 7,5, come indicato dal numero 1) della lettera e) del punto 18) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e che costituisce un parametro indispensabile per la definizione di "impresa in difficoltà", sono compresi nel calcolo del patrimonio i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazione, forniture e appalti, certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate al citato articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica »;*

*alla lettera c), numero 1), la parola: « relativi » è sostituita dalla seguente: « relativo »;*

*alla lettera d):*

*all'alinea, le parole: « copre il » sono sostituite dalle seguenti: « copre l'importo del finanziamento concesso nei limiti delle seguenti quote percentuali »;*

*ai numeri 1) e 2), le parole: « dell'importo del finanziamento » sono soppresse;*

*al numero 1), le parole: « con meno di 5000 dipendenti » sono sostituite dalle seguenti: « con non più di 5000 dipendenti »;*

*al numero 2), le parole: « tra 1,5 miliardi e 5 miliardi » sono sostituite dalle seguenti: « superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi »;*

*la lettera i) è sostituita dalla seguente:*

*« i) l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno che essa, nonché ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, comprese quelle soggette alla direzione e al coordinamento da parte della medesima, non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso dell'anno 2020. Qualora le suddette imprese abbiano già distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento della richiesta del finanziamento, l'impegno è assunto dall'impresa per i dodici mesi successivi alla data della richiesta »;*

*alla lettera n), dopo le parole: « costi del personale, » sono inserite le seguenti: « canoni di locazione*

o di affitto di ramo d'azienda, » *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « , e le medesime imprese devono impegnarsi a non delocalizzare le produzioni »;

*dopo la lettera n) è aggiunta la seguente:*

« *n-bis*) il finanziamento di cui alla lettera *n*) deve essere altresì destinato, in misura non superiore al 20 per cento dell'importo erogato, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo emergenziale ovvero dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020, per le quali il rimborso sia reso oggettivamente impossibile in conseguenza della diffusione dell'epidemia di COVID-19 o delle misure dirette alla prevenzione e al contenimento della stessa, a condizione che l'impossibilità oggettiva del rimborso sia attestata dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 »;

*al comma 3, terzo periodo, le parole:* « ovvero di altra garanzia pubblica » *sono sostituite dalle seguenti:* « ovvero da altra garanzia pubblica »;

*al comma 5, primo periodo, le parole:* « derivanti dalle garanzie disciplinate dal comma 1, » *sono sostituite dalle seguenti:* « derivanti dalle garanzie disciplinate dai commi 1 e 1-bis »;

*al comma 6:*

*all'alinea, le parole:* « con meno di 5000 dipendenti » *sono sostituite dalle seguenti:* « con non più di 5000 dipendenti », *le parole:* « inferiore a » *sono sostituite dalle seguenti:* « fino a » *e le parole:* « da bilancio » *sono sostituite dalle seguenti:* « dal bilancio »;

*alla lettera b), le parole:* « e quest'ultima processa la richiesta » *sono sostituite dalle seguenti:* « la quale esamina la richiesta stessa »;

*al comma 13, primo periodo, le parole:* « in conformità con la normativa » *sono sostituite dalle seguenti:* « in conformità alla normativa »;

*al comma 14:*

*al secondo periodo, dopo le parole:* « Al relativo onere » *sono inserite le seguenti:* « , pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2020, »;

*al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « intestato alla SACE S.p.A., su cui sono versate le commissioni incassate ai sensi del comma 2, lettera *e*), al netto dei costi di gestione sostenuti dalla SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del presente articolo, risultanti dalla contabilità della medesima SACE S.p.A., salvo conguaglio a seguito dell'approvazione del bilancio »;

*dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti:*

« 14-bis. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese indicate al comma 1, la SACE S.p.A., fino al 31 dicembre 2020, concede garanzie, in conformità alla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previsti nel presente articolo, in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti che sottoscrivono in Italia prestiti obbligazionari o altri titoli di debito emessi dalle suddette imprese a cui sia attribuita da parte di una primaria agenzia di *rating* una classe almeno pari a BB- o equivalente. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma, unitamente a quelli assunti ai sensi del comma 1, non devono superare l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro.

14-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 14-bis, qualora la classe di *rating* attribuita sia inferiore a BBB-, i sottoscrittori originari dei prestiti obbligazionari o dei titoli di debito si obbligano a mantenere una quota pari almeno al 30 per cento del valore dell'emissione per l'intera durata della stessa.

14-quater. Alle garanzie di cui ai commi 14-bis e 14-ter si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 e 12. Con riferimento al comma 2, lettera *b*), nel caso di emissioni obbligazionarie organizzate da soggetti diversi da banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito, l'impresa emittente fornisce alla SACE S.p.A. una certificazione attestante che alla data del 29 febbraio 2020 la stessa non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa dell'Unione europea. Con riferimento al comma 9, i sottoscrittori dei prestiti obbligazionari o dei titoli di debito nominano un rappresentante comune che fornisce un rendiconto periodico alla SACE S.p.A.,

con i contenuti, la cadenza e le modalità da quest'ultima indicati, al fine di riscontrare il rispetto, da parte dell'impresa emittente e dei sottoscrittori, degli impegni e delle condizioni previsti.

*14-quinquies.* Alle obbligazioni della SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie disciplinate dai commi *14-bis* e *14-ter* è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata dalla SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie. La SACE S.p.A. svolge, anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare alle banche, alle istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e agli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia. La SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere impartiti alla SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attività di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi nonché dei criteri e delle condizioni previsti dal presente articolo.

*14-sexies.* Il rilascio delle garanzie di cui ai commi *14-bis* e *14-ter* da parte della SACE S.p.A., con l'emissione del corrispondente codice unico identificativo di cui al comma 6, lettera *b*), nel caso di emissione di importo eguale o superiore a euro 100 milioni ovvero nel caso in cui sia richiesto, ai sensi del comma 8, l'incremento della percentuale di copertura di cui al comma 2, lettera *d*), è subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa dalla SACE S.p.A., tenendo anche in considerazione il ruolo che l'impresa emittente svolge rispetto alle seguenti aree e profili in Italia:

- a*) contributo allo sviluppo tecnologico;
- b*) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti;
- c*) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche;
- d*) impatto sui livelli occupazionali e sul mercato del lavoro;
- e*) rilevanza specifica nell'ambito di una filiera produttiva strategica ».

*Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:*

« Art. 1- *bis.* - (*Dichiarazione sostitutiva per le richieste di nuovi finanziamenti*) - 1. Le richieste di nuovi finanziamenti effettuati ai sensi dell'articolo 1 devono essere integrate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il titolare o il legale rappresentante dell'impresa richiedente, sotto la propria responsabilità, dichiara:

- a*) che l'attività d'impresa è stata limitata o interrotta dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima emergenza e che prima di tale emergenza sussisteva una situazione di continuità aziendale;
- b*) che i dati aziendali forniti su richiesta dell'intermediario finanziario sono veritieri e completi;
- c*) che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera *n*), il finanziamento coperto dalla garanzia è richiesto per sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che sono localizzati in Italia;
- d*) che è consapevole che i finanziamenti saranno accreditati esclusivamente sul conto corrente dedicato i cui dati sono contestualmente indicati;
- e*) che il titolare o il legale rappresentante istante nonché i soggetti indicati all'articolo 85, commi 1 e 2, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si trovano nelle condizioni ostative previste dall'articolo 67 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011;
- f*) che nei confronti del titolare o del legale rappresentante non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione fiscale in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

2. Non appena ricevuta l'autodichiarazione di cui al comma 1, il soggetto al quale è chiesto il

finanziamento la trasmette tempestivamente alla SACE S.p.A.

3. L'operatività sul conto corrente dedicato di cui al comma 1, lettera d), è condizionata all'indicazione, nella causale del pagamento, della locuzione: "Sostegno ai sensi del decreto-legge n. 23 del 2020".

4. Per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali, con protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e la SACE S.p.A. sono disciplinati i controlli di cui al libro II del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche attraverso procedure semplificate. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Fermi restando gli obblighi di segnalazione previsti dalla normativa antiriciclaggio, per la verifica degli elementi attestati dalla dichiarazione sostitutiva prevista dal presente articolo il soggetto che eroga il finanziamento non è tenuto a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle dichiarazioni sostitutive allegate alle richieste di finanziamento e di garanzia effettuate ai sensi dell'articolo 13.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai soggetti che svolgono, anche in forma associata, un'attività professionale autonoma.

*Art. 1-ter. - (Semplificazione delle procedure di liquidazione degli aiuti alla pesca) - 1.* Al fine di assicurare liquidità alle imprese della pesca e dell'acquacoltura colpite dall'emergenza sanitaria derivante dal COVID-19, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli anni 2017 e 2018, ed entro novanta giorni dalla medesima data, per l'anno 2019, sono concluse le procedure di erogazione degli aiuti di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, per le giornate di arresto temporaneo obbligatorio dell'attività.

2. La presenza, all'interno della graduatoria adottata con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dei soggetti ammessi e aventi diritto a seguito delle verifiche operate dall'amministrazione dà diritto al beneficiario di ricevere la liquidazione dell'aiuto concesso mediante ricorso al sistema bancario, restando a carico dello stesso beneficiario il pagamento delle spese e degli oneri relativi all'erogazione della somma da parte del sistema bancario.

3. Sono altresì concluse entro sessanta giorni dalla data di presentazione delle domande le procedure di erogazione delle indennità per le giornate di sospensione delle attività di pesca a causa dall'emergenza sanitaria derivante dal COVID-19 per l'annualità 2020 ».

*All'articolo 2:*

*al comma 1:*

*alla lettera a), le parole: « è inserito il seguente » sono sostituite dalle seguenti: « sono inseriti i seguenti » e dopo le parole: « per l'Italia » sono inserite le seguenti: « . Ai fini dell'internazionalizzazione sono da considerare strategici anche la filiera agricola nazionale, i settori del turismo e dell'agroalimentare italiano, il settore tessile, della moda e degli accessori, lo sviluppo di piattaforme per la vendita on line dei prodotti del made in Italy, le camere di commercio italiane all'estero, le fiere, i congressi e gli eventi, anche digitali, rivolti a sostenere lo sviluppo dei mercati, la formazione e il made in Italy nei settori dello sport, della cultura, dell'arte, della cinematografia, della musica, della moda, del design e dell'agroalimentare »;*

*alla lettera b):*

*al capoverso 9-bis, secondo periodo, le parole: « in conformità con il presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « in conformità al presente articolo »;*

*al capoverso 9-ter, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Il decreto del Ministro è sottoposto al controllo preventivo di legittimità e alla registrazione della Corte dei conti. »;*

*al capoverso 9-quinquies, lettera e), le parole: « e al Ministro » sono sostituite dalle seguenti: « e al Ministero »;*

*al capoverso 9-sexies:*

*al terzo periodo, le parole: « e del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali » sono sostituite dalle seguenti: « e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali »;*

*al quinto periodo, dopo le parole: « pubblici e privati » è inserito il seguente segno d'interpunzione: «*

, »;

*all'ottavo periodo, le parole: « assicura le funzioni » sono sostituite dalle seguenti: « assicura lo svolgimento delle funzioni »;*

*il nono periodo è sostituito dal seguente: « Ai componenti del Comitato non spettano compensi, indennità o emolumenti comunque denominati, né rimborsi di spese »;*

*al decimo periodo, le parole: « per il suo funzionamento ci si avvale delle risorse » sono sostituite dalle seguenti: « al suo funzionamento si provvede con le risorse » e le parole: « iscritte in bilancio » sono sostituite dalla seguente: « disponibili »;*

*al capoverso 9-septies, secondo periodo, le parole: « degli limiti » sono sostituite dalle seguenti: « dei limiti »;*

*al capoverso 9-octies:*

*al primo periodo, la parola: « verificata » è sostituita dalla seguente: « verificati » e dopo le parole: « e alla convenzione » sono inserite le seguenti: « di cui al comma 9-quinquies »;*

*il secondo periodo è soppresso;*

*alla lettera c), capoverso 14-bis, quinto periodo, le parole: « in conformità con la normativa » sono sostituite dalle seguenti: « in conformità alla normativa » e le parole: « per conto del Ministero dell'economia e delle finanze » sono sostituite dalle seguenti: « per conto del Ministero dell'economia e delle finanze" »;*

*al comma 3:*

*al secondo periodo, le parole: « legge 24 novembre 2003, n. 32 » sono sostituite dalle seguenti: « legge 24 novembre 2003, n. 326 »;*

*al terzo periodo, le parole: « 1 gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2021 » e dopo le parole: « n. 269 del 2003, come » è inserita la seguente: « modificato »;*

*al comma 4, alinea, le parole: « che costituisce parte integrante del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « al presente decreto »;*

*al comma 5, lettera b), le parole: « cinque miliardi euro » sono sostituite dalle seguenti: « cinque miliardi di euro »;*

*al comma 6:*

*al primo periodo, le parole: « è stata comunicata » sono sostituite dalle seguenti: « è stato comunicato »;*

*al quarto periodo, la parola: « ammontare » è sostituita dalle seguenti: « l'ammontare »;*

*al comma 7, primo periodo, le parole: « convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326 » sono sostituite dalle seguenti: « convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 ».*

*All'articolo 3:*

*dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

*« 3-bis. La Commissione di vigilanza prevista dall'articolo 3 del testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, di cui al regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, può avvalersi, d'intesa con i Presidenti delle Camere, delle necessarie risorse strumentali a supporto delle funzioni ad essa attribuite »;*

*alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e Commissione per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti ».*

*All'articolo 4:*

*al comma 1, primo periodo, le parole: « mediante il proprio indirizzo di posta elettronica » sono sostituite dalle seguenti: « mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica », le parole: « questi siano accompagnati » sono sostituite dalle seguenti: « l'espressione del consenso sia accompagnata », le parole: « facciano riferimento » sono sostituite dalle seguenti: « faccia riferimento » e le parole: « siano conservati » sono sostituite dalle seguenti: « sia conservata ».*

*Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:*

*« Art. 4-bis. - (Inserimento di nuove attività nella lista di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190) - 1. All'articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono*

apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere a) e b) sono abrogate;

b) dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:

"i-bis) servizi funerari e cimiteriali;

i-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering;

i-quater) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti".

Art. 4-ter.- (*Obiettivi annuali di gestione di pneumatici fuori uso*) - 1. Alla luce della situazione emergenziale derivante dalla pandemia di COVID-19 e delle misure adottate per contenerla, in quanto incidenti sulle attività commerciali e sugli spostamenti delle persone, gli obiettivi di gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso su base annuale, come fissati ai sensi dell'articolo 228, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, pari a quelli immessi nel mercato e destinati alla vendita nell'anno precedente, per l'anno in corso sono parametrati al biennio 2020-2021; conseguentemente, la verifica delle quantità di pneumatici fuori uso gestite dai soggetti obbligati è eseguita computando gli pneumatici immessi sul mercato e destinati alla vendita nel biennio 2019-2020 ».

All'articolo 5:

al comma 1, capoverso, le parole: « il 1 settembre » sono sostituite dalle seguenti: « il 1° settembre ».

Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

« Art. 6-bis. - (*Disposizioni per il sostegno dei settori alberghiero e termale*) - 1. Al fine di sostenere i settori alberghiero e termale, i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operanti nei settori alberghiero e termale che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

2. La rivalutazione deve essere eseguita in uno o in entrambi i bilanci o rendiconti relativi ai due esercizi successivi a quello di cui al comma 1, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

3. Sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritti in bilancio di cui al comma 2 non è dovuta alcuna imposta sostitutiva o altra imposta. Il maggior valore attribuito ai beni e alle partecipazioni si considera riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita.

4. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento al presente comma, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.

5. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento, da versare con le modalità indicate all'articolo 1, comma 701, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

6. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione al socio o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o delle minusvalenze si considera il costo del bene prima della rivalutazione.

7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.



8. Le disposizioni dell'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali, che può essere affrancata ai sensi del comma 5 del presente articolo.

9. Nel caso in cui i soggetti individuati al comma 1 del presente articolo abbiano esercitato la facoltà di cui all'articolo 1, commi 696 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, gli effetti della rivalutazione e dell'eventuale affrancamento del saldo attivo ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive si producono a decorrere dall'ultimo bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020.

10. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 0,85 milioni di euro per l'anno 2021, in 2,59 milioni di euro per l'anno 2022, in 1,78 milioni di euro per l'anno 2023, in 1,87 milioni di euro per l'anno 2024 e in 1,81 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

*All'articolo 7:*

*al comma 1, primo periodo, le parole:* « del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 » *sono sostituite dalle seguenti:* « del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, di seguito citato anche come "decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18" »;

*dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

« 2-*bis*. All'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "È facoltà delle società cooperative che applicano l'articolo 2540 del codice civile di convocare l'assemblea generale dei soci delegati entro il 30 settembre 2020" ».

*All'articolo 9:*

*il comma 1 è sostituito dal seguente:*

« 1. I termini di adempimento dei concordati preventivi, degli accordi di ristrutturazione, degli accordi di composizione della crisi e dei piani del consumatore omologati aventi scadenza in data successiva al 23 febbraio 2020 sono prorogati di sei mesi »;

*al comma 2, primo periodo, le parole:* « Nei procedimenti per l'omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « Nei procedimenti di concordato preventivo e per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione » *e la parola:* « omologa » *è sostituita dalla seguente:* « omologazione »;

*al comma 3, primo, terzo e quarto periodo, la parola:* « omologa » *è sostituita dalla seguente:* « omologazione »;

*dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:*

« 5-*bis*. Il debitore che, entro la data del 31 dicembre 2021, ha ottenuto la concessione dei termini di cui all'articolo 161, sesto comma, o all'articolo 182-*bis*, settimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, può, entro i suddetti termini, depositare un atto di rinuncia alla procedura, dichiarando di avere predisposto un piano di risanamento ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera *d*), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese, e depositando la documentazione relativa alla pubblicazione medesima. Il tribunale, verificate la completezza e la regolarità della documentazione, dichiara l'improcedibilità del ricorso presentato ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, o dell'articolo 182-*bis*, settimo comma, del citato regio decreto n. 267 del 1942.

5-*ter*. Le disposizioni dell'articolo 161, decimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non si applicano ai ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del medesimo regio decreto n. 267 del 1942 depositati entro il 31 dicembre 2020 ».

*All'articolo 10:*

*il comma 2 è sostituito dal seguente:*

« 2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano:

a) al ricorso presentato dall'imprenditore in proprio, quando l'insolvenza non è conseguenza dell'epidemia di COVID-19;

b) all'istanza di fallimento da chiunque formulata ai sensi degli articoli 162, secondo comma, 173, secondo e terzo comma, e 180, settimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) alla richiesta presentata dal pubblico ministero quando nella medesima è fatta domanda di emissione dei provvedimenti di cui all'articolo 15, ottavo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o quando la richiesta è presentata ai sensi dell'articolo 7, numero 1), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942 »;

*il comma 3 è sostituito dal seguente:*

« 3. Quando alla dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi presentati nel periodo di cui al comma 1 fa seguito, entro il 30 settembre 2020, la dichiarazione di fallimento, il periodo di cui al comma 1 non viene computato nei termini di cui agli articoli 10, 64, 65, 67, primo e secondo comma, 69-bis e 147 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ».

*All'articolo 11:*

*al comma 1, primo periodo, le parole: « 30 aprile 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 agosto 2020 » e le parole: « della presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « del presente decreto » ;*  
*il comma 3 è sostituito dal seguente:*

« 3. I protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino al 31 agosto 2020 non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; ove già pubblicati le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono d'ufficio alla loro cancellazione. Con riferimento allo stesso periodo sono sospese le informative al prefetto di cui all'articolo 8-bis, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 386, e le iscrizioni nell'archivio informatizzato di cui all'articolo 10-bis della medesima legge n. 386 del 1990, che, ove già effettuate, sono cancellate ».

*All'articolo 12:*

*dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

« 1-bis. All'articolo 54, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "e ai liberi professionisti" sono sostituite dalle seguenti: ", ai liberi professionisti, agli imprenditori individuali e ai soggetti di cui all'articolo 2083 del codice civile" »;

*dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:*

« 2-bis. Fino al 31 dicembre 2020, a fronte delle domande di sospensione dei mutui pervenute alla banca a partire dal 28 marzo 2020 a valere sul Fondo di cui al comma 2 e delle quali la banca ha verificato la completezza e la regolarità formale, la banca avvia la sospensione dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda. Il gestore del Fondo, ricevuta dalla banca la domanda di sospensione, accerta la sussistenza dei presupposti e comunica alla banca, entro venti giorni, l'esito dell'istruttoria. Decorso inutilmente tale termine, la domanda si ritiene comunque accolta. In caso di esito negativo dell'istruttoria comunicato dal gestore, la banca può riavviare l'ammortamento del mutuo a partire dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda.

2-ter. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserita la seguente:

"a-bis) l'ammissione ai benefici del Fondo è estesa alle quote di mutuo relative alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e alle relative pertinenze dei soci assegnatari che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come da ultimo modificato dal presente articolo".

2-quater. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-ter e, in particolare, quelle

relative all'individuazione della quota di mutuo da sospendere ».

*Dopo l'articolo 12 sono inseriti i seguenti:*

« Art. 12-bis. - *(Rimborso alle imprese per mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali internazionali)* - 1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, spetta, per l'anno 2020, anche per le spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero che siano state disdette in ragione dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto.

Art. 12-ter. - *(Disposizioni in materia di beni di impresa)* - 1. La rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni di cui all'articolo 1, commi 696 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alle condizioni ivi stabilite, può essere effettuata nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021; limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si considerano riconosciuti, rispettivamente, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° dicembre 2022, del 1° dicembre 2023 o del 1° dicembre 2024.

2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 6,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 11,8 milioni di euro per l'anno 2020, in 2 milioni di euro per l'anno 2021 e in 6,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede:

a) quanto a 10,9 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo di una corrispondente quota del margine disponibile, risultante a seguito dell'attuazione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, rispetto al ricorso all'indebitamento autorizzato l'11 marzo 2020 con le risoluzioni di approvazione della relazione al Parlamento, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e della relativa integrazione;

b) quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 6,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo.

Art. 12-quater. - *(Modifica all'articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di detraibilità dell'IVA sugli acquisti dei beni oggetto di erogazioni liberali)* - 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:

"3-bis. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, gli acquisti dei beni ceduti a titolo di erogazione liberale in natura ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo si considerano effettuati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione ai fini della detrazione di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633" ».

*All'articolo 13:*

*al comma 1:*

*alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « . Resta fermo che la misura di cui alla presente lettera si applica, alle medesime condizioni, anche qualora almeno il 25 per cento del capitale o dei diritti di voto sia detenuto direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure, congiuntamente, da più enti pubblici; »;

*alla lettera c), dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:*

« 3-bis) per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali di cui alla parte IX, lettera A, sezioni A.1.d) e A.1.e), dell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 27 febbraio 2019, i ricavi delle vendite e delle prestazioni, sommati alle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti per l'anno 2019 »;

*alla lettera d), dopo le parole:* « o da altro fondo di garanzia » *sono inserite le seguenti:* « o dalle

società cooperative previste dall'articolo 112, comma 7, terzo periodo, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 », *dopo le parole*: « successivamente alla predetta autorizzazione » *è inserito il seguente segno d'interpunzione*: « , » *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole*: « anche per durate superiori a dieci anni. La garanzia del Fondo può essere cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da confidi o da altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, fino alla copertura del 100 per cento del finanziamento concesso »;

*alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole*: « ovvero, per i finanziamenti deliberati dal soggetto finanziatore in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in misura pari ad almeno il 25 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione. Nei casi di cui alla presente lettera il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia; »;

*alla lettera f), la parola*: « banche » *è sostituita dalle seguenti*: « le banche » *e le parole*: « in connessione degli effetti » *sono sostituite dalle seguenti*: « in connessione agli effetti »;

*la lettera g) è sostituita dalle seguenti*:

« g) fermo restando quanto previsto all'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 7 luglio 2017, e fatto salvo quanto previsto per le operazioni finanziarie di cui alla lettera m) del presente comma, la garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia allegate al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 27 febbraio 2019. Ai fini della definizione delle misure di accantonamento a titolo di coefficiente di rischio, in sede di ammissione della singola operazione finanziaria, la probabilità di inadempimento delle imprese è calcolata esclusivamente sulla base dei dati contenuti nel modulo economico-finanziario del suddetto modello di valutazione. Con frequenza bimestrale, in riferimento all'insieme delle operazioni finanziarie ammesse alla garanzia, la consistenza degli accantonamenti prudenziali operati a valere sul Fondo è corretta in funzione dei dati della Centrale dei rischi della Banca d'Italia, acquisiti dal Gestore del Fondo alla data della presentazione delle richieste di ammissione alla garanzia;

*g-bis)* la garanzia è concessa anche in favore dei beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta della garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della parte B) delle avvertenze generali della circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008, purché la predetta classificazione non sia stata effettuata prima del 31 gennaio 2020;

*g-ter)* la garanzia è altresì concessa, con esclusione della garanzia di cui alla lettera e), in favore di beneficiari finali che presentano esposizioni che, prima del 31 gennaio 2020, sono state classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della parte B) delle avvertenze generali della circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 e che sono state oggetto di misure di concessione. In tale caso, il beneficio della garanzia è ammesso anche prima che sia trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui le suddette esposizioni sono state classificate come esposizioni deteriorate, ai sensi dell'articolo 47-bis, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le citate esposizioni non sono più classificabili come esposizioni deteriorate, non presentano importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e il soggetto finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi del citato articolo 47-bis, paragrafo 6, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013;

*g-quater)* la garanzia è concessa, anche prima che sia trascorso un anno dalla data in cui sono state

accordate le misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui le esposizioni sono state classificate come esposizioni deteriorate, ai sensi dell'articolo 47-*bis*, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, in favore delle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-*bis* del citato regio decreto n. 267 del 1942 o hanno presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del medesimo regio decreto, purché, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le loro esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e il soggetto finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi del citato articolo 47-*bis*, paragrafo 6, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013. Sono, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria vigente »;

*alla lettera h), le parole: « del decreto ministeriale 6 marzo 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017 »;*

*alla lettera i), dopo le parole: « turistico-alberghiero » sono inserite le seguenti: « , compreso il settore termale, »;*

*alla lettera m), la parola: « percento » è sostituita dalle seguenti: « per cento », dopo le parole: « arti o professioni » sono inserite le seguenti: « , di associazioni professionali e di società tra professionisti nonché di agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi », le parole: « come da dichiarazione » sono sostituite dalle seguenti: « , secondo quanto attestato dall'interessato mediante dichiarazione », le parole: « 72 mesi » sono sostituite dalle seguenti: « 120 mesi », le parole: « non superiore al 25 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario » sono sostituite dalle seguenti: « non superiore, alternativamente, anche tenuto conto di eventi calamitosi, a uno degli importi di cui alla lettera c), numeri 1) o 2) », le parole: « , per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, » sono soppresse, dopo le parole: « da altra idonea documentazione, » è inserita la seguente: « prodotta », le parole: « 25.000,00 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 30.000 euro », le parole: « di esposizioni detenute » sono sostituite dalle seguenti: « delle esposizioni detenute », dopo le parole: « nel caso di garanzia diretta » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , », le parole: « di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come definiti dall'accordo quadro per l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all'articolo 1, commi da 166 a 178 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « del rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento, maggiorato dello 0,20 per cento » e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La garanzia è altresì concessa in favore di beneficiari finali che presentano esposizioni che, anche prima del 31 gennaio 2020, sono state classificate come inadempienze probabili o esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi delle avvertenze generali, parte B), paragrafo 2, della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia, a condizione che le predette esposizioni alla data della richiesta del finanziamento non siano più classificabili come esposizioni deteriorate ai sensi dell'articolo 47-*bis*, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013. Nel caso in cui le predette esposizioni siano state oggetto di misure di concessione, la garanzia è altresì concessa in favore dei beneficiari finali a condizione che le stesse esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate ai sensi del citato articolo 47-*bis*, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione di quanto disposto dalla lettera b) del medesimo paragrafo; »;*

*dopo la lettera m) è inserita la seguente:*

*« m-bis) per i finanziamenti di cui alla lettera m) concessi fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti beneficiari possono chiedere, con riguardo all'importo finanziato e alla durata, l'adeguamento del finanziamento alle nuove condizioni introdotte dalla legge*

di conversione del presente decreto »;

*alla lettera n), le parole: « come da dichiarazione » sono sostituite dalle seguenti: « , secondo quanto attestato dall'interessato mediante dichiarazione », le parole: « non superiore al 25 per cento dei ricavi del soggetto beneficiario » sono sostituite dalle seguenti: « non superiore, alternativamente, a uno degli importi di cui alla lettera c), numeri 1) o 2) », le parole: « di esposizioni detenute » sono sostituite dalle seguenti: « delle esposizioni detenute », le parole: « del soggetto finanziato) le Regioni, i Comuni, gli enti locali » sono sostituite dalle seguenti: « del soggetto finanziato. Le regioni, gli enti locali », le parole: « e gli enti di riferimento » sono sostituite dalle seguenti: « e agli enti di riferimento » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e reti d'impresa di cui all'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Nei finanziamenti di cui al periodo precedente, la garanzia è estesa esclusivamente alla quota di credito incrementale rispetto alle esposizioni pregresse. Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera, altresì, l'ammontare dei ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore »;*

*dopo la lettera n) è inserita la seguente:*

*« n-bis) previa autorizzazione della Commissione europea al fine di rafforzare il supporto all'emergenza da COVID-19 prestato dalle cooperative e dai confidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i soggetti di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 2017, possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi pubblici, con esclusione di quelli derivanti dalle attribuzioni annuali di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, esistenti alla data del 31 dicembre 2019. Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio netto, anche ai fini di vigilanza, dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione. Le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. La relativa deliberazione, da assumere entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio, è di competenza dell'assemblea ordinaria; »;*

*alla lettera p), le parole: « ed erogate dal » sono sostituite dalle seguenti: « con l'erogazione da parte del »;*

*dopo la lettera p) è aggiunta la seguente:*

*« p-bis) per i finanziamenti di importo superiore a 25.000 euro la garanzia è rilasciata con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento fino a ventiquattro mesi »;*

*al comma 2:*

*alla lettera f), le parole: « decreto interministeriale del 14 novembre 2017, » sono sostituite dalle seguenti: « decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2018, » e la parola: « percento », ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: « per cento »;*

*alla lettera g), la parola: « percento » è sostituita dalle seguenti: « per cento »;*

*dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:*

*« 4-bis. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche tramite propri organismi consortili, con le risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti a legislazione vigente, al fine di favorire l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese, possono, anche con la costituzione di appositi fondi, concedere contributi alle piccole e medie imprese in conto commissioni di garanzia su operazioni finanziarie ammesse alla riassicurazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al fine di contenere i costi delle garanzie concesse da soggetti garanti autorizzati.*

*4-ter. Dall'attuazione delle disposizioni del comma 4-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica »;*

*al comma 7, la parola: « percento » è sostituita dalle seguenti: « per cento »;*

*al comma 8, le parole: « in possesso del requisito di micro piccola media impresa » sono sostituite dalle seguenti: « in possesso del requisito per la qualificazione come micro, piccola o media impresa » e la parola: « operazioni » è sostituita dalla seguente: « erogazioni »;*

*al comma 9, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176, le modificazioni necessarie per adeguarlo alla disposizione di cui al primo periodo del presente comma »;*

*al comma 11, le parole: « imprese agricole e della pesca » sono sostituite dalle seguenti: « imprese agricole, forestali, della pesca e dell'acquacoltura e dell'ippicoltura, nonché dei consorzi di bonifica e dei birrifici artigianali »;*

*dopo il comma 12 è inserito il seguente:*

*« 12-bis. Fino al 31 dicembre 2020, le risorse del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fino a un importo di euro 100 milioni, sono destinate all'erogazione della garanzia di cui al comma 1, lettera m), del presente articolo in favore degli enti del Terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività di impresa o commerciale, anche in via non esclusiva o prevalente o finalizzata all'autofinanziamento. Per le finalità di cui al presente comma, per ricavi si intende il totale dei ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominati, come risultanti dal bilancio o rendiconto approvato dall'organo statutariamente competente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 o, in mancanza, dal bilancio o rendiconto approvato dall'organo statutariamente competente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 »;*

*al comma 13, le parole da: « Alla copertura » fino a: « per l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.829 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 1.580 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 12 e, quanto a 249 milioni di euro per l'anno 2020 » e dopo le parole: « all'articolo 56, comma 6, » è inserita la seguente: « del ».*

*Dopo l'articolo 13 sono inseriti i seguenti:*

*« Art. 13-bis. - (Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura) - 1. Per l'esercizio relativo all'anno 2020, in acconto sul saldo di fine esercizio, è riassegnato al Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, il 20 per cento dell'attivo di esercizio del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura, di cui all'articolo 14 della medesima legge n. 108 del 1996, risultante alla data del 30 settembre 2020.*

*Art. 13-ter. - (Microcredito) - 1. All'articolo 112, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I confidi di cui al presente articolo possono detenere partecipazioni nei soggetti di cui all'articolo 111" ».*

*All'articolo 14:*

*al comma 1, le parole: « iscritte al registro di cui all' » sono sostituite dalle seguenti: « iscritte nel registro istituito ai sensi dell' » e le parole: « d. lgs. » sono sostituite dalle seguenti: « decreto legislativo »;*

*al comma 2, le parole: « iscritte nel registro di cui all' » sono sostituite dalle seguenti: « iscritte nel registro istituito ai sensi dell' » e le parole: « d. lgs. » sono sostituite dalle seguenti: « decreto legislativo »;*

*il comma 3 è sostituito dal seguente:*

*« 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari, in termini di saldo netto e di indebitamento netto, a 35 milioni di euro per l'anno 2020 e pari, in termini di fabbisogno, a 5 milioni di euro per il medesimo anno 2020, si provvede, quanto a 35 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e, quanto a 5 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 12 dell'articolo 13 del presente decreto ».*

*Nel capo II, dopo l'articolo 14 sono aggiunti i seguenti:*

« Art. 14-bis. - (Proroga del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura) - 1. Al fine di assicurare la continuità delle azioni previste dallo strumento programmatico nazionale del settore ittico nel periodo di emergenza da COVID-19, è disposta la proroga al 31 dicembre 2021 del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, di cui all'articolo 2, comma 5-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, già prorogato al 31 dicembre 2020 dall'articolo 1, comma 517, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Art. 14-ter. - (Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune in servizio pubblico) - 1. Al fine di garantire la continuità del servizio di pubblico trasporto mediante impianti a fune, le scadenze relative alle revisioni generali e speciali quinquennali nonché quelle relative agli scorrimenti e alle sostituzioni delle funi e al rifacimento dei loro attacchi di estremità sono prorogate di dodici mesi, qualora sia trasmessa prima delle suddette scadenze all'Autorità di sorveglianza, da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio, una dettagliata e completa relazione in merito ai controlli effettuati, ai provvedimenti adottati e all'esito delle verifiche e delle prove eseguite, contenente l'attestazione della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico.

2. Ai fini di cui al comma 1, per l'anno 2020 non è obbligatoria la partecipazione dell'Autorità di sorveglianza alle verifiche e alle prove periodiche da effettuare da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio o dell'assistente tecnico.

3. Le scadenze relative ai termini di inizio e di conclusione delle opere di realizzazione di impianti a fune per le quali è già stata rilasciata l'approvazione dei progetti sono prorogate di dodici mesi.

4. Le procedure per l'attuazione di quanto disposto dai commi 1, 2 e 3 sono stabilite mediante regolamento adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. L'articolo 62-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è abrogato ».

*All'articolo 15:*

*al comma 1:*

*al capoverso 3, le parole: « sono soggetti » sono sostituite dalle seguenti: « è soggetto » e le parole: « nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e), ivi inclusi, nel settore finanziario, quello creditizio e assicurativo, del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e), del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, intendendosi compresi nel settore finanziario i settori creditizio e assicurativo, e, nel settore sanitario, la produzione, l'importazione e la distribuzione all'ingrosso di dispositivi medicali, medico-chirurgici e di protezione individuale »;*

*al capoverso 3-bis:*

*alla lettera a), le parole: « ivi inclusi, nel settore finanziario, quello creditizio ed assicurativo, ovvero individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 2, comma 1-ter, » sono sostituite dalle seguenti: « intendendosi compresi nel settore finanziario i settori creditizio e assicurativo, nonché le delibere, gli atti o le operazioni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 21 del 2012, »;*

*alla lettera b), le parole: « e il valore complessivo » sono sostituite dalle seguenti: « quando il valore complessivo » e dopo le parole: « e 50 per cento » sono aggiunte le seguenti: « del capitale »;*

*al capoverso 3-quater:*

*al secondo periodo, le parole: « al termine di cui al » sono sostituite dalle seguenti: « al termine del »;*

*al terzo periodo, le parole: « e relativi » sono sostituite dalla seguente: « relativi », le parole: « ivi inclusi, nel settore finanziario, quello creditizio ed assicurativo » sono sostituite dalle seguenti: « intendendosi compresi nel settore finanziario i settori creditizio e assicurativo » e dopo le parole: « dal medesimo articolo 2 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , ».*



*All'articolo 16:*

*al comma 1:*

*alla lettera a), le parole: « è aggiunto infine il seguente periodo » sono sostituite dalle seguenti: « sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi », dopo le parole: « la Presidenza del Consiglio » sono inserite le seguenti: « dei ministri » e le parole: « previste dal presente articolo, » sono sostituite dalle seguenti: « previsti dal presente articolo »;*

*alla lettera b), la parola: « elaborate » è sostituita dalla seguente: « elaborati »;*

*alla lettera c), numero 2), dopo le parole: « la Presidenza del Consiglio » sono inserite le seguenti: « dei ministri » e la parola: « previste » è sostituita dalla seguente: « previsti »;*

*alla lettera d), capoverso 8-bis, dopo le parole: « la Presidenza del Consiglio » sono inserite le seguenti: « dei ministri » e la parola: « previste » è sostituita dalla seguente: « previsti »;*

*alla lettera e), capoverso 3, le parole: « comma precedente » sono sostituite dalle seguenti: « comma 2 » e dopo le parole: « può stipulare » sono inserite le seguenti: « , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ».*

*All'articolo 17, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

*« 1-bis. Fino al 31 dicembre 2020, per i settori agroalimentare e siderurgico le disposizioni del presente articolo e degli articoli 15 e 16 si applicano anche per perseguire l'ulteriore finalità della tutela del mantenimento dei livelli occupazionali e della produttività nel territorio nazionale ».*

*All'articolo 18:*

*al comma 6, le parole: « e Piacenza » sono sostituite dalle seguenti: « , Piacenza, Alessandria e Asti »;*

*al comma 8, primo periodo, le parole: « dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, e » sono soppresse e le parole: « per i mesi » sono sostituite dalle seguenti: « e, per i mesi »;*

*dopo il comma 8 è inserito il seguente:*

*« 8-bis. I termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio in scadenza entro il 30 agosto 2020 sono prorogati al 22 settembre 2020. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata è versata entro il 22 settembre 2020 e le successive entro l'ultimo giorno del mese; l'ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020 ».*

*Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:*

*« Art. 18-bis. - (Sospensione del versamento dei canoni per l'uso di beni immobili appartenenti allo Stato) - 1. Al fine di garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza da COVID-19 e i livelli occupazionali, il pagamento dei canoni dovuti per il periodo dal 1° marzo 2020 al 31 luglio 2020 per l'uso, in regime di concessione o di locazione, di beni immobili appartenenti allo Stato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, è sospeso. Al pagamento dei canoni sospesi ai sensi del primo periodo, da effettuare, anche mediante rateazione, senza applicazione di interessi, entro il 31 ottobre 2020, si provvede secondo le modalità stabilite dall'autorità concedente. Sono comunque fatti salvi i pagamenti già eseguiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».*

*All'articolo 20:*

*la rubrica è sostituita dalla seguente: « Metodo previsionale per la determinazione degli acconti da versare nel mese di giugno ».*

*L'articolo 25 è soppresso.*

*All'articolo 27:*

*al comma 1, dopo le parole: « dello stesso decreto » sono aggiunte le seguenti: « del Ministro della salute ».*

*Dopo l'articolo 27 è inserito il seguente:*

*« Art. 27-bis. - (Disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti) - 1. I farmaci di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, erogati in regime di distribuzione diretta da parte*

delle strutture pubbliche, possono essere distribuiti agli assistiti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, in regime di distribuzione per conto, dalle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale con le modalità e alle condizioni stabilite dagli accordi regionali stipulati ai sensi di quanto previsto dalla citata lettera a) e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica determinato dal COVID-19 ».

*All'articolo 28:*

*al comma 1:*

*alla lettera a), dopo le parole: « al comma 1, » è inserita la seguente: « alinea, »;*

*alla lettera b), le parole: « all'articolo 27, del decreto » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 27 del decreto ».*

*All'articolo 29:*

*al comma 1, le parole: « sono tenute » sono sostituite dalle seguenti: « sono tenuti »;*

*al comma 2, le parole: « è depositata » sono sostituite dalle seguenti: « mediante deposito »;*

*al comma 3, le parole: « articolo 73, comma 1, » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 37, comma 1, del presente decreto ».*

*Dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:*

*« Art. 29-bis. - (Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19)*

*- 1. Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ».*

*Dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:*

*« Art. 30-bis. - (Norme in materia di rifiuti sanitari) - 1. Al fine di contenere il rischio infettivo e favorire la sterilizzazione dei rifiuti sanitari nelle strutture sanitarie, fino a trenta giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione, effettuato secondo le previsioni dell'articolo 2, comma 1, lettera m), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, presso le strutture sanitarie pubbliche e private ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del citato regolamento, sono sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani ».*

*All'articolo 31:*

*al comma 1, le parole: « in relazione dall'emergenza sanitaria Covid19 » sono sostituite dalle seguenti:*

*« in relazione all'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19 » e le parole: « dall'abrogazione di cui al comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 2 »;*

*al comma 3, le parole: « dei monopoli, che provengono » sono sostituite dalle seguenti: « dei monopoli che provengono » e le parole: « del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 » sono sostituite dalle seguenti: « del codice di procedura penale ».*

*All'articolo 33:*

*al comma 1, le parole: « dell'epidemia COVID-19 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'epidemia di COVID-19 »;*

*al comma 3, le parole: « "nonché dei pagamenti di cui alla lettera e-bis)" , sono sostituite dalle seguenti: "nonché dei pagamenti di cui alle lettere c-bis) ed e-bis)". » sono sostituite dalle seguenti: « "dei rendiconti di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c)," sono sostituite dalle seguenti: "dei rendiconti di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b), c) e c-bis)". ».*

*All'articolo 36:*

*al comma 3, dopo le parole: « codice del processo amministrativo » sono inserite le seguenti: « , di cui*

all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ».

*Nel capo V, dopo l'articolo 37 è aggiunto il seguente:*

« Art. 37-bis. - *(Sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie)*-1. Fino al 30 settembre 2020, le segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994, come modificata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 2012, riguardanti le imprese beneficiarie delle misure di sostegno finanziario di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono sospese a decorrere dalla data dalla quale tali misure sono state concesse.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai sistemi di informazioni creditizie dei quali fanno parte altri archivi sul credito gestiti da soggetti privati e ai quali gli intermediari partecipano su base volontaria ».

*All'articolo 38:*

*al comma 1, le parole:* « è riconosciuto l'adeguamento immediato della quota capitaria/oraria ai Medici di Medicina Generale e ai Pediatri di Libera Scelta ai contenuti economici » *sono sostituite dalle seguenti:* « è riconosciuto ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta l'adeguamento immediato delle quote capitaria e oraria ai contenuti economici »;

*al comma 2, le parole:* « cessano gli effetti di cui al comma 1 » *sono sostituite dalle seguenti:* « cessa l'applicazione delle disposizioni del comma 1 »;

*al comma 6, le parole:* « è riconosciuto l'adeguamento immediato del trattamento economico spettante agli specialisti ambulatoriali, ai contenuti economici » *sono sostituite dalle seguenti:* « è riconosciuto agli specialisti ambulatoriali l'adeguamento immediato del trattamento economico ai contenuti economici ».

*All'articolo 39:*

*al comma 1, le parole:* « corredata dal benessere » *sono sostituite dalle seguenti:* « corredata del benessere » *e le parole:* « punti 1 e 2 » *sono sostituite dalle seguenti:* « numeri 1) e 2) »;

*al comma 2, dopo le parole:* « di cui al comma 1 » *sono inserite le seguenti:* « del presente articolo ».

*All'articolo 40:*

*al comma 2, le parole:* « Commissione tecnico scientifica » *sono sostituite dalle seguenti:* « Commissione consultiva tecnico-scientifica » *e le parole:* « Comitato tecnico scientifico » *sono sostituite dalle seguenti:* « Comitato tecnico-scientifico »;

*al comma 5, le parole:* « sito istituzionale » *sono sostituite dalle seguenti:* « sito internet istituzionale »;

*al comma 6, le parole:* « non profit » *sono sostituite dalle seguenti:* « senza scopo di lucro »;

*al comma 7, le parole:* « non derivano nuovi e maggiori oneri » *sono sostituite dalle seguenti:* « non devono derivare nuovi o maggiori oneri » *e le parole:* « sui propri bilanci » *sono soppresse;*  
*alla rubrica, la parola:* « materia » *è sostituita dalle seguenti:* « in materia ».

*All'articolo 41:*

*al comma 1, le parole:* « ai i lavoratori » *sono sostituite dalle seguenti:* « ai lavoratori » *e le parole:* « dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 » *sono sostituite dalle seguenti:* « tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020 »;

*il comma 4 è sostituito dal seguente:*

« 4. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 16 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, in termini di saldo netto e di indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e, in termini di fabbisogno, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 12 dell'articolo 13 del presente decreto »;

*dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:*

« 4-bis. Al fine di favorire lo sviluppo di nuova imprenditoria in agricoltura, con decreto di natura non

regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione, da parte dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, di mutui a tasso zero in favore di iniziative finalizzate al sostegno di aziende agricole per la ristrutturazione di mutui in essere, per la copertura di spese di gestione o per investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. I mutui sono concessi nel limite massimo di 200.000 euro, per la durata massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Costituiscono titoli preferenziali per l'erogazione dei mutui l'avere costituito l'azienda nel biennio 2019-2020, la dimensione della superficie utile agricola e la produzione di prodotti agroalimentari tipici, sotto qualsiasi forma tutelati. Per l'attuazione delle disposizioni del presente comma, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo rotativo con una dotazione finanziaria iniziale pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale presso la tesoreria dello Stato intestata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21. 4-ter. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, dopo le parole: "da non oltre sessanta mesi" sono inserite le seguenti: "e nel caso di imprese agricole, anche di nuova costituzione" ».

*All'articolo 42:*

*al comma 1:*

*al primo periodo, dopo le parole: « province autonome » sono inserite le seguenti: « di Trento e di Bolzano »;*

*al secondo periodo, le parole: « al presidente, al direttore generale ed al consiglio di amministrazione » sono sostituite dalle seguenti: « al presidente e al direttore generale, »;*

*al sesto periodo, le parole: « salva l'ipotesi di cumulo con altro incarico per il quale già percepisca un compenso » sono sostituite dalle seguenti: « tranne che nel caso di cumulo con altro incarico per il quale già percepisca un compenso »;*

*al comma 2, le parole: « e alle successive integrazioni » sono sostituite dalle seguenti: « e delle sue successive integrazioni », le parole: « tecnico operativo » sono sostituite dalla seguente: « tecnico-operativo » e le parole: « Covid-19 di cui all'articolo 18 » sono sostituite dalle seguenti: « COVID-19 ai sensi dell'articolo 18 »;*

*al comma 3:*

*al primo periodo, le parole: « agli articoli 3 e 4 » sono sostituite dalle seguenti: « agli articoli 3, 4, 4-bis e 5-sexies » e le parole: « cui al decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 e ad » sono soppresse;*

*al capoverso, le parole: « Supporta altresì » sono sostituite dalle seguenti: « 4. Il commissario coadiuva altresì ».*

*Dopo l'articolo 42 sono inseriti i seguenti :*

« Art. 42-bis. - (Misure straordinarie per la progettazione e la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa) - 1. Al fine di contrastare gli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19 nel territorio nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con il presidente della Regione siciliana, è nominato un Commissario straordinario per la progettazione e la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa, che deve essere completato entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di un anno, prorogabile per un solo anno.

L'incarico è a titolo gratuito.

3. Il Commissario straordinario opera nel rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, degli obblighi internazionali e dei principi e criteri previsti dagli articoli 30, comma 1, 34 e 42 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e in deroga ad ogni altra disposizione di legge diversa da quella penale.

4. Al fine di consentire la massima autonomia finanziaria per la progettazione e la realizzazione del complesso ospedaliero di cui al comma 1, al Commissario straordinario è intestata un'apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, sulla quale sono assegnate le risorse disponibili e possono confluire, inoltre, le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla progettazione e alla realizzazione del citato complesso ospedaliero.

5. Per la progettazione e la realizzazione del complesso ospedaliero di cui al comma 1 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e assegnate alla Regione siciliana, ferma restando la quota minima del finanziamento a carico della medesima Regione e previa sottoscrizione di un accordo di programma tra il Commissario straordinario, il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 42-ter. - (*Clausola di salvaguardia*) - Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ».

*Alla tabella, al numero 2) - Operazioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b), alla prima riga è premessa la seguente:*

«

N. Operazione	Esportatore	Debitore / Garante	Oggetto	Paese	Valore del Contratto	Impegno assicurativo (nominale/€)	Durata (anni)	Data Delibera SACE	Superamento Portata Massima
---------------	-------------	-----------------------	---------	-------	-------------------------	---	------------------	--------------------------	--------------------------------

».

## 1.2.3. Testo 1

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BOZZE DI STAMPA**

**3 giugno 2020**

**N. 1**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

**XVIII LEGISLATURA**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali (1829)**

## **EMENDAMENTI** **(al testo del decreto-legge)**

### **Art. 1**

#### **1.1**

PEROSINO, PICHETTO FRATIN, DAMIANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia Covid-19, diverse dalle banche e altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, SACE S.p.A. concede fino al 31 dicembre 2020 garanzie, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dai commi da 2 a 11, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma non superano l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi sono destinati a supporto di piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Com-

missione europea n. 2003/361/CE, che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e ai lavoratori autonomi o liberi professionisti titolari di partita IVA che non abbiano fatto richiesta di accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;

*b) al comma 2 sostituire la lettera d) con la seguente:*

« *d*) la garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, copre il:

1) 90 per cento dell'importo del finanziamento per imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;

2) 80 per cento dell'importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia e per i lavoratori autonomi o liberi professionisti titolari di partita IVA che non abbiano fatto richiesta di accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

3) 70 per cento le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi.

Le suddette percentuali si applicano sull'importo residuo dovuto, in caso di ammortamento progressivo del finanziamento.»;

*c) dopo il comma 14 aggiungere il seguente:*

«14-bis. Ferme restando le vigenti disposizioni del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, così come derogate dall'articolo 49 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA che non abbiano fatto richiesta di accesso a tale Fondo, possono in alternativa accedere direttamente alle garanzie di cui al comma 1, anche nel caso di finanziamenti erogati nell'ambito della disciplina del credito al consumo, secondo la seguente procedura semplificata, come ulteriormente specificata sul piano procedurale e documentale da SACE S.p.A., fermo quanto previsto dal comma 9 del presente articolo:

*a)* il lavoratore autonomo o titolare di partita IVA interessato all'erogazione di un finanziamento garantito da SACE S.p.A. presenta a un soggetto finanziatore, la domanda di finanziamento garantito dallo Stato;

*b)* la domanda è corredata della dichiarazione con la quale il lavoratore autonomo o titolare di partita IVA autocertifica ai sensi dell'articolo 47 decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

*c)* il soggetto finanziatore, verificati i presupposti per il rilascio del finanziamento e ad esito positivo della delibera di erogazione, trasmette la richiesta di emissione della garanzia a SACE S.p.A. che emette un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia;



— 3 —

d) il soggetto finanziatore procede al rilascio del finanziamento assistito dalla garanzia concessa dalla SACE S.p.A;

e) SACE S.p.A., si riserva di valutare nei 24 mesi successivi l'effettivo utilizzo degli importi garantiti nell'ambito dell'attività imprenditoriale dichiarata dal lavoratore autonomo o titolare di partita IVA oltre che la sussistenza dei requisiti e la verifica del processo deliberativo del soggetto finanziatore.».

---

## 1.2

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: "ivi inclusi" con le seguenti: "ivi incluse le start-up innovative di cui agli articoli 25 e seguenti del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,";

b) al comma 2, lettera e), punto 1), dopo le parole "di piccole e medie imprese" sono aggiunte le seguenti: "e di start-up innovative".

---

## 1.3

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «lavoratori autonomi » inserire le seguenti: «, gli intermediari assicurativi iscritti al Registro Unico degli intermediari».*

---

## 1.4

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*All'articolo 1, comma 1, dopo le parole «liberi professionisti» inserire le seguenti: «esercenti l'attività in forma individuale o associata».*

---

## 1.5

PEROSINO, PICHETTO FRATIN, DAMIANI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«Le piccole e medie imprese, come definite dal periodo precedente, possono accedere direttamente alla garanzia del presente articolo qualora i finanziamenti loro concessi non possano essere coperti dal Fondo di cui al periodo precedente con le percentuali di copertura massime e per l'importo garantito massimo previsti dall'articolo 13 del presente decreto.»

---

## 1.6

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:*

"Le piccole e medie imprese, come definite dal periodo precedente, possono accedere direttamente alla garanzia del presente articolo qualora i finanziamenti loro concessi non possano essere coperti dal Fondo di cui al periodo precedente con le percentuali di copertura massime e per l'importo garantito massimo previsti dall'articolo 13 del presente decreto".

---

## 1.7

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Ai fini del presente articolo, non trova applicazione l'articolo 3, comma 4, dell'Allegato alla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE.".*

---

## 1.8

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: "sei" con la seguente: "venti".*

---

**1.9**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: "6 anni" con le seguenti: "15 anni".*

---

**1.10**

DE BERTOLDI, CIRIANI

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «non superiore a 6 anni» con le seguenti parole: «non superiore a 15 anni».*

---

**1.11**

DE BERTOLDI, CIRIANI

*Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:*

*«i finanziamenti possono avere una durata massima di dieci anni per le imprese che hanno sede legale e operativa nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016».*

---

**1.12**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Al comma 2, lettera b) sopprimere le seguenti parole "non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n.702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n.1388/2014 del 16 dicembre 2014," e sostituire la parola "e" con "che".*

---

### 1.13

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera b) sopprimere le parole: "e alla data del 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come rilevabili dal soggetto finanziatore";

b) alla lettera d) al numero 1 sostituire le parole: "90 per cento dell'importo" con le seguenti: "100 per cento dell'importo".

---

### 1.14

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Al comma 2, lettera b), le parole "alla data del 29 febbraio 2020" sono sostituite dalle parole "alla data del 31 gennaio 2020".*

---

### 1.15

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Al comma 2, lettera c):*

a) *sostituire il numero 1) con il seguente: "1) 25 per cento dei ricavi o compensi del soggetto beneficiario, come risultanti dall'ultimo bilancio depositato ovvero dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata";*

b) *al numero 2) sostituire le parole: «dell'impresa relativi al 2019» con le seguenti: «del soggetto beneficiario relativi all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019».*

---

### 1.16

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Apportate le seguenti modifiche:*

1. Al comma 2, lettera c) punto 1) aggiungere, in fine, le seguenti le parole: "per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali, si considera il valore della produzione 2019";

— 7 —

2. Al comma 2, lettera d) punto 1) aggiungere, in fine, le seguenti le parole: "per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali, si considera il valore della produzione 2019";

3. Al comma 2, lettera d) punto 2) aggiungere, in fine, le seguenti le parole: "per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali, si considera il valore della produzione 2019";

4. Al comma 2, lettera d) punto 3) aggiungere, in fine, le seguenti le parole: "per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali, si considera il valore della produzione 2019";

5. Al comma 6, primo periodo, dopo le parole "valore del fatturato", aggiungere le parole ",

o del valore della produzione per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali,".

### 1.17

LA PIETRA, DE BERTOLDI, CIRIANI

*Al comma 2, lettera c), numero 2) dopo le parole: se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio, aggiungere la seguente: o dalle denunce contributive INPS (DIMAG e UNIEMENS) per le imprese agricole.*

### 1.18

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:*

«c-bis) Al fine di garantire maggiore liquidità alle realtà produttive colpite dall'emergenza Covid-19 e già fortemente penalizzate dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, per le imprese che hanno sede nel territorio dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, l'importo del prestito assistito da garanzia di cui alla lettera c) del presente comma, deve essere calcolato sulla base del maggiore degli importi tra i valori relativi all'anno fiscale 2015 e all'anno fiscale 2019. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche alle garanzie dirette richieste ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera c).».

**1.19**

RICHETTI

*Al comma 2, lettera i):*

dopo la parola "medesima" sono aggiunte le parole "impresa controllante"

e in fine, sono aggiunte le parole: "è comunque consentita la distribuzione di dividendi da parte delle imprese controllate, direttamente o indirettamente, dall'impresa che beneficia della garanzia".

---

**1.20**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Al comma 2, sopprimere la lettera l).*

---

**1.21**

PEROSINO, PICCHETTO FRATIN, DAMIANI

*Al comma 2, sopprimere la lettera l).*

---

**1.22**

RICHETTI

*Al comma 2, sostituire la lettera m) con la seguente:*

m) il soggetto finanziatore deve dimostrare che ad esito del rilascio del finanziamento coperto da garanzia l'ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore, in misura superiore ad almeno il 30% del debito accordato, all'ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore del presente decreto; il soggetto finanziatore deve altresì dichiarare che l'ammontare complessivo del debito accordato al soggetto finanziato alla data del rilascio del finanziamento non subirà alcuna riduzione almeno fino al 31 dicembre 2020;

---

### 1.23

RICHETTI

*Al comma 2, lettera n-bis) sostituire la parola "deve" con la seguente: "può".*

---

### 1.24

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Al comma 2, dopo la lettera n-bis), inserire la seguente:*

«n-ter) Il finanziamento coperto della garanzia può essere destinato per sostenere un'anticipazione di liquidità a favore delle attività imprenditoriali ai fini richiesta di rimborso Iva in via prioritaria ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

### 1.25

DE BERTOLDI, CIRIANI

*Al comma 2, dopo la lettera n-bis), aggiungere la seguente:*

n-ter) i crediti certificati vantati dalle imprese verso la pubblica amministrazione, risultanti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno

2013, n. 64, possono essere utilizzati dai medesimi per la restituzione del prestito previsto dal presente articolo. La garanzia copre nella misura indicata dal decreto di cui al comma 2 lettera d), fino ad un importo massimo garantito di euro 2.500.000.

---

### 1.26

RICHETTI

*All'articolo 1, comma 2, dopo la lettera n-bis è aggiunta la seguente lettera n-ter:*

"In caso di perdite superiori ai limiti previsti dall'articolo 2446 del codice civile, o di insostenibilità degli oneri finanziari, l'impresa che beneficia della garanzia di cui al comma 1, ha diritto di inviare al soggetto finanziatore

richiesta di conversione dell'ammontare garantito del finanziamento in strumenti di capitale. La richiesta di conversione comporta l'automatica escussione da parte del soggetto finanziatore della garanzia rilasciata da SACE che subentra nei diritti di credito del soggetto finanziatore. I diritti di credito di SACE sono automaticamente convertiti in strumenti finanziari o azioni o quote speciali dell'impresa beneficiaria della garanzia ("Strumenti Finanziari"). Gli Strumenti Finanziari sono privi di diritti di voto e danno diritto a un rendimento annuo figurativo di ammontare superiore di 100 punti base al costo del finanziamento garantito. Il rendimento è dovuto dall'impresa solo in caso di distribuzione di utili o di riserve o di liquidazione. Gli Strumenti Finanziari sono riscattabili in qualsiasi momento, in tutto o in parte, da parte dell'impresa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità attuative e operative del meccanismo di conversione di cui al presente comma con riguardo ai diversi tipi di società".

---

## 1.27

DE PETRIS

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

« 2-bis. L'impresa che beneficia della garanzia, se parte di un gruppo di imprese con ricavi consolidati nel periodo d'imposta 2018 o 2019 superiori a 750 milioni di euro, assume l'impegno di rendere pubblica entro il 31 dicembre 2020 la rendicontazione paese per paese del gruppo di appartenenza relativa al periodo d'imposta 2018 e 2019; assume altresì l'impegno di rendere pubblica la rendicontazione paese per paese del gruppo di appartenenza relativa a ogni periodo d'imposta coperto anche in parte da garanzie entro la fine dell'anno successivo. Le rendicontazioni devono contenere tutte le informazioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto 23 febbraio 2017 del Ministero dell'economia e delle finanze.»

---

## 1.28

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

2-bis. Le imprese che effettuano aumenti di capitale, entro 12 mesi dalla crisi emergenziale Covid-19, potranno ottenere dalle banche un finanziamento di durata complessiva di 10 anni e di importo pari a 5 volte l'aumen-



to di capitale stesso, garantito al 100% da SACE Spa e senza ulteriori oneri e costi aggiuntivi a carico dell'impresa richiedenti.

---

### **1.29**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: "Ai fini dell'individuazione della percentuale di garanzia indicata dal comma 2, lettera d), si fa riferimento al valore del fatturato in Italia e del personale in Italia, qualora l'impresa beneficiaria sia parte di un gruppo.".*

---

### **1.30**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Al comma 6, lettera a) dopo le parole "garantito dallo Stato" aggiungere infine i seguenti periodi:*

Il soggetto finanziatore deve rendere conoscibile dal proprio sito web, l'elenco analitico della documentazione richiesta per la valutazione. La domanda, con allegata la documentazione richiesta, deve essere inviata a mezzo posta elettronica certificata. Il finanziamento, ove ne sussistano le condizioni, deve essere erogato entro 30 giorni dalla domanda.

---

### **1.31**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Al comma 6, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:*

«b-bis) il silenzio del soggetto finanziatore protratto oltre il settimo giorno lavorativo dalla data di presentazione della domanda di finanziamento di cui alla precedente lettera a) equivale, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, ad un esito positivo della delibera di erogazione del finanziamento da parte del soggetto finanziatore il quale procede alla trasmissione della richiesta di emissione della garanzia a SACE S.p.a. ai sensi della precedente lettera b);».

---

### 1.32

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo il comma 6 inserire i seguenti:*

«6-bis) Per i finanziamenti di cui al comma 6 il pagamento degli interessi e di ogni altro onere accessorio, incluse le commissioni ricevute per le medesime garanzie è a carico dello Stato.

6-ter) Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 250 milioni euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

---

### 1.33

FERRO, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI

*Al comma 6, alla lettera c) aggiungere in fine il seguente periodo:*

«Le valutazioni dei soggetti finanziatori ai fini delle delibere di erogazione dei finanziamenti sono effettuate con procedure semplificate coerenti con le esigenze di celerità funzionali all'effettivo sostegno alle imprese beneficiarie, basate sulla documentazione e le dichiarazioni rese dal soggetto finanziato nonché sul rispetto dei parametri indicati da SACE S.p.A.»

---

### 1.34

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo il comma 8, è inserito il seguente:*

«8-bis. Le banche finanziatrici sono autorizzate ad erogare nuovi finanziamenti anche sulla base della provvista ricevuta da fondi di investimento esteri attraverso la struttura c.d. fronting ».

---

**1.35**

FERRO, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI

*Al comma 9, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:*

«A tal fine, nonché ai fini dell'istruttoria creditizia, i soggetti finanziatori fanno affidamento sulle dichiarazioni e i dati ricevuti dai soggetti finanziati e non rispondono dell'eventuale inesattezza o non correttezza di tali dichiarazioni e dati così come del rispetto degli impegni assunti dai soggetti finanziati, salvo che in caso di dolo dello stesso soggetto finanziatore.»

---

**1.36**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo il comma 12 è inserito il seguente: "12-bis. Sulle garanzie rilasciate da SACE S.p.A. ai sensi del presente articolo, non si applica l'articolo 8-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33."*

---

**1.37**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Al comma 13 dopo le parole "per effetto delle garanzie stesse." è aggiunto il seguente periodo: "La garanzia è sempre concessa previo consenso dell'impresa interessata e non può contenere condizioni o clausole meno vantaggiose per il beneficiario rispetto a quelle previste dal finanziamento originariamente contratto con la banca e con altro soggetto abilitato all'esercizio del credito in Italia."*

---

**1.38**

TIRABOSCHI, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo il comma 13 inserire il seguente:*

«13-bis. Per gli anni 2020 e 2021, le esenzioni di cui all'articolo 217-bis, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, si applicano alle operazioni di finanziamento con garanzia statale di cui al presente decreto legge.»

---

### 1.39

RICHETTI

*Dopo il comma 13, inserire il seguente*

13-bis Nel caso di operazioni di anticipo su crediti ovvero cessione di crediti, la garanzia di cui al presente articolo copre le concessioni al debitore ceduto di dilazioni dei termini di pagamento dei crediti rilasciate da banche, intermediari finanziari ex art. 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e da altri soggetti abilitati alla concessione di credito su richiesta dei debitori ceduti a condizione che vi sia il riconoscimento incondizionato dell'ammontare del credito. Alle operazioni di dilazione di cui al presente comma non si applicano le previsioni di cui al comma 2, lettere a) e m). Qualora al termine della dilazione, su istanza dell'impresa debitrice, il cessionario accordi a quest'ultima un piano di rientro dell'esposizione debitoria, tale garanzia si estende automaticamente per la durata del piano di rientro nei limiti temporali di cui al comma 2, lettera a).

---

### 1.40

URSO, DE BERTOLDI

*Dopo il comma 14-sexies, inserire il seguente*

14-septies. La garanzia di cui al comma 1 può essere utilizzata anche in favore delle imprese che non superano soglia di cui al comma 6, per aumenti di capitale secondo le modalità previste dall'articolo 35 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 in materia di prestito partecipativo. In tal caso, la percentuale di garanzia di cui al comma 2, lettera d) è elevato al 100 per cento.

---

### 1.41

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo il comma 14-sexies, inserire i seguenti:*

«14- septies. Tutti i crediti di impresa con scadenza dal 29 febbraio 2020 rimasti insoluti possono essere ceduti, senza che il cedente garantisca della solvenza e con notifica al debitore, a società di factor, con liquidazione a pronti di una percentuale pari al 90 per cento del valore nominale dei crediti ceduti».

«14-*octies*. Tutti i crediti di impresa maturati dal giorno di ripresa delle attività produttive possono essere ceduti, senza che il cedente garantisca della solvenza e con comunicazione al debitore, a società di factor».

## 1.42

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Aggiungere, in fine i seguenti commi:*

"14-*septies*. Al fine di sostenere il settore turistico-termale, i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operanti nel settore turistico e termale ed alberghiero collegato al medesimo settore che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

14-*octies*. La rivalutazione deve essere eseguita in uno od entrambi i bilanci o rendiconti relativi ai due esercizi successivi a quello di cui al comma 1-*bis*, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

14-*novies*. Sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritti in bilancio di cui al comma 1-*ter* non è dovuta alcuna imposta sostitutiva od altra imposta. Il maggior valore attribuito ai beni ed alle partecipazioni si considera riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita.

14-*decies*. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla presente previsione normativa, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.

14-*undecies*. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento, da versare con le modalità indicate all'art. 1, comma 701 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

14-*duodecies*. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero

al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

14-*ter* decies. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonché quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

14-*quater* decies. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali che può essere affrancata ai sensi del comma 1-*sexies*.

14-*quindecies*. Nel caso in cui i soggetti individuati al comma 1-*bis* abbiano esercitato la facoltà di cui all'articolo 1, commi 696 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, gli effetti della rivalutazione e dell'eventuale affrancamento del saldo attivo ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive si producono a decorrere dall'ultimo bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020.

14-*sedecies*. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi da 14-*septies* a 14-*sedecies*, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.«

## 1.43

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo il comma 14-sexies aggiungere i seguenti:*

«14-*septies*. Per le imprese commerciali che esercitino l'attività nel territorio dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, che, a seguito degli eventi calamitosi, abbiano

trasferito la loro sede in locali di metratura inferiore e che conseguentemente subiranno ulteriori danni a seguito dei protocolli di distanziamento sociale previsti per le riaperture nelle fasi successive all'emergenza sanitaria da COVID-19, è costituito, a titolo di ristoro, presso il Ministero delle Attività produttive, un fondo con dotazione di euro 20 milioni per l'anno 2020.

14-*octies*. Le modalità e i criteri di ripartizione del fondo tra le imprese di cui al comma 14-*septies*, sono stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

14-*novies*. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 14-*septies* e 14-*octies*, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

---

## 1.44

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo il comma 14-sexies, aggiungere il seguente:*

«14-*septies*. "Gli atti posti in essere dal debitore e dal creditore relativi e nel rispetto delle disposizioni del presente decreto non sono rilevanti ai fini del reato e al concorso di bancarotta fraudolenta preferenziale di cui agli articoli agli art. 216 e dell'art. 224 della L.F. Per gli atti di cui al presente decreto non sono altresì soggetti alle disposizioni di cui all'art. 218 e dell'art. 225 della L. F."

---

## ORDINI DEL GIORNO

### G1.100

CONZATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese,

di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali»,

premesso che:

l'epidemia da COVID-19 ha avuto e sta avendo forti ripercussioni non solo sulla salute dei cittadini, ma anche e soprattutto sul tessuto economico-produttivo del Paese, anche a causa delle misure restrittive che si è reso necessario adottare per contrastare la diffusione dei contagi;

un recente rapporto stilato da Cerved mostra che alla fine dell'anno un significativo numero di imprese nel nostro Paese, al netto delle differenti caratteristiche dei singoli settori economici e con speciale riguardo al comparto del turismo, dell'automotive e dei trasporti, si troverà ad avere un patrimonio netto negativo, e ciò comporterà riflessi inevitabilmente anche sulla classificazione dei prestiti concessi ad esse dalle banche;

le perdite causate dalla contrazione economica avranno riflessi trasversali in quasi tutti i settori, registrandosi altresì in tutte le regioni, ponendo così forti dubbi sulla solidità della ripresa futura e sulla possibilità di recuperare i livelli di fatturato a partire dal 2021,

considerato che:

nonostante le preziose misure adottate dal Governo al fine di garantire la liquidità indispensabile alle imprese per poter mettere in piedi una vera ripartenza, ancora molto dovranno fare le istituzioni per assorbire le conseguenze negative della crisi e supportare i settori che più ne hanno risentito;

come indicato anche nel rapporto sopra citato, una delle più grandi sfide che il Governo e la politica nel suo complesso si trovano davanti è quella di evitare il più possibile che le nostre imprese falliscano, scongiurando così i rischi di ampliare gli effetti negativi scatenati dall'epidemia, di prolungare la durata dello shock e di coinvolgere anche quei settori che hanno reagito meglio alla crisi,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le misure necessarie al fine di consentire alle imprese, che hanno subito una riduzione dei ricavi superiore al 20 per cento a causa dell'eccezionale situazione economica venutasi a creare a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di poter iscrivere i costi, correlati ai mancati ricavi dipendenti dalle circostanze emergenziali e che hanno generato tali perdite, al 31 dicembre 2020, in un apposito conto dell'attivo, quale onere pluriennale da ammortizzare.



## **G1.101**

CONZATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali»,

premesso che:

l'epidemia da COVID-19 sta seriamente mettendo a dura prova la tenuta del tessuto produttivo, industriale e commerciale dell'Italia, e non sono ancora scongiurati i rischi di un fallimento sistemico che sarebbe in grado di colpire trasversalmente le imprese e di porre a repentaglio la stabilità del complessivo sistema Paese;

considerato che:

recentemente il Legislatore è intervenuto per differire l'entrata in vigore del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, al 1 settembre 2021, al fine di consentire una maggiore cornice temporale ai cittadini e alle imprese per adeguarsi alle novità normative introdotte;

è tuttavia palese che l'attuale impianto del diritto concorsuale non è idoneo a gestire una crisi sistemica della portata di quella a cui stiamo assistendo, rendendosi necessari allora interventi ad hoc per supportare meglio non solo le imprese ma anche i cittadini in difficoltà, e garantire loro più stabilità possibile pur in un momento di estrema precarietà come questo;

a tal proposito, è urgente predisporre interventi che prevedano, tra l'altro, l'incentivo a potenziare istituti come quelli attinenti al sovraindebitamento, allo scopo di concentrare il più possibile in un'unica procedura tutte le controversie generate dalla situazione emergenziale, evitando così il proliferare dei tempi e dei costi del contenzioso ed agevolando altresì una più pronta ripartenza al debitore,

impegna il Governo:

ad adottare tutti gli interventi necessari per estendere e agevolare l'applicazione dello strumento della gestione della crisi da sovraindebitamento, di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, anche al fine di supportare maggiormente i cittadini che si troveranno a far fronte alle difficoltà debitorie create o alimentate dalla crisi economica scaturita dall'emergenza epidemiologica da COVID-19

### **G1.102**

**FERRO, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga dei termini amministrativi e processuali,

nonostante il titolo del decreto in esame preveda misure in materia di "accesso al credito", per parrocchie, associazioni e una parte del terzo settore, infatti, non sono previsti specifici interventi di natura fiscale;

impegna il Governo:

ad estendere gli interventi previsti dal decreto legge 19 maggio 2020, Titolo VI misure fiscali n. 119, anche alle Parrocchie, alle associazioni e agli enti del Terzo settore.

---

### **G1.103**

**MONTANI, SIRI, SAVIANE**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga dei termini amministrativi e processuali,

premesso che:

la crisi economica connessa alle misure restrittive adottate dal Governo per contrastare e contenere la diffusione del COVID-19 ha colpito sostanzialmente tutti i settori economici e produttivi del nostro Paese, e le professioni ordinistiche non ne fanno eccezione;

il comparto degli studi professionali coinvolge più di due milioni di professionisti, impiega circa 900.000 lavoratori, tra collaboratori e dipendenti, e produce un volume d'affari di circa 210 miliardi di euro. Molti hanno visto in questi giorni incrementare drasticamente il loro carico di lavoro, soprattutto nel settore di assistenza fiscale ai contribuenti, al fine di orientarli al meglio nei confronti delle numerose misure adottate dal Governo come prima risposta alle conseguenze economiche dell'emergenza sanitaria;

già con il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si è assistito, nella predisposi-

zione degli strumenti di sostegno economico e fiscale, ad una differenza di trattamento, seppur in alcuni casi coerente, delle categorie in questione;

nello stesso decreto oggetto di conversione, l'iter parlamentare ha consentito di rimuovere alcune incongruenze legate all'accesso dei professionisti, anche in forma associata, alle ulteriori misure adottate;

considerato che:

l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, esclude espressamente i «professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria» dall'accesso al contributo a fondo perduto riconosciuto a soggetti esercenti attività di impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA e che nel mese di aprile abbiano registrato un calo del fatturato di oltre un terzo rispetto a quello di aprile 2019;

le rimostranze nei confronti di quest'ultima esclusione si sono sollevate da tutti gli organi di rappresentanza degli ordini professionali, al punto che i rappresentanti dei Consigli nazionali dei commercialisti e dei consulenti del lavoro hanno disertato, per dimostrare il loro dissenso, l'importante riunione indetta dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate avente ad oggetto proprio le modalità di attuazione della disposizione sui contributi a fondo perduto,

impegna il Governo

a provvedere tempestivamente, nell'iter di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ad estendere anche alle professioni ordinistiche le tutele approntate per gli esercenti attività di impresa e lavoratori autonomi, sì da non incorrere in discriminazioni ingiustificate che possano originare tensioni sociali assolutamente da scongiurare.

#### **G1.104**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga dei termini amministrativi e processuali,

premesso che:

il decreto-legge interviene a sostegno delle imprese in difficoltà a seguito dell'emergenza Coronavirus, con misure specifiche su quattro principali ambiti: accesso al credito, sostegno alla liquidità, all'esportazione, all'interna-

zionalizzazione e agli investimenti; misure finalizzate ad assicurare la continuità delle imprese; rafforzamento dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e degli obblighi di trasparenza in materia finanziaria; norme urgenti per il rinvio di adempimenti fiscali e tributari da parte di lavoratori e imprese;

premesso che nella fase più acuta dell'epidemia di coronavirus e all'apice della tempesta sui mercati finanziari le famiglie del nostro Paese hanno infatti depositato ben 16,8 miliardi di euro sui propri conti: una cifra più che triplicata (+254 per cento) rispetto ai 6,6 miliardi che avevano preso la stessa direzione nel marzo del 2019 e oltre quattro volte (+346 per cento) la media mensile registrata l'anno precedente;

il 21 maggio, ultimo scorso è stato segnato un record per il Btp Italia: 22,3 miliardi di collocazioni. L'asta più grande di sempre, anche per quota acquistata dal retail (72 per cento) e per richiesta degli istituzionali (19,6 miliardi). Agli occhi dei risparmiatori parrebbe esistere un rischio Italia post Covid-19 ed i piccoli investitori italiani hanno sottoscritto 383.966 firme ai contratti di acquisto, raccogliendo nel proprio conto titoli 13,998 miliardi di euro;

vi è però un'altra Italia, a cui è indispensabile garantire un salvagente per evitare che la situazione precipiti. Per chi ha infatti la necessità di avvalersi anche della più contenuta delle opportunità offerte dal sistema delle erogazioni dei finanziamenti, l'intenzione della maggioranza pare quella di velocizzare le procedure per i richiedenti in difficoltà attraverso l'autocertificazione, arrivando ad un importo massimo di 30.000 euro, con durata che passerà dagli attuali 6 anni massimo a 10 anni massimo;

per le posizioni che al 29 febbraio 2020 erano qualificate come esposizioni deteriorate tuttavia, i limiti all'accesso al finanziamento appaiono condizionati dalla qualunque pregressa segnalazione di rischio di cui alle banche dati dei sistemi creditizi Cerved, Crif, CAI. Considerato che gli effetti della crisi saranno lunghi e che per i finanziamenti in oggetto le garanzie offerte dallo Stato coprono il 100 per cento dell'importo erogato, parrebbe opportuno prevedere che per un certo periodo di tempo i finanziamenti concessi nell'ambito del c.d. «Decreto Liquidità» fossero «trattati» con eccezione rispetto agli indicatori di insolvenza, in modo tale da sterilizzare, fino alla scadenza della linea di credito concessa, le relative posizioni,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di disporre ogni idonea soluzione che permetta di sensibilizzare il sistema bancario a garantire l'immediata erogazione di finanziamenti previsti dal Decreto Liquidità anche in presenza di alcuni dei parametri ritenuti inidonei, eventualmente utilizzando le banche dati disponibili tramite Cerved.

## G1.105

MONTANI, SIRI, SAVIANE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga dei termini amministrativi e processuali,

premessi che:

in sede di esame referente dei provvedimenti è stata ampliata la portata finanziaria del sostegno che Sace è incaricata di fornire agli esportatori italiani, sia pure con la copertura dello Stato;

il trasferimento al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale delle competenze in materia di internazionalizzazione dell'economia italiana e sostegno alle esportazioni prima spettanti al Ministero dello sviluppo economico ha comportato la definizione di nuovi equilibri tra le diverse amministrazioni dello Stato coinvolte;

se costituisce un vantaggio l'integrazione tra la rete diplomatico-consolare e i servizi di sostegno agli esportatori italiani garantita dalla nuova ripartizione delle funzioni, dall'altro deve essere ancora verificata la capacità del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di pianificare politiche di sostegno che soddisfino i criteri di compatibilità finanziaria;

una delle cause nel ritardo della emanazione del decreto Liquidità all'esame è stato, secondo quanto riportato a mezzo stampa, un braccio di ferro tra Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e Ministero dell'economia e delle finanze, conclusosi col compromesso di lasciar gestire a Sace, che resta in Cdp ma passa sotto l'indirizzo ed il coordinamento del Tesoro, l'operazione prestiti, in cambio di un rafforzamento di Sace nel campo dell'export e del sostegno alla internazionalizzazione delle imprese;

tale equilibrio stava per saltare durante la conclusione dei lavori in sede referente, con un emendamento che intendeva spostare dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale una quota degli apporti in titoli che costituiscono i 44 miliardi del patrimonio destinato di Cdp;

gli equilibri interni alla maggioranza non possono e non devono pregiudicare l'obiettivo principale del provvedimento, vale a dire far ottenere in tempi celeri liquidità alle imprese,

impegna il Governo:

a garantire il rapido accesso al credito per le imprese richiedenti senza rischiare una compromissione nella valutazione del credito medesimo a causa

di accavallamento di funzioni e competenze tra diversi Ministeri, soprattutto alla luce della fase storica e congiunturale tanto delicata sia per il Paese che per le finanze dello Stato come quella attuale.

## **G1.106**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge all'esame, di conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, reca misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;

il provvedimento dovrebbe recare disposizioni in materia di salute e di sostegno alle imprese colpite dall'emergenza da COVID-19, sebbene nei fatti non siano state previste adeguate misure a consentire l'effettivo rilancio dell'economia del Paese, che tuttora versa in una gravissima crisi, aggravata, sia dal punto di vista sanitario che della sicurezza, anche dalla crescita esponenziale e senza controllo degli ingressi illegali attraverso i nostri confini terrestri e marittimi;

difatti, nonostante la crisi epidemiologica, negli ultimi mesi gli sbarchi nel nostro Paese sono quadruplicati rispetto allo scorso anno ed infatti, secondo i dati ufficiali del Ministero dell'interno pubblicati sul sito istituzionale del medesimo, dal 1° gennaio al 22 maggio 2020 gli ingressi irregolari via mare sono stati 4.445, rispetto ai 1.361 dello stesso periodo del 2019;

invece, secondo un recente rapporto del Garante delle persone private della libertà personale nei sette Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr) continua a diminuire il numero delle presenze, che nell'ultima settimana sarebbero 195 contro le 204 della scorsa;

sono di tutta evidenza le gravissime conseguenze per le zone interessate da tali ingressi sia marittimi che terrestri ma in generale per tutto il Paese, non solo dal punto di vista sanitario e di sicurezza ma anche economico e ciò soprattutto per la sua promozione turistica in vista della prossima stagione estiva, già fortemente penalizzata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19,

impegna il Governo:

ad adottare politiche di coordinamento tra il sostegno ed il supporto alla ripresa economica del Paese e le criticità derivanti da un aumento esponenziale degli sbarchi, anche implementando la disponibilità e il numero dei

Centri di permanenza per i rimpatri per garantire il trattenimento nelle medesime strutture dei cittadini extracomunitari il cui soggiorno o ingresso siano irregolari.

### **G1.107**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge all'esame, di conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, reca misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;

il provvedimento dovrebbe recare disposizioni in materia di salute e di sostegno alle imprese colpite dall'emergenza da COVID-19, sebbene nei fatti non siano state previste adeguate misure a consentire l'effettivo rilancio dell'economia e molte imprese sono a rischio di chiusura definitiva e di fallimento;

nonostante la crisi epidemiologica, negli ultimi mesi gli sbarchi nel nostro Paese sono quadruplicati rispetto allo scorso anno ed infatti, secondo i dati ufficiali del Ministero dell'interno pubblicati sul sito istituzionale del medesimo, dal 1° gennaio al 22 maggio 2020 gli ingressi irregolari via mare sono stati 4.445, rispetto ai 1.361 dello stesso periodo del 2019;

nonostante i dichiarati risultati raggiunti con altri Paesi a livello comunitario e internazionale di disponibilità e collaborazione sul tema migratorio, tra cui l'Accordo sottoscritto a Malta nel settembre 2019, e sebbene il decreto interministeriale del 7 aprile scorso, c.d. Porti Chiusi, abbia definito i porti italiani non Place of Safety («luogo sicuro»), tuttavia gli arrivi illegali nel nostro Paese sono continuati senza sosta, intensificandosi soprattutto negli ultimi mesi, come hanno evidenziato diverse inchieste giornalistiche e alcuni Sindaci siciliani maggiormente interessati dagli sbarchi che hanno lamentato gravissime problematiche di carattere sanitario e di sicurezza sul loro territorio in conseguenza di tali ingressi;

le medesime problematiche dovute al numero crescente degli immigrati irregolari che entrano illegalmente nel nostro Paese sono state evidenziate altresì in altre Regioni di confine, interessate più da flussi di ingresso dalle frontiere terrestri;

quanto sopra comporta evidentemente gravissime conseguenze per le zone interessate non solo dal punto di vista sanitario e di sicurezza ma an-

che economico e ciò soprattutto in vista della prossima stagione turistica già fortemente penalizzata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;

indubbiamente misure di sostegno alle imprese e di rilancio dell'economia e della produzione non possono prescindere da politiche coordinate di gestione dei flussi migratori,

impegna il Governo:

ad adottare nell'immediato le misure più opportune per impedire gli ingressi illegali di immigrati nel nostro Paese sia dalle rotte terrestri che marittime, in particolare per garantire adeguate condizioni di sicurezza dal punto di vista sanitario e di rilancio economico alle Regioni di confine ed anche per contrastare l'immigrazione clandestina e il traffico di esseri umani, ad esso notoriamente e strettamente connesso.

---

## EMENDAMENTI

### 1.0.1

GALLONE, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art.1-bis.**

*(Disposizioni in materia di istituzione di zone economiche speciali nelle Province più colpite dall'emergenza Covid-19 della Regione Lombardia ed Emilia Romagna)*

1. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti dopo l'emergenza Covid-19, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa con la Regione Lombardia ed Emilia Romagna, è istituita una Zona economica speciale per le zone della Provincia di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, e Piacenza.»

---



## **Art. 1-bis**

### **1-bis.0.1**

FERRO, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.1**

1. Per l'anno 2020, in considerazione dell'eccezionalità delle condizioni finanziarie connesse alla diffusione del fenomeno coronavirus, gli istituti di credito nella concessione di mutui, prestiti e qualsiasi tipo di finanziamento non tengono conto dei giudizi espressi dalle agenzie di rating. Conseguentemente gli istituti di credito sono autorizzati a valutare i relativi crediti nella migliore categoria ai fini del calcolo dei coefficienti patrimoniali richiesti per la stabilità del sistema bancario e non rispondono per il relativo rischio sotto il profilo civilistico e penale.»

---

### **1-bis.0.2**

FERRO, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.1**

1. Gli istituti di credito ai fini della valutazione di imprese che necessitano di mutui, prestiti e altre forme di finanziamento tengono conto dei giudizi espressi dalle agenzie di rating espressi fino al gennaio 2020.»

---

## **Art. 1-ter**

### **1-ter.1**

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, MONTANI, SIRI, SAVIANE

*All'articolo, apportare le seguenti modifiche:*

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La Direzione generale competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzata a procedere senza indugio oltre i termini di cui al precedente periodo al fine di concludere le istruttorie delle istanze che, allo scadere dei suddetti termini, risultassero ancora pendenti;

b) il comma 2, è sostituito dal seguente:

»2. La presenza all'interno della graduatoria adottata con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dei soggetti ammessi dà diritto al beneficiario di ricevere da ISMEA la liquidazione dell'aiuto concesso. «;

c) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: »potendo procedere alle relative liquidazioni anche oltre il 31 dicembre 2020, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 2, della legge n. 196 del 31 dicembre 2009«.

### **1-ter.0.1**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-quater.**

*(Anticipazione da parte di Cassa depositi e prestiti dei debiti della Pubblica Amministrazione nei confronti delle imprese)*

1. Cassa depositi e prestiti anticipa a favore delle imprese le somme derivanti da crediti certificati e vantati verso la pubblica amministrazione, risultanti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

2. Le anticipazioni finanziarie di cui al comma 1 sono erogati tramite istituti bancari ed intermediari finanziari secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e finanze.».

---

**1-ter.0.5**

DE BERTOLDI, CIRIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-quater.**

*(Cassa Depositi e Prestiti)*

1. Cassa depositi e prestiti anticipa a favore delle imprese le somme derivanti da crediti certificati e vantati verso la pubblica amministrazione, risultanti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

2. Le anticipazioni finanziarie di cui al comma 1 sono erogate tramite istituti bancari ed intermediari finanziari secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e finanze.»

---

**1-ter.0.2**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 1-quater.**

*(Sospensione split payment)*

1. Le disposizioni di cui articolo 17-ter del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 non si applicano per l'anno 2020 alle prestazioni rese dalle imprese e i consorzi che forniscono opere, lavoro e servizi alla pubblica amministrazione.».

**1-ter.0.3**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 1-quater.**

*(Fondo a sostegno della catena delle forniture)*

1. Al fine di assicurare l'equilibrio finanziario delle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia Covid-19, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, è istituito un fondo denominato "Fondo a sostegno della catena della forniture", presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con dotazione iniziale pari a 99 milioni di euro, finalizzato all'erogazione di liquidità da utilizzare esclusivamente per i pagamenti ai fornitori e per la corresponsione degli emolumenti al personale dipendente. L'erogazione è effettuata in tranches, tramite anticipo bancario vincolato al pagamento dei fornitori e del personale dipendente, previa presentazione di un piano dei pagamenti trimestrale che certifichi i pagamenti che l'azienda si appresta ad effettuare. Alla presentazione del successivo piano trimestrale la banca provvede ad anticipare la tranche successiva.

2. Per i finanziamenti di cui al comma 1 del presente articolo, è consentito un periodo di preammortamento di due anni dall'erogazione.

3. Con decreto di natura non regolamentare il Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei principi enunciati al comma precedente, definisce i documenti per l'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 1 del presente articolo e gli ulteriori termini e condizioni.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 99 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**1-ter.0.4**

DE BERTOLDI, CIRIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-quater.**

*(Misure temporanee per il sostegno delle imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata)*

1. Le aziende sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, anche se destinatarie delle misure di sostegno economico e finanziario di cui all'articolo 1, comma 195, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) e al Decreto interministeriale 4 novembre 2016, possono accedere a forme di finanziamento agevolato con procedure semplificate di accesso, a valere sui fondi già stanziati per le misure di sostegno, al fine di garantire la copertura delle temporanee carenze di liquidità generate direttamente o indirettamente dalla diffusione dell'epidemia COVID-19.

2. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono disciplinate le forme di finanziamento agevolato e le procedure semplificate di accesso di cui al comma 1.».

**1-ter.0.6**

RICHETTI

*Dopo l'articolo inserire il seguente articolo:*

**«Art. 1-quater.**

1. Le operazioni di finanziamento concluse in conformità ai commi 1 e 1-bis, e i pagamenti effettuati in esecuzione di tali operazioni, non sono soggetti ad azione revocatoria. A tali operazioni e pagamenti non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 216, terzo comma, 217 e 218 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, salvo il caso di dolo. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle dichiarazioni sostitutive allegate alle richieste di finanziamento e di garanzia effettuate ai sensi dell'articolo 13.»

## Art. 2

### 2.1

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: «5 miliardi» con le seguenti: «10 miliardi».*

---

### 2.2

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«11-bis. All'articolo 78 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. In relazione all'aggravamento della situazione di crisi determinata dall'emergenza da COVID-19, all'articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n.27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Per l'anno 2020, l'anticipazione di cui al presente articolo è concessa in misura pari al 70 per cento del valore del rispettivo portafoglio titoli 2019 nonché del valore del pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui art. 43, paragrafo 9, terzo e quarto comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 corrispondente a detti titoli, agli agricoltori che conducono superfici agricole alla data del 15 maggio 2020 e che abbiano presentato o si impegnino a presentare, entro i termini stabiliti dalla pertinente normativa europea e nazionale, una domanda unica per la campagna 2020 per il regime di base di cui al titolo III del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. La presentazione della richiesta dell'anticipazione non consente di cedere titoli a valere sulla campagna 2020 e successive sino a compensazione dell'anticipazione».

"4-ter. L'organismo pagatore AGEA è autorizzato al pagamento dei saldi di tutte le domande per superficie del primo e secondo pilastro per le annualità precedenti al 2020 anche per le domande estratte a campione per le quali non sia ancora definito un esito del controllo in loco o di condizionalità, rimandandone la chiusura in fase successiva al pagamento."»

---

## 2.0.1

DE BERTOLDI, CIRIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

Articolo 2-bis

*(Incentivi a sostegno del settore turistico)*

1. Al fine assicurare adeguati livelli di liquidità per favorire la ripresa economica, alle imprese del settore turistico che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, è istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il Fondo a sostegno del turismo, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2020, per contributi a fondo perduto, secondo modalità compatibili con la normativa europea.

2. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Ministro, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, sono definite le modalità attuative del comma 1 e i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

## 2.0.2

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:*

"Articolo 2-bis

1. Gli atti dei rimborsi dei finanziamenti concessi alle imprese ai sensi e per gli effetti del presente decreto sono esenti della azione revocatoria di cui all'art. 67 Legge Fallimentare e non sono soggetti all'azione di cui agli art. 2901, 2902 e 2903 del codice civile."

### 2.0.3

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### « Art. 2-bis.

*(Proroga contratti a tempo determinato)*

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle start up innovative di cui all'art. 25 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 e alle PMI innovativa di cui all'art. 4 del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3., è data facoltà di prorogare, anche a più riprese purché entro una durata massima di 1 anno dalla relativa scadenza, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato il cui termine scada durante il periodo emergenziale di cui all'art. 1 della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ovvero che, nel medesimo periodo, abbiano avuto vigenza per un tempo pari o superiore al 50% della durata contrattualmente pattuita.

2. Le proroghe di cui al precedente comma 1 non sono conteggiate ai fini del computo dei limiti alla durata massima del rapporto a tempo determinato ed al numero massimo di proroghe, da qualsivoglia fonte previsti e disciplinati, e sono altresì neutralizzati ai fini del computo dei periodi di cui all'art. 21, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

3. La durata del patto di prova ex art. 2096 c.c., sottoscritto dai soggetti di cui al precedente comma 1, è sospesa di diritto per tutta la durata del periodo emergenziale di cui all'art. 1 della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, anche in deroga al disposto dell'art. 10 della Legge 15 luglio 1966, n. 604. ».

### 2.0.4

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 2-bis.

*(Misure a sostegno degli Istituti Tecnici Superiori e del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e professionale)*

1. All'articolo 77 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. - Le attività di cui al comma 1 sono estese anche



alla formazione tecnica professionalizzante delle Fondazioni ITS per ulteriori 200.000,00 euro, e saranno ripartiti tra le Fondazioni ITS con decreto del Ministero dell'Istruzione".

2. All'articolo 100 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-*bis*. - Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, è istituito per l'anno 2020 un fondo denominato "Fondo per le esigenze emergenziali del sistema ITS" con una dotazione pari a 1 milione di euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione. Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione sono individuati i criteri di riparto. Anche per gli oneri previsti dal presente comma si provvede ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 126.

3. All'articolo 120 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: "1-*bis*. - 1bis. Il Fondo, di cui all'art. 1, è ulteriormente incrementato di 2 milioni di euro "e " - 2-*bis*. L'importo di 2 milioni di euro di cui all'incremento del precedente art. 1bis è destinato a consentire alle Fondazioni ITS di dotarsi di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità e per la formazione dei formatori. Le suddette somme verranno equamente ripartite tra tutte le Fondazioni ITS."

4. Dopo l'articolo 120 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente: "Art. 121-*bis*. (Conservazione validità anno formativo)

1. In considerazione della situazione di emergenza e dei provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e di quelli emanati dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, con particolare riferimento alla sospensione delle attività didattiche e formative, l'anno formativo 2019/2020 relativo ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, nonché ai percorsi formativi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori di cui ai Capi II e III del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, conserva validità anche in deroga all'articolo 20 comma 2 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e all'articolo 1 comma 2 del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 16 settembre 2016, n. 713. La eventuale diminuzione del numero di ore di formazioni erogate e frequentate da ciascun allievo non comporta una decurtazione del finanziamento in base a UCS. Parimenti per l'abbandono del percorso da parte di uno o più allievi nell'ambito dell'emergenza Covid-19 si derogherà al ricalcolo UCS del finanziamento spettante alle Fondazioni ITS. 2. Per tutti i percorsi ITS è riconosciuta la rimodulazione del calendario senza penalizzazioni nel finanziamento anche in deroga al sistema UCS. Per quelli avviati nel corso dell'anno 2018,

viene riconosciuto il valore complessivo del percorso anche con minori esiti formativi positivi; l'accesso all'Esame finale ITS è in ogni caso assicurato in analogia a quanto disposto a livello nazionale per gli studenti dell'ultimo anno dell'istruzione secondaria di secondo grado. In caso di necessità, soprattutto in relazione alle difficoltà riguardanti lo stage e le attività laboratoriali, ciascuna Fondazione ha la facoltà di chiedere la proroga del termine di conclusione del corso sia per i percorsi il cui termine era fissato nel 2020 sia per i percorsi che dovevano concludersi nel 2021. 3. In deroga alle normative previste, a causa della ridotta possibilità di svolgere attività di orientamento, il nuovo biennio formativo potrà iniziare anche dopo il 30 ottobre 2020. 4. Con decreto del Ministro della Istruzione da emanarsi entro 60 giorni, è disposta una moratoria nei criteri di valutazione Indire per i percorsi avviati negli anni 2018 e 2019." ».

## 2.0.5

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### «Art. 2-bis.

*(Modifica all'articolo 72 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 in materia di internazionalizzazione del sistema Paese)*

1. All'articolo 72, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 dopo la lettera de) sono aggiunte le seguenti:

d-bis) potenziamento degli investimenti nelle manifestazioni fieristiche attraverso progetti di digitalizzazione dell'esposizione volti anche ad incrementare le presenze di buyers qualificati agli eventi in programmazione;

d-ter) semplificazione dell'accesso ai mercati internazionali attraverso l'istituzione di programmi gratuiti per l'accompagnamento delle imprese nei percorsi di acquisizione delle certificazioni di prodotto;

d-quater) potenziamento di nuovi canali di vendita on-line per la progettazione da remoto al fine di raggiungere un numero sempre maggiore di mercati stranieri su cui distribuire prodotti made in Italy.»

## Art. 3

### 3.1

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis) Le lettere a) e b) del comma 1, articolo 72 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, sono sostituite dalle seguenti:

a) realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, anche avvalendosi di ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane nonché delle Camere di commercio italiane all'estero (CCIE);

b) potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all'estero, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane nonché mediante le Camere di commercio italiane all'estero (CCIE);

---

### 3.2

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:*

«3-ter. Alla lettera a), comma 1, dell'articolo 72, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e dell'ENIT per la promozione del Paese in chiave turistica e attrattiva attraverso la valorizzazione dell'offerta esperienziale dei territori legata alla loro storia, cultura e tradizioni".».

---

## ORDINI DEL GIORNO

### G3.100

MONTANI, SIRI, SAVIANE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga dei termini amministrativi e processuali,

premesso che:

il provvedimento si propone di potenziare il sostegno all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese, attraverso un sistema di regole e di procedure volte a garantire maggiore incisività e tempestività dell'intervento statale. A tal proposito, l'articolo 2, riformando il sistema della garanzia dello Stato sugli impegni assicurativi assunti dalla SACE e intervenendo sui compiti della stessa Società, che vengono estesi e potenziati, reca diverse disposizioni di interesse per il comparto della Difesa. Infatti, si attribuisce alla SACE S.p.A. - fermo restandone il ruolo di agenzia italiana per il credito all'esportazione - la funzione di concedere garanzie, assistite dalla controgaranzia dello Stato, sui finanziamenti alle imprese italiane, diverse da quelle sui rischi definiti di mercato, relative al settore dell'esportazione, privilegiando gli impegni nei settori strategici per l'economia italiana, nonché gli impegni per operazioni destinate a Paesi strategici per l'Italia;

in particolare, con riferimento al settore della Difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato per l'anno 2020 a rilasciare la garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A., su nuove operazioni deliberate nel corso del 2020, esclusivamente con controparte sovrana, nei limiti di cinque miliardi di euro in termini di flusso;

al riguardo, si rammenta che il decreto-legge n. 69 del 2013 ha inserito, nel Codice dell'ordinamento militare, l'articolo 537-ter, rubricato «Cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale», in cui per la prima volta è stata introdotta nell'ordinamento italiano la previsione di una forma di attività Government to Government svolta dallo Stato italiano nei confronti di altri Stati in materia di fornitura di materiali d'armamento. L'attuale formulazione dell'articolo 537-ter, come recentemente modificata dal decreto-legge n. 124 del 2019, consente al Ministero della difesa, nel rispetto della legge n. 185 del 1990, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'economia e delle finanze, di svolgere, per conto di altri Stati esteri con i quali sussistono accordi di cooperazione o di reciproca assistenza tecnico-militare e tramite proprie articolazioni, attività

contrattuale e di supporto tecnico-amministrativo per l'acquisizione di materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale e per le correlate esigenze di sostegno logistico e assistenza tecnica, richiesti dai citati Stati;

le imprese italiane coinvolte nella produzione e nella fornitura a Paesi esteri sono a loro volta assistite sia dall'assicurazione, fornita dalla SACE, dei crediti che esse maturano nei confronti dello Stato estero acquirente, sia da prestiti per gli investimenti produttivi che devono sostenere (tali risorse sono avanzate dalla Cassa depositi e prestiti),

impegna il Governo:

ad adoperarsi per garantire la tempistica di realizzazione degli investimenti, programmati nel corso del 2020, necessari per il mantenimento dell'efficienza dello strumento militare e la prosecuzione degli impegni internazionali assunti dalla Difesa, al fine di tutelare nella produzione e nella fornitura a Paesi esteri, le imprese italiane coinvolte, che rappresentano un volano per la crescita del Paese.

### **G3.101**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga dei termini amministrativi e processuali,

premesso che:

il sostegno alle esportazioni italiane, di per sé strategico in tempi ordinari, è divenuto una componente essenziale del processo di rilancio dell'economia del nostro Paese, alle prese con uno shock complesso di origine esogena, che si è abbattuto tanto sulla domanda quanto sull'offerta aggregata;

in questo contesto, il provvedimento al vaglio del Parlamento assegna alla SACE una delicatissima funzione, dilatandone fortemente la facoltà di offrire garanzie alle aziende che fanno credito agli esportatori, con alle spalle la copertura dello Stato;

a fronte della maggiore ampiezza finanziaria del montante massimo dei crediti all'esportazione assicurati da SACE con la copertura dello Stato, non è chiaro in che modo e con quali risorse l'erario provvederebbe all'eventuale ripiano delle perdite subite dalle aziende che erogheranno il credito agli esportatori;

è conseguentemente della massima importanza che il Parlamento venga aggiornato sull'esito dell'applicazione di queste misure di sostegno, al fine di poterne valutare tempestivamente l'eventuale adeguamento qualora si rivelino insufficienti, inefficaci o finanziariamente insostenibili,

impegna il Governo:

ad inviare alle Camere con cadenza bimestrale il rendiconto contabile completo delle operazioni di assicurazione dei crediti all'esportazione effettuate sulla base delle disposizioni del provvedimento in esame.

### **G3.102**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga dei termini amministrativi e processuali,

premesso che:

il provvedimento in esame, nel fronteggiare una crisi epidemiologica senza precedenti, prevede all'articolo 1 delle misure temporanee per assicurare la necessaria liquidità alle imprese, con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19;

le norme contenute nel Decreto Liquidità prevedono per i prestiti concessi alle PMI e garantiti da SACE S.p.A. commissioni agevolate e interessi inferiori a quelli previsti per finanziamenti non coperti da garanzia, ma in un momento in cui alcune realtà produttive lottano per la sopravvivenza anche questi costi, seppur più favorevoli rispetto alle normali condizioni bancarie, possono creare delle difficoltà;

come evidenziato da Bankitalia le risorse che il Paese prenderà in prestito dovrebbero essere utilizzate in modo efficiente per affrontare l'emergenza e avviare la ripresa, e dovrebbero essere concentrate sui soggetti più colpiti, con misure di carattere temporaneo. Questo perché oltre al rischio di mancata restituzione dei prestiti, con il conseguente intervento dello Stato per coprire gli insolventi, i conti pubblici relativi al 2020 potrebbero risentire dell'eventuale illiquidità dei contribuenti al momento di compensare quanto non versato in questi mesi per lo stop delle contribuzioni in scadenza durante il periodo di lockdown. Una «parte delle perdite subite dalle imprese» non sarà «recuperabile» e non tutti i debiti (assistiti da garanzie pubbliche) accesi saranno immediatamente ripagati al termine dell'emergenza sanitaria. Pertan-

to, compatibilmente con le condizioni generali dei conti pubblici, Bankitalia ha suggerito che alla concessione di garanzie vengano affiancati trasferimenti diretti alle imprese da parte dello Stato. Questo tipo di intervento finora non è purtroppo stato attivato e l'imposizione di costi anche sull'erogazione di una liquidità a «debito» non consentirà alle imprese di risollevarsi, con l'inevitabile conseguenza che, ove l'azienda non riuscirà a pagare le rate del prestito garantito da SACE S.p.A. verrà messa in sofferenza con l'immediata chiusura di tutte le altre linee di credito attivate dalla banca: in poco tempo, quindi, un'azienda verrebbe rincorsa contemporaneamente dai creditori privati e dallo Stato, con quest'ultimo che giuridicamente e contrattualmente avrà la precedenza, anche a danno delle stesse banche che vedrebbero così aumentate le proprie sofferenze. Lo Stato iscriverà ruolo quei debiti e le conseguenti azioni saranno molto più invasive poiché verranno messe in campo le agenzie per la riscossione,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere, per le esigenze illustrate in premessa e perlomeno le imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e con valore del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro beneficiarie del citato finanziamento, l'esonero dal pagamento degli interessi e di ogni altro onere accessorio, incluse le commissioni annuali per il rilascio della garanzia da parte di SACE S.p.A.

---

## EMENDAMENTI

### 3.0.1

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 3-bis

1. Ai fini dell'erogazione delle misure finanziarie di aiuto alle imprese e professionisti e conseguenti agli effetti dell'emergenza Covid-19 e di cui alla dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali transmis-

sibili e di cui alla "Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 si prevede:

1. le informazioni richieste ad imprese e professionisti per attestare la sussistenza dei requisiti per l'accesso a tutte le misure economico-finanziario attivate a loro supporto per l'emergenza Covid-19 possono sempre essere rilasciate con dichiarazione propria del richiedente o del legale rappresentante del soggetto giuridico richiedente, ai sensi e nei modi di cui alla legge 445/2000.

2. Ferme le conseguenze penali derivanti dall'indebito utilizzo della disciplina in tema di autocertificazioni, in caso di utilizzo di dichiarazioni rivelatesi false, è sempre applicata la sanzione di cui all'art 9 del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 123. Qualora sia accertata la oggettiva idoneità probatoria delle false dichiarazioni rispetto alla erogazione delle misure l'importo della sanzione pecuniaria amministrativa è raddoppiata.

3. Ai finanziamenti attivati a supporto privato per l'emergenza Covid-19 e garantiti anche in parte dallo Stato od altri organi pubblici si applicano gli artt. 640 bis e 316 bis, ed in caso di condanna penale la pena è aumentata di 1/3.».

---

### 3.0.2

URSO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis**

*(Istituzione del Fondo nazionale per il sostegno al Sistema Fieristico Nazionale quale piattaforma di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano)*

1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo per il sostegno agli operatori del sistema fieristico nazionale colpiti dagli effetti economici derivanti dall'epidemia Covid-19. Ai fini del presente articolo per operatori del sistema fieristico nazionale si intendono i soggetti organizzatori, presso quartieri fieristici di proprietà o di terzi, di eventi a carattere almeno nazionale e i soggetti aventi la gestione dei quartieri fieristici presso quali si svolgono eventi a carattere almeno nazionale.

2. All'onere pari a 800 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalla maggiore flessibilità in termini di indebitamento netto e di saldo netto da finanziare sul piano di rientro verso l'obiettivo di medio termine (OMT) presentato dall'Unione Europea.



### 3.0.3

DE BERTOLDI, CIRIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 3-bis

1. Al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli istituti bancari concedono alle aziende nuove linee di fido di cassa nella misura del 20 per cento rispetto a quelle già attive, allocando tali risorse su un conto corrente transitorio, che le medesime imprese potranno utilizzare esclusivamente per il pagamento di dipendenti e fornitori, con scadenza al 30 giugno 2021. Parimenti per le aziende non affidate ma con credibilità dimostrabile attraverso bilanci in positivo e regolarità contributiva si provvede all'affidamento pari ad un dodicesimo del fatturato riferito all'ultimo bilancio depositato.

2. Sono da considerare rinnovate in automatico, quindi da non ritenersi insolute, le ricevute bancarie dei mesi di marzo e aprile 2020 per le quali vi è stato il mancato pagamento.

3. Lo Stato, anche per mezzo di enti dallo stesso partecipati, presta garanzia totale e sovrana agli istituti di credito.

4. Al fine della classificazione da parte degli istituti di credito dei requisiti delle aziende si opera mediante autocertificazione senza ulteriori procedure di accertamento restando valide le istruttorie precedenti. Per le società non affidate, la autocertificazione è sostituita dalla presentazione dell'ultimo bilancio depositato nonché della regolarità contributiva. Le dichiarazioni mendaci sono soggette alle normali fattispecie di punibilità.»

---

## Art. 4

### 4.1

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385", inserire le seguenti: "e dell'art. 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58," e dopo le parole: "in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" inserire le seguenti: "e, rispettiva-*

mente, come definita dalle disposizioni della Consob relative alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori,"

## ORDINE DEL GIORNO

### **G4.100**

DAMIANI, PEROSINO, RIZZOTTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga dei termini amministrativi e processuali,

premesso che:

il provvedimento in titolo disciplina una complessa operazione finanziaria che si innesta nell'azione di rilancio e ricapitalizzazione della Banca popolare di Bari (BPB) che rappresenta, con le sue oltre 350 filiali, 9 miliardi di raccolta, 14 di attivo e 3.300 dipendenti, 70.000 soci, la più grande popolare rimasta in Italia, dopo quella, di Sondrio e la banca di sistema più importante del Mezzogiorno;

in buona sostanza, vengono attribuiti a Invitalia (l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, una società per azioni quotata integralmente partecipata dallo Stato) uno o più contributi in conto capitale, fino a 900 milioni di euro nel 2020, interamente finalizzati al rafforzamento patrimoniale

della società Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale - MCC che a sua volta potrà promuovere attività finanziarie e di investimento, anche a sostegno delle imprese nel Mezzogiorno, anche mediante

l'acquisizione di partecipazioni al capitale di banche e società finanziarie;

dopo queste operazioni realizzate da MCC, è prevista la possibilità di scindere MCC e costituire una nuova società, a cui sono assegnate attività finanziarie e di investimento e partecipazioni acquisite da

banche e società finanziarie. Le azioni rappresentative dell'intero capitale sociale della società così costituita sono attribuite, senza corrispettivo, al Ministero dell'economia e delle finanze;

considerato che:

appare necessario tutelare il valore patrimoniale delle esistenti interessenze azionarie nel caso di ricorso all'acquisizione di partecipazioni di cui al comma 1 del provvedimento in esame;

il Governo ha in più occasioni affermato che detto provvedimento è anche adottato per garantire la piena operatività sul territorio di alcune banche nel Mezzogiorno, in particolare la Banca Popolare di Bari;

aumenti di capitale fortemente diluitivi si sono dimostrati, anche nel recente passato, fortemente penalizzanti nei confronti dei piccoli azionisti;

considerato infine che, da sempre, detti piccoli azionisti rappresentano i clienti più fidelizzati delle banche popolari nei territori di riferimento e che di conseguenza la penalizzazione dei relativi diritti

patrimoniali si è sempre riflessa in un grave danno per la credibilità commerciale degli istituti comportando di conseguenza distruzione di valore,

impegna il Governo:

a dare puntuali disposizioni a Invitalia affinché i termini e le modalità degli eventuali aumenti di capitale che verranno sottoscritti dalla Banca del Mezzogiorno non pregiudichino in maniera significativa le esistenti compagini azionarie e siano pertanto effettuati, nel limite possibile, in misura non inferiore al valore nominale delle azioni in circolazione.

## EMENDAMENTI

### **Art. 4-ter**

#### **4-ter.0.1**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 4-quater.**

"4-quater: In deroga all'articolo 106, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, tutti i contratti ad esecuzione periodica e continuativa derivanti da appalti di servizi e forniture con la Pubblica Amministrazione, per i quali, a causa dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei

ministri in data 31 gennaio 2020, sono stati sospesi i servizi e le forniture, sono prorogati per 6 mesi al fine di recuperare i periodi di inattività dovuti all'emergenza sanitaria". »

#### **4-ter.0.2**

GALLONE, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 4-quater**

*(Proroghe degli adempimenti in materia ambientale ed energetica)*

1. Tutti i termini per adempimenti in scadenza dal 31 gennaio 2020 previsti a carico dei gestori di attività industriali da disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti amministrativi o autorizzativi in materia ambientale ed energetica, ivi compresi, gli autocontrolli, le verifiche, le prove e i monitoraggi, l'esecuzione di controlli periodici, l'ottemperanza a prescrizioni, l'invio dei dati, relazioni e comunicazioni previsti nelle prescrizioni di provvedimenti autorizzativi, sono prorogati fino ai 180 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

2. La scadenza del termine previsto per il riesame ai sensi dell'articolo 29-*octies*, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è prorogata di sei mesi. I termini di cui all'articolo 29 quater comma 10 del D.Lgs. 152/06, in corso alla data di entrata in vigore del presente atto, sono prorogati di 180 giorni. Per la presentazione di integrazioni alle istanze di autorizzazione integrata ambientale, in scadenza entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente atto, su motivata richiesta del gestore, l'autorità competente può concedere proroghe dei relativi termini fino a 180 giorni, acquisendo se del caso il parere dell'autorità di controllo. L'autorità di controllo di cui all'articolo 29-*decies*, comma 3, del D.Lgs. 152/06, previa motivata richiesta del gestore dell'impianto accorda proroghe fino a 180 giorni nell'attuazione degli adempimenti stabiliti nel piano di monitoraggio e controllo incluso nell'Autorizzazione Integrata Ambientale vigente. Le autorità di controllo di cui all'articolo 29-*decies*, comma 3, del D.Lgs. 152/06, provvedono a riorganizzare, riprogrammandole, le ispezioni già previste nell'anno 2020, anche in deroga ai piani di ispezione di cui all'articolo 29-*decies*, comma 11, del D. Lgs. 152/06.»

**4-ter.0.3**

GALLONE, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 4-quater**

*(Disposizioni in materia di sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra)*

1. Per il solo anno 2020, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 36, comma 5 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, al trasgressore che procede alla comunicazione secondo le modalità ivi previste entro il 30 maggio 2020.

2. Per il solo anno 2020, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 36, comma 6 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, al trasgressore che procede alla restituzione di quote di emissione ai sensi del medesimo decreto entro il 30 ottobre 2020.

3. Per il solo anno 2020, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 36, comma 10-ter del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, al trasgressore che procede alla comunicazione ai sensi del medesimo decreto entro il 31 luglio 2020.»

\_\_\_\_\_

**4-ter.0.4**

GALLONE, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 4-quater**

1. Sono prorogati al 30 giugno 2020 i termini per la commercializzazione sul territorio nazionale di benzina di qualità estiva in conformità all'articolo 3 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66 e successive modificazioni e integrazioni, con tensione di vapore massima di 60 kPa.»

\_\_\_\_\_

## **Art. 5**

### **5.1**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Al comma 1, sostituire le parole: "1° settembre 2021" con le seguenti: "1° settembre 2022".*

---

### **5.2**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Al comma 1, capoverso "1.", aggiungere infine le seguenti parole: fatta eccezione per gli articoli 2 comma 1, lett. c), 27, commi 2 e 3, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, commi 1, 2 e 3, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 282, 283 del presente decreto che entrano in vigore il 15 agosto 2020."*

---

## **Art. 6**

### **6.1**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Al comma 1, sono apportate le modifiche:*

a) Al primo periodo, le parole "per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data" sono sostituite con le seguenti: "qualora le perdite dipendano dalla situazione correlata all'epidemia da Covid-19 e si siano verificate nel corso dell'esercizio chiuso entro la predetta data";

b) all'ultimo periodo, dopo le parole "per lo stesso periodo" aggiungere le seguenti: "e negli stessi casi".

---

## 6.2

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Per il periodo di cui al comma 1, non si applica il dovere di cui all'articolo 2086, comma 2, del codice civile, di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.».

Conseguentemente, nella rubrica sono inserite, infine, le seguenti parole: «e gestione dell'impresa»

---

## Art. 6-bis

### 6-bis.1

MALLEGNI

*Al comma 1, dopo le parole "settori alberghiero e termale" aggiungere le seguenti:*

"nonché gli operatori del settore turistico all'aria aperta (campeggi e villaggi)"

---

### 6-bis.2

CENTINAIO, RIPAMONTI, MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. Le disposizioni, di cui ai commi da 1 a 9 del presente articolo, si applicano anche ai soggetti operanti nel settore dei campeggi e villaggi turistici».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 0,50 milioni di euro per l'anno 2021, in 1,50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

---

**6-bis.0.1**

FERRO, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-ter**

1. All'articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 convertito dalla legge 3 agosto 2013, n.90 dopo il comma 2-*septies*, è aggiunto il seguente: "2-*octies*. Le detrazioni di cui al presente articolo sono infine usufruibili anche dagli alberghi, villaggi vacanze e campeggi. Al fine di agevolare l'esecuzione dei lavori di efficienza energetica di cui al presente comma, il Fondo di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.102 è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2020.»

*Conseguentemente, ridurre del medesimo importo il fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014.*

**6-bis.0.2**

PEROSINO, PICHETTO FRATIN, DAMIANI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 6-ter**

*(Fondo emergenza turismo).*

1. Al fine di sostenere le imprese facenti parte della filiera turistica e, nello specifico, i titolari di attività operanti nella ricettività alberghiera ed extralberghiera, i titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di agenzie di viaggi, i tour operator, i titolari di stabilimenti balneari, le guide e gli accompagnatori turistici, i noleggiatori di bus e autovetture, che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la propria attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un fondo denominato "Fondo emergenza turismo", volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di un'indennità. Il Fondo ha una dotazione complessiva di 2,5 miliardi di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse



agli operatori dei settori sopra menzionati ed il limite dell'indennità per ciascuna impresa avente diritto, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede, per il 2020, mediante anticipazione da coprire, a valere dal 2021, mediante prelievo in percentuale da operare sull'imposta di soggiorno, di assicurazione di responsabilità civile versato dai soggetti della filiera e sulle transazioni relative a prenotazioni online effettuate mediante OTA».

---

## Art. 7

### 7.1

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Sopprimere il comma 2.*

### 7.2

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti commi:*

"2-ter. I soggetti che nell'esercizio in corso al 31 marzo 2020 hanno conseguito una riduzione dei ricavi caratteristici, e che abbiano stimato rimanenze finali ai sensi dell'articolo 2426 del codice civile e dell'articolo 92, comma 1 e seguenti, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, superiore al 20 per cento, rispetto alla media della corrispondente voce dei tre bilanci di esercizio precedenti, possono iscrivere la perdita dell'esercizio in corso al 31 marzo 2020, nel primo bilancio successivo, in un apposito conto dell'attivo, quale onere pluriennale da ammortizzare. Per le società di più recente costituzione, il calcolo della media è fatto avendo riguardo agli esercizi precedenti effettivi, ragguagliando ad anno il dato dei ricavi caratteristici con riguardo agli esercizi di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Se l'esercizio in corso al 31 marzo 2020 è il primo, la condizione di cui al primo periodo si considera sempre realizzata.

*2-quater.* I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al comma 2-*ter*:

a) devono procedere all'ammortamento della perdita iscritta tra gli oneri pluriennali dell'attivo in venti rate annuali di pari importo;

b) non possono dare luogo a distribuzioni di utili, se non in misura tale per cui, dopo la delibera di distribuzione, residuino riserve disponibili nel patrimonio netto della società in misura superiore all'ammontare non ancora ammortizzato che residua iscritto nell'attivo ai sensi del comma 2-*bis*;

c) fino a quando residuano nell'attivo perdite iscritte ai sensi del comma 2-*bis*, devono evidenziare nella nota integrativa del bilancio di esercizio quale sarebbe l'ammontare del patrimonio netto, ove detto ammontare fossero posti a diretto decremento del medesimo.

*2-quinquies.* La decisione di avvalersi della facoltà di cui al comma 2-*ter* presuppone il consenso del collegio sindacale, ove presente, ed è di competenza dell'assemblea dei soci che delibera l'approvazione del bilancio di esercizio in corso al 31 marzo 2020.

---

### 7.3

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo il comma 2-bis, inserire il seguente:*

«2-*ter*. All'articolo 107 del decreto legislativo 17 marzo 2020, n. 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-*bis*. Il termine di approvazione del bilancio consolidato 2019 degli enti destinatari delle disposizioni del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011 è rinviato al 30 novembre 2020"».

---

### 7.4

DE BERTOLDI, CIRIANI

*Dopo il comma 2-bis, inserire i seguenti commi:*

«3. I soggetti che nell'esercizio in corso al 31 marzo 2020 hanno conseguito una riduzione dei ricavi caratteristici, di cui al primo comma, lettera A), n. 1 dell'articolo 2425 del codice civile, superiore al 20 per cento, rispetto alla media della corrispondente voce dei tre bilanci di esercizio precedenti, possono iscrivere la perdita dell'esercizio in corso al 31 marzo 2020, nel primo bilancio successivo, in un apposito conto dell'attivo, quale onere pluriennale da ammortizzare. Per le società di più recente costituzione, il calcolo della

media è fatto avendo riguardo agli esercizi precedenti effettivi, ragguagliando ad anno il dato dei ricavi caratteristici con riguardo agli esercizi di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Se l'esercizio in corso al 31 marzo 2020 è il primo, la condizione di cui al primo periodo si considera sempre realizzata.

4. I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al comma 3:

a) devono procedere all'ammortamento della perdita iscritta tra gli oneri pluriennali dell'attivo in venti rate annuali di pari importo;

b) non possono dare luogo a distribuzioni di utili, se non in misura tale per cui, dopo la delibera di distribuzione, residuino riserve disponibili nel patrimonio netto della società in misura superiore all'ammontare non ancora ammortizzato che residua iscritto nell'attivo ai sensi del comma 3;

c) fino a quando residuano nell'attivo perdite iscritte ai sensi del comma 3, devono evidenziare nella nota integrativa del bilancio di esercizio quale sarebbe l'ammontare del patrimonio netto, ove detti ammontari fossero posti a diretto decremento del medesimo.

5. La decisione di avvalersi della facoltà di cui al comma 3 presuppone il consenso del collegio sindacale, ove presente, ed è di competenza dell'assemblea dei soci che delibera l'approvazione del bilancio di esercizio in corso al 31 marzo 2020.».

## 7.0.1

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### «Art. 7-bis.

*(Recuperabilità differita dei costi derivanti dall'emergenza)*

1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, le società di capitali che adottano i principi contabili del Codice civile e che sono tenute alla redazione del bilancio, sottoposte a revisione ai sensi dell'articolo 2477 del medesimo Codice, possono iscrivere i costi relativi a servizi, contratti che regolano il godimento di beni di terzi, gli investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali, il lavoro ed il deperimento di materie o merci sostenuti nel periodo che va dal 23 febbraio 2020 fino al 31 luglio 2020 e per i quali non è stato possibile generare ricavi in normali condizioni di operatività, in una apposita voce dello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni immateriali. È ammessa la capitalizzazione dei costi per gli interessi passivi sostenuti fino alla data del 31 luglio 2020.

2. All'articolo 2424 del Codice civile è alla voce B, I (Immobilizzazioni immateriali), è aggiunto il punto "1-bis) costi a recuperabilità differita;".

3. La Nota Integrativa indica in maniera puntuale i criteri di stima ed il dettaglio dei costi per i quali si è proceduto alla capitalizzazione.

4. L'iscrizione non può essere effettuata se non espressamente autorizzata dal soggetto incaricato della revisione contabile ai sensi dell'articolo 2477 del Codice civile, che deve utilizzare per la verifica i medesimi principi di cui alla Comunicazione Consob n. DEM/1061609 del 9-8-2001 per verificare la corretta iscrizione e le possibilità di recupero future.

5. I "costi a recuperabilità differita" di cui al comma 2 devono essere ripartiti sistematicamente in un periodo massimo di cinque esercizi e la prima quota di iscrizione al conto economico non può essere inferiore a un quinto rispetto a quanto iscritto nell'attivo. È consentita l'imputazione del costo al conto economico a partire dall'esercizio 2021.

6. Non può farsi luogo a distribuzione di utili o riserve né alla restituzione di finanziamenti ai soci, fruttiferi o infruttiferi, fino a quando tale voce dell'attivo non sia stata completamente recuperata.

7. L'organo incaricato della revisione contabile esprime nella propria relazione un fondato giudizio sulla correttezza e sulla recuperabilità dei costi iscritti nell'attivo, sulla base di un piano industriale prodotto dalla società.

8. Per le società che non sono tenute alla revisione ai sensi dell'articolo 2477 del Codice civile, l'iscrizione della suddetta posta è condizionata al rilascio di una relazione da parte di un revisore o di una società di revisione iscritte nel registro tenuto presso il MEF, nella quale si attesti la corretta iscrizione dei costi, nonché la ragionevolezza delle ipotesi riportate nel piano e le possibilità di recupero dei costi iscritti in deroga. Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di revisione previsto dal presente comma danno diritto ad un credito d'imposta pari all'ammontare di dette spese e per un importo comunque non superiore a 5.000 euro. Detto credito, utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

9. Le società che ricorrono alla deroga, indipendentemente dalla dimensione, sono comunque tenute alla redazione del rendiconto finanziario e della relazione sulla gestione.

10. Non possono accedere alla deroga di cui al comma 1 le società che abbiano in corso un procedimento di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo

1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali.».

## 7.0.2

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### «Art. 7-bis.

*(Strumenti finanziari regionali nei settori produttivi)*

1. In considerazione della necessità di intervenire con la massima urgenza nell'attuale situazione di difficoltà economica e finanziaria dei sistemi produttivi conseguente all'emergenza da COVID-19, è favorito l'utilizzo da parte delle Regioni di strumenti finanziari che operano nella forma di organismi strumentali fuori bilancio per risultare maggiormente efficaci e tempestivi nell'attuazione delle misure di sostegno a favore delle imprese.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'accertamento dei rientri di anticipazioni disposte a favore degli strumenti finanziari nello stesso esercizio di concessione delle medesime, seppure esigibile negli esercizi successivi, è considerato conforme alle previsioni del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011.".

## Art. 8

### 8.0.1

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### «Art. 8-bis.

*(Disposizioni in materia di responsabilità di amministratori e sindaci di società)*

1. Sono esenti da responsabilità gli amministratori e i sindaci per i danni e le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla diffusione della Pan-

demia da Covid-19, quando abbiano adempiuto i doveri ad essi imposti dalla legge con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico.».

---

## **Art. 9**

### **9.1**

URSO, DE BERTOLDI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Nell'ambito dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati in esecuzione alla data del 23 febbraio 2020, tutti i termini di adempimento e di pagamento, sia intermedi che finali, aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2021 sono prorogati di 12 mesi, a discrezione della società concordante o ristrutturata. Si intendono altresì prorogati di 12 mesi i termini di adempimento finali con scadenza oltre tale ultima data».

---

### **9.2**

CERNO, DE PETRIS

*Dopo il comma 9, inserire i seguenti:*

«3-bis. La disposizione di cui al comma 3, primo periodo, si applica anche ai casi di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis della legge fallimentare, già operativa alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I termini di pagamento dilazionabili comprendono le rate previste ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e non si applica il limite di sei mesi di cui al secondo periodo.

3-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 3-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

---

## ORDINE DEL GIORNO

### **G9.100**

#### COMINCINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali»,

premesso che:

l'articolo 9 del presente decreto, così come modificato in occasione dell'esame in prima lettura alla Camera dei deputati, proroga di 6 mesi i termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione che abbiano già conseguito l'omologa da parte del Tribunale, nonché degli accordi di composizione della crisi e dei piani del consumatore;

con riguardo ai procedimenti dei concordati preventivi e per l'omologa degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020, invece, è riconosciuta al debitore la possibilità di ottenere dal Tribunale un ulteriore termine per elaborare un nuovo piano o una nuova proposta di concordato o un nuovo accordo di ristrutturazione (comma 2), ovvero di presentare documentazione idonea a modificare unilateralmente i termini di adempimento originariamente prospettati nella proposta e nell'accordo (comma 3);

nei concordati in bianco sono concesse ulteriori proroghe dei termini di deposito delle proposte, motivate espressamente con riferimento all'emergenza (commi 4 e 5), non trovando così applicazione i termini ordinari normalmente vigenti (comma 5-ter);

le modifiche introdotte alla Camera hanno inoltre previsto la possibilità per il debitore di rinunciare alle procedure già avviate, sostituendole con la predisposizione di piani attestati di risanamento (comma 5-bis),

considerato che:

resta preclusa alle imprese la rimodulazione delle scadenze del debito fiscale già definito in concordato e oggetto della c.d. rottamazione fiscale-ter (sgravio di penalità ed interessi e rimodulazione dei termini di pagamento ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119), e ciò anche per le imprese ammesse al concordato in continuità aziendale ai sensi dell'art. 186-bis della legge fallimentare;

le imprese, anche in relazione alla sospensione dei cantieri provocata dalle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica, non

hanno liquidità e conseguentemente non possono far fronte agli adempimenti già previsti dal concordato;

la dilazione di 6 mesi di cui al comma 1 del suddetto articolo 9 per gli adempimenti previsti dal concordato preventivo non appare assolutamente sufficiente ad evitare il rischio fallimento di aziende che prima della crisi erano in ripresa e dunque lasciavano prevedere un tendenziale equilibrio gestionale;

si tratta di agire per preservare, contemporaneamente, da una parte la ricchezza nazionale costituita dal patrimonio delle aziende che verrebbe svalutato con il fallimento e, dall'altra, l'effettività delle entrate fiscali dovute da queste medesime aziende e dall'indotto,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di impartire direttive alla Agenzia delle entrate ed alla Agenzia delle entrate-Riscossione affinché le imprese ammesse al concordato in continuità aziendale abbiano la possibilità, invariato il privilegio, di accedere ad una rimodulazione del debito fiscale, in attesa di uno specifico intervento normativo.

---

## EMENDAMENTI

### 9.0.1

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 9-bis.

*(Disposizioni in materia di sovraindebitamento)*

1. All'articolo 12-bis della legge 27 gennaio 2012, n. 3, il comma 2 è sostituito con il seguente: "2. Quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice, con lo stesso decreto, può disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo. La sospensione è sempre disposta qualora il sovraindebitamento sia causato da forza maggiore e trattasi di abitazione principale."



2. All'articolo 13 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4-*ter* è sostituito con il seguente: "4-*ter*. L'organismo di composizione della crisi vigila sull'esatto adempimento dell'accordo o del piano del consumatore, risolve le eventuali difficoltà e le sottopone al giudice, se necessario. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione all'accordo o al piano omologato. Quando l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore questi può chiederne la modifica secondo quanto previsto dal successivo comma 4-*quater*".

b) dopo il comma 4-*ter*, è aggiunto il seguente:

"4-*quater*. Il debitore, con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi, nell'ipotesi di cui al comma 4-*ter* propone istanza contenente la proposta modificata al giudice, indicando le ragioni ad esso non imputabili che rendono impossibile l'esecuzione dell'accordo o del piano omologati. Il Giudice, qualora ritenga che l'istanza si basi su concreti e giustificati motivi, sentito il parere dell'organismo di composizione della crisi se non già espresso, fissa immediatamente l'udienza in cui si discute della proposta di modifica e, ricorrendo motivi di urgenza, può medio tempore sospendere l'esecuzione dell'accordo o del piano. Il decreto di fissazione dell'udienza è comunicato ai creditori almeno 15 giorni prima della data dell'udienza. Nel caso in cui l'istanza è rivolta solo ad uno slittamento dei termini dell'adempimento dell'accordo o del piano il Giudice, sentito il parere dell'organismo di composizione della crisi se non già espresso, valutata la sussistenza di concreti e giustificati motivi nonché la fattibilità dell'accordo e del piano come modificati, vi provvede senza fissare l'udienza rimodulando i termini dell'adempimento. In questo ultimo caso è possibile proporre istanza di sospensione dell'esecuzione dell'accordo e del piano."

---

## Art. 10

### 10.1

PICHETTO FRATIN, DAMIANI

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Quando alla dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi presentati nel periodo di cui al comma 1 fa seguito la dichiarazione di fallimento, il

periodo di cui al comma 1 non viene computato nei termini di cui agli articoli 10, 69-*bis* e 147, secondo comma, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267."

## 10.2

PICCHETTO FRATIN, DAMIANI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma*

«4. Decorso il periodo di improcedibilità di cui al comma 1, la parte che vi abbia interesse e che abbia depositato il ricorso dichiarato improcedibile in data antecedente l'8 aprile 2020, può depositare entro i successivi trenta giorni istanza di prosecuzione del procedimento, altrimenti questo si estingue. In caso di prosecuzione restano salvi le attività compiute, le notifiche già perfezionate, nonché i provvedimenti emanati fino al decreto che abbia dichiarata l'improcedibilità a norma del presente articolo."

### 10.0.1

RICCHETTI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 10-*bis***

*(Disposizioni temporanee in materia di risoluzione per inadempimento dei contratti di locazione di immobili ad uso diverso da quello di abitazione)*

Le azioni di risoluzione per inadempimento dei contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo notificate nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 30 settembre 2020 dai proprietari di immobili ad uso non abitativo che rivestano la qualifica di Imprese ai sensi dell'art. 56, comma 5, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 e che abbiano beneficiato delle misure di sostegno finanziario di cui all'art. 56 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 sono sospese fino alla scadenza del periodo in moratoria.»

## 10.0.2

RICHETTI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### « Art. 10-bis

*(Disposizioni temporanee in materia di risoluzione per inadempimento dei contratti di locazione di immobili ad uso diverso da quello di abitazione)*

Le azioni di risoluzione per inadempimento dei contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo notificate nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 30 settembre 2020 dai proprietari di immobili ad uso non abitativo che rivestano la qualifica di Imprese ai sensi dell'art. 56, comma 5, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 e che abbiano beneficiato delle misure di sostegno finanziario di cui all'art. 56 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 sono sospese fino alla scadenza del periodo in moratoria.».

## Art. 11

### 11.1

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Al comma 1, sostituire le parole «31 agosto 2020» con le seguenti: «31 dicembre 2020».*

### 11.0.1

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 11-bis.**

*(Proroga dei termini per finanziamenti di start-up e PMI innovative)*

1. Le start-up innovative di cui all'articolo 25 del dl 18 ottobre 2012, n.179 e le PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 gennaio 2015, n.3, che abbiano in essere esposizioni debitorie nei confronti di banche, intermediari finanziari previsti dall'art.106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo Unico Bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, possono avvalersi, previa comunicazione di cui al seguente comma 2, delle seguenti misure di sostegno in relazione all'epidemia da COVID-19:

a) le aperture di credito a revoca non possono essere revocate o cancellate, in tutto o in parte, sia per la parte utilizzata che per quella accordata, per 12 mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2;

b) i prestiti non rateali con scadenza entro il 30 settembre 2020 sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori, per un massimo di 12 mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2;

c) il pagamento delle rate, sia in linea capitale che interessi, dei mutui e degli altri finanziamenti (inclusi i canoni di leasing) a rimborso rateale è sospeso per un massimo di 12 mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2 e le rate oggetto di sospensione sono dilazionate alla fine del piano di ammortamento in corso, salvo diverso accordo tra le parti. Il creditore, per il medesimo termine massimo di 12 mesi, non potrà attivare alcun diverso rimedio contrattuale che gli consenta di richiedere anticipatamente il pagamento di tutto o parte dell'importo dovuto.

2. La comunicazione prevista dal comma 2 deve avere le caratteristiche indicate all'articolo 56, comma 3, del D.L. 18 del 17 marzo 2020.

3. Alle operazioni oggetto delle misure di sostegno di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 56, commi 6 e seguenti, del D.L. 18 del 17 marzo 2020.».

### 11.0.2

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 11-bis

*(Moratoria e credito creditizio)*

"All'art. 56 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27, dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. L'attuazione delle misure di cui al comma 2 non comporta variazioni nella classificazione, da parte di banche ed intermediari finanziari, della qualità del credito dei soggetti richiedenti".

---

### 11.0.3

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 11-bis.

*(Sospensione termini per la realizzazione dei progetti già ammessi alla misura "Resto al sud")*

1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, per un periodo di 4 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legge, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all'articolo 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono sospesi i termini per la realizzazione dei progetti già ammessi ai benefici, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto 9 novembre 2017, n. 174 del Ministero per la coesione territoriale e il Mezzogiorno.».

---

#### 11.0.4

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Sospensione rate dei finanziamenti bancari per i beneficiari della misura "Resto al sud")*

1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, per un periodo di 4 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legge, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all'articolo 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono sospesi i pagamenti delle rate del finanziamento bancario di cui all'articolo 7, comma 3, lettera b), del medesimo decreto.».

---

#### 11.0.5

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Ulteriori modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)*

1. All'articolo 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2, inserire il seguente comma "2-bis. I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 si intendono sempre cumulabili con il periodo di sospensione dei termini di cui al precedente comma 2 nonché con qualunque periodo di sospensione dei termini aventi natura giudiziale o amministrativa, ivi inclusa la sospensione dei termini disciplinata dalla Legge 7 ottobre 1969, n. 742".

---

## Art. 12

### 12.1

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo il comma 2-quater inserire i seguenti:*

« 2-*quinquies* All'articolo 1, comma 48, lettera c-*bis*) della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, la parola: "50" è sostituita dalla seguente: "80" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e messa in sicurezza sismica";

b) al terzo periodo, le parole: "10 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "20 milioni di euro" e le parole: "20 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "40 milioni di euro".

2-*sexies*. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 2-*bis* non coperti nell'ambito delle disponibilità finanziarie del Fondo di garanzia per la prima casa di cui alla lettera c) dell'articolo 1, comma 48, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono posti a carico del fondo di cui al comma 14 dell'articolo 1 del presente decreto.».

### 12.0.1

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### Art. 12-*bis*.

*(Merito di credito)*

1. Gli istituti bancari e di credito, ai fini della valutazione di imprese che necessitano di mutui, prestiti e altre forme di finanziamento previsti ai sensi della presente legge, non tengono conto della valutazione del merito di credito sino alla data del 31 dicembre 2020, né considerano tra i crediti deteriorati le eventuali future insolvenze derivanti dai crediti concessi ai sensi della presente legge.

2. In virtù di quanto previsto dal comma 1, in caso di successivo fallimento dell'impresa, non operano le disposizioni vigenti in materia di revocatoria fallimentare, nonché le disposizioni vigenti in materia penale e fallimentare di bancarotta con riferimento alle fattispecie di coinvolgimento a ti-

tolo di concorso degli istituti di credito nei reati fallimentari dell'imprenditore nei reati di bancarotta fraudolenta preferenziale, di bancarotta semplice per operazioni di grave imprudenza o per ritardata richiesta di fallimento, nonché nelle ipotesi di ricorso abusivo al credito ovvero di concessione abusiva del credito ai sensi dell'articolo 217 della legge fallimentare.

## ORDINI DEL GIORNO

### Art. 12-*bis*

#### **G12-*bis*.100**

FERRO, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga dei termini amministrativi e processuali,

il decreto in esame non contiene sufficienti misure di liquidità per alcune realtà e settori, come quello dello spettacolo, che per i costi di gestione che sono chiamati a sostenere, rischiano il collasso, e tra questi l'Arena di Verona,

impegna il Governo:

a prevedere per l'Arena di Verona la capienza di 3.000 spettatori massimi e non 1.000 attualmente previsti, in quanto la capienza normale è di 13.500 spettatori, dispone di 20 cancelli per l'afflusso ed il deflusso e ha già approntato uno specifico, analitico e dettagliato protocollo sanitario;

ad evitare la decurtazione del 40% del Fondo Unico per lo spettacolo, almeno per il 2020;

a rivedere la ripartizione del fondo per le emergenze di 245 milioni di euro creato dal MIBACT destinando una quota maggiore alla Fondazione Arena, la maggiormente colpita dalla pandemia. Infatti la cancellazione del Festival estivo ha determinato una perdita di circa 27,7 milioni di euro di incassi e la perdita di circa 5 milioni di euro di marginalità.



**G12-bis.101**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga dei termini amministrativi e processuali,

premesso che:

secondo il questionario condotto dalla Commissione d'inchiesta parlamentare sul sistema creditizio non hanno avuto alcun esito la metà dei finanziamenti alle imprese fino a 25 mila euro (ora elevati a 30 mila dopo l'esame in sede referente) ed il 75 per cento di quelli fino a 800 mila;

se dunque il decreto in esame sembra aver fallito il suo principale obiettivo, si teme ancor di più per tutte quelle realtà e quei settori che ancora non sono stati contemplati nella iniezione di liquidità e che, per i costi di gestione da sostenere e le misure di contenimento, rischiano il collasso;

tra questi, si evidenzia il caso dell'Arena di Verona, teatro all'aperto dalla capienza di 13.500 persone, limitato, per effetto dell'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio scorso, ad accogliere il numero massimo di 1.000 spettatori;

il teatro si era già attivato per assicurare, con protocolli sanitari e misure di distanziamento sociale, una capienza di 3 mila persone, il limite posto dall'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri rischia di trasformarsi per l'Arena - che si ricorda rappresenta per il territorio una fetta sostanziosa della propria economia con quasi 500 milioni di euro di indotto annuale - in un vero e proprio default,

impegna il Governo:

ad adottare ogni utile iniziativa anche di carattere finanziario al fine di superare le criticità esposte in premessa.

\_\_\_\_\_

## EMENDAMENTI

### **Art. 12-*quater***

#### **12-*quater*.0.1**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 12-*quinquies*.**

*(Modifiche ed estensione dei beneficiari del Fondo solidarietà mutui «prima casa»)*

1. All'articolo 54 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, apportare le seguenti modifiche:

a) Al comma 1, sostituire le parole: «Per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legge,» con le seguenti: «Per un periodo di 21 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legge.»

b) Dopo la lettera a) aggiungere la seguente: «a-bis) i benefici del Fondo sono estesi a tutti i contratti di finanziamento o di mutuo che prevedono il rimborso mediante un piano rateale già concordato e approvato dalla banca o dall'istituto di credito. I versamenti di rimborso, senza applicazione di sanzioni e interessi, possono avvenire mediante rateizzazione per l'intero importo residuo del mutuo fino per un massimo di dieci anni successivi.»

2. Agli oneri derivanti presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

## **12-quater.0.2**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 12-quinquies.**

*(Integrazione ed estensione dei beneficiari del Fondo solidarietà mutui «prima casa»)*

1. All'articolo 54 del decreto legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) l'ammissione ai benefici del Fondo è altresì estesa ai percettori di trattamenti pensionistici diretti, indiretti o di reversibilità le cui singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale risultano pagate alla data di emanazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.

---

## **Art. 13**

### **13.1**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Al comma 1, alla lettera c), dopo le parole: «operazione finanziaria» inserire le seguenti: «, ivi incluse le dilazioni concesse su crediti commerciali ceduti ai sensi della Legge 21 febbraio 1991, n. 52 a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e sino al 31 dicembre 2020 da parte di banche, intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 e altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia».*

### 13.2

DE BERTOLDI, CIRIANI

*Al comma 1, lettera c), le parole: 72 sono sostituite dalle parole: 180 mesi, con l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione del finanziamento.*

---

### 13.3

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Al comma 1, lettera c), sostituire il secondo periodo con il seguente: "L'importo totale delle predette operazioni finanziarie non può superare, alternativamente: 1) il 25 per cento dei ricavi o compensi del soggetto beneficiario, come risultanti dall'ultimo bilancio depositato ovvero dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata. Nel caso di soggetti beneficiari costituiti a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare il 25 per cento dei ricavi o compensi del soggetto beneficiario per l'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, ragguagliati su base annua, quali risultanti dal relativo bilancio depositato o dichiarazione dei redditi presentata o, in mancanza, da apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445; 2) il doppio dei costi del personale del soggetto beneficiario per il periodo in corso all'1 gennaio 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di soggetti beneficiari costituiti a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi del personale previsti per i primi due anni di attività, quali risultanti da apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445."*

---

### 13.4

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera c), punto 3), dopo le parole "di piccole e medie imprese" sono aggiunte le seguenti: "e di start-up innovative";

b) alla lettera m), primo periodo, dopo le parole "di piccole e medie imprese" sono aggiunte le seguenti: ", di start-up innovative".

---

### 13.5

RICHETTI

*All' articolo 13, lettera e) le parole «ovvero, per i finanziamenti deliberati dal soggetto finanziatore in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in misura pari ad almeno il 25 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione» sono sostituite dalle seguenti «ovvero, per i finanziamenti deliberati dal soggetto finanziatore in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in misura pari ad almeno il 30 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione».*

---

### 13.6

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Al comma 1, lettera f), aggiungere in fine il seguente periodo: "gli impegni o l'erogazione, ovvero le condizioni pattuite, derivanti dai relativi contratti di apertura di credito o affidamento alla data del 29 febbraio 2020, rimangono invariati alle stesse condizioni fino al 31 dicembre 2020."*

---

### 13.7

FERRO, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI

*Al comma 1, alla lettera g), aggiungere in fine il seguente periodo:*

« Le valutazioni dei soggetti finanziatori ai fini delle delibere di erogazione dei finanziamenti sono effettuate con procedure semplificate coerenti con le esigenze di celerità funzionali all'effettivo sostegno alle imprese beneficiarie, basate sulla documentazione e le dichiarazioni rese dal soggetto finanziato nonché sul rispetto di parametri indicati dal soggetto gestore del Fondo Centrale di Garanzia. A tali fini, i soggetti finanziatori fanno affidamento sulle dichiarazioni e i dati ricevuti dai soggetti finanziati e non rispondono dell'eventuale inesattezza o non correttezza di tali dichiarazioni e dati così come del rispetto degli impegni assunti dai soggetti finanziati, salvo che in caso di dolo dello stesso soggetto finanziatore;»

---

### 13.8

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Al comma 1 dopo la lettera "i", aggiungere le seguenti:*

«i-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 2135 del Codice Civile che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, i mutui e i finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., a partire dal termine dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili di cui la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, sono rinegoziati per consentire un ammortamento a lungo termine ovvero con durata non inferiore a 25 anni.

i-ter. Per le finalità di cui alla lettera i-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze stipula un'apposita convenzione con l'Associazione Bancaria Italiana, e istituisce un apposito plafond presso la Cassa depositi e prestiti S.p.A. per la concessione della garanzia fideiussoria all'atto della rinegoziazione del debito.».

\_\_\_\_\_

### 13.9

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Al comma 1, lettera l), le parole "imprese danneggiate" sono sostituite dalle seguenti: "soggetti beneficiari danneggiati".*

\_\_\_\_\_

### 13.10

RICHETTI

*All'articolo 13, alla lettera m) le parole «30.000,00 euro» sono sostituite da «100.000,00 euro».*

\_\_\_\_\_

### 13.11

DE BERTOLDI, CIRIANI

*Al comma 1, lettera m), primo periodo sostituire le parole "30.000,00 euro." con le seguenti: "50.000,00 euro."*

---

### 13.12

PICHETTO FRATIN, DAMIANI

*Al comma 1, lettera m), dopo il primo periodo, inserire il seguente:*

«Nel caso di professionisti associati, non superiore a 3, l'importo massimo di finanziamento di cui al precedente periodo è elevato a 60.000,00 euro e viene concesso sulla base del numero dei professionisti associati e dei ricavi prodotti da ciascuno di essi, secondo i seguenti parametri:

- a) fatturato fino a euro 170.000: contributo massimo euro 25.000;
  - b) fatturato fino a euro 80.000: contributo massimo euro 20.000;
  - c) fatturato fino a 50.000: contributo massimo 12.500.»
- 

### 13.13

DE BERTOLDI, CIRIANI

*Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, in quanto compatibili, anche alle imprese titolari di un Conto Bancoposta».*

---

### 13.14

PEROSINO, PICHETTO FRATIN, DAMIANI

*Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:*

*m-bis)* per le operazioni finanziarie con Importo garantito fino a euro 800.000 per impresa, la garanzia del Fondo è concessa, sulla base dell'applicazione integrale del vigente modello di valutazione delle imprese di cui alla precedente lettera g), nella misura del 100 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria stessa, a condizione che le operazioni garantite abbiano le stesse caratteristiche previste alla precedente lettera m).

---

### 13.15

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Al comma 1, lettera n), primo periodo, dopo le parole "di ricavi" sono inserite le seguenti: "o compensi" e, dopo le parole: "attività di impresa" sono inserite le seguenti ", arte o professione*

---

### 13.16

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Al comma 1, dopo la lettera p), inserire la seguente: « q) la garanzia di cui alla lettera c) è concessa in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa nel settore tessile, alimentare e della ristorazione la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e che abbiano stimato rimanenze finali ai sensi dell'articolo 2426 del codice civile e dell'articolo 92, comma 1 e seguenti, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 72 mesi e un importo non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia, ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 200, n. 445, e comunque, non superiore a 50.000,00 euro »;*

*Al comma 13, la parola: «249 » è sostituita dalla seguente: « 349 »*

---

### 13.17

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Al comma 1, dopo la lettera p-bis), inserire la seguente:*

*p-ter) Per le operazioni finanziarie di garanzia avvenute mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo, ovvero al 100 per cento dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia, i finanziamenti concessi*



dalle banche o dagli intermediari finanziari non potranno essere impiegati a riduzione degli affidamenti e delle erogazioni già concessi dagli istituti stessi.

---

### 13.18

URSO, DE BERTOLDI

*Al comma 1, dopo la lettera p-bis), inserire la seguente:*

«q) la garanzia di cui alle precedenti lettere c) ed n) può essere utilizzata dall'impresa, a sua scelta, per operazioni di aumento del capitale sociale secondo le modalità previste dall'articolo 35 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 in materia di prestito partecipativo. In tal caso, la percentuale di garanzia di cui alle lettere c) ed n) è elevata al 100 per cento senza necessità di intervento di Confidi».

---

### 13.19

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

"1-bis. Sulle garanzie rilasciate dal Fondo ai sensi del comma 1 del presente articolo, non si applica l'articolo 8-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33".

---

### 13.20

DE BERTOLDI, CIRIANI

*Al comma 4 apportare le seguenti modifiche:*

1) dopo le parole: "a valere sulle risorse dei fondi rischi di natura comunitaria, nazionale, regionale e camerale," aggiungere le seguenti: "ovvero a valere su risorse proprie riassicurate da fondi di natura pubblica";

2) alla fine, aggiungere le parole: "o privata".

---

### 13.21

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Al comma 5, primo periodo, dopo le parole "Per le imprese che accedono al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662," inserire le seguenti "o ad altri strumenti finanziari atti a fronteggiare l'Emergenza Covid-19 promossi da Regioni e Comuni, anche per il tramite delle proprie società finanziarie regionali,"*

---

### 13.22

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Al comma 5, dopo le parole "documentazione medesima" inserire le seguenti "previa allegazione di dichiarazione di cui all'art. 47 dpr. 28.12.2000 n. 445, con la quale il titolare o legale rappresentante dell'impresa richiedente dichiarare, sotto la propria responsabilità, che nei suoi confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del predetto Decreto Legislativo".*

*Conseguentemente all'art. 483 codice penale, dopo il comma primo, aggiungere il seguente: " Se le false attestazioni sono finalizzate a conseguire indebitamente finanziamenti assistiti dalla garanzia dello stato, e salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena di cui al comma 1 è aumentata di un terzo."*

---

### 13.23

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

*9-bis) Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti fino a 5.000 euro, non assistiti da garanzia reale, con garanzia diretta e percentuale di copertura pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento erogati da banche, intermediari finanziari ed altri soggetti abilitati alla concessione di credito, concessi ad un solo soggetto per nucleo familiare per il soddisfacimento di bisogni primari, ovvero per l'approvvigionamento di beni per il consumo alimentare, propri o del nucleo familiare. L'Ente Nazionale per il Microcredito coordina gli interventi e l'affiancamento dei*

servizi ausiliari, istruttori e di monitoraggio previsti dall'articolo 5, comma 5 e 6 del Decreto 17 Ottobre 2014, n. 176.

---

### **13.24**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Al comma 11 aggiungere in fine il seguente periodo: "Le disposizioni di cui all'articolo 216, terzo comma, e 217 della Legge Fallimentare non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti in operazioni di finanziamento effettuate ai sensi del presente articolo, nonché ai pagamenti ed alle operazioni compiuti, per le finalità di cui alla medesima disposizione, con impiego delle somme provenienti da tali finanziamenti".*

---

### **13.25**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:*

11-bis) Per le finalità di cui al presente articolo e per le operazioni finanziarie di garanzia avvenute mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo, le operazioni attuative ed istruttorie delle banche o degli intermediari finanziari sono determinate con procedure semplificate e uniformi tra i vari istituti. I beneficiari sono ammessi senza la valutazione del merito al credito da parte della banca concedente, la quale non potrà rivalersi per la riduzione degli affidamenti e delle erogazioni già concessi dagli istituti stessi.

11-ter) Il Ministero della dell'economia e finanze, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta delle linee guida per la gestione e la semplificazione degli adempimenti di cui al comma precedente.

---

### 13.26

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo il comma 12-bis, inserire il seguente:*

"12-ter. Accedono alle prestazioni del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, anche le imprese del comparto florovivaistico«.

---

## ORDINI DEL GIORNO

### G13.100

MONTANI, SIRI, SAVIANE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga dei termini amministrativi e processuali,

premesso che:

il credito commerciale è una forma di credito che, al contrario di quelle tradizionali, non viene erogata da un soggetto specializzato (banche o società finanziarie) ma da aziende commerciali: si tratta di una dilazione di pagamento che l'azienda fornitrice concede all'azienda cliente. Di fatto, attraverso una dilazione di pagamento, il fornitore rinuncia alla disponibilità immediata di liquidità sostenendo quindi un costo che può configurarsi come un costo effettivo (ricorso al credito e conseguente pagamento degli interessi) o come un costo opportunità (impossibilità di utilizzare la liquidità per investimenti). L'azienda accetta di offrire una dilazione di pagamento, sostenendo di fatto un rischio, al fine di conseguire un vantaggio competitivo sui competitor;

la gestione dei crediti commerciali è un'attività tanto importante quanto complessa per la maggior parte delle aziende italiane. Infatti, i crediti commerciali rappresentano il 23 per cento del loro fatturato complessivo ed il 43 per cento delle vendite viene fatto a credito;

il credito commerciale è un tipo di credito che, al contrario di quelli tradizionali, non viene erogato da un soggetto specializzato (banche o società

finanziarie) ma da aziende commerciali/industriali. Si tratta di una dilazione di pagamento che l'azienda fornitrice concede ad un'azienda cliente;

le aziende fornitrici offrono questo servizio, pur esponendosi al rischio di un mancato pagamento, per diverse ragioni. Prima tra tutte, il pagamento differito è una forma di garanzia nei confronti del compratore che, nel caso di prodotti difettosi, non pagherà una parte del debito.

Inoltre, in un contesto dove il canale bancario concede sempre meno prestiti, i crediti commerciali permettono di incrementare i ricavi limitando la propria esposizione finanziaria;

il 77,6 per cento dei fornitori italiani intervistati ha segnalato che spesso ci sono ritardi nel pagamento causati dalla carenza di liquidità. Si tratta di una percentuale ben al di sopra della media dell'Europa Occidentale (52,6 per cento),

impegna il Governo:

ad adottare iniziative di propria competenza al fine di potenziare ed estendere le possibilità di intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese con l'incremento della percentuale di copertura della garanzia diretta dall'80 al 90 per cento su operazioni finanziarie che includano anche dilazioni concesse su crediti commerciali, al fine di sostenere il tessuto imprenditoriale del Paese.

### **G13.101**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga dei termini amministrativi e processuali,

premesso che:

valutate la finalità che il provvedimento intende perseguire con le misure di accesso al credito, vale a dire quelle di dare una iniezione di liquidità alle nostre imprese, duramente colpite in termini economici dalle decisioni del lockdown per contenimento dell'epidemia da COVID-19;

evidenziato che le pmi rappresentano circa l'80 per cento del tessuto produttivo italiano e che, a fronte di circa 4,3 milioni di imprese registrate dall'Istat, le richieste per operazioni di accesso al credito fino a 25.000 euro

- ampliato a 30.00 euro nel corso dell'esame nelle Commissioni di merito - erano al 16 maggio scorso 184 mila euro;

ricosciuto che le misure recate dal decreto in esame sono indubbiamente insufficienti a sostenere la ripresa economica-produttiva delle nostre imprese, in primis perché si tratta di indebitamento e non già di crediti a fondo perduto;

ricordato che il Governo, con l'articolo 3 del decreto fiscale n. 129 del 2019, ha introdotto nuove norme contro le indebite compensazioni, prevedendo che la compensazione del credito d'imposta per importi superiori ai cinquemila euro sia possibile solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;

ritenuto che, in tale contesto di crisi del settore produttivo e di necessità per le imprese di liquidità reale a costo zero, la fruizione ritardata del credito d'imposta è oltremisura penalizzante,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di sospendere, con successivi propri provvedimenti di natura economica, l'efficacia della disposizione di cui all'articolo 3 del decreto-legge fiscale n. 124 del 2019, richiamata in premessa, per tutto l'anno 2020.

## EMENDAMENTI

### 13.0.1

PEROSINO, PICHETTO FRATIN, DAMIANI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 13-bis.**

*(PIR complementari «Anti COVID-19»  
- Piani di investimento per la ripresa)*

1. Al fine di sostenere le piccole e medie imprese colpite dalla crisi connessa all'emergenza sanitaria ed economica derivante dalla diffusione del COVID-19, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze, sentiti il Ministero dello sviluppo economico, la Banca d'Italia, la Consob, l'Assogestioni e l'ABI (Associazione Bancaria Italiana) sono definite le linee di indirizzo per implementare una nuova tipologia di piani di risparmio complementari, denomina-

ti «PIR Anti-Covid o Piani di investimento per la ripresa», di seguito PIR, che, attraverso un contenitore chiuso, con investimenti in fondi chiusi e aperti, fondi di capitale e di debito, investimenti diretti in strumenti di capitale e di debito liquidi e illiquidi, possa raccogliere i risparmi degli investitori istituzionali, di quelli professionali e dei contribuenti italiani orientandoli verso le piccole e medie imprese, con la possibilità di ricomprendere nella componente qualificante del 70 per cento anche titoli governativi di stati aderenti all'Unione europea, preferibilmente indicizzati al prodotto interno lordo, nonché verso titoli di Stato italiani di lunga durata, tra cui i nuovi BTP Italia legati alla crescita del prodotto interno lordo di cui al comma successivo.

2. I PIR illiquidi sono da intendersi come aggiuntivi ai PIR liquidi e con una durata almeno decennale. L'ammontare delle somme da investire in tale strumento si sommano agli investimenti nei PIR liquidi e possono arrivare fino a 150.000 euro annui per codice fiscale, per un totale complessivo di 1.500.000 euro per codice fiscale, mentre per casse di previdenza e fondi pensione l'importo sarà determinativo nell'ambito di una percentuale del patrimonio da loro amministrato. Per le somme investite è prevista una deducibilità fiscale oltre all'esenzione integrale di ogni forma di tassazione, dall'esenzione sui *capital gain*, all'imposta di successione.

3. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 possono essere, altresì, definite le linee di indirizzo per l'emissione di un nuovo Btp Italia Covid 19 legato alla crescita del prodotto interno lordo e integralmente dedicato a finanziare le spese del sistema sanitario, per la salvaguardia del lavoro e a sostegno dell'economia nazionale. Per stimolare i contribuenti a sottoscriverli si prevedono le stesse agevolazioni fiscali previste per PIR Anti-Covid o Piani di investimento per la ripresa di cui al comma 1.»

---

### 13.0.2

PEROSINO, PICHETTO FRATIN, DAMIANI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 13-bis.

1. All'articolo 56, comma 2, lettera c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La sospensione include anche le rate scadute e non pagate nei 90 giorni precedenti al 17 marzo 2020».

---

### 13.0.3

PEROSINO, PICHETTO FRATIN, DAMIANI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 13-bis.**

*(Moratoria dei debiti)*

1. All'articolo 56, comma 2, lettere b) e c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole: «30 settembre 2020», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2021».

---

### **Art. 13-ter**

#### **13-ter.0.1**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **« Art. 13-quater**

*(Digital Art Bonus)*

1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative per il settore degli spettacoli dal vivo di musica popolare contemporanea a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nel perseguire il rispetto delle stesse, per l'anno 2020, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti nella realizzazione di concerti e festival musicali attraverso gli strumenti di condivisione digitale, nel limite complessivo di 400 milioni di euro.

2. Con apposito decreto del Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di condivisione digitale ammesse e le relative caratteristiche tecniche necessarie per accedere al contributo di cui al comma 1.

3. I contributi di cui al comma 1 sono assegnati, entro il 31 maggio 2020, con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 20.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 25.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 35.000



euro ciascuno e ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 50.000 euro ciascuno.

4. Entro il 5 giugno 2020, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante.

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, pari a 400 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

### **13-ter.0.2**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 13-quater.**

*(Accesso delle imprese alla finanza alternativa)*

1. La garanzia del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere concessa, a valere sulle ordinarie disponibilità del predetto Fondo, in favore di società di cartolarizzazione dei crediti di cui all'articolo 3 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 che concedano finanziamenti a piccole e medie imprese, come definite dalla normativa dell'Unione europea, operanti nei settori di attività ammissibili all'intervento del Fondo, ovvero che sottoscrivano titoli di debito delle medesime imprese.

2. Al comma 6-bis, primo periodo, dell'articolo 12 del decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, dopo le parole "emessi da piccole medie imprese" sono aggiunte le seguenti: ", nonché in favore di società di cartolarizzazione dei crediti di cui all'articolo 3 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 che realizzino, ai sensi della medesima legge 30 aprile 1999, n. 130, operazioni di cartolarizzazione di una pluralità di obbligazioni emesse da imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, operanti nei settori di attività ammissibili all'intervento del Fondo".

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 2, con particolare riguardo alle condizioni per la concessione della garanzia, alle caratteristiche dei programmi di sviluppo finanziabili e delle operazioni di cartolarizzazione ammissibili, ai criteri di loro selezione, alle modalità di

coinvolgimento nell'operazione degli investitori istituzionali o professionali nonché l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura degli interventi.

4. Al fine di favorire l'accesso al credito sotto qualsiasi forma da parte delle imprese, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere concessa anche in favore delle istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti concessi alle suddette imprese.».

### **13-ter.0.3**

DE BERTOLDI, CIRIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 13-quater**

*(Disposizioni in materia di liquidazione delle spese di giustizia)*

1. Lo Stato provvederà entro dieci giorni al saldo di tutti i crediti, già liquidati, vantati dagli avvocati per l'attività svolta a titolo di patrocinio a spese dello Stato, sia nel settore penale sia nel settore civile, nonché di tutti i crediti vantati dagli ausiliari del magistrato, come individuati all'articolo 3, lettera n) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, le Città Metropolitane e gli altri Enti locali, devono provvedere all'immediata liquidazione dei crediti maturati dai Professionisti nei confronti delle medesime e riconosciuti da sentenze, da contratti e/o da accordi stragiudiziali.

2. Per tutti i liberi professionisti, iscritti in albi o registri, viene disposto la sospensione dei versamenti da effettuare a titolo di tasse e imposte ancora da versare per l'anno 2019 e per quelle che dovranno essere versate per l'anno 2020. Tali somme saranno versate in numero 120 rate mensili a decorrere dal 1° ottobre 2021 senza aggiunta di interessi. Cassa Depositi e Prestiti provvederà al pagamento di quanto dovuto dai medesimi Professionisti a titolo di canone di locazioni ed utenze relativi agli studi professionali per il periodo intercorrente dal 1° marzo 2020 al 31 ottobre 2020, salvo prorogarsi della situazione emergenziale, con obbligo di restituzione da parte del Professionista beneficiario in n. 60 rate con cadenza mensile a decorrere dal mese di gennaio 2021. Qualora il Professionista decidesse di non avvalersi di tale possibilità sarà comunque al medesimo garantito il credito d'imposta già previsto dal presente decreto. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per

esigenze indifferibili di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2020, n. 21.

#### **13-ter.0.4**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 13-quater.**

*(Sostegno alla partecipazione di buyers stranieri ad eventi fieristici nazionali)*

1. Al fine garantire l'erogazione di un contributo necessario a rilanciare l'internazionalizzazione del sistema Made in Italy agroalimentare con particolare riferimento alla partecipazione di buyers stranieri ad eventi e manifestazioni fieristiche settoriali e diffusi sul territorio nazionale, nello stato di previsione del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale è istituito il Fondo per il sostegno all'acquisto di coupon fieristici con una dotazione di 10 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021.

2. La dotazione finanziaria di cui al primo comma, è da utilizzare, fino all'importo massimo di euro 200 euro per buyers, a copertura parziale della spesa sostenuta per la partecipazione agli eventi e alle manifestazioni di cui al comma precedente.

3. Con decreto del Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e per le attività culturali e per il turismo, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

**13-ter.0.5**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 13-quater.**

*(Indennizzo per le imprese di distribuzione delle forniture per il settore turistico-ricettivo e della ristorazione)*

1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, alle imprese di distribuzione delle forniture per il comparto turistico-ricettivo e della ristorazione con il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, è concesso, per ciascun mese del periodo d'imposta 2020 in cui presentano una riduzione dell'ammontare complessivo delle operazioni attive, cessioni di beni e prestazioni di servizi di almeno il 25 per cento rispetto al corrispondente mese del precedente periodo d'imposta, un indennizzo pari al 50 per cento della riduzione dell'ammontare complessivo delle operazioni attive, cessioni di beni e prestazioni di servizi, registrate in ciascuno dei mesi di riferimento rispetto alle stesse relative ai corrispondenti mesi dell'anno precedente.

2. I soggetti beneficiari di cui al comma 1 possono accedere al contributo in considerazione della situazione di grave crisi di liquidità ed in base all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 3, lettera b), del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e alla Comunicazione della Commissione Europea n. 2020/C 91 I/01 del 20 marzo 2020 recante il Quadro Temporaneo per le misure di aiuti di stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di Covid-19. L'indennizzo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge sono definite le modalità di concessione e di erogazione dell'indennizzo di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

**13-ter.0.7**

LA PIETRA, DE BERTOLDI, CIRIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 13-quater**

*(Credito d'imposta per le strutture turistico-ricettive)*

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ai titolari delle strutture turistico-ricettive che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, è riconosciuto un credito d'imposta, per l'anno 2020, nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo ai mesi di sospensione dell'attività, di immobili rientranti nella categoria catastale D/2.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

**13-ter.0.8**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 13-quater.**

*(Misure per garantire la liquidità delle aziende termali)*

1. Al fine di assicurare nell'immediato liquidità alle aziende termali, le aziende sanitarie locali sono autorizzate ad erogare entro il 30 aprile 2020 un'anticipazione pari al settanta per cento del fatturato sviluppato nell'anno 2019 per prestazioni termali rese in regime di accreditamento. L'importo così erogato sarà recuperato dall'azienda sanitaria locale nei sette esercizi successivi secondo modalità definite negli accordi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323.».

**13-ter.0.9**

PARAGONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 13- quater**

*(Disposizioni in materia di locazioni di immobili ad uso professionale)*

All'articolo 34 comma 1, legge 392 del 27 luglio 1978 dopo le parole ".ai numeri 1 e 2 dell'art. 27" inserire le seguenti:"nonché per quelle libero professionali,".

Conseguentemente, all'articolo 35, legge 392 del 27 luglio 1978, le parole "nonché destinati all'esercizio di attività professionali" sono soppresse».

\_\_\_\_\_

**13-ter.0.10**

DE BERTOLDI, CIRIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 13-quater**

*(Credito di imposta per canone di locazione)*

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 100 per cento dell'ammontare del canone di locazione degli immobili, relativo ai mesi da marzo a maggio 2020.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 65, commi da 2-bis a 3, del decreto-legge 17 febbraio 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.».

\_\_\_\_\_

**13-ter.0.11**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 13-quater.**

*(Incentivi alla partecipazione di eventi e manifestazioni fieristiche)*

1. Le imprese agricole singole o associate, iscritte al Registro delle imprese, che partecipano ad eventi e fiere al di fuori del territorio nazionale per promuovere i prodotti agricoli e dell'agroalimentare italiano, possono beneficiare di un rimborso relativamente alle spese sostenute e documentate per le predette attività fino al prossimo 31 dicembre 2021, fino ad un massimo complessivo di 2.000 euro.

2. Il rimborso di cui al comma 1, avviene attraverso il riconoscimento di un credito d'imposta di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui le spese sono state sostenute. Il credito d'imposta è rateizzato in tre rate annuali di pari importo ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

---

**13-ter.0.12**

AIMI, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 13-quater**

1. Al fine di rilanciare il settore turistico a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19, per gli anni 2020 e 2021:

a) dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 50 per cento delle spese turistiche sostenute dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi, che concorrono a formare il reddito complessivo, purché effettuate su territorio italiano e in strutture che hanno sede legale in Italia;

b) dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 50 per cento delle spese per l'acquisto di beni e servizi culturali, purché fruiti su territorio italiano, sostenute dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi, che concorrono a formare il reddito complessivo.»

*Conseguentemente*, all'articolo 1, comma 41, della legge della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti "15 per cento"

### **13-ter.0.13**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 13-quater.**

*(Misure a tutela delle imprese del comparto agricolo)*

1. Al fine di garantire la continuità produttiva delle imprese agricole favorendo forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro accessorio in agricoltura, per il periodo di validità della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, che ha dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dal COVID-19, trovano applicazione le disposizioni di cui ai successivi commi.

2. Per prestazioni agricole di lavoro accessorio in agricoltura si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Le prestazioni agricole di lavoro accessorio possono essere altresì rese da percettori di prestazioni integrative del salario, cassa integrazione di qualunque genere o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.



4. È vietato il ricorso a prestazioni agricole di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio agricolo, i committenti imprenditori agricoli sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione, all'inoltro al competente Centro per l'Impiego della comunicazione obbligatoria di cui articolo 9-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Nella comunicazione di cui alla presente lettera potrà essere indicata una prestazione, anche non consecutiva, della durata non superiore all'arco temporale di trenta giorni successivi.

6. Il prestatore agricolo di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso sulla base della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, direttamente dal committente con le modalità previste dall'art. 1, commi 910 - 913, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205.

7. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

8. Sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura del 33 per cento del compenso, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso.

9. Il committente imprenditore agricolo effettua il versamento della contribuzione alla Gestione separata e del premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione secondo le modalità che verranno stabilite di concerto dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e dall'Istituto Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro. In sede di prima applicazione, tale versamento avverrà entro il 16 del quarto mese successivo alla prestazione.

10. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

11. Al fine di verificare, mediante apposita banca dati informativa, l'andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle attività di lavoro accessorio agricolo disciplinate dal presente decreto, anche al fine di formulare proposte per adeguamenti normativi delle disposizioni di contenuto economico, l'INPS e l'INAIL stipulano apposita convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

### **13-ter.0.15**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 13-quater.**

*(Campagne promozionali internazionali settori agricoli in crisi)*

1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il "Fondo nazionale Campagne promozionali internazionali settori agricoli in crisi" al fine sostenere, attraverso campagne promozionali internazionali i settori agricoli in crisi a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere destinate a interventi volti a potenziare le attività di informazione e di promozione sui mercati esteri dei prodotti agricoli presso i consumatori e a migliorare la qualità dei medesimi prodotti in un'ottica di sistema Paese che punti sul modello Italia caratterizzato da elementi di salubrità dei cibi, dieta mediterranea, paesaggio, ruralità.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo, nell'ambito di un apposito piano di interventi.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.«

**13-ter.0.16**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 13-quater.**

*(Interventi in favore dei giovani imprenditori agricoli)*

1. Per contrastare la perdita di liquidità delle imprese dovuta alla diffusione del virus da COVID-19, all'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente capo possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, nonché un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni."

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le misure di attuazione del presente articolo al fine di assicurare, in particolare, la compatibilità delle disposizioni di cui al comma 1 con le agevolazioni previste a legislazione vigente dall'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni, in modo da garantire l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

3. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.»

**13-ter.0.17**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 13-quater.**

*(Sostegno al comparto suinicolo)*

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, ed assicurare la necessaria liquidità alle imprese che operano nel comparto suinicolo, le risorse del Fondo di cui all'articolo 11-

*bis* del decreto legge 29 marzo 2019, n. 27 sono incrementate di ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

---

### **13-ter.0.18**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 13-quater.**

*(Accordo di filiera per l'agroalimentare made in Italy)*

1. Al fine di porre rimedio ai gravi turbamenti dell'economia indotti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in via eccezionale per l'anno 2020, è riconosciuto un contributo 5 milioni di euro per il finanziamento per la sottoscrizione di accordi e impegni comuni fra gli operatori della filiera agroalimentare per la tutela e la promozione sul mercato interno di prodotti agroalimentari "made in Italy" di alto valore qualitativo.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

---

### **13-ter.0.19**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **« Art. 13-quater.**

*(Misure a sostegno del reddito delle imprese che operano nel comparto lattiero-caseario)*

1. Al fine di assicurare liquidità alle imprese che operano nel comparto lattiero-caseario, per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 i soggetti che a vario titolo acquistano e trasformano latte su territorio nazionale sono obbligati ad acquistare ed utilizzare latte proveniente dagli

allevatori italiani. Solamente qualora la quantità di latte non risultasse sufficiente per il fabbisogno dei consumatori italiani, acquirenti e trasformatori del latte saranno autorizzati ad acquistare o utilizzare latte proveniente da Paesi della Unione europea.

2. I contravventori di quanto stabilito nel comma 1 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 a euro 100.000,00.

3. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è incaricato della vigilanza, dell'accertamento delle violazioni d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato e dell'erogazione delle sanzioni di cui al comma 2, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Gli introiti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ragioniere Generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative per il superamento dell'emergenza nel settore agroalimentare e per compensare la riduzione della produzione nell'ambito lattiero-caseario.

5. All'articolo 3, del decreto legge 29 marzo 2019, n.27, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Al fine di consentire una maggiore trasparenza sulle importazioni di latte bovino dall'estero, sono resi pubblici i dati e i documenti, con specifico riguardo ai nomi dei soggetti importatori, a qualsiasi titolo detenuti dal Ministero della salute, relativi ai flussi commerciali di latte e dei prodotti lattiero-caseari provenienti da Paesi non aderenti all'Unione europea ovvero oggetto di scambio intracomunitario.»

### **13-ter.0.20**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 13-quater.**

*(Misure a sostegno del comparto vitivinicolo)*

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, ed assicurare la necessaria liquidità alle imprese che operano nel comparto vitivinicolo, la dotazione finanziaria destinata alla programmazione nazionale di sostegno al settore relativa alla campagna

2019/2020, è incrementata di 10 milioni di euro a favore dell'attivazione dello strumento di "vendemmia verde" su tutto il territorio nazionale.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti il Ministero delle attività produttive, le Regioni e le Province di Trento e Bolzano, può disporre l'utilizzo delle eccedenze di vino e di distillati di vino e vinacce per la produzione di igienizzanti e disinfettati a base alcolica destinati ad uso sanitario, domestico e personale.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

### **13-ter.0.21**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Articolo 13-quater.**

*(Incentivo all'organizzazione di eventi promozionali presso le aziende agricole)*

1. Al fine di fronteggiare le ricadute della crisi determinata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 sul sistema agricolo e sul suo rapporto con il turismo internazionale, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un Fondo nazionale per rilanciare, attraverso eventi promozionali ed informativi, le produzioni agroalimentari, con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alle spese sostenute dalle imprese agricole, organizzate in forma singola o associata, per la progettazione e l'organizzazione di eventi ed incontri promozionali ed informativi, anche di piccola entità, rivolti a turisti ed aventi ad oggetto le produzioni agricole aziendali.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e per le attività culturali e per il turismo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

---

**13-ter.0.22**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 13-quater.**

*(Misure a sostegno del settore florovivaistico)*

1. Per far fronte al danno di mancato reddito dovuto all'impossibilità di vendita dei prodotti deperibili derivanti dall'emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese floricole e florovivaistiche, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo con una dotazione di 1 miliardo di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti le modalità e i criteri di attuazione del Fondo, nel rispetto delle disposizioni stabilite del Regolamento (UE) n.2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

---

**13-ter.0.23**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 13-quater.**

*(Credito d'imposta formazione manager internazionalizzazione)*

1. Alle imprese agricole, singole e associate, che sostengono spese in attività di formazione finalizzate ad accrescere le proprie conoscenze e competenze sui temi dell'internazionalizzazione, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, è concesso un credito d'imposta secondo le modalità richiamate nei successivi commi.

2. Il credito d'imposta di cui al primo comma, è attribuito nella misura del 40 per cento, fino ad un importo massimo di euro 1.000, delle spese sostenute e documentate da ciascun beneficiario per le attività di formazione di cui al comma 3.

3. Sono ammissibili al credito d'imposta le attività di formazione svolte per acquisire e consolidare le conoscenze degli imprenditori agricoli riguardanti percorsi di internazionalizzazione d'impresa che includano attività e competenze in ambito organizzativo, legale, fiscale e contrattuale necessarie ad analizzare e individuare nuovi mercati e clienti stranieri.

4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese di cui al comma 2 ed è utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono adottate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.»



**13-ter.0.24**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 13-quater.**  
*(Moratoria debiti)*

All'articolo 56, comma 2, lettere b) e c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27, le parole: "30 settembre 2020", ovunque ricorrano, sono sostituite con le parole: "28 febbraio 2021".»

---

**13-ter.0.25**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 13-quater.**  
*(Gestione di fondi Confidi vigilati)*

1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, i Confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono ammessi all'assegnazione e alla gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia volti a dare supporto alla liquidità delle piccole e medie imprese colpite dall'emergenza Covid-19.

2. Con modalità stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i Confidi sono ammessi a gestire per la finalità indicata al comma 1 fondi costituiti a livello comunitario, nazionale, regionale e camerale utilizzando risorse anche derivanti dai fondi strutturali europei nel rispetto dei nuovi obiettivi indicati dall'Unione europea.».

---

**13-ter.0.26**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 13-quater.**

*(Ampliamento dell'operatività dei Confidi)*

1. Al fine di assicurare maggiore liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, all'articolo 112, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: "in via residuale" sono sostituite dalle seguenti parole: "in via non prevalente".».

---

**13-ter.0.27**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**« Art. 13-quater.**

*(Ulteriori misure di sostegno finanziario)*

All'articolo 56, comma 2, alinea, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: «le imprese come definite dal comma 5» inserire le seguenti: «gli organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in beni immobili aventi destinazione d'uso non residenziale oggetto delle misure di contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese e organismi di investimento collettivo del risparmio colpite dall'epidemia di COVID- 19».

---

**13-ter.0.28**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 13-quater**

*(Carta elettronica, prevista dall'articolo 1,  
comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)*

1) Al comma 357 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole «nel 2020» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal 2020» e le parole «160 milioni» dalle seguenti «240 milioni».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, pari a 80 milioni di euro per il 2020 e 240 a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

2) al comma 357 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, dopo le parole "anche in formato digitale inserire le seguenti: "ebook reader, personal computer, notebook, stampanti";

---

**13-ter.0.29**

LA PIETRA, DE BERTOLDI, CIRIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 13-quater**

1. Le disposizioni di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano, in quanto compatibili, ai pescatori autonomi, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 126, comma 4.»

---

**13-ter.0.30**

LA PIETRA, DE BERTOLDI, CIRIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 13-quater**

A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'AGEA, nonché tutti gli altri organismi pagatori regionali, sono autorizzati al pagamento, nella misura massima del 60 per cento, di tutti i premi connessi alle misure a superficie, ivi compresi quelli relativi alle annualità 2017-2018-2019, anche in deroga agli eventuali codici ostativi eventualmente riscontrati nell'elaborazione di ogni singola richiesta.».

---

**13-ter.0.31**

DE BERTOLDI, CIRIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 13-quater**

*(Credito d'imposta a sostegno del rilancio delle iniziative sportive)*

1. Allo scopo di rilanciare le iniziative in ambito sportivo e di qualificare maggiormente l'offerta, è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 60 per cento delle spese di investimento, nel limite complessivo massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2020, n. 21.».

---

**13-ter.0.32**

RICHETTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 13-quinquies**

*(Misure in favore dell'abbattimento dei canoni di locazione e di affitto commerciale per il recupero di liquidità)*

1. L'articolo 65 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:

"Articolo 65

Abbattimento dei canoni di locazione e di affitto commerciale per il recupero di liquidità

1. Al fine di favorire la ripresa economica ed un recupero di liquidità per le famiglie e le categorie imprenditoriali maggiormente colpite dalla crisi sanitaria, i proprietari di immobili e fabbricati locati ad uso abitativo che abbiano optato per il regime della cedolare secca, che applicano una riduzione di almeno il 50% del canone indicato nel contratto, per le mensilità a decorrere da aprile 2020 compreso e non oltre dicembre 2020, hanno diritto all'abbattimento del 40% dell'importo dovuto a titolo di imposta sull'ammontare relativo al canone effettivamente percepito. I proprietari di immobili e fabbricati concessi in affitto ad uso commerciale, anche locati con contratti di affitto di ramo d'azienda o leasing, che abbiano optato per il regime della cedolare secca, che applicano una riduzione di almeno il 50% del canone indicato nel contratto, per le mensilità a decorrere da aprile 2020 compreso e non oltre dicembre 2020, per controbilanciare le mancate entrate derivanti dalla rinuncia al canone o a parte di esso, possono dedurre dall'imponibile una quota pari al 60% dell'importo rinunciato, che non concorre alla formazione della base imponibile.

2. La presente agevolazione può essere cumulata con le altre agevolazioni eventualmente previste per le spese sostenute per l'amministrazione straordinaria dell'immobile o del fabbricato nello stesso periodo.

3. L'importo del canone o dei canoni oggetto di rinuncia in ogni caso non concorre alla formazione della base imponibile ai fini IRPEF, IRES e IRAP.

4. Al conduttore, o al genitore o ascendente che abbia assunto la garanzia o che adempia al pagamento dei canoni mensili in luogo del conduttore nelle locazioni ad uso abitativo, spetta una deduzione dell'intero importo del canone effettivamente pagato dall'imponibile riferito al periodo compreso tra i mesi da aprile a dicembre 2020.

5. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica anche nelle ipotesi di rapporto periodico, continuativo o reiterato con operatori del settore turistico, finalizzato alla frequenza universitaria o allo svolgimento della propria attività lavorativa stagionale, con contratto a termine o come docente fuori sede, che sia risultante da accordi redatti e sottoscritti in forma scritta, il fruitore del servizio, periodico, continuativo o reiterato che effettua il pagamento del servizio su base periodica predefinita nel contratto, o il genitore o l'ascendente dello studente universitari che effettua il pagamento del servizio su base periodica predefinita nel contratto quando il fruitore sia iscritto presso una delle Università locate nello stesso Comune o nella stessa area di Città metropolitana in cui si trova l'immobile che non coincida con il luogo di residenza del conduttore e del genitore o ascendente obbligato o garante. Il beneficio si applica sia all'operatore del settore turistico che al fruitore del servizio o al genitore o ascendente del fruitore studente universitario.

6. Il beneficio applicabile ai contratti di locazione ad uso abitativo previsto dal presente articolo viene concesso previa presentazione all'Agenzia delle entrate di apposita istanza, in carta libera o con modulo messo a disposizione dalla medesima e reso disponibile anche per la presentazione online, in cui devono essere indicati: le parti del contratto; l'immobile o la porzione di esso oggetto del contratto di locazione e della relativa rinuncia temporanea e parziale al canone; il numero di registrazione del contratto; la quota di locazione mensile e la suddivisione tra i diversi conduttori, ove ce ne siano più d'uno; l'importo mensile al quale il locatore rinuncia; le modalità con cui viene effettuato il pagamento da parte del conduttore; la certificazione di iscrizione e frequenza all'Università per l'A.A. 2019/2020, il contratto di lavoro stagionale o a termine o l'atto di conferimento dell'incarico da docente, fuori dal Comune o dall'area metropolitana di residenza. Il conduttore ed il locatore conservano copia dei pagamenti effettuati dai quali si evinca la riduzione dei canoni per il periodo concordato.

7. Per il beneficio applicabile ai contratti di affitto commerciale la rinuncia ai canoni deve essere formalizzata con scambio di corrispondenza tra le parti avente data certa, preferibilmente via posta elettronica certificata, e da cui possa desumersi l'identità del rinunciante a decorrere dai canoni di competenza del mese di aprile 2020 sino a dicembre 2020. La documentazione comprovante la rinuncia e la conseguente mancata entrata per il proprietario dovrà essere conservata dalle parti e messa a disposizione di eventuali ulteriori chiarimenti su richiesta dell'Agenzia delle Entrate.

8. L'agevolazione si applica a decorrere dal canone relativo al mese in cui viene raggiunto l'accordo tra le parti.

9. Per le unità immobiliari messe gratuitamente a disposizione di Enti o privati allo scopo di agevolare le operazioni sanitarie connesse all'emergenza COVID-19 si applica l'esenzione totale dal reddito per i fabbricati e gli immobili destinati a tali finalità, per tutto il periodo di messa a disposizio-

ne e in ogni caso per un periodo non inferiore a sei mesi. Per il periodo di sei mesi, o per quello superiore di effettiva messa a disposizione del fabbricato o dell'immobile per fronteggiare la crisi sanitaria, al proprietario del fabbricato o dell'immobile spetta la deduzione dei costi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché degli importi versati per le utenze domestiche. La messa a disposizione deve essere formalizzata con autocertificazione sottoscritta da entrambe le parti, comprovata con documentazione in forma libera da cui possa desumersi l'effettivo utilizzo secondo la finalità di contribuire a fronteggiare l'emergenza sanitaria dovuta al COVID-19. La relativa documentazione deve essere conservata dalle parti e messa a disposizione di eventuali ulteriori chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte con le disposizioni dell'articolo 43.».

### **13-ter.0.33**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 13-quater**

*(Istituzione della Carta dello studente)*

1. Al fine di sostenere la formazione degli studenti per mezzo di contenuti digitali e per agevolare la didattica a distanza, è istituita, per l'anno 2021 e nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 4, la Carta dello studente. La Carta, dell'importo nominale di euro 200, può essere utilizzata esclusivamente per l'acquisto di personal computer, tablet e notebook, nonché altro dispositivo utile per l'insegnamento a distanza. La somma di cui alla Carta dello studente non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.

2. Il contributo è riconosciuto a tutti gli studenti della scuola secondaria di secondo grado, residenti nel territorio dello Stato e appartenenti a nuclei familiari per i quali il valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), risultante da una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) in corso di validità, non è superiore a 20.000 euro.

3. Il produttore ed il distributore del bene acquistato per mezzo della Carta di cui al comma 1, sono tenuti ad apportare allo stesso uno sconto, equamente distribuito tra le parti, pari al 20 per cento del prezzo di vendita finale.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di en-

trata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui ai commi 1 e 2, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 5, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.

5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 400 milioni per l'anno 2021. Conseguentemente, alla copertura degli oneri, pari a 400 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

---

## Art. 14

### 14.1

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. - La possibilità per le Regioni, i Comuni, gli enti locali, le Camere di Commercio, anche per il tramite di Unioncamere, le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e gli enti di riferimento, di conferire risorse al Fondo centrale di garanzia PMI ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l'accesso al credito, anche a favore di determinati settori economici o filiere d'impresa, prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera n), del presente provvedimento, è estesa al Fondo di cui al comma 1 del presente articolo.»

---

### 14.2

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. - Ai finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo, che superano l'importo di 100.000 euro, si applica un tasso di interesse non superiore all'1 per cento.»

---



### 14.3

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

3-*bis*. "Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le misure temporanee di cui all'articolo 1, nonché, se compatibili, le altre misure previste dal presente decreto. I benefici di cui agli articoli 1 e 14 non sono tra loro cumulabili".

---

### 14.0.1

DAMIANI, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 14-*bis***

1. All'articolo 2-*bis* del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il comma 1-*ter* è sostituito con il seguente:

«1-*ter*. In ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest'ultima è comunque consentita anche con una diversa sistemazione piano-volumetrica, ovvero con diversa dislocazione del volume massimo consentito all'interno dell'area di pertinenza assicurando la coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell'altezza massima di quest'ultimo.»

---

## **Art. 14-bis**

### **14-bis.0.1**

MOLES

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 14-bis.1**

1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono rese esigibili in favore della Regione Basilicata le risorse da royalties previste per il 2016 e relative alle produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi dell'anno 2015, stabilizzate in bilancio sul capitolo 3593/MISE."

---

## **Art. 14-ter**

### **14-ter.0.1**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 14-quater.**

*(Modifiche al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16)*

1. Al Capo I del Decreto-Legge recante "Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle Finali ATP Torino 2021 - 2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria", sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 3, comma 2 le parole "all'articolo 4, comma 3 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55." sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 1, comma 5 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 16 novembre 2018, n. 130.";

b) dopo l'articolo 3 sono aggiunti i seguenti:

**"Art. 3-bis**  
*(Piano degli interventi)*

1. Il Piano degli interventi di cui all'art. 3, comma 2, predisposto dalla Società, individua gli obiettivi per lo svolgimento dei XXV Giochi Olimpici invernali e dei XIV Giochi paraolimpici invernali "Milano Cortina 2026" nonché le azioni e gli interventi per ciascuno dei territori delle Regioni e Province autonome coinvolte e costituisce il quadro di riferimento per l'insieme delle opere, delle infrastrutture, degli impianti e delle attività previste nel dossier di candidatura.

2. Il Piano degli interventi, di cui al precedente comma 1, pur nella sua configurazione unitaria, è approvato, per le parti di rispettiva competenza, da ciascuna delle Regioni Lombardia e Veneto e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano.

3. Al fine di contribuire alle condizioni per uno sviluppo sostenibile, il Piano degli interventi è sottoposto a valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, condotta da ciascuna delle Regioni e Province interessate, prendendo in considerazione le azioni e gli interventi ricadenti sul territorio di propria competenza. Il parere motivato VAS è espresso da ciascuna delle Autorità competenti per la VAS delle Regioni e delle Province autonome.

4. A tal fine si intendono:

- "Proponente": la Società, di cui all'articolo 3, che elabora la documentazione di Piano, di VAS e di VIncA.

- "Autorità procedente": le autorità individuate all'interno delle Regioni e delle Province autonome che approvano il Piano degli interventi.

- "Autorità competente per la VAS": le autorità individuate all'interno delle Regioni e delle Province autonome che esprimono il parere motivato VAS.

- "Autorità competente per la VIncA": le autorità individuate all'interno delle Regioni e delle Province autonome che esprimono la Valutazione di Incidenza.

5. È istituita, presso la Società, una Cabina di regia composta da un rappresentante della Società, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, della Regione Lombardia, della Regione Veneto, della Provincia Autonoma di Trento e della Provincia Autonoma di Bolzano. La Cabina di regia assicura l'unitarietà, il coordinamento e la celerità dell'azione amministrativa in relazione agli adempimenti connessi ai precedenti commi 1,

2 e 3. Dall'istituzione e dal funzionamento della cabina di regia non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Le Regioni Lombardia e Veneto e le Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano adeguate forme di partecipazione degli enti territoriali, dei soggetti con competenza ambientale e del pubblico.

7. Per il controllo di eventuali impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione delle opere e dallo svolgimento della manifestazione olimpica e paraolimpica invernale 2026 è istituito, senza oneri a carico della finanza pubblica, un Osservatorio Ambientale, composto da quattro membri di cui un rappresentante della Regione Lombardia, uno della Regione Veneto, uno della Provincia autonoma di Bolzano e uno della Provincia autonoma di Trento.

### **Art. 3-ter**

*(Valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza)*

1. Il presente articolo, in deroga da quanto previsto dal D.Lgs.152/2006, disciplina la procedura per la valutazione di impatto ambientale (VIA) limitatamente alle opere di cui all'articolo 3, comma 2, nel rispetto delle disposizioni della Direttiva 2011/92/UE così come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE.

2. Per quanto non espressamente previsto si applica la normativa statale e dell'Unione europea in materia ambientale.

3. Qualora le singole opere di cui al comma 1 siano da assoggettare a procedura di Verifica di Assoggettabilità nonché a Valutazione di Impatto Ambientale, l'autorità competente è la Regione o la Provincia autonoma territorialmente interessata.

4. Sono fatte salve le procedure già avviate secondo le leggi e le disposizioni vigenti all'entrata in vigore della presente legge fatta salva la facoltà del proponente di ritirare l'istanza presentata e ripresentarla ai sensi del presente articolo.

5. Sono fatti salvi i coordinamenti procedurali di cui all'articolo 10, comma 3, del D.Lgs.152/2006 e le disposizioni regionali vigenti in tal senso in materia.

6. La valutazione di incidenza (VIncA) è effettuata, ove necessaria, dall'autorità competente nel territorio interessato dalla singola opera, secondo la normativa vigente nel territorio stesso. L'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le Regioni sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4 (Rep. atti n. 195/CSR), sancita il 28.11.2019 e pubblicata in Gazz. Uff. 28 dicembre 2019, n. 303 sarà

applicata una volta recepita e nei termini di cui al recepimento da parte della Regione.

7. Ai fini della verifica di assoggettabilità del progetto a valutazione di impatto ambientale, il proponente presenta all'autorità competente apposita istanza, in conformità alle modalità previste dall'articolo 19 del D.Lgs. 152/2006. L'autorità competente, con il procedimento e le modalità previste dal medesimo articolo 19 si pronuncia disponendo l'assoggettamento alla procedura di VIA o l'esclusione dalla procedura di VIA eventualmente condizionata alla osservanza di prescrizioni per la mitigazione degli impatti. Il provvedimento di verifica di assoggettabilità è adottato dal dirigente responsabile della struttura della Regione o della Provincia autonoma competente per la VIA.

8. Ai fini della valutazione di impatto ambientale del progetto il proponente presenta all'autorità competente istanza con le modalità previste dall'articolo 23 del D.Lgs.152/2006 dando specifico avviso al pubblico e garantendo la partecipazione al procedimento secondo le modalità previste dall'articolo 24 del medesimo decreto legislativo. Tutti i termini temporali indicati nel citato articolo 24 sono da intendersi ridotti della metà.

9. L'autorità competente può esprimersi previa acquisizione di parere da parte di Commissioni o Comitati già istituiti presso la Regione quali organismi tecnico-istruttori per le ordinarie procedure di VIA regionali.

10. La valutazione degli impatti ambientali è effettuata secondo le modalità di cui all'articolo 25, comma 1, del D.Lgs.152/2006.

11. Il provvedimento di VIA è adottato dal dirigente responsabile della struttura regionale competente per la VIA con le modalità di cui all'articolo 25, commi 3 e seguenti, del D.Lgs.152/2006 entro 120 giorni dalla presentazione dell'istanza e concorre all'approvazione del progetto nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 3 quinquies.

12. In caso di provvedimento di VIA negativo il progetto non può essere approvato. 13. Non sono dovuti contributi, oneri o tariffe per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA e di VAS.

### **Art. 3-quater**

*(Terre e rocce da scavo)*

1. Per le opere di cui all'art. 3 comma 2, l'Autorità di cui all'articolo 2 comma 1, lettera d) del d.p.r. 120/2017 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni,

dalla legge 11 novembre 2014, n. 164" è la Regione o la Provincia autonoma territorialmente competente.

**Art. 3-*quiquies***

*(Disposizioni per la puntuale realizzazione di infrastrutture e impianti) -*

1. La Società, ove necessario, declina in singoli interventi funzionali le opere di cui all'art. 3 comma 2.

2. L'approvazione dei progetti delle opere di cui al comma precedente è disposta dalla Società, la quale convoca una o più conferenze di servizi per l'acquisizione dei necessari pareri, nulla osta ed autorizzazioni. Alle stesse partecipano tutti i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti tenuti ad adottare atti di intesa o di concerto, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, concessioni, approvazioni e nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. Ogni conferenza si svolge in forma simultanea e in modalità sincrona.

3. All'esito della conferenza di servizi la Società assume la determinazione conclusiva in riferimento al singolo progetto, con cui dichiara altresì la pubblica utilità. L'approvazione dei progetti determina la variazione di strumenti urbanistici e piani territoriali, con apposizione di vincolo espropriativo, qualora necessario.

4. La determinazione conclusiva di approvazione del progetto da parte della Società costituisce inoltre espressione del parere dello Stato e della Regione ai fini della formalizzazione dell'intesa Stato- Regione, quando necessaria, circa la localizzazione dell'opera ai sensi del D.P.R.383/1994.

5. La Società opera in deroga a:

- a. artt. da 14 a 14 quinquies della Legge 241/90;
- b. art 27 bis del D.Lgs 152/2006 in caso di valutazione di impatto ambientale regionale;
- c. artt. 2 e 3 del D.P.R. n. 383/1994.
- d. Art. 3 del D.P.R. 753/80, relativamente alla realizzazione degli impianti di risalita.

6. Per le opere di cui all'art. 3 comma 2, non è dovuto il parere previsto dall'articolo 215, comma 3, del D.Lgs. 50/2016.

7. Nel rispetto della normativa dell'Unione europea, degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e dei principi generali dell'ordinamento nazionale, la Società esercita i poteri sostitutivi per risolvere eventuali situazioni o eventi ostativi alla tempestiva realizzazione delle opere ricomprese nel piano degli interventi di cui all'art. 3 comma 2, anche mediante ordinanza contingibile e urgente analiticamente motivata. Il potere è esercitato nei limiti di quanto strettamente necessario e negli ulteriori limiti previamente indicati con

delibera del Consiglio dei Ministri, sentiti i Presidenti delle Regioni Lombardia e Veneto e gli Enti territoriali interessati. Tali ordinanze sono immediatamente efficaci.

8. La Regione territorialmente interessata, in riferimento alle opere di cui all'art. 3 comma 2, esercita, in via esclusiva e in deroga a quanto previsto dal D.Lgs. 42/2004, le competenze amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e per l'esecuzione degli interventi su beni culturali.

9. Ai fini della realizzazione delle opere di cui all'art. 3 comma 2, la Società e gli ulteriori soggetti attuatori sono autorizzati a:

a. operare le riduzioni dei termini come stabilite dagli artt. 60, 61, 62, 74 e 79 del D.Lgs. 50/2016;

b. ridurre fino a un terzo i termini stabiliti dagli artt. 97, 183, 188 e 189 del D.Lgs. 50/2016;

c. ridurre fino a 10 giorni in conformità alla Direttiva 2007/66/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio europeo dell'11 dicembre 2007 il termine di cui all'art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016;

d. verificare il possesso dei requisiti di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 50/16 eventualmente richiesti dai documenti di gara e dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/16 solo relativamente al concorrente individuato quale aggiudicatario della gara, indipendentemente dalla tipologia di procedura di affidamento;

e. avvalersi dell'esecuzione anticipata in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/16, nelle more dell'accertamento dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/16 e della documentazione antimafia dell'art. 84 del D.Lgs. n. 159/2011 ove applicabile, fermo restando che laddove in esito alle verifiche emergesse la sussistenza di cause di esclusione ai sensi delle suddette norme si provvederà alla revoca dei provvedimenti di aggiudicazione e di esecuzione anticipata;

f. procedere, dopo l'accertamento dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/16, alla stipula del contratto, sotto condizione risolutiva, anche in assenza di comunicazione antimafia e di informazione antimafia di cui all'art. 84 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 59/11 senza attendere i termini di cui rispettivamente agli artt. 88 comma 4bis e 92 comma 3 del suddetto Decreto Legislativo, nel rispetto del termine in deroga di cui alla precedente lett. a;

g. fare ricorso, per gli appalti pubblici di lavori, servizi e di forniture, all'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 anche in deroga ai casi e alle circostanze ivi indicati; in questo caso, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione, è rivolto ad almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei;

h. applicare l'art. 133 comma 8, del D.lgs. 50/2016 fino al 31 dicembre 2026 o comunque sino alla conclusione dei procedimenti amministrativi in corso, relativi alla realizzazione delle opere;

i. ridurre i livelli di progettazione di cui all'art. 23 d.lgs. 50/16.

10. La Società e gli ulteriori soggetti attuatori, in quanto stazioni appaltanti, sono competenti per le procedure espropriative e di occupazione d'urgenza degli immobili di proprietà privata necessari alla realizzazione delle opere di cui all'art. 3 comma 2. In tal caso possono essere autorizzati dalla Società a derogare agli articoli 15, commi 2, 3 e 8, 20, 21, 22 e 22-*bis* del D.P.R. 327/2001, limitatamente ai termini ivi indicati, che sono dimezzati.

11. A tutte le controversie relative agli atti adottati dalla Società si applica l'art. 125 del codice del processo amministrativo, nonché alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per la realizzazione delle opere di cui all'art. 1, comma 20, L. n. 160/2019, ivi compresi gli affidamenti a terzi esterni a supporto delle attività che devono essere espletate dai Soggetti Attuatori.

12. Al fine di garantire nei tempi previsti la realizzazione del Villaggio Olimpico di Milano e delle infrastrutture di urbanizzazione ad esso accessorie e qualora, entro il 31 luglio 2021, non sia stato adottato il piano attuativo per la Zona Speciale Porta Romana o alternativo strumento urbanistico unitario, come previsto dall'"Accordo di Programma per la trasformazione urbanistica delle aree ferroviarie dismesse e in dismissione site in Comune di Milano correlata al potenziamento del sistema ferroviario milanese", sarà obbligo per il soggetto proprietario dell'area di procedere per la sola area identificata dal Masterplan previsto dall'Accordo di Programma quale sede del Villaggio Olimpico di Milano, alla presentazione entro il 31 ottobre 2021 di idoneo Permesso di Costruire Convenzionato autonomo, previo assenso del Collegio di Vigilanza del suddetto Accordo. In caso di ingiustificata inerzia da parte della proprietà, si potrà procedere all'esproprio dell'area stessa per fini di interesse pubblico".

13. Al fine di garantire nei tempi previsti la realizzazione del Pala Italia Santa Giulia con le connesse infrastrutture e urbanizzazioni, qualora entro il 31 luglio 2021 non sia stata approvata la variante al PII Montecity Rogoredo, come previsto dall'atto integrativo all'Accordo di Programma per la trasformazione urbanistica delle aree, sarà obbligo per il soggetto proprietario dell'area di procedere per la sola area identificata dal suddetto atto integrativo quale sede del Pala Italia Santa Giulia e delle infrastrutture necessarie per lo svolgimento dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali del 2026, alla presentazione entro il 31 ottobre 2021 di idoneo Permesso di Costruire Convenzionato anche in variante al PII vigente esclusivamente per gli aspetti riguardanti la realizzazione delle opere sopra indicate, previo assenso del Collegio di Vigilanza del suddetto Accordo. In caso di inerzia ingiustificata da parte



della proprietà, si potrà procedere all'esproprio delle aree stesse per fini di interesse pubblico.

14. ANAS e le Regioni Veneto e Lombardia possono avvalersi delle società costituite rispettivamente ai sensi dell'art. 2, comma 290, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e ai sensi dell'articolo 1, comma 979, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le funzioni di progettazione, costruzione, manutenzione, gestione, nonché per i compiti e i poteri di cui all'articolo 14 e all'articolo 176, comma 11, del decreto legislativo n. 285 del 1992, relativamente a strade e autostrade ubicate in Veneto e in Lombardia e dalle stesse Regioni specificamente individuate. ».

#### **14-ter.0.2**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 14-quater.**

*(Disposizioni urgenti per assicurare liquidità alle imprese e continuità alle attività di gestione dei rifiuti)*

1. Fino al 31 marzo 2021, si attuano le seguenti disposizioni:

a) i produttori e i nuovi produttori di rifiuti urbani, sentite le Regioni e le autorità d'ambito ove costituite, che certificano l'indisponibilità di impianti a ricevere rifiuti nel territorio di riferimento, conferiscono i rifiuti in impianti di destinazione autorizzati allo stoccaggio e al trattamento dei rifiuti posti sul territorio nazionale anche oltre il limite dell'ambito o confine regionale, in deroga del principio di autosufficienza ma nel rispetto del principio di prossimità tra gli impianti di destinazione disponibili;

b) le singole Regioni, in deroga ai titoli abilitativi esistenti, possono autorizzare gli impianti di stoccaggio, di recupero e smaltimento definitivo di rifiuti urbani e speciali a ricevere rifiuti per cui sono autorizzati, in misura superiore a quella consentita dall'autorizzazione dell'impianto e nei limiti della durata dell'emergenza. Le Regioni possono autorizzare gli impianti di recupero e smaltimento finale a ricevere rifiuti diversi da quelli autorizzati nei limiti degli stessi capitoli e famiglie EER dell'Allegato D del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c) i rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria sono considerati indifferenziati e pertanto sono conferiti e raccolti insieme. Il successivo trattamento seguirà le regole previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 254/2003 per i rifiuti sanitari a rischio infettivo;

d) la raccolta dei rifiuti proveniente da soggetti infetti da Covid-19 può avvenire in deroga alle autorizzazioni in appositi scarrabili collocati all'interno di aree recintate nella disponibilità dei gestori competenti, che devono essere adeguatamente attrezzate e presidiate e comunicate alla Regione, alla Provincia, alla ASL, all'ARPA e all'Autorità d'ambito territorialmente competenti.

e) i rifiuti da Covid-19 destinati a trattamento termico o a discarica dovranno essere conservati in appositi contenitori nel rispetto delle norme di sicurezza indicate dall'Istituto Superiore di Sanità e possono essere conferiti a recupero o smaltimento senza alcun trattamento preliminare decorsi dieci giorni dalla raccolta;

f) il conferimento dei rifiuti ai singoli impianti è comunicato giornalmente, il giorno prima per il giorno successivo, di concerto tra i gestori del servizio e i gestori degli impianti prevedendo apposita comunicazione all'Autorità d'ambito ove esistente, all'ASL, all'ARPA e alla Regione territorialmente competente;

g) nel caso di indisponibilità degli impianti, le Regioni, sentite le Autorità d'ambito, dispongono, all'occorrenza, la redistribuzione dei flussi di rifiuti urbani da gestire nei territori di competenza, al fine di assicurare il conferimento e la corretta gestione dei rifiuti in oggetto;

h) al fine di assicurare le condizioni igieniche essenziali per gli operatori ecologici e altri addetti raccoglitori e separatori di rifiuti nello svolgimento delle proprie mansioni, è assicurata la messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali essenziali, quali mascherine per la protezione delle vie respiratorie e i guanti per la protezione da rischi chimici e biologici.

2. Fino al 30 settembre 2020 è consentito l'uso di registri di carico e scarico dei rifiuti e di formulari di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, non vidimati, previo invio di apposita comunicazione alla Camera di commercio competente per territorio con i riferimenti dell'impresa e dei registri o formulari in uso.

3. Fino al 30 settembre 2020 si applicano le seguenti tempistiche di annotazione sul registro di carico e scarico di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152:

a) per i produttori, almeno entro trenta giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;

b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro trenta giorni lavorativi dal compimento del trasporto;

c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro trenta giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa;

d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro dieci giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.

4. Al fine di consentire la continuità dei servizi essenziali da parte di aziende che operano nel settore dei servizi di pubblica utilità nel campo delle bonifiche, di recupero di materia da rifiuto e di produzione di energia elettrica da biomassa, è assicurato il recupero di liquidità immediata attraverso il riconoscimento dei crediti maturati da parte delle imprese verso la Pubblica Amministrazione per mezzo di un canale di prestito a tasso zero erogato dagli istituti di credito a fronte delle garanzie dei contratti in essere con le PA. A tal fine:

a) gli istituti di credito garantiscono l'immediata erogazione del prestito, inclusa la possibilità di compensazione dei crediti certificati ed accumulati nei confronti di Pubbliche Amministrazioni per le spese correnti e gli investimenti;

b) i soggetti interessati all'erogazione di un finanziamento devono presentare specifica istanza entro il 31 agosto 2020, correlata della dimostrazione del contratto in essere e del bilancio in positivo dell'azienda, come forma di garanzia; il diniego, anche parziale, da parte dell'istituto di credito deve essere puntualmente motivato entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.».

#### **14-ter.0.3**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 14-quater.**

*(Misure di sostegno finanziario)*

1. Al fine di sostenere le attività economiche danneggiate dall'epidemia di COVID-19, le misure di sostegno finanziario di cui alla lettera c), articolo 56, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano altresì alle categorie di imprese rientranti nei codici ateco 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03.

2. Per le categorie di cui al comma 1, le misure di cui alla lettera c), articolo 56, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono sospese sino al 30 aprile 2021.

3. La dotazione della sezione speciale istituita dall'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 1.500 milioni di euro, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'en-

trata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.»

#### **14-ter.0.4**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 14-quater.**

*(Misure di sostegno finanziario)*

1. Al fine di sostenere le attività economiche danneggiate dall'epidemia di COVID-19, le misure di sostegno finanziario di cui alla lettera c), articolo 56, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano altresì alle categorie di imprese rientranti nel codice ateco 56.

2. Per le categorie di cui al comma 1, le misure di cui alla lettera c), articolo 56, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono sospese sino al 31 dicembre 2020.

3. La dotazione della sezione speciale istituita dall'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 1.000 milioni di euro, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del

suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.»

---

**14-ter.0.5**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 14-quater.**  
*(Inter Rail Italia)*

1. Al fine di promuovere ed incentivare il settore culturale e didattico-museale, agli studenti iscritti a corsi per il conseguimento di laurea, master universitari e dottorati di ricerca presso università ed istituzioni di alta formazione è riconosciuta la possibilità di beneficiare della gratuità del viaggio sull'intera rete ferroviaria italiana per un mese a scelta, nel corso del triennio 2020/2022, e dell'accesso gratuito per la visita di esposizioni museali ovvero mostre didattiche in corso nelle città del territorio nazionale.

2. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione dell'incentivo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

**14-ter.0.6**

RICHETTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 14-quater**

*(Proroga dei termini di pagamento relativi a crediti commerciali a seguito delle misure di contrasto e contenimento dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19.)*

1. I termini di adempimento delle obbligazioni di pagamento relative a crediti commerciali non scaduti da oltre 60 giorni alla data di entrata in vigore del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e che entro la data del 30 giugno 2020 hanno costituito oggetto di anticipazione da parte di una banca o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 o di altro soggetto abilitato alla concessione di credito in Italia sono prorogati, su istanza del debitore, di giorni novanta.»

---

**Art. 15**

**15.1**

URSO, DE BERTOLDI

*Al comma 1, capoverso 3-bis, lett.b) sopprimere le parole da « di rilevanza tale da determinare» fino a « da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea» e sostituire il capoverso 3-ter con il seguente: «3 ter. Gli acquisti notificati ai sensi del comma 3 bis del presente articolo, anche ai fini dell'iscrizione al libro soci, sono soggetti al parere preventivo del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero competente per settore di attività, sentita l'impresa le cui azioni sono oggetto di acquisto, entro quindici giorni dalla notifica. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6 del decreto-legge n. 21 del 2012, come modificato dal presente articolo, tranne le disposizioni di cui all'ultimo periodo che non si applicano fino al 31 dicembre 2020».*

---

## 15.2

PIZZOL, MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Al comma 1, dopo il capoverso 3-bis, inserire il seguente:*

«3-bis.1. Al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sul tessuto sociale ed economico, nonché su settori altamente strategici per l'economia nazionale, fino al 31 dicembre 2021 sono soggetti all'obbligo di notifica di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, anche le delibere, gli atti o le operazioni, adottati da un'impresa, anche rientrante nella definizione di micro, piccole e medie imprese di cui all'articolo 2 della Raccomandazione della Commissione Europea 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, che detiene beni e rapporti nei settori del turismo e della ristorazione, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2019/452, che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità di detti attivi o il cambiamento della loro destinazione.»

---

## Art. 16

### 16.0.1

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 16-bis

*(Ricorso a volontari di comprovata competenza al fine di garantire la continuità delle strutture ritenute strategiche per l'interesse nazionale).*

1. Si autorizza ogni articolazione della Pubblica Amministrazione, comprese le province Autonome di Trento e Bolzano, qualora si trovino in organico non sufficiente a coprire le esigenze causate dalla situazione emergenziale dovuta alla pandemia "Covid-19", a fare ricorso a specifiche professionalità, compresi i lavoratori in pensione che non abbiano compiuto il settantacinquesimo anno di età, e a qualsiasi altro soggetto in possesso di comprovata competenza al fine di preservare le strutture ritenute strategiche per l'interesse nazionale.

2. Ai fini di affrontare esigenze che non possono essere soddisfatte con il personale in servizio, a causa di contagio o quarantena da "Covid-19",

si autorizza il Ministero della Difesa, con proprio Decreto, a ricorrere a personale volontario, senza assegno, attualmente in congedo in posizione amministrativa di riserva, ausiliaria o di complemento di tutte le Forze Armate.

3. Il presente articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.»

## 16.0.2

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### «Art. 16-bis.

*(Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)*

1. Allo scopo di permettere la valutazione degli effetti sulla sicurezza nazionale determinati dall'eventuale adozione di nuove tecnologie suscettibili di applicazioni nel campo del potenziamento delle reti e dei servizi di comunicazione elettroniche, l'articolo 82 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è soppresso. Sono altresì revocati gli atti discendenti già emanati.»

## 16.0.3

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### «Art. 16-bis

*(Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27).*

1. Allo scopo di permettere la valutazione degli effetti sulla sicurezza nazionale determinati dall'eventuale adozione di nuove tecnologie suscettibili di applicazioni nel campo del potenziamento delle reti e dei servizi di comunicazione elettroniche, l'efficacia dell'articolo 82 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sospesa fino al 31 dicembre 2020 insieme a quella degli atti discendenti già emanati.»



## **Art. 17**

### **17.0.1**

PEROSINO, PICHETTO FRATIN, DAMIANI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 17-bis.**

*(Innalzamento del limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili. Regime di applicabilità per l'anno 2020)*

1. Al comma 1, ultimo periodo dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "fino a 700.000 euro" sono sostituite dalle parole: "fino a 1 milione di euro".

2. Al fine di incrementare la liquidità delle imprese favorendo le compensazioni fiscali di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l'anno 2020 la disposizione di cui al comma 1, ultimo periodo dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificata dal comma 1 del presente articolo, si applica, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, anche in assenza del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ivi previsto.»

## **Art. 18**

### **18.1**

DE BERTOLDI, CIRIANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, sostituire le parole: "nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020" con le seguenti: "nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di maggio 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile, maggio e di giugno 2020";

b) al comma 2, sostituire le parole: "per i mesi di aprile e di maggio 2020" con le seguenti: "per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020";

c) al comma 3, sostituire le parole: "nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020" con le seguenti: "nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di maggio 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile, maggio e di giugno 2020";

d) al comma 4, sostituire le parole: "per i mesi di aprile e di maggio 2020" con le seguenti: "per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020";

e) dopo il comma 4 inserire il seguente: "4-bis. Per i soggetti di cui ai commi 1 e 3 è altresì sospeso il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU), in scadenza a giugno 2020, limitatamente agli immobili strumentali all'attività dell'impresa o all'esercizio di arti e professioni. La sospensione si applica anche all'Im-posta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento di cui alla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, e all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano di cui alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3. Il versamento sospeso della prima rata IMU è effettuato entro il 16 dicembre 2020.";

f) al comma 6, sostituire le parole: "per i mesi di aprile e maggio 2020" con le seguenti: "per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020" e sostituire le parole: "una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta" con le seguenti: "una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di maggio rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta";

g) al comma 7, sostituire le parole: «entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fi-no a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020" con le seguenti: "entro il 31 agosto 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di agosto 2020";

h) al comma 8, sostituire il secondo periodo con il seguente: "La ripresa della riscossione dei versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 61, commi 4 e 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, è effettuata, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 agosto 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di agosto 2020".;

i) dopo il comma 8-bis inserire il seguente: "8-ter. All'articolo 62, comma 5, decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole: "entro il 31 maggio

2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 agosto 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di agosto 2020".

---

## 18.2

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) al comma 1, 2, 3, 4 e 5 le parole: «sono sospesi», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «sono scontati, ovvero sono estinti dalla propria posizione debitoria»;

b) al comma 6, sostituire le parole: «La sospensione dei versamenti,» con le seguenti: «La cancellazione dei versamenti,»;

c) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. I versamenti estinti automaticamente ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono trasmessi agli enti impositori i quali provvedono a validare, ovvero sanare la posizione debitoria dei soggetti richiedenti, senza obbligo di restituzione.»;

d) il comma 8 è soppresso;

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Estinzione dei versamenti tributari e contributivi»

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

---

### 18.3

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Ai commi 1 e 3, sostituire le parole: «nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta,» con le seguenti: «rispettivamente nei mesi di marzo ed aprile 2020 rispetto al fatturato medio mensile registrato nel periodo d'imposta precedente, calcolato come media aritmetica del fatturato complessivo annuo ottenuto nel medesimo periodo,».*

---

### 18.4

DE BERTOLDI, CIRIANI

*Dopo il comma 2, è inserito il seguente:*

"2-bis. Per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione non si dà luogo alla verifica di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602."».

Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole "contributivi" sono inserite le seguenti "e della verifica di cui all'articolo 48-bis del DPR 602/1973";

---

### 18.5

DE BERTOLDI, CIRIANI

*Dopo il comma 2, è inserito il seguente:*

«2-bis. Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633 e all'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 462.»

Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole "contributivi" sono inserite le seguenti "e dei termini relativi agli "avvisi bonari"".

---

## 18.6

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:*

«5-bis. All'articolo 88, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore, al comma 1, dopo le parole "regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»,» inserire le seguenti: "del regolamento (UE) n. 360/2012 del 25 aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale.».

---

## 18.7

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

"9-bis. È sospeso fino al 31 dicembre 2021 il versamento dei canoni di concessione e/o subconcessione mineraria o comunque denominati, per le acque minerali destinate all'utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, previsti dalle leggi regionali in materia, nonché ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso all'utilizzo delle stesse acque."

---

## 18.8

PEROSINO, PICHETTO FRATIN, DAMIANI

*Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:*

9-bis. L'imposta comunale sulla pubblicità di cui al decreto legislativo n. 507 del 1993, la tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al decreto legislativo n. 507 del 1993 ed il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui all'articolo 62 del decreto legislativo n. 446 del 1997 non trovano applicazione per assenza del presupposto impositivo per tutto il periodo in cui sono state e saranno in vigore limitazioni alla circolazione delle persone o all'esercizio delle attività economiche imposte dall'Autorità a se-

guito della diffusione del virus COVID-19. Agli oneri derivati dal presente comma si provvede a valere ai sensi dell'articolo 43.

---

## **18.9**

BORGONZONI, MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. Al fine di definire strumenti operativi e protocolli efficaci per le produzioni teatrali, è istituito un Fondo pari a 50 milioni di euro, affinché nel periodo di epidemia da Covid-19, le produzioni possano riprendere in situazioni di sicurezza.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

---

## **18.10**

BORGONZONI, MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. Al fine di definire strumenti operativi e protocolli efficaci per le piccole e medie imprese italiane di produzione audiovisiva, nonché di no-  
leggio, filmmakers e per tutte le professionalità che danno un contributo all'organizzazione cinematografica, è istituito un Fondo pari a 100 milioni di euro, affinché nel periodo di epidemia da Covid-19, le produzioni audiovisive possano riprendere ad operare in situazioni di sicurezza.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

---

## 18.11

BORGONZONI, MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis

Dopo l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi), è inserito il seguente:

"Art. 15-bis. (Detrazione delle spese sostenute per la frequenza, durante la stagione estiva 2020, in Italia, per la fruizione degli spettacoli in situazione di distanziamento sociale)

1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di porre rimedio ai conseguenti gravi turbamenti dell'economia, limitatamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, dall'imposta lorda si detraggono interamente le spese per persona sostenute per l'acquisto di biglietti per la fruizione degli spettacoli in situazione di distanziamento sociale, durante la stagione estiva 2020, in Italia, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2020. Analoga detrazione spetta in relazione alle spese sostenute nell'interesse di ciascuna delle persone indicate nell'articolo 12.

2. Ai fini dell'applicazione della detrazione di cui al comma 1, bisogna essere in possesso del titolo d'acquisto rilasciato dall'esercente.

3. Il lavoratore dipendente può chiedere, che la detrazione di cui al comma 1, venga applicata dal sostituto d'imposta, che vi provvede fino a concorrenza dell'imposta lorda, a decorrere dal mese successivo alla presentazione della richiesta.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

---

## 18.12

BORGONZONI, MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. I contributi erogati dallo Stato, dalle Regioni e dai Comuni attraverso bandi o avvisi pubblici per essere utilizzati, entro l'anno 2020, da organismi privati che svolgono attività di spettacolo di carattere culturale in-

dicate nella Tabella C del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono essere utilizzati dai beneficiari entro il primo trimestre del 2021.»

---

### 18.13

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, le parole "1° gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2021 e, comunque, solo ai contratti stipulati a decorrere dalla medesima data"».

---

### 18.14

BORGONZONI, MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. Per gli anni 2020 e 2021, il credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, spetta anche per le erogazioni liberali effettuate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, a favore di organismi privati che svolgono attività di spettacolo e che negli ultimi tre anni abbiano ricevuto contributi dallo Stato, dalle Regioni e dai Comuni, attraverso bandi o avvisi pubblici»

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.



### 18.15

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:*

«9-bis. All'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "ad uso abitativo" sono soppresse.

Al comma 2, dell'articolo 3-*quiquies*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 le parole "Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020" sono soppresse».

---

### 18.16

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. Per l'anno 2020, il termine di versamento del 16 giugno di cui ai commi 762 e 763, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è differito al 30 settembre, senza applicazione di sanzioni ed interessi.».

---

### 18.17

BORGONZONI, MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. All'articolo 56, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020 convertito nella legge n. 27 del 24 aprile 2020, aggiungere in fine le seguenti parole:

« Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle attività indicate nella -Tabella C del DPR 633/72.». Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

---

## 18.18

BORGONZONI, MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. All'articolo 65, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020 convertito nella legge n. 27 del 24 aprile 2020, dopo le parole: « categoria catastale C/1. », aggiungere le seguenti parole: « Ai soggetti esercenti attività svolta in immobili rientranti nella categoria catastale D/3 e altri luoghi della cultura è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 100 per cento dell'ammontare del canone di locazione o di leasing, relativo al mese di marzo 2020.». Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 80 milioni euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

## 18.19

BORGONZONI, MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. All'articolo 90 del D.L. 17 marzo 2020 convertito nella legge n. 27 del 24 aprile 2020, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo le parole "attività nello spettacolo" aggiungere le seguenti: « e per le erogazioni a favore tutti gli altri soggetti finanziati dal Fondo Unico dello Spettacolo FUS»

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

## 18.20

BORGONZONI, MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. All'articolo 95, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020 convertito nella legge n. 27 del 24 aprile 2020, dopo le parole: « professionistiche e

dilettantistiche », aggiungere le seguenti parole: « e per gli enti di pubblico spettacolo».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Conseguentemente la rubrica dell'articolo è così modificata:

*(Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo e dello spettacolo)*

---

## 18.21

BORGONZONI, MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

« 9-bis

Per l'anno 2020, per i redditi fino a 15.000 euro, i compensi derivanti da diritto d'autore non sono soggetti a tassazione.

Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

---

## 18.22

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono prorogati di 150 giorni i termini dei versamenti, relativi agli atti di accertamento e riscossione di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, emessi nel periodo compreso tra il 1 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. La proroga di cui al periodo precedente è riconosciuta ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nei mesi

di marzo, aprile e maggio 2020 rispetto agli stessi mese del precedente periodo d'imposta. Ai maggiori oneri, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. »

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "Sospensione di versamenti tributari e contributivi, nonché disposizioni in materia di accertamento e riscossione."

---

## 18.23

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. Non si dà luogo ad interessi e sanzioni per l'adempimento tardivo dei versamenti, che scadono entro il 31 dicembre 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti, avvisi ed ingiunzioni previsti dall'articolo 68 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.»

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "Sospensione di versamenti tributari e contributivi, nonché disposizioni in materia di accertamento e riscossione."

---

## 18.24

BORGONZONI, MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. 1. È istituito un "Fondo per la liquidità degli operatori dello spettacolo" per le piccole e medie imprese operanti nel settore, con dotazione di circa 800 milioni di euro per l'anno 2020, la cui erogazione è assicurata tramite accredito su conto corrente.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico saranno stabiliti criteri e modalità per l'erogazione del Fondo di cui al comma 1.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 800 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di

cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

## 18.25

BORGONZONI, MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. È istituito il "Fondo per la cultura" pari a 1000 milioni di euro per il 2020, per garantire liquidità, tramite prestiti agevolati e contributi a fondo perduto da parte dello Stato per interventi di promozione di investimenti nei settori delle imprese culturali.

Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma 1.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1000 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

## 18.26

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. Al comma 59, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: " stipulati nell'anno 2019," sono soppresse.».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il

31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

---

## 18.27

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Aggiungere in fine i seguenti commi:*

«9-bis. Relativamente ai piani di rateizzazione dei carichi previsti dalla normativa vigente, e relativamente alle procedure agevolate di cui all'articolo 3, commi 2, lettera b), e 23, e all'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, nonché di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e di cui all'articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e di cui all'articolo 1, comma 796 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i termini di versamento delle rate che scadono durante il periodo di vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 sono differiti alla data di scadenza dell'ultima rata dei relativi piani. Ai maggiori oneri derivanti dal precedente periodo, pari 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

9-ter. 2. Il comma 3, dell'articolo 68, decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è abrogato.»

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "Sospensione di versamenti tributari e contributivi, nonché disposizioni in materia di accertamento e riscossione."

---

## 18.28

DE BERTOLDI, CIRIANI

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. All'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sostituire il primo comma con il seguente: "1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa

ed agli enti non commerciali è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili.".»

## ORDINI DEL GIORNO

### **G18.100**

CERNO, DE PETRIS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga dei termini amministrativi e processuali,

premesso che:

- l'articolo 9 del provvedimento al nostro esame proroga di sei mesi i termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione che abbiano già conseguito l'omologa da parte del Tribunale, nonché degli accordi di composizione della crisi e dei piani di ristrutturazione;

- con riguardo ai procedimenti di omologa dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione ancora pendenti alla data del 23 febbraio 2020, è invece riconosciuta al debitore la possibilità di ottenere dal Tribunale un nuovo termine per elaborare *ex novo* una proposta di concordato o un accordo di ristrutturazione (comma 2), ovvero di optare per la modifica unilaterale dei termini di adempimento originariamente prospettati nella proposta e nell'accordo (comma 3);

- nei concordati in bianco e negli accordi di ristrutturazione dei debiti sono concesse ulteriori proroghe dei termini di deposito delle proposte, motivate espressamente con riferimento all'emergenza (commi 4 e 5); termini che, in relazione al concordato in bianco, sono stati ulteriormente allungati con una modifica introdotta dalla Camera;

- un'altra modifica introdotta dalla Camera ha previsto la possibilità per il debitore di rinunciare a tali procedure già avviate sostituendole con la predisposizione di piani attestati di risanamento (comma 5-bis);

considerato che:

- resta preclusa alle imprese la rimodulazione delle scadenze del debito fiscale già definito in concordato e oggetto della cd. rottamazione fiscale ter (sgravio di penalità e interessi e rimodulazione dei termini di pagamento ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge n. 119 del 2018), e ciò anche per le imprese ammesse al concordato in continuità aziendale ai sensi dell'articolo 186-*bis* della legge fallimentare;

- le imprese, anche in relazione alla sospensione dei cantieri provocata dalle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica, non hanno liquidità e conseguentemente non possono far fronte agli adempimenti già previsti dal concordato;

- la dilazione di 6 mesi di cui al comma 1 dell'articolo 9, del provvedimento al nostro esame, per gli adempimenti previsti dal concordato preventivo non appare assolutamente sufficiente ad evitare il rischio fallimento di aziende che prima della crisi erano in ripresa e dunque lasciavano prevedere un tendenziale equilibrio gestionale;

- occorre, dunque, agire per preservare, contemporaneamente, da una parte la ricchezza nazionale costituita dal patrimonio delle aziende che verrebbe svalutato con il fallimento e, dall'altra, l'effettività delle entrate fiscali dovute da queste medesime aziende e da quelle del rispettivo indotto;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di impartire direttive all'Agenzia delle entrate ed all'Agenzia delle riscossioni affinché le imprese ammesse al concordato in continuità aziendale abbiano la possibilità, invariato il privilegio, di accedere ad una rimodulazione del debito fiscale, in attesa di uno specifico intervento normativo.

---

## **G18.101**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga dei termini amministrativi e processuali,

premesso che:

il provvedimento, al fine contenere le ricadute economiche e sociali determinatesi a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19, dedica l'in-



tero Titolo IV ad una serie di misure fiscali a sostegno della liquidità di famiglie ed imprese prevedendo, tra l'altro, la sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria, e del relativo versamento dell'Iva, oltre alla sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi a carico dei contribuenti;

pur apprezzando lo sforzo di intraprendere specifiche disposizioni per aiutare le imprese in carenza di liquidità, ha tralasciato di approfondimento numerosi e consequenziali effetti generati dalle misure contenitive delle attività quotidiane lavorative di molti professionisti;

in particolare, fortissime preoccupazioni sono state manifestate dal comparto dello spettacolo, iscritti alla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), molti dei quali con redditi annuali che non superano i 10.000 euro e che fanno dei proventi dell'utilizzazione delle proprie opere il loro unico mezzo di sostentamento;

oltretutto, visto che la qualificazione giuridica di tali proventi non pare esservi un orientamento consolidato e univoco in materia: ovvero, se da un lato, in quanto crediti pecuniari, non appaiono configurabili alla stregua di stipendi, salari o altre indennità da rapporto di lavoro o di impiego, con conseguente esclusione delle limitazioni di pignorabilità previste per legge, restano perfettamente e interamente pignorabili presso terzi ai sensi dell'articolo 111, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633 in materia di diritto d'autore;

il serio e concreto rischio che l'attivazione delle procedure esecutive nei confronti di suddetti soggetti rischierebbe di far trovare molti giovani professionisti in difficoltà economiche di sostentamento da beni di prima necessità,

impegna il Governo:

ad adottare, già nel prossimo provvedimento utile, disposizioni urgenti e derogatorie che dispongano l'impignorabilità dei crediti pecuniari, quantomeno con riferimento alle posizioni debitorie che i soggetti in questione assumono nei confronti della Pubblica Amministrazione e affidate all'Agenzia delle entrate, così da poter limitare gli eventuali pignoramenti e consentire la sopravvivenza di una categoria troppo spesso dimenticata dalle strategie di intervento pubblico.

---

## **G18.102**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al

credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga dei termini amministrativi e processuali,

premesso che:

la massiccia iniezione di liquidità tanto declamata ad oggi ancora non sembra aver prodotto i suoi effetti;

interventi di minor entità ma comunque significativi avrebbero potuto essere previsti nel provvedimento in esame, come ad esempio la sospensione temporanea della ritenuta d'acconto dell'8 per cento;

si ricorda in proposito, che l'art. 25 Dl 78/2010 convertito con legge 122 del 30 luglio imponeva la ritenuta d'acconto del 10 per cento ai beneficiari dei bonifici effettuati dai contribuenti per ottenere le detrazioni d'imposta per il risparmio energetico o per gli interventi di ristrutturazione edilizia. Tale aliquota è stata prima ridotta al 4 per cento grazie alla Manovra 2011, per essere poi rialzata - portandola all'8 per cento - con la Legge di Stabilità 2015. Quindi, a partire dal 1° gennaio 2015, la ritenuta d'acconto è pari all'8 per cento;

il «sostituto di imposta», cioè il soggetto che opera la ritenuta e la versa all'erario non è però il committente dei lavori, ma le banche o le Poste alle quali arrivano i bonifici in accredito. Saranno dunque questi soggetti a dover rilasciare, a chiusura dell'anno fiscale, la certificazione della ritenuta effettuata;

in forza di tale normativa, nel momento in cui vengono accreditate le somme nelle banche o alle Poste italiane S.p.A. viene trattenuto un ammontare pari all'8 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa. L'introduzione vincolante ed erga omnes della fatturazione elettronica fa venire meno una delle principali motivazioni della ritenuta, rimanendo solo quella di anticipo di cassa a favore dello Stato sui futuri ricavi delle imprese. In definitiva, il permanere di meccanismi quali la ritenuta d'acconto sull'8 per cento in presenza della fatturazione elettronica configurerebbe la mera ed unica volontà da parte dello Stato di incamerare anticipazioni sulle legittime e costituzionalmente protette attività aziendali, disinteressandosi di ogni altra conseguenza, essendo venuta appunto meno la ragione principale alla base delle misure in parola; è opportuno, pertanto, al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, mettere in campo tutte le misure utili e attuabili nel breve periodo,

impegna il Governo:

a prevedere, attraverso l'adozione di ulteriori iniziative normative, la sospensione per gli anni 2020 e 2021 della ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari di cui all'articolo 25 del decreto-leg-

ge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 18-*bis*

#### 18-*bis*.0.1

GASPARRI, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 18-*ter*.

1. Ai titolari di strutture ricettive di qualsiasi grandezza, compresi quelli che esercitano l'attività non professionale, tenuti al pagamento del canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo di cui dall'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è riconosciuto un credito di imposta pari all'importo del canone versato relativo all'anno 2020.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. All'onere derivante dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti e i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.»

---

## **18-bis.0.2**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### **«Art. 18-ter.**

*(Credito d'imposta sul costo di magazzino)*

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi non superiori a 10 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che hanno subito una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta, per l'anno 2020 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare degli acquisti di beni destinati alla rivendita annotati contabilmente nel periodo compreso dal 1° giugno 2019 al 12 marzo 2020.

2. Le imprese di cui al comma 1 possono acquisire il credito d'imposta in considerazione della situazione di grave crisi di liquidità, ed in base all'art. 107, par. 2 lett. b) e par. 3 lett. b) del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e alla Comunicazione della Commissione Europea 2020/C 91 I/011863 del 20 marzo 2020 riguardante il Quadro Temporaneo per le misure di aiuti di stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di Covid-19. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni.

3. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e può essere ceduto ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.»

**18-bis.0.3**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 18-ter.**

*(Modifiche all'articolo 17 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 435 del 2001)*

1. All'articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: "entro il 20 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 16 luglio" e le parole: "entro l'ultimo giorno", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "entro il giorno 16";

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018."»

**18-bis.0.4**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 18-ter.**

*(Anticipazione della integrale deducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali)*

1. Il comma 773 dell'art. 1, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, è sostituito dal seguente:

"773. Le disposizioni di cui al comma 772 relative alla deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni dell'IMU, dell'IMI e dell'IMIS hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019".»

**18-bis.0.5**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 18-ter.**

*(Proroga adeguamento a sentenza della Corte di Giustizia UE del 14 marzo 2019, causa C-449/17)*

All'articolo 32 del decreto-Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis: la parola "2020" ovunque essa ricorra è sostituita dalla seguente: "2021".

b) al comma 5, la parola "2020" è sostituita dalla seguente: "2021". »

**18-bis.0.6**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 18-ter.**

*(Sgravio dell'imposta sul valore aggiunto per i soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunità europea).*

1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, all'articolo 38-*quater*, del Decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, prima delle parole "Le cessioni a soggetti domiciliari o residenti fuori dall'Unione Europea" sono premesse le seguenti: "A partire dal 1° gennaio 2020";

b) al primo periodo sostituire le parole "a lire 300 mila" con le seguenti "70 euro".

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

**18-bis.0.7**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 18-ter.**

*(Misure per il sostegno delle Agenzie di Viaggio)*

1. Al fine di garantire misure di sostegno per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, la disciplina di cui l'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 si applica anche agli acquisti effettuati presso le Agenzie di viaggio all'interno dell'Unione Europea.»

---

**18-bis.0.8**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 18-ter.**

*(Esenzione dal pagamento della TA-  
RI per le imprese turistico ricettive e termali)*

1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, a decorrere dalla data di adozione della delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, e fino al 30 settembre 2020, le imprese turistico-ricettive e termali sono esonerate, a richiesta dell'interessato e nel limite di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2020, dal pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

---

**18-bis.0.9**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 18-ter.**

*(Esenzione tassa sui rifiuti per le imprese interessate dai provvedimenti di chiusura connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19)*

1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, per l'anno 2020, non è dovuto il pagamento della tassa sui rifiuti di cui al comma 639, legge 27 dicembre 2013 n. 147 dalle imprese detentrici a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti e suscettibili di produrre rifiuti urbani che siano state interessate dai provvedimenti di chiusura connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

2. Sono escluse dalle previsioni di cui al comma 1 le imprese di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è costituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con dotazione di un miliardo di euro destinato a compensare il minor gettito delle entrate locali determinato dall'esenzione della tassa sui rifiuti per l'anno 2020.

4. La ripartizione delle disponibilità del fondo a favore degli enti locali avviene sulla base di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

5. Agli oneri di cui al presente articolo valutati in mille milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».



**18-bis.0.10**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 18-ter.**

*(Incentivi per nuove assunzioni nel settore dei servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici)*

1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e favorire la ripresa del settore dei servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici e la ricostituzione delle relative posizioni lavorative, alle imprese che svolgono tali attività con il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa sul territorio nazionale è riconosciuta, sino al 31 dicembre 2020, una riduzione del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 600 euro mensili per ciascun lavoratore assunto dopo il 23 febbraio 2020, anche a tempo determinato. La riduzione non è dovuta per i periodi in cui il lavoratore è ammesso alle prestazioni di integrazione salariale.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

**18-bis.0.11**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 18-ter.**

*(Incentivi per la riassunzione dei lavoratori delle aree a vocazione turistica stagionale)*

1. Al fine di favorire la ripresa del settore turistico stagionale, fortemente penalizzato dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, e la ricostituzione delle relative posizioni lavorative, alle imprese che svolgono un'attività in aree a vocazione turistica stagionale con il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa sul territorio nazionale è riconosciuta, sino al 31 dicembre 2020, una riduzione del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 600 euro mensili per ciascun lavoratore

assunto dopo il 23 febbraio 2020, anche a tempo determinato. La riduzione non è dovuta per i periodi in cui il lavoratore è ammesso alle prestazioni di integrazione salariale.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

### **18-bis.0.12**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 18-ter.**

*(Sospensione dei pagamenti delle utenze per imprese turistico-ricettive, alberghiere ed extra alberghiere, aziende termali, bed and breakfast e affittacamere)*

1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 31 dicembre 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per tutte le imprese turistico-ricettive, aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, *bed and breakfast* e affittacamere che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.».

**18-bis.0.13**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 18-ter.**

*(Compensazione dei crediti di imposta relativi alle imposte dirette)*

1. In deroga all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, maturati nel periodo precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto può essere effettuata anche prima della presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

---

**18-bis.0.14**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 18-ter.**

*(Preclusione alla compensazione dei crediti di imposta in presenza di debito su ruoli definitivi)*

1. Per l'anno 2020, non trova applicazione la preclusione alla auto-compensazione in presenza di debito su ruoli definitivi di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.».

**18-bis.0.15**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 18-ter.**

*(Proroga versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni)*

1. All'articolo 60, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sostituire le parole: "sono prorogati al 20 marzo 2020" con le seguenti: "sono prorogati al 30 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020".

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

**18-bis.0.16**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 18-ter.**

*(Mini-IRES sperimentale)*

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, il reddito d'impresa dichiarato dalle società e dagli enti di cui all'articolo 73, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che rientrano nella definizione di piccola impresa contenuta nella Raccomandazione UE 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, fino a concorrenza dell'importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'incremento di patrimonio netto, è assoggettato all'aliquota di cui all'articolo 77 del predetto testo unico ridotta di 4 punti percentuali.

2. Ai fini del comma 1:

a) si considerano riserve di utili non disponibili le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell'articolo 2433 del codice civile in quanto derivanti da processi di valutazione. Rilevano gli utili

realizzati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili;

b) l'incremento di patrimonio netto è dato dalla differenza tra il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta di riferimento, senza considerare il risultato del medesimo esercizio, al netto degli utili accantonati a riserva, agevolati nei periodi di imposta precedenti, e il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, senza considerare il risultato del medesimo esercizio.

3. Per ciascun periodo d'imposta, la parte degli utili accantonati a riserva agevolabili che eccede l'ammontare del reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento degli utili accantonati a riserva agevolabili dell'esercizio successivo.

4. Per le società e per gli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, che partecipano al consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129 del medesimo testo unico, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta, determinato ai sensi del comma 1 da ciascun soggetto partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche all'importo determinato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico che esercitano l'opzione per il consolidato mondiale di cui ai successivi articoli da 130 a 142 del medesimo testo unico.

5. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta determinato dalla società partecipata ai sensi del comma 1 è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell'importo su cui spetta l'aliquota ridotta dell'esercizio successivo, determinato ai sensi del presente comma.

6. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5 sono applicabili anche ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.

7. L'agevolazione di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 è cumulabile con altri benefici eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito e di quelli di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

8. I soggetti di cui al comma 1 sono esonerati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-*bis* del decreto- legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno

2017, n. 96, altresì il pagamento dell'acconto non può essere superiore a quello versato nell'anno precedente.

9. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.520.000.000 euro per gli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.»

---

#### **18-bis.0.17**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 18-ter.**

*(Proroga affidamento accertamento e riscossione tributi degli enti locali)*

1. All'articolo 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Salvo diversa pattuizione fra l'ente locale e gli affidatari dei servizi di accertamento e riscossione, e salvo che non sia stata già indetta una gara per l'affidamento del servizio alla data del 28 febbraio 2020, i contratti stipulati con i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in corso alla medesima data, e con sca-

denza entro il 31 dicembre 2020, sono prorogati di un anno dalla loro scadenza."».

---

**18-bis.0.18**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 18-ter.**

*(Esenzioni per il pagamento della Tari)*

1. All'articolo 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Per il solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, i comuni possono deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni nei confronti dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 rispetto agli stessi mese del precedente periodo d'imposta, in relazione alla sospensione delle rispettive attività. Le ulteriori riduzioni sono stabilite nel limite massimo di spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2020, da ripartire fra i singoli comuni secondo gli stanziamenti previsti con un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e di intesa con la Conferenza Città Stato ed autonomie locali di cui al decreto legislativo n. 28 agosto 1997, n. 281, in proporzione alla popolazione e al reddito medio pro-capite comunale. È istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze un Fondo con una dotazione di 200 milioni per l'anno 2020 per il ristoro ai Comuni delle maggiori riduzioni previste ai periodi precedenti. De erogare a ciascun comune entro il 30 settembre 2020 secondo le modalità stabilite dal medesimo regolamento di cui al secondo periodo. Non si applica il secondo periodo del comma 660 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147."

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

---

**18-bis.0.19**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 18-ter.**

*(Disposizioni in materia di agevolazioni per scuole paritarie)*

1. Al fine di garantire l'effettività e l'integrità del diritto all'istruzione, come sancito dagli articoli 33 e 34 della Costituzione, presso il Ministero dell'istruzione è istituito un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla concessione di garanzie fino al 31 dicembre 2020, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma a sostegno delle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62.

2. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "i-bis) gli immobili con destinazione mista, relativamente alla frazione di unità immobiliare destinata esclusivamente allo svolgimento di attività didattiche con modalità non commerciali ai sensi dell'articolo 1, comma 8, secondo periodo, della legge 10 marzo 2000, n. 62".

3. All'articolo 1, comma 8, della legge 10 marzo 2000, n. 62, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fermo restando quanto previsto dal primo periodo, alle scuole paritarie è riconosciuta l'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i-bis), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, qualora la scuola paritaria, di qualsiasi ordine e grado, svolga le attività didattiche con modalità non commerciali, secondo i seguenti criteri, riportati nello statuto o atto costitutivo, redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:

a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente;

b) obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale;

c) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salva diversa destinazione imposta dalla legge;



d) svolgimento dell'attività dietro il versamento di corrispettivi tali da consentire il pareggio di bilancio dell'ente, qualora il corrispettivo medio percepito dalla scuola paritaria sia inferiore al costo medio per studente pubblicato periodicamente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai fini della verifica del rispetto del requisito previsto dall'articolo 4, comma 3, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200".

4. A decorrere dall'anno finanziario 2020, fermo restando quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), una quota pari al dieci per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente al sostegno delle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e degli asili nido privati.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, su proposta del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente articolo. Le disposizioni ivi contenute entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale.

6. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1,5 miliardi di euro per l'anno 2020, e a 1,4 miliardi di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede:

- quanto a 1,5 miliardi di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

- quanto a 1,4 miliardi di euro a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

## **18-bis.0.20**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### **«Art. 18-ter.**

*(Interventi fiscali e contributivi per la pesca professionale)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per assicurare la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, nonché dei

pescatori che operano nelle acque interne e lagunari, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono riconosciuti nel limite del 90 per cento alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 26 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

---

### **18-bis.0.21**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 18-ter.**

*(Misure in favore del settore della pesca in acque marittime, interne e lagunari e dell'acquacoltura)*

1. In favore delle imprese di pesca delle acque marine, interne e lagunari nonché dell'acquacoltura, gravemente danneggiate dall'emergenza epidemiologica COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese del medesimo comparto produttivo, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo denominato «Fondo per il sostegno al settore della pesca in acque marittime, interne e lagunari e dell'acquacoltura», con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2020, le cui risorse sono destinate a interventi volti a fare fronte ai danni diretti e indiretti e alla perdita di reddito causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Con uno o più decreti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui al comma 1.

3. Agli oneri previsti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

---

**18-bis.0.22**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 18-ter.**

*(Bonus per i pescatori)*

1. Ai lavoratori imbarcati del settore della pesca e dell'acquacoltura, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, operanti nelle acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, inclusi quelli titolari di partita IVA, non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e che nel 2019 hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro e hanno svolto almeno 30 giornate effettive di attività di lavoro, è riconosciuta un'indennità per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 pari a 30 euro al giorno. Sono esclusi i soggetti che percepiscono altre indennità e percettori di forme pensionistiche.»

*Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

**18-bis.0.23**

DE BERTOLDI, CIRIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 18-ter.**

*(Proroga del versamento a saldo per esercenti imprese, arti e professioni)*

1. Per i soggetti esercenti imprese, arti e professioni, il termine del 30 giugno 2020 per il versamento a saldo delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per l'anno 2019 è prorogato al 30 novembre 2020.»

**18-bis.0.24**

DE BERTOLDI, CIRIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 18-ter.**

1. I versamenti relativi all'anno 2020 dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, cui sono tenuti i gestori delle strutture ricettive o dell'immobile destinato alle locazioni brevi, ivi compresi i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono sospesi sino alla data del 31 dicembre 2020.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**18-bis.0.25**

DE BERTOLDI, CIRIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 18-ter.**

1. Per l'anno 2020, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie realizzate tramite impianti e mezzi pubblicitari collocati in luogo pubblico, aperto al pubblico o da tali luoghi percepibili, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa di complessivi 50 milioni di euro, al fine di assicurare il mantenimento dell'occupazione del settore, garantire la prosecuzione delle attività delle imprese, la continuità dei contratti con le pubbliche amministrazioni e garantire una piena ripresa dei consumi dopo la pandemia da COVID-19.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto, sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, le modalità e i criteri di attuazio-

ne della misura, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al precedente comma.

3. Le Amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività amministrative inerenti alle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

---

**18-bis.0.26**

DE BERTOLDI, CIRIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 18-ter.**

*(Riduzione dei contributi previdenziali a favore degli Enti del Terzo Settore)*

1. Agli Enti del Terzo Settore, comprese le Cooperative Sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, che svolgono attività in modalità residenziale e semiresidenziale comprese tra quelle indicate alle lettere a), b) e c) del 1° comma dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, si applica, sino al 1° giugno 2020, il beneficio della riduzione del 50 per cento dei contributi previdenziali a carico datoriale per tutti i lavoratori dipendenti.».

**18-bis.0.27**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 18-ter.**

*(Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e di premi di assicurazione obbligatoria Start-up e PMI innovative)*

1. All'articolo 61, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo la lettera *a*), è aggiunta la seguente:

"*a-bis*). Piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2015, n. 33, nonché *start-up* innovative di cui alla Sezione IX del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221."»

**18-bis.0.28**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 18-ter.**

*(Sospensione provvedimenti esecutivi provenienti dall'utilizzazione e gli esemplari dell'opera)*

1. Al fine di garantire misure di sostegno in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, in deroga articolo 111, comma 2, della Legge 22 aprile 1941, n. 633, i proventi dell'utilizzazione e gli esemplari dell'opera non possono essere dati in pegno o essere pignorati ovvero essere sequestrati secondo la norma del Codice di procedura civile fino al 31 dicembre 2020.

2. Decorso il termine di cui al comma 1, i pagamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione in cinque anni con rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2021.»

**18-bis.0.29**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 18-ter.**

*(Sospensione dei termini di pagamento)*

1. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione, dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 31 dicembre 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per i comuni di tutto il territorio nazionale. I pagamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione in dieci anni con rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2021».

**18-bis.0.30**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 18-ter.**

*(Sospensione dei pagamenti dei costi fissi delle utenze per gli impianti sportivi)*

1. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino all'8 marzo 2021, dei termini di pagamento dei costi fissi delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per gli impianti sportivi situati su tutto il territorio nazionale.

2. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto-legge, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del comma 1, individuando, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura nell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il versamento delle somme

oggetto di sospensione relative al pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata con la prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione.»

### **18-bis.0.31**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 18-ter.**

*(Esonero di versamenti tributari e contributivi)*

1. In seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alla persistente grave crisi di mercato, coloro che esercitano l'attività professionale rientrante nei codici ateco 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, sono esonerati dai versamenti in autoliquidazione relativi:

a) alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) all'imposta sul valore aggiunto;

c) ai contributi previdenziali e assistenziali;

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 1.500 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di



provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

b) quanto a 700 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

### **18-bis.0.32**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 18-ter.**

*(Disposizioni in materia di tributi locali)*

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono disposte le seguenti misure:

a) per il 2020, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, CAPO II, ovvero il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono, su richiesta, essere sostenuti per l'80 per cento da contributo statale tramite l'accesso al fondo di cui al comma 2.

b) per il 2021, il canone per l'occupazione delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico di cui all'articolo 1, comma 819, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, può, su richiesta, essere sostenuto per l'80 per cento, da contributo statale tramite l'accesso al fondo di cui al comma 2.

c) Per gli anni 2020 e 2021 le occupazioni di cui alle lettere a) e b), possono essere concesse fino a un massimo di due volte la superficie intera.

2. Per l'attuazione della presente disposizione, è istituito un fondo presso il Ministero dell'interno con una dotazione di 250 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentiti l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), l'Associazione Nazionale Piccoli Comuni D'Italia A.N.P.C.I. e l'Unione delle Province d'Italia, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

### **18-bis.0.33**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 18-ter.**

*(Credito di imposta sui versamenti fiscali e previdenziali)*

1. Ai contribuenti i quali, non avvalendosi delle sospensioni dei versamenti previste dal presente decreto-legge, nonché dagli articoli 61 e 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, effettuino tutti versamenti sospesi, è riconosciuto, nel limite di spesa complessivo di 5.000 milioni di euro per l'anno 2021, un credito di imposta pari al 10 per cento dei versamenti tributari e contributivi effettuati nell'anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 1.500 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

b) quanto a 3.000 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n.160;

c) quanto a 500 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.»

---

**18-bis.0.34**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 18-ter.**

*(Modifiche alla legge 23 febbraio 1999, n. 44)*

1. Al fine di evitare che gli effetti economici negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 aggravino ulteriormente la situazione delle vittime delle richieste estorsive e dell'usura, all'articolo 20, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, dopo il comma 7-ter è aggiunto il seguente:

"7-quater. La decorrenza dei termini per la riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni e delle proroghe previste dal presente articolo riprende contestualmente all'attività di corresponsione dell'elargizione. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili."

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

**18-bis.0.35**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 18-ter.**

*(Fondo a sostegno della rideterminazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche)*

1. Al fine di contrastare gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologi-

ca da COVID-19 sugli esercizi commerciali e i pubblici esercizi, per l'anno 2020 e 2021 gli enti locali che amplino di almeno il 50 per cento la superficie degli spazi e aree pubbliche oggetto di occupazione senza corrispettivamente elevare l'importo del relativo canone (COSAP) per gli esercizi commerciali e i pubblici esercizi hanno diritto ad un contributo premiale assegnato con le modalità di cui al comma 2.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito un fondo presso il Ministero dell'Interno con dotazione di un miliardo di euro. Con decreto del Ministero dell'Interno sono stabilite le modalità di attribuzione del contributo di cui al comma 1 e i criteri di ripartizione del fondo.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari ad un miliardo di euro si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2020 e 2021, del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.»

---

#### **18-bis.0.100**

CROATTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 18-ter**

*(Sospensione canoni demaniali marittimi).*

1. Sono sospesi, fino al 31 dicembre 2020, i pagamenti dei canoni demaniali marittimi per le strutture turistiche balneari.

2. I pagamenti di cui al comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate bimestrali di pari importo a decorrere da marzo 2021.»

---

**18-bis.0.36**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 18-ter.**

*(Abrogazione della disciplina delle ritenute in materia di appalti)*

1. L'articolo 17-bis del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è abrogato.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in 127 milioni annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

---

**18-bis.0.37**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 18-ter.**

*(Differimento dell'entrata in vigore della disciplina delle ritenute in materia di appalti)*

1. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole "dal 1° gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2021 e solo ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2021.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in 127 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

## Art. 19

### 19.1

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione. L'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto sono estinte, ovvero non corrisposte né risultanti alla posizione debitoria dei soggetti richiedenti.»

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2".

### 19.2

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:*

a) al primo periodo, le parole: "31 maggio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2020" e le parole: ", a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato" sono soppresse;

b) al secondo periodo le parole: "e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi" sono soppresse.

### 19.3

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Al comma 1, nel primo periodo, le parole: ", a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipenden-*

te o assimilato" *sono sostituite dalle seguenti:* ", a condizione che nel mese precedente abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente ed assimilato non superiori a 1.400 euro."

---

### **19.0.1**

VITALI, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 19-bis.**

1. Fino al 31 dicembre 2022, la percentuale delle provvigioni da parte delle agenzie immobiliari per l'esercizio di attività di mediazione così come definita dall'articolo 1754 del codice civile, non può essere superiore all'1,5 per cento. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

---

### **19.0.2**

VITALI, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 19-bis.**

1. Fino al 31 dicembre 2022, l'importo degli onorari notarili per gli atti di cui alla tabella A del D.M. 20 luglio 2012, n. 140, come modificata dal D.M. 2 agosto 2013, n. 106, aventi ad oggetto immobili con un valore non eccedente i 400 mila euro, è fissato in euro 1.000. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

---

### 19.0.3

RICHETTI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 19-bis.**

*(Disposizioni in materia di permessi retribuiti)*

1. Dopo l'articolo 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente articolo:

#### **"Art. 24-bis**

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 23 e 24 del presente decreto, i dipendenti delle imprese che occupano fino a quindici addetti hanno diritto di fruire, entro il 30 giugno 2021 e anche in maniera non continuativa, di trenta giorni di permesso retribuito. Tali giornate sono preventivamente concordate per iscritto, anche in via telematica, tra il lavoratore e il datore di lavoro.

2. Per le giornate di permesso di cui al comma precedente è dovuta un'indennità pari alla retribuzione giornaliera calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. Le medesime giornate sono coperte da contribuzione figurativa.

3. L'indennità spettante ai sensi del comma 2 è anticipata dal datore di lavoro e, dal secondo mese successivo al periodo di paga durante il quale sono state fruite le giornate di permesso, è posta in compensazione con i contributi previdenziali e assistenziali da questi dovuti. Nel caso in cui dalla denuncia contributiva risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro, l'INPS è tenuto a rimborsare l'importo del saldo a credito del datore di lavoro entro 45 giorni dalla presentazione della denuncia stessa.

4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta la perdita del diritto al rimborso cui al secondo comma."»



#### 19.0.4

PICHETTO FRATIN, DAMIANI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

##### «Art. 19-bis.

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, a partire dal mese di maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, il contributo di solidarietà erogato dall' Enpam ai medici che abbiano avuto cali di almeno il 20 per cento del proprio reddito rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, non è soggetto a ritenuta fiscale.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 120 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

---

#### 19.0.5

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

##### «Art. 19-bis

*(Sospensione canoni concessioni demaniali per finalità di pesca e acquacoltura)*

1. Per l'anno 2020 è sospeso il pagamento dei canoni delle concessioni demaniali, sia marittime che di altra natura, dovuti a qualunque titolo, per le attività di pesca e acquacoltura da parte di imprese, cooperative e loro consorzi.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2021, alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.

3. Alle concessioni di specchi acquei demaniali, rilasciate o rinnovate, ai sensi del comma 2, per le aree non occupate da strutture produttive, si applica il canone annuo pari a un decimo di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595 e successive modificazioni.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per il 2020 e a 3 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

#### 19.0.6

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 19-bis

*(Regime forfetario per l'avvio di nuove attività)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, al fine di favorire l'avvio di nuove attività per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni e per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni che partecipino, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllino direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, nonché per le società di cui al decreto legislativo 12 dicembre 2019, n. 14, l'applicazione dell'aliquota di imposta sostitutiva è stabilita nella misura del 5 per cento, a condizione che:

a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;

c) qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo

d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore al limite di 65.000 euro.

2. I ricavi conseguiti e i compensi percepiti dai soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva.

3. I soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sono esonerati dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, dall'obbligo di fatturazione elettronica previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-*bis* del decreto- legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 350.000.000 euro per l'anno 2020, a 2.500.000.000 euro per l'anno 2021 e pari a 1.570.000.000 euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 350.000.000 euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Quale, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

b) quanto a 2.500.000.000 euro per l'anno 2021 e a 1.570.000.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

### 19.0.7

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 19-bis.**

*(Regime forfetario sperimentale)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni e gli esercenti attività di impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi fino a 100.000 euro ragguagliati ad anno, possono applicare al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con l'aliquota del 15 per cento.

2. Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e dei compensi di cui al comma 1:

a) non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali ai sensi del comma 9 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

b) nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

3. I soggetti di cui al comma 1, determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell'allegato n. 4, di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata.

4. I ricavi conseguiti e i compensi percepiti dai soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva.

5. I soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti persone fisiche indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.

6. I soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sono esonerati dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, dall'obbligo di fatturazione elettronica previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-*bis* del decreto- legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dal versamento degli acconti dell'imposta, per l'anno 2020, ai sensi del D.P.R 22 dicembre 1986, n. 917, altresì il pagamento dell'acconto non può essere superiore a quello versato nell'anno precedente.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 240.000.000 euro per l'anno 2020, a 2.350.000.000 euro per l'anno 2021 e pari a 1.670.000.000 euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 240.000.000 euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

b) quanto a 2.350.000.000 euro per l'anno 2021 e a 1.670.000.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

## Art. 20

### 20.0.1

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 20-bis.

*(Pagamento debiti PA e misure di vantaggio per le imprese)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e fino al termine del 31 dicembre 2022 compreso, anche in deroga ad ogni altra disposizione di legge in contrasto con il presente articolo, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e appositamente certificati da parte delle stesse amministrazioni pubbliche debentrici, possono essere indennizzati, rimborsati, ovvero liquidati ai soggetti debitori con trasferimento del corrispondente importo con le modalità cui al comma 2.

2. Per le finalità di cui al precedente comma, gli istituti di credito o gli intermediari finanziari interessati al trasferimento dei rimborsi, avvalendosi della garanzia della Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.), possono liquidare le dovute spettanze attivando strumenti volti alla compensazione del credito, giroconto del debito, cessione del corrispondente credito a coloro che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere concessa, in conformità con la normativa dell'Unione europea, la garanzia di Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.) su esposizioni assunte o da assumere dalle banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del trasferimento del credito di cui al comma precedente, alle imprese con sede in Italia che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza epidemiologica da « COVID-19 » e che hanno maturato crediti nei confronti della pubblica amministrazione.

4. Le modalità di attuazione delle disposizioni per acquisire il rimborso del credito, ovvero trasformarlo in giroconto di debito sono definite con provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della norma sulla base di una convenzione quadro stipulata dalla stessa Cassa depositi e prestiti con l'Associazione bancaria italiana (ABI), previa richiesta favorevole di autorizzazione congiunta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico".

5. Presso la Cassa Depositi e Prestiti è istituita un'apposita sezione del fondo, con dotazione pari a 5 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022, finalizzata all'attivazione di garanzie dirette ad agevolare i soggetti beneficiari del trasferimento del credito, ovvero alla cessione del corrispondente stesso credito verso altri fornitori oppure soggetti privati, con la facoltà di successiva e ulteriore cessione del credito.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

## 20.0.2

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### «Art. 20-bis.

*(Misure in materia di compensazione)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine del 31 dicembre 2021 compreso, anche in deroga ad ogni altra disposizione di legge in contrasto con la presente previsione, il limite massimo dei crediti di imposta nonché dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è fissato in euro 3.500.000,00 per ciascun anno solare.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 1, non operano, fino alla data del 31 dicembre 2021 compresa, le disposizioni attualmente in vigore che subordinano il diritto alla compensazione alla presentazione della dichiarazione o della istanza da cui emerge il credito e al decorso dei termini ex lege previsti dopo tale data. Conseguentemente i crediti per l'imposta sul valore aggiunto, i crediti relativi alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'Imposta Regionale Attività Produttive, nonché i crediti nei confronti degli enti previdenziali già maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto sono da intendersi immediatamente utilizzabili in compensazione secondo le ordinarie modalità previste. Il contribuente ha comunque l'onere di redigere appositi prospetti di autoliquidazione attribuendovi data certa e l'onere di conservarli fino allo spirare dei termini di decadenza per l'accertamento in base alle norme vigenti.

4. Resta fermo il divieto di compensare crediti disconosciuti con atto della pubblica amministrazione divenuto definitivo per mancata impugnazione o per effetto di pronuncia dell'autorità giudiziaria passata in giudicato.

5. I crediti eccedenti il limite per ciascun anno solare di euro 3.500.000,00 di cui al comma 1 possono essere portati in compensazione nei periodi di imposta successivi senza limitazioni di tempo, ovvero possono essere chiesti a rimborso in base alle normative attualmente in vigore. In tale ultimo caso, anche in deroga ad ogni altra disposizione di legge vigente, l'amministrazione finanziaria, in caso di presenza di contestazioni tributarie a carico della impresa contribuente, ha la possibilità di negare i rimborsi soltanto ed esclusivamente qualora le contestazioni medesime siano divenute definitive per mancata impugnazione dell'atto impositivo o per pronuncia dell'autorità giudiziaria passata in giudicato. In ogni caso il diniego non può eccedere il debito tributario contestato e divenuto definitivo. Non è consentito all'amministrazione finanziaria sospendere in tutto o in parte i rimborsi in presenza di contestazioni tributarie di qualsiasi natura e riferite a qualsiasi periodo di imposta ma non ancora definitive ove impugunate dal contribuente presso l'autorità giudiziaria ovvero di cui sono pendenti i termini per il ricorso o per l'impugnazione in ogni grado del giudizio.

6. I soggetti che, avvalendosi della disposizione di cui al precedente comma 1 utilizzano in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 crediti di imposta e contributi per un importo superiore, in ciascun anno solare, al limite previsto ai sensi dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 non possono beneficiare delle misure a sostegno della liquidità delle imprese di cui agli articoli 1 e 13 del presente decreto.»

---

## Art. 21

### 21.1

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, sostituire, ovunque ricorrano, le parole «30 giugno 2020» con le seguenti «31 dicembre 2020».



### 21.0.1

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 21-bis.

*(Definizione agevolata delle controversie tributarie)*

1. All'articolo 6 del decreto legge 23 ottobre 2018, n.119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. La definizione si perfeziona con la presentazione, entro il 30 giugno di ciascun anno a decorrere dal 2020, della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2020. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2020 alla data del versamento. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda".

b) al comma 8, le parole: "Entro il 31 maggio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 maggio di ciascun anno a decorrere dal 2020"».

### 21.0.2

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 21-bis.

*(Disposizioni in materia di Fondo indennizzo risparmiatori (FIR))*

1. Ai commi 495 e 496 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sostituire le parole "può essere incrementata" con le seguenti: "è incrementata".»

### 21.0.3

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 21-bis.**

*(Modifiche alla Legge 20 febbraio 2006, n. 96)*

1. All'articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dopo le parole: "assicurativa e fiscale" inserire le seguenti: "e le prestazioni di lavoro svolte dagli stessi nell'ambito dell'attività agrituristica sono considerate agricole ai fini della valutazione del rapporto di connessione".».

---

### 21.0.4

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 21-bis.**

*(Disposizioni in materia di split payment per le cessioni dei prodotti della filiera ittica verso Pubbliche Amministrazioni o società da esse controllate)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 17-ter, comma 1-quinquies, è aggiunto alla fine il seguente capoverso: ", nonché, al fine di incentivare la commercializzazione attraverso strutture di mercato organizzate, alle cessioni di prodotti ittici effettuate nei confronti di mercati ittici gestiti da amministrazioni pubbliche o da società da esse controllate".».

---

## 21.0.5

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### «Art. 21-bis.

*(Riapertura dei termini per la definizione agevolata per le persone fisiche che versano in situazioni di difficoltà economica)*

1. Sono riaperti i termini per la definizione agevolata per le persone fisiche che versano in situazioni di difficoltà economica di cui al comma 184 e seguenti dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. Ai fini del presente articolo possono essere estinti i debiti di cui ai commi 184, 185, 185-bis della legge 30 dicembre 2018, n. 145, affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2018.

3. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 184 e al comma 185 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rendendo, entro il 30 luglio 2020, apposita dichiarazione, secondo quanto prescritto dal comma 189 della stessa legge.

4. Il versamento delle somme di cui al comma 187, lettere a) e b) della legge 30 dicembre 2018, n. 145, può essere effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2020, o in rate pari al 35 per cento con scadenza il 30 novembre 2020, il 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2021, il 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2021, il 15 per cento con scadenza il 31 marzo 2022 e il restante 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2022.

5. In caso di pagamento rateale ai sensi del precedente comma, si applicano, a decorrere dal 1° dicembre 2020, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

6. Entro il 31 ottobre 2020, l'agente della riscossione effettua ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 3, le comunicazioni di cui al comma 192 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

7. Si applicano i commi dal 194 al 197 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, i commi 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14-bis, 18, 19 e 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni; dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

9. Ai soli fini del presente articolo:

a) la locuzione "alla data del 31 luglio 2019" contenuta nell'articolo 3, comma 13, lettera a), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito,

con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è sostituita con: "alla data del 31 luglio 2020";

b) la parola: "2017" contenuta nell'articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sempre sostituita con "2018".

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede: Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

## **Art. 24**

### **24.0.1**

PEROSINO, PICETTO FRATIN, DAMIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 24-bis.**

*(Nuove disposizioni in materia di cedere secca sugli affitti commerciali)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 il comma 59 è sostituito dal seguente:

"59. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2020, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative per-

tenenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, applicata nell'anno 2020 si applica in ragione di un'aliquota del 10 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2020, qualora alla data del 15 ottobre 2019 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede entro il limite massimo di spesa di 3.000 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.»

## 24.0.2

PEROSINO, PICHETTO FRATIN, DAMIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 24-bis.**

*(Imposte sugli immobili destinati allo svolgimento dell'attività imprenditoriale)*

1. Per gli immobili destinati allo svolgimento dell'attività imprenditoriale di cui risulti accertata la chiusura a seguito dell'emanazione dei provvedimenti connessi all'emergenza derivante dalla diffusione sul territorio nazionale del virus COVID-19, non sono dovuti i pagamenti da effettuare alle scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2020 a titolo di:

a) imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni;

b) imposta municipale immobiliare (IMI) di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 2014, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;

c) imposta immobiliare semplice (IMIS) di cui alla legge della provincia autonoma di Trento 30 dicembre 2014, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni.

2. I pagamenti di cui al comma 1 sono dovuti nella misura del 30 per cento del valore normale per le scadenze 16 giugno e del 16 dicembre 2021 e del 60 per cento del valore normale per le scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2022.

3. Nel caso in cui il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 non sia il medesimo soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva, l'agevolazione è subordinata alla rinegoziazione del contratto di locazione o del contratto di affitto d'azienda o altro contratto simile, al fine di assicurare una corrispondente riduzione del canone o del corrispettivo dovuto dal soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva.

4. All'onere derivante dal presente articolo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede:

a) quanto a 70 milioni di euro mediante la riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014;

b) quanto a 30 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

c) quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28, comma 1, della legge n. 196 del 2009;

d) quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 196 del 2009;

e) quanto a 700 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno

di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.»

---

### 24.0.3

VITALI, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 24-bis.

1. In deroga alla disciplina vigente e fino al 31 dicembre 2022, per la compravendita degli immobili facenti parte delle categorie catastali A e C, l'Imposta di registro di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n.131 è ridotta del 50 per cento.»

*Conseguentemente all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «15 per cento».*

---

### 24.0.4

VITALI, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 24-bis

1. In deroga a quanto stabilito dai commi 1 e 2 dell'articolo 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, fino al 31 dicembre 2022, l'imposta sostitutiva sui mutui si applica in ragione dello 0,10 per cento dell'ammontare complessivo dei finanziamenti.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo paria a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede:

a) quanto a 100 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

#### 24.0.5

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 24-bis.**

*(Agevolazioni alloggi sociali)*

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 741, Il punto 3) della lettera c) è sostituito dal seguente: "3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008 e dall'articolo 10, comma 3, del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, ivi compresi gli alloggi degli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;"

b) l'ultimo periodo del comma 749 è soppresso.

2. Ai maggiori oneri provenienti dall'attuazione della presente disposizione, stimati in 400 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».



#### 24.0.6

VITALI, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

##### «Art. 24-bis.

1. Fino al 31 dicembre 2022 l'aliquota del 2 per cento prevista dall'articolo 1 e relative note della Tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni e integrazioni, è ridotta all'1 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede:

a) quanto a 800 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

#### 24.0.7

VITALI, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

##### «Art. 24-bis.

1. Fino al 31 dicembre 2022, in caso di acquisto di un'abitazione diversa da quella principale, l'aliquota del 9 per cento prevista dall'articolo 1 e relative note della Tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni e integrazioni, è ridotta al 4,5 per cento, anche in caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto. È sospeso fino alla predetta data ogni controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate sulle operazioni di acquisto di cui al periodo precedente effettuate da persone fisiche o giuridiche.»

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 3.

3. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "3 per cento", con le seguenti: "8 per cento".»

---

## 24.0.8

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### «Art. 24-bis.

*(Sostegno in materia di locazione di immobili)*

1. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, se non percepiti a far data dal 1° febbraio 2020, non concorrono a formare il reddito a partire dalla stessa data, purché la mancata percezione sia comprovata da costituzione in mora ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile tramite lettera raccomandata o altro mezzo equipollente.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.»

---

#### **24.0.9**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

##### **«Art. 24-bis.**

*(Disposizioni in materia di IMU per le dimore storiche)*

1. Per tutto l'anno 2020 sono esentati dall'imposta municipale propria gli immobili di interesse rilevante per motivi storici e sottoposti a Vincolo Ministeriale ex d.lgs. 42/2004 (già legge 1089/39).

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

---

#### **24.0.10**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

##### **«Art. 24-bis.**

*(Disposizioni in materia di IMU per le dimore storiche)*

1. All'articolo 9, comma 8, del Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è aggiunto in fine, il seguente: "Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili di interesse rilevante per motivi storici e sottoposti a Vincolo Ministeriale ex D.Lgs. 42/2004 (già L.1089/39)".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

## 24.0.11

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### «Art. 24-bis.

*(Misure di sostegno finanziario per gli organismi di investimento collettivo del risparmio investiti in beni immobili colpiti dall'epidemia di Covid-19)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 56 comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano altresì alle operazioni finanziarie che abbiano quali beneficiari gli organismi di investimento collettivo del risparmio, così come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera k) del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in beni immobili che siano oggetto delle misure di contenimento di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e successive modificazioni, e alle relative disposizioni di esecuzione e attuazione ovvero ad altre disposizioni aventi medesima finalità e volte a contrastare l'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del Covid-19. Nel caso di impresa partecipata direttamente o indirettamente da un organismo di investimento collettivo del risparmio di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai fini del calcolo dei parametri dimensionali che definiscono le categorie di microimprese e piccole e medie imprese non si tiene comunque conto degli occupati, del fatturato e del totale dell'attivo della società di gestione del risparmio e degli altri organismi di investimento collettivo del risparmio gestiti dalla medesima società di gestione del risparmio.

2. Le previsioni di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, trovano altresì applicazione anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in diritti reali immobiliari, inclusi quelli derivanti da contratti di *leasing* con natura traslativa e da rapporti concessori, relativi ad immobili affetti dalle suddette misure contenitive.»

## Art. 26

### 26.0.1

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 26-bis.

*(Ulteriori misure fiscali)*

1. L'articolo 3, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n.157, è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1.084.000.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.»

### 26.0.2

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 26-bis.

*(Imposta di bollo su conti correnti bancari)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, non è dovuta l'imposta di bollo per tutte le tipologie di conti correnti bancari, vincolati ovvero non vincolati, per i conti correnti

postali e per i libretti di risparmio di cui all'articolo 13, comma 2-*bis*, della Tariffa, parte 1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

---

## Art. 27

### 27.0.1

#### PARAGONE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 27-bis.

*(Disposizioni in materia di riduzione dell'aliquota IVA  
su strumenti sanitari per la cura e il contrasto al Covid-19)*

1. Alla tabella A, parte II-*bis*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-*quinquies* aggiungere il seguente:

"1-*sexies*) Ventilatori polmonari, caschi CPAP, pompe infusionali, dispositivi per intubazione oro-tracheale, nonché ogni altro dispositivo di pro-

tezione individuale che risulti necessario in relazione alle patologie legate al Covid-19.".»

---

## **Art. 27-bis**

### **27-bis.0.1**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 27-ter.**

*(Applicazione del regime di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per servizi di consulenza e ricerca finanziaria)*

1. All'articolo 10, comma 1, numero 4), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 32 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, dopo le parole "le opzioni su valute, su tassi di interesse o su indici finanziari comunque regolate" sono inserite le seguenti: ", le prestazioni di consulenza in materia di investimenti di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e di ricerca in materia di investimenti, di cui all'articolo 36 del Regolamento delegato UE 2017/565 e successive modifiche e integrazioni"».

---

## **Art. 28**

### **28.0.1**

VITALI, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 28-bis.**

1. In deroga a quanto stabilito dai commi 2, 3, 4 e 6 dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, e fino al 31 dicembre 2022, per i

fabbricati del gruppo catastale A, l'aliquota di base dell'Imposta Municipale Unica è fissata allo 0.38 per cento e sono altresì ridotti del 50 per cento i moltiplicatori catastali di cui al comma 4, lettera a) del predetto decreto.»

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «20 per cento».*

## 28.0.2

VITALI, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### «Art. 28-bis

1. Fino al 31 dicembre 2022, la percentuale delle provvigioni da parte delle agenzie immobiliari per l'esercizio dell'attività di mediazione così come definita dall'articolo 1754 del codice civile, non può essere superiore all'1,5 per cento. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Fino al 31 dicembre 2022, in deroga a quanto stabilito dalla disciplina vigente, il regime IVA di cui alla Tabella A parte III, si applica anche al pagamento delle provvigioni riservate agli intermediari immobiliari.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2 valutati in 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede:

a) quanto a 230 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»



### 28.0.3

VITALI, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 28-bis.

1. Fino al 31 dicembre 2022, in deroga a quanto stabilito dalla disciplina vigente, il regime IVA di cui alla Tabella A parte III, si applica anche al pagamento delle provvigioni riservate agli intermediari immobiliari.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede:

a) quanto a 230 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

### 28.0.4

VITALI, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 28-bis.

1. Fino al 31 dicembre 2022, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto unità immobiliari ad uso diverso dall'abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 10,5 per cento. Ai contratti di cui al comma 1 si applica l'esenzione dell'imposta di bollo di cui al D.P.R. 642/1972, e l'imposta di registro di cui alla Tariffa - Parte prima - Articolo 5 allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in misura pari allo 0,5 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 3.

3. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "3 per cento", con le seguenti: "7 per cento".»

---

## 28.0.5

PAPATHEU, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### «Art. 28-bis.

*(Modifiche all'articolo 5 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58)*

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis - I soggetti che hanno già trasferito la residenza prima del 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo. Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia dell'Entrate da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali» della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.»

---

## **28.0.6**

AIMI, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### **«Art. 28-bis**

1. All'articolo 15, comma 1, lettera *d*), del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "euro 1.550", sono sostituite con le seguenti: "euro 4.500".»

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».*

## **Art. 29-bis**

### **29-bis.0.1**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### **«Art. 29-ter.**

*(Speditezza nell'esecuzione dei riparti nelle procedure esecutive immobiliari e rinnovazione degli avvisi di vendita immobiliare)*

1. In deroga alla sospensione di cui all'art. 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per quanto riguarda le procedure esecutive immobiliari pendenti alla data del 23 marzo 2020,

(i) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il professionista delegato alle operazioni di vendita, ove nominato ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 591-*bis* del Codice di procedura civile, provvede alla presentazione di un prospetto delle somme disponibili e un progetto di ripartizione, anche parziale, delle medesime nonché alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione;

(ii) non più tardi di quindici giorni dalla ricezione del progetto di ripartizione predisposto dal professionista delegato, ove nominato, ovvero non più tardi di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il giudice dell'esecuzione, nel caso in cui non abbia disposto la

delega delle operazioni di vendita ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 591-*bis* e 591-*ter* del codice di procedura civile, provvede a formare un progetto di distribuzione, anche parziale, delle somme disponibili, contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano, e ordina il deposito del progetto di ripartizione in cancelleria, disponendo che a tutti i creditori, compresi i creditori aventi diritto all'accantonamento a norma dell'art. 510, terzo comma, del codice di procedura civile ovvero di creditori i cui crediti costituiscano oggetto di controversia a norma dell'art. 512 del codice di procedura civile, ne sia data comunicazione mediante l'invio di copia a mezzo posta elettronica. Il progetto di distribuzione parziale non può essere inferiore al settantacinque per cento delle somme da ripartire.

2. I creditori, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, numero (ii), possono formulare eventuali osservazioni.

3. Decorso tale termine, il giudice dell'esecuzione o il professionista delegato a norma dell'art. 591-*bis* del Codice di procedura civile, ove nominato, ordina il pagamento delle singole quote, altrimenti si applica la disposizione dell'art. 512 del Codice di procedura civile.

4. Ove il progetto di distribuzione, anche parziale, preveda la ripartizione delle somme disponibili in favore di creditori aventi diritto all'accantonamento a norma dell'art. 510, terzo comma, del Codice di procedura civile ovvero di creditori i cui crediti costituiscano oggetto di controversia a norma dell'art. 512 del Codice di procedura civile, si applica l'art. 596, comma 3, del Codice di procedura civile.

5. Con riferimento ai tentativi di vendita immobiliare fissati nel periodo di sospensione straordinaria dei termini processuali di cui all'art. 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, gli stessi dovranno essere rinnovati, alle stesse condizioni, al termine del periodo di sospensione.

6. Della rinnovazione del tentativo di vendita di cui al precedente comma verrà dato avviso al pubblico secondo le modalità previste dall'art. 490 del Codice di procedura civile, con esclusione delle forme di pubblicità straordinaria previste all'ultimo comma del predetto articolo.»

**29-bis.0.2**

DE BERTOLDI, CIRIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 29-ter.**

*(Esonero da responsabilità per eventuale contagio)*

1. L'impresa che si attiene ai contenuti del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020, allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, nonché agli specifici protocolli di settore, è esonerata da ogni responsabilità connessa ad eventuali contagi contratti da lavoratori, clienti o altre persone all'interno delle aree aziendali.»

---

**Art. 30**

**30.0.1**

PEROSINO, SACCONE, PICHETTO FRATIN, DAMIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 30-bis.**

1. In considerazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019 che ha accelerato in modo esponenziale l'utilizzo dello Smart-Working e dell'e-learning, mettendo in notevole difficoltà moltissime persone e tenuto conto dell'arretratezza digitale e della non disponibilità da parte delle stesse di idonei strumenti informatici, per l'anno 2020 le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 604 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono estese, nei limiti di spesa previsti dalle norme vigenti all'acquisto anche di PC, tablet e stampanti quali strumenti indispensabili per il lavoro da svolgere da casa.»

### 30.0.2

PEROSINO, PICHETTO FRATIN, DAMIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 30-bis.**

*(Sostegno al ricambio del parco dei veicoli per il trasporto merci)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 185 le parole: "fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2025 ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione";

b) al comma 188 le parole: "6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12 per cento" e le parole "2 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "10 milioni di euro";

c) al comma 189, le parole: "40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento del costo" e le parole "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "50 milioni";

d) al comma 191, sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole: "in cinque quote annuali di pari importo ridotte a tre per gli investimenti di cui al comma 190" sono sostituite dalle seguenti: "in unica soluzione";

2) l'ultimo periodo, è sostituito dal seguente: "Il credito d'imposta può formare oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602".

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, relativamente ai soli beni strumentali rappresentati dai veicoli per il trasporto merci di categoria N1 e N2, pari a 500 milioni di euro, si provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.».

## **Art. 30-bis**

### **30-bis.0.1**

GALLONE, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 30-ter.**

1. Fatte salve le misure già adottate dalle Regioni per far fronte all'emergenza dovuta alla diffusione del Covid-19, ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti costituiti da Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), utilizzati all'interno di attività economiche-produttive e di servizio come presidi di prevenzione dal contagio, quali mascherine e guanti, sono assimilati ai rifiuti urbani e conferiti al gestore del servizio nella frazione di rifiuti indifferenziati, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Istituto Superiore della Sanità.

2. La presente disposizione trova applicazione fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e comunque per i successivi trenta giorni necessari al corretto e ordinario ripristino del servizio pubblico di gestione dei rifiuti.»

### **30-bis.0.2**

DE BERTOLDI, CIRIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 30-ter.**

*(Credito d'imposta per le scuole paritarie)*

1. In relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, alle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62 è riconosciuto per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1 e B/5.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti altresì i criteri e le

modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al presente articolo.».

---

**30-bis.0.3**

LA PIETRA, DE BERTOLDI, CIRIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 30-ter.**

*(Disposizioni a sostegno dei prodotti vitivinicoli italiani)*

1. Agli imprenditori agricoli operanti nel settore vitivinicolo è riconosciuto un contributo economico a fondo perduto per i quantitativi di vino ceduto alle distillerie per un massimo di 1,50 euro per grado/ettolitro di prodotto ceduto. Il contributo è riconosciuto a condizione che i prodotti oggetto di cessione siano detenuti in cantina alla data del 28 febbraio 2020 e che il prezzo di acquisto minimo da parte delle distillerie sia pari all'importo del contributo.

2. Per le finalità di cui al presente articolo sono destinate risorse nel limite di 60 milioni di euro per il 2020. Al relativo onere si provvede ai sensi del successivo articolo 43.

3. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al presente articolo sono stabiliti, nel limite delle risorse di cui al comma 2, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.»

---



## Art. 31

### 31.0.1

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 31-bis.

*(Proroga agevolazioni gasolio commerciale)*

1. Al fine di sostenere le imprese dell'autotrasporto nella situazione di emergenza sanitaria da Covid-19, all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "A decorrere dal 1° ottobre 2020" sono sostituite dalle parole "A decorrere dal 1° gennaio 2022", e le parole "a decorrere dal 1° gennaio 2021" sono sostituite dalle parole "a decorrere dal 1° gennaio 2023".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati complessivamente in 117 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

---

## Art. 33

### 33.1

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Il comma 1 è sostituito dai seguenti:*

«1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia COVID-19, gli enti e organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché quelli a base associativa, con esclusione delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle Città metropolitane, delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e dei loro consorzi e associazioni, ed altresì con esclusione delle Società, che, nel periodo dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, ove le procedure di rinnovo non siano esperibili in piena sicurezza e nel

rispetto delle distanze e delle prescrizioni prese per fronteggiare l'emergenza sanitaria, possono sospendere le procedure di rinnovo ed elettorali, anche in corso, con contestuale proroga degli organi.

1-*bis*. Nel caso della sospensione delle procedure di rinnovo ed elettorali di cui al comma precedente, i termini di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, sono ulteriormente prorogati fino al termine dello stato di emergenza e comunque, fino alla loro ricomposizione.».

### 33.2

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

«1-*bis*. Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 e per assicurare la ripresa economica delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, all'articolo 1, comma 98, della legge 27 dicembre 2019, n°160, le parole "2021" e "2030" sono sostituite con "2023" e "2032".»

## ORDINI DEL GIORNO

### G33.100

MONTANI, SIRI, SAVIANE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga dei termini amministrativi e processuali,

premesso che:

in conseguenza delle misure emergenziali che è stato necessario adottare per il contenimento ed il contrasto del diffondersi del virus COVID-19, le imprese dei vari settori produttivi accusano eccezionali difficoltà finanziarie, in primo luogo di liquidità;

nonostante la denominazione «Decreto Liquidità» questa non corrisponde all'effettivo contenuto del provvedimento, che infatti non reca contributi e sostegni diretti alle varie attività imprenditoriali in crisi, soprattutto per quanto riguarda l'agricoltura; in questo provvedimento non abbiamo visto interventi volti a rafforzare il nostro sistema produttivo per renderlo più resiliente ed efficiente nell'affrontare ulteriori crisi;

per supportare le imprese del territorio sarebbe opportuno realizzare una specifica modalità di adeguamento ai principi contabili dell'armonizzazione dei bilanci pubblici limitatamente alla concessione di anticipazioni agli strumenti finanziari regionali costituiti attraverso gestioni fuori bilancio, visto che questi ultimi rappresentano una modalità molto efficace con cui le Regioni possono intervenire a supporto del sistema economico nell'attuale situazione di difficoltà conseguente all'emergenza COVID-19.

l'eccezionalità dell'emergenza richiede, infatti, soluzioni conformi e coerenti per tipologia e dimensioni e giustifica l'adeguamento dei principi contabili per consentire alle Regioni di utilizzare in maniera proficua la propria liquidità;

si dovrebbe consentire la messa a disposizione degli strumenti finanziari di anticipazioni per le quali è prevista la restituzione al bilancio regionale, prevedendo che l'accertamento della restituzione delle anticipazioni avvenga nell'esercizio stesso in cui le stesse sono state concesse e derogando, quindi, alla necessità di individuare una copertura «per competenza» all'operazione; in tal modo sarebbe possibile incrementare le dotazioni finanziarie degli strumenti finanziari in misura più adeguata alle tipologie di richieste di intervento che arrivano dal sistema produttivo e che riguardano principalmente le esigenze di liquidità del sistema stesso;

a normativa vigente il bilancio regionale è già nelle condizioni di «anticipare» somme agli strumenti finanziari (Fondo di rotazione in agricoltura, FRIE...) in modo che le stesse siano immesse velocemente nella liquidità delle imprese. L'operazione è realizzata all'origine «in pareggio di bilancio», senza aspettare cioè l'effettiva restituzione dell'anticipazione, a condizione tuttavia sia previsto che gli strumenti restituiscano l'anticipazione al bilancio entro l'anno,

impegna il Governo:

a prevedere, limitatamente alle gestioni fuori bilancio, in via straordinaria e temporanea e al fine di far fronte alle conseguenze dell'emergenza sanitaria in corso, la sopramenzionata deroga ai principi contabili di armonizzazione dei bilanci pubblici, in materia di accertamenti ed impegni che, allo stato attuale, inibiscono l'impiego delle liquidità delle Regioni, per realizzare in tal modo anticipazioni finanziarie a favore degli strumenti finanziari con salvaguardia del pareggio di bilancio, pur prevedendo che il rientro delle anticipazioni avvenga in esercizi successivi. Questo permetterebbe di «liberare» l'impiego liquidità di cassa delle Regioni altrimenti ingessate e di alimentare

conseguentemente strumenti per il sostegno delle necessità di liquidità delle aziende, anche del settore agricolo, supportando efficacemente il sistema produttivo nell'attuale emergenza epidemiologica.

### **G33.101**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga dei termini amministrativi e processuali,

premesso che:

il provvedimento in esame, nel fronteggiare una crisi epidemiologica senza precedenti, si ripropone di sostenere il sistema produttivo del Paese e a tal fine il Capo II del decreto reca «Misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza COVID-19» e il successivo Capo IV prevede «Misure fiscali e contabili» a sostegno di quei soggetti per i quali le vigenti misure di contenimento della diffusione del COVID-19 hanno inciso sulla liquidità;

la regione Veneto è stata fortemente colpita dall'emergenza COVID-19, e oggi il settore produttivo di quei territori, da sempre locomotiva del Paese, chiede un piano straordinario per ripartire attraverso sgravi fiscali, investimenti e un taglio netto alla burocrazia;

Confindustria ha inquadrato lo stato dell'arte di 546 aziende venete alle prese con i pesanti effetti collaterali dell'epidemia da nuovo coronavirus, tra smart working, crollo dei fatturati, timori per il futuro e condizioni minime per pensare alla ripartenza: circa l'86 per cento delle imprese consultate ha registrato un rallentamento della domanda di beni e servizi dall'inizio dell'emergenza COVID-19, oltre il 67 per cento a causa del lockdown ha registrato un calo del fatturato del 30 per cento per metà delle imprese e più del 50 per cento per un quarto delle aziende monitorate (<https://mattinopadova.gelocal.it/regione/2020/04/21/news/covid-19-e-aziende-credito-e-liquidita-unic-antidoti-alla-sfiducia-1.38745397>) così come si registra a Venezia e Rovigo un crollo del 30 per cento per il distretto calzaturiero e del 25 per cento per quello agroalimentare (<https://www.rainews.it/tgr/veneto/video/2020/05/ven-Coronavirus-crisi-imprese-industrie-Confindustria-Venezia-Rovigo-Marinese-75fe26e9-fe96-4f93-954c-101fbfed73bc.html>);

l'istituzione di una Zona Economica Speciale nella regione Veneto, che ricomprenda tutta l'area industriale e portuale veneziana fino alla provincia di Rovigo, oltre a favorire una rapida ripresa del settore produttivo dell'intero territorio consentirebbe il recupero di 385 ettari di ex fabbriche oggi quasi in stato di abbandono, con enormi vantaggi anche per le entrate dello Stato;

in Italia un'accelerazione alla realizzazione delle ZES si è registrata con l'emanazione del decreto-legge n. 91 del 20 giugno 2017, il cosiddetto «Decreto Mezzogiorno», che ha previsto l'istituzione di Zone Economiche Speciali (ZES) connettendo zone a vocazione industriale/logistica con aree portuali di rilevanza nazionale ed internazionale, dislocate esclusivamente nelle regioni del Mezzogiorno. In particolare, la nuova legge ha introdotto regimi fiscali agevolati e misure di semplificazione burocratica e amministrativa per le aree del Paese meno sviluppate e in transizione - come definite dalla normativa europea - e, con l'entrata in vigore del successivo Regolamento attuativo del 5 gennaio 2018, n. 12, recante istituzione di Zone economiche speciali, si prevede l'applicazione di tali misure in favore delle sole regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia con l'obiettivo di rilanciare la competitività dei porti di tali regioni, attraendo nuovi investimenti anche alla luce dell'aumento del traffico marittimo nel Mediterraneo; sul punto giova evidenziare che il trasporto per mare è considerato, in primis dall'Unione europea, come un settore peculiare per lo sviluppo dell'economia degli Stati membri e di conseguenza capace di contribuire alla crescita delle varie aree regionali e non solo di quelle maggiormente depresse. L'Italia data la sua configurazione geografica e i suoi numerosi porti si appresta, o comunque ha le potenzialità per diventare un polo importante nel mezzo dell'Europa, e tra i diversi programmi previsti per lo sviluppo di determinate aree geografiche, le ZES costituiscono una occasione da non lasciarsi sfuggire, una misura che si concentra proprio sulle aree portuali volendone potenziare lo sviluppo e l'attrattività degli investimenti;

negli ultimi 10 anni, la politica di coesione europea ha aiutato le regioni a riprendersi dallo shock della crisi economica, ma le disparità territoriali in campi come la disoccupazione e l'innovazione industriale sono aumentate invece di assottigliarsi. Anche per questo motivo, nel corso della quarantacinquesima Assemblea generale della Conference Peripheral Maritime Regions (CPMR) - tenutasi a Helsinki il 18-20 ottobre 2017 - e successivamente nel Consiglio dell'Unione europea su «Sinergie e semplificazione per la politica di coesione post-2020» del 15 novembre 2017, è emersa l'esigenza di sostenere con ogni mezzo la strategia UE per la crescita e l'occupazione. In particolare, al riguardo, si è osservato che le priorità della politica di coesione dovrebbero interessare prevalentemente o le aree dove aggiungono più valore o quelle dove sono più efficienti: proprio in base a questa linea è utile sostenere con forza la creazione di una ZES in un'area con solide strutture e grandi potenzialità industriali come quella della regione Veneto;

la finalità delle misure incentivanti è, infatti, quella di rilanciare gli investimenti strategici nelle aree portuali e retro-portuali del territorio veneto,

per aumentare il livello occupazionale, incrementare l'attrattività delle zone interessate, creare nuovi modelli di produzione, anche attraverso una diversificazione economica, e, più in generale, un sistema che possa fungere da vera e propria leva per l'economia non solo di quel territorio ma di tutto il Paese;

l'articolo 1, comma 314, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020) prevede un incremento di autorizzazione di spesa al fine di rafforzare ed ampliare la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese e il successivo comma 316 della medesima norma introduce alcune misure volte a rafforzare la disciplina sulle Zone economiche speciali (ZES);

L'istituzione di una ZES nella regione Veneto si ripropone in definitiva di avviare una nuova forma di governo economico in quella specifica area geografica, consentendo che le procedure amministrative e di accesso alle infrastrutture per le imprese che si insediano o già operano nel territorio, siano coordinate da un soggetto gestore in rappresentanza dell'Amministrazione centrale, della regione interessata e della relativa Autorità portuale, al fine di consentire una progettualità integrata di sviluppo e parallelamente di rilanciare la competitività dell'intera area portuale già oggi strategica per l'economia nazionale,

impegna il Governo:

a prevedere l'istituzione, eventualmente anche solo limitatamente alla durata dell'emergenza sanitaria in atto e per l'anno successivo, di una zona economica speciale nella regione Veneto, cui si applichi la disciplina contenuta nel decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, al fine di creare condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano il rilancio occupazionale e lo sviluppo delle imprese già operanti in quell'area, nonché l'insediamento nel medesimo territorio veneto di nuove realtà produttive che oggi più che mai possono fungere da volano, grazie anche alla presenza di un'area portuale strategica, per la ripresa economica dell'intero Paese.

## EMENDAMENTI

### 33.0.1

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 33-bis.

*(Salvaguardia degli equilibri dei bilanci delle regioni e delle autonomie speciali)*

1. Al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza Covid-19 con riferimento alla tenuta delle entrate delle Regioni e delle Province autonome rispetto ai fabbisogni di spesa, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, è istituito un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, composto da tre rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e da tre rappresentanti della Conferenza delle regioni e province autonome. Il tavolo esamina le conseguenze connesse all'emergenza Covid-19, con riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate regionali con l'obiettivo della salvaguardia degli equilibri dei bilanci stessi.»

---

### 33.0.2

MANGIALAVORI, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 33-bis.

1. Il comma 3 dell'articolo 35 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito con il seguente:

"3. Per l'anno 2020, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7

dicembre 2000, n. 383, nonché le persone giuridiche private non aventi scopo di lucro, per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci o per il rinnovo degli organi sociali ricade all'interno del periodo emergenziale, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, possono approvare i propri bilanci o procedere al rinnovo degli organi sociali entro la medesima data di cui ai commi 1 e 2, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto. Fino a quella data, gli organi sociali sono prorogati di diritto nello svolgimento delle loro funzioni".»

## ORDINI DEL GIORNO

### Art. 35

#### **G35.100**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga dei termini amministrativi e processuali,

premesso che:

il provvedimento in titolo, al Capo IV, contiene speciali disposizioni fiscali e contabili per garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza pandemica da COVID-19;

a seguito delle necessarie misure di contenimento migliaia di imprese, liberi professionisti e lavoratori autonomi hanno registrato una considerevole carenza di liquidità, nonché un'inevitabile e drastica riduzione dei loro proventi;

sebbene discutibile nel merito, la semplice proroga di taluni versamenti e adempimenti fiscali appare non sufficiente e risolutiva per una categoria di professionisti che ha visto crescere esponenzialmente la tassazione a loro carico nell'ultimo anno;

in particolare, a seguito delle innovazioni normative della Legge di Bilancio 2020 (articolo 1, comma 692, legge n. 160 del 2019) che, pur mantenendo in vigore la tassa unica (cosiddetta flat tax) al 15 per cento per le partite



Iva il cui fatturato non superi i 65 mila euro annui, ha di fatto provocato due evidenti circostanze, ovvero la riduzione dei beneficiari dal regime agevolativo, e scoraggiato altrettanti dalla fruizione della tassa unica;

ancor più grave, è la decisione del Governo di aver abolito la disposizione introdotta con la Legge di Bilancio 2019 che istituiva, a decorrere da quest'anno, un regime di favore per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, con redditi compresi tra 65.001 euro e 100 mila euro, un'imposta sostitutiva di Irpef, addizionali regionale e comunale e Irap, con l'aliquota del 20 per cento;

a riprova della miope e mancata scelta in ordine economico, fiscale e tributario presa da questo Governo, è la diffusione in questi giorni dei dati sulle nuove aperture di partite Iva, una contrazione palese e allarmante dei numeri; infatti, nei primi tre mesi del 2020 sono state aperte 158.740 nuove partite Iva ed il confronto con il corrispondente periodo dello scorso anno registra una flessione del 19,7 per cento. Per gennaio e febbraio, quindi prima dell'emergenza epidemiologica, la diminuzione di nuove aperture pari all'8 per cento, è imputabile alle restrizioni del governo sul regime della flat tax al 15 per cento,

impegna il Governo:

a riconsiderare, al netto delle posizioni ideologiche che hanno ispirato le scelte testé descritte, la reintroduzione nel primo provvedimento d'urgenza utile dell'estensione del regime agevolativo per le partite IVA con fatturato fino a 100.000 euro prevedendo, al contempo, un'aliquota del 20 per cento sulla parte eccedente, e l'estensione ai redditi da lavoro dipendente (cosiddetta «flat tax per le famiglie»), proponendo un'imposta con aliquota al 15 per cento, al fine di garantire maggiore liquidità anche attraverso la riduzione della pressione fiscale.

---

### **G35.101**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga dei termini amministrativi e processuali,

premesso che:

le misure previste dal decreto-legge in titolo sono finalizzate ad assicurare la necessaria liquidità ai soggetti più duramente colpiti dalla crisi pandemica;

le persone con disabilità, pur rientrando a pieno titolo tra i soggetti in questione, sono state completamente ignorate dal provvedimento in esame;

non sono stati tenuti in alcun conto gli appelli delle associazioni di categoria che hanno richiesto interventi solidi e strutturali, a partire dall'aumento degli importi della pensione/assegno di inabilità civile, il cui ammontare per l'anno 2020 è pari a 286,81 euro mensili;

con l'interpellanza urgente n. 2-00526 e con l'interrogazione a risposta immediata n. 5- 03498 il Gruppo Lega ha già sottoposto la questione all'attenzione del Governo, senza peraltro ricevere, in entrambe le occasioni, una risposta puntuale sul punto;

analoga sorte ha avuto l'ordine del giorno n. 9/2447-A/26, a prima firma dell'Onorevole Locatelli, sul quale il Governo ha reso sì un parere favorevole, ma con riformulazione: «a valutare l'opportunità di», che chiaramente non è stata accettata perché dinanzi all'esigenza di dare tutelare i diritti delle persone più fragili non c'è alcuna valutazione che tenga, né sotto il profilo economico, né men che meno sotto il profilo dell'opportunità;

l'importo di 286,81 euro è chiaramente incompatibile con la funzione assistenziale che il legislatore ha attribuito alle prestazioni sopra citate; è un importo irrisorio e irrispettoso che non garantisce un'adeguata tutela dei diritti delle persone con disabilità, e non assicura loro una vita dignitosa né in condizioni ordinarie, né men che meno nell'ambito di una crisi devastante come quella determinata dalla diffusione del virus COVID-19,

impegna il Governo:

ad incrementare gli importi delle pensioni di inabilità civile e dell'assegno di invalidità civile, al fine di garantire la necessaria liquidità alle persone con disabilità ed evitare che le stesse possano rimanere isolate e prive di adeguata tutela nell'ambito dell'attuale situazione di crisi.

## EMENDAMENTI

### 35.0.1

MANGIALAVORI, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 35-bis.**

*(Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali)*

1. I Comuni che hanno dichiarato dopo il 1° gennaio 2012 lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni e che successivamente hanno deliberato la procedura di riequilibrio pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, al fine di assicurare la realizzazione di iniziative prioritarie, possono contrarre mutui coperti da garanzia statale attraverso Cassa depositi e prestiti, nel limite di spesa pari a 2.400 milioni di euro».

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «15 per cento».*

### 35.0.2

BINETTI, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 35-bis.**

1. Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto sociale nazionale, per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e ai provvedimenti attuativi, l'importo minimo della pensione di inabilità e dell'assegno mensile di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è determinato in euro 600.».

*Conseguentemente*, all'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la parola "venticinque" è sostituita dalla parola "quaranta".

---

### 35.0.3

AIMI, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 35-bis

1. La validità delle patenti nautiche con scadenza dal 31 gennaio 2020, già prorogata ai sensi dell'articolo 104, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è ulteriormente prorogata al 30 settembre 2020.»

---

### 35.0.4

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 35-bis.

*(Contratti a tempo determinato)*

1. Al decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, dopo l'articolo 1-bis è aggiunto il seguente:

"Art. 1-ter. - 1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, in ragione dell'emergenza epidemiologica legata al Covid-19, i contratti di lavoro subordinato a termine, in scadenza entro il 31 dicembre 2020, potranno essere prorogati dal datore di lavoro per ulteriori 12 mesi senza apposizioni delle causali e senza le penalità di cui al vigente articolo 19 del decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015."».

---

### 35.0.5

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 35-bis.**

*(Funzioni degli intermediari abilitati agli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti)*

1. I professionisti abilitati agli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono abilitati a inoltrare, per conto dei beneficiari assistiti, la domanda telematica all'INPS per le indennità di cui agli articoli 27, 28 e 29 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.».

---

### 35.0.6

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 35-bis.**

*(Potenziamento della disciplina di rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni)*

1. La rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni di cui all'art. 1, commi 696 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, può avere rilevanza solo civilistica e contabile, a partire dal bilancio di esercizio in cui viene eseguita, qualora la società non eserciti la relativa opzione e non provveda al versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 699. La riserva di rivalutazione è distribuibile alle condizioni previste dall'art. 13, della legge 21 novembre 2000, n. 342.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente anche all'esercizio successivo a quello cui si applica la rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 1, commi 696 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160.»

---

### 35.0.7

CORTI, MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 35-bis.**

*(Disposizioni inerenti la ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito)*

1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, la ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari di cui all'articolo 25 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica per gli anni 2020 e 2021.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1.840 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, si provvede:

a) quanto a 1.500 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

b) quanto a 340 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

c) quanto a 1.840 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n.160.»

### 35.0.8

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 35-bis.

*(Disapplicazione della disciplina sulle società di comodo)*

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, considerato il verificarsi dei presupposti di cui al comma 4-*bis* dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, per il periodo di imposta in corso alla data del 23 febbraio 2020, la disciplina in materia di società di comodo di cui all'art. 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 e la disciplina in materia di società in perdita sistematica di cui all'art. 2, commi 36-*decies* e seguenti del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, non sono applicabili alle società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare. Si considerano società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare, le società il cui valore dell'attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione o affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale di fabbricati, facendo riferimento all'esercizio in corso alla data del 23 febbraio 2020.

2. Per le società di cui al comma 1, per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 23 febbraio 2020, le percentuali di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 sono ridotte del 70 per cento.

3. Per le società di cui al comma 1, per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso al 23 febbraio 2020, le percentuali di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 sono ridotte del 50 per cento.

4. Il periodo di imposta interessati dalle disposizioni del presente articolo non rilevano ai fini della determinazione delle risultanze medie di cui al comma 2 dell'articolo 30.

5. La disposizione del presente articolo non si applica alle società che nel periodo d'imposta precedente rispetto a quello di prima applicazione del presente articolo si qualificano di comodo ai sensi delle rispettive normative.»

### 35.0.9

FREGOLENT, MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 35-bis.

*(Modifiche all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90)*

1. All'articolo 16, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, le parole: "al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2025";

b) al comma 1-ter, le parole: "al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2025";

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 17 milioni di euro per l'anno 2022, 290 milioni di euro per l'anno 2023, 560 milioni di euro per l'anno 2024, 786 milioni di euro per l'anno 2025, 1.015 milioni di euro per l'anno 2026, 1.228 milioni di euro per l'anno 2027, 735 milioni di euro per l'anno 2028, 437 milioni di euro per l'anno 2029, 180 milioni di euro per l'anno 2030 e 18 milioni di euro per l'anno 2037, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.»



### 35.0.10

FREGOLENT, MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 35-bis.

*(Modifiche agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90)*

1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14:

1) ai commi 1 e 2, lettera b), le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025";

2) al comma 2, lettera a), le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025";

3) al comma 2, lettera b-bis), al primo periodo, le parole: "sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2025";

4) al comma 2-bis, le parole: "sostenute nell'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "sostenute negli anni 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025";

5) al comma 2-quater, le parole: "al 31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2025".

b) all'articolo 16:

1) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025";

2) al comma 2, primo periodo, le parole: "nell'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025";

3) al comma 2, secondo periodo, le parole: "nell'anno 2019 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2020" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2021, 95 milioni di euro per l'anno 2022, 401 milioni di euro per l'anno 2023, 593 milioni di euro per l'anno 2024, 948 milioni di euro per l'anno 2025, 1.219 milioni di euro per l'anno 2026, 1.376 milioni di euro per l'anno 2027, 1.324 milioni di euro per l'anno 2028, 1.297 milioni di euro per gli anni 2029, 2030 e 2031, 962 milioni di euro per l'anno 2032, 658 milioni di euro per l'anno 2033, 397 milioni di euro per l'anno 2034 e 138 milioni di euro per l'anno 2035, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,

n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.»

---

### **35.0.11**

LA PIETRA, DE BERTOLDI, CIRIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 35-bis.**

*(Differimento dell'entrata in vigore delle imposte «plastic tax» e «sugar tax» di cui alla legge 27 dicembre 2019 n. 160)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 652 è sostituito dal seguente: "652. Le disposizioni di cui ai commi da 634 a 650 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021".

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 676 è sostituito dal seguente: "676. Le disposizioni di cui ai commi da 661 a 674 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021".».

---

### **35.0.12**

PEROSINO, PICHETTO FRATIN, DAMIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 35-bis.**

1. Il comma 484 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito con il seguente:

"484. Fino al 30 novembre 2020, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica

blica 29 settembre 1973, n. 602, e i procedimenti amministrativi per il rilascio, la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da contenzioso pendente alla data del 31 dicembre 2019 e connesso all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. Fino al 30 novembre 2020 sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione."».

---

## Art. 36

### 36.1

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il periodo di sospensione di novanta giorni del termine di impugnazione previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 si intende cumulabile con il periodo di sospensione dei termini previsto dall'articolo 83, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e suoi successivi prolungamenti, proroghe o differimenti.".*

### 36.2

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*3-bis. I termini di sospensione previsti dal precedente comma si applicano altresì ai giudizi avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.*

### 36.3

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-*bis*. All'articolo 84 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n.27, al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Nel rito degli appalti e negli altri riti abbreviati le brevi note sono depositate nel termine perentorio di un giorno libero prima dell'udienza.

2-*ter*. In tutti i casi, alla controparte è riservata facoltà di deposito di una breve replica scritta, nelle dodici ore successive alla mezzanotte del giorno di cui al periodo precedente.

### 36.4

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

4-*bis*. All'art. 84 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n.27, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 4, lett. d) dopo le parole "trattazione delle udienze" aggiungere le seguenti: "avvalendosi di collegamento da remoto con gli avvocati";

b) al comma 5, primo periodo, sostituire le parole "senza discussione orale" con le seguenti: "avvalendosi di collegamento da remoto con gli avvocati" e sopprimere le seguenti parole: "omesso ogni avviso".

### 36.5

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

5. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il deposito di atti penali che non vengono depositati in udienza, può essere effettuato dai difensori anche tramite posta elettronica certificata (pec).

### 36.6

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

5. Sino al dicembre 2021, nelle procedure di cui all'art. 495 C.p.c. il debitore, se ricorrono motivi riconducibili alle conseguenze economiche dell'epidemia Covid-19 e previa verifica da parte del Giudice, è ammesso a versare la somma determinata a norma del terzo comma dell'art. 495 C.p.c. con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di settantadue mesi.

Nelle procedure di cui all'art 495 Cpc pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione, ove il debitore abbia omesso o ritardato il versamento anche di una sola delle rate previste nel quarto comma per i mesi di marzo, aprile o maggio 2020, è sempre ammesso a riprendere la rateazione già disposta. Anche per le procedure pendenti, ove sia già disposta una rateazione, è sempre applicabile la previsione di cui al primo comma.

### 36.7

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:*

5. La proroga del termine di cui al comma 1, primo periodo, non si applica al progetto di ripartizione dell'attivo fallimentare di cui all'art. 110 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni.

6. La proroga del termine di cui al comma 1, primo periodo, non si applica avverso il reclamo contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori di cui all'art. 36 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni.

7. Per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19, limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, il Curatore fallimentare di cui all'art. 27 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni quando ci siano sufficienti liquidità, può valutare l'opportunità di predisporre un progetto di riparto parziale. Con tale progetto, il curatore procede alla distribuzione delle somme ottenute in favore di alcuni creditori, anche solo per parte del loro credito, seguendo l'ordine di prelazione.

8. Ai sensi dell'art. 110 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, sia il reclamo ex art. 36 avverso il progetto - predisposto dal curatore - di riparto, anche parziale, delle somme disponibili, sia quello ex art. 26 contro il decreto del Giudice delegato che abbia deciso il primo reclamo, possono essere proposti da qualunque controinteressato, inteso quale creditore, che, in qualche

modo, sarebbe potenzialmente pregiudicato dalla diversa ripartizione auspicata dal reclamante, ed in entrambe le impugnazioni il ricorso va notificato a tutti i restanti creditori ammessi al riparto anche parziale.

## ORDINI DEL GIORNO

### **G36.100**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge all'esame, di conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, reca misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, nonché di proroga di termini amministrativi e processuali;

in particolare, gli articoli 36 e 37 del provvedimento all'esame recano misure di sospensione dei termini processuali e dei termini dei procedimenti amministrativi e disciplinari, rispettivamente all'11 ed al 15 maggio;

tuttavia, nella comunicazione della Commissione Ue del 17 aprile 2020 indirizzata alle autorità nazionali per garantire la continuità e la sicurezza delle procedure di rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi nei paesi di origine e transito nel contesto dell'attuale pandemia di Covid-19, viene in ogni caso specificato che le procedure di rimpatrio debbano continuare nella misura del possibile;

ancora la medesima comunicazione precisa che «occorre proseguire i lavori per il rimpatrio», «mantenere un'attiva cooperazione e stretti contatti con i paesi terzi in relazione all'identificazione, al rilascio di nuovi documenti e al rimpatrio dei loro cittadini» e che «i Paesi terzi continuano ad avere l'obbligo, a norma del diritto internazionale, di riammettere i propri cittadini»;

tuttavia, «o causa delle misure restrittive; si è ridotta anche la disponibilità del personale consolare di molti paesi terzi per le procedure di identificazione e di rilascio di nuovi documenti»;

l'articolo 15 della Direttiva 2008/115/CE del 16 dicembre 2008 stabilisce che il trattenimento è disposto per preparare il rimpatrio e/o effettuare l'allontanamento e debba essere mantenuto per il tempo necessario all'espletamento delle modalità di rimpatrio;

ai sensi del paragrafo 5 del suddetto articolo il trattenimento deve essere mantenuto per il periodo necessario ad assicurare che l'allontanamento sia perseguito e non oltre i sei mesi, salvo, ai sensi del successivo paragrafo 6, che l'operazione di allontanamento rischi di durare di più a lungo a causa dei ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai paesi terzi, nel qual caso il trattenimento può essere prolungato di ulteriori 12 mesi;

l'articolo 14, comma 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero fissa il termine massimo di trattenimento dello straniero all'interno del centro di permanenza per i rimpatri in 180 giorni, così come modificato dall'articolo 2 del decreto legge 113/2018, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132;

nonostante la crisi epidemiologica, negli ultimi mesi gli sbarchi nel nostro Paese sono quadruplicati rispetto allo scorso anno ed infatti, secondo i dati ufficiali del Ministero dell'interno pubblicati sul sito istituzionale del medesimo, dal 1 gennaio al 22 maggio 2020 gli ingressi irregolari via mare sono stati 4.445, rispetto ai 1.361 dello stesso periodo del 2019;

invece, secondo un recente rapporto del Garante delle persone private della libertà personale nei sette Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr) continua a diminuire il numero delle presenze, che nell'ultima settimana;

sarebbero 195 contro le 204 della scorsa. Una tendenza che si conferma, «dovuta sia al minor numero di ingressi, sia alle mancate proroghe del trattenimento»,

impegna il Governo:

ad adottare ogni provvedimento ritenga più opportuno per prorogare i termini del trattenimento dei cittadini di paesi terzi irregolari presenti nel nostro Paese nei CPR ai fini dell'effettivo allontanamento onde assicurare l'espletamento delle procedure di identificazione e di rilascio di nuovi documenti per il rimpatrio ed una più efficace esecuzione dei provvedimenti di espulsione dello straniero.

### **G36.101**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori

strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga dei termini amministrativi e processuali,

premesso che:

l'articolo 36 dispone la proroga dei termini processuali in materia di giustizia civile, penale amministrativa, contabile e militare;

il legislatore europeo, per mezzo del Regolamento Ue 2016/679 (c.d. GDPR), oltre ad introdurre nuovi principi, adempimenti e meccanismi di gestione in merito al trattamento dei dati personali applicabili su tutto il territorio dell'Unione europea, ha previsto, a carico delle imprese che pongano in essere violazioni del Regolamento stesso a vario titolo, ingenti sanzioni di natura amministrativa; Se per la fase successiva all'entrata in vigore del GDPR, non sussistono particolari dubbi interpretativi in merito all'applicabilità delle sanzioni, il discorso muta considerevolmente con riferimento alle violazioni del «vecchio» Codice della privacy (il decreto legislativo n. 196 del 2003 nella sua originaria formulazione) poste in essere prima del 25 maggio 2018. A tal proposito, lo stesso legislatore italiano si è preoccupato di prevedere una disposizione specifica riservata ai procedimenti già instaurati e di configurare, con ciò, un meccanismo di definizione agevolata degli stessi. A norma dell'articolo 18, comma 1, decreto legislativo n. 101 del 2018, infatti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 16, legge 24 novembre 1981, n. 689 (che, per i pagamenti di sanzioni in misura ridotta prescrive una riduzione «pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa»), per i procedimenti sanzionatori non ancora definiti «è ammesso il pagamento in misura ridotta di una somma pari ai due quinti del minimo edittale» da effettuarsi entro novanta giorni. Si tratta, nello specifico, di una vera e propria oblazione amministrativa - che consente al soggetto interessato, su base esclusivamente volontaristica, di bloccare in itinere il procedimento sanzionatorio;

a legittimazione attiva ad usufruire della procedura in questione riguarderebbe, quindi per l'Autorità Garante, i soli contravventori che abbiano ricevuto, prima del 25 maggio 2018, l'atto con il quale sono stati notificati gli estremi della violazione o l'atto di contestazione immediata ex articolo 18 della legge n. 689 del 1981;

appare evidente la necessità che la norma prevedesse in origine un qualche avviso ai soggetti destinatari della sanzione, in modo da avvisarli che, in mancanza di una loro opposizione alla stessa, ne sarebbe conseguita l'ordinanza ingiunzione,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di consentire fino al 31/12/2020 la facoltà di definizione agevolata delle violazioni in materia di protezione dei dati personali prevista dall'articolo 18, comma 1 del decreto legislativo n. 101 del 2018 anche per i procedimenti in corso dalla data di pubblicazione del decreto le-



gislativo n. 101 del 2018, dandone opportuna comunicazione ai soggetti nei cui confronti è pendente il procedimento amministrativo sanzionatorio.

## EMENDAMENTI

### 36.0.1

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

*(Formazione Continua Ordini Professionali)*

1. Considerato che l'emergenza COVID 19 rende necessario che la formazione degli ordini professionali avvenga osservando standard di sicurezza per la salvaguardia della salute l'anno formativo intercorrente tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2020 non verrà conteggiato ai fini del triennio formativo conseguentemente gli ordini professionali di ogni ordine e grado aggiornano i propri statuti.

2. Dopo il comma 10 dell'articolo 21 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, è aggiunto il seguente: "10-bis. Gli avvocati genitori di bambini fino al compimento del terzo anno di età, gli avvocati eletti membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di assemblea regionale ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche sono esclusi dalle verifiche di cui al comma 2 del presente articolo."

3. Al comma 1 dell'articolo 21 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole "ogni tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "ogni cinque anni".»

### 36.0.2

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

*(Abilitazione all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori)*

1. Al comma 4, dell'articolo 22 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: "sette" è sostituita dalla seguente: "nove".».

---

### 36.0.3

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

*(Definizione dei procedimenti giudiziari e amministrativi concernenti il pagamento dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze)*

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, nelle more della revisione e dell'aggiornamento dei canoni demaniali marittimi ai sensi dell'articolo 1, comma 677, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, alla lettera b), punto 1.3, dopo le parole "difficile rimozione" sono aggiunte le seguenti: "e pertinenze" e i punti 2 e 2.1 sono soppressi;

b) all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 732, le parole: "15 ottobre 2014" sono sostituite dalle parole "30 settembre 2021";

2) al comma 732 dopo le parole "i procedimenti giudiziari" aggiungere: "o amministrativi";

3) al comma 732 le parole: "30 settembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019";

4) al comma 732 lettera a) dopo "somme" la parola "dovute" è sostituita dalle seguenti: "richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo";

5) al comma 732 lettera b) dopo "somme" la parola "dovute" è sostituita dalle seguenti "richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo";

6) al comma 732 dopo la lettera b) aggiungere: "La liquidazione degli importi ai sensi delle lettere a) e b) costituirà a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate";

7) al comma 733, le parole: "28 febbraio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2020";

8) al comma 733 dopo "importo" la parola "dovuto" è sostituita dalle seguenti: "dei canoni come rideterminati ai sensi del comma 732";

9) al comma 733 le parole "termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di definizione" sono sostituite dalle seguenti "30 settembre 2021";

10) al comma 733 dopo le parole: "decadenza dal beneficio." aggiungere le parole: "la presentazione della domanda di definizione determina la sospensione delle esecuzioni coattive dei canoni demaniali disposte anche ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e degli eventuali procedimenti e/o provvedimenti amministrativi, nonché dei relativi effetti, avviati o emessi dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio nonché la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone";

11) al comma 733 dopo le parole "mancato versamento del canone" aggiungere le parole: "L'integrale pagamento degli importi calcolati ai sensi del comma 732 lettere a) e b) comporta il venir meno di qualsiasi provvedimento o procedura, anche esecutiva originato dal mancato pagamento dei canoni."».

#### **36.0.4**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

*(Sospensione dei procedimenti amministrativi per il rilascio, la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative)*

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, il comma 484 è sostituito con il seguente:

"1. Fino al 30 novembre 2020, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,

e i procedimenti amministrativi per il rilascio, la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da contenzioso pendente alla data del 31 dicembre 2019 e connesso all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. Fino al 30 novembre 2020 sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione".».

### **36.0.5**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

*(Indennità per i magistrati onorari in servizio)*

1. In favore dei magistrati onorari di cui agli articoli 1 e 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è corrisposta un'indennità mensile parametrata all'importo annuo di Euro 66.000, rivalutata annualmente, ed al netto degli oneri previdenziali ed assistenziali.

2. I magistrati onorari di cui al comma 1 permangono nell'esercizio delle rispettive funzioni fino al raggiungimento del limite di età individuato nell'articolo 2 del Regolamento per le prestazioni previdenziali della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense.

3. Le dotazioni organiche, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro della giustizia 22 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018 relative ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari, sono rideterminate, rispettivamente in "3.300" e "1.800" unità.

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle fi-

nanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.»

---

## **Art. 37**

### **37.1**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo il comma 1 inserire la seguente:*

"1-bis. Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) valido al 23 febbraio 2020, mantiene la sua validità fino al 31 dicembre 2020, per tutti i settori in cui è richiesto tale documento."

---

### **37.2**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo il comma 1 inserire la seguente:*

«1-bis. Il comma 1-ter dell'articolo 2-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, aggiunto dall'art. 5, comma 1, lett. b), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, è sostituito dal seguente:

"1-ter. In ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, anche in caso di sopraelevazione, la ricostruzione è comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti, compresa quella tra le pareri finestrate e le pareti di edifici antistanti, purché sia effettuata assicurando la coincidenza dei limiti dell'area del sedime e nei limiti dell'altezza massima degli edifici circostanti."»

---

### 37.3

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Le pratiche delle Soprintendenze rimangono vincolate al solo silenzio assenso e i termini decorrono dal momento della presentazione della domanda.

---

### 37.4

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di risolvere le problematiche connesse all'incremento di domanda dei servizi erogati dagli uffici periferici delle Motorizzazioni civili successivamente alla scadenza dei termini indicati nell'articolo 92, comma 4 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per la sostituzione decennale dei serbatoi dei veicoli equipaggiati con sistema di alimentazione a GPL non si applicano le prescrizioni relative alla visita e prova di cui all'articolo 78 comma 1 del Codice della Strada. Con apposito decreto direttoriale, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto legge, il Ministero dei Trasporti stabilisce le procedure operative per l'attuazione di quanto indicato nel paragrafo precedente e per l'attribuzione alle officine, appositamente formate ed adeguatamente equipaggiate, del compito di procedere all'aggiornamento della carta di circolazione, all'uopo utilizzando anche le imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.».

---

### 37.5

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:*

«1-bis. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 ed alle problematiche connesse all'incremento di domanda dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni o dai soggetti abilitati successivamente alla scadenza dei termini indicati nell'articolo 103, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in via transitoria ed in deroga

ga alle periodicità dei controlli di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 1° dicembre 2004, n° 329, i proprietari dei serbatoi di GPL di qualsiasi capacità comunicano ad INAIL entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i dati delle attrezzature ancora da sottoporre a verifica tramite la tecnica di controllo basata sull'emissione acustica alla data della dichiarazione dello stato di emergenza e fino a non oltre 120 giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza.

*1-ter.* Al fine di garantire la pronta effettuazione delle procedure di verifica di cui al precedente comma 1, le disposizioni di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 23 settembre 2004 e del decreto del 17 gennaio 2005 si applicano anche ai recipienti a pressione fissi interrati, tumulati e fuori terra con capacità complessiva superiore a 13 mc.

*1-quater.* Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'INAIL definisce la procedura operativa per l'effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi di cui al precedente comma 2 con il sistema di controllo basato sulla tecnica delle emissioni acustiche, nonché i requisiti dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche ed invia al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del Lavoro e al Ministero della salute una apposita relazione tecnica relativa all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti.».

---

## **Art. 37-bis**

### **37-bis.0.1**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 37-ter.**

*(Nautica da diporto e pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative)*

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali, in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42 e alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di

tali concessioni, secondo quanto stabilito dai commi da 675 a 684 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145, le concessioni sul demanio delle acque interne, con finalità turistico-ricreative e residenziali-abitative, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno una durata di quindici anni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».

### **37-bis.0.100**

CROATTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 37-ter**

*(Misure urgenti per la tutela dei concessionari demaniali pertinenziali).*

1. Nelle more della riforma dei canoni demaniali con finalità turistico-ricreative, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2020, si provvede all'abrogazione del calcolo dei canoni annui per concessioni rilasciate o rinnovate con finalità turistico-ricreative di pertinenze demaniali nella misura determinata dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, con contestuale equiparazione delle pertinenze alle aree occupate da impianti di difficile rimozione nonché di ogni atto ad essa collegato e presupposto.

2. Sono sospesi, fino al 31 dicembre 2020, tutti i procedimenti di riscossione coattiva, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, delle annualità di canone di cui al comma 1 dedotte in contenzioso nonché gli eventuali procedimenti amministrativi, pendenti ovvero da avviare, per la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali. Sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi, a conclusione dei procedimenti amministrativi, ma non ancora eseguiti ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende ancora l'impugnazione. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenziali che risultano comunque oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale, nonché nei comuni e nei municipi sciolti o commissariati negli ultimi cinque anni ai sensi degli articoli 143 e 146 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. È prorogato, al 31 dicembre 2020, il termine della sospensione del pagamento dei canoni di cui all'articolo 34 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.8.



4. Sono sospesi, fino al 31 dicembre 2020, i pagamenti delle rate della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi 732 e 733, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.»

---

## Art. 38

### 38.1

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

"6-bis. Al fine di fronteggiare le straordinarie esigenze correlate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, i medici convenzionati di medicina generale e i pediatri di libera scelta possono prorogare, a domanda, il rapporto convenzionato con il Servizio sanitario nazionale anche oltre il settantesimo anno di età, in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente per la cessazione del rapporto medesimo.".

---

### 38.2

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

"6-bis. Allo scopo di favorire e la ripresa delle attività nel settore termale ed il potenziamento del relativo sistema riabilitativo, si prevede quanto segue:

a) ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle Regioni, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dall'allegato 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 che individua i Livelli Essenziali di Assistenza. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere

erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da COVID - 19, anche in assenza degli accordi di cui al successivo punto b);

b) ai fini dell'attuazione di quanto previsto alla precedente lettera a) ed all'articolo 15, comma 13, lettera c-*bis*), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, le regioni destinano le risorse non utilizzate per il mancato raggiungimento dei limiti di spesa regionali nel triennio 2019-2021 per la stipulazione dei relativi accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende termali, i cui contenuti minimi sono definiti con l'accordo nazionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323."

## ORDINE DEL GIORNO

### **G38.100**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga dei termini amministrativi e processuali,

premesso che:

l'emergenza COVID-19 impone una rivalutazione degli istituti che ritardano, ingiustificatamente, l'entrata dei professionisti sanitari nel mondo del lavoro;

in tale prospettiva, il Parlamento ha già approvato il superamento dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, stabilendo all'articolo 102 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che «il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia - Classe LM/41 abilita all'esercizio della professione di medico-chirurgo»;

ad avviso degli scriventi, un provvedimento di analogo contenuto dovrebbe essere considerato anche nei riguardi degli altri professionisti sanitari e, sicuramente, per i veterinari e i farmacisti, per i quali le modalità con le quali vengono svolti gli esami di abilitazione non garantiscono un appor-

to significativo alla preparazione e non trovano conseguentemente una valida giustificazione sul piano sanitario e giuridico,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative normative volte a rendere abilitante all'esercizio delle professioni di veterinario e di farmacista il conseguimento delle lauree magistrali, rispettivamente, in medicina veterinaria e in farmacia e farmacia industriale;

a valutare l'opportunità di estendere il superamento dell'esame in questione anche per le altre professioni sanitarie, tenuto conto dell'esigenza di evitare distinzioni e rafforzare la sinergia tra le professioni stesse nel superiore interesse alla tutela della salute pubblica.

---

## EMENDAMENTI

### 38.0.1

MALLEGNI, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 38-bis.

1. Il Ministero della salute, al fine di assicurare le terapie necessarie ai soggetti disabili affetti da patologie motorie può stipulare accordi con aziende private, aziende farmaceutiche e altri soggetti ritenuti idonei per l'erogazione di prestazioni di assistenza domiciliare. La richiesta di *home therapy* deve essere effettuata dal paziente presso la propria ASL di riferimento e deve essere supportata da adeguata documentazione. ai relativi adempimenti si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

---

### 38.0.2

PEROSINO, PICHETTO FRATIN, DAMIANI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 38-bis.

1. All'articolo 42 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica dopo la parola "INAIL" sono aggiunte le seguenti: "e INPS";

b) il comma 2 è sostituito con il seguente:

"2. Nei casi di infezione da coronavirus (Sars - Cov-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di malattia e lo invia telematicamente all'INPS che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela del malato. Le prestazioni INPS nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria del malato con la conseguente astensione dal lavoro."».

### 38.0.3

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 38-bis.

*(Estensione categoria vittime del dovere)*

1. Al fine di riconoscere l'impegno profuso e il sacrificio sostenuto nel contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19, al personale medico e sanitario, appartenente alle aree di contrattazione pubblica ovvero convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, impegnato in strutture pubbliche e private, e che sia deceduto o che abbia subito un'invalidità permanente nell'attività di contrasto al Covid-19, è esteso l'ambito di applicazione dei benefici previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466 e dal decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243.

2. Per le finalità di cui al comma precedente è autorizzata una spesa di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, cui si provvede mediante

corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **38.0.4**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 38-bis.**

*(Valorizzazione del personale sanitario)*

1. Al fine di valorizzare il servizio prestato dal personale sanitario dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, per l'anno 2020 le regioni e le province autonome possono incrementare, in deroga alla normativa vigente in materia di spesa di personale, ivi incluso l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nei limiti delle risorse disponibili e fermo restando l'equilibrio economico del sistema sanitario, i fondi della contrattazione integrativa per riconoscere un premio, sino a 1.000 euro e comunque per una spesa complessiva non superiore al doppio dell'ammontare indicato nella tabella di cui all'allegato A per singola regione, al predetto personale commisurato al servizio effettivamente prestato nel corso dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020.».

#### **38.0.5**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 38-bis.**

*(Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige)*

1. All'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, sostituire il comma 7 con il seguente: "7. I fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148, garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 secondo la disciplina dettata dal presente articolo a valere sulle risorse di cui al

comma 9 e nel limite delle somme assegnate per tale scopo con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'assegno ordinario di cui al comma 1 è concesso con riferimento a tutti i datori di lavoro aderenti ai fondi medesimi alla data del 23 febbraio 2020."».

### 38.0.6

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 38-bis.**

*(Aumento dei posti disponibili per l'accesso dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria)*

1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

"5-bis. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 521, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dall'articolo 1, comma 271, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è ulteriormente incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2020, 250 milioni di euro per l'anno 2021 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

5-ter. All'onere derivante dal comma 5-bis, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, 250 milioni di euro per l'anno 2021 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvede-

re alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico."».

---

### **38.0.7**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 38-bis.**

*(Durata massima dei corsi di specializzazione)*

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, dopo il comma 3-ter, sono aggiunti i seguenti:

"3-*quater*. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro il 30 giugno 2020, la durata dei corsi di formazione specialistica viene equiparata a quella indicata, per ciascuno di tali corsi, nell'allegato C. Per i corsi di formazione specialistica per i quali l'allegato C e la normativa europea vigente in materia non prevedono una durata minima, la durata del corso è stabilita in tre anni.

3-*quinqüies*. La durata dei corsi di formazione specialistica, come definita dal decreto di cui al comma 3-*quater*, si applica a decorrere dall'anno accademico 2020/2021. Gli specializzandi in corso nell'anno accademico 2019/2020, eccettuati coloro che iniziano l'ultimo anno di specialità nell'anno accademico 2020/2021, per i quali rimane in vigore l'ordinamento previgente, possono optare tra il nuovo ordinamento e l'ordinamento previgente, con le modalità determinate dal medesimo decreto di cui al comma 3-*quater*, il quale determina altresì il regime applicabile in caso di mancata opzione."».

---

### 38.0.8

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 38-bis.**

*(Contratti di formazione medica specialistica finanziati dalla Sanità militare)*

1. All'articolo 9 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. La Sanità militare eroga annualmente borse di studio al fine di incrementare il numero di medici specialisti disponibili presso le proprie strutture e soddisfare le esigenze di tutela della salute del personale militare. A tale scopo, le Forze armate possono stipulare convenzioni con le università e con le relative scuole di specializzazione per le proprie strutture cliniche e ambulatoriali.

1-ter. Ciascuna università comunica al Ministero dell'istruzione il numero dei contratti di formazione medica specialistica finanziati dalla Sanità militare, che sono messi a concorso ai sensi della normativa vigente e assegnati in base a una distinta graduatoria nazionale.

1-quater. Il percorso di formazione medica specialistica di cui al presente articolo è equipollente a quello previsto dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e si svolge presso la struttura militare, per la parte pratica di base, e presso le strutture della scuola di specializzazione, accreditate ai sensi dell'articolo 43 del medesimo decreto legislativo n. 368 del 1999, per la parte teorica, secondo le modalità previste dalle convenzioni stipulate tra gli enti militari, le università e le relative scuole di specializzazione."».



### 38.0.9

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 38-bis.**

*(Contratti di formazione medica specialistica finanziati da strutture sanitarie private accreditate)*

1. Le strutture sanitarie private accreditate e stipulatrici di accordi contrattuali ai sensi degli articoli 8-*quater* e 8-*quinqües* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che erogano assistenza ospedaliera a carico del Servizio sanitario nazionale, concorrono, alle condizioni stabilite dal presente articolo, al finanziamento dei contratti di formazione medica specialistica. Il medico specializzando che fruisce del contratto finanziato ai sensi del presente articolo, al termine della formazione, è tenuto a prestare servizio nella struttura ospedaliera privata finanziatrice per almeno un anno.

2. Il finanziamento dei contratti di formazione medica specialistica è obbligatorio per le strutture ospedaliere private di cui al comma 1 aventi un numero di posti letto pari o superiore a 200. Il numero minimo annuo di contratti di formazione medica specialistica che ciascuna struttura privata di cui al primo periodo è tenuta a finanziare è determinato con il decreto di cui all'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, acquisito il parere del Ministro della salute e sentite le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle strutture ospedaliere private accreditate.

3. Il finanziamento dei contratti di formazione medica specialistica è facoltativo per le strutture ospedaliere private di cui al comma 1 aventi un numero di posti letto inferiore a 200. Alle predette strutture, per ciascun contratto finanziato, è riconosciuto dalla regione o dalla provincia autonoma competente un aumento del limite massimo di remunerazione stabilito negli accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'articolo 8-*quinqües* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in misura pari al 50 per cento dell'importo erogato dalla struttura a titolo di finanziamento dei contratti di formazione medica specialistica.

4. Ai fini del finanziamento del contratto di formazione medica specialistica, la struttura ospedaliera privata di cui al comma 1, previ accordi con le autorità accademiche, invia una comunicazione formale all'università.

5. Le procedure amministrative per il finanziamento sono definite in accordo con l'università e devono comprendere il rilascio di un'apposita fidejussione, da parte della struttura privata accreditata, a garanzia dei pagamenti per gli anni successivi al primo.

6. Ciascuna università comunica al Ministero dell'istruzione il numero dei contratti di formazione medica specialistica finanziati dalle strutture ospedaliere private di cui al comma 1, che sono messi a concorso ai sensi della normativa vigente e assegnati in base a una distinta graduatoria nazionale. Una quota non inferiore al 10 per cento di tali contratti è destinata ai corsi di specializzazione in medicina di emergenza e urgenza e in anestesia e rianimazione.

7. Il percorso di formazione medica specialistica di cui al presente articolo è equipollente a quello previsto dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e si svolge presso la struttura ospedaliera privata finanziatrice, per la parte pratica di base, e presso le strutture della scuola di specializzazione, accreditate ai sensi dell'articolo 43 del medesimo decreto legislativo n. 368 del 1999, per la parte teorica, secondo le modalità previste dalle convenzioni stipulate tra le strutture private finanziatrici, le università e le relative scuole di specializzazione.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

---

## Art. 39

### 39.0.1

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 39-bis.

*(Procedure semplificate per procedimenti concorsuali)*

1. All'articolo 87 del decreto legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis). Anche in deroga alle disposizioni vigenti, la prova valutativa per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'articolo 31,

comma 4 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 può svolgersi con modalità a distanza."».

---

## Art. 40

### 40.1

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

"8-bis. L'articolo 6, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è sostituito dal seguente: 'Il Ministro della salute, il Ministro dell'università e della ricerca e le regioni prioritariamente promuovono il coinvolgimento e la collaborazione della Fondazione per la ricerca scientifica termale e delle aziende termali che la finanziano per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica, di rilevazione statistico-epidemiologica e di educazione sanitaria, mirati anche ad obiettivi di interesse sanitario generale, ivi inclusa la prevenzione ed il controllo dei rischi epidemiologici attraverso l'utilizzo delle acque minerali e termali, ed alla formazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, ferme restando le competenze del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.'".

---

### 40.0.1

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 40-bis.

*(Proroga della scadenza degli adempimenti e delle visite mediche dei pescatori professionali)*

1. Tutti gli adempimenti, comprese le visite mediche, dei pescatori esercenti la pesca professionale in acque marittime, interne e lagunari, scaduti da non oltre dodici mesi o in scadenza alla data di entrata in vigore del presente

decreto- legge e fino al 30 settembre 2020, sono prorogati al 31 dicembre 2020.».

#### **40.0.2**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 40-bis.**

*(Credito di imposta per prestazioni di lavoro agile)*

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in favore dei datori di lavoro che attivano a decorrere dal 23 febbraio 2020 modalità di prestazione di lavoro agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito di imposta nella misura massima di 500 euro per dipendente a fronte delle spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi necessari all'esecuzione del lavoro in modalità agile.

2. Il credito di imposta è riconosciuto fino a un massimo di cinque dipendenti ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 80.000.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvede-

re alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.»

---

## **Art. 41**

### **41.1**

MALLEGNI, PEROSINO, RIZZOTTI

*Ai commi 1 e 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per una durata massima di 9 mesi e comunque entro il mese di dicembre 2020».*

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»*

---

### **41.2**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:*

*«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano anche ai lavoratori delle imprese turistico-ricettive e delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, assunti dopo il 23 febbraio 2020, sino a concorrenza con il numero di dipendenti in forza presso la stessa azienda nel corrispondente mese del 2019.».*

## ORDINI DEL GIORNO

### **G41.100**

FERRO, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga dei termini amministrativi e processuali,

considerato che,

la diffusione dell'epidemia da Covid-19 ha causato un forte e progressivo indebolimento economico di imprese e famiglie, registrando una sensibile contrazione della capacità di spese di queste ultime,

impegna il Governo:

ad adottare il cosiddetto "fattore famiglia" ovvero norme ad hoc per mettere al centro la maternità e la paternità in tutte le fasi della vita agevolando i nuclei familiari, duramente colpiti dal Covid -19, nell'affrontare le difficoltà di generare, crescere ed educare i figli;

a prevedere un assegno di natalità per le future mamme, già dai primi mesi di gravidanza, a introdurre la gratuità dei servizi di nido per le coppie meno abbienti:

a prevedere sostegni alle famiglie monogenitoriali, le famiglie con orfani, quelle numerose, e sussidi pubblici per il diritto allo studio;

ad inserire in ogni struttura scolastica, almeno per il prossimo anno un sostegno psicologico che supporti gli studenti della scuola dell'obbligo, nel superare numerose ansie e paure causate dal Covid-19;

a prevedere riduzioni se non sospensione dei biglietti d'ingresso a giardini zoologici, parchi giochi, stabilimenti, musei, gallerie, nella stagione estiva 2020;

a prevedere l'aumento del congedo parentale dai 30 ai 40 giorni e che la speciale retribuzione a cui si ha diritto nei giorni di congedo, sia aumentato al 75 per cento

a rendere compatibili il bonus baby-sitting con il congedo parentale;

ad aumentare il contributo alle famiglie per il pagamento di vacanze in Italia nella misura di 150 euro per ciascun componente del nucleo familiare.

**G41.101**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge all'esame, di conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, reca misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;

tuttavia il provvedimento in esame non contempla effettive ed adeguate misure volte al rilancio dell'economia del Paese, in particolare relativamente al ricollocamento lavorativo dei soggetti che hanno già perso la propria occupazione negli ultimi mesi durante l'emergenza da COVID-19 o comunque a rischio di perdita del proprio posto di lavoro;

ormai drammatica è la situazione in cui versano da mesi migliaia di cittadini, le loro famiglie, moltissime imprese ed altrettanti esercenti che hanno già chiuso la propria attività o sono prossimi alla chiusura definitiva e al fallimento per mancanza di adeguate misure di sostegno economico, ossia di quella «liquidità» con cui il provvedimento in esame è stato solo rinominato;

nonostante l'attuale gravissima situazione economica in Italia e il tasso di disoccupazione in preoccupante crescita, il Governo ha invece deciso di concedere a migliaia di immigrati irregolari in Italia un permesso di soggiorno temporaneo per cercare una occupazione lavorativa nel nostro Paese, anziché prevedere misure di ricollocamento lavorativo per quei cittadini che hanno perso la propria attività in questi ultimi mesi o sono a rischio di perdita del proprio posto di lavoro,

impegna il Governo:

ad adottare ogni utile iniziativa, anche di carattere normativo, vista la grave situazione occupazionale del nostro Paese, per garantire prioritariamente il ricollocamento lavorativo dei cittadini che hanno perso la propria attività in questi ultimi mesi o sono a rischio di perdita del proprio posto di lavoro rispetto ad interventi di sanatorie a favore di immigrati irregolari presenti sul nostro territorio.

## **G41.102**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga dei termini amministrativi e processuali,

premesso che:

l'articolo 41 del provvedimento reca disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale, estendendo la possibilità di riconoscimento di CIGO e CIGD, nonché di assegno ordinario, concessi in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ai lavoratori assunti prima dell'entrata in vigore del cosiddetto decreto Cura Italia, ovvero nel periodo dal 24 febbraio al 17 marzo 2020;

ad oggi oltre 2 milioni di lavoratori devono ancora percepire il trattamento di integrazione salariale ed è allarme sul rischio che le risorse stanziare dal Governo per la cassa integrazione siano insufficienti a coprire le reali necessità, con molte imprese che potrebbero esaurirla a breve dovendo attendere a settembre per riattivarla;

una soluzione potrebbe essere quella di ripensare alla modalità di utilizzo delle settimane autorizzate, prevedendo che le settimane di tutela richieste dal datore di lavoro da utilizzare in un determinato periodo di tempo, pur se attribuite a ciascuna unità produttiva, in sede di consuntivazione devono essere attribuite a ciascun lavoratore;

in tal modo, laddove al termine del periodo non dovessero essere fruite le settimane autorizzate per tutti i lavoratori, si consente al datore di lavoro il diritto a richiedere una proroga per consentire la fruizione dell'intero sostegno al reddito per tutti i lavoratori, significa anche fugare ogni dubbio di iniquità tra lavoratori, atteso che, anche in applicazione delle disposizioni governative (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri), la sospensione o la riduzione oraria dei lavoratori è avvenuta con tempi diversi in ragione dei reparti o settori aziendali ovvero in relazione all'utilizzo di altri strumenti individuali di origine contrattuale come le ferie o permessi;

peraltro, l'interpretazione che la tutela debba riguardare il singolo lavoratore è nella stessa ratio della disposizione che, a differenza di motivi di crisi economica o di riorganizzazione aziendale derivante da fattori produttivi o finanziari dell'impresa, introduce nella fase dell'emergenza sanitaria uno strumento specifico di sostegno al reddito dei lavoratori per i quali, per effetto del lockdown, si configura l'impossibilità sopravvenuta a ricevere la presta-



zione con conseguente sospensione delle reciproche obbligazioni inerenti il rapporto di lavoro,

considerato che:

tale interpretazione non genera ulteriori spese per la finanza pubblica, giacché l'intero periodo Indicato in relazione alle domande presentate è già finanziato e si tratterebbe di ridistribuire tutele già riconosciute ai lavoratori all'interno di uno stanziamento già previsto,

impegna il Governo:

ad adottare ogni utile iniziativa per l'attuazione di quanto esposto in premessa.

### **G41.103**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga dei termini amministrativi e processuali,

premesso che:

Venezia è patrimonio dell'umanità ed è stata da sempre legata al suo porto; il porto di Venezia, infatti, occupa, fra diretto e indotto, oltre 92.000 persone di cui 21.000 dirette in porto, genera un fatturato di 21 miliardi di euro ed è il porto strategico di uno dei più importanti poli produttivi e industriali d'Europa, quello veneto e in parte quello lombardo, che assegna a Venezia un ruolo strategico determinante;

tuttavia, a causa della mancata approvazione del protocollo fanghi, il mancato dragaggio manutentivo dei canali della città e della laguna, rischia di bloccare le attività portuali e industriali, mettendo a rischio il futuro dei lavoratori;

nei primi giorni di febbraio scorso, il Governo annunciava che, dopo un lungo percorso durato più di tre anni, il protocollo fanghi era pronto, che l'istituto superiore della Sanità aveva dato l'ultimo parere e che mancava solo il decreto interministeriale con le firme dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

a tre mesi dall'annuncio non è stato ancora firmato il decreto interministeriale per poter avviare il piano di scavo per i fanghi presenti sui fondali

di Venezia; il danno economico per Venezia per la mancata possibilità di attracco delle navi porta-contenitori ammonta a circa 50 milioni di euro annui; le categorie sindacali dei lavoratori sono pronte a indire uno sciopero;

necessitano immediatamente le autorizzazioni per i dragaggi e per l'individuazione dei siti di conferimento dei sedimenti dragati; occorre intervenire tempestivamente per la manutenzione del canale dei Petroli e per lo scavo e ampliamento del canale Vittorio Emanuele III; tutto resta bloccato dalla mancata approvazione del protocollo fanghi presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

in questo momento di stasi di tutte le attività legate con il turismo, a causa della pandemia da COVID-19, il porto di Venezia e le attività delle imprese portuali rappresentano una risorsa indispensabile per la sopravvivenza della città di Venezia,

impegna il Governo:

ad adottare immediatamente le iniziative di competenza per completare l'iter di approvazione del protocollo fanghi e risolvere la questione dei dragaggi del porto di Venezia, e del conferimento dei sedimenti da dragare in idonei siti di recapito.

## EMENDAMENTI

### 41.0.1

TIRABOSCHI, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:*

#### «Art. 41-bis.

1. Al fine di garantire la continuità aziendale e la compensazione dei mancati ricavi generati dalle misure di contenimento del contagio da Covid-19, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alle micro, piccole e medie imprese beneficiarie delle misure in materia di cassa integrazione in deroga, di cui agli articoli da 19 a 22 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è concesso per l'anno 2020 e per l'anno 2021, in luogo

delle stesse, un contributo a fondo perduto in misura pari al 30% del fatturato medio dell'ultimo triennio.

2. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 è condizionato al mantenimento dei livelli occupazionali vigenti alla data del 23 febbraio 2020.

3. Ai fini del presente articolo è istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione pari a 5.000 milioni di euro per il 2020 e di 4.500 milioni di euro per il 2021.

4. Gli articoli da 19 a 22 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 sono soppressi.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede:

a) quanto a 5.000 milioni di euro per il 2020, mediante utilizzo delle minori spese derivanti dalla cessazione delle misure di cui agli articoli da 19 a 22, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

b) quanto a 4.500 milioni di euro per il 2021, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 6.

6. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "3 per cento", con le seguenti: "20 per cento".»

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2020, le variazioni di bilancio connesse con all'attuazione del presente articolo.

#### **Art. 41-ter**

1. Al fine di incentivare piani di *reskilling* delle professionalità che sempre più non rispondono alle esigenze del mercato del lavoro è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito fondo con una dotazione iniziale pari a 500 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro trenta giorni dalla legge di conversione del presente decreto sono definiti criteri, modalità e condizioni per il rilascio dell'incentivo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo per gli anni 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185.».

### 41.0.3

PICHETTO FRATIN, DAMIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 41-bis

*(Misure urgenti per il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo)*

1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore del turismo a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID 19, considerata la necessità ed urgenza di porre in atto misure a salvaguardia del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, con il relativo livello occupazionale, al fine di agevolare la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale si avvalgono dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana.

2. Con Decreto di natura non regolamentare del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, è nominato un commissario straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire la presa in carico del personale, dei beni e l'eventuale riorganizzazione delle funzioni all'Ente, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo all'AIG. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.

3. Ai fini di cui al comma 1, al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, recante "Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente", dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù (AIG)".

4. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi,

con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 425.000 euro per l'anno 2020 e 850.000 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 5.»

#### **41.0.4**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 41-bis.**

*(Indennità lavoratori stagionali aeroportuali)*

1. Ai lavoratori dipendenti stagionali delle società di gestione aeroportuale e delle imprese di trasporto aereo, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per il mese di aprile pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 2,5 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al

predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.»

#### **41.0.5**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 41-bis.**

*(Modifiche all'articolo 96  
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)*

L'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:

#### **"Art. 96**

*(Indennità collaboratori sportivi)*

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, l'indennità di cui al predetto articolo è riconosciuta da Sport e Salute S.p.A., per un importo pari a 1.500 euro mensili sino alla conclusione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 e nel limite massimo di 300 milioni di euro per l'anno 2020, anche in relazione ai rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *m*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già in essere alla data del 23 febbraio 2020. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Per le finalità di cui al comma 1 le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 300 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, sono presentate alla società Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione.

4. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con l'Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di

presentazione delle domande di cui al comma 3, e definiti i criteri di gestione del fondo di cui al comma 2 nonché le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico."».

#### **41.0.6**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 41-bis.**

*(Disposizioni transitorie in materia di integrazioni salariali e decontribuzione a sostegno della ripartenza economica)*

1. Dopo l'art. 22 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, inserire i seguenti:

#### **"Art. 22-bis**

1. I lavoratori che usufruiscono dei trattamenti di integrazione salariale di cui ai precedenti articoli 19, 20, 21 e 22 possono essere impiegati dai propri datori di lavoro alla riapertura di unità produttive precedentemente sospese ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in attuazione del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n.13, continuando ad usufruire dell'indennità percepita a titolo di assegno ordinario o di cassa integrazione in deroga, per

un periodo massimo di quattro settimane, con integrazione al 100% a carico del datore di lavoro.

**Art. 22-ter**

1. Per il personale già in forza e/o di nuova assunzione che, presso punti vendita della distribuzione commerciale al dettaglio e/o presso i pubblici esercizi, venga destinato, in via esclusiva o prevalente, a compiti concernenti l'erogazione del servizio a domicilio, è riconosciuto un esonero contributivo del 100 per cento a partire, rispettivamente, dal momento della comunicazione delle nuove mansioni o dal momento dell'assunzione, fino al 31 dicembre 2021".»

**41.0.7**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 41-bis.**

*(Fondo per la tutela dei diritti delle persone anziane)*

1. Gli enti locali promuovono iniziative per la tutela dei diritti delle persone anziane nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, assicurando nei loro riguardi una corretta informazione, la produzione di materiale formativo sulla sicurezza sanitaria, la fornitura dei dispositivi di protezione individuale, nonché la divulgazione di raccomandazioni utili a prevenire il rischio di truffe e raggiri ricollegabili all'emergenza stessa. Per le finalità di cui al presente comma, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo con dotazione pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro con delega alla famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo di cui al presente comma.

2. In sede di definizione delle iniziative di cui al comma 1, gli enti locali assicurano il coinvolgimento delle associazioni maggiormente rappresentative delle persone anziane e della famiglia, nonché dei rappresentanti delle Forze di polizia e del personale dei corpi di polizia municipale.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, quantificati in 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante



corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **41.0.8**

MALLEGNI, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 41-bis.**

1. Al fine di promuovere il rilancio dei consumi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge e fino al 31 dicembre 2020, ai redditi da lavoro derivanti dai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, le aliquote IRPEF stabilite dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono applicate con le seguenti riduzioni:

a) cinquanta per cento per la durata dei primi dodici mesi di rapporto lavorativo;

b) trenta per cento per la durata dodici mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera a);

c) venti per cento per la durata dei trentasei mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera b).».

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».*

#### **41.0.9**

PEROSINO, PICHETTO FRATIN, DAMIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 41-bis.**

*(Disposizioni in materia di DURC per le PMI)*

1. Tenuto conto delle difficoltà all'esercizio delle attività imprenditoriali derivanti dalla diffusione del contagio da coronavirus, le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'arti-

colo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applicano alle pmi fino al 31 dicembre 2020.»

---

#### **41.0.10**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 41-bis**

*(Disposizioni in materia di contratti a tempo determinato)*

1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 è consentito stipulare, rinnovare e prorogare contratti a tempo determinato in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato non si applica quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.».

---

#### **41.0.11**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 41-bis.**

*(Modifiche all'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)*

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, al comma 14, lettera a), dell'articolo 54-bis, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole "delle strutture ricettive " sono inserite le seguenti: ", delle imprese turistiche e della ristorazione";

b) le parole: "di cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori" sono sostituite dalle seguenti: "che hanno alle proprie dipendenze fino a quindici lavoratori."».

---

**41.0.12**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 41-bis.**

*(Bonus lavoro agile o smart working)*

1. Al fine di massimizzare l'utilizzo del lavoro agile durante il periodo di emergenza Covid-19, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 12 marzo 2020, applicano ai lavoratori con contratto di lavoro subordinato le modalità di lavoro agile di cui al decreto legislativo 22 maggio 2017, n. 81, è riconosciuto, fino al termine dell'emergenza sanitaria, una riduzione del versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). È comunque riconosciuta la contribuzione figurativa.

2. Ai costi derivanti dal presente articolo, stimati in 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

**41.0.13**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 41-bis.**

*(Lavoro agile e buono pasto)*

1. In caso di esecuzione della prestazione lavorativa mediante la modalità di lavoro agile, disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, per ragioni riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il datore di lavoro deve riconoscere ai propri dipendenti le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto di cui all'articolo 51, comma 2, lettera c) del D.P.R. 22 dicembre 1986.»

#### **41.0.14**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

##### **«Art. 41-bis**

*(Disposizioni transitorie in materia di Reddito di cittadinanza)*

1. All'articolo 4, comma 9, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo la lettera a) aggiungere la seguente lettera: "a-bis) fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, è altresì congrua l'offerta rivolta da imprese già sottoposte a provvedimenti di sospensione dell'attività ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in attuazione del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n.13 e del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, per lo svolgimento di attività non colmabili attraverso il ricorso al normale organico."».

#### **41.0.15**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

##### **«Art. 41-bis.**

*(Integrazione salariale lavoratori frontalieri)*

1. Al fine di limitare gli impatti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai lavoratori frontalieri coinvolti in procedimenti di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza, è riconosciuta un'indennità di integrazione salariale pari all'ottanta per cento della retribuzione spettante, fermo restando il limite di cui alla circolare INPS n. 20/2020 relativo ai trattamenti di integrazione salariale. L'indennità di cui al presente comma è riconosciuta per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 e per una durata massima di nove settimane, comunque entro il mese di agosto 2020.

2. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui al presente articolo sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 337,5 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS disciplina le modalità operative di richiesta della prestazione da parte dei lavoratori e di erogazione della stessa. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora

dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, non sono prese in considerazione ulteriori domande.

3. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, come rifinanziato dal comma 3 dell'art.18 del decreto legge 17 marzo n.18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile n.27.»

#### **41.0.16**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 41 bis**

*(Detassazione lavoro straordinario)*

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, non sono soggette a imposta sul reddito delle persone fisiche e alle addizionali regionali e comunali le somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel periodo suddetto presso la sede di lavoro dai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro.».

#### **41.0.17**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 41-bis.**

1. Per un periodo pari a 12 mesi dalla ripresa dell'attività, i contratti a tempo determinato sono stipulati in deroga alle previsioni di cui agli articoli da 19 a 29 del D.Lgs n. 81/2015, nonché in deroga ai limiti quantitativi previsti dai contratti collettivi di lavoro.

2. Per il medesimo periodo sono, altresì, sospese le previsioni di cui all'art. 2, comma 28 della L. n. 92/2012.»

## **Art. 42**

### **42.0.1**

LONARDO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### **«Art. 42-bis**

1. Al fine di ridurre il rischio di diffusione di infezioni da Covid-19, all'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

"Allo scopo di evitare assembramenti di persone, per gli anni 2020 e 2021, l'esame di tutti i concorsi sarà tenuto esclusivamente in forma orale, secondo un calendario che sarà redatto dalla Commissione di esame.

Per gli anni 2020 e 2021, in deroga al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, la commissione esaminatrice del concorso per notaio di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 6 agosto 1926, n. 1365, da nominarsi almeno dieci giorni prima dell'inizio della prova con decreto del Ministro della Giustizia, è unica ed è composta da:

a) un magistrato di cassazione dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, con funzioni di legittimità, che la presiede;

b) tre magistrati di qualifica non inferiore a quella di magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione con funzioni di vice presidenti;

c) dodici magistrati con qualifica di magistrato di appello;

d) nove professori universitari, ordinari o associati, che insegnino materie giuridiche;

e) quindici notai, anche se cessati dall'esercizio, che abbiano almeno dieci anni di anzianità nella professione.

La Commissione dovrà esaminare, anche attraverso sottocommissioni, almeno, 20 candidati al giorno.

Al fine di coprire le sedi vacanti, nel rispetto della normativa vigente, per gli anni 2020 e 2021 il Governo è obbligato all'emanazione ed all'espletamento di un concorso relativo a 500 posti di notaio per ciascun anno solare, in aggiunta ai 300 posti messi a concorso con Decreto Ministeriale del 3 dicembre 2019, pubblicato nella G.U. n. 97 del 10 dicembre 2019 - 4a serie speciale - concorsi";

b) al terzo comma:

1) alla lettera b), la parola: "cinquanta" è sostituita con la seguente: "quarantacinque";

2) la lettera b-bis) è soppressa.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

---

## **Art. 42-ter**

### **42-ter.0.1**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo è inserito il seguente:*

### **«Art. 42-quater.**

*(Assegno unico universale per i figli minorenni a carico)*

1. Al fine di sostenere la genitorialità, favorire la natalità, e contrastare l'impatto negativo conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto un assegno universale unico per ciascun figlio minorenne a carico per un importo pari a 250 euro mensili, a prescindere dalle condizioni reddituali e occupazionali dei genitori. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della famiglia e delle pari opportunità e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le maggiorazioni dell'assegno di cui al primo periodo del presente comma per ciascun figlio con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché le modalità di erogazione e di ripartizione tra i genitori dell'assegno medesimo, nei limiti delle risorse di cui al comma 3. Il medesimo decreto definisce altresì i criteri e le modalità per l'integrazione dell'assegno universale unico, nel caso in cui il suo importo annuo risulti infe-

riore a quello dei benefici che spetterebbero ai sensi delle disposizioni indicate al comma 2. L'importo dell'assegno, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, non è computato ai fini della determinazione del reddito complessivo e ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente.

2. Ai beneficiari dell'assegno di cui al comma 1, non si applicano:

a) le detrazioni fiscali previste dall'articolo 12, comma 1, lettera c), e comma 1-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) l'assegno per il nucleo familiare previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, gli assegni familiari previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

c) l'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive proroghe;

d) il premio alla natalità di cui all'articolo 1, comma 353, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

3. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì previste forme di coordinamento dell'assegno universale unico con i benefici previsti dall'articolo 13, comma 1-*bis*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i commi 13 e 15 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, assicurando l'equilibrio e l'integrazione nell'applicazione tra le misure.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 13.000 milioni di euro per l'anno 2020, 26.000 milioni di euro per l'anno 2021 e 26.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 si provvede:

a) quanto a 11.000 milioni di euro per l'anno 2020 e a 22.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 mediante le risorse derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 3;

b) quanto a 1.000 milioni di euro per l'anno 2020 e 2.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione sociale di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

c) quanto a 600 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 mediante le risorse del Fondo per l'assegno universale e servizi alla famiglia di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

d) quanto a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizza-



te a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

#### **42-ter.0.2**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo è inserito il seguente:*

#### **«Art. 42-quater.**

*(Disposizioni in materia di pensioni di inabilità civile e assegno di invalidità civile)*

1. Al fine di garantire un adeguato sostegno alle persone con invalidità e di contrastare gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica ha determinato sul piano della loro inclusione nel tessuto sociale, l'importo della pensione e dell'assegno di invalidità previsti a favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e delle persone affette da sordità è incrementato di 300 euro mensili a decorrere dal 1° giugno 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.350 milioni di euro per l'anno 2020 e 2.700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 1.350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

b) quanto a 1.350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge

28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

---

#### **42-ter.0.3**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo è inserito il seguente:*

#### **«Art. 42-quater.**

*(Incremento del Fondo per la non autosufficienza)*

1. Al fine di prevenire il rischio di isolamento delle persone con disabilità e dei loro familiari nella fase di emergenza COVID-19, il Fondo per la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aumentato di 250 milioni di euro per l'annualità in corso, per rafforzare l'assistenza alle persone con disabilità e il supporto ai loro *caregiver* familiari, attraverso l'assistenza domiciliare diretta, l'assistenza autogestita in modalità indiretta, sia mediante trasferimenti monetari sostitutivi di servizi, anche ad integrazione di contributi economici già attivati, sia per il supporto ai *caregiver* familiari, anche con una indennità una tantum. Nei progetti già in essere di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 26 settembre 2016, è autorizzata anche l'assistenza a distanza di emergenza. Con apposito decreto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si provvede al tempestivo riparto fra le regioni della somma integrativa stanziata dal presente comma applicando i medesimi criteri dell'ultima ripartizione dello stesso Fondo adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

---

**42-ter.0.4**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo è inserito il seguente:*

**«Art. 42-quater.**

*(Misure di sostegno in favore dei lavoratori che assistono persone con disabilità)*

1. All'articolo 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e di ulteriori complessive venti giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020";

b) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

"3-bis. Il congedo previsto dall'articolo 23, comma 3, si applica anche nei riguardi dei lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata e dei lavoratori autonomi iscritti all'INPS che assistono e si prendono cura stabilmente di uno dei soggetti indicati all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a condizione che non vi siano altri parenti che già si avvalgono per il medesimo assistito di analoghe agevolazioni ovvero dei benefici previsti dalla legge 5 febbraio 1992, 104.

3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, nel limite complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Quale, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico."».

**42-ter.0.5**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo è inserito il seguente:*

**«Art. 42-quater.**

*(Disposizioni in materia di congedo retribuito per i genitori con figli con disabilità)*

1. All'articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. il limite di età di cui ai commi 1 e 2 non si applica in riferimento ai figli con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, indipendentemente dal riconoscimento della connotazione di gravità, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

**42-ter.0.6**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo è inserito il seguente:*

**«Art. 42-quater.**

*(Misure fiscali in favore del welfare aziendale)*

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, fino al 31 dicembre 2020, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestatati che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è incrementato sino ad un importo complessivo non superiore ad euro 1000 al mese.».

**42-ter.0.7**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo è inserito il seguente:*

**«Art. 42-quater.**

*(Fondo per il sostegno delle persone anziane e con disabilità)*

1. Le regioni promuovono una ricognizione sistematica delle condizioni e dei bisogni delle persone anziane o con disabilità e avviano eventuali azioni di supporto nei loro confronti in forma diretta e indiretta, attivando i servizi sanitari e sociali, anche di pronto intervento sociale e di assistenza domiciliare. Per le finalità di cui al presente comma è istituito un apposito Fondo con una dotazione pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede con proprio decreto al tempestivo riparto fra le regioni delle risorse del Fondo di cui al precedente periodo applicando i criteri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

---

## **Art. 43**

### **43.0.1**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 43-bis.**

*(Fornitura gratuita dei libri di testo)*

1. Dopo l'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 aggiungere il seguente:

#### **"Art 27 bis**

1. In considerazione della decretata chiusura anticipata dell'anno scolastico 2019/2020, i Comuni provvedono a garantire la gratuità totale dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono la scuola dell'obbligo.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

### **43.0.2**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 43-bis.**

1. All'articolo 48 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni nella legge 24 Aprile 2020, n. 27", dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi socio sanitari e socio assistenziali di cui al comma 1 del presente articolo, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base di quan-

to iscritto nel bilancio preventivo. Le prestazioni convertite in altra forma, previo accordo tra le parti secondo le modalità indicate al comma 1 del presente articolo, saranno retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi. Sarà inoltre corrisposta un'ulteriore quota, determinata, pari al costo delle spese incompressibili dei servizi sospesi, compresi i costi di mantenimento delle strutture attualmente interdette che sarà ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività, tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da Covid-19, all'atto della ripresa della normale attività. Il totale delle due quote corrisponderà e non potrà in alcun caso superare la somma complessiva iscritta a bilancio per l'erogazione del servizio standard."».

---

## **1.3. Trattazione in Commissione**



## 1.3.1. Sedute

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1829

**XVIII Legislatura**

---

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali

**Titolo breve:** *Decreto-legge 23/2020 - Accesso al credito per le imprese*

---

Trattazione in Commissione

### **Sedute di Commissione primaria**

Seduta

6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) in sede referente

[N. 175 \(ant.\)](#)

28 maggio 2020

6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) (sui lavori della Commissione)

[N. 175 \(ant.\)](#)

28 maggio 2020

6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) in sede referente

[N. 176 \(ant.\)](#)

3 giugno 2020

[N. 177 \(pom.\)](#)

3 giugno 2020

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 6<sup>^</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro)**

## 1.3.2.1.1. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 175 (ant.) del 28/05/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**FINANZE E TESORO (6ª)**  
**GIOVEDÌ 28 MAGGIO 2020**  
**175ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BAGNAI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

### **IN SEDE REFERENTE**

**(1829) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Esame e rinvio)

Il relatore **FENU** (M5S) introduce il provvedimento, già approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati, soffermandosi in particolare sull'articolo 1, che dispone che SACE S.p.A., al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia Covid-19, conceda - fino al 31 dicembre 2020 - garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese. Si dispone un impegno finanziario di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi destinati al supporto delle PMI, comprendendo tra queste i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, nonché le associazioni professionali e le società tra professionisti. Richiama quindi il contenuto dell'articolo 3, che prevede innanzi tutto un accordo tra SACE S.p.A. e Cassa depositi e prestiti S.p.A. concernente le strategie industriali e commerciali al fine di massimizzare le sinergie di gruppo e aumentare l'efficacia del sistema di sostegno all'esportazione e all'internazionalizzazione delle imprese e di rilancio dell'economia. L'articolo prevede inoltre che CDP S.p.A. concordi preventivamente con il MEF, sentito il MAECI, l'esercizio dei diritti di voto derivanti dalla partecipazione in SACE S.p.A..

Illustra poi l'articolo 5, che differisce al 1 settembre 2021 l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e l'articolo 6-bis, che prevede a favore di imprese ed enti operanti nei settori alberghiero e termale, che non adottano i principi contabili internazionali, la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

Ricorda quindi che l'articolo 10 introduce una norma di carattere transitorio volta a sospendere la procedibilità delle istanze finalizzate all'apertura del fallimento e delle procedure fondate sullo stato di insolvenza, presentate nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020, e che l'articolo 11, modificato nel

corso dell'esame presso la Camera dei deputati, dispone la sospensione dei termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 31 agosto 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data.

Il successivo articolo 12 anzitutto chiarisce che le ditte individuali e gli artigiani rientrano tra i beneficiari della disciplina transitoria del Fondo solidarietà mutui "prima casa" (cosiddetto fondo Gasparrini) secondo le modalità agevolate previste dall'articolo 54 del decreto-legge n. 18 del 2020, alle condizioni ivi previste la norma dispone inoltre che, per un periodo di nove mesi decorrenti dal 9 aprile 2020 e dunque fino al 9 gennaio 2021, i benefici del predetto Fondo sono applicabili anche ai mutui in ammortamento da meno di un anno, in deroga alla disciplina vigente.

L'articolo 12-*bis* attribuisce alle imprese, per l'anno 2020, un credito di imposta pari al 30 per cento delle spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero, ove siano state disdette in ragione dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica legata al COVID-19, mentre l'articolo 12-*ter* proroga il termine per la effettuare la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota del 12 per cento per i beni ammortizzabili e del 10 per cento per i beni non ammortizzabili.

Evidenzia inoltre che l'articolo 13 introduce, fino al 31 dicembre 2020, un potenziamento e un'estensione dell'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, in deroga alla disciplina ordinaria, già introdotto dall'articolo 49 del decreto-legge n. 18 del 2020, e che gli articoli 15 e 16 apportano modifiche alla disciplina dei poteri speciali del Governo in relazione agli assetti societari e a specifici atti, delibere od operazioni di società che detengono attivi strategici per gli interessi nazionali (cosiddetta *golden power*).

L'articolo 20 consente ai contribuenti di calcolare gli acconti delle imposte sui redditi e dell'IRAP, da versare nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, secondo il cd. metodo previsionale (ovvero sulla base dell'imposta presumibilmente dovuta per l'anno in corso) in luogo del metodo storico (e cioè sulla base del quantum derivante dalle dichiarazioni dell'anno precedente) senza incorrere in sanzioni e interessi, a condizione che lo scostamento tra l'acconto versato e quello dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi e dell'IRAP si mantenga entro il margine del 20 per cento.

Infine, l'articolo 29 reca norme volte alla semplificazione e alla digitalizzazione del processo tributario, l'articolo 37 proroga fino al 15 maggio 2020 la sospensione di tutti i termini inerenti lo svolgimento di procedimenti amministrativi e dei procedimenti disciplinari pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, già disposta fino al 15 aprile dal decreto-legge n. 18 del 2020, e l'articolo 37-*bis* sospende fino al 30 settembre 2020 le segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia e ai sistemi di informazione creditizia, riguardanti le imprese di minore dimensione beneficiarie di alcune misure agevolative di natura creditizia (disciplinate dal decreto-legge n. 18 del 2020) concesse a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il senatore Fenu per la sua relazione e dichiara aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore [FENU](#) (M5S) e il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA rinunciano alla replica.

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore [MARINO](#) (IV-PSI), che chiede informazioni sul termine per la presentazione degli emendamenti e sulle future convocazioni per il seguito dell'esame del provvedimento.

Il [PRESIDENTE](#), valutate le richieste del senatore Marino, propone di sospendere la seduta e di

convocare immediatamente un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, come convenuto poc'anzi, è convocato l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

*La seduta, sospesa alle ore 9,20, riprende alle ore 9,25.*

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) riferisce sugli esiti dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, appena concluso, che ha convenuto di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge n. 1829 alle ore 10 di lunedì 1° giugno. Informa inoltre che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 3 giugno in due sedute, alle ore 10.30 e alle ore 14, per il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1829.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

## 1.3.2.1.2. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 176 (ant.) del 03/06/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**FINANZE E TESORO (6ª)**  
**MERCOLEDÌ 3 GIUGNO 2020**  
**176ª Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**[BAGNAI](#)**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.*

*La seduta inizia alle ore 10,45.*

*IN SEDE REFERENTE*

**[\(1829\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 maggio.

Il presidente **[BAGNAI](#)** comunica che sono stati presentati 369 emendamenti e 34 ordini del giorno pubblicati in allegato e avverte che l'Assemblea ha previsto l'avvio dell'esame nella giornata odierna a partire dalle ore 16, perché il termine costituzionale di conversione scade il 7 giugno.

Prende atto la Commissione.

Quanto alla dichiarazione di inammissibilità degli emendamenti, sottolinea l'opportunità di rinviarla al termine della fase di illustrazione degli stessi, dando modo ai Gruppi, nei tempi molto ristretti di esame del provvedimento, di esprimere pienamente le proprie posizioni e porre tutti i temi politici sottesi alle proposte di modifica.

Informa inoltre che la senatrice **[DE PETRIS](#)** (*Misto-LeU*) ha ritirato l'emendamento 1.27, trasformandolo nell'ordine del giorno G/1829/35/6.

Il senatore **[MONTANI](#)** (*L-SP-PSd'Az*), nel condividere l'iniziativa del Presidente, esprime l'amarezza del proprio Gruppo per la compressione dei tempi di esame del decreto - ormai prossimo alla scadenza - che renderà impossibile un esame approfondito del testo e l'accoglimento di qualsiasi emendamento. Infine, pur riconoscendo che una asimmetrica distribuzione dei 60 giorni tra i due rami del Parlamento per l'esame dei decreti e un massiccio ricorso alla questione di fiducia non rappresentano una novità,

invita i senatori a rivendicare il proprio ruolo e a far valere le prerogative del Senato.

Si associa il senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*), che lamenta una mancata corrispondenza tra gli inviti all'unità del Presidente della Repubblica e il comportamento della maggioranza. Nel contestare l'abuso del ricorso alla questione di fiducia, evidenzia che, in particolare negli ultimi provvedimenti emergenziali, è stato impedito alle minoranze di fornire il contributo sperato. Inoltre, la forte compressione dei tempi di esame dei decreti-legge per una delle due Camere, oltre a rappresentare una forma di scarso rispetto istituzionale, sancisce di fatto il passaggio dal bicameralismo perfetto al monocameralismo. Rivendica quindi la dignità e il ruolo del Senato nell'esame di provvedimenti che distribuiscono ingenti risorse e invita i Capigruppo, soprattutto di maggioranza, a considerare la gravità del problema.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*), dopo aver invitato a una maggior cautela nel richiamare le parole del Presidente della Repubblica, anche in considerazione delle parole e dei comportamenti che hanno caratterizzato la manifestazione di ieri a Roma, ritiene che solo un accordo tra i Gruppi delle due Camere possa permettere una ottimale organizzazione dei lavori tra le Camere e rivendica la correttezza del Senato in occasione dell'esame del decreto-legge cosiddetto "Cura Italia". Riconosce l'attualità del tema, che è comunque all'attenzione di tutte le forze politiche, soprattutto di maggioranza, e si augura che si possa esercitare una sorta di *moral suasion* nei confronti della Camera affinché anche il Senato possa disporre di tempi congrui per l'esame del decreto-legge cosiddetto "rilancio".

Il [PRESIDENTE](#) esprime apprezzamento per le parole della senatrice De Petris, che testimoniano la consapevolezza da parte della maggioranza delle problematiche descritte dai colleghi di opposizione. Rivolge quindi un invito al Governo a varare decreti-legge più omogenei per materia e meno corposi, così da redistribuire compiti e funzioni tra i Ministri, data la centralità assunta dal Ministero dell'economia e, correlativamente, dalle Commissioni bilancio.

Il senatore [PEROSINO](#) (*FIBP-UDC*) condivide gli interventi dei senatori Montani e De Bertoldi, anche se ritiene che i dialoghi parlamentari avranno scarso rilievo al di fuori delle Camere. Ribadisce poi il valore degli emendamenti presentati, tutti finalizzati a migliorare il testo, senza alcun intento ostruzionistico, che magari avrebbero meritato una attenzione maggiore.

Dopo specifica richiesta del senatore [DI NICOLA](#) (*M5S*), il [PRESIDENTE](#) ribadisce la dichiarazione di inammissibilità per estraneità di materia seguirà l'illustrazione degli emendamenti, così da consentire ai senatori di esprimere pienamente le rispettive posizioni politiche. Evidenzia inoltre che la valutazione delle proposte di modifica è stata resa ancor più difficile dall'eterogeneità del contenuto del provvedimento.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*) illustra il complesso degli emendamenti presentati dalla sua parte politica all'articolo 1, soffermandosi in particolare sulle proposte 1.10 e 1.11, in materia di restituzione dei prestiti, 1.25, che riguarda i crediti certificati vantati dalle imprese verso la pubblica amministrazione, e 1.40, sulle garanzie in favore delle imprese. Richiama quindi il contenuto degli emendamenti 1-ter.0.4 e 1-ter.0.5 relativi, rispettivamente, alle imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata e il ruolo della Cassa depositi e crediti nell'anticipare alle imprese le somme derivanti da crediti certificati e vantati verso la pubblica amministrazione.

Il senatore [MONTANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) esprime disappunto per il fatto che le varie proposte di



modifica presentate, improntate al buon senso e frutto delle segnalazioni delle varie associazioni di categoria, non avranno la possibilità di essere considerate. Provocatoriamente assicura che se anche una di esse dovesse essere approvata, sarebbe disponibile a votare la fiducia che il Governo dovrebbe porre sul provvedimento. Evidenzia quindi, a titolo esemplificativo, l'emendamento 1.8, che riguarda i tempi di restituzione dei prestiti e che tanti benefici porterebbe alle aziende, e l'emendamento 1-ter .0.1, volto a consentire alla Cassa depositi e prestiti di anticipare alle imprese le somme derivanti da crediti certificati vantati verso la pubblica amministrazione.

Il senatore [PEROSINO](#) (*FIBP-UDC*) si sofferma sugli emendamenti 1.33, cui aggiunge la firma, in tema di delibere di erogazione dei finanziamenti, e 1.0.1, in materia di Zone economiche speciali.

Il [PRESIDENTE](#) propone di sospendere la seduta e di convocare immediatamente un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per programmare il seguito dei lavori.

Convieni la Commissione.

#### *CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, come convenuto poc'anzi, è convocato l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

*La seduta, sospesa alle ore 11,30, riprende alle ore 12,50.*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si è convenuto di esaminare prioritariamente gli ordini del giorno già presentati e di proseguire nella seduta pomeridiana l'esame degli ordini del giorno eventualmente risultanti dalla trasformazione di emendamenti.

Dopo che la Commissione ha preso atto sono dati per illustrati tutti gli ordini del giorno già presentati.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA dichiara in premessa che l'accoglimento degli ordini del giorno sarà condizionato a diverse modalità di riformulazione che in molti casi riguardano anche le premesse e non solo il dispositivo. Dichiara quindi di accogliere l'ordine del giorno G/1829/1/6.

In merito all'ordine del giorno G/1829/2/6, ne condiziona l'accoglimento alla modifica del dispositivo premettendo le parole "a valutare l'opportunità di" ed eliminando le parole "e siano" fino a "in circolazione". Il senatore [PEROSINO](#) (*FIBP-UDC*) riformula l'ordine del giorno in un testo 2, pubblicato in allegato, che è quindi accolto dal Governo.

In relazione all'ordine del giorno G/1829/3/6, al quale aggiunge la firma il senatore [PEROSINO](#) (*FIBP-UDC*), il rappresentante del GOVERNO ne condiziona l'accoglimento alla modifica del dispositivo premettendo le parole "a considerare l'adozione di misure volte" e eliminando le parole "il cosiddetto fattore famiglia ovvero". Il senatore [PEROSINO](#) (*FIBP-UDC*) riformula l'ordine del giorno in un testo 2, pubblicato in allegato, che viene accolto dal Governo.

In merito all'ordine del giorno G/1829/4/6, sottoscritto dal senatore [PEROSINO](#) (*FIBP-UDC*) e dai senatori [DE BERTOLDI](#) (*FdI*), [MONTANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) e [BAGNAI](#) (*L-SP-PSd'Az*), il sottosegretario del GOVERNO condiziona l'accoglimento dello stesso alla modifica del dispositivo premettendo le parole "fermo restando le prioritarie esigenze di salute dei cittadini e ove le condizioni sanitarie lo consentano a considerare l'adozione di misure volte a". Il senatore [PEROSINO](#) (*FIBP-UDC*) riformula l'ordine del giorno in un testo 2, pubblicato in allegato, che viene accolto dal

Governo.

In merito all'ordine del giorno G/1829/5/6, sottoscritto dal senatore [PEROSINO](#) (*FIBP-UDC*) e dai senatori [DE BERTOLDI](#) (*FdI*), [MONTANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) e [BAGNAI](#) (*L-SP-PSd'Az*), il sottosegretario del GOVERNO condiziona l'accoglimento dello stesso alla modifica del dispositivo premettendo le parole "a considerare l'adozione di misure volte a". Il senatore [PEROSINO](#) (*FIBP-UDC*) riformula l'ordine del giorno in un testo 2, pubblicato in allegato, che viene accolto dal Governo.

In merito all'ordine del giorno G/1829/6/6, sottoscritto dai senatori [DE BERTOLDI](#) (*FdI*) e [D'ALFONSO](#) (*PD*), il SOTTOSEGRETARIO condiziona l'accoglimento all'inserimento nel dispositivo delle parole "a valutare la possibilità di". Con tale modifica l'ordine del giorno al testo 2 è accolto.

Analogo esito ha il parere sull'ordine del giorno G/1829/7/6 sottoscritto dai senatori [D'ALFONSO](#) (*PD*) e [DE BERTOLDI](#) (*FdI*).

L'ordine del giorno G/1829/8/6, sottoscritto dal senatore [D'ALFONSO](#) (*PD*), è accolto dal rappresentante del Governo.

Sull'ordine del giorno G/1829/9/6 i presentatori non insistono per la votazione dopo che il rappresentante del GOVERNO ha espresso parere contrario.

Sull'ordine del giorno G/1829/10/6 il Sottosegretario ne condivide il contenuto e propone di modificare il dispositivo affiancando alla trasmissione alle Camere, ove richiesta, la rendicontazione contabile, anche la pubblicazione sul sito istituzionale della SACE delle informazioni circa le operazioni di assicurazioni dei crediti. Il senatore [MONTANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) riformula l'ordine del giorno in un testo 2, che viene accolto dal Governo.

Circa l'ordine del giorno G/1829/11/6, il SOTTOSEGRETARIO condiziona l'accoglimento alla eliminazione del secondo capoverso delle premesse e a premettere nel dispositivo le parole "a valutare la possibilità di". Il senatore [MONTANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) accoglie l'invito e riformula l'ordine del giorno in un testo 2, pubblicato in allegato, che viene accolto dal Governo.

In merito all'ordine del giorno G/1829/12/6, sottoscritto dal senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*), il SOTTOSEGRETARIO condiziona l'accoglimento alla modifica del dispositivo premettendo le parole "a considerare l'adozione di misure volte a" ed eliminando le parole "sì da non imporre". Il senatore [MONTANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) accetta la riformulazione in un testo 2, pubblicato in allegato.

Sull'ordine del giorno G/1829/13/6 il rappresentante del GOVERNO dichiara l'accoglimento a condizione di espungere il secondo capoverso delle premesse e a premettere al dispositivo le parole "fermo restando le prioritarie esigenze di salute dei cittadini e ove le condizioni sanitarie lo consentano". Il senatore [MONTANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) accoglie la riformulazione, che viene sottoscritta anche dal senatore [BAGNAI](#) (*L-SP-PSd'Az*).

In riferimento all'ordine del giorno G/1829/14/6, il SOTTOSEGRETARIO lo accoglie a condizione di modificare il dispositivo inserendo dopo la parola "adottare", "compatibilmente con le condizioni generali dei conti pubblici" e sostituendo le parole "volte a prevedere" con le altre "volte a continuare a tutelare". Il senatore [MONTANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, che risulta accolto dal Governo.

I presentatori insistono poi per la votazione dell'ordine del giorno G/1829/15/6, non accogliendo la proposta di riformulazione del rappresentante del GOVERNO.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, posto ai voti, l'ordine del giorno G/1829/15/6 è respinto.

Sugli ordini del giorno G/1829/16/6, G/1829/17/6, G/1829/18/6 e G/1829/20/6 il rappresentante del Governo dichiara l'accoglimento a condizione di premettere ai dispositivi le parole "a valutare la possibilità di". Il senatore [MONTANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) riformula in testi 2, pubblicati in allegato, che risultano accolti dal Governo.

Sull'ordine del giorno G/1829/19/6 il rappresentante del GOVERNO dichiara l'accoglimento a condizione di premettere al dispositivo le parole "di valutare l'opportunità, compatibilmente con le risorse disponibili". Il senatore [MONTANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, che risulta accolto dal Governo.

In merito all'ordine del giorno G/1829/21/6, il rappresentante del GOVERNO esprime parere contrario. Insistendo i proponenti per la votazione, viene posto ai voti e respinto.

Analogo esito ha l'ordine del giorno G/1829/22/6, sottoscritto anche dal senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*), dopo l'espressione del parere contrario del GOVERNO.

Sull'ordine del giorno G/1829/23/6 il senatore [MONTANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) riformula il dispositivo premettendo le parole "a considerare l'adozione di misure volte a" ed eliminando le premesse, ad eccezione del primo capoverso. Il testo riformulato è accolto dal Governo.

Dopo che il SOTTOSEGRETARIO ha espresso parere contrario, l'ordine del giorno G/1829/24/6, posto ai voti, è respinto.

Sull'ordine del giorno G/1829/25/6 il Sottosegretario condiziona l'accoglimento del Governo a premettere al dispositivo "a valutare la possibilità, nel rispetto della normativa europea"; il senatore [MONTANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) riformula l'ordine del giorno in un testo 2, che è accolto dal Governo.

Il senatore [MONTANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) non accoglie poi le modifiche suggerite dal SOTTOSEGRETARIO, che insiste per la votazione dell'ordine del giorno G/1829/26/6, che, posto ai voti, viene respinto.

L'ordine del giorno G/1829/27/6 è accolto dal Governo dopo che il senatore [MONTANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ne ha riformulato il dispositivo, su richiesta del SOTTOSEGRETARIO, inserendo nel dispositivo "nel rispetto della normativa europea" dopo la parola "valutare". Dopo che il rappresentante del Governo ha accolto l'ordine del giorno G/1829/28/6, condiziona l'accoglimento dell'ordine del giorno G/1829/29/6 all'eliminazione del secondo capoverso delle premesse, all'inserire nel dispositivo "a valutare la possibilità di" e di modificare il dispositivo eliminando le parole "troppo spesso dimenticate dalle strategie dell'intervento pubblico". Il senatore [MONTANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) riformula quindi l'ordine del giorno, che è quindi accolto dal Governo.

Analogamente il senatore [MONTANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) riformula l'ordine del giorno G/1829/30/6 in un testo 2, pubblicato in allegato, che è accolto dal Governo.

Il SOTTOSEGRETARIO dà parere contrario sull'ordine del giorno G/1829/31/6, che, posto ai voti, viene respinto.

Il rappresentante del Governo dichiara quindi di accogliere gli ordini del giorno G/1829/32/6, G/1829/33/6 e G/1829/34/6.

Il presidente [BAGNAI](#), nel rinviare alla seduta pomeridiana l'esame dei restanti ordini del giorno, invita i Gruppi a far pervenire al relatore e al Sottosegretario le indicazioni degli emendamenti da trasformare in ordini del giorno.

Segue un breve dibattito a cui partecipano la senatrice [BOTTICI](#) (M5S) e i senatori [MONTANI](#) (L-SP-PSd'Az) e [DE BERTOLDI](#) (FdI).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che l'orario di inizio della seduta pomeridiana è posticipato alle ore 15.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 13,10.*

#### ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE) N. [1829](#)

##### **G/1829/1/6**

[D'Alfonso](#), [Manca](#)

Il Senato,

esaminato il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali (A.S. 1829);

Premesso che,

nel corso dell'esame del provvedimento in prima lettura alla Camera dei deputati sono state approvate importanti misure finalizzate a consentire un più facile e rapido accesso delle imprese a nuovi finanziamenti bancari coperti da garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese; fra gli altri interventi, si segnalano in particolare:

- l'accesso gratuito e automatico al Fondo per i nuovi finanziamenti di importo limitato concessi in favore di PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni - nonché, secondo quanto una modifica approvata dalla Camera dei deputati - associazioni professionali e società tra professionisti, di agenti e subagenti di assicurazione e *broker* iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari finanziari e assicurativi - la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19. Per tali soggetti, l'intervento del Fondo è potenziato: la copertura è del 100 per cento sia in garanzia diretta che in riassicurazione. L'importo di tali finanziamenti è fino a 30 mila euro, e non più 25 mila, come previsto dal testo originario, prima dell'esame presso la Camera;

- l'estensione da 6 a 10 anni la durata dei finanziamenti garantiti e anche rideterminato il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti garantiti. Si consente in proposito un adeguamento, su richiesta, dei finanziamenti già concessi, alle nuove condizioni introdotte in sede di conversione del decreto-legge;

impegna il Governo

a prevedere che le misure di cui in premessa relative a nuovi finanziamenti di importo limitato concessi a favore di PMI, persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, associazioni professionali e società tra professionisti, agenti e subagenti di assicurazione e broker, si applichino retroattivamente a tutti i predetti soggetti che in conseguenza dei provvedimenti adottati per far fronte all'emergenza da Covid-19, hanno stipulato nuovi finanziamenti bancari garantiti dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, riconoscendo agli stessi l'innalzamento dell'importo del finanziamento a 30.000 euro e l'innalzamento della durata del finanziamento a 10 anni.

**G/1829/2/6 (testo 2)**

[Damiani](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in titolo disciplina una complessa operazione finanziaria che si innesta nell'azione di rilancio e ricapitalizzazione della Banca popolare di Bari (BPB) che rappresenta, con le sue oltre 350 filiali, 9 miliardi di raccolta, 14 di attivo e 3.300 dipendenti, 70.000 soci, la più grande popolare rimasta in Italia, dopo quella, di Sondrio e la banca di sistema più importante del Mezzogiorno;

in buona sostanza, vengono attribuiti a Invitalia (l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, una società per azioni quotata integralmente partecipata dallo Stato) uno o più contributi in conto capitale, fino a 900 milioni di euro nel 2020, interamente finalizzati al rafforzamento patrimoniale

della società Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale - MCC che a sua volta potrà promuovere attività finanziarie e di investimento, anche a sostegno delle imprese nel Mezzogiorno, anche mediante

l'acquisizione di partecipazioni al capitale di banche e società finanziarie;

dopo queste operazioni realizzate da MCC, è prevista la possibilità di scindere MCC e costituire una nuova società, a cui sono assegnate attività finanziarie e di investimento e partecipazioni acquisite da

banche e società finanziarie. Le azioni rappresentative dell'intero capitale sociale della società così costituita sono attribuite, senza corrispettivo, al Ministero dell'economia e delle finanze;

considerato che:

appare necessario tutelare il valore patrimoniale delle esistenti interessenze azionarie nel caso di ricorso all'acquisizione di partecipazioni di cui al comma 1 del provvedimento in esame;

il Governo ha in più occasioni affermato che detto provvedimento è anche adottato per garantire la piena operatività sul territorio di alcune banche nel Mezzogiorno, in particolare la Banca Popolare di Bari;

aumenti di capitale fortemente diluitivi si sono dimostrati, anche nel recente passato, fortemente penalizzanti nei confronti dei piccoli azionisti;

considerato infine che, da sempre, detti piccoli azionisti rappresentano i clienti più fidelizzati delle banche popolari nei territori di riferimento e che di conseguenza la penalizzazione dei relativi diritti

patrimoniali si è sempre riflessa in un grave danno per la credibilità commerciale degli istituti comportando di conseguenza distruzione di valore,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare puntuali disposizioni a Invitalia affinché i termini e le modalità degli eventuali aumenti di capitale che verranno sottoscritti dalla Banca del Mezzogiorno non pregiudichino in maniera significativa le esistenti compagini azionarie.

**G/1829/2/6**

[Damiani](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in titolo disciplina una complessa operazione finanziaria che si innesta nell'azione di rilancio e ricapitalizzazione della Banca popolare di Bari (BPB) che rappresenta, con le sue oltre 350 filiali, 9 miliardi di raccolta, 14 di attivo e 3.300 dipendenti, 70.000 soci, la più grande popolare rimasta in Italia, dopo quella, di Sondrio e la banca di sistema più importante del Mezzogiorno;

in buona sostanza, vengono attribuiti a Invitalia (l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, una società per azioni quotata integralmente partecipata dallo Stato) uno o più contributi in conto capitale, fino a 900 milioni di euro nel 2020, interamente finalizzati al rafforzamento patrimoniale

della società Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale - MCC che a sua volta potrà promuovere attività finanziarie e di investimento, anche a sostegno delle imprese nel Mezzogiorno, anche mediante

l'acquisizione di partecipazioni al capitale di banche e società finanziarie;

dopo queste operazioni realizzate da MCC, è prevista la possibilità di scindere MCC e costituire una nuova società, a cui sono assegnate attività finanziarie e di investimento e partecipazioni acquisite da

banche e società finanziarie. Le azioni rappresentative dell'intero capitale sociale della società così costituita sono attribuite, senza corrispettivo, al Ministero dell'economia e delle finanze;

considerato che:

appare necessario tutelare il valore patrimoniale delle esistenti interessenze azionarie nel caso di ricorso all'acquisizione di partecipazioni di cui al comma 1 del provvedimento in esame;

il Governo ha in più occasioni affermato che detto provvedimento è anche adottato per garantire la piena operatività sul territorio di alcune banche nel Mezzogiorno, in particolare la Banca Popolare di Bari;

aumenti di capitale fortemente diluitivi si sono dimostrati, anche nel recente passato, fortemente penalizzanti nei confronti dei piccoli azionisti;

considerato infine che, da sempre, detti piccoli azionisti rappresentano i clienti più fidelizzati delle banche popolari nei territori di riferimento e che di conseguenza la penalizzazione dei relativi diritti

patrimoniali si è sempre riflessa in un grave danno per la credibilità commerciale degli istituti comportando di conseguenza distruzione di valore,

impegna il Governo:

a dare puntuali disposizioni a Invitalia affinché i termini e le modalità degli eventuali aumenti di capitale che verranno sottoscritti dalla Banca del Mezzogiorno non pregiudichino in maniera significativa le esistenti compagini azionarie e siano pertanto effettuati, nel limite possibile, in misura non inferiore al valore nominale delle azioni in circolazione.

**G/1829/3/6 (testo 2)**

[Ferro](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Saccone](#), [Perosino](#)

Il Senato,

in sede di discussione dell'A.S. 1829, la diffusione dell'epidemia da Covid-19 ha causato un forte e progressivo indebolimento economico di imprese e famiglie, registrando una sensibile contrazione della capacità di spese di queste ultime,

impegna il Governo:

a considerare l'adozione di misure volte ad adottare norme ad hoc per mettere al centro la



maternità e la paternità in tutte le fasi della vita agevolando i nuclei famigliari, duramente colpiti dal Covid -19, nell'affrontare le difficoltà di generare, crescere ed educare i figli;

a prevedere un assegno di natalità per le future mamme, già dai primi mesi di gravidanza, a introdurre la gratuità dei servizi di nido per le coppie meno abbienti;

a prevedere sostegni alle famiglie monogenitoriali, le famiglie con orfani, quelle numerose, e sussidi pubblici per il diritto allo studio;

ad inserire in ogni struttura scolastica, almeno per il prossimo anno un sostegno psicologico che supporti gli studenti della scuola dell'obbligo, nel superare numerose ansie e paure causate dal Covid-19;

a prevedere riduzioni se non sospensione dei biglietti d'ingresso a giardini zoologici, parchi giochi, stabilimenti, musei, gallerie, nella stagione estiva 2020;

a prevedere l'aumento del congedo parentale dai 30 ai 40 giorni e che la speciale retribuzione a cui si ha diritto nei giorni di congedo, sia aumentato al 75 per cento

a rendere compatibili il bonus baby-sitting con il congedo parentale;

ad aumentare il contributo alle famiglie per il pagamento di vacanze in Italia nella misura di 150 euro per ciascun componente del nucleo familiare.

**G/1829/3/6**

[Ferro](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Saccone](#)

Il Senato,

in sede di discussione dell'A.S. 1829, la diffusione dell'epidemia da Covid-19 ha causato un forte e progressivo indebolimento economico di imprese e famiglie, registrando una sensibile contrazione della capacità di spese di queste ultime,

impegna il Governo:

ad adottare il cosiddetto "fattore famiglia" ovvero norme ad hoc per mettere al centro la maternità e la paternità in tutte le fasi della vita agevolando i nuclei famigliari, duramente colpiti dal Covid -19, nell'affrontare le difficoltà di generare, crescere ed educare i figli;

a prevedere un assegno di natalità per le future mamme, già dai primi mesi di gravidanza, a introdurre la gratuità dei servizi di nido per le coppie meno abbienti;

a prevedere sostegni alle famiglie monogenitoriali, le famiglie con orfani, quelle numerose, e sussidi pubblici per il diritto allo studio;

ad inserire in ogni struttura scolastica, almeno per il prossimo anno un sostegno psicologico che supporti gli studenti della scuola dell'obbligo, nel superare numerose ansie e paure causate dal Covid-19;

a prevedere riduzioni se non sospensione dei biglietti d'ingresso a giardini zoologici, parchi giochi, stabilimenti, musei, gallerie, nella stagione estiva 2020;

a prevedere l'aumento del congedo parentale dai 30 ai 40 giorni e che la speciale retribuzione a cui si ha diritto nei giorni di congedo, sia aumentato al 75 per cento

a rendere compatibili il bonus baby-sitting con il congedo parentale;

ad aumentare il contributo alle famiglie per il pagamento di vacanze in Italia nella misura di 150 euro per ciascun componente del nucleo familiare.

**G/1829/4/6 (testo 2)**

[Ferro](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Saccone](#), [Perosino](#), [de Bertoldi](#), [Montani](#), [Bagnai](#)

Il Senato in sede di discussione dell'A.S. 1829,

il decreto in esame non contiene sufficienti misure di liquidità per alcune realtà e settori, come quello dello spettacolo, che per i costi di gestione che sono chiamati a sostenere, rischiano il collasso, e tra questi l'Arena di Verona,

impegna il Governo:

, ferme restando le prioritarie esigenze di salute e ove le condizioni sanitarie lo consentono, a prevedere per l'Arena di Verona la capienza di 3.000 spettatori massimi e non 1.000 attualmente previsti, in quanto la capienza normale è di 13.500 spettatori, dispone di 20 cancelli per l'afflusso ed il deflusso e ha già approntato uno specifico, analitico e dettagliato protocollo sanitario;

ad evitare la decurtazione del 40% del Fondo Unico per lo spettacolo, almeno per il 2020;

a rivedere la ripartizione del fondo per le emergenze di 245 milioni di euro creato dal MIBACT destinando una quota maggiore alla Fondazione Arena, la maggiormente colpita dalla pandemia. Infatti la cancellazione del Festival estivo ha determinato una perdita di circa 27,7 milioni di euro di incassi e la perdita di circa 5 milioni di euro di marginalità.

**G/1829/4/6**

[Ferro](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Saccone](#)

Il Senato in sede di discussione dell'A.S. 1829,

il decreto in esame non contiene sufficienti misure di liquidità per alcune realtà e settori, come quello dello spettacolo, che per i costi di gestione che sono chiamati a sostenere, rischiano il collasso, e tra questi l'Arena di Verona,

impegna il Governo:

a prevedere per l'Arena di Verona la capienza di 3.000 spettatori massimi e non 1.000 attualmente previsti, in quanto la capienza normale è di 13.500 spettatori, dispone di 20 cancelli per l'afflusso ed il deflusso e ha già approntato uno specifico, analitico e dettagliato protocollo sanitario;

ad evitare la decurtazione del 40% del Fondo Unico per lo spettacolo, almeno per il 2020;

a rivedere la ripartizione del fondo per le emergenze di 245 milioni di euro creato dal MIBACT destinando una quota maggiore alla Fondazione Arena, la maggiormente colpita dalla pandemia. Infatti la cancellazione del Festival estivo ha determinato una perdita di circa 27,7 milioni di euro di incassi e la perdita di circa 5 milioni di euro di marginalità.

**G/1829/5/6 (testo 2)**

[Ferro](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Saccone](#), [Perosino](#)

Il Senato in sede di discussione dell'A.S. 1829,

nonostante il titolo del decreto in esame preveda misure in materia di "accesso al credito", per parrocchie, associazioni e una parte del terzo settore, infatti, non sono previsti specifici interventi di natura fiscale;

impegna il Governo:

a considerare l'adozione di misure volte ad estendere gli interventi previsti dal decreto legge 19 maggio 2020, Titolo VI misure fiscali n. 119, anche alle Parrocchie, alle associazioni e agli enti del Terzo settore.

**G/1829/5/6**

[Ferro](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Saccone](#)

Il Senato in sede di discussione dell'A.S. 1829,

nonostante il titolo del decreto in esame preveda misure in materia di "accesso al credito", per parrocchie, associazioni e una parte del terzo settore, infatti, non sono previsti specifici interventi di natura fiscale;

impegna il Governo:

ad estendere gli interventi previsti dal decreto legge 19 maggio 2020, Titolo VI misure fiscali n. 119, anche alle Parrocchie, alle associazioni e agli enti del Terzo settore.

**G/1829/6/6 (testo 2)**

[Conzatti](#), [de Bertoldi](#), [D'Alfonso](#)

Il Senato,



in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali»,

premessi che:

l'epidemia da COVID-19 ha avuto e sta avendo forti ripercussioni non solo sulla salute dei cittadini, ma anche e soprattutto sul tessuto economico-produttivo del Paese, anche a causa delle misure restrittive che si è reso necessario adottare per contrastare la diffusione dei contagi;

un recente rapporto stilato da Cerved mostra che alla fine dell'anno un significativo numero di imprese nel nostro Paese, al netto delle differenti caratteristiche dei singoli settori economici e con speciale riguardo al comparto del turismo, dell'automotive e dei trasporti, si troverà ad avere un patrimonio netto negativo, e ciò comporterà riflessi inevitabilmente anche sulla classificazione dei prestiti concessi ad esse dalle banche;

le perdite causate dalla contrazione economica avranno riflessi trasversali in quasi tutti i settori, registrandosi altresì in tutte le regioni, ponendo così forti dubbi sulla solidità della ripresa futura e sulla possibilità di recuperare i livelli di fatturato a partire dal 2021,

considerato che:

nonostante le preziose misure adottate dal Governo al fine di garantire la liquidità indispensabile alle imprese per poter mettere in piedi una vera ripartenza, ancora molto dovranno fare le istituzioni per assorbire le conseguenze negative della crisi e supportare i settori che più ne hanno risentito;

come indicato anche nel rapporto sopra citato, una delle più grandi sfide che il Governo e la politica nel suo complesso si trovano davanti è quella di evitare il più possibile che le nostre imprese falliscano, scongiurando così i rischi di ampliare gli effetti negativi scatenati dall'epidemia, di prolungare la durata dello shock e di coinvolgere anche quei settori che hanno reagito meglio alla crisi,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare tutte le misure necessarie al fine di consentire alle imprese, che hanno subito una riduzione dei ricavi superiore al 20 per cento a causa dell'eccezionale situazione economica venutasi a creare a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di poter iscrivere i costi, correlati ai mancati ricavi dipendenti dalle circostanze emergenziali e che hanno generato tali perdite, al 31 dicembre 2020, in un apposito conto dell'attivo, quale onere pluriennale da ammortizzare.

**G/1829/6/6**

[Conzatti](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali»,

premessi che:

l'epidemia da COVID-19 ha avuto e sta avendo forti ripercussioni non solo sulla salute dei cittadini, ma anche e soprattutto sul tessuto economico-produttivo del Paese, anche a causa delle misure restrittive che si è reso necessario adottare per contrastare la diffusione dei contagi;

un recente rapporto stilato da Cerved mostra che alla fine dell'anno un significativo numero di imprese nel nostro Paese, al netto delle differenti caratteristiche dei singoli settori economici e con speciale riguardo al comparto del turismo, dell'automotive e dei trasporti, si troverà ad avere un patrimonio netto negativo, e ciò comporterà riflessi inevitabilmente anche sulla classificazione dei prestiti concessi ad esse dalle banche;

le perdite causate dalla contrazione economica avranno riflessi trasversali in quasi tutti i settori,

registrandosi altresì in tutte le regioni, ponendo così forti dubbi sulla solidità della ripresa futura e sulla possibilità di recuperare i livelli di fatturato a partire dal 2021,

considerato che:

nonostante le preziose misure adottate dal Governo al fine di garantire la liquidità indispensabile alle imprese per poter mettere in piedi una vera ripartenza, ancora molto dovranno fare le istituzioni per assorbire le conseguenze negative della crisi e supportare i settori che più ne hanno risentito;

come indicato anche nel rapporto sopra citato, una delle più grandi sfide che il Governo e la politica nel suo complesso si trovano davanti è quella di evitare il più possibile che le nostre imprese falliscano, scongiurando così i rischi di ampliare gli effetti negativi scatenati dall'epidemia, di prolungare la durata dello shock e di coinvolgere anche quei settori che hanno reagito meglio alla crisi,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le misure necessarie al fine di consentire alle imprese, che hanno subito una riduzione dei ricavi superiore al 20 per cento a causa dell'eccezionale situazione economica venutasi a creare a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di poter iscrivere i costi, correlati ai mancati ricavi dipendenti dalle circostanze emergenziali e che hanno generato tali perdite, al 31 dicembre 2020, in un apposito conto dell'attivo, quale onere pluriennale da ammortizzare.

**G/1829/7/6 (testo 2)**

[Conzatti](#), [D'Alfonso](#), [de Bertoldi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali»,

premesso che:

l'epidemia da COVID-19 sta seriamente mettendo a dura prova la tenuta del tessuto produttivo, industriale e commerciale dell'Italia, e non sono ancora scongiurati i rischi di un fallimento sistemico che sarebbe in grado di colpire trasversalmente le imprese e di porre a repentaglio la stabilità del complessivo sistema Paese;

considerato che:

recentemente il Legislatore è intervenuto per differire l'entrata in vigore del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, al 1 settembre 2021, al fine di consentire una maggiore cornice temporale ai cittadini e alle imprese per adeguarsi alle novità normative introdotte;

è tuttavia palese che l'attuale impianto del diritto concorsuale non è idoneo a gestire una crisi sistemica della portata di quella a cui stiamo assistendo, rendendosi necessari allora interventi ad hoc per supportare meglio non solo le imprese ma anche i cittadini in difficoltà, e garantire loro più stabilità possibile pur in un momento di estrema precarietà come questo;

a tal proposito, è urgente predisporre interventi che prevedano, tra l'altro, l'incentivo a potenziare istituti come quelli attinenti al sovraindebitamento, allo scopo di concentrare il più possibile in un'unica procedura tutte le controversie generate dalla situazione emergenziale, evitando così il proliferare dei tempi e dei costi del contenzioso ed agevolando altresì una più pronta ripartenza al debitore,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare tutti gli interventi necessari per estendere e agevolare l'applicazione dello strumento della gestione della crisi da sovraindebitamento, di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, anche al fine di supportare maggiormente i cittadini che si troveranno a far fronte alle difficoltà debitorie create o alimentate dalla crisi economica scaturita dall'emergenza epidemiologica da COVID-19

**G/1829/7/6**

[Conzatti](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali»,

premessi che:

l'epidemia da COVID-19 sta seriamente mettendo a dura prova la tenuta del tessuto produttivo, industriale e commerciale dell'Italia, e non sono ancora scongiurati i rischi di un fallimento sistemico che sarebbe in grado di colpire trasversalmente le imprese e di porre a repentaglio la stabilità del complessivo sistema Paese;

considerato che:

recentemente il Legislatore è intervenuto per differire l'entrata in vigore del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, al 1 settembre 2021, al fine di consentire una maggiore cornice temporale ai cittadini e alle imprese per adeguarsi alle novità normative introdotte;

è tuttavia palese che l'attuale impianto del diritto concorsuale non è idoneo a gestire una crisi sistemica della portata di quella a cui stiamo assistendo, rendendosi necessari allora interventi ad hoc per supportare meglio non solo le imprese ma anche i cittadini in difficoltà, e garantire loro più stabilità possibile pur in un momento di estrema precarietà come questo;

a tal proposito, è urgente predisporre interventi che prevedano, tra l'altro, l'incentivo a potenziare istituti come quelli attinenti al sovraindebitamento, allo scopo di concentrare il più possibile in un'unica procedura tutte le controversie generate dalla situazione emergenziale, evitando così il proliferare dei tempi e dei costi del contenzioso ed agevolando altresì una più pronta ripartenza al debitore,

impegna il Governo:

ad adottare tutti gli interventi necessari per estendere e agevolare l'applicazione dello strumento della gestione della crisi da sovraindebitamento, di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, anche al fine di supportare maggiormente i cittadini che si troveranno a far fronte alle difficoltà debitorie create o alimentate dalla crisi economica scaturita dall'emergenza epidemiologica da COVID-19

**G/1829/8/6**

[Comincini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali»,

premessi che:

l'articolo 9 del presente decreto, così come modificato in occasione dell'esame in prima lettura alla Camera dei deputati, proroga di 6 mesi i termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione che abbiano già conseguito l'omologa da parte del Tribunale, nonché degli accordi di composizione della crisi e dei piani del consumatore;

con riguardo ai procedimenti dei concordati preventivi e per l'omologa degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020, invece, è riconosciuta al debitore la possibilità di ottenere dal Tribunale un ulteriore termine per elaborare un nuovo piano o una nuova proposta di concordato o un nuovo accordo di ristrutturazione (comma 2), ovvero di presentare documentazione idonea a modificare unilateralmente i termini di adempimento originariamente prospettati nella

proposta e nell'accordo (comma 3);

nei concordati in bianco sono concesse ulteriori proroghe dei termini di deposito delle proposte, motivate espressamente con riferimento all'emergenza (commi 4 e 5), non trovando così applicazione i termini ordinari normalmente vigenti (comma 5-ter);

le modifiche introdotte alla Camera hanno inoltre previsto la possibilità per il debitore di rinunciare alle procedure già avviate, sostituendole con la predisposizione di piani attestati di risanamento (comma 5-bis),

considerato che:

resta preclusa alle imprese la rimodulazione delle scadenze del debito fiscale già definito in concordato e oggetto della c.d. rottamazione fiscale-ter (sgravio di penalità ed interessi e rimodulazione dei termini di pagamento ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119), e ciò anche per le imprese ammesse al concordato in continuità aziendale ai sensi dell'art. 186-bis della legge fallimentare;

le imprese, anche in relazione alla sospensione dei cantieri provocata dalle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica, non hanno liquidità e conseguentemente non possono far fronte agli adempimenti già previsti dal concordato;

la dilazione di 6 mesi di cui al comma 1 del suddetto articolo 9 per gli adempimenti previsti dal concordato preventivo non appare assolutamente sufficiente ad evitare il rischio fallimento di aziende che prima della crisi erano in ripresa e dunque lasciavano prevedere un tendenziale equilibrio gestionale;

si tratta di agire per preservare, contemporaneamente, da una parte la ricchezza nazionale costituita dal patrimonio delle aziende che verrebbe svalutato con il fallimento e, dall'altra, l'effettività delle entrate fiscali dovute da queste medesime aziende e dall'indotto,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di impartire direttive alla Agenzia delle entrate ed alla Agenzia delle entrate-Riscossione affinché le imprese ammesse al concordato in continuità aziendale abbiano la possibilità, invariato il privilegio, di accedere ad una rimodulazione del debito fiscale, in attesa di uno specifico intervento normativo.

**G/1829/9/6**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in titolo, al Capo IV, contiene speciali disposizioni fiscali e contabili per garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza pandemica da COVID-19;

a seguito delle necessarie misure di contenimento migliaia di imprese, liberi professionisti e lavoratori autonomi hanno registrato una considerevole carenza di liquidità, nonché un'inevitabile e drastica riduzione dei loro proventi;

sebbene discutibile nel merito, la semplice proroga di taluni versamenti e adempimenti fiscali appare non sufficiente e risolutiva per una categoria di professionisti che ha visto crescere esponenzialmente la tassazione a loro carico nell'ultimo anno;

in particolare, a seguito delle innovazioni normative della Legge di Bilancio 2020 (articolo 1, comma 692, legge n. 160 del 2019) che, pur mantenendo in vigore la tassa unica (cosiddetta flat tax) al 15 per cento per le partite Iva il cui fatturato non superi i 65 mila euro annui, ha di fatto provocato due evidenti circostanze, ovvero la riduzione dei beneficiari dal regime agevolativo, e scoraggiato altrettanti dalla fruizione della tassa unica;

ancor più grave, è la decisione del Governo di aver abolito la disposizione introdotta con la Legge di Bilancio 2019 che istituiva, a decorrere da quest'anno, un regime di favore per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, con redditi compresi tra 65.001 euro e 100 mila

euro, un'imposta sostitutiva di Irpef, addizionali regionale e comunale e Irap, con l'aliquota del 20 per cento;

a riprova della miope e mancata scelta in ordine economico, fiscale e tributario presa da questo Governo, è la diffusione in questi giorni dei dati sulle nuove aperture di partite Iva, una contrazione palese e allarmante dei numeri; infatti, nei primi tre mesi del 2020 sono state aperte 158.740 nuove partite Iva ed il confronto con il corrispondente periodo dello scorso anno registra una flessione del 19,7 per cento. Per gennaio e febbraio, quindi prima dell'emergenza epidemiologica, la diminuzione di nuove aperture pari all'8 per cento, è imputabile alle restrizioni del governo sul regime della flat tax al 15 per cento,

impegna il Governo:

a riconsiderare, al netto delle posizioni ideologiche che hanno ispirato le scelte testé descritte, la reintroduzione nel primo provvedimento d'urgenza utile dell'estensione del regime agevolativo per le partite IVA con fatturato fino a 100.000 euro prevedendo, al contempo, un'aliquota del 20 per cento sulla parte eccedente, e l'estensione ai redditi da lavoro dipendente (cosiddetta «flat tax per le famiglie»), proponendo un'imposta con aliquota al 15 per cento, al fine di garantire maggiore liquidità anche attraverso la riduzione della pressione fiscale.

#### **G/1829/10/6 (testo 2)**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

Il Senato,

premesso che:

il sostegno alle esportazioni italiane, di per sé strategico in tempi ordinari, è divenuto una componente essenziale del processo di rilancio dell'economia del nostro Paese, alle prese con uno shock complesso di origine esogena, che si è abbattuto tanto sulla domanda quanto sull'offerta aggregata;

in questo contesto, il provvedimento al vaglio del Parlamento assegna alla SACE una delicatissima funzione, dilatandone fortemente la facoltà di offrire garanzie alle aziende che fanno credito agli esportatori, con alle spalle la copertura dello Stato;

a fronte della maggiore ampiezza finanziaria del montante massimo dei crediti all'esportazione assicurati da SACE con la copertura dello Stato, non è chiaro in che modo e con quali risorse l'erario provvederebbe all'eventuale ripiano delle perdite subite dalle aziende che erogheranno il credito agli esportatori;

è conseguentemente della massima importanza che il Parlamento venga aggiornato sull'esito dell'applicazione di queste misure di sostegno, al fine di poterne valutare tempestivamente l'eventuale adeguamento qualora si rivelino insufficienti, inefficaci o finanziariamente insostenibili,

impegna il Governo:

a favorire la massima trasparenza con la pubblicazione sul sito istituzionale del rendiconto contabile completo delle operazioni di assicurazione dei crediti all'esportazione effettuate sulla base delle disposizioni del provvedimento in esame e ad inviare alle Camere, ove richiesto, la stessa documentazione.

#### **G/1829/10/6**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

Il Senato,

premesso che:

il sostegno alle esportazioni italiane, di per sé strategico in tempi ordinari, è divenuto una componente essenziale del processo di rilancio dell'economia del nostro Paese, alle prese con uno shock complesso di origine esogena, che si è abbattuto tanto sulla domanda quanto sull'offerta aggregata;

in questo contesto, il provvedimento al vaglio del Parlamento assegna alla SACE una

delicatissima funzione, dilatandone fortemente la facoltà di offrire garanzie alle aziende che fanno credito agli esportatori, con alle spalle la copertura dello Stato;

a fronte della maggiore ampiezza finanziaria del montante massimo dei crediti all'esportazione assicurati da SACE con la copertura dello Stato, non è chiaro in che modo e con quali risorse l'erario provvederebbe all'eventuale ripiano delle perdite subite dalle aziende che erogheranno il credito agli esportatori;

è conseguentemente della massima importanza che il Parlamento venga aggiornato sull'esito dell'applicazione di queste misure di sostegno, al fine di poterne valutare tempestivamente l'eventuale adeguamento qualora si rivelino insufficienti, inefficaci o finanziariamente insostenibili,

impegna il Governo:

ad inviare alle Camere con cadenza bimestrale il rendiconto contabile completo delle operazioni di assicurazione dei crediti all'esportazione effettuate sulla base delle disposizioni del provvedimento in esame.

#### **G/1829/11/6 (testo 2)**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

Il Senato,

premesso che:

in conseguenza delle misure emergenziali che è stato necessario adottare per il contenimento ed il contrasto del diffondersi del virus COVID-19, le imprese dei vari settori produttivi accusano eccezionali difficoltà finanziarie, in primo luogo di liquidità;

per supportare le imprese del territorio sarebbe opportuno realizzare una specifica modalità di adeguamento ai principi contabili dell'armonizzazione dei bilanci pubblici limitatamente alla concessione di anticipazioni agli strumenti finanziari regionali costituiti attraverso gestioni fuori bilancio, visto che questi ultimi rappresentano una modalità molto efficace con cui le Regioni possono intervenire a supporto del sistema economico nell'attuale situazione di difficoltà conseguente all'emergenza COVID-19.

l'eccezionalità dell'emergenza richiede, infatti, soluzioni conformi e coerenti per tipologia e dimensioni e giustifica l'adeguamento dei principi contabili per consentire alle Regioni di utilizzare in maniera proficua la propria liquidità;

si dovrebbe consentire la messa a disposizione degli strumenti finanziari di anticipazioni per le quali è prevista la restituzione al bilancio regionale, prevedendo che l'accertamento della restituzione delle anticipazioni avvenga nell'esercizio stesso in cui le stesse sono state concesse e derogando, quindi, alla necessità di individuare una copertura «per competenza» all'operazione; in tal modo sarebbe possibile incrementare le dotazioni finanziarie degli strumenti finanziari in misura più adeguata alle tipologie di richieste di intervento che arrivano dal sistema produttivo e che riguardano principalmente le esigenze di liquidità del sistema stesso;

a normativa vigente il bilancio regionale è già nelle condizioni di «anticipare» somme agli strumenti finanziari (Fondo di rotazione in agricoltura, FRIE...) in modo che le stesse siano immesse velocemente nella liquidità delle imprese. L'operazione è realizzata all'origine «in pareggio di bilancio», senza aspettare cioè l'effettiva restituzione dell'anticipazione, a condizione tuttavia sia previsto che gli strumenti restituiscano l'anticipazione al bilancio entro l'anno,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere, limitatamente alle gestioni fuori bilancio, in via straordinaria e temporanea e al fine di far fronte alle conseguenze dell'emergenza sanitaria in corso, la sopramenzionata deroga ai principi contabili di armonizzazione dei bilanci pubblici, in materia di accertamenti ed impegni che, allo stato attuale, inibiscono l'impiego delle liquidità delle Regioni, per realizzare in tal modo anticipazioni finanziarie a favore degli strumenti finanziari con salvaguardia del pareggio di bilancio, pur prevedendo che il rientro delle anticipazioni avvenga in esercizi successivi.



Questo permetterebbe di «liberare» l'impiego liquidità di cassa delle Regioni altrimenti ingessate e di alimentare conseguentemente strumenti per il sostegno delle necessità di liquidità delle aziende, anche del settore agricolo, supportando efficacemente il sistema produttivo nell'attuale emergenza epidemiologica.

**G/1829/11/6**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

Il Senato,

premesso che:

in conseguenza delle misure emergenziali che è stato necessario adottare per il contenimento ed il contrasto del diffondersi del virus COVID-19, le imprese dei vari settori produttivi accusano eccezionali difficoltà finanziarie, in primo luogo di liquidità;

nonostante la denominazione «Decreto Liquidità» questa non corrisponde all'effettivo contenuto del provvedimento, che infatti non reca contributi e sostegni diretti alle varie attività imprenditoriali in crisi, soprattutto per quanto riguarda l'agricoltura; in questo provvedimento non abbiamo visto interventi volti a rafforzare il nostro sistema produttivo per renderlo più resiliente ed efficiente nell'affrontare ulteriori crisi;

per supportare le imprese del territorio sarebbe opportuno realizzare una specifica modalità di adeguamento ai principi contabili dell'armonizzazione dei bilanci pubblici limitatamente alla concessione di anticipazioni agli strumenti finanziari regionali costituiti attraverso gestioni fuori bilancio, visto che questi ultimi rappresentano una modalità molto efficace con cui le Regioni possono intervenire a supporto del sistema economico nell'attuale situazione di difficoltà conseguente all'emergenza COVID-19.

l'eccezionalità dell'emergenza richiede, infatti, soluzioni conformi e coerenti per tipologia e dimensioni e giustifica l'adeguamento dei principi contabili per consentire alle Regioni di utilizzare in maniera proficua la propria liquidità;

si dovrebbe consentire la messa a disposizione degli strumenti finanziari di anticipazioni per le quali è prevista la restituzione al bilancio regionale, prevedendo che l'accertamento della restituzione delle anticipazioni avvenga nell'esercizio stesso in cui le stesse sono state concesse e derogando, quindi, alla necessità di individuare una copertura «per competenza» all'operazione; in tal modo sarebbe possibile incrementare le dotazioni finanziarie degli strumenti finanziari in misura più adeguata alle tipologie di richieste di intervento che arrivano dal sistema produttivo e che riguardano principalmente le esigenze di liquidità del sistema stesso;

a normativa vigente il bilancio regionale è già nelle condizioni di «anticipare» somme agli strumenti finanziari (Fondo di rotazione in agricoltura, FRIE...) in modo che le stesse siano immesse velocemente nella liquidità delle imprese. L'operazione è realizzata all'origine «in pareggio di bilancio», senza aspettare cioè l'effettiva restituzione dell'anticipazione, a condizione tuttavia sia previsto che gli strumenti restituiscano l'anticipazione al bilancio entro l'anno,

impegna il Governo:

a prevedere, limitatamente alle gestioni fuori bilancio, in via straordinaria e temporanea e al fine di far fronte alle conseguenze dell'emergenza sanitaria in corso, la sopramenzionata deroga ai principi contabili di armonizzazione dei bilanci pubblici, in materia di accertamenti ed impegni che, allo stato attuale, inibiscono l'impiego delle liquidità delle Regioni, per realizzare in tal modo anticipazioni finanziarie a favore degli strumenti finanziari con salvaguardia del pareggio di bilancio, pur prevedendo che il rientro delle anticipazioni avvenga in esercizi successivi. Questo permetterebbe di «liberare» l'impiego liquidità di cassa delle Regioni altrimenti ingessate e di alimentare conseguentemente strumenti per il sostegno delle necessità di liquidità delle aziende, anche del settore agricolo, supportando efficacemente il sistema produttivo nell'attuale emergenza epidemiologica.

**G/1829/12/6 (testo 2)**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [de Bertoldi](#)

Il Senato,

premessi che:

la crisi economica connessa alle misure restrittive adottate dal Governo per contrastare e contenere la diffusione del COVID-19 ha colpito sostanzialmente tutti i settori economici e produttivi del nostro Paese, e le professioni ordinistiche non ne fanno eccezione;

il comparto degli studi professionali coinvolge più di due milioni di professionisti, impiega circa 900.000 lavoratori, tra collaboratori e dipendenti, e produce un volume d'affari di circa 210 miliardi di euro. Molti hanno visto in questi giorni incrementare drasticamente il loro carico di lavoro, soprattutto nel settore di assistenza fiscale ai contribuenti, al fine di orientarli al meglio nei confronti delle numerose misure adottate dal Governo come prima risposta alle conseguenze economiche dell'emergenza sanitaria;

già con il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si è assistito, nella predisposizione degli strumenti di sostegno economico e fiscale, ad una differenza di trattamento, seppur in alcuni casi coerente, delle categorie in questione;

nello stesso decreto oggetto di conversione, l'iter parlamentare ha consentito di rimuovere alcune incongruenze legate all'accesso dei professionisti, anche in forma associata, alle ulteriori misure adottate;

considerato che:

l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, esclude espressamente i «professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria» dall'accesso al contributo a fondo perduto riconosciuto a soggetti esercenti attività di impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA e che nel mese di aprile abbiano registrato un calo del fatturato di oltre un terzo rispetto a quello di aprile 2019;

le rimozioni nei confronti di quest'ultima esclusione si sono sollevate da tutti gli organi di rappresentanza degli ordini professionali, al punto che i rappresentanti dei Consigli nazionali dei commercialisti e dei consulenti del lavoro hanno disertato, per dimostrare il loro dissenso, l'importante riunione indetta dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate avente ad oggetto proprio le modalità di attuazione della disposizione sui contributi a fondo perduto,

impegna il Governo

a considerare l'adozione di misure volte a provvedere tempestivamente, nell'iter di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ad estendere anche alle professioni ordinistiche le tutele approntate per gli esercenti attività di impresa e lavoratori autonomi.

**G/1829/12/6**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

Il Senato,

premessi che:

la crisi economica connessa alle misure restrittive adottate dal Governo per contrastare e contenere la diffusione del COVID-19 ha colpito sostanzialmente tutti i settori economici e produttivi del nostro Paese, e le professioni ordinistiche non ne fanno eccezione;

il comparto degli studi professionali coinvolge più di due milioni di professionisti, impiega circa 900.000 lavoratori, tra collaboratori e dipendenti, e produce un volume d'affari di circa 210 miliardi di euro. Molti hanno visto in questi giorni incrementare drasticamente il loro carico di lavoro, soprattutto nel settore di assistenza fiscale ai contribuenti, al fine di orientarli al meglio nei confronti delle numerose misure adottate dal Governo come prima risposta alle conseguenze economiche dell'emergenza sanitaria;

già con il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si è assistito, nella predisposizione degli strumenti di sostegno economico e fiscale,



ad una differenza di trattamento, seppur in alcuni casi coerente, delle categorie in questione;

nello stesso decreto oggetto di conversione, l'iter parlamentare ha consentito di rimuovere alcune incongruenze legate all'accesso dei professionisti, anche in forma associata, alle ulteriori misure adottate;

considerato che:

l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, esclude espressamente i «professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria» dall'accesso al contributo a fondo perduto riconosciuto a soggetti esercenti attività di impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA e che nel mese di aprile abbiano registrato un calo del fatturato di oltre un terzo rispetto a quello di aprile 2019;

le rimozioni nei confronti di quest'ultima esclusione si sono sollevate da tutti gli organi di rappresentanza degli ordini professionali, al punto che i rappresentanti dei Consigli nazionali dei commercialisti e dei consulenti del lavoro hanno disertato, per dimostrare il loro dissenso, l'importante riunione indetta dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate avente ad oggetto proprio le modalità di attuazione della disposizione sui contributi a fondo perduto,

impegna il Governo

a provvedere tempestivamente, nell'iter di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ad estendere anche alle professioni ordinistiche le tutele approntate per gli esercenti attività di impresa e lavoratori autonomi, sì da non incorrere in discriminazioni ingiustificate che possano originare tensioni sociali assolutamente da scongiurare.

#### **G/1829/13/6 (testo 2)**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Bagnai](#)

Il Senato,

premesso che:

secondo il questionario condotto dalla Commissione d'inchiesta parlamentare sul sistema creditizio non hanno avuto alcun esito la metà dei finanziamenti alle imprese fino a 25 mila euro (ora elevati a 30 mila dopo l'esame in sede referente) ed il 75 per cento di quelli fino a 800 mila;

tra questi, si evidenzia il caso dell'Arena di Verona, teatro all'aperto dalla capienza di 13.500 persone, limitato, per effetto dell'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio scorso, ad accogliere il numero massimo di 1.000 spettatori;

il teatro si era già attivato per assicurare, con protocolli sanitari e misure di distanziamento sociale, una capienza di 3 mila persone, il limite posto dall'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri rischia di trasformarsi per l'Arena - che si ricorda rappresenta per il territorio una fetta sostanziosa della propria economia con quasi 500 milioni di euro di indotto annuale - in un vero e proprio default,

impegna il Governo:

, fermo restando le prioritarie esigenze di salute dei cittadini e ove le condizioni sanitarie lo consentono, ad adottare ogni utile iniziativa anche di carattere finanziario al fine di superare le criticità esposte in premessa.

#### **G/1829/13/6**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

Il Senato,

premesso che:

secondo il questionario condotto dalla Commissione d'inchiesta parlamentare sul sistema creditizio non hanno avuto alcun esito la metà dei finanziamenti alle imprese fino a 25 mila euro (ora elevati a 30 mila dopo l'esame in sede referente) ed il 75 per cento di quelli fino a 800 mila;

se dunque il decreto in esame sembra aver fallito il suo principale obiettivo, si teme ancor di più per tutte quelle realtà e quei settori che ancora non sono stati contemplati nella iniezione di liquidità e che, per i costi di gestione da sostenere e le misure di contenimento, rischiano il collasso;

tra questi, si evidenzia il caso dell'Arena di Verona, teatro all'aperto dalla capienza di 13.500 persone, limitato, per effetto dell'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio scorso, ad accogliere il numero massimo di 1.000 spettatori;

il teatro si era già attivato per assicurare, con protocolli sanitari e misure di distanziamento sociale, una capienza di 3 mila persone, il limite posto dall'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri rischia di trasformarsi per l'Arena - che si ricorda rappresenta per il territorio una fetta sostanziosa della propria economia con quasi 500 milioni di euro di indotto annuale - in un vero e proprio default,

impegna il Governo:

ad adottare ogni utile iniziativa anche di carattere finanziario al fine di superare le criticità esposte in premessa.

#### **G/1829/14/6 (testo 2)**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame, nel fronteggiare una crisi epidemiologica senza precedenti, prevede all'articolo 1 delle misure temporanee per assicurare la necessaria liquidità alle imprese, con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19;

le norme contenute nel Decreto Liquidità prevedono per i prestiti concessi alle PMI e garantiti da SACE S.p.A. commissioni agevolate e interessi inferiori a quelli previsti per finanziamenti non coperti da garanzia, ma in un momento in cui alcune realtà produttive lottano per la sopravvivenza anche questi costi, seppur più favorevoli rispetto alle normali condizioni bancarie, possono creare delle difficoltà;

come evidenziato da Bankitalia le risorse che il Paese prenderà in prestito dovrebbero essere utilizzate in modo efficiente per affrontare l'emergenza e avviare la ripresa, e dovrebbero essere concentrate sui soggetti più colpiti, con misure di carattere temporaneo. Questo perché oltre al rischio di mancata restituzione dei prestiti, con il conseguente intervento dello Stato per coprire gli insolventi, i conti pubblici relativi al 2020 potrebbero risentire dell'eventuale illiquidità dei contribuenti al momento di compensare quanto non versato in questi mesi per lo stop delle contribuzioni in scadenza durante il periodo di lockdown. Una «parte delle perdite subite dalle imprese» non sarà «recuperabile» e non tutti i debiti (assistiti da garanzie pubbliche) accesi saranno immediatamente ripagati al termine dell'emergenza sanitaria. Pertanto, compatibilmente con le condizioni generali dei conti pubblici, Bankitalia ha suggerito che alla concessione di garanzie vengano affiancati trasferimenti diretti alle imprese da parte dello Stato. Questo tipo di intervento finora non è purtroppo stato attivato e l'imposizione di costi anche sull'erogazione di una liquidità a «debito» non consentirà alle imprese di risollevarsi, con l'inevitabile conseguenza che, ove l'azienda non riuscirà a pagare le rate del prestito garantito da SACE S.p.A. verrà messa in sofferenza con l'immediata chiusura di tutte le altre linee di credito attivate dalla banca: in poco tempo, quindi, un'azienda verrebbe rincorsa contemporaneamente dai creditori privati e dallo Stato, con quest'ultimo che giuridicamente e contrattualmente avrà la precedenza, anche a danno delle stesse banche che vedrebbero così aumentate le proprie sofferenze. Lo Stato iscriverà ruolo quei debiti e le conseguenti azioni saranno molto più invasive poiché verranno messe in campo le agenzie per la riscossione,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare, compatibilmente con le condizioni generali dei conti pubblici, ulteriori iniziative normative volte a continuare a tutelare le esigenze illustrate in premessa e perlomeno le imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e con

valore del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro beneficiarie del citato finanziamento, l'esonero dal pagamento degli interessi e di ogni altro onere accessorio, incluse le commissioni annuali per il rilascio della garanzia da parte di SACE S.p.A.

**G/1829/14/6**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame, nel fronteggiare una crisi epidemiologica senza precedenti, prevede all'articolo 1 delle misure temporanee per assicurare la necessaria liquidità alle imprese, con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19;

le norme contenute nel Decreto Liquidità prevedono per i prestiti concessi alle PMI e garantiti da SACE S.p.A. commissioni agevolate e interessi inferiori a quelli previsti per finanziamenti non coperti da garanzia, ma in un momento in cui alcune realtà produttive lottano per la sopravvivenza anche questi costi, seppur più favorevoli rispetto alle normali condizioni bancarie, possono creare delle difficoltà;

come evidenziato da Bankitalia le risorse che il Paese prenderà in prestito dovrebbero essere utilizzate in modo efficiente per affrontare l'emergenza e avviare la ripresa, e dovrebbero essere concentrate sui soggetti più colpiti, con misure di carattere temporaneo. Questo perché oltre al rischio di mancata restituzione dei prestiti, con il conseguente intervento dello Stato per coprire gli insolventi, i conti pubblici relativi al 2020 potrebbero risentire dell'eventuale illiquidità dei contribuenti al momento di compensare quanto non versato in questi mesi per lo stop delle contribuzioni in scadenza durante il periodo di lockdown. Una «parte delle perdite subite dalle imprese» non sarà «recuperabile» e non tutti i debiti (assistiti da garanzie pubbliche) accesi saranno immediatamente ripagati al termine dell'emergenza sanitaria. Pertanto, compatibilmente con le condizioni generali dei conti pubblici, Bankitalia ha suggerito che alla concessione di garanzie vengano affiancati trasferimenti diretti alle imprese da parte dello Stato. Questo tipo di intervento finora non è purtroppo stato attivato e l'imposizione di costi anche sull'erogazione di una liquidità a «debito» non consentirà alle imprese di risollevarsi, con l'inevitabile conseguenza che, ove l'azienda non riuscirà a pagare le rate del prestito garantito da SACE S.p.A. verrà messa in sofferenza con l'immediata chiusura di tutte le altre linee di credito attivate dalla banca: in poco tempo, quindi, un'azienda verrebbe rincorsa contemporaneamente dai creditori privati e dallo Stato, con quest'ultimo che giuridicamente e contrattualmente avrà la precedenza, anche a danno delle stesse banche che vedrebbero così aumentate le proprie sofferenze. Lo Stato iscriverà ruolo quei debiti e le conseguenti azioni saranno molto più invasive poiché verranno messe in campo le agenzie per la riscossione,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere, per le esigenze illustrate in premessa e perlomeno le imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e con valore del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro beneficiarie del citato finanziamento, l'esonero dal pagamento degli interessi e di ogni altro onere accessorio, incluse le commissioni annuali per il rilascio della garanzia da parte di SACE S.p.A.

**G/1829/15/6**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge all'esame, di conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, reca misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;

tuttavia il provvedimento in esame non contempla effettive ed adeguate misure volte al rilancio dell'economia del Paese, in particolare relativamente al ricollocamento lavorativo dei soggetti che hanno già perso la propria occupazione negli ultimi mesi durante l'emergenza da COVID-19 o comunque a rischio di perdita del proprio posto di lavoro;

ormai drammatica è la situazione in cui versano da mesi migliaia di cittadini, le loro famiglie, moltissime imprese ed altrettanti esercenti che hanno già chiuso la propria attività o sono prossimi alla chiusura definitiva e al fallimento per mancanza di adeguate misure di sostegno economico, ossia di quella «liquidità» con cui il provvedimento in esame è stato solo rinominato;

nonostante l'attuale gravissima situazione economica in Italia e il tasso di disoccupazione in preoccupante crescita, il Governo ha invece deciso di concedere a migliaia di immigrati irregolari in Italia un permesso di soggiorno temporaneo per cercare una occupazione lavorativa nel nostro Paese, anziché prevedere misure di ricollocamento lavorativo per quei cittadini che hanno perso la propria attività in questi ultimi mesi o sono a rischio di perdita del proprio posto di lavoro,

impegna il Governo:

ad adottare ogni utile iniziativa, anche di carattere normativo, vista la grave situazione occupazionale del nostro Paese, per garantire prioritariamente il ricollocamento lavorativo dei cittadini che hanno perso la propria attività in questi ultimi mesi o sono a rischio di perdita del proprio posto di lavoro rispetto ad interventi di sanatorie a favore di immigrati irregolari presenti sul nostro territorio.

#### **G/1829/16/6 (testo 2)**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 41 del provvedimento reca disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale, estendendo la possibilità di riconoscimento di CIGO e CIGD, nonché di assegno ordinario, concessi in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ai lavoratori assunti prima dell'entrata in vigore del cosiddetto decreto Cura Italia, ovvero nel periodo dal 24 febbraio al 17 marzo 2020;

ad oggi oltre 2 milioni di lavoratori devono ancora percepire il trattamento di integrazione salariale ed è allarme sul rischio che le risorse stanziare dal Governo per la cassa integrazione siano insufficienti a coprire le reali necessità, con molte imprese che potrebbero esaurirla a breve dovendo attendere a settembre per riattivarla;

una soluzione potrebbe essere quella di ripensare alla modalità di utilizzo delle settimane autorizzate, prevedendo che le settimane di tutela richieste dal datore di lavoro da utilizzare in un determinato periodo di tempo, pur se attribuite a ciascuna unità produttiva, in sede di consuntivazione devono essere attribuite a ciascun lavoratore;

in tal modo, laddove al termine del periodo non dovessero essere fruite le settimane autorizzate per tutti i lavoratori, si consente al datore di lavoro il diritto a richiedere una proroga per consentire la fruizione dell'intero sostegno al reddito per tutti i lavoratori, significa anche fugare ogni dubbio di iniquità tra lavoratori, atteso che, anche in applicazione delle disposizioni governative (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri), la sospensione o la riduzione oraria dei lavoratori è avvenuta con tempi diversi in ragione dei reparti o settori aziendali ovvero in relazione all'utilizzo di altri strumenti individuali di origine contrattuale come le ferie o permessi;

peraltro, l'interpretazione che la tutela debba riguardare il singolo lavoratore è nella stessa ratio della disposizione che, a differenza di motivi di crisi economica o di riorganizzazione aziendale derivante da fattori produttivi o finanziari dell'impresa, introduce nella fase dell'emergenza sanitaria uno strumento specifico di sostegno al reddito dei lavoratori per i quali, per effetto del lockdown, si configura l'impossibilità sopravvenuta a ricevere la prestazione con conseguente sospensione delle reciproche obbligazioni inerenti il rapporto di lavoro,

considerato che:

tale interpretazione non genera ulteriori spese per la finanza pubblica, giacché l'intero periodo Indicato in relazione alle domande presentate è già finanziato e si tratterebbe di ridistribuire tutele già riconosciute ai lavoratori all'interno di uno stanziamento già previsto,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare ogni utile iniziativa per l'attuazione di quanto esposto in premessa.

**G/1829/16/6**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 41 del provvedimento reca disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale, estendendo la possibilità di riconoscimento di CIGO e CIGD, nonché di assegno ordinario, concessi in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ai lavoratori assunti prima dell'entrata in vigore del cosiddetto decreto Cura Italia, ovvero nel periodo dal 24 febbraio al 17 marzo 2020;

ad oggi oltre 2 milioni di lavoratori devono ancora percepire il trattamento di integrazione salariale ed è allarme sul rischio che le risorse stanziare dal Governo per la cassa integrazione siano insufficienti a coprire le reali necessità, con molte imprese che potrebbero esaurirla a breve dovendo attendere a settembre per riattivarla;

una soluzione potrebbe essere quella di ripensare alla modalità di utilizzo delle settimane autorizzate, prevedendo che le settimane di tutela richieste dal datore di lavoro da utilizzare in un determinato periodo di tempo, pur se attribuite a ciascuna unità produttiva, in sede di consuntivazione devono essere attribuite a ciascun lavoratore;

in tal modo, laddove al termine del periodo non dovessero essere fruite le settimane autorizzate per tutti i lavoratori, si consente al datore di lavoro il diritto a richiedere una proroga per consentire la fruizione dell'intero sostegno al reddito per tutti i lavoratori, significa anche fugare ogni dubbio di iniquità tra lavoratori, atteso che, anche in applicazione delle disposizioni governative (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri), la sospensione o la riduzione oraria dei lavoratori è avvenuta con tempi diversi in ragione dei reparti o settori aziendali ovvero in relazione all'utilizzo di altri strumenti individuali di origine contrattuale come le ferie o permessi;

peraltro, l'interpretazione che la tutela debba riguardare il singolo lavoratore è nella stessa ratio della disposizione che, a differenza di motivi di crisi economica o di riorganizzazione aziendale derivante da fattori produttivi o finanziari dell'impresa, introduce nella fase dell'emergenza sanitaria uno strumento specifico di sostegno al reddito dei lavoratori per i quali, per effetto del lockdown, si configura l'impossibilità sopravvenuta a ricevere la prestazione con conseguente sospensione delle reciproche obbligazioni inerenti il rapporto di lavoro,

considerato che:

tale interpretazione non genera ulteriori spese per la finanza pubblica, giacché l'intero periodo Indicato in relazione alle domande presentate è già finanziato e si tratterebbe di ridistribuire tutele già riconosciute ai lavoratori all'interno di uno stanziamento già previsto,

impegna il Governo:

ad adottare ogni utile iniziativa per l'attuazione di quanto esposto in premessa.

**G/1829/17/6 (testo 2)**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento si propone di potenziare il sostegno all'esportazione, all'internazionalizzazione e



agli investimenti delle imprese, attraverso un sistema di regole e di procedure volte a garantire maggiore incisività e tempestività dell'intervento statale. A tal proposito, l'articolo 2, riformando il sistema della garanzia dello Stato sugli impegni assicurativi assunti dalla SACE e intervenendo sui compiti della stessa Società, che vengono estesi e potenziati, reca diverse disposizioni di interesse per il comparto della Difesa. Infatti, si attribuisce alla SACE S.p.A. - fermo restandone il ruolo di agenzia italiana per il credito all'esportazione - la funzione di concedere garanzie, assistite dalla controgaranzia dello Stato, sui finanziamenti alle imprese italiane, diverse da quelle sui rischi definiti di mercato, relative al settore dell'esportazione, privilegiando gli impegni nei settori strategici per l'economia italiana, nonché gli impegni per operazioni destinate a Paesi strategici per l'Italia;

in particolare, con riferimento al settore della Difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato per l'anno 2020 a rilasciare la garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A., su nuove operazioni deliberate nel corso del 2020, esclusivamente con controparte sovrana, nei limiti di cinque miliardi di euro in termini di flusso;

al riguardo, si rammenta che il decreto-legge n. 69 del 2013 ha inserito, nel Codice dell'ordinamento militare, l'articolo 537-ter, rubricato «Cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale», in cui per la prima volta è stata introdotta nell'ordinamento italiano la previsione di una forma di attività Government to Government svolta dallo Stato italiano nei confronti di altri Stati in materia di fornitura di materiali d'armamento. L'attuale formulazione dell'articolo 537-ter, come recentemente modificata dal decreto-legge n. 124 del 2019, consente al Ministero della difesa, nel rispetto della legge n. 185 del 1990, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'economia e delle finanze, di svolgere, per conto di altri Stati esteri con i quali sussistono accordi di cooperazione o di reciproca assistenza tecnico-militare e tramite proprie articolazioni, attività contrattuale e di supporto tecnico-amministrativo per l'acquisizione di materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale e per le correlate esigenze di sostegno logistico e assistenza tecnica, richiesti dai citati Stati;

le imprese italiane coinvolte nella produzione e nella fornitura a Paesi esteri sono a loro volta assistite sia dall'assicurazione, fornita dalla SACE, dei crediti che esse maturano nei confronti dello Stato estero acquirente, sia da prestiti per gli investimenti produttivi che devono sostenere (tali risorse sono avanzate dalla Cassa depositi e prestiti),

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adoperarsi per garantire la tempistica di realizzazione degli investimenti, programmati nel corso del 2020, necessari per il mantenimento dell'efficienza dello strumento militare e la prosecuzione degli impegni internazionali assunti dalla Difesa, al fine di tutelare nella produzione e nella fornitura a Paesi esteri, le imprese italiane coinvolte, che rappresentano un volano per la crescita del Paese.

**G/1829/17/6**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento si propone di potenziare il sostegno all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese, attraverso un sistema di regole e di procedure volte a garantire maggiore incisività e tempestività dell'intervento statale. A tal proposito, l'articolo 2, riformando il sistema della garanzia dello Stato sugli impegni assicurativi assunti dalla SACE e intervenendo sui compiti della stessa Società, che vengono estesi e potenziati, reca diverse disposizioni di interesse per il comparto della Difesa. Infatti, si attribuisce alla SACE S.p.A. - fermo restandone il ruolo di agenzia italiana per il credito all'esportazione - la funzione di concedere garanzie, assistite dalla controgaranzia dello Stato, sui finanziamenti alle imprese italiane, diverse da quelle sui rischi definiti di mercato, relative al settore dell'esportazione, privilegiando gli impegni nei settori strategici per l'economia italiana, nonché gli impegni per operazioni destinate a Paesi strategici per l'Italia;

in particolare, con riferimento al settore della Difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato per l'anno 2020 a rilasciare la garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A., su nuove operazioni deliberate nel corso del 2020, esclusivamente con controparte sovrana, nei limiti di cinque miliardi di euro in termini di flusso;

al riguardo, si rammenta che il decreto-legge n. 69 del 2013 ha inserito, nel Codice dell'ordinamento militare, l'articolo 537-ter, rubricato «Cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale», in cui per la prima volta è stata introdotta nell'ordinamento italiano la previsione di una forma di attività Government to Government svolta dallo Stato italiano nei confronti di altri Stati in materia di fornitura di materiali d'armamento. L'attuale formulazione dell'articolo 537-ter, come recentemente modificata dal decreto-legge n. 124 del 2019, consente al Ministero della difesa, nel rispetto della legge n. 185 del 1990, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'economia e delle finanze, di svolgere, per conto di altri Stati esteri con i quali sussistono accordi di cooperazione o di reciproca assistenza tecnico-militare e tramite proprie articolazioni, attività contrattuale e di supporto tecnico-amministrativo per l'acquisizione di materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale e per le correlate esigenze di sostegno logistico e assistenza tecnica, richiesti dai citati Stati;

le imprese italiane coinvolte nella produzione e nella fornitura a Paesi esteri sono a loro volta assistite sia dall'assicurazione, fornita dalla SACE, dei crediti che esse maturano nei confronti dello Stato estero acquirente, sia da prestiti per gli investimenti produttivi che devono sostenere (tali risorse sono avanzate dalla Cassa depositi e prestiti),

impegna il Governo:

ad adoperarsi per garantire la tempistica di realizzazione degli investimenti, programmati nel corso del 2020, necessari per il mantenimento dell'efficienza dello strumento militare e la prosecuzione degli impegni internazionali assunti dalla Difesa, al fine di tutelare nella produzione e nella fornitura a Paesi esteri, le imprese italiane coinvolte, che rappresentano un volano per la crescita del Paese.

#### **G/1829/18/6 (testo 2)**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

Il Senato,

esaminato il decreto-legge n. 23 del 2020, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;

premesso che:

Venezia è patrimonio dell'umanità ed è stata da sempre legata al suo porto; il porto di Venezia, infatti, occupa, fra diretto e indotto, oltre 92.000 persone di cui 21.000 dirette in porto, genera un fatturato di 21 miliardi di euro ed è il porto strategico di uno dei più importanti poli produttivi e industriali d'Europa, quello veneto e in parte quello lombardo, che assegna a Venezia un ruolo strategico determinante;

tuttavia, a causa della mancata approvazione del protocollo fanghi, il mancato dragaggio manutentivo dei canali della città e della laguna, rischia di bloccare le attività portuali e industriali, mettendo a rischio il futuro dei lavoratori;

nei primi giorni di febbraio scorso, il Governo annunciava che, dopo un lungo percorso durato più di tre anni, il protocollo fanghi era pronto, che l'istituto superiore della Sanità aveva dato l'ultimo parere e che mancava solo il decreto interministeriale con le firme dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

a tre mesi dall'annuncio non è stato ancora firmato il decreto interministeriale per poter avviare il piano di scavo per i fanghi presenti sui fondali di Venezia; il danno economico per Venezia per la mancata possibilità di attracco delle navi porta-contenitori ammonta a circa 50 milioni di euro annui;

le categorie sindacali dei lavoratori sono pronte a indire uno sciopero;

necessitano immediatamente le autorizzazioni per i dragaggi e per l'individuazione dei siti di conferimento dei sedimenti dragati; occorre intervenire tempestivamente per la manutenzione del canale dei Petroli e per lo scavo e ampliamento del canale Vittorio Emanuele III; tutto resta bloccato dalla mancata approvazione del protocollo fanghi presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

in questo momento di stasi di tutte le attività legate con il turismo, a causa della pandemia da COVID-19, il porto di Venezia e le attività delle imprese portuali rappresentano una risorsa indispensabile per la sopravvivenza della città di Venezia,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare immediatamente le iniziative di competenza per completare l'iter di approvazione del protocollo fanghi e risolvere la questione dei dragaggi del porto di Venezia, e del conferimento dei sedimenti da dragare in idonei siti di recapito.

**G/1829/18/6**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

Il Senato,

esaminato il decreto-legge n. 23 del 2020, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;

premesso che:

Venezia è patrimonio dell'umanità ed è stata da sempre legata al suo porto; il porto di Venezia, infatti, occupa, fra diretto e indotto, oltre 92.000 persone di cui 21.000 dirette in porto, genera un fatturato di 21 miliardi di euro ed è il porto strategico di uno dei più importanti poli produttivi e industriali d'Europa, quello veneto e in parte quello lombardo, che assegna a Venezia un ruolo strategico determinante;

tuttavia, a causa della mancata approvazione del protocollo fanghi, il mancato dragaggio manutentivo dei canali della città e della laguna, rischia di bloccare le attività portuali e industriali, mettendo a rischio il futuro dei lavoratori;

nei primi giorni di febbraio scorso, il Governo annunciava che, dopo un lungo percorso durato più di tre anni, il protocollo fanghi era pronto, che l'istituto superiore della Sanità aveva dato l'ultimo parere e che mancava solo il decreto interministeriale con le firme dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

a tre mesi dall'annuncio non è stato ancora firmato il decreto interministeriale per poter avviare il piano di scavo per i fanghi presenti sui fondali di Venezia; il danno economico per Venezia per la mancata possibilità di attracco delle navi porta-contenitori ammonta a circa 50 milioni di euro annui;

le categorie sindacali dei lavoratori sono pronte a indire uno sciopero;

necessitano immediatamente le autorizzazioni per i dragaggi e per l'individuazione dei siti di conferimento dei sedimenti dragati; occorre intervenire tempestivamente per la manutenzione del canale dei Petroli e per lo scavo e ampliamento del canale Vittorio Emanuele III; tutto resta bloccato dalla mancata approvazione del protocollo fanghi presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

in questo momento di stasi di tutte le attività legate con il turismo, a causa della pandemia da COVID-19, il porto di Venezia e le attività delle imprese portuali rappresentano una risorsa indispensabile per la sopravvivenza della città di Venezia,

impegna il Governo:

ad adottare immediatamente le iniziative di competenza per completare l'iter di approvazione del protocollo fanghi e risolvere la questione dei dragaggi del porto di Venezia, e del conferimento dei sedimenti da dragare in idonei siti di recapito.

**G/1829/19/6 (testo 2)**



[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame, nel fronteggiare una crisi epidemiologica senza precedenti, si ripropone di sostenere il sistema produttivo del Paese e a tal fine il Capo II del decreto reca «Misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza COVID-19» e il successivo Capo IV prevede «Misure fiscali e contabili» a sostegno di quei soggetti per i quali le vigenti misure di contenimento della diffusione del COVID-19 hanno inciso sulla liquidità;

la regione Veneto è stata fortemente colpita dall'emergenza COVID-19, e oggi il settore produttivo di quei territori, da sempre locomotiva del Paese, chiede un piano straordinario per ripartire attraverso sgravi fiscali, investimenti e un taglio netto alla burocrazia;

Confindustria ha inquadrato lo stato dell'arte di 546 aziende venete alle prese con i pesanti effetti collaterali dell'epidemia da nuovo coronavirus, tra smart working, crollo dei fatturati, timori per il futuro e condizioni minime per pensare alla ripartenza: circa l'86 per cento delle imprese consultate ha registrato un rallentamento della domanda di beni e servizi dall'inizio dell'emergenza COVID-19, oltre il 67 per cento a causa del lockdown ha registrato un calo del fatturato del 30 per cento per metà delle imprese e più del 50 per cento per un quarto delle aziende monitorate (<https://mattinopadova.gelocal.it/regione/2020/04/21/news/covid-19-e-aziende-credito-e-liquidita-unic-antidoti-alla-sfiducia-1.38745397>) così come si registra a Venezia e Rovigo un crollo del 30 per cento per il distretto calzaturiero e del 25 per cento per quello agroalimentare (<https://www.rainews.it/tgr/veneto/video/2020/05/ven-Coronavirus-crisi-imprese-industrie-Confindustria-Venezia-Rovigo-Marinese-75fe26e9-fe96-4f93-954c-101fbfed73bc.html>);

l'istituzione di una Zona Economica Speciale nella regione Veneto, che ricomprenda tutta l'area industriale e portuale veneziana fino alla provincia di Rovigo, oltre a favorire una rapida ripresa del settore produttivo dell'intero territorio consentirebbe il recupero di 385 ettari di ex fabbriche oggi quasi in stato di abbandono, con enormi vantaggi anche per le entrate dello Stato;

in Italia un'accelerazione alla realizzazione delle ZES si è registrata con l'emanazione del decreto-legge n. 91 del 20 giugno 2017, il cosiddetto «Decreto Mezzogiorno», che ha previsto l'istituzione di Zone Economiche Speciali (ZES) connettendo zone a vocazione industriale/logistica con aree portuali di rilevanza nazionale ed internazionale, dislocate esclusivamente nelle regioni del Mezzogiorno. In particolare, la nuova legge ha introdotto regimi fiscali agevolati e misure di semplificazione burocratica e amministrativa per le aree del Paese meno sviluppate e in transizione - come definite dalla normativa europea - e, con l'entrata in vigore del successivo Regolamento attuativo del 5 gennaio 2018, n. 12, recante istituzione di Zone economiche speciali, si prevede l'applicazione di tali misure in favore delle sole regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia con l'obiettivo di rilanciare la competitività dei porti di tali regioni, attraendo nuovi investimenti anche alla luce dell'aumento del traffico marittimo nel Mediterraneo; sul punto giova evidenziare che il trasporto per mare è considerato, in primis dall'Unione europea, come un settore peculiare per lo sviluppo dell'economia degli Stati membri e di conseguenza capace di contribuire alla crescita delle varie aree regionali e non solo di quelle maggiormente depresse. L'Italia data la sua configurazione geografica e i suoi numerosi porti si appresta, o comunque ha le potenzialità per diventare un polo importante nel mezzo dell'Europa, e tra i diversi programmi previsti per lo sviluppo di determinate aree geografiche, le ZES costituiscono una occasione da non lasciarsi sfuggire, una misura che si concentra proprio sulle aree portuali volendone potenziare lo sviluppo e l'attrattività degli investimenti;

negli ultimi 10 anni, la politica di coesione europea ha aiutato le regioni a riprendersi dallo shock della crisi economica, ma le disparità territoriali in campi come la disoccupazione e l'innovazione industriale sono aumentate invece di assottigliarsi. Anche per questo motivo, nel corso della quarantacinquesima Assemblea generale della Conference Peripheral Maritime Regions (CPMR) - tenutasi a Helsinki il 18-20 ottobre 2017 - e successivamente nel Consiglio dell'Unione

europea su «Sinergie e semplificazione per la politica di coesione post-2020» del 15 novembre 2017, è emersa l'esigenza di sostenere con ogni mezzo la strategia UE per la crescita e l'occupazione. In particolare, al riguardo, si è osservato che le priorità della politica di coesione dovrebbero interessare prevalentemente o le aree dove aggiungono più valore o quelle dove sono più efficienti: proprio in base a questa linea è utile sostenere con forza la creazione di una ZES in un'area con solide strutture e grandi potenzialità industriali come quella della regione Veneto;

la finalità delle misure incentivanti è, infatti, quella di rilanciare gli investimenti strategici nelle aree portuali e retro-portuali del territorio veneto, per aumentare il livello occupazionale, incrementare l'attrattività delle zone interessate, creare nuovi modelli di produzione, anche attraverso una diversificazione economica, e, più in generale, un sistema che possa fungere da vera e propria leva per l'economia non solo di quel territorio ma di tutto il Paese;

l'articolo 1, comma 314, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020) prevede un incremento di autorizzazione di spesa al fine di rafforzare ed ampliare la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese e il successivo comma 316 della medesima norma introduce alcune misure volte a rafforzare la disciplina sulle Zone economiche speciali (ZES);

l'istituzione di una ZES nella regione Veneto si ripropone in definitiva di avviare una nuova forma di governo economico in quella specifica area geografica, consentendo che le procedure amministrative e di accesso alle infrastrutture per le imprese che si insediano o già operano nel territorio, siano coordinate da un soggetto gestore in rappresentanza dell'Amministrazione centrale, della regione interessata e della relativa Autorità portuale, al fine di consentire una progettualità integrata di sviluppo e parallelamente di rilanciare la competitività dell'intera area portuale già oggi strategica per l'economia nazionale,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, compatibilmente con le risorse disponibili, di prevedere l'istituzione, eventualmente anche solo limitatamente alla durata dell'emergenza sanitaria in atto e per l'anno successivo, di una zona economica speciale nella regione Veneto, cui si applichi la disciplina contenuta nel decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, al fine di creare condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano il rilancio occupazionale e lo sviluppo delle imprese già operanti in quell'area, nonché l'insediamento nel medesimo territorio veneto di nuove realtà produttive che oggi più che mai possono fungere da volano, grazie anche alla presenza di un'area portuale strategica, per la ripresa economica dell'intero Paese.

**G/1829/19/6**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame, nel fronteggiare una crisi epidemiologica senza precedenti, si ripropone di sostenere il sistema produttivo del Paese e a tal fine il Capo II del decreto reca «Misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza COVID-19» e il successivo Capo IV prevede «Misure fiscali e contabili» a sostegno di quei soggetti per i quali le vigenti misure di contenimento della diffusione del COVID-19 hanno inciso sulla liquidità;

la regione Veneto è stata fortemente colpita dall'emergenza COVID-19, e oggi il settore produttivo di quei territori, da sempre locomotiva del Paese, chiede un piano straordinario per ripartire attraverso sgravi fiscali, investimenti e un taglio netto alla burocrazia;

Confindustria ha inquadrato lo stato dell'arte di 546 aziende venete alle prese con i pesanti effetti collaterali dell'epidemia da nuovo coronavirus, tra smart working, crollo dei fatturati, timori per il futuro e condizioni minime per pensare alla ripartenza: circa l'86 per cento delle imprese consultate ha registrato un rallentamento della domanda di beni e servizi dall'inizio dell'emergenza COVID-19, oltre il 67 per cento a causa del lockdown ha registrato un calo del fatturato del 30 per cento per metà

delle imprese e più del 50 per cento per un quarto delle aziende monitorate (<https://mattinopadova.gelocal.it/regione/2020/04/21/news/covid-19-e-aziende-credito-e-liquidita-unic-antidoti-alla-sfiducia-1.38745397>) così come si registra a Venezia e Rovigo un crollo del 30 per cento per il distretto calzaturiero e del 25 per cento per quello agroalimentare (<https://www.rainews.it/tgr/veneto/video/2020/05/ven-Coronavirus-crisi-imprese-industrie-Confindustria-Venezia-Rovigo-Marinese-75fe26e9-fe96-4f93-954c-101fbfed73bc.html>);

l'istituzione di una Zona Economica Speciale nella regione Veneto, che ricomprenda tutta l'area industriale e portuale veneziana fino alla provincia di Rovigo, oltre a favorire una rapida ripresa del settore produttivo dell'intero territorio consentirebbe il recupero di 385 ettari di ex fabbriche oggi quasi in stato di abbandono, con enormi vantaggi anche per le entrate dello Stato;

in Italia un'accelerazione alla realizzazione delle ZES si è registrata con l'emanazione del decreto-legge n. 91 del 20 giugno 2017, il cosiddetto «Decreto Mezzogiorno», che ha previsto l'istituzione di Zone Economiche Speciali (ZES) connettendo zone a vocazione industriale/logistica con aree portuali di rilevanza nazionale ed internazionale, dislocate esclusivamente nelle regioni del Mezzogiorno. In particolare, la nuova legge ha introdotto regimi fiscali agevolati e misure di semplificazione burocratica e amministrativa per le aree del Paese meno sviluppate e in transizione - come definite dalla normativa europea - e, con l'entrata in vigore del successivo Regolamento attuativo del 5 gennaio 2018, n. 12, recante istituzione di Zone economiche speciali, si prevede l'applicazione di tali misure in favore delle sole regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia con l'obiettivo di rilanciare la competitività dei porti di tali regioni, attraendo nuovi investimenti anche alla luce dell'aumento del traffico marittimo nel Mediterraneo; sul punto giova evidenziare che il trasporto per mare è considerato, in primis dall'Unione europea, come un settore peculiare per lo sviluppo dell'economia degli Stati membri e di conseguenza capace di contribuire alla crescita delle varie aree regionali e non solo di quelle maggiormente depresse. L'Italia data la sua configurazione geografica e i suoi numerosi porti si appresta, o comunque ha le potenzialità per diventare un polo importante nel mezzo dell'Europa, e tra i diversi programmi previsti per lo sviluppo di determinate aree geografiche, le ZES costituiscono una occasione da non lasciarsi sfuggire, una misura che si concentra proprio sulle aree portuali volendone potenziare lo sviluppo e l'attrattività degli investimenti;

negli ultimi 10 anni, la politica di coesione europea ha aiutato le regioni a riprendersi dallo shock della crisi economica, ma le disparità territoriali in campi come la disoccupazione e l'innovazione industriale sono aumentate invece di assottigliarsi. Anche per questo motivo, nel corso della quarantacinquesima Assemblea generale della Conference Peripheral Maritime Regions (CPMR) - tenutasi a Helsinki il 18-20 ottobre 2017 - e successivamente nel Consiglio dell'Unione europea su «Sinergie e semplificazione per la politica di coesione post-2020» del 15 novembre 2017, è emersa l'esigenza di sostenere con ogni mezzo la strategia UE per la crescita e l'occupazione. In particolare, al riguardo, si è osservato che le priorità della politica di coesione dovrebbero interessare prevalentemente o le aree dove aggiungono più valore o quelle dove sono più efficienti: proprio in base a questa linea è utile sostenere con forza la creazione di una ZES in un'area con solide strutture e grandi potenzialità industriali come quella della regione Veneto;

la finalità delle misure incentivanti è, infatti, quella di rilanciare gli investimenti strategici nelle aree portuali e retro-portuali del territorio veneto, per aumentare il livello occupazionale, incrementare l'attrattività delle zone interessate, creare nuovi modelli di produzione, anche attraverso una diversificazione economica, e, più in generale, un sistema che possa fungere da vera e propria leva per l'economia non solo di quel territorio ma di tutto il Paese;

l'articolo 1, comma 314, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020) prevede un incremento di autorizzazione di spesa al fine di rafforzare ed ampliare la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese e il successivo comma 316 della medesima norma introduce alcune misure volte a rafforzare la disciplina sulle Zone economiche speciali (ZES);

l'istituzione di una ZES nella regione Veneto si ripropone in definitiva di avviare una nuova

forma di governo economico in quella specifica area geografica, consentendo che le procedure amministrative e di accesso alle infrastrutture per le imprese che si insediano o già operano nel territorio, siano coordinate da un soggetto gestore in rappresentanza dell'Amministrazione centrale, della regione interessata e della relativa Autorità portuale, al fine di consentire una progettualità integrata di sviluppo e parallelamente di rilanciare la competitività dell'intera area portuale già oggi strategica per l'economia nazionale,

impegna il Governo:

a prevedere l'istituzione, eventualmente anche solo limitatamente alla durata dell'emergenza sanitaria in atto e per l'anno successivo, di una zona economica speciale nella regione Veneto, cui si applichi la disciplina contenuta nel decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, al fine di creare condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano il rilancio occupazionale e lo sviluppo delle imprese già operanti in quell'area, nonché l'insediamento nel medesimo territorio veneto di nuove realtà produttive che oggi più che mai possono fungere da volano, grazie anche alla presenza di un'area portuale strategica, per la ripresa economica dell'intero Paese.

**G/1829/20/6 (testo 2)**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

Il Senato,

premesso che:

l'emergenza COVID-19 impone una rivalutazione degli istituti che ritardano, ingiustificatamente, l'entrata dei professionisti sanitari nel mondo del lavoro;

in tale prospettiva, il Parlamento ha già approvato il superamento dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, stabilendo all'articolo 102 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che «il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia - Classe LM/41 abilita all'esercizio della professione di medico-chirurgo»;

ad avviso degli scriventi, un provvedimento di analogo contenuto dovrebbe essere considerato anche nei riguardi degli altri professionisti sanitari e, sicuramente, per i veterinari e i farmacisti, per i quali le modalità con le quali vengono svolti gli esami di abilitazione non garantiscono un apporto significativo alla preparazione e non trovano conseguentemente una valida giustificazione sul piano sanitario e giuridico,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative volte a rendere abilitante all'esercizio delle professioni di veterinario e di farmacista il conseguimento delle lauree magistrali, rispettivamente, in medicina veterinaria e in farmacia e farmacia industriale;

a valutare l'opportunità di estendere il superamento dell'esame in questione anche per le altre professioni sanitarie, tenuto conto dell'esigenza di evitare distinzioni e rafforzare la sinergia tra le professioni stesse nel superiore interesse alla tutela della salute pubblica.

**G/1829/20/6**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

Il Senato,

premesso che:

l'emergenza COVID-19 impone una rivalutazione degli istituti che ritardano, ingiustificatamente, l'entrata dei professionisti sanitari nel mondo del lavoro;

in tale prospettiva, il Parlamento ha già approvato il superamento dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, stabilendo all'articolo 102 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che «il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia - Classe LM/41 abilita

all'esercizio della professione di medico-chirurgo»;

ad avviso degli scriventi, un provvedimento di analogo contenuto dovrebbe essere considerato anche nei riguardi degli altri professionisti sanitari e, sicuramente, per i veterinari e i farmacisti, per i quali le modalità con le quali vengono svolti gli esami di abilitazione non garantiscono un apporto significativo alla preparazione e non trovano conseguentemente una valida giustificazione sul piano sanitario e giuridico,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative normative volte a rendere abilitante all'esercizio delle professioni di veterinario e di farmacista il conseguimento delle lauree magistrali, rispettivamente, in medicina veterinaria e in farmacia e farmacia industriale;

a valutare l'opportunità di estendere il superamento dell'esame in questione anche per le altre professioni sanitarie, tenuto conto dell'esigenza di evitare distinzioni e rafforzare la sinergia tra le professioni stesse nel superiore interesse alla tutela della salute pubblica.

**G/1829/21/6**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

Il Senato,

premesso che:

valutate la finalità che il provvedimento intende perseguire con le misure di accesso al credito, vale a dire quelle di dare una iniezione di liquidità alle nostre imprese, duramente colpite in termini economici dalle decisioni del lockdown per contenimento dell'epidemia da COVID-19;

evidenziato che le pmi rappresentano circa l'80 per cento del tessuto produttivo italiano e che, a fronte di circa 4,3 milioni di imprese registrate dall'Istat, le richieste per operazioni di accesso al credito fino a 25.000 euro - ampliato a 30.000 euro nel corso dell'esame nelle Commissioni di merito - erano al 16 maggio scorso 184 mila euro;

riconosciuto che le misure recate dal decreto in esame sono indubbiamente insufficienti a sostenere la ripresa economica-produttiva delle nostre imprese, in primis perché si tratta di indebitamento e non già di crediti a fondo perduto;

ricordato che il Governo, con l'articolo 3 del decreto fiscale n. 129 del 2019, ha introdotto nuove norme contro le indebite compensazioni, prevedendo che la compensazione del credito d'imposta per importi superiori ai cinquemila euro sia possibile solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;

ritenuto che, in tale contesto di crisi del settore produttivo e di necessità per le imprese di liquidità reale a costo zero, la fruizione ritardata del credito d'imposta è oltremisura penalizzante,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di sospendere, con successivi propri provvedimenti di natura economica, l'efficacia della disposizione di cui all'articolo 3 del decreto-legge fiscale n. 124 del 2019, richiamata in premessa, per tutto l'anno 2020.

**G/1829/22/6**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge all'esame, di conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, reca misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;

il provvedimento dovrebbe recare disposizioni in materia di salute e di sostegno alle imprese colpite dall'emergenza da COVID-19, sebbene nei fatti non siano state previste adeguate misure a

consentire l'effettivo rilancio dell'economia e molte imprese sono a rischio di chiusura definitiva e di fallimento;

nonostante la crisi epidemiologica, negli ultimi mesi gli sbarchi nel nostro Paese sono quadruplicati rispetto allo scorso anno ed infatti, secondo i dati ufficiali del Ministero dell'interno pubblicati sul sito istituzionale del medesimo, dal 1° gennaio al 22 maggio 2020 gli ingressi irregolari via mare sono stati 4.445, rispetto ai 1.361 dello stesso periodo del 2019;

nonostante i dichiarati risultati raggiunti con altri Paesi a livello comunitario e internazionale di disponibilità e collaborazione sul tema migratorio, tra cui l'Accordo sottoscritto a Malta nel settembre 2019, e sebbene il decreto interministeriale del 7 aprile scorso, c.d. Porti Chiusi, abbia definito i porti italiani non Place of Safety («luogo sicuro»), tuttavia gli arrivi illegali nel nostro Paese sono continuati senza sosta, intensificandosi soprattutto negli ultimi mesi, come hanno evidenziato diverse inchieste giornalistiche e alcuni Sindaci siciliani maggiormente interessati dagli sbarchi che hanno lamentato gravissime problematiche di carattere sanitario e di sicurezza sul loro territorio in conseguenza di tali ingressi;

le medesime problematiche dovute al numero crescente degli immigrati irregolari che entrano illegalmente nel nostro Paese sono state evidenziate altresì in altre Regioni di confine, interessate più da flussi di ingresso dalle frontiere terrestri;

quanto sopra comporta evidentemente gravissime conseguenze per le zone interessate non solo dal punto di vista sanitario e di sicurezza ma anche economico e ciò soprattutto in vista della prossima stagione turistica già fortemente penalizzata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;

indubbiamente misure di sostegno alle imprese e di rilancio dell'economia e della produzione non possono prescindere da politiche coordinate di gestione dei flussi migratori,

impegna il Governo:

ad adottare nell'immediato le misure più opportune per impedire gli ingressi illegali di immigrati nel nostro Paese sia dalle rotte terrestri che marittime, in particolare per garantire adeguate condizioni di sicurezza dal punto di vista sanitario e di rilancio economico alle Regioni di confine ed anche per contrastare l'immigrazione clandestina e il traffico di esseri umani, ad esso notoriamente e strettamente connesso.

**G/1829/23/6 (testo 2)**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

Il Senato,

premesso che:

le misure previste dal decreto-legge in titolo sono finalizzate ad assicurare la necessaria liquidità ai soggetti più duramente colpiti dalla crisi pandemica,

impegna il Governo:

a considerare l'adozione di misure volte ad incrementare gli importi delle pensioni di inabilità civile e dell'assegno di invalidità civile, al fine di garantire la necessaria liquidità alle persone con disabilità ed evitare che le stesse possano rimanere isolate e prive di adeguata tutela nell'ambito dell'attuale situazione di crisi.

**G/1829/23/6**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

Il Senato,

premesso che:

le misure previste dal decreto-legge in titolo sono finalizzate ad assicurare la necessaria liquidità ai soggetti più duramente colpiti dalla crisi pandemica;

le persone con disabilità, pur rientrando a pieno titolo tra i soggetti in questione, sono state completamente ignorate dal provvedimento in esame;



non sono stati tenuti in alcun conto gli appelli delle associazioni di categoria che hanno richiesto interventi solidi e strutturali, a partire dall'aumento degli importi della pensione/assegno di inabilità civile, il cui ammontare per l'anno 2020 è pari a 286,81 euro mensili;

con l'interpellanza urgente n. 2-00526 e con l'interrogazione a risposta immediata n. 5- 03498 il Gruppo Lega ha già sottoposto la questione all'attenzione del Governo, senza peraltro ricevere, in entrambe le occasioni, una risposta puntuale sul punto;

analoga sorte ha avuto l'ordine del giorno n. 9/2447-A/26, a prima firma dell'Onorevole Locatelli, sul quale il Governo ha reso sì un parere favorevole, ma con riformulazione: «a valutare l'opportunità di», che chiaramente non è stata accettata perché dinanzi all'esigenza di dare tutela ai diritti delle persone più fragili non c'è alcuna valutazione che tenga, né sotto il profilo economico, né men che meno sotto il profilo dell'opportunità;

l'importo di 286,81 euro è chiaramente incompatibile con la funzione assistenziale che il legislatore ha attribuito alle prestazioni sopra citate; è un importo irrisorio e irrispettoso che non garantisce un'adeguata tutela dei diritti delle persone con disabilità, e non assicura loro una vita dignitosa né in condizioni ordinarie, né men che meno nell'ambito di una crisi devastante come quella determinata dalla diffusione del virus COVID-19,

impegna il Governo:

ad incrementare gli importi delle pensioni di inabilità civile e dell'assegno di invalidità civile, al fine di garantire la necessaria liquidità alle persone con disabilità ed evitare che le stesse possano rimanere isolate e prive di adeguata tutela nell'ambito dell'attuale situazione di crisi.

**G/1829/24/6**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge all'esame, di conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, reca misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, nonché di proroga di termini amministrativi e processuali;

in particolare, gli articoli 36 e 37 del provvedimento all'esame recano misure di sospensione dei termini processuali e dei termini dei procedimenti amministrativi e disciplinari, rispettivamente all'11 ed al 15 maggio;

tuttavia, nella comunicazione della Commissione Ue del 17 aprile 2020 indirizzata alle autorità nazionali per garantire la continuità e la sicurezza delle procedure di rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi nei paesi di origine e transito nel contesto dell'attuale pandemia di Covid-19, viene in ogni caso specificato che le procedure di rimpatrio debbano continuare nella misura del possibile;

ancora la medesima comunicazione precisa che «occorre proseguire i lavori per il rimpatrio», «mantenere un'attiva cooperazione e stretti contatti con i paesi terzi in relazione all'identificazione, al rilascio di nuovi documenti e al rimpatrio dei loro cittadini» e che «i Paesi terzi continuano ad avere l'obbligo, a norma del diritto internazionale, di riammettere i propri cittadini»;

tuttavia, «o causa delle misure restrittive; si è ridotta anche la disponibilità del personale consolare di molti paesi terzi per le procedure di identificazione e di rilascio di nuovi documenti»;

l'articolo 15 della Direttiva 2008/115/CE del 16 dicembre 2008 stabilisce che il trattenimento è disposto per preparare il rimpatrio e/o effettuare l'allontanamento e debba essere mantenuto per il tempo necessario all'espletamento delle modalità di rimpatrio;

ai sensi del paragrafo 5 del suddetto articolo il trattenimento deve essere mantenuto per il periodo necessario ad assicurare che l'allontanamento sia perseguito e non oltre i sei mesi, salvo, ai sensi del successivo paragrafo 6, che l'operazione di allontanamento rischi di durare di più a lungo a causa dei ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai paesi terzi, nel qual caso il

trattenimento può essere prolungato di ulteriori 12 mesi;

l'articolo 14, comma 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero fissa il termine massimo di trattenimento dello straniero all'interno del centro di permanenza per i rimpatri in 180 giorni, così come modificato dall'articolo 2 del decreto legge 113/2018, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132;

nonostante la crisi epidemiologica, negli ultimi mesi gli sbarchi nel nostro Paese sono quadruplicati rispetto allo scorso anno ed infatti, secondo i dati ufficiali del Ministero dell'interno pubblicati sul sito istituzionale del medesimo, dal 1 gennaio al 22 maggio 2020 gli ingressi irregolari via mare sono stati 4.445, rispetto ai 1.361 dello stesso periodo del 2019;

invece, secondo un recente rapporto del Garante delle persone private della libertà personale nei sette Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr) continua a diminuire il numero delle presenze, che nell'ultima settimana;

sarebbero 195 contro le 204 della scorsa. Una tendenza che si conferma, «dovuta sia al minor numero di ingressi, sia alle mancate proroghe del trattenimento»,

impegna il Governo:

ad adottare ogni provvedimento ritenga più opportuno per prorogare i termini del trattenimento dei cittadini di paesi terzi irregolari presenti nel nostro Paese nei CPR ai fini dell'effettivo allontanamento onde assicurare l'espletamento delle procedure di identificazione e di rilascio di nuovi documenti per il rimpatrio ed una più efficace esecuzione dei provvedimenti di espulsione dello straniero.

#### **G/1829/25/6 (testo 2)**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

Il Senato,

premesso che:

il credito commerciale è una forma di credito che, al contrario di quelle tradizionali, non viene erogata da un soggetto specializzato (banche o società finanziarie) ma da aziende commerciali: si tratta di una dilazione di pagamento che l'azienda fornitrice concede all'azienda cliente. Di fatto, attraverso una dilazione di pagamento, il fornitore rinuncia alla disponibilità immediata di liquidità sostenendo quindi un costo che può configurarsi come un costo effettivo (ricorso al credito e conseguente pagamento degli interessi) o come un costo opportunità (impossibilità di utilizzare la liquidità per investimenti). L'azienda accetta di offrire una dilazione di pagamento, sostenendo di fatto un rischio, al fine di conseguire un vantaggio competitivo sui competitor;

la gestione dei crediti commerciali è un'attività tanto importante quanto complessa per la maggior parte delle aziende italiane. Infatti, i crediti commerciali rappresentano il 23 per cento del loro fatturato complessivo ed il 43 per cento delle vendite viene fatto a credito;

il credito commerciale è un tipo di credito che, al contrario di quelli tradizionali, non viene erogato da un soggetto specializzato (banche o società finanziarie) ma da aziende commerciali/industriali. Si tratta di una dilazione di pagamento che l'azienda fornitrice concede ad un'azienda cliente;

le aziende fornitrici offrono questo servizio, pur esponendosi al rischio di un mancato pagamento, per diverse ragioni. Prima tra tutte, il pagamento differito è una forma di garanzia nei confronti del compratore che, nel caso di prodotti difettosi, non pagherà una parte del debito.

Inoltre, in un contesto dove il canale bancario concede sempre meno prestiti, i crediti commerciali permettono di incrementare i ricavi limitando la propria esposizione finanziaria;

il 77,6 per cento dei fornitori italiani intervistati ha segnalato che spesso ci sono ritardi nel pagamento causati dalla carenza di liquidità. Si tratta di una percentuale ben al di sopra della media dell'Europa Occidentale (52,6 per cento),



impegna il Governo:

a valutare la possibilità, nel rispetto della normativa europea, di adottare iniziative di propria competenza al fine di potenziare ed estendere le possibilità di intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese con l'incremento della percentuale di copertura della garanzia diretta dall'80 al 90 per cento su operazioni finanziarie che includano anche dilazioni concesse su crediti commerciali, al fine di sostenere il tessuto imprenditoriale del Paese.

**G/1829/25/6**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

Il Senato,

premessi che:

il credito commerciale è una forma di credito che, al contrario di quelle tradizionali, non viene erogata da un soggetto specializzato (banche o società finanziarie) ma da aziende commerciali: si tratta di una dilazione di pagamento che l'azienda fornitrice concede all'azienda cliente. Di fatto, attraverso una dilazione di pagamento, il fornitore rinuncia alla disponibilità immediata di liquidità sostenendo quindi un costo che può configurarsi come un costo effettivo (ricorso al credito e conseguente pagamento degli interessi) o come un costo opportunità (impossibilità di utilizzare la liquidità per investimenti). L'azienda accetta di offrire una dilazione di pagamento, sostenendo di fatto un rischio, al fine di conseguire un vantaggio competitivo sui competitor;

la gestione dei crediti commerciali è un'attività tanto importante quanto complessa per la maggior parte delle aziende italiane. Infatti, i crediti commerciali rappresentano il 23 per cento del loro fatturato complessivo ed il 43 per cento delle vendite viene fatto a credito;

il credito commerciale è un tipo di credito che, al contrario di quelli tradizionali, non viene erogato da un soggetto specializzato (banche o società finanziarie) ma da aziende commerciali/industriali. Si tratta di una dilazione di pagamento che l'azienda fornitrice concede ad un'azienda cliente;

le aziende fornitrici offrono questo servizio, pur esponendosi al rischio di un mancato pagamento, per diverse ragioni. Prima tra tutte, il pagamento differito è una forma di garanzia nei confronti del compratore che, nel caso di prodotti difettosi, non pagherà una parte del debito.

Inoltre, in un contesto dove il canale bancario concede sempre meno prestiti, i crediti commerciali permettono di incrementare i ricavi limitando la propria esposizione finanziaria;

il 77,6 per cento dei fornitori italiani intervistati ha segnalato che spesso ci sono ritardi nel pagamento causati dalla carenza di liquidità. Si tratta di una percentuale ben al di sopra della media dell'Europa Occidentale (52,6 per cento),

impegna il Governo:

ad adottare iniziative di propria competenza al fine di potenziare ed estendere le possibilità di intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese con l'incremento della percentuale di copertura della garanzia diretta dall'80 al 90 per cento su operazioni finanziarie che includano anche dilazioni concesse su crediti commerciali, al fine di sostenere il tessuto imprenditoriale del Paese.

**G/1829/26/6**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

Il Senato,

premessi che:

la massiccia iniezione di liquidità tanto declamata ad oggi ancora non sembra aver prodotto i suoi effetti;

interventi di minor entità ma comunque significativi avrebbero potuto essere previsti nel provvedimento in esame, come ad esempio la sospensione temporanea della ritenuta d'acconto dell'8 per cento;

si ricorda in proposito, che l'art. 25 Dl 78/2010 convertito con legge 122 del 30 luglio imponeva la ritenuta d'acconto del 10 per cento ai beneficiari dei bonifici effettuati dai contribuenti per ottenere le detrazioni d'imposta per il risparmio energetico o per gli interventi di ristrutturazione edilizia. Tale aliquota è stata prima ridotta al 4 per cento grazie alla Manovra 2011, per essere poi rialzata - portandola all'8 per cento - con la Legge di Stabilità 2015. Quindi, a partire dal 1° gennaio 2015, la ritenuta d'acconto è pari all'8 per cento;

il «sostituto di imposta», cioè il soggetto che opera la ritenuta e la versa all'erario non è però il committente dei lavori, ma le banche o le Poste alle quali arrivano i bonifici in accredito. Saranno dunque questi soggetti a dover rilasciare, a chiusura dell'anno fiscale, la certificazione della ritenuta effettuata;

in forza di tale normativa, nel momento in cui vengono accreditate le somme nelle banche o alle Poste italiane S.p.A. viene trattenuto un ammontare pari all'8 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa. L'introduzione vincolante ed erga omnes della fatturazione elettronica fa venire meno una delle principali motivazioni della ritenuta, rimanendo solo quella di anticipo di cassa a favore dello Stato sui futuri ricavi delle imprese. In definitiva, il permanere di meccanismi quali la ritenuta d'acconto sull'8 per cento in presenza della fatturazione elettronica configurerebbe la mera ed unica volontà da parte dello Stato di incamerare anticipazioni sulle legittime e costituzionalmente protette attività aziendali, disinteressandosi di ogni altra conseguenza, essendo venuta appunto meno la ragione principale alla base delle misure in parola; è opportuno, pertanto, al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, mettere in campo tutte le misure utili e attuabili nel breve periodo,

impegna il Governo:

a prevedere, attraverso l'adozione di ulteriori iniziative normative, la sospensione per gli anni 2020 e 2021 della ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari di cui all'articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

**G/1829/27/6 (testo 2)**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge interviene a sostegno delle imprese in difficoltà a seguito dell'emergenza Coronavirus, con misure specifiche su quattro principali ambiti: accesso al credito, sostegno alla liquidità, all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti; misure finalizzate ad assicurare la continuità delle imprese; rafforzamento dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e degli obblighi di trasparenza in materia finanziaria; norme urgenti per il rinvio di adempimenti fiscali e tributari da parte di lavoratori e imprese;

premesso che nella fase più acuta dell'epidemia di coronavirus e all'apice della tempesta sui mercati finanziari le famiglie del nostro Paese hanno infatti depositato ben 16,8 miliardi di euro sui propri conti: una cifra più che triplicata (+254 per cento) rispetto ai 6,6 miliardi che avevano preso la stessa direzione nel marzo del 2019 e oltre quattro volte (+346 per cento) la media mensile registrata l'anno precedente;

il 21 maggio, ultimo scorso è stato segnato un record per il Btp Italia: 22,3 miliardi di collocazioni. L'asta più grande di sempre, anche per quota acquistata dal retail (72 per cento) e per richiesta degli istituzionali (19,6 miliardi). Agli occhi dei risparmiatori parrebbe esistere un rischio Italia post Covid-19 ed i piccoli investitori italiani hanno sottoscritto 383.966 firme ai contratti di acquisto, raccogliendo nel proprio conto titoli 13,998 miliardi di euro;

vi è però un'altra Italia, a cui è indispensabile garantire un salvagente per evitare che la situazione precipiti. Per chi ha infatti la necessità di avvalersi anche della più contenuta delle

opportunità offerte dal sistema delle erogazioni dei finanziamenti, l'intenzione della maggioranza pare quella di velocizzare le procedure per i richiedenti in difficoltà attraverso l'autocertificazione, arrivando ad un importo massimo di 30.000 euro, con durata che passerà dagli attuali 6 anni massimo a 10 anni massimo;

per le posizioni che al 29 febbraio 2020 erano qualificate come esposizioni deteriorate tuttavia, i limiti all'accesso al finanziamento appaiono condizionati dalla qualunque pregressa segnalazione di rischio di cui alle banche dati dei sistemi creditizi Cerved, Crif, CAI. Considerato che gli effetti della crisi saranno lunghi e che per i finanziamenti in oggetto le garanzie offerte dallo Stato coprono il 100 per cento dell'importo erogato, parrebbe opportuno prevedere che per un certo periodo di tempo i finanziamenti concessi nell'ambito del c.d. «Decreto Liquidità» fossero «trattati» con eccezione rispetto agli indicatori di insolvenza, in modo tale da sterilizzare, fino alla scadenza della linea di credito concessa, le relative posizioni,

impegna il Governo:

a valutare nel rispetto della normativa europea l'opportunità di disporre ogni idonea soluzione che permetta di sensibilizzare il sistema bancario a garantire l'immediata erogazione di finanziamenti previsti dal Decreto Liquidità anche in presenza di alcuni dei parametri ritenuti inidonei, eventualmente utilizzando le banche dati disponibili tramite Cerved.

**G/1829/27/6**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge interviene a sostegno delle imprese in difficoltà a seguito dell'emergenza Coronavirus, con misure specifiche su quattro principali ambiti: accesso al credito, sostegno alla liquidità, all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti; misure finalizzate ad assicurare la continuità delle imprese; rafforzamento dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e degli obblighi di trasparenza in materia finanziaria; norme urgenti per il rinvio di adempimenti fiscali e tributari da parte di lavoratori e imprese;

premesso che nella fase più acuta dell'epidemia di coronavirus e all'apice della tempesta sui mercati finanziari le famiglie del nostro Paese hanno infatti depositato ben 16,8 miliardi di euro sui propri conti: una cifra più che triplicata (+254 per cento) rispetto ai 6,6 miliardi che avevano preso la stessa direzione nel marzo del 2019 e oltre quattro volte (+346 per cento) la media mensile registrata l'anno precedente;

il 21 maggio, ultimo scorso è stato segnato un record per il Btp Italia: 22,3 miliardi di collocazioni. L'asta più grande di sempre, anche per quota acquistata dal retail (72 per cento) e per richiesta degli istituzionali (19,6 miliardi). Agli occhi dei risparmiatori parrebbe esistere un rischio Italia post Covid-19 ed i piccoli investitori italiani hanno sottoscritto 383.966 firme ai contratti di acquisto, raccogliendo nel proprio conto titoli 13,998 miliardi di euro;

vi è però un'altra Italia, a cui è indispensabile garantire un salvagente per evitare che la situazione precipiti. Per chi ha infatti la necessità di avvalersi anche della più contenuta delle opportunità offerte dal sistema delle erogazioni dei finanziamenti, l'intenzione della maggioranza pare quella di velocizzare le procedure per i richiedenti in difficoltà attraverso l'autocertificazione, arrivando ad un importo massimo di 30.000 euro, con durata che passerà dagli attuali 6 anni massimo a 10 anni massimo;

per le posizioni che al 29 febbraio 2020 erano qualificate come esposizioni deteriorate tuttavia, i limiti all'accesso al finanziamento appaiono condizionati dalla qualunque pregressa segnalazione di rischio di cui alle banche dati dei sistemi creditizi Cerved, Crif, CAI. Considerato che gli effetti della crisi saranno lunghi e che per i finanziamenti in oggetto le garanzie offerte dallo Stato coprono il 100 per cento dell'importo erogato, parrebbe opportuno prevedere che per un certo periodo di tempo i finanziamenti concessi nell'ambito del c.d. «Decreto Liquidità» fossero «trattati» con eccezione

rispetto agli indicatori di insolvenza, in modo tale da sterilizzare, fino alla scadenza della linea di credito concessa, le relative posizioni,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di disporre ogni idonea soluzione che permetta di sensibilizzare il sistema bancario a garantire l'immediata erogazione di finanziamenti previsti dal Decreto Liquidità anche in presenza di alcuni dei parametri ritenuti inadeguati, eventualmente utilizzando le banche dati disponibili tramite Cerved.

**G/1829/28/6**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 36 dispone la proroga dei termini processuali in materia di giustizia civile, penale amministrativa, contabile e militare;

il legislatore europeo, per mezzo del Regolamento Ue 2016/679 (c.d. GDPR), oltre ad introdurre nuovi principi, adempimenti e meccanismi di gestione in merito al trattamento dei dati personali applicabili su tutto il territorio dell'Unione europea, ha previsto, a carico delle imprese che pongano in essere violazioni del Regolamento stesso a vario titolo, ingenti sanzioni di natura amministrativa; Se per la fase successiva all'entrata in vigore del GDPR, non sussistono particolari dubbi interpretativi in merito all'applicabilità delle sanzioni, il discorso muta considerevolmente con riferimento alle violazioni del «vecchio» Codice della privacy (il decreto legislativo n. 196 del 2003 nella sua originaria formulazione) poste in essere prima del 25 maggio 2018. A tal proposito, lo stesso legislatore italiano si è preoccupato di prevedere una disposizione specifica riservata ai procedimenti già instaurati e di configurare, con ciò, un meccanismo di definizione agevolata degli stessi. A norma dell'articolo 18, comma 1, decreto legislativo n. 101 del 2018, infatti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 16, legge 24 novembre 1981, n. 689 (che, per i pagamenti di sanzioni in misura ridotta prescrive una riduzione «pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa»), per i procedimenti sanzionatori non ancora definiti «è ammesso il pagamento in misura ridotta di una somma pari ai due quinti del minimo edittale» da effettuarsi entro novanta giorni. Si tratta, nello specifico, di una vera e propria oblazione amministrativa - che consente al soggetto interessato, su base esclusivamente volontaristica, di bloccare in itinere il procedimento sanzionatorio;

a legittimazione attiva ad usufruire della procedura in questione riguarderebbe, quindi per l'Autorità Garante, i soli contravventori che abbiano ricevuto, prima del 25 maggio 2018, l'atto con il quale sono stati notificati gli estremi della violazione o l'atto di contestazione immediata ex articolo 18 della legge n. 689 del 1981;

appare evidente la necessità che la norma prevedesse in origine un qualche avviso ai soggetti destinatari della sanzione, in modo da avvisarli che, in mancanza di una loro opposizione alla stessa, ne sarebbe conseguita l'ordinanza ingiunzione,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di consentire fino al 31/12/2020 la facoltà di definizione agevolata delle violazioni in materia di protezione dei dati personali prevista dall'articolo 18, comma 1 del decreto legislativo n. 101 del 2018 anche per i procedimenti in corso dalla data di pubblicazione del decreto legislativo n. 101 del 2018, dandone opportuna comunicazione ai soggetti nei cui confronti è pendente il procedimento amministrativo sanzionatorio.

**G/1829/29/6 (testo 2)**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento, al fine contenere le ricadute economiche e sociali determinatesi a causa

dell'emergenza epidemiologica COVID-19, dedica l'intero Titolo IV ad una serie di misure fiscali a sostegno della liquidità di famiglie ed imprese prevedendo, tra l'altro, la sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria, e del relativo versamento dell'Iva, oltre alla sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi a carico dei contribuenti;

in particolare, fortissime preoccupazioni sono state manifestate dal comparto dello spettacolo, iscritti alla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), molti dei quali con redditi annuali che non superano i 10.000 euro e che fanno dei proventi dell'utilizzazione delle proprie opere il loro unico mezzo di sostentamento;

oltretutto, visto che la qualificazione giuridica di tali proventi non pare esservi un orientamento consolidato e univoco in materia: ovvero, se da un lato, in quanto crediti pecuniari, non appaiono configurabili alla stregua di stipendi, salari o altre indennità da rapporto di lavoro o di impiego, con conseguente esclusione delle limitazioni di pignorabilità previste per legge, restano perfettamente e interamente pignorabili presso terzi ai sensi dell'articolo 111, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633 in materia di diritto d'autore;

il serio e concreto rischio che l'attivazione delle procedure esecutive nei confronti di suddetti soggetti rischierebbe di far trovare molti giovani professionisti in difficoltà economiche di sostentamento da beni di prima necessità,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare, già nel prossimo provvedimento utile, disposizioni urgenti e derogatorie che dispongano l'impignorabilità dei crediti pecuniari, quantomeno con riferimento alle posizioni debitorie che i soggetti in questione assumono nei confronti della Pubblica Amministrazione e affidate all'Agenzia delle entrate, così da poter limitare gli eventuali pignoramenti e consentire la sopravvivenza.

**G/1829/29/6**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento, al fine contenere le ricadute economiche e sociali determinatesi a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19, dedica l'intero Titolo IV ad una serie di misure fiscali a sostegno della liquidità di famiglie ed imprese prevedendo, tra l'altro, la sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria, e del relativo versamento dell'Iva, oltre alla sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi a carico dei contribuenti;

pur apprezzando lo sforzo di intraprendere specifiche disposizioni per aiutare le imprese in carenza di liquidità, ha tralasciato di approfondimento numerosi e consequenziali effetti generati dalle misure contenitive delle attività quotidiane lavorative di molti professionisti;

in particolare, fortissime preoccupazioni sono state manifestate dal comparto dello spettacolo, iscritti alla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), molti dei quali con redditi annuali che non superano i 10.000 euro e che fanno dei proventi dell'utilizzazione delle proprie opere il loro unico mezzo di sostentamento;

oltretutto, visto che la qualificazione giuridica di tali proventi non pare esservi un orientamento consolidato e univoco in materia: ovvero, se da un lato, in quanto crediti pecuniari, non appaiono configurabili alla stregua di stipendi, salari o altre indennità da rapporto di lavoro o di impiego, con conseguente esclusione delle limitazioni di pignorabilità previste per legge, restano perfettamente e interamente pignorabili presso terzi ai sensi dell'articolo 111, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633 in materia di diritto d'autore;

il serio e concreto rischio che l'attivazione delle procedure esecutive nei confronti di suddetti soggetti rischierebbe di far trovare molti giovani professionisti in difficoltà economiche di



sostentamento da beni di prima necessità,

impegna il Governo:

ad adottare, già nel prossimo provvedimento utile, disposizioni urgenti e derogatorie che dispongano l'impignorabilità dei crediti pecuniari, quantomeno con riferimento alle posizioni debitorie che i soggetti in questione assumono nei confronti della Pubblica Amministrazione e affidate all'Agenzia delle entrate, così da poter limitare gli eventuali pignoramenti e consentire la sopravvivenza di una categoria troppo spesso dimenticata dalle strategie di intervento pubblico.

**G/1829/30/6 (testo 2)**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

Il Senato,

premesso che:

in sede di esame referente dei provvedimenti è stata ampliata la portata finanziaria del sostegno che Sace è incaricata di fornire agli esportatori italiani, sia pure con la copertura dello Stato,

impegna il Governo:

a garantire il rapido accesso al credito per le imprese richiedenti, in presenza delle condizioni previste dalla legge.

**G/1829/30/6**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

Il Senato,

premesso che:

in sede di esame referente dei provvedimenti è stata ampliata la portata finanziaria del sostegno che Sace è incaricata di fornire agli esportatori italiani, sia pure con la copertura dello Stato;

il trasferimento al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale delle competenze in materia di internazionalizzazione dell'economia italiana e sostegno alle esportazioni prima spettanti al Ministero dello sviluppo economico ha comportato la definizione di nuovi equilibri tra le diverse amministrazioni dello Stato coinvolte;

se costituisce un vantaggio l'integrazione tra la rete diplomatico-consolare e i servizi di sostegno agli esportatori italiani garantita dalla nuova ripartizione delle funzioni, dall'altro deve essere ancora verificata la capacità del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di pianificare politiche di sostegno che soddisfino i criteri di compatibilità finanziaria;

una delle cause nel ritardo della emanazione del decreto Liquidità all'esame è stato, secondo quanto riportato a mezzo stampa, un braccio di ferro tra Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e Ministero dell'economia e delle finanze, conclusosi col compromesso di lasciar gestire a Sace, che resta in Cdp ma passa sotto l'indirizzo ed il coordinamento del Tesoro, l'operazione prestiti, in cambio di un rafforzamento di Sace nel campo dell'export e del sostegno alla internazionalizzazione delle imprese;

tale equilibrio stava per saltare durante la conclusione dei lavori in sede referente, con un emendamento che intendeva spostare dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale una quota degli apporti in titoli che costituiscono i 44 miliardi del patrimonio destinato di Cdp;

gli equilibri interni alla maggioranza non possono e non devono pregiudicare l'obiettivo principale del provvedimento, vale a dire far ottenere in tempi celeri liquidità alle imprese,

impegna il Governo:

a garantire il rapido accesso al credito per le imprese richiedenti senza rischiare una compromissione nella valutazione del credito medesimo a causa di accavallamento di funzioni e competenze tra diversi Ministeri, soprattutto alla luce della fase storica e congiunturale tanto delicata sia per il Paese che per le finanze dello Stato come quella attuale.

**G/1829/31/6**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge all'esame, di conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, reca misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;

il provvedimento dovrebbe recare disposizioni in materia di salute e di sostegno alle imprese colpite dall'emergenza da COVID-19, sebbene nei fatti non siano state previste adeguate misure a consentire l'effettivo rilancio dell'economia del Paese, che tuttora versa in una gravissima crisi, aggravata, sia dal punto di vista sanitario che della sicurezza, anche dalla crescita esponenziale e senza controllo degli ingressi illegali attraverso i nostri confini terrestri e marittimi;

difatti, nonostante la crisi epidemiologica, negli ultimi mesi gli sbarchi nel nostro Paese sono quadruplicati rispetto allo scorso anno ed infatti, secondo i dati ufficiali del Ministero dell'interno pubblicati sul sito istituzionale del medesimo, dal 1° gennaio al 22 maggio 2020 gli ingressi irregolari via mare sono stati 4.445, rispetto ai 1.361 dello stesso periodo del 2019;

invece, secondo un recente rapporto del Garante delle persone private della libertà personale nei sette Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr) continua a diminuire il numero delle presenze, che nell'ultima settimana sarebbero 195 contro le 204 della scorsa;

sono di tutta evidenza le gravissime conseguenze per le zone interessate da tali ingressi sia marittimi che terrestri ma in generale per tutto il Paese, non solo dal punto di vista sanitario e di sicurezza ma anche economico e ciò soprattutto per la sua promozione turistica in vista della prossima stagione estiva, già fortemente penalizzata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19,

impegna il Governo:

ad adottare politiche di coordinamento tra il sostegno ed il supporto alla ripresa economica del Paese e le criticità derivanti da un aumento esponenziale degli sbarchi, anche implementando la disponibilità e il numero dei Centri di permanenza per i rimpatri per garantire il trattenimento nelle medesime strutture dei cittadini extracomunitari il cui soggiorno o ingresso siano irregolari.

**G/1829/32/6**

[Cerno](#), [De Petris](#)

Il Senato,

premesso che:

- l'articolo 9 del provvedimento al nostro esame proroga di sei mesi i termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione che abbiano già conseguito l'omologa da parte del Tribunale, nonché degli accordi di composizione della crisi e dei piani di ristrutturazione;

- con riguardo ai procedimenti di omologa dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione ancora pendenti alla data del 23 febbraio 2020, è invece riconosciuta al debitore la possibilità di ottenere dal Tribunale un nuovo termine per elaborare *ex novo* una proposta di concordato o un accordo di ristrutturazione (comma 2), ovvero di optare per la modifica unilaterale dei termini di adempimento originariamente prospettati nella proposta e nell'accordo (comma 3);

- nei concordati in bianco e negli accordi di ristrutturazione dei debiti sono concesse ulteriori proroghe dei termini di deposito delle proposte, motivate espressamente con riferimento all'emergenza (commi 4 e 5); termini che, in relazione al concordato in bianco, sono stati ulteriormente allungati con una modifica introdotta dalla Camera;

- un'altra modifica introdotta dalla Camera ha previsto la possibilità per il debitore di rinunciare a tali procedure già avviate sostituendole con la predisposizione di piani attestati di risanamento (comma 5-bis);

considerato che:

- resta preclusa alle imprese la rimodulazione delle scadenze del debito fiscale già definito in concordato e oggetto della cd. rottamazione fiscale ter (sgravio di penalità e interessi e rimodulazione dei termini di pagamento ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge n. 119 del 2018), e ciò anche per le imprese ammesse al concordato in continuità aziendale ai sensi dell'articolo 186-*bis* della legge fallimentare;

- le imprese, anche in relazione alla sospensione dei cantieri provocata dalle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica, non hanno liquidità e conseguentemente non possono far fronte agli adempimenti già previsti dal concordato;

- la dilazione di 6 mesi di cui al comma 1 dell'articolo 9, del provvedimento al nostro esame, per gli adempimenti previsti dal concordato preventivo non appare assolutamente sufficiente ad evitare il rischio fallimento di aziende che prima della crisi erano in ripresa e dunque lasciavano prevedere un tendenziale equilibrio gestionale;

- occorre, dunque, agire per preservare, contemporaneamente, da una parte la ricchezza nazionale costituita dal patrimonio delle aziende che verrebbe svalutato con il fallimento e, dall'altra, l'effettività delle entrate fiscali dovute da queste medesime aziende e da quelle del rispettivo indotto;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di impartire direttive all'Agenzia delle entrate ed all'Agenzia delle riscossioni affinché le imprese ammesse al concordato in continuità aziendale abbiano la possibilità, invariato il privilegio, di accedere ad una rimodulazione del debito fiscale, in attesa di uno specifico intervento normativo.

**G/1829/33/6**

Il RELATORE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga dei termini amministrativi e processuali,

premessi che:

l'articolo 1 del decreto-legge, modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, dispone che SACE S.p.A., al fine assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia Covid-19, conceda - fino al 31 dicembre 2020 - garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese;

considerato che:

il comma 2 dell'articolo 1, alla lettera n), prevede come condizioni della garanzia SACE che il finanziamento coperto dalla garanzia "deve essere destinato a sostenere i costi", tra l'altro, dei "canoni di locazione o di affitto di ramo di azienda", secondo la modifica introdotta in sede di conversione presso la Camera dei deputati;

l'articolo 1-*bis*, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, prevede che le richieste di nuovi finanziamenti garantiti da SACE, di cui all'articolo 1 del decreto legge in esame, siano integrate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, ma alla lettera c) del comma 1 del citato articolo 1-*bis*, nonostante il richiamo alla citata lettera n) dell'articolo 1, non sono previsti i finanziamenti per canoni di locazione e affitto di ramo di azienda, né si fa riferimento alla lettera n-*bis*) che introduce un'ulteriore condizione per la garanzia,

impegna il Governo:

nella predisposizione delle norme secondarie attuative dei due articoli citati, a chiarire che la



dichiarazione sostitutiva potrà contenere indicazioni e informazioni circa la sussistenza delle condizioni previste dalla lettera n) e n-bis) dell'articolo 1, comma 2, come modificato nel corso dell'esame parlamentare.

**G/1829/34/6**

Il RELATORE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga dei termini amministrativi e processuali,

premessi che:

l'articolo 13 - modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati - introduce, fino al 31 dicembre 2020, un potenziamento e un'estensione dell'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, in deroga alla disciplina ordinaria;

considerato che:

l'articolo 13, al comma 1, lettera l), reca disposizioni in materia di garanzia su portafogli di finanziamento destinati ad imprese appartenenti a settori e filiere colpiti dall'epidemia, definendo la quota della tranche junior coperta dal Fondo di garanzia;

il medesimo articolo, al comma 2, come modificato dalla Camera dei deputati, contiene norme che disciplinano la materia della garanzia su portafogli di investimento, prevedendo una disciplina più analitica, sempre riferita alle quote di tranche junior coperta dalla garanzia,

impegna il Governo:

a chiarire che, in caso di disforme applicazione, sarà data prevalenza alle norme che ampliano la portata della garanzia e sostengano in maniera più solida gli investimenti oggetto di finanziamento.

**G/1829/35/6 (testo 2)**

[De Petris](#)

Il Senato ,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n.23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali (Atto Senato 1829);

premessi che:

- l'articolo 1, del decreto-legge in esame prevede la concessione di garanzie da parte di SACE S.p.A. in favore di banche, istituzioni finanziarie e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese, in modo da garantire loro la necessaria liquidità;

- Tale misure prevedono alcuni limiti: che l'azienda che ne beneficia non distribuisca dividendi nel corso del 2020, che il prestito sia vincolato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia. La condizione concernente i dividendi non riguarda tuttavia il 2021: in questo modo, aziende con fatturati importanti potrebbero giovare del prestito dello Stato e, contestualmente, distribuire ingenti dividendi ai propri azionisti;

- È necessario che, soprattutto per le aziende di grandi dimensioni, la concessione di prestiti e garanzie dello Stato sia quantomeno bilanciata da una piena trasparenza della gestione dei bilanci, per evitare gestioni poco chiare nell'utilizzo di risorse pubbliche;

impegna il governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, con futuri interventi normativi, una norma che imponga alle imprese che beneficino della garanzia di cui all'articolo 1 del presente decreto, se parte di un gruppo di

imprese con ricavi superiori a 750 milioni di euro, di rendere pubblica la rendicontazione paese per paese del gruppo di appartenenza per gli anni coperti da garanzie, nonché per quelli immediatamente precedenti, per quanto concerne tutte le informazioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto 23 febbraio 2017 del Ministero dell'economia e delle finanze.

**G/1829/35/6**

[De Petris](#)

**Il Senato ,**

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n.23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali (Atto Senato 1829);

premessi che:

- l'articolo 1, del decreto-legge in esame prevede la concessione di garanzie da parte di SACE S.p.A. in favore di banche, istituzioni finanziarie e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese, in modo da garantire loro la necessaria liquidità;

- Tale misure prevedono alcuni limiti: che l'azienda che ne beneficia non distribuisca dividendi nel corso del 2020, che il prestito sia vincolato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia. La condizione concernente i dividendi non riguarda tuttavia il 2021: in questo modo, aziende con fatturati importanti potrebbero giovare del prestito dello Stato e, contestualmente, distribuire ingenti dividendi ai propri azionisti;

- È necessario che, soprattutto per le aziende di grandi dimensioni, la concessione di prestiti e garanzie dello Stato sia quantomeno bilanciata da una piena trasparenza della gestione dei bilanci, per evitare gestioni poco chiare nell'utilizzo di risorse pubbliche;

impegna il governo:

A prevedere, con futuri interventi normativi, una norma che imponga alle imprese che beneficino della garanzia di cui all'articolo 1 del presente decreto, se parte di un gruppo di imprese con ricavi superiori a 750 milioni di euro, di rendere pubblica la rendicontazione paese per paese del gruppo di appartenenza per gli anni coperti da garanzie, nonché per quelli immediatamente precedenti, per quanto concerne tutte le informazioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto 23 febbraio 2017 del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 1

**1.1**

[Perosino](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

*a) sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia Covid-19, diverse dalle banche e altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, SACE S.p.A. concede fino al 31 dicembre 2020 garanzie, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dai commi da 2 a 11, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma non superano l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi sono destinati a supporto di piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e ai lavoratori autonomi o liberi professionisti titolari di partita IVA che non abbiano fatto richiesta di accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23

dicembre 1996, n. 662»;

*b) al comma 2 sostituire la lettera d) con la seguente:*

« d) la garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, copre il:

1) 90 per cento dell'importo del finanziamento per imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;

2) 80 per cento dell'importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia e per i lavoratori autonomi o liberi professionisti titolari di partita IVA che non abbiano fatto richiesta di accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

3) 70 per cento le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi.

Le suddette percentuali si applicano sull'importo residuo dovuto, in caso di ammortamento progressivo del finanziamento.»;

*c) dopo il comma 14 aggiungere il seguente:*

«14-bis. Ferme restando le vigenti disposizioni del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, così come derogate dall'articolo 49 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA che non abbiano fatto richiesta di accesso a tale Fondo, possono in alternativa accedere direttamente alle garanzie di cui al comma 1, anche nel caso di finanziamenti erogati nell'ambito della disciplina del credito al consumo, secondo la seguente procedura semplificata, come ulteriormente specificata sul piano procedurale e documentale da SACE S.p.A., fermo quanto previsto dal comma 9 del presente articolo:

a) il lavoratore autonomo o titolare di partita IVA interessato all'erogazione di un finanziamento garantito da SACE S.p.A. presenta a un soggetto finanziatore, la domanda di finanziamento garantito dallo Stato;

b) la domanda è corredata della dichiarazione con la quale il lavoratore autonomo o titolare di partita IVA autocertifica ai sensi dell'articolo 47 decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

c) il soggetto finanziatore, verificati i presupposti per il rilascio del finanziamento e ad esito positivo della delibera di erogazione, trasmette la richiesta di emissione della garanzia a SACE S.p.A. che emette un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia;

d) il soggetto finanziatore procede al rilascio del finanziamento assistito dalla garanzia concessa dalla SACE S.p.A.;

e) SACE S.p.A., si riserva di valutare nei 24 mesi successivi l'effettivo utilizzo degli importi garantiti nell'ambito dell'attività imprenditoriale dichiarata dal lavoratore autonomo o titolare di partita IVA oltre che la sussistenza dei requisiti e la verifica del processo deliberativo del soggetto finanziatore.».

## 1.2

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*All'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: "ivi inclusi" con le seguenti: "ivi incluse le start-up innovative di cui agli articoli 25 e seguenti del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,";

b) al comma 2, lettera e), punto 1), dopo le parole "di piccole e medie imprese" sono aggiunte le seguenti: "e di start-up innovative".

## 1.3

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "lavoratori autonomi" sono aggiunte le seguenti: ", gli*

*intermediari assicurativi iscritti al Registro Unico degli intermediari».*

**1.4**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*All'articolo 1, comma 1, dopo le parole «liberi professionisti» sono inserite le seguenti: «esercenti l'attività in forma individuale o associata».*

**1.5**

[Perosino](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«Le piccole e medie imprese, come definite dal periodo precedente, possono accedere direttamente alla garanzia del presente articolo qualora i finanziamenti loro concessi non possano essere coperti dal Fondo di cui al periodo precedente con le percentuali di copertura massime e per l'importo garantito massimo previsti dall'articolo 13 del presente decreto.»

**1.6**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:*

"Le piccole e medie imprese, come definite dal periodo precedente, possono accedere direttamente alla garanzia del presente articolo qualora i finanziamenti loro concessi non possano essere coperti dal Fondo di cui al periodo precedente con le percentuali di copertura massime e per l'importo garantito massimo previsti dall'articolo 13 del presente decreto".

**1.7**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Ai fini del presente articolo, non trova applicazione l'articolo 3, comma 4, dell'Allegato alla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE."*

**1.8**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: "sei" con la seguente: "venti".*

**1.9**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: "6 anni" con le seguenti: "15 anni".*

**1.10**

[de Bertoldi](#), [Ciriani](#)

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «non superiore a 6 anni» con le seguenti parole: «non superiore a 15 anni».*

**1.11**

[de Bertoldi](#), [Ciriani](#)

*Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:*

«i finanziamenti possono avere una durata massima di dieci anni per le imprese che hanno sede legale e operativa nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016».

**1.12**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Al comma 2, lettera b) sopprimere le seguenti parole "non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n.702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n.1388/2014 del 16 dicembre 2014," e sostituire la parola "e" con "che".*

### 1.13

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera b) sopprimere le parole: "e alla data del 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come rilevabili dal soggetto finanziatore";

b) alla lettera d) al numero 1 sostituire le parole: "90 per cento dell'importo" con le seguenti: "100 per cento dell'importo".

### 1.14

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Al comma 2, lettera b), le parole "alla data del 29 febbraio 2020" sono sostituite dalle parole "alla data del 31 gennaio 2020".*

### 1.15

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*All'articolo 1, comma 2, lettera c):*

a) il numero 1) è sostituito dal seguente: "1) 25 per cento dei ricavi o compensi del soggetto beneficiario, come risultanti dall'ultimo bilancio depositato ovvero dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata";

b) al numero 2) le parole "dell'impresa relativi al 2019" sono sostituite dalle seguenti: "del soggetto beneficiario relativi all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019".

### 1.16

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Apportate le seguenti modifiche:*

1. Al comma 2, lettera c) punto 1) aggiungere, in fine, le seguenti le parole: "per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali, si considera il valore della produzione 2019";

2. Al comma 2, lettera d) punto 1) aggiungere, in fine, le seguenti le parole: "per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali, si considera il valore della produzione 2019";

3. Al comma 2, lettera d) punto 2) aggiungere, in fine, le seguenti le parole: "per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali, si considera il valore della produzione 2019";

4. Al comma 2, lettera d) punto 3) aggiungere, in fine, le seguenti le parole: "per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali, si considera il valore della produzione 2019";

5. Al comma 6, primo periodo, dopo le parole "valore del fatturato", aggiungere le parole ", o del valore della produzione per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali,".

### 1.17

[La Pietra](#), [de Bertoldi](#), [Ciriani](#)

*Al comma 2, lettera c), numero 2) dopo le parole: se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio, aggiungere la seguente: o dalle denunce contributive INPS (DIMAG e UNIEMENS) per le imprese agricole.*

### 1.18

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:*

«c-bis) Al fine di garantire maggiore liquidità alle realtà produttive colpite dall'emergenza Covid-19 e già fortemente penalizzate dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, per le imprese che hanno sede nel territorio dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, l'importo del prestito assistito da garanzia di cui alla lettera c) del presente comma, deve essere calcolato sulla base del maggiore degli importi tra i valori relativi

all'anno fiscale 2015 e all'anno fiscale 2019. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche alle garanzie dirette richieste ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera c).».

**1.19**

[Richetti](#)

*All'articolo 1, comma 2, lettera i):*

dopo la parola "medesima" sono aggiunte le parole "impresa controllante"

e in fine, sono aggiunte le parole: "è comunque consentita la distribuzione di dividendi da parte delle imprese controllate, direttamente o indirettamente, dall'impresa che beneficia della garanzia".

**1.20**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Al comma 2, sopprimere la lettera l).*

**1.21**

[Perosino](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#)

*Al comma 2, sopprimere la lettera l).*

**1.22**

[Richetti](#)

*All'articolo 1, comma 2, la lettera m) è sostituita dalla seguente:*

m) il soggetto finanziatore deve dimostrare che ad esito del rilascio del finanziamento coperto da garanzia l'ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore, in misura superiore ad almeno il 30% del debito accordato, all'ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore del presente decreto; il soggetto finanziatore deve altresì dichiarare che l'ammontare complessivo del debito accordato al soggetto finanziato alla data del rilascio del finanziamento non subirà alcuna riduzione almeno fino al 31 dicembre 2020;

**1.23**

[Richetti](#)

*All'articolo 1, comma 2, lettera n-bis) la parola "deve" è sostituita dalla parola "può".*

**1.24**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Al comma 2, dopo la lettera n-bis), è aggiunta la seguente:*

«n-ter) Il finanziamento coperto della garanzia può essere destinato per sostenere un'anticipazione di liquidità a favore delle attività imprenditoriali ai fini richiesta di rimborso Iva in via prioritaria ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**1.25**

[de Bertoldi](#), [Ciriani](#)

*Al comma 2, dopo la lettera n-bis), aggiungere la seguente:*

n-ter) i crediti certificati vantati dalle imprese verso la pubblica amministrazione, risultanti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno

2013, n. 64, possono essere utilizzati dai medesimi per la restituzione del prestito previsto dal presente articolo. La garanzia copre nella misura indicata dal decreto di cui al comma 2 lettera d), fino ad un importo massimo garantito di euro 2.500.000.

**1.26**

[Richetti](#)

*All'articolo 1, comma 2, dopo la lettera n-bis è aggiunta la seguente lettera n-ter:*



"In caso di perdite superiori ai limiti previsti dall'articolo 2446 del codice civile, o di insostenibilità degli oneri finanziari, l'impresa che beneficia della garanzia di cui al comma 1, ha diritto di inviare al soggetto finanziatore richiesta di conversione dell'ammontare garantito del finanziamento in strumenti di capitale. La richiesta di conversione comporta l'automatica escussione da parte del soggetto finanziatore della garanzia rilasciata da SACE che subentra nei diritti di credito del soggetto finanziatore. I diritti di credito di SACE sono automaticamente convertiti in strumenti finanziari o azioni o quote speciali dell'impresa beneficiaria della garanzia ("Strumenti Finanziari"). Gli Strumenti Finanziari sono privi di diritti di voto e danno diritto a un rendimento annuo figurativo di ammontare superiore di 100 punti base al costo del finanziamento garantito. Il rendimento è dovuto dall'impresa solo in caso di distribuzione di utili o di riserve o di liquidazione. Gli Strumenti Finanziari sono riscattabili in qualsiasi momento, in tutto o in parte, da parte dell'impresa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità attuative e operative del meccanismo di conversione di cui al presente comma con riguardo ai diversi tipi di società".

**1.27**

[De Petris](#)

*All'articolo 1, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

« 2-bis. L'impresa che beneficia della garanzia, se parte di un gruppo di imprese con ricavi consolidati nel periodo d'imposta 2018 o 2019 superiori a 750 milioni di euro, assume l'impegno di rendere pubblica entro il 31 dicembre 2020 la rendicontazione paese per paese del gruppo di appartenenza relativa al periodo d'imposta 2018 e 2019; assume altresì l'impegno di rendere pubblica la rendicontazione paese per paese del gruppo di appartenenza relativa a ogni periodo d'imposta coperto anche in parte da garanzie entro la fine dell'anno successivo. Le rendicontazioni devono contenere tutte le informazioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto 23 febbraio 2017 del Ministero dell'economia e delle finanze.»

**1.28**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

2-bis. Le imprese che effettuano aumenti di capitale, entro 12 mesi dalla crisi emergenziale Covid-19, potranno ottenere dalle banche un finanziamento di durata complessiva di 10 anni e di importo pari a 5 volte l'aumento di capitale stesso, garantito al 100% da SACE Spa e senza ulteriori oneri e costi aggiuntivi a carico dell'impresa richiedenti.

**1.29**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: "Ai fini dell'individuazione della percentuale di garanzia indicata dal comma 2, lettera d), si fa riferimento al valore del fatturato in Italia e del personale in Italia, qualora l'impresa beneficiaria sia parte di un gruppo.".*

**1.30**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Al comma 6, lettera a) dopo le parole "garantito dallo Stato" aggiungere infine i seguenti periodi:*

Il soggetto finanziatore deve rendere conoscibile dal proprio sito web, l'elenco analitico della documentazione richiesta per la valutazione. La domanda, con allegata la documentazione richiesta, deve essere inviata a mezzo posta elettronica certificata. Il finanziamento, ove ne sussistano le condizioni, deve essere erogato entro 30 giorni dalla domanda.

**1.31**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Al comma 6, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:*

«(b-bis) il silenzio del soggetto finanziatore protratto oltre il settimo giorno lavorativo dalla data di presentazione della domanda di finanziamento di cui alla precedente lettera a) equivale, senza

necessità di ulteriori istanze o diffide, ad un esito positivo della delibera di erogazione del finanziamento da parte del soggetto finanziatore il quale procede alla trasmissione della richiesta di emissione della garanzia a SACE S.p.a. ai sensi della precedente lettera b);».

### 1.32

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:*

«6-bis) Per i finanziamenti di cui al comma 6 il pagamento degli interessi e di ogni altro onere accessorio, incluse le commissioni ricevute per le medesime garanzie è a carico dello Stato.

6-ter) Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 250 milioni euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

### 1.33

[Ferro](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Saccone](#)

*Al comma 6, alla lettera c) aggiungere in fine il seguente periodo:*

«Le valutazioni dei soggetti finanziatori ai fini delle delibere di erogazione dei finanziamenti sono effettuate con procedure semplificate coerenti con le esigenze di celerità funzionali all'effettivo sostegno alle imprese beneficiarie, basate sulla documentazione e le dichiarazioni rese dal soggetto finanziato nonché sul rispetto dei parametri indicati da SACE S.p.A.»

### 1.34

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo il comma 8, è inserito il seguente:*

«8-bis. Le banche finanziatrici sono autorizzate ad erogare nuovi finanziamenti anche sulla base della provvista ricevuta da fondi di investimento esteri attraverso la struttura c.d. fronting ».

### 1.35

[Ferro](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Saccone](#)

*Al comma 9, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:*

«A tal fine, nonché ai fini dell'istruttoria creditizia, i soggetti finanziatori fanno affidamento sulle dichiarazioni e i dati ricevuti dai soggetti finanziati e non rispondono dell'eventuale inesattezza o non correttezza di tali dichiarazioni e dati così come del rispetto degli impegni assunti dai soggetti finanziati, salvo che in caso di dolo dello stesso soggetto finanziatore.»

### 1.36

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo il comma 12 è inserito il seguente: "12-bis. Sulle garanzie rilasciate da SACE S.p.A. ai sensi del presente articolo, non si applica l'articolo 8-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33."*

### 1.37

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Al comma 13 dopo le parole "per effetto delle garanzie stesse." è aggiunto il seguente periodo: "La garanzia è sempre concessa previo consenso dell'impresa interessata e non può contenere condizioni o clausole meno vantaggiose per il beneficiario rispetto a quelle previste dal finanziamento originariamente contratto con la banca e con altro soggetto abilitato all'esercizio del credito in Italia."*

### 1.38

[Tiraboschi](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

*Dopo il comma 13 inserire il seguente:*

«13-bis. Per gli anni 2020 e 2021, le esenzioni di cui all'articolo 217-bis, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, si applicano alle operazioni di finanziamento con garanzia statale di cui al presente decreto



legge.»

### **1.39**

[Richetti](#)

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente*

13-bis Nel caso di operazioni di anticipo su crediti ovvero cessione di crediti, la garanzia di cui al presente articolo copre le concessioni al debitore ceduto di dilazioni dei termini di pagamento dei crediti rilasciate da banche, intermediari finanziari ex art. 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e da altri soggetti abilitati alla concessione di credito su richiesta dei debitori ceduti a condizione che vi sia il riconoscimento incondizionato dell'ammontare del credito. Alle operazioni di dilazione di cui al presente comma non si applicano le previsioni di cui al comma 2, lettere a) e m). Qualora al termine della dilazione, su istanza dell'impresa debitrice, il cessionario accordi a quest'ultima un piano di rientro dell'esposizione debitoria, tale garanzia si estende automaticamente per la durata del piano di rientro nei limiti temporali di cui al comma 2, lettera a).

### **1.40**

[Urso](#), [de Bertoldi](#)

*Dopo il comma 14-sexies, inserire il seguente*

14-septies. La garanzia di cui al comma 1 può essere utilizzata anche in favore delle imprese che non superano soglia di cui al comma 6, per aumenti di capitale secondo le modalità previste dall'articolo 35 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 in materia di prestito partecipativo. In tal caso, la percentuale di garanzia di cui al comma 2, lettera d) è elevato al 100 per cento.

### **1.41**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo il comma 14-sexies, inserire i seguenti:*

«14-septies. Tutti i crediti di impresa con scadenza dal 29 febbraio 2020 rimasti insoluti possono essere ceduti, senza che il cedente garantisca della solvenza e con notifica al debitore, a società di factor, con liquidazione a pronti di una percentuale pari al 90 per cento del valore nominale dei crediti ceduti».

«14-octies. Tutti i crediti di impresa maturati dal giorno di ripresa delle attività produttive possono essere ceduti, senza che il cedente garantisca della solvenza e con comunicazione al debitore, a società di factor».

### **1.42**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo il comma 14-sexies, aggiungere, in fine i seguenti commi:*

"14-septies. Al fine di sostenere il settore turistico-termale, i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operanti nel settore turistico e termale ed alberghiero collegato al medesimo settore che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

14-octies. La rivalutazione deve essere eseguita in uno od entrambi i bilanci o rendiconti relativi ai due esercizi successivi a quello di cui al comma 1-bis, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

14-novies. Sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritti in bilancio di cui al comma 1-ter non è dovuta alcuna imposta sostitutiva od altra imposta. Il maggior valore attribuito ai beni ed alle partecipazioni si considera riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita.

14-*decies*. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla presente previsione normativa, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.

14-*undecies*. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento, da versare con le modalità indicate all'art. 1, comma 701 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

14-*duodecies*. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

14-*ter decies*. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonché quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

14-*quater decies*. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali che può essere affrancata ai sensi del comma 1-*sexies*.

14-*quindecies*. Nel caso in cui i soggetti individuati al comma 1-*bis* abbiano esercitato la facoltà di cui all'articolo 1, commi 696 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, gli effetti della rivalutazione e dell'eventuale affrancamento del saldo attivo ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive si producono a decorrere dall'ultimo bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020.

14-*sedecies*. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi da 14-*septies* a 14-*sedecies*, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.«

## 1.43

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo il comma 14-sexies., aggiungere i seguenti:*

«14-*septies*. Per le imprese commerciali che esercitino l'attività nel territorio dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, che, a seguito degli eventi calamitosi, abbiano trasferito la loro sede in locali di metratura inferiore e che conseguentemente subiranno ulteriori danni a seguito dei protocolli di distanziamento sociale previsti per le riaperture nelle fasi successive all'emergenza sanitaria da COVID-19, è costituito, a titolo di ristoro, presso il Ministero delle Attività produttive, un fondo con dotazione di euro 20 milioni per l'anno 2020.

14-*octies*. Le modalità e i criteri di ripartizione del fondo tra le imprese di cui al comma 14-*septies*, sono stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

14-*novies*. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 14-*septies* e 14-*octies*, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

## 1.44

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo il comma 14-sexies, aggiungere il seguente:*

«14-septies. "Gli atti posti in essere dal debitore e dal creditore relativi e nel rispetto delle disposizioni del presente decreto non sono rilevanti ai fini del reato e al concorso di bancarotta fraudolenta preferenziale di cui agli articoli agli art. 216 e dell'art. 224 della L.F. Per gli atti di cui al presente decreto non sono altresì soggetti alle disposizioni di cui all'art. 218 e dell'art. 225 della L. F."

## 1.0.1

[Gallone](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art.1-bis (Disposizioni in materia di istituzione di zone economiche speciali nelle Province più colpite dall'emergenza Covid-19 della Regione Lombardia ed Emilia Romagna)

1. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti dopo l'emergenza Covid-19, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa con la Regione Lombardia ed Emilia Romagna, è istituita una Zona economica speciale per le zone della Provincia di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, e Piacenza.

Art. 1-bis

## 1-bis.0.1

[Ferro](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Saccone](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«ART. 1-bis.1

1. Per l'anno 2020, in considerazione dell'eccezionalità delle condizioni finanziarie connesse alla diffusione del fenomeno coronavirus, gli istituti di credito nella concessione di mutui, prestiti e qualsiasi tipo di finanziamento non tengono conto dei giudizi espressi dalle agenzie di rating. Conseguentemente gli istituti di credito sono autorizzati a valutare i relativi crediti nella migliore categoria ai fini del calcolo dei coefficienti patrimoniali richiesti per la stabilità del sistema bancario e non rispondono per il relativo rischio sotto il profilo civilistico e penale.»

## 1-bis.0.2

[Ferro](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Saccone](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«ART. 1-bis.1

1. Gli istituti di credito ai fini della valutazione di imprese che necessitano di mutui, prestiti e altre forme di finanziamento tengono conto dei giudizi espressi dalle agenzie di rating espressi fino al gennaio 2020.»

Art. 1-ter

## 1-ter.1

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*All'articolo, apportare le seguenti modifiche:*

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La Direzione generale competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzata a procedere senza indugio oltre i termini di cui al precedente periodo al fine di concludere le istruttorie delle istanze che, allo scadere dei suddetti termini, risultassero ancora pendenti;

b) il comma 2, è sostituito dal seguente:

»2. La presenza all'interno della graduatoria adottata con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dei soggetti ammessi dà diritto al beneficiario di ricevere da

ISMEA la liquidazione dell'aiuto concesso. «;

c) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: »potendo procedere alle relative liquidazioni anche oltre il 31 dicembre 2020, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 2, della legge n. 196 del 31 dicembre 2009«.

**1-ter.0.1**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Articolo 1-*quater*. (Anticipazione da parte di Cassa depositi e prestiti dei debiti della Pubblica Amministrazione nei confronti delle imprese)

1. Cassa depositi e prestiti anticipa a favore delle imprese le somme derivanti da crediti certificati e vantati verso la pubblica amministrazione, risultanti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

2. Le anticipazioni finanziarie di cui al comma 1 sono erogati tramite istituti bancari ed intermediari finanziari secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e finanze.».

**1-ter.0.2**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Articolo 1-*quater*.

(*Sospensione split payment*)

1. Le disposizioni di cui articolo 17 ter del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 non si applicano per l'anno 2020 alle prestazioni rese dalle imprese e i consorzi che forniscono opere, lavoro e servizi alla pubblica amministrazione.».

**1-ter.0.3**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 1-*quater*. - (Fondo a sostegno della catena delle forniture)

1. Al fine di assicurare l'equilibrio finanziario delle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia Covid-19, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, è istituito un fondo denominato "Fondo a sostegno della catena della forniture", presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con dotazione iniziale pari a 99 milioni di euro, finalizzato all'erogazione di liquidità da utilizzare esclusivamente per i pagamenti ai fornitori e per la corresponsione degli emolumenti al personale dipendente. L'erogazione è effettuata in tranches, tramite anticipo bancario vincolato al pagamento dei fornitori e del personale dipendente, previa presentazione di un piano dei pagamenti trimestrale che certifichi i pagamenti che l'azienda si appresta ad effettuare. Alla presentazione del successivo piano trimestrale la banca provvede ad anticipare la tranche successiva.

2. Per i finanziamenti di cui al comma 1 del presente articolo, è consentito un periodo di preammortamento di due anni dall'erogazione.

3. Con decreto di natura non regolamentare il Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei principi enunciati al comma precedente, definisce i documenti per l'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 1 del presente articolo e gli ulteriori termini e condizioni.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 99 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**1-ter.0.4**

[de Bertoldi](#), [Ciriani](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**Articolo 1-quater**

*(Misure temporanee per il sostegno delle imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata)*

1. Le aziende sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, anche se destinatarie delle misure di sostegno economico e finanziario di cui all'articolo 1, comma 195, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) e al Decreto interministeriale 4 novembre 2016, possono accedere a forme di finanziamento agevolato con procedure semplificate di accesso, a valere sui fondi già stanziati per le misure di sostegno, al fine di garantire la copertura delle temporanee carenze di liquidità generate direttamente o indirettamente dalla diffusione dell'epidemia COVID-19.

2. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono disciplinate le forme di finanziamento agevolato e le procedure semplificate di accesso di cui al comma 1.».

**1-ter.0.5**

[de Bertoldi](#), [Ciriani](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**Articolo 1-quater**

*(Cassa Depositi e Prestiti)*

1. Cassa depositi e prestiti anticipa a favore delle imprese le somme derivanti da crediti certificati e vantati verso la pubblica amministrazione, risultanti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

2. Le anticipazioni finanziarie di cui al comma 1 sono erogate tramite istituti bancari ed intermediari finanziari secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e finanze.

**1-ter.6**

[Richetti](#)

*dopo l'articolo 1-ter è aggiunto il seguente articolo*

*1-quater* Le operazioni di finanziamento concluse in conformità ai commi 1 e 1-bis, e i pagamenti effettuati in esecuzione di tali operazioni, non sono soggetti ad azione revocatoria. A tali operazioni e pagamenti non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 216, terzo comma, 217 e 218 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, salvo il caso di dolo. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle dichiarazioni sostitutive allegate alle richieste di finanziamento e di garanzia effettuate ai sensi dell'articolo 13.

**Art. 2**

**2.1**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: «5 miliardi» con le seguenti: «10 miliardi».*

**2.2**

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«11-bis. All'articolo 78 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. In relazione all'aggravamento della situazione di crisi determinata dall'emergenza da COVID-19, all'articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n.27, convertito, con modificazioni, dalla legge

21 maggio 2019, n. 44, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Per l'anno 2020, l'anticipazione di cui al presente articolo è concessa in misura pari al 70 per cento del valore del rispettivo portafoglio titoli 2019 nonché del valore del pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui art. 43, paragrafo 9, terzo e quarto comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 corrispondente a detti titoli, agli agricoltori che conducono superfici agricole alla data del 15 maggio 2020 e che abbiano presentato o si impegnino a presentare, entro i termini stabiliti dalla pertinente normativa europea e nazionale, una domanda unica per la campagna 2020 per il regime di base di cui al titolo III del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. La presentazione della richiesta dell'anticipazione non consente di cedere titoli a valere sulla campagna 2020 e successive sino a compensazione dell'anticipazione».

"4-ter. L'organismo pagatore AGEA è autorizzato al pagamento dei saldi di tutte le domande per superficie del primo e secondo pilastro per le annualità precedenti al 2020 anche per le domande estratte a campione per le quali non sia ancora definito un esito del controllo in loco o di condizionalità, rimandandone la chiusura in fase successiva al pagamento."»

## 2.0.1

[de Bertoldi](#), [Ciriani](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

Articolo 2-bis

*(Incentivi a sostegno del settore turistico)*

1. Al fine assicurare adeguati livelli di liquidità per favorire la ripresa economica, alle imprese del settore turistico che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, è istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il Fondo a sostegno del turismo, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2020, per contributi a fondo perduto, secondo modalità compatibili con la normativa europea.

2. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Ministro, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, sono definite le modalità attuative del comma 1 e i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

## 2.0.2

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:*

"Articolo 2-bis

1. Gli atti dei rimborsi dei finanziamenti concessi alle imprese ai sensi e per gli effetti del presente decreto sono esenti della azione revocatoria di cui all'art. 67 Legge Fallimentare e non sono soggetti all'azione di cui art. 2901, 2902 e 2903 del codice civile."

## 2.0.3

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:*

« Art. 2-bis. - (Proroga contratti a tempo determinato) -

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle start up innovative di cui all'art. 25 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 e alle PMI innovativa di cui all'art. 4 del decreto legge 24



gennaio 2015, n. 3., è data facoltà di prorogare, anche a più riprese purché entro una durata massima di 1 anno dalla relativa scadenza, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato il cui termine scada durante il periodo emergenziale di cui all'art. 1 della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ovvero che, nel medesimo periodo, abbiano avuto vigenza per un tempo pari o superiore al 50% della durata contrattualmente pattuita.

2. Le proroghe di cui al precedente comma 1 non sono conteggiate ai fini del computo dei limiti alla durata massima del rapporto a tempo determinato ed al numero massimo di proroghe, da qualsivoglia fonte previsti e disciplinati, e sono altresì neutralizzati ai fini del computo dei periodi di cui all'art. 21, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

3. La durata del patto di prova ex art. 2096 c.c., sottoscritto dai soggetti di cui al precedente comma 1, è sospesa di diritto per tutta la durata del periodo emergenziale di cui all'art. 1 della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, anche in deroga al disposto dell'art. 10 della Legge 15 luglio 1966, n. 604. ».

#### **2.0.4**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:*

«Art. 2-*bis*. - (Misure a sostegno degli Istituti Tecnici Superiori e del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e professionale) -

1. All'articolo 77 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-*bis*. - Le attività di cui al comma 1 sono estese anche alla formazione tecnica professionalizzante delle Fondazioni ITS per ulteriori 200.000,00 euro, e saranno ripartiti tra le Fondazioni ITS con decreto del Ministero dell'Istruzione".

2. All'articolo 100 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-*bis*. - Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, è istituito per l'anno 2020 un fondo denominato "Fondo per le esigenze emergenziali del sistema ITS" con una dotazione pari a 1 milione di euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione. Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione sono individuati i criteri di riparto. Anche per gli oneri previsti dal presente comma si provvede ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 126.

3. All'articolo 120 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: "1-*bis*. - 1bis. Il Fondo, di cui all'art. 1, è ulteriormente incrementato di 2 milioni di euro "e " - 2-*bis*. L'importo di 2 milioni di euro di cui all'incremento del precedente art. 1bis è destinato a consentire alle Fondazioni ITS di dotarsi di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità e per la formazione dei formatori. Le suddette somme verranno equamente ripartite tra tutte le Fondazioni ITS."

4. Dopo l'articolo 120 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente: "Art. 121-*bis*. (Conservazione validità anno formativo)

1. In considerazione della situazione di emergenza e dei provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e di quelli emanati dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, con particolare riferimento alla sospensione delle attività didattiche e formative, l'anno formativo 2019/2020 relativo ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, nonché ai percorsi formativi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori di cui ai Capi II e III del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, conserva validità anche in deroga all'articolo 20 comma 2 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e all'articolo 1 comma 2

del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 16 settembre 2016, n. 713. La eventuale diminuzione del numero di ore di formazioni erogate e frequentate da ciascun allievo non comporta una decurtazione del finanziamento in base a UCS. Parimenti per l'abbandono del percorso da parte di uno o più allievi nell'ambito dell'emergenza Covid-19 si derogherà al ricalcolo UCS del finanziamento spettante alle Fondazioni ITS. 2. Per tutti i percorsi ITS è riconosciuta la rimodulazione del calendario senza penalizzazioni nel finanziamento anche in deroga al sistema UCS. Per quelli avviati nel corso dell'anno 2018, viene riconosciuto il valore complessivo del percorso anche con minori esiti formativi positivi; l'accesso all'Esame finale ITS è in ogni caso assicurato in analogia a quanto disposto a livello nazionale per gli studenti dell'ultimo anno dell'istruzione secondaria di secondo grado. In caso di necessità, soprattutto in relazione alle difficoltà riguardanti lo stage e le attività laboratoriali, ciascuna Fondazione ha la facoltà di chiedere la proroga del termine di conclusione del corso sia per i percorsi il cui termine era fissato nel 2020 sia per i percorsi che dovevano concludersi nel 2021. 3. In deroga alle normative previste, a causa della ridotta possibilità di svolgere attività di orientamento, il nuovo biennio formativo potrà iniziare anche dopo il 30 ottobre 2020. 4. Con decreto del Ministro della Istruzione da emanarsi entro 60 giorni, è disposta una moratoria nei criteri di valutazione Indire per i percorsi avviati negli anni 2018 e 2019." ».

## 2.0.5

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:*

«Articolo 2-bis. (Modifica all'articolo 72 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 in materia di internazionalizzazione del sistema Paese)

1. All'articolo 72, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 dopo la lettera de) sono aggiunte le seguenti:

d-bis) potenziamento degli investimenti nelle manifestazioni fieristiche attraverso progetti di digitalizzazione dell'esposizione volti anche ad incrementare le presenze di buyers qualificati agli eventi in programmazione;

d-ter) semplificazione dell'accesso ai mercati internazionali attraverso l'istituzione di programmi gratuiti per l'accompagnamento delle imprese nei percorsi di acquisizione delle certificazioni di prodotto;

d-quater) potenziamento di nuovi canali di vendita on-line per la progettazione da remoto al fine di raggiungere un numero sempre maggiore di mercati stranieri su cui distribuire prodotti made in Italy.»

## Art. 3

### 3.1

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis) Le lettere a) e b) del comma 1, articolo 72 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, sono sostituite dalle seguenti:

a) realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, anche avvalendosi di ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane nonché delle Camere di commercio italiane all'estero (CCIE);

b) potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all'estero, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane nonché mediante le Camere di commercio italiane all'estero (CCIE);

### 3.2



[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:*

«3-ter. Alla lettera a), comma 1, dell'articolo 72, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e dell'ENIT per la promozione del Paese in chiave turistica e attrattiva attraverso la valorizzazione dell'offerta esperienziale dei territori legata alla loro storia, cultura e tradizioni".».

### 3.0.1

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:*

#### "Articolo 3-bis

1. Ai fini dell'erogazione delle misure finanziarie di aiuto alle imprese e professionisti e conseguenti agli effetti dell'emergenza Covid-19 e di cui alla dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e di cui alla "Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 si prevede:

1. le informazioni richieste ad imprese e professionisti per attestare la sussistenza dei requisiti per l'accesso a tutte le misure economico-finanziario attivate a loro supporto per l'emergenza Covid-19 possono sempre essere rilasciate con dichiarazione propria del richiedente o del legale rappresentante del soggetto giuridico richiedente, ai sensi e nei modi di cui alla legge 445/2000.

2. Ferme le conseguenze penali derivanti dall'indebito utilizzo della disciplina in tema di autocertificazioni, in caso di utilizzo di dichiarazioni rivelatesi false, è sempre applicata la sanzione di cui all'art 9 del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 123. Qualora sia accertata la oggettiva idoneità probatoria delle false dichiarazioni rispetto alla erogazione delle misure l'importo della sanzione pecuniaria amministrativa è raddoppiata.

3. Ai finanziamenti attivati a supporto privato per l'emergenza Covid-19 e garantiti anche in parte dallo Stato od altri organi pubblici si applicano gli artt. 640 bis e 316 bis, ed in caso di condanna penale la pena è aumentata di 1/3."

### 3.0.2

[Urso](#), [de Bertoldi](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### Articolo 3-bis

*(Istituzione del Fondo nazionale per il sostegno al Sistema Fieristico Nazionale quale piattaforma di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano)*

1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo per il sostegno agli operatori del sistema fieristico nazionale colpiti dagli effetti economici derivanti dall'epidemia Covid-19. Ai fini del presente articolo per operatori del sistema fieristico nazionale si intendono i soggetti organizzatori, presso quartieri fieristici di proprietà o di terzi, di eventi a carattere almeno nazionale e i soggetti aventi la gestione dei quartieri fieristici presso quali si svolgono eventi a carattere almeno nazionale.

2. All'onere pari a 800 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalla maggiore flessibilità in termini di indebitamento netto e di saldo netto da finanziare sul piano di rientro verso l'obiettivo di medio termine (OMT) presentato dall'Unione Europea.

### 3.0.3

[de Bertoldi](#), [Ciriani](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### Articolo 3-bis

1. Al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli istituti bancari concedono alle aziende nuove linee di fido di cassa nella misura del 20 per cento rispetto a quelle già attive, allocando tali risorse su un conto corrente transitorio, che le

medesime imprese potranno utilizzare esclusivamente per il pagamento di dipendenti e fornitori, con scadenza al 30 giugno 2021. Parimenti per le aziende non affidate ma con credibilità dimostrabile attraverso bilanci in positivo e regolarità contributiva si provvede all'affidamento pari ad un dodicesimo del fatturato riferito all'ultimo bilancio depositato.

2. Sono da considerare rinnovate in automatico, quindi da non ritenersi insolute, le ricevute bancarie dei mesi di marzo e aprile 2020 per le quali vi è stato il mancato pagamento.

3. Lo Stato, anche per mezzo di enti dallo stesso partecipati, presta garanzia totale e sovrana agli istituti di credito.

4. Al fine della classificazione da parte degli istituti di credito dei requisiti delle aziende si opera mediante autocertificazione senza ulteriori procedure di accertamento restando valide le istruttorie precedenti. Per le società non affidate, la autocertificazione è sostituita dalla presentazione dell'ultimo bilancio depositato nonché della regolarità contributiva. Le dichiarazioni mendaci sono soggette alle normali fattispecie di punibilità.

#### Art. 4

##### 4.1

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385", inserire le seguenti: "e dell'art. 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58," e dopo le parole: "in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" inserire le seguenti: "e, rispettivamente, come definita dalle disposizioni della Consob relative alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori,"*

#### Art. 4-ter

##### 4-ter.0.1

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 4-quater.

"4-quater: In deroga all'articolo 106, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, tutti i contratti ad esecuzione periodica e continuativa derivanti da appalti di servizi e forniture con la Pubblica Amministrazione, per i quali, a causa dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sono stati sospesi i servizi e le forniture, sono prorogati per 6 mesi al fine di recuperare i periodi di inattività dovuti all'emergenza sanitaria". »

##### 4-ter.0.2

[Gallone](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 4-quater

(Proroghe degli adempimenti in materia ambientale ed energetica)

1. Tutti i termini per adempimenti in scadenza dal 31 gennaio 2020 previsti a carico dei gestori di attività industriali da disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti amministrativi o autorizzativi in materia ambientale ed energetica, ivi compresi, gli autocontrolli, le verifiche, le prove e i monitoraggi, l'esecuzione di controlli periodici, l'ottemperanza a prescrizioni, l'invio dei dati, relazioni e comunicazioni previsti nelle prescrizioni di provvedimenti autorizzativi, sono prorogati fino ai 180 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

2. La scadenza del termine previsto per il riesame ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è prorogata di sei mesi. I termini di cui all'articolo 29 quater comma 10 del D.Lgs. 152/06, in corso alla data di entrata in vigore del presente atto, sono prorogati di 180 giorni. Per la presentazione di integrazioni alle istanze di autorizzazione integrata ambientale, in scadenza entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente atto, su motivata richiesta del gestore, l'autorità competente può concedere proroghe dei relativi termini fino a 180 giorni, acquisendo se del

caso il parere dell'autorità di controllo. L' autorità di controllo di cui all'articolo 29-*decies*, comma 3, del D.Lgs. 152/06, previa motivata richiesta del gestore dell'impianto accorda proroghe fino a 180 giorni nell'attuazione degli adempimenti stabiliti nel piano di monitoraggio e controllo incluso nell'Autorizzazione Integrata Ambientale vigente. Le autorità di controllo di cui all'articolo 29-*decies*, comma 3, del D.Lgs. 152/06, provvedono a riorganizzare, riprogrammandole, le ispezioni già previste nell'anno 2020, anche in deroga ai piani di ispezione di cui all'articolo 29-*decies*, comma 11, del D. Lgs. 152/06.»

#### **4-ter.0.3**

[Gallone](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 4-*quater*

(Disposizioni in materia di sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra)

1. Per il solo anno 2020, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 36, comma 5 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, al trasgressore che procede alla comunicazione secondo le modalità ivi previste entro il 30 maggio 2020.

2. Per il solo anno 2020, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 36, comma 6 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, al trasgressore che procede alla restituzione di quote di emissione ai sensi del medesimo decreto entro il 30 ottobre 2020.

3. Per il solo anno 2020, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 36, comma 10-*ter* del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, al trasgressore che procede alla comunicazione ai sensi del medesimo decreto entro il 31 luglio 2020.»

#### **4-ter.0.4**

[Gallone](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 4-*quater*

1. Sono prorogati al 30 giugno 2020 i termini per la commercializzazione sul territorio nazionale di benzina di qualità estiva in conformità all'articolo 3 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66 e successive modificazioni e integrazioni, con tensione di vapore massima di 60 kPa.»

#### **Art. 5**

##### **5.1**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: "1° settembre 2021" con le seguenti: "1° settembre 2022".*

##### **5.2**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Al comma 1, capoverso "1.", aggiungere infine le seguenti parole: fatta eccezione per gli articoli 2 comma 1, lett. c), 27, commi 2 e 3, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, commi 1, 2 e 3, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 282, 283 del presente decreto che entrano in vigore il 15 agosto 2020."*

#### **Art. 6**

##### **6.1**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Al comma 1, sono apportate le modifiche:*

a) Al primo periodo, le parole "per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data" sono sostituite con le seguenti: "qualora le perdite dipendano dalla situazione correlata all'epidemia da Covid-19 e si siano verificate nel corso dell'esercizio chiuso entro la predetta data";

b) all'ultimo periodo, dopo le parole "per lo stesso periodo" aggiungere le seguenti: "e negli

stessi casi".

## **6.2**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Per il periodo di cui al comma 1, non si applica il dovere di cui all'articolo 2086, comma 2, del codice civile, di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.».

Conseguentemente, nella rubrica sono inserite, infine, le seguenti parole: «e gestione dell'impresa»

Art. 6-bis

### **6-bis.1**

[Mallegni](#)

*Al comma 1, dopo le parole "settori alberghiero e termale" aggiungere le seguenti:*

"nonché gli operatori del settore turistico all'aria aperta (campeggi e villaggi)"

### **6-bis.2**

[Centinaio](#), [Ripamonti](#), [Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo il comma 9, è inserito il seguente:*

«9-bis. Le disposizioni, di cui ai commi da 1 a 9 del presente articolo, si applicano anche ai soggetti operanti nel settore dei campeggi e villaggi turistici».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 0,50 milioni di euro per l'anno 2021, in 1,50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

### **6-bis.0.1**

[Ferro](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Saccone](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«ART. 6-ter

1. All'articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 convertito dalla legge 3 agosto 2013, n.90 dopo il comma 2-septies, è aggiunto il seguente: "2-octies. Le detrazioni di cui al presente articolo sono infine usufruibili anche dagli alberghi, villaggi vacanze e campeggi. Al fine di agevolare l'esecuzione dei lavori di efficienza energetica di cui al presente comma, il Fondo di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.102 è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2020.»

Conseguentemente, ridurre del medesimo importo il fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014.

### **6-bis.0.2**

[Perosino](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 6-ter (Fondo emergenza turismo).

1. Al fine di sostenere le imprese facenti parte della filiera turistica e, nello specifico, i titolari di attività operanti nella ricettività alberghiera ed extralberghiera, i titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di agenzie di viaggi, i tour operator, i titolari di stabilimenti balneari, le guide e gli accompagnatori turistici, i noleggiatori di bus e autovetture, che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la propria attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un fondo denominato "Fondo emergenza turismo", volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di un'indennità. Il Fondo ha una dotazione complessiva di 2,5 miliardi di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori sopra menzionati ed il limite dell'indennità per ciascuna impresa avente diritto, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede, per il 2020, mediante anticipazione da coprire, a valere dal 2021, mediante prelievo in percentuale da operare sull'imposta di soggiorno, di assicurazione di responsabilità civile versato dai soggetti della filiera e sulle transazioni relative a prenotazioni online effettuate mediante OTA».

#### Art. 7

##### 7.1

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Sopprimere il comma 2.*

##### 7.2

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti commi:*

"2-ter. I soggetti che nell'esercizio in corso al 31 marzo 2020 hanno conseguito una riduzione dei ricavi caratteristici, e che abbiano stimato rimanenze finali ai sensi dell'articolo 2426 del codice civile e dell'articolo 92, comma 1 e seguenti, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, superiore al 20 per cento, rispetto alla media della corrispondente voce dei tre bilanci di esercizio precedenti, possono iscrivere la perdita dell'esercizio in corso al 31 marzo 2020, nel primo bilancio successivo, in un apposito conto dell'attivo, quale onere pluriennale da ammortizzare. Per le società di più recente costituzione, il calcolo della media è fatto avendo riguardo agli esercizi precedenti effettivi, ragguagliando ad anno il dato dei ricavi caratteristici con riguardo agli esercizi di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Se l'esercizio in corso al 31 marzo 2020 è il primo, la condizione di cui al primo periodo si considera sempre realizzata.

2-quater. I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al comma 2-ter:

a) devono procedere all'ammortamento della perdita iscritta tra gli oneri pluriennali dell'attivo in venti rate annuali di pari importo;

b) non possono dare luogo a distribuzioni di utili, se non in misura tale per cui, dopo la delibera di distribuzione, residuino riserve disponibili nel patrimonio netto della società in misura superiore all'ammontare non ancora ammortizzato che residua iscritto nell'attivo ai sensi del comma 2-bis;

c) fino a quando residuano nell'attivo perdite iscritte ai sensi del comma 2-bis, devono evidenziare nella nota integrativa del bilancio di esercizio quale sarebbe l'ammontare del patrimonio netto, ove detto ammontare fossero posti a diretto decremento del medesimo.

2-quinquies. La decisione di avvalersi della facoltà di cui al comma 2-ter presuppone il consenso del collegio sindacale, ove presente, ed è di competenza dell'assemblea dei soci che delibera l'approvazione del bilancio di esercizio in corso al 31 marzo 2020.

##### 7.3

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*All'articolo 7, dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:*

«2-ter. All'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. Il termine di approvazione del bilancio consolidato 2019 degli enti destinatari delle disposizioni del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011 è rinviato al 30 novembre 2020"».

##### 7.4

[de Bertoldi](#), [Ciriani](#)

*Dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti commi:*

«3. I soggetti che nell'esercizio in corso al 31 marzo 2020 hanno conseguito una riduzione dei ricavi caratteristici, di cui al primo comma, lettera A), n. 1 dell'articolo 2425 del codice civile, superiore al 20 per cento, rispetto alla media della corrispondente voce dei tre bilanci di esercizio precedenti, possono iscrivere la perdita dell'esercizio in corso al 31 marzo 2020, nel primo bilancio successivo, in un apposito conto dell'attivo, quale onere pluriennale da ammortizzare. Per le società di più recente costituzione, il calcolo della media è fatto avendo riguardo agli esercizi precedenti effettivi, ragguagliando ad anno il dato dei ricavi caratteristici con riguardo agli esercizi di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Se l'esercizio in corso al 31 marzo 2020 è il primo, la condizione di cui al primo periodo si considera sempre realizzata.

4. I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al comma 3:

a) devono procedere all'ammortamento della perdita iscritta tra gli oneri pluriennali dell'attivo in venti rate annuali di pari importo;

b) non possono dare luogo a distribuzioni di utili, se non in misura tale per cui, dopo la delibera di distribuzione, residuino riserve disponibili nel patrimonio netto della società in misura superiore all'ammontare non ancora ammortizzato che residua iscritto nell'attivo ai sensi del comma 3;

c) fino a quando residuano nell'attivo perdite iscritte ai sensi del comma 3, devono evidenziare nella nota integrativa del bilancio di esercizio quale sarebbe l'ammontare del patrimonio netto, ove detti ammontari fossero posti a diretto decremento del medesimo.

5. La decisione di avvalersi della facoltà di cui al comma 3 presuppone il consenso del collegio sindacale, ove presente, ed è di competenza dell'assemblea dei soci che delibera l'approvazione del bilancio di esercizio in corso al 31 marzo 2020.».

#### **7.0.1**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:*

«Articolo 7-bis. (Recuperabilità differita dei costi derivanti dall'emergenza)

1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, le società di capitali che adottano i principi contabili del Codice civile e che sono tenute alla redazione del bilancio, sottoposte a revisione ai sensi dell'articolo 2477 del medesimo Codice, possono iscrivere i costi relativi a servizi, contratti che regolano il godimento di beni di terzi, gli investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali, il lavoro ed il deperimento di materie o merci sostenuti nel periodo che va dal 23 febbraio 2020 fino al 31 luglio 2020 e per i quali non è stato possibile generare ricavi in normali condizioni di operatività, in una apposita voce dello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni immateriali. È ammessa la capitalizzazione dei costi per gli interessi passivi sostenuti fino alla data del 31 luglio 2020.

2. All'articolo 2424 del Codice civile è alla voce B, I (Immobilizzazioni immateriali), è aggiunto il punto "1-bis) costi a recuperabilità differita;".

3. La Nota Integrativa indica in maniera puntuale i criteri di stima ed il dettaglio dei costi per i quali si è proceduto alla capitalizzazione.

4. L'iscrizione non può essere effettuata se non espressamente autorizzata dal soggetto incaricato della revisione contabile ai sensi dell'articolo 2477 del Codice civile, che deve utilizzare per la verifica i medesimi principi di cui alla Comunicazione Consob n. DEM/1061609 del 9-8-2001 per verificare la corretta iscrizione e le possibilità di recupero future.

5. I "costi a recuperabilità differita" di cui al comma 2 devono essere ripartiti sistematicamente in un periodo massimo di cinque esercizi e la prima quota di iscrizione al conto economico non può essere inferiore a un quinto rispetto a quanto iscritto nell'attivo. È consentita l'imputazione del costo al conto economico a partire dall'esercizio 2021.

6. Non può farsi luogo a distribuzione di utili o riserve né alla restituzione di finanziamenti ai



soci, fruttiferi o infruttiferi, fino a quando tale voce dell'attivo non sia stata completamente recuperata.

7. L'organo incaricato della revisione contabile esprime nella propria relazione un fondato giudizio sulla correttezza e sulla recuperabilità dei costi iscritti nell'attivo, sulla base di un piano industriale prodotto dalla società.

8. Per le società che non sono tenute alla revisione ai sensi dell'articolo 2477 del Codice civile, l'iscrizione della suddetta posta è condizionata al rilascio di una relazione da parte di un revisore o di una società di revisione iscritte nel registro tenuto presso il MEF, nella quale si attesti la corretta iscrizione dei costi, nonché la ragionevolezza delle ipotesi riportate nel piano e le possibilità di recupero dei costi iscritti in deroga. Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di revisione previsto dal presente comma danno diritto ad un credito d'imposta pari all'ammontare di dette spese e per un importo comunque non superiore a 5.000 euro. Detto credito, utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

9. Le società che ricorrono alla deroga, indipendentemente dalla dimensione, sono comunque tenute alla redazione del rendiconto finanziario e della relazione sulla gestione.

10. Non possono accedere alla deroga di cui al comma 1 le società che abbiano in corso un procedimento di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali.».

#### 7.0.2

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo è inserito il seguente:*

«Art. 7-bis. (Strumenti finanziari regionali nei settori produttivi)

1. In considerazione della necessità di intervenire con la massima urgenza nell'attuale situazione di difficoltà economica e finanziaria dei sistemi produttivi conseguente all'emergenza da COVID-19, è favorito l'utilizzo da parte delle Regioni di strumenti finanziari che operano nella forma di organismi strumentali fuori bilancio per risultare maggiormente efficaci e tempestivi nell'attuazione delle misure di sostegno a favore delle imprese.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'accertamento dei rientri di anticipazioni disposte a favore degli strumenti finanziari nello stesso esercizio di concessione delle medesime, seppure esigibile negli esercizi successivi, è considerato conforme alle previsioni del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011.".

#### Art. 8

##### 8.0.1

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo è inserito il seguente:*

"Articolo 8-bis.

(Disposizioni in materia di responsabilità di amministratori e sindaci di società)

1. Sono esenti da responsabilità gli amministratori e i sindaci per i danni e le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla diffusione della Pandemia da Covid-19, quando abbiano adempiuto i doveri ad essi imposti dalla legge con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico."

#### Art. 9

##### 9.1

[Urso](#), [de Bertoldi](#)

*Il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«Nell'ambito dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati in esecuzione alla data del 23 febbraio 2020, tutti i termini di adempimento e di pagamento, sia intermedi che finali, aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2021 sono prorogati di 12 mesi, a discrezione della società concordante o ristrutturata. Si intendono altresì prorogati di 12 mesi i termini di adempimento finali con scadenza oltre tale ultima data».

## 9.2

[Cerno](#), [De Petris](#)

*All'articolo 9, dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. La disposizione di cui al comma 3, primo periodo, si applica anche ai casi di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis della legge fallimentare, già operativa alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I termini di pagamento dilazionabili comprendono le rate previste ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e non si applica il limite di sei mesi di cui al secondo periodo.

3-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 3-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

## 9.0.1

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 9-bis. (Disposizioni in materia di sovraindebitamento)

1. All'articolo 12-bis della legge 27 gennaio 2012, n. 3, il comma 2 è sostituito con il seguente:  
"2. Quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice, con lo stesso decreto, può disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo. La sospensione è sempre disposta qualora il sovraindebitamento sia causato da forza maggiore e trattasi di abitazione principale.".

2. All'articolo 13 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4-ter è sostituito con il seguente: "4-ter. L'organismo di composizione della crisi vigila sull'esatto adempimento dell'accordo o del piano del consumatore, risolve le eventuali difficoltà e le sottopone al giudice, se necessario. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione all'accordo o al piano omologato. Quando l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore questi può chiederne la modifica secondo quanto previsto dal successivo comma 4- quater.".

b) dopo il comma 4-ter, è aggiunto il seguente:

"4-quater. Il debitore, con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi, nell'ipotesi di cui al comma 4-ter propone istanza contenente la proposta modificata al giudice, indicando le ragioni ad esso non imputabili che rendono impossibile l'esecuzione dell'accordo o del piano omologati. Il Giudice, qualora ritenga che l'istanza si basi su concreti e giustificati motivi, sentito il parere dell'organismo di composizione della crisi se non già espresso, fissa immediatamente l'udienza in cui si discute della proposta di modifica e, ricorrendo motivi di urgenza, può medio tempore sospendere l'esecuzione dell'accordo o del piano. Il decreto di fissazione dell'udienza è comunicato ai creditori almeno 15 giorni prima della data dell'udienza. Nel caso in cui l'istanza è rivolta solo ad uno slittamento dei termini dell'adempimento dell'accordo o del piano il Giudice, sentito il parere dell'organismo di composizione della crisi se non già espresso, valutata la sussistenza di concreti e giustificati motivi nonché la fattibilità dell'accordo e del piano come modificati, vi provvede senza fissare l'udienza rimodulando i termini dell'adempimento. In questo ultimo caso è possibile proporre istanza di sospensione dell'esecuzione dell'accordo e del piano.".



Art. 10

**10.1**

[Pichetto Fratin](#), [Damiani](#)

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Quando alla dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi presentati nel periodo di cui al comma 1 fa seguito la dichiarazione di fallimento, il periodo di cui al comma 1 non viene computato nei termini di cui agli articoli 10, 69-*bis* e 147, secondo comma, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.»

**10.2**

[Pichetto Fratin](#), [Damiani](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma*

«3-*bis*. Decorso il periodo di improcedibilità di cui al comma 1, la parte che vi abbia interesse e che abbia depositato il ricorso dichiarato improcedibile in data antecedente l'8 aprile 2020, può depositare entro i successivi trenta giorni istanza di prosecuzione del procedimento, altrimenti questo si estingue. In caso di prosecuzione restano salvi le attività compiute, le notifiche già perfezionate, nonché i provvedimenti emanati fino al decreto che abbia dichiarata l'improcedibilità a norma del presente articolo.»

**10.0.1**

[Richetti](#)

*Dopo l'articolo 10 inserire il seguente articolo*

«Art. 10 bis

(Disposizioni temporanee in materia di risoluzione per inadempimento dei contratti di locazione di immobili ad uso diverso da quello di abitazione)

1. Le azioni di risoluzione per inadempimento dei contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo notificate nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 30 settembre 2020 dai proprietari di immobili ad uso non abitativo che rivestano la qualifica di Imprese ai sensi dell'art. 56, comma 5, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 e che abbiano beneficiato delle misure di sostegno finanziario di cui all'art. 56 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 sono sospese fino alla scadenza del periodo in moratoria.»

**10.0.2**

[Richetti](#)

*Dopo l'articolo 10 inserire il seguente articolo*

«Art. 10 bis

(Disposizioni temporanee in materia di risoluzione per inadempimento dei contratti di locazione di immobili ad uso diverso da quello di abitazione)

1. Le azioni di risoluzione per inadempimento dei contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo notificate nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 30 settembre 2020 dai proprietari di immobili ad uso non abitativo che rivestano la qualifica di Imprese ai sensi dell'art. 56, comma 5, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 e che abbiano beneficiato delle misure di sostegno finanziario di cui all'art. 56 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 sono sospese fino alla scadenza del periodo in moratoria.»

Art. 11

**11.1**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Al comma 1, sostituire le parole «31 agosto 2020» con le seguenti: «31 dicembre 2020».*

#### **11.0.1**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo è inserito il seguente:*

«Art. 11-bis. - (Proroga dei termini per finanziamenti di start-up e PMI innovative)

1. Le start-up innovative cui all'articolo 25 del dl 18 ottobre 2012, n.179 e le PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 gennaio 2015, n.3, che abbiano in essere esposizioni debitorie nei confronti di banche, intermediari finanziari previsti dall'art.106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo Unico Bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, possono avvalersi, previa comunicazione di cui al seguente comma 2, delle seguenti misure di sostegno in relazione all'epidemia da COVID-19:

a) le aperture di credito a revoca non possono essere revocate o cancellate, in tutto o in parte, sia per la parte utilizzata che per quella accordata, per 12 mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2;

b) i prestiti non rateali con scadenza entro il 30 settembre 2020 sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori, per un massimo di 12 mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2;

c) il pagamento delle rate, sia in linea capitale che interessi, dei mutui e degli altri finanziamenti (inclusi i canoni di leasing) a rimborso rateale è sospeso per un massimo di 12 mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2 e le rate oggetto di sospensione sono dilazionate alla fine del piano di ammortamento in corso, salvo diverso accordo tra le parti. Il creditore, per il medesimo termine massimo di 12 mesi, non potrà attivare alcun diverso rimedio contrattuale che gli consenta di richiedere anticipatamente il pagamento di tutto o parte dell'importo dovuto.

2. La comunicazione prevista dal comma 2 deve avere le caratteristiche indicate all'articolo 56, comma 3, del D.L. 18 del 17 marzo 2020.

3. Alle operazioni oggetto delle misure di sostegno di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 56, commi 6 e seguenti, del D.L. 18 del 17 marzo 2020.».

#### **11.0.2**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Articolo 11-bis

(Moratoria e credito creditizio)

1. "All'art. 56 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27, dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. L'attuazione delle misure di cui al comma 2 non comporta variazioni nella classificazione, da parte di banche ed intermediari finanziari, della qualità del credito dei soggetti richiedenti".

#### **11.0.3**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:*

«Articolo 11-bis.

(Sospensione termini per la realizzazione dei progetti già ammessi alla misura "Resto al sud")

1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, per un periodo di 4 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legge, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all'articolo 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono sospesi i termini per la realizzazione dei progetti già ammessi ai benefici, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto 9 novembre 2017, n. 174 del Ministero per la

coesione territoriale e il Mezzogiorno.».

#### **11.0.4**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Articolo 11-bis.

(Sospensione rate dei finanziamenti bancari per i beneficiari della misura "Resto al sud")

1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, per un periodo di 4 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legge, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all'articolo 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono sospesi i pagamenti delle rate del finanziamento bancario di cui all'articolo 7, comma 3, lettera b), del medesimo decreto.».

#### **11.0.5**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 11-bis.

(Ulteriori modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

1. All'articolo 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2, inserire il seguente comma "2-bis. I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 si intendono sempre cumulabili con il periodo di sospensione dei termini di cui al precedente comma 2 nonché con qualunque periodo di sospensione dei termini aventi natura giudiziale o amministrativa, ivi inclusa la sospensione dei termini disciplinata dalla Legge 7 ottobre 1969, n. 742".»

### **Art. 12**

#### **12.1**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo il comma 2-quater inserire i seguenti:*

« 2-quinquies All'articolo 1, comma 48, lettera c-bis) della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, la parola: "50" è sostituita dalla seguente: "80" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e messa in sicurezza sismica";

b) al terzo periodo, le parole: "10 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "20 milioni di euro" e le parole: "20 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "40 milioni di euro".

2-sexies. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 2-bis non coperti nell'ambito delle disponibilità finanziarie del Fondo di garanzia per la prima casa di cui alla lettera c) dell'articolo 1, comma 48, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono posti a carico del fondo di cui al comma 14 dell'articolo 1 del presente decreto.».

#### **12.0.1**

[Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

«Art. 12-bis.

(Merito di credito)

1. Gli istituti bancari e di credito, ai fini della valutazione di imprese che necessitano di mutui, prestiti e altre forme di finanziamento previsti ai sensi della presente legge, non tengono conto della valutazione del merito di credito sino alla data del 31 dicembre 2020, né considerano tra i crediti deteriorati le eventuali future insolvenze derivanti dai crediti concessi ai sensi della presente legge.

2. In virtù di quanto previsto dal comma 1, in caso di successivo fallimento dell'impresa, non operano le disposizioni vigenti in materia di revocatoria fallimentare, nonché le disposizioni vigenti in materia penale e fallimentare di bancarotta con riferimento alle fattispecie di coinvolgimento a titolo di concorso degli istituti di credito nei reati fallimentari dell'imprenditore nei reati di bancarotta fraudolenta preferenziale, di bancarotta semplice per operazioni di grave imprudenza o per ritardata richiesta di fallimento, nonché nelle ipotesi di ricorso abusivo al credito ovvero di concessione abusiva del credito ai sensi dell'articolo 217 della legge fallimentare.»

Art. 12-*quater*

**12-*quater*.0.1**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 12-*quater*.1.

*(Modifiche ed estensione dei beneficiari del Fondo solidarietà mutui «prima casa»)*

1. All'articolo 54 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, apportare le seguenti modifiche:

a) Al comma 1, sostituire le parole: «Per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legge,» con le seguenti: «Per un periodo di 21 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legge.»

b) Dopo la lettera a) aggiungere la seguente: «*a-bis*) i benefici del Fondo sono estesi a tutti i contratti di finanziamento o di mutuo che prevedono il rimborso mediante un piano rateale già concordato e approvato dalla banca o dall'istituto di credito. I versamenti di rimborso, senza applicazione di sanzioni e interessi, possono avvenire mediante rateizzazione per l'intero importo residuo del mutuo fino per un massimo di dieci anni successivi.»

2. Agli oneri derivanti presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

**12-*quater*.0.2**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 12-*quater*.1.

*(Integrazione ed estensione dei beneficiari del Fondo solidarietà mutui «prima casa»)*

1. All'articolo 54 del decreto legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

*a-bis*) l'ammissione ai benefici del Fondo è altresì estesa ai percettori di trattamenti pensionistici diretti, indiretti o di reversibilità le cui singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale risultano pagate alla data di emanazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.»

Art. 13

**13.1**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Al comma 1, alla lettera c), dopo le parole: «operazione finanziaria» inserire le seguenti: «, ivi incluse le dilazioni concesse su crediti commerciali ceduti ai sensi della Legge 21 febbraio 1991, n. 52 a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e sino al 31 dicembre 2020 da parte di banche, intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 e altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia».*

**13.2**

[de Bertoldi](#), [Ciriani](#)

*Al comma 1, lettera c), le parole: "72" sono sostituite dalle parole: 180 mesi, con l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione del finanziamento.»*

### 13.3

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Al comma 1, lettera c), sostituire il secondo periodo con il seguente: "L'importo totale delle predette operazioni finanziarie non può superare, alternativamente: 1) il 25 per cento dei ricavi o compensi del soggetto beneficiario, come risultanti dall'ultimo bilancio depositato ovvero dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata. Nel caso di soggetti beneficiari costituiti a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare il 25 per cento dei ricavi o compensi del soggetto beneficiario per l'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, ragguagliati su base annua, quali risultanti dal relativo bilancio depositato o dichiarazione dei redditi presentata o, in mancanza, da apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445; 2) il doppio dei costi del personale del soggetto beneficiario per il periodo in corso all'1 gennaio 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di soggetti beneficiari costituiti a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi del personale previsti per i primi due anni di attività, quali risultanti da apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445."*

### 13.4

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera c), punto 3), dopo le parole "di piccole e medie imprese" sono aggiunte le seguenti: "e di start-up innovative";

b) alla lettera m), primo periodo, dopo le parole "di piccole e medie imprese" sono aggiunte le seguenti: ", di start-up innovative".

### 13.5

[Richetti](#)

*Al comma 1, lettera e) le parole «ovvero, per i finanziamenti deliberati dal soggetto finanziatore in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in misura pari ad almeno il 25 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione» sono sostituite dalle seguenti «ovvero, per i finanziamenti deliberati dal soggetto finanziatore in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in misura pari ad almeno il 30 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione».*

### 13.6

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Al comma 1, lettera f), aggiungere in fine il seguente periodo: "gli impegni o l'erogazione, ovvero le condizioni pattuite, derivanti dai relativi contratti di apertura di credito o affidamento alla data del 29 febbraio 2020, rimangono invariati alle stesse condizioni fino al 31 dicembre 2020."*

### 13.7

[Ferro](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Saccone](#)

*Al comma 1, alla lettera g), aggiungere in fine il seguente periodo:*

« Le valutazioni dei soggetti finanziatori ai fini delle delibere di erogazione dei finanziamenti sono effettuate con procedure semplificate coerenti con le esigenze di celerità funzionali all'effettivo sostegno alle imprese beneficiarie, basate sulla documentazione e le dichiarazioni rese dal soggetto finanziato nonché sul rispetto di parametri indicati dal soggetto gestore del Fondo Centrale di Garanzia. A tali fini, i soggetti finanziatori fanno affidamento sulle dichiarazioni e i dati ricevuti dai soggetti finanziati e non rispondono dell'eventuale inesattezza o non correttezza di tali dichiarazioni e

dati così come del rispetto degli impegni assunti dai soggetti finanziati, salvo che in caso di dolo dello stesso soggetto finanziatore;»

### 13.8

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Al comma 1 dopo la lettera "i", aggiungere le seguenti:*

«i-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 2135 del Codice Civile che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, i mutui e i finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., a partire dal termine dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili di cui la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, sono rinegoziati per consentire un ammortamento a lungo termine ovvero con durata non inferiore a 25 anni.

i-ter. Per le finalità di cui alla lettera i-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze stipula un'apposita convenzione con l'Associazione Bancaria Italiana, e istituisce un apposito plafond presso la Cassa depositi e prestiti S.p.A. per la concessione della garanzia fideiussoria all'atto della rinegoziazione del debito.».

### 13.9

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Al comma 1, lettera l), le parole "imprese danneggiate" sono sostituite dalle seguenti: "soggetti beneficiari danneggiati".*

### 13.10

[Richetti](#)

*Al comma 1, alla lettera m) le parole «30.000,00 euro» sono sostituite da «100.000,00 euro».*

### 13.11

[de Bertoldi](#), [Ciriani](#)

*Al comma 1, lettera m), primo periodo sostituire le parole "30.000,00 euro." con le seguenti: "50.000,00 euro.".*

### 13.12

[Pichetto Fratin](#), [Damiani](#)

*Al comma 1, lettera m), dopo il primo periodo, inserire il seguente:*

«Nel caso di professionisti associati, non superiore a 3, l'importo massimo di finanziamento di cui al precedente periodo è elevato a 60.000,00 euro e viene concesso sulla base del numero dei professionisti associati e dei ricavi prodotti da ciascuno di essi, secondo i seguenti parametri:

- a) fatturato fino a euro 170.000: contributo massimo euro 25.000;
- b) fatturato fino a euro 80.000: contributo massimo euro 20.000;
- c) fatturato fino a 50.000: contributo massimo 12.500.»

### 13.13

[de Bertoldi](#), [Ciriani](#)

*Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, in quanto compatibili, anche alle imprese titolari di un Conto Bancoposta.»*

### 13.14

[Perosino](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#)

*Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:*



*m-bis*) per le operazioni finanziarie con Importo garantito fino a euro 800.000 per impresa, la garanzia del Fondo è concessa, sulla base dell'applicazione integrale del vigente modello di valutazione delle imprese di cui alla precedente lettera g), nella misura del 100 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria stessa, a condizione che le operazioni garantite abbiano le stesse caratteristiche previste alla precedente lettera m).

### 13.15

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Al comma 1, lettera n), primo periodo, dopo le parole "di ricavi" sono inserite le seguenti: "o compensi" e, dopo le parole: "attività di impresa" sono inserite le seguenti ", arte o professione*

### 13.16

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Al comma 1, dopo la lettera p), è inserita la seguente: « p-bis.1) la garanzia di cui alla lettera c) è concessa in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa nel settore tessile, alimentare e della ristorazione la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e che abbiano stimato rimanenze finali ai sensi dell'articolo 2426 del codice civile e dell'articolo 92, comma 1 e seguenti, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 72 mesi e un importo non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia, ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e comunque, non superiore a 50.000,00 euro »;*

*Al comma 13, la parola: «249 » è sostituita dalla seguente: « 349 »*

### 13.17

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Al comma 1, dopo la lettera p-bis), aggiungere la seguente:*

*«p-ter) Per le operazioni finanziarie di garanzia avvenute mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo, ovvero al 100 per cento dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia, i finanziamenti concessi dalle banche o dagli intermediari finanziari non potranno essere impiegati a riduzione degli affidamenti e delle erogazioni già concessi dagli istituti stessi.»*

### 13.18

[Urso](#), [de Bertoldi](#)

*Al comma 1, dopo la lettera p-bis), aggiungere la seguente:*

*« q) la garanzia di cui alle precedenti lettere c) ed n) può essere utilizzata dall'impresa, a sua scelta, per operazioni di aumento del capitale sociale secondo le modalità previste dall'articolo 35 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 in materia di prestito partecipativo. In tal caso, la percentuale di garanzia di cui alle lettere c) ed n) è elevata al 100 per cento senza necessità di intervento di Confidi».*

### 13.19

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

*"1-bis. Sulle garanzie rilasciate dal Fondo ai sensi del comma 1 del presente articolo, non si applica l'articolo 8-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33."*

### 13.20

[de Bertoldi](#), [Ciriani](#)

*Al comma 4 apportare le seguenti modifiche:*

1) *dopo le parole: "a valere sulle risorse dei fondi rischi di natura comunitaria, nazionale, regionale e camerale," aggiungere le seguenti: "ovvero a valere su risorse proprie riassicurate da fondi di natura pubblica";*

2) *alla fine, aggiungere le parole: "o privata".*

### 13.21

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Al comma 5, primo periodo, dopo le parole "Per le imprese che accedono al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662," sono aggiunte le seguenti "o ad altri strumenti finanziari atti a fronteggiare l'emergenza Covid-19 promossi da Regioni e Comuni, anche per il tramite delle proprie società finanziarie regionali,"»*

### 13.22

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Al comma 5, dopo le parole "documentazione medesima" inserire le seguenti: "previa allegazione di dichiarazione di cui all'art. 47 dpr. 28.12.2000 n. 445, con la quale il titolare o legale rappresentante dell'impresa richiedente dichiara, sotto la propria responsabilità, che nei suoi confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del predetto Decreto Legislativo".»*

*Conseguentemente all'art. 483 codice penale, dopo il comma primo, aggiungere il seguente: "Se le false attestazioni sono finalizzate a conseguire indebitamente finanziamenti assistiti dalla garanzia dello stato, e salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena di cui al comma 1 è aumentata di un terzo."*

### 13.23

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis) Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti fino a 5.000 euro, non assistiti da garanzia reale, con garanzia diretta e percentuale di copertura pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento erogati da banche, intermediari finanziari ed altri soggetti abilitati alla concessione di credito, concessi ad un solo soggetto per nucleo familiare per il soddisfacimento di bisogni primari, ovvero per l'approvvigionamento di beni per il consumo alimentare, propri o del nucleo familiare. L'Ente Nazionale per il Microcredito coordina gli interventi e l'affiancamento dei servizi ausiliari, istruttori e di monitoraggio previsti dall'articolo 5, comma 5 e 6 del Decreto 17 Ottobre 2014, n. 176.»

### 13.24

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Al comma 11 aggiungere in fine il seguente periodo: "Le disposizioni di cui all'articolo 216, terzo comma, e 217 della Legge Fallimentare non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti in operazioni di finanziamento effettuate ai sensi del presente articolo, nonché ai pagamenti ed alle operazioni compiuti, per le finalità di cui alla medesima disposizione, con impiego delle somme provenienti da tali finanziamenti".»*

### 13.25

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:*

«11-bis) Per le finalità di cui al presente articolo e per le operazioni finanziarie di garanzia avvenute mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo, le operazioni attuative ed istruttorie delle banche o degli intermediari finanziari sono determinate con procedure semplificate e uniformi tra i vari istituti. I beneficiari sono ammessi senza la valutazione del merito al credito da parte della banca



concedente, la quale non potrà rivalersi per la riduzione degli affidamenti e delle erogazioni già concessi dagli istituti stessi.

11-ter) Il Ministero della dell'economia e finanze, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta delle linee guida per la gestione e la semplificazione degli adempimenti di cui al comma precedente.»

### 13.26

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo il comma 12-bis, è inserito il seguente:*

«12-ter. Accedono alle prestazioni del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, anche le imprese del comparto florovivaistico.»

### 13.0.1

[Perosino](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#)

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 13-bis.

*(PIR complementari «Anti COVID-19» - Piani di investimento per la ripresa)*

1. Al fine di sostenere le piccole e medie imprese colpite dalla crisi connessa all'emergenza sanitaria ed economica derivante dalla diffusione del COVID-19, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze, sentiti il Ministero dello sviluppo economico, la Banca d'Italia, la Consob, l'Assogestioni e l'ABI (Associazione Bancaria Italiana) sono definite le linee di indirizzo per implementare una nuova tipologia di piani di risparmio complementari, denominati «PIR Anti-Covid o Piani di investimento per la ripresa», di seguito PIR, che, attraverso un contenitore chiuso, con investimenti in fondi chiusi e aperti, fondi di capitale e di debito, investimenti diretti in strumenti di capitale e di debito liquidi e illiquidi, possa raccogliere i risparmi degli investitori istituzionali, di quelli professionali e dei contribuenti italiani orientandoli verso le piccole e medie imprese, con la possibilità di ricomprendere nella componente qualificante del 70 per cento anche titoli governativi di stati aderenti all'Unione europea, preferibilmente indicizzati al prodotto interno lordo, nonché verso titoli di Stato italiani di lunga durata, tra cui i nuovi BTP Italia legati alla crescita del prodotto interno lordo di cui al comma successivo.

2. I PIR illiquidi sono da intendersi come aggiuntivi ai PIR liquidi e con una durata almeno decennale. L'ammontare delle somme da investire in tale strumento si sommano agli investimenti nei PIR liquidi e possono arrivare fino a 150.000 euro annui per codice fiscale, per un totale complessivo di 1.500.000 euro per codice fiscale, mentre per casse di previdenza e fondi pensione l'importo sarà determinativo nell'ambito di una percentuale del patrimonio da loro amministrato. Per le somme investite è prevista una deducibilità fiscale oltre all'esenzione integrale di ogni forma di tassazione, dall'esenzione sui *capital gain*, all'imposta di successione.

3. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 possono essere, altresì, definite le linee di indirizzo per l'emissione di un nuovo Btp Italia Covid 19 legato alla crescita del prodotto interno lordo e integralmente dedicato a finanziare le spese del sistema sanitario, per la salvaguardia del lavoro e a sostegno dell'economia nazionale. Per stimolare i contribuenti a sottoscriverli si prevedono le stesse agevolazioni fiscali previste per PIR Anti-Covid o Piani di investimento per la ripresa di cui al comma 1.»

### 13.0.2

[Perosino](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 13-bis.

1. All'articolo 56, comma 2, lettera c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La sospensione include anche le rate scadute e non pagate nei 90 giorni

precedenti al 17 marzo 2020».

### **13.0.3**

[Perosino](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 13-bis.**

(Moratoria dei debiti)

1. All'articolo 56, comma 2, lettere b) e c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole: «30 settembre 2020», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2021».

#### **Art. 13-ter**

### **13-ter.0.1**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Articolo 13-quater**

(Digital Art Bonus)

1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative per il settore degli spettacoli dal vivo di musica popolare contemporanea a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nel perseguire il rispetto delle stesse, per l'anno 2020, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti nella realizzazione di concerti e festival musicali attraverso gli strumenti di condivisione digitale, nel limite complessivo di 400 milioni di euro.

2. Con apposito decreto del Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di condivisione digitale ammesse e le relative caratteristiche tecniche necessarie per accedere al contributo di cui al comma 1.

3. I contributi di cui al comma 1 sono assegnati, entro il 31 maggio 2020, con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 20.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 25.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 35.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 50.000 euro ciascuno.

4. Entro il 5 giugno 2020, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante.

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, pari a 400 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

### **13-ter.0.2**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Articolo 13-quater.**

(Accesso delle imprese alla finanza alternativa)

1. La garanzia del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere concessa, a valere sulle ordinarie disponibilità del predetto Fondo, in favore di società di cartolarizzazione dei crediti di cui all'articolo 3 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 che concedano finanziamenti a piccole e medie imprese, come definite dalla normativa dell'Unione europea, operanti nei settori di attività ammissibili all'intervento del Fondo, ovvero che sottoscrivano titoli di debito delle medesime imprese.

2. Al comma 6-bis, primo periodo, dell'articolo 12 del decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, dopo le parole "emessi da piccole medie imprese" sono aggiunte le seguenti: ", nonché in favore di società di cartolarizzazione dei crediti

di cui all'articolo 3 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 che realizzino, ai sensi della medesima legge 30 aprile 1999, n. 130, operazioni di cartolarizzazione di una pluralità di obbligazioni emesse da imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, operanti nei settori di attività ammissibili all'intervento del Fondo".

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 2, con particolare riguardo alle condizioni per la concessione della garanzia, alle caratteristiche dei programmi di sviluppo finanziabili e delle operazioni di cartolarizzazione ammissibili, ai criteri di loro selezione, alle modalità di coinvolgimento nell'operazione degli investitori istituzionali o professionali nonché l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura degli interventi.

4. Al fine di favorire l'accesso al credito sotto qualsiasi forma da parte delle imprese, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere concessa anche in favore delle istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti concessi alle suddette imprese.».

### **13-ter.0.3**

[de Bertoldi](#), [Ciriani](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### *«Articolo 13-quater*

##### *(Disposizioni in materia di liquidazione delle spese di giustizia)*

1. Lo Stato provvederà entro dieci giorni al saldo di tutti i crediti, già liquidati, vantati dagli avvocati per l'attività svolta a titolo di patrocinio a spese dello Stato, sia nel settore penale sia nel settore civile, nonché di tutti i crediti vantati dagli ausiliari del magistrato, come individuati all'articolo 3, lettera n) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, le Città Metropolitane e gli altri Enti locali, devono provvedere all'immediata liquidazione dei crediti maturati dai Professionisti nei confronti delle medesime e riconosciuti da sentenze, da contratti e/o da accordi stragiudiziali.

2. Per tutti i liberi professionisti, iscritti in albi o registri, viene disposto la sospensione dei versamenti da effettuare a titolo di tasse e imposte ancora da versare per l'anno 2019 e per quelle che dovranno essere versate per l'anno 2020. Tali somme saranno versate in numero 120 rate mensili a decorrere dal 1° ottobre 2021 senza aggiunta di interessi. Cassa Depositi e Prestiti provvederà al pagamento di quanto dovuto dai medesimi Professionisti a titolo di canone di locazioni ed utenze relativi agli studi professionali per il periodo intercorrente dal 1° marzo 2020 al 31 ottobre 2020, salvo prorogarsi della situazione emergenziale, con obbligo di restituzione da parte del Professionista beneficiario in n. 60 rate con cadenza mensile a decorrere dal mese di gennaio 2021. Qualora il Professionista decidesse di non avvalersi di tale possibilità sarà comunque al medesimo garantito il credito d'imposta già previsto dal presente decreto. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2020, n. 21.»

### **13-ter.0.4**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### *«Articolo 13-quater.*

##### *(Sostegno alla partecipazione di buyers stranieri ad eventi fieristici nazionali)*

1. Al fine garantire l'erogazione di un contributo necessario a rilanciare l'internazionalizzazione del sistema Made in Italy agroalimentare con particolare riferimento alla partecipazione di buyers

stranieri ad eventi e manifestazioni fieristiche settoriali e diffusi sul territorio nazionale, nello stato di previsione del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale è istituito il Fondo per il sostegno all'acquisto di coupon fieristici con una dotazione di 10 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021.

2. La dotazione finanziaria di cui al primo comma, è da utilizzare, fino all'importo massimo di euro 200 euro per buyers, a copertura parziale della spesa sostenuta per la partecipazione agli eventi e alle manifestazioni di cui al comma precedente.

3. Con decreto del Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e per le attività culturali e per il turismo, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

### **13-ter.0.5**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:*

«Articolo 13-quater.

*(Indennizzo per le imprese di distribuzione delle forniture per il settore turistico-ricettivo e della ristorazione)*

1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, alle imprese di distribuzione delle forniture per il comparto turistico-ricettivo e della ristorazione con il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, è concesso, per ciascun mese del periodo d'imposta 2020 in cui presentano una riduzione dell'ammontare complessivo delle operazioni attive, cessioni di beni e prestazioni di servizi di almeno il 25 per cento rispetto al corrispondente mese del precedente periodo d'imposta, un indennizzo pari al 50 per cento della riduzione dell'ammontare complessivo delle operazioni attive, cessioni di beni e prestazioni di servizi, registrate in ciascuno dei mesi di riferimento rispetto alle stesse relative ai corrispondenti mesi dell'anno precedente.

2. I soggetti beneficiari di cui al comma 1 possono accedere al contributo in considerazione della situazione di grave crisi di liquidità ed in base all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 3, lettera b), del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e alla Comunicazione della Commissione Europea n. 2020/C 91 I/01 del 20 marzo 2020 recante il Quadro Temporaneo per le misure di aiuti di stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di Covid-19. L'indennizzo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge sono definite le modalità di concessione e di erogazione dell'indennizzo di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

### **13-ter.0.7**

[La Pietra](#), [de Bertoldi](#), [Ciriani](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 13-quater

*(Credito d'imposta per le strutture turistico-ricettive)*

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ai titolari delle strutture turistico-ricettive che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, è riconosciuto un credito d'imposta, per l'anno 2020, nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo ai mesi di sospensione dell'attività, di immobili rientranti nella categoria catastale D/2.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

**13-ter.0.8**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:*

**«Articolo 13-quater .**

*(Misure per garantire la liquidità delle aziende termali)*

1. Al fine di assicurare nell'immediato liquidità alle aziende termali, le aziende sanitarie locali sono autorizzate ad erogare entro il 30 aprile 2020 un'anticipazione pari al settanta per cento del fatturato sviluppato nell'anno 2019 per prestazioni termali rese in regime di accreditamento. L'importo così erogato sarà recuperato dall'azienda sanitaria locale nei sette esercizi successivi secondo modalità definite negli accordi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323.»

**13-ter.0.9**

[Paragone](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente*

**«Art. 13- quater**

*(Disposizioni in materia di locazioni di immobili ad uso professionale)*

All'articolo 34 comma 1, legge 392 del 27 luglio 1978 dopo le parole ".ai numeri 1 e 2 dell'art. 27" inserire le seguenti:

"nonché per quelle libero professionali,"

*Conseguentemente, all'articolo 35, legge 392 del 27 luglio 1978, le parole "nonché destinati all'esercizio di attività professionali" sono soppresse».*

**13-ter.0.10**

[de Bertoldi](#), [Ciriani](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Articolo 13-quater**

*(Credito di imposta per canone di locazione)*

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 100 per cento dell'ammontare del canone di locazione degli immobili, relativo ai mesi da marzo a maggio 2020.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 65, commi da 2-bis a 3, del decreto-legge 17 febbraio 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.».

**13-ter.0.11**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**«Articolo 13-quater .**

*(Incentivi alla partecipazione di eventi e manifestazioni fieristiche)*

1. Le imprese agricole singole o associate, iscritte al Registro delle imprese, che partecipano ad eventi e fiere al di fuori del territorio nazionale per promuovere i prodotti agricoli e dell'agroalimentare italiano, possono beneficiare di un rimborso relativamente alle spese sostenute e documentate per le predette attività fino al prossimo 31 dicembre 2021, fino ad un massimo complessivo di 2.000 euro.

2. Il rimborso di cui al comma 1, avviene attraverso il riconoscimento di un credito d'imposta di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui le spese sono state sostenute. Il credito d'imposta è rateizzato in tre rate annuali di pari importo ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.»

**13-ter.0.12**

[Aimi](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 13-quater

1. Al fine di rilanciare il settore turistico a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19, per gli anni 2020 e 2021:

a) dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 50 per cento delle spese turistiche sostenute dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi, che concorrono a formare il reddito complessivo, purché effettuate su territorio italiano e in strutture che hanno sede legale in Italia;

b) dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 50 per cento delle spese per l'acquisto di beni e servizi culturali, purché fruiti su territorio italiano, sostenute dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi, che concorrono a formare il reddito complessivo.»

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti "15 per cento"*

**13-ter.0.13**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Articolo 13-quater.**

*(Misure a tutela delle imprese del comparto agricolo)*

1. Al fine di garantire la continuità produttiva delle imprese agricole favorendo forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro accessorio in agricoltura, per il periodo di validità della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, che ha dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dal COVID-19, trovano applicazione le disposizioni di cui ai successivi commi.

2. Per prestazioni agricole di lavoro accessorio in agricoltura si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Le prestazioni agricole di lavoro accessorio possono essere altresì rese da percettori di prestazioni integrative del salario, cassa integrazione di qualunque genere o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di



sostegno al reddito gli accreditati contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

4. È vietato il ricorso a prestazioni agricole di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio agricolo, i committenti imprenditori agricoli sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione, all'inoltro al competente Centro per l'Impiego della comunicazione obbligatoria di cui articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Nella comunicazione di cui alla presente lettera potrà essere indicata una prestazione, anche non consecutiva, della durata non superiore all'arco temporale di trenta giorni successivi.

6. Il prestatore agricolo di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso sulla base della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, direttamente dal committente con le modalità previste dall'art. 1, commi 910 - 913, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205.

7. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

8. Sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura del 33 per cento del compenso, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso.

9. Il committente imprenditore agricolo effettua il versamento della contribuzione alla Gestione separata e del premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione secondo le modalità che verranno stabilite di concerto dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e dall'Istituto Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro. In sede di prima applicazione, tale versamento avverrà entro il 16 del quarto mese successivo alla prestazione.

10. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

11. Al fine di verificare, mediante apposita banca dati informativa, l'andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle attività di lavoro accessorio agricolo disciplinate dal presente decreto, anche al fine di formulare proposte per adeguamenti normativi delle disposizioni di contenuto economico, l'INPS e l'INAIL stipulano apposita convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.»

### **13-ter.015**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**«Articolo 13-quater .**

*(Campagne promozionali internazionali settori agricoli in crisi)*

1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il "Fondo nazionale Campagne promozionali internazionali settori agricoli in crisi" al fine sostenere, attraverso campagne promozionali internazionali i settori agricoli in crisi a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere destinate a interventi volti a potenziare le attività di informazione e di promozione sui mercati esteri dei prodotti agricoli presso i consumatori e a migliorare la qualità dei medesimi prodotti in un'ottica di sistema Paese che punti sul modello Italia caratterizzato da elementi di salubrità dei cibi, dieta mediterranea, paesaggio, ruralità.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo, nell'ambito di un apposito piano di interventi.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

#### **13-ter.0.16**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **Articolo 13-quater.**

*(Interventi in favore dei giovani imprenditori agricoli)*

1. Per contrastare la perdita di liquidità delle imprese dovuta alla diffusione del virus da COVID-19, all'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente capo possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, nonché un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni."

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le misure di attuazione del presente articolo al fine di assicurare, in particolare, la compatibilità delle disposizioni di cui al comma 1 con le agevolazioni previste a legislazione vigente dall'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni, in modo da garantire l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

3. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.»

#### **13-ter.0.17**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Articolo 13-quater .**

*(Sostegno al comparto suinicolo)*

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, ed assicurare la necessaria liquidità alle imprese che operano nel comparto suinicolo, le risorse del Fondo di cui all'articolo 11-bis del decreto legge 29 marzo 2019, n. 27 sono incrementate di ulteriori 5



milioni di euro per l'anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

### **13-ter.0.18**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Articolo 13-quater.**

*(Accordo di filiera per l'agroalimentare made in Italy)*

1. Al fine di porre rimedio ai gravi turbamenti dell'economia indotti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in via eccezionale per l'anno 2020, è riconosciuto un contributo 5 milioni di euro per il finanziamento per la sottoscrizione di accordi e impegni comuni fra gli operatori della filiera agroalimentare per la tutela e la promozione sul mercato interno di prodotti agroalimentari "made in Italy" di alto valore qualitativo.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

### **13-ter.0.19**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Articolo 13-quater .**

*(Misure a sostegno del reddito delle imprese che operano nel comparto lattiero-caseario)*

1. Al fine di assicurare liquidità alle imprese che operano nel comparto lattiero-caseario, per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 i soggetti che a vario titolo acquistano e trasformano latte su territorio nazionale sono obbligati ad acquistare ed utilizzare latte proveniente dagli allevatori italiani. Solamente qualora la quantità di latte non risultasse sufficiente per il fabbisogno dei consumatori italiani, acquirenti e trasformatori del latte saranno autorizzati ad acquistare o utilizzare latte proveniente da Paesi della Unione europea.

2. I contravventori di quanto stabilito nel comma 1 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 a euro 100.000,00.

3. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è incaricato della vigilanza, dell'accertamento delle violazioni d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato e dell'erogazione delle sanzioni di cui al comma 2, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Gli introiti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ragioniere Generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative per il superamento dell'emergenza nel settore agroalimentare e per compensare la riduzione della produzione nell'ambito lattiero-caseario.

5. All'articolo 3, del decreto legge 29 marzo 2019, n.27, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Al fine di consentire una maggiore trasparenza sulle importazioni di latte bovino dall'estero, sono resi pubblici i dati e i documenti, con specifico riguardo ai nomi dei soggetti importatori, a qualsiasi titolo detenuti dal Ministero della salute, relativi ai flussi commerciali di latte e dei prodotti lattiero-caseari provenienti da Paesi non aderenti all'Unione europea ovvero oggetto di scambio intracomunitario.»

### **13-ter.0.20**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Articolo 13-quater.**

*(Misure a sostegno del comparto vitivinicolo)*

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, ed assicurare la necessaria liquidità alle imprese che operano nel comparto vitivinicolo, la dotazione finanziaria destinata alla programmazione nazionale di sostegno al settore relativa alla campagna 2019/2020, è incrementata di 10 milioni di euro a favore dell'attivazione dello strumento di "vendemmia verde" su tutto il territorio nazionale.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti il Ministero delle attività produttive, le Regioni e le Province di Trento e Bolzano, può disporre l'utilizzo delle eccedenze di vino e di distillati di vino e vinacce per la produzione di igienizzanti e disinfettati a base alcolica destinati ad uso sanitario, domestico e personale.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

**13-ter.0.21**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Articolo 13-quater.**

*(Incentivo all'organizzazione di eventi promozionali presso le aziende agricole)*

1. Al fine di fronteggiare le ricadute della crisi determinata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 sul sistema agricolo e sul suo rapporto con il turismo internazionale, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un Fondo nazionale per rilanciare, attraverso eventi promozionali ed informativi, le produzioni agroalimentari, con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alle spese sostenute dalle imprese agricole, organizzate in forma singola o associata, per la progettazione e l'organizzazione di eventi ed incontri promozionali ed informativi, anche di piccola entità, rivolti a turisti ed aventi ad oggetto le produzioni agricole aziendali.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e per le attività culturali e per il turismo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

**13-ter.0.22**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Articolo 13-quater.**

*(Misure a sostegno del settore florovivaistico)*

1. Per far fronte al danno di mancato reddito dovuto all'impossibilità di vendita dei prodotti deperibili derivanti dall'emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese floricole e florovivaistiche, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo con una dotazione di 1 miliardo di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti le modalità e

i criteri di attuazione del Fondo, nel rispetto delle disposizioni stabilite del Regolamento (UE) n.2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

#### **13-ter.0.23**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Articolo 13-quater.**

*(Credito d'imposta formazione manager internazionalizzazione)*

1. Alle imprese agricole, singole e associate, che sostengono spese in attività di formazione finalizzate ad accrescere le proprie conoscenze e competenze sui temi dell'internazionalizzazione, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, è concesso un credito d'imposta secondo le modalità richiamate nei successivi commi.

2. Il credito d'imposta di cui al primo comma, è attribuito nella misura del 40 per cento, fino ad un importo massimo di euro 1.000, delle spese sostenute e documentate da ciascun beneficiario per le attività di formazione di cui al comma 3.

3. Sono ammissibili al credito d'imposta le attività di formazione svolte per acquisire e consolidare le conoscenze degli imprenditori agricoli riguardanti percorsi di internazionalizzazione d'impresa che includano attività e competenze in ambito organizzativo, legale, fiscale e contrattuale necessarie ad analizzare e individuare nuovi mercati e clienti stranieri.

4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese di cui al comma 2 ed è utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono adottate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.»

#### **13-ter.0.24**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Articolo 13-quater.**

*(Moratoria debiti)*

All'articolo 56, comma 2, lettere b) e c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27, le parole: "30 settembre 2020", ovunque ricorrano, sono sostituite con le parole: "28 febbraio 2021".»

#### **13-ter.0.25**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo è inserito il seguente:*

#### **«Articolo 13-quater.**

*(Gestione di fondi Confidi vigilati)*

1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, i Confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre

1993, n. 385, sono ammessi all'assegnazione e alla gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia volti a dare supporto alla liquidità delle piccole e medie imprese colpite dall'emergenza Covid-19.

2. Con modalità stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i Confidi sono ammessi a gestire per la finalità indicata al comma 1 fondi costituiti a livello comunitario, nazionale, regionale e camerale utilizzando risorse anche derivanti dai fondi strutturali europei nel rispetto dei nuovi obiettivi indicati dall'Unione europea.».

#### **13-ter.0.26**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo è inserito il seguente:*

#### **«Articolo 13-quater.**

*(Ampliamento dell'operatività dei Confidi)*

1. Al fine di assicurare maggiore liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, all'articolo 112, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: "in via residuale" sono sostituite dalle seguenti parole: "in via non prevalente".».

#### **13-ter.0.27**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Articolo 13-quater.**

*(Ulteriori misure di sostegno finanziario)*

All'articolo 56, comma 2, alinea, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: «le imprese come definite dal comma 5» inserire le seguenti: «gli organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in beni immobili aventi destinazione d'uso non residenziale oggetto delle misure di contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese e organismi di investimento collettivo del risparmio colpite dall'epidemia di COVID- 19».

#### **13-ter.0.28**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Articolo 13-quater**

*(Carta elettronica, prevista dall'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)*

1) Al comma 357 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole «nel 2020» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal 2020» e le parole «160 milioni» dalle seguenti «240 milioni».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, pari a 80 milioni di euro per il 2020 e 240 a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

2) al comma 357 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, dopo le parole "anche in formato digitale" inserire le seguenti: "ebook reader, personal computer, notebook, stampanti";»

#### **13-ter.0.29**

[La Pietra](#), [de Bertoldi](#), [Ciriani](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Articolo 13-quater**

1. Le disposizioni di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano, in quanto compatibili, ai pescatori autonomi, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 126, comma 4.»

### **13-ter.0.30**

[La Pietra](#), [de Bertoldi](#), [Ciriani](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Articolo 13-quater**

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'AGEA, nonché tutti gli altri organismi pagatori regionali, sono autorizzati al pagamento, nella misura massima del 60 per cento, di tutti i premi connessi alle misure a superficie, ivi compresi quelli relativi alle annualità 2017-2018-2019, anche in deroga agli eventuali codici ostativi eventualmente riscontrati nell'elaborazione di ogni singola richiesta.»

### **13-ter.0.31**

[de Bertoldi](#), [Ciriani](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **Articolo 13-quater**

*(Credito d'imposta a sostegno del rilancio delle iniziative sportive)*

1. Allo scopo di rilanciare le iniziative in ambito sportivo e di qualificare maggiormente l'offerta, è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 60 per cento delle spese di investimento, nel limite complessivo massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2020, n. 21.».

### **13-ter.0.32**

[Richetti](#)

*Dopo l'articolo 13-ter, inserire il seguente articolo:*

#### **Articolo 13-quater**

*(Misure in favore dell'abbattimento dei canoni di locazione e di affitto commerciale per il recupero di liquidità)*

1. L'articolo 65 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:

"Articolo 65

Abbattimento dei canoni di locazione e di affitto commerciale per il recupero di liquidità

1. Al fine di favorire la ripresa economica ed un recupero di liquidità per le famiglie e le categorie imprenditoriali maggiormente colpite dalla crisi sanitaria, i proprietari di immobili e fabbricati locati ad uso abitativo che abbiano optato per il regime della cedolare secca, che applicano una riduzione di almeno il 50% del canone indicato nel contratto, per le mensilità a decorrere da aprile 2020 compreso e non oltre dicembre 2020, hanno diritto all'abbattimento del 40% dell'importo dovuto

a titolo di imposta sull'ammontare relativo al canone effettivamente percepito. I proprietari di immobili e fabbricati concessi in affitto ad uso commerciale, anche locati con contratti di affitto di ramo d'azienda o leasing, che abbiano optato per il regime della cedolare secca, che applicano una riduzione di almeno il 50% del canone indicato nel contratto, per le mensilità a decorrere da aprile 2020 compreso e non oltre dicembre 2020, per controbilanciare le mancate entrate derivanti dalla rinuncia al canone o a parte di esso, possono dedurre dall'imponibile una quota pari al 60% dell'importo rinunciato, che non concorre alla formazione della base imponibile.

2. La presente agevolazione può essere cumulata con le altre agevolazioni eventualmente previste per le spese sostenute per l'amministrazione straordinaria dell'immobile o del fabbricato nello stesso periodo.

3. L'importo del canone o dei canoni oggetto di rinuncia in ogni caso non concorre alla formazione della base imponibile ai fini IRPEF, IRES e IRAP.

4. Al conduttore, o al genitore o ascendente che abbia assunto la garanzia o che adempia al pagamento dei canoni mensili in luogo del conduttore nelle locazioni ad uso abitativo, spetta una deduzione dell'intero importo del canone effettivamente pagato dall'imponibile riferito al periodo compreso tra i mesi da aprile a dicembre 2020.

5. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica anche nelle ipotesi di rapporto periodico, continuativo o reiterato con operatori del settore turistico, finalizzato alla frequenza universitaria o allo svolgimento della propria attività lavorativa stagionale, con contratto a termine o come docente fuori sede, che sia risultante da accordi redatti e sottoscritti in forma scritta, il fruitore del servizio, periodico, continuativo o reiterato che effettua il pagamento del servizio su base periodica predefinita nel contratto, o il genitore o l'ascendente dello studente universitari che effettua il pagamento del servizio su base periodica predefinita nel contratto quando il fruitore sia iscritto presso una delle Università locate nello stesso Comune o nella stessa area di Città metropolitana in cui si trova l'immobile che non coincida con il luogo di residenza del conduttore e del genitore o ascendente obbligato o garante. Il beneficio si applica sia all'operatore del settore turistico che al fruitore del servizio o al genitore o ascendente del fruitore studente universitario.

6. Il beneficio applicabile ai contratti di locazione ad uso abitativo previsto dal presente articolo viene concesso previa presentazione all'Agenzia delle entrate di apposita istanza, in carta libera o con modulo messo a disposizione dalla medesima e reso disponibile anche per la presentazione online, in cui devono essere indicati: le parti del contratto; l'immobile o la porzione di esso oggetto del contratto di locazione e della relativa rinuncia temporanea e parziale al canone; il numero di registrazione del contratto; la quota di locazione mensile e la suddivisione tra i diversi conduttori, ove ce ne siano più d'uno; l'importo mensile al quale il locatore rinuncia; le modalità con cui viene effettuato il pagamento da parte del conduttore; la certificazione di iscrizione e frequenza all'Università per l'A.A. 2019/2020, il contratto di lavoro stagionale o a termine o l'atto di conferimento dell'incarico da docente, fuori dal Comune o dall'area metropolitana di residenza. Il conduttore ed il locatore conservano copia dei pagamenti effettuati dai quali si evinca la riduzione dei canoni per il periodo concordato.

7. Per il beneficio applicabile ai contratti di affitto commerciale la rinuncia ai canoni deve essere formalizzata con scambio di corrispondenza tra le parti avente data certa, preferibilmente via posta elettronica certificata, e da cui possa desumersi l'identità del rinunciante a decorrere dai canoni di competenza del mese di aprile 2020 sino a dicembre 2020. La documentazione comprovante la rinuncia e la conseguente mancata entrata per il proprietario dovrà essere conservata dalle parti e messa a disposizione di eventuali ulteriori chiarimenti su richiesta dell'Agenzia delle Entrate.

8. L'agevolazione si applica a decorrere dal canone relativo al mese in cui viene raggiunto l'accordo tra le parti.

9. Per le unità immobiliari messe gratuitamente a disposizione di Enti o privati allo scopo di agevolare le operazioni sanitarie connesse all'emergenza COVID-19 si applica l'esenzione totale dal reddito per i fabbricati e gli immobili destinati a tali finalità, per tutto il periodo di messa a



disposizione e in ogni caso per un periodo non inferiore a sei mesi. Per il periodo di sei mesi, o per quello superiore di effettiva messa a disposizione del fabbricato o dell'immobile per fronteggiare la crisi sanitaria, al proprietario del fabbricato o dell'immobile spetta la deduzione dei costi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché degli importi versati per le utenze domestiche. La messa a disposizione deve essere formalizzata con autocertificazione sottoscritta da entrambe le parti, comprovata con documentazione in forma libera da cui possa desumersi l'effettivo utilizzo secondo la finalità di contribuire a fronteggiare l'emergenza sanitaria dovuta al COVID-19. La relativa documentazione deve essere conservata dalle parti e messa a disposizione di eventuali ulteriori chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte con le disposizioni dell'articolo 43.

### **13-ter.0.33**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Articolo 13-quater**

*(Istituzione della Carta dello studente)*

1. Al fine di sostenere la formazione degli studenti per mezzo di contenuti digitali e per agevolare la didattica a distanza, è istituita, per l'anno 2021 e nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 4, la Carta dello studente. La Carta, dell'importo nominale di euro 200, può essere utilizzata esclusivamente per l'acquisto di personal computer, tablet e notebook, nonché altro dispositivo utile per l'insegnamento a distanza. La somma di cui alla Carta dello studente non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.

2. Il contributo è riconosciuto a tutti gli studenti della scuola secondaria di secondo grado, residenti nel territorio dello Stato e appartenenti a nuclei familiari per i quali il valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), risultante da una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) in corso di validità, non è superiore a 20.000 euro.

3. Il produttore ed il distributore del bene acquistato per mezzo della Carta di cui al comma 1, sono tenuti ad apportare allo stesso uno sconto, equamente distribuito tra le parti, pari al 20 per cento del prezzo di vendita finale.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui ai commi 1 e 2, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 5, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.

5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 400 milioni per l'anno 2021. Conseguentemente, alla copertura degli oneri, pari a 400 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

Art. 14

### **14.1**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

«1-bis. - La possibilità per le Regioni, i Comuni, gli enti locali, le Camere di Commercio, anche per il tramite di Unioncamere, le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e gli enti di riferimento, di conferire risorse al Fondo centrale di garanzia PMI ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l'accesso al credito, anche a favore di determinati settori economici o filiere d'impresa, prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera n), del presente

provvedimento, è estesa al Fondo di cui al comma 1 del presente articolo.».

## **14.2**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

1-bis. - Ai finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo, che superano l'importo di 100.000 euro, si applica un tasso di interesse non superiore all'1 per cento.»

## **14.3**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo il comma 3, è inserito il seguente:*

3-bis. "Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le misure temporanee di cui all'articolo 1, nonché, se compatibili, le altre misure previste dal presente decreto. I benefici di cui agli articoli 1 e 14 non sono tra loro cumulabili".

## **14.0.1**

[Damiani](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 14-bis. 1

1. All'articolo 2-bis del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il comma 1-ter è sostituito con il seguente:

«1-ter. In ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest'ultima è comunque consentita anche con una diversa sistemazione piano-volumetrica, ovvero con diversa dislocazione del volume massimo consentito all'interno dell'area di pertinenza assicurando la coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell'altezza massima di quest'ultimo.»

Art. 14-bis

## **14-bis.0.1**

[Moles](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 14-bis.1

1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono rese esigibili in favore della Regione Basilicata le risorse da royalties previste per il 2016 e relative alle produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi dell'anno 2015, stabilizzate in bilancio sul capitolo 3593/MISE."»

Art. 14-ter

## **14-ter.0.1**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo è inserito il seguente:*

«Art. 14-quater.

(Modifiche al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16)

Al Capo I del Decreto-Legge recante "Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle Finali ATP Torino 2021 - 2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria", sono apportate le seguenti modifiche:

. a) all'art. 3, comma 2 le parole "all'articolo 4, comma 3 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55." sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 1, comma 5 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 16 novembre 2018, n. 130.";

. b) dopo l'articolo 3 sono aggiunti i seguenti:



Art. 3 bis - (Piano degli interventi) -

1. Il Piano degli interventi di cui all'art. 3, comma 2, predisposto dalla Società, individua gli obiettivi per lo svolgimento dei XXV Giochi Olimpici invernali e dei XIV Giochi paraolimpici invernali "Milano Cortina 2026" nonché le azioni e gli interventi per ciascuno dei territori delle Regioni e Province autonome coinvolte e costituisce il quadro di riferimento per l'insieme delle opere, delle infrastrutture, degli impianti e delle attività previste nel dossier di candidatura.

2. Il Piano degli interventi, di cui al precedente comma 1, pur nella sua configurazione unitaria, è approvato, per le parti di rispettiva competenza, da ciascuna delle Regioni Lombardia e Veneto e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano.

3. Al fine di contribuire alle condizioni per uno sviluppo sostenibile, il Piano degli interventi è sottoposto a valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, condotta da ciascuna delle Regioni e Province interessate, prendendo in considerazione le azioni e gli interventi ricadenti sul territorio di propria competenza. Il parere motivato VAS è espresso da ciascuna delle Autorità competenti per la VAS delle Regioni e delle Province autonome.

4. A tal fine si intendono:

. "Proponente": la Società, di cui all'articolo 3, che elabora la documentazione di Piano, di VAS e di VIncA.

. "Autorità procedente": le autorità individuate all'interno delle Regioni e delle Province autonome che approvano il Piano degli interventi.

. "Autorità competente per la VAS": le autorità individuate all'interno delle Regioni e delle Province autonome che esprimono il parere motivato VAS.

. "Autorità competente per la VIncA": le autorità individuate all'interno delle Regioni e delle Province autonome che esprimono la Valutazione di Incidenza.

5. È istituita, presso la Società, una Cabina di regia composta da un rappresentante della Società, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, della Regione Lombardia, della Regione Veneto, della Provincia Autonoma di Trento e della Provincia Autonoma di Bolzano. La Cabina di regia assicura l'unitarietà, il coordinamento e la celerità dell'azione amministrativa in relazione agli adempimenti connessi ai precedenti commi 1, 2 e 3. Dall'istituzione e dal funzionamento della cabina di regia non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Le Regioni Lombardia e Veneto e le Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano adeguate forme di partecipazione degli enti territoriali, dei soggetti con competenza ambientale e del pubblico.

7. Per il controllo di eventuali impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione delle opere e dallo svolgimento della manifestazione olimpica e paraolimpica invernale 2026 è istituito, senza oneri a carico della finanza pubblica, un Osservatorio Ambientale, composto da quattro membri di cui un rappresentante della Regione Lombardia, uno della Regione Veneto, uno della Provincia autonoma di Bolzano e uno della Provincia autonoma di Trento".

Art. 3 ter - (Valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza) -

1. Il presente articolo, in deroga da quanto previsto dal D.Lgs.152/2006, disciplina la procedura per la valutazione di impatto ambientale (VIA) limitatamente alle opere di cui all'articolo 3, comma 2, nel rispetto delle disposizioni della Direttiva 2011/92/UE così come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE.

2. Per quanto non espressamente previsto si applica la normativa statale e dell'Unione europea in materia ambientale.

3. Qualora le singole opere di cui al comma 1 siano da assoggettare a procedura di Verifica di Assoggettabilità nonché a Valutazione di Impatto Ambientale, l'autorità competente è la Regione o la Provincia autonoma territorialmente interessata.

4. Sono fatte salve le procedure già avviate secondo le leggi e le disposizioni vigenti all'entrata in

vigore della presente legge fatta salva la facoltà del proponente di ritirare l'istanza presentata e ripresentarla ai sensi del presente articolo.

5. Sono fatti salvi i coordinamenti procedurali di cui all'articolo 10, comma 3, del D.Lgs.152/2006 e le disposizioni regionali vigenti in tal senso in materia.

6. La valutazione di incidenza (VIncA) è effettuata, ove necessaria, dall'autorità competente nel territorio interessato dalla singola opera, secondo la normativa vigente nel territorio stesso. L'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le Regioni sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4 (Rep. atti n. 195/CSR), sancita il 28.11.2019 e pubblicata in Gazz. Uff. 28 dicembre 2019, n. 303 sarà applicata una volta recepita e nei termini di cui al recepimento da parte della Regione.

7. Ai fini della verifica di assoggettabilità del progetto a valutazione di impatto ambientale, il proponente presenta all'autorità competente apposita istanza, in conformità alle modalità previste dall'articolo 19 del D.Lgs. 152/2006. L'autorità competente, con il procedimento e le modalità previste dal medesimo articolo 19 si pronuncia disponendo l'assoggettamento alla procedura di VIA o l'esclusione dalla procedura di VIA eventualmente condizionata alla osservanza di prescrizioni per la mitigazione degli impatti. Il provvedimento di verifica di assoggettabilità è adottato dal dirigente responsabile della struttura della Regione o della Provincia autonoma competente per la VIA.

8. Ai fini della valutazione di impatto ambientale del progetto il proponente presenta all'autorità competente istanza con le modalità previste dall'articolo 23 del D.Lgs.152/2006 dando specifico avviso al pubblico e garantendo la partecipazione al procedimento secondo le modalità previste dall'articolo 24 del medesimo decreto legislativo. Tutti i termini temporali indicati nel citato articolo 24 sono da intendersi ridotti della metà.

9. L'autorità competente può esprimersi previa acquisizione di parere da parte di Commissioni o Comitati già istituiti presso la Regione quali organismi tecnico-istruttori per le ordinarie procedure di VIA regionali.

10. La valutazione degli impatti ambientali è effettuata secondo le modalità di cui all'articolo 25, comma 1, del D.Lgs.152/2006.

11. Il provvedimento di VIA è adottato dal dirigente responsabile della struttura regionale competente per la VIA con le modalità di cui all'articolo 25, commi 3 e seguenti, del D.Lgs.152/2006 entro 120 giorni dalla presentazione dell'istanza e concorre all'approvazione del progetto nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 3 quinquies.

12. In caso di provvedimento di VIA negativo il progetto non può essere approvato. 13. Non sono dovuti contributi, oneri o tariffe per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA e di VAS.

Art. 3 quater - (Terre e rocce da scavo) -

1. Per le opere di cui all'art. 3 comma 2, l'Autorità di cui all'articolo 2 comma 1, lettera d) del d.p.r. 120/2017 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164" è la Regione o la Provincia autonoma territorialmente competente.

Art. 3 quinquies - (Disposizioni per la puntuale realizzazione di infrastrutture e impianti) -

1. La Società, ove necessario, declina in singoli interventi funzionali le opere di cui all'art. 3 comma 2.

2. L'approvazione dei progetti delle opere di cui al comma precedente è disposta dalla Società, la quale convoca una o più conferenze di servizi per l'acquisizione dei necessari pareri, nulla osta ed autorizzazioni. Alle stesse partecipano tutti i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti tenuti ad adottare atti di intesa o di concerto, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, concessioni, approvazioni e nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. Ogni conferenza si svolge

in forma simultanea e in modalità sincrona.

3. All'esito della conferenza di servizi la Società assume la determinazione conclusiva in riferimento al singolo progetto, con cui dichiara altresì la pubblica utilità. L'approvazione dei progetti determina la variazione di strumenti urbanistici e piani territoriali, con apposizione di vincolo espropriativo, qualora necessario.

4. La determinazione conclusiva di approvazione del progetto da parte della Società costituisce inoltre espressione del parere dello Stato e della Regione ai fini della formalizzazione dell'intesa Stato-Regione, quando necessaria, circa la localizzazione dell'opera ai sensi del D.P.R. 383/1994.

5. La Società opera in deroga a:

a. artt. da 14 a 14 quinquies della Legge 241/90;

b. art 27 bis del D.Lgs 152/2006 in caso di valutazione di impatto ambientale regionale;

c. artt. 2 e 3 del D.P.R. n. 383/1994.

d. Art. 3 del D.P.R. 753/80, relativamente alla realizzazione degli impianti di risalita.

6. Per le opere di cui all'art. 3 comma 2, non è dovuto il parere previsto dall'articolo 215, comma 3, del D.Lgs. 50/2016.

7. Nel rispetto della normativa dell'Unione europea, degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e dei principi generali dell'ordinamento nazionale, la Società esercita i poteri sostitutivi per risolvere eventuali situazioni o eventi ostativi alla tempestiva realizzazione delle opere ricomprese nel piano degli interventi di cui all'art. 3 comma 2, anche mediante ordinanza contingibile e urgente analiticamente motivata. Il potere è esercitato nei limiti di quanto strettamente necessario e negli ulteriori limiti previamente indicati con delibera del Consiglio dei Ministri, sentiti i Presidenti delle Regioni Lombardia e Veneto e gli Enti territoriali interessati. Tali ordinanze sono immediatamente efficaci.

8. La Regione territorialmente interessata, in riferimento alle opere di cui all'art. 3 comma 2, esercita, in via esclusiva e in deroga a quanto previsto dal D.Lgs. 42/2004, le competenze amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e per l'esecuzione degli interventi su beni culturali.

9. Ai fini della realizzazione delle opere di cui all'art. 3 comma 2, la Società e gli ulteriori soggetti attuatori sono autorizzati a:

a. operare le riduzioni dei termini come stabilite dagli artt. 60, 61, 62, 74 e 79 del D.Lgs. 50/2016;

b. ridurre fino a un terzo i termini stabiliti dagli artt. 97, 183, 188 e 189 del D.lgs. 50/2016;

c. ridurre fino a 10 giorni in conformità alla Direttiva 2007/66/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio europeo dell'11 dicembre 2007 il termine di cui all'art 32, comma 9 del D.lgs. 50/2016;

d. verificare il possesso dei requisiti di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 50/16 eventualmente richiesti dai documenti di gara e dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/16 solo relativamente al concorrente individuato quale aggiudicatario della gara, indipendentemente dalla tipologia di procedura di affidamento;

e. avvalersi dell'esecuzione anticipata in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/16, nelle more dell'accertamento dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/16 e della documentazione antimafia dell'art. 84 del D.Lgs. n. 159/2011 ove applicabile, fermo restando che laddove in esito alle verifiche emergesse la sussistenza di cause di esclusione ai sensi delle suddette norme si provvederà alla revoca dei provvedimenti di aggiudicazione e di esecuzione anticipata;

f. procedere, dopo l'accertamento dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/16, alla stipula del contratto, sotto condizione risolutiva, anche in assenza di comunicazione antimafia e di informazione antimafia di cui all'art. 84 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 59/11 senza attendere i termini di cui rispettivamente agli artt. 88 comma 4bis e 92 comma 3 del suddetto Decreto Legislativo, nel rispetto del termine in deroga di cui alla precedente lett. a;

g. fare ricorso, per gli appalti pubblici di lavori, servizi e di forniture, all'art 63 del D.lgs.

50/2016 anche in deroga ai casi e alle circostanze ivi indicati; in questo caso, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione, è rivolto ad almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei;

h. applicare l'art. 133 comma 8, del D.lgs. 50/2016 fino al 31 dicembre 2026 o comunque sino alla conclusione dei procedimenti amministrativi in corso, relativi alla realizzazione delle opere;

i. ridurre i livelli di progettazione di cui all'art. 23 d.lgs. 50/16.

10. La Società e gli ulteriori soggetti attuatori, in quanto stazioni appaltanti, sono competenti per le procedure espropriative e di occupazione d'urgenza degli immobili di proprietà privata necessari alla realizzazione delle opere di cui all'art. 3 comma 2. In tal caso possono essere autorizzati dalla Società a derogare agli articoli 15, commi 2, 3 e 8, 20, 21, 22 e 22-*bis* del D.P.R. 327/2001, limitatamente ai termini ivi indicati, che sono dimezzati.

11. A tutte le controversie relative agli atti adottati dalla Società si applica l'art. 125 del codice del processo amministrativo, nonché alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per la realizzazione delle opere di cui all'art. 1, comma 20, L. n. 160/2019, ivi compresi gli affidamenti a terzi esterni a supporto delle attività che devono essere espletate dai Soggetti Attuatori.

12. Al fine di garantire nei tempi previsti la realizzazione del Villaggio Olimpico di Milano e delle infrastrutture di urbanizzazione ad esso accessorie e qualora, entro il 31 luglio 2021, non sia stato adottato il piano attuativo per la Zona Speciale Porta Romana o alternativo strumento urbanistico unitario, come previsto dall'«Accordo di Programma per la trasformazione urbanistica delle aree ferroviarie dismesse e in dismissione site in Comune di Milano correlata al potenziamento del sistema ferroviario milanese», sarà obbligo per il soggetto proprietario dell'area di procedere per la sola area identificata dal Masterplan previsto dall'Accordo di Programma quale sede del Villaggio Olimpico di Milano, alla presentazione entro il 31 ottobre 2021 di idoneo Permesso di Costruire Convenzionato autonomo, previo assenso del Collegio di Vigilanza del suddetto Accordo. In caso di ingiustificata inerzia da parte della proprietà, si potrà procedere all'esproprio dell'area stessa per fini di interesse pubblico».

13. Al fine di garantire nei tempi previsti la realizzazione del Pala Italia Santa Giulia con le connesse infrastrutture e urbanizzazioni, qualora entro il 31 luglio 2021 non sia stata approvata la variante al PII Montecity Rogoredo, come previsto dall'atto integrativo all'Accordo di Programma per la trasformazione urbanistica delle aree, sarà obbligo per il soggetto proprietario dell'area di procedere per la sola area identificata dal suddetto atto integrativo quale sede del Pala Italia Santa Giulia e delle infrastrutture necessarie per lo svolgimento dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali del 2026, alla presentazione entro il 31 ottobre 2021 di idoneo Permesso di Costruire Convenzionato anche in variante al PII vigente esclusivamente per gli aspetti riguardanti la realizzazione delle opere sopra indicate, previo assenso del Collegio di Vigilanza del suddetto Accordo. In caso di inerzia ingiustificata da parte della proprietà, si potrà procedere all'esproprio delle aree stesse per fini di interesse pubblico.

14. ANAS e le Regioni Veneto e Lombardia possono avvalersi delle società costituite rispettivamente ai sensi dell'art. 2, comma 290, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e ai sensi dell'articolo 1, comma 979, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le funzioni di progettazione, costruzione, manutenzione, gestione, nonché per i compiti e i poteri di cui all'articolo 14 e all'articolo 176, comma 11, del decreto legislativo n. 285 del 1992, relativamente a strade e autostrade ubicate in Veneto e in Lombardia e dalle stesse Regioni specificamente individuate. ».

#### **14-ter.0.2**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo è inserito il seguente:*

«Art. 14-*quater*.

(Disposizioni urgenti per assicurare liquidità alle imprese e continuità alle attività di gestione dei rifiuti)

1. Fino al 31 marzo 2021, si attuano le seguenti disposizioni:

a) i produttori e i nuovi produttori di rifiuti urbani, sentite le Regioni e le autorità d'ambito ove costituite, che certificano l'indisponibilità di impianti a ricevere rifiuti nel territorio di riferimento, conferiscono i rifiuti in impianti di destinazione autorizzati allo stoccaggio e al trattamento dei rifiuti posti sul territorio nazionale anche oltre il limite dell'ambito o confine regionale, in deroga del principio di autosufficienza ma nel rispetto del principio di prossimità tra gli impianti di destinazione disponibili;

b) le singole Regioni, in deroga ai titoli abilitativi esistenti, possono autorizzare gli impianti di stoccaggio, di recupero e smaltimento definitivo di rifiuti urbani e speciali a ricevere rifiuti per cui sono autorizzati, in misura superiore a quella consentita dall'autorizzazione dell'impianto e nei limiti della durata dell'emergenza. Le Regioni possono autorizzare gli impianti di recupero e smaltimento finale a ricevere rifiuti diversi da quelli autorizzati nei limiti degli stessi capitoli e famiglie EER dell'Allegato D del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c) i rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria sono considerati indifferenziati e pertanto sono conferiti e raccolti insieme. Il successivo trattamento seguirà le regole previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 254/2003 per i rifiuti sanitari a rischio infettivo;

d) la raccolta dei rifiuti proveniente da soggetti infetti da Covid-19 può avvenire in deroga alle autorizzazioni in appositi scarrabili collocati all'interno di aree recintate nella disponibilità dei gestori competenti, che devono essere adeguatamente attrezzate e presidiate e comunicate alla Regione, alla Provincia, alla ASL, all'ARPA e all'Autorità d'ambito territorialmente competenti.

e) i rifiuti da Covid-19 destinati a trattamento termico o a discarica dovranno essere conservati in appositi contenitori nel rispetto delle norme di sicurezza indicate dall'Istituto Superiore di Sanità e possono essere conferiti a recupero o smaltimento senza alcun trattamento preliminare decorsi dieci giorni dalla raccolta;

f) il conferimento dei rifiuti ai singoli impianti è comunicato giornalmente, il giorno prima per il giorno successivo, di concerto tra i gestori del servizio e i gestori degli impianti prevedendo apposita comunicazione all'Autorità d'ambito ove esistente, all'ASL, all'ARPA e alla Regione territorialmente competente;

g) nel caso di indisponibilità degli impianti, le Regioni, sentite le Autorità d'ambito, dispongono, all'occorrenza, la redistribuzione dei flussi di rifiuti urbani da gestire nei territori di competenza, al fine di assicurare il conferimento e la corretta gestione dei rifiuti in oggetto;

h) al fine di assicurare le condizioni igieniche essenziali per gli operatori ecologici e altri addetti raccoglitori e separatori di rifiuti nello svolgimento delle proprie mansioni, è assicurata la messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali essenziali, quali mascherine per la protezione delle vie respiratorie e i guanti per la protezione da rischi chimici e biologici.

2. Fino al 30 settembre 2020 è consentito l'uso di registri di carico e scarico dei rifiuti e di formulari di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non vidimati, previo invio di apposita comunicazione alla Camera di commercio competente per territorio con i riferimenti dell'impresa e dei registri o formulari in uso.

3. Fino al 30 settembre 2020 si applicano le seguenti tempistiche di annotazione sul registro di carico e scarico di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) per i produttori, almeno entro trenta giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;

b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro trenta giorni lavorativi dal compimento del trasporto;

c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro trenta giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa;

d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro dieci giorni

lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.

4. Al fine di consentire la continuità dei servizi essenziali da parte di aziende che operano nel settore dei servizi di pubblica utilità nel campo delle bonifiche, di recupero di materia da rifiuto e di produzione di energia elettrica da biomassa, è assicurato il recupero di liquidità immediata attraverso il riconoscimento dei crediti maturati da parte delle imprese verso la Pubblica Amministrazione per mezzo di un canale di prestito a tasso zero erogato dagli istituti di credito a fronte delle garanzie dei contratti in essere con le PA. A tal fine:

a) gli istituti di credito garantiscono l'immediata erogazione del prestito, inclusa la possibilità di compensazione dei crediti certificati ed accumulati nei confronti di Pubbliche Amministrazioni per le spese correnti e gli investimenti;

b) i soggetti interessati all'erogazione di un finanziamento devono presentare specifica istanza entro il 31 agosto 2020, correlata della dimostrazione del contratto in essere e del bilancio in positivo dell'azienda, come forma di garanzia; il diniego, anche parziale, da parte dell'istituto di credito deve essere puntualmente motivato entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.".

#### **14-ter.0.3**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo è inserito il seguente:*

#### **«Art. 14-quater.**

*(Misure di sostegno finanziario)*

1. Al fine di sostenere le attività economiche danneggiate dall'epidemia di COVID-19, le misure di sostegno finanziario di cui alla lettera c), articolo 56, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano altresì alle categorie di imprese rientranti nei codici ateco 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03.

2. Per le categorie di cui al comma 1, le misure di cui alla lettera c), articolo 56, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono sospese sino al 30 aprile 2021.

3. La dotazione della sezione speciale istituita dall'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 1.500 milioni di euro, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.»

#### **14-ter.0.4**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo è inserito il seguente:*

#### **«Art. 14-quater.**

*(Misure di sostegno finanziario)*

1. Al fine di sostenere le attività economiche danneggiate dall'epidemia di COVID-19, le misure di sostegno finanziario di cui alla lettera c), articolo 56, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano altresì alle categorie di imprese rientranti nel codice ateco 56.

2. Per le categorie di cui al comma 1, le misure di cui alla lettera c), articolo 56, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono sospese sino al 31 dicembre 2020.

3. La dotazione della sezione speciale istituita dall'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 1.000 milioni di euro, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

#### **14-ter.0.5**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo è inserito il seguente:*

#### **«Art. 14-quater .**

*(Inter Rail Italia)*

1. Al fine di promuovere ed incentivare il settore culturale e didattico-museale, agli studenti iscritti a corsi per il conseguimento di laurea, master universitari e dottorati di ricerca presso università ed istituzioni di alta formazione è riconosciuta la possibilità di beneficiare della gratuità del viaggio sull'intera rete ferroviaria italiana per un mese a scelta, nel corso del triennio 2020/2022, e dell'accesso gratuito per la visita di esposizioni museali ovvero mostre didattiche in corso nelle città del territorio nazionale.

2. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione dell'incentivo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

#### **14-ter.0.6**

[Richetti](#)

*Dopo l'articolo 14- ter, è aggiunto il seguente articolo*

#### **«Articolo 14-quater**

*(Proroga dei termini di pagamento relativi a crediti commerciali a seguito delle misure di contrasto e contenimento dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19.)*

1. I termini di adempimento delle obbligazioni di pagamento relative a crediti commerciali non scaduti da oltre 60 giorni alla data di entrata in vigore del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e che entro la data del 30 giugno 2020 hanno costituito oggetto di anticipazione da parte di una banca o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 o di altro soggetto abilitato alla concessione di credito in Italia sono prorogati, su istanza del debitore, di giorni novanta.»

Art. 15

#### **15.1**



[Urso](#), [de Bertoldi](#)

*Al comma 1, capoverso 3-bis, lettera b) sopprimere le parole da « di rilevanza tale da determinare» fino a « da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea» e sostituire il capoverso 3 ter. con il seguente: «3 ter. Gli acquisti notificati ai sensi del comma 3 bis del presente articolo, anche ai fini dell'iscrizione al libro soci, sono soggetti al parere preventivo del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero competente per settore di attività, sentita l'impresa le cui azioni sono oggetto di acquisto, entro quindici giorni dalla notifica. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6 del decreto-legge n. 21 del 2012, come modificato dal presente articolo, tranne le disposizioni di cui all'ultimo periodo che non si applicano fino al 31 dicembre 2020».*

**15.2**

[Pizzol](#), [Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Al comma 1, dopo il capoverso 3-bis, è inserito il seguente:*

*«3-bis.1. Al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sul tessuto sociale ed economico, nonché su settori altamente strategici per l'economia nazionale, fino al 31 dicembre 2021 sono soggetti all'obbligo di notifica di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, anche le delibere, gli atti o le operazioni, adottati da un'impresa, anche rientrante nella definizione di micro, piccole e medie imprese di cui all'articolo 2 della Raccomandazione della Commissione Europea 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, che detiene beni e rapporti nei settori del turismo e della ristorazione, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2019/452, che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità di detti attivi o il cambiamento della loro destinazione.»*

Art. 16

**16.0.1**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

*«Art. 16-bis*

*(Ricorso a volontari di comprovata competenza al fine di garantire la continuità delle strutture ritenute strategiche per l'interesse nazionale).*

1. Si autorizza ogni articolazione della Pubblica Amministrazione, comprese le province Autonome di Trento e Bolzano, qualora si trovino in organico non sufficiente a coprire le esigenze causate dalla situazione emergenziale dovuta alla pandemia "Covid-19", a fare ricorso a specifiche professionalità, compresi i lavoratori in pensione che non abbiano compiuto il settantacinquesimo anno di età, e a qualsiasi altro soggetto in possesso di comprovata competenza al fine di preservare le strutture ritenute strategiche per l'interesse nazionale.

2. Ai fini di affrontare esigenze che non possono essere soddisfatte con il personale in servizio, a causa di contagio o quarantena da "Covid-19", si autorizza il Ministero della Difesa, con proprio Decreto, a ricorrere a personale volontario, senza assegno, attualmente in congedo in posizione amministrativa di riserva, ausiliaria o di complemento di tutte le Forze Armate.

3. Il presente articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.»

**16.0.2**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Articolo 16-bis**

*(Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)*

1. Allo scopo di permettere la valutazione degli effetti sulla sicurezza nazionale determinati dall'eventuale adozione di nuove tecnologie suscettibili di applicazioni nel campo del potenziamento delle reti e dei servizi di comunicazione elettroniche, l'articolo 82 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.



18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è soppresso. Sono altresì revocati gli atti discendenti già emanati.»

### **16.0.3**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Articolo 16-bis**

*(Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)*

1. Allo scopo di permettere la valutazione degli effetti sulla sicurezza nazionale determinati dall'eventuale adozione di nuove tecnologie suscettibili di applicazioni nel campo del potenziamento delle reti e dei servizi di comunicazione elettroniche, l'efficacia dell'articolo 82 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sospesa fino al 31 dicembre 2020 insieme a quella degli atti discendenti già emanati.»

Art. 17

### **17.0.1**

[Perosino](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 17- bis.**

*(Innalzamento del limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili. Regime di applicabilità per l'anno 2020)*

1. Al comma 1, ultimo periodo dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «fino a 700.000 euro» sono sostituite dalle parole: «fino a 1 milione di euro».

2. Al fine di incrementare la liquidità delle imprese favorendo le compensazioni fiscali di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l'anno 2020 la disposizione di cui al comma 1, ultimo periodo dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificata dal comma 1 del presente articolo, si applica, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, anche in assenza del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ivi previsto.»

Art. 18

### **18.1**

[de Bertoldi](#), [Ciriani](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, sostituire le parole: "nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020" con le seguenti: "nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di maggio 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile, maggio e di giugno 2020";

b) al comma 2, sostituire le parole: "per i mesi di aprile e di maggio 2020" con le seguenti: "per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020";

c) al comma 3, sostituire le parole: "nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020" con le seguenti: "nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di maggio 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile, maggio e di giugno 2020";

d) al comma 4, sostituire le parole: "per i mesi di aprile e di maggio 2020" con le seguenti: "per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020";

e) dopo il comma 4 inserire il seguente: "4-bis. Per i soggetti di cui ai commi 1 e 3 è altresì sospeso il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU), in scadenza a giugno 2020, limitatamente agli immobili strumentali all'attività dell'impresa o all'esercizio di arti e professioni. La sospensione si applica anche all'Im-posta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento di cui alla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, e all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano di cui alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3. Il versamento sospeso della prima rata IMU è effettuato entro il 16 dicembre 2020.";

f) al comma 6, sostituire le parole: "per i mesi di aprile e maggio 2020" con le seguenti: "per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020" e sostituire le parole: "una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta" con le seguenti: "una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di maggio rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta";

g) al comma 7, sostituire le parole: «entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020» con le seguenti: "entro il 31 agosto 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di agosto 2020";

h) al comma 8, sostituire il secondo periodo con il seguente: "La ripresa della riscossione dei versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 61, commi 4 e 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, è effettuata, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 agosto 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di agosto 2020".;

i) dopo il comma 8-bis inserire il seguente: "8-ter. All'articolo 62, comma 5, decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole: "entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 agosto 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di agosto 2020"."

## 18.2

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) al comma 1, 2, 3, 4 e 5 le parole: «sono sospesi», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «sono scontati, ovvero sono estinti dalla propria posizione debitoria»;

b) al comma 6, sostituire le parole: «La sospensione dei versamenti,» con le seguenti: «La cancellazione dei versamenti,»;

c) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. I versamenti estinti automaticamente ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono trasmessi agli enti impositori i quali provvedono a validare, ovvero sanare la posizione debitoria dei soggetti richiedenti, senza obbligo di restituzione.»;

d) il comma 8 è soppresso;

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Estinzione dei versamenti tributari e contributivi»

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal

minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

### 18.3

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Ai commi 1 e 3, sostituire le parole: «nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta,» con le seguenti: «rispettivamente nei mesi di marzo ed aprile 2020 rispetto al fatturato medio mensile registrato nel periodo d'imposta precedente, calcolato come media aritmetica del fatturato complessivo annuo ottenuto nel medesimo periodo,».*

### 18.4

[de Bertoldi](#), [Ciriani](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

"2-bis. Per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione non si dà luogo alla verifica di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602."».

Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole "contributivi" sono inserite le seguenti "e della verifica di cui all'articolo 48-bis del DPR 602/1973";

### 18.5

[de Bertoldi](#), [Ciriani](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633 e all'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 462.»

Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole "contributivi" sono inserite le seguenti "e dei termini relativi agli "avvisi bonari"".

### 18.6

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:*

«5-bis. All'articolo 88, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore, al comma 1, dopo le parole "regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»,» inserire le seguenti: "del regolamento (UE) n. 360/2012 del 25 aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis»)) concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale.».

### 18.7

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

"9-bis. È sospeso fino al 31 dicembre 2021 il versamento dei canoni di concessione e/o subconcessione mineraria o comunque denominati, per le acque minerali destinate all'utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, previsti dalle leggi regionali in

materia, nonché ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso all'utilizzo delle stesse acque."

#### **18.8**

[Perosino](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#)

*Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:*

9-bis. L'imposta comunale sulla pubblicità di cui al decreto legislativo n. 507 del 1993, la tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al decreto legislativo n. 507 del 1993 ed il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui all'articolo 62 del decreto legislativo n. 446 del 1997 non trovano applicazione per assenza del presupposto impositivo per tutto il periodo in cui sono state e saranno in vigore limitazioni alla circolazione delle persone o all'esercizio delle attività economiche imposte dall'Autorità a seguito della diffusione del virus COVID-19. Agli oneri derivati dal presente comma si provvede a valere ai sensi dell'articolo 43.

#### **18.9**

[Borgonzoni](#), [Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. Al fine di definire strumenti operativi e protocolli efficaci per le produzioni teatrali, è istituito un Fondo pari a 50 milioni di euro, affinché nel periodo di epidemia da Covid-19, le produzioni possano riprendere in situazioni di sicurezza.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

#### **18.10**

[Borgonzoni](#), [Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. Al fine di definire strumenti operativi e protocolli efficaci per le piccole e medie imprese italiane di produzione audiovisiva, nonché di noleggio, filmmakers e per tutte le professionalità che danno un contributo all'organizzazione cinematografica, è istituito un Fondo pari a 100 milioni di euro, affinché nel periodo di epidemia da Covid-19, le produzioni audiovisive possano riprendere ad operare in situazioni di sicurezza.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

#### **18.11**

[Borgonzoni](#), [Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis

Dopo l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi), è inserito il seguente:

"Art. 15-bis. (Detrazione delle spese sostenute per la frequenza, durante la stagione estiva 2020, in Italia, per la fruizione degli spettacoli in situazione di distanziamento sociale)

1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di porre rimedio ai conseguenti gravi turbamenti dell'economia, limitatamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, dall'imposta lorda si detraggono interamente le spese per persona sostenute per l'acquisto di biglietti per la fruizione degli spettacoli in situazione di distanziamento sociale, durante la stagione estiva 2020, in Italia, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2020. Analoga detrazione spetta in relazione alle spese sostenute nell'interesse di ciascuna delle persone indicate

nell'articolo 12.

2. Ai fini dell'applicazione della detrazione di cui al comma 1, bisogna essere in possesso del titolo d'acquisto rilasciato dall'esercente.

3. Il lavoratore dipendente può chiedere, che la detrazione di cui al comma 1, venga applicata dal sostituto d'imposta, che vi provvede fino a concorrenza dell'imposta lorda, a decorrere dal mese successivo alla presentazione della richiesta.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

#### **18.12**

[Borgonzoni](#), [Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. I contributi erogati dallo Stato, dalle Regioni e dai Comuni attraverso bandi o avvisi pubblici per essere utilizzati, entro l'anno 2020, da organismi privati che svolgono attività di spettacolo di carattere culturale indicate nella Tabella C del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono essere utilizzati dai beneficiari entro il primo trimestre del 2021.»

#### **18.13**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, le parole "1° gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2021 e, comunque, solo ai contratti stipulati a decorrere dalla medesima data"».

#### **18.14**

[Borgonzoni](#), [Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. Per gli anni 2020 e 2021, il credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, spetta anche per le erogazioni liberali effettuate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, a favore di organismi privati che svolgono attività di spettacolo e che negli ultimi tre anni abbiano ricevuto contributi dallo Stato, dalle Regioni e dai Comuni, attraverso bandi o avvisi pubblici»

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

#### **18.15**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:*

«9-bis. All'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "ad uso abitativo" sono soppresse.

Al comma 2, dell'articolo 3-*quiquies*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 le parole "Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020" sono soppresse».

#### **18.16**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. Per l'anno 2020, il termine di versamento del 16 giugno di cui ai commi 762 e 763, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è differito al 30 settembre, senza applicazione di sanzioni ed interessi.».

#### **18.17**

[Borgonzoni](#), [Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. All'articolo 56, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020 convertito nella legge n. 27 del 24 aprile 2020, aggiungere in fine le seguenti parole:

« Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle attività indicate nella -Tabella C del DPR 633/72.». Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

#### **18.18**

[Borgonzoni](#), [Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. All'articolo 65, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020 convertito nella legge n. 27 del 24 aprile 2020, dopo le parole: « categoria catastale C/1. », aggiungere le seguenti parole: « Ai soggetti esercenti attività svolta in immobili rientranti nella categoria catastale D/3 e altri luoghi della cultura è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 100 per cento dell'ammontare del canone di locazione o di leasing, relativo al mese di marzo 2020.». Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 80 milioni euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

#### **18.19**

[Borgonzoni](#), [Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. All'articolo 90 del D.L. 17 marzo 2020 convertito nella legge n. 27 del 24 aprile 2020, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo le parole "attività nello spettacolo" aggiungere le seguenti: « e per le erogazioni a favore tutti gli altri soggetti finanziati dal Fondo Unico dello Spettacolo FUS»

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

#### **18.20**

[Borgonzoni](#), [Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. All'articolo 95, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020 convertito nella legge n. 27 del 24 aprile 2020, dopo le parole: « professionistiche e dilettantistiche », aggiungere le seguenti parole: « e per gli enti di pubblico spettacolo».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.



Conseguentemente la rubrica dell'articolo è così modificata:

*(Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo e dello spettacolo)*

#### **18.21**

[Borgonzoni](#), [Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

« 9-bis

Per l'anno 2020, per i redditi fino a 15.000 euro, i compensi derivanti da diritto d'autore non sono soggetti a tassazione.

Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

#### **18.22**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono prorogati di 150 giorni i termini dei versamenti, relativi agli atti di accertamento e riscossione di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, emessi nel periodo compreso tra il 1 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. La proroga di cui al periodo precedente è riconosciuta ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 rispetto agli stessi mese del precedente periodo d'imposta. Ai maggiori oneri, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. »

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "Sospensione di versamenti tributari e contributivi, nonché disposizioni in materia di accertamento e riscossione."

#### **18.23**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. Non si dà luogo ad interessi e sanzioni per l'adempimento tardivo dei versamenti, che scadono entro il 31 dicembre 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti, avvisi ed ingiunzioni previsti dall'articolo 68 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.»

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "Sospensione di versamenti tributari e contributivi, nonché disposizioni in materia di accertamento e riscossione."

#### **18.24**

[Borgonzoni](#), [Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. 1. È istituito un "Fondo per la liquidità degli operatori dello spettacolo" per le piccole e medie imprese operanti nel settore, con dotazione di circa 800 milioni di euro per l'anno 2020, la cui erogazione è assicurata tramite accredito su conto corrente.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico saranno stabiliti criteri e modalità per l'erogazione del Fondo di cui al comma 1.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 800 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

#### **18.25**

[Borgonzoni](#), [Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. È istituito il "Fondo per la cultura" pari a 1000 milioni di euro per il 2020, per garantire liquidità, tramite prestiti agevolati e contributi a fondo perduto da parte dello Stato per interventi di promozione di investimenti nei settori delle imprese culturali.

Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma 1.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1000 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

#### **18.26**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. Al comma 59, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: " stipulati nell'anno 2019," sono soppresse.».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

#### **18.27**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo il comma 9, aggiungere in fine i seguenti commi:*

«9-bis. Relativamente ai piani di rateizzazione dei carichi previsti dalla normativa vigente, e relativamente alle procedure agevolate di cui all'articolo 3, commi 2, lettera b), e 23, e all'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, nonché di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e di cui all'articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e di cui all'articolo 1, comma 796 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i termini di versamento delle rate che scadono durante il periodo di vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 sono differiti alla data di scadenza dell'ultima rata dei relativi piani. Ai maggiori oneri derivanti dal precedente periodo, pari 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

9-ter. 2. Il comma 3, dell'articolo 68, decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è abrogato.»



Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "Sospensione di versamenti tributari e contributivi, nonché disposizioni in materia di accertamento e riscossione."

## 18.28

[de Bertoldi](#), [Ciriani](#)

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. All'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sostituire il primo comma con il seguente: "1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa ed agli enti non commerciali è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili."»

### Art. 18-bis

#### 18-bis.0.1

[Gasparri](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 18-ter.

1. Ai titolari di strutture ricettive di qualsiasi grandezza, compresi quelli che esercitano l'attività non professionale, tenuti al pagamento del canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo di cui dall'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è riconosciuto un credito di imposta pari all'importo del canone versato relativo all'anno 2020.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. All'onere derivante dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti e i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

#### 18-bis.0.2

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 18-ter.

(Credito d'imposta sul costo di magazzino)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi non superiori a 10 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che hanno subito una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta, per l'anno 2020 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare degli acquisti di beni destinati alla rivendita annotati contabilmente nel periodo compreso dal 1° giugno 2019 al 12 marzo 2020.

2. Le imprese di cui al comma 1 possono acquisire il credito d'imposta in considerazione della situazione di grave crisi di liquidità, ed in base all'art. 107, par.2 lett. b) e par.3 lett.b) del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e alla Comunicazione della Commissione Europea 2020/C 91 I/011863 del 20 marzo 2020 riguardante il Quadro Temporaneo per le misure di aiuti di stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di Covid-19. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,

del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni.

3. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e può essere ceduto ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

#### **18-bis.0.3**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 18-ter.

(Modifiche all'articolo 17 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 435 del 2001)

1. All'articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «entro il 20 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 luglio» e le parole: «entro l'ultimo giorno», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «entro il giorno 16»;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018.

#### **18-bis.0.4**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 18-ter.

(Anticipazione della integrale deducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali)

1. Il comma 773 dell'art. 1, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, è sostituito dal seguente:

"773. Le disposizioni di cui al comma 772 relative alla deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni dell'IMU, dell'IMI e dell'IMIS hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019".

#### **18-bis.0.5**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 18-ter.

(Proroga adeguamento a sentenza della Corte di Giustizia UE del 14 marzo 2019, causa C-449/17)

All'articolo 32 del decreto-Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis: la parola "2020" ovunque essa ricorra è sostituita dalla seguente: "2021".

b) al comma 5, la parola "2020" è sostituita dalla seguente: "2021". »

#### **18-bis.0.6**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 18-ter.

(Sgravio dell'imposta sul valore aggiunto per i soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunità europea).

1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, all'articolo 38-*quater*, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, prima delle parole «Le cessioni a soggetti domiciliari o residenti fuori dall'Unione Europea» sono premesse le seguenti «A partire dal 1° gennaio 2020»;

b) al primo periodo sostituire le parole «a lire 300 mila» con le seguenti «70 euro».

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

#### **18-bis.0.7**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 18-ter.

(Misure per il sostegno delle Agenzie di Viaggio)

1. Al fine di garantire misure di sostegno per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, la disciplina di cui l'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 si applica anche agli acquisti effettuati presso le Agenzie di viaggio all'interno dell'Unione Europea.

#### **18-bis.0.8**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 18-ter.

(Esenzione dal pagamento della TARI per le imprese turistico ricettive e termali)

1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, a decorrere dalla data di adozione della delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, e fino al 30 settembre 2020, le imprese turistico-ricettive e termali sono esonerate, a richiesta dell'interessato e nel limite di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2020, dal pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

#### **18-bis.0.9**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 18-ter.

(Esenzione tassa sui rifiuti per le imprese interessate dai provvedimenti di chiusura connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19)

1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, per l'anno 2020, non è dovuto il pagamento della tassa sui rifiuti di cui al comma 639, legge 27 dicembre 2013 n. 147 dalle imprese detentrici a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti e suscettibili di produrre rifiuti urbani che siano state interessate dai provvedimenti di chiusura connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

2. Sono escluse dalle previsioni di cui al comma 1 le imprese di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è costituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con dotazione di un miliardo di euro destinato a compensare il minor gettito delle entrate locali determinato dall'esenzione della tassa sui rifiuti per l'anno 2020.

4. La ripartizione delle disponibilità del fondo a favore degli enti locali avviene sulla base di uno

o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

5. Agli oneri di cui al presente articolo valutati in mille milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

#### **18-bis.0.10**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 18-ter.

(Incentivi per nuove assunzioni nel settore dei servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici)

1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e favorire la ripresa del settore dei servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici e la ricostituzione delle relative posizioni lavorative, alle imprese che svolgono tali attività con il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa sul territorio nazionale è riconosciuta, sino al 31 dicembre 2020, una riduzione del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 600 euro mensili per ciascun lavoratore assunto dopo il 23 febbraio 2020, anche a tempo determinato. La riduzione non è dovuta per i periodi in cui il lavoratore è ammesso alle prestazioni di integrazione salariale.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

#### **18-bis.0.11**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 18-ter.

(Incentivi per la riassunzione dei lavoratori delle aree a vocazione turistica stagionale)

1. Al fine di favorire la ripresa del settore turistico stagionale, fortemente penalizzato dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, e la ricostituzione delle relative posizioni lavorative, alle imprese che svolgono un'attività in aree a vocazione turistica stagionale con il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa sul territorio nazionale è riconosciuta, sino al 31 dicembre 2020, una riduzione del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 600 euro mensili per ciascun lavoratore assunto dopo il 23 febbraio 2020, anche a tempo determinato. La riduzione non è dovuta per i periodi in cui il lavoratore è ammesso alle prestazioni di integrazione salariale.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

#### **18-bis.0.12**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 18-ter.

(Sospensione dei pagamenti delle utenze per imprese turistico-ricettive, alberghiere ed extra alberghiere, aziende termali, bed and breakfast e affittacamere)

1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 31 dicembre 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per tutte le imprese turistico-ricettive, aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, bed and breakfast e affittacamere che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.».

#### **18-bis.0.13**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 18-ter.

(Compensazione dei crediti di imposta relativi alle imposte dirette)

1. In deroga all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, maturati nel periodo precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto può essere effettuata anche prima della presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge.".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

#### **18-bis.0.14**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 18-ter.

(Preclusione alla compensazione dei crediti di imposta in presenza di debito su ruoli definitivi)

1. Per l'anno 2020, non trova applicazione la preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.".

#### **18-bis.0.15**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 18-ter.

(Proroga versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 60, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sostituire le parole: " sono prorogati al 20 marzo 2020" con le seguenti: " sono prorogati al 30 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020 ".

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

#### **18-bis.0.16**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 18-ter.

(Mini-IRES sperimentale)

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, il reddito d'impresa dichiarato dalle società e dagli enti di cui all'articolo 73, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che rientrino nella definizione di piccola impresa contenuta nella Raccomandazione UE 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, fino a concorrenza dell'importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'incremento di patrimonio netto, è assoggettato all'aliquota di cui all'articolo 77 del predetto testo unico ridotta di 4 punti percentuali.

2. Ai fini del comma 1:

a) si considerano riserve di utili non disponibili le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell'articolo 2433 del codice civile in quanto derivanti da processi di valutazione. Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili;

b) l'incremento di patrimonio netto è dato dalla differenza tra il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta di riferimento, senza considerare il risultato del medesimo esercizio, al netto degli utili accantonati a riserva, agevolati nei periodi di imposta precedenti, e il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, senza considerare il risultato del medesimo esercizio.

3. Per ciascun periodo d'imposta, la parte degli utili accantonati a riserva agevolabili che eccede l'ammontare del reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento degli utili accantonati a riserva agevolabili dell'esercizio successivo.

4. Per le società e per gli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, che partecipano al consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129 del medesimo testo unico, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta, determinato ai sensi del comma 1 da ciascun soggetto partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche all'importo determinato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico che esercitano l'opzione per il consolidato mondiale di cui ai successivi articoli da 130 a 142 del medesimo testo unico.

5. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta determinato dalla società partecipata ai sensi del comma 1 è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell'importo su cui spetta l'aliquota ridotta dell'esercizio successivo, determinato ai sensi del presente comma.

6. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5 sono applicabili anche ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.

7. L'agevolazione di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 è cumulabile con altri benefici eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito e di quelli di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

8. I soggetti di cui al comma 1 sono esonerati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, altresì il pagamento dell'acconto non può essere superiore a quello versato nell'anno precedente.

9. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.520.000.000 euro per gli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come



"reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico. »

#### **18-bis.0.17**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 18-ter.

(Proroga affidamento accertamento e riscossione tributi degli enti locali)

1. All'articolo 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Salvo diversa pattuizione fra l'ente locale e gli affidatari dei servizi di accertamento e riscossione, e salvo che non sia stata già indetta una gara per l'affidamento del servizio alla data del 28 febbraio 2020, i contratti stipulati con i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in corso alla medesima data, e con scadenza entro il 31 dicembre 2020, sono prorogati di un anno dalla loro scadenza.»

#### **18-bis.0.18**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 18-ter.

(Esenzioni per il pagamento della Tari)

1. All'articolo 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Per il solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, i comuni possono deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni nei confronti dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta, in relazione alla sospensione delle rispettive attività. Le ulteriori riduzioni sono stabilite nel limite massimo di spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2020, da ripartire fra i singoli comuni secondo gli stanziamenti previsti con un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e di intesa con la Conferenza Città Stato ed autonomie locali di cui al decreto legislativo n. 28 agosto 1997, n. 281, in proporzione alla popolazione e al reddito medio pro-capite comunale. È istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze un Fondo con una dotazione di 200 milioni per l'anno 2020 per il ristoro ai Comuni delle maggiori riduzioni previste ai periodi precedenti. De erogare a ciascun comune entro il 30 settembre 2020 secondo le modalità stabilite dal medesimo regolamento di cui al secondo periodo. Non si applica il secondo periodo del comma 660 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.»

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4,

comma1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

**18-bis.0.19**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 18-ter.

(Disposizioni in materia di agevolazioni per scuole paritarie)

1. Al fine di garantire l'effettività e l'integrità del diritto all'istruzione, come sancito dagli articoli 33 e 34 della Costituzione, presso il Ministero dell'istruzione è istituito un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla concessione di garanzie fino al 31 dicembre 2020, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma a sostegno delle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62.

2. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «*i-bis*) gli immobili con destinazione mista, relativamente alla frazione di unità immobiliare destinata esclusivamente allo svolgimento di attività didattiche con modalità non commerciali ai sensi dell'articolo 1, comma 8, secondo periodo, della legge 10 marzo 2000, n. 62».

3. All'articolo 1, comma 8, della legge 10 marzo 2000, n. 62, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando quanto previsto dal primo periodo, alle scuole paritarie è riconosciuta l'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *i-bis*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, qualora la scuola paritaria, di qualsiasi ordine e grado, svolga le attività didattiche con modalità non commerciali, secondo i seguenti criteri, riportati nello statuto o atto costitutivo, redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:

a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente;

b) obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale;

c) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salva diversa destinazione imposta dalla legge;

d) svolgimento dell'attività dietro il versamento di corrispettivi tali da consentire il pareggio di bilancio dell'ente, qualora il corrispettivo medio percepito dalla scuola paritaria sia inferiore al costo medio per studente pubblicato periodicamente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai fini della verifica del rispetto del requisito previsto dall'articolo 4, comma 3, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200».

4. A decorrere dall'anno finanziario 2020, fermo restando quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), una quota pari al dieci per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente al sostegno delle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e degli asili nido privati.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, su proposta del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente articolo. Le disposizioni ivi contenute entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale.



6. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1,5 miliardi di euro per l'anno 2020, e a 1,4 miliardi di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede:

- quanto a 1,5 miliardi di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

- quanto a 1,4 miliardi di euro a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

#### **18-bis.0.20**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 18-ter.

(Interventi fiscali e contributivi per la pesca professionale)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per assicurare la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, nonché dei pescatori che operano nelle acque interne e lagunari, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono riconosciuti nel limite del 90 per cento alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 26 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

#### **18-bis.0.21**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 18-ter.

(Misure in favore del settore della pesca in acque marittime, interne e lagunari e dell'acquacoltura)

1. In favore delle imprese di pesca delle acque marine, interne e lagunari nonché dell'acquacoltura, gravemente danneggiate dall'emergenza epidemiologica COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese del medesimo comparto produttivo, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo denominato «Fondo per il sostegno al settore della pesca in acque marittime, interne e lagunari e dell'acquacoltura», con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2020, le cui risorse sono destinate a interventi volti a fare fronte ai danni diretti e indiretti e alla perdita di reddito causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Con uno o più decreti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui al comma 1.

3. Agli oneri previsti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. »

#### **18-bis.0.22**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 18-ter.

(Bonus per i pescatori)

1. Ai lavoratori imbarcati del settore della pesca e dell'acquacoltura, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, operanti nelle acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, inclusi quelli titolari di partita IVA, non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e che nel 2019 hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro e hanno svolto almeno 30 giornate effettive di attività di lavoro, è riconosciuta un'indennità per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 pari a 30 euro al giorno. Sono esclusi i soggetti che percepiscono altre indennità e percettori di forme pensionistiche.»

Conseguentemente Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

#### **18-bis.0.23**

[de Bertoldi](#), [Ciriani](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **Articolo 18-ter**

(Proroga del versamento a saldo per esercenti imprese, arti e professioni)

1. Per i soggetti esercenti imprese, arti e professioni, il termine del 30 giugno 2020 per il versamento a saldo delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per l'anno 2019 è prorogato al 30 novembre 2020.»

#### **18-bis.0.24**

[de Bertoldi](#), [Ciriani](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **Articolo 18-ter**

1. I versamenti relativi all'anno 2020 dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, cui sono tenuti i gestori delle strutture ricettive o dell'immobile destinato alle locazioni brevi, ivi compresi i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono sospesi sino alla data del 31 dicembre 2020.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### **18-bis.0.25**

[de Bertoldi](#), [Ciriani](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Articolo 18-ter**

1. Per l'anno 2020, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie realizzate tramite impianti e mezzi pubblicitari collocati in luogo pubblico, aperto al pubblico o da tali luoghi percepibili, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa di complessivi 50 milioni di euro, al fine di assicurare il mantenimento dell'occupazione del settore, garantire la prosecuzione delle attività delle imprese, la continuità dei contratti con le pubbliche amministrazioni e garantire una piena ripresa dei consumi dopo la pandemia da COVID-19.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto, sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, le modalità e i criteri di attuazione della misura, con particolare riguardo agli investimenti che

danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al precedente comma.

3. Le Amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività amministrative inerenti alle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

**18-bis.0.26**

[de Bertoldi](#), [Ciriani](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**Articolo 18-ter**

*(Riduzione dei contributi previdenziali a favore degli Enti del Terzo Settore)*

1. Agli Enti del Terzo Settore, comprese le Cooperative Sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, che svolgono attività in modalità residenziale e semiresidenziale comprese tra quelle indicate alle lettere a), b) e c) del 1° comma dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, si applica, sino al 1° giugno 2020, il beneficio della riduzione del 50% dei contributi previdenziali a carico datoriale per tutti i lavoratori dipendenti.»

**18-bis.0.27**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 18-ter.

(Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e di premi di assicurazione obbligatoria Start-up e PMI innovative)

1. All'articolo 61, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:

"a-bis). Piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2015, n. 33, nonché start-up innovative di cui alla Sezione IX del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221.

**18-bis.0.28**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 18-ter.

Sospensione provvedimenti esecutivi proventi dell'utilizzazione e gli esemplari dell'opera)

1. Al fine di garantire misure di sostegno in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, in deroga articolo 111, comma 2, della Legge 22 aprile 1941, n. 633, i proventi dell'utilizzazione e gli esemplari dell'opera non possono essere dati in pegno o essere pignorati ovvero essere sequestrati secondo la norma del Codice di procedura civile fino al 31 dicembre 2020.

2. Decorso il termine di cui al comma 1, i pagamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione in cinque anni con rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2021.»

**18-bis.0.29**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 18-ter.

(Sospensione dei termini di pagamento)

1. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione, dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 31 dicembre 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per i comuni di tutto il territorio nazionale. I pagamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione in dieci anni con rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2021».

**18-bis.0.30**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 18-ter.

(Sospensione dei pagamenti dei costi fissi delle utenze per gli impianti sportivi)

1. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino all'8 marzo 2021, dei termini di pagamento dei costi fissi delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per gli impianti sportivi situati su tutto il territorio nazionale.

2. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto-legge, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del comma 1, individuando, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura nell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il versamento delle somme oggetto di sospensione relative al pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata con la prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione.»

**18-bis.0.31**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 18-ter.

(Esonero di versamenti tributari e contributivi)

1. In seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alla persistente grave crisi di mercato, coloro che esercitano l'attività professionale rientrante nei codici ateco 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, sono esonerati dai versamenti in autoliquidazione relativi:

a) alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) all'imposta sul valore aggiunto;

c) ai contributi previdenziali e assistenziali;

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 1.500 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui

risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

b) quanto a 700 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

#### **18-bis.0.32**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 18-ter.

(Disposizioni in materia di tributi locali)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono disposte le seguenti misure:

a) per il 2020, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, CAPO II, ovvero il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono, su richiesta, essere sostenuti per l'80 per cento da contributo statale tramite l'accesso al fondo di cui al comma 2.

b) per il 2021, il canone per l'occupazione delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico di cui all'articolo 1, comma 819, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, può, su richiesta, essere sostenuto per l'80 per cento, da contributo statale tramite l'accesso al fondo di cui al comma 2.

c) Per gli anni 2020 e 2021 le occupazioni di cui alle lettere a) e b), possono essere concesse fino a un massimo di due volte la superficie intera.

2. Per l'attuazione della presente disposizione, è istituito un fondo presso il Ministero dell'interno con una dotazione di 250 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentiti l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), l'Associazione Nazionale Piccoli Comuni D'Italia A.N.P.C.I. e l'Unione delle Province d'Italia, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

#### **18-bis.0.33**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 18-ter.

(Credito di imposta sui versamenti fiscali e previdenziali)

1. Ai contribuenti i quali, non avvalendosi delle sospensioni dei versamenti previste dal presente decreto-legge, nonché dagli articoli 61 e 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, effettuino tutti versamenti sospesi, è riconosciuto, nel limite di spesa complessivo di 5.000 milioni di euro per l'anno 2021, un credito di imposta pari al 10 per cento dei versamenti tributari e contributivi effettuati nell'anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 1.500 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

b) quanto a 3.000 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n.160;

c) quanto a 500 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

#### **18-bis.0.34**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 18-ter.

(Modifiche alla legge 23 febbraio 1999, n. 44)

1. Al fine di evitare che gli effetti economici negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 aggravino ulteriormente la situazione delle vittime delle richieste estorsive e dell'usura, all'articolo 20, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, dopo il comma 7-ter è aggiunto il seguente:

"7-quater. La decorrenza dei termini per la riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni e delle proroghe previste dal presente articolo riprende contestualmente all'attività di corresponsione dell'elargizione. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili."

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **18-bis.0.35**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 18-ter.

(Fondo a sostegno della rideterminazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche)

1. Al fine di contrastare gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sugli esercizi commerciali e i pubblici esercizi, per l'anno 2020 e 2021 gli enti locali che amplino di almeno il 50 per cento la superficie degli spazi e aree pubbliche oggetto di occupazione senza corrispettivamente elevare l'importo del relativo canone (COSAP) per gli esercizi commerciali e i pubblici esercizi hanno diritto ad un contributo premiale assegnato con le modalità di cui al comma 2.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito un fondo presso il Ministero dell'Interno con dotazione di un miliardo di euro. Con decreto del Ministero dell'Interno sono stabilite le modalità di attribuzione del contributo di cui al comma 1 e i criteri di ripartizione del fondo.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari ad un miliardo di euro si provvede mediante



corrispondente riduzione, per l'anno 2020 e 2021, del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

#### **18-bis.0.36**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 18-ter.

(Abrogazione della disciplina delle ritenute in materia di appalti)

1. L'articolo 17-*bis* del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è abrogato.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in 127 milioni annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

#### **18-bis.0.37**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 18-ter.

(Differimento dell'entrata in vigore della disciplina delle ritenute in materia di appalti)

1. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole "dal 1° gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2021 e solo ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2021.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in 127 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

Art. 19

#### **19.1**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:*

a) sostituire il secondo periodo con il seguente: «I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione. L'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto sono estinte, ovvero non corrisposte né risultanti alla posizione debitoria dei soggetti richiedenti.»

b) Conseguentemente, aggiungere dopo al comma 1, il seguente: 1-*bis*.

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.".

#### **19.2**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:*

a) al primo periodo, le parole: "31 maggio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2020" e le parole: ", a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato" sono soppresse;

b) al secondo periodo le parole: "e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi" sono soppresse.

### 19.3

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Al comma 1, nel primo periodo, le parole: ", a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato" sono sostituite dalle seguenti: ", a condizione che nel mese precedente abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente ed assimilato non superiori a 1.400 euro."*

#### 19.0.1

[Vitali](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«19-bis. Fino al 31 dicembre 2022, la percentuale delle provvigioni da parte delle agenzie immobiliari per l'esercizio di attività di mediazione così come definita dall'articolo 1754 del codice civile, non può essere superiore all'1,5 per cento. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»

#### 19.0.2

[Vitali](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«19-bis. Fino al 31 dicembre 2022, l'importo degli onorari notarili per gli atti di cui alla tabella A del D.M. 20 luglio 2012, n. 140, come modificata dal D.M. 2 agosto 2013, n. 106, aventi ad oggetto immobili con un valore non eccedente i 400 mila euro, è fissato in euro 1.000. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»

#### 19.0.3

[Richetti](#)

*Dopo l'articolo 19, inserire il seguente.*

*(Disposizioni in materia di permessi retribuiti)*

Dopo l'art. 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente articolo:

"Art. 24-bis

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 23 e 24 del presente decreto, i dipendenti delle imprese che occupano fino a quindici addetti hanno diritto di fruire, entro il 30 giugno 2021 e anche in maniera non continuativa, di trenta giorni di permesso retribuito. Tali giornate sono preventivamente concordate per iscritto, anche in via telematica, tra il lavoratore e il datore di lavoro.

2. Per le giornate di permesso di cui al comma precedente è dovuta un'indennità pari alla retribuzione giornaliera calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. Le medesime giornate sono coperte da contribuzione figurativa.

3. L'indennità spettante ai sensi del comma 2 è anticipata dal datore di lavoro e, dal secondo mese successivo al periodo di paga durante il quale sono state fruite le giornate di permesso, è posta in compensazione con i contributi previdenziali e assistenziali da questi dovuti. Nel caso in cui dalla denuncia contributiva risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro, l'INPS è tenuto a rimborsare l'importo del saldo a credito del datore di lavoro entro 45 giorni dalla presentazione della denuncia stessa.

4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta la perdita del diritto al rimborso cui al secondo comma.

#### 19.0.4

[Pichetto Fratin](#), [Damiani](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 19-bis.



1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, a partire dal mese di maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, il contributo di solidarietà erogato dall' Enpam ai medici che abbiano avuto cali di almeno il 20 per cento del proprio reddito rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, non è soggetto a ritenuta fiscale.»

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 120 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.«

#### **19.0.5**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Articolo 19-bis**

*(Sospensione canoni concessioni demaniali per finalità di pesca e acquacoltura)*

1. Per l'anno 2020 è sospeso il pagamento dei canoni delle concessioni demaniali, sia marittime che di altra natura, dovuti a qualunque titolo, per le attività di pesca e acquacoltura da parte di imprese, cooperative e loro consorzi.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2021, alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n.1604.

3. Alle concessioni di specchi acquee demaniali, rilasciate o rinnovate, ai sensi del comma 2, per le aree non occupate da strutture produttive, si applica il canone annuo pari a un decimo di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595 e successive modificazioni.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per il 2020 e a 3 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

#### **19.0.6**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Articolo 19-bis**

*(Regime forfetario per l'avvio di nuove attività)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, al fine di favorire l'avvio di nuove attività per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni e per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni che partecipino, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllino direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, nonché per le società di cui al decreto legislativo 12 dicembre 2019, n. 14, l'applicazione dell'aliquota di imposta sostitutiva è stabilita nella misura del 5 per cento, a condizione che:

a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale

ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;

c) qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore al limite di 65.000 euro.

2. I ricavi conseguiti e i compensi percepiti dai soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva.

3. I soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sono esonerati dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, dall'obbligo di fatturazione elettronica previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-bis del decreto- legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 350.000.000 euro per l'anno 2020, a 2.500.000.000 euro per l'anno 2021 e pari a 1.570.000.000 euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 350.000.000 euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

b) quanto a 2.500.000.000 euro per l'anno 2021 e a 1.570.000.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88."

## 19.0.7

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Articolo 19-bis

(Regime forfetario sperimentale)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni e gli esercenti attività di impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi fino a 100.000 euro ragguagliati ad anno, possono applicare al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con l'aliquota del 15 per cento.

2. Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e dei compensi di cui al comma 1:

a) non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali ai sensi del comma 9 dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

b) nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

3. I soggetti di cui al comma 1, determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell'allegato n. 4, di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata.

4. I ricavi conseguiti e i compensi percepiti dai soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva.

5. I soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti persone fisiche indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.

6. I soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sono esonerati dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, dall'obbligo di fatturazione elettronica previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dal versamento degli acconti dell'imposta, per l'anno 2020, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, altresì il pagamento dell'acconto non può essere superiore a quello versato nell'anno precedente.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 240.000.000 euro per l'anno 2020, a 2.350.000.000 euro per l'anno 2021 e pari a 1.670.000.000 euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 240.000.000 euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

b) quanto a 2.350.000.000 euro per l'anno 2021 e a 1.670.000.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

Art. 20

## 20.0.1

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 20-*bis* .**

*(Pagamento debiti PA e misure di vantaggio per le imprese)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e fino al termine del 31 dicembre 2022 compreso, anche in deroga ad ogni altra disposizione di legge in contrasto con il presente articolo, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e appositamente certificati da parte delle stesse amministrazioni pubbliche debtrici, possono essere indennizzati, rimborsati, ovvero liquidati ai soggetti debitori con trasferimento del corrispondente importo con le modalità cui al comma 2.

2. Per le finalità di cui al precedente comma, gli istituti di credito o gli intermediari finanziari interessati al trasferimento dei rimborsi, avvalendosi della garanzia della Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.), possono liquidare le dovute spettanze attivando strumenti volti alla compensazione del credito, giroconto del debito, cessione del corrispondente credito a coloro che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere concessa, in conformità con la normativa dell'Unione europea, la garanzia di Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.) su esposizioni assunte o da assumere dalle banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del trasferimento del credito di cui al comma precedente, alle imprese con sede in Italia che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza epidemiologica da « COVID-19 » e che hanno maturato crediti nei confronti della pubblica amministrazione.

4. Le modalità di attuazione delle disposizioni per acquisire il rimborso del credito, ovvero trasformarlo in giroconto di debito sono definite con provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della norma sulla base di una convenzione quadro stipulata dalla stessa Cassa depositi e prestiti con l'Associazione bancaria italiana (ABI), previa richiesta favorevole di autorizzazione congiunta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico".

5. Presso la Cassa Depositi e Prestiti è istituita un'apposita sezione del fondo, con dotazione pari a 5 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022, finalizzata all'attivazione di garanzie dirette ad agevolare i soggetti beneficiari del trasferimento del credito, ovvero alla cessione del corrispondente stesso credito verso altri fornitori oppure soggetti privati, con la facoltà di successiva e ulteriore cessione del credito.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

**20.0.2**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 20-bis.

*(Misure in materia di compensazione)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine del 31 dicembre 2021 compreso, anche in deroga ad ogni altra disposizione di legge in contrasto con la presente previsione, il limite massimo dei crediti di imposta nonché dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è fissato in euro 3.500.000,00 per ciascun anno solare.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 1, non operano, fino alla data del 31 dicembre 2021 compresa, le disposizioni attualmente in vigore che subordinano il diritto alla compensazione alla

presentazione della dichiarazione o della istanza da cui emerge il credito e al decorso dei termini ex lege previsti dopo tale data. Conseguentemente i crediti per l'imposta sul valore aggiunto, i crediti relativi alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'Imposta Regionale Attività Produttive, nonché i crediti nei confronti degli enti previdenziali già maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto sono da intendersi immediatamente utilizzabili in compensazione secondo le ordinarie modalità previste. Il contribuente ha comunque l'onere di redigere appositi prospetti di autoliquidazione attribuendovi data certa e l'onere di conservarli fino allo spirare dei termini di decadenza per l'accertamento in base alle norme vigenti.

4. Resta fermo il divieto di compensare crediti disconosciuti con atto della pubblica amministrazione divenuto definitivo per mancata impugnazione o per effetto di pronuncia dell'autorità giudiziaria passata in giudicato.

5. I crediti eccedenti il limite per ciascun anno solare di euro 3.500.000,00 di cui al comma 1 possono essere portati in compensazione nei periodi di imposta successivi senza limitazioni di tempo, ovvero possono essere chiesti a rimborso in base alle normative attualmente in vigore. In tale ultimo caso, anche in deroga ad ogni altra disposizione di legge vigente, l'amministrazione finanziaria, in caso di presenza di contestazioni tributarie a carico della impresa contribuente, ha la possibilità di negare i rimborsi soltanto ed esclusivamente qualora le contestazioni medesime siano divenute definitive per mancata impugnazione dell'atto impositivo o per pronuncia dell'autorità giudiziaria passata in giudicato. In ogni caso il diniego non può eccedere il debito tributario contestato e divenuto definitivo. Non è consentito all'amministrazione finanziaria sospendere in tutto o in parte i rimborsi in presenza di contestazioni tributarie di qualsiasi natura e riferite a qualsiasi periodo di imposta ma non ancora definitive ove impugunate dal contribuente presso l'autorità giudiziaria ovvero di cui sono pendenti i termini per il ricorso o per l'impugnazione in ogni grado del giudizio.

6. I soggetti che, avvalendosi della disposizione di cui al precedente comma 1 utilizzano in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 crediti di imposta e contributi per un importo superiore, in ciascun anno solare, al limite previsto ai sensi dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 non possono beneficiare delle misure a sostegno della liquidità delle imprese di cui agli articoli 1 e 13 del presente decreto.

## Art. 21

### 21.1

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, sostituire, ovunque ricorrano, le parole «30 giugno 2020» con le seguenti «31 dicembre 2020».

#### 21.0.1

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 21-bis.

*(Definizione agevolata delle controversie tributarie)*

1. All'articolo 6 del decreto legge 23 ottobre 2018, n.119, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. La definizione si perfeziona con la presentazione, entro il 30 giugno di ciascun anno a decorrere dal 2020, della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2020. Sulle rate successive alla prima, si



applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2020 alla data del versamento. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda".

b) al comma 8, le parole: "Entro il 31 maggio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 maggio di ciascun anno a decorrere dal 2020"».

#### **21.0.2**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 21-bis.

*(Disposizioni in materia di Fondo indennizzo risparmiatori (FIR))*

Ai commi 495 e 496 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sostituire le parole "può essere incrementata" con le seguenti: "è incrementata".»

#### **21.0.3**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 21-bis.

*(Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 96)*

1. All'articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dopo le parole: "assicurativa e fiscale" inserire le seguenti: "e le prestazioni di lavoro svolte dagli stessi nell'ambito dell'attività agrituristica sono considerate agricole ai fini della valutazione del rapporto di connessione".».

#### **21.0.4**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 21-bis.

*(Disposizioni in materia di split payment per le cessioni dei prodotti della filiera ittica verso Pubbliche Amministrazioni o società da esse controllate)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 17-ter, comma 1-quinquies, è aggiunto alla fine il seguente capoverso: ", nonché, al fine di incentivare la commercializzazione attraverso strutture di mercato organizzate, alle cessioni di prodotti ittici effettuate nei confronti di mercati ittici gestiti da amministrazioni pubbliche o da società da esse controllate".

#### **21.0.5**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 21-bis.

*(Riapertura dei termini per la definizione agevolata per le persone fisiche che versano in situazioni di difficoltà economica)*

1. Sono riaperti i termini per la definizione agevolata per le persone fisiche che versano in situazioni di difficoltà economica di cui al comma 184 e seguenti dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. Ai fini del presente articolo possono essere estinti i debiti di cui ai commi 184, 185, 185-bis della legge 30 dicembre 2018, n. 145, affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2018.

3. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 184 e al comma 185 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rendendo, entro il 30 luglio 2020, apposita dichiarazione, secondo quanto prescritto dal comma 189 della stessa legge.

4. Il versamento delle somme di cui al comma 187, lettere a) e b) della legge 30 dicembre 2018, n. 145, può essere effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2020, o in rate pari al 35 per cento con scadenza il 30 novembre 2020, il 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2021, il 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2021, il 15 per cento con scadenza il 31 marzo 2022 e il restante 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2022.

5. In caso di pagamento rateale ai sensi del precedente comma, si applicano, a decorrere dal 1º dicembre 2020, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

6. Entro il 31 ottobre 2020, l'agente della riscossione effettua ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 3, le comunicazioni di cui al comma 192 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

7. Si applicano i commi dal 194 al 197 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, i commi 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14-bis, 18, 19 e 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni; dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

9. Ai soli fini del presente articolo:

a) la locuzione 'alla data del 31 luglio 2019' contenuta nell'articolo 3, comma 13, lettera a), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è sostituita con: 'alla data del 31 luglio 2020';

b) la parola: '2017' contenuta nell'articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sempre sostituita con '2018'.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede: Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

#### Art. 24

##### 24.0.1

[Perosino](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### Art. 24-bis .

*(Nuove disposizioni in materia di cedolare secca sugli affitti commerciali)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 il comma 59 è sostituito dal seguente: «Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2020, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, applicata nell'anno 2020 si applica in ragione di un'aliquota del 10 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2020, qualora alla data del 15 ottobre 2019 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto

anticipatamente rispetto alla scadenza naturale».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede entro il limite massimo di spesa di 3.000 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.»

#### **24.0.2**

[Perosino](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 24-bis.**

*(Imposte sugli immobili destinati allo svolgimento dell'attività imprenditoriale)*

1. Per gli immobili destinati allo svolgimento dell'attività imprenditoriale di cui risulti accertata la chiusura a seguito dell'emanazione dei provvedimenti connessi all'emergenza derivante dalla diffusione sul territorio nazionale del virus COVID-19, non sono dovuti i pagamenti da effettuare alle scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2020 a titolo di:

a) imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni;

b) imposta municipale immobiliare (IMI) di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 2014, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;

c) imposta immobiliare semplice (IMIS) di cui alla legge della provincia autonoma di Trento 30 dicembre 2014, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni.

2. I pagamenti di cui al comma 1 sono dovuti nella misura del 30 per cento del valore normale per le scadenze 16 giugno e del 16 dicembre 2021 e del 60 per cento del valore normale per le scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2022.

3. Nel caso in cui il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 non sia il medesimo soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva, l'agevolazione è subordinata alla rinegoziazione del contratto di locazione o del contratto di affitto d'azienda o altro contratto similare, al fine di assicurare una corrispondente riduzione del canone o del corrispettivo dovuto dal soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva.

4. All'onere derivante dal presente articolo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede:

a) quanto a 70 milioni di euro mediante la riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014;

b) quanto a 30 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

c) quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28, comma 1, della legge n. 196 del 2009;

d) quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la



riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 196 del 2009;

e) quanto a 700 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

#### **24.0.3**

[Vitali](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 24-bis.

1. In deroga alla disciplina vigente e fino al 31 dicembre 2022, per la compravendita degli immobili facenti parte delle categorie catastali A e C, l'Imposta di registro di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n.131 è ridotta del 50 per cento.

Conseguentemente

all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "3 per cento", con le seguenti: "15 per cento".»

#### **24.0.4**

[Vitali](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art.24-bis**

1. In deroga a quanto stabilito dai commi 1 e 2 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.601, fino al 31 dicembre 2022, l'imposta sostitutiva sui mutui si applica in ragione dello 0,10 per cento dell'ammontare complessivo dei finanziamenti.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo paria a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede:

a) quanto a 100 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

#### **24.0.5**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 24-bis.

*(Agevolazioni alloggi sociali)*

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 741, Il punto 3) della lettera c) è sostituito dal seguente: 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008 e dall'articolo 10, comma 3,

del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, ivi compresi gli alloggi degli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;"

b) l'ultimo periodo del comma 749 è soppresso.

2. Ai maggiori oneri provenienti dall'attuazione della presente disposizione, stimati in 400 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. ».

#### **24.0.6**

[Vitali](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 24-bis.

1. Fino al 31 dicembre 2022 l'aliquota del 2 per cento prevista dall'articolo 1 e relative note della Tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni e integrazioni, è ridotta all'1 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede:

a) quanto a 800 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

#### **24.0.7**

[Vitali](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 24-bis.

1. Fino al 31 dicembre 2022, in caso di acquisto di un'abitazione diversa da quella principale, l'aliquota del 9 per cento prevista dall'articolo 1 e relative note della Tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni e integrazioni, è ridotta al 4,5% per cento, anche in caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto. E' sospeso fino alla predetta data ogni controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate sulle operazioni di acquisto di cui al periodo precedente effettuate da persone fisiche o giuridiche.»

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 3.

3. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «8 per cento».

#### **24.0.8**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 24-bis.

*(Sostegno in materia di locazione di immobili)*

1. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, se non percepiti a far data dal 1° febbraio 2020, non concorrono a formare il reddito a partire dalla stessa data, purché la mancata percezione sia comprovata da costituzione in mora ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile

tramite lettera raccomandata o altro mezzo equipollente.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

#### **24.0.9**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 24-bis.

*(Disposizioni in materia di IMU per le dimore storiche)*

1. Per tutto l'anno 2020 sono esentati dall'imposta municipale propria gli immobili di interesse rilevante per motivi storici e sottoposti a Vincolo Ministeriale ex D.Lgs. 42/2004 (già L.1089/39)".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

#### **24.0.10**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 24-bis.

*(Disposizioni in materia di IMU per le dimore storiche)*

1. All'articolo 9, comma 8, del Decreto legislativo 14 marzo 2011, n° 23 è aggiunto in fine, il seguente: "Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili di interesse rilevante per motivi storici e sottoposti a Vincolo Ministeriale ex D.Lgs. 42/2004 (già L.1089/39)". »

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

#### **24.0.11**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 24-bis.

*(Misure di sostegno finanziario per gli organismi di investimento collettivo del risparmio investiti in beni immobili colpiti dall'epidemia di Covid-19)*

1. Le disposizioni di cui all'art. 56 comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano altresì alle operazioni finanziarie che abbiano quali beneficiari gli organismi di investimento collettivo del risparmio, così come definiti ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera k) del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in beni immobili che siano oggetto delle misure di

contenimento di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e successive modificazioni, e alle relative disposizioni di esecuzione e attuazione ovvero ad altre disposizioni aventi medesima finalità e volte a contrastare l'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del Covid-19. Nel caso di impresa partecipata direttamente o indirettamente da un organismo di investimento collettivo del risparmio di cui all'art. 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai fini del calcolo dei parametri dimensionali che definiscono le categorie di microimprese e piccole e medie imprese non si tiene comunque conto degli occupati, del fatturato e del totale dell'attivo della società di gestione del risparmio e degli altri organismi di investimento collettivo del risparmio gestiti dalla medesima società di gestione del risparmio.

2. Le previsioni di cui all'art. 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, trovano altresì applicazione anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in diritti reali immobiliari, inclusi quelli derivanti da contratti di leasing con natura traslativa e da rapporti concessori, relativi ad immobili affetti dalle suddette misure contenitive.

#### Art. 26

##### 26.0.1

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 26-bis.

*(Ulteriori misure fiscali)*

1. L'articolo 3, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n.157, è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1.084.000.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.»

##### 26.0.2

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### Art. 26-bis.

*(Imposta di bollo su conti correnti bancari)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, non è dovuta l'imposta di bollo per tutte le tipologie di conti correnti bancari, vincolati ovvero non vincolati, per i conti correnti postali e per i libretti di risparmio di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della Tariffa, parte 1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che

sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

Art. 27

**27.0.1**

[Paragone](#)

*Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:*

**«Art. 27-bis**

*(Disposizioni in materia di riduzione dell'aliquota IVA su strumenti sanitari per la cura e il contrasto al Covid-19)*

1. Alla tabella A, parte II bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero *1- quinquies* aggiungere il seguente:

*"1- sexies) Ventilatori polmonari, caschi CPAP, pompe infusionali, dispositivi per intubazione oro-tracheale, nonché ogni altro dispositivo di protezione individuale che risulti necessario in relazione alle patologie legate al Covid-19.»*

*Illustrazione*

L'emendamento è finalizzato a ridurre al 5% l'imposta sul valore aggiunto per l'acquisto di beni sanitari fondamentali per l'assistenza dei pazienti con problematiche respiratorie e di dispositivi di protezione individuale, particolarmente richiesti per il contrasto all'emergenza da Covid-19.

Art. 27-bis

**27-bis.0.1**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 27-ter.**

*(Applicazione del regime di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per servizi di consulenza e ricerca finanziaria)*

1. All'art.10, comma 1, n. 4), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 32 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, dopo le parole "le opzioni su valute, su tassi di interesse o su indici finanziari comunque regolate" sono inserite le seguenti: ", le prestazioni di consulenza in materia di investimenti di cui all'articolo 1, comma 5, lett. f), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e di ricerca in materia di investimenti, di cui all'articolo 36 del Regolamento delegato UE 2017/565 e successive modifiche e integrazioni ».

Art. 28

**28.0.1**

[Vitali](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art.28-bis**

1. In deroga a quanto stabilito dai commi 2, 3, 4 e 6 dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, e fino al 31 dicembre 2022, per i fabbricati del gruppo catastale A, l'aliquota di base dell'Imposta Municipale Unica è fissata allo 0.38 per cento e sono altresì ridotti del 50 per cento i moltiplicatori catastali di cui al comma 4, lettera a) del predetto decreto.

*Conseguentemente*

all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "3 per cento", con le seguenti: "20 per cento".»

#### **28.0.2**

[Vitali](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art.28-bis**

1. Fino al 31 dicembre 2022, la percentuale delle provvigioni da parte delle agenzie immobiliari per l'esercizio dell'attività di mediazione così come definita dall'articolo 1754 del codice civile, non può essere superiore all'1,5 per cento. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Fino al 31 dicembre 2022, in deroga a quanto stabilito dalla disciplina vigente, il regime IVA di cui alla Tabella A parte III, si applica anche al pagamento delle provvigioni riservate agli intermediari immobiliari.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2 valutati in 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede:

a) quanto a 230 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

#### **28.0.3**

[Vitali](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 28-bis**

1. Fino al 31 dicembre 2022, in deroga a quanto stabilito dalla disciplina vigente, il regime IVA di cui alla Tabella A parte III, si applica anche al pagamento delle provvigioni riservate agli intermediari immobiliari.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede:

a) quanto a 230 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

#### **28.0.4**

[Vitali](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 28-bis.**

1. Fino al 31 dicembre 2022, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto unità immobiliari ad uso diverso dall'abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 10,5 per cento. Ai contratti di cui al comma 1 si applica l'esenzione dell'imposta di bollo di cui al D.P.R. 642/1972, e l'imposta di registro di cui alla Tariffa - Parte prima - Articolo 5 allegata al D.P.R. 26/04/1986, n. 131, in misura



pari all'0,5%.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 3.

3. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: »3 per cento«, con le seguenti: »7 per cento«.

#### **28.0.5**

[Papatheu](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 28-bis

*(Modifiche all'articolo 5 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58)*

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis - I soggetti che hanno già trasferito la residenza prima del 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo. Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia dell'Entrate da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali» della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.»

#### **28.0.6**

[Aimi](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 28-bis

1. All'articolo 15, comma 1, lettera d), del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "euro 1.550", sono sostituite con le seguenti: "euro 4.500".»

*Conseguentemente*, all'articolo 1, comma 41, della legge della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti "15 per cento"

Art. 29-bis

#### **29-bis.0.1**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **Articolo 29-ter.**

*(Speditezza nell'esecuzione dei riparti nelle procedure esecutive immobiliari e rinnovazione degli avvisi di vendita immobiliare)*

1. In deroga alla sospensione di cui all'art. 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per quanto riguarda le procedure esecutive immobiliari pendenti alla data del 23 marzo 2020,

(i) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il professionista delegato alle operazioni di vendita, ove nominato ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 591-bis del Codice di procedura civile, provvede alla presentazione di un prospetto delle somme disponibili e un progetto di ripartizione, anche parziale, delle medesime nonché alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione;

(ii) non più tardi di quindici giorni dalla ricezione del progetto di ripartizione predisposto dal

professionista delegato, ove nominato, ovvero non più tardi di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il giudice dell'esecuzione, nel caso in cui non abbia disposto la delega delle operazioni di vendita ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 591-*bis* e 591-*ter* del codice di procedura civile, provvede a formare un progetto di distribuzione, anche parziale, delle somme disponibili, contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano, e ordina il deposito del progetto di ripartizione in cancelleria, disponendo che a tutti i creditori, compresi i creditori aventi diritto all'accantonamento a norma dell'art. 510, terzo comma, del codice di procedura civile ovvero di creditori i cui crediti costituiscano oggetto di controversia a norma dell'art. 512 del codice di procedura civile, ne sia data comunicazione mediante l'invio di copia a mezzo posta elettronica. Il progetto di distribuzione parziale non può essere inferiore al settantacinque per cento delle somme da ripartire.

2. I creditori, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, numero (ii), possono formulare eventuali osservazioni.

3. Decorso tale termine, il giudice dell'esecuzione o il professionista delegato a norma dell'art. 591-*bis* del Codice di procedura civile, ove nominato, ordina il pagamento delle singole quote, altrimenti si applica la disposizione dell'art. 512 del Codice di procedura civile.

4. Ove il progetto di distribuzione, anche parziale, preveda la ripartizione delle somme disponibili in favore di creditori aventi diritto all'accantonamento a norma dell'art. 510, terzo comma, del Codice di procedura civile ovvero di creditori i cui crediti costituiscano oggetto di controversia a norma dell'art. 512 del Codice di procedura civile, si applica l'art. 596, comma 3, del Codice di procedura civile.

5. Con riferimento ai tentativi di vendita immobiliare fissati nel periodo di sospensione straordinaria dei termini processuali di cui all'art. 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, gli stessi dovranno essere rinnovati, alle stesse condizioni, al termine del periodo di sospensione.

6. Della rinnovazione del tentativo di vendita di cui al precedente comma verrà dato avviso al pubblico secondo le modalità previste dall'art. 490 del Codice di procedura civile, con esclusione delle forme di pubblicità straordinaria previste all'ultimo comma del predetto articolo.

#### **29-bis.0.2**

[de Bertoldi](#), [Ciriani](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

Articolo 29-*ter*

*(Esonero da responsabilità per eventuale contagio)*

1. L'impresa che si attiene ai contenuti del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020, allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, nonché agli specifici protocolli di settore, è esonerata da ogni responsabilità connessa ad eventuali contagi contratti da lavoratori, clienti o altre persone all'interno delle aree aziendali.

Art. 30

#### **30.0.1**

[Perosino](#), [Saccone](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art.30-bis**

1. In considerazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019 che ha accelerato in modo esponenziale l'utilizzo dello Smart-Working e dell'e-learning, mettendo in notevole difficoltà moltissime persone e tenuto conto dell'arretratezza digitale e della non disponibilità da parte delle stesse di idonei strumenti informatici, per l'anno 2020 le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 604 della legge 30 dicembre 2018, n.145 sono estese, nei limiti di spesa previsti dalle norme vigenti all'acquisto anche di Pc, Tablet e Stampanti quali strumenti indispensabili per il lavoro da svolgere da



casa.

### **30.0.2**

[Perosino](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 30-bis.**

*(Sostegno al ricambio del parco dei veicoli per il trasporto merci)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 185 le parole: «fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025 ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione»;

b) al comma 188 le parole: «6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12 per cento» e le parole «2 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni di euro»;

c) al comma 189, le parole: «40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento del costo» e le parole «10 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni»;

d) al comma 191, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «in cinque quote annuali di pari importo ridotte a tre per gli investimenti di cui al comma 190» sono sostituite dalle seguenti: «in unica soluzione»;

b) l'ultimo periodo, è sostituito dal seguente: «Il credito d'imposta può formare oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, relativamente ai soli beni strumentali rappresentati dai veicoli per il trasporto merci di categoria N1 e N2, pari a 500 milioni di euro, si provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

#### *Art. 30-bis*

### **30-bis.0.1**

[Gallone](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 30-ter**

1. Fatte salve le misure già adottate dalle Regioni per far fronte all'emergenza dovuta alla diffusione del Covid-19, ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti costituiti da Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), utilizzati all'interno di attività economiche-produttive e di servizio come presidi di prevenzione dal contagio, quali mascherine e guanti, sono assimilati ai rifiuti urbani e conferiti al gestore del servizio nella frazione di rifiuti indifferenziati, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Istituto Superiore della Sanità.

2. La presente disposizione trova applicazione fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e comunque per i successivi trenta giorni necessari al corretto e ordinario ripristino del servizio pubblico di gestione dei rifiuti.»

### **30-bis.0.2**

[de Bertoldi](#), [Ciriani](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**Articolo 30-ter**

(Credito d'imposta per le scuole paritarie)

1. In relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, alle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62 è riconosciuto per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1 e B/5.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti altresì i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al presente articolo.

**30-bis.0.3**

[La Pietra](#), [de Bertoldi](#), [Ciriani](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**Articolo 30-ter**

(Disposizioni a sostegno dei prodotti vitivinicoli italiani)

1. Agli imprenditori agricoli operanti nel settore vitivinicolo è riconosciuto un contributo economico a fondo perduto per i quantitativi di vino ceduto alle distillerie per un massimo di 1,50 euro per grado/ettolitro di prodotto ceduto. Il contributo è riconosciuto a condizione che i prodotti oggetto di cessione siano detenuti in cantina alla data del 28 febbraio 2020 e che il prezzo di acquisto minimo da parte delle distillerie sia pari all'importo del contributo.

2. Per le finalità di cui al presente articolo sono destinate risorse nel limite di 60 milioni di euro per il 2020. Al relativo onere si provvede ai sensi del successivo articolo 43.

3. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al presente articolo sono stabiliti, nel limite delle risorse di cui al comma 2, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

**Art. 31**

**31.0.1**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**Art. 31-bis**

(Proroga agevolazioni gasolio commerciale)

1. Al fine di sostenere le imprese dell'autotrasporto nella situazione di emergenza sanitaria da Covid-19, all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "A decorrere dal 1° ottobre 2020" sono sostituite dalle parole "A decorrere dal 1° gennaio 2022", e le parole "a decorrere dal 1° gennaio 2021" sono sostituite dalle parole "a decorrere dal 1° gennaio 2023".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati complessivamente in 117 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

**Art. 33**

**33.1**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Il comma 1 è sostituito dai seguenti:*

«1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia COVID-19, gli enti e organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché quelli a base associativa, con esclusione delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle Città metropolitane, delle Province, dei Comuni,

delle Comunità montane e dei loro consorzi e associazioni, ed altresì con esclusione delle Società, che, nel periodo dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, ove le procedure di rinnovo non siano esperibili in piena sicurezza e nel rispetto delle distanze e delle prescrizioni prese per fronteggiare l'emergenza sanitaria, possono sospendere le procedure di rinnovo ed elettorali, anche in corso, con contestuale proroga degli organi.

1-bis. Nel caso della sospensione delle procedure di rinnovo ed elettorali di cui al comma precedente, i termini di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, sono ulteriormente prorogati fino al termine dello stato di emergenza e comunque, fino alla loro ricomposizione.».

### 33.2

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 e per assicurare la ripresa economica delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, all'articolo 1, comma 98, della legge 27 dicembre 2019, n°160, le parole "2021" e "2030" sono sostituite con "2023" e "2032".»

### 33.0.1

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 33-bis.

*(Salvaguardia degli equilibri dei bilanci delle regioni e delle autonomie speciali)*

1. Al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza Covid-19 con riferimento alla tenuta delle entrate delle Regioni e delle Province autonome rispetto ai fabbisogni di spesa, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, è istituito un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, composto da tre rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e da tre rappresentanti della Conferenza delle regioni e province autonome. Il tavolo esamina le conseguenze connesse all'emergenza Covid-19, con riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate regionali con l'obiettivo della salvaguardia degli equilibri dei bilanci stessi.»

### 33.0.2

[Mangialavori](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 33-bis.

1. Il comma 3 dell'articolo 35 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito con il seguente:

"3. Per l'anno 2020, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché le persone giuridiche private non aventi scopo di lucro, per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci o per il rinnovo degli organi sociali ricade all'interno del periodo emergenziale, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, possono approvare i propri bilanci o procedere al rinnovo degli organi sociali entro la medesima data di cui ai commi 1 e 2, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto. Fino a quella data, gli organi sociali sono prorogati di diritto nello svolgimento delle loro funzioni".»

Art. 35

### 35.0.1

[Mangialavori](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 35-bis.

*(Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali)*

1. I Comuni che hanno dichiarato dopo il 1° gennaio 2012 lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni e che successivamente hanno deliberato la procedura di riequilibrio pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, al fine di assicurare la realizzazione di iniziative prioritarie, possono contrarre mutui coperti da garanzia statale attraverso Cassa depositi e prestiti, nel limite di spesa pari a 2.400 milioni di euro».

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «15 per cento».*

### 35.0.2

[Binetti](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 35-bis.

1. Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto sociale nazionale, per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e ai provvedimenti attuativi, l'importo minimo della pensione di inabilità e dell'assegno mensile di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è determinato in euro 600.

*Conseguentemente, all'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la parola "venticinque" è sostituita dalla parola "quaranta".*

### 35.0.3

[Aimi](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 35-bis

1. La validità delle patenti nautiche con scadenza dal 31 gennaio 2020, già prorogata ai sensi dell'articolo 104, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è ulteriormente prorogata al 30 settembre 2020.»

### 35.0.4

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Articolo 35-bis

*(Contratti a tempo determinato)*

1. Al decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, dopo l'articolo 1-bis è aggiunto il seguente:

1-ter) In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, in ragione dell'emergenza epidemiologica legata al Covid-19, i contratti di lavoro subordinato a termine, in scadenza entro il 31 dicembre 2020, potranno essere prorogati dal datore di lavoro per ulteriori 12 mesi senza apposizioni delle causali e senza le penalità di cui al vigente articolo 19 del decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015.»

### 35.0.5

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Articolo 35-bis**

*(Funzioni degli intermediari abilitati agli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti)*

1. I professionisti abilitati agli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono abilitati a inoltrare, per conto dei beneficiari assistiti, la domanda telematica all'INPS per le indennità di cui agli articoli 27, 28 e 29 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27".

**35.0.6**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 35-bis

*(Potenziamento della disciplina di rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni)*

1. La rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni di cui all'art. 1, commi 696 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, può avere rilevanza solo civilistica e contabile, a partire dal bilancio di esercizio in cui viene eseguita, qualora la società non eserciti la relativa opzione e non provveda al versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 699. La riserva di rivalutazione è distribuibile alle condizioni previste dall'art. 13, della legge 21 novembre 2000, n. 342.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente anche all'esercizio successivo a quello cui si applica la rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 1, commi 696 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

**35.0.7**

[Corti](#), [Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 35-bis

*(Disposizioni inerenti la ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito)*

1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, la ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari di cui all'articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica per gli anni 2020 e 2021.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1.840 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, si provvede:

a) quanto a 1.500 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

b) quanto a 340 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

c) quanto a 1.840 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n.160.

### 35.0.8

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 35-bis.

*(Disapplicazione della disciplina sulle società di comodo)*

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, considerato il verificarsi dei presupposti di cui al comma 4-bis dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, per il periodo di imposta in corso alla data del 23 febbraio 2020, la disciplina in materia di società di comodo di cui all'art. 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 e la disciplina in materia di società in perdita sistematica di cui all'art. 2, commi 36-decies e seguenti del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, non sono applicabili alle società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare. Si considerano società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare, le società il cui valore dell'attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione o affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale di fabbricati, facendo riferimento all'esercizio in corso alla data del 23 febbraio 2020.

2. Per le società di cui al comma 1, per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 23 febbraio 2020, le percentuali di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 sono ridotte del 70 per cento.

3. Per le società di cui al comma 1, per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso al 23 febbraio 2020, le percentuali di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 sono ridotte del 50 per cento.

4. Il periodo di imposta interessato dalle disposizioni del presente articolo non rilevano ai fini della determinazione delle risultanze medie di cui al comma 2 dell'art. 30.

5. La disposizione del presente articolo non si applica alle società che nel periodo d'imposta precedente rispetto a quello di prima applicazione del presente articolo si qualificano di comodo ai sensi delle rispettive normative.

### 35.0.9

[Fregolent](#), [Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Articolo 35-bis.**

*(Modifiche all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90)*

1. All'articolo 16, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, le parole: «al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2025»;

b) al comma 1-ter, le parole: «al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2025»;

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 17 milioni di euro per l'anno 2022, 290 milioni di euro per l'anno 2023, 560 milioni di euro per l'anno 2024, 786 milioni di euro per l'anno 2025, 1.015 milioni di euro per l'anno 2026, 1.228 milioni di euro per l'anno 2027, 735 milioni di euro per l'anno 2028, 437 milioni di euro per l'anno 2029, 180 milioni di euro per l'anno 2030 e 18 milioni di euro per l'anno 2037, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui



risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

### **35.0.10**

[Fregolent](#), [Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Articolo 35-bis.**

*(Modifiche agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90)*

1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14:

1) ai commi 1 e 2, lettera b), le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

2) al comma 2, lettera a), le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

3) al comma 2, lettera b-bis), al primo periodo, le parole: «sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2025»;

4) al comma 2-bis, le parole: «sostenute nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute negli anni 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025»;

5) al comma 2-quater, le parole: «al 31 dicembre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2025».

b) all'articolo 16:

1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

2) al comma 2, primo periodo, le parole: «nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025»;

3) al comma 2, secondo periodo, le parole: «nell'anno 2019 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2020» sono sostituite dalle seguenti: " negli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025»

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2021, 95 milioni di euro per l'anno 2022, 401 milioni di euro per l'anno 2023, 593 milioni di euro per l'anno 2024, 948 milioni di euro per l'anno 2025, 1.219 milioni di euro per l'anno 2026, 1.376 milioni di euro per l'anno 2027, 1.324 milioni di euro per l'anno 2028, 1.297 milioni di euro per gli anni 2029, 2030 e 2031, 962 milioni di euro per l'anno 2032, 658 milioni di euro per l'anno 2033, 397 milioni di euro per l'anno 2034 e 138 milioni di euro per l'anno 2035, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla

rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

### **35.0.11**

[La Pietra](#), [de Bertoldi](#), [Ciriani](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

Articolo 35-bis.

*(Differimento dell'entrata in vigore delle imposte «plastic tax» e «sugar tax» di cui alla legge 27 dicembre 2019 n. 160)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 652 è sostituito dal seguente: «652. Le disposizioni di cui ai commi da 634 a 650 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021».

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 676 è sostituito dal seguente: «676. Le disposizioni di cui ai commi da 661 a 674 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021».

### **35.0.12**

[Perosino](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 35-bis.

1. Il comma 484 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito con il seguente:

«484. Fino al 30 novembre 2020, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e i procedimenti amministrativi per il rilascio, la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da contenzioso pendente alla data del 31 dicembre 2019 e connesso all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. Fino al 30 novembre 2020 sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione».

Art. 36

### **36.1**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Il periodo di sospensione di novanta giorni del termine di impugnazione previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 si intende cumulabile con il periodo di sospensione dei termini previsto dall'articolo 83, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e suoi successivi prolungamenti, proroghe o differimenti."*

### **36.2**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

3-bis. I termini di sospensione previsti dal precedente comma si applicano altresì ai giudizi avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

### **36.3**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. All'articolo 84 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n.27, al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti:

2-bis. Nel rito degli appalti e negli altri riti abbreviati le brevi note sono depositate nel termine perentorio di un giorno libero prima dell'udienza.



2-ter. In tutti i casi, alla controparte è riservata facoltà di deposito di una breve replica scritta, nelle dodici ore successive alla mezzanotte del giorno di cui al periodo precedente.

#### **36.4**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. All'art. 84 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n.27, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 4, lett. d) dopo le parole "trattazione delle udienze" aggiungere le seguenti:  
"avvalendosi di collegamento da remoto con gli avvocati":

b) al comma 5, primo periodo, sostituire le parole "senza discussione orale" con le seguenti:  
"avvalendosi di collegamento da remoto con gli avvocati" e sopprimere le seguenti parole: "omesso ogni avviso".

#### **36.5**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

5. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il deposito di atti penali che non vengono depositati in udienza, può essere effettuato dai difensori anche tramite posta elettronica certificata (pec).

#### **36.6**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

5. Sino al dicembre 2021, nelle procedure di cui all'art. 495 C.p.c. il debitore, se ricorrono motivi riconducibili alle conseguenze economiche dell'epidemia Covid-19 e previa verifica da parte del Giudice, è ammesso a versare la somma determinata a norma del terzo comma dell'art. 495 C.p.c, con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di settantadue mesi.

Nelle procedure di cui all'art 495 Cpc pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione, ove il debitore abbia omesso o ritardato il versamento anche di una sola delle rate previste nel quarto comma per i mesi di marzo, aprile o maggio 2020, è sempre ammesso a riprendere la rateazione già disposta. Anche per le procedure pendenti, ove sia già disposta una rateazione, è sempre applicabile la previsione di cui al primo comma.

#### **36.7**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

5. La proroga del termine di cui al comma 1, primo periodo, non si applica al progetto di ripartizione dell'attivo fallimentare di cui all'art. 110 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni.

6. La proroga del termine di cui al comma 1, primo periodo, non si applica avverso il reclamo contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori di cui all'art. 36 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni.

7. Per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19, limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, il Curatore fallimentare di cui all'art. 27 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni quando ci siano sufficienti liquidità, può valutare l'opportunità di predisporre un progetto di riparto parziale. Con tale progetto, il curatore procede alla distribuzione delle somme ottenute in favore di alcuni creditori, anche solo per parte del loro credito, seguendo l'ordine di prelazione.

8. Ai sensi dell'art. 110 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, sia il reclamo ex art. 36 avverso il progetto - predisposto dal curatore - di riparto, anche parziale, delle somme disponibili, sia quello ex

art. 26 contro il decreto del Giudice delegato che abbia deciso il primo reclamo, possono essere proposti da qualunque controinteressato, inteso quale creditore, che, in qualche modo, sarebbe potenzialmente pregiudicato dalla diversa ripartizione auspicata dal reclamante, ed in entrambe le impugnazioni il ricorso va notificato a tutti i restanti creditori ammessi al riparto anche parziale.

### 36.0.1

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **Articolo 36-bis.**

*(Formazione Continua Ordini Professionali)*

1. Considerato che l'emergenza COVID 19 rende necessario che la formazione degli ordini professionali avvenga osservando standard di sicurezza per la salvaguardia della salute l'anno formativo intercorrente tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2020 non verrà conteggiato ai fini del triennio formativo conseguentemente gli ordini professionali di ogni ordine e grado aggiornano i propri statuti.

2. Dopo il comma 10 dell'articolo 21 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, è aggiunto il seguente: «10-bis. Gli avvocati genitori di bambini fino al compimento del terzo anno di età, gli avvocati eletti membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di assemblea regionale ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche sono esclusi dalle verifiche di cui al comma 2 del presente articolo.

3. Al comma 1 dell'art. 21 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole "ogni tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "ogni cinque anni".

### 36.0.2

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **Articolo 36-bis.**

*(Abilitazione all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori)*

1. Al comma 4, dell'articolo 22 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «nove»

### 36.0.3

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 36-bis.

*(Definizione dei procedimenti giudiziari e amministrativi concernenti il pagamento dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze)*

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, nelle more della revisione e dell'aggiornamento dei canoni demaniali marittimi ai sensi dell'articolo 1, comma 677, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, alla lettera b), punto 1.3, dopo le parole «difficile rimozione» sono aggiunte le seguenti: «e pertinenze» e i punti 2 e 2.1 sono soppressi;

b) all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 732, le parole: «15 ottobre 2014» sono sostituite dalle parole «30 settembre 2021»;

2) al comma 732 dopo le parole «i procedimenti giudiziari» aggiungere: «o amministrativi»;

3) al comma 732 le parole: «30 settembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;

4) al comma 732 lettera a) dopo «somme» la parola «dovute» è sostituita dalle seguenti:

«richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo»;

5) al comma 732 lettera b) dopo «somme» la parola «dovute» è sostituita dalle seguenti «richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo»;

6) al comma 732 dopo la lettera b) aggiungere «La liquidazione degli importi ai sensi delle lettere a) e b) costituirà a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate»;

7) al comma 733, le parole: «28 febbraio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2020»;

8) al comma 733 dopo «importo» la parola «dovuto» è sostituita dalle seguenti: «dei canoni come rideterminati ai sensi del comma 732»;

9) al comma 733 le parole «termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di definizione» sono sostituite dalle seguenti «30 settembre 2021»;

10) al comma 733 dopo le parole: «decadenza dal beneficio.» aggiungere le parole: «la presentazione della domanda di definizione determina la sospensione delle esecuzioni coattive dei canoni demaniali disposte anche ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e degli eventuali procedimenti e/o provvedimenti amministrativi, nonché dei relativi effetti, avviati o emessi dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio nonché la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone»;

11) al comma 733 dopo le parole «mancato versamento del canone» aggiungere le parole: «L'integrale pagamento degli importi calcolati ai sensi del comma 732 lettere a) e b) comporta il venir meno di qualsiasi provvedimento o procedura, anche esecutiva originato dal mancato pagamento dei canoni.».

#### **36.0.4**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 36-bis.

*(Sospensione dei procedimenti amministrativi per il rilascio, la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative)*

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, il comma 484 è sostituito con il seguente:

"1. Fino al 30 novembre 2020, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e i procedimenti amministrativi per il rilascio, la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da contenzioso pendente alla data del 31 dicembre 2019 e connesso all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. Fino al 30 novembre 2020 sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione".».

#### **36.0.5**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **Articolo 36-bis**

*(Indennità per i magistrati onorari in servizio)*

1. In favore dei magistrati onorari di cui agli articoli 1 e 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è corrisposta un'indennità mensile parametrata all'importo annuo di Euro 66.000, rivalutata annualmente, ed al netto degli oneri previdenziali ed assistenziali.

2. I magistrati onorari di cui al comma 1 permangono nell'esercizio delle rispettive funzioni fino al raggiungimento del limite di età individuato nell'articolo 2 del Regolamento per le prestazioni previdenziali della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense.

3. Le dotazioni organiche, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro della giustizia 22 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018 relative ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari, sono rideterminate, rispettivamente in «3.300» e «1.800» unità.

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

#### Art. 37

##### 37.1

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

"1-bis. Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) valido al 23 febbraio 2020, mantiene la sua validità fino al 31 dicembre 2020, per tutti i settori in cui è richiesto tale documento."

##### 37.2

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Il comma 1-ter dell'articolo 2-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, aggiunto dall' art. 5, comma 1, lett. b), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, è sostituito dal seguente:

"1-ter. In ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, anche in caso di sopraelevazione, la ricostruzione è comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti, compresa quella tra le pareri finestrate e le pareti di edifici antistanti, purché sia effettuata assicurando la coincidenza dei limiti dell'area del sedime e nei limiti dell'altezza massima degli edifici circostanti."»

##### 37.3

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Le pratiche delle Soprintendenze rimangono vincolate al solo silenzio assenso e i termini decorrono dal momento della presentazione della domanda.

##### 37.4

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di risolvere le problematiche connesse all'incremento di domanda dei servizi erogati dagli uffici periferici delle Motorizzazioni civili successivamente alla scadenza dei termini indicati nell'articolo 92, comma 4 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per la sostituzione decennale dei serbatoi dei veicoli equipaggiati con sistema di alimentazione a GPL non si applicano le prescrizioni relative alla visita e prova di cui all'articolo 78 comma 1 del Codice della Strada. Con apposito decreto direttoriale, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente

decreto legge, il Ministero dei Trasporti stabilisce le procedure operative per l'attuazione di quanto indicato nel paragrafo precedente e per l'attribuzione alle officine, appositamente formate ed adeguatamente equipaggiate, del compito di procedere all'aggiornamento della carta di circolazione, all'uopo utilizzando anche le imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.».

### 37.5

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:*

«1-bis. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 ed alle problematiche connesse all'incremento di domanda dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni o dai soggetti abilitati successivamente alla scadenza dei termini indicati nell'articolo 103, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in via transitoria ed in deroga alle periodicità dei controlli di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 1° dicembre 2004, n° 329, i proprietari dei serbatoi di GPL di qualsiasi capacità comunicano ad INAIL entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i dati delle attrezzature ancora da sottoporre a verifica tramite la tecnica di controllo basata sull'emissione acustica alla data della dichiarazione dello stato di emergenza e fino a non oltre 120 giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza.

1-ter. Al fine di garantire la pronta effettuazione delle procedure di verifica di cui al precedente comma 1, le disposizioni di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 23 settembre 2004 e del decreto del 17 gennaio 2005 si applicano anche ai recipienti a pressione fissi interrati, tumulati e fuori terra con capacità complessiva superiore a 13 mc.

1-quater. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'INAIL definisce la procedura operativa per l'effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi di cui al precedente comma 2 con il sistema di controllo basato sulla tecnica delle emissioni acustiche, nonché i requisiti dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche ed invia al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del Lavoro e al Ministero della salute una apposita relazione tecnica relativa all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti.».

Art. 37-bis

### 37-bis.0.1

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 37-ter.

*(Nautica da diporto e pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative)*

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali, in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42 e alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, secondo quanto stabilito dai commi da 675 a 684 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le concessioni sul demanio delle acque interne, con finalità turistico-ricreative e residenziali-abitative, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno una durata di quindici anni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».

Art. 38

### 38.1

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

"6-bis. Al fine di fronteggiare le straordinarie esigenze correlate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31

gennaio 2020, i medici convenzionati di medicina generale e i pediatri di libera scelta possono prorogare, a domanda, il rapporto convenzionato con il Servizio sanitario nazionale anche oltre il settantesimo anno di età, in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente per la cessazione del rapporto medesimo.".

### **38.2**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

"6-bis. Allo scopo di favorire e la ripresa delle attività nel settore termale ed il potenziamento del relativo sistema riabilitativo, si prevede quanto segue:

a) ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle Regioni, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dall'allegato 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 che individua i Livelli Essenziali di Assistenza. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da COVID - 19, anche in assenza degli accordi di cui al successivo punto b);

b) ai fini dell'attuazione di quanto previsto alla precedente lettera a) ed all'articolo 15, comma 13, lettera c-bis), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, le regioni destinano le risorse non utilizzate per il mancato raggiungimento dei limiti di spesa regionali nel triennio 2019-2021 per la stipulazione dei relativi accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende termali, i cui contenuti minimi sono definiti con l'accordo nazionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323."

### **38.0.1**

[Mallegni](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art.38-bis**

1. Il Ministero della salute, al fine di assicurare le terapie necessarie ai soggetti disabili affetti da patologie motorie può stipulare accordi con aziende private, aziende farmaceutiche e altri soggetti ritenuti idonei per l'erogazione di prestazioni di assistenza domiciliare. La richiesta di »home therapy« deve essere effettuata dal paziente presso la propria ASL di riferimento e deve essere supportata da adeguata documentazione. ai relativi adempimenti si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

### **38.0.2**

[Perosino](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art.38-bis.**

1. All'articolo 42 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica dopo la parola "INAIL" sono aggiunte le seguenti: "e INPS";

b) il comma 2 è sostituito con il seguente:

"2. Nei casi di infezione da coronavirus (Sars - Cov-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di malattia e lo invia telematicamente all'INPS che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela del malato. Le prestazioni INPS nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria del malato con la conseguente astensione dal lavoro.»



### 38.0.3

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 38-bis

*(Estensione categoria vittime del dovere)*

1. Al fine di riconoscere l'impegno profuso e il sacrificio sostenuto nel contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19, al personale medico e sanitario, appartenente alle aree di contrattazione pubblica ovvero convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, impegnato in strutture pubbliche e private, e che sia deceduto o che abbia subito un'invalidità permanente nell'attività di contrasto al Covid-19, è esteso l'ambito di applicazione dei benefici previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466 e dal decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243.

2. Per le finalità di cui al comma precedente è autorizzata una spesa di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### 38.0.4

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 38-bis.

*(Valorizzazione del personale sanitario)*

1. Al fine di valorizzare il servizio prestato dal personale sanitario dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, per l'anno 2020 le regioni e le province autonome possono incrementare, in deroga alla normativa vigente in materia di spesa di personale, ivi incluso l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nei limiti delle risorse disponibili e fermo restando l'equilibrio economico del sistema sanitario, i fondi della contrattazione integrativa per riconoscere un premio, sino a 1.000 euro e comunque per una spesa complessiva non superiore al doppio dell'ammontare indicato nella tabella di cui all'allegato A per singola regione, al predetto personale commisurato al servizio effettivamente prestato nel corso dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020.».

### 38.0.5

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 38-bis.

*(Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige)*

1. All'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, sostituire il comma 7 con il seguente: "7. I fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 secondo la disciplina dettata dal presente articolo a valere sulle risorse di cui al comma 9 e nel limite delle somme assegnate per tale scopo con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'assegno ordinario di cui al comma 1 è concesso con riferimento a tutti i datori di lavoro aderenti ai fondi medesimi alla data del 23 febbraio 2020."».

### 38.0.6

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**"Articolo 38-bis.**

*(Aumento dei posti disponibili per l'accesso dei medici alle scuole di specializzazione di area*

*sanitaria)*

1. All'articolo 2-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

"5-*bis*. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 521, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dall'articolo 1, comma 271, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è ulteriormente incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2020, 250 milioni di euro per l'anno 2021 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

5-*ter*. All'onere derivante dal comma 5-*bis*, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, 250 milioni di euro per l'anno 2021 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico."

**38.0.7**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**"Articolo 38-*bis***

*(Durata massima dei corsi di specializzazione)*

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, dopo il comma 3-*ter*, sono aggiunti i seguenti:

3-*quater*. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro il 30 giugno 2020, la durata dei corsi di formazione specialistica viene equiparata a quella indicata, per ciascuno di tali corsi, nell'allegato C. Per i corsi di formazione specialistica per i quali l'allegato C e la normativa europea vigente in materia non prevedono una durata minima, la durata del corso è stabilita in tre anni.

3-*quinquies*. La durata dei corsi di formazione specialistica, come definita dal decreto di cui al comma 3-*quater*, si applica a decorrere dall'anno accademico 2020/2021. Gli specializzandi in corso nell'anno accademico 2019/2020, eccettuati coloro che iniziano l'ultimo anno di specialità nell'anno accademico 2020/2021, per i quali rimane in vigore l'ordinamento previgente, possono optare tra il nuovo ordinamento e l'ordinamento previgente, con le modalità determinate dal medesimo decreto di cui al comma 3-*quater*, il quale determina altresì il regime applicabile in caso di mancata opzione."

**38.0.8**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**"Articolo 38-*bis***

*(Contratti di formazione medica specialistica finanziati dalla Sanità militare)*

All'articolo 9 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

1-*bis*. La Sanità militare eroga annualmente borse di studio al fine di incrementare il numero di medici specialisti disponibili presso le proprie strutture e soddisfare le esigenze di tutela della salute



del personale militare. A tale scopo, le Forze armate possono stipulare convenzioni con le università e con le relative scuole di specializzazione per le proprie strutture cliniche e ambulatoriali.

1-ter. Ciascuna università comunica al Ministero dell'istruzione il numero dei contratti di formazione medica specialistica finanziati dalla Sanità militare, che sono messi a concorso ai sensi della normativa vigente e assegnati in base a una distinta graduatoria nazionale.

1-ter. Il percorso di formazione medica specialistica di cui al presente articolo è equipollente a quello previsto dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e si svolge presso la struttura militare, per la parte pratica di base, e presso le strutture della scuola di specializzazione, accreditate ai sensi dell'articolo 43 del medesimo decreto legislativo n. 368 del 1999, per la parte teorica, secondo le modalità previste dalle convenzioni stipulate tra gli enti militari, le università e le relative scuole di specializzazione.«.

### **38.0.9**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Articolo 38-bis**

*(Contratti di formazione medica specialistica finanziati da strutture sanitarie private accreditate)*

1. Le strutture sanitarie private accreditate e stipulatrici di accordi contrattuali ai sensi degli articoli 8-*quater* e 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che erogano assistenza ospedaliera a carico del Servizio sanitario nazionale, concorrono, alle condizioni stabilite dal presente articolo, al finanziamento dei contratti di formazione medica specialistica. Il medico specializzando che fruisce del contratto finanziato ai sensi del presente articolo, al termine della formazione, è tenuto a prestare servizio nella struttura ospedaliera privata finanziatrice per almeno un anno.

2. Il finanziamento dei contratti di formazione medica specialistica è obbligatorio per le strutture ospedaliere private di cui al comma 1 aventi un numero di posti letto pari o superiore a 200. Il numero minimo annuo di contratti di formazione medica specialistica che ciascuna struttura privata di cui al primo periodo è tenuta a finanziare è determinato con il decreto di cui all'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, acquisito il parere del Ministro della salute e sentite le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle strutture ospedaliere private accreditate.

3. Il finanziamento dei contratti di formazione medica specialistica è facoltativo per le strutture ospedaliere private di cui al comma 1 aventi un numero di posti letto inferiore a 200. Alle predette strutture, per ciascun contratto finanziato, è riconosciuto dalla regione o dalla provincia autonoma competente un aumento del limite massimo di remunerazione stabilito negli accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in misura pari al 50 per cento dell'importo erogato dalla struttura a titolo di finanziamento dei contratti di formazione medica specialistica.

4. Ai fini del finanziamento del contratto di formazione medica specialistica, la struttura ospedaliera privata di cui al comma 1, previ accordi con le autorità accademiche, invia una comunicazione formale all'università.

5. Le procedure amministrative per il finanziamento sono definite in accordo con l'università e devono comprendere il rilascio di un'apposita fideiussione, da parte della struttura privata accreditata, a garanzia dei pagamenti per gli anni successivi al primo.

6. Ciascuna università comunica al Ministero dell'istruzione il numero dei contratti di formazione medica specialistica finanziati dalle strutture ospedaliere private di cui al comma 1, che sono messi a concorso ai sensi della normativa vigente e assegnati in base a una distinta graduatoria nazionale. Una quota non inferiore al 10 per cento di tali contratti è destinata ai corsi di specializzazione in medicina di emergenza e urgenza e in anestesia e rianimazione.

7. Il percorso di formazione medica specialistica di cui al presente articolo è equipollente a quello previsto dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e si svolge presso la struttura ospedaliera privata finanziatrice, per la parte pratica di base, e presso le strutture della scuola di specializzazione, accreditate ai sensi dell'articolo 43 del medesimo decreto legislativo n. 368 del 1999, per la parte teorica, secondo le modalità previste dalle convenzioni stipulate tra le strutture private finanziatrici, le università e le relative scuole di specializzazione.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.".

Art. 39

#### 39.0.1

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 39-bis.

*(Procedure semplificate per procedimenti concorsuali)*

1. All'articolo 87 del decreto legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis). Anche in deroga alle disposizioni vigenti, la prova valutativa per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'articolo 31, comma 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 può svolgersi con modalità a distanza.

Art. 40

#### 40.1

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

"8-bis. L'articolo 6, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è sostituito dal seguente: 'Il Ministro della salute, il Ministro dell'università e della ricerca e le regioni prioritariamente promuovono il coinvolgimento e la collaborazione della Fondazione per la ricerca scientifica termale e delle aziende termali che la finanziano per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica, di rilevazione statistico-epidemiologica e di educazione sanitaria, mirati anche ad obiettivi di interesse sanitario generale, ivi inclusa la prevenzione ed il controllo dei rischi epidemiologici attraverso l'utilizzo delle acque minerali e termali, ed alla formazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, ferme restando le competenze del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.'".

#### 40.0.1

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 40-bis.

*(Proroga della scadenza degli adempimenti e delle visite mediche dei pescatori professionali)*

1. Tutti gli adempimenti, comprese le visite mediche, dei pescatori esercenti la pesca professionale in acque marittime, interne e lagunari, scaduti da non oltre dodici mesi o in scadenza alla data di entrata in vigore del presente decreto- legge e fino al 30 settembre 2020, sono prorogati al 31 dicembre 2020.».

#### 40.0.2

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 40-bis.

*(Credito di imposta per prestazioni di lavoro agile)*

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in favore dei datori di lavoro che attivano a decorrere dal 23 febbraio 2020 modalità di prestazione di lavoro agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito di imposta nella misura massima di 500 euro per dipendente a fronte delle spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi necessari all'esecuzione del lavoro in modalità agile.

2. Il credito di imposta è riconosciuto fino a un massimo di cinque dipendenti ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 80.000.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico."»

#### Art. 41

##### 41.1

[Mallegni](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

*Ai commi 1 e 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per una durata massima di 9 mesi e comunque entro il mese di dicembre 2020».*

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»*

##### 41.2

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:*

«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano anche ai lavoratori delle imprese turistico-ricettive e delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, assunti dopo il 23 febbraio 2020, sino a concorrenza con il numero di dipendenti in forza presso la stessa azienda nel corrispondente mese del 2019.».

##### 41.0.1

[Tiraboschi](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:*

«Art. 41-bis.

1. Al fine di garantire la continuità aziendale e la compensazione dei mancati ricavi generati dalle misure di contenimento del contagio da Covid-19, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alle micro, piccole e medie imprese beneficiarie delle misure in materia di cassa integrazione in deroga, di cui agli articoli da 19 a 22 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è concesso per l'anno 2020 e per

l'anno 2021, in luogo delle stesse, un contributo a fondo perduto in misura pari al 30% del fatturato medio dell'ultimo triennio.

2. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 è condizionato al mantenimento dei livelli occupazionali vigenti alla data del 23 febbraio 2020.

3. Ai fini del presente articolo è istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione pari a 5.000 milioni di euro per il 2020 e di 4.500 milioni di euro per il 2021.

4. Gli articoli da 19 a 22 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 sono soppressi.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede:

a) quanto a 5.000 milioni di euro per il 2020, mediante utilizzo delle minori spese derivanti dalla cessazione delle misure di cui agli articoli da 19 a 22, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

b) quanto a 4.500 milioni di euro per il 2021, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 6.

6. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "3 per cento", con le seguenti: "20 per cento".»

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2020, le variazioni di bilancio connesse con all'attuazione del presente articolo.»

Art. 41-ter

1. Al fine di incentivare piani di *reskilling* delle professionalità che sempre più non rispondono alle esigenze del mercato del lavoro è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito fondo con una dotazione iniziale pari a 500 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro trenta giorni dalla legge di conversione del presente decreto sono definiti criteri, modalità e condizioni per il rilascio dell'incentivo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo per gli anni 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185».

#### 41.0.3

[Pichetto Fratin](#), [Damiani](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 41-bis

*(Misure urgenti per il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo)*

1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore del turismo a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID 19, considerata la necessità ed urgenza di porre in atto misure a salvaguardia del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, con il relativo livello occupazionale, al fine di agevolare la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale si avvalgono dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana.

2. Con Decreto di natura non regolamentare del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni

dall'entrata in vigore del presente articolo, è nominato un commissario straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire la presa in carico del personale, dei beni e l'eventuale riorganizzazione delle funzioni all'Ente, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo all'AIG. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.

3. Ai fini di cui al comma 1, al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, recante "Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente", dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù (AIG)".

4. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 425.000 euro per l'anno 2020 e 850.000 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 5.»

#### **41.0.4**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 41-bis**

*(Indennità lavoratori stagionali aeroportuali)*

1. Ai lavoratori dipendenti stagionali delle società di gestione aeroportuale e delle imprese di trasporto aereo, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per il mese di aprile pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 2,5 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.»

#### **41.0.5**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 41-bis**



*(Modifiche all'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)*

L'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:

**"Art. 96 (Indennità collaboratori sportivi)**

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, l'indennità di cui al predetto articolo è riconosciuta da Sport e Salute S.p.A., per un importo pari a 1.500 euro mensili sino alla conclusione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 e nel limite massimo di 300 milioni di euro per l'anno 2020, anche in relazione ai rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già in essere alla data del 23 febbraio 2020. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Per le finalità di cui al comma 1 le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 300 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, sono presentate alla società Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione.

4. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con l'Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 3, e definiti i criteri di gestione del fondo di cui al comma 2 nonché le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico. »

**41.0.6**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**«Art. 41 bis**

*(Disposizioni transitorie in materia di integrazioni salariali e decontribuzione a sostegno della ripartenza economica)*

Dopo l'art. 22 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27, inserire i seguenti:

"Art. 22 bis 1.I lavoratori che usufruiscono dei trattamenti di integrazione salariale di cui ai precedenti articoli 19, 20, 21 e 22 possono essere impiegati dai propri datori di lavoro alla riapertura di unità produttive precedentemente sospese ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in attuazione del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, convertito con modificazioni dalla legge

5 marzo 2020, n.13, continuando ad usufruire dell'indennità percepita a titolo di assegno ordinario o di cassa integrazione in deroga, per un periodo massimo di quattro settimane, con integrazione al 100% a carico del datore di lavoro.

Art. 22 ter 1. Per il personale già in forza e/o di nuova assunzione che, presso punti vendita della distribuzione commerciale al dettaglio e/o presso i pubblici esercizi, venga destinato, in via esclusiva o prevalente, a compiti concernenti l'erogazione del servizio a domicilio, è riconosciuto un esonero contributivo del 100 per cento a partire, rispettivamente, dal momento della comunicazione delle nuove mansioni o dal momento dell'assunzione, fino al 31 dicembre 2021".»

#### **41.0.7**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

Art. 41-bis.

*(Fondo per la tutela dei diritti delle persone anziane)*

1. Gli enti locali promuovono iniziative per la tutela dei diritti delle persone anziane nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, assicurando nei loro riguardi una corretta informazione, la produzione di materiale formativo sulla sicurezza sanitaria, la fornitura dei dispositivi di protezione individuale, nonché la divulgazione di raccomandazioni utili a prevenire il rischio di truffe e raggiri ricollegabili all'emergenza stessa. Per le finalità di cui al presente comma, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo con dotazione pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro con delega alla famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo di cui al presente comma.

2. In sede di definizione delle iniziative di cui al comma 1, gli enti locali assicurano il coinvolgimento delle associazioni maggiormente rappresentative delle persone anziane e della famiglia, nonché dei rappresentanti delle Forze di polizia e del personale dei corpi di polizia municipale.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, quantificati in 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

#### **41.0.8**

[Mallegni](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

*Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:*

«Art. 41-bis.

1. Al fine di promuovere il rilancio dei consumi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge e fino al 31 dicembre 2020, ai redditi da lavoro derivanti dai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, le aliquote IRPEF stabilite dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono applicate con le seguenti riduzioni:

a) cinquanta per cento per la durata dei primi dodici mesi di rapporto lavorativo;

b) trenta per cento per la durata dodici mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera a);

c) venti per cento per la durata dei trentasei mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera b).».

*Conseguentemente*, all'articolo 1, comma 41, della legge della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti "15 per cento"

#### **41.0.9**

[Perosino](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 41-bis.**

*(Disposizioni in materia di DURC per le PMI)*

1. Tenuto conto delle difficoltà all'esercizio delle attività imprenditoriali derivanti dalla diffusione del contagio da coronavirus, le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applicano alle PMI fino al 31 dicembre 2020.»

**41.0.10**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**«Art. 41-bis**

*(Disposizioni in materia di contratti a tempo determinato)*

1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 è consentito stipulare, rinnovare e prorogare contratti a tempo determinato in assenza delle condizioni di cui all'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato non si applica quanto previsto dall'art. 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.».

**41.0.11**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**«Articolo 41-bis.**

*(Modifiche all'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)*

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, al comma 14, lettera a), dell'articolo 54-bis, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole "delle strutture ricettive " sono inserite le seguenti: ", delle imprese turistiche e della ristorazione";

b) le parole: "di cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori" sono sostituite dalle seguenti: "che hanno alle proprie dipendenze fino a quindici lavoratori.».

**41.0.12**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«41-bis.**

*(Bonus lavoro agile o smart working)*

1. Al fine di massimizzare l'utilizzo del lavoro agile durante il periodo di emergenza Covid-19, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 12 marzo 2020, applicano ai lavoratori con contratto di lavoro subordinato le modalità di lavoro agile di cui al decreto legislativo 22 maggio 2017, n. 81, è riconosciuto, fino al termine dell'emergenza sanitaria, una riduzione del versamento del 50 % per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). È comunque riconosciuta la contribuzione figurativa.

2. Ai costi derivanti dal presente articolo, stimati in 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».



**41.0.13**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**«Art 41-bis**

*(Lavoro agile e buono pasto)*

1. In caso di esecuzione della prestazione lavorativa mediante la modalità di lavoro agile, disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, per ragioni riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il datore di lavoro deve riconoscere ai propri dipendenti le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto di cui all'articolo 51, comma 2, lett. c) del D.P.R. 22 dicembre 1986.»

**41.0.14**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**«Art. 41 bis**

*(Disposizioni transitorie in materia di Reddito di cittadinanza)*

1. All'articolo 4, comma 9, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo la lettera a) aggiungere la seguente lettera: "a-bis) fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, è altresì congrua l'offerta rivolta da imprese già sottoposte a provvedimenti di sospensione dell'attività ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in attuazione del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n.13 e del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, per lo svolgimento di attività non colmabili attraverso il ricorso al normale organico."

**41.0.15**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**"Art. 41-bis**

*(Integrazione salariale lavoratori frontalieri)*

«1. Al fine di limitare gli impatti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai lavoratori frontalieri coinvolti in procedimenti di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza, è riconosciuta un'indennità di integrazione salariale pari all'ottanta per cento della retribuzione spettante, fermo restando il limite di cui alla circolare INPS n. 20/2020 relativo ai trattamenti di integrazione salariale. L'indennità di cui al presente comma è riconosciuta per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 e per una durata massima di nove settimane, comunque entro il mese di agosto 2020.

2. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui al presente articolo sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 337,5 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS disciplina le modalità operative di richiesta della prestazione da parte dei lavoratori e di erogazione della stessa. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, non sono prese in considerazione ulteriori domande.

3. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, come rifinanziato dal comma 3 dell'art.18 del decreto legge 17 marzo n.18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile n.27.»

**41.0.16**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**"Art. 41-bis**

*(Detassazione lavoro straordinario)*

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, non sono soggette a imposta sul reddito delle persone fisiche e alle addizionali regionali e comunali le somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel periodo suddetto presso la sede di lavoro dai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro."

**41.0.17**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Articolo 41-bis.**

"1. Per un periodo pari a 12 mesi dalla ripresa dell'attività, i contratti a tempo determinato sono stipulati in deroga alle previsioni di cui agli articoli da 19 a 29 del D.Lgs n. 81/2015, nonché in deroga ai limiti quantitativi previsti dai contratti collettivi di lavoro.

Per il medesimo periodo sono, altresì, sospese le previsioni di cui all'art. 2, comma 28 della L. n. 92/2012".»

**Art. 42**

**42.0.1**

[Lonardo](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 42-bis**

1. Al fine di ridurre il rischio di diffusione di infezioni da Covid-19, all'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

" Allo scopo di evitare assembramenti di persone, per gli anni 2020 e 2021, l'esame di tutti i concorsi sarà tenuto esclusivamente in forma orale, secondo un calendario che sarà redatto dalla Commissione di esame.

Per gli anni 2020 e 2021, in deroga al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, la commissione esaminatrice del concorso per notaio di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 6 agosto 1926, n. 1365, da nominarsi almeno dieci giorni prima dell'inizio della prova con decreto del Ministro della Giustizia, è unica ed è composta da:

a) un magistrato di cassazione dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, con funzioni di legittimità, che la presiede;

b) tre magistrati di qualifica non inferiore a quella di magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione con funzioni di vice presidenti;

c) dodici magistrati con qualifica di magistrato di appello;

d) nove professori universitari, ordinari o associati, che insegnino materie giuridiche;

e) quindici notai, anche se cessati dall'esercizio, che abbiano almeno dieci anni di anzianità nella professione.

La Commissione dovrà esaminare, anche attraverso sottocommissioni, almeno, 20 candidati al giorno.

Al fine di coprire le sedi vacanti, nel rispetto della normativa vigente, per gli anni 2020 e 2021 il Governo è obbligato all'emanazione ed all'espletamento di un concorso relativo a 500 posti di notaio per ciascun anno solare, in aggiunta ai 300 posti messi a concorso con Decreto Ministeriale del

3 dicembre 2019, pubblicato nella G.U. n. 97 del 10 dicembre 2019 - 4a serie speciale - concorsi;

b) al terzo comma:

1) alla lettera b), la parola: "cinquanta" è sostituita con la seguente: "quarantacinque";

2) la lettera b-bis) è soppressa.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

Art. 42-ter

#### 42-ter.0.1

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 42-quater.

*(Assegno unico universale per i figli minorenni a carico)*

1. Al fine di sostenere la genitorialità, favorire la natalità, e contrastare l'impatto negativo conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto un assegno universale unico per ciascun figlio minorenne a carico per un importo pari a 250 euro mensili, a prescindere dalle condizioni reddituali e occupazionali dei genitori. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della famiglia e delle pari opportunità e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le maggiorazioni dell'assegno di cui al primo periodo del presente comma per ciascun figlio con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché le modalità di erogazione e di ripartizione tra i genitori dell'assegno medesimo, nei limiti delle risorse di cui al comma 3. Il medesimo decreto definisce altresì i criteri e le modalità per l'integrazione dell'assegno universale unico, nel caso in cui il suo importo annuo risulti inferiore a quello dei benefici che spetterebbero ai sensi delle disposizioni indicate al comma 2. L'importo dell'assegno, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, non è computato ai fini della determinazione del reddito complessivo e ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente.

2. Ai beneficiari dell'assegno di cui al comma 1, non si applicano:

a) le detrazioni fiscali previste dall'articolo 12, comma 1, lettera c), e comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) l'assegno per il nucleo familiare previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, gli assegni familiari previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

c) l'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive proroghe;

d) il premio alla natalità di cui all'articolo 1, comma 353, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

3. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì previste forme di coordinamento dell'assegno universale unico con i benefici previsti dall'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i commi 13 e 15 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, assicurando l'equilibrio e l'integrazione nell'applicazione tra le misure.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 13.000 milioni di euro per l'anno 2020, 26.000 milioni di euro per l'anno 2021 e 26.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 si provvede:

a) quanto a 11.000 milioni di euro per l'anno 2020 e a 22.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 mediante le risorse derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 3;

b) quanto a 1.000 milioni di euro per l'anno 2020 e 2.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione sociale di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

c) quanto a 600 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 mediante le risorse del Fondo per l'assegno universale e servizi alla famiglia di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

d) quanto a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.".

#### **42-ter.0.2**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 42-quater.

*(Disposizioni in materia di pensioni di inabilità civile e assegno di invalidità civile)*

1. Al fine di garantire un adeguato sostegno alle persone con invalidità e di contrastare gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica ha determinato sul piano della loro inclusione nel tessuto sociale, l'importo della pensione e dell'assegno di invalidità previsti a favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e delle persone affette da sordità è incrementato di 300 euro mensili a decorrere dal 1° giugno 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.350 milioni di euro per l'anno 2020 e 2.700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 1.350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

b) quanto a 1.350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.".

#### **42-ter.0.3**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 42-quater.

*(Incremento del Fondo per la non autosufficienza)*

1. Al fine di prevenire il rischio di isolamento delle persone con disabilità e dei loro familiari

nella fase di emergenza COVID-19, il Fondo per la non autosufficienza di cui al art. 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aumentato di 250 milioni di euro per l'annualità in corso, per rafforzare l'assistenza alle persone con disabilità e il supporto ai loro caregiver familiari, attraverso l'assistenza domiciliare diretta, l'assistenza autogestita in modalità indiretta, sia mediante trasferimenti monetari sostitutivi di servizi, anche ad integrazione di contributi economici già attivati, sia per il supporto ai caregiver familiari, anche con una indennità una tantum. Nei progetti già in essere di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 26 settembre 2016, è autorizzata anche l'assistenza a distanza di emergenza. Con apposito decreto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si provvede al tempestivo riparto fra le regioni della somma integrativa stanziata dal presente comma applicando i medesimi criteri dell'ultima ripartizione dello stesso Fondo adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88."

#### **42-ter.0.4**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 42-quater.

*(Misure di sostegno in favore dei lavoratori che assistono persone con disabilità)*

All'articolo 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di ulteriori complessive venti giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020»;

b) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Il congedo previsto dall'articolo 23, comma 3, si applica anche nei riguardi dei lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata e dei lavoratori autonomi iscritti all'INPS che assistono e si prendono cura stabilmente di uno dei soggetti indicati all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a condizione che non vi siano altri parenti che già si avvalgono per il medesimo assistito di analoghe agevolazioni ovvero dei benefici previsti dalla legge 5 febbraio 1992, 104.

3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, nel limite complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.".

#### **42-ter.0.5**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 42-quater.

*(Disposizioni in materia di congedo retribuito per i genitori con figli con disabilità)*

1. All'articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla

legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. il limite di età di cui ai commi 1 e 2 non si applica in riferimento ai figli con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, indipendentemente dal riconoscimento della connotazione di gravità, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88."

#### **42-ter.0.6**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 42-quater.

*(Misure fiscali in favore del welfare aziendale)*

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, fino al 31 dicembre 2020, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è incrementato sino ad un importo complessivo non superiore ad euro 1000 al mese.».

#### **42-ter.0.7**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 42-quater.

*(Fondo per il sostegno delle persone anziane e con disabilità)*

1. Le regioni promuovono una ricognizione sistematica delle condizioni e dei bisogni delle persone anziane o con disabilità e avviano eventuali azioni di supporto nei loro confronti in forma diretta e indiretta, attivando i servizi sanitari e sociali, anche di pronto intervento sociale e di assistenza domiciliare. Per le finalità di cui al presente comma è istituito un apposito Fondo con una dotazione pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede con proprio decreto al tempestivo riparto fra le regioni delle risorse del Fondo di cui al precedente periodo applicando i criteri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88."

Art. 43

#### **43.0.1**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **Articolo 43-bis.**

*(Fornitura gratuita dei libri di testo)*

Dopo l'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 aggiungere il seguente:

Art 27-bis

1. In considerazione della decretata chiusura anticipata dell'anno scolastico 2019/2020, i Comuni provvedono a garantire la gratuità totale dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono la scuola dell'obbligo.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

#### **43.0.2**



[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**Articolo 43-bis.**

«All'articolo 48 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni nella legge 24 Aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis" Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi sociosanitari e socioassistenziali di cui al comma 1 del presente articolo, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base di quanto iscritto nel bilancio preventivo. Le prestazioni convertite in altra forma, previo accordo tra le parti secondo le modalità indicate al comma 1 del presente articolo, saranno retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi. Sarà inoltre corrisposta un'ulteriore quota, determinata, pari al costo delle spese incompressibili dei servizi sospesi, compresi i costi di mantenimento delle strutture attualmente interdetteste che sarà ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività, tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da Covid-19, all'atto della ripresa della normale attività. Il totale delle due quote corrisponderà e non potrà in alcun caso superare la somma complessiva iscritta a bilancio per l'erogazione del servizio standard».

## 1.3.2.1.3. 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 177 (pom.) del 03/06/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**  
**MERCOLEDÌ 3 GIUGNO 2020**  
**177<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**BAGNAI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1829) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il senatore **DE BERTOLDI** (FdI) si dichiara disponibile a ritirare gli emendamenti 1.25, 1-ter.0.5, 2.0.1, 7.4, 9.1, 12-ter.0.3, 13-ter.0.7, 18-bis.0.23, 18-bis.0.26 e 30-bis.0.2 e a trasformarli in ordini del giorno.

Il senatore **PEROSINO** (FIBP-UDC) si dichiara disponibile a ritirare gli emendamenti 1.33 e 1.35, 1.0.1, 6-bis.0.2, 18-bis.0.1 e 38.0.2 e a trasformarli in ordini del giorno.

Il senatore **MONTANI** (L-SP-PSd'Az) si dichiara disponibile a ritirare gli emendamenti 1-ter.1, 13.24 e 18-bis.0.6 e trasformarli in ordini del giorno.

Il sottosegretario GUERRA anticipa l'intenzione del Governo di esprimere un parere favorevole sugli eventuali ordini del giorno a condizione che, quanto al dispositivo, vengano redatti nel rispetto di alcune indicazioni.

L'ordine del giorno derivante dall'emendamento 1.25, dovrebbe prevedere l'impegno al Governo "a considerare l'adozione di misure volte a dare attuazione". L'ordine del giorno derivante dall'emendamento 1.0.1, "a considerare l'adozione di misure, compatibilmente con i vincoli di bilancio". L'ordine del giorno derivante dall'emendamento 1-ter.1, "a valutare la possibilità di introdurre norme come previste dalle lettere a e c dell'emendamento". L'ordine del giorno derivante dall'emendamento 1-ter.0.5, "a considerare l'adozione di misure volte ad attuare quanto previsto



nell'emendamento". L'ordine del giorno derivante dall'emendamento 2.0.1, "a considerare l'adozione di misure per favorire la ripresa economica delle imprese del settore turistico che hanno domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato". L'ordine del giorno derivante dall'emendamento 6-bis.0.2, "a sostenere le imprese del settore turistico senza indicazioni prescrittive". L'ordine del giorno derivante dall'emendamento 7.4, ad attuare le misure. L'ordine del giorno derivante dall'emendamento 9.1, "a considerare l'adozione di misure, compatibilmente con la normativa europea". L'ordine del giorno derivante dall'emendamento 13-ter.0.3, "a considerare l'adozione di misure volte a dare attuazione", limitatamente al comma 1. L'ordine del giorno derivante dall'emendamento 13-ter.0.7, "all'adozione di misure volte a sostenere il settore turistico". L'ordine del giorno derivante dall'emendamento 18-bis.0.1, "a valutare la possibilità di adottare". L'ordine del giorno derivante dall'emendamento 18-bis.0.23, "a considerare l'adozione di misure di proroga di versamento a saldo, compatibilmente con le esigenze di bilancio". L'ordine del giorno derivante dall'emendamento 18-bis.0.26, "a considerare l'adozione di misure volte alla riduzione dei contributi previdenziali". L'ordine del giorno derivante dall'emendamento 30-bis.0.2, "a considerare l'adozione di misure di sostegno per le scuole paritarie". L'ordine del giorno derivante dall'emendamento 38.0.2, "a valutare l'opportunità di dare attuazione". L'ordine del giorno derivante dagli emendamenti 1.33 e 1.35, "a valutare l'opportunità di".

Quanto agli eventuali ordini del giorno derivanti dagli emendamenti 13.24 e 18-bis.0.6 anticipa comunque un parere contrario, dato il contenuto degli emendamenti.

Il parere del relatore [FENU](#) (M5S) è conforme.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (FdI) accoglie l'invito del Sottosegretario e trasforma quindi gli emendamenti 1.25, 1-ter.0.5, 2.0.1, 7.4, 9.1, 12-ter.0.3, 13-ter.0.7, 18-bis.0.23, 18-bis.0.26 e 30-bis.0.2 negli ordini del giorno G/1829/36/6, G/1829/39/6, G/1829/40/6, G/1829/42/6, G/1829/43/6, G/1829/44/6, G/1829/45/6, G/1829/47/6, G/1829/48/6 e G/1829/49/6, pubblicati in allegato, che si intendono accolti dal Governo.

Il senatore [PEROSINO](#) (FIBP-UDC) accetta l'invito del Sottosegretario e trasforma gli emendamenti 1.33 e 1.35, 1.0.1, 6-bis.0.2, 18-bis.0.1 e 38.0.2 negli ordini del giorno G/1829/52/6, G/1829/37/6, G/1829/38/6, G/1829/46/6 e G/1829/50/6, pubblicati in allegato, che si intendono accolti dal Governo.

Il senatore [MONTANI](#) (L-SP-PSd'Az) accoglie l'invito del Sottosegretario e trasforma l'emendamento 1-ter.1 nell'ordine del giorno G/1829/38/6, pubblicato in allegato, che si intende accolto.

L'esame degli ordini del giorno è così concluso.

Interviene incidentalmente il sottosegretario GUERRA per evidenziare che anche se al Senato il dibattito è stato necessariamente compresso dall'imminente data di scadenza del decreto, alla Camera è stato invece svolto un lavoro approfondito cui hanno contribuito anche i Gruppi di opposizione, che hanno visto approvare molti emendamenti proposti, con riferimento, per esempio, alla garanzia dello Stato al 100 per cento, alla durata e all'entità dei prestiti e all'autocertificazione.

Il [PRESIDENTE](#), preso atto delle risultanze del dibattito e accertata l'impossibilità di pervenire alla conclusione dell'esame in sede referente con il mandato al relatore, preannuncia che riferirà in Assemblea dell'esito dei lavori e toglie quindi la seduta.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)  
N. [1829](#)

**G/1829/36/6 (già em. 1.25)**

[de Bertoldi](#), [Ciriani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;

in relazione all'emendamento 1.25, impegna il Governo a considerare l'adozione di misure volte a dare attuazione all'emendamento 1.25.

**G/1829/37/6 (già em. 1.0.1)**

[Gallone](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;

in relazione all'emendamento 1.0.1, impegna il Governo a considerare l'adozione di misure, compatibilmente con i vincoli di bilancio, come previsto dall'emendamento 1.0.1.

**G/1829/38/6 (già 1-ter.1)**

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;

in relazione all'emendamento 1-ter.1, impegna il Governo a valutare la possibilità di introdurre norme come previste dalle lettere a e c dell'emendamento 1-ter.1.

**G/1829/39/6 (già 1-ter.0.5)**

[de Bertoldi](#), [Ciriani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;

in relazione all'emendamento 1-ter.0.5, impegna il Governo a considerare l'adozione di misure volte ad attuare quanto previsto nell'emendamento 1-ter.0.5.

**G/1829/40/6 (già 2.0.1)**

[de Bertoldi](#), [Ciriani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;

in relazione all'emendamento 2.0.1, impegna il Governo a considerare l'adozione di misure per favorire la ripresa economica delle imprese del settore turistico che hanno domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

**G/1829/41/6 (già em. 6-bis.0.2)**

[Perosino](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;

in relazione all'emendamento 6-*bis*.0.2, impegna il Governo a sostenere le imprese facenti parte della filiera turistica e, nello specifico, i titolari di attività operanti nella ricettività alberghiera ed extra alberghiera, i titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di agenzie di viaggio, i tour operator, i titolari di stabilimenti balneari, le guide e gli accompagnatori turistici, i noleggiatori di bus e autovetture, che hanno cessato, ridotto o sospeso la propria attività in conseguenza dell'emergenza epidemiologica.

**G/1829/42/6 (già em. 7.4)**

[de Bertoldi](#), [Ciriani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;

in relazione all'emendamento 7.4, impegna il Governo ad attuare le misure previste nell'emendamento 7.4.

**G/1829/43/6 (già em. 9.1)**

[Urso](#), [de Bertoldi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;

in relazione all'emendamento 9.1, impegna il Governo a considerare l'adozione di misure, compatibilmente con la normativa europea, volte a dare attuazione all'emendamento 9.1.

**G/1829/44/6 (già em. 13-ter.0.3)**

[de Bertoldi](#), [Ciriani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;

in relazione all'emendamento 13-*ter*.0.3, impegna il Governo a considerare l'adozione di misure volte a dare attuazione all'emendamento 13-*ter*.0.3, limitatamente al comma 1.

**G/1829/45/6 (già em. 13-ter.0.7)**

[La Pietra](#), [de Bertoldi](#), [Ciriani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;

in relazione all'emendamento 13-*ter*.0.7, impegna il Governo all'adozione di misure finalizzate

volte a sostenere le strutture turistiche o ricettive e contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 ai titolari delle strutture turistiche o ricettive che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, anche ampliando le misure agevolative previste per i canoni di locazione.

**G/1829/46/6 (già em. 18-bis.0.1)**

[Gasparri](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;

in relazione all'emendamento 18-*bis*.0.1, impegna il Governo a valutare la possibilità di adottare misure previste al comma 1 dell'emendamento aggiuntivo 18-*bis*.0.1.

**G/1829/47/6 (già em. 18-bis.0.23)**

[de Bertoldi](#), [Ciriani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;

in relazione all'emendamento 18-*bis*.0.23, impegna il Governo a considerare l'adozione di misure di proroga di versamento a saldo per esercenti imprese, arti e professioni compatibilmente con le esigenze del bilancio di cassa.

**G/1829/48/6 (già em. 18-bis.0.26)**

[de Bertoldi](#), [Ciriani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;

in relazione all'emendamento 18-*bis*.0.26, impegna il Governo a considerare l'adozione di misure volte alla riduzione dei contributi previdenziali a favore degli enti del terzo settore compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

**G/1829/49/6 (già em. 30-bis.0.2)**

[de Bertoldi](#), [Ciriani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;

in relazione all'emendamento 30-*bis*.0.2, impegna il Governo a considerare l'adozione di misure di sostegno per le scuole paritarie.

**G/1829/50/6 (già em. 38.0.2)**

[Perosino](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti

fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;

in relazione all'emendamento 38.0.2, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione a quanto previsto nell'emendamento 38.0.2.

**G/1829/52/6 (già em. 1.33 e 1.35)**

[Perosino](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;

in relazione agli emendamenti 1.33 e 1.35, impegna il Governo a valutare l'opportunità che le valutazioni dei soggetti finanziatori ai fini delle delibere delle erogazioni dei finanziamenti siano effettuate con procedure semplificate coerenti con le esigenze di celerità funzionali all'effettivo sostegno alle imprese beneficiarie, prevedendo che i soggetti finanziatori facciano affidamento sulle dichiarazioni dei soggetti finanziati e non ne rispondano della eventuale inesattezza o non correttezza.

## **1.4. Trattazione in consultiva**

## 1.4.1. Sedute

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1829

**XVIII Legislatura**

---

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali

**Titolo breve:** *Decreto-legge 23/2020 - Accesso al credito per le imprese*

---

Trattazione in consultiva

### Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 154 \(pom.\)](#)

3 giugno 2020

2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia)

[N. 168 \(ant.\)](#)

3 giugno 2020

3<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)

[N. 77 \(pom.\)](#)

3 giugno 2020

4<sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa)

[N. 61 \(pom.\)](#)

3 giugno 2020

5<sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio)

[N. 285 \(pom.\)](#)

3 giugno 2020

7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

[N. 161 \(pom.\)](#)

3 giugno 2020

8<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)

[N. 139 \(ant.\)](#)

28 maggio 2020

[N. 140 \(pom.\)](#)

3 giugno 2020

9<sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)

[N. 113 \(pom.\)](#)

3 giugno 2020

[N. 114 \(pom.\)](#)

3 giugno 2020

10<sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) (sui lavori della Commissione)

[N. 93 \(ant.\)](#)

28 maggio 2020

10<sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

[N. 94 \(ant.\)](#)

28 maggio 2020

[N. 95 \(pom.\)](#)

3 giugno 2020

11<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

[N. 185 \(pom.\)](#)

3 giugno 2020

12<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanità)

[N. 136 \(pom.\)](#)

3 giugno 2020

13<sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)

[N. 9 \(ant.\)](#)

28 maggio 2020

**Sottocomm. pareri**

14<sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

[N. 168 \(pom.\)](#)

3 giugno 2020



## **1.4.2. Resoconti sommari**

## **1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)**

## 1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 154 (pom.) del 03/06/2020

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

---

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)  
MERCOLEDÌ 3 GIUGNO 2020  
154ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[BORGHESI](#)

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

IN SEDE CONSULTIVA

**(1829) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore [GARRUTI](#) (M5S) riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) osserva che, a fronte di uno schema di parere così articolato, sarebbe opportuno che la maggioranza chiarisse preliminarmente se intende recepire i rilievi evidenziati dal relatore. Una eventuale modifica del provvedimento, infatti, richiederebbe una terza lettura, che sembra incompatibile con i tempi particolarmente ristretti per la conversione in legge del decreto-legge in titolo.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

**(1829) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [GARRUTI](#) (M5S) riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

Non essendoci richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1825) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PARRINI e Roberta PINOTTI. -**  
***Costituzionalizzazione del sistema delle Conferenze e introduzione della clausola di supremazia statale nel titolo V della parte seconda della Costituzione***  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 maggio.

La relatrice [PINOTTI](#) (PD) prosegue nell'illustrazione del disegno di legge costituzionale in titolo, che si compone di due articoli.

L'articolo 1 prevede la costituzionalizzazione del sistema delle Conferenze, realizzata attraverso una riserva di legge statale per l'introduzione e la disciplina della Conferenza tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza tra lo Stato, le città e le autonomie locali. L'articolo eleva dunque al rango costituzionale il cosiddetto Sistema delle Conferenze, già esistente e operativo nell'ordinamento. Con tale termine, ai sensi della legislazione vigente, ci si riferisce ai seguenti tre organismi a composizione mista, in quanto costituiti da rappresentanti dello Stato e delle autonomie territoriali:

- 1) la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome (d'ora innanzi Conferenza Stato-regioni), di confronto fra il Governo centrale e gli esecutivi di Regioni e Province autonome (questi ultimi organizzati nell'ambito della Conferenza delle Regioni);
- 2) la Conferenza Stato - Città ed autonomie locali (d'ora in poi Conferenza Stato-città), in cui il confronto è fra il Governo e gli esecutivi di Comuni (e Città metropolitane) e Province (rappresentati, rispettivamente, da ANCI e da UPI);
- 3) la Conferenza unificata, che costituisce un modulo in cui sono presenti il Governo e i richiamati rappresentanti delle autonomie territoriali.

Si tratta di organismi che rappresentano le sedi istituzionali privilegiate di confronto e raccordo tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali, in cui il ruolo centrale è svolto dagli esecutivi dei livelli di governo coinvolti.

La disposizione in esame è tesa a conferire una copertura costituzionale al confronto fra esecutivi che, avviatosi all'inizio degli anni Ottanta con le Regioni, sulla base di fonti di rango secondario, si è esteso nel tempo agli enti locali e ha trovato una sistematizzazione legislativa sul finire degli anni Novanta. La disciplina vigente del sistema della Conferenze è rintracciabile, per gli aspetti generali, nell'articolo 12 della legge n. 400 del 1988 (con riferimento alla Conferenza Stato-regioni) e nel decreto legislativo n. 281 del 1997, ai quali si affiancano disposizioni integrative di rango legislativo con cui nel tempo sono stati attribuiti ulteriori compiti e funzioni al sistema.

Il confronto politico sull'opportunità della costituzionalizzazione del sistema delle Conferenze aveva condotto all'inserimento di una disposizione (diretta a modificare l'art. 118 della Costituzione) all'interno del disegno di legge costituzionale approvato dal Parlamento (AS 2544-AC 4862) nella XIV legislatura, ma poi non entrato in vigore per via dell'esito non favorevole del *referendum* del 25 e 26 giugno 2006. La disposizione demandava ad una legge statale (bicamerale) l'istituzione delle Conferenze con il compito di "realizzare la leale collaborazione e per promuovere accordi e intese". Il disegno di legge consolida l'attuale assetto del confronto dei livelli di governo, basato sul modello duale (o, se si preferisce, tenuto conto della Conferenza unificata, sul modello "due più uno"). L'evoluzione normativa, la giurisprudenza costituzionale e la prassi hanno contribuito al considerevole ampliamento degli ambiti di intervento delle Conferenze, rispetto al momento della loro istituzione.

La scelta della Costituente di non prevedere una camera legislativa in rappresentanza degli enti territoriali, gli esiti negativi dei *referendum* sui disegni di legge costituzionale che, nella XIV e nella XVII legislatura, intendevano introdurla e la perdurante mancata attuazione della disposizione costituzionale sull'integrazione della Commissione per le questioni regionali con rappresentanti delle autonomie territoriali (articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001) hanno indubbiamente contribuito a determinare l'esclusiva titolarità in capo al sistema delle Conferenze delle funzioni di coordinamento tra i diversi livelli di governo, anche oltre gli ambiti propri di un confronto fra esecutivi, e la sede privilegiata per l'attuazione del principio di leale collaborazione.

A tale riguardo, pone anche l'accento sull'opportunità, che ritiene condivisibile, di integrare finalmente la Commissione per le questioni regionali con rappresentanti delle autonomie territoriali, dando attuazione all'articolo 11, comma 1, della legge costituzionale n. 3 del 2001.

Ricorda, quindi, che anche prima della riforma del 2001, la Corte costituzionale aveva fatto applicazione, in molteplici pronunce, del principio di leale collaborazione. Dopo l'approvazione nel 2001 della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, la nuova ripartizione di attribuzioni legislative tra Stato e Regioni, ha imposto alla Corte un'opera chiarificatrice delle reciproche attribuzioni, specie nei casi in cui si determinava un intreccio di competenze statali e regionali, difficilmente conciliabili.

In molte occasioni in cui si registrava tale intreccio è stata riconosciuta la legittimità della legge statale a condizione che venisse assicurato il rispetto del principio di leale collaborazione, consistente nella predisposizione di adeguati strumenti di coinvolgimento delle regioni, a salvaguardia delle loro competenze.

In modo analogo, la Corte, anche quando ha riconosciuto la legittimità dell'azione statale nei casi di cosiddetta "attrazione in sussidiarietà" (o "chiamata in sussidiarietà"), ha imposto il rispetto del canone della leale collaborazione, attraverso il "sistema delle Conferenze".

La giurisprudenza costituzionale ha così legittimato la competenza legislativa statale, seppur in ambiti di competenza regionale, condizionandola alla previsione di meccanismi che, in sede di attuazione dell'intervento legislativo, assicurassero il coinvolgimento delle Regioni.

La costituzionalizzazione del sistema delle Conferenze è intesa a controbilanciare l'introduzione della clausola di supremazia statale nell'articolo 117 della Costituzione, di cui all'articolo 2. Tale clausola consente alla legge statale di "disporre nelle materie non riservate alla legislazione esclusiva" (s'intende "dello Stato", ai sensi del secondo comma del medesimo articolo) qualora ciò sia richiesto da ragioni connesse alla tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica della Repubblica, ovvero alla tutela dell'interesse nazionale.

L'articolo 2 presenta una formulazione in gran parte sovrapponibile a quella recata dall'articolo 31 del disegno di legge costituzionale AS 1429-D (AC 2613-D), approvato dalle Camere nel corso della passata legislatura, ma non entrato in vigore a seguito dell'esito non confermativo del *referendum* svoltosi il 4 dicembre 2016. Del resto, il risultato negativo del *referendum* era stato determinato non da una contrarietà su questo punto specifico, ma da ragioni di carattere più generale. A quella formula, è stato poi aggiunto il parere della Conferenza Stato-Regioni. Sottolinea che la disposizione interviene sul riparto delle competenze legislative di cui all'articolo 117, consentendo alla legge statale di dettare disposizioni anche nelle materie in cui è prevista:

- i) la competenza concorrente fra lo Stato (che detta i principi) e la Regione (che disciplina nel rispetto di quei principi), ai sensi dell'articolo 117, terzo comma. In questo modo la legge statale può introdurre una disciplina financo di dettaglio;
- ii) la competenza residuale delle Regioni (in cui queste ultime sono le uniche titolari della potestà legislativa), ai sensi del quarto comma del medesimo articolo 117.

Tale facoltà può essere esercitata a condizione che lo richiedano esigenze di tutela:

- dell'unità giuridica della Repubblica
- dell'unità economica della Repubblica
- dell'interesse nazionale.

Il procedimento legislativo, nel caso di specie, è attivato su proposta del Governo.

Inoltre, l'articolo stabilisce che l'adozione della legge statale avvenga previo parere della Conferenza Stato-Regioni.

La *ratio* della disciplina in esame è quella di far sì che, nel momento in cui si renda necessaria l'attivazione della clausola di supremazia, sia garantito un preventivo coinvolgimento e una responsabilizzazione delle autonomie territoriali. Ciò nell'ottica di favorire l'individuazione di scelte condivise, con un effetto deflattivo del contenzioso costituzionale.

La sede prescelta per tale interlocuzione è la Conferenza Stato-Regioni, che, ad oggi, è il principale strumento di raccordo fra il Governo centrale e gli esecutivi delle Regioni e delle Province autonome soprattutto nella fase attuativa della legislazione, più che nella fase formativa delle disposizioni legislative, se si eccettua il parere sui disegni di legge governativi o l'esame degli schemi di decreto legislativo.

Per completezza di informazione, ricorda che la riforma del Titolo V, all'articolo 11, tuttora non attuato, aveva previsto una ulteriore sede di confronto fra Stato e Regioni, con la facoltà dei regolamenti di Camera e Senato di prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali in seno alla Commissione parlamentare per le questioni regionali: come già anticipato, la sua attuazione potrebbe utilmente accompagnare l'approvazione del presente disegno di legge.

Quanto alla previsione del parere della Conferenza Stato-Regioni in merito alla proposta del Governo di cui all'articolo 2 in esame, essa parrebbe analoga alle disposizioni vigenti che prevedono il parere della Conferenza Stato-Regioni o della Conferenza unificata sui disegni di legge governativi, nell'ambito dell'interlocuzione fra esecutivi.

Il richiamo alla tutela dell'unità giuridica ed economica della Repubblica echeggia la formulazione dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, relativo ai poteri sostitutivi del Governo, che già introduce elementi di flessibilità rispetto all'articolazione complessiva delle competenze in capo allo Stato e alle autonomie territoriali.

La Corte costituzionale ha avuto modo di precisare che la disposizione di cui all'articolo 120, secondo comma, "è posta a presidio di fondamentali esigenze di eguaglianza, sicurezza, legalità che il mancato o l'illegittimo esercizio delle competenze attribuite, nei precedenti articoli 117 e 118, agli enti sub-statali, potrebbe lasciare insoddisfatte o pregiudicare gravemente". Da tale asserzione - in particolare dal riferimento alle competenze di cui agli articoli 117 e 118 - parte della dottrina ha desunto la riferibilità dell'intervento sostitutivo *ex* articolo 120, secondo comma, anche all'ambito legislativo.

A differenza dell'articolo 2 del disegno di legge in esame, l'articolo 120, secondo comma, della Costituzione disciplina il potere sostitutivo nei confronti di organi delle Regioni e degli enti locali, condizionandolo al verificarsi di determinate circostanze, anche ulteriori rispetto alla tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica. L'esame del provvedimento in titolo potrebbe perciò rappresentare un'occasione per un coordinamento delle due disposizioni.

Evidenzia che il riferimento all'interesse nazionale era presente nel testo costituzionale prima della riforma del Titolo V, che lo ha espunto. L'articolo 127, terzo comma, della Costituzione, attribuiva al Governo la facoltà di rinviare al consiglio regionale la legge da quest'ultimo approvata nel caso in cui la stessa fosse in contrasto con gli interessi nazionali, oltre che nel caso in cui eccedesse la competenza regionale. Con la riforma del Titolo V del 2001, viene riscritto l'articolo 127 che, nella formulazione vigente, non subordina più l'attività legislativa delle Regioni a statuto ordinario al limite del rispetto dell'interesse nazionale. Limite che invece è ancora presente negli statuti delle Regioni ad autonomia speciale.

La Corte costituzionale ha fatto seguito alla riforma del 2001 per asserire che "nel nuovo Titolo V l'equazione elementare interesse nazionale = competenza statale, che nella prassi legislativa precedente sorreggeva l'erosione delle funzioni amministrative e delle parallele funzioni legislative delle Regioni, è divenuta priva di ogni valore deontico, giacché l'interesse nazionale non costituisce più un limite, né di legittimità, né di merito, alla competenza legislativa regionale" (sentenza n. 303/2003 e, successivamente, tra le altre, la sentenza n. 285/2005).

Nel dibattito politico e costituzionale successivo alla modifica del Titolo V, l'assenza della clausola di

supremazia è stata, da più parti, rilevata come lacuna del nuovo assetto costituzionale. Rinvia, in proposito, alle audizioni tenute nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul Titolo V della Parte II della Costituzione, svolta dalle Commissioni riunite affari costituzionali di Senato e Camera nel 2006 e nel 2007. In quell'occasione fu ribadita l'opportunità di inserire in Costituzione "un principio di tutela delle esigenze nazionali, o dell'interesse nazionale, ovvero delle esigenze unitarie" poiché "in certi casi, si è visto che è proprio necessario avere, al di là della competenza per materia, una sorta di valvola di sicurezza, che consenta l'esercizio da parte dello Stato di determinate funzioni regionali, quando ricorrano appunto esigenze unitarie.

Se si eccettua la previsione dell'articolo 120, il sistema non presenta infatti elementi di flessibilità nel riparto delle materie, ciò che costituisce un elemento di criticità nei casi in cui si ravvisino esigenze o interessi unitari.

A tale situazione, che avrebbe generato una *impasse* del sistema istituzionale, ha posto rimedio la Corte costituzionale, che ha riconosciuto, a determinate condizioni, la legittimità di disposizioni legislative statali in materie rimesse alla competenza legislativa regionale sia concorrente che residuale.

La via d'uscita dalla schematica suddivisione basata su elenchi di materie è stata perseguita dalla Corte, nel silenzio della Costituzione, applicando, di volta in volta, il criterio della materia prevalente, quello delle competenze trasversali e finalistiche, il meccanismo della cosiddetta chiamata in sussidiarietà.

In particolare, nel caso delle competenze finalistiche, si consente allo Stato, nel perseguire proprie finalità (ricavabili dalle materie di propria competenza esclusiva: ad esempio la tutela della concorrenza e la protezione dell'ambiente), di incidere la competenza legislativa della Regione.

Con l'attrazione in sussidiarietà, la Corte costituzionale riconosce allo Stato la facoltà di appropriarsi di funzioni legislative attribuite alle Regioni, ai sensi del riparto costituzionale di cui all'articolo 117. Nel far ciò ricorre ad una costruzione che muove dal principio di sussidiarietà contenuto nell'articolo 118 della Costituzione. Quest'ultimo dispone che le funzioni amministrative, ordinariamente spettanti ai Comuni, possano essere conferite ad un livello territoriale superiore, quindi anche allo Stato, se ciò è necessario per assicurarne l'esercizio unitario, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Qualora si riscontri che, in virtù del principio di sussidiarietà, una data funzione amministrativa possa essere svolta in modo più adeguato dallo Stato, allora, in ragione del principio di legalità, allo Stato non può che spettare anche la relativa competenza legislativa, anche nel caso in cui sulla base del riparto costituzionale la stessa sia stata attribuita alle Regioni.

In questo modo la Corte consente il superamento della rigida suddivisione di competenze legislative tra Stato e Regione laddove, nel rispetto del principio di sussidiarietà, l'azione pubblica sia svolta in modo più efficiente dallo Stato.

Si tratta di congegni (per usare le parole della Corte) "volti a rendere più flessibile un disegno che, in ambiti nei quali coesistono, intrecciate, attribuzioni e funzioni diverse, rischierebbe di vanificare, per l'ampia articolazione delle competenze, istanze di unificazione presenti nei più svariati contesti di vita, le quali, sul piano dei principi giuridici, trovano sostegno nella proclamazione di unità e indivisibilità della Repubblica". Tali congegni suppliscono all'assenza di disposizioni che, "pure in assetti costituzionali fortemente pervasi da pluralismo istituzionale giustificano, a determinate condizioni, una deroga alla normale ripartizione di competenze [basti pensare al riguardo alla legislazione concorrente dell'ordinamento costituzionale tedesco (*konkurrierende Gesetzgebung*) o alla clausola di supremazia nel sistema federale statunitense (*Supremacy Clause*)]" (sentenza n. 303/2003).

La Repubblica federale tedesca si caratterizza infatti per una forma di federalismo tendenzialmente cooperativo, in cui, nell'ambito del riparto di competenze legislative fra Bund e Länder, trova spazio la previsione di una clausola di supremazia che consente al primo di dettare discipline in ambiti altrimenti riservati alla potestà legislativa dei secondi. La clausola di necessità può essere esercitata nell'ambito della potestà legislativa concorrente, e non in quella residuale.

In estrema sintesi, nucleo dell'elaborazione operata dalla Corte a Costituzione vigente è che una disposizione legislativa statale, a prescindere da chi ne sia il proponente, può legittimamente incidere

su materie di competenza legislativa regionale, a determinate condizioni, fra cui quella di assicurare, nella fase attuativa della disposizione legislativa, il coinvolgimento del sistema delle Conferenze, attraverso lo strumento dell'intesa o, nel caso in cui l'incisione sia circoscritta, del parere.

Con l'approvazione del disegno di legge in esame verrebbe introdotto invece uno specifico procedimento di regolazione flessibile del riparto delle competenze legislative, attivabile su proposta governativa.

Data la particolare complessità della materia, propone di svolgere un ciclo di audizioni.

Il senatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*), nel ringraziare la relatrice per la relazione molto approfondita, concorda sull'esigenza di svolgere un ciclo di audizioni, data l'estrema rilevanza dell'argomento. Il disegno di legge costituzionale, infatti, incide sulla configurazione dei rapporti tra Stato e Regioni, argomento su cui vi è da tempo un ampio dibattito nella dottrina costituzionale.

Il senatore [PAGANO](#) (*FIBP-UDC*) si associa ai ringraziamenti per l'ampia analisi della relatrice e alla proposta di convocare in audizione esperti di diritto costituzionale, per approfondire il complesso tema dei rapporti tra Stato e Regioni, anche al fine di pervenire a un orientamento comune.

La senatrice [MANTOVANI](#) (*M5S*), dopo aver ringraziato i proponenti del disegno di legge costituzionale in titolo per aver posto la questione all'attenzione della Commissione, chiede di congiungervi l'esame del proprio disegno di legge costituzionale n. [1590](#), già assegnato alla Commissione, volto a includere tra le materie di competenza statale anche il coordinamento delle infrastrutture e piattaforme informatiche, per evitarne una gestione parcellizzata.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che sarà necessario verificare l'omogeneità del provvedimento con l'argomento affrontato nel disegno di legge costituzionale in titolo.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*), nel ringraziare la relatrice per l'accurata relazione svolta, si associa alla richiesta di svolgere un ciclo di audizioni, verificando però la possibilità di individuare i principali temi da affrontare.

A proposito della proposta avanzata dalla senatrice Mantovani, ritiene necessario valutare se sia opportuno inserire argomenti così differenti nella riforma costituzionale.

Il senatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) anticipa la propria netta contrarietà al congiungimento del disegno di legge costituzionale n. [1590](#), in quanto in tal modo il dibattito non potrebbe che ampliarsi, potenzialmente, a tutte le singole materie di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 117 della Costituzione.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare il termine per indicare i nominativi degli esperti da convocare in audizione per le ore 17 di giovedì 11 giugno.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(897) Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale**, approvato dalla Camera dei deputati

**(182) Maria RIZZOTTI ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o**



*di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità*

**(200) BERTACCO ed altri.** - *Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

**(262) Gabriella GIAMMANCO ed altri.** - *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*

**(264) Gabriella GIAMMANCO ed altri.** - *Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio*

**(546) ROMEO ed altri.** - *Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

**(1020) Daniela SBROLLINI.** - *Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture*

**(1034) NASTRI e CALANDRINI.** - *Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 gennaio e rinviato nella seduta del 26 maggio.

Il **PRESIDENTE** avverte che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sul testo e sugli emendamenti, sebbene il termine sia ormai scaduto da mesi: gli ultimi emendamenti le sono stati trasmessi nel luglio 2019. Come concordato in sede di Ufficio di Presidenza, la Commissione dovrebbe pronunciarsi circa l'opportunità di proseguire in ogni caso l'esame del provvedimento.

La relatrice **GIAMMANCO (FI-BP)** sottolinea che il testo è stato esaminato in modo particolarmente approfondito e anche modificato secondo le indicazioni del Governo: l'oggetto della proposta normativa, infatti, è stata ampliata al fine di prevedere, oltre alla installazione di videocamere di sorveglianza, un'adeguata formazione del personale e una maggiore regolarità dei controlli nonché delle visite dei familiari. Ricorda, a tale proposito, che è stato anche svolto un ampio ciclo di audizioni ed è stata effettuata un'approfondita istruttoria sugli emendamenti. Inoltre è stato presentato un emendamento per adeguare le disposizioni finanziarie a seguito dello stanziamento previsto, nel frattempo, dal decreto legge "sblocca cantieri", e che tuttavia non può essere utilizzato per l'assenza di una disciplina ordinamentale.

Evidenzia, inoltre, che il tema è ancora attuale, come ha evidenziato la questione drammatica della gestione delle residenze sanitarie assistenziali, nel corso dell'emergenza sanitaria. Con la delega prevista all'articolo 2, infatti, il Governo potrebbe predisporre linee guida anche per garantire la massima sicurezza degli ospiti di queste strutture.

Auspica che il testo sia valutato senza atteggiamenti preconcepiuti e che la Commissione bilancio esprima un parere contrario sugli emendamenti, piuttosto che continuare a rinviare *sine die*.

In tal caso, prenderebbe atto della impossibilità di pervenire all'approvazione del disegno di legge,

seppure con estremo rammarico, avendo profuso particolare impegno su un provvedimento che è volto a tutelare soggetti fragili quali bambini, anziani e disabili.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) si associa alle considerazioni della relatrice sul contenuto del provvedimento: a suo avviso, se il testo fosse stato approvato a suo tempo, la gestione delle RSA durante l'epidemia sarebbe stata più corretta e trasparente.

Dal punto di vista procedurale, considerato che il termine per l'espressione del parere della Commissione bilancio è scaduto da tempo e che i reiterati solleciti non hanno avuto alcun seguito, ritiene non più rinviabile una decisione sulla opportunità di procedere all'esame degli emendamenti, pur in assenza del parere della 5a Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) pone quindi ai voti la proposta di procedere all'esame degli emendamenti in assenza del parere della Commissione bilancio, che risulta respinta dalla Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) propone di rinviare l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. [1786](#) alla seduta già convocata per le ore 9 di domani, giovedì 4 giugno, per poter integrare lo schema di parere con il pronunciamento su eventuali subemendamenti, essendo appena scaduto il termine per la loro presentazione.

Il relatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) conviene circa l'opportunità di un breve rinvio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI INFORMALI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, al termine delle audizioni informali sul disegno di legge n. [1812](#) (d-l 33/2020 - ulteriori misure COVID-19), che si sono svolte nell'odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza, alcuni dei soggetti invitati hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione, al pari di ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale provvedimento.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1829  
(ALLA 6a COMMISSIONE)**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 1, sarebbe opportuno coordinare le disposizioni del comma 1 con quelle del comma 14-*bis* introdotto alla Camera dei deputati;
- all'articolo 2, comma 1, capoverso 9-*sexies*, occorrerebbe prevedere un termine per l'adozione del decreto ministeriale ivi previsto;
- all'articolo 29,
  - al comma 2, si invita a chiarire la portata della novella, che fa riferimento a una sanzione già irrogata nell'ambito di un procedimento che prevede però un'irrogazione solo successiva della sanzione, nel caso in cui non si provveda al pagamento nei termini;
  - al comma 3, si rileva la necessità di un coordinamento con le disposizioni recate dal decreto-legge n. 18 del 2020, a fronte dell'anticipazione dei termini di sospensione ivi prevista;
- all'articolo 31, si rileva che la disposizione concerne situazioni pregresse rispetto all'emergenza epidemiologica in atto;
- all'articolo 33, comma 1,
  - al primo periodo, si invita a indicare un termine massimo per la proroga del termine del mandato degli organi amministrativi e di controllo di alcune tipologie di enti e organismi pubblici;
  - al secondo periodo, sarebbe opportuno definire più puntualmente i soggetti ricompresi nella disposizione di proroga in quanto alcuni di essi risultano già inclusi tra quelli richiamati al periodo precedente;
- agli articoli 36 e 37, occorrerebbe coordinare i termini per la sospensione dei procedimenti con quelli di cui al decreto-legge n. 18 del 2020, al fine di evitare incertezze in sede applicativa.

## **1.4.2.2. 2^ Commissione permanente (Giustizia)**

## 1.4.2.2.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 168 (ant.) del 03/06/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)  
MERCOLEDÌ 3 GIUGNO 2020  
168ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[OSTELLARI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.*

*La seduta inizia alle ore 11,15.*

IN SEDE CONSULTIVA

**[\(1829\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il [PRESIDENTE](#) illustra le parti di competenza del disegno di legge in titolo. L'articolo 9 proroga di 6 mesi i termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione che abbiano già conseguito l'omologa da parte del tribunale al momento dell'emergenza epidemiologica. La Camera dei deputati ha previsto analoga proroga per gli adempimenti relativi agli accordi di composizione della crisi ed ai piani del consumatore (comma 1). Con riguardo ai procedimenti di omologazione dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazioni ancora pendenti alla data del 23 febbraio 2020, invece, è riconosciuta al debitore la possibilità di ottenere dal Tribunale un nuovo termine per elaborare *ex novo* una proposta di concordato o un accordo di ristrutturazione (comma 2), ovvero di optare per la modifica unilaterale dei termini di adempimento originariamente prospettati nella proposta e nell'accordo (comma 3). Nei "concordati in bianco" e negli accordi di ristrutturazione dei debiti sono inoltre concesse ulteriori proroghe dei termini di deposito delle proposte, motivate espressamente con riferimento all'emergenza (commi 4 e 5); termini che, in relazione al "concordato in bianco", la Camera dei deputati ha ulteriormente allungato (comma 5-ter). Si prevede, a seguito di modifica approvata dalla Camera, la possibilità per il debitore di rinunciare a tali procedure già avviate, sostituendole con la predisposizione di piani attestati di risanamento (comma 5-bis). L'articolo 10 introduce una norma di carattere transitorio volta a sospendere la procedibilità delle istanze finalizzate all'apertura del fallimento e delle procedure fondate sullo stato di insolvenza, presentate nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020. L'articolo 11, modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, dispone la sospensione dei termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 31 agosto 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data. La disposizione

chiarisce inoltre il campo di applicazione della sospensione, con specifico riferimento agli assegni bancari e postali. Si stabilisce infine che i protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino al 31 agosto non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle camere di commercio; ove già pubblicati le camere di commercio provvedono d'ufficio alla loro cancellazione. Sono inoltre sospese le informative al prefetto e le iscrizioni nell'archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari, che, ove già effettuate, sono cancellate.

L'articolo 29-*bis*, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, definisce il contenuto dell'obbligo di tutela della integrità psicofisica del lavoratore prevista dall'articolo 2087 del codice civile a carico dei datori di lavoro pubblici e privati, con specifico riferimento al rischio di contagio da COVID-19. La disposizione, in particolare, rimanda, per l'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 2087 del codice civile, all'applicazione, all'adozione e al mantenimento delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.

Il Protocollo condiviso tra Governo e parti sociali del 24 aprile scorso integra il protocollo precedentemente stipulato il 14 marzo dalle stesse Parti. Come recita in premessa il testo del Protocollo, "l'obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19. Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria". L'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 dispone, in generale, che le attività economiche, produttive e sociali si svolgono nel rispetto dei protocolli o delle linee guida definiti al fine di prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi. Detti documenti, che sono adottati "dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome", devono rispettare i principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali (altrimenti disponendo la sospensione dell'attività fintanto che non siano state ripristinate le condizioni di sicurezza). Al riguardo, si segnala anche quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, attuativo del decreto-legge n. 33 del 2020 (recante "Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali"), che rinvia espressamente al protocollo di cui sopra e ad altri protocolli, allegandoli all'atto normativo stesso. Qualora, infine, non trovino applicazione le predette prescrizioni rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Occorre, infine, osservare che l'ambito di applicazione della disposizione in esame interagisce con quanto disposto dall'articolo 42, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, che ha confermato anche per le infezioni da *virus* SARSCoV-2 l'applicazione del principio generale in base al quale le malattie infettive contratte in occasione di lavoro (ad esclusione di quelle inquadrare come malattie professionali) sono considerate infortuni sul lavoro ai fini della relativa assicurazione obbligatoria, generando un dibattito pubblico sulla responsabilità penale e civile del datore di lavoro. Sulle disposizioni di cui al comma 2 sono, peraltro, intervenute la circolare INAIL n. 13 del 2020 e soprattutto la circolare INAIL n. 22 del 2020 che ha avuto modo di precisare l'impatto della disposizione in materia di responsabilità datoriale con riguardo agli infortuni in occasione di lavoro. La circolare n. 13, tra l'altro, individua le fattispecie professionali per le quali viene riconosciuta una presunzione semplice di contrazione in occasione di lavoro (della malattia in oggetto), demandando, per le altre fattispecie, la definizione dell'eventuale sussistenza dell'occasione di lavoro all'accertamento medico-legale (quest'ultimo - afferma la circolare - "seguirà l'ordinaria procedura, privilegiando essenzialmente i seguenti elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale"). La circolare n. 22, infine, opera una ricognizione dei principi ordinamentali che

combacia con i contenuti della disposizione introdotta dalla Camera dei deputati, riconoscendo che "la responsabilità del datore di lavoro è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali di cui all'articolo 1, comma 14 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33". Peraltro, "il rispetto delle misure di contenimento, se sufficiente a escludere la responsabilità civile del datore di lavoro, non è certo bastevole per invocare la mancata tutela infortunistica nei casi di contagio da Sars-Cov-2, non essendo possibile pretendere negli ambienti di lavoro il rischio zero. Circostanza questa che ancora una volta porta a sottolineare l'indipendenza logico-giuridica del piano assicurativo da quello giudiziario". Si giustifica, in conclusione, che "il riconoscimento del diritto alle prestazioni da parte dell'Istituto non può assumere rilievo per sostenere l'accusa in sede penale, considerata la vigenza del principio di presunzione di innocenza nonché dell'onere della prova a carico del Pubblico Ministero. Così come neanche in sede civile l'ammissione a tutela assicurativa di un evento di contagio potrebbe rilevare ai fini del riconoscimento della responsabilità civile del datore di lavoro, tenuto conto che è sempre necessario l'accertamento della colpa di quest'ultimo nella determinazione dell'evento".

Rispetto a diverse ricostruzioni apparse nella letteratura non giuridica, quindi, già era chiaro che, ove non sussistano dolo o colpa da parte del datore di lavoro, pubblico o privato, il riconoscimento delle infezioni da COVID-19 dei lavoratori per motivi professionali come infortunio sul lavoro non determina responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro stesso. Alla ricognizione effettuata dall'INAIL si può aggiungere che, ai fini di cui all'articolo 43, terzo capoverso del codice penale, nel corso di una pandemia l'evento non è voluto dall'agente, anche se da lui preveduto, quando ha luogo: a) in adempimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; b) in adempimento degli obblighi derivanti dai protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento degli ambienti di lavoro o in ambiti analoghi, adottati a livello nazionale o regionale.

Il conforto del legislatore a questa ovvia disamina di un Istituto assicurativo pubblico può essere utile per ulteriormente dirimere dubbi applicativi, ma deve essere assolutamente chiaro che il fondamento della responsabilità personale riposta direttamente nella Costituzione: né una circolare e neppure una legge possono circoscriverlo, delimitarlo e neppure fondarlo, ma al massimo riconoscerlo nella particolare tipologia emergenziale che si sta vivendo nel nostro Paese. Ai tali fini, può essere utile precisare che non ricorre condizione di negligenza o di imprudenza o di imperizia, quando, al fine contrastare la diffusione del *virus* COVID-19 negli ambienti di lavoro e al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi che entrino in contatto con i medesimi ambienti, i datori di lavoro pubblici e privati abbiano dato attuazione al protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, ovvero, per i rispettivi ambiti di competenza, al protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, al protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, e successive modifiche ed integrazioni. Proprio perché si tratta di una norma meramente ricognitiva di un elementare principio costituzionale di personalità della responsabilità giuridica, essa non soffre delimitazioni ed opera anche oltre l'ambito della circolare INAIL: per godere del medesimo regime giuridico, l'esercente la professione sanitaria, nello svolgimento della propria attività di trattamento e cura dei pazienti colpiti dalla patologia pandemica, si dovrà attenere alle raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge, ovvero, in mancanza di queste, alle buone pratiche clinico-assistenziali. Anche il responsabile della singola struttura sanitaria dovrà prioritariamente verificare che il personale si attenga alle appropriate misure per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria, previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute sulla base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, applicando le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti fornite dal Ministero

della salute.

L'articolo 36 proroga fino all'11 maggio 2020 il rinvio d'ufficio delle udienze e la sospensione dei termini per il compimento di atti nei procedimenti civili, tributari, penali e di competenza dei tribunali militari, con le eccezioni già previste dal decreto-legge n. 18 del 2020; conseguentemente, posticipa al 12 maggio 2020 l'avvio della fase nella quale sarà rimessa ai capi degli uffici giudiziari

l'organizzazione dei lavori al fine di garantire le misure di distanziamento per prevenire la diffusione del contagio (comma 1). Dovranno comunque tenersi le udienze nei procedimenti penali che coinvolgono imputati in stato di custodia cautelare, se i termini di durata massima della custodia scadono entro l'11 novembre 2020 (comma 2). Nel processo amministrativo, l'articolo 36 proroga fino al 3 maggio la sola sospensione dei termini per la notificazione dei ricorsi (comma 3) mentre per le funzioni e le attività della Corte dei conti è estesa la proroga del rinvio delle udienze e della sospensione dei termini fino all'11 maggio (comma 4). Il comma 1 dell'articolo 36 proroga, dal 15 aprile all'11 maggio 2020, su tutto il territorio nazionale, le disposizioni sul rinvio d'ufficio delle udienze e sulla sospensione dei termini per il compimento di atti nei procedimenti civili e penali, previste dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 18 del 2020.

I richiamati commi 1 e 2 dell'articolo 83, dispongono, dal 9 marzo al 15 aprile 2020: il rinvio d'ufficio di tutte le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari (comma 1), con le eccezioni previste dal comma 3; la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali (comma 2), e dunque anche per la proposizione dei relativi atti introduttivi, con le eccezioni previste dal comma 3. Considerati i differenti termini di entrata in vigore del decreto-legge n. 18 e di quello in esame (e delle relative leggi di conversione), che incidono sulla medesima disposizione, in sede emendatoria sul disegno di legge n. 1786 da vari Gruppi parlamentari è giunta la proposta di integrare tali previsioni direttamente nell'articolo 83, con la tecnica della "novella", per evitare che in assenza di un coordinamento tra le due previsioni al fine di evitare incertezze in sede applicativa.

Anche questo ulteriore rinvio delle udienze e questa ulteriore proroga dei termini non si applicano alle controversie ed ai procedimenti, caratterizzati da urgenza, per i quali l'articolo 83, comma 3, del decreto-legge n. 18 del 2020 impone la trattazione. Si tratta, quanto ai procedimenti civili, di alcune cause di competenza del tribunale per i minorenni, di cause relative ad alimenti, alla tutela di diritti fondamentali della persona, alla convalida dell'espulsione e in generale a tutte le udienze per le quali l'autorità giudiziaria dichiara l'urgenza della trattazione per evitare un grave pregiudizio alle parti. Tra i procedimenti penali, non possono essere rinviate le udienze né sospesi i termini in relazione ai procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo o per i quali, nel periodo di sospensione, scadrebbero i termini di custodia cautelare o nei quali è stata richiesta o già applicata una misura di sicurezza detentiva. Vi sono poi una serie di udienze penali per le quali il Governo prevede il rinvio, a meno che non sia l'indagato a chiedere di svolgere l'udienza (essenzialmente, si tratta di procedimenti a carico di detenuti, in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza o relativi a misure di prevenzione). Non possono comunque essere rinviate le udienze penali quando sia necessario assumere prove indifferibili attraverso incidente probatorio. Nei procedimenti penali i cui termini processuali sono sospesi, sono altresì sospesi, fino alla medesima data (e dunque fino all'11 maggio 2020) il decorso del termine di prescrizione del reato e i termini di durata massima della custodia cautelare e delle misure coercitive in genere. Con la proroga della fase emergenziale fino all'11 maggio, il comma 1 dell'articolo 36 posticipa anche l'avvio della seconda fase, nella quale spetterà ai capi degli uffici giudiziari adottare misure organizzative volte a consentire la trattazione degli affari giudiziari nel rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie dettate per prevenire la diffusione del virus COVID-19, al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone.

Il comma 2 dell'articolo 36 esclude la proroga del rinvio delle udienze e della sospensione dei termini per i procedimenti penali nei quali il termine di durata massima della custodia cautelare scada tra il 12 maggio e l'11 novembre 2020 (ovvero nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020). La disposizione si aggiunge a quanto già previsto dall'articolo 83, comma 3, del decreto-legge n. 18 del 2020, in base al



quale non possono essere rinviate le udienze penali né sospesi i termini in relazione ai procedimenti nei quali, nel periodo di sospensione, e dunque fino all'11 maggio 2020, scadrebbero i termini di custodia cautelare (*ex* articolo 304 c.p.p.). Dal combinato disposto delle due previsioni (articolo 83, comma 3, lettera *b*), decreto-legge n. 18 del 2020 e articolo 36, comma 2, decreto-legge n. 23 del 2020) si ricava dunque l'obbligo di celebrare le udienze e di non sospendere i termini processuali in tutti i procedimenti penali nei quali l'indagato/imputato si trovi in stato di custodia cautelare, se i termini di durata massima di tale custodia (con la conseguente scarcerazione dell'indagato) sono destinati a scadere entro l'11 novembre 2020. Il comma 3 dell'articolo 36 interviene sui processi amministrativi per prorogare fino al 3 maggio la sospensione dei termini per la notificazione del ricorso, con l'eccezione dei ricorsi relativi al procedimento cautelare. La disposizione fa salvo, infatti, quanto previsto dall'articolo 54, comma 3, del Codice del processo amministrativo, che esclude l'applicabilità della disciplina sulla sospensione feriale dei termini - finora applicata alla fase di emergenza - ai procedimenti cautelari. I procedimenti cautelari, se promossi o pendenti durante la sospensione feriale, sono infatti decisi con decreto monocratico dal presidente o dal magistrato da lui delegato (con il rito di cui all'articolo 56 del Codice), fermo restando che la trattazione della domanda cautelare da parte del collegio deve essere fissata in data successiva al 15 aprile 2020.

Diversamente da quanto previsto per la giustizia civile e penale, il decreto-legge in commento non proroga la disciplina sul rinvio delle udienze contenuta nell'articolo 84 del decreto-legge n. 18 del 2020; conseguentemente, per il processo amministrativo: le udienze e i termini processuali diversi da quelli relativi alla notifica del ricorso, riprendono a partire dal 16 aprile. Per tenere le udienze e accedere agli uffici giudiziari si applicheranno le misure organizzative previste fino al 30 giugno dall'articolo 84 del decreto-legge n. 18 del 2020; i termini per la notificazione dei ricorsi (di primo e di secondo grado; introduttivo, in appello, incidentale, per motivi aggiunti, ecc.), diversi da quelli relativi alla tutela cautelare, sono sospesi fino al 3 maggio.

L'articolo 37 infine proroga fino al 15 maggio 2020 la sospensione di tutti i termini inerenti lo svolgimento di procedimenti amministrativi e dei procedimenti disciplinari pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, già disposta fino al 15 aprile dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni legge n. 27 del 2020).

Si apre il dibattito, che - su richiesta del [PRESIDENTE](#) - si svolge soffermandosi soprattutto sull'articolo 29-*bis* e sul rapporto con la norma codicistica, secondo la quale l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. In proposito intervengono i senatori [DAL MAS](#) (*FIBP-UDC*) (per il quale, nonostante l'articolo 29-*bis*, resta salva la valutazione giudiziale ai sensi dell'articolo 2087 del codice civile), [MODENA](#) (*FIBP-UDC*) (ostile ad applicare la definizione di colpa in condotte tenutesi nel corso di una pandemia), [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) (secondo cui l'esenzione da responsabilità non può derivare da fonti sottordinate alla legge), [CRUCIOLI](#) (*M5S*) (che difende la formulazione dell'articolo 29-*bis*), [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) (secondo cui l'aporia riposa nel fatto che protocolli imprecisi o vaghi abbiano un valore prescrittivo, da cui dipendono sanzioni civili e penali), Angela Anna Bruna [PIARULLI](#) (*M5S*) (secondo cui i protocolli sono di supporto per prevenire infortuni sul lavoro, mentre è il documento di valutazione dei rischi che impegna la responsabilità del datore di lavoro), [OSTELLARI](#) (*L-SP-PSd'Az*) (secondo cui una maggiore specificazione del contenuto dei protocolli, rispetto all'attuale vaghezza, eviterebbe confusione interpretativa), [CUCCA](#) (*IV-PSI*) (secondo cui la ripartizione dell'onere della prova non tutela l'imprenditore da una norma estremamente generica come l'articolo 29-*bis*), [MIRABELLI](#) (*PD*) (secondo cui il necessario approfondimento merita una sede idonea, che non può essere la presente consultiva ma dovrebbe essere la richiesta dell'assegnazione di un affare) ed Elvira Lucia [EVANGELISTA](#) (*M5S*) (per la quale un riordino dei protocolli può aver luogo, nel quadro delle previsioni dello stesso articolo 29-*bis*).

Il [PRESIDENTE](#), all'esito del dibattito, conferisce alla senatrice Evangelista l'incarico di

relatrice.

Dopo che il sottosegretario FERRARESI ha evidenziato l'ambito entro cui la norma dell'articolo 29-*bis* incide, la relatrice propone l'espressione di un parere favorevole.

I senatori [MODENA](#) (FIBP-UDC) ed [Emanuele PELLEGRINI](#) (L-SP-PSd'Az) dichiarano l'astensione del proprio Gruppo.

La Commissione, dopo che è stata riscontrata la presenza del numero legale, conferisce quindi mandato alla senatrice Evangelista ad esprimere parere favorevole.

#### *CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA*

Stante il decorso imminente del termine per subemendamenti, il [PRESIDENTE](#) propone ai Gruppi di farsi carico di evidenziare, ai rispettivi Presidenti, l'opportunità di una prosecuzione dei lavori nella mattinata di domani, giovedì 4 giugno alle ore 9,30, in cui svolgere, tra l'altro, il seguito degli argomenti non conclusi.

La senatrice [VALENTE](#) (PD) lamenta il deferimento ad altra Commissione del proprio disegno di legge n. 1597, per il quale andrebbe richiesta una nuova assegnazione in sede di competenza esclusiva della Commissione giustizia.

Non facendosi ulteriori osservazioni, così resta stabilito.

*La seduta termina alle ore 11,50.*

## **1.4.2.3. 3^ Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)**

## 1.4.2.3.1. 3<sup>a</sup>Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 77 (pom.) del 03/06/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)  
MERCOLEDÌ 3 GIUGNO 2020  
77<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente  
[PETROCELLI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Marina Sereni.*

*La seduta inizia alle ore 14.*

IN SEDE CONSULTIVA

**[\(1829\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente [PETROCELLI](#) (M5S), in sostituzione del senatore [ALFIERI](#) (PD), relatore, momentaneamente impossibilitato a partecipare all'odierna seduta, dà conto del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 23 del 2020, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

Il decreto-legge in esame, che a seguito delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati risulta composto da 61 articoli, suddivisi in sei Capi, e che introduce nell'ordinamento, fra le altre, disposizioni urgenti per consentire l'accesso al credito per le imprese (Capo I, articoli 1-3), è un provvedimento di grande rilievo per la strategia del Governo nella soluzione della crisi provocata dalla diffusione del COVID-19.

I profili di interesse per la 3a Commissione si rinvergono principalmente in relazione al ruolo attribuito a SACE S.p.A. nella gestione dell'emergenza economica, di cui agli articoli 1, 1-bis, 2 e 3. Ulteriori aspetti di interesse si rinvergono anche con riferimento ai rimborsi alle imprese per la mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali internazionali, di cui all'articolo 12-bis. Si segnalano, altresì, a mero titolo informativo, anche gli articoli 15 e 16, che apportano modifiche alla disciplina dei poteri speciali del Governo (cd. *golden power*), di cui al decreto-legge n. 21 del 2012 e successive modifiche.

L'oratore ricorda in primo luogo che SACE è una società del gruppo Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. preposta allo svolgimento di compiti di assicurazione, riassicurazione, coassicurazione e garanzia dei rischi di carattere politico, catastrofico, economico, commerciale e di cambio, nonché dei rischi a questi complementari, ai quali sono esposti, direttamente o indirettamente, gli operatori nazionali e le società a questi collegate o da questi controllate, anche estere, nella loro attività con l'estero o di internazionalizzazione dell'economia italiana. Su alcuni di questi profili interviene espressamente il provvedimento in esame, in particolare mediante misure di sostegno alle imprese tramite la concessione di garanzie contro garantite dallo Stato (articolo 1), di sostegno all'*export*, all'internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese (articolo 2) e con una nuova operatività a sostegno e rilancio dell'economia nazionale (articolo 3).

Più in dettaglio, l'articolo 1, modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, dispone che SACE S.p.A., al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia Covid-19, conceda - fino al 31 dicembre 2020 - garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese. A tale scopo, dispone un impegno finanziario di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi destinati al supporto delle PMI, comprendendo tra queste i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, nonché associazioni professionali e società tra professionisti. Viene altresì previsto che possano beneficiare delle garanzie della SACE le imprese di qualsiasi dimensione, e che le PMI debbano aver pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di garanzia per le PMI, nonché alle garanzie fornite dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) relativamente alle imprese del settore agricolo, agroalimentare e della pesca. Le garanzie sono altresì concesse in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato. Dalle garanzie SACE sono peraltro escluse le società che controllano direttamente o indirettamente una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero che sono controllate direttamente o indirettamente, da una società residente in un Paese o un territorio non cooperativo a fini fiscali. È previsto, inoltre, che la garanzia sia rilasciata entro il 31 dicembre 2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità di avvalersi di un preammortamento fino a 36 mesi. Sono, inoltre, dettati criteri per la definizione dell'importo del prestito e della percentuale di copertura, che può essere del 70, 80 o 90 per cento a seconda delle dimensioni delle imprese. A tali imprese, nonché ad ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo - incluse quelle soggette a direzione e coordinamento - è richiesto, tra l'altro, di assumere l'impegno a non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020. Qualora le suddette imprese abbiano già distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento della richiesta di finanziamento, l'impegno a non distribuire dividendi viene assunto dall'impresa per i 12 mesi successivi al momento della richiesta. Si deve inoltre trattare di imprese che al 31 dicembre 2019 non rientravano nella categoria delle imprese in difficoltà come definite dalla normativa UE, e che alla data del 29 febbraio 2020 non avevano esposizioni deteriorate nei confronti del settore bancario. Il finanziamento coperto dalla garanzia deve poi essere destinato a sostenere i costi del personale, gli investimenti o il capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, ed è previsto che le medesime imprese si impegnino a non delocalizzare. Inoltre, il finanziamento deve essere destinato, in misura non superiore al 20 per cento dell'importo erogato, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo emergenziale per le quali il rimborso sia reso oggettivamente impossibile a causa dell'epidemia da COVID-19. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie previste dal medesimo articolo 1 è accordata di diritto la garanzia dello Stato, il cui rilascio è deciso con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sulla base dell'istruttoria SACE. Per le imprese di minori dimensioni è prevista una procedura semplificata. Si prevede, inoltre, che possa anche essere concessa la garanzia dello Stato su esposizioni assunte o da assumere entro il 31 dicembre 2020 da parte di Cassa depositi e prestiti derivanti da garanzie su portafogli di finanziamenti concessi da banche e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito alle imprese con sede in Italia che abbiano sofferto di una riduzione del fatturato a seguito dell'emergenza

epidemiologica. Per la copertura degli oneri derivanti dalle garanzie viene istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione iniziale pari a 1.000 milioni di euro.

L'articolo 1-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede che le richieste di nuovi finanziamenti garantiti da SACE ai sensi dell'articolo 1, siano integrate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, il cui contenuto viene dettagliato anche con riferimento ai requisiti richiesti dalla legislazione antimafia e dalla normativa in materia di repressione dell'evasione fiscale. Ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali, si fa altresì rinvio alla stipula di un apposito protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) e SACE S.p.A. Fermi restando gli obblighi di segnalazione previsti dalla normativa antiriciclaggio, per la verifica degli elementi attestati dalla dichiarazione sostitutiva, il soggetto che eroga il finanziamento non è tenuto a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato.

L'articolo 2 riforma il sistema della garanzia dello Stato sugli impegni assicurativi assunti da SACE, intervenendo sui compiti della stessa Società, che vengono estesi e potenziati. In particolare, si prevede che SACE S.p.A. favorisca l'internazionalizzazione del settore produttivo italiano, privilegiando gli impegni nei settori strategici per l'economia italiana, nonché gli impegni per operazioni destinate a Paesi strategici per l'Italia. Una modifica al testo approvata dalla Camera dei deputati ha introdotto la precisazione secondo cui, ai fini dell'internazionalizzazione, sono da considerarsi strategici anche la filiera agricola nazionale, i settori del turismo e dell'agroalimentare italiano, il settore tessile, della moda, lo sviluppo di piattaforme per la vendita on line dei prodotti italiani, le Camere di commercio italiane all'estero, le fiere, i congressi e gli eventi, anche digitali, rivolti a sostenere lo sviluppo dei mercati, la formazione e il *Made in Italy* nei settori dello sport, della cultura, dell'arte, della cinematografia, della musica, della moda, del *design* e dell'agroalimentare. Viene inoltre introdotto - a decorrere dal 1° gennaio 2021 - un nuovo sistema di coassicurazione per i rischi non di mercato, in base al quale gli impegni derivanti dall'attività assicurativa di SACE S.p.A. sono assunti dallo Stato e da SACE S.p.A. in una proporzione pari, rispettivamente, al 90 e al 10 per cento. Si demanda alla legge di bilancio la definizione dei limiti cumulati all'assunzione di impegni da parte di SACE S.p.A. e Stato, sulla base del piano annuale di attività deliberato dal Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione. Al Comitato, istituito presso il MEF, è attribuito, tra l'altro, il compito di deliberare il sistema dei limiti di rischio. Nello stato di previsione del MEF, a decorrere dall'anno 2020, è istituito un Fondo a copertura degli impegni assunti dallo Stato. Viene poi introdotta una nuova forma di operatività di SACE per il sostegno e il rilancio dell'economia; la Società è autorizzata a rilasciare, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa UE, garanzie in qualsiasi forma in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e di altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti in qualsiasi forma concessi alle imprese con sede in Italia, entro l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro. In ragione della riforma del sistema di coassicurazione, l'articolo prevede che gli impegni e le operazioni deliberate da SACE S.p.A., nonché le garanzie rilasciate dallo Stato, prima del 9 aprile 2020, restino regolati dalle norme allora vigenti. Gli impegni assunti e le operazioni deliberate da SACE, nonché le garanzie statali rilasciate dallo Stato nel periodo tra il 9 aprile 2020 e il 31 dicembre 2020, restano regolate dalle norme e dalle convenzioni vigenti alla data del 7 aprile 2020, fatte salve talune disposizioni speciali. Vengono in particolare ammesse *ex lege* alla garanzia di SACE talune operazioni nel settore crocieristico già autorizzate o ammissibili, e ulteriori operazioni già ammissibili alla garanzia dello Stato ai sensi dell'articolo 53 del decreto-legge n. 18 del 2020, che viene contestualmente e conseguentemente abrogato. Il MEF viene altresì autorizzato per l'anno 2020 a rilasciare la garanzia statale per altre operazioni di SACE nei settori crocieristico e difesa, per cui si prevede *ex lege*, a date condizioni, la concessione dei cd. limiti speciali, in termini di importo massimo riassicurabile dallo Stato.

L'articolo 3, modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, prevede, innanzitutto, un accordo tra SACE S.p.A. e Cassa depositi e prestiti S.p.A. concernente le strategie industriali e

commerciali al fine di massimizzare le sinergie di gruppo e aumentare l'efficacia del sistema di sostegno all'esportazione e all'internazionalizzazione delle imprese e di rilancio dell'economia. Inoltre, in considerazione del ruolo strategico di SACE S.p.A. per l'attuazione delle misure di sostegno all'esportazione e all'internazionalizzazione delle imprese e di rilancio degli investimenti, il testo prevede - tra l'altro - che CDP S.p.A. concordi preventivamente con il MEF, sentito il MAECI, l'esercizio dei diritti di voto derivanti dalla partecipazione in SACE S.p.A., che per le deliberazioni di nomina degli organi sociali, il MEF agisca di concerto con il MAECI e che la SACE S.p.A. consulti preventivamente il MEF e il MAECI in ordine alle decisioni aziendali rilevanti ai fini dell'efficace attuazione delle misure di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese, con particolare riferimento alle decisioni relative all'assunzione di impegni e al recupero dei crediti. Inoltre, SACE S.p.A., nella predisposizione del piano annuale di attività, tiene conto delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese assunte dalla cabina di regia co-presieduta dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministro dello sviluppo economico.

L'oratore richiama da ultimo l'articolo 12-*bis* - introdotto *ex novo* nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati - che reca disposizioni in materia di rimborso alle imprese per mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali internazionali, attribuendo alle imprese, per l'anno 2020, un credito di imposta pari al 30 per cento delle spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero, ove siano state disdette in ragione dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica legata al COVID-19. La disposizione, in particolare, richiama il credito d'imposta di cui all'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, istituito per migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle PMI italiane. Alla luce di quanto esposto, sottopone all'attenzione della Commissione una conferente proposta di parere favorevole.

IL [PRESIDENTE](#) apre, quindi, la discussione generale

Il senatore [LUCIDI](#) (*L-SP-PSd'Az*), nell'esprimere preliminarmente il proprio disagio per una prassi, che giudica alquanto perniciosa, che comprime notevolmente il tempo della disamina parlamentare di un provvedimento di grande rilevanza per le sorti economiche del Paese come il decreto-legge in questione, pone la questione - di non secondario rilievo, a suo avviso - della necessità di incentivare maggiormente e concretamente, attraverso opportuni strumenti e risorse finanziarie, le imprese italiane di natura strategica che operano su scala mondiale e sono costrette a confrontarsi con agguerriti *competitor* di altri Paesi, come è, ad esempio, il caso dell'industria siderurgica, che, peraltro, è attiva nel territorio che egli rappresenta come senatore.

Al senatore [AIMI](#) (*FIBP-UDC*) interessa porre la questione, a suo modo di vedere cruciale, del fattore tempo nella predisposizione degli aiuti per le imprese.

Molti osservatori, infatti, tra cui Confindustria, hanno evidenziato il rischio, prevedibile, in particolare, per il prossimo autunno, di un forte disagio sociale per i cittadini e per le imprese messi a dura prova dalla chiusura dovuta all'epidemia.

Per alleviare tali situazioni critiche, è necessario che il Governo intervenga tempestivamente non tanto attraverso prestiti - le imprese, in realtà, sono già ampiamente indebitate - bensì mediante finanziamenti con sussidi a fondo perduto.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire il presidente [PETROCELLI](#), previa verifica del numero legale, pone, quindi, in votazione lo schema di parere favorevole (pubblicato in allegato), che risulta approvato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1379) Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, firmata a Quito il 23 maggio 1984, fatto a Quito il 13 dicembre 2016**  
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 febbraio.

Il presidente [PETROCELLI](#), nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Nessun senatore chiedendo di intervenire in sede di dichiarazione di voto, il presidente [PETROCELLI](#), appurata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Ferrara a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

**(1509) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica ed audiovisiva tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria, con Allegato, fatto a Roma il 25 maggio 2015**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 febbraio.

Il presidente [PETROCELLI](#), nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Nessun senatore chiedendo di intervenire in sede di dichiarazione di voto, il presidente [PETROCELLI](#), appurata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Airola a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

**(1606) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ciad sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 26 luglio 2017**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 febbraio.

Il presidente [PETROCELLI](#), nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Nessun senatore chiedendo di intervenire in sede di dichiarazione di voto, il presidente [PETROCELLI](#), appurata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.



La Commissione approva.

**(1607) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione militare e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Congo, fatto a Roma il 27 giugno 2017**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 febbraio.

Il presidente [PETROCELLI](#), nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Nessun senatore chiedendo di intervenire in sede di dichiarazione di voto, il presidente [PETROCELLI](#), appurata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(Doc. LXXXVII, n. 3) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2019**

(Parere alla 14a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [AIROLA](#) (M5S), relatore, illustra la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, spiegando che essa ricostruisce, nei differenti ambiti, l'impegno e il contributo dell'Esecutivo italiano nel 2019 per lo sviluppo del processo di integrazione europea e la definizione del nuovo assetto istituzionale dell'Unione - a partire dall'insediamento della Commissione von Der Leyen -, nonché per l'attuazione delle varie politiche di settore.

Il testo, su cui la 3a Commissione potrà al termine dell'esame formulare un parere a beneficio della 14a Commissione, si articola in quattro parti, relative, rispettivamente, allo sviluppo del processo di integrazione europea e le questioni istituzionali, alle principali politiche orizzontali e settoriali, all'attuazione delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale ed infine al coordinamento nazionale delle politiche europee.

Il Documento contiene, inoltre, alcune appendici in cui sono inseriti, oltre all'elenco dei Consigli dell'Unione europea e dei Consigli europei, una scheda sull'andamento dei flussi finanziari dall'Unione europea all'Italia nell'anno di riferimento - pari ad oltre 9,98 miliardi di euro, a titolo di cofinanziamento degli interventi strutturali e come sostegno alla Politica Agricola Comune -, un quadro sullo stato di recepimento delle direttive, e uno specifico allegato sui seguiti degli atti parlamentari di indirizzo, approvati nel corso del 2019.

Per la prima parte, nell'ambito delle questioni istituzionali, il relatore segnala, oltre ad un aggiornamento sulla questione *Brexit*, il paragrafo relativo allo stato dell'integrazione politica europea in cui si ricorda l'avvio del nuovo ciclo istituzionale per il periodo 2019-2024, il rinnovo delle cariche istituzionali dell'Unione, l'adozione, da parte del Consiglio europeo di giugno 2019, dell'Agenda strategica e il contributo italiano per la sua messa a punto, con l'attenzione al fenomeno migratorio,

all'ambizione in campo ambientale e alla dimensione sociale dell'Unione. Ulteriore rilievo viene dato al negoziato per la definizione del Quadro finanziario pluriennale (QFP) dell'Unione europea per il periodo 2021-2027.

Nella seconda parte, quella più rilevante per gli aspetti di interesse della 3a Commissione, nel capitolo dedicato ai temi delle politiche sulla migrazione, viene ricordato come l'Italia, in uno scenario segnato da forti contrapposizioni, abbia ribadito la necessità di agire sul piano normativo per una revisione radicale del regolamento Dublino, nonché sul piano politico per prevenire le partenze dai Paesi terzi, sviluppando una strategia europea di condivisione degli oneri, volta a garantire una redistribuzione più equa dei migranti tra tutti gli Stati membri. Nel paragrafo dedicato alla dimensione esterna della politica sulla migrazione, viene ricordato che l'Italia ha sostenuto la necessità e l'urgenza di impostare su nuove basi il dialogo fra l'Unione europea e i Paesi terzi, al fine di accrescere l'efficacia delle strategie di prevenzione delle partenze, di lotta ai trafficanti di esseri umani e di effettivo rimpatrio di coloro che non hanno diritto a permanere sul territorio europeo. L'Italia ha, altresì, sottolineato la necessità che la complessiva strategia europea in campo migratorio includa anche un maggiore impegno sul piano del reinsediamento dei rifugiati, e la possibilità di sviluppare corridoi umanitari verso l'Europa per le persone più vulnerabili o avviare progetti sperimentali per la presentazione di domande di asilo al di fuori dell'Unione europea. Un particolare impegno da parte del Governo italiano è stato profuso nel negoziato volto a stabilire l'entità delle risorse da dedicare alla cooperazione migratoria con i Paesi terzi nel futuro Quadro finanziario pluriennale per il 2021-2027, sostenendo la necessità di istituire una fonte di finanziamento sufficiente, stabile e sostenibile all'interno del bilancio dell'Unione a sostegno della cooperazione con i Paesi terzi, destinando almeno il dieci per cento del totale dell'Istituto Strumento per il Vicinato, lo sviluppo e la cooperazione internazionale (NDICI) - pari a circa 90 miliardi di euro nella proposta della Commissione - per azioni a diretto impatto sulla gestione dei flussi migratori, a partire dal sostegno ai Paesi terzi nel contrasto alle reti di trafficanti. L'Italia ha, inoltre reiterato la richiesta di un maggiore finanziamento per il Nord Africa da parte del Fondo fiduciario d'emergenza dell'Unione europea per la stabilità e la lotta contro le cause profonde della migrazione irregolare e del fenomeno degli sfollati in Africa, il cosiddetto Fondo La Valletta. Nel capitolo relativo alle imprese, alla concorrenza e ai consumatori, nell'ambito del negoziato sul pacchetto del "*Made in*", viene sottolineato l'impegno del Governo italiano per l'organizzazione di attività di informazione e sensibilizzazione sul tema della protezione dei diritti di proprietà intellettuale e, in particolare, del *Made in Italy*, al fine di incentivare lo sviluppo di forme di cooperazione e di sensibilizzazione finalizzate al contrasto di fenomeni nocivi per le produzioni di qualità.

Nell'ambito del capitolo dedicato alla dimensione esterna dell'Unione, il documento evidenzia l'impegno dell'Esecutivo italiano ad orientare la Politica estera e di sicurezza comune in modo sempre più conforme ai principi di solidarietà e di cooperazione, assicurando un rilievo centrale all'area mediterranea, e confermando l'accento sull'elaborazione di efficaci politiche migratorie e sullo sviluppo della capacità dei Paesi vicini di gestire in proprio i fenomeni che impattano sulla sicurezza dell'Europa. Attenzione specifica è stata rivolta al *dossier* libico, nel tentativo di rafforzare la posizione unitaria dell'Unione europea per la stabilizzazione del Paese africano attraverso l'attivo sostegno all'azione delle Nazioni Unite, e a quello siriano, con la riaffermazione da parte dell'Italia della necessità di individuare una soluzione duratura del conflitto anche attraverso il dialogo con i membri del cosiddetto "processo di Astana", a partire dalla Russia. Il Documento ricorda, inoltre, l'impegno che anche nel corso del 2019 il Governo italiano ha profuso per mantenere vive le relazioni politiche, economiche e culturali con l'Iran, in piena sintonia con la posizione dell'Unione europea e nonostante un contesto internazionale particolarmente complesso, anche al fine di salvaguardare l'accordo sul programma nucleare iraniano considerato un pilastro della stabilità regionale. Altre questioni rilevanti evidenziate nell'ambito del paragrafo dedicato alla Politica estera e di sicurezza comune, sono la conferma dell'impegno italiano per la stabilizzazione, la crescita economica e l'integrazione europea dei Balcani occidentali, e la critica dell'attivismo turco in relazione alle trivellazioni nel Mediterraneo orientale e all'azione militare nel nord-est della Siria, che ha condotto fra l'altro l'Unione europea, col sostegno italiano, a decidere la sospensione dell'esportazione di armi verso la Turchia e la riduzione

dei fondi di preadesione a favore di Ankara. Con riferimento alla crisi ucraina, la Relazione rimarca come il Governo italiano abbia continuato - come in passato - a promuovere un approccio bilanciato da parte dell'Unione europea, sostenendo, gli sforzi negoziali del gruppo di "Normandia" e l'attuazione degli Accordi di Minsk, ma puntando anche a promuovere ogni occasione di dialogo diretto fra Kiev e Mosca, e incoraggiando altresì i canali di comunicazione fra la stessa Unione e la Russia. Per quanto concerne le relazioni con l'Africa, il Documento sottolinea come nel corso del 2019 il Governo italiano abbia confermato la necessità di garantire un'attenzione prioritaria al Corno d'Africa e al Sahel, aree di origine e transito dei flussi migratori, la cui stabilità risulta fondamentale per la stessa sicurezza europea.

Nel paragrafo relativo alla Politica di sicurezza e difesa comune, viene ricordato come il 2019 sia stato dedicato al consolidamento dell'impianto istituzionale nel settore, con l'azione dell'Esecutivo italiano volta al rafforzamento della difesa europea, in complementarità con la NATO, con l'obiettivo di sviluppare capacità all'altezza delle esigenze di protezione del territorio e dei cittadini europei, in un contesto esterno di perdurante instabilità. L'Italia ha, inoltre, continuato ad assicurare il proprio contributo alle operazioni e missioni PSDC, attribuendo elevata priorità in particolare alle crisi nei Paesi dell'area euro-mediterranea. Anche per quanto riguarda le missioni civili della PSDC, nel corso del 2019 il Governo ha puntato ad aumentarne efficacia, flessibilità e rapidità di impiego, con particolare riguardo alle aree prioritarie per gli interessi nazionali (Libia, Sahel e Corno d'Africa).

In tema di allargamento, la Relazione sottolinea come l'Esecutivo italiano nel corso del 2019 abbia inteso riaffermare la prospettiva europea dei Paesi dei Balcani occidentali - in particolare per Albania e Macedonia del Nord -, promuovendo l'avanzamento del processo di allargamento, sulla base dei criteri di Copenaghen e del rispetto, da parte dei Paesi candidati e potenziali, delle condizioni previste.

Relativamente alla Politica di vicinato, la Relazione evidenzia come nel corso dell'anno il Governo italiano abbia contribuito al dialogo in corso tra l'Unione ed i Paesi *partner*, volto alla definizione congiunta delle priorità strategiche di cooperazione. In particolare l'Italia ha continuato ad incoraggiare l'azione dell'Unione europea nell'area del Vicinato meridionale, in ragione del fatto che proprio da quest'area provengono i principali rischi sistemici per l'Europa, sotto il profilo politico, economico, di sicurezza e migratorio. Il mantenimento dell'attuale proporzione dell'allocazione delle risorse finanziarie a favore della dimensione meridionale costituisce una priorità nazionale, che il Governo ha difeso nel negoziato sul futuro Quadro finanziario pluriennale (2021-2027).

Nel paragrafo dedicato alla collaborazione con Paesi terzi, agli accordi internazionali e alla politica commerciale comune, viene ricordato come l'Italia abbia svolto un ruolo attivo nell'ambito dei negoziati per la conclusione di accordi di associazione tra l'Unione europea e gli Stati europei di piccole dimensioni; nei confronti della Repubblica di San Marino, nello specifico, l'Italia ha instaurato un dialogo diretto per la ricerca di soluzioni alle questioni relative alla libera circolazione dei servizi finanziari e delle merci. Nel corso del 2019, l'Esecutivo italiano ha, inoltre, continuato ad adoperarsi per facilitare le relazioni tra Bruxelles e Mosca, con un approccio strategico che consenta di andare oltre lo strumento sanzionatorio, riaffermando il proprio sostegno alla politica europea del "doppio binario". L'Italia ha, inoltre, offerto un proprio contributo fattivo alla definizione della nuova Strategia per l'Asia centrale, alle iniziative europee volte a rafforzare il dialogo politico e la cooperazione con i Paesi africani, nonché alla negoziazione della nuova intesa con i Paesi ACP (Africa, Caraibi, Pacifico) in vista della scadenza dell'Accordo di Cotonou. Pur in un contesto segnato dalle particolari difficoltà del commercio internazionale, l'Italia, nel corso del 2019, ha continuato a sostenere l'azione dell'Unione europea in materia commerciale e nell'ambito del processo di riforma dell'Organizzazione mondiale del commercio. L'Esecutivo italiano ha, inoltre, assicurato la sua partecipazione, in ambito UE, ai negoziati relativi agli accordi di libero scambio con Paesi terzi - dall'Accordo di partenariato col Giappone agli Accordi di libero scambio con alcuni Paesi dell'ASEAN, del MERCOSUR, con l'Australia e la Nuova Zelanda, fino agli Accordi di libero scambio ampi ed approfonditi con Marocco, Tunisia, Egitto e Giordania - svolgendo anche una costante attività di monitoraggio delle fasi attuative delle intese già siglate, soprattutto a tutela dei settori produttivi e delle merci italiani. Nell'ambito delle politiche e iniziative di cooperazione allo sviluppo dell'Unione europea, nel 2019 l'Italia, nell'ambito

del negoziato per il regolamento istitutivo dello Strumento per il Vicinato, lo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI), che costituirà la principale fonte di finanziamento dell'azione esterna dell'Unione europea nel 2021-2027, ha ottenuto la possibilità che sia riservata una quota adeguata di fondi per finanziare la cooperazione con il Vicinato e l'Africa Sub-Sahariana, anche in ambito migratorio.

La Relazione evidenzia, infine, come nel corso del 2019 sia proseguita l'azione finalizzata a consolidare e accrescere la presenza italiana nelle posizioni apicali del Servizio europeo di azione esterna.

Il relatore conclude la sua esposizione preannunciando, tenuto conto che la Relazione offre una panoramica ampia sulle attività condotte dall'Esecutivo italiano nel corso del 2019, la presentazione di un relativo parere favorevole.

Il presidente [PETROCELLI](#) ringrazia il relatore per l'esaustiva relazione e apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,30.*

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1829**

La Commissione Affari esteri, emigrazione, esaminato il disegno di legge in titolo per gli aspetti di propria competenza; esaminate in particolare le norme relative al ruolo attribuito a SACE S.p.A. nella gestione dell'emergenza economica seguita alla diffusione del COVID-19; valutate con favore le misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese di cui all'articolo 1 del decreto-legge con la possibilità attribuita a SACE S.p.A. di concedere fino al 31 dicembre 2020 garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese aventi sede in Italia e colpite dagli effetti della crisi imposta dalla diffusione del COVID-19; considerate altresì le misure finalizzate al sostegno all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese di cui all'articolo 2 del decreto-legge, con la previsione circa il ruolo di SACE S.p.A. nel privilegiare gli impegni per i settori strategici per l'economia italiana e per le operazioni destinate a Paesi strategici per l'Italia; preso altresì atto delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge relative all'accordo tra SACE S.p.A. e Cassa depositi e prestiti S.p.A. concernente le strategie industriali e commerciali per massimizzare le sinergie di gruppo e aumentare l'efficacia del sistema di sostegno all'esportazione e all'internazionalizzazione delle imprese e di rilancio dell'economia nazionale; esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

## **1.4.2.4. 4<sup>^</sup> Commissione permanente (Difesa)**

## 1.4.2.4.1. 4ª Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 61 (pom.) del 03/06/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**DIFESA (4ª)**  
**MERCOLEDÌ 3 GIUGNO 2020**  
**61ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**[GARAVINI](#)**

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa Calvisi e Tofalo.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(1829\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 6ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [ORTIS](#) (M5S) illustra il provvedimento per le parti di competenza, osservando che un primo profilo di interesse per la Difesa si rinviene nell'articolo 2 (leggermente modificato dalla Camera in prima lettura), che riforma il sistema della garanzia dello Stato sugli impegni assicurativi assunti da SACE, estendendo peraltro le attività di tale società. La norma attribuisce a SACE la funzione di concedere garanzie, assistite dalla controgaranzia dello Stato, sui finanziamenti alle imprese italiane per l'esportazione, in particolare nei settori o verso paesi considerati strategici per l'economia italiana. Con specifico riferimento al settore della Difesa, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, per l'anno 2020, a rilasciare la garanzia dello Stato in favore di SACE, su nuove operazioni deliberate nel corso del 2020, esclusivamente con controparte sovrana, nei limiti di cinque miliardi di euro in termini di flusso. Il totale dell'esposizione cumulata conservata da SACE e di quella ceduta allo Stato sul settore non può eccedere il 29 per cento dell'intero portafoglio rischi (complessivamente conservato da SACE e ceduto allo Stato).

Al Ministero della difesa viene poi assegnata la possibilità di designare un componente nell'istituendo Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione, che si occuperà appunto del sistema di sostegno pubblico all'esportazione e all'internazionalizzazione, anche predisponendo relazioni e formulando proposte. L'organo è anche chiamato a deliberare sul piano annuale di attività nel settore, definendo l'ammontare previsto delle operazioni da assicurare (suddivise per aree geografiche e macro-settori), evidenziando quelle da sottoporre all'autorizzazione preventiva del Ministro dell'economia e delle finanze. Preciso che il Ministero della difesa partecipa in considerazione del

ruolo dallo stesso ricoperto nell'ambito della stipulazione degli accordi *Governo-Governo*, che come ricorderete, sono stati recentemente introdotti, anche sulla base di una sollecitazione della nostra Commissione, nella relazione conclusiva dell'affare assegnato sull'*export* dei materiali della difesa. Rileva quindi che gli articoli da 15 a 17 si occupano del cosiddetto "*golden power*" nei settori di rilevanza strategica. In particolare, sono introdotte modifiche volte ad estendere il campo di applicazione dei poteri speciali riservati al Governo, al fine di impedire scalate societarie da parte di gruppi stranieri, magari grazie alla crisi dovuta all'epidemia. In sintesi, si anticipa la possibilità di esercizio dei poteri speciali in alcuni settori strategici dell'economia nazionale (settori che però non comprendono gli ambiti della difesa e della sicurezza, che beneficiano di una compiuta disciplina), in attesa dell'adozione del regolamento previsto dall'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012. Nel dettaglio, si prevede la possibilità di effettuare d'ufficio i poteri speciali in caso di mancata notifica da parte degli operatori economici e si interviene sulle soglie di partecipazione societaria da cui discendono gli obblighi di notifica.

L'oratore prosegue la sua esposizione soffermandosi poi sull'articolo 33, comma 2, che rinvia - con una norma che vale per tutte le amministrazioni, quindi anche per quella della Difesa - il termine entro il quale i funzionari delegati alle operazioni di chiusura delle scritture contabili devono presentare i rendiconti suppletivi, relativi ai pagamenti di somme riscosse che non siano state erogate alla chiusura dell'esercizio e che possono essere utilizzate per effettuare pagamenti di spese riferibili all'esercizio scaduto.

Da ultimo, l'articolo 36 proroga le disposizioni sul rinvio delle udienze e sulla sospensione dei termini giudiziari - quindi anche per i tribunali militari - previsti in provvedimenti precedenti.

Conclude proponendo alla Commissione l'espressione di un parere favorevole.

La presidente [GARAVINI](#) constata che non vi sono iscritti a parlare in discussione generale.

Interviene, a nome del Gruppo di appartenenza, per dichiarazione di voto contrario, la senatrice [RAUTI](#) (*FdI*), precisando che tale orientamento è legato all'inadeguatezza dell'impianto generale del provvedimento, che è tardivo e lacunoso.

Previa verifica del numero legale, la proposta di parere favorevole del relatore viene infine approvata dalla Commissione.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Proposta di nomina dell'ammiraglio di squadra (aus.) Donato Marzano a Presidente della Lega navale italiana (n. 51)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [DONNO](#) (*M5S*) osserva innanzitutto che il fondamento normativo della proposta di nomina si riviene nell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici.

Con riferimento all'ente in questione, osserva che la Lega navale Italiana ha lo scopo di diffondere, in particolare fra i giovani, l'amore per il mare, lo spirito marinaro e la conoscenza dei problemi marittimi, con il fine di stimolare ed incentivare la partecipazione dei cittadini allo sviluppo ed al progresso di tutte le forme di attività nazionali che hanno sul mare il loro campo e il loro mezzo di azione. L'ente favorisce anche la tutela dell'ambiente marino e delle acque interne e sviluppa le iniziative promozionali, culturali, naturalistiche, sportive e didattiche idonee al conseguimento degli scopi delle associazione. Promuove e sostiene, inoltre, la pratica del diporto e delle attività nautiche. Nello svolgimento delle sue attività, la Lega Navale italiana opera di concerto con le amministrazioni pubbliche centrali e periferiche, con le Federazioni sportive del CONI e con le Leghe navali marittime.

straniere.

Passando al *curriculum* del candidato, che ha i pareri favorevoli dei Ministri della difesa e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si sofferma sull'altissimo profilo di esperienza, competenza e professionalità dell'ammiraglio Marzano, che nell'ambito dei molteplici incarichi svolti nella Marina militare si è sempre contraddistinto per lo spessore umano, l'altissima preparazione tecnica, la capacità di creare collaborazioni internazionali e la rete di solidarietà, mettendo al centro della propria attività la tutela dei suoi uomini e donne e la salvaguardia del mare.

Ricorda, al riguardo, le molteplici sinergie messe in campo negli anni dall'ammiraglio Marzano anche con enti, associazioni, istituzioni che esulano dal campo squisitamente militare e delle Forze armate, oltre alla collaborazione con le università Luiss, Ca' Foscari, La Sapienza, Tor Vergata, Navale di Genova, e con l'associazione Mare Vivo.

Nell'osservare, da ultimo, che l'incarico sarà svolto a titolo gratuito, formula una proposta di parere favorevole.

Poiché non vi sono iscritti a parlare viene posta ai voti, a scrutinio segreto, la proposta di parere favorevole della relatrice.

Partecipano alla votazione i senatori [CANDURA](#) (L-SP-PSd'Az), [CASTIELLO](#) (M5S), [DI MICCO](#) (M5S), [DONNO](#) (M5S), [FUSCO](#) (L-SP-PSd'Az), [GARAVINI](#) (IV-PSI), [MININNO](#) (M5S), [MINUTO](#) (FIBP-UDC), [ORTIS](#) (M5S), [PUCCIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az), [RAUTI](#) (FdI), [ROJC](#) (PD) e [VATTUONE](#) (PD).

La proposta di parere risulta approvata con 13 voti favorevoli.

#### **Proposta di nomina dell'ammiraglio ispettore capo (ris.) Luciano Magnanelli a Vicepresidente della Lega navale italiana (n. 52)**

(Parere al Ministro della difesa. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [DONNO](#) (M5S) rinvia, per i fondamenti normativi e per l'illustrazione delle funzioni della Lega navale italiana, alla relazione da lei precedentemente svolta sulla nomina del presidente dell'ente medesimo.

Si sofferma quindi sul *curriculum* del candidato alla vicepresidenza dell'ente, osservando che l'ammiraglio Luciano Magnanelli si è sempre contraddistinto per spessore umano ed altissima preparazione tecnica. Già capo della Sezione velica della Marina militare, l'ammiraglio Magnanelli si è infatti contraddistinto per la sua dedizione ad ogni attività che permettesse di valorizzare la cultura marinara sostenendo, tra l'altro, la creazione di centri culturali e poli sportivi e nautici che avessero una particolare attenzione per il sociale.

Nel rilevare che l'incarico sarà svolto a titolo gratuito, conclude formulando una proposta di parere favorevole.

Poiché non vi sono iscritti a parlare viene posta ai voti, a scrutinio segreto, la proposta di parere favorevole della relatrice.

Partecipano alla votazione i senatori [CANDURA](#) (L-SP-PSd'Az), [CASTIELLO](#) (M5S), [DI MICCO](#) (M5S), [DONNO](#) (M5S), [FUSCO](#) (L-SP-PSd'Az), [GARAVINI](#) (IV-PSI), [MININNO](#) (M5S), [MINUTO](#) (FIBP-UDC), [ORTIS](#) (M5S), [PUCCIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az), [RAUTI](#) (FdI), [ROJC](#) (PD) e [VATTUONE](#) (PD).

La proposta di parere risulta approvata con 13 voti favorevoli.



*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La senatrice [RAUTI](#) (*FdI*), sollecita la risposta alla sua recente interrogazione in materia di cooperazione strutturata permanente, che appare di particolare interesse per i lavori della Commissione.

La presidente [GARAVINI](#) prende atto della richiesta, impegnandosi a sollecitare in tal senso il Governo.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

## **1.4.2.5. 5^ Commissione permanente (Bilancio)**

## 1.4.2.5.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 285 (pom.) del 03/06/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MERCOLEDÌ 3 GIUGNO 2020**  
**285ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.*

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(1829\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 6ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice [CONZATTI](#) (IV-PSI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che è stata trasmessa per le vie brevi la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. Nella relazione tecnica aggiornata, viene anche evidenziato che alcune modifiche apportate agli articoli 1, 12 e 13 estendono l'ambito di operatività dei fondi ivi previsti. Si tratta, rispettivamente: di un fondo, con una dotazione di un miliardo di euro per l'anno 2020, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze a copertura delle garanzie concesse dalla Sace e dalla Cassa depositi e prestiti; del Fondo solidarietà mutui "prima casa" (cosiddetto "Fondo Gasparrini"); del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese. Nel rassicurare circa il fatto che tali modifiche non determineranno in via diretta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica - dal momento che alle ulteriori esposizioni si farà fronte nei limiti della disponibilità dei fondi - viene, tuttavia, rappresentata la possibilità di un più rapido utilizzo degli stessi e la conseguente necessità di futuri rifinanziamenti. Per l'approfondimento di dettaglio dei profili finanziari delle singole disposizioni, rinvia alla Nota n. 152/2020 del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario di Stato Simona Flavia MALPEZZI consegna formalmente la relazione tecnica aggiornata positivamente verificata.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*), nel criticare lo scarso lasso temporale a disposizione per l'approfondimento della relazione tecnica aggiornata, osserva come si sia parlato molto dei contenuti del decreto-legge in esame e dei presunti 400 miliardi di euro da esso stanziati. Tuttavia, tale cifra deve più correttamente riferirsi all'ulteriore indebitamento posto a carico delle aziende private.

Ne consegue come il decreto-legge sia improntato all'indebitamento delle aziende sia pure con la garanzia statale: si tratta di una scelta che non vede la condivisione del Gruppo della Lega.

Il PRESIDENTE osserva incidentalmente come la relazione tecnica aggiornata sia stata trasmessa informalmente dal Governo già lo scorso 1° giugno e sia stata messa a disposizione, per le vie brevi, ai membri della Commissione bilancio.

Soffermandosi sui rilievi contenuti nella relazione tecnica riguardanti le modifiche apportate agli articoli 1, 12 e 13, ribadisce come il rifinanziamento dei fondi ivi disciplinati possa rendersi necessario soltanto qualora le ulteriori esposizioni eccedano la disponibilità dei fondi stessi.

In assenza di ulteriori interventi, la relatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*) propone pertanto l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dall'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

La rappresentante del GOVERNO si esprime in senso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere viene posta ai voti ed approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**[\(1829\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*) riepiloga la propria illustrazione già svolta ai fini dell'espressione del parere per la Commissione di merito, proponendo di ribadire anche per l'Assemblea la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dall'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

La rappresentante del GOVERNO si esprime in senso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere viene posta ai voti ed approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**[\(1786\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19**

(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con presupposto. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 maggio.

La relatrice [ACCOTO](#) (*M5S*) illustra la seguente proposta di parere sul testo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto degli elementi informativi trasmessi dal Governo, secondo cui: in relazione all'articolo 2, che dispone l'adeguamento della disciplina dell'ordinamento penitenziario di cui alla legge n. 354 del 1975, inerente alla materia della concessione di permessi e dell'applicazione della misura della detenzione domiciliare, si assicura che le attività degli organi preposti al rilascio dei predetti pareri si concretizzano in attività rientranti nei compiti e nelle funzioni istituzionali ordinarie, senza aggravio di oneri per la finanza pubblica; con riferimento all'articolo 3, recante previsioni normative sul deposito e sulla comunicazione in forma telematica di atti e documenti giudiziari, viene confermata la sostenibilità degli interventi di informatizzazione in ambito penale attraverso le risorse finanziarie indicate nella relazione tecnica per le spese di funzionamento e di investimento per l'innovazione tecnologica in materia informatica e telematica dell'intera amministrazione della giustizia; con riguardo all'articolo 6 sugli oneri per il tracciamento informatico dei contatti ravvicinati dei soggetti contagiati dal coronavirus, si rappresenta che è stata stipulata una specifica convenzione tra il Commissario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza, il Ministero della salute, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio e la SOGEI Spa volta ad istituire un piattaforma unica nazionale per la gestione del sistema di allerta Covid-19. Al riguardo, viene specificato che la SOGEI si è impegnata a provvedere alle attività connesse alla convenzione con le risorse umane e tecniche nella propria disponibilità e a operare a titolo gratuito; sempre in merito all'articolo 6, si fa presente che all'acquisizione, per conto della SOGEI, dei beni e servizi eventualmente occorrenti per lo svolgimento delle predette attività provvederà il Commissario straordinario sostenendo i relativi oneri nei limiti della dotazione individuata dal comma 7 del medesimo articolo 6; nel presupposto che le risorse di cui all'articolo 6, comma 7 (1,5 milioni di euro per il 2020) già versate sull'apposita contabilità speciale intestata al Commissario siano ancora disponibili e che il loro utilizzo non pregiudichi interventi già avviati o programmati a valere sulle medesime somme, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo."

Il sottosegretario di Stato Simona Flavia MALPEZZI esprime un avviso conforme alla relatrice.

Interviene la senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*), per segnalare criticità di ordine finanziario in merito all'articolo 1 del provvedimento in esame che richiederebbe l'assunzione di personale specializzato e formato per l'espletamento dei relativi adempimenti tecnici: a tale riguardo, rammenta che il proprio gruppo ha presentato l'emendamento 1.3.

Con riguardo invece agli articoli 2 e 3 ribadisce la necessità che le opportune cure mediche vengano garantite in sede di regime di detenzione, evitando la scarcerazione di detenuti condannati per gravi reati.

Il PRESIDENTE osserva come la relazione tecnica al decreto-legge specifichi il carattere ordinamentale dell'articolo 1, motivandone l'invarianza di oneri per la finanza pubblica.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento e verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere avanzata dalla relatrice, viene approvata.

La relatrice [ACCOTO](#) (M5S) illustra quindi gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che occorre richiedere la relazione tecnica per verificare la corretta quantificazione degli oneri della proposta 1.3, che prevede che ogni singola procura debba essere dotata di personale specializzato e formato per l'espletamento dei relativi adempimenti tecnici funzionali alla realizzazione delle finalità del decreto legislativo n. 216 del 2017 (disposizioni in materia di intercettazioni). Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 1.0.2 che riduce da dieci a sette anni la durata massima del collocamento fuori ruolo dei magistrati e avvocati dello Stato. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 2, richiede la relazione tecnica sulla proposta 2.0.1 del Governo, che comunque risulta sostanzialmente corrispondente al decreto-legge n. 29 del 2020 (A.S. 1799) all'esame della Commissione giustizia. Richiede la relazione tecnica per verificare la corretta quantificazione degli oneri e la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura dell'emendamento 2.0.3 che esonera gli assegnatari di alloggi collettivi di servizio per il personale del Corpo di polizia penitenziaria dal pagamento degli oneri accessori per l'utilizzo degli stessi alloggi. Occorre valutare, anche attraverso l'acquisizione di apposita relazione tecnica, la portata finanziaria dell'emendamento 2.0.4 che modifica la disciplina sulla destinazione alle pubbliche amministrazioni di immobili già adibiti ad edilizia giudiziaria. Chiede chiarimenti sulla portata finanziaria della proposta 2.0.10 recante l'interpretazione autentica della norma in base alla quale il personale della polizia penitenziaria ha facoltà di pernottare in caserma a titolo gratuito, compatibilmente con la disponibilità di locali. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 3.56 che disciplina i rapporti tra Equitalia Giustizia Spa e Poste Italiane, ai fini della gestione dei flussi finanziari che affluiscono sul conto acceso presso la Tesoreria dello Stato e intestato alla medesima Equitalia Giustizia. Comportano minori entrate gli analoghi emendamenti 3.60, 3.61 e 3.62. Richiede la relazione tecnica per verificare gli effetti finanziari dell'emendamento 3.0.3. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 4.13 che inserisce i collegamenti da remoto con gli avvocati tra i contenuti delle misure che i responsabili degli uffici giudiziari sono tenuti ad adottare per lo svolgimento delle udienze nel periodo di emergenza epidemiologica, nonché come modalità di trattazione delle controversie nel processo amministrativo. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 5, richiede la relazione tecnica sulle analoghe proposte 5.1, 5.4, 5.5 e 5.6, relative al controllo della Corte dei conti sui contratti secretati e ai giudizi pensionistici, anche al fine di verificarne la compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 7 del decreto-legge. Comporta maggiori oneri l'emendamento 5.0.1. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 5.0.3 riguardante il trattenimento e il richiamo in servizio di medici e magistrati. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.

Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 6, occorre valutare la compatibilità delle proposte 6.2 e 6.0.1 con il limite massimo delle risorse (1,5 milioni di euro per il 2020) utilizzate a copertura dal comma 7 dell'articolo 6. Sembra comportare maggiori oneri la proposta 6.26 che, sopprimendo il limite temporale del 2020 nell'utilizzo dell'applicazione e della piattaforma, trasforma l'onere a regime. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 7, comportano maggiori oneri le proposte 7.0.2 e 7.0.5. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il sottosegretario di Stato Simona Flavia MALPEZZI chiede di tenere accantonato l'esame degli emendamenti segnalati dalla relatrice riferiti agli articoli 1, 4 e 6, sui quali è in corso un approfondimento istruttorio.

In merito alle proposte emendative riferite all'articolo 2, consegna la relazione tecnica,

positivamente verificata, sull'emendamento 2.0.1, mentre chiede l'accantonamento delle altre proposte emendative segnalate all'articolo 2.

Passando agli emendamenti all'articolo 3, concorda con l'onerosità delle proposte 3.60, 3.61 e 3.62, mentre chiede di accantonare i rimanenti emendamenti all'articolo 3.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 5, esprime un avviso contrario, per maggiori oneri, sull'emendamento 5.0.1, chiedendo invece di accantonare gli altri emendamenti all'articolo 5 segnalati dalla relatrice.

Da ultimo, con riguardo agli emendamenti segnalati dalla relatrice all'articolo 7, concorda con l'onerosità delle proposte 7.0.2 e 7.0.5.

La relatrice [ACCOTO](#) (M5S) propone di tenere accantonato l'esame della proposta 2.0.1, in relazione alla quale sono stati preannunciati subemendamenti.

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) chiede chiarimenti circa la valutazione di onerosità degli emendamenti 7.0.2 e 7.0.5.

Il PRESIDENTE osserva come l'emendamento 7.0.5 preveda l'obbligo anche per strutture pubbliche di installare sistemi di videosorveglianza.

In merito invece all'emendamento 7.0.2, osserva come esso preveda ulteriori adempimenti a carico del Tribunale per i minorenni, che potrebbero non essere compatibili con l'invarianza di oneri, suggerendo comunque l'accantonamento della proposta per un approfondimento.

La relatrice [ACCOTO](#) (M5S), alla luce del dibattito svoltosi, propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.60, 3.61, 3.62, 5.0.1 e 7.0.5. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti, ad eccezione delle proposte 1.3, 1.0.2, 2.0.1, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.10, 3.56, 3.0.3, 4.13, 5.1, 5.4, 5.5, 5.6, 5.0.3, 6.2, 6.0.1, 6.26 e 7.0.2, sulle quali l'esame resta sospeso. L'esame è altresì sospeso sugli ulteriori emendamenti dei relatori 1.0.5, 2.0.11 e 2.0.12, nonché sui subemendamenti riferiti all'emendamento 2.0.1".

Posta in votazione, la proposta di parere risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1800) Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2**

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con presupposti e condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 26 maggio.

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto degli elementi informativi forniti dal Governo, da cui risulta che: in relazione al comma 2 dell'articolo 1, viene confermato che la riduzione del fondo di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 196 del 2009 non compromette le finalità dello stesso, facendosi altresì presente che l'utilizzo di tale fondo a copertura si è consolidato negli anni, trovando riscontro positivo nell'esame parlamentare di diversi

provvedimenti; con riferimento ai successivi commi 5 e 6, si assicura che tutte le regioni e le province autonome, a seguito di audizione preliminare, sulla base del primo sintetico protocollo metodologico, hanno deciso di partecipare all'indagine, condividendone scopi e metodologia, e viene data indicazione, mediante tabella, delle regioni che, a seguito dell'ulteriore definizione dei dettagli dell'indagine, hanno deciso di avvalersi del supporto della Croce Rossa Italiana, e di quelle che invece effettueranno tali attività con le risorse disponibili a legislazione vigente, ricorrendo ai propri centri; con riguardo al comma 15, secondo e terzo periodo, si conferma la disponibilità delle risorse in capo alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario nonché l'assenza di pregiudizi a carico di interventi avviati o programmati da parte del medesimo Commissario, e si assicura che l'onere per la conservazione dei campioni, pari a 45.000 euro annui per cinque anni, graverà sulle risorse della medesima contabilità speciale; in merito al comma 14, che autorizza l'Istat a conferire dieci incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa, per i profili di quantificazione degli oneri vengono forniti elementi di dettaglio attraverso il richiamo alla disciplina interna e la predisposizione di una scheda tecnica illustrativa; per i profili di copertura, si precisa che le risorse saranno garantite da risparmi di spesa rinvenibili all'interno del bilancio dell'Istat per il tramite di apposite variazioni, non essendo necessario attingere all'avanzo libero di bilancio, fornendosi al riguardo ulteriori elementi informativi sul bilancio di previsione 2020; si concorda infine con l'introduzione del riferimento all'esercizio finanziario 2020 in relazione all'autorizzazione della spesa di 385.000 euro; nel presupposto della sostenibilità degli oneri, per le regioni che hanno scelto di ricorrere ai propri centri per le indagini di cui ai commi 5 e 6, con le risorse disponibili a legislazione vigente, richiamandosi al riguardo quanto stabilito dall'articolo 19 della legge 196 del 2009; nel presupposto, altresì, della adeguata e coerente modulazione temporale della copertura relativa alle autorizzazioni di spesa di cui al secondo e terzo periodo del comma 15 dell'articolo 1, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al comma 14 dell'articolo 1, dopo le parole: "385.000 euro", delle seguenti: "per l'anno 2020".

Rappresenta quindi la necessità di evitare che il parere sul testo impatti sulla valutazione di alcune proposte emendative, ricordando al riguardo che gli adempimenti legati all'effettuazione dei test sierologici saranno svolti in tutta Italia, sulla base però di modalità differenziate. Infatti, in quattordici regioni tale servizio sarà svolto dalla Croce Rossa Italiana e in quattro regioni dalle strutture regionali a ciò deputate, mentre, in altre tre regioni, vi sarà una gestione mista da parte della Croce Rossa Italiana e delle strutture regionali.

Ferma restando la congruità delle coperture del decreto-legge, sarebbe quindi opportuno chiarire per quali motivi sia disposto un finanziamento di 1,7 milioni di euro in favore della Croce Rossa Italiana quando il medesimo servizio, in alcune regioni, verrà svolto dalle strutture regionali senza la destinazione di risorse aggiuntive.

Il sottosegretario di Stato Simona Flavia MALPEZZI evidenzia come i rilievi formulati dal relatore siano alla base dell'emendamento 1.7 sul quale la valutazione attuale del Ministero dell'economia e delle finanze è contraria anche in considerazione del fatto che lo svolgimento degli adempimenti del decreto è rimesso alla Croce rossa che svolge le proprie funzioni anche attraverso personale volontario. Rappresenta comunque la disponibilità ad un approfondimento sulla questione sollevata dal relatore e ripresa nell'emendamento 1.7, anche al fine di acquisire l'avviso del Ministero della salute.

Il RELATORE ritiene necessario un approfondimento, proprio in considerazione del fatto che viene disposto uno stanziamento di 1,7 milioni di euro in favore della Croce Rossa, mentre vi sono quattro regioni che si faranno carico dell'attuazione del decreto con risorse proprie.

Il sottosegretario di Stato Simona Flavia MALPEZZI esprime quindi un avviso conforme sul parere del relatore riguardante il testo del decreto-legge.



Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta ai voti ed approvata.

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) illustra quindi gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare, eventualmente con apposita relazione tecnica, l'emendamento 1.1, che sostituisce la realizzazione di un'apposita piattaforma tecnologica con l'adeguamento degli strumenti informatici a disposizione del Ministero della salute. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 1.3 (che prevede risorse aggiuntive per analisi sierologiche per i familiari del personale sanitario) e 1.4 (che dispone risorse aggiuntive per analisi sierologiche per gli operatori sanitari). Occorre valutare, eventualmente con apposita relazione tecnica, gli effetti finanziari dell'emendamento 1.7, che sostituisce, ai fini della verifica della disponibilità dei singoli all'effettuazione delle analisi sierologiche, la Croce Rossa Italiana con i Dipartimenti di prevenzione delle ASL. Occorre valutare l'emendamento 1.11 che prevede che il consenso all'utilizzo dei dati sia effettuato attraverso l'invio e la restituzione dell'informativa a mezzo raccomandata. Occorre valutare, altresì, la portata finanziaria della proposta 1.16 che obbliga i soggetti i cui campioni risultano positivi a sottoporsi al test molecolare basato sull'identificazione di RNA virale. Occorre valutare, inoltre, l'emendamento 1.19 che sopprime il comma 14, al fine di appurare se l'Istat sia in grado di attuare i compiti previsti dall'articolo 1 a prescindere dal conferimento degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria prevista dall'emendamento 1.20, ferma restando la necessità di sostituire la parola "economiche" con "finanziarie". Richiede la relazione tecnica sugli identici emendamenti 1.0.1 e 1.0.2 in materia di stabilizzazione del personale sanitario. Non ha osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Simona Flavia MALPEZZI riepiloga le considerazioni precedentemente svolte sull'emendamento 1.7, ribadendo allo stato una valutazione contraria, ferma restando la disponibilità ad un approfondimento istruttorio.

Con riguardo all'emendamento 1.1 rappresenta la necessità di acquisire la relazione tecnica ai fini della corretta quantificazione degli oneri.

In merito agli emendamenti 1.3 e 1.4, formula un avviso contrario per maggiori oneri. Esprime quindi un avviso contrario sugli emendamenti 1.11 e 1.16 per assenza di relazione tecnica.

Formula invece un avviso non ostativo sugli emendamenti 1.19, 1.0.1 e 1.0.2. Sulla proposta 1.20 formula un avviso di nulla osta, concordando con la necessità di sostituire la parola: "economiche" con: "finanziarie".

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) propone pertanto l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.3, 1.4, 1.11 e 1.16. Sull'emendamento 1.20, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione della parola: "economiche" con la seguente: "finanziarie". Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti, ad eccezione della proposta 1.7, su cui l'esame resta sospeso."

Posta in votazione, la proposta di parere del relatore viene approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1745) FERRAZZI ed altri. - Disposizioni per favorire i processi di riciclaggio del polietilentereftalato utilizzato negli imballaggi per alimenti**  
(Parere alla 13ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, trattandosi di disposizioni di contenuto ordinamentale, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario di Stato Simona Flavia MALPEZZI si riserva di acquisire l'avviso del Governo sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***(1384) Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, fatto a Strasburgo il 10 ottobre 2018***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario di Stato Simona Flavia MALPEZZI si riserva di acquisire l'avviso del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***(1403) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Quito il 25 novembre 2015***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [MANCA](#) (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, attesa la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 3 del disegno di legge in esame, che occorre chiedere conferma che dal libero trasferimento delle eccedenze di introiti, spettante ai vettori aerei designati da ciascuna Parte Contraente, di cui all'articolo 15 dell'Accordo, non derivino effetti di minor gettito.

Il sottosegretario di Stato Simona Flavia MALPEZZI fornisce rassicurazioni circa l'assenza di effetti di minor gettito.

Il relatore [MANCA](#) (*PD*), alla luce della rassicurazione fornita dal Governo, propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere risulta approvata.

***(1508) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo di Giamaica per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocolli, fatto a Kingston il 19 gennaio 2018***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [FANTETTI](#) (*FIBP-UDC*), alla luce della rassicurazione fornita dal Governo, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare l'opportunità di acquisire, ove disponibili, i dati delle dichiarazioni 2019, riferite all'anno di imposta 2018, al fine di verificare la perdurante assenza di effetti sul gettito.

Il sottosegretario di Stato Simona Flavia MALPEZZI conferma che dall'analisi delle dichiarazioni dei redditi del 2019, riferiti all'anno di imposta 2018, non emergono variazioni dei flussi reddituali, confermando l'invarianza del gettito.

Il relatore [FANTETTI](#) (*FIBP-UDC*) propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**(1588) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana, fatto a Roma il 13 febbraio 2019; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana di assistenza giudiziaria reciproca in materia penale, fatto a Roma il 13 febbraio 2019**

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il senatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*), in sostituzione del relatore Saccone, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre chiedere conferma che dagli articoli 7, 8 e 14 del Trattato di estradizione, considerati onerosi dall'articolo 3 del disegno di legge e non contemplati dalla relazione tecnica, non derivino ulteriori oneri rispetto alla legislazione vigente. Analoga conferma si chiede per l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Trattato di assistenza giudiziaria relativo alle spese per le autorità competenti riferite all'articolo 10, comma 3. Inoltre, chiede conferma della congruità dello stanziamento per la copertura degli oneri connessi alle comparizioni mediante videoconferenza, di cui all'articolo 12 del Trattato di assistenza giudiziaria. Da ultimo, pur rientrando il provvedimento in esame nell'elenco dei cosiddetti "accantonamenti slittati" ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge di contabilità, occorre valutare comunque l'aggiornamento della decorrenza temporale dell'onere e della relativa copertura all'annualità 2020 e al triennio 2020-2022.

Il sottosegretario di Stato Simona Flavia MALPEZZI fornisce rassicurazioni circa il fatto che dalle prescrizioni di cui agli articoli 7, 8 e 14 del Trattato di estradizione non deriveranno oneri nuovi o maggiori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo 21, comma 1, lettera c), del Trattato di assistenza giudiziaria assicura che gli oneri previsti sono già contemplati nell'ambito delle spese di missione, non gravando ulteriormente sulla finanza pubblica.

In merito poi all'articolo 12 del Trattato di assistenza giudiziaria sul sistema delle videoconferenze, conferma la corretta quantificazione dell'onere e la congruità della relativa copertura.

Concorda infine con l'aggiornamento della decorrenza temporale degli oneri e della copertura finanziaria di cui all'articolo 3 del disegno di legge.

Sulla base dell'interlocuzione tenutasi con la rappresentante del Governo, il senatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*), in funzione di relatore, propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modificazioni, da apportare all'articolo 3, comma 1: le parole: "dall'anno 2019", siano sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "dall'anno 2020"; le parole: "bilancio triennale 2019-2021", siano sostituite dalle seguenti: "bilancio triennale 2020-2022"; le parole: "per l'anno 2019", siano sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2020".".

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere risulta approvata.

**(1701) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 26 gennaio 2018***, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [CALANDRINI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che sarebbe opportuno, al fine di confermare l'invarianza degli effetti sul gettito, acquisire, ove disponibile, l'aggiornamento delle stime riferite alle dichiarazioni fiscali relative all'anno 2016, sulla base dei dati delle dichiarazioni riguardanti periodi di imposta più recenti.

Il sottosegretario di Stato Simona Flavia MALPEZZI si riserva di fornire le risposte ai rilievi illustrati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1385) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materie di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019***  
(Parere alla 3ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 26 maggio.

Il sottosegretario di Stato Simona Flavia MALPEZZI mette a disposizione una nota istruttoria sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1721) *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019***  
(Relazione alla 14ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 maggio.

Il sottosegretario di Stato Simona Flavia MALPEZZI mette a disposizione una nota istruttoria sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1812) *Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19***  
(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 26 maggio.

Il sottosegretario Simona Flavia MALPEZZI fa presente che sul provvedimento in titolo si è in attesa di elementi istruttori dalle amministrazioni ministeriali competenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

## **1.4.2.6. 7<sup>^</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)**

## 1.4.2.6.1. 7<sup>a</sup>Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 161 (pom.) del 03/06/2020

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

---

### ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7<sup>a</sup>) MERCOLEDÌ 3 GIUGNO 2020 161<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
[PITTONI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Anna Laura Orrico.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

#### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce gli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi parlamentari che si è appena conclusa. In quella sede si è convenuto di integrare l'ordine del giorno delle sedute che saranno convocate la prossima settimana con l'esame in sede consultiva del disegno di legge A.S. [1721](#) recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019", della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020 (Documento LXXXVI n. 3), della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2019 (Documento LXXXVII n. 3), nonché del disegno di legge n. [867-B](#), recante " Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni", approvato in prima lettura dal Senato e modificato dalla Camera. Si è infine concordato di riprendere lo svolgimento di interrogazioni.

Si è convenuto di programmare nelle prossime settimane, a partire dalla prossima, le audizioni dei ministri Franceschini, Manfredi, Pisano, sulle iniziative di competenza dei rispettivi Dicasteri connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Si è convenuto altresì di avviare un ciclo di audizioni informali in merito all'impatto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 sul settore della cultura; le proposte di audizioni dovranno pervenire entro le ore 13 di domani, giovedì 4 giugno.

La Commissione prende atto.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari non si è registrato il consenso circa l'opportunità di svolgere l'audizione del ministro Franceschini anche prima del suddetto ciclo di audizioni informali, ferma restando la possibilità di svolgere una sua audizione anche al termine del ciclo medesimo; sottopone pertanto alla Commissione

la proposta di svolgere l'audizione del ministro Franceschini, se vi fosse la sua disponibilità, in una seduta che sarà convocata martedì 9 giugno, anche prima dunque del ciclo di audizioni informali, ferma restando la possibilità di programmarne una ulteriore, al termine del ciclo medesimo.

La Commissione concorda con la proposta del Presidente.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

***(1829) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali***

(Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

La relatrice [CORRADO](#) (M5S) illustra il provvedimento in titolo, già approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati, che reca un complesso di misure in materia: di accesso al credito da parte delle imprese e di adempimenti fiscali - anche al fine di soddisfare le esigenze di liquidità e di finanziamento delle imprese in relazione alle conseguenze dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 -; di poteri speciali del Governo in relazione agli assetti societari e a specifici atti, delibere od operazioni di società che detengono attivi strategici per gli interessi nazionali; di salute; di lavoro; di proroga di termini amministrativi e processuali.

Per quanto di competenza segnala l'articolo 14, che prevede l'estensione delle facoltà operative del Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva e del Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi, entrambi gestiti e amministrati dall'Istituto per il credito sportivo, alle operazioni di liquidità. A tal fine, si assegna, per l'anno 2020, una dotazione di 30 milioni di euro al primo Fondo e di 5 milioni di euro al secondo. In particolare, il comma 1 dispone che il Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva di cui all'articolo 90, comma 12, della legge finanziaria 2002 (legge n. 289 del 2002) può prestare garanzia, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il credito sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche. A tali fini, è costituito un apposito comparto del predetto Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2020, per la cui gestione è autorizzata l'apertura di un conto corrente di tesoreria centrale intestato all'Istituto per il Credito Sportivo su cui sono versate le predette risorse per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.

Come precisato dalla relazione illustrativa del Governo al testo originario del disegno di legge, si tratta di un ampliamento dell'operatività del Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva poiché i finanziamenti per operazioni di liquidità sono attualmente esclusi dall'ambito di azione del Fondo. Il Governo fa presente, nella sua relazione, che tale disposizione si giustifica in considerazione del fatto che le misure di contenimento del contagio hanno pesantemente inciso sui ricavi dei soggetti operanti nel mondo dello sport.

Il comma 2 prevede inoltre che il Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva possa concedere contributi in conto interessi, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche. Il comma 3 individua la copertura degli oneri derivanti dal presente articolo.

Una ulteriore norma di interesse, di carattere trasversale, è l'articolo 33, comma 1, che prevede una proroga dei termini di durata degli organi amministrativi - attualmente disciplinata in via generale dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 293 del 1994 - per tutti gli enti e organismi pubblici inclusi nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) che, nel periodo dello stato di emergenza, sono tenuti al rinnovo degli organi ordinari e straordinari di amministrazione



e controllo. In tale elenco ISTAT rientrano, per quanto di competenza, anche le università, gli enti pubblici di ricerca, le federazioni sportive, le fondazioni lirico-sinfoniche, i teatri nazionali e di rilevante interesse nazionale e alcune associazioni culturali. Concludendo, presenta e illustra una proposta di parere non ostativo con osservazioni, pubblicata in allegato.

Sulla proposta della relatrice esprime parere favorevole il sottosegretario Anna Laura ORRICO.

Interviene il senatore [BARBARO](#) (*L-SP-PSd'Az*) che chiede alla relatrice di integrare la sua proposta con un'ulteriore osservazione con la quale si inviti la Commissione di merito a prevedere l'accesso al credito sportivo di cui all'articolo 14 a favore delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche costituite nel 2019, purché in possesso dei requisiti, anche finanziari, previsti dal decreto-legge in esame e dalla legislazione vigente.

La relatrice [CORRADO](#) (*M5S*) accogliendo la richiesta del senatore Barbaro, presenta una nuova proposta di parere, pubblicata in allegato, che riporta anche l'osservazione da questi formulata.

Anche sulla nuova proposta della relatrice esprime parere favorevole il sottosegretario Anna Laura ORRICO.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la nuova proposta di parere non ostativo con osservazioni della relatrice è posta ai voti e approvata.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, relativo alla ripartizione per l'anno 2020 dello stanziamento iscritto nel capitolo 2570 della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (n. 174)**

(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame e rinvio)

Il relatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra lo schema di decreto ministeriale in titolo, ricordando, in primo luogo, i presupposti normativi in forza dei quali esso è adottato tra cui, da ultimo, la legge di bilancio 2020 che ha previsto, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT), due nuovi capitoli: il capitolo 2570, relativo alle somme da erogare a enti, istituti, fondazioni ed altri organismi e il capitolo 3673, relativo ai contributi per il funzionamento di biblioteche non statali con esclusione di quelle di competenza regionale. Lo schema di decreto reca il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 2570 della Direzione generale educazione, ricerca e istituti culturali, da erogare agli enti culturali individuati dalla tabella 1 della legge n. 448 del 2001 relativamente all'anno finanziario 2020. L'importo da ripartire per il 2020, incrementato rispetto all'anno precedente ad opera della richiamata legge di bilancio n. 160 del 2019, ammonta a 17.807.391 euro, con un aumento di 2.744.400 euro rispetto allo stanziamento del 2019; a tale importo si aggiunge una somma da accantonare in favore delle suddette biblioteche non statali per essere poi attribuita, in sede di assestamento del bilancio 2020, al cap. 3673.

Dà quindi conto dei criteri per il riparto adottati, che - come segnala la relazione illustrativa del Governo - è vincolato dalla sedimentazione delle posizioni iniziali delle diverse istituzioni presenti nelle rispettive leggi istitutive a cui, negli anni, anche dopo la razionalizzazione della materia operata con la legge n. 549 del 1995 e con la legge n. 448 del 2001, sono stati applicati matematicamente i tagli o gli aumenti lineari derivanti dalle riduzioni o dagli aumenti delle risorse. Gli importi dei contributi vengono infatti rideterminati ogni anno in proporzione al contributo precedente, sulla base dello stanziamento assegnato al capitolo. La ripartizione per il 2020 vede quindi un aumento

proporzionale di tutte le voci già ripartite per l'anno 2019, tenendo conto dell'incremento complessivo determinato dalla legge n. 160 del 2019.

L'articolo 1 dello schema reca l'indicazione dell'importo complessivo da ripartire per l'anno 2020, pari, come detto, a 17.807.391 euro, distinto in due quote, di cui agli art. 2 e 3, che corrispondono a due gruppi. L'articolo 2 reca la sottoripartizione tra singoli destinatari o gruppi di destinatari della quota parte, pari a 12.247.146 euro, assegnata a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi già inseriti nella tabella allegata alla legge n. 549 del 1995 e ora costituenti la prima voce della tabella allegata alla legge n. 448 del 2001. Il gruppo di contributi di cui all'articolo 2 include tre finanziamenti da attribuire a seguito di bando e conseguente valutazione, e cinque finanziamenti a importanti istituzioni culturali. L'articolo 3 reca la ripartizione della ulteriore quota parte, pari a 5.560.245 euro destinata agli ulteriori enti inseriti nella tabella allegata alla legge n. 448 del 2001. Si tratta di contributi a dodici istituzioni culturali e di un finanziamento - quello destinato agli archivi privati di notevole interesse storico - da attribuire a seguito di bando e conseguente valutazione. L'articolo 4 specifica che l'importo destinato al funzionamento delle biblioteche non statali con esclusione di quelle di competenza regionali verrà rimodulato, a decorrere dall'esercizio 2020, dal cap. 2571 al cap. 3673, in attuazione dell'articolo 1, comma 368, della legge n. 160 del 2019. Il Governo nella relazione illustrativa evidenzia che la mancanza di indicazioni dei destinatari per alcune voci deriva dal fatto che la loro individuazione è conseguente a procedure concorsuali appena iniziate. In allegato allo schema di decreto sono riportati i piani relativi all'esercizio finanziario 2019, da cui possono essere desunti i beneficiari del 2019 relativamente alle voci messe a bando.

Conclude ricordando che in sede di esame parlamentare, le Commissioni competenti di Camera e Senato hanno più volte chiesto al Governo di avviare una riflessione in vista di una revisione dei criteri e delle modalità di costruzione della tabella 1 della legge n. 448 del 2001, tanto più che per le istituzioni culturali ammesse alla Tabella triennale di cui all'art. 1 della legge n. 534 del 1996 sono stati definiti degli indicatori di valutazione ad opera della circolare n. 101 del 28 febbraio 2017.

La senatrice [BORGONZONI](#) (L-SP-PSd'Az) preannuncia sin d'ora che chiederà al relatore di inserire nella sua proposta di parere al Governo la sollecitazione a prevedere un ulteriore incremento delle risorse in questione, nonché a riaprire i termini per i contributi di cui all'articolo 8 della legge n. 534 del 1996.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, considerato l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, la seduta è sospesa.

Prende atto la Commissione.

*La seduta, sospesa alle ore 16, riprende alle ore 19,35.*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, poiché è stata posta la questione di fiducia sul provvedimento in discussione in Assemblea, il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta. Propone di chiedere la proroga del termine per l'espressione del parere al Governo sull'atto in titolo, rammentando che il termine scade lunedì 8 giugno.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 19,40.*

## SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1829

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

preso atto delle disposizioni contenute nell'articolo 14, che prevede l'estensione delle facoltà operative del Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva e del Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi, entrambi gestiti e amministrati dall'Istituto per il credito sportivo, alle operazioni di liquidità;

premesso che le disposizioni di cui all'art 33, comma 1, del decreto-legge in titolo non si applicano ai medesimi enti pubblici (esclusi sempre quelli territoriali) e prevedono termini di applicazione alquanto incerti, rischiando di generare una certa confusione;

considerato infatti che il primo periodo del comma 1 si applica agli enti e agli organismi pubblici iscritti nell'elenco ISTAT ai sensi della legge di contabilità pubblica - articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009 - nel merito prevedendo la proroga dei termini di durata dei relativi organi amministrativi: il decreto-legge stabilisce infatti che gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di scadenza della durata di ciascuno sono prorogati "fino al termine dello stato di emergenza" e, comunque, fino alla ricomposizione degli organi, con conseguente validità degli atti da questi adottati; al riguardo si ricorda che, in via generale, l'articolo 3 del decreto-legge n. 293 del 1994 stabilisce che la proroga degli organi amministrativi non possa protrarsi oltre i quarantacinque giorni decorrenti dal giorno della scadenza del termine per la loro ricostituzione e che nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità; dopo tale termine tali atti sono da ritenersi nulli *ex lege*;

considerato altresì che il secondo periodo del comma 1, si applica non agli enti di cui al primo periodo ma ai soli "enti ed organismi pubblici a base associativa": nel merito tale norma prevede la possibilità di sospendere le procedure elettorali, di fatto anche in corso di svolgimento od *online*, fino al 31 luglio 2020 (termine dell'attuale stato di emergenza);

considerato tuttavia che, qualora dovesse essere adottata una delibera del Consiglio dei ministri analoga a quella del 31 gennaio 2020 con cui si stabiliva la durata dello stato di emergenza fino al 31 luglio 2020 - circostanza che appare probabile in quanto tale atto è propedeutico all'attuazione delle misure e degli interventi straordinari di protezione civile di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018 (anche in via preventiva-precauzionale) - tale norma permetterebbe di fatto una permanenza in carica di organi scaduti *sine die*; in tal caso, infatti, si prevede che per gli organi formalmente scaduti si applichi la disciplina del comma 1, primo periodo (proroga in carica e validità degli atti di ordinaria amministrazione oltre il termine "ordinario" dei 45 giorni), non essendo chiaro, peraltro, quali siano gli enti e gli organismi pubblici che possono essere annoverati tra quelli "a base associativa", mancando una definizione normativa degli stessi: la nozione utilizzata richiama infatti sia gli "enti a struttura associativa", di cui al medesimo allegato Istat (elenco chiuso: ANCI, ANEA, CISIS, FEDERBIM, UPI, UNIONCAMERE, UNCEM), sia alcuni altri (le camere di commercio, ordini e collegi professionali), ma potrebbe facilmente essere interpretata in modo estensivo dai "vertici" di taluni enti e organismi che non volessero procedere al rinnovo delle cariche;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, invitando tuttavia la Commissione di merito a valutare l'opportunità di chiarire l'ambito di applicazione delle norme richiamate in premessa e di fissare un termine massimo di sospensione delle procedure elettorali e, conseguentemente, di possibile

permanenza in carica di organi, evitando che l'eventuale protrarsi della durata dello stato di emergenza oltre il 31 luglio 2020 comporti o favorisca una permanenza in carica *sine die* dei medesimi organi scaduti, nel pieno dei rispettivi poteri.

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1829**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

preso atto delle disposizioni contenute nell'articolo 14, che prevede l'estensione delle facoltà operative del Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva e del Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi, entrambi gestiti e amministrati dall'Istituto per il credito sportivo, alle operazioni di liquidità;

premesso che le disposizioni di cui all'art 33, comma 1, del decreto-legge in titolo non si applicano ai medesimi enti pubblici (esclusi sempre quelli territoriali) e prevedono termini di applicazione alquanto incerti, rischiando di generare una certa confusione;

considerato infatti che il primo periodo del comma 1 si applica agli enti e agli organismi pubblici iscritti nell'elenco ISTAT ai sensi della legge di contabilità pubblica - articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009 - nel merito prevedendo la proroga dei termini di durata dei relativi organi amministrativi: il decreto-legge stabilisce infatti che gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di scadenza della durata di ciascuno sono prorogati "fino al termine dello stato di emergenza" e, comunque, fino alla ricomposizione degli organi, con conseguente validità degli atti da questi adottati; al riguardo si ricorda che, in via generale, l'articolo 3 del decreto-legge n. 293 del 1994 stabilisce che la proroga degli organi amministrativi non possa protrarsi oltre i quarantacinque giorni decorrenti dal giorno della scadenza del termine per la loro ricostituzione e che nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità; dopo tale termine tali atti sono da ritenersi nulli *ex lege*;

considerato altresì che il secondo periodo del comma 1, si applica non agli enti di cui al primo periodo ma ai soli "enti ed organismi pubblici a base associativa": nel merito tale norma prevede la possibilità di sospendere le procedure elettorali, di fatto anche in corso di svolgimento od *online*, fino al 31 luglio 2020 (termine dell'attuale stato di emergenza);

considerato tuttavia che, qualora dovesse essere adottata una delibera del Consiglio dei ministri analoga a quella del 31 gennaio 2020 con cui si stabiliva la durata dello stato di emergenza fino al 31 luglio 2020 - circostanza che appare probabile in quanto tale atto è propedeutico all'attuazione delle misure e degli interventi straordinari di protezione civile di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018 (anche in via preventiva-precauzionale) - tale norma permetterebbe di fatto una permanenza in carica di organi scaduti *sine die*; in tal caso, infatti, si prevede che per gli organi formalmente scaduti si applichi la disciplina del comma 1, primo periodo (proroga in carica e validità degli atti di ordinaria amministrazione oltre il termine "ordinario" dei 45 giorni), non essendo chiaro, peraltro, quali siano gli enti e gli organismi pubblici che possono essere annoverati tra quelli "a base associativa", mancando una definizione normativa degli stessi: la nozione utilizzata richiama infatti sia gli "enti a struttura associativa", di cui al medesimo allegato Istat (elenco chiuso: ANCI, ANEA, CISIS, FEDERBIM, UPI, UNIONCAMERE, UNCEM), sia alcuni altri (le camere di commercio, ordini e collegi professionali), ma potrebbe facilmente essere interpretata in modo estensivo dai "vertici" di taluni enti

e organismi che non volessero procedere al rinnovo delle cariche;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, invitando tuttavia la Commissione di merito: a valutare l'opportunità di chiarire l'ambito di applicazione delle norme richiamate in premessa e di fissare un termine massimo di sospensione delle procedure elettorali e, conseguentemente, di possibile permanenza in carica di organi, evitando che l'eventuale protrarsi della durata dello stato di emergenza oltre il 31 luglio 2020 comporti o favorisca una permanenza in carica *sine die* dei medesimi organi scaduti, nel pieno dei rispettivi poteri;

a prevedere l'accesso al credito sportivo di cui all'articolo 14 a favore delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche costituite nel 2019, purché in possesso dei requisiti, anche finanziari, previsti dal decreto-legge in esame e dalla legislazione vigente.

## **1.4.2.7. 8<sup>^</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)**

## 1.4.2.7.1. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 139 (ant.) del 28/05/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**  
**GIOVEDÌ 28 MAGGIO 2020**  
**139ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**COLTORTI**

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1829) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 6a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice **VONO** (IV-PSI) illustra il provvedimento in esame che introduce misure finalizzate al sostegno delle imprese colpite dalla crisi in atto; modifica la disciplina relativa all'esercizio dei poteri speciali nei settori strategici; dispone la proroga di taluni termini amministrativi e processuali e reca interventi in materia di salute e di lavoro.

Si suddivide in sei capi, il primo dei quali (articoli 1-3) è dedicato alle misure per favorire l'accesso al credito e il sostegno alla liquidità, all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese.

L'articolo 1 disciplina la concessione della garanzia della SACE s.p.a. sui finanziamenti accordati da banche, istituzioni finanziarie nazionali ed internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito alle imprese con sede in Italia colpite dagli effetti della crisi provocata dall'epidemia da Covid-19.

Le obbligazioni assunte dalla SACE, a loro volta assistite di diritto dalla garanzia dello Stato, possono arrivare ad un impegno complessivo massimo di 200 miliardi di euro, almeno 30 dei quali destinati al supporto delle piccole e medie imprese, ivi inclusi i lavoratori autonomi, i liberi professionisti titolari di partita IVA nonché, in base ad un'integrazione approvata dalla Camera dei deputati, le associazioni professionali e le società tra professionisti. Sempre nel corso dell'esame presso la Camera, è stata introdotta la possibilità di estendere l'intervento della SACE alle cessioni dei crediti con garanzia di solvenza prestata dal cedente effettuati dalle imprese colpite dalla crisi in atto a banche e intermediari finanziari.

L'articolo indica gli elementi da considerare per individuare il limite massimo del prestito e disciplina le condizioni e le procedure per il rilascio della garanzia della SACE, che potrà coprire il 70, l'80 o il 90 per cento dell'importo finanziato a seconda delle dimensioni e del fatturato dell'impresa.

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, nel confermare che non possono beneficiare della garanzia le imprese qualificabili, al 31 dicembre 2019, quali "imprese in difficoltà" ai sensi della normativa europea, è stato specificato che, nel calcolo del patrimonio dell'impresa rilevante ai fini della definizione di "impresa in difficoltà", devono essere inclusi i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche per somministrazione, forniture e appalti, che siano certificati ai sensi del decreto-legge n. 185 del 2008.

Per quanto riguarda poi le modalità per l'accesso alla garanzia, è prevista una procedura semplificata per le imprese di minori dimensioni, che abbiano non più di 5.000 dipendenti in Italia e un fatturato fino a 1,5 miliardi di euro.

Per le imprese di maggiori dimensioni, la garanzia della SACE viene accordata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo in considerazione il ruolo che l'impresa svolge rispetto a determinati profili di attività in Italia. Tra questi, con riferimento al rilievo per le aree di competenza della 8ª Commissione, figurano l'appartenenza dell'impresa alla rete logistica e dei rifornimenti e l'incidenza della sua attività su infrastrutture critiche strategiche.

Le medesime aree di attività devono essere tenute in considerazione ai fini della concessione della garanzia della SACE in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti che sottoscrivano in Italia prestiti obbligazionari o altri titoli di debito emessi da imprese a cui sia attribuito un *rating* pari a BB- o equivalente, come previsto dalla Camera al fine di rafforzare ulteriormente le misure volte ad assicurare la liquidità alle imprese in difficoltà.

L'articolo 2 contiene disposizioni volte a potenziare il sostegno pubblico all'esportazione e all'internazionalizzazione delle imprese.

Viene rivisitato il sistema della garanzia dello Stato sugli impegni assicurativi assunti dalla SACE, con l'ampliamento e il potenziamento dei compiti della società. Si specifica che la SACE favorisce l'internazionalizzazione del settore produttivo italiano, privilegiando gli impegni nei settori strategici per l'economia nazionale, nonché gli impegni per operazioni destinate a Paesi strategici per l'Italia. Nel corso dell'esame preso la Camera dei deputati sono stati indicati alcuni dei settori da considerare strategici ai fini dell'internazionalizzazione. Tra questi, con riferimento ai temi di interesse per l'8ª Commissione, figurano lo sviluppo di piattaforme per la vendita *online* dei prodotti del *made in Italy*, nonché gli eventi, anche digitali, rivolti a sostenere lo sviluppo dei mercati.

A decorrere dal 1º gennaio 2021 è poi introdotto un nuovo sistema di coassicurazione per i rischi non di mercato e viene conseguentemente disciplinato il periodo transitorio. In tale ambito, sempre con riferimento ad aspetti di interesse per la 8ª Commissione, si dispone l'ammissione *ex lege* alla garanzia della SACE di talune operazioni nel settore crocieristico, indicate specificamente nella Tabella allegata al testo del decreto-legge, già autorizzate, dichiarate ammissibili o deliberate. Per l'anno 2020, inoltre il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a rilasciare la garanzia statale per altre operazioni della SACE nel settore crocieristico e in quello della difesa.

Il Capo II (articoli 4-14-*ter*) contiene ulteriori misure volte a sostenere le imprese nella fase dell'emergenza, con interventi finalizzati sia a garantire la continuità aziendale e la protezione dall'apertura delle procedure di insolvenza, sia a sostenere singoli comparti produttivi, sia a potenziare l'operatività del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, con un incremento della dotazione finanziaria, lo snellimento delle procedure di accesso e l'ampliamento dei criteri di ammissione.

Per quanto riguarda gli aspetti di competenza della 8ª Commissione, con il nuovo articolo 14-*ter*, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, viene sostituita la disciplina in materia di impianti a fune recentemente disposta dall'articolo 62-*bis* del decreto-legge n. 18 del 2020, che è conseguentemente abrogato. In particolare, al fine di garantire la continuità del servizio di pubblico trasporto mediante impianti a fune, vengono prorogate di dodici mesi le scadenze relative alle revisioni tecniche generali e speciali, qualora sia trasmessa all'Autorità di sorveglianza una relazione in merito ai controlli svolti che attestino la sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico. È



inoltre stabilito che per il 2020 non è obbligatoria la partecipazione dell'Autorità di sorveglianza alle verifiche e alle prove periodiche. Sono infine prorogate di dodici mesi le scadenze relative ai termini di inizio e di conclusione delle opere di realizzazione di impianti a fune per le quali è già stata rilasciata l'approvazione dei progetti.

Il Capo III (articoli 15-17) contiene disposizioni in materia di esercizio dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica (cd *golden power*) finalizzate a rafforzare le capacità di intervento del Governo per evitare il rischio che, nell'attuale fase di emergenza epidemiologica, si possano verificare scalate irregolari ed improvvise nei confronti di imprese di valore strategico per il Paese.

L'articolo 15, in primo luogo, modifica la disposizione transitoria che disciplina gli obblighi di notifica di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 21 del 2012 nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che dovranno individuare i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nei settori elencati dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452. La normativa europea, infatti, prevede che gli Stati membri - nel determinare se un investimento estero diretto possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico - possono prendere in considerazione i suoi effetti potenziali su vari settori elencati nelle lettere da a) a e) del suddetto articolo 4, paragrafo 1.

La disposizione transitoria in questione prevedeva - nella sua formulazione originaria - che gli obblighi di notifica riguardassero l'acquisto da parte di un soggetto esterno all'Unione europea di partecipazioni che determinassero il controllo di società con beni e rapporti nei soli settori di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 4, paragrafo 1 (infrastrutture critiche e tecnologie e prodotti a duplice uso).

In considerazione del protrarsi dell'*iter* per l'adozione dei suddetti D.P.C.M., il provvedimento in esame ha esteso gli obblighi di notifica all'acquisto a qualsiasi titolo di partecipazioni in società che detengano beni e rapporti in tutti i settori indicati all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento europeo (quindi anche sicurezza dell'approvvigionamento di fattori produttivi critici, accesso a informazioni sensibili, libertà e pluralismo dei media). È inoltre specificato che nel settore finanziario si intendono compresi quello creditizio e assicurativo e, in base ad una integrazione apportata dalla Camera dei deputati, nel settore sanitario quelli relativi alla produzione, importazione e distribuzione all'ingrosso di dispositivi medicali, medico-chirurgici e di protezione individuale.

L'articolo 15, introduce inoltre una disposizione transitoria in virtù della quale fino al 31 dicembre 2020: devono essere notificati, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, anche le delibere, gli atti o le operazioni adottati da un'impresa che detiene beni e rapporti in tutti i settori indicati dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento europeo nonché le delibere, gli atti o le operazioni individuati nei già menzionati D.P.C.M. attuativi, che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi o il cambiamento della loro destinazione; devono essere notificati, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 2, anche in relazione ai beni e ai rapporti in tutti i settori suddetti, gli acquisti di partecipazioni che determinino posizioni di controllo da parte di soggetti esteri, inclusi quelli appartenenti all'Unione europea. Nel caso di acquisizioni da parte di soggetti non appartenenti all'Unione europea, inoltre, l'obbligo di notifica vale per le operazioni che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento quando il valore dell'investimento superi la soglia di un milione di euro. Devono inoltre essere notificate le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del 15, 20, 25 e 50 per cento del capitale; fra i criteri per determinare se un investimento estero possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico ai fini del potere di opposizione e veto da parte del Governo, è inclusa la circostanza che l'acquirente della partecipazione sia direttamente o indirettamente controllato da un'amministrazione pubblica di un Paese appartenente all'Unione europea.

L'articolo 16 integra la disciplina dei poteri speciali esercitabili dal Governo con riferimento ai settori della difesa e della sicurezza nazionale, alle reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G, nonché ai settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

Con riferimento alle reti 5G, si prevede che, nell'ambito del processo di valutazione da svolgere in funzione dell'esercizio dei poteri, siano compresi fra gli elementi che indicano la presenza di fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi

transitano anche quelli individuati sulla base dei principi e delle linee guida elaborati a livello internazionale e dall'Unione europea.

È inoltre stabilito che, nei casi di violazione degli obblighi di notifica, la Presidenza del Consiglio dei ministri può comunque avviare il procedimento ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali. In tal caso, i termini previsti per l'esercizio dei poteri speciali decorrono dalla conclusione del procedimento di accertamento della violazione dell'obbligo di notifica.

Una disposizione di analogo tenore integra anche la disciplina per l'esercizio dei poteri speciali nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012.

Ulteriori disposizioni dell'articolo 16 rafforzano infine la collaborazione amministrativa finalizzata ad agevolare l'esercizio dei poteri speciali.

L'articolo 17 modifica la disciplina degli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti in società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea.

Una integrazione approvata dalla Camera dei deputati ha previsto l'estensione, fino al 31 dicembre 2020, delle disposizioni in materia di esercizio dei poteri speciali di rilevanza strategica introdotte dal decreto-legge in esame ai settori agroalimentare e siderurgico, anche al fine di perseguire il mantenimento dei livelli occupazionali e della produttività sul territorio nazionale.

Il Capo IV (articoli 18-35) reca una serie di misure fiscali e contabili, che incidono su adempimenti di lavoratori e imprese.

In particolare, l'articolo 23 proroga al 30 giugno 2020 la validità dei certificati in materia di appalti emessi dall'Agenzia delle entrate entro il 29 febbraio 2020, ai sensi dell'articolo 17-*bis*, comma 5, del decreto legislativo n. 241 del 1997. Si tratta dei certificati relativi alla sussistenza di taluni requisiti di affidabilità che semplificano per le imprese l'adempimento degli obblighi in materia di versamenti previdenziali e contributivi per i propri lavoratori introdotti dal decreto-legge n. 124 del 2019.

Il Capo V (articoli 36-37-*bis*) contiene disposizioni in materia di termini processuali e procedurali, mentre il Capo VI (articoli 38-44) reca misure in materia di salute e di lavoro.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [CORTI](#) (*L-SP-PSd'Az*) - con riferimento alle misure per il sostegno all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese di cui all'articolo 2 del provvedimento in esame e alla particolare attenzione che esse dedicano alla digitalizzazione - ritiene che dovrebbero essere previsti incentivi per lo sviluppo della tecnologia *blockchain*, anche alla luce delle sperimentazioni avviate dal Ministero dello sviluppo economico sull'impiego di tale tecnologia per garantire la tracciabilità nel settore tessile, a tutela del *made in Italy*.

Il senatore [CIOFFI](#) (*M5S*) segnala che le sperimentazioni citate dal senatore Corti si collocano nell'azione impostata dal precedente Governo, che ha visto l'Italia, primo tra i Paesi dell'Unione europea, introdurre il concetto di *blockchain* nel proprio ordinamento giuridico e iniziare un percorso per elaborare una strategia nazionale in materia.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

## 1.4.2.7.2. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 140 (pom.) del 03/06/2020

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

---

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)  
MERCOLEDÌ 3 GIUGNO 2020  
140ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[COLTORTI](#)

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

IN SEDE CONSULTIVA

**[\(1721\)](#) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019**

**[\(Doc. LXXXVI, n. 3\)](#) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020**

**[\(Doc. LXXXVII, n. 3\)](#) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2019**

(Relazione alla 14a Commissione sul disegno di legge n. 1721. Parere alla 14a Commissione sul *Doc. LXXXVI, n. 3* e sul *Doc. LXXXVII, n. 3*. Seguito dell'esame congiunto del disegno di legge n. 1721 e del *Doc. LXXXVI, n. 3*, congiunzione con l'esame del *Doc. LXXXVII, n. 3*, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 26 maggio.

Prima di cedere la parola al relatore Astorre per l'illustrazione del documento LXXXVII, n. 3 - recante la relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2019, recentemente assegnato alla Commissione - il [PRESIDENTE](#) propone di congiungere l'esame del predetto documento con quello del disegno di legge n. 1721, recante "*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019*", nonché del documento LXXXVI n. 3, recante la relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020, il cui esame congiunto ha già avuto inizio.

La Commissione conviene.

Il relatore [ASTORRE](#) (PD) illustra la relazione consuntiva con cui il Governo dà conto delle attività e delle iniziative intraprese nell'ambito della partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel corso del 2019.

Come di consueto, il documento si suddivide in quattro parti, la prima delle quali è dedicata all'esposizione delle tematiche relative al quadro istituzionale dell'Unione europea e allo sviluppo del processo di integrazione.

La seconda parte dà conto degli aspetti su cui si è concentrata l'attenzione del Governo nell'ambito delle politiche orizzontali e settoriali ed è in questa parte che si ritrovano i temi di interesse per la 8ª Commissione.

La terza parte espone le questioni relative alle politiche di coesione economica, sociale e territoriale.

La quarta parte illustra le attività di coordinamento nazionale delle politiche europee svolte nel corso dell'anno.

Con riferimento alle materie che rientrano nella competenza della Commissione, la Relazione si sofferma innanzitutto sull'impegno dedicato alle iniziative per il mercato unico digitale, evidenziando che nel corso del 2019 si sono conclusi i negoziati sul cosiddetto "pacchetto contratti digitali", finalizzato all'introduzione di regole per i contratti di fornitura di contenuti e servizi digitali e la vendita di beni *online*, mentre è proseguito il confronto sulla proposta di regolamento per la tutela della vita privata nelle comunicazioni elettroniche (cosiddetto regolamento *e-privacy*).

Viene poi dato conto delle posizioni assunte dal Governo nel corso della definizione delle nuove direttive in materia di diritto d'autore nel mercato unico digitale (cosiddetta *copyright*) e di diritto d'autore e diritti connessi nelle trasmissioni *online*, che peraltro sono ricomprese tra le direttive da recepire nell'ambito del disegno di legge di delegazione europea 2019. Il documento evidenzia come la non piena rispondenza alle richieste avanzate dall'Italia in relazione a taluni contenuti della direttiva "*copyright*" abbia portato all'espressione del voto contrario all'adozione formale del testo in sede europea.

Ampio spazio è poi dedicato all'impegno nelle iniziative volte a rafforzare la sicurezza cibernetica, sia nell'ambito delle attività dell'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (Enisa) e del Cert nazionale, sia in riferimento all'elaborazione delle nuove regole europee sui sistemi di certificazione della sicurezza, alle quali il disegno di legge di delegazione 2019 prevede l'adeguamento della normativa nazionale.

In relazione allo sviluppo delle reti digitali è evidenziata l'intensa attività per la realizzazione delle infrastrutture a banda ultralarga, con particolare riferimento all'attuazione del Piano nazionale BUL. Per quanto riguarda il piano di azione per il 5G, nel corso del 2019, dopo l'assegnazione delle frequenze pioniere, sono proseguite le sperimentazioni sia pubbliche che da parte di operatori privati e sono stati realizzati i primi servizi che utilizzano tale tecnologia, dedicati principalmente alla mobilità e all'industria. È inoltre stato avviato un programma di supporto alle tecnologie emergenti nell'ambito del 5G, finalizzato alla sperimentazione sui temi dell'Intelligenza Artificiale (AI), dell'*Internet of things* (IoT) e del *Blockchain*.

È infine proseguita, in sinergia con l'iniziativa europea WiFi4EU, la promozione del progetto per la costruzione di una rete *wifi* che consenta di collegarsi con un unico accesso a tutte le reti *wifi* pubbliche gestite dalle autorità locali.

La Relazione dà poi dettagliatamente conto del ruolo svolto dal Governo nel processo, ormai concluso, per la revisione della direttiva sui servizi di media audiovisivi, evidenziando come il testo definitivamente approvato in sede europea sia risultato sostanzialmente coerente con le posizioni assunte dall'Italia. Anche tale direttiva è tra quelle di cui il disegno di legge di delegazione europea 2019 dispone il recepimento.

Il documento ricorda infine che nel corso del 2019 sono state oggetto di attenzione in sede europea le questioni legate al recepimento del nuovo codice europeo delle comunicazioni elettroniche e alla diffusione del numero unico di emergenza. Per quanto riguarda l'Italia, la delega per l'attuazione del nuovo codice è contenuta nel disegno di legge di delegazione europea 2019, mentre sono proseguite le attività per l'implementazione del numero unico di emergenza. In tale contesto, viene ricordato che l'articolo 28 del decreto-legge "sblocca cantieri" ha previsto l'introduzione di un sistema di allarme pubblico per i casi di gravi emergenze o catastrofi imminenti basato sull'utilizzo dei servizi mobili di comunicazione e di diffusione radiotelevisiva.

Con riferimento poi al settore dei trasporti, la Relazione si sofferma innanzitutto sulle questioni affrontate in materia di trasporto stradale nel corso dei negoziati che si sono tenuti in sede europea per la definizione delle proposte legislative contenute nei tre "pacchetti mobilità" varati dalla Commissione europea a partire dal maggio del 2017.

Ampio spazio è dedicato, in particolare, all'illustrazione delle criticità relative alla proposta di direttiva sulla tassazione dei veicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture. Viene poi evidenziato l'impegno del Governo nella elaborazione degli atti di esecuzione della direttiva sul servizio europeo di telepedaggio e, con riferimento alle singole proposte legislative in materia di accesso alla professione di trasportatore su strada, di tempi di guida e di riposo e di distacco dei conducenti, sono messi in luce gli aspetti maggiormente dibattuti nel corso dei negoziati che si sono risolti con l'accoglimento delle posizioni sostenute dall'Italia.

La Relazione dà quindi conto dell'approvazione di una nuova direttiva sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali nonché di tre regolamenti che riguardano dispositivi e sistemi di sicurezza degli autoveicoli. Con riferimento al trasporto di persone su strada, evidenzia inoltre che è proseguito l'impegno per giungere ad un nuovo testo dell'accordo Interbus, finora limitato ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus, al fine di una sua estensione anche ai servizi regolari. Sottolinea infine l'intenzione di proseguire, nell'ambito dell'iniziativa europea "L'Europa in movimento" lanciata dalla Commissione nel 2018, il percorso di trasformazione digitale delle infrastrutture viarie nel Paese, in una logica dell'*Internet of Things*, con l'avvio delle sperimentazioni su strada pubblica dei veicoli automatici e connessi.

Nel settore del trasporto marittimo, la Relazione ribadisce l'impegno del Governo per l'implementazione della direttiva sulla realizzazione di infrastrutture per i combustibili alternativi, in linea con gli impegni assunti dall'Italia a livello internazionale in tema di sostenibilità ambientale e di riduzione dell'inquinamento da CO<sub>2</sub>. È poi evidenziato il sostegno dato alle azioni volte ad aumentare l'importanza socio-economica del trasporto marittimo e a rilanciare l'innovazione e la ricerca nel settore.

Con riferimento al trasporto aereo, la Relazione informa che il Governo ha seguito l'elaborazione del nuovo regolamento sulla tutela della concorrenza nel settore del trasporto aereo, finalizzato a dotare gli Stati membri di uno strumento efficace per garantire comportamenti leali tra i vettori aerei dell'Unione europea e quelli dei Paesi terzi. Dà quindi conto dell'evoluzione dei negoziati previsti nell'ambito della "Strategia Aviazione", finalizzati alla conclusione di accordi globali con taluni paesi extra europei. Si sofferma sulla partecipazione alle attività volte a promuovere, attraverso la riduzione delle emissioni gassose, la protezione dell'ambiente nel settore del trasporto aereo. Descrive le iniziative di studio e di analisi avviate in materia di capacità aeroportuale dell'Unione europea, di diritti aeroportuali e di diritti dei passeggeri. Particolare spazio è poi dedicato alle ipotesi di riforma del Cielo unico europeo, volte a superare l'attuale frammentazione dello spazio aereo. Vengono infine indicate le iniziative assunte in materia di *safety* e *security*.

In relazione alle reti transeuropee di trasporto, il documento in esame si sofferma sul processo di revisione del regolamento sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che dovrebbe sfociare nella presentazione, nel 2021, di una nuova proposta per la rivisitazione dei tracciati e dei nodi della rete globale e centrale.

La Relazione dà quindi conto dei negoziati per la revisione del regolamento che istituisce il "Meccanismo per collegare l'Europa", evidenziando che sono stati recepiti molti degli emendamenti proposti dall'Italia per l'allineamento dei corridoi, come ad esempio l'inclusione del porto di Cagliari lungo il Corridoio Scandinavo-Mediterraneo, delle sezioni Nizza-Ventimiglia, Genova-La Spezia e Bologna-Milano lungo il Corridoio Mediterraneo nonché della sezione Ravenna-Ancona lungo il Corridoio Baltico-Adriatico. Ulteriori modifiche hanno riguardato il prolungamento della tratta transfrontaliera Trieste-Divaccia verso ovest fino al nodo di Venezia e l'inclusione delle tratte di accesso al Brennero e alla Torino-Lione tra le sezioni transfrontaliere. È stato infine ottenuto un aumento delle percentuali massime di cofinanziamento per la realizzazione di talune tipologie di infrastrutture (dal 10 o 20 per cento al 30 per cento).

La Relazione sottolinea l'impegno dedicato dal Governo nel corso dei negoziati per la definizione del Quadro Finanziario pluriennale, nel cui ambito vengono quantificate le risorse finanziarie per il Meccanismo per collegare l'Europa, per il mantenimento a 24 miliardi di euro della dotazione destinata ai trasporti.

Riferisce quindi che è stato raggiunto un orientamento generale sul testo della proposta di direttiva volta ad armonizzare e semplificare le procedure per la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti.

Evidenzia infine la partecipazione del Governo al processo volto a promuovere l'allargamento ad est delle reti di trasporto transeuropee nonché dei Corridoi multimodali, finalizzato a rafforzare la cooperazione con i Paesi del partenariato orientale per realizzare una rete paneuropea per merci e passeggeri. In tale contesto, l'Italia ha continuato a sostenere l'inclusione di due progetti nazionali portuali, Trieste e Genova, nell'iniziativa europea di cooperazione con la Cina denominata "piattaforma di connettività Europa-Cina".

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(1829) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 6a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 maggio.

Il **PRESIDENTE** domanda se vi siano altri senatori interessati a intervenire in discussione generale.

La senatrice **PERGREFFI** (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che quello in esame sia un provvedimento monco, come dimostrato ampiamente dalle difficoltà che le imprese - ivi incluse quelle operanti nei settori di competenza della 8ª Commissione - affrontano quotidianamente per potere aver accesso al credito. La Camera, anche grazie all'approvazione di proposte emendative del Gruppo della Lega, ha apportato alcuni miglioramenti, che non sono tuttavia sufficienti a venire incontro alle esigenze delle imprese medie e piccole e dunque a modificare il giudizio complessivo sull'impostazione data dal Governo all'intervento. L'impatto economico della pandemia è fortissimo e sono troppe le serrande che sono rimaste abbassate. Il Governo avrebbe dovuto adottare misure per agevolare gli imprenditori e invece, come sempre, la burocrazia frena le attività produttive e le tante promesse fatte non vengono mantenute.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in discussione generale, il **PRESIDENTE** cede la parola alla relatrice **VONO** (*IV-PSI*), che dà lettura di uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Il senatore **CAMPARI** (*L-SP-PSd'Az*) dichiara il voto contrario del Gruppo della Lega, per tutti i motivi già esposti in discussione dalla senatrice Pergreffi. Molti negozi sono rimasti chiusi e quelli che hanno provato a riaprire sono deserti. Il Paese non sta ripartendo perché le azioni messe in campo dal Governo sono inadeguate alle esigenze delle imprese, che hanno bisogno di finanziamenti a fondo perduto. Peraltro, per l'ennesima volta, un disegno di legge di conversione di un decreto-legge viene trasmesso dalla Camera dei deputati a pochissimi giorni dalla scadenza, privando così i senatori della possibilità di un reale esame nel merito.

Il senatore **RUSPANDINI** (*FdI*) rileva che l'intera maggioranza ha fatto propria la linea del MoVimento 5 Stelle di destinare ingenti risorse pubbliche a misure assistenzialistiche quali il reddito

di cittadinanza, a scapito delle forze produttive del Paese, e in particolar modo delle piccole imprese, che, in un momento di grande difficoltà, vengono abbandonate al loro destino. L'accesso al credito è lento e complicato e il Paese è attraversato da una grave crisi economica e sociale. Per tali motivi, annuncia il voto contrario della sua parte politica.

Il senatore [CIOFFI](#) (M5S), nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo del MoVimento 5 Stelle, osserva che le difficoltà dei piccoli imprenditori e dei piccoli commercianti non possono certo essere addebitate alla sua parte politica, ma provengono da lontano, da trent'anni di politiche neoliberiste che hanno deteriorato il vecchio sistema del commercio, privilegiando la grande distribuzione e le multinazionali. Il MoVimento 5 Stelle ha sempre improntato la sua azione alla volontà di dare risposte a tutte quelle persone che per lunghissimi anni sono state dimenticate ed è quello che sta continuando a fare nell'ambito dell'attuale compagine governativa, che ben sta facendo nel delineare l'azione dello Stato in settori strategici per il Paese.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole della relatrice, che risulta approvato.

**[\(1800\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2**

(Parere alla 12a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 maggio.

Non essendovi nuove richieste di intervento in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) cede la parola alla relatrice [VONO](#) (IV-PSI), che dà lettura di uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Il senatore [RUFA](#) (L-SP-PSd'Az), intervenendo in dichiarazione di voto, ribadisce le preoccupazioni già manifestate in sede di discussione. L'indagine - che da un punto di vista medico è assolutamente giustificata ed è una procedura già applicata in passato per altre malattie - presenta profili molto critici per quanto concerne i costi e la tutela della riservatezza dei dati personali, messa a repentaglio dal numero eccessivo di autorità coinvolte e dai troppi passaggi previsti. Valuta inoltre negativamente l'eccessiva concentrazione di poteri decisionali in capo al Commissario straordinario. Per tali motivi annuncia il voto contrario del Gruppo della Lega.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole della relatrice, che risulta approvato.

**[\(1812\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19**

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 maggio.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) cede la parola alla relatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S), che illustra uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

La senatrice [PERGREFFI](#) (L-SP-PSd'Az) annuncia il voto di astensione del suo Gruppo, non essendosi ancora concluso il ciclo di audizioni disposto dalla Commissione affari costituzionali.



Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole della relatrice, che risulta approvato.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata domani, giovedì 4 giugno 2020, alle ore 13, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15.*

#### PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1829

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo, premesso che:

- il Capo I reca misure per favorire l'accesso al credito e il sostegno alla liquidità, all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese, prevedendo, in particolare, una disciplina speciale per il settore crocieristico e disponendo altresì che la decisione del Ministro dell'economia e delle finanze alla quale è subordinato il rilascio della garanzia per imprese di dimensioni superiori alla soglia di cui all'articolo 1, comma 6, sia adottata tenendo in considerazione il ruolo che l'impresa che beneficia della garanzia svolge, tra l'altro, rispetto alla rete della logistica e dei rifornimenti e alle infrastrutture critiche e strategiche;
  - nel Capo II - che reca ulteriori misure per garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza sanitaria - è stata introdotta, durante l'esame presso la Camera dei deputati, una disposizione finalizzata a garantire la continuità del servizio di pubblico trasporto mediante impianti a fune;
  - il Capo III contiene disposizioni in materia di esercizio dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica finalizzate a rafforzare le capacità di intervento del Governo per evitare il rischio che nell'attuale fase di emergenza epidemiologica si possano verificare scalate irregolari e improvvise nei confronti di imprese di valore strategico per il Paese;
  - nel Capo IV, l'articolo 23 proroga al 30 giugno 2020 la validità dei certificati emessi dall'Agenzia delle entrate relativi alla sussistenza di taluni requisiti di affidabilità che semplificano per le imprese l'adempimento degli obblighi in materia di versamenti previdenziali e contributivi per i propri lavoratori,
- esprime parere favorevole.

#### PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1800

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo, premesso che:

- il provvedimento prevede la realizzazione di un'indagine di sieroprevalenza, finalizzata ad acquisire informazioni sulle caratteristiche del virus SARS-COV-2 e sulla sua diffusione nella popolazione, che si baserà sull'esecuzione di analisi per la ricerca di anticorpi specifici sugli individui che rientrino in campioni casuali definiti dall'Istat;



- per lo svolgimento dell'indagine è istituita una piattaforma tecnologica presso il Ministero della salute, alla quale l'Istat comunica i dati anagrafici e il codice fiscale dei soggetti inclusi nei campioni;
- il Ministero della salute acquisisce dai fornitori dei servizi telefonici le utenze telefoniche dei soggetti inclusi nel campione. La Croce Rossa Italiana verifica telefonicamente la disponibilità dei soggetti in questione a sottoporsi alle analisi sierologiche e fissa l'appuntamento per il prelievo;
- il Commissario straordinario per l'emergenza sanitaria è autorizzato ad acquistare i dispositivi per la realizzazione delle analisi sierologiche nonché ogni bene necessario alla conservazione dei campioni raccolti presso la banca biologica, ai sensi di quanto previsto all'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020;
- i soggetti deputati sono autorizzati ad acquisire i beni e i servizi strettamente connessi alle attività previste mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando e previa selezione, ove possibile, di almeno cinque operatori economici. Le verifiche sul possesso dei requisiti sono effettuate con le modalità previste dall'articolo 163, comma 7, del codice dei contratti pubblici per gli affidamenti in condizioni di somma urgenza o in relazione ad emergenze della protezione civile, esprime parere favorevole.

#### PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1812

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo, premesso che:

il provvedimento in esame disciplina un nuovo quadro di riferimento per le misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19, con particolare riferimento alle misure limitative della libertà di circolazione, la quarantena, la libertà di riunione e la compresenza nei luoghi pubblici, le misure connesse allo svolgimento delle funzioni religiose, alle attività didattiche e formative e alle attività economiche, produttive e sociali;

si prevede la cessazione, a decorrere dal 18 maggio 2020, del divieto di circolazione all'interno della stessa regione, mantenendo tuttavia la possibilità che, in caso di peggioramento della situazione epidemiologica possano essere adottate misure restrittive, con riferimento alle sole aree regionali interessate;

vengono invece a cessare, a decorrere dal 3 giugno 2020, le limitazioni agli spostamenti interregionali, facendo salve le eventuali limitazioni che dovessero essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità, sempre solo in riferimento a determinate aree e in caso di sopravvenuti peggioramenti della situazione epidemiologica;

similmente a quanto disposto per gli spostamenti tra regioni il decreto-legge dispone, a decorrere dal 3 giugno 2020, la libertà di ingresso e di uscita dal paese e la possibilità di prevedere limitazioni con riferimento a specifiche situazioni di rischio epidemiologico;

viene confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena tramite provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura destinata al trattamento sanitario del virus e viene altresì confermato il divieto di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Si prevede a tal fine che il sindaco possa disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza;

in particolare, viene stabilito che le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgano, ove ritenuto possibile sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, solo con le modalità stabilite con appositi provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n.19 del 2020;

sempre con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n.19 del 2020 saranno definite le modalità di svolgimento delle attività didattiche e di formazione;

si dispone che le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgano nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio;

per quanto attiene allo svolgimento di attività economiche, produttive e sociali, si prevede che possano svolgersi, pena la sospensione, nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e che in assenza di quelli regionali troveranno applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Anche in questo caso resta ferma la possibilità di introdurre eventuali misure limitative, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità;

si demanda inoltre alle regioni il compito di monitorare e comunicare al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico, con cadenza giornaliera, l'andamento della situazione epidemiologica e, su tale base, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario nazionale,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

## **1.4.2.8. 9<sup>^</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)**

## 1.4.2.8.1. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 113 (pom.) del 03/06/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 3 GIUGNO 2020

113ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[VALLARDI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali L'Abbate.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

IN SEDE CONSULTIVA

**(1829) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 6a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [VALLARDI](#) fa presente che il decreto-legge in esame, assegnato alla 6a Commissione permanente in sede referente, giunge in Senato in seconda lettura dopo essere stato approvato dalla Camera dei deputati il 27 maggio 2020. Ricorda che termine per la conversione in legge del decreto-legge in titolo scade il prossimo 7 giugno.

Il relatore [TARICCO](#) (PD) riferisce sul disegno di legge in titolo.

Con riferimento alle disposizioni del provvedimento di competenza della Commissione, segnala l'articolo 1, modificato nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, che dispone che SACE S.p.A., al fine assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia Covid-19, conceda - fino al 31 dicembre 2020 - garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese. Si dispone un impegno finanziario di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi destinati al supporto delle piccole e medie imprese (PMI), comprendendo tra queste i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, nonché le associazioni professionali e le società tra professionisti.

Ai sensi del comma 1 possono beneficiare delle garanzie della SACE le PMI che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso sia al Fondo di garanzia per le PMI sia alle garanzie fornite da

ISMEA relativamente alle imprese del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (secondo quanto introdotto dalla Camera).

Nel corso dell'esame presso la Camera è stato inserito l'articolo 1-ter recante norme per la semplificazione delle procedure di liquidazione degli aiuti alla pesca. In particolare, il comma 1 stabilisce che devono essere concluse le istruttorie per l'erogazione degli aiuti relativi al fermo pesca per gli anni 2017, 2018, e 2019 entro i seguenti termini, decorrenti entrambi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame: per gli anni 2017 e 2018, entro quindici giorni; per l'anno 2019, entro novanta giorni. In base a quanto stabilito dal comma 2, il beneficiario che risulta nella graduatoria del provvedimento adottato dal Dicastero delle politiche agricole ha diritto a ricevere la liquidazione dell'aiuto ricorrendo al sistema bancario. L'inserimento nel provvedimento - come recita la norma - già presuppone che siano stati effettuati gli accertamenti necessari in ordine alla sussistenza del diritto. È a carico del beneficiario il pagamento delle spese e degli oneri relativi all'erogazione della somma. Il comma 3 dispone poi che devono essere concluse, entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande, le procedure di erogazione delle indennità per le giornate di sospensione delle attività di pesca causate dall'emergenza COVID-19 per l'annualità 2020.

L'articolo 2 riforma il sistema della garanzia dello Stato sugli impegni assicurativi assunti da SACE S.p.A., intervenendo sui compiti della stessa Società, che vengono estesi e potenziati. A tale ultimo riguardo, si prevede che SACE favorisca l'internazionalizzazione del settore produttivo italiano, privilegiando gli impegni nei settori strategici per l'economia italiana, nonché gli impegni per operazioni destinate a Paesi strategici per l'Italia. Alla Camera è stato precisato (comma 1, lett. a)) che, ai fini dell'internazionalizzazione, sono da considerare strategici anche la filiera agricola nazionale, i settori del turismo e dell'agroalimentare italiano, il settore del tessile, della moda e degli accessori, le fiere, lo sviluppo di piattaforme per la vendita online dei prodotti del *made in Italy*, i congressi, le camere di commercio italiane all'estero, e gli eventi, anche digitali, rivolti a sostenere lo sviluppo dei mercati, la formazione e il *made in Italy* nei settori dello sport, della cultura, dell'arte, della cinematografia, della musica, della moda, del design e dell'agroalimentare.

L'articolo 11, modificato nel corso dell'esame presso la Camera, dispone la sospensione dei termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 31 agosto 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data.

L'articolo 12, al comma 1, chiarisce che beneficiari della disciplina transitoria del Fondo solidarietà mutui "prima casa" (cosiddetto fondo Gasparri) sono i soggetti individuati ai sensi dell'articolo 28, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020: si tratta dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'INPS (relative agli artigiani, agli esercenti attività commerciali ed ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali), qualora tali soggetti non siano titolari di pensione e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Nel corso dell'esame presso la Camera è stato inserito il comma 1-bis, che integra l'articolo 54, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 54 per estendere i benefici del Fondo in esame anche agli imprenditori individuali e ai piccoli imprenditori, come definiti dall'articolo 2083 del codice civile: coltivatori diretti, artigiani, piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

L'articolo 13, modificato dalla Camera, introduce, al comma 1, fino al 31 dicembre 2020 (anziché fino al 17 dicembre 2020) un potenziamento e un'estensione dell'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, in deroga alla disciplina ordinaria. L'articolo rafforza ulteriormente - anche alla luce della intervenuta nuova disciplina sugli aiuti di Stato della Commissione europea - la disciplina già introdotta dall'articolo 49 del decreto-legge n. 18 del 2020, riproducendone l'impianto e parte dei contenuti.

Il successivo comma 11, che riguarda nello specifico il settore primario, prevede che le disposizioni transitorie di cui al comma 1 trovino applicazione, in quanto compatibili, anche alle garanzie rilasciate da ISMEA, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004, in favore delle imprese agricole e della pesca, nonché, secondo quanto specificato dalla Camera, delle imprese

forestali e dell'acquacoltura e dell'ippicoltura, nonché dei consorzi di bonifica e dei birrifici artigianali. Per tali finalità sono assegnati a ISMEA 100 milioni di euro per l'anno 2020.

L'articolo 14-*bis*, introdotto dalla Camera, proroga al 31 dicembre 2021 il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019 di cui all'articolo 2, comma 5-*decies*, del decreto-legge n. 225 del 2010, che era stato già prorogato al 31 dicembre 2020 dall'articolo 1, comma 517, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020).

L'articolo 18 stabilisce la sospensione per alcuni operatori economici dei termini dei versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale e all'imposta sul valore aggiunto per i mesi di aprile e maggio 2020. Tali soggetti beneficiano inoltre per lo stesso periodo della sospensione dei termini relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

L'articolo 37-*bis*, introdotto dalla Camera, sospende fino al 30 settembre 2020 le segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia e ai sistemi di informazione creditizia, riguardanti le imprese di minore dimensione beneficiarie di alcune misure agevolative di natura creditizia (disciplinate dal decreto-legge n. 18 del 2020) concesse a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19.

Da ultimo segnala che nel corso dell'esame presso la Camera sono stati aggiunti due nuovi commi all'articolo 41, recanti disposizioni in materia di sviluppo dell'imprenditoria in agricoltura.

In particolare, il comma 4-*bis* prevede che ISMEA possa concedere mutui a tasso zero a favore delle aziende agricole che: intendano ristrutturare i mutui in essere; abbiano necessità di coprire le spese di gestione; intendano effettuare investimenti nel settore della produzione primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. I criteri e le modalità attuative di concessione dei mutui saranno definiti con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame; i mutui sono concessi nel limite massimo di 200.000 euro, per la durata massima di quindici anni, comprensiva del periodo di preammortamento. Costituiscono titoli preferenziali per l'erogazione dei mutui: l'avere costituito l'azienda nel biennio 2019-2020; la dimensione della superficie utile agricola; la produzione di prodotti agroalimentari tipici, sotto qualsiasi forma tutelati. Viene pertanto istituito - nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - un fondo rotativo con una dotazione finanziaria iniziale pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020.

Infine il comma 4-*ter* modifica il comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, in modo da inserire le imprese agricole e, tra queste, anche quelle di nuova costituzione, tra i soggetti che possono beneficiare della copertura di spese per la concessione mutui agevolati fino al 90 per cento del totale nell'ambito del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuto compatibili con il mercato interno.

Interviene in discussione generale il senatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) sottolineando come da una prima analisi del testo in esame non emergano grosse novità riguardanti il settore agricolo. Ricorda che inizialmente era previsto un meccanismo di garanzia per l'accesso al credito delle imprese imperniato esclusivamente su SACE S.p.A. e che soltanto in un secondo momento sono state aggiunte le garanzie fornite da ISMEA relativamente alle imprese del settore agricolo, agroalimentare e della pesca. Deplora il fatto che le scarse risorse messe a disposizione risultano essersi già esaurite in poche settimane. Cita a titolo di esempio quanto sta accadendo nel settore florovivaistico, che in questi ultimi mesi ha visto un crollo drammatico del proprio fatturato e per il quale non sono state previste risorse dedicate: in tale ambito sono numerose le aziende che per la loro dimensione o per la loro struttura giuridica non hanno avuto alcuna possibilità di accedere alle agevolazioni previste con il provvedimento in esame.

Il senatore [DE BONIS](#) (*Misto*) ritiene prioritario che venga fatta chiarezza sulle modalità con cui dovranno essere erogati i finanziamenti previsti. Sollecita poi il Governo ad attivarsi per una

rinegoziazione dell'accordo di Basilea, in base al quale sono stati definiti in modo troppo rigido i criteri di vigilanza prudenziale sui requisiti patrimoniali delle banche. L'applicazione rigorosa di tali criteri comporta infatti per moltissime aziende il rischio di non poter accedere ai fondi messi a disposizione da parte dello Stato. In assenza di una discussione approfondita sui criteri di vigilanza prudenziale da applicare, ritiene insufficiente concentrarsi esclusivamente nella valutazione dell'entità delle risorse messe a disposizione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

**(1721) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019**

**(Doc. LXXXVI, n. 3) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020**

(Relazione alla 14a sul disegno di legge n. 1721. Parere alla 14a sul Doc. LXXXVI, n. 3. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 maggio.

Il senatore [BERGESIO](#) (L-SP-PSd'Az) fa presente che sono in corso di svolgimento presso la 14a Commissione del Senato alcune audizioni di soggetti del mondo agricolo sul disegno di legge in esame. Al riguardo ricorda che si era convenuto di non terminare l'esame del provvedimento prima della conclusione delle audizioni in sede referente.

Il presidente [VALLARDI](#) rassicura il senatore Bergesio facendo presente che nella seduta odierna la relatrice si limiterà a presentare una bozza di relazione senza procedere ad alcuna votazione.

La relatrice [ABATE](#) (M5S) illustra una proposta di relazione favorevole con osservazione, pubblicata in allegato, sottolineando che eventuali osservazioni e proposte di integrazione saranno ben accolte.

Nessun altro chiedendo di intervenire il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(1571) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare")**, approvato dalla Camera dei deputati

**(674) MANTERO ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il recupero di rifiuti in mare**

(Parere alla 13a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 maggio.

Su richiesta della relatrice, senatrice [ABATE](#) (M5S), la Commissione rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA**

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell'anno 2021 e che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013 e (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la loro distribuzione nell'anno 2021 e i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n.**

**1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le loro risorse e la loro applicabilità  
nell'anno 2021 (COM(2019) 581 definitivo)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 maggio.

Su richiesta della relatrice, senatrice [ABATE](#) (M5S), la Commissione rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*AFFARI ASSEGNATI*

**Questione inerente alle nuove biotecnologie in agricoltura (n. 200)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 febbraio.

Il presidente [VALLARDI](#) ricorda che la relatrice ha presentato una proposta di risoluzione su cui si è espresso il rappresentante del Governo, sottosegretario L'Abbate, nella seduta del 25 febbraio.

La relatrice [FATTORI](#) (Misto) ritiene che in attesa di un intervento definitivo in materia della Corte di giustizia europea, che faccia chiarezza sugli organismi geneticamente modificati, sarebbe comunque importante votare un atto di indirizzo da parte della Commissione. In tale ottica la risoluzione rappresenterebbe un impegno che emerge dal Parlamento nazionale da poter utilizzare anche in sede europea nell'ottica di indirizzare in maniera corretta la discussione sull'argomento. Auspica in conclusione che sullo schema di risoluzione presentato possano convergere tutte le forze politiche presenti in Commissione.

Il presidente [VALLARDI](#) auspica che si apra un confronto tra la relatrice, i capigruppo ed il Governo nell'ottica di un più spedito prosieguo dei lavori della Commissione sull'affare assegnato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*POSTICIPAZIONE DELLA SECONDA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI*

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che la seconda seduta pomeridiana di oggi, già convocata alle ore 15, è posticipata alle ore 15,15.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 14,40.*

**SCHEMA DI RELAZIONE PROPOSTO DALLA RELATRICE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1721**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,



premessi che:

l'articolo 7 reca i principi e criteri direttivi che dovranno presiedere all'attuazione, con decreto legislativo, della direttiva (UE) 2019/633 che ha dettato nuove disposizioni per contrastare le pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare;

l'articolo 5 detta i principi e criteri di delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 (*Renewable Energy Directive* - c.d. RED II) sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (testo modificativo e di rifusione della pregressa Direttiva 2009/28/UE, c.d. RED I)

considerato che:

il citato articolo 5, tra le altre cose, delega il Governo a prevedere misure di incentivazione per la trasformazione ad uso plurimo di invasi, traverse e dighe esistenti, sia grandi, sia piccole, promuovendone, ove compatibile con gli altri usi, anche l'utilizzo energetico;

esprime relazione favorevole con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di precisare che l'utilizzo delle risorse idriche destinate al consumo umano ed alle attività dell'agricoltura e dell'allevamento debba essere in ogni caso prioritario rispetto all'esigenza di produzione di energia, dal momento che l'acqua è un bene primario indispensabile per la vita e la salute umana nonché una risorsa che deve essere gestita nel rispetto delle aree agricole.

## 1.4.2.8.2. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 114 (pom.) del 03/06/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)  
MERCOLEDÌ 3 GIUGNO 2020  
114ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente  
[VALLARDI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali L'Abbate.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

IN SEDE CONSULTIVA

**(1829) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 6a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella 1ª seduta pomeridiana.

Interviene in replica [TARICCO](#) (PD) che, completando quanto già evidenziato in sede di illustrazione del provvedimento, fa presente che, per quanto concerne l'attivazione del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, è stato incrementato da 25.000 a 30.000 l'importo del finanziamento erogabile e che i tempi di ammortamento del prestito sono passati da 6 a 10 anni per gli importi più limitati per arrivare sino a 30 anni per gli importi di maggiore entità. Ricorda che con il recente decreto-legge "rilancio" n. 34 del 2020 sono state messe ulteriori risorse a disposizione delle imprese e che ISMEA ha attivato altri strumenti di garanzia che vanno a sommarsi a quelli previsti dal decreto-legge in esame. Con riferimento poi alle risorse previste dall'articolo 41, comma 4-bis, per la rinegoziazione dei mutui in favore delle aziende agricole, ritiene che per valutare l'impatto dei 10 milioni di euro stanziati per l'anno 2020 occorre considerare l'effetto moltiplicatore della norma che risulta essere molto ampio, considerato che la copertura prevista agisce soltanto sul differenziale. Propone in conclusione l'espressione di un parere favorevole.

Il senatore [BERGESIO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra, a nome del proprio Gruppo, una proposta di parere alternativo di tenore contrario (pubblicata in allegato) presentata insieme ai Gruppi Forza Italia e Fratelli d'Italia.

Il sottosegretario L'ABBATE, con riferimento ad alcune problematiche emerse sull'accesso al credito delle imprese del settore agricolo, fa presente che le aziende che hanno riscontrato maggiori difficoltà si trovavano in una situazione di sofferenza preesistente rispetto all'emergenza COVID-19. Ciò è accaduto in quanto con il provvedimento in esame è stata data liquidità alle imprese che hanno subito danni a seguito della situazione emergenziale, mentre sono rimaste le difficoltà di accesso al credito per quei soggetti che già presentavano una posizione di sofferenza. Ricorda inoltre che un'altra importante misura, introdotta con il decreto-legge n. 18 del 2020 "cura Italia", ha consentito alle imprese agricole un accesso diretto al Fondo per le piccole e medie imprese. Tale accesso diretto risulta particolarmente importante perché consente di superare tre ordini di problemi che riducono la capacità di accesso al credito delle imprese agricole, ossia la garanzia pubblica, la tempistica troppo breve dei mutui e il *rating* delle imprese. Grazie alla citata norma è stata infatti prevista la garanzia dello Stato, è possibile rinegoziare i mutui e quindi prevedere un allungamento dei tempi di restituzione dei capitali ed inoltre, grazie ad una procedura attiva presso il Mediocredito centrale, è possibile fornire un *rating* anche alle imprese agricole.

Si passa alla fase delle dichiarazioni di voto.

La senatrice [CALIGIURI](#) (FIBP-UDC) ricorda che nel mese di aprile, quando il decreto-legge venne approvato dal Governo, vennero messi in evidenza tutta una serie di limiti su cui sarebbe stato necessario un intervento. Tuttavia, da allora, nessuna modifica significativa per il mondo agricolo è stata apportata al decreto-legge. Ad esempio per la ristrutturazione del debito delle imprese sarebbero stati necessari interventi di tenore diverso, mentre riguardo alla previsione di incentivi in favore dei lavoratori del settore sarebbe stato necessario prevedere misure *ad hoc* in modo tale da tenere conto delle specificità del settore. Considerazioni analoghe possono essere fatte anche per il credito di imposta, che presenta aspetti problematici specifici il comparto agricolo. In conclusione, dal momento che nessuna delle criticità più pressanti risultano essere state risolte, preannuncia il proprio voto contrario sulla proposta del relatore e il voto favorevole alla proposta di parere alternativo.

Il senatore [LA PIETRA](#) (FdI), dopo aver ringraziato il sottosegretario L'Abbate per i chiarimenti forniti, segnala al rappresentante del Governo la gravità di quanto gli risulta stia accadendo sul territorio, dove le banche nel concedere finanziamenti continuerebbero a svolgere le normali istruttorie con i tempi ordinari, senza tenere conto pertanto delle garanzie fornite dallo Stato. Per quanto concerne l'importo complessivo delle garanzie messe a disposizione dallo Stato, fa notare che è in corso una discussione sull'entità del cosiddetto "fattore moltiplicativo", da cui dipende in definitiva l'entità complessiva delle risorse messe a disposizione delle imprese. Deplora il fatto che la poca chiarezza su tali importi finisca per rallentare l'erogazione dei finanziamenti da parte degli istituti di credito e per creare in definitiva ulteriori problemi al mondo imprenditoriale. Relativamente alle imprese che durante il *lockdown* non hanno potuto interrompere la loro attività subendo comunque danni ingentissimi, ritiene che la sospensione del pagamento dei contributi costituisca per loro una misura insufficiente mentre andrebbe invece prevista la totale eliminazione del pagamento dei contributi almeno per i mesi da marzo a maggio del 2020. In conclusione ritiene politicamente inaccettabile che il decreto-legge giunga in Senato a pochi giorni dalla sua scadenza risultando di fatto immodificabile: risulta purtroppo ormai una prassi consolidata quella di consentire modifiche soltanto in un ramo del Parlamento e di concludere l'esame con un voto di fiducia. In tale quadro reputa ridicolo continuare a parlare di collaborazione tra la maggioranza e l'opposizione. Tutto ciò premesso, preannuncia il proprio voto contrario sulla proposta di parere del relatore e il voto favorevole sulla proposta di parere alternativa.

La senatrice [ABATE](#) (M5S) ricorda che il provvedimento è stato varato in una situazione eccezionale e che se non è stato possibile il necessario approfondimento in questo ramo del Parlamento ciò è dovuto

alla situazione di necessità e di urgenza in cui si è stati costretti ad agire. Con questo decreto-legge, che è solo una parte del complesso di aiuti varati dal Governo, si prevede liquidità immediata in favore di tutte le imprese, incluse quelle agricole. Sottolinea che alcune problematiche applicative che sono emerse dipendono anche da consolidate situazioni preesistenti, che hanno a che fare ad esempio con alcuni meccanismi speculativi che caratterizzano il sistema bancario. A chi critica la scarsa incisività delle misure, fa presente che è stato recentemente "Il Sole 24 ore" che ha giudicato efficaci i meccanismi di finanziamenti previsti. In conclusione dopo aver ricordato che ulteriori interventi migliorativi potranno sicuramente essere effettuati con il decreto-legge "rilancio" in corso di esame, preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere del relatore viene posta in votazione ed approvata.

Risulta conseguentemente preclusa la proposta di parere alternativo presentata dai Gruppi Lega Nord, Forza Italia e Fratelli d'Italia.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che, la seduta di domani, giovedì 4 giugno, già convocata alle ore 14, non avrà più luogo. Resta confermato l'Ufficio di presidenza che avrà luogo alle ore 14 ovvero alla sospensione dei lavori dell'Assemblea se successivo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

#### **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI BERGESIO, Fulvia Michela CALIGIURI E LA PIETRA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1829**

##### **La Commissione,**

esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in oggetto, recante «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali»; premesso che:

l'articolo 1, comma 1, dispone che la SACE possa emettere garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese, ivi comprese quelle del comparto agricolo;

l'articolo 13, in deroga alla disciplina ordinaria, stabilisce, alla lettera m), comma 1, l'accesso gratuito ed automatico al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese da parte di piccole e medie imprese e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, la cui attività è stata danneggiata dall'emergenza Covid-19;

il sistema prospettato risulta molto articolato e farraginoso, configurandosi per molte aziende, soprattutto per quelle di più piccole dimensioni, come un ulteriore appesantimento burocratico che non consente loro di poter usufruire in tempi brevi della liquidità necessaria per affrontare la crisi scaturita dall'emergenza epidemiologica da Covid-19;

il sistema agroalimentare italiano ha bisogno di un sostegno diretto, soprattutto in riferimento a quei comparti che più di altri hanno risentito dei duri effetti della crisi, dal florovivaismo, al comparto zootecnico, vitivinicolo e alla pesca;

la chiusura del canale Ho. Re. Ca. ha generato perdite importanti per il comparto agroalimentare, il quale sta inoltre subendo un vero e proprio attacco, diretto e indiretto, da parte dei paesi competitori. La stessa emergenza da Covid-19 è stata infatti utilizzata per promuovere una grave campagna di disinformazione e di concorrenza sleale nei confronti dell'Italia che ha spinto alcuni Paesi a richiedere addirittura insensate certificazioni sanitarie "*virus free*"; sarebbe stato dunque opportuno un intervento a compensazione delle perdite subite dalla filiera agroalimentare italiana per effetto dei provvedimenti di *lockdown* adottati, non solo dall'Italia, ma anche da parte dei principali Paesi importatori delle eccellenze enogastronomiche italiane; la filiera agroalimentare si è adoperata nella fase emergenziale affinché venisse assicurato il costante approvvigionamento alla popolazione di alimenti di prima necessità, pur con tutte le difficoltà del caso; il decreto-legge in esame avrebbe potuto rappresentare un'occasione per sostenere, attraverso agevolazioni fiscali e contributive, le aziende per i premi corrisposti ai lavoratori dipendenti per i maggiori carichi di lavoro e i rischi da loro sostenuti a seguito dell'emergenza da Covid-19; per quanto concerne il settore della pesca, si giudicano positive le misure di semplificazione delle procedure di liquidazione degli aiuti al comparto. Sarebbe stato tuttavia più opportuno liquidare le competenze dei tre anni in un'unica soluzione e non con la tempistica prospettata, in quanto le imprese ittiche hanno necessità di liquidità immediata, visto anche l'approssimarsi del nuovo periodo di fermo pesca. Si tratta inoltre di risorse che sono già a bilancio ma, a causa di farraginose procedure ministeriali, non arrivano nei tempi dovuti ai beneficiari. Per quest'ultima ragione sarebbe stato opportuno prevedere il superamento del vincolo di cui all'articolo 34, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in merito all'iscrizione di somme a bilancio. Inoltre, mettere a carico dello stesso beneficiario il pagamento delle spese e degli oneri relativi all'erogazione della somma vuol dire aggravare ulteriormente la situazione economica delle imprese di pesca marittima.

Alla luce di quanto espresso in premessa, esprime

**PARERE CONTRARIO**

## **1.4.2.9. 10<sup>^</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)**

## 1.4.2.9.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 93 (ant.) del 28/05/2020

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

---

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)**  
**GIOVEDÌ 28 MAGGIO 2020**  
**93ª Seduta (1ª antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**[GIROTTO](#)**

*La seduta inizia alle ore 9,15.*

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente [GIROTTO](#) comunica che è stato assegnato, in sede consultiva, il disegno di legge n. 1829, di conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali, già approvato dalla Camera dei deputati.

L'ordine del giorno della Commissione è conseguentemente integrato.

La Commissione prende atto.

### *CONVOCAZIONE DI UNA SECONDA SEDUTA ANTIMERIDIANA*

Il presidente [GIROTTO](#) convoca la Commissione in una seconda seduta antimeridiana, alle ore 9,25, per l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 1829.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,20.*

## 1.4.2.9.2. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 94 (ant.) del 28/05/2020

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

---

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)  
GIOVEDÌ 28 MAGGIO 2020  
94ª Seduta (2ª antimeridiana)

Presidenza del Presidente  
[GIROTTO](#)

*La seduta inizia alle ore 9,25.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(1829\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 6ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [GIROTTO](#) illustra il disegno di legge n. 1829, approvato dalla Camera dei deputati, che dispone una pluralità di interventi economici e fiscali per favorire la ripresa produttiva delle imprese, assicurandone la maggiore liquidità, soffermandosi gli aspetti di competenza della Commissione, afferenti ai Capi I e II del provvedimento.

In particolare, l'articolo 1 dispone che SACE S.p.A., al fine assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, conceda garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese. Si dispone un impegno finanziario di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi destinati al supporto delle PMI, comprendendo tra queste i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, nonché le associazioni professionali e le società tra professionisti. Possono beneficiare delle garanzie della SACE le imprese di qualsiasi dimensione, ma le PMI devono aver pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di garanzia per le PMI, nonché alle garanzie fornite da ISMEA relativamente alle imprese del settore agricolo, agroalimentare e della pesca. Le garanzie sono concesse in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato. Sono previste condizioni per il rilascio delle garanzie da parte di SACE, entro il 31 dicembre 2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità di avvalersi di un preammortamento fino a 36 mesi. Sono dettati criteri per la definizione dell'importo del prestito e della percentuale di copertura, che può essere del 70, 80 o 90 per cento a seconda delle dimensioni delle imprese. A tali imprese, nonché ad ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo, è



richiesto di assumere l'impegno a non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020. Il finanziamento coperto dalla garanzia deve poi essere destinato a sostenere determinati costi, quali quelli del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, e che le medesime imprese si impegnino a non delocalizzare, nonché costi dei canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda. Inoltre, il finanziamento deve essere altresì destinato, in misura non superiore al 20 per cento dell'importo erogato, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo emergenziale per le quali il rimborso sia reso oggettivamente impossibile a causa dell'epidemia da COVID-19. Si prevede inoltre che, nel rispetto del limite complessivo massimo, possa anche essere concessa la garanzia dello Stato su esposizioni assunte o da assumere entro il 31 dicembre 2020 da parte di Cassa depositi e prestiti derivanti da garanzie su portafogli di finanziamenti concessi da banche e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito alle imprese con sede in Italia che abbiano sofferto di una riduzione del fatturato a seguito dell'emergenza epidemiologica.

L'articolo 1-*bis* prevede che le richieste di nuovi finanziamenti garantiti da SACE siano integrate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445 del 2000. Il contenuto di tale dichiarazione viene dettagliato anche con riferimento a requisiti richiesti dalla legislazione antimafia e dalla normativa in materia di repressione dell'evasione fiscale.

L'articolo 1-*ter* stabilisce che devono essere concluse le istruttorie per l'erogazione degli aiuti relativi al fermo pesca per gli anni 2017, 2018 e 2019 entro i termini decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame. In base a quanto stabilito dal comma 2, il beneficiario che risulta nella graduatoria del provvedimento adottato dal Dicastero delle politiche agricole ha diritto a ricevere la liquidazione dell'aiuto ricorrendo al sistema bancario.

L'articolo 2 riforma il sistema della garanzia dello Stato sugli impegni assicurativi assunti da SACE, intervenendo sui compiti della stessa Società, che vengono estesi e potenziati. A tale ultimo riguardo, si prevede, in primo luogo, che SACE S.p.A. favorisca l'internazionalizzazione del settore produttivo italiano, privilegiando gli impegni nei settori strategici per l'economia italiana, nonché gli impegni per operazioni destinate a Paesi strategici per l'Italia. Sono da considerare strategici la filiera agricola nazionale, i settori del turismo e dell'agroalimentare italiano, il settore del tessile, della moda e degli accessori, le fiere, lo sviluppo di piattaforme per la vendita online dei prodotti del *made in Italy*, i congressi, le camere di commercio italiane all'estero, e gli eventi, anche digitali, rivolti a sostenere lo sviluppo dei mercati, la formazione e il *made in Italy* nei settori dello sport, della cultura, dell'arte, della cinematografia, della musica, della moda, del design e dell'agroalimentare. Viene poi introdotta una nuova forma di operatività di SACE a finalità di sostegno e rilancio dell'economia: la Società è autorizzata a rilasciare, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa UE, garanzie in qualsiasi forma in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e di altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti in qualsiasi forma concessi alle imprese con sede in Italia, entro l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro. Vengono in particolare ammesse *ex lege* alla garanzia di SACE talune operazioni nel settore crocieristico, già autorizzate o ammissibili, e ulteriori operazioni già ammissibili alla garanzia dello Stato.

L'articolo 3 prevede un accordo tra SACE S.p.A. e Cassa depositi e prestiti S.p.A. concernente le strategie industriali e commerciali al fine di massimizzare le sinergie di gruppo e aumentare l'efficacia del sistema di sostegno all'esportazione e all'internazionalizzazione delle imprese e di rilancio dell'economia. Inoltre, al fine di rafforzare il ruolo strategico di SACE S.p.A. per l'attuazione delle misure di sostegno all'esportazione, Cassa depositi e prestiti S.p.A. concorda preventivamente con il Ministero dell'economia, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, l'esercizio dei diritti di voto derivanti dalla partecipazione in SACE S.p.A.

L'articolo 4 stabilisce che, fino 31 luglio 2020, specifici contratti relativi alla prestazione di servizi bancari e finanziari si intendono validamente conclusi se il cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, laddove risultino rispettate alcune specifiche condizioni. Con riferimento ai tali contratti, i quali devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta, l'articolo in esame stabilisce che gli stessi si intendono

validamente conclusi se il cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, laddove risultino rispettate alcune specifiche condizioni. Si prevede, infine, che il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto possa essere utilizzato dal cliente per esercitare il diritto di recesso previsto dalla legge.

L'articolo 4-*bis* è volto ad ampliare l'elenco dei settori di attività considerati a maggior rischio di infiltrazione mafiosa nel settore degli appalti di lavori, quali: le attività di trasporto di materiali a discarica per conto di terzi e di trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; i servizi funerari e cimiteriali; la ristorazione, la gestione delle mense ed il catering; l'ampia categoria dei servizi ambientali e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

L'articolo 4-*ter* interviene sugli obiettivi di gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso (PFU), prevedendo che gli stessi, in ragione dell'emergenza COVID-19, per l'anno in corso siano parametrati su base biennale anziché, come previsto dalla norma vigente, su base annuale.

L'articolo 5 differisce al 1° settembre 2021 l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

L'articolo 6 sospende, dal 9 aprile al 31 dicembre 2020, gli obblighi previsti dal codice civile per le società di capitali in tema di perdita del capitale sociale, in relazione alle perdite verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la data del 31 dicembre. Per il medesimo arco temporale non operano le cause di scioglimento delle società di capitali per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale e delle cooperative per perdita del capitale.

L'articolo 6-*bis* prevede a favore di imprese ed enti operanti nei settori alberghiero e termale, che non adottano i principi contabili internazionali, la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019. La norma stabilisce che sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritti in bilancio non è dovuta alcuna imposta sostitutiva od altra imposta e che il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento. La rivalutazione deve essere eseguita in uno od entrambi i bilanci o rendiconti relativi ai due esercizi successivi al 2019, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

L'articolo 7 dispone che le società possano redigere il bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, secondo il principio della continuità aziendale, qualora sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso, anche se non ancora formalmente approvato, in data anteriore al 23 febbraio 2020; inoltre si stabilisce che le società cooperative nei cui statuti è previsto lo svolgimento di assemblee separate, possano convocare l'assemblea generale dei soci entro il 30 settembre 2020.

L'articolo 8 introduce un periodo di sospensione, dal 9 aprile 2020 al 31 dicembre 2020, degli effetti delle disposizioni del codice civile relative ai finanziamenti effettuati dai soci nel suddetto arco temporale, consentendo che gli stessi possano essere sottratti al regime ordinario di postergazione.

L'articolo 9 proroga di 6 mesi i termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione che abbiano già conseguito l'omologa da parte del tribunale al momento dell'emergenza epidemiologica. Con riguardo ai procedimenti di omologa dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazioni ancora pendenti alla data del 23 febbraio 2020, invece, è riconosciuta al debitore la possibilità di ottenere dal Tribunale un nuovo termine per elaborare *ex novo* una proposta di concordato o un accordo di ristrutturazione, ovvero di optare per la modifica unilaterale dei termini di adempimento originariamente prospettati.

L'articolo 10 introduce una norma di carattere transitorio volta a sospendere la procedibilità delle istanze finalizzate all'apertura del fallimento e delle procedure fondate sullo stato di insolvenza, presentate nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020, relativi a: istanze per la dichiarazione di fallimento; istanze per la dichiarazione dello stato di insolvenza dell'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento; istanze relative all'accertamento dello stato di insolvenza per le imprese soggette all'amministrazione straordinaria. Sono state ampliate le eccezioni alla regola dell'improcedibilità dei ricorsi e saranno procedibili i ricorsi presentati dall'imprenditore in

proprio, quando l'insolvenza non è conseguenza dell'epidemia COVID-19.

L'articolo 12 chiarisce che le ditte individuali e gli artigiani rientrano tra i beneficiari della disciplina transitoria del Fondo solidarietà mutui "prima casa" (cd. fondo Gasparrini) secondo le modalità agevolate previste dall'articolo 54 del decreto-legge n. 18 del 2020, alle condizioni ivi previste (calo del fatturato superiore al 33 per cento rispetto all'ultimo trimestre 2019, a seguito della chiusura o della restrizione della propria attività). La norma dispone inoltre che, per un periodo di nove mesi decorrenti dal 9 aprile 2020 e dunque fino al 9 gennaio 2021, i benefici del predetto Fondo sono applicabili anche ai mutui in ammortamento da meno di un anno.

L'articolo 12-*bis* attribuisce alle imprese, per l'anno 2020, un credito di imposta pari al 30 per cento delle spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero, ove siano state disdette in ragione dell'emergenza legata al COVID-19.

L'articolo 12-*ter* proroga il termine per effettuare la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota del 12 per cento per i beni ammortizzabili e del 10 per cento per i beni non ammortizzabili.

L'articolo 12-*quater* rende detraibili a fini IVA gli acquisti di beni ceduti a titolo di erogazione liberale in natura per finanziare gli interventi di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19: tali acquisti di beni si considerano effettuati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione e dunque detraibili dall'IVA secondo la disciplina generale.

L'articolo 13 introduce, fino al 31 dicembre 2020, un potenziamento e un'estensione dell'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, in deroga alla disciplina ordinaria. L'articolo rafforza ulteriormente - anche alla luce della intervenuta nuova disciplina sugli aiuti di Stato - la disciplina già introdotta dall'articolo 49 del D.L. n. 18 del 2020. In particolare, sono confermate misure, quali l'intervento in garanzia del Fondo a titolo gratuito e l'elevazione a 5 milioni di euro dell'importo massimo garantito per singola impresa. Sono ora ammesse a garanzia non solo le PMI ma anche le imprese Mid-cap (fino a 499 dipendenti). La previsione si applica, alle medesime condizioni, anche qualora almeno il 25 per cento del capitale o dei diritti di voto siano detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico; il prolungamento automatico della garanzia nell'ipotesi di sospensione del pagamento delle rate di ammortamento o della sola quota capitale correlata all'emergenza COVID-19; l'accesso gratuito e automatico al Fondo per i nuovi finanziamenti di importo limitato concessi in favore di PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, nonché associazioni professionali e società tra professionisti, di agenti e subagenti di assicurazione e *broker* iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari finanziari e assicurativi. Per tali soggetti, l'intervento del Fondo è potenziato: la copertura è del 100 per cento sia in garanzia diretta che in riassicurazione. L'importo di tali finanziamenti è fino a 30 mila euro, e non più 25 mila. Sono in ogni caso escluse dalla garanzia le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria; il cumulo tra la garanzia del Fondo con un'ulteriore garanzia sino alla copertura del 100 per cento del finanziamento concesso per i beneficiari con ammontare di ricavi non superiore a 3,2 milioni di euro. Inoltre, il comma 2 riconosce fino al 31 dicembre 2020 una operatività rafforzata del Fondo per le garanzie su portafogli di finanziamenti, anche senza piano d'ammortamento, dedicati a imprese danneggiate dall'emergenza COVID-19, costituiti per almeno il 20 per cento da imprese aventi, un *rating* non superiore alla classe BB (*Standard's and Poor's*). I successivi commi da 3-4 e 5-9 contengono interventi di carattere strutturale e non straordinario sul Fondo di garanzia PMI; il comma 10 rifinanzia il Fondo di garanzia PMI di 1.729 milioni di euro per l'anno 2020, per le finalità previste dall'articolo in esame.

L'articolo 13-*bis* destina al Fondo di prevenzione dell'usura il 20 per cento dell'attivo del Fondo di sostegno alle vittime dell'usura. La disposizione opera per l'esercizio 2020 e in relazione all'attivo di esercizio del Fondo di sostegno delle vittime risultante alla data del 30 settembre 2020.

L'articolo 14 prevede l'estensione delle facoltà operative del Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva e del Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi, entrambi gestiti e amministrati dall'Istituto per il credito sportivo, alle operazioni di liquidità. A tal fine, si assegna, per

l'anno 2020, una dotazione di 30 milioni di euro al primo Fondo e di 5 milioni di euro al secondo.  
L'articolo 14-*bis* proroga al 31 dicembre 2021 il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

## 1.4.2.9.3. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 95 (pom.) del 03/06/2020

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

---

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)  
MERCOLEDÌ 3 GIUGNO 2020  
95ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[GIROTTI](#)

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

IN SEDE CONSULTIVA

**(1829) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 6ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 maggio.

Non essendovi interventi in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara esperita tale fase procedurale.

In qualità di relatore, il presidente [GIROTTI](#) (M5S) presenta e illustra uno schema di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore, posta ai voti, è approvata.

**(1812) Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19**  
(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 maggio.

Il relatore [CROATTI](#) (M5S) presenta e illustra uno schema di parere favorevole.

Poiché non vi sono interventi in dichiarazione di voto, verificata la presenza del numero legale, la

proposta di parere favorevole del relatore è posta ai voti e approvata.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta della Commissione, già convocata alle ore 9,15 di domani, giovedì 4 giugno, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

## **1.4.2.10. 11^ Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)**

## 1.4.2.10.1. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 185 (pom.) del 03/06/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MERCOLEDÌ 3 GIUGNO 2020

185ª Seduta

*Presidenza della Presidente*

[MATRISCIANO](#)

*La seduta inizia alle ore 13,15.*

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(1829) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere favorevole )

Nell'introdurre l'esame, il relatore [LAUS](#) (PD) osserva che i limiti delle misure contenute nel decreto-legge in titolo, cui prevedibilmente non potranno essere apportate modifiche, potranno risultare superati in esito all'*iter* di conversione del decreto-legge 19 maggio, n. 34, attualmente all'esame della Camera dei deputati. Dopo aver rammentato le disposizioni in materia creditizia e tributaria maggiormente significative, il relatore si sofferma sugli aspetti del decreto-legge in esame di più specifica competenza della Commissione, a partire dall'articolo 29-*bis*, il quale definisce in relazione al contagio da COVID-19 il contenuto dell'obbligo generale del datore di lavoro di tutela dell'integrità fisica e della personalità morale dei lavoratori, con riferimento alle previsioni di cui all'apposito protocollo sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, nonché alle eventuali successive modificazioni e integrazioni e agli altri protocolli e linee guida, nazionali o regionali.

Dà quindi conto dell'articolo 31, volto all'incremento delle risorse destinate agli emolumenti accessori del personale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e dell'articolo 35, che semplifica le modalità di rilascio dell'identità digitale (PIN) da parte dell'INPS.

Passa poi all'articolo 41, commi da 1 a 4, finalizzato a estendere la possibilità del riconoscimento di trattamenti di integrazione salariale, ordinaria o in deroga, nonché di assegno ordinario ai lavoratori assunti fra il 24 febbraio e il 17 marzo 2020 e a esentare le domande di concessione della cassa integrazione in deroga dall'imposta di bollo.



La senatrice [TOFFANIN](#) (*FIBP-UDC*) rileva criticamente che di fatto il Senato è impossibilitato ad apportare miglioramenti al testo del decreto-legge in esame. Puntualizza inoltre la necessità, superata la prima fase dell'emergenza, di attuare una seria programmazione per il rilancio dell'economia, mentre sul piano della liquidità alle imprese sussistono numerose perplessità, relative in particolare alla farraginosità delle procedure gravanti sulle imprese. Rimarca poi il carattere positivo dell'introduzione dell'articolo 29-*bis* in relazione alla responsabilità dell'impresa per i casi di contagio da COVID-19 nei luoghi di lavoro, pur mettendo in rilievo le esitazioni della politica nel fornire soluzioni adeguate rispetto a tale materia, così da consentire al potere giudiziario di disporre di margini di discrezionalità eccessivi. Conclusivamente auspica che il decreto-legge n. 34 possa essere oggetto di effettivo esame da parte di entrambi i rami del Parlamento.

Il senatore [ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*) prevede che, come già avvenuto in numerose occasioni, la trattazione del decreto-legge in esame terminerà con il voto sulla questione di fiducia, in conseguenza dei tempi eccessivamente ristretti a disposizione del Senato prima della decadenza del provvedimento. Soffermendosi sulla questione della liquidità a favore della ripresa del sistema produttivo, fa presente l'insufficienza delle risorse effettivamente a disposizione delle imprese, a causa della mancanza di previsioni volte a snellire gli adempimenti cui sono tenuti gli istituti di credito, i quali necessariamente si traducono in una lentezza nelle procedure penalizzante per il sistema imprenditoriale. A tale proposito segnala i rischi connessi alla sostenibilità del sistema di *welfare* in conseguenza delle difficoltà oggettive incontrate dagli operatori economici nella fase di ripresa. Sottolinea infine l'orientamento sfavorevole della propria parte politica nei confronti del provvedimento, facendo presente che l'auspicata collaborazione fra maggioranza e opposizione potrà avere luogo sulla base di presupposti diversi, tra i quali il rispetto dei principi del sistema bicamerale.

La senatrice [PIZZOL](#) (*L-SP-PSd'Az*) condivide gli interventi precedenti e critica la portata limitata del provvedimento in esame, specie in riferimento all'entità dell'impegno finanziario destinato al sostegno delle piccole e medie imprese.

Il senatore [DE VECCHIS](#) (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea le difficoltà incontrate da numerosi utenti nella procedura relativa all'identità digitale presso l'INPS, conseguente al mancato recapito di parte del PIN necessario ad accedere alle prestazioni.

Il senatore [FEDE](#) (*M5S*) richiama l'esigenza di un comune senso di responsabilità a fronte della necessità di affrontare l'emergenza sanitaria in corso e le sue conseguenze economiche. Ritene in particolare che lo snellimento delle procedure finalizzato a favorire la ripresa dell'attività economica debba giovare di un costruttivo rapporto di collaborazione tra le forze politiche.

Nessun altro chiedendo la parola, il relatore [LAUS](#) (*PD*) replica osservando particolarmente l'opportunità di instaurare un dialogo proficuo ai fini di un complessivo alleggerimento degli adempimenti a carico del sistema imprenditoriale. Dopo aver rilevato che l'entità dell'impegno finanziario a favore delle piccole e medie imprese è commisurato alle esigenze di tali soggetti, fa presente che l'accoglimento di sollecitazioni provenienti dalle diverse parti politiche ha consentito di affrontare in maniera positiva la questione della disciplina in materia di responsabilità del datore di lavoro nei casi di contagio. Auspica che si realizzi una collaborazione virtuosa con le forze di opposizione a partire dall'esame del decreto-legge n. 34.

Propone infine alla Commissione l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in esame.

Il senatore [FLORIS](#) (*FIBP-UDC*) rileva la mancanza di disponibilità a un'interlocuzione costruttiva da parte di Governo e maggioranza, pur risultando essenziale un atteggiamento di

collaborazione al fine di fronteggiare adeguatamente l'attuale situazione di crisi. Dichiaro quindi il voto contrario del proprio Gruppo.

Intervenendo per dichiarazione di voto contrario a nome del proprio Gruppo, la senatrice [NISINI](#) (L-SP-PSd'Az) critica l'incoerenza tra gli intenti manifestati dagli esponenti del Governo e l'entità concreta delle sue azioni, che risulta del tutto deludente, a partire dalla questione della liquidità da garantire alle imprese in relazione alle difficoltà permanenti nell'accesso al credito, anche in conseguenza della chiusura rispetto alle proposte provenienti dai territori e veicolate dai gruppi di opposizione. Mette quindi in luce l'impegno profuso dagli enti locali a favore del sistema produttivo e dello sport di base, pur in assenza di sostegno da parte del Governo.

La proposta di parere favorevole formulata dal relatore, verificata la presenza del prescritto numero legale, è infine posta in votazione.

La Commissione approva.

**[\(867-B\)](#) Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 12ª Commissione. Esame e rinvio)

Nel riferire sui profili di competenza del disegno di legge in esame, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera, la relatrice [GUIDOLIN](#) (M5S) illustra in primo luogo l'articolo 1, che esplicita i richiami normativi per le nozioni delle professioni sanitarie e socio-sanitarie, quindi l'articolo 2, concernente l'istituzione di un Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie.

Prosegue dando conto del successivo articolo 3, che prevede la promozione di iniziative di informazione sull'importanza del rispetto del lavoro del personale esercente le professioni sanitarie e socio-sanitarie, mentre l'articolo 4 stabilisce pene aggravate per i casi di lesioni personali gravi o gravissime, cagionate a soggetti esercenti una delle professioni summenzionate o a soggetti che svolgono attività ausiliarie rispetto alle stesse, a causa o nell'esercizio delle relative professioni o attività e l'articolo 5 inserisce tra le circostanze aggravanti dei delitti commessi con violenza o minaccia l'aver agito in danno di uno dei soggetti summenzionati, a causa o nell'esercizio della relativa professione o attività.

Dopo aver rammentato che l'articolo 6 - non modificato dalla Camera - esclude, nei casi in cui siano commessi con violenza o minaccia in danno dei soggetti summenzionati nell'esercizio delle loro funzioni, i reati di percosse e lesione personale dall'ambito delle fattispecie punibili solo a querela della persona offesa, rileva che l'articolo 7 prevede l'adozione di misure di prevenzione da parte delle strutture in cui opera il personale sanitario e socio-sanitario e che l'articolo 8 dispone l'istituzione della "Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari".

Avviandosi alla conclusione, osserva che l'articolo 9 commina una sanzione amministrativa pecuniaria per l'ipotesi di condotte violente, ingiuriose, offensive o moleste, mentre l'articolo 10 - non modificato dalla Camera - reca le clausole di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**[\(1721\)](#) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019**  
**[\(Doc. LXXXVI, n. 3\)](#) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea**

*per l'anno 2020*

***(Doc. LXXXVII, n. 3) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2019***

(Relazione alla 14a Commissione sul disegno di legge n. 1721. Parere alla 14a Commissione sul *Doc. LXXXVI*, n. 3 e sul *Doc. LXXXVII*, n. 3. Seguito dell'esame congiunto del disegno di legge n. 1721 e del *Doc. LXXXVI*, n. 3, congiunzione con l'esame del *Doc. LXXXVII*, n. 3, e rinvio)

La relatrice [PARENTE](#) (*IV-PSI*) illustra le parti di competenza della Commissione contenute nella Relazione consuntiva sulla partecipazione italiana all'Unione europea, relativa all'anno 2019, facendo innanzitutto riferimento agli adempimenti svolti ai fini dell'attuazione dell'Agenda europea per le competenze, quindi alle azioni a sostegno dell'occupazione, particolarmente giovanile.

Prosegue dando conto dell'operato degli organi competenti rispetto alle attività della rete EURES per la mobilità professionale dei giovani dai 18 ai 35 anni e dell'impegno del Governo nell'ambito del potenziamento delle reti per la formazione e la valorizzazione delle competenze.

Dopo aver dato conto della partecipazione del Governo ai lavori per la predisposizione delle misure per la tutela di salute e sicurezza sul lavoro, si sofferma sul contributo in relazione a materie quali il distacco nell'ambito di prestazioni di servizi, i Comitati aziendali europei, l'istituzione dell'Autorità europea del lavoro, la Piattaforma europea sul lavoro non dichiarato, la cooperazione tra le autorità di controllo, il distacco transnazionale e la sicurezza sociale transfrontaliera.

Richiama poi l'attenzione sulle misure di contrasto alla povertà, nonché sull'impegno del Governo nel negoziato per la direttiva sull'equilibrio tra attività professionale e vita familiare e nel sostegno alle famiglie. Successivamente si sofferma sulla promozione delle politiche per le pari opportunità e per la formazione e l'integrazione dei giovani migranti.

Illustra quindi le azioni intraprese con la finalità del contrasto al fenomeno del caporalato e in generale allo sfruttamento del lavoro nel settore agricolo.

Dopo aver richiamato la partecipazione alla revisione della direttiva "Carta blu" (2009/50/CE), relativa agli ingressi per lavoro di cittadini di Paesi terzi altamente qualificati e all'attuazione della disciplina sulla mobilità dei lavoratori fra Stati membri, si avvia alla conclusione illustrando le iniziative e le misure mirate all'inclusione sociale e al sostegno a favore delle persone con disabilità.

Ai sensi dell'articolo 144-*bis*, comma 6, del Regolamento, propone infine la congiunzione dell'esame del *Doc. LXXXVII*, n. 3, con l'esame del disegno di legge di delegazione europea 2019 (n. 1721) e del *Doc. LXXXVI*, n. 3 (Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020), richiamando peraltro l'opportunità di un aggiornamento dei contenuti della Relazione programmatica alla luce delle conseguenze dell'epidemia da COVID-19.

La presidente [MATRISCIANO](#) specifica che la trattazione darà luogo a esiti distinti.

La Commissione conviene sulla proposta della relatrice.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### **SCONVOCAZIONE DI SEDUTE**

In considerazione dell'andamento dei lavori, la presidente [MATRISCIANO](#) avverte che le sedute già convocate alle ore 14,30 di oggi, mercoledì 3 giugno, e alle 8,30 di domani, giovedì 4 giugno, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 14,25.*

## **1.4.2.11. 12^ Commissione permanente (Igiene e sanita')**

## 1.4.2.11.1. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 136 (pom.) del 03/06/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)  
MERCOLEDÌ 3 GIUGNO 2020  
136ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[COLLINA](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

IN SEDE CONSULTIVA

**(1829) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il [PRESIDENTE](#) (PD), relatore, riferisce sul provvedimento in titolo.

Premette che il decreto-legge in esame - approvato in prima lettura, con modifiche ed integrazioni, dalla Camera dei deputati - reca un complesso di misure in materia: di accesso al credito da parte delle imprese e di adempimenti fiscali - anche al fine di soddisfare le esigenze di liquidità e di finanziamento delle imprese in relazione alle conseguenze dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 -; di poteri speciali del Governo in relazione agli assetti societari e a specifici atti, delibere od operazioni di società che detengono attivi strategici per gli interessi nazionali; di salute; di lavoro; di proroga di termini amministrativi e processuali.

Si sofferma, quindi, sui profili di maggior interesse della Commissione.

L'articolo 27 è inteso a neutralizzare gli effetti fiscali delle cessioni gratuite di farmaci nell'ambito di programmi ad uso compassionevole. In particolare, l'intervento esclude che per tali cessioni si applichino: la norma sulla presunzione di cessione ai fini dell'IIVA - presunzione che determinerebbe l'applicazione dell'IIVA -; la norma che include nei ricavi, ai fini della determinazione della base imponibile dell'IRES, il valore normale del bene destinato a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. Il successivo articolo 27-bis (inserito dalla Camera) concerne - con riferimento all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - l'applicazione della normativa che consente alle regioni e province autonome di stipulare accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, per permettere agli assistiti, per i medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente, di rifornirsi anche presso le stesse farmacie - cosiddetta distribuzione per conto -, con le medesime modalità previste per la distribuzione attraverso le strutture aziendali del Servizio sanitario nazionale - cosiddetta distribuzione diretta -. Il presente articolo estende - fino al termine del suddetto

stato di emergenza (termine posto al 31 luglio 2020) - a tutti i farmaci in oggetto l'applicazione degli eventuali accordi che attualmente concernano solo alcuni dei farmaci rientranti nella distribuzione diretta.

L'articolo 29-*bis* (inserito dalla Camera) definisce, con riferimento alla tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, il contenuto dell'obbligo generale, di cui all'articolo 2087 del codice civile, relativo alla tutela - da parte del datore di lavoro - dell'integrità fisica e della personalità morale dei prestatori di lavoro. L'articolo 29-*bis* specifica che i datori di lavoro, pubblici e privati, sono ritenuti adempienti all'obbligo suddetto qualora applichino le prescrizioni e misure contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e nelle eventuali successive modificazioni e integrazioni, nonché negli altri protocolli e linee guida, nazionali o regionali, adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (decreto-legge attualmente in fase di conversione alle Camere); per gli ambiti per i quali non trovino applicazione le suddette prescrizioni e misure, l'articolo 29-*bis* fa rinvio a quelle contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Si ricorda che l'articolo 42, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha confermato, per le infezioni da COVID-19 contratte in occasione di lavoro, che trova applicazione il principio generale in base al quale le malattie infettive contratte in circostanze lavorative (ad esclusione di quelle inquadrate come malattie professionali) sono considerate infortuni sul lavoro ai fini della relativa assicurazione obbligatoria (con riferimento, naturalmente, ai lavoratori, pubblici e privati, iscritti, in ragione della loro attività, alla medesima assicurazione); la conferma di tale principio generale, da parte del citato articolo 42, comma 2, ha suscitato, in relazione all'emergenza epidemiologica in atto, taluni dubbi sulle relative conseguenze, dubbi rispetto ai quali i protocolli, le linee guida e la formulazione dell'articolo 29-*bis* appaiono intesi ad un chiarimento esaustivo.

L'articolo 30-*bis* (inserito dalla Camera) consente, in via temporanea, che i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo, assoggettati a procedimento di sterilizzazione presso le strutture sanitarie (pubbliche e private), siano sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani. La norma in esame si applica fino al trentesimo giorno successivo al termine del suddetto stato di emergenza epidemiologica (quindi, fino al 30 agosto 2020). Tale disposizione transitoria costituisce una deroga alla disciplina vigente, secondo cui i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo, assoggettati a procedimento di sterilizzazione, sono assoggettati al regime giuridico e alle modalità di gestione dei rifiuti urbani soltanto a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani (fatte salve alcune norme di chiusura per il caso in cui nella regione di produzione del rifiuto non siano presenti i relativi impianti in numero adeguato al fabbisogno).

I commi 1 e 2 dell'articolo 38 prevedono la corresponsione in via immediata - con i relativi arretrati - ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta degli incrementi del trattamento economico contemplati dall'Atto di indirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata, approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 9 luglio 2019 ed integrato in data 29 agosto 2019. Per i medici di medicina generale, ai sensi del comma 2, il nuovo accordo collettivo deve tener conto - in termini coerenti con la parte normativa prevista dal suddetto Atto di indirizzo - anche dei compiti di cui al comma 3. Quest'ultimo reca il principio secondo cui i medici di medicina generale devono garantire la reperibilità a distanza per tutta la giornata, anche con l'ausilio del personale di studio, in modo da contenere il contatto diretto e conseguentemente limitare i rischi di contagio dei medici e del personale stesso.

Il comma 4 dello stesso articolo 38 prevede che i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta: si dotino, con oneri a proprio carico, di sistemi di piattaforme digitali, che consentano il contatto ordinario e prevalente con i pazienti fragili e cronici gravi; collaborino a distanza, nel caso in cui non siano dotati di dispositivi di protezione individuale idonei e sia richiesta ad essi dalle regioni, in via straordinaria, la sorveglianza clinica dei pazienti in quarantena o isolamento e dei pazienti in fase di guarigione, dimessi precocemente dagli ospedali.

Il successivo comma 5 prevede che le regioni possano impiegare il 20 per cento dei fondi ripartiti di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'acquisto e la fornitura ai medici di pulsiossimetri che permettano, previa consegna al paziente se necessario, la valutazione a distanza della saturazione di ossigeno e della frequenza cardiaca durante il videoconsulto. Il medico - secondo il medesimo comma - si avvale delle fasi di osservazione e dei segni riscontrati, nonché dei sintomi riferiti dal paziente, per un orientamento che definisca le successive azioni cliniche necessarie, in accordo con i percorsi definiti a livello regionale.

Il comma 6 prevede, per gli specialisti ambulatoriali convenzionati - medici e odontoiatri, veterinari ed altri professionisti sanitari (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali -, l'adeguamento in via immediata del trattamento economico relativo al 2018, in base al summenzionato Atto di indirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata.

Il comma 1 dell'articolo 39 prevede - fino al suddetto termine dello stato di emergenza epidemiologica, come specifica il successivo comma 4 - una modifica della procedura di comunicazione alle autorità competenti, procedura che deve essere effettuata da chiunque intenda intraprendere una pratica comportante detenzione di sorgenti di radiazioni ionizzanti. La modifica transitoria concerne le nuove pratiche, avviate ai fini della gestione della suddetta emergenza presso le strutture sanitarie, comprese le aree e strutture temporanee, ovvero eseguite mediante attrezzature radiologiche portatili presso il domicilio del paziente affetto da COVID-19, incluse le residenze assistite. In base alla modifica transitoria, la comunicazione opera come una denuncia di inizio attività - purché corredata dal benestare dell'esperto qualificato, comprensivo della documentazione indicata nel medesimo comma 1 -, mentre la norma generale prevede che la comunicazione sia eseguita trenta giorni prima dell'inizio della detenzione delle medesime sorgenti. Il comma 2 dello stesso articolo 39 specifica che l'utilizzo e il movimento nei diversi ambienti e luoghi di pertinenza della medesima struttura sanitaria (comprese le aree e strutture temporanee) di attrezzature medico-radiologiche mobili non sono oggetto della suddetta comunicazione, qualora, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia già stata inoltrata la comunicazione preventiva; in tal caso, l'utilizzo e il movimento restano soggetti al solo benestare dell'esperto qualificato, che la struttura acquisisce agli atti.

L'articolo 40 reca norme concernenti la sperimentazione clinica dei farmaci, con riferimento a pazienti affetti dal virus COVID-19, nonché l'uso compassionevole dei farmaci in fase di sperimentazione destinato ai medesimi pazienti. Le misure hanno la finalità di migliorare la capacità di coordinamento e di analisi delle evidenze scientifiche disponibili e trovano applicazione limitatamente al suddetto periodo di durata dello stato di emergenza. Le norme in esame assorbono la disciplina già posta ai fini in oggetto dall'articolo 17 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) - articolo abrogato, con decorrenza dal 9 aprile 2020, dal comma 8 del presente articolo 40 (il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto - comma inserito dalla Camera - fa salvi gli effetti giuridici prodottisi prima dell'abrogazione) - . Più in particolare, il comma 1 dell'articolo 40 prevede che, per la suddetta finalità, l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) possa accedere a tutti i dati degli studi clinici sperimentali, degli studi osservazionali e dei programmi di uso terapeutico compassionevole, con riferimento a pazienti affetti dal virus COVID-19. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di sperimentazione clinica dei medicinali. Sia in tale comma sia in alcuni dei commi successivi, la disciplina presenta alcune modifiche e precisazioni terminologiche rispetto alla versione di cui al suddetto articolo 17 abrogato. Esse, tra l'altro, come osserva la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto: limitano l'ambito ai medicinali, espungendo il riferimento ai dispositivi medici; estendono le norme specifiche e transitorie in oggetto alla categoria degli studi osservazionali (si ricorda che tali studi - nell'ambito dei quali i farmaci sono prescritti secondo le indicazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio - non sono assoggettati alla disciplina generale in materia di sperimentazione clinica dei medicinali); distinguono, ai fini dell'applicazione delle norme in oggetto, in conformità alla distinzione operata dal decreto ministeriale 7 settembre 2017, tra la fattispecie di un programma di uso terapeutico compassionevole per una pluralità di pazienti (sulla base di un protocollo clinico) e l'ipotesi di usi terapeutici compassionevoli nominali (inerenti a singoli pazienti,



con impiego del medicinale in base alle evidenze scientifiche e non nell'ambito di un protocollo clinico definito).

In base al successivo comma 2, con riferimento all'ambito suddetto (costituito dai pazienti affetti dal virus COVID-19), i protocolli degli studi clinici sperimentali sui medicinali di fase I, II, III e IV, degli studi osservazionali sui farmaci e dei programmi di uso terapeutico compassionevole sono preventivamente valutati da parte della Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA. La Commissione comunica gli esiti della valutazione anche al Comitato tecnico-scientifico istituito ai sensi dell'articolo 2 dell'ordinanza n. 630 del 3 febbraio 2020 del Capo del Dipartimento della protezione civile. Relativamente agli studi di fase I, la Commissione si avvale del parere della Commissione per l'accertamento dei requisiti dei prodotti farmaceutici di nuova istituzione.

Ai sensi del comma 3, il comitato etico dell'Istituto nazionale per le malattie infettive-IRCCS "Lazzaro Spallanzani" è individuato quale comitato etico unico nazionale per la valutazione degli studi e dei programmi in oggetto (con riferimento, come detto, ai pazienti affetti da COVID-19) ed esprime il relativo parere nazionale, anche tenendo conto della valutazione della Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'AIFA. Il suddetto comitato etico - ai sensi del comma 4 - acquisisce, dai promotori, tutta la documentazione necessaria, unitamente ai protocolli degli studi clinici sperimentali sui medicinali di fase I, II, III e IV, degli studi osservazionali sui farmaci e dei programmi di uso terapeutico compassionevole per la cura dei pazienti con COVID-19, nonché degli eventuali emendamenti.

Il comma 4 specifica altresì che per le valutazioni delle richieste di usi terapeutici compassionevoli nominali (inerenti, come detto, a singoli pazienti, con impiego del medicinale in base alle evidenze scientifiche e non nell'ambito di un protocollo clinico definito) si applicano le disposizioni già vigenti in materia (attualmente stabilite dal citato decreto ministeriale 7 settembre 2017). Al riguardo, la circolare dell'AIFA del 6 aprile 2020, emanata durante la vigenza del suddetto articolo 17, ha specificato che per le richieste di usi terapeutici nominali resta competente il comitato etico locale.

Il comma 5 prevede che il suddetto parere del comitato etico nazionale sia comunicato all'AIFA e sia quindi pubblicato, insieme con il protocollo approvato da parte del parere, sul sito internet istituzionale di quest'ultima. Il comma demanda inoltre all'AIFA di emanare, sentito il comitato etico dell'Istituto Spallanzani, una circolare che - al fine di fronteggiare l'emergenza da COVID-19 - definisca le procedure semplificate per l'acquisizione delle domande di sperimentazione clinica e per le modalità di adesione agli studi, in deroga alle procedure vigenti; in merito, è stata già emanata dall'AIFA la citata circolare del 6 aprile 2020, durante la vigenza del suddetto articolo 17. Anche le procedure e le modalità stabilite dalla circolare trovano applicazione limitatamente al periodo di durata dello stato di emergenza summenzionato.

Il comma 6 prevede che per gli studi sperimentali di cui al presente articolo senza scopo di lucro non occorra la stipula di una specifica polizza assicurativa.

L'articolo 42 dispone la nomina di un Commissario straordinario per l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas). Il Commissario assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti dallo statuto dell'Agenzia al presidente ed al direttore generale, che decadono automaticamente con l'insediamento del Commissario. La nomina è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; il commissario è scelto tra esperti di riconosciuta competenza in diritto sanitario, in organizzazione, programmazione, gestione e finanziamento del servizio sanitario, anche estranei alla pubblica amministrazione. Il mandato del commissario cessa alla conclusione dello stato di emergenza (il cui termine è posto, come detto, al 31 luglio 2020), o alla scadenza delle eventuali proroghe. Il mandato è compatibile con altri incarichi. Il compenso è determinato con decreto ministeriale; il medesimo compenso non è riconosciuto in caso di cumulo con un altro incarico per il quale il commissario già percepisca un compenso.

In base ai commi 2 e 3 del presente articolo 42, il commissario: collabora al potenziamento della rete di assistenza ospedaliera e territoriale, provvedendo anche ad un monitoraggio relativo al medesimo potenziamento; assicura il necessario supporto tecnico-operativo e giuridico-amministrativo alle

regioni, anche per superare le eventuali criticità riscontrate e per garantire, nella fase emergenziale, i livelli essenziali di assistenza e l'effettività della tutela del diritto alla salute; verifica che gli atti, i piani e le azioni di competenza del commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 siano attuati dalle regioni e dalle province autonome in modo tempestivo ed efficace e fornisce, a tal fine, ogni supporto richiesto dalle regioni e dal commissario straordinario; fornisce supporto alla tempestiva attuazione delle direttive del Ministro della salute, intese alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; coadiuva le direzioni generali del Ministero della salute e le regioni nel perseguimento di ogni ulteriore obiettivo indicato (mediante l'adozione di direttive) dal Ministro della salute.

Infine, l'articolo 42-*bis* (inserito dalla Camera) concerne la progettazione e la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa. In particolare, si prevede la nomina di un commissario straordinario e si stabilisce che il completamento di tale complesso sia conseguito entro due anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante utilizzo delle risorse assegnate alla Regione Sicilia nell'ambito degli stanziamenti per gli interventi in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico; l'utilizzo medesimo è subordinato alla sottoscrizione di un accordo di programma tra il commissario straordinario, il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze, ferma restando la quota minima del finanziamento a carico della medesima Regione.

La nomina del commissario straordinario è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il presidente della Regione Sicilia. La durata dell'incarico del commissario straordinario è di un anno, prorogabile per un secondo anno; l'incarico è a titolo gratuito.

Il commissario straordinario opera anche in deroga a norme di legge, fermo restando il rispetto delle disposizioni della "legislazione antimafia", dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, degli obblighi internazionali e dei principi e criteri previsti da alcune norme del codice dei contratti pubblici, ivi richiamate, nonché dell'ordinamento penale.

Al commissario straordinario è intestata un'apposita contabilità speciale, aperta presso la tesoreria statale.

Si apre la discussione generale.

La senatrice [RIZZOTTI](#) (*FIBP-UDC*) osserva che a causa dei provvedimenti adottati dal Governo regna ormai sovrana la confusione: mancano regole che diano certezze ai cittadini ed agli operatori economici e si registrano numerose incongruenze. Saggiunge che malgrado i fondi stanziati dal Governo, peraltro senza coperture certe, poche sono le provvidenze di cui hanno sinora goduto gli aventi titolo. Sottolinea che le responsabilità di tali ritardi sono state scaricate sulle banche e sugli amministratori locali, e che i farmacisti sono stati lasciati da soli a fronteggiare il disappunto per la carenza delle promesse mascherine a prezzo calmierato.

Quanto ai contenuti del provvedimento in esame, trova condivisibile quanto disposto dall'articolo 27-*bis*, in tema di rifornimento di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente.

Manifesta perplessità in relazione all'articolo 38, comma 4, che a suo giudizio penalizza ulteriormente i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, addossando loro gli oneri connessi alla dotazione delle previste piattaforme digitali.

Quanto all'articolo 42, concernente la nomina di un commissario straordinario per l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, che assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, si domanda perchè il Governo non abbia mai fornito riscontro agli atti di sindacato ispettivo volti a fare luce sulla situazione venutasi a creare all'interno di AGENAS per effetto dei discutibili interventi del Ministro della salute. Osserva che in questo modo, anche a causa dell'imbarazzante silenzio serbato dalle regioni, al predetto ente è stato impedito di dare un apporto qualificato, che certamente sarebbe stato utile, nella fase emergenziale dell'epidemia da coronavirus.

Infine, riguardo alle spese sostenute per l'acquisto delle mascherine e degli altri dispositivi di

protezione individuale, richiama l'attenzione sull'opportunità di prevedere la possibilità di agevolazioni fiscali, sulla falsariga di quanto previsto per l'acquisto di farmaci.

La senatrice [BINETTI](#) (*FIBP-UDC*), fatte proprie le considerazioni della senatrice Rizzotti, sottolinea la necessità di attenzionare il problema dello smaltimento delle mascherine usate, in ordine al quale, come in diversi altri settori, si fa sentire la mancanza di indicazioni chiare.

Rileva che in merito all'applicazione delle norme e dei protocolli sul distanziamento fisico si registra tuttora molta confusione.

Quanto ai medici di medicina generale, e più in generale al tema della medicina territoriale, osserva che non sono state adottate misure concrete atte a tradurre i proclami in materia in concrete azioni di supporto e potenziamento.

In riferimento alla questione AGENAS, nota che la specifica vicenda si inquadra nella tendenza del Governo a istituire nuovi organismi intermedi che tendono ad esautorare gli enti già preposti alla cura di determinati interessi pubblici. Nell'evidenziare che questo modo di procedere ha ingenerato una sensazione di disordine, si domanda cosa ne sarà dei predetti organismi intermedi a emergenza superata e quali siano i costi per le finanze pubbliche.

Non essendovi altre richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Il [PRESIDENTE](#), relatore, propone alla Commissione di esprimere, per quanto di competenza, parere favorevole.

Sulla predetta proposta il rappresentante del GOVERNO esprime una valutazione positiva.

Dopo che la senatrice [BINETTI](#) (*FIBP-UDC*) ha dichiarato voto contrario a nome del proprio Gruppo, il [PRESIDENTE](#) accerta la presenza del prescritto numero di senatori e pone in votazione la proposta di parere testé avanzata, che risulta approvata.

#### *AFFARI ASSEGNATI*

**Affare sui profili sanitari della cosiddetta fase due: strategie anti e post Covid-19 ([n. 456](#))**  
(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione di una risoluzione: *Doc. XXIV*, n. 18)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 maggio.

Il [PRESIDENTE](#), riepilogato lo stato dell'*iter*, dà conto del nuovo testo (pubblicato in allegato) dello schema di risoluzione a sua firma.

Quindi, dopo aver rammentato le risultanze delle audizioni svolte durante la fase istruttoria, dà atto dell'intenso lavoro svolto nei giorni passati, con la fattiva collaborazione di tutti i Gruppi, per addivenire alla stesura di uno schema di risoluzione suscettibile di approvazione condivisa. Comunica che malgrado gli sforzi profusi non è stato possibile raggiungere il risultato atteso, anche perché la giornata di ieri, con le manifestazioni delle forze d'opposizione contro il Governo in occasione della Festa della Repubblica, ha segnato indubitabilmente uno spartiacque politico che trascende le dinamiche di leale collaborazione tra i Gruppi all'interno della Commissione, dinamiche che anche nell'esame dell'affare in titolo si sono mantenute nell'alveo della correttezza.

Si apre la discussione.

La senatrice [CANTU'](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che fosse lecito immaginare un finale diverso, atteso che fino alla giornata di giovedì scorso sembrava a portata di mano l'accordo per la redazione di un testo unitario.

Esprime rammarico per il fatto che il nuovo testo illustrato quest'oggi dal relatore diluisce, edulcora e talora snatura i contributi e gli spunti costruttivi forniti dalle forze d'opposizione. Ricorda che il Presidente si era riservato di acquisire in via preventiva parere del Governo, a suo avviso irritualmente, posto che esso non è richiesto a norma del comma 2 dell'articolo 50 del Regolamento.

Rileva che il suo Gruppo sarebbe stato disponibile a correzioni migliorative, come nel caso del CCM sotteso al punto 4) dell'ipotesi di risoluzione unitaria dal Presidente relatore con una formulazione coerente, nel richiesto impegno di creare una centrale nazionale dell'emergenza sul modello CDC, rafforzando le reti di sorveglianza e monitoraggio dell'epidemia da SARS-CoV-2 e di altre eventuali infezioni emergenti, incardinandolo nel Centro Controllo Malattie (CCM) del Ministero della salute trasformato da mero erogatore di fondi per progetti a vero sistema nazionale di prevenzione pandemica, sorveglianza epidemiologica e controllo, con al vertice una cabina di regia composta dal responsabile del Centro, dal rappresentante dell'Istituto Superiore di Sanità e da una rappresentanza delle Regioni che nel caso di emergenza epidemica e sanitaria in generale possa dare indicazioni prescrittive alla Protezione Civile sulle azioni da intraprendere e gli strumenti da utilizzare, con un potenziamento della capacità diagnostica e predittiva in emergenza mediante *screening* validati a diffusione estensiva con impiego sistematico e combinato, sulla base di appropriate linee guida, di test molecolari e sierologici necessari, quanto più rapidi, specifici e sensibili, inseriti nel quadro LEA della prevenzione impegnando adeguate risorse, unitamente all'adozione delle iniziative e degli investimenti necessari per l'effettuazione e la refertazione dei tamponi nasofaringei nelle Regioni in relazione alla percentuale del numero degli abitanti e delle classi di rischio e individuando test sierologici validati da eseguire in laboratori pubblici e privati accreditati e abilitati all'esecuzione dei test, con sistemi analitici che, oltre a dare certezza di qualità e affidabilità in punto di specificità e sensibilità, assicurino accuratezza d'analisi, possibilità di automazione per incrementare i volumi e i tempi di esecuzione, disponibilità di reagenti, vantaggioso rapporto costo-beneficio. Soggiunge che la posizione assunta dalla maggioranza costringe la sua parte politica a presentare senza indugio una mozione e a esprimere, in questa sede, voto contrario.

Preannuncia sin da ora richiesta di sottoposizione all'Assemblea della risoluzione che sarà approvata, ai sensi dell'articolo 50, comma 3 del Regolamento.

Il senatore [ZAFFINI](#) (*FdI*) reputa a sua volta importante dare conto dell'intenso lavoro svolto per addivenire ad un testo unitario. Dopo aver illustrato le parti salienti dello schema di risoluzione unitario mai formalizzato, esprime rammarico per l'esito che si va prefigurando e propone un accordo metodologico tra le forze di maggioranza e quelle di opposizione: attraverso astensioni incrociate, si potrebbe pervenire all'approvazione sia dello schema di risoluzione presentato dal Relatore sia dello schema di risoluzione a prima firma della senatrice Cantù. Osserva che in questo modo si consentirebbe all'Assemblea l'esame di entrambi i testi e si guadagnerebbe tempo per esplorare le residue possibilità di accordo sul merito.

La senatrice [BINETTI](#) (*FIBP-UDC*) ritiene opportuno evidenziare la serietà del lavoro svolto in Commissione per addivenire all'approvazione di un testo unitario, capace di offrire indirizzi di prospettiva che vadano oltre gli interventi contenuti nei vari provvedimenti di urgenza.

Sottolinea che gli eventi di piazza di ieri non possono essere ascritti a tutti i senatori dei Gruppi d'opposizione, anche perché alcuni - come la stessa oratrice - hanno ufficialmente preso le distanze da essi, ed inoltre perché altra cosa sono le manifestazioni popolari ed altra le attività parlamentari. Giudica dunque pretestuoso collegare il mancato raggiungimento di un accordo su uno schema di risoluzione unitario all'atteggiamento di alcuni facinorosi al di fuori del Parlamento. Conclude rilevando che anche in questa sede la maggioranza mantiene l'atteggiamento "autarchico" di cui ha

dato mostra ogni qual volta vi è stato da discutere un provvedimento governativo *in itinere*.

Il senatore [ENDRIZZI](#) (M5S) osserva che non era difficile immaginare a cosa sarebbe approdata l'adunata di ieri, organizzata in occasione della festa della Repubblica: gli eventi di piazza sono sì distinti dall'attività parlamentare, ma quando assumono un rilievo politico nazionale non possono non influire anche su quest'ultima.

Sul piano metodologico, dissente dalla proposta avanzata dal senatore Zaffini, ritenendo inopportuno approvare entrambi gli schemi di risoluzione presentati, ciò che rinvierebbe all'eventuale fase di esame in Assemblea lo scioglimento dei nodi politici, con gli intuitivi corollari in tema di accentuazione dello scontro politico.

La senatrice [RIZZOTTI](#) (FIBP-UDC) esprime apprezzamento per il percorso intrapreso dalla Commissione con l'affare assegnato in esame, volto a dare al Paese un segnale di vitalità del Parlamento.

Tiene a ribadire che difficoltà incontrate dai sistemi sanitari maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica non sono imputabili ai professionisti sanitari ma sono semmai da addebitare alla carenza di risorse.

Ritiene che il Servizio sanitario nazionale non abbia bisogno di misure asistematiche ma necessiti di un progetto per i prossimi 50 anni.

Esprime stupore per il fatto che in questa sede non siano state recepite alcune proposte avanzate dai Gruppi d'opposizione: ad esempio, appare incontrovertibile la necessità di introdurre la telemedicina nei livelli essenziali di assistenza, così come non sembra che si possa dubitare della necessità di definire modelli organizzativi per la presa in carico dei malati oncologici, con l'integrazione tra strutture ospedaliere e territorio e prevedendo il trattamento domiciliare in tutte le situazioni cliniche che lo consentono.

Conclude osservando che la discussione in corso sembra rivestire carattere pleonastico.

La senatrice [FREGOLENT](#) (L-SP-PSd'Az), ringraziato il Presidente-relatore per il lavoro svolto, si associa alla proposta metodologica avanzata dal senatore Zaffini ed esprime dissenso rispetto alle considerazioni svolte dal senatore Endrizzi. Rimarca che i punti salienti delle proposte avanzate dai Gruppi d'opposizione non sono stati fatti propri dal relatore oppure figurano in forma oltremodo edulcorata: ciò impedisce la convergenza sul nuovo testo illustrato stamane, eccessivamente appiattito sulle posizioni della maggioranza.

Formula conclusivamente l'auspicio che ci siano ancora margini per una mediazione.

Non essendovi altre richieste di intervento, la discussione viene dichiarata conclusa.

Il [PRESIDENTE](#) (PD), intervenendo in replica in qualità di relatore, sottolinea che tutti gli osservatori hanno letto allo stesso modo gli eventi di piazza di ieri, pertanto è a suo avviso impossibile negarne il rilievo politico generale. Fa notare che l'avviso del Governo è sempre rilevante sugli atti di impegno politico, quali sono gli schemi di risoluzione, pertanto - diversamente da quanto si è osservato - è tutt'altro che irrituale il coinvolgimento dell'Esecutivo. Evidenzia che il nuovo testo dello schema di risoluzione a sua firma, a ben vedere, recepisce diversi degli spunti provenienti dai Gruppi d'opposizione, sia pure con espressioni improntate a sintesi politica e continenza verbale, che come è noto a tutti i senatori presenti sono usuali in sede di redazione degli atti di indirizzo.

Conclusivamente, tiene a sottolineare che non si permette di formulare un giudizio sull'atteggiamento delle forze d'opposizione, ma fa rilevare che l'esito di questa procedura non può che risentire del quadro politico complessivo.

Il rappresentante del GOVERNO rinuncia alla replica.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sarà posto in votazione per primo lo schema di risoluzione a sua firma. Saggiunge che lo schema di risoluzione a prima firma della senatrice Cantù sarà successivamente posto ai voti per le parti non precluse o assorbite.

Prende atto la Commissione.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore [RICHETTI](#) (*Misto*), nell'auspicare che i richiami all'unità trovino accoglimento, sottolinea che il suo voto favorevole sullo schema di risoluzione del relatore è subordinato alla presenza di un chiaro atto di impegno, nell'ambito della parte dispositiva, per la risoluzione del problema dell'imbuto formativo dei medici specializzandi.

Il senatore [ZAFFINI](#) (*FdI*) dichiara che il voto della sua parte politica sarà contrario, qualora la proposta metodologica d'anzì avanzata non troverà accoglimento. Ricorda che la decisione di porre l'Affare assegnato all'ordine del giorno è scaturita dalla volontà politica, comune a tutti i Gruppi, di far sentire la voce della Commissione sulle tematiche connesse all'emergenza da coronavirus. Ritene che in proposito sia cruciale il tema degli *screening*: occorre un indirizzo forte affinché si effettuino dieci milioni di *test* in un arco temporalmente ristretto, altrimenti viene meno uno dei punti qualificanti dell'Affare assegnato.

Trova pretestuoso utilizzare la manifestazione di ieri, che lungi dall'essere una "adunanza" è stato un evento politico partecipato e condiviso, quale argomento per giustificare il mancato raggiungimento di un accordo, in questa sede, per un testo condiviso. Invita a considerare i riflessi dell'atteggiamento della maggioranza sulle successive attività della Commissione.

Il senatore [ENDRIZZI](#) (*M5S*), nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo, fa notare che quello degli *screening* è solo uno dei temi trattati nell'ambito dell'affare assegnato e che in proposito si registrano posizioni e sensibilità diverse, non solo a livello parlamentare ma anche all'interno del mondo scientifico.

La senatrice [CANTU'](#) (*L-SP-PSd'Az*) si duole che la proposta avanzata dal senatore Zaffini non sia stata tenuta nella dovuta considerazione. Alla luce dell'indisponibilità a tenere conto dei contenuti dedotti nell'ipotesi di risoluzione unitaria, sottolinea di quest'ultima l'alto valore istituzionale, politico, strategico e programmatico anche in punto di riappropriazione del ruolo del Parlamento, che a suo avviso avrebbe potuto e dovuto indurre il relatore ad un ripensamento, a un sussulto d'orgoglio per valorizzare quanto oggetto di preaccordo e non rischiare di palesare incoerenza delle azioni, recependo proceduralmente almeno taluni dei contributi della minoranza e dando seguito alle parole del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio. Saggiunge che ciò avrebbe fatto sì che le ingenti risorse messe a disposizione non venissero utilizzate solo per spesa corrente, ma avessero come obiettivo quello di ammodernare tutto il sistema sanitario e renderlo sostenibile in chiave universalistica nel tempo con la possibilità di creare PIL negli anni a venire. Invita a considerare la sanità come valore di crescita e sviluppo nella tutela dei diritti di salute e protezione delle fragilità, e dare inizio ad un nuovo e più costruttivo modo di finalizzare il ruolo della Commissione, per suggerire al Governo azioni e comportamenti condivisi da tutte le forze politiche ed ottenere così una vera e leale collaborazione adottando le iniziative normative e progettuali atte a superare i nodi critici dell'emergenza e le carenze strutturali del sistema sanitario secondo un impianto organico di direttrici e correlati impegni richiesti al Governo.

Esprime delusione per l'atteggiamento della maggioranza, in quanto si chiede e si predica collaborazione per la ricostruzione del Paese ma nella sostanza si pretende solo che le opposizioni siano supine a decisioni già prese: per questo ribadisce il voto contrario sul nuovo testo dello schema di risoluzione proposto dal relatore.



La senatrice [BINETTI](#) (*FIBP-UDC*) dichiara voto contrario a nome del proprio Gruppo, richiamando le considerazioni svolte nel corso della discussione.

Non essendovi altre richieste di intervento, previa verifica del numero legale, la Commissione approva lo schema di risoluzione del relatore, nel nuovo testo presentato in avvio di seduta.

Viene quindi posto ai voti e respinto, nelle parti non precluse o assorbite dalla precedente votazione, lo schema di risoluzione a prima firma della senatrice Cantù.

Il [PRESIDENTE](#) si riserva di verificare che la richiesta di rimessione all'Assemblea avanzata dalla senatrice Cantù sia appoggiata dal prescritto numero di componenti della Commissione.

*La seduta termina alle ore 16.*

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE  
SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 456  
(Doc. XXIV, n. 18)**

La 12a Commissione,

premesso che:

il 20 febbraio 2020 nel nostro Paese ha avuto inizio l'epidemia SARS-CoV-2, quando un paziente ricoverato all'Ospedale di Codogno (Lodi) è risultato positivo ad un nuovo Coronavirus Covid-19;

da allora il numero delle persone decedute è di 33.530 e, secondo quanto riportato dalla Protezione civile, il totale delle persone che hanno contratto il *virus* è pari a 233.515;

per cercare di contrastare il diffondersi dell'epidemia, caratterizzata da rapida diffusione del contagio a causa della infettività dell'agente patogeno, il Governo ha adottato, tra le altre, misure finalizzate al potenziamento del sistema sanitario, alla produzione e alla fornitura di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale, all'assunzione e al reclutamento di medici, infermieri e altri operatori sanitari, all'istituzione di Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA), all'aumento del numero di posti letto di terapia intensiva, passato da 5.179 a 8.679 e ora a 11.091 grazie a quanto previsto dal decreto-legge c.d. "Rilancio", pari al 115 per cento in più rispetto al numero di posti disponibili nella fase precedente all'emergenza;

le misure di limitazione della mobilità (c.d. *lockdown*), adottate progressivamente e in modo sempre più stringente dal Governo, fino alla data del 4 maggio 2020, si sono rivelate molto efficaci nel ridurre la trasmissibilità della malattia (rappresentata dal numero di riproduzione di base,  $R_t$ ) e nel preservare, in modo importante, dall'ondata epidemica le Regioni del centro e del sud del Paese e delle isole, nonché nello scongiurare il rischio potenziale di tracollo del SSN nelle regioni più colpite del Nord;

si è passati, infatti, grazie alle misure di *lockdown* da un indice di contagiosità ( $R_t$ ) pari al valore di 3-3,5 (indicante che ogni contagiato trasmetteva a sua volta il contagio a 3-3,5 altre persone, quindi ad un esponenziale aumento dei casi totali) a un valore, alla data del 12 maggio 2020, compreso tra 0,5 e 0,7 (per cui per ogni 100 casi positivi, al termine del decorso del contagio si aveva la trasmissione

solamente a 50-70 nuovi casi); ciò ha consentito di ridurre via via l'incidenza di nuovi casi, così come dei malati, delle complicanze, della necessità di posti letto ospedalieri e, soprattutto dei posti occupati nelle terapie intensive e dei decessi;

le misure adottate - in particolare con il decreto-legge c.d. "Cura Italia" e ora con il decreto-legge c.d. "Rilancio" - in materia di potenziamento del sistema sanitario, di garanzia di accesso alle cure e di contenimento del contagio - danno la misura dello sforzo straordinario compiuto, per dare risposte adeguate alla situazione drammatica e di assoluta emergenza che il Paese sta attraversando, nonché alle criticità e ai problemi inediti (a causa della novità del *virus* e della carenza di conoscenze virologiche, epidemiologiche, immunologiche, cliniche, farmacologiche) che si sono affrontati in questi ultimi tre mesi nella gestione dell'epidemia, messi chiaramente in evidenza anche dalle audizioni svolte nell'ambito dell'affare sui profili sanitari della cosiddetta fase due: strategie anti e post Covid-19 (Atto n. 456);

infatti le risposte date - soprattutto nella fase iniziale dell'epidemia - sono state elaborate necessariamente in condizioni di urgenza ed emergenza e pur tuttavia erano indispensabili per contrastare quanto più possibile il diffondersi dell'epidemia e per garantire, in condizioni di enorme difficoltà, assistenza e cure a tutti i cittadini affetti da Covid-19. È stata proprio la situazione di assoluta emergenza a rivelare alcune fragilità del sistema, quali:

- a) un modello assistenziale obsoleto, troppo centrato sull'assistenza ospedaliera, più costosa e tardiva rispetto alle necessità di diagnosi precoce e di prevenzione delle complicanze della sindrome SARS-COV-2;
- b) la difficoltà di individuazione dei soggetti malati o comunque portatori del *virus* attraverso l'analisi di tamponi molecolari e/o con analisi di siero prevalenza;
- c) l'esistenza di una catena decisionale troppo lunga e non sufficientemente definita che ha portato spesso a momenti di incoordinazione tra la responsabilità dello Stato di definire le scelte strategiche e le Regioni, attuatrici ed organizzatrici degli interventi a livello territoriale;

a queste criticità il Governo, di concerto con le Regioni, sta continuando a dare risposte nell'ottica di superare la fase emergenziale, traendo insegnamento dalle evidenze scientifiche e dalle puntuali analisi a livello statistico dei risultati, per cercare di delineare, in modo lungimirante, un sistema sanitario più solido e più vicino ai cittadini;

nell'ambito dei 3 miliardi e 250 milioni di euro stanziati per la sanità nell'ultimo provvedimento del Governo, sono previsti interventi:

- a) per il territorio:
  - l'implementazione dell'assistenza domiciliare;
  - il potenziamento dell'attività di sorveglianza attiva in tutte le Regioni e le Province autonome a cura dei Dipartimenti di prevenzione, in collaborazione con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta;
  - l'incremento dei controlli nelle residenze sanitarie assistite (RSA), anche attraverso la collaborazione di medici specialisti;
  - l'aumento della funzionalità delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA);
  - il rafforzamento dei servizi infermieristici territoriali, per potenziare l'assistenza domiciliare integrata ai pazienti in isolamento domiciliare e ai soggetti cronici, disabili, con disturbi mentali o in situazioni di fragilità, mediante l'introduzione della figura dell'infermiere di famiglia o di comunità, anche a supporto delle suddette USCA; il monitoraggio domiciliare anche attraverso l'uso di un applicativo di telefonia mobile (c.d. *app Immuni*) al fine di migliorare la diagnosi precoce e di coordinare al meglio i servizi d'assistenza necessari ai pazienti;
  - l'integrazione delle USCA con la figura degli assistenti sociali;
  - la previsione di attivare specifiche strutture residenziali territoriali laddove per applicare le misure



di isolamento domiciliare e di quarantena, o per ospitare pazienti dimessi dagli ospedali, sia necessario disporre temporaneamente di immobili alternativi al domicilio privato, fondamentali ad impedire il contagio intrafamiliare;

b) per gli ospedali:

- la previsione di istituire e/o di incrementare stabilmente nella rete ospedaliera i Covid-*Hospital*, strutture ad alto valore aggiunto in termini di innovazione, tecnologia e competenze, dedicati esclusivamente ai pazienti affetti da Covid-19;
- il consolidamento di 3.500 posti in terapia intensiva tra i nuovi fin qui istituiti e l'incremento stabile di 4.225 posti letto di terapia semintensiva, di cui il 50 per cento prontamente convertibile in terapia intensiva;
- la ristrutturazione e la riorganizzazione dei Pronto Soccorso e l'acquisto delle Covid *Ambulance* ad alto biocontenimento;

c) per il personale:

- l'incremento delle risorse per straordinari, indennità contrattuali, produttività e risultato del personale ospedaliero;
- le risorse per ulteriori assunzioni in ambito ospedaliero e del SSN;
- l'incremento di 4.200 borse di specializzazione in area medica, con particolare riferimento alle borse in anestesia e rianimazione, medicina d'urgenza, pneumologia, malattie infettive e loro specialità equipollenti;

d) per la ricerca:

- aiuti alle imprese per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19;

il Governo e il Parlamento hanno inoltre istituito un apposito fondo, previsto dall'articolo 22-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, destinato all'adozione di iniziative di solidarietà a favore dei familiari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari, deceduti nell'ambito del loro impegno nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Nel decreto-legge c.d. "Rilancio" le suddette iniziative sono state estese a tutti gli esercenti le professioni sanitarie;

premesso inoltre che:

dalle audizioni svolte nell'ambito dell'affare assegnato sui profili sanitari della cosiddetta fase due è emersa la necessità che la fase 2 sia improntata a logiche di flessibilità nell'adottare ed, eventualmente, implementare le misure di identificazione e di isolamento dei soggetti contagiati attraverso il potenziamento della rete di cure primarie e cure intermedie, i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL, i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta; di coordinazione a livello regionale, europeo ed internazionale nella gestione e nel contrasto della malattia, nonché di preparazione delle strutture ospedaliere e delle RSA, utilizzando *in primis* lo strumento del monitoraggio attivo;

considerato che:

le priorità da perseguire in questa fase due di gestione dell'emergenza COVID devono essere: la sicurezza degli ospedali (percorsi di accesso, flussi separati); il rafforzamento della medicina territoriale e domiciliare per la presa in carico e la cura dei malati cronici e dei soggetti portatori di disabilità, utilizzando anche strumenti di telemedicina e tecnologie innovative per la gestione di processi e servizi (al fine di ridurre gli accessi in ospedale - luogo da dedicare alle acuzie); la creazione di strutture intermedie/alberghiere per persone in condizione di fragilità/non autosufficienza con forme di Covid-19 non grave (sintomatologia non da ospedale);

solo così sarà possibile affrontare e gestire in modo appropriato un periodo, la cui durata è al momento del tutto incerta, di "convivenza" con il *virus*;

occorre quindi riorganizzare il sistema sanitario affinché possa rispondere in modo pronto e sempre più adeguato a questa enorme sfida, investendo *in primis* sulla ricerca scientifica e sulla medicina territoriale, con *setting* domiciliari e con l'impiego della medicina digitale;

riguardo la medicina territoriale occorre rivedere il rapporto fra ospedale e territorio finalizzata ad una gestione più tempestiva, flessibile e diversificata dei pazienti che non necessitano di ricovero. Occorre valorizzare e diffondere le strutture residenziali sanitarie, già previste dalla programmazione e con ruoli precisi nelle fasi non COVID, quali gli ospedali di comunità, come sedi per il trattamento di casistiche intermedie, per le quali l'isolamento domiciliare e il ricovero non rappresentino le soluzioni adeguate. Le strutture intermedie possono rappresentare le sedi ove già i medici di medicina generale svolgono parte delle loro attività e che, in occasioni epidemiche, con il supporto delle USCA possono accogliere ed assistere adeguatamente i pazienti e costituire un punto di riferimento per le comunità. In tale contesto riveste rilievo fondamentale il rafforzamento del ruolo clinico dei medici di base e la formazione dei diversi attori del sistema all'utilizzo della telemedicina;

considerato che:

un monitoraggio efficace richiederà *test* molecolari per verificare il livello delle infezioni, da eseguire prevalentemente su tecnologia aperta (per superare il problema della dipendenza dai reagenti), *test* sierologici affidabili per monitorare il livello di immunità, *testing* capillare nel territorio ripetuto ad intervalli regolari e un uso esteso del "*contact tracking and tracing*";

sarà necessario l'investimento in tecnologie adeguate per l'effettuazione e la refertazione dei tamponi rinofaringei, da eseguire in elevata quantità. Solo un numero di tamponi adeguato consentirà di ottimizzare l'utilizzo del *contact tracing*;

molta attenzione dovrà altresì essere dedicata allo studio di sieroprevalenza, da effettuarsi con *kit* diagnostici ad elevata sensibilità e specificità, poiché ciò consentirà di ottenere informazioni importanti sulla diffusione del *virus* in Italia e nelle diverse Regioni. Sarà così possibile definire in modo più compiuto il numero di soggetti asintomatici o paucisintomatici venuti a contatto con il *virus* e lo stesso tasso di letalità sarà correlato in modo più corretto in rapporto alla diffusione del *virus* ;

considerato che:

rispetto agli investimenti edilizi, essi andranno realizzati rivedendo le procedure secondo un principio di essenzialità in modo da ridurre al minimo i tempi avendo a riferimento le modifiche richieste per garantire *standard*, di dotazione, logistici (percorsi, spazi in grado di garantire distanziamento, impianti, isolamento), di copertura territoriale, che tengano conto delle misure idonee a ridurre il rischio di trasmissione di COVID-19 e di potenziamento dell'assistenza territoriale. Anche le strutture residenziali e semiresidenziali per non autosufficienti andranno valutate applicando gli stessi principi;

occorre prevedere la formulazione di piani che definiscano fasi ed interventi da mettere in atto, nella preparazione dei singoli ospedali e delle singole strutture residenziali sociosanitarie, a fronte dei diversi gradi di diffusione epidemica e dei diversi eventi infettivi interni alla struttura, realizzando una formazione continua del personale sulla riduzione e sulla gestione del rischio infettivo;

impegna il Governo:

- 1) ad aggiornare regolarmente e tempestivamente, in base alle eventuali nuove conoscenze e condizioni, le linee guida e i protocolli per assicurare agli operatori regole certe ed efficaci a contrastare la diffusione del *virus*;
- 2) ad adottare le iniziative e gli investimenti necessari per l'effettuazione e la refertazione dei tamponi rinofaringei nelle Regioni in modo proporzionale al numero degli abitanti;
- 3) a individuare *test* sierologici affidabili da eseguire in laboratori, anche privati, abilitati all'esecuzione dei *test*;
- 4) a orientare l'investimento sui Covid *hospital* in modo da distribuire sul territorio strutture di riferimento coordinate tra loro con alte specialità a beneficio dell'intera rete ospedaliera e territoriale, anche attraverso la riconversione strutturale di edifici esistenti, previa ricognizione delle competenze presenti in medicina di comunità e cure primarie, medicina d'urgenza, malattie infettive e microbiologia-virologia;
- 5) a rafforzare il sistema di prevenzione potenziando i Servizi di Epidemiologia e di Medicina Ambientale;
- 6) a prevedere adeguati investimenti nella ricerca biomedica, potenziando il coordinamento tra i centri di ricerca pubblici, le università e la rete degli IRCCS;
- 7) a prevedere adeguati investimenti sulle infrastrutture digitali per lo *storage* dei dati, la capacità di calcolo e l'interoperabilità tra le principali strutture di riferimento, nonché ad adottare le iniziative necessarie al fine di integrare in modo più efficace la medicina generale all'interno di una rete strutturata di cure territoriali che deve fungere da filtro nella gestione del Covid-19, nella fase precedente e successiva alla ospedalizzazione;
- 8) a investire sulla ricerca per la medicina di genere poiché molte e importanti differenze di genere - secondo l'Istituto superiore di sanità - si osservano nella frequenza, nei sintomi, nella gravità di numerose malattie e anche nella risposta alle terapie e nelle reazioni avverse ai farmaci;
- 9) a prevedere adeguati investimenti in tecnologia avanzata per supportare la medicina digitale al fine di assicurare la continuità di cura e assistenza e per la formazione all'utilizzo della telemedicina, il telemonitoraggio e il telecontrollo dei pazienti;
- 10) nell'ambito dei piani di riorganizzazione della rete assistenziale, previsti dal c.d. decreto-legge "Rilancio", ad adottare le iniziative necessarie al potenziamento del ruolo clinico dei medici di medicina generale, prevedendone un maggior coinvolgimento nella gestione del Covid-19 rispetto a quanto previsto, in quanto figure fondamentali nella cura del paziente nella fase precedente e successiva alla ospedalizzazione;
- 11) a utilizzare le strutture residenziali sanitarie, quali gli ospedali di comunità o altre ritenute appropriate, come sedi per il trattamento di casistiche intermedie, per le quali l'isolamento domiciliare e il ricovero non rappresentino soluzioni adeguate in modo che queste possano costituire un luogo fondamentale nel passaggio tra il domicilio e l'ospedale e un punto di riferimento per la comunità, assicurando un uso "appropriato" dell'ospedale e il funzionamento dell'attività del Pronto soccorso, mantenendo sempre, anche in queste strutture, gli *standard* di protezione individuale e di sanificazione;

- 12) a potenziare la presenza delle strutture c.d. "intermedie" per pazienti *post* o *sub* acuti dopo la dimissione ospedaliera;
- 13) ad adottare le iniziative necessarie affinché le risorse stanziare per "il rilancio del territorio" trovino omogeneità sul territorio nazionale a partire dal Distretto sanitario di base, quale prima dimensione di *governance* per assicurare l'integrazione sociosanitaria l'interprofessionalità, la presa in carico del paziente e tutti gli ulteriori aspetti tipici della medicina di territorio;
- 14) a favorire, anche mediante opportuni investimenti, la coprogettazione tra le strutture pubbliche e le imprese e associazioni del Terzo settore nell'ambito delle attività collegate alle attività sanitarie e sociosanitarie;
- 15) a prevedere, tramite opportuni interventi normativi, strumenti a tutela degli esercenti le professioni sanitarie per tutti gli eventi avversi che si siano verificati o abbiano trovato causa durante l'emergenza epidemiologica Covid-19, sia per le strutture sanitarie pubbliche quanto per quelle private;
- 16) a prevedere un Piano che, con certezza, permetta di raggiungere in tempi brevi l'attivazione delle borse di specializzazione necessarie al fabbisogno stimato in Italia, nonché l'inserimento anche della medicina di comunità e cure primarie nell'ambito delle 4.200 borse di specializzazione in area medica previste dal decreto-legge "Rilancio";
- 17) ad adottare un Piano per il sostegno psicologico in conformità a quanto previsto dall'articolo 24 del DPCM 12 gennaio 2017, recante definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, al fine di dare una risposta concreta ed adeguata all'allarme sulla tenuta psicologica degli operatori sanitari e dei cittadini già lanciato da molte società scientifiche;
- 18) ad adottare norme di semplificazione che garantiscano *iter* autorizzativi rapidi per gli investimenti pubblici e pubblico-privati relativi a interventi con destinazione d'uso sanitario e sociosanitario;
- 19) a prevedere il monitoraggio e la mappatura dell'utilizzo delle ingenti risorse stanziare nei vari provvedimenti adottati dal Governo per contrastare l'emergenza epidemiologica al fine di verificare che tutte le misure ivi previste siano portate a compimento.

## **1.4.2.12. 13^ Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)**

## 1.4.2.12.1. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 9 (ant., Sottocomm. pareri) del 28/05/2020

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

---

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**  
**Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 28 MAGGIO 2020  
**9ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
[MORONESE](#)

*Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9*

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

*alla 6ª Commissione:*

**(1829) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali**, approvato dalla Camera dei deputati : parere favorevole.

## **1.4.2.13. 14^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)**

# 1.4.2.13.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 168 (pom.) del 03/06/2020

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

---

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)  
MERCOLEDÌ 3 GIUGNO 2020  
168ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[LICHERI](#)

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1829) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [TONINELLI](#) (M5S), relatore, introduce l'esame dello schema di decreto-legge in conversione, che introduce misure finalizzate al sostegno delle imprese colpite dalla crisi in atto, modifica la disciplina relativa all'esercizio dei poteri speciali nei settori strategici, dispone la proroga di taluni termini amministrativi e processuali, e reca interventi in materia di salute e di lavoro. Il provvedimento si suddivide in sei capi, il primo dei quali (articoli 1-3) è dedicato alle misure per favorire l'accesso al credito e il sostegno alla liquidità, all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese.

Il capo II (articoli 4-14-ter) contiene ulteriori misure volte a sostenere le imprese nella fase dell'emergenza, con interventi finalizzati a garantire la continuità aziendale e il blocco dell'apertura delle procedure di insolvenza, a sostenere singoli comparti produttivi e a potenziare l'operatività del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, con un incremento della dotazione finanziaria, lo snellimento delle procedure di accesso e l'ampliamento dei criteri di ammissione.

Il capo III (articoli 15-17) contiene disposizioni in materia di esercizio dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica (*golden power*) finalizzate a rafforzare le capacità di intervento del Governo per evitare il rischio che, nell'attuale fase di emergenza epidemiologica, si possano verificare scalate irregolari ed improvvise nei confronti di imprese di valore strategico per il Paese.

Il capo IV (articoli 18-35) reca una serie di misure fiscali e contabili, che incidono su adempimenti di lavoratori e imprese.



Il capo V (articolo 36-37) contiene disposizioni in materia di termini processuali e procedurali, mentre il capo VI (articolo 38-44) reca disposizioni in materia di salute e di lavoro.

Per quanto riguarda le competenze della Commissione, vengono in rilievo i seguenti articoli.

L'articolo 1, al fine assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, dispone che SACE S.p.A. conceda, fino al 31 dicembre 2020, garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese; si dispone un impegno finanziario di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi destinati al supporto delle PMI, comprendendo tra queste i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA; le garanzie sono concesse in conformità con la nuova disciplina europea in tema di aiuti di Stato, di cui al *Temporary Framework* del 19 marzo scorso, come emendato dalle Comunicazioni della Commissione europea del 3 aprile e dell'8 maggio.

L'articolo 2, recante misure per il sostegno all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese, riforma il sistema della garanzia dello Stato sugli impegni assicurativi assunti da SACE S.p.A., intervenendo sui compiti della stessa Società, che vengono estesi e potenziati.

L'articolo 13 introduce, fino al 31 dicembre 2020, un potenziamento e un'estensione dell'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, in deroga alla disciplina ordinaria, al fine di rafforzare ulteriormente - alla luce della citata nuova disciplina temporanea sugli aiuti di Stato - le misure di sostegno all'accesso al credito necessario per contrastare gli effetti negativi prodotti sull'economia dalla diffusione del Covid-19, riproducendo l'impianto e parte dei contenuti dell'articolo 49 del decreto-legge n. 18 del 2020, che viene, per coordinamento, abrogato. L'articolo introduce, inoltre, interventi di carattere strutturale e non straordinario sul Fondo di garanzia PMI, di cui si eleva da 25 mila euro a 30 mila euro l'importo massimo delle operazioni di micro credito e, per l'anno 2020, si rifinanzia il Fondo di 1.729 milioni di euro.

L'articolo 15 apporta modifiche alla disciplina dei poteri speciali del Governo (*golden power*). In primo luogo, intervenendo sull'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge n. 105 del 2019, si estende l'ambito di applicazione degli obblighi di notifica (previsti dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 21 del 2012) relativi all'acquisto, da parte di un soggetto esterno all'Unione europea, di partecipazioni di rilevanza tale da determinare il controllo di imprese che detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale ulteriori rispetto a quelli nei settori della difesa, della sicurezza nazionale, dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, includendovi tutti i fattori critici richiamati dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452. Per contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica, è prevista l'estensione temporanea - fino al 31 dicembre 2020 - dell'ambito di applicazione degli obblighi di notifica e dei poteri speciali previsti dall'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni, nonché agli ulteriori attivi strategici connessi ai fattori critici elencati dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452.

L'articolo 16 integra la disciplina dei poteri speciali sugli assetti societari recata dal decreto-legge n. 21 del 2012, specificando che, nei casi di violazione degli obblighi di notifica stabiliti per specifici atti, delibere, operazioni o acquisti di partecipazioni relativi a imprese che svolgono attività di rilevanza strategica, la Presidenza del Consiglio può avviare anche d'ufficio il procedimento ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali mediante i quali imporre il veto rispetto ad atti, delibere od operazioni, nonché imporre specifiche condizioni ovvero opporsi nel caso di acquisto di partecipazioni.

Il [PRESIDENTE](#) apre la discussione generale.

Il senatore [Simone BOSSI](#) (L-SP-PSd'Az) lamenta l'eccessiva compressione dei tempi, su provvedimenti importanti come quello in esame, che non consente un adeguato approfondimento degli importanti aspetti che incidono sulla vita dei cittadini e delle imprese.

La senatrice [BONINO](#) (*Misto-PEcEB*) si associa alle osservazioni espresse dal senatore Bossi.

Il Relatore quindi propone uno schema di parere non ostativo in cui ricorda che, in materia di aiuti di Stato alle imprese, il 19 marzo 2020, la Commissione europea ha adottato la Comunicazione C(2020) 1863, recante un Quadro temporaneo ("*Temporary Framework*") per gli aiuti di Stato a sostegno delle imprese nella crisi Covid-19, in base alla quale, fino al 31 dicembre 2020, gli Stati membri potranno istituire regimi di aiuti con il limite elevato a 800.000 euro a impresa, per far fronte a esigenze di liquidità, e che prevede inoltre requisiti meno stringenti per le garanzie concesse dallo Stato ai prestiti bancari contratti dalle imprese, per la concessione di prestiti pubblici alle imprese, e per l'assicurazione pubblica del credito all'esportazione in Paesi a rischio.

Il predetto *Temporary Framework* è stato ulteriormente ampliato il 3 aprile con la Comunicazione della Commissione C(2020) 2215, e l'8 maggio con la Comunicazione C(2020) 3156, al fine anche di consentire maggiore liquidità alle imprese, a beneficio dell'occupazione.

In base a tale nuova normativa, la Commissione europea ha già approvato i regimi di garanzia dello Stato per finanziamenti alle imprese, di cui ai predetti articoli 1, 13, commi 1 e 2, e 13, comma 11, del decreto-legge in conversione, mediante - rispettivamente - la decisione C(2020) 2371 del 13 aprile 2020 (caso SA. 56963), la decisione C(2020) 2371 del 13 aprile 2020 (caso SA. 56966) e la decisione C(2020) 2621 del 21 aprile 2020 (caso SA. 57068).

Il Relatore richiama anche la giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di poteri speciali, nell'ambito della quale, sebbene la Corte abbia precisato in una serie di pronunce che il ricorso ai poteri speciali può "scoraggiare l'esercizio delle libertà fondamentali del Trattato" (Commissione c. Repubblica italiana, causa C-58/99) e risultare in contrasto con la libertà di stabilimento, allo stesso tempo, la Corte ha elaborato alcune condizioni che, ove rispettate, possono giustificare l'utilizzo di poteri speciali. In particolare, il ricorso ai poteri speciali deve essere giustificato da motivi imperativi di interesse generale (C-367/98); che una simile deroga alle norme del diritto europeo va sempre interpretata in senso restrittivo (Commissione c. Regno di Spagna, C-463/00) ed è pertanto ammessa soltanto in presenza di una "minaccia effettiva ed abbastanza grave ad uno degli interessi fondamentali della collettività" (Commissione c. Repubblica francese, C-483/99); i poteri speciali devono essere idonei e necessari a garantire il conseguimento dell'obiettivo fissato; devono rispettare il principio di proporzionalità e, quindi, non andare oltre quanto strettamente necessario per il raggiungimento dell'obiettivo (C-58/99).

L'estensione dei poteri speciali e dei relativi obblighi di notifica appaiono conformi al quadro legislativo europeo nella misura in cui l'emergenza epidemiologica comporta motivi imperativi di interesse generale che consentono di limitare temporaneamente, secondo principi di necessità e proporzionalità, le libertà fondamentali tutelate dal diritto europeo, quali la libertà di stabilimento e quella di circolazione dei capitali.

Propone, quindi, di esprimere un parere non ostativo.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica del numero legale, pone in votazione lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

***(1786) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19***

(Parere alla 2a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 maggio.

Il presidente [LICHERI](#) (*M5S*), relatore, si sofferma sull'articolo 6, che disciplina il sistema di tracciabilità dei contatti tra persone, e richiama gli atti europei ad esso attinenti, ovvero il regolamento (UE) 2016/679, relativo alla tutela dei dati personali, la raccomandazione (UE) 2020/518, dell'8 aprile 2020, relativa all'uso delle applicazioni mobili e di dati anonimizzati al fine di contrastare la crisi Covid-19, la comunicazione della Commissione, del 16 aprile 2020, recante Orientamenti sulle app a sostegno della lotta alla pandemia (C(2020) 124), le linee guida adottate dal Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) il 21 aprile 2020, sull'uso dei dati di localizzazione e degli strumenti per il tracciamento dei contatti nel contesto dell'emergenza legata al Covid-19.

Evidenzia quindi l'insussistenza di profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere esprime un parere non ostativo.

La senatrice [GINETTI](#) (*IV-PSI*) chiede che nel parere si dia una valutazione anche delle altre parti normative contenute nel provvedimento, come quella sulle intercettazioni ambientali.

La senatrice [BONINO](#) (*Misto-PEcEB*) evidenzia anche le disposizioni che incidono sull'ordinamento penitenziario.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (n. 167)**

(Osservazioni alla 13ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*), relatore, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo, che è stato predisposto in forza della delega di cui alla legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019) per dare attuazione agli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano, rispettivamente, le direttive 2006/66/CE e 2012/19/UE, relative ai rifiuti di pile e accumulatori, e ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nel rispetto anche dei criteri specifici di delega di cui all'articolo 14 della stessa legge.

Ricorda, invece, che l'articolo 1 della medesima direttiva (UE) 2018/849 è oggetto di recepimento da parte dell'atto del Governo n. 166, in materia di veicoli fuori uso.

Per quanto riguarda il termine per l'esercizio della delega, che verrebbe a scadere il 5 giugno 2020, esso è prorogato di ulteriori tre mesi, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del decreto-legge "cura Italia" n. 18 del 2020, che ha prorogato tutti i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio e il 31 agosto 2020, in considerazione dello stato di emergenza nazionale dovuto al Covid-19. Pertanto, il termine per l'esercizio della delega verrà a scadere il 5 settembre 2020.

La direttiva (UE) 2018/849, all'articolo 2, modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori, aggiornando le procedure di riesame della normativa in questione da parte della Commissione europea.

Inoltre, si modificano gli articoli 10 e 12 della direttiva 2006/66/CE, per prevedere la trasmissione annuale dei dati sui tassi di raccolta e sui livelli di riciclaggio, alla Commissione europea, non più entro sei mesi, ma entro 18 mesi successivi alla fine dell'anno di riferimento.

Infine, si sopprime l'articolo 22 della direttiva che prevedeva la relazione triennale da parte degli Stati membri, sull'attuazione della direttiva, e si introduce una nuova disposizione che, per contribuire al conseguimento degli obiettivi della direttiva, consente agli Stati membri di adottare misure

economiche o di altro tipo, come quelle previste all'allegato IV-*bis* della direttiva 2008/98/CE, per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti che prevede, nell'ordine, prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo (per esempio di energia) e smaltimento.

Con l'articolo 3, la direttiva in recepimento modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), aggiornando le procedure per l'emanazione di atti di esecuzione e atti delegati da parte della Commissione europea.

Inoltre, si modifica l'articolo 16 della direttiva 2012/19/UE, sopprimendo l'obbligo di relazione triennale in capo agli Stati membri sull'attuazione della direttiva e mantenendo l'obbligo di comunicare annualmente, alla Commissione europea, i dati sulle quantità e le categorie di AEE immesse sul mercato e su quelle raccolte, preparate per il riutilizzo, riciclate e recuperate nello Stato membro, per peso, ma di trasmettere i dati non più entro nove mesi, ma entro 18 mesi successivi alla fine dell'anno di riferimento

Infine, come per le modifiche alla direttiva su pile e accumulatori, si introduce una nuova disposizione sulla possibilità per gli Stati membri di introdurre misure economiche o di altro tipo per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti.

Il senatore [Simone BOSSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene grave che il Governo non tenga conto di tutte le disposizioni di delega approvate dal Parlamento e che ciò avvenga non solo sul provvedimento in esame, ma anche sui tre atti del Governo in materia di rifiuti (nn. 166, 168 e 169). In particolare, lo schema di decreto in esame non tiene affatto conto del criterio di delega di cui al punto 6 della lettera c) dell'articolo 14 della legge di delegazione 2018, relativo al fine vita dei pannelli fotovoltaici.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) preannuncia che, nello schema di parere, sarà toccato il tema della mancata attuazione di alcune delle indicazioni fornite al Governo con i criteri di delega di cui al citato articolo 14 della legge di delegazione 2018.

La senatrice [BONINO](#) (*Misto-PEcEB*) chiede che sia chiarito se effettivamente il Governo abbia disatteso i criteri di delega stabiliti dal Parlamento.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il Governo può decidere di non esercitare una delega, ma non può legiferare in contrasto con i principi e criteri di delega stabiliti dal Parlamento.

Il seguito dell'esame è quinti rinviato.

#### *ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA*

**Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/352 al fine di consentire agli enti di gestione o alle autorità competenti di concedere flessibilità per quanto riguarda la riscossione dei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale nel contesto della pandemia di Covid-19 ([COM\(2020\) 177 definitivo](#))**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 maggio.

La senatrice [BOTTO](#) (*M5S*), relatrice, ricorda i contenuti della proposta di regolamento in titolo, finalizzata a ridurre gli oneri portuali a carico degli operatori del settore marittimo dando la possibilità agli Stati membri di sospendere, fino a fine 2020, la riscossione dei diritti sull'uso delle infrastrutture portuali.

La senatrice [GINETTI](#) (*IV-PSI*) osserva che la flessibilità insita nella facoltà degli Stati membri

di sospendere la riscossione rischia di creare distorsioni alla concorrenza, avvantaggiando alcuni operatori a danno di altri. Chiede quindi se la flessibilità sia assoluta o se sia limitata da un *range* minimo e propone che sia almeno previsto un coordinamento tra gli Stati membri.

La relatrice [BOTTO](#) (M5S) si riserva quindi di valutare se tale rischio di creare disparità con l'introduzione di una facoltà degli Stati membri non coordinata possa configurarsi in violazione del principio di proporzionalità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata per domani, giovedì 4 giugno, alle ore 9, è posticipata alle ore 13 o alla sospensione dei lavori dell'Assemblea

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1829**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali; considerati, in particolare, i seguenti articoli, di maggiore attinenza alle competenze della Commissione:

- articolo 1, che al fine assicurare la necessaria liquidità alle imprese, dispone che SACE S.p.A. conceda, fino al 31 dicembre 2020, garanzie in favore di nuovi prestiti per gli investimenti e per il capitale di esercizio, concessi dalle banche o altri soggetti abilitati ai servizi del credito in Italia, a sostegno delle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia da Covid-19;

- articolo 2, recante misure per il sostegno all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese, che riforma il sistema della garanzia dello Stato sugli impegni assicurativi assunti da SACE S.p.A., intervenendo sui compiti della stessa Società, che vengono estesi e potenziati;

- articolo 13, che dispone, fino al 31 dicembre 2020, un potenziamento e un'estensione dell'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, a sostegno dei lavoratori autonomi e delle imprese con un massimo di 499 dipendenti interessate dalla pandemia da Covid-19 (commi 1 e 2) e per le imprese agricole e della pesca (comma 11);

- articoli da 15 a 17, che recano disposizioni urgenti in materia di esercizio di poteri speciali del Governo (c.d. *golden power*), al fine di estendere il perimetro dei settori strategici cui tali poteri si applicano ed assoggettare allo scrutinio governativo anche acquisizioni del controllo da parte di investitori esteri europei;

considerato che, in materia di aiuti di Stato alle imprese:

- il 19 marzo 2020, la Commissione europea ha adottato la Comunicazione C(2020) 1863, recante un Quadro temporaneo ("*Temporary Framework*") per gli aiuti di Stato a sostegno delle imprese nella crisi Covid-19, in base alla quale, fino al 31 dicembre 2020, gli Stati membri potranno istituire regimi di aiuti con il limite elevato a 800.000 euro a impresa, per far fronte a esigenze di liquidità, e che prevede inoltre requisiti meno stringenti per le garanzie concesse dallo Stato ai prestiti bancari contratti dalle imprese, per la concessione di prestiti pubblici alle imprese, e per l'assicurazione pubblica del credito all'esportazione in Paesi a rischio;

- il predetto *Temporary Framework* è stato ulteriormente ampliato il 3 aprile con la Comunicazione della Commissione C(2020) 2215 (2020/C 112 I/01), e l'8 maggio con la Comunicazione C(2020) 3156 (2020/C 164/03), al fine anche di consentire maggiore liquidità alle imprese, a beneficio dell'occupazione;

rilevato che, in base a tale nuova normativa, la Commissione europea ha già approvato i regimi di garanzia dello Stato per finanziamenti alle imprese, di cui ai predetti articoli 1, 13, commi 1 e 2, e 13, comma 11, del decreto-legge in conversione, mediante - rispettivamente - la decisione C(2020) 2371, del 13 aprile 2020 (caso SA. 56963), la decisione C(2020) 2371, del 13 aprile 2020 (caso SA. 56966), e la decisione C(2020) 2621, del 21 aprile 2020 (caso SA. 57068);

considerata la giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di poteri speciali, nell'ambito della quale, sebbene la Corte abbia precisato in una serie di pronunce che il ricorso ai poteri speciali può "scoraggiare l'esercizio delle libertà fondamentali del Trattato" (Commissione c. Repubblica italiana, causa C-58/99,) e risultare in contrasto con la libertà di stabilimento, allo stesso tempo, la Corte ha elaborato alcune condizioni che, ove rispettate, possono giustificare l'utilizzo di poteri speciali. In particolare, il ricorso ai poteri speciali deve essere giustificato da motivi imperativi di interesse generale (C-367/98), e fermo restando che una simile deroga alle norme del diritto europeo va sempre interpretata in senso restrittivo (Commissione c. Regno di Spagna, C-463/00) ed è pertanto ammessa soltanto in presenza di una "minaccia effettiva ed abbastanza grave ad uno degli interessi fondamentali della collettività" (Commissione c. Repubblica francese, C-483/99); deve essere idoneo e necessario a garantire il conseguimento dell'obiettivo fissato; deve rispettare il principio di proporzionalità e, quindi, non andare oltre quanto strettamente necessario per il raggiungimento dell'obiettivo (C-58/99);

valutato che l'estensione dei poteri speciali e dei relativi obblighi di notifica appaiono conformi al quadro legislativo europeo nella misura in cui l'emergenza epidemiologica comporta motivi imperativi di interesse generale che consentono di limitare temporaneamente, secondo principi di necessità e proporzionalità, le libertà fondamentali tutelate dal diritto europeo, quali la libertà di stabilimento e quella di circolazione dei capitali,

esprime per quanto di competenza parere non ostativo.

## **1.5. Trattazione in Assemblea**



## 1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1829

**XVIII Legislatura**

---

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali

**Titolo breve:** *Decreto-legge 23/2020 - Accesso al credito per le imprese*

---

Trattazione in Assemblea

### Sedute dell'Aula

Seduta

Attività (esito)

[N. 224](#)

**Discussione generale**

3 giugno 2020

Iscritto all'OdG prima della conclusione dell'esame in Commissione.

*Replica del Governo*

Conclusa la discussione generale.

**Trattazione articoli**

Posta questione di fiducia su approvazione dell'articolo unico del ddl di conversione, nel testo approvato dalla Camera dei deputati

[N. 225](#)

**Trattazione articoli**

4 giugno 2020

Discussa questione di fiducia su approvazione dell'articolo unico del ddl di conversione, nel testo approvato dalla Camera dei deputati

**Voto finale**

Esito: **approvato definitivamente**

Votazione per appello nominale.

Votata questione di fiducia su approvazione dell'articolo unico del ddl di conversione, nel testo approvato dalla Camera dei deputati: **accordata** : favorevoli 156, contrari 119, astenuti 0, votanti 276, presenti 275



## **1.5.2. Resoconti stenografici**

## 1.5.2.1. Seduta n. 224 del 03/06/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVIII LEGISLATURA -----

#### 224a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MERCOLEDÌ 3 GIUGNO 2020

Presidenza del vice presidente TAVERNA,  
indi del vice presidente LA RUSSA

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.*

#### RESOCONTO STENOGRAFICO Presidenza del vice presidente TAVERNA

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 16,05).

Si dia lettura del processo verbale.

TOSATO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 28 maggio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

#### Comunicazioni della Presidenza

**PRESIDENTE.** L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

#### Discussione del disegno di legge:

**(1829) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali** (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 16,10)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1829, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di intervenire il presidente della 6a Commissione permanente, senatore Bagnai, per riferire sui lavori della Commissione.

**BAGNAI** (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, dal momento che mi trovo nella circostanza di dover riferire sui lavori della Commissione, quello che dirò non sarà di grande sorpresa per quest'Assemblea. Nella giornata di giovedì 28 maggio si è conclusa la discussione generale in Commissione; ci siamo poi riuniti oggi per l'esame degli emendamenti e abbiamo iniziato dagli ordini del giorno. Tuttavia, nonostante l'abnegazione dei colleghi e la disponibilità del Governo, il tempo a disposizione non ci ha consentito di arrivare a conferire il mandato al relatore.

Sono pertanto qui a riferire all'Assemblea dell'esito dell'esame svolto in Commissione. Tenete conto che, in teoria, avremmo avuto quattro giorni per esaminare il provvedimento e, come si suol dire, *ad impossibilia nemo tenetur*.

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, in relazione a quanto riferito dal senatore Bagnai, il disegno di

legge n. 1829, non essendosi concluso l'esame in Commissione, sarà discusso nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati senza relazione, ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del Regolamento.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Tiraboschi. Ne ha facoltà.

[TIRABOSCHI](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, onorevoli colleghi senatori, membri del Governo, il tempo a mia disposizione è di soli cinque minuti, pertanto devo essere rapidissima.

La lettura del cosiddetto decreto liquidità fa emergere tutta una serie di problemi che riguardano soprattutto la modalità di scrivere le norme, che lasciano ancora troppo spazio a interpretazioni dubbie. Credo che l'emergenza legata al Covid sia l'occasione per scrivere un *new deal* italiano, tra il pubblico e il privato, cercando di intrecciare in maniera estremamente "confidenziale" il rapporto tra questi due mondi.

Tutto questo io non lo vedo ancora e vi devo dire, in qualità di imprenditore privato, che lo sto vivendo sulle mie spalle. Non posso raccontare cosa è capitato nei rapporti con le banche. Ho dovuto addirittura scrivere al presidente dell'Associazione bancaria italiana per far sì che lo stesso rispondesse a un quesito che poi è stato risolto e che io ho dovuto mandare al funzionario della banca per poter sbloccare (anche se non è ancora stata sbloccata definitivamente, si tratta di PPE) la posizione dei 25.000 euro di finanziamento minimo.

Passo al secondo punto. Vi chiedo per favore una nuova alleanza tra finanza e impresa, adottando degli schemi di intervento che non possono essere il *refrain* del passato e neanche dei modelli scopiazzati dall'estero, perché noi abbiamo un tessuto produttivo completamente diverso. Favoriamo l'industria del *private equity*, al cui riguardo riprendo il mio caso personale: io avevo dei finanziatori esteri, che peraltro non erano neanche in maggioranza nella mia compagine societaria, e questo ha bloccato l'erogazione del finanziamento di 25.000 euro, che sarebbe dovuto essere il più semplice possibile. Finalmente, ripeto, questa parte è stata sbloccata.

L'ultimo aspetto che desidero sottolineare riguarda l'esigenza di mettere in piedi strutture cerniera tra il mondo della finanza e quello delle imprese, che siano specializzate nelle industrie di riferimento. Questo perché tante volte i funzionari delle banche si limitano a guardare i cosiddetti parametri di solvibilità (che peraltro sono cambiati notevolmente dopo l'emergenza Covid) e non conoscono assolutamente nulla dell'industria di riferimento. Voi capite che l'industria turistica ha le sue particolarità, l'industria agroalimentare ne ha altre, l'industria dell'*automotive* altre ancora e così via. Quindi, credo che queste strutture cerniera, per far evolvere anche il mondo delle banche e della finanza nei rapporti con le imprese, debbano essere un'occasione di riflessione per questo Parlamento e per il Governo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Damiani. Ne ha facoltà.

[DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, colleghi senatori, siamo chiamati a discutere, qui oggi, in discussione generale e, come già annunciato in quest'Aula, senza mandato al relatore, l'ennesimo provvedimento del Governo che è politicamente incapace oggi di gestire la crisi economica che sta vivendo non soltanto il nostro Paese, ma il mondo intero.

Tre decreti-legge, appunto, che sono il cura Italia, che abbiamo già esaminato, il decreto liquidità e il decreto rilancio, che purtroppo assomigliano più a una trilogia letteraria di genere *fantasy*, perché - ahimè - sono provvedimenti in materia economica per nulla incisivi sulla ripresa dell'economia del nostro Paese, delle attività economiche, del lavoro e dei consumi. Faccio riferimento a questo genere letterario, anche perché bisogna ricordare le parole del Governo e del Presidente del Consiglio nel momento in cui annunciava questi provvedimenti e soprattutto il decreto liquidità. Ricordate tutti la «potenza di fuoco»: era questo il messaggio che è stato lanciato al Paese nel momento in cui si varava e si predisponava il decreto liquidità. Un provvedimento con questa potenza di fuoco, che doveva sicuramente aggredire la crisi economica; vedremo poi, nella realtà, la potenza di fuoco di questo provvedimento.

Bisogna fare molta attenzione al linguaggio che si usa, perché la gente, in un momento di difficoltà non soltanto economica, pende dai messaggi e dalla comunicazione che arriva dai governanti. Quindi, alle parole e alle promesse devono seguire i fatti e vediamo se poi le promesse di potenza di fuoco del

decreto e di miliardi che sarebbero arrivati all'economia del nostro Paese sono realmente arrivati. Dobbiamo verificare se la liquidità promessa oggi è in circolazione.

Tant'è: il decreto-legge stesso, così com'è enunciato, ci parla di «misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese»: quindi non è un decreto liquidità, ma è un decreto debito, che viene spacciato da questo Governo per liquidità, perché un'impresa che in questo momento ha bisogno della liquidità per pagare i costi delle attività di un'azienda che è stata chiusa, deve andare a cercarsela presso le banche e deve andare a chiederla. E il Governo che cosa dà? Soltanto una garanzia.

Il problema, come ha detto anche la senatrice Tiraboschi prima di me, è che state mettendo in difficoltà proprio le imprese, perché il futuro, così come il presente, è molto incerto oggi. Non siamo negli anni Cinquanta, in una fase postbellica; in quel periodo particolare sicuramente il *boom* economico ha dato sollievo all'economia e alle imprese. In questo momento il futuro è molto incerto ed ecco perché le aziende con grandi difficoltà stanno andando alle banche per indebitarsi, proprio perché non hanno certezza del loro futuro.

In questo momento c'è bisogno di liquidità vera, certa, immediata e a fondo perduto, come abbiamo chiesto in tanti impegni e in tante proposte che abbiamo avanzato al Governo. E non lo diciamo soltanto noi che siamo, in questo caso, partito di opposizione, per cui qualcuno potrebbe dire che è una proposta fantasiosa delle opposizioni: lo dicono tutte quelle associazioni di categoria che in queste settimane sono state audite in Commissione sul decreto.

Non lo dice quindi soltanto un partito dell'opposizione. Per ultimo, in queste ore, lo ha sostenuto anche il Governatore della Banca d'Italia, che nella relazione annuale ha detto, testuali parole: «gli interventi di sostegno alle imprese incentrati sui finanziamenti bancari, ancorché indispensabili, potrebbero determinare uno squilibrio della loro struttura finanziaria, accrescendone in misura eccessiva l'indebitamento».

Noi abbiamo detto alle imprese «indebitatevi» e non al Paese di indebitarsi. Quelle del Governatore della Banca d'Italia sono parole forti e chiare, che fanno pendere la bilancia dalla parte del debito delle aziende, in un momento particolare in cui, come dicevo, la ripresa è incerta e non c'è domanda estera, così come non c'è, ancora oggi, domanda interna.

Il decreto-legge in esame avrebbe dunque dovuto dare liquidità alle imprese, ma dà soltanto - e meno male! - una garanzia al 100 per cento. E meno male che in sede di conversione presso la Camera dei deputati, su proposta di Forza Italia, i prestiti sono stati allungati da sei a dieci anni. (*Applausi*).

Almeno qualcosa di concreto è stato fatto, con l'allungamento del prestito. Per fare un breve raffronto, guardiamo alla liquidità messa a disposizione negli altri Paesi. Se, ad esempio, in Germania tale liquidità è pari a circa il 10 per cento del prodotto interno lordo e negli Stati Uniti è pari a circa il 9 per cento, in Italia ci siamo fermati solo allo 0,9 per cento. Sono numeri con i quali non andremo da nessuna parte, se oggi non accompagniamo questo momento particolare con riforme serie, che siano soprattutto indirizzate all'obiettivo di ridurre il fisco e la tassazione delle aziende.

A nostro avviso è mancato il coraggio necessario e le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti, perché le aziende, che vorrebbero guardare ad un Governo che metta in campo provvedimenti per il futuro, non hanno affatto la certezza del futuro. Ecco perché sostengo che da parte del Governo è mancato sicuramente il coraggio.

Anche il vice presidente del Gruppo europeo delle casse di risparmio, il professor Ghisolfi, ha fatto purtroppo un paragone drammatico. Intervenendo in queste settimane nel dibattito, ha detto che bisogna fare una scelta: o oggi si porta il debito pubblico del Paese al 170 per cento del PIL o, altrimenti, le aziende rischiano di chiudere e la gente rischia di morire di fame.

Noi siamo per il debito pubblico e chiediamo che sia il Governo ad impegnarsi con la liquidità nei confronti delle imprese. Assistiamo invece ai soliti provvedimenti, perché il vostro è un Governo assistenzialista, che fa soltanto assistenzialismo; quindi fa debito pubblico, ma non per le imprese: lo fa soltanto per l'assistenzialismo. Assistiamo così ad un ampliamento del reddito di cittadinanza, sebbene anche la Corte dei conti, in questi giorni, abbia detto che i risultati del reddito di cittadinanza sono stati largamente insoddisfacenti. E voi continuate ancora a spendere soldi per il reddito di

cittadinanza!

Dovrebbe essere ormai chiaro che, con i sussidi e l'assistenzialismo, l'economia non riparte assolutamente e, quindi, quella potenza di fuoco tanto annunciata dal Presidente del Consiglio, alla fine, è stata un petardo scarico, che non è servito assolutamente a nulla, se non ad indebitare ulteriormente le aziende, che in questo momento hanno grosse difficoltà di liquidità; le imprese hanno infatti ancora dei costi ingenti da pagare e la liquidità, ahimè, ancora non arriva.

Se oggi, in questo momento particolare, non aiutiamo sul serio le piccole e medie imprese, il crollo del lavoro è dietro l'angolo. In questo momento i licenziamenti sono bloccati per decreto: benissimo. Occorre però guardare i dati Istat, che abbiamo ricevuto, sul tasso di occupazione dei primi mesi dell'anno, di gennaio e di febbraio. Abbiamo già perso 400.000 posti di lavoro e tanti altri ne perderemo, se non saremo in grado di varare misure che lo evitino, creando un rapporto sinergico tra imprese e lavoratori. Dobbiamo dare alle imprese la possibilità di mantenere intatta la forza occupazionale, altrimenti i licenziamenti da parte delle imprese del nostro Paese sono dietro l'angolo. Dobbiamo dunque mettere in campo tutte le forze necessarie, come dicevamo, anche portando il debito pubblico ad un rapporto del 170 per cento rispetto al PIL.

Il decreto liquidità al nostro esame, dunque, come possiamo verificare, non è assolutamente un provvedimento che riesce ad invertire la tendenza e non vorremmo ricordarlo in futuro come quel decreto che ha fatto piangere le imprese, perché le ha fatte anche fallire per indebitamento.

È per questi motivi che come Gruppo Forza Italia sicuramente siamo scettici. Siamo anche delusi, perché il decreto-legge non è quello che chiedevamo noi, ovvero un provvedimento che andasse nella direzione di immissione immediata di liquidità e è per questa ragione che esprimiamo tutto il nostro giudizio negativo sul decreto-legge in esame. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Nisini. Ne ha facoltà.

[NISINI](#) (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, oggi va in scena l'ennesima farsa di questo Governo.

Siamo al 3 giugno ed è arrivato all'esame in Commissione e ora alla discussione dell'Assemblea un provvedimento datato 8 aprile, approvato alla Camera il 25 maggio. Nel giro di due mesi, non riusciamo a capire se c'è stata l'incapacità del Governo o la volontà di non fare arrivare in tempo utile questo provvedimento. *(Applausi)*.

E visto il pastrocchio fatto, sarebbe stato utile e indispensabile un ulteriore passaggio, non per dare il contentino ai brutti e cattivi della Lega, ma per apportare migliorie e integrazioni a un provvedimento dell'8 aprile, un provvedimento datato, che in questi due mesi ha dimostrato tutte le sue inefficienze e difficoltà.

Partiamo dal nome: decreto-legge liquidità. In questo provvedimento la liquidità sta a zero; si parla solamente di garanzie per l'accesso al credito, quindi, oltre all'inganno, c'è anche la beffa, perché è praticamente impossibile accedere al credito. *(Applausi)*.

E non siamo noi a dirlo per fare *slogan* elettorali: lo dicono i commercialisti, che hanno le domande ferme dal 24 aprile; lo dicono i professionisti, le piccole attività, che hanno richiesto un contributo, un aiuto con la restituzione e ancora non hanno ottenuto nulla. Un aiuto che serve, di fatto, per pagare le tasse! Per non parlare del fatto che l'emergenza è iniziata a febbraio e tutte queste aziende, i professionisti sono stati obbligati a chiudere; gli è stata imposta la chiusura in un periodo emergenziale. Giusto così, ma hanno dovuto comunque sostenere spese vive: i costi dell'affitto, delle utenze, i costi per la sanificazione, per la ripartenza. E lo Stato cosa fa? Lo Stato è assente, ed è vergognoso!

Questo Governo non ha ascoltato il territorio; un territorio che ha gridato a gran voce partendo dai sindaci, dalle amministrazioni, dalle Regioni e, oltre a non aiutarli, ha scaricato su di loro tutte le responsabilità del caso. Io ve lo posso dire perché sono un amministratore: nei Comuni noi amministratori, insieme ai sindaci, siamo stati gli attori principali, sia nella fase sanitaria sia nella fase economica. Nella prima fase, quella sanitaria, abbiamo dato tranquillità e supporto ai nostri cittadini; nella fase economica le giunte hanno fatto delibere e sono riuscite, con tutte le difficoltà, a dare ristoro a tutto il tessuto sociale, economico e produttivo, alla faccia di un Governo che non l'ha ascoltato. E a

nulla è valso il grido d'aiuto lanciato dagli enti locali: questo Governo è andato oltre, non ha ascoltato nessuno.

Cominciate ad ascoltarci; avete fatto proclami su proclami: lo ha detto il ministro Gualtieri, lo ha detto il ministro Patuanelli e ancora il *premier* Conte, che stasera ci delizierà con una nuova diretta. (*Applausi*).

Avete detto che questi prestiti sarebbero stati erogati in quarantotto, massimo settantadue ore. È stato chiesto anche un gesto d'amore alle banche.

Le banche non possono rispondere con amore. Le banche avevano solamente bisogno di una modifica normativa che consentisse loro di non istruire tutte le pratiche con l'*iter* ordinario, ma con un *iter* d'emergenza. Neanche questo avete fatto! (*Applausi*).

E non riusciamo a capire se tutto ciò sia dovuto all'incapacità o alla volontà di svendere il nostro Paese alle multinazionali straniere, magari cinesi, così anche il Gruppo MoVimento 5 Stelle è contento.

Ma così non si può andare avanti. Ve lo chiedo per favore, e non parlo da senatore, ve lo chiedo da assessore, da amministratore: ascoltati i territori, i Comuni sono al collasso, e così le aziende. Tutto il Paese è al collasso. Non andate avanti con prepotenza, arroganza e sordità, perché alla fine il prezzo caro lo pagheremo tutti, voi compresi: il mandato non dura in eterno, la gente ve ne renderà conto, prima o poi. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Colleghi, non ho voluto interrompere la senatrice Nisini, ma vi ricordo che in Aula non è possibile fare foto o video.

È iscritto a parlare il senatore Pichetto Fratin. Ne ha facoltà.

PICHETTO FRATIN (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, il decreto-legge in discussione fa parte del tris d'assi d'emergenza: il provvedimento cura Italia, che aveva una dotazione finanziaria di 20 miliardi di euro di indebitamento e una previsione di impegno di 25 miliardi; il successivo decreto, quello definito rilancio, che prevede un indebitamento di 55 miliardi di euro ed effetti addirittura per 150 miliardi; in mezzo, il decreto-legge liquidità. Rispetto al decreto cura Italia, che doveva andare nell'indirizzo di coprire le esigenze della domanda (essenzialmente prevedeva interventi per la cassa integrazione e a sostegno della domanda e delle famiglie), il decreto liquidità doveva intervenire a mantenere, nel periodo di emergenza, il sistema delle imprese. Il decreto rilancio, a sua volta, doveva invece attuare interventi per una ripresa dell'economia del nostro Paese. Di fatto, il decreto rilancio, attualmente alla Camera, fa parte dello stesso pacchetto dei provvedimenti cura Italia e liquidità: ancora tutto, purtroppo, completamente emergenza.

Un solco però di emergenza, perché purtroppo dobbiamo rimarcare che c'è molto velleitarismo. Vorrei ricordare la conferenza stampa sul lancio dei 400 miliardi di euro. Si tratta di un provvedimento velleitario ma necessario, sulla falsariga degli altri Paesi europei, naturalmente in tono minore rispetto alle disponibilità di cui altri Paesi, come la Germania, potevano disporre per i loro interventi; necessario perché forse avrebbe dovuto essere a fondo perduto, ma non potevamo permettercelo, velleitario, in quanto interviene con una serie di meccanismi senza conoscerne le conseguenze. Vorrei ricordare che il decreto liquidità, che doveva dare nell'immediato un ombrello di 400 miliardi di euro, di fatto si è arenato semplicemente di fronte alla firma di un funzionario di banca, che automaticamente non ha firmato. (*Applausi*). Io ho fatto un'altra carriera nella mia vita, ma se avessi fatto il funzionario di una qualsiasi banca, sinceramente non avrei messo a rischio il quinto del mio stipendio e l'eventuale casa di proprietà, acquisita o ereditata, per concedere 25.000 euro, nell'immediato, alla prima azienda che ne aveva bisogno.

L'altra questione, su cui si discute tanto, è la seguente. Ho visto i dati delle prime 420.000 domande e i *media* riportano che i finanziati in automatico forse sono quelli che avevano meno bisogno. Su questo dissenso personalmente, perché anche se forse, nell'immediato, l'automatismo ha favorito quelli che avevano il merito di credito, rispetto ai quali il funzionario firmava più tranquillamente, sono andati comunque a buon fine.

Sono serviti e servono a mantenere più forti, probabilmente, aziende e piccole imprese che già lo sono. Ma il tema fondamentale è che, nonostante l'intervento della Camera, il percorso è ancora lento sull'altro grande sistema, cioè quello delle medie e grandi aziende, quelle oltre i 25.000 euro. Tralascio

il fatto che adesso il limite è a 30.000 euro, e per il nostro sistema burocratico (non si è ancora capito) probabilmente dovranno rifare la domanda tutti.

Del resto, il nostro è il Paese delle domande e delle firme e l'esempio lo abbiamo avuto con la famosa certificazione dei nostri trasferimenti nei mesi scorsi. Vorrei ricordare che, probabilmente, anche colui che inventava la certificazione n. 4 o n. 5 se si è fermato a chiedersi cosa chiedesse di firmare, nutriva dubbi su ciò che si firmava, perché non conosceva tutti i decreti del Presidente del Consiglio che venivano richiamati. Questa è la caratteristica nazionale.

Qui è emersa una presa d'atto da parte di tutti - non ne faccio una questione di Governo, di maggioranza o di opposizione - del grande guaio che rappresenta la burocrazia nel nostro Paese. È emerso perché in un frangente nel quale si doveva intervenire nell'immediato e in emergenza, non c'è stato nulla di immediato e di emergenziale. Noi chiedevamo, già con il cosiddetto decreto cura Italia, una norma chiara, uno spostamento chiaro delle scadenze. Si è persa l'occasione anche con il cosiddetto decreto liquidità e addirittura con il rilancio, il nuovo decreto, anche per quelle del 16 settembre, con una serie di dubbi e naturalmente si continua a dimostrare l'incapacità...

PRESIDENTE. Senatore Pichetto Fratin, posso chiederle la gentilezza di spostarsi e di utilizzarle il microfono al centro dell'emiciclo, perché probabilmente il suo microfono non funziona bene? Lei ha ancora quattro minuti per intervenire e in questo modo potrà continuare l'intervento in maniera chiara per l'Assemblea.

PICHETTO FRATIN (*FIBP-UDC*). Grazie Presidente, ho subito un sabotaggio, infatti non riesco a sentire nemmeno io.

PRESIDENTE. Abbiamo rimediato immediatamente.

PICHETTO FRATIN (*FIBP-UDC*). La ringrazio, Presidente e aggiungo una considerazione. Certamente sono state accolte, nel passaggio alla Camera, una serie di istanze anche nostre, ma purtroppo non è stata fatta chiarezza sulla questione dei termini. Si è accolta l'iniziativa del *golden power*, che è stato poi fattore comune da parte del Governo, e quindi la necessità di salvaguardare il nostro sistema di imprese, ma, anche in emergenza, si è ignorato e ancora si sta ignorando, colleghi, il grande disastro nazionale, quello che leggiamo dai dati di oggi, che ci dicono che è calata la disoccupazione. Banalmente, sono gli inoccupati, quelli che non hanno cercato lavoro, avendolo perso nell'immediato. A tale proposito, per la seconda volta nella mia vita - devo fare un esame di coscienza - sono d'accordo con un importante esponente del MoVimento 5 Stelle, cioè Di Battista. La prima volta che sono stato d'accordo con lui è stato quando ha dichiarato che i Trattati dell'Unione europea stipulati all'inizio degli anni Novanta sono obsoleti e quindi vanno rivisti; la seconda quando ho letto, pochi minuti orsono, che pone la questione dell'inoccupazione e del lavoro nero e usa una frase immediata, dicendo che dobbiamo smettere di fare i perbenisti e dobbiamo affrontare la questione. Noi siamo perfettamente d'accordo, io sono perfettamente d'accordo, perché l'emergenza è ancora grande, non siamo ancora al dopo, non siamo ancora al rilancio.

Sempre su questo solco, vorrei parlare del caos, facendo un esempio. L'articolo 77 del decreto rilancio (n. 34 del 2020) allarga al terzo settore il contributo per la sanificazione. Vorrei ricordare che l'articolo 43 del cosiddetto decreto cura Italia prevedeva il trasferimento di 50 milioni di euro dall'INAIL ad Invitalia per un contributo alla sanificazione. È stato pubblicato un bando, sono state presentate 180.000 domande e ne sono state finanziate 3.500 circa in un secondo e mezzo (non so quanti siano stati i secondi del *click day*) e ciò dimostra tutta la sua velleità, perché chiaramente stimare che bastino 50 milioni di euro per queste dimensioni è un modo per rispondere all'opinione pubblica dicendo che si è provveduto ma in realtà non è così.

Aggiungo una cosa, però: la modifica dell'articolo 43 del decreto-legge cura Italia, con il suddetto articolo 77 del decreto rilancio, prevede un allargamento al terzo settore; come si fa ad allargare al terzo settore un qualcosa su cui è già stato emesso un bando, ci sono degli elenchi e sono anche finiti i soldi? Dobbiamo chiedercelo; altrimenti, si aggiungono soldi e si sa già chi sono coloro che seguono nella graduatoria e quindi chi si finanzia (e mi fermo al fatto di finanziare finché interverrà il mio collega Perosino, che è qui vicino a me). Dobbiamo capirlo: io però non l'ho capito, probabilmente è una difficoltà mia; eppure questo dubbio dobbiamo porcelo.



Ugualmente, c'è stato un intervento sull'articolo 42 del decreto-legge cura Italia sulla responsabilità per infortunio delle imprese: questo ancora non ci soddisfa, nonostante il tentativo e nonostante ci sia stata anche da parte del Governo la presa di coscienza della necessità di intervenire, perché non bastava la risposta «se è tutto a posto, dovete stare tranquilli»; il «tutto a posto», infatti, in un sistema come il nostro, con il livello di burocrazia che c'è, non è mai completamente così per nessuno di noi, purtroppo, perché abbiamo norme contrastanti e anche molto interpretabili.

In conclusione, credo che questa sia anche l'occasione, essendo parte di un tema unico anche alla Camera (cura Italia, liquidità e rilancio), per cominciare a ragionare sui grandi filoni e sul vero riavvio e rilancio di una società che vedrà le famiglie non più nelle condizioni attuali, il mondo del lavoro profondamente cambiato e probabilmente anche dei tenori di vita molto diversi e in negativo.

Credo allora che si debba valutare, insieme ai provvedimenti ed ai fondi che l'Unione europea metterà a disposizione, come investire davvero e creare le condizioni per avere una nuova società che non sia puramente un meccanismo di distribuzione assistenziale. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Perosino. Ne ha facoltà.

[PEROSINO](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, ho messo assieme un po' di note che ho raccolto tra le persone che conosco, attraverso tutti i sistemi che la situazione consente di utilizzare - rigorosamente con la mascherina - sulle piazze, per telefono e tramite tutte le altre vie dei *social*. Ho letto che i tecnici del Senato avrebbero sollevato difficoltà circa la copertura e la contabilizzazione...

PRESIDENTE. Senatore Perosino, c'è qualche problema con i microfoni: le chiedo cortesemente di cambiare postazione, non appena sarà stato pulito il microfono.

PEROSINO (*FIBP-UDC*). La ringrazio, signor Presidente. Dicevo che ho messo assieme un po' di note che ho raccolto in giro per il mondo, tra le persone che conosco. I tecnici del Senato avrebbero fatto le pulci al decreto-legge, evidenziando che mancano le coperture circa le garanzie, perché quelle del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese possono assommare a 30 miliardi di euro, ma quelle della SACE assommano alle famose centinaia di miliardi, che era la cifra poderosa che ha promesso Conte. Le garanzie non vengono considerate nel *deficit* e i tecnici avrebbero paura del parere di Eurostat. Lo faccio presente e magari mi piacerebbe avere un chiarimento. Nelle garanzie concesse da SACE, c'è anche la domanda di FCA e Autostrade per l'Italia (Aspi). Sulla prima sono sostanzialmente d'accordo, perché è un grande gruppo, con tutti i vincoli che la legge consente di porre. Non posso avercela, da italiano, con FCA; ce l'ho con l'Olanda, che fa parte degli Stati che ci vogliono impartire la lezione ed è un paradiso fiscale, per lo meno parziale. E allora, fare Europa e credere nell'Europa vuol dire spiegare nelle dovute sedi che l'Olanda non può fare quello che vuole, soprattutto sotto l'aspetto fiscale. Sento che ha fatto domanda anche Aspi, di cui fa parte Atlantia, la famosa società alla quale era stato promesso di ritirare le concessioni autostradali e poi era stato chiesto di entrare in Alitalia, con contrasto delle intenzioni. Adesso fa domanda e chi deciderà non so sulla base di quale sentimento sarà portato a prendere la decisione.

Ebbene, le domande di prestito fino a 25.000 euro sono state accolte nella percentuale del 51 per cento e sono pari a 290.000, mentre quelle oltre i 25.000 euro nella percentuale del 24 per cento e sono pari a 11.663 al 30 maggio. Qualcuno mi ha chiesto se questo incentivo, salvo la garanzia dello Stato che è un problema, sia una specie di istigazione a indebitarsi. Qualcuno mi ha detto che a indebitarsi per sei anni - e ora a dieci - era capace da solo. Oltretutto, le procedure sono molto complicate, come già detto dal collega. Evidentemente ci vuole la condizione di bancabilità di un soggetto, perché per le banche la quota che prestano e che un domani potrebbe essere escussa allo Stato deve essere riposta per bene. Ci sono poi dei tassi e delle commissioni troppe elevate.

Per fronteggiare tutti i decreti, tra cui quello di cui parliamo oggi, ho sentito ancora parlare di recupero dell'evasione fiscale. Penso che sia ora di dire che l'evasione fiscale non si può perseguire in periodi come questo perché non c'è e non può esserci. Se c'è, è per necessità assoluta di vita. Il direttore generale dell'Agenzia delle entrate ha detto che dal 1° giugno sarebbero ripartiti i controlli. Io invoco clemenza.

Allo stesso modo, sento parlare - e prende piede visto il debito che si va a contrarre - di giubileo del



debito; prima o poi qualcuno dirà: «Chi ha dato ha dato, chi ha avuto ha avuto». Su questo dobbiamo fare attenzione perché stiamo parlando di importi di debito - non c'è niente di regalato da nessuna parte - che coinvolgono non più soltanto i nostri nipoti, ma quelli che verranno dopo. Parlare allora di giubileo non è fantasia. Colao da Londra tra le altre mille cose - non so come riesca da Londra, però senz'altro avrà i suoi mezzi - sul debito pubblico - che è un problema; era un mio cavallo di battaglia e lo è ancora, ma se è detto soltanto da me in quest'Aula non ha molto peso e non ha molta voce - riprende in considerazione le idee di illustri economisti che parlavano di valorizzazione del patrimonio immobiliare attraverso una società appositamente costituita. Ne potremmo parlare una volta diffusamente per capirci perché potrebbe essere un metodo.

Ho letto, tra le altre cose, che nei residui del bilancio dello Stato e degli enti pubblici in generale ci sarebbero 100 miliardi di euro da spendere. Si tratta delle famose opere pubbliche, più quelle che devono ancora essere realizzate e finanziate. Sarebbe una cifra veramente poderosa se la mettessimo in campo; potrebbe subentrare un problema di cassa nel momento del pagamento, ma se sono impegnati possono essere spesi.

Poi invochiamo tutti questa benedetta Europa, che ci aiuterà nel 2021 a *tranche* annuali e quindi gli importi che vengono venduti sono veramente molto relativi. Quando un esponente dell'Europa si lascia andare a delle promesse, ne arriva un altro che dice che, però, ci sono delle condizioni, che vogliono analizzare il nostro sistema pensionistico e le nostre riforme. Io dico che in Italia abbiamo 21 miliardi di euro di fondi europei che ci sono stati concessi a recupero (sono quelli che non siamo stati capaci di spendere finora). Per far parte del MES ne abbiamo spesi 14,4; per entrare nel *Recovery fund* bisogna pagare 2-3 miliardi di euro e poi, se le cose non andranno bene, quel fondo andrà ricostituito *pro quota* dagli Stati. Per entrare nei finanziamenti della Banca europea per gli investimenti (BEI) l'Italia deve tirare fuori 4-5 miliardi di euro, oltre i 17 che versiamo tutti gli anni all'Europa. Ciò vuol dire che avremmo già la manovra in mano. Abbiamo raccolto 22 miliardi di euro con i BTP *retail*, sottoscritti per 14 miliardi dalle famiglie e 8 miliardi dalle istituzioni in tre giorni. C'è veramente qualcosa che dovremmo analizzare senza preconcetti - io sono un po' euroscettico: un po' tanto - sugli importi.

Ora tutti protestano. Se tutti protestano, vorrà pur dire qualcosa, non sono mica sobillati dalla televisione o dai giornali: non mi pare e non lo credo.

La liquidità, nel titolo del decreto-legge, vuol dire che la CIG va pagata a tutti subito; vuol dire che i 600 euro vanno pagati a tutti; vuol dire che bisognerà concedere i fondi a titolo perduto - quelli che vengono concessi a chi ha certi requisiti - sul conto corrente con accredito immediato: se non è così, non è liquidità.

Dico, poi, ai rappresentanti del Governo di prendere nota, nel caso fosse loro sfuggita, del fatto che c'è una proposta di alcuni giornalisti economici che dicono: nel 2020 sia concesso di non effettuare gli ammortamenti nei bilanci delle società private. Per un anno si può fare: i bilanci rimarrebbero probabilmente inutili, queste società potrebbero sussistere e non avrebbero problemi di credito e di altro tipo.

È poi prevista, nel decreto-legge, il differimento, fino al 1° settembre 2021, dell'efficacia del decreto legislativo n. 14 del 2019, che è quello relativo al codice della crisi e dell'insolvenza. La mia proposta è di abrogare quel decreto legislativo, perché con quel decreto nessuno vorrà più fare l'amministratore delle società private, tantomeno far parte del collegio sindacale.

Inoltre, bisogna sospendere o annullare tutte le tasse e gli accertamenti, come già detto, perlomeno per tutto quest'anno. Diamo la colpa alla burocrazia. Napoleone ha raccontato nelle sue memorie - ed era Napoleone - che il 5 per cento del suo tempo lo passava a prendere una decisione (anche quelle grandi, quelle strategiche) e il 95 per cento a curare l'esecuzione delle opere. Se lo ha fatto Napoleone, allora probabilmente lo può fare anche il Governo, qualche Ministro, qualche Sottosegretario, i componenti della maggioranza che hanno un posto di responsabilità, perché o si conosce la macchina, si sa come funziona e si conosce la storia d'Italia - perlomeno dal dopoguerra - nei dettagli e nella prassi, altrimenti la burocrazia non la si sconfigge. Una pratica, cioè, va seguita fino alla fine. Nelle considerazioni finali del Governatore della Banca d'Italia di venerdì scorso, è scritto che si tratta di una crisi di domanda e di offerta: «l'intera catena del valore rischia di rompersi per nascere con nuove

geometrie»; il che, tradotto, vuol dire: probabilmente da questa crisi verrà fuori un'economia diversa, in cui i giudizi di valore e i consumi cambieranno. Certi prodotti che valevano 10, varranno allora 1 e certi prodotti che valevano 1 andranno a 10. È un mondo diverso che va affrontato e sul quale il Governo deve riflettere.

Per le banche, ci sarà una nuova ondata di *non performing loan*: è sicuro (sono passati anni e quelli del Monte dei Paschi, per un valore di 10 miliardi di euro sono sempre là). Sul codice degli appalti va poi ripreso il modello Genova e va attuato. Queste sono un po' di note che ho pensato di sottoporre, in spirito costruttivo, perché il giudizio d'insieme sulla manovra da parte di Forza Italia non può essere positivo e si tradurrà a suo tempo, oggi o domani, in un voto contrario. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Caliendo. Ne ha facoltà.

[CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, signori del Governo, ho chiesto di intervenire per fare un atto di ottimismo. Nel senso che è fuori di dubbio che non si possa confidare in una correzione in questi giorni di questo provvedimento: il mio ottimismo, però, è di sperare che la maggioranza assuma una iniziativa di correzione nel decreto rilancio. Credo di interpretare il pensiero non tanto di noi parlamentari, ma dei cittadini italiani. Ciascuno di voi avrà avuto la possibilità di parlare con dei piccoli e medi imprenditori e si sarà reso conto che vi è non solo insoddisfazione ma oggi vi è anche rabbia. Io ho dovuto discutere e litigare, perché ho sostenuto che questo Governo non ha voluto fare un regalo alle banche, come sostiene la vulgata. Tanti dicono: «ma come, ci danno un prestito e poi si rinegozia il debito precedente?».

Signor Sottosegretario, io vorrei tanto che ragionassimo insieme su questo punto. La garanzia dello Stato ha una sua *ratio*: in una situazione grave si deve garantire liquidità al sistema economico (in questo momento e non fra due anni), ma, siccome non si hanno i soldi della Germania, si è inventato il sistema della garanzia dello Stato (questa è la *ratio* di tale garanzia); ma essa deve essere in grado di garantire effettivamente la finalità per cui viene data, ossia l'immediata liquidità. Noi allora ci troviamo di fronte al fatto che se si tratta di una grande impresa, anche se ha una situazione debitoria nei confronti delle banche, non deve rinegoziare il debito; se si tratta invece di una piccola o media impresa, deve rinegoziare il debito, purché sia garantito il 10 per cento di finanza. È proprio scritto letteralmente, signor Sottosegretario: è letterale, non è un'interpretazione, ed è questo quello che avviene. Lei conosce meglio di me l'imprenditrice che è andata a «Porta a porta»: ha ottenuto 200.000 euro rispetto ai 300.000 euro richiesti, avendo 135.000 euro di debito; anzi, non propriamente di debito, ma relativi al finanziamento che la banca le aveva concesso. E lei mi insegna che, se la banca ha già concesso un debito, l'ha concesso con garanzia ipotecaria o con qualsiasi altra garanzia (fideiussoria o quello che sia). Ora, questa garanzia dello Stato doveva valere per una somma che doveva essere tenuta distinta dalla precedente posizione debitoria; se non si garantisce la distinzione, il sistema non si regge, perché poi secondo me viene meno la stessa *ratio* della garanzia.

Lei sa meglio di me che nel debito complessivo delle imprese ci possono essere anche dei debiti che derivano da rapporti personali dell'imprenditore e che sono stati caricati sull'azienda; tali debiti non hanno nessuna giustificazione per essere garantiti dallo Stato (o, meglio, per essere ripianati, perché in quel caso vengono ripianati). Non so se sarà corretto o no quello che abbiamo letto in questi giorni sul *recovery plan*, a proposito di un'ipotesi di scaglionamento dei finanziamenti fino al 2024-2025. Se così fosse, noi abbiamo una necessità impellente; ci sono molte piccole aziende che non stanno riaprendo. Lei lo sa meglio di me, perché ogni tanto percorre il tratto di strada tra Camera e Senato: già in questo tragitto ci sono dei piccoli ristoranti che hanno chiuso, perché non c'è neanche questo minimo aiuto. Io non le sto facendo un intervento da opposizione, signor Sottosegretario, ma un intervento per tentare di fare qualcosa; anche se lei mi dicesse che quello che dico è sbagliato e che potremmo risolvere la cosa in un altro modo io potrei essere d'accordo, ma il problema che ci dobbiamo porre è capire se c'è liquidità. Perché si è inventata la garanzia? Ho apprezzato la scelta che avete fatto, perché difficilmente avremmo potuto garantire liquidità alle piccole imprese; però allora bisogna renderla effettiva. Ciò che è scritto nei vari provvedimenti a favore degli investimenti, della liquidità, del modo di operare da parte delle piccole imprese noi dobbiamo renderlo effettivo. Questo però a giorni - e non lo dico io - perché altrimenti la gente comincerà a pensare che sono chiacchiere. Lei avrà letto come

me l'intervista del Presidente del Senato, che ha parlato chiaramente della necessità che i soldi siano versati al più presto, entro l'anno, almeno sulle piccole cose, altrimenti non si può andare avanti. La richiesta è quindi di una valutazione effettiva di quello che sta succedendo. La banca può aspettare che sia ripianato quel suo precedente credito, dal momento che lo avrà concesso certamente per una garanzia fideiussoria o addirittura di ipoteca immobiliare; invece proceda immediatamente alla liquidità per la garanzia dello Stato, altrimenti diamo anche l'immagine di uno Stato che non è in condizione di essere rispettato per la garanzia che ha concesso.

Io ho questa difficoltà e individuo un problema serio per il nostro Paese. Quando alcune di queste aziende non apriranno nel giro di alcuni mesi, vorrà dire che il nostro sistema produttivo sarà fallito ed è una cosa su cui dobbiamo intervenire insieme; non mi interessano i ruoli di opposizione o di maggioranza: sono disponibile, come credo tutti nel mio Gruppo, a collaborare per risolvere questo problema (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ferrero. Ne ha facoltà.

[FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, cari colleghi, siamo qui oggi come dei figuranti a ripetere le nostre posizioni sui provvedimenti che si sono susseguiti nell'emergenza Covid. Voi direte che continuiamo a ripetere come dei dischi rotti che le nostre ricette sarebbero state altre, che la maggior parte delle misure fin qui proposte per non far sprofondare l'economia italiana non sono state efficaci né adeguate, anzi hanno dimostrato e stanno dimostrando di essere per gli italiani una grande presa in giro.

Mi soffermo sul decreto-legge cosiddetto liquidità in esame che - diciamoci la verità - è la presa in giro per eccellenza. È stato annunciato a reti unificate con la roboante definizione della «potenza di fuoco» di ben 400 miliardi di euro. Sembrava che l'avvocato Conte avesse messo a disposizione degli italiani 400 miliardi di euro, salvo poi scoprire subito dopo che si trattava di debiti: lo Stato garantisce l'imprenditore proprio perché si indebiti. La misura in sé potrebbe anche essere valida se affiancata da validi aiuti e vere iniezioni di liquidità a fondo perduto, ma le deboli misure a fondo perduto hanno tardato ad arrivare e dopo mille rinvii sono arrivate, tra tanti paletti, articoli farraginosi, con il cosiddetto decreto-legge rilancio, che alla fine ha visto la luce soltanto adesso a fine maggio (ma di quello dovremo parlare in altra sede).

Il decreto-legge in esame, cosiddetto liquidità, è stato scritto talmente male che ogni banca lo ha interpretato secondo i suoi parametri; è stato lasciato talmente ampio spazio alle interpretazioni che, a parte qualche caso felice di persone che hanno chiesto i 25.000 euro e li hanno ottenuti, tanti - troppi - piccoli imprenditori e partite IVA hanno ricevuto le risposte più fantasiose dai loro istituti di credito, proprio per giustificare quel diniego. Ne cito qualcuna: «No, sei già esposto» (questa è la più facile); «no, aspettiamo i decreti attuativi»; «no, aspettiamo la conversione in legge del decreto-legge». Ne ho sentite di tutti i colori. Vi rendete conto? Colleghi, lo avete chiesto ai vostri parenti, amici o conoscenti? Io conosco uno che è riuscito a farsi erogare i 25.000 euro e che, a dire il vero, non ne aveva neanche tanto bisogno, ma gli altri? Quando il Governo ha capito che non stava funzionando, a fine aprile, il suo massimo esponente, il *premier* Conte, è corso ai ripari chiedendo un atto d'amore alle banche a seguito del quale l'Associazione bancaria italiana (ABI) ha diffuso una circolare orientativa, ovviamente per imprese e professionisti.

Posto che il decreto-legge in sé è stato scritto male, la fase di conversione si è dilungata a dismisura - come ormai è solito accadere - in un ramo del Parlamento e ora approda qui in Senato. Torno all'inizio del discorso: siamo soltanto dei figuranti: noi in Senato, pur comprendendo le pecche di questo decreto, in nulla abbiamo potuto incidere su di esso. Per la verità, un buon emendamento della Lega è passato alla Camera, che porta i 25.000 euro di debito garantito a 30.000, ma nulla di più. E ci chiedete la collaborazione? Quale collaborazione possiamo darvi, se vediamo i problemi e qualsiasi nostra osservazione viene ignorata o pregiudizialmente cassata? Questa è la mia rabbia peggiore: vediamo passare i provvedimenti, ne constatiamo i risvolti pratici negativi, ma noi della minoranza possiamo puntare il dito e nulla più, non possiamo incidere contro un muro di gomma. Il mio è un appello: almeno per i prossimi decreti-legge, in particolare per il prossimo enorme decreto da 266 articoli, che non so come vedrà la luce e come potrà passare alla Camera, ascoltate la Lega. Siamo amministratori

locali, siamo imprenditori ancora prima di essere senatori, ascoltateci! (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Abate. Ne ha facoltà.

[ABATE](#) (M5S). Signor Presidente, gentili colleghe e colleghi, in questi ultimi mesi purtroppo abbiamo visto quello che nessuno di noi avrebbe mai voluto vedere: abbiamo vissuto un vero e proprio incubo e di certo non possiamo abbassare la guardia proprio ora, perché il virus continua ad essere pericoloso e in agguato. Abbiamo visto tante persone soffrire a causa del Covid-19, tante - troppe - famiglie in lutto, intere zone in ginocchio, toccate e ferite mortalmente da questo male invisibile. Abbiamo visto città vuote e tutte le attività sospese, i treni fermi alla stazione e il mondo inerme. Ecco perché è con orgoglio che vorrei dire grazie per l'ottimo lavoro fatto da questo Governo e dal presidente Conte. Le sue apparizioni in televisione non sono state, come qualcuno ha insinuato, mere passerelle di propaganda, bensì interventi di sostegno al popolo italiano. (*Applausi*). Il Presidente ha posto al centro della sua azione politica la salute, sancita dall'articolo 32 della Costituzione, perché presupposto per il godimento di tutti gli altri diritti fondamentali tutelati e garantiti dalla nostra Carta costituzionale. Il lavoro e le scelte dell'Italia sono state importantissime, tanto da meritare la ribalta mondiale e far parlare in positivo del modello Italia nella lotta al coronavirus.

Ora è tempo, però, di speranza e di rinascita e per fare ciò bisogna tutelare e proteggere le imprese dello Stato. Il decreto liquidità rappresenta il secondo pilastro economico del Governo nella lotta all'emergenza del coronavirus. Dopo il cura Italia, che ha coinvolto tutte le categorie e i settori economici, con questa misura si punta in particolare alle imprese e ai settori strategici. Le prime, le imprese, hanno urgente bisogno di risorse per far fronte ai costi fissi che devono continuare a pagare, anche in seguito alla riduzione del fatturato o alla sospensione temporanea dell'attività. Senza liquidità, tante imprese, soprattutto piccole e medie, rischiano di dover chiudere i battenti, nonostante una situazione patrimoniale e di bilancio che sarebbe solida in tempi normali. In gioco, naturalmente, ci sono anche tanti posti di lavoro. Per quanto riguarda i settori strategici, bisogna evitare assolutamente che la crisi esponga a scalate ed acquisizioni estere imprese attive in settori essenziali per il benessere dei cittadini. Ecco perché nel decreto si estende e rafforza la *golden power*, una misura che consente al Governo di limitare o contrastare queste acquisizioni.

Sempre proseguendo sulla via del cura Italia sono state poi previste sospensioni di versamenti, contributi e ritenute. Il provvedimento che andremo ad approvare prevede anche un grande piano di garanzia statale in favore di banche che effettuano finanziamenti alle imprese. Per dare liquidità alle aziende, grazie a un emendamento del MoVimento 5 Stelle approvato alla Camera dei deputati, queste garanzie saranno rilanciate entro il 31 dicembre 2020 e riguarderanno finanziamenti di durata fino a dieci anni (e non più fino a sei anni come previsto nel decreto) a imprese che non abbiano crediti deteriorati verso il sistema bancario e che non siano in difficoltà per motivi indipendenti dall'emergenza. Le imprese potranno godere di un periodo di preammortamento fino a due anni, nel quale pagheranno solo gli interessi. I tassi saranno bassi e dovranno essere inferiori a quelli che sarebbero applicati in assenza di garanzia pubblica. Inoltre, sono stati destinati oltre 200 miliardi di euro all'esportazione all'estero per il tramite della SACE. Stiamo così proteggendo concretamente il *made in Italy*.

Il provvedimento interviene anche sul Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese aumentando sia la dotazione finanziaria, che la dimensione delle aziende beneficiarie (fino a 499 dipendenti, compresi anche i professionisti). Il fondo era stato già potenziato nel cosiddetto decreto cura Italia con una maggiore dotazione di 1,5 miliardi di euro; ora il decreto liquidità ne completa la trasformazione in strumento a supporto della piccola e media impresa, di imprenditori, artigiani, autonomi e professionisti, nonché a salvaguardia dell'*export* e di tutti quei settori che costituiscono le eccellenze del *made in Italy* e la spina dorsale del nostro sistema produttivo. La dotazione complessiva del fondo ammonta oggi a 7 miliardi di euro. È previsto un forte snellimento delle procedure burocratiche per accedere alle garanzie concesse dal fondo. I finanziamenti, inizialmente previsti fino a 25.000 euro (ma, ancora una volta, grazie a un emendamento del MoVimento 5 Stelle approvato alla Camera, il tetto del prestito base è passato a 30.000 euro), andranno coperti al 100 per cento dalla garanzia pubblica e per accedere basterà presentare un'autocertificazione all'intermediario finanziario

che attesti l'interruzione o la riduzione dell'attività produttiva a causa del Covid e il rispetto della normativa antimafia.

Il cosiddetto decreto liquidità prevede tre tipi di misure e aiuti destinati anche all'agricoltura, settore di cui mi occupo. Le prime due misure sono quelle di cui ho parlato in precedenza (una gestita da SACE e l'altra rappresentata dal Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese); la terza misura, con una dotazione finanziaria esclusiva di 100 milioni di euro per il 2020, è gestita da Ismea ed è riservata esclusivamente al settore dell'agricoltura. Prevedere una misura specifica per l'agricoltura è una scelta importante perché, a livello governativo, significa puntare in modo forte su questo settore, il vero motore trainante dello Stato. L'Ismea, nello specifico, può provvedere alla concessione di fondi - nel limite massimo di 200.000 euro e per la durata massima di quindici anni di mutuo a tasso zero - a favore delle aziende agricole che intendono ristrutturare i mutui in essere, che abbiano necessità di coprire le spese di gestione e - cosa molto importante - che intendano effettuare investimenti nel settore della produzione primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Per fare questo abbiamo istituito, per il solo anno 2020, un fondo rotativo con una dotazione finanziaria pari a 10 milioni di euro.

Sono state inoltre previste la semplificazione delle procedure di liquidazione degli aiuti alla pesca tramite le banche (ecco che finalmente si parla di questo settore per troppi anni trascurato), nonché la conclusione entro sessanta giorni delle procedure di erogazione delle indennità per le giornate di sospensione delle attività di pesca. Si è inoltre provveduto all'inclusione della filiera agricola nazionale e del settore agroalimentare italiano nei settori strategici a livello nazionale (misura fondamentale per il rilancio dell'agricoltura in Europa e nel mondo). Ricordo altresì la proroga fino al 31 dicembre 2021 del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura e l'inserimento delle imprese agricole, anche di nuova costituzione, tra i soggetti che possono beneficiare della copertura di spesa per la concessione di mutui agevolati fino al 90 per cento del totale. Il MoVimento 5 Stelle e questo Governo stanno lavorando incessantemente per non tradire il mandato elettorale che è stato loro consegnato dagli elettori. Questa misura è un esempio di come la strada intrapresa per uscire dalla crisi *post coronavirus* sia quella giusta, come dimostrato anche dal numero di domande presentate, appena pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*. «Il Sole 24 Ore» già alla fine di aprile stimava l'invio di 100.000 domande per le sole garanzie sui prestiti fino a 25.000 euro, adesso aumentati fino a 30.000 euro. È un numero considerevole.

L'Italia riparte: lo dimostrano i dati e noi siamo al fianco degli italiani. La fase 2 sarà in realtà quella della rinascita dell'economia dell'intera Nazione, una ripresa che inevitabilmente ha nel suo motore economico l'agricoltura e la pesca. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Saviane. Ne ha facoltà.

[SAVIANE](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, in questo momento, giugno 2020, diventa quasi stucchevole parlare di un decreto denominato «liquidità» alle imprese, perché - sappiamo tutti e non certo perché siamo dei veggenti - che all'alba dell'autunno prossimo il Paese cadrà in una crisi socioeconomica forse mai vista dal dopoguerra. Una crisi già in atto ora, che una parte, la maggior parte dei cittadini, distanti anni luce dai privilegi che rendono ciechi altri, vive già sulla sua pelle. Ricordo che l'Unione europea ha stimato una perdita di 1,2 milioni di posti di lavoro.

Il decreto liquidità va analizzato insieme ai due fratelli, cura Italia e rilancio, decreti che hanno la caratteristica, peraltro studiata attentamente da chi li ha redatti, di essere incomprensibili ai più e recare misure interpretabili, nonché grandi promesse che non trovano concretezza sia per la distanza siderale dal cittadino sia perché - lo sappiamo tutti - le coperture finanziarie sono insufficienti. Dunque, la visione complessiva dei decreti emanati porta ad un'analisi che ha come primo punto il tempo. Da imprenditore e padre di famiglia non posso accettare che in un momento in cui l'azione dovrebbe essere messa in campo in tempo zero ci siano aziende in fase di chiusura, cittadini che non hanno visto nemmeno l'ombra della cassa integrazione, qualcuno che si è messo sotto la "pioggerellina" dei 600 euro e per fortuna o per caso li ha ricevuti, mentre la maggior parte non ha nemmeno più la speranza che dopo la pioggia esca il sole. Ricordo che la cassa integrazione è finanziata solo per nove settimane



e che a breve ci saranno le scadenze fiscali: il 17 agosto scadrà il congelamento per legge dei licenziamenti. Pensano di più ai monopattini che a filiere vitali come l'acciaio e l'automobile; incombe inoltre la scadenza della moratoria degli interessi dovuti alle banche. Sembra di stare in un film, un brutto film, dove chi ne ha scritto la sceneggiatura ha avuto come ispirazione massima la paradossalità, la non logicità e il non senso. Ed è noto a tutti che dove non c'è logica, non c'è chiarezza e dunque ci potrebbe essere inganno. (*Applausi*).

In questi mesi di *lockdown* nessuno ha parlato delle famiglie e dei danni, oltre che economici, anche psicologici che hanno dovuto subire le stesse, dei bambini e dei ragazzi reclusi in casa davanti a un computer a sperimentare la didattica a distanza. Anche questa nuova modalità può essere alternativa e complementare all'attività di formazione tradizionale, ma non deve essere «la modalità», a meno che qualcuno non voglia cancellare la socialità, le relazioni e trasformare i nostri ragazzi, cioè il nostro futuro, in individui non pensanti e capaci solo di eseguire eventuali comandi.

Della scuola e dell'università ancora non è dato sapere nulla. Voglio sperare che si siano perse momentaneamente le chiavi, anche se il dubbio che si siano buttate per non ritrovarle a volte fa capolino. A tal proposito, voglio esprimere l'amarezza per il colpo di spugna che si sta dando alle scuole paritarie: un provvedimento incredibile, dettato da mera ideologia e ignoranza storica delle realtà territoriali e - cosa ancora più grave - dal tentativo di cancellare la pluralità della formazione.

Eravamo, ahimè, abituati alla non pluralità dell'informazione, ormai assodata nel nostro Paese, e adesso ci tocca anche assistere a queste bizzarrie, per usare un eufemismo. In questa Assemblea, dove protagonista dovrebbe essere il cittadino e noi parlamentari solo il tramite delle sue istanze, si è assistito in questi mesi a una rovina totale del concetto di garanzia. Innanzitutto voglio dire che la collaborazione, tanto declamata dal Governo, non ha mai preso forma: prova ne è il fatto che nessun emendamento dell'opposizione viene accolto, salvo poi strumentalizzare anche in modo grottesco e maldestro azioni perfettamente legittime, che le opposizioni hanno il diritto e il dovere di utilizzare. Vediamo insomma un arroccamento su posizioni che sembrano degli assiomi, un dialogo inesistente e una distanza inconcepibile dal cittadino e dalla realtà in cui vive.

A tal proposito, prima di entrare nel merito del decreto-legge al nostro esame, ricordo il proclama di un ex Ministro sul fantastico provvedimento del monopattino, a suo dire una soluzione che cambierà la vita. Mi chiedo cosa possa pensare di un provvedimento di tal sorta chi come me vive in montagna, in provincia di Belluno, in cui le strade hanno anche una pendenza del 17 per cento e in cui la gente ha problemi molto più seri per rimanere a vivere in quei luoghi meravigliosi, che trasudano storia e identità. Penserà ancora una volta che esistano cittadini di serie A e cittadini di serie B (*Applausi*) e che la conoscenza della realtà non è certo alla base di questo intervento. Invito dunque l'ex ministro Toninelli a fare il percorso da Belluno ad Alpiago o da Belluno a Santo Stefano di Cadore col monopattino che ti cambia la vita e poi ne parliamo. (*Applausi*).

Entrando nel merito del decreto-legge al nostro esame, lascia sconcertati il fatto che il Governo, come negli altri decreti-legge che possiamo definire gemelli, impedisca di fatto al Senato di intervenire, tanto da incardinare il provvedimento in Commissione giovedì scorso ed iniziare la discussione soltanto questa mattina, per portare già stasera il provvedimento in Assemblea senza relatore, sapendo che verrà utilizzato l'istituto della fiducia. Certamente a questa maggioranza interessa molto di più il parere della miriade di *task force* coinvolte nei vari Ministeri per dare risposte alla crisi, ma così facendo viene calpestata la Costituzione, impedendo a tutti noi parlamentari di esercitare la potestà che spetta ai cittadini, tramite i loro rappresentanti. La cosa più inquietante è l'incapacità di infondere tranquillità e serenità ai cittadini.

Proviamo a guardare le vere esigenze delle imprese e delle attività economiche. Gli operatori economici, a causa della pandemia, si sono visti obbligati a sospendere varie attività in misura differente: il contagio non li ha colpiti tutti nello stesso modo. Quella che è mancata e ancora non si vede, da parte del Governo, è la capacità di dare delle linee guida sicure per ripartire. È un'incertezza che sfianca e colpisce al cuore. Ricordo che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con cui si dava il via alla riapertura di alcune attività per il 18 maggio 2020, è stato annunciato in conferenza stampa dal *premier* Conte il 16 maggio, ma è stato firmato solo la domenica pomeriggio, alle ore 18.

Questo comportamento ha costretto le Regioni a predisporre le modalità di riapertura di tali attività in modo velocissimo. Mi chiedo dunque se sia un Paese serio quello che considera la riapertura di attività economiche, ferme da oltre due mesi, come una cosa che si può organizzare dalla domenica sera al lunedì mattina. Forse i componenti della mega *task force* credono che riavviare un ristorante o un negozio da parrucchiere o estetista sia semplice, come premere un interruttore. Ricordiamo pure che il Governo ha detto alle Regioni "potete aprire" e non "dovete aprire", scaricando su altri ogni tipo di responsabilità.

Questa fuga dalle responsabilità si nota anche in questo decreto liquidità. Infatti non è ancora chiaro il rapporto di garanzia tra lo Stato, le banche (o istituti di credito) e le imprese. È sotto gli occhi di tutti la grande confusione che investe le imprese per poter ottenere i finanziamenti: finanziamenti, e non denaro a fondo perduto. Ricordo anche che i Comuni e le Regioni sono in subbuglio per la mancanza di adeguati rimborsi. Interi sistemi, come il trasporto pubblico locale e pure il servizio sanitario rischiano di saltare.

È importante più che mai in questo momento dare fiducia ai cittadini che hanno dimostrato grandissima responsabilità (*Applausi*), facendo partire tutte le opere pubbliche ferme da troppo tempo, sburocratizzando il più possibile e soprattutto intervenendo sugli aiuti fiscali alle aziende e alle famiglie maggiormente colpite dal Covid-19. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Marin. Ne ha facoltà.

[MARIN](#) (*L-SP-PSd'Az*). Gentile Presidente, colleghi senatori, oggi ci troviamo a discutere un provvedimento che avrebbe dovuto fornire, mesi fa, risposte alle imprese colpite dall'emergenza sanitaria. Non solo arriva con un ritardo disarmante, ma arriva incompleto e non soddisfacente.

Ci sono Regioni che hanno dovuto supplire alle mancanze governative, raccogliendo le istanze delle categorie maggiormente danneggiate e studiando strategie efficaci ed immediate, attingendo anche ai fondi propri pur di sostenere le imprese coinvolte nella crisi in corso.

Vogliamo qui portare all'attenzione dell'Assemblea e del Paese la pesante situazione in cui si vengono a trovare, a causa della crisi provocata dall'epidemia, alcune Regioni, in particolare la mia.

La Regione a Statuto speciale Friuli-Venezia Giulia è una Regione virtuosa, un contributore netto in quanto versa allo Stato più di quanto riceve. In particolare, dal 2011 la Regione è tenuta a versare allo Stato un contributo straordinario che la stessa ha chiesto di sospendere, per ovvi motivi.

Il Friuli-Venezia Giulia si approvvigiona esclusivamente attraverso risorse proprie, senza trasferimenti da Roma.

Il 30 maggio, a ventisei giorni dall'uscita dal *lockdown*, a dodici dalla riapertura di bar, ristoranti e altre attività commerciali, i dati dell'Istituto superiore della sanità hanno certificato che il Friuli-Venezia Giulia è tra le Regioni con i migliori risultati nella lotta al coronavirus. La nostra piccola, ma immensa Regione, orgoglio di tutti noi friulani e giuliani, rientra tra i territori non a rischio per gli spostamenti dopo il 3 giugno.

Il Friuli-Venezia Giulia è anche protagonista nella lotta al Covid. L'ospedale di Cattinara a Trieste ha investito in una nuova macchina che ha la capacità di fare 2000 tamponi in più al giorno. Ciò significa individuare più rapidamente la filiera dei contagiati ed evitare che possano diventare veicolo inconsapevole dell'epidemia.

Il nostro governatore Fedriga parla con i fatti: ha stanziato contributi e incentivi per più di 50 milioni di euro a beneficio di imprese e lavoratori, semplificando anche le pratiche burocratiche per agevolare le attività in questa fase drammatica di guerra tra i poveri causata dal Covid-19.

Nonostante questa intraprendenza di grande aiuto nella lotta al virus, lo Stato pretende dal Friuli-Venezia Giulia 726 milioni di euro, a fronte di una riduzione delle entrate stimata in circa 700 milioni. Si vogliono annientare le Regioni e la loro virtuosa autonomia, colpendole per indebolire e creare il peggior dei mali: la dipendenza. La situazione risulta pertanto insostenibile ed è necessario che il Governo prenda al più presto provvedimenti per alleviare il peso fiscale che grava sulla Regione.

(*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Conzatti. Ne ha facoltà.

[CONZATTI](#) (*IV-PSI*). Signor Presidente, membri del Governo, colleghi, il decreto-legge liquidità,

assieme ai decreti cura Italia e rilancio, fa parte di quel pacchetto di provvedimenti che il Governo ha messo in atto per tamponare questo periodo di crisi e di *lockdown*. L'emergenza sanitaria ha causato la recessione economica che stiamo vivendo. Le drastiche misure di distanziamento hanno lasciato il segno: hanno chiuso settori corrispondenti al 30 per cento del valore aggiunto nazionale e al 35 per cento dell'occupazione complessiva; il primo trimestre ha visto una flessione del 5 per cento, e il secondo trimestre purtroppo confermerà in negativo questa flessione.

Sappiamo benissimo che ci sono dei settori particolarmente colpiti: i trasporti (trasporto aereo meno 80 per cento, autostrade meno 50 per cento), tutta l'attività culturale e ricettiva, le attività di cura alla persona, la ristorazione, il turismo. Attività che, tra le altre cose, vedono una forte occupazione femminile, che è stata molto penalizzata in questa fase e che rischia di uscire particolarmente penalizzata da questa crisi. Il Governo lo sa ed è per questo che i decreti-legge rilancio, cura Italia e liquidità sono qui all'esame nostro e del Governo per dare risposte puntuali e di prospettiva.

La recessione ha avuto pesantissime ripercussioni anche sul mercato del lavoro: più di 7 milioni di lavoratori in cassa integrazione. La flessione del tasso di occupazione è stata anche ridotta rispetto all'impatto, con un 8 per cento ottenuto grazie alla grandissima capacità dei nostri imprenditori e dei nostri lavoratori autonomi, che si sono fatti carico di molto in questa fase, a volte anche anticipando la CIG ai lavoratori.

È però evidente che le misure e la cassa integrazione, ed anche questa controversa misura sul divieto di licenziamento, non possono essere una soluzione; sono ovviamente un tampone. La soluzione è il vero rilancio, che non è solo il decreto-legge che ci apprestiamo a discutere alla Camera, ma sono le riforme strutturali della giustizia, della pubblica amministrazione e fiscale. Quando dico «fiscale» non intendo solo aliquote, ma mi riferisco al rapporto fisco-contribuente. La soluzione sono anche gli investimenti pubblici e una chiara direttiva di politica industriale, perché senza delle chiare direttive non avremo una traccia per uscire da questa crisi. La prima fra queste, su cui ci hanno lasciato testimonianze anche Banca d'Italia ed Istat, è quella di investire sull'occupazione femminile, che consegnerebbe al nostro Paese almeno un 5 per cento di più all'anno, che è preziosissimo in questa fase.

Le finanze pubbliche hanno reagito bene ed hanno garantito che queste misure potessero essere messe in campo, grazie a dei buoni fondamentali e agli interventi europei. Questo va detto, perché il maggior *deficit* (75 miliardi) che è stato fatto tra il provvedimento cura Italia e il decreto-legge rilancio, corrispondente al 4,5 per cento del PIL, non sarebbe stato possibile senza la deroga al Patto di stabilità e crescita. Penso inoltre agli investimenti della BCE, che hanno garantito, con la liquidità di cui stiamo parlando adesso, le banche e che garantiscono anche la tenuta dello *spread*.

Ciò nonostante, il quadro che abbiamo visto nel DEF è particolarmente critico e la ripresa calcolata nel DEF, con un tasso di crescita del PIL inferiore all'1 per cento, non ci rassicura. Quindi è una situazione che va particolarmente monitorata dal punto di vista della vera ripartenza, che sono le misure e le direttive di politica industriale.

Lo scopo del decreto-legge liquidità è, proprio come lascia intendere il suo nome, dare liquidità e ossigeno alle nostre imprese, ed è stato reso più efficace nella fase dell'*iter* parlamentare grazie all'approvazione del *temporary framework* e agli emendamenti approvati alla Camera.

Tra questi ovviamente - faccio un *excursus* veloce perché sono stati ampiamente dibattuti ma vale la pena parlarne - la semplificazione delle procedure di accesso con l'autocertificazione, l'innalzamento da 25.000 a 30.000 euro del finanziamento garantito al 100 per cento dallo Stato, le migliori condizioni (e parlo dei tassi di interesse migliori e dei pre-ammortamenti), l'ampliamento dei periodi di rimborso da sei a dieci anni per i finanziamenti garantiti al 100 per cento e da dieci a trent'anni per quelli fino a 800.000 euro. Ricordo poi anche il lavoro certosino - certamente non risolutivo - sulle rinegoziazioni che ora garantiscono non più solo il 10 per cento di liquidità, ma il 25 per cento. Tali garanzie possono essere cumulate per i settori particolarmente in crisi. Vi è poi molto altro come l'ampliamento della platea: non solo PMI e *mid-cap* ma anche professionisti, studi professionali, terzo settore, sport, agenti e *broker*. Insomma, si tratta di un intervento che ha visto al lavoro l'intelligenza e che ha cercato di coprire l'area risposte. Peraltro non è indifferente a tutte le sospensioni sui protesti, sulle cambiali finanziarie sospese e tutte le segnalazioni alla centrale rischi.



Tutto questo è stato particolarmente importante anche perché il decreto liquidità, per la prima volta, ha dato un segnale - particolarmente importante - anche alle imprese medie e grandi e lo ha fatto con finanziamenti garantiti dalla SACE e dalla Cassa depositi e prestiti, ma l'ha fatto anche con la norma, secondo me virtuosa, sul *golden power* che è stata potenziata alla Camera.

Certo è un decreto-legge che è stato criticato perché ha avuto una partenza lenta. La messa a terra delle misure è stata lenta e comincia ad essere efficace adesso. Ciononostante, i numeri sono particolarmente rilevanti perché le moratorie che sono state concesse - parlo di quella *ex lege* prevista dal decreto ma anche, ovviamente, di quelle negoziali sempre possibili - sono state utili a mettere in moto 250 miliardi. Per quanto riguarda le richieste al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese parliamo di 18 miliardi già messi in circolazione, di 18,5 miliardi di istruttoria alla SACE. Quindi parliamo di moltissima liquidità che già sta cominciando a entrare nel tessuto produttivo. Importantissimo, anche se non è sufficiente, questo decreto-legge garantisce fino a 400 miliardi di nuova liquidità, quindi vi è ampio spazio per fare meglio. Chi dice che i *plafond* si stanno esaurendo dice una cosa evidentemente infondata.

I finanziamenti sono ed erano indispensabili. Tutte le imprese stavano chiedendo ossigeno, stavano chiedendo liquidità, quindi questo era un provvedimento doveroso. Ciò non toglie che va visto anche l'effetto sulla struttura finanziaria dei bilanci delle società e tale struttura, ovviamente, si appesantisce perché le società presentano maggiore indebitamento. Anche a questo ha pensato il decreto liquidità, varando norme sul rafforzamento patrimoniale. Parlo della rivalutazione dei beni d'impresa, una rivalutazione particolarmente rafforzata per il settore turistico che è particolarmente in crisi, ma parlo anche di norme *ad hoc* sul bilancio di esercizio. Queste ultime sono molto importanti perché il mix tra crisi di domanda, azzeramento dei ricavi e costi fissi avrebbe portato a perdite letali per le imprese, se non fossero stati sospesi tutti gli articoli - il 2446 del codice civile e seguenti - sulle SPA, Srl e società cooperative e sulla riduzione del capitale sociale per perdite.

Da questo punto di vista, la norma è particolarmente virtuosa, ma è una norma che tampona, rinvia, perché noi ci troveremo comunque ad aprile del 2021 ad approvare i bilanci 2020 e in tale occasione, ovviamente, il nodo della ricapitalizzazione oppure dello scioglimento della società arriverà al pettine. Quindi, dal mio punto di vista, sarebbe bene riaprire una riflessione sul decreto rilancio su quanto la dottrina ci suggerisce in merito alla possibilità di capitalizzare i costi del periodo Covid tra quelli pluriennali, in modo tale che le società abbiano la possibilità di spalmarli in un tempo più lungo. Sarebbe una norma virtuosa e c'è anche dottrina economica a supporto.

Tutto questo è importante, le norme sono importanti perché il settore produttivo, l'economia reale va tenuta in vita fino a che il Governo e noi tutti ci diamo la possibilità di scrivere quel piano nazionale delle riforme che non abbiamo allegato al DEF e che è particolarmente importante in questa fase perché serve una prospettiva chiara. È evidente che non tutte le riforme potranno essere approvate nell'immediato, ma solo se ci diamo una prospettiva di futuro riusciamo a ricreare quella fiducia, quella capacità, quella unione di intenti che può darci una direzione di marcia che per l'Italia è importantissima.

A me sembra che da anni ci diciamo le cose da fare: vale la pena ricordarle, perché si tratta della riforma della pubblica amministrazione e della semplificazione, che, come abbiamo detto tante volte, corrisponde a maggiore responsabilità, digitalizzazione, spinta sullo *smart working*, investimenti pubblici, di cui abbiamo parlato ampiamente sul piano *choc*; formazione, perché la scuola - tutte le scuole - deve tornare a essere un luogo di eccellenza nella formazione, dove riflettere su se stessi, imparare a relazionarsi con gli altri, anche con le donne, con rispetto; investire nelle università STEM (*Science, technology, engineering and mathematics*), perché sono il futuro dell'Italia, alle quali anche le donne devono iscriversi e anche su questo bisogna fare un grande investimento. In Italia le donne si laureano ancora prima, di più e meglio degli uomini, ma non nelle materie STEM. Vi sono poi la ricerca, il fisco, la giustizia e tanto altro.

L'obiettivo è ricreare un benessere diffuso: per questo serve allora un ritmo di crescita sostenibile molto deciso. Se le priorità, in conclusione, sono chiare da tempo, quello che ci manca è cercare di uscire da questo circolo virtuoso - o vizioso - che vede i supergarantiti crogiolarsi nell'«abbiamo

sempre fatto così», gli sfascisti crogiolarsi nel tanto peggio, tanto meglio, in cerca di un *like*; dobbiamo davvero riprendere una direzione di marcia corale e unitaria per il bene di tutti e del nostro Paese.

Da ultimo, affidiamoci a chi sa: credo nel primato della politica, quindi non faccio alcun elogio alla tecnocrazia, ma solo chi ha chilometraggio umano, tecnico e di studio può guidare in questa fase noi e l'Italia in una direzione positiva per tutti.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fusco. Ne ha facoltà.

[FUSCO](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli senatori, quella vissuta è stata una delle pagine più cupe della storia: l'emergenza sanitaria ha messo a dura prova il mondo intero e non di meno il nostro Paese, uno dei più colpiti a livello mondiale dall'epidemia.

Nella prima fase della gestione dell'epidemia Covid-19 e del conseguente stato d'emergenza, i Governi di gran parte del mondo hanno posto in essere misure straordinarie, ponendo duri limiti alle libertà personali dei cittadini, libertà costituzionali, in nome del più importante interesse della salute pubblica. Per limitare il dilagare dell'emergenza sanitaria, i Paesi europei, così come gli altri Governi occidentali, hanno posto in essere misure eccezionali, volte al contenimento del contagio, anche attraverso un blocco alle attività economiche, produttive e commerciali, agendo allo stesso tempo nel prevedere misure economiche straordinarie, volte a compensare il contraccolpo economico negativo derivante dal blocco, con iniezioni di liquidità senza precedenti nei rispettivi mercati.

All'indomani dell'ennesima conferenza stampa con cui il presidente Conte presentava la potenza di fuoco, il Governo italiano avrebbe proceduto a un'iniezione di liquidità straordinaria, ho ritenuto che anche il nostro Governo, valutata la situazione, avesse deciso d'intraprendere azioni volte nella stessa direzione, dando ossigeno all'economia e alle imprese chiuse per cause di forza maggiore.

Hanno creduto questo in molti italiani, ancora una volta illusi che il Governo avesse pensato di tutelarli, salvaguardando il tessuto produttivo del Paese, fatto di piccole e medie imprese (*Applausi*), già in difficoltà prima dell'emergenza, per uno svantaggio competitivo strutturale rispetto a molti altri Paesi europei.

Quando, però, abbiamo avuto modo di leggere il tanto atteso decreto liquidità, abbiamo capito che più che di una potenza di fuoco si trattava di una bomba d'acqua fredda (*Applausi*). Abbiamo capito che ci sbagliavamo e lo stesso è stato per i tanti italiani che hanno tentato di dare fiducia al Governo. Siamo stati ingenui a pensare che un Governo che in tempi di ordinaria amministrazione ha più volte mostrato la sua debolezza potesse avere la capacità di fronteggiare un'emergenza straordinaria di tale grandezza. Ciò che le aziende italiane chiedevano era fiducia e sostegno, semplificazione e velocità; ciò che hanno ricevuto è ormai noto a tutti, a noi, ma soprattutto a loro: nulla, tante parole, tante promesse, ma nessuna concretezza.

Ciò che risulta ancora meno comprensibile e più difficile da accettare è che neanche in una situazione eccezionale e di straordinaria incertezza sociale ed economica come questa si sia saputo rinunciare alla macchinosa burocrazia, che ha ulteriormente indebolito la più fragile e insoddisfacente azione di sostegno alle imprese. La totale inadeguatezza del Governo si è mostrata in tutta la sua portata nelle misure dirette alle piccole e medie imprese del Paese, che, ricordo, rappresentano oltre il 90 per cento delle aziende italiane, che sono il motore dell'economia italiana e che difficilmente riusciranno a rimettersi in moto in queste condizioni, come i dati stanno facendo emergere.

Da quanto reso noto negli ultimi giorni dagli istituti di credito, sono state poco più di mezzo milione le domande di finanziamento avanzate dalle aziende per i prestiti fino a 25.000 euro e di queste neppure la metà sono state processate e, quindi, accolte ed erogate. Ciò che preoccupa e che dovrebbe, a maggior ragione, preoccuparvi è il bassissimo numero delle aziende che sono riuscite a ottenere il tanto atteso finanziamento. L'esiguità delle richieste pervenute sono un segno evidente dell'inefficacia del provvedimento e una risposta chiara delle aziende che hanno ritenuto le misure di cui al decreto liquidità inadeguate a poter apportare alcun beneficio alle loro imprese, consapevoli che non si possa far fronte alle spese e ai debiti assunti nel periodo di chiusura, contraendo nuovo debito. Il basso numero delle richieste avanzate è sicuramente dovuto anche alle lungaggini burocratiche delle procedure e all'incredibile richiesta di documenti e certificazioni che hanno in partenza demoralizzato imprenditori già vessati dalla normale burocrazia a voler provare anche loro un tentativo. (*Applausi*).

Senz'altro le banche che si sono mosse con modalità differenti l'una dall'altra e con procedure e richieste di documenti non uniformi non hanno facilitato tale processo. Alcune hanno ritenuto di dover richiedere documentazioni aggiuntive, oltre a quelle previste dal decreto-legge, di fatto ostacolando più che facilitando l'accesso al credito; altre hanno addirittura posposto l'erogazione a un momento successivo subordinandola alla conversione in legge dello stesso decreto-legge, di fatto restando inerti fino ad oggi. Non può essere data a loro però - come ha tentato di fare più volte il Governo - la responsabilità del fallimento delle misure adottate. Si sommi la confusione normativa creata dal Governo al fatto che non si sia minimamente considerata la necessità di voler semplificare le procedure: il risultato è chiaro. Non aver eliminato la responsabilità penale dei bancari per l'erogazione del credito è un esempio lampante di quanto non si sia minimamente tenuto conto dell'esigenza di voler realmente semplificare e sburocratizzare i processi nell'obiettivo di intervenire con rapidità a sostegno delle imprese.

Tenuto conto di tutto ciò, appare allora evidente che i 750 miliardi complessivi di cui il Governo si è riempito la bocca sono stati solo imprudenti e ottimistiche revisioni di liquidità, generate dalla garanzia dello Stato per la concessione di prestiti.

Contrariamente a quanto fatto in altri Paesi occidentali, il Governo italiano, che qualcuno ha ancora il coraggio di parafrasare come modello, ha deciso, cioè, di farsi garante di eventuali insolvenze per le banche, anziché sostenere le attività produttive con trasferimenti di fondi diretti sui conti correnti aziendali.

Alle aziende è stata data un'unica possibilità: aggiungere debito ad altro debito. La potenza di fuoco, in altre parole, si è rilevata per quello che è: un vero e proprio inganno. Far sì che le imprese si indebitino ulteriormente, con l'unico obiettivo di garantire che poi queste siano in grado di onorare il pagamento di tasse e imposte, di fatto solo rinviate.

Il Governo, ancora una volta, ha scelto di lasciare le imprese sole e questo decreto ne è un'evidenza; così come ne è un'ancora più chiara dimostrazione il decreto rilancio che, a ragione, in molti hanno già soprannominato il decreto ritardo, con una serie di misure *spot* ed inefficaci che non avranno alcun beneficio sul tessuto produttivo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pellegrini Marco. Ne ha facoltà.

[PELLEGRINI Marco](#) (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghe ed onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, ci occupiamo, com'è noto, della conversione in legge del decreto-legge cosiddetto liquidità, che rappresenta il secondo intervento nella strategia messa in atto dal Governo e da questa maggioranza per fronteggiare l'emergenza economica causata dalla pandemia.

In particolare, con questo decreto-legge ci si è concentrati sul nostro tessuto produttivo, sulle imprese, sugli operatori economici, che fanno dell'Italia un'eccellenza nel mondo quanto a innovazione e a qualità di prodotti e di servizi. Inoltre, ci si è concentrati anche sul ruolo strategico che alcune di queste aziende hanno in merito a interessi nazionali da salvaguardare in settori di particolare interesse. Mi riferisco all'allargamento del perimetro del *golden power*.

Sin dalle prime settimane di questa crisi è apparso chiaro che, senza una importante iniezione di liquidità, molte imprese sarebbe andate incontro a grandi difficoltà, con rischio di perdita di quote di mercato, di posti di lavoro e di commesse. Questa situazione avrebbe potuto riguardare anche aziende con un livello di patrimonio e di ricavi che, in tempi normali, sarebbero state considerate solidissime.

Questo Governo e questa maggioranza non si sono comportati come durante crisi precedenti. (*Applausi*).

Non sono rimasti inermi di fronte agli eventi; non hanno abbandonato i cittadini; non hanno abbandonato le imprese, come, per esempio, è successo nel 2008, quando nessuno si occupò di dare liquidità alle aziende.

Oggi, invece, questo Governo e questo Parlamento (a questo proposito, registro e rimarco con piacere gli spunti positivi venute dalle opposizioni su questo provvedimento alla Camera) hanno costruito un grande sistema di garanzie statali per consentire alle imprese di avere un accesso fortemente agevolato e facilitato al credito. È quello che fanno gli imprenditori veri: utilizzano la leva finanziaria, se sanno fare gli imprenditori. Non vogliono il fondo perduto. (*Applausi*). Ve lo dice chi, molto modestamente,

fa il piccolissimo imprenditore. Parlo di cose che faccio tutti i giorni. Non ne sento parlare, le faccio da solo.

Quindi, è stato facilitato il credito presso il sistema bancario. I numeri sono noti. Li ricordo velocemente, sono stati citati più volte dai colleghi prima di me: 200 miliardi di garanzia, di cui 30 miliardi per le pubbliche e medie imprese. 200 miliardi attraverso la SACE, appartenente al gruppo Cassa depositi e prestiti, che, a sua volta, sarà assicurata dallo Stato. Le garanzie, com'è noto e com'è stato detto prima di me, possono arrivare fino al 100 per cento dell'importo richiesto, a seconda del detto importo, del fatturato e del numero dei dipendenti dell'impresa.

I prestiti saranno erogati a tre sole condizioni, che sono del tutto logiche: che le aziende beneficiarie dei prestiti non distribuiscano dividendi per i successivi dodici mesi, che non riacquistino sul mercato azioni proprie e, infine, che utilizzino il finanziamento per le attività produttive localizzate in Italia. Come è noto, gli importi che si possono richiedere ammontano al 25 per cento del fatturato del 2019 o al doppio del costo del personale sempre nello stesso anno; questi finanziamenti possono essere utilizzati fino a un massimo del 20 per cento per pagare debiti pregressi.

Certo, non tutta questa massa di liquidità è ancora giunta ai destinatari. Alla Commissione banche, di cui faccio parte, sono arrivate le risposte degli istituti di credito all'uopo interrogati in merito al numero di domande presentate, accolte ed evase; il dato che sto per darvi è aggiornato al 20 maggio. Ebbene, su circa 560.000 domande presentate per richieste di prestiti fino a 25.000 euro, ne sono state accolte o erogate il 51,8 per cento (*Applausi*), mentre su circa 48.000 domande per finanziamenti di importo superiore a 25.000 euro ne sono state accolte il 24 per cento. Questi sono i dati medi, come è ovvio. Andando a guardare nel dettaglio quello che hanno fatto i singoli istituti di credito e fermandosi a quelli più significativi, quindi a quelli che hanno processato più domande, si può vedere come alcune banche (cito volentieri UBI Banca, di cui non sono correntista, quindi lo faccio proprio per amore della verità) hanno accolto o erogato il 98 per cento delle richieste pervenute fino a 25.000 euro. Altri, come UniCredit, si sono fermati (per così dire) al 78 per cento, mentre Intesa non è andata oltre il 30 per cento. Poi c'è un valore veramente singolare, che ha sorpreso noi tutti della Commissione banche: Iccrea si è fermata al 2,5 per cento.

È evidente che non è questa norma a essere sbagliata o di difficile applicazione, ma sono le organizzazioni delle singole banche e dei singoli istituti di credito ad aver fatto la differenza sino ad oggi. Noi quindi auspichiamo che quegli istituti di credito che finora hanno avuto risultati meno buoni esprimano al massimo il loro sforzo, per dare risposte alle aziende e per allinearsi agli *standard* degli istituti più performanti. Noi ci attiveremo all'uopo e punteremo le banche affinché questo accada.

Aggiungo, sempre in tema di liquidità, che è stato potenziato il Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, aumentando sia la dotazione finanziaria, che è stata portata a 7 miliardi, sia la dimensione delle imprese che potranno beneficiarne. Stiamo parlando, signor Presidente, di numeri che non si erano mai visti negli ultimi cinquant'anni; quindi stiamo parlando di qualcosa di veramente enorme, che siamo convinti darà grandi risultati. Con questo intervento il fondo di garanzia diventa uno strumento di sostegno delle piccole e medie imprese, di persone fisiche esercenti l'attività di impresa, arti o professioni, di associazioni professionali, di società di professionisti, di agenti e subagenti assicurativi e di *broker*.

Oltre a queste misure, volte a iniettare liquidità nel sistema produttivo, sono stati previsti altri 200 miliardi, che consentiranno allo Stato di sostenere e aiutare le aziende che esportano, quindi in sostanza di proteggere e fortificare il nostro *made in Italy*, introducendo un sistema di coassicurazione, sempre tramite la SACE, dove il 90 per cento degli impegni finanziari derivanti dall'attività assicurativa saranno assunti dallo Stato, mentre il restante 10 per cento sarà in capo alla SACE stessa. La gestione del piano delle garanzie sarà effettuata dal MEF, di concerto con il Ministero degli esteri, che quindi assumerà un ruolo ancora più importante in tema di commercio con l'estero.

Per quanto riguarda il *golden power*, con questa norma si proteggono le imprese strategiche da eventuali scalate che potrebbero essere di fatto facilitate da eventuali cali di valori azionari delle medesime aziende. Si è agito secondo due direttrici: la prima è consistita nell'ampliare il campo di applicazione del *golden power*, aggiungendo ai settori difesa, telecomunicazioni ed energia, che erano

già esistenti, i settori finanziario, creditizio e assicurativo, infrastrutture e tecnologie critiche, trasporti, acqua, salute, sicurezza alimentare, accesso a informazioni sensibili, intelligenza artificiale, robotica, semiconduttori, cybersicurezza, nanotecnologie e biotecnologie.

La seconda direttrice consiste nell'estendere il campo di applicazione della disciplina anche alle operazioni intraeuropee; mentre, per quanto riguarda le operazioni extraeuropee, si estende l'autorizzazione governativa anche a partecipazioni non di controllo, ma superiori al 10 per cento.

**Presidenza del vice presidente LA RUSSA (ore 18)**

(Segue PELLEGRINI Marco). Facendo un ultimo accenno agli interventi fiscali, proseguendo una via già indicata nel decreto-legge cosiddetto cura Italia, per le aziende con ricavi fino a 50 milioni e interessate da una diminuzione fino al 33 per cento sono stati sospesi i versamenti tributari e contributivi; mentre, per le imprese che superano la soglia dei 50 milioni, alla sospensione si arriva se la riduzione dei ricavi è del 50 per cento; inoltre, si sospendono fino al 31 dicembre i termini previsti per l'applicazione dell'imposta di registro e per il riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa.

Concludo dicendo che siamo convinti di aver fatto tutto quanto necessario per aiutare le nostre aziende a rialzarsi, ma siamo determinati a fare tutto quanto dovesse rivelarsi indispensabile nei prossimi mesi per preservare il nostro tessuto produttivo, di cui noi siamo orgogliosi. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Urso. Ne ha facoltà.

URSO (*FdI*). Signor Presidente, mi stupisce e, per qualche verso, ammiro il trionfalismo di chi mi ha preceduto, perché è l'esempio evidente di una realtà virtuale profondamente staccata dalla condizione in cui purtroppo versano i nostri cittadini e le nostre imprese, dal precipizio in cui rischiamo di cadere come sistema Paese.

Ciò è evidente nel provvedimento in esame, che è del tutto inefficace: è un provvedimento proclama sin dal suo inizio. Nella conferenza stampa a reti unificate si è parlato di 400 miliardi alle imprese e questo dato è stato ripetuto anche poco fa in quest'Aula, come se ripetere una cosa significasse avvalorarla. Purtroppo, però, se si ripete il falso, si avvalora il falso: le imprese si aspettano 400 miliardi, ma nel provvedimento per la garanzia c'è poco più di un miliardo. Sono 400 miliardi di potenziali prestiti. Peraltro, che il provvedimento sia del tutto inefficace lo dimostra anche il fatto stesso che, a fronte della drammaticità in essere - che può esser riferita da chiunque abbia un amico che produce - solo una piccola parte del sistema produttivo ha richiesto di accedere a quei prestiti e solo una piccola parte di quanti li hanno richiesti li ha ottenuti.

Ciò è tanto più evidente se si confronta quello che è accaduto nelle ultime settimane in Italia, che è il Paese più colpito, con quanto è accaduto non in Germania, dove sono già stati dati al sistema produttivo 1.200 miliardi veri (denaro in gran parte vero), ma in Francia e Spagna con provvedimenti simili. Le imprese francesi e spagnole che hanno chiesto i finanziamenti necessari, forse perché il provvedimento era meglio confezionato, li hanno già ottenuti. In Italia non è accaduto forse perché le imprese non credono di sopravvivere e, quindi, non vogliono indebitarsi ulteriormente o perché il provvedimento ha troppi lacci e laccioli che ne hanno reso più difficile l'attuazione, a cominciare dalla responsabilità legale delle banche? Non lo so, ma questa è la realtà e ce ne dispiace, perché noi guardiamo al sistema Paese.

Persino Confindustria grida all'allarme sociale, parlando di 1,2 milioni di disoccupati a settembre, e altri istituti di analisi parlano di 4,2 milioni di posti a rischio. Dopo che ovviamente le imprese coperte dal provvedimento che impedisce - giustamente - il licenziamento, ma a tempo, dovessero far fronte alle condizioni reali del mercato, secondo cui in Italia la produzione industriale è crollata del 30 per cento e il prodotto interno lordo crollerà per lo meno del 10 per cento - secondo la Banca d'Italia del 13 per cento - siamo consapevoli - come dovrete esserlo voi - di quello che ci troveremo davanti tra poche settimane, con la rabbia che monterà per i 400 miliardi che non si vedono.

Questo, purtroppo, è quanto sta accadendo anche in merito alle aspettative nei confronti delle risorse europee. Sembra che in questo Paese siano già arrivati o stiano arrivando, grazie all'Europa, migliaia di miliardi cui tutti possono attingere, ma che nessuno vede e che sono, per la stragrande maggioranza, dei prestiti, ossia un ulteriore indebitamento dello Stato italiano, delle imprese e dei cittadini italiani.

Se fate credere agli italiani che li state inondando di denaro e che l'Europa ci sta inondando di denaro, quando a settembre si troveranno licenziati e gli esercizi commerciali e le imprese chiuderanno, cosa risponderete al Paese? Avete creato e state creando un'aspettativa elevata a fronte di una realtà che non esiste. Quando il *recovery fund* è stato annunciato, in una mia dichiarazione mi permisi di dire che forse, se ci fosse andata bene, avremmo ricevuto quest'anno cinque miliardi a fondo perduto e forse il saldo attivo degli 82 miliardi a fondo perduto, per quello che dovremo dare come contribuenti, sarebbe ammontato al massimo a 25 miliardi. Mi ero sbagliato di un miliardo: ieri il «Corriere della sera» ha detto che saranno non cinque ma quattro miliardi e il saldo attivo sarà non di 25, ma di 26 miliardi. Pensate un po'.

Ma vi rendete conto di quello che avete creato nel sistema italiano, in termini di aspettativa, a fronte della drammaticità della situazione e delle risposte che purtroppo tarderanno? Anche per quanto riguarda il *recovery fund*, che tutti noi auspichiamo, le risorse vere arriveranno fra tre anni: quest'anno saranno appena quattro miliardi, il prossimo anno forse ammonteranno a 18 o 20 e nel frattempo la situazione economica e sociale del Paese sarà drammatica.

Vi prego di smetterla con i decreti bandiera, con gli annunci, con le conferenze stampa. Vi prego di smetterla - come è successo ieri e come forse il presidente Conte farà anche in queste ore - di chiedere la collaborazione delle opposizioni: quanti emendamenti a questo provvedimento abbiamo potuto discutere in Commissione e in Aula? Come si fa a chiedere collaborazione a fronte della realtà, se impedito al Parlamento di discutere e migliorare il provvedimento? Vi porto l'esempio della *golden power*: uno strumento che proprio Fratelli d'Italia, tramite il sottoscritto, ha reclamato, presentando una proposta di legge il 5 marzo in Parlamento. L'estensione al settore bancario e assicurativo chi ve l'ha chiesta? Ve l'abbiamo chiesta noi e per un mese l'abbiamo reclamata e poi l'avete inserita. L'estensione alle aziende europee chi ve l'ha chiesta? Ve l'abbiamo chiesta noi, perché siamo consapevoli, a differenza vostra, di qual è la situazione del Paese e delle minacce vere che incombono sul Paese. Voi l'avete realizzata in questo provvedimento dopo un mese, ma l'avete realizzata male. Nell'emendamento che ho presentato, e che non sarà possibile discutere, vi spiego perché è realizzata male. Mentre avete realizzato un provvedimento - a meno che non abbiate capito perché l'avete realizzato - che estende la *golden power* a banche e assicurazioni, è in corso un'operazione che muove dall'estero e serve a realizzare una cosa che non si vede in alcuna parte d'Europa: prendere in mano il pacchetto di controllo del sistema bancario e assicurativo del Paese. Avete fatto un provvedimento che doveva essere uno scudo e nessuno del Movimento 5 Stelle ha proferito parola o fatto una dichiarazione di una riga sul fatto che un fondo lussemburghese cerca di acquisire il pacchetto di controllo di Mediobanca e di conseguenza di Assicurazioni Generali. Ma allora perché avete fatto il provvedimento? Anche se lo voleste applicare, è inattuabile così come l'avete confezionato, e non ascoltate nemmeno.

Perché è inattuabile? Il provvedimento ha una filosofia sbagliata, che è quella notificatoria, mentre sarebbe stato necessario un regime autorizzativo. Sarebbe stato necessario un regime preventivo - è meglio prevenire che curare - anche perché intervenire dopo un eventuale consenso della Banca centrale europea è molto pericoloso, a fronte di un'operazione di tali dimensioni. Sarebbe invece utile un regime autorizzatorio che consentisse al Governo, ove lo volesse, di condurre le danze e dare delle indicazioni concrete, laddove si volesse accettare un'operazione di questo tipo e non semplicemente subirla. Intervenire a valle è infatti estremamente pericoloso, se l'intervento poteva essere fatto a monte.

Inoltre, il provvedimento si aggancia a una disposizione del cosiddetto decreto Calenda, che prevede che il Governo, ove volesse realizzare uno scudo della *golden power* su un soggetto intraeuropeo, dovrebbe adottare dei criteri di decisione valutando se il soggetto agisca in combutta con uno Stato non democratico o con organizzazioni terroristiche. Ma quale soggetto europeo può agire mai in combutta con il terrorismo internazionale? La disposizione era fatta per un'altra tipologia di intervento. Richiamarsi a quel criterio significa svuotare di senso e di possibilità l'intervento dello Stato.

Aggiungo che la differenza tra aziende europee e aziende extraeuropee è tale da rendere difficile poter intervenire, perché il pacchetto di controllo in un settore finanziario-assicurativo quando si opera?



Quando si supera il 10 per cento, o il 30 per cento? Era necessario invece equiparare, anche se in fase straordinaria e temporanea - come è nel provvedimento - le aziende europee a quelle extraeuropee europee, in modo tale che la discrezionalità di intervento e di valutazione non fosse così cogente, tale da rendere difficile un intervento a valle dopo che a monte si è messa in campo un'operazione finanziaria di questo tipo. E mi stupisce che si stia zitti a fronte di quello che sta accadendo. Mi stupisce e non mi chiedo se il silenzio sia frutto di incompetenza o di connivenza. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Parrini. Ne ha facoltà.

PARRINI (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, preciso subito che non sarò trionfalista, né catastrofista e che - sulla scorta di quanto ha detto poc'anzi il collega Urso - considero il catastrofismo e il trionfalismo due facce di una stessa cattiva moneta.

Vorrò però essere realista e cercherò di fare delle osservazioni di buon senso e pacate. La prima è che, come molti colleghi, ho sperato che l'opposizione tenesse un atteggiamento differente da quello che, anche in quest'Aula questo pomeriggio, abbiamo potuto registrare: un atteggiamento maggiormente costruttivo e di più forte aderenza alla realtà. Al contrario, purtroppo, ho visto rinnovarsi l'abitudine a una condotta parlamentare a tratti sterilmente polemica, di pura contrapposizione e con molte mistificazioni, quasi animata dalla voglia di dire che per questo Paese non c'è alcuna possibilità di salvezza. A tratti si ha l'impressione che scommetta sul fatto che le cose vadano nel peggior modo possibile. In altri tempi e con linguaggi non di quest'epoca, si sarebbe parlato di peggiorismo.

Io penso che il peggiorismo sia sbagliato quanto il catastrofismo e convenga a tutti cercare di esaminare nel merito i provvedimenti che si prendono e cercare di migliorarli con uno sforzo comune; uno sforzo comune al quale molti fanno appello e che spesso invece non vediamo messo in atto.

Ho sentito negli interventi che hanno preceduto il mio tanti numeri in libertà, che non ho il tempo di confutare uno per uno, ma nessuna proposta: questo - secondo me - è un problema serio. Noi abbiamo bisogno di proposte realizzabili in una condizione difficilissima, come quella in cui ci troviamo, creata da un'emergenza sanitaria senza precedenti negli ultimi decenni e fonte di una delle crisi economiche più difficilmente affrontabili del passato recente, e non soltanto recente. Credo che dovremmo partire dalla consapevolezza dell'eccezionalità della situazione anche per esaminare il decreto che oggi è in discussione, quello per l'accesso al credito delle imprese. Dovremmo sottolineare che esso rappresenta un tassello di una serie di interventi che in condizioni emergenziali sono stati assunti per fronteggiare le grandi difficoltà di famiglie e imprese create dalla straordinaria crisi.

Non dovremmo dimenticare che, insieme alla decisione di prevedere garanzie per diversi miliardi di euro, a supporto di un'erogazione straordinaria di liquidità alle imprese, con i problemi che ci sono stati e dei quali parlerò e non voglio negare; insieme a questi provvedimenti e a queste scelte, ce ne sono state altre estremamente significative che contribuiscono a determinare il contesto che ci sta di fronte e che dobbiamo saper analizzare nel suo insieme. Ci sono stati provvedimenti per la moratoria del rimborso dei mutui prima casa e dei prestiti rateali delle aziende: un beneficio a cui hanno acceduto - cito gli ultimi dati - oltre 3 milioni di persone. Ci sono stati interventi per sostenere il reddito di chi nella pandemia si è trovato senza lavoro: lavoratore subordinato, parasubordinato o autonomo. Sono interventi ai quali hanno acceduto oltre 4 milioni di italiani, che sono stati previsti per il mese di marzo, rinnovati per quello di aprile e con il decreto rilancio estesi al mese di maggio. C'è stata anche la decisione importante di non limitarsi a sostenere le imprese con un accesso più facile e garantito alla liquidità, ma prevedere accanto a esso il ricorso a strumenti come il contributo a fondo perduto che saranno erogati nel mese di giugno.

Questo è il contesto nel quale ci muoviamo: un contesto fortemente influenzato - credo in senso positivo - dalle decisioni che l'Italia ha contribuito a far prendere a livello di Unione europea. Anche in questo caso non farei battute di dubbio livello, dicendo che andiamo raccontando che l'Europa ci inonderà di soldi. Nessuno di noi racconta questo. Certo, dobbiamo raccontare, se vogliamo essere rispettosi della realtà, che decisioni così importanti di sostegno agli Stati membri da parte della Commissione e del Consiglio europeo, come il Next generation fund, come i programmi Sure o Bei, o ancora come la decisione di sospendere le regole sugli aiuti di Stato e le clausole del Patto di stabilità e quella straordinaria di acquisti da parte della Banca centrale europea dei titoli del debito pubblico dei

Paesi dell'Unione, non hanno eguali nella storia di questo continente da quando le istituzioni comunitarie sono nate.

Questo non significa alimentare aspettative ingiustificate: significa dire semplicemente come stanno le cose. Da parte mia c'è nuovamente l'invito all'opposizione, dato che siamo di fronte a strumenti possenti che possono arrecare benefici molto importanti alle aziende e alle imprese italiane, a ragionare insieme su come questa importante dotazione di fondi e stanziamenti potrà essere tradotta in erogazione di denari alle nostre aziende e famiglie.

Sappiamo però che ci sono da realizzare azioni difensive e anche propulsive, e cioè di sostegno allo sviluppo, di investimento in opere pubbliche, di semplificazione burocratica, di velocizzazione della giustizia, per la ricerca e l'innovazione tecnologica: sono tutte cose che credo trarrebbero grande vantaggio da un clima di concordia nazionale.

Concludo, dato che stiamo parlando di un decreto-legge recante misure di facilitazione dell'accesso al credito per le aziende italiane, dicendo che il lavoro che è stato fatto alla Camera dei deputati, con il concorso positivo - da quel che mi dicono i colleghi - anche di esponenti dell'opposizione, per migliorare il testo, è importante e in questa sede va sottolineato. Nessuno deve sventolare la propria bandiera sui miglioramenti che sono stati ottenuti, perché sono frutto di un'elaborazione collettiva e sono a beneficio di tutti e merito di tutti. Se riusciamo a estendere la durata dei prestiti da sei a dieci anni, è un fatto che va a beneficio di tutte le parti del nostro Paese. Se riusciamo a migliorare le condizioni di indebitamento, è un fatto che va a beneficio di tutti. Credo che, se alziamo da 25.000 a 30.000 euro la soglia dei prestiti con la garanzia al 100 per cento, anche questo è un fatto che va a beneficio di tutti. Sono tutti miglioramenti che siamo riusciti a ottenere nell'ambito della discussione del provvedimento alla Camera dei deputati.

Da questo punto di vista, i dati sulle erogazioni effettivamente avvenute, che sono stati ricordati da più colleghi, sono noti anche a noi e siamo gli ultimi a definirci pienamente soddisfatti di come stanno andando le cose. Saremmo ciechi e miopi, non soltanto trionfalisti, se ci definissimo soddisfatti. Allo stesso modo non siamo stati soddisfatti - e l'abbiamo detto - dalla velocità che c'è stata nell'erogazione della cassa integrazione, sia ordinaria che in deroga, da parte dell'INPS. Abbiamo spinto molto perché i ritardi fossero superati e abbiamo cercato, anche tramite il decreto rilancio, di prevedere quelle modifiche normative funzionali a un'accelerazione della serie dei pagamenti per la cassa integrazione. Ci fa piacere apprendere che, negli ultimi giorni, un'accelerazione c'è stata, una svolta si vede e ormai la copertura dei pagamenti rappresenta una percentuale ben superiore all'80 per cento. Anche in questo caso, se smettessimo di dire che nessuno ha avuto niente, forse faremmo un servizio non dico al Parlamento, ma alla verità, perché dire una cosa contraria alla verità non serve a nessuno.

Per quel che riguarda i prestiti, 500.000 operazioni già garantite sono troppo poche e non c'è dubbio. Dobbiamo allora richiamare tutti a uno sforzo di responsabilità nazionale e a un assolvimento dei propri doveri istituzionali. Dipende da come le norme sono scritte e abbiamo fatto i cambiamenti che ci sono stati in qualche modo consigliati. C'è un problema di disparità di atteggiamento tra gli istituti di credito, per cui qualcuno mostra zelo e diligenza, e qualcun altro no... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Prego, senatore Parrini.

PARRINI (PD). Da questo punto di vista, da parte di tutti gli organismi competenti ci deve essere un'azione volta a superare le disparità e a far sì che tutti collaborino in maniera piena. È dunque importante il ruolo dell'Associazione bancaria italiana (ABI), della Banca d'Italia e di chiunque possa fare utilmente pressione perché ci sia la collaborazione dovuta: è un ruolo la cui importanza va sottolineata.

Signor Presidente, colleghi, vorrei che si discutesse del provvedimento in esame con questo spirito e con la capacità di entrare nel merito e di individuare insieme i passi che servono, per garantire alle nostre aziende e alle nostre famiglie tutto quello che serve, affinché si possa non soltanto non essere travolti dalla crisi, ma anche rialzarci insieme e insieme tornare a camminare, e poi a correre, nell'interesse di tutti gli italiani. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Montani. Ne ha facoltà.



MONTANI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, diciamo subito con chiarezza che il decreto liquidità è una colossale bufala. Abbiamo cercato di lavorare sul decreto in esame, qui in Senato, ma abbiamo avuto veramente poche ore a disposizione. Gli emendamenti, ovviamente, non sono stati neanche guardati; abbiamo lavorato su qualche ordine del giorno e alla fine, gira e rigira, di liquidità in questo provvedimento non se ne vede ed è un peccato. (*Applausi*).

In verità, secondo il Gruppo Lega, questo decreto-legge è un regalo alle banche e non alle imprese costrette ai box per l'emergenza sanitaria.

Domani la Lega voterà convintamente no alla fiducia sul decreto-legge liquidità, all'ennesima fiducia. Chiedo agli amici 5 Stelle se si ricordano, quando stavano all'opposizione, come urlavano e saltavano sui banchi quando il Governo di allora poneva la fiducia. Come si cambia! (*Applausi*).

Da una parte, le vostre chiacchiere: promettete di voler aiutare le aziende per la pandemia, ma non è così; dall'altra, l'esperienza reale, concreta, tangibile di tantissimi commercianti e artigiani che stanno protestando vivacemente. E le piazze di ieri, stracolme di gente arrabbiata che vorrebbe porre fine a questa tristissima stagione politica, nessuno le conferma.

In cinque minuti ormai anche un normale cittadino è in grado di svelare la fregatura del Conte-*bis*. Soldi alle imprese? No: regalo agli istituti di credito, cosa che mi aspetto dai componenti del Partito Democratico, perché quando hanno governato, hanno sempre avuto un occhio di riguardo - forse due - alle banche (*Applausi*). Non me lo aspetto, invece, dai colleghi 5 Stelle, che - a detta loro - avrebbero dovuto scardinare un sistema, e oggi di fatto danno una mano al sistema a sopravvivere. Complimenti anche per questa scelta!

Discutiamo di un decreto-legge liquidità che contiene non liquidità, ma solo garanzie per prestiti. Da giorni vediamo esponenti del PD e del MoVimento 5 Stelle in televisione non fare altro che ripetere agli italiani che il Governo ha fatto un grossissimo sforzo immettendo sul mercato 400 miliardi di liquidità. È falso! È falso! Giocate sulla pelle di tutti noi. Hanno solo messo 400 miliardi di garanzie, prestate al sistema bancario che si dichiara disponibile a erogare tale credito. Questo è non un segnale di forza della maggioranza, ma un ulteriore schiaffo agli italiani che devono combattere contro la burocrazia e le cavillose istruttorie bancarie che - qualcuno, anche di maggioranza, ha parlato del fatto che le banche restano comunque soggetto privato e non sono a disposizione nostra e della politica - hanno creato problemi a tutti coloro che si sono presentati in banca (pochi) e hanno trovato altre difficoltà oltre quelle portate dalla pandemia.

Il provvedimento in titolo è dell'8 aprile scorso, e ormai siamo al 3 giugno: sono passati quasi sessanta giorni. E voi pensate che con questa lentezza riuscite a salvare le imprese ferme da tre mesi? (*Applausi*). Solo aziende che da oltre tre mesi non vedono un cliente né un bonifico. È dura.

Eravate in ritardo con il decreto-legge cura Italia. Siete in ritardo con il decreto-legge liquidità. Questo è il dato di fatto. Quindi, rivolgendomi al Governo e a tutti voi, chiedo: era questo il vostro intendimento? Il decreto-legge al nostro esame è stato varato per immettere liquidità o salva le banche? C'è un'incoerenza subdola che vale la pena smascherare, anche perché nel frattempo le tasse andranno regolarmente pagate, perché non abbiamo avuto neanche la forza di fermare questo processo.

In Italia un milione di aziende è a rischio - lo dicono i dati recenti del Censis - e lo scenario, dunque, è quello di uno *shock* epocale. Servono subito prestiti o non riapriranno più.

L'impatto del Covid-19 è stato disastroso: si perderanno 219 milioni di fatturato, circa la metà dei quali al Nord. Il motore produttivo del Paese è fermo al 60 per cento del suo potenziale e nemmeno il rimbalzo atteso per il 2021 porterebbe il recupero del fatturato perduto. Così non va.

Vanno tenuti accesi i motori del sistema imprenditoriale per consentire la ripartenza appena possibile e cercare, sì, il rimbalzo necessario per il nostro prodotto interno lordo - la parola d'ordine è liquidità, ma non nella forma e nella sostanza da voi prospettata, e di fatto, poi, solo prospettata perché di liquidità non ce n'è - ma occorre anche garantire la liquidità immediata a tutte le imprese piccole o grandi che siano.

Penso alla Regione Piemonte che, a trazione Lega, in circa quindici giorni, un mese ha dato liquidità alle partite IVA senza perdere tempo e senza tante pratiche. Noi siamo riusciti a dare una mano in maniera concreta, ma ancora milioni di italiani e centinaia di migliaia di piemontesi aspettano la cassa

integrazione. Magari questo Governo ha da imparare anche da quello che ha fatto la Regione Piemonte.

Ad essere più in pericolo sono tutte le attività legate alla filiera del turismo. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Per favore, non disturbate l'oratore.

Prego, senatore Montani, continui pure.

MONTANI (*L-SP-PSd'Az*). Qualora vi fosse sfuggito, ricordo che il turismo rappresenta il 15 per cento del prodotto interno lordo. Non abbiamo osservato una sola misura che sia realmente capace di invertire la tendenza. Sia chiara una cosa: se l'Italia non inverte la tendenza immediatamente rispetto al turismo, avremo una crisi per anni in tale settore. Il dramma che si sta consumando sotto gli occhi degli italiani che non arrivano alla sera è sotto gli occhi di tutti. Mentre molte imprese stanno per chiudere, ancora oggi milioni di lavoratori non hanno ricevuto la cassa integrazione dallo Stato; ci sono più di 1 milione di partite IVA che non hanno ricevuto i 600 euro. In totale, milioni di persone, lavoratori e partite IVA non hanno ancora ricevuto un euro dallo Stato. (*Applausi*). Come faranno a campare? I poveri censiti erano 10 milioni; oggi pare siano aumentati del 40 per cento: questo dato spaventa molto noi che siamo persone responsabili.

Soprattutto in materia di turismo, il vostro atteggiamento di totale chiusura nei nostri confronti è stato ed è imbarazzante. Dal Governo sono arrivate tante parole, ma pochissimi fatti. Avete bocciato i nostri emendamenti e le nostre proposte, come ad esempio quella di riconoscere 250 euro di *bonus* a chi avesse voluto viaggiare in Italia e farvi le vacanze, per partorire in solitudine un provvedimento che ha lasciato in braghe di tela gli operatori, scaricando su di loro la responsabilità. Questa è una cosa gravissima che non servirà alle aziende e agli alberghi, che hanno già problemi di liquidità - che questo decreto non risolve - e che vedranno scaricare su di loro il credito di imposta: una cosa un po' allucinante.

Come qualcuno di voi saprà, io provengo da una terra di laghi e di monti che vive di turismo e che, a causa della vostra incapacità, si trova ora alle prese con la più grande crisi dal dopoguerra a questa parte. A nulla sono valsi i nostri appelli al buon senso, i nostri richiami alla collaborazione e le manifestazioni di piazza. Dopo alcune settimane di lavoro con gli operatori del settore, la Lega ha ufficializzato un pacchetto di proposte elaborato sotto la regia del responsabile del dipartimento della Lega per il turismo, Gian Marco Centinaio, che ringrazio. Sono fatti e non parole, come l'istituzione di un fondo straordinario di sostegno al mancato reddito per tutte le imprese che operano nel comparto turistico; risorse concesse con garanzia dello Stato a titolo di prestiti a fondo perduto in un arco di tempo quinquennale, in misura pari alla perdita del fatturato subita nell'anno 2020 rispetto al fatturato registrato nel 2019. Queste e molte altre sono tutte misure che avremmo voluto e potuto condividere per il bene degli italiani.

Signor Presidente, sono andato oltre il tempo a mia disposizione?

PRESIDENTE. No, ha ancora quaranta secondi.

MONTANI (*L-SP-PSd'Az*). Avevo ancora due pagine, ma le accantonò, anche perché sto praticamente parlando ai miei colleghi della Lega e a pochi altri e, quindi, non è neanche tanto gratificante.

PRESIDENTE. Lei parla sempre all'Italia, attraverso la televisione.

MONTANI (*L-SP-PSd'Az*). Assolutamente, signor Presidente. Mi avvio a concludere.

Questo provvedimento inizia a farmi pensare che siete dei procacciatori d'affari per Germania e Francia. Voi svendete le aziende e le eccellenze italiane. Voi, colleghi del PD, dei 5 Stelle e di Italia Viva, con questi provvedimenti tradite la fiducia degli italiani. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Marino. Ne ha facoltà.

[MARINO](#) (*IV-PSI*). Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi e colleghe, oggi noi operiamo una conversione che, di fatto, è una mera presa d'atto del lavoro svolto dalla Camera dei deputati. Il decreto n. 23, il cosiddetto decreto liquidità, va però contestualizzato e inquadrato in un processo: è stato pubblicato l'8 aprile, in pieno *lockdown*, quando l'Italia era il Paese più colpito a livello europeo per morbidità. La Commissione europea aveva già emanato, il 20 marzo, il *temporary framework* con cui disciplinava le condizioni alle quali gli Stati membri potevano definire le misure di aiuto per le imprese colpite economicamente dall'emergenza coronavirus ma non l'aveva

ancora corretto, come poi capiterà nei primi di maggio. Era quindi una situazione particolare.

Contemporaneamente il decreto-legge va anche inquadrato nel processo generale, perché noi non possiamo vederlo da solo se non lo situiamo in un percorso che vede prima il decreto-legge n. 6 e poi il cosiddetto cura Italia che effettivamente, realizzando due interventi - uno sull'ampliamento della cassa integrazione e l'altro sulle moratorie per le piccole e medie imprese - incomincia a impostare il lavoro, che è un *work in progress*.

Ecco, da questo punto di vista, dato che sono presenti due esimi rappresentanti del Governo, vale la pena ricordare che a valle del cura Italia sarebbero necessari 38 decreti attuativi e mi risulta che ne siano stati fatti 12. Penso che questo debba essere uno stimolo in questo concerto per procedere adeguatamente. Poi arriva il decreto-legge sul *lockdown*, arriva quello sulla scuola e poi, a valle del decreto liquidità, viene presentato il decreto rilancio. Questo è il pacchetto. Le misure governative vanno viste nel loro insieme e sono intervenute a sostegno della liquidità delle imprese e della famiglia.

Il primo intervento è il decreto cura Italia e il secondo è il decreto liquidità: essi vanno visti - come dicevo - come un combinato disposto perché, essendo la manovra molto articolata, essa può essere riassunta in due filoni, il primo dei quali riguarda le famiglie e le principali misure a sostegno delle famiglie indebitate, con il rafforzamento del fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, il cosiddetto fondo Gasparrini. Vengono peraltro allargati i beneficiari inserendo anche ditte individuali e artigiani. Si parte dell'articolo 54 del decreto-legge n. 18 e poi si amplia l'orizzonte e si arriva alla sospensione per diciotto mesi delle rate per il contributo del pagamento degli interessi.

Il secondo filone è il gruppo di interventi a sostegno della liquidità delle imprese. Per fare questo ci si avvale di due strumenti: la moratoria straordinaria sui crediti in essere delle piccole e medie imprese e un ampio programma di garanzie pubbliche sui nuovi prestiti che interessa tutte le classi dimensionali delle imprese, con un salto di qualità che è parte di questo processo di evoluzione che, introdotto con il decreto-legge n. 18, viene rafforzato poi in maniera considerevole con il decreto-legge n. 23.

La moratoria straordinaria, che si rivolge sia alle piccole e medie imprese sia alle microimprese e che include anche i lavoratori autonomi, permette di ottenere dagli intermediari il congelamento di prestiti irrevocabili in scadenza fino a settembre 2020 e poi la sospensione dei pagamenti dei mutui e dei canoni di *leasing*. Quindi, con il decreto-legge n. 23 possiamo dire che la generalità delle imprese italiane ha accesso fino a dicembre 2020 a finanziamenti con garanzia a prima richiesta fornita dallo Stato agli intermediari.

Il gruppo delle imprese si divide in due branche: da un lato, le piccole e medie imprese, il cui programma è gestito dal fondo centrale di garanzia la cui operatività è stata estesa anche nei confronti delle imprese fino a 499 dipendenti; dall'altro, le grandi imprese per le quali - e questo è un elemento di novità sostanziale - la garanzia è invece fornita tramite la SACE i cui compiti sono ridefiniti.

Noi del Gruppo Italia Viva, in sede di lavoro emendativo della norma alla Camera dei deputati, ci siamo interrogati sulla possibilità di concedere la garanzia statale al 100 per cento una più vasta platea di imprese fino agli 800.000 euro di erogazione. Siamo infatti consci - e non solo per la lettura dei dati, aridi ma significativi, ma anche per le sollecitazioni incessanti che arrivano dal tessuto produttivo e dalle nostre interlocuzioni - del fatto che il mondo attivo delle imprese ha bisogno di liquidità e che la liquidità è come la benzina di un'auto virtuale che riguarda il mondo delle imprese.

Ugualmente, in una disamina che voglia essere il più possibile serena, utile e costruttiva, siamo consci che i tempi necessari affinché le misure adottate dal Governo diventino efficaci sono diversi, a seconda della loro natura. Alcune, come quella relativa alle moratorie, lo sono da subito: ce n'è stato un numero molto elevato, ma, nonostante questo, non implicando adempimenti complessi, possiamo dire che il risultato è stato immediato e rapido.

Alle moratorie possono accedere tutte le piccole e medie imprese che non abbiano posizioni deteriorate e siano in grado di certificare un'importante diminuzione del volume d'attività dovuta all'epidemia. Su questo abbiamo avuto occasione anche di confronto importante con la *task force* ed è stata data una dimensione che poi si è avuto la possibilità di approfondire con il dato concreto. Il Fondo centrale di garanzia (FGC) ha il compito di gestire l'ampliamento delle garanzie pubbliche e di

fare praticamente da garante alla piccola e media impresa nel combinato disposto dell'articolo 49 del decreto-legge n. 18 e dell'articolo 13 del decreto-legge n. 23 del 2020.

A fronte di ciò, bisogna dire invece che altre hanno incontrato difficoltà per dispiegare i propri effetti, come emerso chiaramente dai risultati del questionario che è stato inviato dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario ai 148 istituti bancari operanti in Italia, che riguardava le richieste di prestiti, il rapporto con i finanziamenti pregressi, interessi e commissioni, richieste di moratorie e di prestiti per mutui immobiliari. Diciamo che mi sarei aspettato risultati più confortanti, ma su questo interverrò in maniera più approfondita domani, in sede di dichiarazione di voto. Mi sarei aspettato risultati più confortanti, a partire dalla burocrazia, che, secondo me, non si è ancora adeguata alla situazione emergenziale in cui ci troviamo tutti quanti.

Le nostre imprese, che devono competere con quelle di altri Paesi, in cui la liquidità viene erogata molto velocemente e in cui è avvenuta prima la ripresa dell'attività produttiva, hanno bisogno di tutto il nostro supporto. Partendo da questa considerazione, siamo chiamati ad assumere una profonda responsabilità, come classe politica e questo lo dico in maniera condivisa, non avversativa, in un momento delicato e importante come questo, perché dobbiamo riuscire, in un gioco di squadra, a migliorare le condizioni del credito, ad ampliare la platea di coloro che accedono alle garanzie statali, a semplificare le procedure, a concentrare tutti i nostri sforzi per fare ripartire la macchina il prima e il meglio possibile. Altrimenti, quello che ci aspetta è il baratro di cui parlava venerdì scorso nelle considerazioni finali il governatore della Banca d'Italia: una diminuzione del PIL fra il 9 e il 13 per cento.

Certo, posso dire che qualcosa di importante e significativo è stato fatto e lo dico con orgoglio, proprio in forza dell'azione emendativa promossa da Italia Viva, insieme a tutta la maggioranza e anche con un contributo delle opposizioni. Questo decreto-legge esce dal Parlamento meglio di com'era entrato e penso che sia una cosa positiva per la democrazia parlamentare.

Non cito, come hanno già fatto altri, ma sfioro il tema: i prestiti per le PMI passano da 25.000 a 30.000 euro, i tempi di restituzione passano da sei a dieci anni e arrivano fino a trenta per i finanziamenti garantiti; ho seguito una parte del dibattito, mentre stavo cercando di arrivare in tempo, e ho visto che già altri ne hanno parlato, quindi non è il caso di ripetersi.

La cosa importante, invece - permettetemi di dirlo - è che uno degli esempi più paradigmatici è stato l'esonero della responsabilità civile per l'imprenditore, in caso di infortunio da Covid-19: si è trattato di una vera e propria battaglia di civiltà in un momento difficile come l'attuale, che fa capire come sia stato interpretato saggiamente.

Chiudo dicendo che l'obiettivo chiaro è quello di mantenere in vita i sistemi produttivi del nostro Paese, per garantire loro un futuro. Italia Viva da diversi mesi dice che bisogna partire dal rilancio degli investimenti pubblici, privati italiani e privati esteri e dalla semplificazione della riforma della giustizia civile: solo così un Paese si può dare un piano a lungo termine, essenziale per garantire una prospettiva di vita migliore per le nuove generazioni, il cui futuro stiamo in parte ipotecando proprio...

*(Il microfono si disattiva automaticamente)* ...di cui siamo stati costretti oggi.

Non vogliamo che un domani coloro che debbono temere di più siano proprio coloro verso i quali gli effetti nefasti del Covid-19 sembrano essere stati più clementi, ossia i giovani. Non vogliamo che si dica che non siamo un Paese attrezzato per loro. Al contrario, vogliamo agire oggi con lo sguardo non solo attento a un presente difficile, ma anche a un futuro che sia connotato dalla dimensione della fiducia e della speranza, proprio con particolare riferimento alle giovani generazioni che quel futuro dovranno percorrere. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Gallicchio. Ne ha facoltà.

[GALLICCHIO](#) (M5S). Signor Presidente, colleghi, in queste settimane anche a me, come a molti di noi, sono arrivate richieste di aiuto e di chiarimenti da tanti imprenditori, commercianti, negozianti e artigiani. Tutti hanno una difficoltà comune, lo abbiamo ripetuto tante volte: l'erogazione dei prestiti da parte delle banche presentava delle farraginosità ed era difficile da avere, specie per quelli fino a 25.000 euro. Poi, dopo pochi giorni, iniziano ad arrivare i risultati. Tante di queste stesse persone erano riuscite, in realtà, ad avere il finanziamento per poter respirare, perché proprio a questo è servito

e serve il decreto liquidità: a dare respiro a un sistema produttivo rimasto in debito di ossigeno. È una misura doverosa, vera, concreta e pensata apposta per le imprese e non per le banche, in continuità con il precedente decreto cura Italia, che è stato il primo salvagente da 25 miliardi di euro, lanciato soprattutto in soccorso di imprese e lavoratori e poi integrato con il successivo decreto rilancio da 55 miliardi di euro, nel quale sono previsti ben 15 miliardi di euro di contributi a fondo perduto e defiscalizzazioni.

Nel complesso, quindi, abbiamo già stanziato 80 miliardi di euro di interventi diretti in appena ottantacinque giorni, malgrado tutte le difficoltà, le situazioni impreviste e, soprattutto, l'assoluta urgenza di fare tutto e subito.

Questo decreto liquidità vuole essere supporto del nostro sistema produttivo costituito dalle piccole, medie e grandi imprese. Sono tutti provvedimenti interconnessi che si integrano e si completano tra di loro. Il decreto che stiamo approvando ha richiesto un lavoro importante, giacché consente di immettere velocemente liquidità nel sistema delle imprese con un uso imponente delle garanzie statali.

Il decreto-legge si compone di più parti, ma va posta grande attenzione anche alle risorse ulteriormente attivabili attraverso il sistema delle garanzie di Stato. Sappiamo che parliamo di 400 miliardi di euro, di cui 200 per il mercato interno ed altri 200 per potenziare il mercato dell'*export* e del *made in Italy*.

Un'altra parte fondamentale del provvedimento prevede il potenziamento del Fondo centrale di garanzia fino a 7 miliardi di euro per le piccole e medie imprese per finanziamenti fino a 25.000 euro, poi saliti, come sappiamo, a 30.000 euro nel passaggio alla Camera, garantiti fino al 100 per cento. All'inizio ci sono state difficoltà per gli ostacoli tra le aziende e l'accesso al credito, ma già ora sono 2,4 milioni le pratiche di moratoria dei mutui per un totale di 250 miliardi di euro, mentre le domande al fondo di garanzia per le piccole e medie imprese sono 469.000 per una cifra di quasi 22 miliardi di euro, di cui 426.000 pratiche per circa 8,8 miliardi di euro sui prestiti fino a 25.000 euro.

Il decreto-legge prevede anche la semplificazione sulle fatture elettroniche, la proroga dei termini per alcuni adempimenti fiscali, come la certificazione unica 2020, e la sospensione di altri adempimenti fiscali, le disposizioni relative a salute e lavoro, il potenziamento del *golden power*, voluto per tutelare le nostre aziende strategiche.

Venendo poi più nello specifico ai lavori parlamentari, il testo che stiamo discutendo è frutto di un lavoro intenso svolto in Parlamento durante queste settimane. Il dibattito è stato ampio e lo sforzo per migliorare il decreto è stato lodevole e molto proficuo, superando anche le differenze politiche e ideologiche per guardare, invece, all'interesse generale del Paese. È un testo migliorato grazie alla collaborazione tra Camera e Senato e grazie anche ad alcune proposte fatte dalle opposizioni e crediamo giusto riconoscerlo. Deve essere, infatti, questo lo spirito necessario ad affrontare un momento così drammatico e unico nella storia del nostro Paese.

Come portavoce del MoVimento 5 Stelle, voglio anche ricordare alcuni dei più significativi emendamenti approvati, dei quali il MoVimento 5 Stelle, fatemelo dire, può essere orgoglioso.

Abbiamo aumentato il tetto ai prestiti garantiti al 100 per cento da 25.000 a 30.000 euro, intervento molto richiesto, ne abbiamo allungato la scadenza, misura anche questa molto richiesta, da sei a dieci anni e abbiamo ampliato la platea dei potenziali beneficiari. Abbiamo ridotto il costo dei prestiti, abbassando i tassi di interesse bancari. Abbiamo destinato 100 milioni al Fondo di garanzia per il terzo settore e allargato le condizioni di accesso al prestito (non illustro i dettagli, perché li abbiamo già ascoltati).

Inoltre, per quanto riguarda i prestiti fino a 800.000 euro, abbiamo esteso la loro durata a ben trent'anni. Abbiamo esteso il Fondo Gasparrini per i mutui prima casa. Abbiamo esteso la platea di coloro che possono richiedere la sospensione dei mutui prima casa anche alle ditte individuali, ai piccoli imprenditori, agli artigiani, ai piccoli commercianti, alle attività individuali o familiari. Abbiamo risolto, soprattutto, il problema dell'accesso al credito, grazie alla autocertificazione, resa da chi richiede il prestito sotto la propria responsabilità, che alleggerisce molto il lavoro di accertamento delle banche.

La semplificazione, quindi, è alle porte. Diciamo che è arrivata. Adesso, per l'erogazione dei prestiti da parte delle banche, le procedure risultano molto più fluide e gli impedimenti sono molto ridotti.



Questo decreto-legge rappresenta, dunque, un altro passo decisivo in avanti nel difficile percorso di rinascita che stiamo compiendo. Siamo sempre disponibili ad accettare critiche, se costruttive, e soprattutto proposte. Dobbiamo comunque ammettere che è stato fatto un grande lavoro e che i risultati si vedono. Su questo, non possiamo che riconoscere l'impegno del Governo, un Governo che ha dimostrato capacità, coraggio e senso di responsabilità, anche in Europa, per ottenere che l'Europa faccia l'Europa, se vuole essere riconosciuta come tale.

Così come è giusto - è ovvio - ammettere che ritardi ci sono stati e ci sono ancora: ritardi, inefficienze, resistenze e complicazioni, alle quali porremo rimedio con il prossimo decreto economico, il quarto, che sarà dedicato proprio alla semplificazione delle procedure.

Per quanto esposto, quindi, è giusto dare fiducia a questo provvedimento, perché non farlo significherebbe girare le spalle alle imprese, alle famiglie e all'Italia intera. Certo, c'è ancora da fare, da dialogare e da ascoltare i bisogni reali dei nostri cittadini, la loro voglia di lavorare, di uscire, di riprendere le attività di una vita piena. E questo continueremo a farlo, con in testa una frase, che si sente dire sempre, ma che è una frase proprio vera: da ogni crisi, nasce sempre un'opportunità. Anche alla nostra crisi deve seguire un grande cambiamento, una svolta, in una parola: una innovazione di tutto quel vecchio sistema che dobbiamo lasciarci alle spalle.

Per attuare questa innovazione ci vogliono idee nuove, coraggiose, rivoluzionarie. Noi, come MoVimento 5 Stelle e come Governo, sempre a fianco dei cittadini, accompagneremo il Paese in questo nuovo percorso per la ripresa. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GUERRA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, faccio soltanto alcune precisazioni. Mi ha colpito molto, in questo dibattito, la sottovalutazione del termine liquidità e di quello che sta dietro a questo termine nel decreto che stiamo convertendo.

È stato detto che questo provvedimento è un regalo alle banche. È stato detto che, sostanzialmente, è una fregatura perché costringe le imprese a indebitarsi. Ora, vorrei ricordare che il sostegno alla liquidità è la prima esigenza cui far fronte quando ci si trova di fronte a situazioni in cui i costi restano vivi e le entrate vengono meno.

Tutti i Paesi hanno fatto ricorso a questo tipo di strumento, uno strumento che favorisce la liquidità in due modi: sospendendo e rimandando in avanti le imposte; non già cancellandole, ma proprio sospendendole, come abbiamo fatto noi. In secondo luogo, favorendo l'accesso al credito, che è il titolo di questo decreto-legge che, appunto, reca misure urgenti in materia di accesso al credito. Questa è la liquidità di cui stiamo parlando.

Abbiamo forse usato, nella comunicazione di Governo, parole che sono state ritenute eccessive, ma, quando si parlava di centinaia di miliardi, non si dicevano cose sbagliate. Hanno ricordato i colleghi che, ad esempio, la moratoria sui crediti in essere ha portato liquidità per 250 miliardi di euro. Questo è vero. Non è falso. È vero e sono centinaia di miliardi promessi e arrivati. *(Applausi)*.

Voi sottovalutate la garanzia fornita dallo Stato, dicendo che abbiamo fornito solo una garanzia; ma ci avete detto, ce l'avete ricordato e lo sapete molto bene che il fatto di poter o non poter portare una garanzia è l'elemento dirimente rispetto al fatto di poter o non poter avere accesso al credito. *(Applausi)*. Quindi, quando lo Stato garantisce con dei livelli mai visti prima (100 per cento, ma anche 80-90, integrabili con altri elementi di garanzia), non sta facendo una cosa da poco: assume su di sé una responsabilità molto grossa, perché ovviamente, se il soggetto risulta poi inadempiente, è lo Stato che deve farvi fronte. Questo è un aiuto fondamentale, che sta cominciando a dare i propri effetti; non ricordo e non sto a ripetere i numeri, perché già molte persone che sono intervenute li hanno sottolineati.

È stato tutto semplice? No. Il lavoro parlamentare è stato inutile? Assolutamente no. Dispiace a me per prima, da ex senatrice, che questa Camera non abbia potuto apportare il suo contributo. Questa è una cosa che secondo me si deve cercare il più possibile di evitare; sono state varie le ragioni e non voglio qui ricordarle. Però devo dire che alla Camera è stato fatto un lavoro che ha coinvolto tutte le forze politiche, tant'è che - mi rivolgo in questo caso anche all'opposizione - moltissimi vostri rappresentanti

hanno giustamente reclamato alla propria parte politica il miglioramento di questo decreto-legge. Quindi qualcosa di importante è stato fatto.

Un'ultima considerazione: non solo liquidità, sono d'accordo con chi lo ha sottolineato. Siamo di fronte a una crisi economica e sociale tremenda, grandissima. Pensiamo di averla risolta? No. Ci veniva ricordata la caduta del PIL; ma certo, quando si chiude una larga parte delle attività per tre mesi, è evidente che dobbiamo affrontare un guaio economico non facilmente riparabile e non in tempi brevi. Bisogna continuare. Avrete la possibilità, le Camere avranno la possibilità di intervenire su questo grossissimo impegno che è stato preso, con 55 miliardi di indebitamento e 150 miliardi di saldo da finanziare. Lì dentro trovate anche le cose che giustamente oggi state chiedendo, cioè gli interventi a fondo perduto, che sono però già iniziati, perché i sussidi dati a tutte quelle piccole attività che vanno sotto il nome di lavoro autonomo (gli artigiani) erano sussidi a fondo perduto; sono stati dati a marzo, aprile e maggio, ai professionisti e a tanti altri piccoli soggetti. Con il rilancio c'è un'estensione, con veri e propri interventi a fondo perduto, anche per le imprese di dimensioni più grandi, purché abbiano subito delle perdite.

Sono sussidi e bisogna dare i sussidi; non si parla di assistenzialismo quando ci si rivolge ai sussidi dati agli autonomi, non si deve parlare di assistenzialismo quando si parla di cassa integrazione data ai lavoratori (perché questo non è assistenzialismo), né si deve parlare di assistenzialismo in senso negativo quando si mette un reddito di emergenza per le persone che non sanno dove andare a mangiare. (*Applausi*). Se un miliardo (perché di questo si tratta) sui 75 miliardi che abbiamo messo in questi tre decreti-legge va anche alle persone che sono nella peggiore situazione economica nel nostro Paese, dire che il Governo è tutto assistenzialista in senso negativo mi sembra un tantino esagerato. (*Applausi*). E quando si cita il governatore della Banca d'Italia, si deve anche ricordare che il governatore della Banca d'Italia ha sottolineato come le crisi, e questa in particolare, aumentino la disuguaglianza e che il 20 per cento delle famiglie più povere nel nostro Paese ha subito una perdita doppia rispetto a quella che ha subito il 20 per cento delle famiglie più ricche. Quindi un minimo di attenzione anche a questi piccoli (ma in realtà grossi) problemi è necessario che ci sia.

Di altre misure a sostegno del settore produttivo discuteremo parlando del decreto rilancio, dove incontreremo, come giustamente è stato ricordato, anche interventi di grosso rilievo per le filiere più colpite, fra cui sicuramente e prima di tutto il turismo e il settore ricettivo. (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole D'Incà. Ne ha facoltà.

**D'INCA', ministro per i rapporti con il Parlamento.** Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge n. 1829, di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

**PRESIDENTE.** La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia sull'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 23, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati.

È convocata la Conferenza dei Capigruppo per organizzare il relativo dibattito.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

#### **Atti e documenti, annuncio**

**PRESIDENTE.** Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

#### **Ordine del giorno per la seduta di giovedì 4 giugno 2020**

**PRESIDENTE.** Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 4 giugno, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

*(Vedi ordine del giorno)*

La seduta è tolta (ore 19,02).

*Allegato A*

DISEGNO DI LEGGE DISCUSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL  
REGOLAMENTO

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali ( [1829](#) )

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE  
MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA  
CAMERA DEI DEPUTATI, SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI  
FIDUCIA

Art. 1.

1. Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli articoli 17, 49, 53, 62, comma 7, e 70 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 8 APRILE  
2020, N. 23

*All'articolo 1:*

*al comma 1:*

*al primo periodo, le parole: «in conformità con la normativa» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità alla normativa»;*

*al secondo periodo, dopo le parole: «liberi professionisti titolari di partita IVA» sono inserite le seguenti: «nonché le associazioni professionali e le società tra professionisti» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché alle garanzie concesse ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102»;*

*dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:*

«1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle cessioni di crediti con garanzia di solvenza prestata dal cedente effettuate, dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalle imprese di cui al comma 1 del presente articolo, anche ai sensi della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. I limiti di importo del prestito di cui al comma 2, lettera c), e le percentuali di copertura della garanzia di cui al comma 2, lettera d), sono riferiti all'importo del corrispettivo pagato al cedente per la cessione dei crediti. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabiliti modalità attuative e operative nonché ulteriori elementi e requisiti integrativi per l'esecuzione delle operazioni di cui al presente comma. La procedura e la documentazione necessaria per il rilascio della garanzia ai sensi del presente comma sono ulteriormente specificate dalla SACE S.p.A.

1-ter. Dalle garanzie per finanziamenti di cui al presente articolo sono in ogni caso escluse le società che controllano direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero che sono controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali. Per Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali si intendono le giurisdizioni individuate nell'allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione europea. La condizione di



cui al presente comma non si applica se la società dimostra che il soggetto non residente svolge un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali. Ai fini del presente comma, il contribuente può interpellare l'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212»;

*al comma 2:*

*all'alinea, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»;*

*alla lettera a), le parole: «24 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «36 mesi»;*

*alla lettera b), le parole: «come definite ai sensi della normativa europea» sono sostituite dalle seguenti: «come rilevabili dal soggetto finanziatore»;*

*dopo la lettera b) è inserita la seguente:*

*«b-bis) nella definizione del rapporto tra debito e patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni dall'impresa, che non può essere superiore a 7,5, come indicato dal numero 1) della lettera e) del punto 18) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e che costituisce un parametro indispensabile per la definizione di "impresa in difficoltà", sono compresi nel calcolo del patrimonio i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazione, forniture e appalti, certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate al citato articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica»;*

*alla lettera c), numero 1), la parola: «relativi» è sostituita dalla seguente: «relativo»;*

*alla lettera d):*

*all'alinea, le parole: «copre il» sono sostituite dalle seguenti: «copre l'importo del finanziamento concesso nei limiti delle seguenti quote percentuali»;*

*ai numeri 1) e 2), le parole: «dell'importo del finanziamento» sono soppresse;*

*al numero 1), le parole: «con meno di 5000 dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «con non più di 5000 dipendenti»;*

*al numero 2), le parole: «tra 1,5 miliardi e 5 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi»;*

*la lettera i) è sostituita dalla seguente:*

*«i) l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno che essa, nonché ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, comprese quelle soggette alla direzione e al coordinamento da parte della medesima, non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso dell'anno 2020. Qualora le suddette imprese abbiano già distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento della richiesta del finanziamento, l'impegno è assunto dall'impresa per i dodici mesi successivi alla data della richiesta»;*

*alla lettera n), dopo le parole: «costi del personale,» sono inserite le seguenti: «canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e le medesime imprese devono impegnarsi a non delocalizzare le produzioni»;*

*dopo la lettera n) è aggiunta la seguente:*

*«n-bis) il finanziamento di cui alla lettera n) deve essere altresì destinato, in misura non superiore al 20 per cento dell'importo erogato, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo emergenziale ovvero dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020, per le quali il rimborso sia reso oggettivamente impossibile in conseguenza della diffusione dell'epidemia di COVID-19 o delle misure dirette alla prevenzione e al contenimento della stessa, a condizione che l'impossibilità oggettiva del rimborso sia attestata dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445»;*

*al comma 3, terzo periodo, le parole: «ovvero di altra garanzia pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero da altra garanzia pubblica»;*

*al comma 5, primo periodo, le parole: «derivanti dalle garanzie disciplinate dal comma 1,» sono*

*sostituite dalle seguenti: «derivanti dalle garanzie disciplinate dai commi 1 e 1-bis»;*

*al comma 6:*

*all'alinea, le parole: «con meno di 5000 dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «con non più di 5000 dipendenti», le parole: «inferiore a» sono sostituite dalle seguenti: «fino a» e le parole: «da bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «dal bilancio»;*

*alla lettera b), le parole: «e quest'ultima processa la richiesta» sono sostituite dalle seguenti: «la quale esamina la richiesta stessa»;*

*al comma 13, primo periodo, le parole: «in conformità con la normativa» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità alla normativa»;*

*al comma 14:*

*al secondo periodo, dopo le parole: «Al relativo onere» sono inserite le seguenti: «, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2020,»;*

*al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «intestato alla SACE S.p.A., su cui sono versate le commissioni incassate ai sensi del comma 2, lettera e), al netto dei costi di gestione sostenuti dalla SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del presente articolo, risultanti dalla contabilità della medesima SACE S.p.A., salvo conguaglio a seguito dell'approvazione del bilancio»;*

*dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti:*

«14-bis. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese indicate al comma 1, la SACE S.p.A., fino al 31 dicembre 2020, concede garanzie, in conformità alla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previsti nel presente articolo, in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti che sottoscrivono in Italia prestiti obbligazionari o altri titoli di debito emessi dalle suddette imprese a cui sia attribuita da parte di una primaria agenzia di *rating* una classe almeno pari a BB- o equivalente. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma, unitamente a quelli assunti ai sensi del comma 1, non devono superare l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro.

14-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 14-bis, qualora la classe di *rating* attribuita sia inferiore a BBB-, i sottoscrittori originari dei prestiti obbligazionari o dei titoli di debito si obbligano a mantenere una quota pari almeno al 30 per cento del valore dell'emissione per l'intera durata della stessa.

14-quater. Alle garanzie di cui ai commi 14-bis e 14-ter si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 e 12. Con riferimento al comma 2, lettera b), nel caso di emissioni obbligazionarie organizzate da soggetti diversi da banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito, l'impresa emittente fornisce alla SACE S.p.A. una certificazione attestante che alla data del 29 febbraio 2020 la stessa non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa dell'Unione europea. Con riferimento al comma 9, i sottoscrittori dei prestiti obbligazionari o dei titoli di debito nominano un rappresentante comune che fornisce un rendiconto periodico alla SACE S.p.A., con i contenuti, la cadenza e le modalità da quest'ultima indicati, al fine di riscontrare il rispetto, da parte dell'impresa emittente e dei sottoscrittori, degli impegni e delle condizioni previsti.

14-quinquies. Alle obbligazioni della SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie disciplinate dal presente articolo è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata dalla SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie. La SACE S.p.A. svolge, anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare alle banche, alle istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e agli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia. La SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere impartiti alla SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attività di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi nonché dei criteri e delle condizioni previsti dal presente articolo.

14-*sexies*. Il rilascio delle garanzie di cui ai commi 14-*bis* e 14-*ter* da parte della SACE S.p.A., con l'emissione del corrispondente codice unico identificativo di cui al comma 6, lettera *b*), nel caso di emissione di importo eguale o superiore a euro 100 milioni ovvero nel caso in cui sia richiesto, ai sensi del comma 8, l'incremento della percentuale di copertura di cui al comma 2, lettera *d*), è subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa dalla SACE S.p.A., tenendo anche in considerazione il ruolo che l'impresa emittente svolge rispetto alle seguenti aree e profili in Italia:

- a) contributo allo sviluppo tecnologico;
- b) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti;
- c) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche;
- d) impatto sui livelli occupazionali e sul mercato del lavoro;
- e) rilevanza specifica nell'ambito di una filiera produttiva strategica».

*Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:*

«Art. 1-*bis*. - (*Dichiarazione sostitutiva per le richieste di nuovi finanziamenti*) - 1. Le richieste di nuovi finanziamenti effettuati ai sensi dell'articolo 1 devono essere integrate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il titolare o il legale rappresentante dell'impresa richiedente, sotto la propria responsabilità, dichiara:

- a) che l'attività d'impresa è stata limitata o interrotta dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima emergenza e che prima di tale emergenza sussisteva una situazione di continuità aziendale;
- b) che i dati aziendali forniti su richiesta dell'intermediario finanziario sono veritieri e completi;
- c) che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera *n*), il finanziamento coperto dalla garanzia è richiesto per sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che sono localizzati in Italia;
- d) che è consapevole che i finanziamenti saranno accreditati esclusivamente sul conto corrente dedicato i cui dati sono contestualmente indicati;
- e) che il titolare o il legale rappresentante istante nonché i soggetti indicati all'articolo 85, commi 1 e 2, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si trovano nelle condizioni ostative previste dall'articolo 67 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011;
- f) che nei confronti del titolare o del legale rappresentante non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione fiscale in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

2. Non appena ricevuta l'autodichiarazione di cui al comma 1, il soggetto al quale è chiesto il finanziamento la trasmette tempestivamente alla SACE S.p.A.

3. L'operatività sul conto corrente dedicato di cui al comma 1, lettera *d*), è condizionata all'indicazione, nella causale del pagamento, della locuzione: "Sostegno ai sensi del decreto-legge n. 23 del 2020".

4. Per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali, con protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e la SACE S.p.A. sono disciplinati i controlli di cui al libro II del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche attraverso procedure semplificate. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Fermi restando gli obblighi di segnalazione previsti dalla normativa antiriciclaggio, per la verifica degli elementi attestati dalla dichiarazione sostitutiva prevista dal presente articolo il soggetto che eroga il finanziamento non è tenuto a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle dichiarazioni sostitutive allegate alle richieste di finanziamento e di garanzia effettuate ai sensi dell'articolo 13.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai soggetti che

svolgono, anche in forma associata, un'attività professionale autonoma.

Art. 1-ter. - *(Semplificazione delle procedure di liquidazione degli aiuti alla pesca)* - 1. Al fine di assicurare liquidità alle imprese della pesca e dell'acquacoltura colpite dall'emergenza sanitaria derivante dal COVID-19, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli anni 2017 e 2018, ed entro novanta giorni dalla medesima data, per l'anno 2019, sono concluse le procedure di erogazione degli aiuti di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, per le giornate di arresto temporaneo obbligatorio dell'attività.

2. La presenza, all'interno della graduatoria adottata con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dei soggetti ammessi e aventi diritto a seguito delle verifiche operate dall'amministrazione dà diritto al beneficiario di ricevere la liquidazione dell'aiuto concesso mediante ricorso al sistema bancario, restando a carico dello stesso beneficiario il pagamento delle spese e degli oneri relativi all'erogazione della somma da parte del sistema bancario.

3. Sono altresì concluse entro sessanta giorni dalla data di presentazione delle domande le procedure di erogazione delle indennità per le giornate di sospensione delle attività di pesca a causa dall'emergenza sanitaria derivante dal COVID-19 per l'annualità 2020».

*All'articolo 2:*

*al comma 1:*

*alla lettera a), le parole: «è inserito il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti» e dopo le parole: «per l'Italia» sono inserite le seguenti: «. Ai fini dell'internazionalizzazione sono da considerare strategici anche la filiera agricola nazionale, i settori del turismo e dell'agroalimentare italiano, il settore tessile, della moda e degli accessori, lo sviluppo di piattaforme per la vendita on line dei prodotti del made in Italy, le camere di commercio italiane all'estero, le fiere, i congressi e gli eventi, anche digitali, rivolti a sostenere lo sviluppo dei mercati, la formazione e il made in Italy nei settori dello sport, della cultura, dell'arte, della cinematografia, della musica, della moda, del design e dell'agroalimentare»;*

*alla lettera b):*

*al capoverso 9-bis, secondo periodo, le parole: «in conformità con il presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità al presente articolo»;*

*al capoverso 9-ter, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il decreto del Ministro è sottoposto al controllo preventivo di legittimità e alla registrazione della Corte dei conti.»;*

*al capoverso 9-quinquies, lettera e), le parole: «e al Ministro» sono sostituite dalle seguenti: «e al Ministero»;*

*al capoverso 9-sexies:*

*al terzo periodo, le parole: «e del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali» sono sostituite dalle seguenti: «e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;*

*al quinto periodo, dopo le parole: «pubblici e privati» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;*

*all'ottavo periodo, le parole: «assicura le funzioni» sono sostituite dalle seguenti: «assicura lo svolgimento delle funzioni»;*

*il nono periodo è sostituito dal seguente: «Ai componenti del Comitato non spettano compensi, indennità o emolumenti comunque denominati, né rimborsi di spese»;*

*al decimo periodo, le parole: «per il suo funzionamento ci si avvale delle risorse» sono sostituite dalle seguenti: «al suo funzionamento si provvede con le risorse» e le parole: «iscritte in bilancio» sono sostituite dalla seguente: «disponibili»;*

*al capoverso 9-septies, secondo periodo, le parole: «degli limiti» sono sostituite dalle seguenti: «dei limiti»;*

*al capoverso 9-octies:*

*al primo periodo, la parola: «verificata» è sostituita dalla seguente: «verificati» e dopo le parole: «e alla convenzione» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 9-quinquies»;*

*il secondo periodo è soppresso;*

*alla lettera c), capoverso 14-bis, quinto periodo, le parole: «in conformità con la normativa» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità alla normativa» e le parole: «per conto del Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «per conto del Ministero dell'economia e delle finanze»;*

*al comma 3:*

*al secondo periodo, le parole: «legge 24 novembre 2003, n. 32» sono sostituite dalle seguenti: «legge 24 novembre 2003, n. 326»;*

*al terzo periodo, le parole: «1 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2021» e dopo le parole: «n. 269 del 2003, come» è inserita la seguente: «modificato»;*

*al comma 4, alinea, le parole: «che costituisce parte integrante del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «al presente decreto»;*

*al comma 5, lettera b), le parole: «cinque miliardi euro» sono sostituite dalle seguenti: «cinque miliardi di euro»;*

*al comma 6:*

*al primo periodo, le parole: «è stata comunicata» sono sostituite dalle seguenti: «è stato comunicato»;*

*al quarto periodo, la parola: «ammontare» è sostituita dalle seguenti: «l'ammontare»;*

*al comma 7, primo periodo, le parole: «convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».*

*All'articolo 3:*

*dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

*«3-bis. La Commissione di vigilanza prevista dall'articolo 3 del testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, di cui al regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, può avvalersi, d'intesa con i Presidenti delle Camere, delle necessarie risorse strumentali a supporto delle funzioni ad essa attribuite»;*

*alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e Commissione per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti».*

*All'articolo 4:*

*al comma 1, primo periodo, le parole: «mediante il proprio indirizzo di posta elettronica» sono sostituite dalle seguenti: «mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica», le parole: «questi siano accompagnati» sono sostituite dalle seguenti: «l'espressione del consenso sia accompagnata», le parole: «facciano riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «faccia riferimento» e le parole: «siano conservati» sono sostituite dalle seguenti: «sia conservata».*

*Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:*

*«Art. 4-bis. - (Inserimento di nuove attività nella lista di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190) - 1. All'articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) le lettere a) e b) sono abrogate;*

*b) dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:*

*"i-bis) servizi funerari e cimiteriali;*

*i-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering;*

*i-quater) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti".*

*Art. 4-ter. - (Obiettivi annuali di gestione di pneumatici fuori uso) - 1. Alla luce della situazione emergenziale derivante dalla pandemia di COVID-19 e delle misure adottate per contenerla, in quanto incidenti sulle attività commerciali e sugli spostamenti delle persone, gli obiettivi di gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso su base annuale, come fissati ai sensi dell'articolo 228, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, pari a quelli immessi nel mercato e destinati alla vendita nell'anno precedente, per l'anno in corso sono parametrati al biennio 2020-2021; conseguentemente, la verifica delle quantità di pneumatici fuori uso gestite dai soggetti obbligati è eseguita computando gli*

pneumatici immessi sul mercato e destinati alla vendita nel biennio 2019-2020».

*All'articolo 5:*

*al comma 1, capoverso, le parole: «il 1 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «il 1° settembre».*

*Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:*

«Art. 6-bis. - (Disposizioni per il sostegno dei settori alberghiero e termale) - 1. Al fine di sostenere i settori alberghiero e termale, i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere *a*) e *b*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operanti nei settori alberghiero e termale che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

2. La rivalutazione deve essere eseguita in uno o in entrambi i bilanci o rendiconti relativi ai due esercizi successivi a quello di cui al comma 1, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

3. Sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritti in bilancio di cui al comma 2 non è dovuta alcuna imposta sostitutiva o altra imposta. Il maggior valore attribuito ai beni e alle partecipazioni si considera riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita.

4. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento al presente comma, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.

5. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento, da versare con le modalità indicate all'articolo 1, comma 701, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

6. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione al socio o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o delle minusvalenze si considera il costo del bene prima della rivalutazione.

7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

8. Le disposizioni dell'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali, che può essere affrancata ai sensi del comma 5 del presente articolo.

9. Nel caso in cui i soggetti individuati al comma 1 del presente articolo abbiano esercitato la facoltà di cui all'articolo 1, commi 696 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, gli effetti della rivalutazione e dell'eventuale affrancamento del saldo attivo ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive si producono a decorrere dall'ultimo bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020.

10. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 0,85 milioni di euro per l'anno 2021, in 2,59 milioni di euro per l'anno 2022, in 1,78 milioni di euro per l'anno 2023, in 1,87 milioni di euro

per l'anno 2024 e in 1,81 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

*All'articolo 7:*

*al comma 1, primo periodo, le parole:* «del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18» *sono sostituite dalle seguenti:* «del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, di seguito citato anche come "decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18"»;

*dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

«2-bis. All'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "È facoltà delle società cooperative che applicano l'articolo 2540 del codice civile di convocare l'assemblea generale dei soci delegati entro il 30 settembre 2020"».

*All'articolo 9:*

*il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. I termini di adempimento dei concordati preventivi, degli accordi di ristrutturazione, degli accordi di composizione della crisi e dei piani del consumatore omologati aventi scadenza in data successiva al 23 febbraio 2020 sono prorogati di sei mesi»;

*al comma 2, primo periodo, le parole:* «Nei procedimenti per l'omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione» *sono sostituite dalle seguenti:* «Nei procedimenti di concordato preventivo e per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione» *e la parola:* «omologa» *è sostituita dalla seguente:* «omologazione»;

*al comma 3, primo, terzo e quarto periodo, la parola:* «omologa» *è sostituita dalla seguente:* «omologazione»;

*dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:*

«5-bis. Il debitore che, entro la data del 31 dicembre 2021, ha ottenuto la concessione dei termini di cui all'articolo 161, sesto comma, o all'articolo 182-bis, settimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, può, entro i suddetti termini, depositare un atto di rinuncia alla procedura, dichiarando di avere predisposto un piano di risanamento ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese, e depositando la documentazione relativa alla pubblicazione medesima. Il tribunale, verificate la completezza e la regolarità della documentazione, dichiara l'improcedibilità del ricorso presentato ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, o dell'articolo 182-bis, settimo comma, del citato regio decreto n. 267 del 1942.

5-ter. Le disposizioni dell'articolo 161, decimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non si applicano ai ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del medesimo regio decreto n. 267 del 1942 depositati entro il 31 dicembre 2020».

*All'articolo 10:*

*il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano:

a) al ricorso presentato dall'imprenditore in proprio, quando l'insolvenza non è conseguenza dell'epidemia di COVID-19;

b) all'istanza di fallimento da chiunque formulata ai sensi degli articoli 162, secondo comma, 173, secondo e terzo comma, e 180, settimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) alla richiesta presentata dal pubblico ministero quando nella medesima è fatta domanda di emissione dei provvedimenti di cui all'articolo 15, ottavo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o quando la richiesta è presentata ai sensi dell'articolo 7, numero 1), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942»;

*il comma 3 è sostituito dal seguente:*

«3. Quando alla dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi presentati nel periodo di cui al comma 1 fa seguito, entro il 30 settembre 2020, la dichiarazione di fallimento, il periodo di cui al comma 1 non viene computato nei termini di cui agli articoli 10, 64, 65, 67, primo e secondo comma, 69-bis e 147 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267».

*All'articolo 11:*

*al comma 1, primo periodo, le parole: «30 aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2020» e le parole: «della presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;*

*il comma 3 è sostituito dal seguente:*

«3. I protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino al 31 agosto 2020 non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; ove già pubblicati le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono d'ufficio alla loro cancellazione. Con riferimento allo stesso periodo sono sospese le informative al prefetto di cui all'articolo 8-bis, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 386, e le iscrizioni nell'archivio informatizzato di cui all'articolo 10-bis della medesima legge n. 386 del 1990, che, ove già effettuate, sono cancellate».

*All'articolo 12:*

*dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

«1-bis. All'articolo 54, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "e ai liberi professionisti" sono sostituite dalle seguenti: ", ai liberi professionisti, agli imprenditori individuali e ai soggetti di cui all'articolo 2083 del codice civile"»;

*dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:*

«2-bis. Fino al 31 dicembre 2020, a fronte delle domande di sospensione dei mutui pervenute alla banca a partire dal 28 marzo 2020 a valere sul Fondo di cui al comma 2 e delle quali la banca ha verificato la completezza e la regolarità formale, la banca avvia la sospensione dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda. Il gestore del Fondo, ricevuta dalla banca la domanda di sospensione, accerta la sussistenza dei presupposti e comunica alla banca, entro venti giorni, l'esito dell'istruttoria. Decorso inutilmente tale termine, la domanda si ritiene comunque accolta. In caso di esito negativo dell'istruttoria comunicato dal gestore, la banca può riavviare l'ammortamento del mutuo a partire dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda.

2-ter. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserita la seguente:

"a-bis) l'ammissione ai benefici del Fondo è estesa alle quote di mutuo relative alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e alle relative pertinenze dei soci assegnatari che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come da ultimo modificato dal presente articolo".

2-quater. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-ter e, in particolare, quelle relative all'individuazione della quota di mutuo da sospendere».

*Dopo l'articolo 12 sono inseriti i seguenti:*

«Art. 12-bis. - (Rimborso alle imprese per mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali internazionali) - 1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, spetta, per l'anno 2020, anche per le spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero che siano state disdette in ragione dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto.

Art. 12-ter. - (Disposizioni in materia di beni di impresa) - 1. La rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni di cui all'articolo 1, commi 696 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alle condizioni ivi stabilite, può essere effettuata nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021; limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si considerano riconosciuti, rispettivamente, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° dicembre 2022, del 1° dicembre 2023 o del 1° dicembre 2024.



2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 6,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 11,8 milioni di euro per l'anno 2020, in 2 milioni di euro per l'anno 2021 e in 6,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede:

a) quanto a 10,9 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo di una corrispondente quota del margine disponibile, risultante a seguito dell'attuazione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, rispetto al ricorso all'indebitamento autorizzato l'11 marzo 2020 con le risoluzioni di approvazione della relazione al Parlamento, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e della relativa integrazione;

b) quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 6,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo.

*Art. 12-quater. - (Modifica all'articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di detraibilità dell'IVA sugli acquisti dei beni oggetto di erogazioni liberali) - 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:*

*"3-bis. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, gli acquisti dei beni ceduti a titolo di erogazione liberale in natura ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo si considerano effettuati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione ai fini della detrazione di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".*

*All'articolo 13:*

*al comma 1:*

*alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Resta fermo che la misura di cui alla presente lettera si applica, alle medesime condizioni, anche qualora almeno il 25 per cento del capitale o dei diritti di voto sia detenuto direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure, congiuntamente, da più enti pubblici;»;*

*alla lettera c), dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:*

*«3-bis) per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali di cui alla parte IX, lettera A, sezioni A.1.d) e A.1.e), dell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2019, i ricavi delle vendite e delle prestazioni, sommati alle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti per l'anno 2019»;*

*alla lettera d), dopo le parole: «o da altro fondo di garanzia» sono inserite le seguenti: «o dalle società cooperative previste dall'articolo 112, comma 7, terzo periodo, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385», dopo le parole:*

*«successivamente alla predetta autorizzazione» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche per durate superiori a dieci anni. La garanzia del Fondo può essere cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da confidi o da altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, fino alla copertura del 100 per cento del finanziamento concesso»;*

*alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero, per i finanziamenti deliberati dal soggetto finanziatore in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in misura pari ad almeno il 25 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione. Nei casi di cui alla presente lettera il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia;»;*

*alla lettera f), la parola: «banche» è sostituita dalle seguenti: «le banche» e le parole: «in*

connessione degli effetti» *sono sostituite dalle seguenti*: «in connessione agli effetti»;  
*la lettera g) è sostituita dalle seguenti*:

«g) fermo restando quanto previsto all'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 7 luglio 2017, e fatto salvo quanto previsto per le operazioni finanziarie di cui alla lettera m) del presente comma, la garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia allegate al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 27 febbraio 2019. Ai fini della definizione delle misure di accantonamento a titolo di coefficiente di rischio, in sede di ammissione della singola operazione finanziaria, la probabilità di inadempimento delle imprese è calcolata esclusivamente sulla base dei dati contenuti nel modulo economico-finanziario del suddetto modello di valutazione. Con frequenza bimestrale, in riferimento all'insieme delle operazioni finanziarie ammesse alla garanzia, la consistenza degli accantonamenti prudenziali operati a valere sul Fondo è corretta in funzione dei dati della Centrale dei rischi della Banca d'Italia, acquisiti dal Gestore del Fondo alla data della presentazione delle richieste di ammissione alla garanzia;

*g-bis)* la garanzia è concessa anche in favore dei beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta della garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della parte B) delle avvertenze generali della circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008, purché la predetta classificazione non sia stata effettuata prima del 31 gennaio 2020;

*g-ter)* la garanzia è altresì concessa, con esclusione della garanzia di cui alla lettera e), in favore di beneficiari finali che presentano esposizioni che, prima del 31 gennaio 2020, sono state classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della parte B) delle avvertenze generali della circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 e che sono state oggetto di misure di concessione. In tale caso, il beneficio della garanzia è ammesso anche prima che sia trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui le suddette esposizioni sono state classificate come esposizioni deteriorate, ai sensi dell'articolo 47-*bis*, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le citate esposizioni non sono più classificabili come esposizioni deteriorate, non presentano importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e il soggetto finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi del citato articolo 47-*bis*, paragrafo 6, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013;

*g-quater)* la garanzia è concessa, anche prima che sia trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui le esposizioni sono state classificate come esposizioni deteriorate, ai sensi dell'articolo 47-*bis*, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, in favore delle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-*bis* del citato regio decreto n. 267 del 1942 o hanno presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del medesimo regio decreto, purché, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le loro esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e il soggetto finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi del citato articolo 47-*bis*, paragrafo 6, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013. Sono, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria vigente»;

*alla lettera h), le parole*: «del decreto ministeriale 6 marzo 2017» *sono sostituite dalle seguenti*: «del

citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017»;

*alla lettera i), dopo le parole: «turistico-alberghiero» sono inserite le seguenti: «, compreso il settore termale,»;*

*alla lettera m), la parola: «per cento» è sostituita dalle seguenti: «per cento», dopo le parole: «arti o professioni» sono inserite le seguenti: «, di associazioni professionali e di società tra professionisti nonché di agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi», le parole: «come da dichiarazione» sono sostituite dalle seguenti: «, secondo quanto attestato dall'interessato mediante dichiarazione», le parole: «72 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «120 mesi», le parole: «non superiore al 25 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore, alternativamente, anche tenuto conto di eventi calamitosi, a uno degli importi di cui alla lettera c), numeri 1) o 2)», le parole: «, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019,» sono soppresse, dopo le parole: «da altra idonea documentazione,» è inserita la seguente: «prodotta», le parole: «25.000,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «30.000 euro», le parole: «di esposizioni detenute» sono sostituite dalle seguenti: «delle esposizioni detenute», dopo le parole: «nel caso di garanzia diretta» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,», le parole: «di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come definiti dall'accordo quadro per l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all'articolo 1, commi da 166 a 178 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento, maggiorato dello 0,20 per cento» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La garanzia è altresì concessa in favore di beneficiari finali che presentano esposizioni che, anche prima del 31 gennaio 2020, sono state classificate come inadempienze probabili o esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi delle avvertenze generali, parte B), paragrafo 2, della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia, a condizione che le predette esposizioni alla data della richiesta del finanziamento non siano più classificabili come esposizioni deteriorate ai sensi dell'articolo 47-bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013. Nel caso in cui le predette esposizioni siano state oggetto di misure di concessione, la garanzia è altresì concessa in favore dei beneficiari finali a condizione che le stesse esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate ai sensi del citato articolo 47-bis, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione di quanto disposto dalla lettera b) del medesimo paragrafo;»;*

*dopo la lettera m) è inserita la seguente:*

*«m-bis) per i finanziamenti di cui alla lettera m) concessi fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti beneficiari possono chiedere, con riguardo all'importo finanziato e alla durata, l'adeguamento del finanziamento alle nuove condizioni introdotte dalla legge di conversione del presente decreto»;*

*alla lettera n), le parole: «come da dichiarazione» sono sostituite dalle seguenti: «, secondo quanto attestato dall'interessato mediante dichiarazione», le parole: «non superiore al 25 per cento dei ricavi del soggetto beneficiario» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore, alternativamente, a uno degli importi di cui alla lettera c), numeri 1) o 2)», le parole: «di esposizioni detenute» sono sostituite dalle seguenti: «delle esposizioni detenute», le parole: «del soggetto finanziato) le Regioni, i Comuni, gli enti locali» sono sostituite dalle seguenti: «del soggetto finanziato. Le regioni, gli enti locali», le parole: «e gli enti di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «e agli enti di riferimento» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e reti d'impresa di cui all'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Nei finanziamenti di cui al periodo precedente, la garanzia è estesa esclusivamente alla quota di credito incrementale rispetto alle esposizioni pregresse. Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera, altresì, l'ammontare dei ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore»;*

*dopo la lettera n) è inserita la seguente:*

«n-bis) previa autorizzazione della Commissione europea al fine di rafforzare il supporto all'emergenza da COVID-19 prestato dalle cooperative e dai confidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i soggetti di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 gennaio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 17 febbraio 2017, possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi pubblici, con esclusione di quelli derivanti dalle attribuzioni annuali di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, esistenti alla data del 31 dicembre 2019. Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio netto, anche ai fini di vigilanza, dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione. Le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. La relativa deliberazione, da assumere entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio, è di competenza dell'assemblea ordinaria;»;

*alla lettera p), le parole: «ed erogate dal» sono sostituite dalle seguenti: «con l'erogazione da parte del»;*

*dopo la lettera p) è aggiunta la seguente:*

«p-bis) per i finanziamenti di importo superiore a 25.000 euro la garanzia è rilasciata con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento fino a ventiquattro mesi»;

*al comma 2:*

*alla lettera f), le parole: «decreto interministeriale del 14 novembre 2017,» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2018,» e la parola: «percento», ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: «per cento»;*

*alla lettera g), la parola: «percento» è sostituita dalle seguenti: «per cento»;*

*dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:*

«4-bis. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche tramite propri organismi consortili, con le risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti a legislazione vigente, al fine di favorire l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese, possono, anche con la costituzione di appositi fondi, concedere contributi alle piccole e medie imprese in conto commissioni di garanzia su operazioni finanziarie ammesse alla riassicurazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al fine di contenere i costi delle garanzie concesse da soggetti garanti autorizzati.

4-ter. Dall'attuazione delle disposizioni del comma 4-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

*al comma 7, la parola: «percento» è sostituita dalle seguenti: «per cento»;*

*al comma 8, le parole: «in possesso del requisito di micro piccola media impresa» sono sostituite dalle seguenti: «in possesso del requisito per la qualificazione come micro, piccola o media impresa» e la parola: «operazioni» è sostituita dalla seguente: «erogazioni»;*

*al comma 9, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176, le modificazioni necessarie per adeguarlo alla disposizione di cui al primo periodo del presente comma»;*

*al comma 11, le parole: «imprese agricole e della pesca» sono sostituite dalle seguenti: «imprese agricole, forestali, della pesca e dell'acquacoltura e dell'ippicoltura, nonché dei consorzi di bonifica e dei birrifici artigianali»;*

*dopo il comma 12 è inserito il seguente:*

«12-bis. Fino al 31 dicembre 2020, le risorse del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fino a un importo di euro 100 milioni, sono destinate all'erogazione della garanzia di cui al comma 1, lettera m), del presente articolo in favore degli enti del Terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività di impresa o

commerciale, anche in via non esclusiva o prevalente o finalizzata all'autofinanziamento. Per le finalità di cui al presente comma, per ricavi si intende il totale dei ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominati, come risultanti dal bilancio o rendiconto approvato dall'organo statutariamente competente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 o, in mancanza, dal bilancio o rendiconto approvato dall'organo statutariamente competente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018»;

*al comma 13, le parole da: «Alla copertura» fino a: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.829 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 1.580 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 12 e, quanto a 249 milioni di euro per l'anno 2020» e dopo le parole: «all'articolo 56, comma 6,» è inserita la seguente: «del».*

*Dopo l'articolo 13 sono inseriti i seguenti:*

*«Art. 13-bis. - (Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura) - 1. Per l'esercizio relativo all'anno 2020, in acconto sul saldo di fine esercizio, è riassegnato al Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, il 20 per cento dell'attivo di esercizio del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura, di cui all'articolo 14 della medesima legge n. 108 del 1996, risultante alla data del 30 settembre 2020.*

*Art. 13-ter. - (Microcredito) - 1. All'articolo 112, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I confidi di cui al presente articolo possono detenere partecipazioni nei soggetti di cui all'articolo 111"».*

*All'articolo 14:*

*al comma 1, le parole: «iscritte al registro di cui all'» sono sostituite dalle seguenti: «iscritte nel registro istituito ai sensi dell'» e le parole: «d. lgs.» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo»;*

*al comma 2, le parole: «iscritte nel registro di cui all'» sono sostituite dalle seguenti: «iscritte nel registro istituito ai sensi dell'» e le parole: «d. lgs.» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo »;*

*il comma 3 è sostituito dal seguente:*

*«3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari, in termini di saldo netto e di indebitamento netto, a 35 milioni di euro per l'anno 2020 e pari, in termini di fabbisogno, a 5 milioni di euro per il medesimo anno 2020, si provvede, quanto a 35 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e, quanto a 5 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 12 dell'articolo 13 del presente decreto».*

*Nel capo II, dopo l'articolo 14 sono aggiunti i seguenti:*

*«Art. 14-bis. - (Proroga del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura) - 1. Al fine di assicurare la continuità delle azioni previste dallo strumento programmatico nazionale del settore ittico nel periodo di emergenza da COVID-19, è disposta la proroga al 31 dicembre 2021 del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, di cui all'articolo 2, comma 5-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, già prorogato al 31 dicembre 2020 dall'articolo 1, comma 517, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.*

*Art. 14-ter. - (Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune in servizio pubblico) - 1. Al fine di garantire la continuità del servizio di pubblico trasporto mediante impianti a fune, le scadenze relative alle revisioni generali e speciali quinquennali nonché quelle relative agli scorrimenti e alle sostituzioni delle funi e al rifacimento dei loro attacchi di estremità sono prorogate di dodici mesi, qualora sia trasmessa prima delle suddette scadenze all'Autorità di sorveglianza, da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio, una dettagliata e completa relazione in merito ai controlli effettuati, ai provvedimenti adottati e all'esito delle verifiche e delle prove eseguite, contenente l'attestazione della sussistenza delle condizioni di sicurezza per*

l'esercizio pubblico.

2. Ai fini di cui al comma 1, per l'anno 2020 non è obbligatoria la partecipazione dell'Autorità di sorveglianza alle verifiche e alle prove periodiche da effettuare da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio o dell'assistente tecnico.

3. Le scadenze relative ai termini di inizio e di conclusione delle opere di realizzazione di impianti a fune per le quali è già stata rilasciata l'approvazione dei progetti sono prorogate di dodici mesi.

4. Le procedure per l'attuazione di quanto disposto dai commi 1, 2 e 3 sono stabilite mediante regolamento adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. L'articolo 62-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è abrogato».

*All'articolo 15:*

*al comma 1:*

*al capoverso 3, le parole: «sono soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «è soggetto» e le parole: «nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e), ivi inclusi, nel settore finanziario, quello creditizio e assicurativo, del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019» sono sostituite dalle seguenti: «nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e), del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, intendendosi compresi nel settore finanziario i settori creditizio e assicurativo, e, nel settore sanitario, la produzione, l'importazione e la distribuzione all'ingrosso di dispositivi medicali, medico-chirurgici e di protezione individuale»;*

*al capoverso 3-bis:*

*alla lettera a), le parole: «ivi inclusi, nel settore finanziario, quello creditizio ed assicurativo, ovvero individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 2, comma 1-ter,» sono sostituite dalle seguenti: «intendendosi compresi nel settore finanziario i settori creditizio e assicurativo, nonché le delibere, gli atti o le operazioni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 21 del 2012,»;*

*alla lettera b), le parole: «e il valore complessivo» sono sostituite dalle seguenti: «quando il valore complessivo» e dopo le parole: «e 50 per cento» sono aggiunte le seguenti: «del capitale»;*

*al capoverso 3-quater:*

*al secondo periodo, le parole: «al termine di cui al» sono sostituite dalle seguenti: «al termine del»;*

*al terzo periodo, le parole: «e relativi» sono sostituite dalla seguente: «relativi», le parole: «ivi inclusi, nel settore finanziario, quello creditizio ed assicurativo» sono sostituite dalle seguenti: «intendendosi compresi nel settore finanziario i settori creditizio e assicurativo» e dopo le parole: «dal medesimo articolo 2» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».*

*All'articolo 16:*

*al comma 1:*

*alla lettera a), le parole: «è aggiunto infine il seguente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi», dopo le parole: «la Presidenza del Consiglio» sono inserite le seguenti: «dei ministri» e le parole: «previste dal presente articolo,» sono sostituite dalle seguenti: «previsti dal presente articolo»;*

*alla lettera b), la parola: «elaborate» è sostituita dalla seguente: «elaborati»;*

*alla lettera c), numero 2), dopo le parole: «la Presidenza del Consiglio» sono inserite le seguenti: «dei ministri» e la parola: «previste» è sostituita dalla seguente: «previsti»;*

*alla lettera d), capoverso 8-bis, dopo le parole: «la Presidenza del Consiglio» sono inserite le seguenti: «dei ministri» e la parola: «previste» è sostituita dalla seguente: «previsti»;*

*alla lettera e), capoverso 3, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2» e dopo le parole: «può stipulare» sono inserite le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,».*

*All'articolo 17, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

*«1-bis. Fino al 31 dicembre 2020, per i settori agroalimentare e siderurgico le disposizioni del presente*

articolo e degli articoli 15 e 16 si applicano anche per perseguire l'ulteriore finalità della tutela del mantenimento dei livelli occupazionali e della produttività nel territorio nazionale».

*All'articolo 18:*

*al comma 6, le parole: «e Piacenza» sono sostituite dalle seguenti: «, Piacenza, Alessandria e Asti»; al comma 8, primo periodo, le parole: «dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, e» sono soppresse e le parole: «per i mesi» sono sostituite dalle seguenti: «e, per i mesi»;*

*dopo il comma 8 è inserito il seguente:*

«8-bis. I termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio in scadenza entro il 30 agosto 2020 sono prorogati al 22 settembre 2020. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata è versata entro il 22 settembre 2020 e le successive entro l'ultimo giorno del mese; l'ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020».

*Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:*

«Art. 18-bis. - (Sospensione del versamento dei canoni per l'uso di beni immobili appartenenti allo Stato) - 1. Al fine di garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza da COVID-19 e i livelli occupazionali, il pagamento dei canoni dovuti per il periodo dal 1° marzo 2020 al 31 luglio 2020 per l'uso, in regime di concessione o di locazione, di beni immobili appartenenti allo Stato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, è sospeso. Al pagamento dei canoni sospesi ai sensi del primo periodo, da effettuare, anche mediante rateazione, senza applicazione di interessi, entro il 31 ottobre 2020, si provvede secondo le modalità stabilite dall'autorità concedente. Sono comunque fatti salvi i pagamenti già eseguiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

*All'articolo 20:*

*la rubrica è sostituita dalla seguente: «Metodo previsionale per la determinazione degli acconti da versare nel mese di giugno».*

*L'articolo 25 è soppresso.*

*All'articolo 27:*

*al comma 1, dopo le parole: «dello stesso decreto» sono aggiunte le seguenti: «del Ministro della salute».*

*Dopo l'articolo 27 è inserito il seguente:*

«Art. 27-bis. - (Disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti) - 1. I farmaci di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, erogati in regime di distribuzione diretta da parte delle strutture pubbliche, possono essere distribuiti agli assistiti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, in regime di distribuzione per conto, dalle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale con le modalità e alle condizioni stabilite dagli accordi regionali stipulati ai sensi di quanto previsto dalla citata lettera a) e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica determinato dal COVID-19».

*All'articolo 28:*

*al comma 1:*

*alla lettera a), dopo le parole: «al comma 1,» è inserita la seguente: «alinea,»;*

*alla lettera b), le parole: «all'articolo 27, del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 27 del decreto».*

*All'articolo 29:*

*al comma 1, le parole: «sono tenute» sono sostituite dalle seguenti: «sono tenuti»;*

*al comma 2, le parole: «è depositata» sono sostituite dalle seguenti: «mediante deposito»;*

*al comma 3, le parole: «articolo 73, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 37, comma 1, del presente decreto».*

*Dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:*

«Art. 29-bis. - (*Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19*) - 1. Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

*Dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:*

«Art. 30-bis. - (*Norme in materia di rifiuti sanitari*) - 1. Al fine di contenere il rischio infettivo e favorire la sterilizzazione dei rifiuti sanitari nelle strutture sanitarie, fino a trenta giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione, effettuato secondo le previsioni dell'articolo 2, comma 1, lettera m), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, presso le strutture sanitarie pubbliche e private ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del citato regolamento, sono sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani».

*All'articolo 31:*

*al comma 1, le parole: «in relazione dall'emergenza sanitaria Covid19» sono sostituite dalle seguenti: «in relazione all'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19» e le parole: «dall'abrogazione di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 2»;*

*al comma 3, le parole: «dei monopoli, che provengono» sono sostituite dalle seguenti: «dei monopoli che provengono» e le parole: «del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447» sono sostituite dalle seguenti: «del codice di procedura penale».*

*All'articolo 33:*

*al comma 1, le parole: «dell'epidemia COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «dell'epidemia di COVID-19»;*

*al comma 3, le parole: «"nonché dei pagamenti di cui alla lettera e-bis)" sono sostituite dalle seguenti: "nonché dei pagamenti di cui alle lettere c-bis) ed e-bis)".» sono sostituite dalle seguenti: «"dei rendiconti di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c)," sono sostituite dalle seguenti: "dei rendiconti di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b), c) e c-bis)".».*

*All'articolo 36:*

*al comma 3, dopo le parole: «codice del processo amministrativo» sono inserite le seguenti: «, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,».*

*Nel capo V, dopo l'articolo 37 è aggiunto il seguente:*

«Art. 37-bis. - (*Sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie*) - 1. Fino al 30 settembre 2020, le segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994, come modificata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 2012, riguardanti le imprese beneficiarie delle misure di sostegno finanziario di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono sospese a decorrere dalla data dalla quale tali misure sono state concesse.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai sistemi di informazioni creditizie dei quali fanno parte altri archivi sul credito gestiti da soggetti privati e ai quali gli intermediari partecipano su base volontaria».

*All'articolo 38:*

*al comma 1, le parole: «è riconosciuto l'adeguamento immediato della quota capitaria/oraria ai Medici*



di Medicina Generale e ai Pediatri di Libera Scelta ai contenuti economici» *sono sostituite dalle seguenti*: «è riconosciuto ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta l'adeguamento immediato delle quote capitaria e oraria ai contenuti economici»;

*al comma 2, le parole*: «cessano gli effetti di cui al comma 1» *sono sostituite dalle seguenti*: «cessa l'applicazione delle disposizioni del comma 1»;

*al comma 6, le parole*: «è riconosciuto l'adeguamento immediato del trattamento economico spettante agli specialisti ambulatoriali, ai contenuti economici» *sono sostituite dalle seguenti*: «è riconosciuto agli specialisti ambulatoriali l'adeguamento immediato del trattamento economico ai contenuti economici».

*All'articolo 39:*

*al comma 1, le parole*: «corredata dal benessere» *sono sostituite dalle seguenti*: «corredata del benessere» *e le parole*: «punti 1 e 2» *sono sostituite dalle seguenti*: «numeri 1) e 2)»;

*al comma 2, dopo le parole*: «di cui al comma 1» *sono inserite le seguenti*: «del presente articolo».

*All'articolo 40:*

*al comma 2, le parole*: «Commissione tecnico scientifica» *sono sostituite dalle seguenti*: «Commissione consultiva tecnico-scientifica» *e le parole*: «Comitato tecnico scientifico» *sono sostituite dalle seguenti*: «Comitato tecnico-scientifico»;

*al comma 5, le parole*: «sito istituzionale» *sono sostituite dalle seguenti*: «sito internet istituzionale»;

*al comma 6, le parole*: «non profit» *sono sostituite dalle seguenti*: «senza scopo di lucro»;

*al comma 7, le parole*: «non derivano nuovi e maggiori oneri» *sono sostituite dalle seguenti*: «non devono derivare nuovi o maggiori oneri» *e le parole*: «sui propri bilanci» *sono soppresse*;

*alla rubrica, la parola*: «materia» *è sostituita dalle seguenti*: «in materia».

*All'articolo 41:*

*al comma 1, le parole*: «ai i lavoratori» *sono sostituite dalle seguenti*: «ai lavoratori» *e le parole*: «dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020» *sono sostituite dalle seguenti*: «tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020»;

*il comma 4 è sostituito dal seguente*:

«4. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 16 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, in termini di saldo netto e di indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e, in termini di fabbisogno, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 12 dell'articolo 13»;

*dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti*:

«4-bis. Al fine di favorire lo sviluppo di nuova imprenditoria in agricoltura, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione, da parte dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, di mutui a tasso zero in favore di iniziative finalizzate al sostegno di aziende agricole per la ristrutturazione di mutui in essere, per la copertura di spese di gestione o per investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. I mutui sono concessi nel limite massimo di 200.000 euro, per la durata massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Costituiscono titoli preferenziali per l'erogazione dei mutui l'avere costituito l'azienda nel biennio 2019-2020, la dimensione della superficie utile agricola e la produzione di prodotti agroalimentari tipici, sotto qualsiasi forma tutelati. Per l'attuazione delle disposizioni del presente comma, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo rotativo con una dotazione finanziaria iniziale pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale presso la tesoreria dello Stato intestata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Al relativo

onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21. 4-ter. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, dopo le parole: "da non oltre sessanta mesi" sono inserite le seguenti: "e nel caso di imprese agricole, anche di nuova costituzione"».

*All'articolo 42:*

*al comma 1:*

*al primo periodo, dopo le parole: «province autonome» sono inserite le seguenti: «di Trento e di Bolzano»;*

*al secondo periodo, le parole: «al presidente, al direttore generale ed al consiglio di amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «al presidente e al direttore generale,»;*

*al sesto periodo, le parole: «salva l'ipotesi di cumulo con altro incarico per il quale già percepisca un compenso» sono sostituite dalle seguenti: «tranne che nel caso di cumulo con altro incarico per il quale già percepisca un compenso»;*

*al comma 2, le parole: «e alle successive integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «e delle sue successive integrazioni», le parole: «tecnico operativo» sono sostituite dalla seguente: «tecnico-operativo» e le parole: «Covid-19 di cui all'articolo 18» sono sostituite dalle seguenti: «COVID-19 ai sensi dell'articolo 18»;*

*al comma 3:*

*al primo periodo, le parole: «agli articoli 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 3, 4, 4-bis e 5-sexies» e le parole: «cui al decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 e ad» sono soppresse;*

*al capoverso, le parole: «Supporta altresì» sono sostituite dalle seguenti: «4. Il commissario coadiuva altresì».*

*Dopo l'articolo 42 sono inseriti i seguenti :*

*«Art. 42-bis. - (Misure straordinarie per la progettazione e la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa) - 1. Al fine di contrastare gli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19 nel territorio nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con il presidente della Regione siciliana, è nominato un Commissario straordinario per la progettazione e la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa, che deve essere completato entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

*2. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di un anno, prorogabile per un solo anno. L'incarico è a titolo gratuito.*

*3. Il Commissario straordinario opera nel rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, degli obblighi internazionali e dei principi e criteri previsti dagli articoli 30, comma 1, 34 e 42 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e in deroga ad ogni altra disposizione di legge diversa da quella penale.*

*4. Al fine di consentire la massima autonomia finanziaria per la progettazione e la realizzazione del complesso ospedaliero di cui al comma 1, al Commissario straordinario è intestata un'apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, sulla quale sono assegnate le risorse disponibili e possono confluire, inoltre, le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla progettazione e alla realizzazione del citato complesso ospedaliero.*

*5. Per la progettazione e la realizzazione del complesso ospedaliero di cui al comma 1 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e assegnate alla Regione siciliana, ferma restando la quota minima del finanziamento a carico della medesima Regione e previa sottoscrizione di un accordo di programma tra il Commissario straordinario, il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze.*

Art. 42-ter. - (*Clausola di salvaguardia*) - Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

*Alla tabella, al numero 2) - Operazioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b), alla prima riga è premessa la seguente:*

N. Operazione	Esportatore	Debitore / Garante	Oggetto	Paese	Valore del Contratto	Impegno Assicurativo (Nominale/€)	Durata (anni)	Data Delibera SACE	Superamento Portata Mass
---------------	-------------	-----------------------	---------	-------	-------------------------	---	------------------	--------------------------	-----------------------------

ARTICOLI DA 1 A 44 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE  
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E ALLEGATO 1

CapoI

MISURE DI ACCESSO AL CREDITO PER LE IMPRESE

Articolo 1.

*(Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese)*

1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, SACE S.p.A. concede fino al 31 dicembre 2020 garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dai commi da 2 a 11, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma non superano l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi sono destinati a supporto di piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA nonché le associazioni professionali e le società tra professionisti, che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché alle garanzie concesse ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle cessioni di crediti con garanzia di solvenza prestata dal cedente effettuate, dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalle imprese di cui al comma 1 del presente articolo, anche ai sensi della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. I limiti di importo del prestito di cui al comma 2, lettera c), e le percentuali di copertura della garanzia di cui al comma 2, lettera d), sono riferiti all'importo del corrispettivo pagato al cedente per la cessione dei crediti. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabiliti modalità attuative e operative nonché ulteriori elementi e requisiti integrativi per l'esecuzione delle operazioni di cui al presente comma. La procedura e la documentazione necessaria per il rilascio della garanzia ai sensi del presente comma sono ulteriormente specificate dalla SACE S.p.A.

1-ter. Dalle garanzie per finanziamenti di cui al presente articolo sono in ogni caso escluse le società che controllano direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero che sono controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali. Per Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali si intendono le giurisdizioni individuate nell'allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione europea. La condizione di cui al presente comma non si applica se la società dimostra che il soggetto non residente svolge un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali. Ai fini del presente comma, il contribuente può interpellare l'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11,

comma 1, lettera *b*), della legge 27 luglio 2000, n. 212.

2. Le garanzie di cui ai commi 1 e 1- bis sono rilasciate alle seguenti condizioni:

*a*) la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 36 mesi;

*b*) al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, e alla data del 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come rilevabili dal soggetto finanziatore;

*b-bis*) nella definizione del rapporto tra debito e patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni dall'impresa, che non può essere superiore a 7,5, come indicato dal numero 1) della lettera *e*) del punto 18) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e che costituisce un parametro indispensabile per la definizione di «impresa in difficoltà», sono compresi nel calcolo del patrimonio i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazione, forniture e appalti, certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate al citato articolo 9, comma 3-*ter*, lettera *b*), ultimo periodo, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica;

*c*) l'importo del prestito assistito da garanzia non è superiore al maggiore tra i seguenti elementi:

1) 25 per cento del fatturato annuo dell'impresa relativo al 2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale;

2) il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio; qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa;

*d*) la garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, copre l'importo del finanziamento concesso nei limiti delle seguenti quote percentuali:

1) 90 per cento per imprese con non più di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;

2) 80 per cento per imprese con valore del fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;

3) 70 per cento per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro;

*e*) le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio della garanzia sono le seguenti:

1) per i finanziamenti di piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;

2) per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;

*f*) la garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio;

*g*) la garanzia copre nuovi finanziamenti concessi all'impresa successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, per capitale, interessi ed oneri accessori fino all'importo massimo garantito;

*h*) le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti. Tale minor costo deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal

- rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti, ed il costo effettivamente applicato all'impresa;
- i) l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno che essa, nonché ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, comprese quelle soggette alla direzione e al coordinamento da parte della medesima, non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso dell'anno 2020. Qualora le suddette imprese abbiano già distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento della richiesta del finanziamento, l'impegno è assunto dall'impresa per i dodici mesi successivi alla data della richiesta;
- l) l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;
- m) il soggetto finanziatore deve dimostrare che ad esito del rilascio del finanziamento coperto da garanzia l'ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore del presente decreto;
- n) il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria, e le medesime imprese devono impegnarsi a non delocalizzare le produzioni;
- n-bis*) il finanziamento di cui alla lettera *n*) deve essere altresì destinato, in misura non superiore al 20 per cento dell'importo erogato, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo emergenziale ovvero dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020, per le quali il rimborso sia reso oggettivamente impossibile in conseguenza della diffusione dell'epidemia di COVID-19 o delle misure dirette alla prevenzione e al contenimento della stessa, a condizione che l'impossibilità oggettiva del rimborso sia attestata dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Ai fini dell'individuazione del limite di importo garantito indicato dal comma 2, lettera *c*), si fa riferimento al valore del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da parte dell'impresa ovvero su base consolidata qualora l'impresa appartenga ad un gruppo. L'impresa richiedente è tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore. Ai fini della verifica del suddetto limite, qualora la medesima impresa sia beneficiaria di più finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al presente articolo ovvero da altra garanzia pubblica, gli importi di detti finanziamenti si cumulano. Qualora la medesima impresa, ovvero il medesimo gruppo quando la prima è parte di un gruppo, siano beneficiari di più finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al comma 1, gli importi di detti finanziamenti si cumulano.
4. Ai fini dell'individuazione della percentuale di garanzia indicata dal comma 2, lettera *d*), si fa riferimento al valore su base consolidata del fatturato e dei costi del personale del gruppo, qualora l'impresa beneficiaria sia parte di un gruppo. L'impresa richiedente è tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore. Le percentuali indicate al comma 2, lettera *d*) si applicano sull'importo residuo dovuto, in caso di ammortamento progressivo del finanziamento.
5. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie disciplinate dai commi 1 e 1-*bis* è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie. SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare alle banche, alle istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e agli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia. SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere impartiti a SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attività di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al

fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni previsti dal presente articolo.

6. Per il rilascio delle garanzie che coprono finanziamenti in favore di imprese con non più di 5000 dipendenti in Italia e con valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro, sulla base dei dati risultanti dal bilancio ovvero di dati certificati con riferimento alla data di entrata in vigore del presente decreto se l'impresa non ha approvato il bilancio, si applica la seguente procedura semplificata, come ulteriormente specificata sul piano procedurale e documentale da SACE S.p.A., fermo quanto previsto dal comma 9:

- a) l'impresa interessata all'erogazione di un finanziamento garantito da SACE S.p.A. presenta a un soggetto finanziatore, che può operare ed eventualmente erogare anche in modo coordinato con altri finanziatori, la domanda di finanziamento garantito dallo Stato;
- b) in caso di esito positivo della delibera di erogazione del finanziamento da parte dei suddetti soggetti, questi ultimi trasmettono la richiesta di emissione della garanzia a SACE S.p.A. la quale esamina la richiesta stessa, verificando l'esito positivo del processo deliberativo del soggetto finanziatore ed emettendo un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia;
- c) il soggetto finanziatore procede al rilascio del finanziamento assistito dalla garanzia concessa dalla SACE S.p.A.

7. Qualora l'impresa beneficiaria abbia dipendenti o fatturato superiori alle soglie indicate dal comma 6, il rilascio della garanzia e del corrispondente codice unico è subordinato altresì alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A., tenendo in considerazione il ruolo che l'impresa che beneficia della garanzia svolge rispetto alle seguenti aree e profili in Italia:

- a) contributo allo sviluppo tecnologico;
- b) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti;
- c) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche;
- d) impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro;
- e) peso specifico nell'ambito di una filiera produttiva strategica.

8. Con il decreto di cui al comma 7 possono essere elevate le percentuali di cui al comma 2, lettera d), fino al limite di percentuale immediatamente superiore a quello ivi previsto, subordinatamente al rispetto di specifici impegni e condizioni in capo all'impresa beneficiaria indicati nella decisione, in relazione alle aree e ai profili di cui al comma 7.

9. I soggetti finanziatori forniscono un rendiconto periodico a SACE S.p.A., con i contenuti, la cadenza e le modalità da quest'ultima indicati, al fine di riscontrare il rispetto da parte dei soggetti finanziati e degli stessi soggetti finanziatori degli impegni e delle condizioni previsti ai sensi del presente articolo. SACE S.p.A. ne riferisce periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze.

10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere disciplinate ulteriori modalità attuative e operative, ed eventuali elementi e requisiti integrativi, per l'esecuzione delle operazioni di cui ai commi da 1 a 9.

11. In caso di modifiche della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», condizioni e requisiti indicati ai commi da 2 a 8 possono essere conseguentemente adeguati con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

12. L'efficacia dei commi da 1 a 9 è subordinata all'approvazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

13. Fermo restando il limite complessivo massimo di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere concessa, in conformità alla normativa dell'Unione europea, la garanzia dello Stato su esposizioni assunte o da assumere da Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.) entro il 31 dicembre 2020 derivanti da garanzie, anche nella forma di garanzie di prima perdita, su portafogli di finanziamenti concessi, in qualsiasi forma, da banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia alle imprese con sede in Italia che hanno sofferto una

riduzione del fatturato a causa dell'emergenza epidemiologica da «COVID-19» e che prevedano modalità tali da assicurare la concessione da parte dei soggetti finanziatori di nuovi finanziamenti in funzione dell'ammontare del capitale regolamentare liberato per effetto delle garanzie stesse. La garanzia è a prima richiesta, incondizionata, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.

14. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo a copertura delle garanzie concesse ai sensi dei commi 5 e 13, nonché di quelle concesse ai sensi dell'articolo 6, comma 14-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con una dotazione iniziale di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Per la gestione del fondo è autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale intestato alla SACE S.p.A., su cui sono versate le commissioni incassate ai sensi del comma 2, lettera *e*), al netto dei costi di gestione sostenuti dalla SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del presente articolo, risultanti dalla contabilità della medesima SACE S.p.A., salvo conguaglio a seguito dell'approvazione del bilancio.

14-*bis*. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese indicate al comma 1, la SACE S.p.A., fino al 31 dicembre 2020, concede garanzie, in conformità alla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previsti nel presente articolo, in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti che sottoscrivono in Italia prestiti obbligazionari o altri titoli di debito emessi dalle suddette imprese a cui sia attribuita da parte di una primaria agenzia di *rating* una classe almeno pari a BB- o equivalente. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma, unitamente a quelli assunti ai sensi del comma 1, non devono superare l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro.

14-*ter*. Fermo restando quanto previsto dal comma 14-*bis*, qualora la classe di *rating* attribuita sia inferiore a BBB-, i sottoscrittori originari dei prestiti obbligazionari o dei titoli di debito si obbligano a mantenere una quota pari almeno al 30 per cento del valore dell'emissione per l'intera durata della stessa.

14-*quater*. Alle garanzie di cui ai commi 14-*bis* e 14-*ter* si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 e 12. Con riferimento al comma 2, lettera *b*), nel caso di emissioni obbligazionarie organizzate da soggetti diversi da banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito, l'impresa emittente fornisce alla SACE S.p.A. una certificazione attestante che alla data del 29 febbraio 2020 la stessa non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa dell'Unione europea. Con riferimento al comma 9, i sottoscrittori dei prestiti obbligazionari o dei titoli di debito nominano un rappresentante comune che fornisce un rendiconto periodico alla SACE S.p.A., con i contenuti, la cadenza e le modalità da quest'ultima indicati, al fine di riscontrare il rispetto, da parte dell'impresa emittente e dei sottoscrittori, degli impegni e delle condizioni previsti.

14-*quinquies*. Alle obbligazioni della SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie disciplinate dal presente articolo è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata dalla SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie. La SACE S.p.A. svolge, anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare alle banche, alle istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e agli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia. La SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere impartiti alla SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attività di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi nonché dei criteri e delle condizioni previsti dal presente articolo.

14-*sexies*. Il rilascio delle garanzie di cui ai commi 14-*bis* e 14-*ter* da parte della SACE S.p.A., con l'emissione del corrispondente codice unico identificativo di cui al comma 6, lettera *b*), nel caso di emissione di importo eguale o superiore a euro 100 milioni ovvero nel caso in cui sia richiesto, ai sensi del comma 8, l'incremento della percentuale di copertura di cui al comma 2, lettera *d*), è subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa dalla SACE S.p.A., tenendo anche in considerazione il ruolo che l'impresa emittente svolge rispetto alle seguenti aree e profili in Italia:

- a) contributo allo sviluppo tecnologico;
- b) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti;
- c) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche;
- d) impatto sui livelli occupazionali e sul mercato del lavoro;
- e) rilevanza specifica nell'ambito di una filiera produttiva strategica.

Articolo 1-*bis*.

*(Dichiarazione sostitutiva per le richieste di nuovi finanziamenti)*

1. Le richieste di nuovi finanziamenti effettuati ai sensi dell'articolo 1 devono essere integrate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il titolare o il legale rappresentante dell'impresa richiedente, sotto la propria responsabilità, dichiara:

- a) che l'attività d'impresa è stata limitata o interrotta dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima emergenza e che prima di tale emergenza sussisteva una situazione di continuità aziendale;
- b) che i dati aziendali forniti su richiesta dell'intermediario finanziario sono veritieri e completi;
- c) che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera *n*), il finanziamento coperto dalla garanzia è richiesto per sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che sono localizzati in Italia;
- d) che è consapevole che i finanziamenti saranno accreditati esclusivamente sul conto corrente dedicato i cui dati sono contestualmente indicati;
- e) che il titolare o il legale rappresentante istante nonché i soggetti indicati all'articolo 85, commi 1 e 2, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si trovano nelle condizioni ostative previste dall'articolo 67 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011;
- f) che nei confronti del titolare o del legale rappresentante non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione fiscale in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

2. Non appena ricevuta l'autodichiarazione di cui al comma 1, il soggetto al quale è chiesto il finanziamento la trasmette tempestivamente alla SACE S.p.A.

3. L'operatività sul conto corrente dedicato di cui al comma 1, lettera *d*), è condizionata all'indicazione, nella causale del pagamento, della locuzione: «Sostegno ai sensi del decreto-legge n. 23 del 2020».

4. Per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali, con protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e la SACE S.p.A. sono disciplinati i controlli di cui al libro II del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche attraverso procedure semplificate. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Fermi restando gli obblighi di segnalazione previsti dalla normativa antiriciclaggio, per la verifica degli elementi attestati dalla dichiarazione sostitutiva prevista dal presente articolo il soggetto che eroga il finanziamento non è tenuto a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle dichiarazioni sostitutive allegate alle richieste di finanziamento e di garanzia effettuate ai sensi dell'articolo 13.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai soggetti che



svolgono, anche in forma associata, un'attività professionale autonoma.

Articolo 1-ter.

*(Semplificazione delle procedure di liquidazione degli aiuti alla pesca)*

1. Al fine di assicurare liquidità alle imprese della pesca e dell'acquacoltura colpite dall'emergenza sanitaria derivante dal COVID-19, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli anni 2017 e 2018, ed entro novanta giorni dalla medesima data, per l'anno 2019, sono concluse le procedure di erogazione degli aiuti di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, per le giornate di arresto temporaneo obbligatorio dell'attività.
2. La presenza, all'interno della graduatoria adottata con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dei soggetti ammessi e aventi diritto a seguito delle verifiche operate dall'amministrazione dà diritto al beneficiario di ricevere la liquidazione dell'aiuto concesso mediante ricorso al sistema bancario, restando a carico dello stesso beneficiario il pagamento delle spese e degli oneri relativi all'erogazione della somma da parte del sistema bancario.
3. Sono altresì concluse entro sessanta giorni dalla data di presentazione delle domande le procedure di erogazione delle indennità per le giornate di sospensione delle attività di pesca a causa dell'emergenza sanitaria derivante dal COVID-19 per l'annualità 2020.

Articolo 2.

*(Misure per il sostegno all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese)*

1. All'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «SACE S.p.A. favorisce l'internazionalizzazione del settore produttivo italiano, privilegiando gli impegni nei settori strategici per l'economia italiana in termini di livelli occupazionali e ricadute per il sistema economico del Paese, nonché gli impegni per operazioni destinate a Paesi strategici per l'Italia. Ai fini dell'internazionalizzazione sono da considerare strategici anche la filiera agricola nazionale, i settori del turismo e dell'agroalimentare italiano, il settore tessile, della moda e degli accessori, lo sviluppo di piattaforme per la vendita *on line* dei prodotti del *made in Italy*, le camere di commercio italiane all'estero, le fiere, i congressi e gli eventi, anche digitali, rivolti a sostenere lo sviluppo dei mercati, la formazione e il *made in Italy* nei settori dello sport, della cultura, dell'arte, della cinematografia, della musica, della moda, del *design* e dell'agroalimentare.»;

b) i commi 9-bis, 9-ter, 9-quater, 9-quinquies, 9-sexies, 9-septies e 9-octies sono sostituiti dai seguenti:

«9-bis. SACE S.p.A. assume gli impegni derivanti dall'attività assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla normativa dell'Unione Europea, di cui al comma 9, nella misura del dieci per cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno. Il novanta per cento dei medesimi impegni è assunto dallo Stato in conformità al presente articolo, senza vincolo di solidarietà. La legge di bilancio definisce i limiti cumulati di assunzione degli impegni da parte di SACE S.p.A. e del Ministero dell'economia e delle finanze, per conto dello Stato, sulla base del piano di attività deliberato dal Comitato di cui al comma 9-sexies e approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.

9-ter. SACE S.p.A. rilascia le garanzie e le coperture assicurative da cui derivano gli impegni di cui al comma 9-bis in nome proprio e per conto dello Stato. Il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative che sono in grado di determinare elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o paesi di destinazione, rispetto al portafoglio complessivamente assicurato da SACE S.p.A. e dal Ministero dell'economia e delle finanze, è preventivamente autorizzato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato per il sostegno pubblico all'esportazione istituito ai sensi del comma 9-sexies. Il decreto del Ministro è sottoposto al controllo preventivo di legittimità e alla registrazione della Corte dei conti. Le garanzie e le coperture assicurative prevedono che la richiesta di indennizzo e qualsiasi comunicazione o istanza sono rivolte unicamente a SACE S.p.A.

*9-quater.* A decorrere dall'anno 2020 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo a copertura degli impegni assunti dallo Stato ai sensi del presente articolo. Tale fondo è alimentato con i premi riscossi da SACE S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, al netto delle commissioni trattenute da SACE S.p.A., come determinate dalla convenzione di cui al comma *9-quinquies*. I premi di cui al periodo precedente sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione in spesa al predetto fondo. La gestione del fondo è affidata a SACE S.p.A. che opera secondo adeguati *standard* prudenziali di gestione del rischio. Il Ministero dell'economia e delle finanze impartisce indirizzi a SACE S.p.A. sulla gestione del fondo. Per la gestione del fondo è autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale.

*9-quinquies.* Il Ministero dell'economia e delle finanze e SACE S.p.A. disciplinano con convenzione, di durata decennale, approvata con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e sottoposta alla registrazione della Corte dei conti:

- a) lo svolgimento da parte di SACE S.p.A. dell'attività istruttoria delle operazioni da cui derivano gli impegni da assumere ai sensi del comma *9-bis*;
- b) le procedure per il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative da parte di SACE S.p.A. quando non è prevista l'autorizzazione preventiva del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del comma *9-ter*;
- c) la gestione, anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, degli impegni in essere, ivi inclusi l'esercizio, a tutela dei diritti di SACE S.p.A. e del Ministero dell'economia e delle finanze, delle facoltà previste nella polizza di assicurazione, nonché la gestione delle fasi successive al pagamento dell'indennizzo, incluse le modalità di esercizio dei diritti nei confronti del debitore e l'attività di recupero dei crediti;
- d) le modalità con le quali è richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze il pagamento dell'indennizzo per la quota di pertinenza e le modalità di escussione della garanzia dello Stato relativa agli impegni assunti da SACE S.p.A., nonché la remunerazione della garanzia stessa;
- e) le modalità di informazione preventiva al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in ordine alle deliberazioni dell'organo competente di SACE S.p.A. relative agli impegni da assumere o assunti, alle altre decisioni aziendali rilevanti ai fini dell'assunzione di impegni, incluso il sistema aziendale di deleghe decisionali, alla gestione degli impegni in essere e delle richieste di indennizzo;
- f) la trasmissione periodica e a richiesta di informazioni da parte di SACE S.p.A. al Comitato di cui al comma *9-sexies* e al Comitato interministeriale per la programmazione economica, riguardo all'andamento delle operazioni a cui si riferiscono gli impegni assunti dallo Stato ai sensi del comma *9-bis*;
- g) ogni altra modalità operativa rilevante ai fini dell'assunzione e gestione degli impegni di cui al comma *9-bis*;
- h) le modalità di gestione da parte di SACE S.p.A. del fondo di cui al comma *9-quater* e degli attivi in cui sono investite le riserve tecniche, sulla base delle indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze;
- i) le modalità di trasferimento al Ministero dell'economia e delle finanze dei premi riscossi da SACE S.p.A. per conto di questo ai sensi del comma *9-quater*, al netto delle commissioni trattenute da SACE S.p.A., e la determinazione delle suddette commissioni;
- l) l'eventuale definizione di un livello di patrimonializzazione minimo.

*9-sexies.* È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione. Il Comitato è copresieduto dal Direttore Generale del Tesoro o da un suo delegato, e dal Direttore generale competente del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed è composto da sei membri, oltre i copresidenti. I componenti del Comitato, ed i rispettivi supplenti che, in caso di impedimento, li sostituiscono, sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle designazioni effettuate,

rispettivamente, dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministero dell'interno, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero della difesa e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Ciascun componente partecipa alla riunione con diritto di voto. Il presidente del Comitato può invitare a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, rappresentanti di altri enti o istituzioni, pubblici e privati, secondo le materie all'ordine del giorno. Per lo svolgimento delle proprie attività, il Comitato può avvalersi dell'ausilio delle amministrazioni componenti il Comitato e può richiedere pareri all'IVASS su specifiche questioni ed operazioni. Il funzionamento del Comitato è disciplinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le amministrazioni componenti il Comitato. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, Direzione VI - assicura lo svolgimento delle funzioni di segreteria del Comitato. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, indennità o emolumenti comunque denominati, né rimborsi di spese. Dall'istituzione del Comitato non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e al suo funzionamento si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

*9-septies.* Il Comitato di cui al comma *9-sexies*, su proposta di SACE S.p.A., delibera il piano annuale di attività di cui al comma *9-bis*, che definisce l'ammontare progettato di operazioni da assicurare, suddivise per aree geografiche e macro-settori, evidenziando l'importo delle operazioni da sottoporre all'autorizzazione preventiva del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del comma *9-ter*, nonché il sistema dei limiti di rischio (*Risk Appetite Framework* - "RAF"), che definisce, in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, la propensione al rischio, le soglie di tolleranza, con particolare riguardo alle operazioni che possono determinare elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o paesi di destinazione, le politiche di governo dei rischi nonché i processi di riferimento necessari per definirli e attuarli. Il piano annuale di attività e il sistema dei limiti di rischio sono approvati, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).

*9-octies.* Il Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione, in aggiunta alle funzioni di cui al comma *9-septies*, esprime il parere di competenza per l'autorizzazione da rilasciarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nei casi di cui al comma *9-ter*, su istanza di SACE S.p.A., verificati la conformità dell'operazione deliberata da SACE S.p.A. e del relativo impegno assicurativo al piano di attività, al RAF e alla convenzione di cui al comma *9-quinquies*, nonché il rispetto dei limiti indicati al comma *9-bis*. Il Comitato esamina ogni elemento rilevante ai fini del funzionamento del sistema di sostegno pubblico all'esportazione e all'internazionalizzazione, anche predisponendo relazioni e formulando proposte.»;

*c)* dopo il comma 14, è inserito il seguente: «*14-bis.* Ai fini del sostegno e rilancio dell'economia, SACE S.p.A. è abilitata a rilasciare, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa dell'Unione Europea, garanzie sotto qualsiasi forma, ivi incluse controgaranzie verso i confidi, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi alle imprese con sede in Italia, entro l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro. L'attività di cui al presente comma è svolta con contabilità separata rispetto alle attività di cui al comma 9. È accordata di diritto per gli impegni assunti ai sensi del presente comma la garanzia dello Stato a prima richiesta a favore di SACE S.p.A. Non è ammesso il ricorso diretto dei soggetti finanziatori alla garanzia dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti criteri, modalità e condizioni del rilascio da parte di SACE S.p.A. delle garanzie di cui al presente comma e dell'operatività della garanzia dello Stato, in conformità alla normativa dell'Unione europea, e sono altresì individuate le attività che SACE S.p.A. svolge per conto del Ministero dell'economia e delle finanze».

2. Gli impegni assunti e le operazioni deliberate dal consiglio di amministrazione di SACE S.p.A. nonché le garanzie rilasciate dallo Stato prima della data di entrata in vigore del presente decreto sulla

base delle norme previgenti rispetto a quelle modificate dal comma 1, lettera *b*), del presente articolo, e delle disposizioni primarie e secondarie relative o collegate, restano regolate dalle medesime norme e dalle medesime disposizioni, salvo quanto previsto ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo.

3. Gli impegni assunti e le operazioni deliberate dal consiglio di amministrazione di SACE S.p.A. nonché le garanzie rilasciate dallo Stato nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2020, sono e restano regolate dalle norme e dalle convenzioni vigenti alla data del 7 aprile 2020, salvo quanto previsto ai commi 4, 5 e 7 del presente articolo. Il Comitato di cui al comma 9-*sexies* dell'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato ai sensi del comma 1, una volta completata la procedura di nomina dei suoi componenti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sostituisce il Comitato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 febbraio 2015, n. 3245 e successive modificazioni. A decorrere dal 1° gennaio 2021 si applicano le disposizioni in base alle quali gli impegni derivanti dall'attività assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla normativa dell'Unione Europea sono assunti da SACE S.p.A. e dallo Stato nella misura rispettivamente del dieci per cento e del novanta per cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legge n. 269 del 2003, come modificato dal comma 1 del presente articolo. Le risorse del fondo istituito ai sensi del previgente articolo 6, comma 9-*bis*, del decreto-legge n. 269 del 2003, confluiscono nel fondo istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 9-*quater* del decreto legge n. 269 del 2003 come modificato dal comma 1 del presente articolo.

4. Per effetto della presente disposizione sono garantite dallo Stato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6, comma 9-*bis* e seguenti, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come vigente alla data del 6 aprile 2020, le seguenti operazioni nel settore crocieristico, specificamente indicate nella tabella allegata al presente decreto:

- a*) operazioni già autorizzate, ai sensi dell'articolo 2 della delibera CIPE n. 75/2019;
- b*) operazioni ammissibili alla garanzia ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della Delibera CIPE n. 75/2019, le cui istanze sono state già presentate da SACE S.p.A.;
- c*) ulteriori operazioni deliberate da SACE S.p.A., entro la data di entrata in vigore del presente decreto-legge, fino all'importo massimo di 2,6 miliardi di euro.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'anno 2020, salvo quanto previsto dal comma 4, è autorizzato a rilasciare la garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A., di cui all'articolo 6, comma 9-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come vigente alla data del 6 aprile 2020, con concessione del limite speciale di cui all'articolo 7.8 della Convenzione approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 novembre 2014, entro i seguenti limiti:

- a*) per il settore crocieristico, la garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A. su nuove operazioni deliberate nel corso dell'anno 2020, escluse quelle di cui alla lettera *a*) del comma 4 non può eccedere l'importo massimo in termini di flusso di tre miliardi di euro; il totale dell'esposizione cumulata conservata da SACE S.p.A. e di quella ceduta allo Stato sul settore non può eccedere la quota massima del 40 per cento dell'intero portafoglio rischi in essere complessivamente conservato da SACE S.p.A. e ceduto allo Stato;
- b*) per il settore difesa, la garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A. su nuove operazioni, esclusivamente con controparte sovrana, deliberate nel corso dell'anno 2020 non può eccedere l'importo massimo in termini di flusso di cinque miliardi di euro; il totale dell'esposizione cumulata conservata da SACE S.p.A. e di quella ceduta allo Stato sul settore non può eccedere la quota massima del 29 per cento dell'intero portafoglio rischi in essere complessivamente conservato da SACE S.p.A. e ceduto allo Stato. La garanzia dello Stato è rilasciata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su istanza di SACE S.p.A., previo parere dell'IVASS - espresso entro 15 giorni dalla richiesta - limitatamente alla congruità del premio riconosciuto allo Stato, nel principio della condivisione dei rischi e tenuto conto dei necessari accantonamenti prudenziali alla luce del nuovo scenario di

rischiosità sistemica e di una maggiore concentrazione, a valere sulla dotazione del fondo di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, vigente alla data del 6 aprile 2020.

6. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riassicurato dallo Stato il novanta per cento degli impegni in essere a tale data assunti da SACE S.p.A. derivanti dall'attività assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla normativa dell'Unione Europea, ad esclusione di quelli per i quali è già stata presentata la richiesta di indennizzo o per i quali è stato comunicato a SACE S.p.A. il verificarsi, o la minaccia che si verifichi, un evento generatore di sinistro o un rischio incombente di sinistro, nonché di quelli per i quali è stata rilasciata garanzia dello Stato prima dell'entrata in vigore del presente decreto- ovvero ai sensi dei commi 4 e 5. Il novanta per cento degli attivi in cui sono investite le riserve tecniche è trasferito da SACE S.p.A. al Ministero dell'economia e delle finanze. La gestione di tali attivi è affidata a SACE S.p.A. che si attiene agli indirizzi del Ministero dell'economia e delle finanze. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, il Ministero dell'economia e delle finanze e SACE S.p.A. possono procedere ad una verifica della coerenza tra l'ammontare delle riserve tecniche trasferite e la riassicurazione dello Stato, tenuto conto dell'assenza di remunerazione di questa.

7. Il novanta per cento degli impegni assunti da SACE S.p.A. nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2020, ad esclusione di quelli di cui ai commi 4 e 5, può essere riassicurato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che approva altresì la forma di remunerazione concordata con SACE S.p.A., sentito il Comitato di cui all'articolo 6, comma 9-sexies, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dal comma 1 del presente articolo. La remunerazione della riassicurazione di cui al periodo precedente è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata in spesa ed essere versata sul conto di tesoreria istituito dal previgente articolo 6, comma 9-bis del decreto-legge n. 269 del 2003.».

8. Ai fini del calcolo della percentuale per la quale è prevista la riassicurazione ai sensi dei commi 6 e 7 si computa anche la quota degli impegni garantiti dallo Stato ai sensi dell'articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge n. 269 del 2003, come vigente alla data del 6 aprile 2020, in modo che per ogni impegno, esclusa la quota riassicurata da terzi, la riassicurazione di cui ai commi 6 e 7 sia pari alla misura del novanta per cento degli impegni assunti da SACE S.p.A.

9. Entro dieci giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, SACE S.p.A. trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione dettagliata sul capitale e la dotazione patrimoniale che si renderanno disponibili in seguito alle disposizioni di cui al presente articolo, al fine della valutazione sull'impiego di tali risorse per il sostegno alle imprese.

10. Ai fini della predisposizione dello schema di convenzione, il Ministero dell'economia e delle finanze può affidare, con apposito disciplinare, a società a totale partecipazione pubblica un incarico di studio, consulenza, valutazione e assistenza. Al relativo onere nel limite massimo di 100.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

11. L'articolo 53 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è abrogato.

#### Articolo 3.

(SACE S.p.A. e Commissione per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti)

1. SACE S.p.A. concorda con Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.) le strategie industriali e commerciali al fine di massimizzare le sinergie di gruppo e aumentare l'efficacia del sistema di sostegno all'esportazione e all'internazionalizzazione delle imprese e di rilancio dell'economia.

2. In considerazione del ruolo strategico di SACE S.p.A. per l'attuazione delle misure di sostegno all'esportazione e all'internazionalizzazione delle imprese e di rilancio degli investimenti:

a) CDP S.p.A. concorda preventivamente con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, l'esercizio dei diritti di voto derivanti dalla partecipazione in SACE S.p.A.; per le deliberazioni di nomina degli organi sociali, il Ministero dell'economia e delle finanze agisce di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

b) CDP S.p.A. consulta preventivamente il Ministero dell'economia e delle finanze in merito ad operazioni di gestione della partecipazione in SACE S.p.A. diverse da quella di cui alla lettera a);

c) SACE S.p.A. non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di CDP S.p.A.;

d) SACE S.p.A. consulta preventivamente il Ministero dell'economia e delle finanze in ordine alle decisioni aziendali rilevanti ai fini dell'efficace attuazione delle misure di rilancio degli investimenti, con particolare riferimento alle decisioni relative all'assunzione di impegni e al recupero dei crediti;

e) SACE S.p.A. consulta preventivamente il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in ordine alle decisioni aziendali rilevanti ai fini dell'efficace attuazione delle misure di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese, con particolare riferimento alle decisioni relative all'assunzione di impegni e al recupero dei crediti;

f) SACE S.p.A., nella predisposizione del piano annuale di attività, tiene conto delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese assunte dalla cabina di regia co-presieduta dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministro dello sviluppo economico, di cui all'articolo 14, comma 18-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

3. Restano fermi i poteri del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale nei confronti di Simest S.p.A., ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132.

3-bis. La Commissione di vigilanza prevista dall'articolo 3 del testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, di cui al regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, può avvalersi, d'intesa con i Presidenti delle Camere, delle necessarie risorse strumentali a supporto delle funzioni ad essa attribuite.

## CapoII

### MISURE URGENTI PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ DELLE IMPRESE COLPITE DALL'EMERGENZA COVID-19

#### Articolo 4.

##### *(Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato)*

1. Ai fini degli articoli 117, 125-bis, 126-quinquies e 126-quinquiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ferme restando le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, i contratti, conclusi con la clientela al dettaglio come definita dalle disposizioni della Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 soddisfano il requisito ed hanno l'efficacia di cui all'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che l'espressione del consenso sia accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, faccia riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e sia conservata insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità. Il requisito della consegna di copia del contratto è soddisfatto mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto su supporto durevole; l'intermediario consegna copia cartacea del contratto al cliente alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza. Il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il diritto di recesso previsto dalla legge.

#### Articolo 4-bis.

*(Inserimento di nuove attività nella lista di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190)*

1. All'articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere a) e b) sono abrogate;

b) dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:

«i-bis) servizi funerari e cimiteriali;

i-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering;

i-quater) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti».

#### Articolo 4-ter.

##### *(Obiettivi annuali di gestione di pneumatici fuori uso)*

1. Alla luce della situazione emergenziale derivante dalla pandemia di COVID-19 e delle misure adottate per contenerla, in quanto incidenti sulle attività commerciali e sugli spostamenti delle persone, gli obiettivi di gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso su base annuale, come fissati ai sensi dell'articolo 228, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, pari a quelli immessi nel mercato e destinati alla vendita nell'anno precedente, per l'anno in corso sono parametrati al biennio 2020-2021; conseguentemente, la verifica delle quantità di pneumatici fuori uso gestite dai soggetti obbligati è eseguita computando gli pneumatici immessi sul mercato e destinati alla vendita nel biennio 2019-2020.

#### Articolo 5.

##### *(Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)*

1. All'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il presente decreto entra in vigore il 1° settembre 2021, salvo quanto previsto al comma 2.».

#### Articolo 6.

##### *(Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.

#### Articolo 6-bis.

##### *(Disposizioni per il sostegno dei settori alberghiero e termale)*

1. Al fine di sostenere i settori alberghiero e termale, i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operanti nei settori alberghiero e termale che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

2. La rivalutazione deve essere eseguita in uno o in entrambi i bilanci o rendiconti relativi ai due esercizi successivi a quello di cui al comma 1, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

3. Sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritti in bilancio di cui al comma 2 non è dovuta alcuna imposta sostitutiva o altra imposta. Il maggior valore attribuito ai beni e alle partecipazioni si considera riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita.

4. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento al presente comma, con esclusione di ogni diversa

utilizzazione.

5. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento, da versare con le modalità indicate all'articolo 1, comma 701, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

6. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione al socio o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o delle minusvalenze si considera il costo del bene prima della rivalutazione.

7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

8. Le disposizioni dell'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali, che può essere affrancata ai sensi del comma 5 del presente articolo.

9. Nel caso in cui i soggetti individuati al comma 1 del presente articolo abbiano esercitato la facoltà di cui all'articolo 1, commi 696 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, gli effetti della rivalutazione e dell'eventuale affrancamento del saldo attivo ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive si producono a decorrere dall'ultimo bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020.

10. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 0,85 milioni di euro per l'anno 2021, in 2,59 milioni di euro per l'anno 2022, in 1,78 milioni di euro per l'anno 2023, in 1,87 milioni di euro per l'anno 2024 e in 1,81 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

#### Articolo 7.

##### *(Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio)*

1. Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-*bis*, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, di seguito citato anche come «decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18». Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.

2-*bis*. All'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È facoltà delle società cooperative che applicano l'articolo 2540 del codice civile di convocare l'assemblea generale dei soci delegati entro il 30 settembre 2020».

#### Articolo 8.

##### *(Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società)*

1. Ai finanziamenti effettuati a favore delle società dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2467 e 2497 *quinquies* del codice



civile.

#### Articolo 9.

##### *(Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione)*

1. I termini di adempimento dei concordati preventivi, degli accordi di ristrutturazione, degli accordi di composizione della crisi e dei piani del consumatore omologati aventi scadenza in data successiva al 23 febbraio 2020 sono prorogati di sei mesi.
2. Nei procedimenti di concordato preventivo e per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020 il debitore può presentare, sino all'udienza fissata per l'omologazione, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato ai sensi dell'articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o di un nuovo accordo di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il termine decorre dalla data del decreto con cui il Tribunale assegna il termine e non è prorogabile. L'istanza è inammissibile se presentata nell'ambito di un procedimento di concordato preventivo nel corso del quale è già stata tenuta l'adunanza dei creditori ma non sono state raggiunte le maggioranze stabilite dall'articolo 177 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
3. Quando il debitore intende modificare unicamente i termini di adempimento del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione deposita sino all'udienza fissata per l'omologazione una memoria contenente l'indicazione dei nuovi termini, depositando altresì la documentazione che comprova la necessità della modifica dei termini. Il differimento dei termini non può essere superiore di sei mesi rispetto alle scadenze originarie. Nel procedimento per omologazione del concordato preventivo il Tribunale acquisisce il parere del Commissario giudiziale. Il Tribunale, riscontrata la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 180 o 182-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, procede all'omologazione, dando espressamente atto delle nuove scadenze.
4. Il debitore che ha ottenuto la concessione del termine di cui all'articolo 161, comma sesto, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che sia già stato prorogato dal Tribunale, può, prima della scadenza, presentare istanza per la concessione di una ulteriore proroga sino a novanta giorni, anche nei casi in cui è stato depositato ricorso per la dichiarazione di fallimento. L'istanza indica gli elementi che rendono necessaria la concessione della proroga con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Il Tribunale, acquisito il parere del Commissario giudiziale se nominato, concede la proroga quando ritiene che l'istanza si basa su concreti e giustificati motivi. Si applica l'articolo 161, commi settimo e ottavo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
5. L'istanza di cui al comma 4 può essere presentata dal debitore che ha ottenuto la concessione del termine di cui all'articolo 182-*bis*, comma settimo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il Tribunale provvede in camera di consiglio omessi gli adempimenti previsti dall'articolo 182-*bis*, comma settimo, primo periodo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e concede la proroga quando ritiene che l'istanza si basa su concreti e giustificati motivi e che continuano a sussistere i presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui all'articolo 182-*bis*, primo comma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
- 5-*bis*. Il debitore che, entro la data del 31 dicembre 2021, ha ottenuto la concessione dei termini di cui all'articolo 161, sesto comma, o all'articolo 182-*bis*, settimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, può, entro i suddetti termini, depositare un atto di rinuncia alla procedura, dichiarando di avere predisposto un piano di risanamento ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera *d*), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese, e depositando la documentazione relativa alla pubblicazione medesima. Il tribunale, verificate la completezza e la regolarità della documentazione, dichiara l'improcedibilità del ricorso presentato ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, o dell'articolo 182-*bis*, settimo comma, del citato regio decreto n. 267 del 1942.
- 5-*ter*. Le disposizioni dell'articolo 161, decimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non si applicano ai ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del medesimo regio decreto n. 267 del 1942 depositati entro il 31 dicembre 2020.

#### Articolo 10.

*(Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza)*

1. Tutti i ricorsi ai sensi degli articoli 15 e 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 sono improcedibili.
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano:
  - a) al ricorso presentato dall'imprenditore in proprio, quando l'insolvenza non è conseguenza dell'epidemia di COVID-19;
  - b) all'istanza di fallimento da chiunque formulata ai sensi degli articoli 162, secondo comma, 173, secondo e terzo comma, e 180, settimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  - c) alla richiesta presentata dal pubblico ministero quando nella medesima è fatta domanda di emissione dei provvedimenti di cui all'articolo 15, ottavo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o quando la richiesta è presentata ai sensi dell'articolo 7, numero 1), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942.
3. Quando alla dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi presentati nel periodo di cui al comma 1 fa seguito, entro il 30 settembre 2020, la dichiarazione di fallimento, il periodo di cui al comma 1 non viene computato nei termini di cui agli articoli 10, 64, 65, 67, primo e secondo comma, 69-bis e 147 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Articolo 11.

*(Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito)*

1. Fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3, i termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 31 agosto 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciare espressamente.
2. L'assegno presentato al pagamento durante il periodo di sospensione è pagabile nel giorno di presentazione. La sospensione di cui al comma 1 opera su:
  - a) i termini per la presentazione al pagamento;
  - b) i termini per la levata del protesto o delle constatazioni equivalenti;
  - c) i termini previsti all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), della legge 15 dicembre 1990, n. 386, nonché all'articolo 9-bis, comma 2, della medesima legge n. 386 del 1990;
  - d) il termine per il pagamento tardivo dell'assegno previsto dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge n. 386 del 1990.
3. I protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino al 31 agosto 2020 non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; ove già pubblicati le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono d'ufficio alla loro cancellazione. Con riferimento allo stesso periodo sono sospese le informative al prefetto di cui all'articolo 8-bis, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 386, e le iscrizioni nell'archivio informatizzato di cui all'articolo 10-bis della medesima legge n. 386 del 1990, che, ove già effettuate, sono cancellate.

Articolo 12.

*(Fondo solidarietà mutui «prima casa», cd. «Fondo Gasparri»)*

1. Per lavoratori autonomi, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si intendono i soggetti di cui all'articolo 28, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020.
  - 1-bis. All'articolo 54, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «e ai liberi professionisti» sono sostituite dalle seguenti: «, ai liberi professionisti, agli imprenditori individuali e ai soggetti di cui all'articolo 2083 del codice civile».
2. Per un periodo di nove mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, in deroga alla disciplina

vigente, l'accesso ai benefici del Fondo di cui all'articolo 2, commi 475 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ammesso anche nell'ipotesi di mutui in ammortamento da meno di un anno.

*2-bis.* Fino al 31 dicembre 2020, a fronte delle domande di sospensione dei mutui pervenute alla banca a partire dal 28 marzo 2020 a valere sul Fondo di cui al comma 2 e delle quali la banca ha verificato la completezza e la regolarità formale, la banca avvia la sospensione dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda. Il gestore del Fondo, ricevuta dalla banca la domanda di sospensione, accerta la sussistenza dei presupposti e comunica alla banca, entro venti giorni, l'esito dell'istruttoria. Decorso inutilmente tale termine, la domanda si ritiene comunque accolta. In caso di esito negativo dell'istruttoria comunicato dal gestore, la banca può riavviare l'ammortamento del mutuo a partire dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda.

*2-ter.* Dopo la lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserita la seguente:

«*a-bis)* l'ammissione ai benefici del Fondo è estesa alle quote di mutuo relative alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e alle relative pertinenze dei soci assegnatari che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come da ultimo modificato dal presente articolo».

*2-quater.* Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma *2-ter* e, in particolare, quelle relative all'individuazione della quota di mutuo da sospendere.

Articolo 12-bis.

*(Rimborso alle imprese per mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali internazionali)*

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, spetta, per l'anno 2020, anche per le spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero che siano state disdette in ragione dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto.

Articolo 12-ter.

*(Disposizioni in materia di beni di impresa)*

1. La rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni di cui all'articolo 1, commi 696 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alle condizioni ivi stabilite, può essere effettuata nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021; limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si considerano riconosciuti, rispettivamente, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1o dicembre 2022, del 1o dicembre 2023 o del 1o dicembre 2024.

2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 6,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 11,8 milioni di euro per l'anno 2020, in 2 milioni di euro per l'anno 2021 e in 6,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede:

*a)* quanto a 10,9 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo di una corrispondente quota del margine disponibile, risultante a seguito dell'attuazione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, rispetto al ricorso all'indebitamento autorizzato l'11 marzo 2020 con le risoluzioni di approvazione della relazione al Parlamento, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e della relativa integrazione;

*b)* quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

*c)* quanto a 6,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo.

Articolo 12-*quater*.

*(Modifica all'articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di detraibilità dell'IVA sugli acquisti dei beni oggetto di erogazioni liberali)*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:

«3-*bis*. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, gli acquisti dei beni ceduti a titolo di erogazione liberale in natura ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo si considerano effettuati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione ai fini della detrazione di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

Articolo 13.

*(Fondo centrale di garanzia PMI)*

1. Fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano le seguenti misure:

*a*) la garanzia è concessa a titolo gratuito;

*b*) l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 5 milioni di euro. Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499. Resta fermo che la misura di cui alla presente lettera si applica, alle medesime condizioni, anche qualora almeno il 25 per cento del capitale o dei diritti di voto sia detenuto direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure, congiuntamente, da più enti pubblici;

*c*) la percentuale di copertura della garanzia diretta è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, al 90 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria, previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea (TFUE), per le operazioni finanziarie con durata fino a 72 mesi. L'importo totale delle predette operazioni finanziarie non può superare, alternativamente:

1) il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;

2) il 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019;

3) il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499; tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445;

3-*bis*) per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali di cui alla parte IX, lettera A, sezioni A.1.d) e A.1.e), dell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 27 febbraio 2019, i ricavi delle vendite e delle prestazioni, sommati alle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti per l'anno 2019;

*d*) per le operazioni finanziarie aventi le caratteristiche di durata e importo di cui alla lettera *c*), la percentuale di copertura della riassicurazione è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, al 100 per cento dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia o dalle società cooperative previste dall'articolo 112, comma 7, terzo periodo, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento, previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, e che non prevedano il pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito. Fino all'autorizzazione della Commissione Europea e, successivamente alla predetta autorizzazione, per le operazioni finanziarie non aventi le predette caratteristiche di durata e importo di cui alla lettera *c*) e alla presente lettera *d*), le percentuali di copertura sono incrementate, rispettivamente, all'80 per

cento per la garanzia diretta di cui alla lettera *c*) e al 90 per cento per la riassicurazione di cui alla presente lettera *d*) anche per durate superiori a dieci anni. La garanzia del Fondo può essere cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da confidi o da altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, fino alla copertura del 100 per cento del finanziamento concesso;

*e*) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura dell'80 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione ovvero, per i finanziamenti deliberati dal soggetto finanziatore in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in misura pari ad almeno il 25 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione. Nei casi di cui alla presente lettera il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia;

*f*) per le operazioni per le quali le banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, ovvero l'allungamento della scadenza dei finanziamenti, in connessione agli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza;

*g*) fermo restando quanto previsto all'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 7 luglio 2017, e fatto salvo quanto previsto per le operazioni finanziarie di cui alla lettera *m*) del presente comma, la garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia allegate al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 27 febbraio 2019. Ai fini della definizione delle misure di accantonamento a titolo di coefficiente di rischio, in sede di ammissione della singola operazione finanziaria, la probabilità di inadempimento delle imprese è calcolata esclusivamente sulla base dei dati contenuti nel modulo economico-finanziario del suddetto modello di valutazione. Con frequenza bimestrale, in riferimento all'insieme delle operazioni finanziarie ammesse alla garanzia, la consistenza degli accantonamenti prudenziali operati a valere sul Fondo è corretta in funzione dei dati della Centrale dei rischi della Banca d'Italia, acquisiti dal Gestore del Fondo alla data della presentazione delle richieste di ammissione alla garanzia;

*g-bis*) la garanzia è concessa anche in favore dei beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta della garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della parte B) delle avvertenze generali della circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008, purché la predetta classificazione non sia stata effettuata prima del 31 gennaio 2020;

*g-ter*) la garanzia è altresì concessa, con esclusione della garanzia di cui alla lettera *e*), in favore di beneficiari finali che presentano esposizioni che, prima del 31 gennaio 2020, sono state classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della parte B) delle avvertenze generali della circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 e che sono state oggetto di misure di concessione. In tale caso, il beneficio della garanzia è ammesso anche prima che sia trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui le suddette esposizioni sono state classificate come esposizioni deteriorate, ai sensi dell'articolo 47-bis, paragrafo 6, lettera *b*), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le citate esposizioni non sono più classificabili come esposizioni deteriorate, non

presentano importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e il soggetto finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi del citato articolo 47-*bis*, paragrafo 6, lettere *a)* e *c)*, del regolamento (UE) n. 575/2013;

*g-quater)* la garanzia è concessa, anche prima che sia trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui le esposizioni sono state classificate come esposizioni deteriorate, ai sensi dell'articolo 47-*bis*, paragrafo 6, lettera *b)*, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, in favore delle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-*bis* del citato regio decreto n. 267 del 1942 o hanno presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del medesimo regio decreto, purché, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le loro esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e il soggetto finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi del citato articolo 47-*bis*, paragrafo 6, lettere *a)* e *c)*, del regolamento (UE) n. 575/2013. Sono, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria vigente;

*h)* non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017;

*i)* per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico-alberghiero, compreso il settore termale, e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000,00, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;

*l)* per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti, anche senza piano d'ammortamento, dedicati a imprese danneggiate dall'emergenza COVID-19, o appartenenti, per almeno il 60 per cento, a specifici settori e filiere colpiti dall'epidemia, la quota della *tranche junior* coperta dal Fondo può essere elevata del 50 per cento, ulteriormente incrementabile del 20 per cento in caso di intervento di ulteriori garanti;

*m)* previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura al 100 per cento sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, di associazioni professionali e di società tra professionisti nonché di agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e *broker* iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19, secondo quanto attestato dall'interessato mediante dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 120 mesi e un importo non superiore, alternativamente, anche tenuto conto di eventi calamitosi, a uno degli importi di cui alla lettera *c)*, numeri 1) o 2), come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero da altra idonea documentazione, prodotta anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e, comunque, non superiore a 30.000 euro. Si ha un nuovo finanziamento quando, ad esito della concessione del finanziamento coperto da garanzia, l'ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare delle esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le

parti prima dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato. Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera altresì l'ammontare dei ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore. In relazione alle predette operazioni, il soggetto richiedente applica all'operazione finanziaria un tasso di interesse, nel caso di garanzia diretta, o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che tiene conto della sola copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso del rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento, maggiorato dello 0,20 per cento. In favore di tali soggetti beneficiari l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo. La garanzia è altresì concessa in favore di beneficiari finali che presentano esposizioni che, anche prima del 31 gennaio 2020, sono state classificate come inadempienze probabili o esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi delle avvertenze generali, parte B), paragrafo 2, della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia, a condizione che le predette esposizioni alla data della richiesta del finanziamento non siano più classificabili come esposizioni deteriorate ai sensi dell'articolo 47-*bis*, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013. Nel caso in cui le predette esposizioni siano state oggetto di misure di concessione, la garanzia è altresì concessa in favore dei beneficiari finali a condizione che le stesse esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate ai sensi del citato articolo 47-*bis*, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione di quanto disposto dalla lettera *b*) del medesimo paragrafo;

*m-bis*) per i finanziamenti di cui alla lettera *m*) concessi fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti beneficiari possono chiedere, con riguardo all'importo finanziato e alla durata, l'adeguamento del finanziamento alle nuove condizioni introdotte dalla legge di conversione del presente decreto;

*n*) in favore dei soggetti beneficiari con ammontare di ricavi non superiore a 3.200.000 euro, la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19, secondo quanto attestato dall'interessato mediante dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, la garanzia di cui alla lettera *c*) può essere cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da confidi o altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, sino alla copertura del 100 per cento del finanziamento concesso. La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore, alternativamente, a uno degli importi di cui alla lettera *c*), numeri 1) o 2). Si ha un nuovo finanziamento quando, ad esito della concessione del finanziamento coperto da garanzia, l'ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare delle esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato. Le regioni, gli enti locali, le Camere di Commercio, anche per il tramite di Unioncamere, le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e agli enti di riferimento, possono conferire risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l'accesso al credito, anche a favore di determinati settori economici o filiere d'impresa e reti d'impresa di cui all'articolo 3, commi 4-*ter* e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Nei finanziamenti di cui al periodo precedente, la garanzia è estesa esclusivamente alla quota di credito incrementale rispetto alle esposizioni pregresse. Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera, altresì, l'ammontare dei ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore;

*n-bis*) previa autorizzazione della Commissione europea al fine di rafforzare il supporto all'emergenza

da COVID-19 prestato dalle cooperative e dai confidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i soggetti di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 gennaio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 17 febbraio 2017, possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi pubblici, con esclusione di quelli derivanti dalle attribuzioni annuali di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, esistenti alla data del 31 dicembre 2019. Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio netto, anche ai fini di vigilanza, dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione. Le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. La relativa deliberazione, da assumere entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio, è di competenza dell'assemblea ordinaria;

o) sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo;

p) la garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate con l'erogazione da parte del soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020. In tali casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia;

p-bis) per i finanziamenti di importo superiore a 25.000 euro la garanzia è rilasciata con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento fino a ventiquattro mesi.

2. Fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le garanzie su portafogli di finanziamenti, anche senza piano d'ammortamento, dedicati a imprese danneggiate dall'emergenza COVID-19, costituiti per almeno il 20 per cento da imprese aventi, alla data di inclusione dell'operazione nel portafoglio, un *rating*, determinato dal soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni, non superiore alla classe «BB» della scala di valutazione Standard's and Poor's, sono applicate le seguenti misure:

a) l'ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti è innalzato a euro 500 milioni;

b) i finanziamenti hanno le caratteristiche di durata e importo previste dal comma 1, lettera c), e possono essere deliberati, perfezionati ed erogati dal soggetto finanziatore prima della richiesta di garanzia sul portafoglio di finanziamenti ma comunque in data successiva al 31 gennaio 2020;

c) i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo;

d) il punto di stacco e lo spessore della *tranche junior* del portafoglio di finanziamenti sono determinati utilizzando la probabilità di *default* calcolata dal soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni;

e) la garanzia è concessa a copertura di una quota non superiore al 90 per cento della *tranche junior* del portafoglio di finanziamenti;

f) la quota della *tranche junior* coperta dal Fondo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2018, non può superare il 15 per cento dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti, ovvero il 18 per cento, nel caso in cui il portafoglio abbia ad oggetto finanziamenti concessi a fronte della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti;

g) in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio garantito, il Fondo copre il 90 per cento della perdita registrata sul singolo finanziamento;

h) i finanziamenti possono essere concessi anche in favore delle imprese ubicate nelle regioni sul cui territorio è stata disposta la limitazione dell'intervento del predetto Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla



sola controgaranzia dei fondi di garanzia regionali e dei consorzi di garanzia collettiva.

3. All'articolo 18, comma 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti «fino al 10 aprile 2020».

4. Previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, la garanzia dei confidi di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, a valere sulle risorse dei fondi rischi di natura comunitaria, nazionale, regionale e camerale, può essere concessa sui finanziamenti erogati alle piccole e medie imprese a copertura della quota dei finanziamenti stessi non coperta dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ovvero di altri fondi di garanzia di natura pubblica.

4-bis. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche tramite propri organismi consortili, con le risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti a legislazione vigente, al fine di favorire l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese, possono, anche con la costituzione di appositi fondi, concedere contributi alle piccole e medie imprese in conto commissioni di garanzia su operazioni finanziarie ammesse alla riassicurazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al fine di contenere i costi delle garanzie concesse da soggetti garanti autorizzati.

4-ter. Dall'attuazione delle disposizioni del comma 4-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Per le imprese che accedono al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662, qualora il rilascio della documentazione antimafia non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica prevista dall'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'aiuto è concesso all'impresa sotto condizione risolutiva anche in assenza della documentazione medesima. Nel caso in cui la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi della medesima disciplina antimafia, è disposta la revoca dell'agevolazione ai sensi dell'articolo 92, commi 3 e 4, del predetto decreto legislativo n. 159 del 2011 e dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, mantenendo l'efficacia della garanzia.

6. All'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole «organismi pubblici» sono inserite le parole «e privati».

7. Le garanzie di cui all'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché le garanzie su portafogli di *minibond*, sono concesse a valere sulla dotazione disponibile del Fondo, assicurando la sussistenza, tempo per tempo, di un ammontare di risorse libere del Fondo, destinate al rilascio di garanzie su singole operazioni finanziarie, pari ad almeno l'85 per cento della dotazione disponibile del Fondo.

8. Gli operatori di microcredito iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in possesso del requisito per la qualificazione come micro, piccola o media impresa, beneficino, a titolo gratuito e nella misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del finanziamento e, relativamente alle nuove imprese costituite o che hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati, senza valutazione del merito di credito, della garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sui finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari finalizzati alla concessione, da parte dei medesimi operatori, di erogazioni di microcredito in favore di beneficiari come definiti dal medesimo articolo 111 e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176.

9. All'articolo 111, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole «euro 25.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 40.000,00». Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176, le modificazioni necessarie per adeguarlo alla

disposizione di cui al primo periodo del presente comma.

10. Per le finalità di cui al presente articolo, al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assegnati 1.729 milioni di euro per l'anno 2020.

11. Le disposizioni di cui al presente articolo, in quanto compatibili, si applicano anche alle garanzie di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in favore delle imprese agricole, forestali, della pesca e dell'acquacoltura e dell'ippicoltura, nonché dei consorzi di bonifica e dei birrifici artigianali. Per le finalità di cui al presente comma sono assegnati all'ISMEA 100 milioni di euro per l'anno 2020. Le predette risorse sono versate su un conto corrente di tesoreria centrale appositamente istituito, intestato a ISMEA, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.

12. L'articolo 49 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è abrogato.

12-bis. Fino al 31 dicembre 2020, le risorse del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fino a un importo di euro 100 milioni, sono destinate all'erogazione della garanzia di cui al comma 1, lettera m), del presente articolo in favore degli enti del Terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività di impresa o commerciale, anche in via non esclusiva o prevalente o finalizzata all'autofinanziamento. Per le finalità di cui al presente comma, per ricavi si intende il totale dei ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominati, come risultanti dal bilancio o rendiconto approvato dall'organo statutariamente competente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 o, in mancanza, dal bilancio o rendiconto approvato dall'organo statutariamente competente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018.

13. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.829 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 1.580 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 12e, quanto a 249 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

#### Articolo 13-bis.

##### *(Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura)*

1. Per l'esercizio relativo all'anno 2020, in acconto sul saldo di fine esercizio, è riassegnato al Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, il 20 per cento dell'attivo di esercizio del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura, di cui all'articolo 14 della medesima legge n. 108 del 1996, risultante alla data del 30 settembre 2020.

#### Articolo 13-ter.

##### *(Microcredito)*

1. All'articolo 112, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I confidi di cui al presente articolo possono detenere partecipazioni nei soggetti di cui all'articolo 111».

#### Articolo 14.

##### *(Finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo per le esigenze di liquidità e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti)*

1. Il Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, può prestare garanzia, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242. A tali fini, è costituito un apposito comparto del predetto Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione di tale comparto del fondo è autorizzata l'apertura di un conto corrente di tesoreria centrale intestato all'Istituto per il Credito Sportivo su cui sono versate le predette risorse per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.

2. Il Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, può

concedere contributi in conto interessi, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242, secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell'Istituto per il Credito Sportivo. Per tale funzione è costituito un apposito comparto del Fondo dotato di 5 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari, in termini di saldo netto e di indebitamento netto, a 35 milioni di euro per l'anno 2020 e pari, in termini di fabbisogno, a 5 milioni di euro per il medesimo anno 2020, si provvede, quanto a 35 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e, quanto a 5 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 12 dell'articolo 13 del presente decreto.

#### Articolo 14-bis.

##### *(Proroga del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura)*

1. Al fine di assicurare la continuità delle azioni previste dallo strumento programmatico nazionale del settore ittico nel periodo di emergenza da COVID-19, è disposta la proroga al 31 dicembre 2021 del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, di cui all'articolo 2, comma 5-*decies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, già prorogato al 31 dicembre 2020 dall'articolo 1, comma 517, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

#### Articolo 14-ter.

##### *(Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune in servizio pubblico)*

1. Al fine di garantire la continuità del servizio di pubblico trasporto mediante impianti a fune, le scadenze relative alle revisioni generali e speciali quinquennali nonché quelle relative agli scorrimenti e alle sostituzioni delle funi e al rifacimento dei loro attacchi di estremità sono prorogate di dodici mesi, qualora sia trasmessa prima delle suddette scadenze all'Autorità di sorveglianza, da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio, una dettagliata e completa relazione in merito ai controlli effettuati, ai provvedimenti adottati e all'esito delle verifiche e delle prove eseguite, contenente l'attestazione della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico.
2. Ai fini di cui al comma 1, per l'anno 2020 non è obbligatoria la partecipazione dell'Autorità di sorveglianza alle verifiche e alle prove periodiche da effettuare da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio o dell'assistente tecnico.
3. Le scadenze relative ai termini di inizio e di conclusione delle opere di realizzazione di impianti a fune per le quali è già stata rilasciata l'approvazione dei progetti sono prorogate di dodici mesi.
4. Le procedure per l'attuazione di quanto disposto dai commi 1, 2 e 3 sono stabilite mediante regolamento adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5. L'articolo 62-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è abrogato.

#### CapoIII

### DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ESERCIZIO DI POTERI SPECIALI NEI SETTORI DI RILEVANZA STRATEGICA

#### Articolo 15.

##### *(Modifiche all'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 133)*

1. L'articolo 4-*bis*, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, è sostituito dai seguenti:  
«3. Fino alla data di entrata in vigore del primo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1-*ter*, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni,

dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, come sostituito dal comma 1, lettera *c*), numero 3), del presente articolo, fatta salva l'applicazione degli articoli 1 e 2 del citato decreto-legge, come modificati dal presente articolo, è soggetto alla notifica di cui al comma 5 dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012 l'acquisto a qualsiasi titolo di partecipazioni in società che detengono beni e rapporti nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*), del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, intendendosi compresi nel settore finanziario i settori creditizio e assicurativo, e, nel settore sanitario, la produzione, l'importazione e la distribuzione all'ingrosso di dispositivi medicali, medico-chirurgici e di protezione individuale.

*3-bis.* Al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi, fino al 31 dicembre 2020:

- a)* sono soggetti all'obbligo di notifica di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, anche le delibere, gli atti o le operazioni, adottati da un'impresa che detiene beni e rapporti nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) del regolamento (UE) 2019/452, intendendosi compresi nel settore finanziario i settori creditizio e assicurativo, nonché le delibere, gli atti o le operazioni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 2, comma 1-*ter*, del decreto-legge n. 21 del 2012, che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità di detti attivi o il cambiamento della loro destinazione;
- b)* sono soggetti all'obbligo di notifica di cui al comma 5 dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012, in relazione ai beni e ai rapporti di cui al comma 1 dell'articolo 2, del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012, nonché ai beni e rapporti nei settori indicati alla lettera *a*), ovvero individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 2, comma 1-*ter*, del decreto-legge n. 21 del 2012, anche gli acquisti a qualsiasi titolo di partecipazioni, da parte di soggetti esteri, anche appartenenti all'Unione europea, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché gli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea, che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già direttamente o indirettamente possedute, quando il valore complessivo dell'investimento sia pari o superiore a un milione di euro, e sono altresì notificate le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del 15 per cento, 20 per cento, 25 per cento e 50 per cento del capitale;
- c)* la disposizione di cui all'articolo 2, comma 6, lettera *a*), del decreto-legge n. 21 del 2012, si applica anche quando il controllo ivi previsto sia esercitato da un'amministrazione pubblica di uno Stato membro dell'Unione europea.

*3-ter.* Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, commi 6 e 7, del citato decreto-legge n. 21 del 2012, come modificato dal presente articolo.

*3-quater.* Le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-*bis* aventi vigenza fino al 31 dicembre 2020 si applicano nei confronti di delibere, atti o operazioni, nonché di acquisti di partecipazioni, rilevanti ai fini degli obblighi di notifica di cui ai commi 2 e 5 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, per i quali tale obbligo sia sorto nel predetto arco temporale, ancorché la notifica sia intervenuta successivamente o sia stata omessa. Restano validi, anche successivamente al termine del 31 dicembre 2020, gli atti e i provvedimenti adottati a seguito di esercizio dei poteri speciali in applicazione delle disposizioni dei commi 3 e 3-*bis*, e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi atti e provvedimenti successivamente al decorso del predetto termine. Fermo restando l'obbligo di notifica, i poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012 relativi a società che detengono beni e rapporti nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) del regolamento (UE) 2019/452, intendendosi compresi nel settore finanziario i settori creditizio e assicurativo, si applicano nella misura in cui la tutela degli interessi essenziali dello Stato, ovvero la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, previsti dal medesimo articolo 2, non sia adeguatamente garantita dalla sussistenza di una specifica regolamentazione di settore.».

Articolo 16.

*(Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio 2012, n. 56)*

1. Al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 8-*bis*, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei casi di violazione degli obblighi di notifica di cui al presente articolo, anche in assenza della notifica di cui ai commi 4 e 5, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avviare il procedimento ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui al comma 1, lettere a), b) e c). A tale scopo, trovano applicazione i termini e le norme procedurali previsti dal presente articolo nonché dal regolamento di cui al comma 8. Il termine di quarantacinque giorni di cui ai commi 4 e 5 decorre dalla conclusione del procedimento di accertamento della violazione dell'obbligo di notifica.»;

b) all'articolo 1-*bis*, comma 2, ultimo periodo, dopo le parole «l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano» sono inserite le seguenti: «, compresi quelli individuati sulla base dei principi e delle linee guida elaborati a livello internazionale e dall'Unione europea»;

c) all'articolo 1-*bis*, comma 3-*bis*:

1) al decimo periodo, le parole «dall'ultimo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «dall'undicesimo periodo»;

2) sono aggiunti infine i seguenti periodi: «Nei casi di violazione degli obblighi di notifica di cui al presente articolo, anche in assenza della notifica, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avviare il procedimento ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali. A tale scopo, trovano applicazione i termini e le norme procedurali previsti dal presente comma. Il termine di trenta giorni di cui al presente comma decorre dalla conclusione del procedimento di accertamento della violazione dell'obbligo di notifica.»;

d) all'articolo 2, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente comma: «8-*bis*. Nei casi di violazione degli obblighi di notifica di cui al presente articolo, anche in assenza della notifica di cui ai commi 2, 2-*bis* e 5, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avviare il procedimento ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali. A tale scopo, trovano applicazione i termini e le norme procedurali previsti dal presente articolo, nonché dal regolamento di cui al comma 9. Il termine di quarantacinque giorni di cui ai commi 4 e 6 decorre dalla conclusione del procedimento di accertamento della violazione dell'obbligo di notifica.»;

e) all'articolo 2-*bis* sono aggiunti i seguenti commi:

«2. Al fine di raccogliere elementi utili all'applicazione degli articoli 1, 1-*bis* e 2, il gruppo di coordinamento istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014 può richiedere a pubbliche amministrazioni, enti pubblici o privati, imprese o altri soggetti terzi che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti.

3. Ai medesimi fini di cui al comma 2, la Presidenza del Consiglio può stipulare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, convenzioni o protocolli di intesa con istituti o enti di ricerca.».

Articolo 17.

*(Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)*

1. All'articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2-*bis*, le parole «ad elevato valore corrente di mercato e» sono soppresse;

b) al comma 4-*bis*, è aggiunto infine il seguente periodo: «La CONSOB può, con provvedimento motivato da esigenze di tutela degli investitori nonché di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, prevedere, per un limitato periodo di tempo, in aggiunta alle soglie indicate nel primo periodo del presente comma una soglia del 5 per cento per società ad azionariato particolarmente diffuso.».

1-*bis*. Fino al 31 dicembre 2020, per i settori agroalimentare e siderurgico le disposizioni del presente articolo e degli articoli 15 e 16 si applicano anche per perseguire l'ulteriore finalità della tutela del mantenimento dei livelli occupazionali e della produttività nel territorio nazionale.

CapoIV

## MISURE FISCALI E CONTABILI

### Articolo 18.

#### *(Sospensione di versamenti tributari e contributivi)*

1. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) all'imposta sul valore aggiunto.

2. Per i soggetti di cui al comma 1 sono sospesi, altresì, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

3. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) all'imposta sul valore aggiunto.

4. Per i soggetti di cui al comma 3 sono sospesi, altresì, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

5. I versamenti di cui ai commi da 1 a 4 sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019. I versamenti di cui alle lettere a) dei predetti commi 1 e 3 nonché quelli di cui ai commi 2 e 4 sono altresì sospesi per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa.

6. La sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto si applica per i mesi di aprile e maggio 2020, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza, Alessandria e Asti, che hanno subito rispettivamente una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

7. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

8. Per i soggetti aventi diritto restano ferme, per il mese di aprile 2020, le disposizioni dell'articolo 61, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e, per i mesi di aprile 2020 e maggio 2020, le disposizioni dell'articolo 61, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. La ripresa della riscossione dei versamenti sospesi resta disciplinata dall'articolo 61, commi 4 e 5, del decreto-legge 17

marzo 2020, n. 18.

8-bis. I termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio in scadenza entro il 30 agosto 2020 sono prorogati al 22 settembre 2020. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata è versata entro il 22 settembre 2020 e le successive entro l'ultimo giorno del mese; l'ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020.

9. L'INPS, l'INAIL e gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno effettuato la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria di cui ai commi precedenti. L'Agenzia delle entrate, nei tempi consentiti dagli adempimenti informativi fiscali previsti dalla normativa vigente, comunica ai predetti enti previdenziali l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul fatturato e sui corrispettivi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti. Analoga procedura si applica con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 62, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

#### Articolo 18-bis.

*(Sospensione del versamento dei canoni per l'uso di beni immobili appartenenti allo Stato)*

1. Al fine di garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza da COVID-19 e i livelli occupazionali, il pagamento dei canoni dovuti per il periodo dal 1° marzo 2020 al 31 luglio 2020 per l'uso, in regime di concessione o di locazione, di beni immobili appartenenti allo Stato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, è sospeso. Al pagamento dei canoni sospesi ai sensi del primo periodo, da effettuare, anche mediante rateazione, senza applicazione di interessi, entro il 31 ottobre 2020, si provvede secondo le modalità stabilite dall'autorità concedente. Sono comunque fatti salvi i pagamenti già eseguiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

#### Articolo 19.

*(Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari)*

1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

2. Il comma 7, dell'articolo 62, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è abrogato.

#### Articolo 20.

*(Metodo previsionale per la determinazione degli acconti da versare nel mese di giugno)*

1. Le disposizioni concernenti le sanzioni e gli interessi per il caso di omesso o di insufficiente versamento degli acconti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive non si applicano in caso di insufficiente versamento delle somme dovute se l'importo versato non è inferiore all'ottanta per cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta

in corso.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente agli acconti dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Articolo 21.

*(Rimessione in termini per i versamenti)*

1. I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 60 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020.

Articolo 22.

*(Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020)*

1. Per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 4, comma 6-*quater*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è prorogato al 30 aprile.

2. Per l'anno 2020, la sanzione per la tardiva trasmissione delle certificazioni uniche di cui all'articolo 4, comma 6-*quinqües*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, non si applica se le certificazioni uniche di cui al comma 6-*ter* del medesimo articolo 4 sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 30 aprile.

Articolo 23.

*(Proroga dei certificati di cui all'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, emessi nel mese di febbraio 2020)*

1. I certificati previsti dall'articolo 17-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, emessi entro il 29 febbraio 2020, conservano la loro validità fino al 30 giugno 2020.

Articolo 24.

*(Termini agevolazioni prima casa)*

1. I termini previsti dalla nota II-*bis* all'articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché il termine previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.

Articolo 26.

*(Semplificazioni per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche)*

1. All'articolo 17 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente: «1-*bis*. Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, il pagamento dell'imposta di bollo può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:

a) per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia inferiore a 250 euro;

b) per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell'anno sia inferiore complessivamente a 250 euro.».

Articolo 27.

*(Cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole)*

1. La presunzione di cessione di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, non opera per le cessioni gratuite di farmaci nell'ambito dei programmi ad uso compassionevole, individuati dal decreto del Ministro della salute 7 settembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 novembre 2017, n. 256, autorizzate dal competente Comitato Etico, effettuate nei confronti dei soggetti indicati dall'articolo 3 dello stesso decreto del Ministro della salute.

2. I farmaci di cui al comma 1 non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 85, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.



Articolo 27-bis.

*(Disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti)*

1. I farmaci di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, erogati in regime di distribuzione diretta da parte delle strutture pubbliche, possono essere distribuiti agli assistiti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, in regime di distribuzione per conto, dalle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale con le modalità e alle condizioni stabilite dagli accordi regionali stipulati ai sensi di quanto previsto dalla citata lettera a) e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica determinato dal COVID-19.

Articolo 28.

*(Modifiche all'articolo 32-quater del decreto-legge n. 124 del 2019)*

1. All'articolo 32-quater del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole «di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917», le parole «dalle società e dagli enti residenti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c),» sono sostituite dalle seguenti: «dalle società e dagli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b), c) e d),»;

b) al comma 1, lettera c), dopo le parole «sono soggetti a tassazione con applicazione», le parole «di una ritenuta a titolo d'imposta nella misura prevista dall'articolo 27, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600», sono sostituite dalle seguenti: «della ritenuta di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con la stessa aliquota e alle stesse condizioni previste nel medesimo articolo 27»;

c) al comma 1, dopo la lettera c), sono inserite le seguenti: «c-bis) per la quota imputabile ai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, concorrono alla formazione del reddito complessivo per l'intero ammontare; c-ter) per la quota imputabile a soggetti non residenti nel territorio dello Stato, sono soggetti a tassazione con applicazione di una ritenuta nella misura prevista dal medesimo articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; per i soggetti non residenti indicati nel comma 3-ter del citato articolo 27 la misura della predetta ritenuta è pari a quella stabilita dal medesimo comma 3-ter.»;

d) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1- bis. Resta fermo il regime fiscale applicabile agli utili provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati ai sensi dell'articolo 47-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»;

e) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari simili alle azioni, immessi nel sistema di deposito accentrato gestito da una società di gestione accentrata, è applicata, in luogo della ritenuta di cui al comma 1, l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con la stessa aliquota e alle stesse condizioni previste nel medesimo articolo 27-ter. Le ritenute di cui al comma 1 del presente articolo e l'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente sono operate sulla base delle informazioni fornite dalla società semplice.»;

f) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2- bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2020. In deroga alle disposizioni di cui al periodo precedente, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società, formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, deliberate entro il 31 dicembre 2022, continua ad applicarsi la disciplina previgente a quella prevista dall'articolo 1, commi da 999 a 1006, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».

Articolo 29.

*(Disposizioni in materia di processo tributario e notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato e attività del contenzioso degli enti impositori)*

1. Gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del

decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e le parti assistite da un difensore abilitato che si sono costituite in giudizio con modalità analogiche, sono tenuti a notificare e depositare gli atti successivi, nonché i provvedimenti giurisdizionali, esclusivamente con le modalità telematiche stabilite dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dai successivi decreti attuativi.

2. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: «*I-ter.* La sanzione irrogata, anche attraverso la comunicazione contenuta nell'invito al pagamento di cui all'articolo 248, è notificata a cura dell'ufficio e anche tramite posta elettronica certificata, nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione del domicilio, mediante deposito presso l'ufficio.».

3. In deroga al termine fissato dall'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la proroga del termine di cui all'articolo 37, comma 1, del presente decreto, si applica anche alle attività del contenzioso degli enti impositori.

#### Articolo 29-bis.

##### *(Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19)*

1. Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

#### Articolo 30.

##### *(Credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro)*

*Abrogato dall'articolo 125, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.*

#### Articolo 30-bis.

##### *(Norme in materia di rifiuti sanitari)*

1. Al fine di contenere il rischio infettivo e favorire la sterilizzazione dei rifiuti sanitari nelle strutture sanitarie, fino a trenta giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione, effettuato secondo le previsioni dell'articolo 2, comma 1, lettera m), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, presso le strutture sanitarie pubbliche e private ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del citato regolamento, sono sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani.

#### Articolo 31.

##### *(Potenziamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli)*

1. Per l'anno 2020, al fine di consentire lo svolgimento di maggiori prestazioni lavorative articolate su turnazioni, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'incremento delle attività di controllo presso i porti, gli aeroporti e le dogane interne in relazione all'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19, le risorse variabili del Fondo risorse decentrate dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono incrementate di otto milioni di euro, a valere sui finanziamenti dell'Agenzia stessa, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 4,12 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 2.

2. L'articolo 70 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è abrogato.

3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i dipendenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che provengono dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e quelli che prestano servizio presso gli uffici dei Monopoli o presso qualsiasi altro ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono equiparati ai dipendenti provenienti dall'Agenzia delle dogane, nei limiti

del servizio prestato e delle attribuzioni ad esso connesse, anche ai sensi di quanto disposto dagli articoli 324 e 325 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, dall'articolo 32 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dall'articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale, dagli articoli 30 e 31 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, dagli articoli 18, 19 e 58 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Agli effetti di cui al presente comma si provvede nell'ambito del fondo delle risorse decentrate nei limiti degli importi complessivamente disponibili a legislazione vigente.

Articolo 32.

*(Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19)*  
*Abrogato dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.*

Articolo 33.

*(Proroga organi e rendiconti)*

1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19, per gli enti e organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle Città metropolitane, delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e dei loro consorzi e associazioni, ed altresì con esclusione delle Società, che, nel periodo dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, sono tenuti al rinnovo degli organi ordinari e straordinari di amministrazione e controllo, i termini di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, sono ulteriormente prorogati fino al termine dello stato di emergenza e, comunque, fino alla loro ricomposizione. Fino al termine dello stato di emergenza, gli enti e organismi pubblici a base associativa che, in tale periodo, sono tenuti al rinnovo degli organi di amministrazione e controllo possono sospendere le procedure di rinnovo elettorali, anche in corso, con contestuale proroga degli organi.

2. Limitatamente all'anno 2020, i rendiconti suppletivi previsti dall'articolo 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, relativi all'esercizio 2019, sono presentati entro il termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.

3. All'articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, comma 1, dopo la lettera c), è inserita la lettera «c-bis) rendiconti di contabilità speciale concernenti i pagamenti degli interventi europei o della programmazione complementare di cui all'articolo 1, comma 671, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»; conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 123 del 2011, le parole: «dei rendiconti di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c),» sono sostituite dalle seguenti: «dei rendiconti di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b), c) e c-bis),».

Articolo 34.

*(Divieto di cumulo pensioni e redditi)*

*Abrogato dall'articolo 78, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.*

Articolo 35.

*(Pin Inps)*

1. Fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e per l'intero periodo ivi considerato, l'Inps è autorizzato a rilasciare le proprie identità digitali (PIN INPS) in maniera semplificata acquisendo telematicamente gli elementi necessari all'identificazione del richiedente, ferma restando la verifica con riconoscimento diretto, ovvero riconoscimento facciale da remoto, una volta cessata l'attuale situazione emergenziale.

CapoV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERMINI PROCESSUALI E PROCEDIMENTALI

Articolo 36.

*(Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare)*

1. Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto

dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai procedimenti penali in cui i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020.

3. Nei giudizi disciplinati dal codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono ulteriormente sospesi, dal 16 aprile al 3 maggio 2020 inclusi, esclusivamente i termini per la notificazione dei ricorsi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 54, comma 3, dello stesso codice.

4. La proroga del termine di cui al comma 1, primo periodo, si applica altresì a tutte le funzioni e attività della Corte dei conti, come elencate nell'articolo 85 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 5 del predetto articolo 85 è fissato al 12 maggio 2020.

#### Articolo 37.

*(Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza)*

1. Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020;

#### Articolo 37- bis .

*(Sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie)*

1. Fino al 30 settembre 2020, le segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994, come modificata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 2012, riguardanti le imprese beneficiarie delle misure di sostegno finanziario di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono sospese a decorrere dalla data dalla quale tali misure sono state concesse.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai sistemi di informazioni creditizie dei quali fanno parte altri archivi sul credito gestiti da soggetti privati e ai quali gli intermediari partecipano su base volontaria.

#### CapoVI

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E DI LAVORO

#### Articolo 38.

*(Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata)*

1. In considerazione della temporanea sospensione delle trattative in corso per la definizione contrattuale dell'accordo collettivo nazionale 2016-2018 per la Medicina Generale e la Pediatria di Libera Scelta, per le necessità connesse al contenimento dell'emergenza pandemica da COVID-19, per tutta la durata dell'emergenza e salvo quanto previsto dal comma 2, è riconosciuto ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta l'adeguamento immediato delle quote capitarie e orarie ai contenuti economici previsti dall'Atto di indirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata, approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 9 luglio 2019 e 29 agosto 2019 su proposta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e parere positivo del Governo, riferiti al totale incrementale previsto per il 2018, nonché i relativi arretrati.

2. Le parti contrattuali, si impegnano a concludere le trattative per l'accordo collettivo nazionale 2016-2018 entro sei mesi dalla fine dell'emergenza secondo le procedure ordinarie, anche tenendo conto dei compiti di cui al comma 3, rinegoziati coerentemente con la parte normativa prevista dal medesimo Atto di indirizzo. Nel caso in cui non si provveda alla conclusione delle trattative nei termini previsti cessa l'applicazione delle disposizioni del comma 1.

3. Il trattamento economico di cui al comma 1 viene erogato anche per garantire la reperibilità a distanza dei medici per tutta la giornata, anche con l'ausilio del personale di studio, in modo da contenere il contatto diretto e conseguentemente limitare i rischi di contagio dei medici e del personale

stesso.

4. I medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera scelta si dotano, con oneri a proprio carico, di sistemi di piattaforme digitali che consentano il contatto ordinario e prevalente con i pazienti fragili e cronici gravi, e collaborano a distanza, nel caso in cui non siano dotati di dispositivi di protezione individuale idonei, in via straordinaria ove fosse richiesto dalle Regioni, per la sorveglianza clinica dei pazienti in quarantena o isolamento o in fase di guarigione dimessi precocemente dagli Ospedali.

5. Le Regioni possono impegnare il 20 per cento dei fondi ripartiti di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'acquisto e la fornitura ai medici di pulsiossimetri che permettano, previa consegna al paziente se necessario, la valutazione a distanza della saturazione di ossigeno e della frequenza cardiaca durante il videoconsulto. Il medico si avvarrà delle fasi di osservazione e dei segni riscontrati, come dei sintomi riferiti dal paziente, per un orientamento che definisca le successive azioni cliniche necessarie in accordo con i percorsi definiti a livello regionale.

6. Per le medesime finalità di cui al comma 1 è riconosciuto agli specialisti ambulatoriali l'adeguamento immediato del trattamento economico ai contenuti economici previsti dall'Atto di indirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata, approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 9 luglio 2019 su proposta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e parere positivo del Governo, riferiti al totale incrementale previsto per il 2018.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### Articolo 39.

##### *(Procedure semplificate per le pratiche e attrezzature medico-radiologiche)*

1. Il rispetto dei requisiti di salute e sicurezza per la tutela dei lavoratori e della popolazione dai rischi di esposizione alle radiazioni ionizzanti a seguito delle nuove pratiche medico-radiologiche avviate ai fini della gestione dell'emergenza presso le strutture sanitarie, comprese le aree e strutture di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ovvero eseguite mediante attrezzature radiologiche portatili presso il domicilio del paziente affetto da COVID-19, incluse le residenze assistite, è assolto con l'osservanza delle disposizioni di cui ai Capi VIII e IX del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e con la trasmissione, agli organi di cui all'articolo 22, comma 1 dello stesso decreto legislativo, di una comunicazione di avvio dell'attività, corredata del benestare dell'esperto qualificato, comprensivo delle valutazioni e indicazioni di radioprotezione di cui all'articolo 61, comma 2, e dell'esito della prima verifica di cui all'articolo 79, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), del medesimo decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

2. L'utilizzo e il movimento nei diversi ambienti e luoghi di pertinenza della medesima struttura sanitaria, comprese le aree e strutture di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, di attrezzature medico-radiologiche mobili, ai fini dello svolgimento di pratiche mediche per le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sia già stata inoltrata agli organi competenti la comunicazione preventiva di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, non sono oggetto della comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo e restano soggetti al solo benestare dell'esperto qualificato, che la struttura acquisisce agli atti.

3. Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, in materia di protezione dei pazienti contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse a esposizioni mediche.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da COVID-19, dichiarata con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.

#### Articolo 40.

##### *(Disposizioni urgenti in materia di sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica da COVID)*

1. Limitatamente al periodo dello stato di emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di sperimentazione clinica dei

medicinali, al fine di migliorare la capacità di coordinamento e di analisi delle evidenze scientifiche disponibili sui medicinali, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) può accedere a tutti i dati degli studi clinici sperimentali, osservazionali e dei programmi di uso terapeutico compassionevole, per pazienti con COVID-19.

2. I protocolli degli studi clinici sperimentali sui medicinali di fase I, II, III e IV, degli studi osservazionali sui farmaci e dei programmi di uso terapeutico compassionevole sono preliminarmente valutati dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA, che ne comunica gli esiti anche al Comitato tecnico-scientifico dell'Unità di crisi del Dipartimento della Protezione civile, di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020. Relativamente agli studi di fase I la CTS dell'AIFA si avvale del parere della Commissione di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 439.

3. Limitatamente al periodo dello stato di emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, il Comitato etico dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, quale comitato etico unico nazionale per la valutazione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali per uso umano, degli studi osservazionali sui farmaci, dei programmi di uso terapeutico compassionevole per pazienti con COVID-19, esprime il parere nazionale, anche sulla base della valutazione della CTS dell'AIFA.

4. Il Comitato etico di cui al comma 3 acquisisce dai promotori tutta la documentazione necessaria unitamente ai protocolli degli studi clinici sperimentali sui medicinali di fase I, II, III e IV, degli studi osservazionali sui farmaci e dei programmi di uso terapeutico compassionevole per la cura dei pazienti con COVID-19, nonché eventuali emendamenti. Alle valutazioni relative alle singole richieste di usi terapeutici nominali si applicano le disposizioni già vigenti in materia.

5. Il Comitato etico di cui al comma 3 comunica il parere all'AIFA, e quest'ultima cura la pubblicazione del parere e del protocollo approvato sul proprio sito *internet* istituzionale. Al fine di fronteggiare l'emergenza da COVID-19 e limitatamente al periodo di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, in deroga alle vigenti procedure in materia di acquisizione delle domande di sperimentazione clinica, l'AIFA, sentito il Comitato etico nazionale di cui al comma 3, pubblica entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto una circolare che indica le procedure semplificate per la menzionata acquisizione delle domande nonché per le modalità di adesione agli studi.

6. Per gli studi sperimentali senza scopo di lucro di cui al presente articolo non è richiesta la stipula di una specifica polizza assicurativa.

7. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

8. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto l'articolo 17 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 è abrogato.

#### Articolo 41.

##### *(Disposizioni in materia di lavoro)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si applicano anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si applicano anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020.

3. Le domande presentate ai sensi del comma 4 dell'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono esenti dall'imposta di bollo.

4. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 16 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, in termini di saldo netto e di indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e, in termini di fabbisogno, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 12 dell'articolo 13.

4-bis. Al fine di favorire lo sviluppo di nuova imprenditoria in agricoltura, con decreto di natura non

regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione, da parte dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, di mutui a tasso zero in favore di iniziative finalizzate al sostegno di aziende agricole per la ristrutturazione di mutui in essere, per la copertura di spese di gestione o per investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. I mutui sono concessi nel limite massimo di 200.000 euro, per la durata massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Costituiscono titoli preferenziali per l'erogazione dei mutui l'avere costituito l'azienda nel biennio 2019-2020, la dimensione della superficie utile agricola e la produzione di prodotti agroalimentari tipici, sotto qualsiasi forma tutelati. Per l'attuazione delle disposizioni del presente comma, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo rotativo con una dotazione finanziaria iniziale pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale presso la tesoreria dello Stato intestata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21. 4-ter. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, dopo le parole: «da non oltre sessanta mesi» sono inserite le seguenti: «e nel caso di imprese agricole, anche di nuova costituzione».

#### Articolo 42.

##### *(Disposizioni urgenti per disciplinare il Commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali)*

1. Per le esigenze di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è nominato un commissario straordinario per l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Il commissario assume, per il periodo in cui è in carica, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che lo statuto dell'Agenzia, approvato con decreto del Ministro della salute in data 18 maggio 2018, attribuisce al presidente e al direttore generale, che decadono automaticamente con l'insediamento del commissario. Il commissario è scelto tra esperti di riconosciuta competenza in diritto sanitario, in organizzazione, programmazione, gestione e finanziamento del servizio sanitario, anche estranei alla pubblica amministrazione. Il mandato del commissario cessa alla conclusione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, o alla scadenza delle eventuali proroghe. Qualora il commissario, al momento della nomina, abbia altro incarico in corso, può continuare a svolgerlo, per la durata del mandato di cui al presente comma, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 11 e 14 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Al commissario è corrisposto un compenso determinato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tranne che nel caso di cumulo con altro incarico per il quale già percepisca un compenso.

2. Nell'assolvimento dei compiti istituzionali di ricerca e supporto tecnico-operativo alle regioni, come previsto dall'articolo 2 dello statuto dell'Agenzia, il commissario collabora all'azione di potenziamento della rete di assistenza ospedaliera e territoriale, al fine di assicurare la più elevata risposta sanitaria all'emergenza, monitorando l'adozione, l'aggiornamento e l'attuazione dei piani adottati in applicazione della circolare del Ministero della salute prot. GAB 2627 in data 1° marzo 2020 e delle sue successive integrazioni; assicura il necessario supporto tecnico-operativo e giuridico-amministrativo alle regioni, anche per superare le eventuali criticità riscontrate e per garantire, nella fase emergenziale, i livelli essenziali di assistenza e la effettività della tutela del diritto alla salute; verifica che gli atti, i piani e le

azioni di competenza del commissario straordinario di cui all'articolo 122, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, siano attuati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano in modo tempestivo ed efficace e fornisce a tale fine ogni supporto richiesto dalle Regioni e dal commissario straordinario, in coerenza con i programmi operativi che le regioni predispongono per l'emergenza COVID-19 ai sensi dell'articolo 18, comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

3. Il commissario, in considerazione del ruolo di raccordo fra il Ministero della salute e le regioni svolto dall'Agenzia, supporta, attraverso l'esercizio delle attività istituzionali proprie dell'Agenzia, indicate al comma 2, la tempestiva attuazione delle direttive del Ministro della salute finalizzate alla gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, con particolare riferimento agli articoli 3, 4, 4-bis e 5-sexies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, al potenziamento delle reti ospedaliere e territoriali, ai rapporti con gli erogatori pubblici e privati, nonché alle disposizioni di ogni ulteriore atto normativo ed amministrativo generale adottato per fronteggiare l'emergenza, come recepito e delineato per ciascuna regione nei Programmi operativi per l'emergenza COVID-19 di cui al richiamato articolo 18, comma 1.

4. Il commissario coadiuva altresì le direzioni generali del Ministero e le Regioni nel perseguimento di ogni ulteriore obiettivo indicato dal Ministro della salute mediante l'adozione di direttive, nell'esercizio della funzione di indirizzo e di controllo del sistema sanitario nazionale. Resta fermo il ruolo di coordinamento del Capo del Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630.

#### Articolo 42-bis.

*(Misure straordinarie per la progettazione e la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa)*

1. Al fine di contrastare gli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19 nel territorio nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con il presidente della Regione siciliana, è nominato un Commissario straordinario per la progettazione e la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa, che deve essere completato entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di un anno, prorogabile per un solo anno. L'incarico è a titolo gratuito.

3. Il Commissario straordinario opera nel rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, degli obblighi internazionali e dei principi e criteri previsti dagli articoli 30, comma 1, 34 e 42 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e in deroga ad ogni altra disposizione di legge diversa da quella penale.

4. Al fine di consentire la massima autonomia finanziaria per la progettazione e la realizzazione del complesso ospedaliero di cui al comma 1, al Commissario straordinario è intestata un'apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, sulla quale sono assegnate le risorse disponibili e possono confluire, inoltre, le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla progettazione e alla realizzazione del citato complesso ospedaliero.

5. Per la progettazione e la realizzazione del complesso ospedaliero di cui al comma 1 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e assegnate alla Regione siciliana, ferma restando la quota minima del finanziamento a carico della medesima Regione e previa sottoscrizione di un accordo di programma tra il Commissario straordinario, il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze.

#### Articolo 42-ter .

*(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di



attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Articolo 43.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Articolo 44.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

N.B. Per l'Allegato 1 si rinvia all'Atto Senato 1829, pagg. 190-195

*Allegato B*

**Congedi e missioni**

Sono in congedo i Senatori: Alderisi, Barachini, Bertacco, Bossi Umberto, Buccarella, Castaldi, Cattaneo, Causin, Centinaio, Crimi, De Poli, Di Piazza, Garnero Santanchè, Giacobbe, Malpezzi, Margiotta, Merlo, Misiani, Monti, Napolitano, Pirro, Romagnoli, Ronzulli, Santangelo, Sciascia, Segre, Serafini, Sileri, Siri, Turco e Vaccaro.

**Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione**

La senatrice Elena Testor ha comunicato di cessare di far parte del Gruppo parlamentare Forza Italia Berlusconi Presidente - UDC e di aderire al Gruppo parlamentare Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione.

Il Presidente del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione ha accettato tale adesione.

**Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, trasmissione di documenti**

Il Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, con lettera in data 1° giugno 2020, ha inviato - ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera z), della legge 7 agosto 2018, n. 99 - la relazione sull'istituto di cui all'articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975 in materia di Ordinamento penitenziario e sulle conseguenze derivanti dalla sentenza n. 253 del 2019 della Corte costituzionale, approvata dalla Commissione stessa nella seduta del 20 maggio 2020 (*Doc. XXIII, n. 3*).

**Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Senatori Ricciardi Sabrina, Nocerino Simona Nunzia, Floridia Barbara, Coltorti Mauro, Giannuzzi Silvana, Romano Iunio Valerio, La Mura Virginia, Botto Elena, Angrisani Luisa, Gaudiano Felicia, Accoto Rossella, Di Girolamo Gabriella, Trentacoste Fabrizio, Lannutti Elio, Vanin Orietta, Evangelista Elvira Lucia, Corrado Margherita, Donno Daniela, De Lucia Danila, Campagna Antonella, Auddino Giuseppe

Delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di lavoro agile e l'introduzione del diritto alla disconnessione per il benessere psico-fisico dei lavoratori e dei loro affetti (1833)  
(presentato in data 29/05/2020);

senatore Pagano Nazario

Istituzione di una Commissione parlamentare sull'emergenza epidemiologica da COVID-19 (1834)  
(presentato in data 28/05/2020);

senatori Campagna Antonella, Auddino Giuseppe, Guidolin Barbara, Matrisciano Susy, Nocerino Simona Nunzia, Romagnoli Sergio, Romano Iunio Valerio

Disposizioni per la tutela della dignità dei lavoratori attraverso l'istituzione del Marchio etico del lavoro di qualità (1835)

(presentato in data 01/06/2020);

senatori Presutto Vincenzo, Lannutti Elio, Accoto Rossella, Gaudiano Felicia, D'Angelo Grazia, Pavanelli Emma, Marilotti Gianni, Castellone Maria Domenica, Puglia Sergio, Romano Iunio Valerio, Giannuzzi Silvana, Trentacoste Fabrizio, Donno Daniela

Disposizioni per l'efficientamento della pubblica amministrazione (1836)

(presentato in data 03/06/2020);

senatori Rauti Isabella, Balboni Alberto, Calandrini Nicola, Ciriani Luca, de Bertoldi Andrea, Garnero Santanche' Daniela, Iannone Antonio, Totaro Achille, Urso Adolfo, Zaffini Francesco

Disposizioni per la promozione della natalità, il sostegno delle famiglie e del lavoro femminile e la sicurezza in ambito scolastico, nonché delega al Governo per la revisione del trattamento tributario del reddito familiare (1837)

(presentato in data 03/06/2020);

DDL Costituzionale

senatori Iwobi Tony Chike, Calderoli Roberto, Romeo Massimiliano, Arrigoni Paolo, Augussori Luigi, Bagnai Alberto, Alessandrini Valeria, Bergesio Giorgio Maria, Borghesi Stefano, Borgonzoni Lucia, Bossi Simone, Briziarelli Luca, Bruzzone Francesco, Campari Maurizio, Candiani Stefano, Candura Massimo, Cantu' Maria Cristina, Casolati Marzia, Corti Stefano, De Vecchis William, Faggi Antonella, Ferrero Roberta, Fregolent Sonia, Grassi Ugo, Lucidi Stefano, Marti Roberto, Montani Enrico, Nisini Tiziana, Ostellari Andrea, Pazzaglini Giuliano, Pellegrini Emanuele, Pepe Pasquale, Pergreffi Simona, Pianasso Cesare, Pillon Simone, Pirovano Daisy, Pisani Pietro, Pittoni Mario, Pizzol Nadia, Rivolta Erica, Rufa Gianfranco, Saponara Maria, Saviane Paolo, Sbrana Rosellina, Stefani Erika, Tosato Paolo, Urraro Francesco, Vallardi Gianpaolo, Vescovi Manuel, Zuliani Cristiano

Modifiche all'articolo 117 della Costituzione in materia di vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali (1838)

(presentato in data 03/06/2020).

### **Affari assegnati**

In data 1° giugno 2020 è stato deferito alla 9a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare), ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'affare sulle problematiche inerenti alla crisi delle filiere agricole causata dall'emergenza da COVID-19 (Atto n. 493).

### **Governo, trasmissione di atti**

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 29 maggio 2020, ha inviato - ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la comunicazione concernente la nomina della dottoressa Gabriela Scanu a Commissario Straordinario dell'Ente Parco Nazionale dell'Asinara (n. 33).

Tale comunicazione è deferita, per competenza, alla 13a Commissione permanente.

### **Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento**

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la sentenza n. 102 del 16 maggio 2020, depositata in cancelleria il successivo 29 maggio, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 574-bis, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede che la condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di sottrazione e mantenimento di minore all'estero ai danni del figlio minore comporta la sospensione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, anziché la possibilità per il giudice di disporre la sospensione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 2a e alla 3a Commissione permanente (*Doc. VII, n. 77*).

### **Corte costituzionale, ordinanze relative a conflitto di attribuzione**

Con ricorso depositato il 18 novembre 2019, il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Verona ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato a seguito della deliberazione del 9 gennaio 2019 con la quale il Senato della Repubblica ha affermato che le dichiarazioni rese da Anna Cinzia Bonfrisco, senatrice all'epoca dei fatti, concernono opinioni espresse

da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono, pertanto, nella garanzia di insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il ricorso è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza del 24 marzo 2020, n. 69, depositata in cancelleria il successivo 10 aprile 2020.

L'ordinanza medesima, unitamente al ricorso introduttivo, sono stati notificati al Senato il 1° giugno 2020.

Ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, la questione è deferita alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

#### **Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti**

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 28, 29 maggio e 1° giugno 2020, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) per l'esercizio 2018. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 282*);

di ANPAL Servizi S.p.A. per l'esercizio 2018. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 11a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 283*);

di Difesa Servizi S.p.A. per l'esercizio 2018. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 4a e alla 5a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 284*);

della Cassa di previdenza delle Forze Armate, per l'esercizio 2018. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 11a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 285*).

#### **Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento**

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 27 maggio 2020, ha inviato il Rapporto 2020 sul coordinamento della finanza pubblica, approvato dalle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte stessa il 15 maggio 2020.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente (Atto n. 492).

#### **Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea.**

##### **Deferimento**

La Commissione europea ha trasmesso, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

in data 29 maggio 2020, la proposta modificata di Decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (COM(2020) 445 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; la scadenza del termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo è fissata al 24 luglio 2020. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 5a e alla 6a Commissione permanente, con il parere della Commissione 14a;

in data 2 giugno 2020, la proposta modificata di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione - e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione; Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione del programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione; Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale; Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2020) 459 definitivo). Ai sensi

dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; la scadenza del termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo è fissata al 28 luglio 2020. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 1a, alla 3a, alla 5a, alla 6a, alla 7a, alla 9a, alla 10a, alla 12a e alla 13a Commissione permanente, con il parere della Commissione 14a.

### **Petizioni, annuncio**

Sono state presentate le seguenti petizioni deferite, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti, competenti per materia.

Il signor Alessandro Amico da Acireale (Catania) chiede:

l'inserimento della fattispecie dello stato di emergenza nella Costituzione (Petizione n. 581, assegnata alla 1a Commissione permanente);

l'approvazione di una legge elettorale di tipo maggioritario (Petizione n. 582, assegnata alla 1a Commissione permanente);

il signor Renato Lelli da Sant'Ambrogio di Valpolicella (Verona) chiede:

disposizioni urgenti per garantire la sicurezza delle Residenze sanitarie assistenziali, anche alla luce dell'elevato numero di contagi e decessi avvenuti a causa del virus Covid-19 (Petizione n. 583, assegnata alla 12a Commissione permanente);

l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul virus Covid-19 (Petizione n. 584, assegnata alla 1a Commissione permanente);

la riforma del Consiglio Superiore della Magistratura (Petizione n. 585, assegnata alla 2a Commissione permanente);

il signor Enrico Migliardi da Roma chiede disposizioni a sostegno del settore della nautica da diporto (Petizione n. 586, assegnata alla 8a Commissione permanente);

il signor Alessandro Pilato da Caltanissetta chiede, alla luce della situazione di emergenza economica e al fine di prevedere ulteriori forme di finanziamento per le imprese, la totale esenzione ai fini delle imposte dirette ed indirette delle operazioni di *sale and lease back* e di *rent to buy* (Petizione n. 587, assegnata alla 6a Commissione permanente);

il signor Massimo Valpiana da Verona, coordinatore della Campagna "Un'altra difesa è possibile", anche a nome di altre Associazioni, propone una serie organica di disposizioni in materia di Difesa civile non armata e non violenta e per l'istituzione e definizione delle modalità di finanziamento del Dipartimento della Difesa civile non armata e non violenta (Petizione n. 588, assegnata alle Commissioni permanenti riunite 1a e 4a);

la signora Pamela Iacovone da Isernia chiede modifiche all'articolo 252, commi 2 e 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti per lo svolgimento di concorsi per il personale del Ministero della giustizia (Petizione n. 589, assegnata alla 5a Commissione permanente);

i signori Maurizio Turco e Irene Testa a nome del Partito Radicale chiedono, nell'ambito dell'esame parlamentare del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, l'approvazione di disposizioni volte ad accordare priorità ai ricorsi contro le incandidabilità e la decadenza dai requisiti elettorali passivi previste dal Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Petizione n. 590, assegnata alla 2a Commissione permanente);

il signor Marco Lusetti da Guastalla (Reggio Emilia), a nome dell'Associazione "Comitato Liberazione Nazionale", chiede la modifica dell'articolo 14, comma 5, del Regolamento del Senato, in materia di composizione dei Gruppi parlamentari (Petizione n. 591, assegnata alla 1a Commissione permanente);

il signor Mauro Facchini da Borgomanero (Novara) e numerosi altri cittadini chiedono riconoscimenti al merito ai medici, agli infermieri e al personale sanitario deceduti a causa del virus Covid-19 e la previsione di riconoscimenti di natura economica a favore delle loro famiglie, nonché disposizioni volte al miglioramento della sanità pubblica (Petizione n. 592, assegnata alla 1a Commissione permanente);

il signor Vincenzo Massimiliano Di Fiore da Perugia e il signor Diego Cioffi da Arezzo chiedono la modifica dell'articolo 352 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della crisi

d'impresa e dell'insolvenza" nonché dell'articolo 37, comma 1, dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al predetto decreto legislativo e ulteriori misure in materia di crisi d'impresa (Petizione n. 593, assegnata alla 2a Commissione permanente);

il signor Matteo Ronchini da Valmorea (Como) chiede la revisione della normativa sull'imposta di bollo e di quella sui diritti di segreteria comunali (Petizione n. 594, assegnata alla 6a Commissione permanente).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Biti, D'Alfonso, Ferrazzi, Pittella, Fedeli, Cirinnà, Boldrini, Vattuone, Astorre, Pinotti, Rojc, Messina Assuntela, Rossomando, Giacobbe e Taricco hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01632 dei senatori Parrini e Nannicini.

Mozioni

[BOSSI Simone](#), [CASOLATI](#), [ROMEO](#), [CANDIANI](#), [BAGNAI](#), [VESCOVI](#), [CANDURA](#), [PIROVANO](#), [ZULIANI](#), [PUCCIARELLI](#), [RUFA](#), [PIANASSO](#), [SBRANA](#), [LUCIDI](#), [AUGUSSORI](#), [CORTI](#), [SAPONARA](#), [PIZZOL](#), [CAMPARI](#), [PERGREFFI](#), [BRIZIARELLI](#), [FERRERO](#) - Il Senato, premesso che:

la legge n. 234 del 2012 disciplina le norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

tale normativa nasce con l'intento di adeguare l'ordinamento italiano e rendere il Parlamento maggiormente attivo nella "fase ascendente" del diritto europeo, tema trascurato nei primi 20 anni di appartenenza alla Comunità europea;

accrescere il ruolo dei Parlamenti nazionali nel contesto europeo, promuovendone una funzione maggiormente attiva nelle fasi decisionali, è una delle prerogative del Trattato di Lisbona;

l'articolo 4 della legge n. 234 disciplina la consultazione e l'informazione del Parlamento. Nel comma 1 si specifica che "Prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, il Governo illustra alle Camere la posizione che intende assumere, la quale tiene conto degli eventuali indirizzi dalle stesse formulati";

l'articolo 5, che disciplina la consultazione delle Camere su accordi in materia finanziaria o monetaria, al comma 2, evidenzia come il Governo debba assicurare che la posizione rappresentata dall'Italia nella fase di negoziazione tenga conto degli atti di indirizzo adottati dalle Camere;

lo stesso comma specifica che: "Nel caso in cui il Governo non abbia potuto conformarsi agli atti di indirizzo, il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato riferisce tempestivamente alle Camere, fornendo le appropriate motivazioni della posizione assunta";

i processi di informazione e comunicazione, trasmessi ai Parlamenti nazionali, devono essere quindi strumentali a consentire alle Camere di esprimere un atto di indirizzo;

in sede di Consiglio europeo, si deve considerare un'esigenza dei diritti costituzionali nazionali e del diritto dell'Unione europea che il Parlamento nazionale abbia modo di portare la sua posizione ufficiale tramite il Governo nazionale nel Consiglio, assumendo una funzione di legittimazione e, conseguentemente, legittimando la decisione del Consiglio;

i capi di Stato e di Governo che siedono nel Consiglio europeo sono democraticamente responsabili dinanzi ai loro Parlamenti nazionali;

diviene quindi fondamentale chiarire la prassi e la cultura politica non solo a livello europeo, ma soprattutto a livello nazionale, per rendere maggiormente rilevante il ruolo dei Parlamenti nazionali all'interno del processo decisionale europeo;

ai sensi dell'articolo 105, primo comma, del Regolamento del Senato, la possibilità per ciascun senatore di fornire un atto di indirizzo al Governo, tramite la presentazione di una risoluzione, è vincolata allo svolgimento delle comunicazioni da parte di un esponente del Governo;

considerato che:

in occasione degli appuntamenti del Consiglio europeo di marzo ed aprile non si sono svolte le consuete comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte, e conseguentemente le Camere non hanno avuto la possibilità di fornire un atto di indirizzo al Governo;

la sede del Consiglio europeo, anche alla luce della grave crisi economica conseguente all'epidemia

COVID-19, diviene organo politico di primaria importanza nella scelta delle politiche europee di contrasto alla crisi,

impegna il Governo a dare piena attuazione alla legge n. 234 del 2012, provvedendo a rendere comunicazioni prima di ogni riunione, formale o informale, del Consiglio europeo, in modo da consentire ai senatori la possibilità di presentare risoluzioni e dare un chiaro atto di indirizzo al Presidente del Consiglio dei ministri in sede di trattativa.

(1-00239)

[SICLARI](#), [BINETTI](#), [RIZZOTTI](#), [STABILE](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [PICHETTO FRATIN](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#) - Il Senato,

premessi che:

con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 e 17 maggio 2020 sono state previste disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale e disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

le disposizioni del decreto 17 maggio 2020 hanno trovato applicazione a decorrere dal 18 maggio (in sostituzione di quelle recate dal decreto 26 aprile) e conservano efficacia fino al 14 giugno 2020, salvi i diversi termini di durata delle singole misure previsti da specifiche disposizioni (art. 11, commi 1 e 2, del decreto medesimo);

è necessario che il progressivo riavvio delle attività economiche (la cosiddetta fase 2) venga affiancato, in assenza ancora di un vaccino o di terapie realmente efficaci, da una strategia che non faccia ricadere il nostro Paese in una nuova situazione di emergenza;

nell'attuale fase dell'emergenza COVID-19, assume particolare rilevanza la tematica dei *test* diagnostici di tipo sierologico, che possono essere utilizzati per la rilevazione di eventuali anticorpi diretti contro SARS-CoV-2;

in questo quadro la ricerca degli anticorpi con i *test* sierologici è utile per capire chi realmente è entrato in contatto con il coronavirus, premessa per poter pianificare le prossime fasi;

a differenza degli ormai noti "tamponi", esami di laboratorio che servono per individuare la presenza del coronavirus all'interno delle mucose respiratorie, i *test* sierologici servono ad individuare tutte quelle persone che sono entrate in contatto con il virus;

mentre i primi forniscono un'istantanea sull'infezione, i secondi "raccontano" la storia della malattia ed il contagio eventualmente in atto; attraverso i *test* sierologici infatti è possibile individuare gli anticorpi prodotti dal nostro sistema immunitario in risposta al virus;

tutto è importante soprattutto alla luce del fatto che molte persone con COVID-19 hanno avuto sintomi blandi o addirittura sono state asintomatiche;

attualmente i *test* sierologici possono essere erogati con facilità anche dai laboratori privati e da quelli accreditati, e questo ha creato non poche richieste di attivazione, dal momento che alcune Regioni hanno lasciato massima libertà di esecuzione e altre hanno adottato misure restrittive;

fornire degli incentivi per un campionamento su almeno il 10 per cento della popolazione residente in ciascuna regione consentirebbe di avere un quadro d'insieme anche al fine di fornire indicazioni utili per pianificare quando, come e quanto allentare ulteriormente le misure restrittive fin qui poste in essere dal Governo;

ciò potrebbe essere messo in atto attraverso la collaborazione tra Governo, Regioni, Dipartimento della protezione civile, Croce rossa e associazioni dei donatori di sangue, al fine di individuare adeguati interventi di sanità pubblica, eventualmente a seguito di allargamenti mirati del campionamento, usando al meglio risorse finanziarie a disposizione;

conoscere in che misura l'infezione si sia diffusa in Italia è utile inoltre per rivedere le stime sulla mortalità, che ad oggi continuano ad essere più elevate rispetto alla media europea e a quella globale, per comprendere la durata della risposta immunitaria e in quali casi gli anticorpi sono realmente neutralizzanti;

contrastare l'insorgere di eventuali nuovi focolai epidemici in modo da contenerli precocemente deve rappresentare la priorità di ciascuna istituzione impegnata alla limitazione del virus; seppur apprezzabile, l'indagine nazionale dei 150.000 *test* effettuati su un campione individuato dall'ISTAT risulta essere, anche a parere di autorevoli istituzioni come l'Accademia dei Lincei, insufficiente ma utile se unita a quella effettuata su tutto il territorio nazionale attraverso una campionatura che coinvolga tutte le Regioni italiane, considerando che il virus si è sviluppato in maniera estremamente disomogenea e alcune comunità sono state molto più colpite di altre; grazie anche alle misure di distanziamento sociale e di confinamento domiciliare della popolazione la crescita del contagio ha rallentato per poi decrescere; considerato che:

tra le numerose terapie approntate per contrastare le patologie sviluppate dall'infezione, quella che prevede l'uso di trasfusioni di plasma immune ha ottenuto e sta ottenendo notevoli risultati terapeutici soprattutto nei casi più gravi, i cui dati preliminari appaiono molto promettenti;

nonostante non siano ancora disponibili i dati ufficiali della sperimentazione, l'uso del plasma immune, iniziato e portato avanti nei presidi ospedalieri di Mantova, Padova e Pavia, è un'esperienza preziosa di cui avvalersi, anche alla luce dei dati molto incoraggianti sul calo della mortalità in quei presidi;

il plasma immune viene recuperato dai soggetti che hanno avuto l'infezione, l'hanno superata e presentano titoli anticorpali prodotti dal loro sistema immunitario per contrastare il virus adeguatamente alti: questi anticorpi possono essere trasferiti ad un soggetto ammalato per aiutare il suo sistema immunitario a debellare il virus in maniera più rapida e più efficace: si raccoglie il sangue dai soggetti guariti con un prelievo venoso, si separano le due componenti del sangue, quella ricca di cellule e quella liquida, che è appunto il plasma; questo viene processato per renderlo disponibile alla donazione, mentre la parte ricca di cellule può essere reimpressa nel circolo del donatore; il plasma viene sottoposto a controlli per verificare che sia ricco di anticorpi efficaci, non vi siano rischi nella donazione, sia compatibile con il soggetto ricevente; solo allora si svolge la trasfusione di plasma immune nei confronti del soggetto malato;

si tratta di una terapia a basso rischio che, secondo i medici che stanno portando avanti la sperimentazione ed in particolare ad avviso del dottor Giuseppe De Donno, audito in 12a Commissione permanente (Igiene e sanità) del Senato il 14 maggio 2020, consente un'immediata regressione dei sintomi più gravi dell'infezione e la stabilizzazione dei parametri vitali dei pazienti;

i *test* sierologici e la plasmoterapia possono rappresentare insieme una forte risposta nella gestione del contenimento del COVID-19,

impegna il Governo:

- 1) a rendere noti gli studi per la validazione dei *test* sierologici riconosciuti dal Ministero della salute, al fine di evitare che persistano sul mercato *kit* diagnostici non rispondenti ai criteri di qualità;
- 2) ad adottare iniziative volte a potenziare la ricerca di soggetti immuni al COVID-19 al fine di reperire ulteriori potenziali donatori e a prevedere gratuitamente *test* sierologici non invasivi per il rilevamento qualitativo degli anticorpi IgG e IgM su almeno il 10 per cento della popolazione residente di ciascuna regione attraverso il coinvolgimento del Dipartimento della protezione civile, Croce rossa italiana e associazioni di donatori di sangue;
- 3) a promuovere gli studi volti a confermare l'efficacia della terapia del plasma immune nella cura del COVID-19 attivando, in accordo con le Regioni, centri territoriali trasfusionali dedicati alla donazione del plasma;
- 4) ad attivare una banca nazionale del plasma immune che gestisca e distribuisca nei presidi ospedalieri le sacche di plasma.

(1-00240)

[CASTELLONE](#), [COLLINA](#), [DE PETRIS](#), [SBROLLINI](#), [PIRRO](#), [BOLDRINI](#), [DI MARZIO](#), [ENDRIZZI](#), [BINI](#), [MARINELLO](#), [MAUTONE](#), [PISANI Giuseppe](#), [TAVERNA](#) - Il Senato,

premesso che:

il virus SARS-CoV-2 è un virus a RNA appartenente alla famiglia dei coronavirus (CoV) che causa la malattia denominata COVID-19, dichiarata dall'OMS emergenza sanitaria il 30 gennaio 2020 e



pandemia l'11 marzo 2020;

al fine di identificare precocemente i soggetti positivi all'infezione, isolarli e contenere il contagio, è fondamentale sviluppare nuovi metodi diagnostici *in vitro* ad alta specificità e sensibilità, che permettano di accertare la presenza del virus già nelle prime fasi dell'infezione. Sono ad oggi disponibili diversi *test* molecolari e sierologici per la rilevazione di proteine virali SARS-CoV-2 nelle secrezioni delle vie aeree e di anticorpi nel siero o nel plasma. Mentre i *test* molecolari individuano la presenza del virus nell'ospite e danno indicazioni sull'infezione in atto, i *test* sierologici evidenziano la risposta del sistema immunitario all'infezione misurando la presenza di anticorpi IgM ed IgG. A tal proposito è importante sottolineare come i *test* sierologici non rivelino la contagiosità dell'individuo e pertanto un risultato negativo al *test* sierologico non esclude la possibilità di infezione in atto, in fase precoce;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 concernente le misure di progressiva riapertura di attività economico-produttive e di mobilità regionale e nazionale, prevede che tale fase "può aver luogo solo ove sia assicurato uno stretto monitoraggio dell'andamento della trasmissione del virus sul territorio nazionale";

per classificare il rischio sanitario connesso al passaggio dalla fase 1 alla fase 2 sono stati individuati alcuni indicatori con valori di soglia e di allerta che dovranno essere monitorati a livello nazionale, regionale e locale: indicatori di processo sulla capacità di monitoraggio; indicatori di processo e sulla capacità di accertamento diagnostico, indagine e gestione dei contatti; indicatori di risultato relativi a stabilità di trasmissione e alla tenuta dei servizi sanitari. Le soglie definite negli indicatori sono volte a mantenere un numero di nuovi casi di infezione da Sars-CoV-2 stabile, ossia un aumento limitato nel tempo e nello spazio, soprattutto in ospedali, residenze sanitarie assistenziali, case di riposo, al fine di impedire il sovraccarico dei servizi sanitari, mentre i valori di allerta identificati serviranno per decidere eventuali revisioni delle misure adottate;

l'OMS, nell'indicare i criteri da seguire per la fase successiva alla chiusura o *post lockdown*, indica come prioritarie tre azioni, le "tre T": tracciare, testare e trattare i pazienti precocemente. È fondamentale quindi costruire una rete di sorveglianza sanitaria ben distribuita sul territorio al fine di monitorare, individuare immediatamente i casi positivi, isolarli, tracciare digitalmente la catena trasmissiva e trattarli efficacemente;

come indicato nella circolare del Ministero della salute del 9 maggio 2020, che aggiorna la precedente circolare del 3 aprile, nell'attuale fase dell'emergenza COVID-19, assume pertanto particolare rilevanza la tematica dei *test* diagnostici di tipo sierologico, che possono essere utilizzati per la rilevazione di eventuali anticorpi diretti contro il virus SARS-CoV-2. I *test* sierologici sono utili soprattutto nella valutazione epidemiologica della circolazione virale in quanto: a) sono uno strumento per stimare la diffusione dell'infezione in una comunità; b) la sierologia può evidenziare l'avvenuta esposizione al virus; c) i metodi sierologici possono essere utili per l'identificazione dell'avvenuta infezione da SARS-CoV-2 in individui asintomatici o con sintomatologia lieve o moderata che si presentino tardi all'osservazione clinica; d) i metodi sierologici possono essere utili per più compiutamente definire il tasso di letalità dell'infezione virale rispetto al numero di pazienti contagiati da SARS-CoV-2;

la circolare ministeriale del 9 maggio 2020 sottolinea però come le attuali conoscenze scientifiche relative ai *test* sierologici per il SARS-CoV-2 non forniscano informazioni sulla presenza di anticorpi neutralizzanti, in grado di proteggere dall'infezione, né sulla persistenza degli anticorpi a lungo termine. Risulta evidente dunque che tali *test*, pur importanti a fini di ricerca e valutazione epidemiologica della circolazione virale nella popolazione, non possano essere usati nell'attività diagnostica e non possano in alcun modo sostituire i *test* molecolari, come si evince anche dalla circolare del Ministero della salute del 9 maggio 2020 che, richiamando le indicazioni dell'OMS, ribadisce come l'approccio diagnostico più attendibile sia costituito dai *test* basati sul rilevamento del virus in secrezioni respiratorie attraverso metodi molecolari;

considerato che:

il 25 maggio 2020 è stata avviata dal Ministero della salute un'indagine di sieroprevalenza, attraverso



*test* sierologici su prelievo, su un campione di 150.000 persone residenti in 2.000 comuni, distribuite per sesso, attività ed età, per stimare la diffusione dell'infezione da virus nella popolazione italiana, in diverse zone geografiche, in diverse classi lavorative e di età, e per allestire una biobanca di campioni, accessibili per studi futuri, che rappresenteranno una fotografia dello stato di diffusione del virus in questo momento storico nel nostro Paese e dello sviluppo della risposta anticorpale a seguito della prima ondata di pandemia;

il Ministero della salute ha ribadito come i *test* sierologici non debbano sostituire quelli molecolari a fini diagnostici ma abbiano un'utilità a fini di indagine di sieroprevalenza. Le Regioni hanno adottato politiche diverse in merito all'esecuzione di tali *test*, alcune prevedendo l'uso della sierologia anche a fini diagnostici, soprattutto in luoghi sensibili, altre impedendone l'utilizzo. A queste criticità va aggiunta la disponibilità sul mercato di un elevato numero di *kit* diagnostici non sempre rispondenti ai criteri di qualità necessari e la mancanza di una piattaforma centrale che raccolga i dati delle Regioni per integrare i risultati di tutti i *test* sierologici finora effettuati, per eventualmente ampliare il campo dell'indagine epidemiologica attualmente in corso;

i *test* molecolari rilevano la presenza del virus nel paziente, attraverso l'amplificazione del genoma, che rappresenta il metodo più affidabile per rilevare anche concentrazioni molto basse dell'RNA virale. Ad oggi, i *test* molecolari di elezione sono certamente i cosiddetti tamponi, che si effettuano attraverso la raccolta di campioni dal rinofaringe, che vengono poi sottoposti a "real time PCR" (reazione a catena della polimerasi), tecnica che amplifica il genoma virale eventualmente presente. Tale esame, altamente specifico e sensibile, ha il limite di prevedere un processo di analisi in appannaggio di pochi laboratori specializzati, dotati per lavorare su un grande numero di campioni biologici, il che, quindi, richiede un'organizzazione in rete e tempi tecnici non sempre tempestivi ai fini dell'ottenimento dei risultati del *test*. Inoltre, tali laboratori necessitano di raccogliere un congruo numero di campioni da analizzare per evitare di sprecare l'intero *kit*. Tali caratteristiche non sempre si conciliano con le situazioni in cui la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 abbia carattere di urgenza;

l'Italia è certamente uno dei Paesi ad aver, finora, effettuato dall'inizio dell'emergenza più *test* molecolari (più di 3 milioni) con il numero più elevato numero di tamponi per 100.000 abitanti (più di 5.000 su 100.000 abitanti). Ancora una volta, però, va evidenziata la grande variabilità di numeri e protocolli tra le diverse Regioni. Tuttavia, in attesa di definire meglio una strategia comune sul territorio nazionale, serve certamente aumentare la disponibilità di *test* molecolari per garantire la diagnosi precoce dei casi di contagio, l'individuazione dei contatti stretti, nonché dei focolai epidemici, e soprattutto il controllo dell'infezione negli ambienti sensibili, tra cui strutture per acuti, strutture che ospitano soggetti fragili (strutture residenziali extraospedaliere per malati cronici non autosufficienti, per disabili e per malati terminali, strutture di riabilitazione e di lungodegenza *post* acuzie, eccetera) e comunità chiuse;

la crescente necessità di *test* per il contenimento del virus nella "fase 2" ha spinto le principali aziende ed associazioni di categoria a confermare la saturazione della capacità produttiva mondiale di reagenti per estrazione di RNA, inducendo anche il comitato tecnico scientifico a pubblicare sul portale dedicato una richiesta di offerta per reperire almeno 5 milioni di *test* molecolari (rapidi, automatizzati e compositi);

alla luce dell'esigenza di rendere il *test* molecolare disponibile ed accessibile ad un numero sempre maggiore di soggetti a rischio o casi sospetti e loro contatti e di ridurre al minimo i tempi di diagnosi, di recente, sono stati sviluppati alcuni *test* molecolari rapidi per l'identificazione del nuovo coronavirus (alcuni anche effettuabili sul posto e, pertanto, definiti "*point of care test*"), che forniscono il risultato in tempi sensibilmente più rapidi rispetto al tampone classico;

la circolare del 3 aprile, emanata dal Ministero della salute, riporta che "sono stati messi a punto i test molecolari rapidi CE-Ivd e/o Eua/Fda basati sulla rilevazione dei geni virali direttamente nelle secrezioni respiratorie che permetterebbero di ottenere risultati in tempi brevi. Secondo il Comitato tecnico-scientifico, questi test potrebbero essere utili nei casi in cui la diagnosi di infezione da Sars-CoV-2 assuma carattere di urgenza" e potrebbero, pertanto, rappresentare un passaggio indispensabile, in prospettiva della riapertura ordinaria; inoltre, tali *test* potrebbero trovare capillare utilizzo nella

gestione in tempo reale dei pazienti sottoposti a valutazione per l'ammissione alle strutture sanitarie; alla luce di quanto finora esposto, risulta auspicabile l'utilizzo di *test* molecolari rapidi al fine di monitorare l'andamento dell'infezione da COVID-19 in Italia, e diagnosticare precocemente tutti i soggetti infetti, per poi tracciarne i contatti e limitare il contagio, impegna il Governo:

- 1) a definire in tempi rapidi il fabbisogno di *test* molecolari per la fase 2 e programmare efficaci strategie di approvvigionamento;
- 2) a sostenere ed incentivare la capillare diffusione dell'utilizzo dei *test* molecolari rapidi per la ricerca di RNA virale, nei luoghi sensibili, quali strutture sanitarie per acuti, strutture sanitarie per cronici, strutture che ospitano soggetti fragili, strutture di comunità e farmacie;
- 3) a dettare linee univoche per l'utilizzo dei *test* molecolari e sierologici, che tutte le Regioni dovranno seguire, sull'intero territorio nazionale introducendo precise disposizioni al fine di individuare i soggetti tenuti all'effettuazione dei *test*;
- 4) a prevedere la creazione di una piattaforma digitale dove convogliare tutti i dati regionali relativi alle indagini sierologiche e molecolari svolte, al fine di valorizzare il patrimonio informativo derivante da tali dati, in aggiunta alle evidenze generate dallo *screening* sierologico nazionale attualmente in corso.

(1-00241)

Interrogazioni

[LANZI](#), [MONTEVECCHI](#), [ANASTASI](#), [ANGRISANI](#), [CORRADO](#), [DONNO](#), [MARILOTTI](#), [LANNUTTI](#), [LEONE](#), [MANTOVANI](#), [MORONESE](#), [PAVANELLI](#), [ROMANO](#), [TRENTACOSTE](#) - *Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo*. - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

il Comune di Sassuolo (Modena) con delibera del Consiglio comunale n. 70 del 18 dicembre 2017 ha approvato il piano operativo comunale (POC) con valenza di piano urbanistico attuativo (PUA), di iniziativa privata, relativo al comparto denominato "AN.1B - via indipendenza - via muraglie" adottato con delibera n. 48 del 25 luglio 2017 (approvazione ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 20 del 2000);

il progetto prevede la costruzione di un complesso residenziale composto da 49 villette nell'area verde che si apre a ovest del duplice filare di pioppi cipressini, poco a sud della traversa di via Indipendenza, entro i confini storici del parco Ducale segnati dalle tracce ancora rinvenibili delle muraglie;

considerato che:

in particolare l'ambito è localizzato nella parte sudovest della città, delimitato a nord da via Indipendenza, a sud e a ovest dal tracciato della circonvallazione sudovest e a est dal percorso alberato dell'asse storico che collega il palazzo Ducale al belvedere (filare dei pioppi);

la zona è costituita da un'area non urbanizzata, residuo dell'impianto agricolo del parco Ducale, attraversata dal canale di Modena, entro cui si trovano un fabbricato in disuso (ex discoteca) e alcuni complessi rurali;

come specificato anche nel POC, il piano urbanistico attuativo e i successivi titoli abilitativi devono essere sottoposti al conseguimento dell'autorizzazione paesaggistica, di cui all'art. 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004);

considerato inoltre che:

non risulta agli interroganti che sia ancora stato espresso alcun parere sul progetto da parte della Soprintendenza, né che questa abbia partecipato al procedimento urbanistico POC-PUA;

dalle notizie apprese da organi di stampa locale, tra i quali si cita l'articolo di "Modenatoday" del 16 maggio 2020 dal titolo "Un nuovo quartiere con 49 villette accanto al Parco Ducale, Intervenga la Soprintendenza", sono iniziati alcuni lavori di eradicazione di alberi e di predisposizione del cantiere edilizio relativo al progetto residenziale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se non ritenga, considerato il vincolo paesaggistico cui è sottoposta l'area, che i lavori preparatori al

cantiere debbano essere sospesi, in attesa del parere della Soprintendenza sul progetto relativo alla realizzazione delle 49 villette e, nel caso, quali iniziative di competenza intenda assumere al riguardo. (3-01640)

[BERNINI](#), [MALAN](#), [TOFFANIN](#), [FLORIS](#), [CARBONE](#), [DE POLI](#), [PICHETTO FRATIN](#), [GALLONE](#), [RONZULLI](#), [DAMIANI](#), [BARACHINI](#), [MALLEGNI](#), [FERRO](#), [MOLES](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali*. - Premesso che:

l'articolo 77 del decreto-legge n. 34 del 2020, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, modifica l'articolo 43 del decreto-legge n. 18 del 2020, in materia di contributi alle imprese e agli enti del terzo settore per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari, prevedendo che il trasferimento dell'importo di 50 milioni di euro, da parte dell'INAIL ad Invitalia, sia erogato non solo alle imprese, come originariamente stabilito, ma anche agli enti del terzo settore, per l'acquisto di dispositivi e di altri strumenti di protezione individuale;

tuttavia, si evidenzia come all'estensione della platea dei beneficiari non corrisponda alcuna copertura finanziaria aggiuntiva, e che i 50 milioni di cui all'articolo 43 del decreto "cura Italia" siano già esauriti;

nello specifico, l'articolo 43 ha lo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese e, in base alla modifica proposta successivamente, delle attività di interesse generale degli enti del terzo settore, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017 (codice del terzo settore). A tal fine, il medesimo articolo prevede che l'INAIL trasferisca entro il 30 aprile 2020 l'importo di 50 milioni di euro ad Invitalia, a valere sulle risorse già programmate nel bilancio di previsione 2020 dello stesso istituto per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese;

in attuazione di tale disposizione, Invitalia ha pubblicato il bando "Impresa sicura", mettendo a disposizione delle imprese le risorse per il rimborso dei dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, rilevatori della temperatura corporea, detergenti);

risulta che le domande presentate ammontano a 194.175, a fronte delle quali solo 3.151 risulterebbero accolte sull'intero territorio nazionale, perché sono esaurite le risorse messe a disposizione;

in base alla modifica prevista dal menzionato articolo 77 del decreto-legge "rilancio", i finanziamenti sono destinati anche alle attività di interesse generale degli enti del terzo settore e ai progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese;

pur essendo favorevoli all'ampliamento al terzo settore, gli interroganti rilevano, riguardo all'ambito soggettivo dell'applicazione della disposizione, che essa circoscrive i destinatari dei finanziamenti alle sole imprese, escludendo gli altri datori di lavoro e, sotto il profilo finanziario, che la stessa sembrerebbe non garantire le risorse a tutta la platea;

giò evidenzia come l'erogazione delle risorse senza criteri razionali e ben definiti sta creando una palese discriminazione tra i potenziali destinatari, con la conseguente esclusione di coloro che più di altri avrebbero bisogno dei finanziamenti;

inoltre, tali modalità procedurali poco hanno in comune con i criteri selettivi di tipo meritocratico ai quali si dovrebbero ispirare le disposizioni citate, essendo il "*clic day*" piuttosto assimilabile a un sistema di gioco a premi nel quale prevale la casualità e la circostanza fortuita, a fronte delle risorse esigue messe a disposizione ed esaurite subito dopo l'apertura del bando,

si chiede di sapere:

come e quando si intenda garantire le coperture finanziarie ulteriori;

quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare per prevedere che l'erogazione delle risorse sia effettuata in modo imparziale, considerato che, essendo il bando aperto, è già noto l'elenco dei soggetti richiedenti e, di conseguenza, l'eventuale finanziamento andrebbe ai beneficiari già noti individualmente;

se, vista la richiesta, non ritenga opportuno di indire un ulteriore bando con risorse aggiuntive così da

poter soddisfare un maggior numero di imprese.

(3-01641)

[LANIECE](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* -

(3-01642)

(Già 4-03560)

[RUSPANDINI](#), [CIRIANI](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* -

Premesso che:

i siti di interesse nazionale (SIN), presenti nella totalità delle regioni e nei territori di circa 300 comuni, sono riconosciuti dallo Stato in funzione delle caratteristiche inquinanti delle aree, della loro pericolosità per l'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali che vi insistono, e necessitano di particolari opere di bonifica del suolo, del sottosuolo e delle acque;

queste aree, a parte le notevoli criticità ambientali, potrebbero rappresentare una risorsa per l'economia del territorio in termini di sviluppo industriale e manifatturiero, mentre invece le legittime aspettative di aziende e imprenditori ancora presenti nei SIN scontano spesso inutili, costose e farraginose lungaggini di tipo amministrativo, anche relative al semplice rilascio di autorizzazioni edilizie che solo marginalmente potrebbero coinvolgere l'aspetto ambientale;

gli innumerevoli adempimenti burocratici e la sovrapposizione degli atti delle autorità e dei soggetti chiamati a rilasciare pareri, autorizzazioni, relazioni impediscono ogni genere di iniziativa tanto dei privati quanto dei Comuni (nei quali si trovano queste aree) che, di fatto, non possono disporre in attesa di interventi statali che raramente si concretizzano;

a riprova di ciò, mentre sul sito istituzionale si legge che le attività di bonifica condotte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nei SIN proseguono, "nonostante l'attuale momento di difficoltà dovuto alla grave emergenza sanitaria", nella realtà nei territori interessati nulla si muove; nonostante l'ennesimo proclama per cui, si legge in una nota del Ministero, "le attività hanno riguardato, tra le altre, l'approvazione di un piano di caratterizzazione nell'area del SIN bacino del fiume Sacco", "un territorio caratterizzato da un'annosa storia ambientale, all'interno del quale rientrano cinque poli industriali" e che, al netto delle attività di bonifica, "potrebbe rappresentare uno dei luoghi con la più alta concentrazione di stabilimenti del centro Italia", a livello locale nulla è cambiato né si è avviata alcuna procedura che avrebbe dovuto seguire alla sbandierata autorizzazione del Ministero;

se si è, da un lato, consapevoli che l'attuale normativa prevede troppi soggetti coinvolti per competenza e procedure eccessivamente complesse per l'ottenimento dei pareri relativi alle indagini preliminari e agli studi necessari alla redazione dei piani di caratterizzazione, dall'altro, non si può, tuttavia, non ricordare che, dalla stipula del protocollo d'intesa tra la Regione Lazio e il Ministero, il cronoprogramma degli interventi ha già subito, in poco più di un anno, notevoli ritardi nella gestione ed emissione dei pareri di competenza,

si chiede di sapere quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per semplificare le procedure e i complessi *iter* amministrativi previsti per effettuare le necessarie bonifiche dei siti di interesse nazionale e se non ritenga che occasione utile per procedere in tempi rapidi al riguardo possano essere i prossimi provvedimenti di semplificazione che, come annunciato dal Governo, dovrebbero essere adottati anche a seguito della grave emergenza sanitaria e socio-economica in corso.

(3-01643)

[NUGNES](#), [DE PETRIS](#), [FATTORI](#), [RUOTOLO](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

secondo il *position paper* pubblicato dalla Società italiana di medicina ambientale (SIMA) e dalle università di Bologna e di Bari la presenza di polveri sottili nell'aria e la diffusione del coronavirus hanno un legame; lo studio sottolinea come vi sia "una solida letteratura scientifica che correla l'incidenza dei casi di infezione virale con le concentrazioni di particolato atmosferico (Pm10 e Pm2,5)";

nelle aree del nostro Paese maggiormente colpite, come Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia-

Romagna e Toscana, sono allocati il 73 per cento dei termovalorizzatori e il 64,2 per cento delle centrali a biomassa. Le centrali a biomassa del Nord Italia bruciano ogni anno 2,8 milioni di tonnellate di legno e producono 21,3 milioni di microgrammi I-TEQ (tossine equivalenti) di diossina e 214,3 milioni di milligrammi di benzo(a)pirene. A queste vanno aggiunte le emissioni dei termovalorizzatori e dei numerosi impianti industriali;

l'ingegner Eugenio Rogano ha ipotizzato una correlazione tra distribuzione dei termovalorizzatori e diffusione del contagio, attraverso un lavoro di ricerca di cui ha scritto "L'Espresso";

a questo studio si aggiungono molti importanti lavori (di Boule L.A., Burke C.G., O'Dell C.T., Winans B., Lawrence B.P.) che, monitorando la maturazione della citotossicità dei linfociti TCD8+, a seguito di un'infezione volontaria delle prime vie aeree su topi contagiati con il virus dell'influenza, hanno evidenziato una compromissione nella funzionalità dei CTL (Cytotoxic T lymphocytes) in soggetti precedentemente esposti alle diossine che risultavano più soggetti a patologie respiratorie;

considerato che:

la correlazione tra inquinamento, cambiamenti climatici e salute non è una recente scoperta; secondo i dati forniti dall'Agenzia europea dell'ambiente l'inquinamento atmosferico, nonostante i miglioramenti registrati negli ultimi anni "grazie alla crisi economica", rappresenta un fattore di rischio, non solo per gli ecosistemi, ma anche per la salute dei cittadini, con particolare riferimento a quelli che vivono nelle aree urbane;

l'esposizione agli agenti inquinanti quali il particolato, il biossido di azoto e l'ozono provoca l'insorgere o l'aggravarsi di numerose malattie ed è responsabile di un numero elevato di decessi prematuri. Gli effetti dell'inquinamento atmosferico causano circa 1.6 milioni di morti premature ogni anno e il cambiamento del clima è stato identificato dalla rivista "The Lancet" come la principale minaccia alla salute globale. L'Agenzia europea dell'ambiente riferisce che nel 2013 il Pm2,5 è stato causa di 430.000 morti premature nella sola Unione europea. L'Italia figura tra i Paesi dove gli agenti inquinanti relativi alla qualità dell'aria superano le soglie previste dalla UE e dall'OMS, con un numero stimato di decessi prematuri che nel 2013 è stato di oltre 80.000;

analizzati i settori di produzione e di trasformazione primaria, si è stimato che questi abbiano costi capitalistici naturali non valutati per un totale di 7,3 trilioni di dollari; il che equivale al 13 per cento della produzione economica mondiale nel 2009. La maggior parte dei costi non capitalizzati del capitale naturale deriva dalle emissioni di gas serra (38 per cento), seguito dall'uso dell'acqua (25 per cento), l'uso del suolo, cioè l'impermeabilizzazione e la perdita dei servizi ecosistemici (24 per cento), l'inquinamento atmosferico (7 per cento), l'inquinamento terra e acqua (5 per cento) e gli sprechi (1 per cento);

la pandemia da coronavirus è indubbiamente figlia del degrado ambientale e della voracità con cui l'economia estrae risorse, emette inquinanti e produce quantità enormi di rifiuti. Il salto di specie dagli animali agli esseri umani, che ha messo in circolo questi virus e che nel futuro rischia di essere sempre più frequente e periodico, è causato da molti fattori, oltre che dall'inquinamento atmosferico, quali la deforestazione (che ha avvicinato alcune specie animali all'uomo e al suo ambiente antropizzato) o l'espansione di sistemi di agricoltura e di allevamento industriali;

considerato altresì che:

la pandemia globale da COVID-19 ha costretto il mondo intero ad una chiusura forzata di tutte le attività produttive e il blocco di tutti gli spostamenti con la cessazione obbligatoria persino delle interazioni interpersonali e la compressione di molti dei diritti costituzionali, impensabile fino a qualche tempo fa, causando gravissimi danni sociali ed economici oltre che sanitari, che non possono non far riflettere sull'opportunità di continuare in questa direzione in modo resistente;

appare evidente che questo arresto globale straordinario ma inevitabile che ha costretto tutti è un segnale di allarme che obbliga a rivalutare il nostro modello di sviluppo mettendo finalmente sul tavolo i costi ed i danni che comporta non intervenire a tutela dell'ambiente e della salute in maniera radicale e non più derogabile;

il modello economico distruttivo attuale sfrutta le risorse naturali e i territori ben oltre i limiti che il pianeta pone, producendo inquinamento delle matrici e alterazioni dei nostri sistemi di difesa,

si chiede di sapere:

se si intenda approntare lo studio di un piano ambientale di rilancio economico del Paese e in che termini;

se corrisponda al vero, come si apprende dai mezzi di stampa, che si starebbe lavorando su proposte che si muovono sulla vecchia logica lineare del cemento, cui delegare la ripresa economica del Paese come negli anni '50 e '60 del secolo scorso;

se risponda a verità l'ipotesi di mettere in atto condoni edilizi, nonché ulteriori deroghe al codice degli appalti nel settore delle costruzioni tramite la nomina di commissari per il rilancio di grandi opere slacciate dai vincoli e dai controlli degli enti preposti alla tutela anche ambientale e dei beni culturali del territorio;

come ci si ponga di fronte a questo uso indiscriminato e non necessario del monouso e delle plastiche e che rimedi si valuti di porre in essere nell'immediato. Inoltre se esista un piano, per quanto tardivo, di recupero e riciclo dei DPI che stanno invadendo i mari e le spiagge, tenendo conto che secondo il Politecnico di Torino l'incremento atteso di rifiuti da DPI, per il solo comparto produttivo, è di circa un miliardo di mascherine al mese e 456 milioni di guanti, 2 milioni di termometri e 250.000 cuffie per capelli;

se l'inquinamento dovuto all'uso massiccio delle automobili private per garantire le esigenze di distanziamento verrà bilanciato da un massiccio piano di investimenti sui sistemi di trasporto pubblici, che non può essere certo compensato dal *bonus* per le biciclette ed i monopattini elettrici;

perché nei vari decreti emanati manchi la differenziazione degli incentivi e delle facilitazioni tra aziende tradizionali e aziende virtuose dal punto di vista ambientale, che si pongono su prospettive di miglioramento e raggiungimento di *standard* e *performance* ambientali, prevedendo che l'erogazione degli aiuti alle imprese sia vincolata al rispetto di regole ferree in tema di tutela dell'ambiente e della salute;

se si intenda dare attuazione agli impegni presi con il Parlamento per i SAD (sussidi ambientalmente dannosi), e in che tempi intenda togliere i sussidi alle imprese dannose dal punto di vista ambientale per spostarli su quelle favorevoli;

se si intenda approntare una revisione del piano energia e clima PNIEC che sia più coraggioso e si ponga obiettivi più stringenti alla luce delle attuali evidenze, in vista di possibili future emergenze sanitarie e climatiche che stanno devastando il pianeta.

(3-01644)

[FLORIDIA](#), [ORTIS](#) - *Al Ministro per la pubblica amministrazione.* - Premesso che:

l'emergenza sanitaria in atto ha impresso un'incredibile accelerazione del ricorso allo strumento dello *smart working*, poiché i provvedimenti emanati per la gestione dell'epidemia da COVID-19 hanno di fatto attribuito a tale modalità di lavoro la funzione di strumento di contenimento del contagio;

le pubbliche amministrazioni hanno così dovuto provvedere ad un largo utilizzo della modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte dal proprio domicilio o in modalità a distanza;

l'emergenza ha quindi offerto la possibilità di riflettere sulla necessità di diffondere una simile modalità di lavoro nella pubblica amministrazione, che consentirà di svecchiare la macchina amministrativa e, incentivando il merito, costituirebbe una vera e propria rivoluzione culturale per l'Italia;

prima dell'emergenza da COVID-19, infatti, stando ai dati dell'osservatorio "Smartworker" del Politecnico di Milano, gli *smartworker* italiani erano soltanto 570.000, in buona parte nel settore privato di grandi dimensioni, mentre, per quanto riguarda il lavoro pubblico, solo il 7 per cento delle pubbliche amministrazioni aveva attivato iniziative informali tese all'adozione del lavoro agile e il 6 per cento contava di avviarle nei 12 mesi seguenti;

l'incremento dello *smart working* nel pubblico, invece, porterebbe importanti benefici agli stessi lavoratori, con risparmio di tempo e maggiore autonomia nella gestione delle attività quotidiane, alla pubblica amministrazione, in termini di efficienza ed efficacia dell'organizzazione amministrativa, e soprattutto all'intera collettività, che godrebbe del decongestionamento dei centri urbani e della riduzione delle emissioni di anidride carbonica, con conseguenze favorevoli per la salubrità



dell'ambiente;

considerando che, con il decreto "cura Italia", lo *smart working* è diventato a tutti gli effetti una modalità ordinaria e diffusa di svolgimento dell'attività lavorativa, oltre che in linea con l'impulso innovativo che è necessario perseguire,

si chiede di sapere quale sia, anche a fronte dell'esperienza dei mesi recenti, l'orientamento del Ministro in indirizzo in ordine all'impiego di tale strumento in condizioni di ordinarietà e se non intenda, a tal fine, adottare provvedimenti tesi ad implementare il ricorso ad esso, introducendo le relative modalità formative, attuative e di monitoraggio in grado di assicurare la tutela dei lavoratori e garantire la qualità del lavoro svolto.

(3-01645)

[NISINI](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

con il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è stato istituito il reddito di cittadinanza, quale misura di politica attiva del lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza ed all'esclusione sociale;

il gruppo del Movimento 5 Stelle ha da sempre sostenuto l'imprescindibilità di tale misura, da non considerare come una mera forma di assistenzialismo ma, come ha dichiarato lo stesso ministro Catalfo, all'epoca relatrice del provvedimento in Senato, nella seduta del 25 febbraio 2019: "una misura proattiva collegata all'inserimento nel contesto sociale e lavorativo del cittadino";

i dati dell'osservatorio sul reddito di cittadinanza e di ANPAL disattendono totalmente le intenzioni;

l'osservatorio riferisce che nel 2019 la misura ha coinvolto 968.645 nuclei familiari e 2.540.575 persone per un importo medio mensile pari a 527 euro, mentre nel 2020 ha coinvolto rispettivamente 1.057.319 nuclei e 2.721.036 persone per un importo medio mensile di 568 euro;

secondo la nota mensile del 29 maggio 2020 pubblicata da ANPAL, alla data del 1° aprile 2020 il numero complessivo dei beneficiari del reddito di cittadinanza presenti nel *database* ANPAL è appena superiore ai 991.000 individui, dei quali solo 819.129 sono soggetti al patto per il lavoro e appena 365.759 sono presi in carico dai servizi per l'impiego;

sempre ANPAL riferisce che, alla data del 10 febbraio 2019, i beneficiari che hanno iniziato un rapporto di lavoro dopo l'approvazione della domanda sono 39.760, dei quali il 65,2 per cento a tempo determinato, il 19,7 per cento a tempo indeterminato ed il 3,9 in apprendistato;

ciò significa che i percettori del reddito di cittadinanza che hanno ottenuto un impiego rappresentano poco meno del 2 per cento della platea e che, di questi, la stragrande maggioranza ha ottenuto un impiego a tempo determinato;

quanto al patto per l'inclusione sociale, nei mesi scorsi, prima ancora che l'emergenza epidemiologica da COVID-19 inducesse il Governo a sospendere la condizionalità degli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza, pochissimi Comuni avevano attivato i percorsi per le attività di servizio alla comunità;

anche la Corte dei conti boccia la misura, come si evince dal rapporto 2020 sul coordinamento della finanza pubblica, pubblicato nei giorni scorsi, nel quale la Corte evidenzia che "per quel che riguarda il secondo pilastro dell'RdC, quello finalizzato a promuovere politiche attive per il lavoro, i risultati appaiono al momento largamente insoddisfacenti e confermano le perplessità avanzate dalla Corte al suo avvio. I dati a disposizione, comunicati dall'ANPAL Servizi, dicono che alla data del 10 febbraio 2020, i beneficiari del RdC che hanno avuto un rapporto di lavoro dopo l'approvazione della domanda sono circa 40 mila. Soprattutto, non si intravedono segni di un possibile maggiore dinamismo dei Centri per l'impiego rispetto al passato";

gli organi di stampa riportano continuamente notizie di assegni erogati a persone prive dei requisiti e, da ultimo, nei giorni scorsi, hanno diffuso la notizia di un'indagine della Guardia di finanza da cui sembrerebbe evincersi che, per mesi, 101 soggetti legati alla malavita organizzata di Reggio Calabria e provincia avrebbero percepito indebitamente il reddito di cittadinanza, per un totale di oltre 500.000 euro, mentre ulteriori 15 avrebbero già inoltrato la domanda,

si chiede di sapere se i fatti riportati siano corrispondenti al vero, quali siano i dati reali dei percettori del reddito di cittadinanza e di coloro che hanno trovato lavoro e più in generale quali iniziative il

Ministro in indirizzo voglia adottare per evitare che fondi pubblici vengano erogati per misure di fatto assistenziali e prive di effetti concreti sul mercato del lavoro.

(3-01646)

[LAUS](#), [MARCUCCI](#), [NANNICINI](#), [FERRARI](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

i numerosi casi di ritardo verificatisi nell'erogazione della cassa integrazione in deroga prevista dal decreto-legge "cura Italia" sono stati spiegati dal Ministro in indirizzo con la complessità dello strumento cui si è fatto ricorso, e dall'INPS con il ritardo delle Regioni negli adempimenti loro spettanti;

per evitare il ripetersi di quanto è accaduto e dare una risposta più celere ai cittadini aventi diritto alla cassa integrazione in deroga, riducendo gli adempimenti burocratici, il decreto-legge "rilancio" prevede un meccanismo semplificato di erogazione "per periodi successivi alle prime nove settimane"; il decreto-legge reca infatti una nuova disciplina delle procedure di riparto delle risorse, nonché di concessione, di erogazione e di monitoraggio del trattamento di integrazione salariale in deroga per "emergenza COVID-19", prevedendo una procedura di pagamento diretto da parte dell'INPS;

considerato che:

ciò nonostante, i tempi per l'erogazione del trattamento di integrazione salariale in deroga non saranno brevi: le modalità di attuazione del trattamento dovranno essere stabilite con un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e i termini temporali delle domande e delle successive fasi, come stabiliti dall'articolo 71 del citato decreto-legge, fanno supporre che l'anticipazione di pagamento del trattamento non avverrà prima della metà del mese di luglio 2020;

successivamente all'anticipazione di pagamento del trattamento, il datore di lavoro dovrà inviare all'INPS tutti i dati necessari per il saldo dell'integrazione salariale entro 30 giorni dall'erogazione;

inoltre, questa nuova modalità di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga potrà essere adottata non prima del 18 giugno 2020, "decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore" della disposizione, quando sarà possibile per il datore di lavoro presentare la domanda di concessione del trattamento;

lo snellimento delle procedure previsto dal decreto-legge "rilancio" rappresenta un'importante novità, ma potrebbe non essere sufficiente a garantire ai lavoratori l'erogazione in tempi brevi del trattamento di integrazione salariale in deroga;

lo stesso protocollo tra le banche e le parti sociali per anticipare la cassa ai lavoratori non garantisce alcuna certezza,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare, nello stabilire le modalità di attuazione del trattamento di integrazione salariale in deroga, al fine di rendere il meccanismo previsto il più celere e sicuro possibile per i lavoratori, e se non ritenga opportuno, a tal fine, prevedere anche una modalità per cui i lavoratori possano percepire immediatamente il trattamento tramite un istituto bancario mediante la previsione di garanzia statale per gli anticipi loro diretti;

quale sia lo stato di pagamento dei trattamenti di integrazione salariale in deroga riconosciuti ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (detto "cura Italia").

(3-01647)

[COMINCINI](#), [FARAONE](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

le misure di distanziamento introdotte nel nostro ordinamento al fine di contrastare e prevenire il diffondersi dell'epidemia da COVID-19 hanno generato una minore fruibilità del servizio di trasporto pubblico locale in tutte le città d'Italia;

il Governo, con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, rinominato "decreto rilancio", ha deciso di incentivare la mobilità sostenibile al fine di ovviare ai disservizi connessi al distanziamento sociale, che hanno limitato la presenza di cittadini sui mezzi di trasporto pubblico locale, ovvero per evitare il



verificarsi di possibili assembramenti in prossimità di fermate, nonché su autobus e convogli ferroviari e metropolitani;

l'articolo 2 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, decreto "clima", istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e del territorio e del mare un fondo denominato "programma sperimentale buono mobilità", che prevede una dotazione pari a 70 milioni di euro per l'anno 2020, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste relative alle quote di emissione di anidride carbonica (con riferimento all'anno 2020), dette "aste verdi", così come disciplinate dall'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30;

l'articolo 229 del decreto "rilancio" stabilisce che il fondo di cui all'art. 2 del decreto "clima" sia destinato, fino ad esaurimento, alla concessione in favore dei maggiorenni residenti nei capoluoghi di regione, nelle città metropolitane, nei capoluoghi di provincia, ovvero nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, di un "buono mobilità", pari al 60 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a 500 euro, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, ovvero per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture;

con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio, nel rispetto del limite di spesa ivi individuato;

il citato articolo 229 prevede altresì l'incremento di 50 milioni di euro del predetto fondo istituito dal "decreto clima" e che a tale onere si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili, anche in conto residui, sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, finanziati con quota parte dei proventi delle "aste verdi", di cui allo stesso decreto e di competenza del medesimo stato di previsione;

considerato che:

tali misure rientrano pienamente nel piano finalizzato al contrasto delle emissioni climalteranti previsto non solo dal diritto comunitario ma anche dal nostro ordinamento;

gli incentivi alla mobilità sostenibile possono contribuire alla riduzione dell'utilizzo dei mezzi privati e al conseguente decongestionamento dal traffico delle aree urbane;

il miglioramento della qualità dell'aria che ne conseguirebbe ingenererebbe evidenti benefici anche per la salute dei cittadini;

sono numerosissimi i cittadini che hanno non solo manifestato il proprio interesse, ma hanno già acquistato mezzi di mobilità sostenibile usufruendo del *bonus* previsto dal decreto "rilancio",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, prevedere un aumento delle risorse destinate al fondo per la mobilità sostenibile, al netto di quanto potrà operare il Parlamento in sede di conversione del decreto "rilancio";

quali urgenti iniziative intenda adottare al fine di accelerare le procedure per il riconoscimento del *bonus* ai cittadini che ne fanno richiesta, anche al fine di scongiurare un "*click day*" che finirebbe per sminuire le finalità dei provvedimenti adottati;

quali ulteriori interventi intenda intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, affinché venga ulteriormente incentivata la mobilità sostenibile.

(3-01648)

[STEFANO, ROSSOMANDO, FEDELI, PARRINI, ASTORRE, ALFIERI, MESSINA](#) Assuntela, [D'ALFONSO, PINOTTI, VATTUONE, IORI, BOLDRINI, COLLINA, VALENTE, PITTELLA, BITI, D'ARIENZO, LAUS, GIACOBBE, MANCA, FERRARI, ROJC, TARICCO, FERRAZZI, CIRINNA, VERDUCCI](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

l'epidemia da COVID-19 e il protrarsi della situazione emergenziale hanno determinato una profonda crisi per numerosi settori economici, tra i quali in particolare sofferenza risulta tuttora il settore turistico-ricettivo, che ha sospeso le proprie attività nel periodo di *lockdown* e attende tra le molte

difficoltà l'arrivo della stagione estiva, per valutare i margini di una possibile ripresa;  
la crisi senza precedenti che il turismo sta vivendo nel nostro Paese ha determinato anche gravi ripercussioni occupazionali; in particolare, molti lavoratori del comparto stagionale hanno perso il lavoro e alcuni tra questi non hanno avuto neppure garantite le tutele accordate ad altri lavoratori, non vedendosi riconoscere il *bonus* di 600 euro che l'articolo 29 del decreto-legge n. 18 del 2020, decreto "cura Italia", aveva istituito;

molti lavoratori stagionali del turismo assunti con contratto a tempo determinato per i 6 mesi nella stagione estiva non si sono infatti visti riconoscere il *bonus* perché l'ultimo rapporto di lavoro avuto non era stato formalmente registrato come lavoro stagionale al momento della comunicazione dell'assunzione; a quanto risulta, tale errata registrazione del contratto avrebbe impedito al sistema informativo dell'INPS di identificarli correttamente così da procedere con il pagamento del *bonus*;

la mancata erogazione del *bonus* ha avuto conseguenze molto pesanti per i lavoratori interessati e per le loro famiglie, aggravate dalla preoccupazione ulteriore di non avere prospettive lavorative nei prossimi mesi, a causa della grave difficoltà economica in cui si trovano molte imprese del turismo che non hanno la certezza di una prossima riapertura nella stagione estiva per effetto della crisi; il rischio, per molti lavoratori, è quello di restare un intero anno senza reddito;

considerato che:

il decreto-legge n. 34 del 2020, decreto "rilancio", all'articolo 84 ha previsto nuove indennità ma resta il rischio che la situazione dei lavoratori stagionali esclusi non sia risolta; in primo luogo, l'articolo 84, comma 5, stabilisce che l'indennità di 600 euro è erogata anche per il mese di aprile ai soggetti "già beneficiari per il mese di marzo", e ciò esclude di fatto chi nel mese di marzo, non per sua colpa, non ha potuto beneficiarne; anche la nuova indennità di 1.000 euro prevista per il mese di maggio, se non viene sanato il vizio iniziale, potrebbe risultare di difficile accesso per i medesimi lavoratori;

a seguito della segnalazione della reiezione di numerose istanze di lavoratori stagionali per il *bonus* di 600 euro, nel corso di un tavolo tecnico tra INPS e rappresentanti del consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro sono state fornite informazioni integrative per la corretta procedura da seguire il problema nella maggior parte dei casi era stato determinato dall'errata codifica dei lavoratori stagionali in UNIMENS;

quando si comunica l'assunzione con il modello UNILAV al centro per l'impiego, tuttavia, si può spuntare, ma non è obbligatorio e spesso viene omissis, l'ulteriore indicatore "lavoro stagionale"; altrettanto avviene per il codice che deve essere inserito nel modello UNIMENS che si invia mensilmente all'INPS; la procedura ammette comunque, senza sanzione, che il modello venga rinviato anche a distanza di tempo inserendo quell'indicazione;

tale situazione interessa uno stimato numero di 24.000 lavoratori per i quali è stato riferito che l'INPS provvederà a riprocessare le istanze;

continueranno, tuttavia, a rimanere fuori dall'accesso alla misura del *bonus* 600 euro circa 181.000 lavoratori di fatto stagionali ma che risultano inquadrati in contratti a tempo determinato in ragione dei vantaggi che tale scelta reca al datore di lavoro (contributo Napsi inferiore e nessun obbligo di prelazione per la stagione successiva),

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda porre in essere al fine di garantire l'effettivo riconoscimento a tutti i lavoratori stagionali dell'indennità di 600 euro disposta dal decreto-legge n. 18 del 2020 per il mese di marzo 2020, che garantirebbe loro di accedere altresì alla medesima indennità per il mese di aprile, nonché l'accesso sin da subito alla nuova indennità di 1.000 euro prevista dal "decreto rilancio".

(3-01649)

[FERRO](#) - *Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.* - Premesso che i decreti-legge "cura Italia", "liquidità" e "rilancio" non contengono sufficienti misure di liquidità per alcune realtà e settori, come quello dello spettacolo, che per i costi di gestione che sono chiamati a sostenere rischiano il collasso, e tra questi c'è l'Arena di Verona, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di adottare misure volte a stabilire per l'Arena di Verona la capienza di 3.000 spettatori massimi in luogo dei soli 1.000 attualmente previsti, considerato che la

capienza normale è di 13.500 spettatori, dispone di 20 cancelli per l'afflusso ed il deflusso e ha già approntato uno specifico, analitico e dettagliato protocollo sanitario;  
se non ritenga di evitare la decurtazione del 40 per cento del fondo unico per lo spettacolo, almeno per il 2020;

se non ritenga di rivedere la ripartizione del fondo per le emergenze di 245 milioni di euro creato dal Ministero per i beni e le attività culturali ed il turismo destinando una quota maggiore alla fondazione Arena, ente maggiormente colpito dalla pandemia. Infatti la cancellazione del *festival* estivo ha determinato una perdita di circa 27,7 milioni di euro di incassi e la perdita di circa 5 milioni di euro di marginalità.

(3-01650)

[MODENA](#), [MALLEGNI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:

in data 1° giugno 2020 è stato chiuso al transito il viadotto "Montoro", al chilometro 24,250 del raccordo Terni-Orte, ovvero della superstrada 675 "umbro-laziale", a 4 corsie, che appartiene al tracciato europeo E45. La decisione è stata assunta dall'ANAS a seguito di un controllo di *routine* sul viadotto e ad un'ispezione effettuata tramite un drone;

da quanto si è appreso, nella testa della pila verticale si sarebbe spostata la trave di sinistra e si reggerebbe solo su uno spigolo,

si chiede di sapere:

quali siano il quadro preciso della situazione in ordine allo stato del viadotto, le ipotesi progettuali e di lavoro per la rimessa in pristino, le tempistiche e le ipotesi per agevolare i percorsi alternativi;

se sia disponibile la documentazione in merito.

(3-01651)

[CASTELLONE](#), [MORONESE](#), [GIANNUZZI](#), [ANGRISANI](#), [DI MICCO](#), [PRESUTTO](#), [MAUTONE](#), [VACCARO](#), [GAUDIANO](#), [PUGLIA](#), [SANTILLO](#), [DE LUCIA](#), [RICCIARDI](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*. - Premesso che:

il comune di Giugliano in Campania (Napoli), terza città della regione, comune non capoluogo di provincia più vasto e popoloso d'Italia, localizzato nella "terra dei fuochi" ovvero nella zona compresa tra l'area a nord di Napoli e la città di Caserta, è caratterizzato da una situazione ambientale estremamente compromessa a causa dell'opera di eco-camorre, che, attraverso un'attività iniziata già a partire dalla seconda metà degli anni '80 del secolo scorso, fino al 2004, hanno smaltito illegalmente 30.700 tonnellate di rifiuti tossici e speciali, spesso incendiati, come accertato anche nella relazione del 2017 della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti;

sul territorio giuglianese insistono circa 40 discariche (tra abusive e non), molte delle quali non bonificate o non messe in sicurezza, e numerosi siti di stoccaggio provvisorio di rifiuti;

a Taverna del Re, frazione di Giugliano, sono depositate circa 7 milioni di ecoballe, che occupano una superficie equivalente a più di 300 campi di calcio, ad oggi non ancora sottoposte a processo di caratterizzazione;

il consulente tecnico d'ufficio per conto della Direzione distrettuale antimafia della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, per il processo n. 15968/08, innanzi al pubblico ministero aveva denunciato un vero e proprio disastro ambientale nell'area giuglianese, sussistendo i presupposti di cui all'art. 434 del codice penale. Secondo quanto dichiarato, coesistono infatti tutti i fattori che determinano la fattispecie di reato di disastro ambientale, ossia: 1) notevole ampiezza dell'inquinamento in termini di spazio contaminato; 2) durata temporale dell'azione di contaminazione; 3) danno (o pericolo di danno) ambientale di eccezionale gravità, non necessariamente irreversibile; 4) danno non riparabile con normali opere tecniche di bonifica; 5) coinvolgimento (anche potenziale) di un numero elevato di persone;

con le delibere n. 418 e n. 419 del 27 luglio 2016, la Giunta regionale della Campania ha modificato il piano regionale per la gestione dei rifiuti ed il piano di smaltimento delle ecoballe;

nel 2016 la Regione aveva bandito una prima gara per lo smaltimento di una partita di 789.000 tonnellate di ecoballe: 8 lotti, valore complessivo 118 milioni di euro. A ottobre 2019 risultavano rimosse soltanto 60.000 tonnellate, mentre dai dati ricavati da comunicazioni regionali del 28 gennaio

2020 risulta smaltito solo il 9,6 per cento delle ecoballe in deposito rendendo evidente l'impossibilità di attuare il cronoprogramma definito per il totale smaltimento delle balle e fissato a 6 anni; con l'art. 36-*bis*, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, venivano modificate le disposizioni normative per definire i siti classificati di interesse nazionale (SIN); con il decreto ministeriale 11 gennaio 2013 sono stati esclusi dall'elenco dei SIN il litorale domitio flegreo e l'agro aversano, in cui è compresa l'area di Giugliano in Campania, comportando il ritorno della competenza in capo alla Regione, secondo le norme vigenti per i siti non di interesse nazionale; il sito relativo alle aree di Giugliano in Campania è stato definito con una prima perimetrazione fatta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare denominandola "area vasta", area nella quale "i dati esistenti inducono a ritenere che la situazione ambientale sia particolarmente compromessa, a causa della presenza contemporanea, in porzioni di territorio relativamente limitate, di più siti inquinati e/o potenzialmente inquinati, ed estesa con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010; con tale ordinanza sono state affidate le opere di bonifica e messa in sicurezza delle discariche comprese nell'area vasta di Giugliano e Masseria del Pozzo al commissario Mario Pasquale De Biase, che ha ricoperto questo ruolo dal 2010 a fine 2019; in data 26 novembre 2010, con ordinanza n. 58, il commissario De Biase ha approvato il programma operativo di dettaglio degli interventi e delle tempistiche previste per la loro realizzazione secondo quanto riportato di seguito: a) completamento, anche per stralci funzionali, del "piano di caratterizzazione della cosiddetta Area Vasta in località Masseria del Pozzo-Schiavi in Giugliano in Campania", redatto dall'Arpa Campania, e approvato con decreto direttoriale prot. n. 4557/QdV/DI/B del 6 maggio 2008 dal Ministero; b) individuazione degli interventi urgenti ed indifferibili, immediatamente attuabili, di messa in sicurezza delle aree, progettazione, gare, esecuzione dei lavori; c) eventuali interventi di bonifica che si rendessero necessari a valle della caratterizzazione; considerato che: il 15 luglio 2019 i lavori sulla discarica Resit sono stati ultimati: con 6 milioni di euro, la discarica è stata messa in sicurezza; la discarica sita in località Masseria del Pozzo e la discarica della Novambiente Srl risultano da completare; il programma di riqualificazione dell'area denominata San Giuseppeiello ha avuto inizio nell'ottobre 2015 ed è stato portato a compimento nel 2018; considerato infine che: alla scadenza del commissariamento, il 16 dicembre 2019, è subentrata nella gestione la Regione Campania; la gestione commissariale presenta un disavanzo di 19 milioni di euro (da contabilità speciale) per le bonifiche, che ora però andrà a carico della Banca d'Italia e dunque, a seguire, delle casse della Regione; lo stato incompleto delle bonifiche e i contenziosi in corso per gli espropri effettuati ai terreni della camorra sono un elemento preoccupante e dovrebbero costituire un campanello d'allarme per una probabile vanificazione del lavoro finora svolto; la legge 24 dicembre 2012, n. 234, specifica che in caso di inadempienza delle Regioni in materia di discariche abusive e impianti di depurazione, lo Stato può esercitare potere sostitutivo, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente avviare le procedure di riconversione dei siti in questione da siti di interesse regionale (SIR) a siti di interesse nazionale (SIN) e, nel frattempo, se non ritenga necessario esercitare il potere sostitutivo, definito dalla legislazione vigente, per intervenire con operazioni di monitoraggio, contrasto dei roghi, impedimento di opere di sciacallaggio, attuazione e completamento delle ulteriori bonifiche. (3-01653)

*Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento*

[PARENTE](#) - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Premesso che:

a più di un anno di distanza dalla nomina di Domenico Parisi a presidente dell'Agenzia nazionale per

le politiche attive per il lavoro (ANPAL), sono numerose e gravi le questioni ancora irrisolte attinenti all'attività svolta dallo stesso Parisi;

in primo luogo, è del tutto incomprensibile, a parere dell'interrogante, il fatto che non sia stato ancora approvato il piano industriale dell'Agenzia 2020-2022, bocciato per la terza volta dal consiglio d'amministrazione dell'istituto e rinviato così a data da destinarsi, nonostante l'urgente esigenza di adeguamento rispetto alle stringenti criticità occupazionali create dall'emergenza epidemiologica;

in secondo luogo, non sono ancora state chiarite le motivazioni che hanno spinto Parisi ad effettuare, nel corso del 2019, spese elevatissime, soprattutto in materia di spostamenti, sia per quanto riguarda i viaggi aerei di andata e ritorno dagli Stati Uniti a Roma, sia per quanto riguarda i noleggi dell'auto con autista, senza contare, nondimeno, i costi per l'alloggio nella capitale;

ancora, non è più accettabile che ad oggi non sia ancora stata trovata una soluzione adeguata alla questione della stabilizzazione dei precari di ANPAL servizi, soprattutto alla luce dell'intervento parlamentare in sede di conversione del decreto-legge n. 101 del 2019, mirato proprio all'assunzione di detti precari;

considerato che:

in occasione dell'audizione del presidente Parisi tenutasi di fronte alla 11<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato, nell'ambito dell'affare assegnato riguardante ricadute occupazionali dell'epidemia da COVID-19, azioni idonee a fronteggiare le situazioni di crisi e necessità di garantire la sicurezza sanitaria nei luoghi di lavoro, non sono giunte risposte concrete rispetto alle criticità;

la legge n. 128 del 2019, di conversione del decreto-legge n. 101 del 2019, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali, mira a risolvere l'annosa questione dei precari di ANPAL servizi, prevedendo, tra l'altro, lo stanziamento di risorse finalizzate all'assunzione a tempo indeterminato da parte di ANPAL del personale che ha prestato servizio con contratto a tempo determinato e con contratto di collaborazione;

ad aprile 2020 è stata presentata dall'interrogante l'atto di sindacato ispettivo 4-03314 rivolto al Ministro in indirizzo, di cui si attende ancora risposta e in cui si chiedeva, tra l'altro, quali fossero i motivi che avevano portato al ritardo nella stabilizzazione dei precari di ANPAL servizi;

alla luce di tutto ciò, risulta evidente che l'operato del presidente Parisi sia stato del tutto inadeguato, rispetto non solo al ruolo dallo ricoperto, ma anche e soprattutto rispetto alle aspettative che avevano accompagnato la sua nomina e alle promesse iniziali di interventi preziosi e complessivi in materia di politiche attive del lavoro, che avrebbero dovuto rilanciare il rapporto domanda-offerta nel nostro Paese ed invertire la tendenza alla precarizzazione e all'instabilità occupazionale, e che tuttavia oggi si può con sicurezza affermare che sono state completamente disattese,

si chiede di sapere:

quali siano gli orientamenti del Ministro in indirizzo in riferimento alle inefficienze descritte, che hanno investito l'operato di ANPAL e soprattutto l'attività di direzione dell'istituto svolta dal presidente Parisi, e se non ritenga a questo proposito opportuno adoperarsi al fine di rimuovere lo stesso Parisi dall'incarico attualmente ricoperto e rilanciare contestualmente il ruolo di ANPAL;

con quali tempistiche e attraverso quali misure intenda intervenire in merito all'assunzione dei precari storici di ANPAL servizi, in attuazione della legge n. 128 del 2019;

se non ritenga opportuno adottare, di concerto con le singole Regioni e con ANPAL, tutte le misure possibili al fine di incentivare il lavoro a distanza dei *navigator*, indirizzandolo alla predisposizione o alla promozione di patti per il lavoro, di servizio, e soprattutto ai patti di formazione, così come previsto da un emendamento a firma dell'interrogante approvato nell'ambito dell'esame del decreto "cura Italia" (di cui al decreto-legge n. 18 del 2020);

quali interventi intenda realizzare, in collaborazione con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per favorire la creazione di una piattaforma di incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro agricolo, così come più volte sollecitato dal ministro Bellanova;

quali siano i suoi orientamenti in merito alle richieste di *bonus* da 600 euro avanzate da alcuni *navigator*, e se non ritenga a tal proposito opportuno sospendere i contratti a tutti i *navigator* che



hanno fatto richiesta di detto *bonus*.

(3-01638)

MAGORNO, MARINO, FARAONE, CUCCA, GINETTI, SBROLLINI - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e per il Sud e la coesione territoriale*. - Premesso che:

con il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, detto "decreto liquidità", la cui conversione è stata recentemente approvata in prima lettura dalla Camera dei deputati, il Governo ha predisposto, tra l'altro, una serie di misure che consentono a professionisti e piccole e medie imprese di richiedere prestiti alle banche e agli istituti di credito, potendo contare, entro una determinata soglia, sulla garanzia del fondo centrale PMI a copertura automatica, in certi casi, anche del 100 per cento del finanziamento, senza che venga effettuata la valutazione del merito di credito;

stando al comunicato del Ministero dello sviluppo economico e del Mediocredito centrale, le domande al fondo di garanzia hanno superato le 400.000 unità per un importo di oltre 19 miliardi di euro; sono state infatti ben 413.442 le domande per richieste di garanzie pervenute al fondo di garanzia con un importo complessivo di 19.183.866.825,52 euro nel periodo dal 17 marzo al 27 maggio. Di queste domande, 410.751 sono quelle pervenute ai sensi dei decreti "cura Italia" e "liquidità" per un importo di 18.896.264.781,45 euro, in particolare: 373.829 operazioni riferite a finanziamenti fino a 25.000 euro, con copertura al 100 per cento per un importo finanziato di 7.728.508.992,13 euro, "per i quali l'intervento del Fondo è concesso automaticamente e possono essere erogati senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del Gestore";

a questo proposito, sono da leggere attentamente i dati emergenti dall'indagine svolta dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario del 20 maggio 2020 volti a rilevare gli effetti e le problematiche riscontrate dagli istituti di credito e dai richiedenti nell'elargizione della garanzia;

dall'indagine è emerso come la concessione delle garanzie per le richieste inferiori ai 25.000 euro sia stata di poco superiore alla metà delle domande, mentre per le altre richieste di importo superiore la concessione si sia fermata intorno all'11 per cento; tempi più lunghi nell'erogazione dei finanziamenti sono stati riscontrati principalmente per i prestiti superiori alla soglia citata, e tale problematica è derivata anche dalla concentrazione delle domande in un breve arco temporale, con accrescimento dei conseguenti carichi di lavoro e con la necessità di modifiche all'organizzazione interna degli sportelli delle banche;

altro problema ha riguardato la possibilità di ottenere nuova liquidità: in base alla normativa dei decreti-legge n. 18 e n. 23 del 2020 il fondo centrale di garanzia per le PMI può concedere garanzie solo su nuovi crediti, che non possono essere quindi condizionati dalla banca all'estinzione di passività pregresse, con sole due eccezioni, di cui la possibilità di rinegoziare i debiti preesistenti (art. 13, comma 1, lett. e)), salva comunque l'erogazione di un nuovo credito per almeno il 10 per cento dell'accordato in essere. Le segnalazioni riportano, diversamente, casi di soggetti costretti ad usufruire del prestito solo a condizione che parte dello stesso servisse a ripianare situazioni debitorie in essere, con evidente limitazione di liquidità aggiuntiva;

considerato che:

nonostante la portata dell'intervento, e la sua importanza ai fini della ripartenza del tessuto produttivo del nostro Paese, sono numerose le segnalazioni giunte riguardanti i ritardi o la mancata elargizione del credito da parte di alcune banche nei confronti dei richiedenti;

questi dati, a ben vedere, denotano una situazione complessa, caratterizzata dalla difficoltà derivante dalla decretazione d'urgenza e dalle successive modifiche intercorse in sede di conversione, nonché dalla priorità avanzata da alcuni istituti nei confronti di chi già è correntista rispetto a chi non ha mai avuto rapporti con quell'istituto, ed ancora dalla presunta valutazione del creditore da effettuare secondo parametri non ben precisati ovvero estranei alle norme contenute nel decreto liquidità;

considerato inoltre che la mancata elargizione del credito in alcune zone d'Italia può essere prodromica ad alimentare lo spettro dell'usura e della criminalità organizzata, come dichiarato dallo stesso segretario generale di FABI, Lando Maria Sileoni, a cui purtroppo alcuni imprenditori sono costretti a far ricorso per accedere a quel minimo di liquidità di cui non possono più fare a meno,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali siano i loro orientamenti in merito alle vicende descritte;

se non ritengano di voler semplificare l'*iter* per l'approvazione dei prestiti garantiti, anche tramite una collaborazione con la Banca d'Italia nel verificare il corretto adempimento della normativa da parte degli istituti bancari, vigilando inoltre sulla corretta applicazione dei tassi di interesse sulle somme messe a garanzia.

(3-01639)

[VALENTE](#), [MIRABELLI](#), [CIRINNA](#), [ROSSOMANDO](#) - *Al Ministro della giustizia*. - Premesso che: l'articolo 83 della legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha convertito con modifiche il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha autorizzato i capi degli uffici giudiziari "per contrastare l'emergenza epidemiologia da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020" ad adottare "le misure organizzative anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone";

l'articolo 36 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, ha prorogato all'11 maggio il termine del 15 aprile 2020 indicato dall'articolo 83 citato, ai commi 1 e 2, nonché differito al 12 maggio il termine iniziale del periodo di validità delle misure organizzative dei capi degli uffici giudiziari previsto dal comma 6; l'emergenza epidemiologica e le necessarie misure di contenimento del contagio hanno prodotto inevitabilmente un pesante rallentamento dell'attività giurisdizionale su tutto il territorio nazionale; come anche testimoniato attraverso gli organi di stampa, a partire dalla data del 12 maggio si sono registrati diffusi ritardi dovuti principalmente all'oggettiva difficoltà di garantire una ripresa pienamente omogenea delle attività in tutti i tribunali, nonché pesanti rinvii di udienze anche a diversi mesi di distanza, a causa in particolare della non idoneità delle aule di giustizia, degli uffici giudiziari e della loro dotazione informatica; in alcuni ambiti territoriali tutto questo ha comportato, per evitare disparità di trattamento, l'ulteriore rinvio della ripresa di alcune fondamentali attività giurisdizionali, in particolare nel settore penale;

considerato che:

l'autonomia organizzativa affidata ai capi degli uffici giudiziari risulta giustificata dalle attuali esigenze di flessibilità ispirate al giusto principio di ragionevolezza e alla necessità di tutelare in via prioritaria il diritto alla salute;

in particolare, in un periodo segnato dall'emergenza, il funzionamento del sistema giustizia risulta un servizio essenziale e insostituibile, la cui qualità ed efficienza possono essere garantite solo attraverso paradigmi e modelli chiari e omogenei lungo tutto il territorio nazionale, da adottare attraverso il coinvolgimento pieno di tutti i soggetti della giurisdizione;

considerato, inoltre, che:

dal 12 maggio si è entrati in una fase che per la funzione giurisdizionale e gli uffici giudiziari non è meno delicata rispetto alla precedente, dal momento che l'agenda delle attività giudiziarie presentata nelle linee guida di cui all'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020 sta risentendo in maniera sensibile dell'emergenza sanitaria e del contesto territoriale su cui impattano diversamente il necessario distanziamento sociale, le misure di sanificazione, le logistiche rivisitate delle aule, influenzando così sullo svolgimento delle udienze, dei processi e di tutte le attività giurisdizionali;

alla luce del quadro normativo e delle indicazioni sull'organizzazione giudiziaria trasmesse con la circolare del 2 maggio 2020 da parte del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del Ministero della giustizia, se è comprensibile che ancora in questa fase vi sia una certa differenziazione delle misure adottate rispetto a ciascuna situazione territoriale, appare tuttavia necessario che sia uniforme il paradigma organizzativo prescelto e insieme venga garantita omogeneità dei protocolli per quanto riguarda le tipologie delle misure adottate,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo abbia avviato un monitoraggio costante sulla ripresa delle attività dei tribunali italiani dopo la data del 12 maggio, se sia in grado di dare notizia dell'attuale stato della situazione, nonché di quale sia ad oggi l'avanzamento di protocolli e linee guida nei diversi distretti di corte di appello e di quale sia la loro omogeneità tra distretti diversi;

se, alla luce dei tanti ritardi e disfunzioni che sono registrati nei tribunali durante questa fase, non ritenga necessario e urgente intraprendere le opportune iniziative al fine di esercitare in maniera più efficace una funzione di coordinamento e orientamento, anche indicando principi e linee guida uniformi a livello nazionale, in modo da garantire omogeneità sulle modalità di svolgimento dei processi, sui processi da celebrare, sui tempi dei rinvii e sull'impiego delle cancellerie.

(3-01652)

[CASTIELLO](#), [CASTELLONE](#), [ANGRISANI](#), [GAUDIANO](#), [RICCIARDI](#), [MAUTONE](#), [PRESUTTO](#), [VACCARO](#), [CIOFFI](#), [DE LUCIA](#), [DI MICCO](#), [PUGLIA](#), [GIANNUZZI](#), [LA MURA](#), [MORONESE](#), [SANTILLO](#), [LANNUTTI](#), [MATRISCIANO](#), [ROMANO](#), [PAVANELLI](#), [CORRADO](#), [LANZI](#), [MOLLAME](#), [ANASTASI](#), [LEONE](#), [NATURALE](#), [NOCERINO](#), [D'ANGELO](#), [ACCOTO](#), [MONTEVECCHI](#), [MARILOTTI](#), [SANTANGELO](#), [TRENTACOSTE](#), [DONNO](#), [VANIN](#), [GARRUTI](#)

- Al Ministro dell'interno. - Premesso che:

nel mese di giugno 2019 la Procura di Napoli ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 126 persone, accertando che nell'ospedale "San Giovanni Bosco" di Napoli, facente capo alla ASL Napoli 1, definito nell'ordinanza stessa la "sede sociale" della "Alleanza di Secondigliano" (costituita dai *clan* Contini, Mallardo e Licciardi), quest'ultima svolgeva, tra l'altro, funzioni di ufficio di smistamento degli ammalati e di prenotazione delle visite e delle analisi di laboratorio, cui era possibile accedere senza dover passare per l'ufficio *ticket* e per le liste di attesa;

il 24 luglio 2019 il prefetto di Napoli, Carmela Pagano, su delega del Ministro dell'interno, ha nominato la commissione di accesso presso la ASL Napoli 1 per verificare l'eventuale sussistenza di tentativi di infiltrazione o di collegamenti della criminalità organizzata nel contesto dell'amministrazione della stessa ASL, nella cui gestione è ricompreso l'ospedale S. Giovanni Bosco, interessato dalla recente vicenda giudiziaria;

la commissione di accesso, a quanto si apprende da organi di stampa, ha terminato l'istruttoria ed ha successivamente trasmesso gli atti al Ministro;

considerato che:

il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'art. 107, comma 10, ha previsto che per fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso, il termine di cui all'articolo 143, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico degli enti locali), per lo scioglimento anche degli organi collegiali delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, previsto dall'art. 146, è fissato in 120 giorni;

considerato inoltre che, a parere degli interroganti:

sarebbe necessario e urgente intervenire con tempestività per rimuovere le preoccupanti infiltrazioni malavitose, emerse dall'indagine della Procura di Napoli;

rimandare di diversi mesi la decisione di commissariare la più grande ASL d'Europa, con un bacino di utenza di circa un milione di persone, metterebbe a rischio il diritto alla salute dei cittadini campani, nel mezzo della più grande emergenza sanitaria degli ultimi tempi, gettando ombre poco rassicuranti sulla gestione della sanità e sull'utilizzo trasparente dei fondi destinati all'emergenza,

si chiede di sapere quali azioni il Ministro in indirizzo ritenga di dover adottare al fine di accelerare, alla luce dei gravi eventi riscontrati dalla Procura di Napoli nonché da parte della commissione di accesso, l'*iter* del commissariamento della ASL Napoli 1, considerato che la tutela dell'ordine pubblico e la tutela del diritto alla salute costituiscono valori primari garantiti dalla Costituzione.

(3-01654)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

[BATTISTONI](#), [MALLEGNI](#) - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Premesso che:

il sistema contributivo per i lavoratori marittimi è oggetto di una pesante controversia relativa



all'interpretazione dei riferimenti legislativi: da un lato, la legge n. 250 del 1958 per i pescherecci di peso inferiore a 10 tonnellate, dall'altra la legge n. 413 del 1984, che si applica alle imbarcazioni superiori a 10 tonnellate o comunque alle imbarcazioni con motore superiore ai 25 cavalli;

l'INPS, in maniera unilaterale, ha inteso applicare in forma retroattiva la legge n. 413 del 1984 a tutti quei piccoli imprenditori del settore della pesca, che hanno sempre pagato i contributi ai sensi di quanto stabilito dalla legge n. 250 del 1958 e secondo le indicazioni dei propri consulenti fiscali;

tale azione ha comportato l'invio di cartelle esattoriali, di importi che vanno da poche migliaia di euro a cifre oltre i 100.000 euro;

tale iniziativa rischia di far fallire l'intero comparto delle piccole imbarcazioni da pesca del mare, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della problematica e quali iniziative intenda adottare per evitare che le piccole aziende di pesca marittime falliscano durante questa emergenza sanitaria globale.

(4-03581)

**DE PETRIS** - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'interno.* - Premesso che:

la sera del 28 aprile 2020, nelle montagne del gruppo delle Giudicarie, del Trentino occidentale, agenti del locale Corpo forestale hanno catturato, tramite una trappola tubo, il giovane orso M49, letteralmente "ricercato" da circa 10 mesi nella provincia autonoma di Trento e Bolzano;

M49 è stato classificato come orso "pericoloso", nonostante non si sia mai reso responsabile di aggressioni alle persone, ma sia sempre rifuggito dal contatto con l'uomo, tanto da essere definito nei *report* scientifici ufficiali come "elusivo"; le sue predazioni hanno riguardato animali di allevamento lasciati incustoditi, a volte per giorni, e ciò non esula dai normali comportamenti della specie;

il suo nome è divenuto familiare all'opinione pubblica del nostro Paese per le ordinanze di cattura, che prevedevano addirittura l'eventuale abbattimento, e che hanno suscitato fortissime opposizioni e polemiche; in particolare, aveva avuto grande risonanza nel luglio 2019 la sua fuga, giustamente definita rocambolesca, dalla struttura del centro faunistico del Casteller, a Trento, in cui era stato da poche ore rinchiuso, avvenuta nonostante le fortificazioni e l'alto voltaggio della corrente; per molti mesi si era tenuto nascosto e lontano dall'uomo, vagando in luoghi a lui completamente sconosciuti. Solo in seguito si è compreso che stava ritornando a casa, nella zona in cui era nato, percorrendo territori ignoti, spinto da quelle emozioni che oggi gli etologi riconoscono anche negli animali;

il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si era ripetutamente pronunciato a favore della vita e della libertà del giovane orso, da lui battezzato "Papillon", e divenuto un vero simbolo della natura, della biodiversità e del patrimonio più raro, particolarmente protetto, del nostro Paese;

lo stesso Ministro, dopo la recente nuova cattura, si è impegnato a reperire un parco naturale, anche all'estero, che possa ospitarlo, risparmiandogli una vita di reclusione e di sofferenze, tanto più gravi per un animale giovane, forte e di particolare intelligenza, come ha dimostrato la sua incredibile capacità di fare ritorno nei suoi luoghi natali, superando grandi distanze, l'autostrada e il fiume Adige; attualmente M49 è detenuto all'interno del Casteller in una sorta di tana artificiale, sotto sedazione, e grande scalpore ha avuto la notizia del ristrettissimo spazio in cui sarà relegato a vita, anche dopo la fase di "ambientamento". All'interno del Casteller, una superficie ben inferiore a quella di un campo da calcio è destinata a tre orsi e già ospita, da oltre 8 anni, una femmina. In libertà, gli animali percorrono decine di chilometri in un giorno. Voci insistenti prevedono la sua castrazione;

anche dalla testimonianza del veterinario che lo ha a lungo seguito, è emerso che la predilezione per il latte che M49 ha rivelato e che lo ha spinto a visitare alcune malghe, sempre disabitate, sia stata causata dall'uomo: sin da quando era cucciolo, era stato indotto a berne abitualmente da chi voleva menarne pubblico vanto. Proprio per un secchio di latte posto nella trappola tubo, un mese fa, ha perduto la sua libertà;

accanto a comportamenti umani assolutamente deleteri, è da sottolineare anche il clima di ingiustificato allarmismo alimentato nelle popolazioni delle valli trentine, mentre mancano sempre più i capisaldi, anche minimali, della politica di convivenza tra la nostra e le altre specie e vengono

smantellate le misure che, seppur parziali, contribuivano a costruire tale convivenza;

l'attuale amministrazione della Provincia di Trento, il cui attuale presidente nel 2011 promosse banchetti a base di carne di orso importata, interrotti dall'intervento della Guardia di finanza, ha proceduto alla cancellazione del progetto europeo "Coexistence between people and large carnivores", avviato dalla Giunta precedente con i fondi europei e rivolto alla mitigazione di eventuali conflitti; ha interrotto gli incontri dei cittadini con gli esperti di grandi carnivori; ha posto fine ad ogni forma di dialogo con le associazioni ambientaliste;

la politica della Giunta non prevede campagne di informazione e di formazione tese a divulgare i comportamenti corretti da tenere in presenza dei grandi carnivori e degli orsi in modo particolare, sia tra la popolazione locale che tra i turisti: al contrario, si moltiplicano gli episodi di violenza, come testimoniano i video di inseguimenti da parte di automobilisti nei confronti di orsi giovani, cuccioli, o addirittura menomati. È di pochi giorni fa il video, postato su "Facebook", che riprende una "Panda" con due automobilisti a bordo, in una strada boschiva in val Rendena, lanciata contro un'orsa e il suo piccolo. Gli animali, terrorizzati, sono costretti a precipitarsi in un dirupo e risulta evidente la difficoltà di deambulazione della madre, priva, per ignoti motivi, di una parte della zampa posteriore sinistra. Questo ed altri sono atti criminosi, ai cui autori non dovrebbe essere difficile risalire e che non dovrebbero rimanere impuniti; atti che configurano reati di maltrattamento, per di più su di una specie particolarmente protetta dalla legge nazionale, dalla convenzione di Berna, dalla direttiva "Habitat". La reintroduzione degli orsi in Trentino è avvenuta sulla scorta del progetto europeo "Life Ursus", dopo che, negli anni '90, la popolazione autoctona era sull'orlo dell'estinzione. Un sondaggio aveva registrato l'ampio consenso degli abitanti al progetto;

nel contempo, occorre rilevare che le politiche della Provincia autonoma per la prevenzione dei danni, fondamentali per la convivenza ed obbligatorie per le regole internazionali di tutela della popolazione ursina, sono in buona parte rese inefficaci dall'atteggiamento degli allevatori. Nonostante la Provincia fornisca gratuitamente misure basilari come le recinzioni elettrificate e i cani da guardiania, offra l'assistenza gratuita del personale tecnico e risarcisca integralmente i danni, la loro applicazione è assai carente, trascurata. Molti allevatori, infatti, intendono continuare a lasciare il bestiame incustodito, anche per giorni, ed alimentano nel contempo un clima di ostilità verso gli animali selvatici;

del tutto insoddisfacente nel territorio è la gestione dei rifiuti, che spesso vengono lasciati alla libera fruizione degli orsi, soprattutto dei più giovani e inesperti, a causa di trascuratezza o precisa volontà di attirarli e abituarli a cercare cibo facile in vicinanza dell'uomo, magari per nutrire il pubblico risentimento nei loro confronti. Inoltre sembrano accantonate le ipotesi di realizzazione di corridoi biologici che permetterebbero lo spostamento degli orsi anche in altri areali. La gestione complessiva presenta dunque forti criticità e giustifica preoccupazione,

si chiede di sapere:

se il Ministro dell'ambiente non intenda rivolgere particolare attenzione alla condizione della popolazione ursina del Trentino, patrimonio indisponibile dello Stato, tutelata da norme e convenzioni internazionali, simbolo della natura del nostro Paese;

in particolare, se non intenda sottrarre tempestivamente M49 alla sua detenzione e ad un destino di totale negazione delle sue esigenze etologiche, mantenendo gli impegni presi davanti all'opinione pubblica nazionale;

se non ritenga imprescindibile intervenire presso la Provincia di Trento per la piena attivazione delle misure di prevenzione dei danni, di rispetto dei programmi europei di convivenza con i grandi carnivori, di informazione e formazione degli abitanti e dei turisti;

se il Ministro dell'interno voglia attivare controlli costanti al fine di prevenire e reprimere atti di ostilità e di violenza nei confronti degli orsi trentini;

se siano state avviate le opportune indagini per individuare gli automobilisti che si sono resi responsabili di inseguimenti di fauna selvatica, con particolare riferimento all'orsa e al suo cucciolo in val Rendena, tutti perseguibili ai sensi del codice penale.

(4-03582)

[DI NICOLA](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che:

come dimostrano interlocuzioni istituzionali ed atti documentali resi noti all'interrogante, risulta ancora non concluso né perfezionato l'*iter* amministrativo necessario all'elargizione, in favore delle vittime del disastro di Rigopiano, avvenuto il 18 gennaio 2017, delle speciali risorse previste e stanziare dall'articolo 4-*bis* del "decreto semplificazioni" (decreto-legge n. 135 del 2018);

si tratta in particolare di risorse, per un ammontare complessivo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, stanziare in favore delle famiglie delle vittime del disastro e di coloro che, a causa di questo tragico evento, hanno riportato lesioni gravi o gravissime;

in attuazione di quanto previsto dalla stessa norma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2019 e con decreto del segretario generale della stessa Presidenza del Consiglio del 28 ottobre 2019, fu istituita e resa operativa un'apposita commissione tecnica, costituita dai sindaci dei comuni di residenza delle vittime e di coloro che hanno riportato lesioni gravi e gravissime, incaricata, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri, di individuare le famiglie beneficiarie e determinare l'entità delle somme spettanti a ciascuna;

la prima riunione di insediamento e inizio lavori di tale commissione ebbe luogo il 5 novembre 2019 presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio, e, con nota del 21 gennaio 2020, la stessa provvedeva ad inviare alla Presidenza la formale intesa raggiunta in ordine alla distribuzione delle erogazioni;

ad oggi, come segnalato dal comitato "Vittime di Rigopiano", non risulta però pervenuta agli interessati, da parte della Presidenza del Consiglio, alcuna comunicazione;

ancor più, alla luce della sopravvenuta condizione di forte crisi sanitaria, economica e sociale, che in questa fase interessa tutto il Paese, il persistere di tale ritardo determina un ulteriore aggravio delle già deteriorate condizioni economiche e materiali dei familiari delle vittime e delle persone coinvolte in questo disastro;

l'interrogante considera necessario e doveroso evidenziare come, anche e soprattutto in questa fase di enorme difficoltà generale, è assolutamente necessario che lo Stato manifesti con decisione la propria presenza e vicinanza a tutte quelle famiglie e quei cittadini che, in altri momenti di grave tragedia nella storia della Repubblica, hanno già pagato prezzi altissimi e adesso si trovano maggiormente esposti ai rischi generati dall'inaspettato, imprevedibile e gravissimo scenario attuale,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri sia a conoscenza delle cause che determinano il ritardo nell'erogazione delle risorse già stanziare e se, in particolare, le occorrenti variazioni al bilancio risultino effettuate;

entro quale termine urgente ritenga di poter intervenire, mediante atti di impulso o tempestivi provvedimenti esecutivi volti liquidare le somme di spettanza e consentirne l'erogazione in favore delle famiglie e delle persone tragicamente e drammaticamente coinvolte nel disastro di Rigopiano.

(4-03583)

[BINETTI](#) - *Ai Ministri dell'istruzione e dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

sono trascorsi 5 mesi dall'avvio, a gennaio 2020, della procedura, di competenza della direzione generale per lo studente, per la riattivazione dell'osservatorio professioni sanitarie del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, istituito nel 2003 e la cui ultima riunione si è svolta il 17 dicembre 2019;

l'osservatorio è stato istituito il 24 luglio 1996, con decreto dei due Ministeri interessati (istruzione e sanità), per occuparsi delle tematiche riguardanti la formazione nei corsi di diploma universitario e successivi corsi di laurea delle 22 professioni di area sanitaria, presenti in 42 università, con 433 corsi di laurea su 722 sedi formative e 25.000 posti attivati annualmente;

ora si rileva che l'*iter* di ricostituzione dell'osservatorio tarda ad essere concluso, nonostante siano pervenute al Ministero dell'università tutte le designazioni previste da parte della CRUI (Conferenza dei rettori delle università italiane), del Ministero della salute, della Conferenza Stato-Regioni, della conferenza dei corsi di laurea delle professioni sanitarie, del consiglio universitario nazionale, dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, e, infine, dell'ordine delle professioni infermieristiche, dell'ordine delle professioni ostetriche e dell'ordine dei tecnici di

radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, per ognuna delle 22 professioni;  
questo ritardo nella riattivazione pone seri ostacoli per l'adempimento dei compiti a cui l'osservatorio è chiamato ad ottemperare, fra cui *in primis* l'imminente programmazione dei posti per l'anno accademico 2020/2021, che dovrà essere definita entro il 30 giugno, ed altri aspetti relativi all'organizzazione del sistema formativo universitario, fra cui l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari MED/45-50 e del relativo affidamento degli insegnamenti;  
non c'è dubbio che in questi mesi di pandemia da COVID-19 il personale sanitario si è speso con competenza e con generosità, ottenendo un generale consenso nell'intero Paese, che ha potuto constatare il suo livello di preparazione umana e professionale; questi professionisti hanno pagato in molti casi di persona la loro dedizione ad un lavoro indispensabile per tutti, e meritano pertanto un *surplus* di attenzione, e le loro istanze non possono essere ignorate o rimandate ad un tempo indefinito. Molti tra i giovani vogliono avvicinarsi alle professioni sanitarie ed è urgente sapere quali siano le opportunità concrete per chi intraprenderà gli studi universitari dopo un esame di maturità così particolare,  
si chiede di sapere quali iniziative intenda adottare il Ministro in indirizzo affinché l'*iter* dei decreti di nomina dei componenti e del conseguente insediamento dell'osservatorio possa essere concluso entro i prossimi 15 giorni, in modo che esso possa ottemperare alle sue responsabilità specifiche, previste a norma di legge.

(4-03584)

[FAZZOLARI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

l'articolo 11, comma 2, del cosiddetto decreto "milleproroghe" (di cui al decreto-legge n. 162 del 2019) ha modificato l'articolo 16-*quinquies*, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019;

tale disposizione ha previsto che l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI), entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto, fosse tenuto ad adottare misure di riforma del proprio regime previdenziale, volte al riequilibrio finanziario della gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria, che intervenissero in via prioritaria sul contenimento della spesa e, in subordine, sull'incremento delle entrate contributive, finalizzate ad assicurare la sostenibilità economico-finanziaria nel medio e lungo periodo;

ai sensi di questa norma, ai fini del raggiungimento del riequilibrio finanziario della gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria dell'INPGI, si è disposto, inoltre, che entro il termine perentorio del 30 giugno 2020, l'INPGI trasmettesse ai Ministeri vigilanti (lavoro e economia) un bilancio tecnico attuariale redatto in conformità a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 509 del 1994, che tenga conto degli effetti derivanti dall'attuazione delle riforme citate;

la norma ha altresì previsto la sospensione, sino alla medesima data e con riferimento alla sola gestione sostitutiva dell'INPGI, dell'efficacia delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 509 del 1994, vale a dire la previsione della nomina di un commissario straordinario preposto all'adozione dei provvedimenti necessari per il riequilibrio di gestione, in caso di disavanzo economico-finanziario rilevato dai rendiconti annuali e confermato dal bilancio tecnico;

l'articolo 192 del "Decreto rilancio" (decreto-legge n. 34 del 2020), in fase di conversione in sede parlamentare, ha previsto il differimento del termine per la procedura di riequilibrio dell'INPGI, disponendo una proroga al 31 dicembre 2020 del termine perentorio previsto dall'articolo 16-*quinquies* del decreto-legge n. 34 del 2019;

risulta all'interrogante che il 9 aprile 2020 il consiglio di amministrazione dell'INPGI abbia approvato una delibera recante uno stanziamento complessivo di 2.470.375 euro suddiviso in 2.204.190 euro in favore delle 20 associazioni regionali stampa per il funzionamento degli Uffici di corrispondenza regionali e 266.185 euro in favore della Federazione nazionale stampa italiana per le prestazioni rese; a tal riguardo è opportuno evidenziare come, secondo quanto rappresentato all'interrogante, gli

adempimenti che in passato venivano trattati dall'ufficio di corrispondenza regionale (richiesta del trattamento di disoccupazione, cassa integrazione, mobilità, assegni di pensione) avvengono ora esclusivamente *on line* e su iniziativa dei diretti interessati, e che molte altre attività che prima afferivano al predetto ufficio (richiesta di mutui, prestiti e inoltro di domande di locazione) sono state da anni sospese, proprio a causa delle difficoltà economiche in cui versa l'Istituto;

alla luce di tali trasformazioni e della conseguente contrazione dei volumi di attività, nonché, soprattutto, in considerazione delle gravi difficoltà economico-finanziarie in cui versa attualmente l'Istituto (i cui ultimi dati hanno previsto un assestamento al bilancio 2019 con perdite di 169 milioni di euro, che lievitano a 190 milioni di perdite nel preventivo 2020), è inevitabile e doveroso interrogarsi in ordine all'opportunità di tale stanziamento e alla proporzionalità tra costi e servizi effettivamente resi;

quanto allo stanziamento reso in favore della FNSI, inoltre, appare utile segnalare come, secondo quanto rappresentato all'interrogante, fra tutti i giornalisti iscritti alla gestione principale INPGI, solo una parte minoritaria è iscritta alla federazione, e dunque lo stanziamento previsto non avrebbe una valenza generale in termini di tutele o benefici in favore dell'intera platea degli iscritti, ma esclusivamente per coloro i quali sono iscritti sia all'INPGI che a questo sindacato,

si chiede di sapere se il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri in indirizzo, ciascuno compatibilmente ai propri profili di competenza e alla luce del processo normativo messo in campo e teso a favorire il riequilibrio finanziario dell'INPGI, non considerino necessario avviare una verifica in ordine all'opportunità, indispensabilità e sostenibilità, in questo momento di grave crisi finanziaria dell'istituto, dei considerevoli stanziamenti deliberati dal consiglio di amministrazione dell'INPGI con delibera del 9 aprile 2020, in favore delle associazioni regionali di stampa e della federazione nazionale della stampa italiana.

(4-03585)

[MARIN](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

da notizie di stampa si apprende che tre agenti della Polizia penitenziaria sarebbero stati aggrediti nel carcere di Salerno nella giornata di sabato 23 maggio. Ad aggredire gli agenti sarebbe stato un detenuto di origini africane nella prima sezione detentiva della casa circondariale di Salerno, mentre i carcerati rientravano dai cortili di passeggio;

secondo quanto riferito dal segretario nazionale SAPPE della Campania, sembrerebbe che un detenuto straniero, senza apparenti motivi, abbia aggredito un assistente della Polizia penitenziaria in servizio. L'intervento di altri poliziotti avrebbe evitato peggiori conseguenze all'agente colpito, nel frattempo colto da *shock* per i violenti colpi subiti;

il detenuto autore dell'insano gesto sembrerebbe, in passato, essere stato in osservazione per disturbi mentali;

per questi ed altri motivi denunciati dal SAPPE già da molto tempo, è stato indetto lo stato di agitazione e l'interruzione delle relazioni sindacali con la direzione del penitenziario, per l'assenza di interventi da parte dell'amministrazione, come richiesto dalla segreteria regionale, prima e dopo la violenta rivolta del 7 marzo 2020, che ha visto l'istituto di Salerno dare inizio alle devastazioni;

considerato che ampia è la platea dei difensori dei diritti dei detenuti, ma che gli stessi si dimenticano sistematicamente dei servitori dello Stato, come gli agenti di Polizia penitenziaria e gli appartenenti alle forze dell'ordine, che ogni giorno rischiano la vita per la salvaguardia dei cittadini e delle istituzioni,

si chiede di sapere:

quali interventi ritenga opportuno adottare il Ministro in indirizzo al fine di tutelare l'incolumità, nonché la salute fisica e psichica, degli agenti di Polizia penitenziaria;

se non ritenga opportuno prevedere per i detenuti violenti una custodia differenziata, soprattutto per chi, soffrendo di un disagio psichico e mentale, dovrebbe essere collocato in strutture specifiche.

(4-03586)

[DE POLI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

in Veneto il trasporto pubblico locale (TPL) su ferro, gomma e acqua si sostiene con risorse annue pari



a circa 850 milioni di euro, di cui quasi il 50 per cento, circa 400 milioni, deriva dai ricavi da vendita di biglietti e abbonamenti;

con le misure di contenimento per prevenire il contagio da COVID-19, quali il *lockdown*, la diffidenza ad utilizzare il mezzo pubblico a favore dell'auto privata, il diffondersi di attività lavorative "agili", si registra un'improvvisa e drastica riduzione delle entrate dalla vendita di titoli di viaggio, che genera uno squilibrio nei bilanci delle società del settore del TPL;

nel recente decreto-legge "rilancio" (di cui al decreto-legge n. 34 del 2020) il Governo ha stanziato 500 milioni di euro a livello nazionale per sostenere e in qualche modo riequilibrare i bilanci delle società di TPL, ricomprendendo anche i rimborsi degli abbonamenti da erogare a chi non ha potuto fruire del servizio a causa delle limitazioni di cui all'emergenza COVID19;

da una prima analisi, al Veneto sarebbe stata assegnata una quota pari ad oltre il 10 per cento, comunque insufficiente a soddisfare il fabbisogno stimato, che non risulta inferiore a 120 milioni di euro per il 2020,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo possa prevedere un aumento significativo e adeguato del fondo straordinario per il trasporto pubblico locale, già previsto nel decreto "rilancio", in modo tale da soddisfare i fabbisogni delle Regioni, ed in modo particolare della Regione Veneto.

(4-03587)

[STEFANI](#) - *Ai Ministri della salute e dello sviluppo economico.* - Premesso che:

l'Istituto superiore di sanità, nel suo rapporto n. 25/2020, ha stilato un *vademecum* indicando le sostanze più adatte a sanificare gli ambienti e quindi ostacolare la diffusione del contagio tramite gli oggetti che vengono toccati: per la maggior parte delle superfici è indicato l'alcol etilico;

questo prodotto, alla stregua di igienizzanti per le mani, guanti e mascherine, è diventato difficilmente reperibile sul mercato e i pochi rivenditori applicano prezzi esorbitanti, vendendo il prodotto, in media, con un aumento che va dal 20 al 70 per cento rispetto al prezzo applicato a febbraio;

è intollerabile che si approfitti dell'emergenza sanitaria per lucrare sui prodotti ritenuti fondamentali a contrastare il contagio ma è altrettanto inaccettabile che il Governo indichi come indispensabile l'utilizzo dell'alcol etilico per la pulizia e la sanificazione delle superfici delle attività produttive e artigiane (come parrucchieri, estetiste, bar) e non si preoccupi di intervenire per risolvere la problematica che si è venuta a creare sul mercato,

si chiede di sapere quali azioni i Ministri in indirizzo intendano mettere in atto per risolvere il problema della totale assenza sul mercato, o comunque dell'alterazione intollerabile di prezzo, di un prodotto, come l'alcol etilico, indicato dall'Istituto superiore di sanità come indispensabile per la sanificazione delle superfici e degli oggetti, problema che sta creando disagi a tutti i cittadini ma che può creare dei veri e propri danni alle piccole imprese che stanno faticosamente cercando di ripartire adattandosi a tutte le disposizioni governative.

(4-03588)

[LANNUTTI](#), [DI NICOLA](#), [DI GIROLAMO](#), [PRESUTTO](#), [PAVANELLI](#), [TRENTACOSTE](#), [VANIN](#), [ROMAGNOLI](#), [PUGLIA](#) - *Ai Ministri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

anche sul verde e incontaminato Abruzzo, specie quello montano, incombe da tempo l'ombra della criminalità organizzata, a causa della presenza di *clan* riconducibili a Cosa nostra, 'ndrangheta e camorra. Da numerosi articoli di stampa si apprende infatti il moltiplicarsi di episodi riconducibili alla "mafia dei pascoli", il fenomeno che vede coinvolti i pascoli delle montagne abruzzesi sfruttati da imprenditori senza scrupoli, con finte transumanze di bestiame, al solo scopo di intascare ingentissimi rimborsi dell'Unione europea, nell'ordine anche di 10.000 euro per ettaro. Un *business* che vale centinaia di milioni di euro e che riguarda anche le Alpi. Come, pure, l'Abruzzo è stato luogo di smaltimento illegale di rifiuti tossici, che vede protagonista in particolare la zona della Marsica. O di interessi malavitosi sul turismo o, in particolare, sul settore dell'edilizia;

a causa della "mafia dei pascoli", l'Abruzzo (come riportato in un articolo del quotidiano "Virtù quotidiane" dal titolo "Mafia dei pascoli, sui terreni abruzzesi le mani dei siciliani" del 15 gennaio 2020) è finito nell'ultima grande operazione della Direzione distrettuale antimafia di Messina, che in

Sicilia ha portato all'arresto di 94 persone e al sequestro di 151 imprese agricole nell'ambito di un'inchiesta della mafia dei Nebrodi su presunte frodi ai danni dell'Unione europea attraverso appunto questo meccanismo. È emerso un *business* colossale per un giro di milioni di euro sottratti "legalmente" alla UE da grosse aziende e cooperative agricole, che affittano gli alpeggi montani, senza poi garantire l'effettiva presenza del bestiame, con capi figuranti di una transumanza inesistente, complici imprenditori, dipendenti dei centri di assistenza agricola e alcuni insospettabili, come il notaio Antonio Pecoraro, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa, che avrebbe falsificato la titolarità dei terreni che servivano ai malavitosi per chiedere i contributi comunitari;

è bene sottolineare, inoltre, che il meccanismo della "mafia dei pascoli" mette in crisi quelle categorie di lavoratori, agricoltori e allevatori onesti, incapaci di competere contro una subdola, pericolosissima infiltrazione malavitosa, portatrice di un degrado socio-economico che alla lunga potrebbe accelerare il progressivo spopolamento dei monti dell'Abruzzo. Inoltre, con la mafia dei pascoli non vi è alcun interesse da parte dei *clan* per la carne e il latte degli animali, che la legge impone che si pascolino su questi terreni. Ad essere "munti", in questo caso, sarebbero solo i soldi dei contribuenti europei;

l'Abruzzo è stato coinvolto anche nello smaltimento illegale di rifiuti, come emerso da un'inchiesta del giornale *on line* "SITE" dal titolo "Rifiuti-condanne a 3 anni per il rogo Eco X, il filo rosso che porta ad Avezzano". L'inchiesta è partita dall'incendio che ha interessato la società "Eco X" di Pomezia, il cui processo si è concluso da poco con la condanna a tre anni dell'unico imputato, Antonio Buongiovanni, che ha visto costituirsi come parte civile l'associazione antimafia "Antonino Caponnetto". Nella vicenda risulta coinvolta anche la ditta "Caturano" di Maddaloni (Caserta), di Pietro e di suo figlio Antonio Caturano, che secondo l'interdittiva antimafia sarebbe in vario modo accomunata, vicina se non contigua al *clan* dei Casalesi, i cui tir furono sequestrati dalla Guardia di finanza di Avezzano, mentre erano in sosta sulla superstrada del Liri, con a bordo 27 tonnellate di rifiuti ospedalieri pronti ad essere scaricati illegalmente, su indicazione di un basista locale, in un capannone in disuso appena acquistato all'asta fallimentare nella zona industriale di Avezzano di via Nobel. In passato Antonio Caturano è stato arrestato nell'operazione "Re Mida", condotta dalla DDA di Napoli, che svelò gli intrecci criminali tra imprenditori e il *clan* dei Casalesi. In quel caso venne coinvolto il cementificio Colacem di Sesto Campano (Isernia) e oggetto dello smaltimento era un carico di rifiuti tossici e radioattivi;

altro settore in Abruzzo a forte rischio di infiltrazioni mafiose è quello del turismo, in particolare quello edile legato ai villaggi turistici. Già in passato nella zona della Marsica, tra i comuni di Avezzano, Cappadocia, Sgurgola e Tagliacozzo sono emerse infiltrazioni della banda della Magliana. Come pure è da ricordare il riciclaggio in alcune società abruzzesi da parte di noti personaggi vicini alla mafia siciliana e legati al gruppo mafioso Ciancimino-Lapis, che operava nel quadrilatero Sulmona, Casoli, Tagliacozzo e Avezzano (come raccontato dal "SITE" e il quotidiano "Il Centro" nell'articolo dal titolo "Corleonesi, Camorra, e Magliana sempre in agguato");

considerato inoltre che, a quanto risulta agli interroganti:

recentemente è stata segnalata una "anomala concentrazione" di appartamenti nei comuni a forte propensione turistica di Cappadocia e Camporotondo;

proprio a Cappadocia sette anni fa la DIA sequestrò due appartamenti che facevano parte del "tesoretto" di Alfredo Bizzoni, basista e uomo chiave delle stragi mafiose del 1993;

il timore degli interroganti e delle associazioni locali antimafia è che questi investimenti possano essere terreno fertile per possibili infiltrazioni da parte della criminalità organizzata, che tramite prestanomi o società fantasma acquistano immobili in condomini o villaggi turistici per riciclare denaro sporco, considerando che tali soggetti sarebbero avvantaggiati anche dall'anonimato delle sedute condominiali,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione esposta;

quali iniziative, per quanto di competenza, intendano intraprendere per effettuare controlli circa il corretto uso dei fondi comunitari e, in caso affermativo, quali siano gli esiti di tali controlli e, stante la perdurante situazione esposta, quali urgenti iniziative di competenza intendano intraprendere per

scongiurare l'eventuale uso fraudolento dei fondi comunitari e porre così termine agli affari sporchi della "mafia dei pascoli";

se non ritengano, per quanto di competenza, di dover intraprendere iniziative allo scopo di verificare ed eventualmente prevenire operazioni di riciclaggio in beni immobiliari da parte della criminalità organizzata nelle zone altamente turistiche, così come segnalato dalle associazioni antimafia locali. Zone già segnate in passato dalla presenza di personaggi malavitosi coinvolti in tragici avvenimenti che hanno segnato la storia della Repubblica italiana.

(4-03589)

[MININNO](#), [ROMANO](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

l'articolo 27 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (decreto "cura Italia"), prevede il riconoscimento di un'indennità pari a 600 euro per il mese di marzo 2020, erogata dall'INPS, per i liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, iscritti alla gestione separata presso l'INPS; per quanto risulta agli interroganti, migliaia di liberi professionisti si sarebbero visti respingere la domanda in quanto non risulterebbero iscritti alla gestione separata;

tra questi ci sarebbero: a) coloro che hanno una partita IVA attiva dal 2019, o comunque prima del 23 febbraio 2020, ma che non hanno provveduto, entro quest'ultima data, ad iscriversi alla gestione separata e che, come previsto, effettueranno il primo versamento previdenziale entro il 16 giugno 2020; b) coloro che hanno una partita IVA attiva in data anteriore al 2019, con versamenti effettuati e risultanti dall'estratto contributivo, ma che non hanno provveduto ad iscriversi formalmente alla gestione separata; c) coloro che in passato sono stati iscritti alla gestione separata come parasubordinati e che, nel passaggio a liberi professionisti, pur effettuando i previsti versamenti previdenziali, non hanno formalizzato tale passaggio, trattandosi della stessa gestione previdenziale; considerato che:

il comma 26 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilisce l'obbligo di iscrizione alla gestione separata presso l'INPS, senza prevedere un limite temporale per ottemperarvi, né una sanzione;

è prassi che l'INPS provveda d'ufficio all'iscrizione alla gestione separata all'atto del primo versamento previdenziale da parte del professionista, che normalmente avviene entro il 16 giugno dell'anno successivo all'attivazione della partita IVA;

appare ragionevole che il requisito dell'iscrizione alla gestione separata, indicato nel citato articolo 27 per il riconoscimento dell'indennità, non abbia valore sostanziale, ma serva solo a distinguere i professionisti la cui previdenza è garantita dall'INPS da quelli iscritti presso enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, la cui corrispondente indennità è disciplinata dall'articolo 44 del decreto cura Italia;

non esiste un reale motivo ostativo a permettere l'iscrizione retroattiva alla gestione separata (comunque in data non anteriore all'attivazione della partita IVA), tanto che in alcuni casi questa operazione è stata permessa, in altri inspiegabilmente negata;

gli stessi professionisti risulterebbero esclusi anche dalla medesima indennità di 600 euro per il mese di aprile e di 1.000 euro per il mese di maggio, prevista dall'articolo 84 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto "rilancio");

lo scopo dell'indennità è quello di garantire il sostegno al reddito di quei professionisti che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività lavorativa e che, in assenza della stessa, potrebbero trovarsi in grave difficoltà economica, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti e quali iniziative intenda intraprendere per garantire l'erogazione dell'indennità, di cui all'articolo 27 del decreto "cura Italia", ai professionisti ingiustamente esclusi, per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

(4-03590)

[DI MICCO](#), [AUDDINO](#), [CASTELLONE](#), [ANGRISANI](#), [SANTILLO](#), [ORTIS](#), [LANNUTTI](#), [TRENTACOSTE](#), [VACCARO](#), [GIANNUZZI](#), [GALLICCHIO](#), [ROMANO](#), [MAUTONE](#), [GAUDIANO](#), [PAVANELLI](#), [ABATE](#), [DE LUCIA](#), [MARINELLO](#) - *Al Ministro per la pubblica amministrazione.* - Premesso che:



con decreto-legge n. 18 del 2020 (cosiddetto decreto cura Italia), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, venivano introdotte "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

l'art. 87 introduceva "Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali" prevedendo, per tutta la durata dello stato di emergenza, il lavoro agile quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, limitando la presenza sul posto di lavoro esclusivamente per le attività indifferibili e non altrimenti erogabili;

il comma 3 precisa, altresì, che, qualora la pubblica amministrazione non abbia la possibilità di ricorrere al lavoro agile, questa dovrà utilizzare gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità, potrà motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio ed il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge;

tale disposizione, facendo riferimento genericamente alla "prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni" lascia spazio a interpretazioni restrittive in riferimento a tipologie di lavoro atipiche, quali i lavoratori socialmente utili (LSU) che, pur non assumendo la qualifica di dipendenti pubblici (come chiarito dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5600 del 25 settembre 2006), svolgono lavori o attività con fini di pubblica utilità in favore della comunità territoriale di appartenenza sotto la direzione ed il coordinamento delle amministrazioni pubbliche (art. 26, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015);

poiché, dunque, l'attività dei lavoratori socialmente utili comporta la necessità di spostarsi dalle proprie residenze, anche con i mezzi pubblici, e di accedere agli uffici delle amministrazioni pubbliche, la Regione Campania e diversi enti locali, tra cui il Comune di Napoli, allo scopo di contenere il rischio di diffusione epidemiologica, hanno provveduto a disporre il differimento delle attività degli LSU valutando tali attività non compatibili con l'istituto del lavoro agile e ritenendo non applicabile a questa tipologia di lavoratori l'art. 87 del decreto-legge n. 18 del 2020 (in particolare la parte in cui dispone che le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio ed il periodo di esenzione costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge) prospettando l'esigenza di dover individuare, alla ripresa delle attività, le modalità di recupero delle ore non lavorate nel periodo di esenzione dal servizio;

considerato che:

la *ratio* della disposizione di cui al citato art. 87 risiede nel ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e il loro spostamento, per contenere e gestire l'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni;

a parere degli interroganti, per tale ragione, la disposizione va estesa anche alle tipologie di lavoro atipiche, quali i lavoratori socialmente utili, attesa la loro attività di supporto delle strutture pubbliche evitando, oltretutto, ingiuste disparità di trattamento rispetto alle altre categorie di lavoratori;

un'interpretazione estensiva di tale disposizione si evince anche dalle direttive n. 1 e 2 del 2020 del Dipartimento della funzione pubblica laddove si legge, nella sezione dedicata alle "Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa", che "le amministrazioni prevedono modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione;

se ritenga che l'applicazione dell'art. 87 del decreto-legge n. 18 del 2020 debba essere estesa anche a tipologie di lavoro atipiche, quali i lavoratori socialmente utili e, di conseguenza, quali provvedimenti intenda adottare affinché tali lavoratori non restino esclusi dall'applicazione di detta disposizione.

(4-03591)

[MONTANI](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

l'esplosione improvviso della pandemia da coronavirus ha colto moltissimi cittadini italiani al di fuori

dei confini nazionali;

nei primi giorni sono stati realizzati dei "ponti aerei" per agevolare il loro rientro in patria ma numerosi sono rimasti isolati nelle più diverse parti del mondo e nell'impossibilità di trovare passaggi aerei;

un'area particolarmente colpita dall'epidemia risulta essere l'America centrale con Paesi in cui è numerosa la presenza italiana come il Costa Rica;

risulta che a San Josè molti cittadini italiani abbiano richiesto assistenza alla nostra ambasciata per poter rientrare ma che non sia ancora stato possibile organizzare voli di rimpatrio dopo un volo umanitario ad inizio della pandemia;

oltretutto, non esistendo voli diretti dal Costa Rica all'Italia, si deve comunque transitare per nazioni a rischio o che, come gli Stati Uniti, pretendono la quarantena per chi arriva dall'estero,

si chiede di sapere quale sia l'attuale situazione dei cittadini italiani in America centrale e segnatamente in Costa Rica, se risultino richieste di aiuto e se si ritenga di dover organizzare uno o più voli speciali per il rimpatrio dei nostri connazionali alcuni dei quali si trovano in situazione di grande disagio, partiti per vacanze o per lavoro, e che da ormai 3 mesi devono mantenersi in condizioni economiche, sociali e di vita assolutamente precarie.

(4-03592)

[NOCERINO](#), [PAVANELLI](#), [MATRISCIANO](#), [CORBETTA](#), [DE LUCIA](#), [LANNUTTI](#), [CAMPAGNA](#), [NATURALE](#), [DONNO](#), [VANIN](#), [GAUDIANO](#), [ABATE](#), [RICCIARDI](#), [ROMANO](#), [TRENTACOSTE](#), [PRESUTTO](#), [MONTEVECCHI](#), [ANGRISANI](#), [GIANNUZZI](#), [PESCO](#) - *Al*

*Ministro della salute*. - Premesso che:

da informazioni in possesso degli interroganti, risulterebbe che la Regione Lombardia, attraverso l'Agenzia di tutela della salute (ATS), a pochi giorni dalla delibera che detta le linee guida per i *test* sierologici che potranno essere eseguiti nella regione anche dai laboratori privati specializzati in microbiologia e virologia, avrebbe fermato le richieste dei *test* suddetti a causa della mancanza dei tamponi necessari a certificare l'eventuale positività del paziente risultato a sua volta positivo ai *test* molecolari che dovrebbero verificare la presenza di anticorpi prodotti dal sistema immunitario in risposta al virus;

la fondazione GIMBE ha rilevato che la Lombardia, nonostante sia una delle regioni più colpite dal COVID-19, starebbe effettuando un numero di tamponi al di sotto della media nazionale e molto al di sotto di altre Regioni, falsando così il numero dei casi diagnosticati;

inoltre, la fondazione denuncia incongruenze sui dati trasmessi dalla Regione Lombardia in questi ultimi 3 mesi: "soggetti dimessi che venivano comunicati come guariti alla Protezione civile e andavano ad alimentare il cosiddetto silos dei guariti, alternanza e ritardi nella comunicazione e trasmissione dei dati che sarebbe stata giustificata nella prima fase e molto meno ora. Come se ci fosse la volontà di mantenere sotto un certo livello il numero dei casi diagnosticati";

quanto esposto, a giudizio degli interroganti, ove confermato, desta sconcerto e preoccupazione in relazione ai gravissimi effetti dal punto di vista sanitario sull'intera comunità lombarda e, di conseguenza, sull'intera comunità nazionale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se intenda confermare le notizie sulla scarsa disponibilità dei tamponi in Lombardia e, in caso affermativo, quali misure urgenti voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di rifornire adeguatamente di tamponi faringei o naso-faringei la Regione ed evitare il rischio, più che reale, che la situazione di monitoraggio e le azioni di contrasto alla diffusione del coronavirus possano sfuggire al controllo delle autorità sanitarie locali;

se ritenga di verificare quanto denunciato dalla fondazione GIMBE e, comunque, fornire maggiori delucidazioni al fine di ricostruire l'effettiva situazione dei contagi in Lombardia e nelle regioni più colpite dal virus agendo di conseguenza a tutela della salute dei cittadini.

(4-03593)

[IWOB](#), [LUCIDI](#), [VESCOVI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. - Premesso che:

l'Assemblea nazionale del popolo (NPC) a Pechino ha approvato la risoluzione per permettere al comitato permanente della stessa Assemblea di redigere una legge speciale sulla sicurezza nazionale per la regione amministrativa speciale di Hong Kong;

numerosi senatori del Gruppo parlamentare Lega-Salvini premier-Partito sardo d'Azione hanno firmato una mozione (1-00237) che chiede al Governo l'impegno a tutelare il principio "un Paese, due sistemi", fortemente a rischio a seguito degli ultimi sviluppi;

considerato che:

il senatore del Movimento 5 Stelle Vito Petrocelli, nonché presidente della 3<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) del Senato ha dichiarato all'agenzia di stampa AGI, in merito alla situazione di Hong Kong, che "ogni Paese sovrano ha il diritto e il dovere di garantire l'ordine pubblico e la stabilità sociale ed economica sul suo territorio";

al contrario, l'on. Marta Grande, presidente della III Commissione permanente (Esteri) della Camera, anch'ella appartenente al Movimento 5 Stelle, ha dichiarato al quotidiano "la Repubblica": "La libertà è il valore fondamentale. La Cina rispetti lo schema che prevede uno Stato e due sistemi";

in una nota congiunta, i parlamentari del Movimento 5 Stelle delle Commissioni Esteri di Camera e Senato hanno accumulato la situazione di Hong Kong a quella di Minneapolis, scrivendo che "ogni paese ha il diritto e il dovere di garantire l'ordine pubblico sul suo territorio, nelle strade di Hong Kong come in quelle di Minneapolis, ma deve farlo rispettando i diritti umani e le libertà civili e senza compiere abusi nell'uso della forza, come accaduto nel tragico caso di George Floyd. A tale proposito, giudichiamo preoccupante la minaccia di Trump di sparare per fermare i saccheggi";

valutato infine che:

ad Hong Kong non è in discussione la tutela dell'ordine pubblico, ma l'approvazione di una legge da parte della Repubblica popolare cinese sulla sicurezza nazionale, che inciderebbe sulla vita dei cittadini di Hong Kong con diverse privazioni sulle libertà di manifestazione ed espressione, e include reati, come quello del terrorismo, che comportano pene fino all'ergastolo;

già molti cittadini, anche stranieri, sono attualmente detenuti nella Repubblica popolare cinese per reati d'opinione, conseguentemente i timori dei cittadini di Hong Kong e della comunità internazionale sono reali, ed è più che fondata l'esigenza di mantenere l'assetto previsto ai tempi del negoziato con la Gran Bretagna,

si chiede di sapere quale sia la posizione univoca del Governo e della Farnesina sulla questione di Hong Kong, e se il Governo non ritenga che l'approvazione di tale legge sulla sicurezza nazionale non rappresenti la fine del principio "un Paese, due sistemi".

(4-03594)

[AIMI](#) - *Ai Ministri dell'interno, delle politiche agricole alimentari e forestali e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

l'articolo 103 del decreto-legge "rilancio" prevede una sanatoria per i lavoratori irregolari, mediante regolarizzazione dei rapporti di lavoro con i cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020;

per far emergere tali rapporti di lavoro sommersi, sarà sufficiente il pagamento forfettario di 500 euro per ogni pratica, unitamente a un altro contributo, retributivo e fiscale;

si prevede anche l'attivazione di una richiesta da parte del cittadino straniero con permesso di soggiorno scaduto al 31 ottobre 2019;

tale sanatoria potrebbe interessare circa 220.000 irregolari presenti sul nostro territorio e, a parere dell'interrogante, ciò costituisce una grave criticità. Non solo non si risponde alle richieste delle organizzazioni agricole in relazione alla carenza di manodopera, ma il rischio concreto è che si facciano emergere rapporti di lavoro non veritieri, utilizzati come semplice giustificazione per la regolarizzazione stessa;

le organizzazioni agricole, infatti, avevano chiesto la possibilità di utilizzo dei *voucher* unitamente all'attivazione di "corridoi verdi" per consentire l'arrivo dall'estero di persone già preparate alla manodopera nei campi;

non vi è traccia inoltre dell'iniziativa, sollecitata in maniera trasversale, di impiegare per il lavoro nei

campi in via prioritaria i percettori del reddito di cittadinanza;  
intanto a Lampedusa gli sbarchi continuano ad aumentare con gravi difficoltà per le autorità, costrette a recuperare i "barconi" anche a 12 miglia dalla costa,  
si chiede di sapere:  
quali urgenti iniziative di competenza i Ministri in indirizzo intendano adottare per superare le criticità descritte;  
se e in quali termini intendano dare corso alle richieste avanzate dalle organizzazioni agricole in relazione alla carenza di manodopera nei campi;  
quali iniziative il Ministro dell'interno intenda adottare per favorire il rimpatrio degli irregolari attraverso accordi bilaterali con i Paesi di provenienza.

(4-03595)

DE BONIS - *Ai Ministri dell'università e della ricerca, per il Sud e la coesione territoriale, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.* - Premesso che:

uno studente nato al Sud su 4 decide di frequentare l'università nelle regioni settentrionali e ciò comporta un costo di 3 miliardi di euro all'anno per il Mezzogiorno;

pochi anni fa lo Svimez (Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno) aveva scattato una perfetta fotografia della situazione e da allora i dati non sono cambiati poi più di tanto. Secondo i numeri nell'anno accademico 2016/2017 i ragazzi meridionali iscritti negli atenei della penisola sono complessivamente 685.000 circa; di questi il 25,6 per cento, ovvero 175.000 universitari, studia al Centro-Nord. Il movimento opposto è praticamente assente: la quota di giovani residenti nelle regioni del Centro-Nord che frequenta un'università del Mezzogiorno è appena dell'1,9 per cento, solo 18.000 studenti. "Ne deriva, quindi, un saldo migratorio netto universitario pari a circa 157.000 unità", annota la ricerca. Di fatto, i giovani preferiscono anticipare la "decisione migratoria" spostandosi già per gli studi, sapendo che molto probabilmente sarebbe toccato loro farlo per cercare un reddito;

la Sicilia e la Puglia, con oltre 40.000 studenti "prestati" al Nord, sono i territori che alimentano maggiormente questo flusso;

è evidente che la perdita di una quota così rilevante di giovani ha, già di per sé, un effetto sfavorevole sull'offerta formativa delle università meridionali, ha rilevato il direttore dello Svimez. Ben più gravi, tuttavia, sono le conseguenze sfavorevoli che derivano dalla circostanza che, alla fine del periodo di studio, la parte prevalente degli studenti emigrati non ritorna nelle regioni di origine, indebolendo le potenzialità di sviluppo dell'area attraverso il depauperamento del cosiddetto capitale umano, uno degli *asset* più importanti nell'attuale contesto;

l'istituto ha tradotto questo fenomeno migratorio in un calcolo delle ricadute economiche, cominciando dallo stimare la riduzione dei costi sostenuti dagli atenei per i diversi corsi di studio (per i docenti, i servizi didattici, le infrastrutture). Si arriva così a stimare che al Sud ci sia circa un miliardo di euro annui di minore spesa della pubblica amministrazione dovuta all'iscrizione fuori circoscrizione di studenti meridionali;

ma non sembra che finisca qui, perché è da considerare, infatti, che i ragazzi che si spostano hanno dei consumi e, nel caso specifico, li avranno sui tessuti industriali e commerciali del Nord. Non è una stima uguale per ogni città, secondo lo Svimez si va dal valore massimo di 4.700 euro di chi studia a Milano ai 1.700 euro di chi studia a Cassino e Vercelli;

il valore complessivo dei consumi privati che, per effetto della migrazione universitaria, viene trasferito dal Sud al Nord è di circa 2 miliardi di euro, ma si arriva ad una perdita complessiva di consumi pubblici e privati stimata in 3 miliardi di euro. Sul livello del PIL meridionale il reddito aggregato del Sud ne perde 0,4 punti percentuali;

altra motivazione primaria risiede nella crisi strutturale del Sud Italia. Purtroppo, i numeri sono impietosi e negli ultimi anni, il tasso di crescita dell'Italia meridionale si è rivelato inferiore anche a quello della Grecia che attraversa la più grande crisi economica di sempre. Secondo una ricerca condotta dall'istituto "Giuseppe Toniolo" in collaborazione con Intesa-San Paolo e fondazione Cariplo, l'84,25 per cento dei giovani *under 25* residenti al Sud Italia dichiara di non aver problemi nel trasferirsi al Nord, a prescindere dalla regione; uno studente su 2 (poco più del 50 per cento) si

dimostra interessato a trasferirsi all'estero;

questo è il quadro che emerge dall'indagine, svolta su un campione di 5.000 giovani di età compresa fra i 19 e i 32 anni. Gli studenti provenienti dalla Campania, dalla Calabria, dalla Puglia, dalla Basilicata e dalla Sicilia non si fanno problemi nel trasferirsi in Emilia-Romagna, in Lombardia e in Piemonte, perché convinti di ricevere un'istruzione migliore e di veder incrementare il loro bagaglio di conoscenze e di competenze, aspetti fondamentali per riuscire a trovare un'occupazione quanto più in linea possibile con il loro percorso universitario;

altro aspetto che incide sul trasferimento al Nord da parte degli studenti risiede nelle basse aspettative nell'operato della classe politica. Il problema è in tutta Italia (e in molti altri Paesi del mondo): tuttavia, è significativo constatare che il 23 per cento dei giovani residenti al Nord si dichiara ottimista nel credere che la classe politica locale possa apportare miglioramenti alla qualità della vita, mentre la soglia si abbassa al 17 per cento nel Mezzogiorno;

ciò che però differenzia la prospettiva di chi studia al Nord e di chi studia al Sud risiede nelle opportunità di trovare un lavoro e nell'ottenimento di un determinato stipendio. La precarizzazione del mercato del lavoro, le retribuzioni basse, la totale sfiducia nel vedere la luce in fondo al *tunnel*, vale a dire un miglioramento nelle prospettive future (anche a lungo periodo), è una realtà con cui i giovani studenti devono convivere molto più al Sud che al Nord. Solo 16 studenti su 100 al Sud Italia si dichiara indisponibile a trasferirsi, preferendo rivedere decisamente al ribasso le sue prospettive lavorative e gli obiettivi professionali;

considerato che:

occorre assolutamente sfatare il luogo comune secondo cui le università del Nord siano le migliori. Probabilmente lo saranno nell'immaginario collettivo che va, poi, ad interferire nella percezione delle famiglie meridionali. Tra le cause che falsano la realtà degli atenei italiani vi sono le classifiche pubblicate periodicamente che hanno come unico scopo quello di orientare le scelte delle immatricolazioni e che alla fine, se non proprio dall'inizio, hanno ben poco di scientifico;

molto spesso sono costruite su indicatori che fanno risultare ciò che i committenti vogliono che risulti. E non occorre aggiungere altro. Inoltre, le sedi universitarie italiane vivono in un contesto di concorrenza e di continuo definanziamento, pertanto l'obiettivo di ogni ateneo è attrarre studenti, rilevante per l'attribuzione o la perdita dei fondi. Quindi, la fuga dei giovani verso Nord consente alle università settentrionali di ricevere maggiori finanziamenti;

la competizione fra gli atenei crea vincitori e vinti e ogni strumento viene ritenuto valido per accaparrarsi più risorse e quindi per sottrarle agli altri. Tutto questo a scapito del Sud e delle famiglie meridionali, costrette a sostenere spese ingenti per mantenere agli studi i loro figli nelle regioni del Nord;

soltanto la creazione di presupposti per rimanere ed iniziative per attirare nuovamente chi si è trasferito al Nord già dai tempi universitari potrà scongiurare questa piaga. D'altronde, sono davvero molti i giovani provenienti dal Mezzogiorno che si dichiarano favorevoli a ritornare al loro paese d'origine, anche a fronte di uno stipendio leggermente inferiore. Ciò che però non deve mai mancare è un processo volto a dar loro pari opportunità di far carriera, affinché possano risultare protagonisti e non spettatori;

gli interventi "a pioggia" effettuati nel passato sono serviti a poco e a nulla. Solo grandi riforme strutturali potranno migliorare drasticamente la situazione del Sud Italia, rendendolo competitivo con il Nord e gli altri Paesi europei. Senza un piano di interventi decisi, purtroppo, il Mezzogiorno sarà destinato ad essere per sempre il fanalino di coda,

si chiede di sapere quali iniziative intendano mettere in atto i Ministri in indirizzo per fare in modo che chiunque scelga di frequentare un'università lo faccia nella sede più prossima al proprio territorio di origine non solo perché tutte le università italiane sono eccellenti ma, soprattutto, perché dovranno sostenere costi minori. Arrestare l'emorragia dei giovani meridionali che emigrano verso le università del Nord equivale a rilanciare l'economia del Sud.

(4-03596)

[MONTANI](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:



dal 3 giugno 2020 l'Italia ha abolito le restrizioni d'entrata alle frontiere con i Paesi dell'area Schengen; la Svizzera, sulla stessa linea di altri Paesi limitrofi all'Italia, ha informato il Governo italiano sulla decisione di mantenere fino a nuovo avviso le restrizioni in vigore;

Karin Keller-Sutter, capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia svizzero, ha sconsigliato i viaggi in Italia finché i confini saranno chiusi, ovvero fino al 6 luglio;

al contrario, secondo quanto trapela da articoli di stampa, il 15 giugno la Svizzera riaprirà i confini con Francia, Germania e Austria;

considerato che:

tale decisione avrà pesanti ripercussioni sulla provincia del Verbano-Cusio-Ossola, a causa dei mancati introiti per i mercati, alberghi e ristoranti, senza contare il blocco dei treni cisalpini e le conseguenti ricadute negative sul turismo;

per gli operatori turistici del verbano, per la provincia del Verbano-Cusio-Ossola e per l'indotto turistico del lago Maggiore, rischia di essere l'inizio di una stagione estiva disastrosa dal punto di vista economico,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per incentivare le relazioni bilaterali con la Svizzera e conseguentemente accelerare l'apertura delle frontiere con la stessa, anche tramite azioni volte ad incrementare l'attrattività del nostro Paese all'inizio della stagione estiva.

(4-03597)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

*7<sup>a</sup> Commissione permanente* (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-01640 del senatore Lanzi ed altri, sulla realizzazione di un quartiere di 49 villette accanto al parco Ducale del comune di Sassuolo (Modena);

*8<sup>a</sup> Commissione permanente* (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-01651 della senatrice Modena e del senatore Mallegni, sulla chiusura di un viadotto sulla E45 tra Terni ed Orte.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 4-03567 del senatore Lannutti ed altri.

*Avviso di rettifica*

Nel Resoconto stenografico della 223<sup>a</sup> seduta pubblica del 28 maggio 2020, a pagina 92, sotto il titolo: "Disegni di legge, annuncio di presentazione", alla prima riga, dopo la parola: "Senatori" inserire le seguenti: "Mautone Raffaele,".

## 1.5.2.2. Seduta n. 225 del 04/06/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVIII LEGISLATURA -----

#### 225a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO GIOVEDÌ 4 GIUGNO 2020

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI,  
indi del vice presidente CALDEROLI,  
del vice presidente TAVERNA  
e del vice presidente ROSSOMANDO

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.*

#### RESOCONTO STENOGRAFICO

##### Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 9,31).

Si dia lettura del processo verbale.

PISANI Giuseppe, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

##### Comunicazioni della Presidenza

**PRESIDENTE.** L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

##### **Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (ore 9,33)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (cosiddetto *question time*), ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento, alle quali risponderanno il Ministro dell'ambiente e delle tutela del territorio e del mare, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione.

Invito gli oratori ad un rigoroso rispetto dei tempi, considerata la diretta televisiva in corso.

Il senatore Laniece ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-01642](#) sulle recenti leggi regionali della Valle d'Aosta in materia di discariche, per tre minuti.

**LANIECE** (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, signor Ministro, sono state impugnate le leggi regionali della Regione autonoma Valle d'Aosta nn. 1 e 3, dell'11 febbraio 2020, perché ritenute lesive delle prerogative dello Stato in materia ambientale.

L'intervento legislativo prende atto della presenza nella Regione di impianti già idonei a garantire, seppure senza alcun vincolo di conferimento, lo smaltimento di rifiuti prodotti all'interno della Regione e mira ad evitare la proliferazione di nuove discariche che, a maggior ragione, qualora non tutti i rifiuti speciali prodotti nella Regione stessa dovessero essere smaltiti nell'impianto di smaltimento più vicino dal luogo di produzione, incentiverebbero l'importazione di rifiuti da fuori

Regione.

La libera circolazione dei rifiuti speciali, che l'intervento legislativo non vuole in alcun modo ostacolare, è cosa assai diversa dall'incentivazione, attraverso una programmazione della gestione dei rifiuti che non tenga conto delle caratteristiche del territorio, dell'importazione dei predetti rifiuti, in molti casi provenienti da luoghi di produzione lontanissimi dall'impianto di conferimento.

L'intervento legislativo regionale si concentra su due aspetti.

Innanzitutto preserva - il che noi riteniamo si riveli rispettoso della normativa statale - la capacità ricettiva delle scariche già in esercizio e prevede che la Regione disincentivi la realizzazione e l'utilizzo di nuove discariche per il conferimento di rifiuti speciali provenienti da altre Regioni. La *ratio* della modifica, in coerenza con esigenze del territorio, è riadattare il numero delle discariche al nostro territorio alpino.

Il secondo aspetto riguarda la differenziazione tariffaria: se, da un lato, la realizzazione di altri impianti sarebbe destinata a rispondere ad un'offerta esogena, dall'altro, una mancata differenziazione tariffaria, con riferimento a questa specifica tipologia di rifiuti (rifiuti speciali non pericolosi) genererebbe, come avvenuto negli ultimi anni, un significativo disequilibrio tra i volumi di rifiuti conferiti prodotti nel territorio e in altre Regioni, mettendo a rischio la capacità degli impianti stessi.

Tenuto conto, infine, che nella mia Regione la coscienza della tutela ambientale e del territorio è sempre più presente nella popolazione, com'è dimostrato dalla nascita di comitati cittadini valdostani sempre più preoccupati per l'apertura di nuove discariche, e che la Regione ha operato con queste leggi per cercare di accogliere le istanze dei cittadini, si chiede di sapere se il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri in indirizzo, in particolare lei, ministro Costa, siano in qualche modo disponibili a verificare la compatibilità delle leggi, avviando un dialogo con l'amministrazione regionale.

PRESIDENTE. Il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, generale Costa, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

[COSTA](#), *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*. Signor Presidente, ringrazio il senatore Laniece perché pone una questione molto puntuale e interessante e mi spiego.

In realtà la norma regionale, cui il senatore Laniece fa riferimento, parla di smaltimento in discarica di rifiuti non pericolosi sostanzialmente inerti nel caso di specie. Rispetto alla norma che abbiamo ritenuto essere in violazione della legge n. 549 del 1995, abbiamo avviato, con due carteggi del 23 e del 27 marzo dell'anno corrente, una possibile riformulazione con l'organismo regionale.

Tale riformulazione, tuttavia, non è andata a buon fine in relazione alla differenza di tributi che la medesima legge del 1995, cui ho fatto riferimento, in verità non consente di assegnare alla competenza regionale, lasciando alla competenza statale, tant'è vero che noi sosteniamo innanzi alla Corte costituzionale la violazione degli articoli, 3, 41 e 120 della Costituzione.

In ogni caso, non è questo l'aspetto tecnicistico che correda il mio discorso, quanto invece la disponibilità a trovare una possibile soluzione - che apprezzo molto e per la quale ringrazio - indipendentemente dal giudizio innanzi alla Corte costituzionale, che farà il suo percorso.

Mi fa dunque piacere la disponibilità manifestata e, anzi, chiedo al senatore Laniece se cortesemente vuole aiutarci, ferma restando ovviamente la competenza del ministro Boccia per quanto riguarda i rapporti con le Regioni - a ricostruire una norma che vada nella direzione gradita, nel rispetto della norma costituzionale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Laniece, per due minuti.

[LANIECE](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Ministro, la ringrazio per aver manifestato la disponibilità ad arrivare ad una nuova interlocuzione con la Regione. Per il momento mi ritengo dunque soddisfatto.

[PRESIDENTE](#). Il senatore Comincini ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-01648](#) sull'incentivazione della mobilità sostenibile nelle città, per tre minuti.

[COMINCINI](#) (*IV-PSI*). Signor Presidente, signor Ministro, le misure di distanziamento sociale a cui siamo ovviamente tutti sottoposti comportano una serie di obblighi che hanno visto ridurre l'utilizzo del trasporto pubblico locale, soprattutto nelle grandi città e nelle città dotate di sistemi integrati. Ebbene, il decreto-legge sul clima, che abbiamo convertito nella legge n. 141 nel dicembre scorso, aveva previsto una misura chiamata fondo programma sperimentale - buono mobilità, che destinava 70



milioni di euro per la mobilità sostenibile o a favore del trasporto pubblico che, come abbiamo detto, quest'anno non può essere pienamente utilizzato. I 70 milioni sono coperti con aste verdi; non c'è il tempo, Presidente, per spiegare ad esponenti dell'opposizione che questi soldi non possono essere utilizzati per cassa integrazione o altre misure, ma sono vincolati alla mobilità sostenibile.

Il decreto-legge rilancio incentiva la mobilità sostenibile usando i 70 milioni di euro di questo fondo e integrandoli con altri 50 milioni, per un totale di 120 milioni, per l'acquisto di biciclette, biciclette con pedalata assistita, monopattini elettrici e altri strumenti della micro mobilità sostenibile, che questa maggioranza e questo Governo hanno favorito già in altre misure. Il *bonus* copre il 60 per cento della spesa per l'acquisto, fino a un massimo di 500 euro. Un decreto del signor Ministro, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, definirà le modalità per ottenere questo beneficio.

Le misure brevemente illustrate rientrano nel piano finalizzato al contrasto delle emissioni climalteranti e gli incentivi alla mobilità sostenibile possono sicuramente andare incontro al minor utilizzo del trasporto pubblico locale che fronteggeremo. Sono misure che possono diminuire l'inquinamento, con un miglioramento della qualità dell'aria e un beneficio per tutti i cittadini.

È altresì una misura che già sta registrando un certo successo, da quanto possiamo percepire dai dialoghi con i cittadini ma anche con gli amministratori locali, al di là, chiaramente, degli altri bisogni che il Paese e i lavoratori hanno.

Signor Ministro, le chiedo se non ritenga opportuno, al netto di quello che potrà fare il Parlamento nella fase di conversione del decreto-legge rilancio, aumentare le risorse per questa misura; le chiedo quali misure stia, invece, pensando di adottare per evitare un potenziale *click day*, tale per cui, nel giorno in cui si renderà finalmente disponibile l'accesso al *bonus*, non venga esaurito il *plafond*. Infine, le chiedo quali ulteriori interventi abbia in animo di operare per incentivare al meglio la mobilità sostenibile.

PRESIDENTE. Il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, generale Costa, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

[COSTA](#), ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Signor Presidente, ringrazio il senatore interrogante. Effettivamente la misura a cui faceva riferimento sta incontrando molto favore: gli italiani stanno facendo le file davanti ai rivenditori di biciclette per acquistarle e questo mi dà, come Ministro, grande soddisfazione.

Ciò significa, infatti, non soltanto che la misura rappresenta un aiuto economico a una produzione italiana - non dimentichiamo che noi siamo i secondi produttori al mondo di biciclette e i primi esportatori al mondo, con 20.000 occupati e oltre 3.250 tra punti vendita e produttori, con un'antica tradizione e passione - ma anche che vi è un modo diverso di concepire la mobilità sostenibile, specialmente nelle grandi città, in pieno accordo con l'atto per uscire dall'infrazione relativa alla qualità dell'aria firmato dal Governo nel *climate dialogue* con l'Unione europea, che mi pare fondamentale.

Il senatore Comincini, giustamente, ha detto che si pone un problema di risorse. Noi abbiamo stanziato 120 milioni di euro. Quelli provenienti dalle aste verdi non potevano essere finalizzati ad altro, pur sapendo che ci sono tante difficoltà in Italia. Ho recuperato - lo dico in modo pedestre - ulteriori 70 milioni da aggiungere ai 120 già stanziati. Chiedo al Parlamento - e mi fa piacere che lei mi abbia sollecitato con questa interrogazione - di aiutarmi ulteriormente in questo senso, perché oltre a questi 70 milioni non ne ho altri. Le misure sta incontrando molto favore ed è giusto immaginare una mobilità sostenibile, quindi se il Parlamento, nella riformulazione della conversione in legge del decreto-legge rilancio, ci aiuterà in questo senso potremo fare ancora di più da questo punto di vista.

Abbiamo incaricato la Sogei, che è una società del MEF, di declinare il *bonus* per il cittadino che acquista. Ci hanno assicurato che con un sistema virtuale di cosiddetta anticamera informatica (non sono un esperto di informatica) non ci sarà il problema del *click day*.

Tra l'altro, le dico che il decreto attuativo è stato già inviato, per il cosiddetto concerto, al MEF, al MIT e al MISE, che da stamattina stiamo stressando, nel senso migliore del termine, per vedere approvato il testo immediatamente. Quindi, stiamo procedendo con tempestività nei limiti dei percorsi previsti dalla norma.

Alla luce di tutte queste considerazioni, è una norma che, secondo me, veramente fa bene all'Italia e, tra l'altro, sta facendo davvero il giro del mondo, perché tantissimi ci stanno ringraziando e la vogliono copiare. Peraltro, abbiamo anche stanziato risorse aggiuntive su altri percorsi: poco più di 300 milioni di euro per le piste ciclabili nei Comuni e per le ciclovie; quindi, per poter strutturare un sistema diverso.

Aggiungo, e termino, anche l'iniziativa, con il ministro De Micheli, della modifica del Codice della strada, che ci consente anche maggiore sicurezza sulla strada senza andare in competizione tra chi usa la bici, qualunque sia il modello, un *Segway* o altro rispetto all'automobilista. Chiaramente, non si va contro nessuno, ma è un modo diverso di concepire il rapporto con le proprie città. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Comincini, per due minuti.

[COMINCINI](#) (*IV-PSI*). Signor Ministro, credo che lei abbia sicuramente risposto alla mia interrogazione. Ho compreso che, oltre ai 120 milioni destinati, ce ne sono 70 pronti ad essere nuovamente investiti, oltre a quanto potrà ancora fare il Parlamento con gli emendamenti al decreto rilancio.

Voi sapete quanto sia importante per Italia Viva il tema della mobilità sostenibile e quanto ci siamo impegnati, e continueremo a farlo. Importante, oltre a questo genere di contributo, è lavorare anche sul tema delle reti ciclabili, urbane e interurbane, perché l'aumento del numero di persone che utilizzerà la mobilità sostenibile e un mezzo sostenibile necessita di un adattamento della nostra rete ciclabile.

Lo stiamo facendo, con le misure straordinarie adottate sempre nel decreto-legge rilancio, che consentono ai sindaci di tracciare in maniera urgente delle ciclabili d'emergenza, ma lo dobbiamo fare anche implementando le risorse a favore di questi investimenti. Mi fa piacere sapere che ci siano altre risorse messe a disposizione dal Ministero. Dico ai colleghi che su questo potremmo valutare, in sede di conversione del decreto rilancio, l'utilizzo dello strumento della attualizzazione, per anticipare risorse che la legge di bilancio per questo anno ha già previsto, sempre per incentivare la creazione di nuove ciclabili, ma dal 2022 al 2024.

Peraltro, sono cifre importanti: 50 milioni di euro l'anno per 3 anni sono 150 milioni, che consentono di realizzare parecchi chilometri di piste ciclabili, per la precisione 3 migliaia di chilometri di ciclabili urbane. Quindi, se riuscissimo, anche con questi interventi di attualizzazione di risorse future, potremmo davvero dare una mano ai Comuni e alle persone che fanno questa scelta, per poter incentivare in maniera seria la mobilità sostenibile nel nostro Paese. Senza infrastrutture adeguate, infatti, è difficile poi, nel lungo periodo, poter far crescere lo sviluppo di questa modalità. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Il senatore Ruspandini ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-01643](#) sulle procedure per le bonifiche dei siti di interesse nazionale, per tre minuti.

[RUSPANDINI](#) (*FdI*). Signor Ministro, lei sa bene che sono circa 300 i Comuni italiani che rientrano nel perimetro della perimetrazione del SIN, i siti di interesse nazionale. Si parla troppo poco in Italia di SIN oppure soltanto quando qualche giornalista coraggioso riporta a livello nazionale quanto avviene a livello locale, cioè le decine di manifestazioni, spontanee e non, il fiorire di associazioni che implorano le istituzioni, i Governi, le Regioni di fare qualcosa, di provvedere a quella bonifica della quale si sente parlare da anni.

Accade a Venezia, come a Taranto, come in Campania, la sua terra, come in Sicilia e nella Valle del Sacco, il SIN che conosco meglio perché vivo in quelle zone.

Credo che sul sito di interesse nazionale (SIN) bisognerà fare una riflessione seria perché i SIN incidono fortemente nella vita delle nostre comunità. Da una parte, quindi, ci sono tutti coloro che si aspettano che qualcosa accada rispetto a questo processo di deindustrializzazione selvaggio che massacra le nostre zone anche dal punto di vista dell'emergenza sanitaria e, dall'altro, vediamo i Comuni che si trovano impossibilitati a gestire il proprio territorio. Non c'è possibilità di pianificazione a causa di normative che rimandano agli enti superiori. Tutto ciò mette a dura prova i nostri Comuni, che non riescono a pianificare e a favorire l'occupazione e lo sviluppo. Dal punto di vista delle imprese è peggio ancora, perché gli imprenditori che ricadono nel SIN non hanno la possibilità di poter intraprendere e fare impresa come si può fare in altre parti. Pertanto, chiudono o delocalizzano.

Signor Ministro, alla luce di questa tragedia che ha impattato sulla nostra economia - mi riferisco al coronavirus - mi chiedo se non sia il caso di procedere verso una sburocratizzazione concreta, verso uno snellimento reale di norme e leggi che rischiano di uccidere la nostra economia nei Comuni che ricadono nel SIN.

PRESIDENTE. Il ministro dell'ambiente e delle tutela del territorio e del mare, generale Costa, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

[COSTA](#), *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*. Signor Presidente, senatore Ruspandini, lei ha colto un elemento molto significativo.

Effettivamente i siti di interesse nazionale sono ancora un problema non risolto. Lo dico con molta franchezza. Non lo sono in gran parte per motivi cosiddetti burocratici e, in realtà, per inciampi di natura burocratica. Lo dico in questi termini perché attraversano tutta l'Italia, come lei ha detto giustamente, e non appartengono a una Regione piuttosto che a un'altra.

Colgo dalla sua interrogazione l'elemento politico di riferimento. Nel prossimo decreto-legge semplificazione possiamo fare un lavoro interessante. Ho già abbozzato, come Ministero e come ufficio legislativo, una serie di possibili semplificazioni che sottoporro al Parlamento in modo molto laico. Lo dico con molta franchezza. Mi fa piacere se il Parlamento potrà suggerire ulteriori semplificazioni. Faccio qualche esempio concreto: contingentare i tempi; consentire, ove nel SIN ci sia una parte di bonifica già fatta e altre parti ancora da farsi per motivi tecnici, di poter liberare già quella quota parte, cosa che adesso non è possibile fare. Sono forse - scusi il termine improprio - banalità tecniche, ma risolvono dei problemi concreti. Questa per me è semplificazione, fermo restando la necessità che si lavori in sicurezza. Questo è fuori discussione. Mi ero preparato un elenco, e penso a tutte le sistemazioni idrauliche, al rischio idraulico, alle forniture di servizio, al fotovoltaico o all'energetico (che si potrebbe fare con parcellizzazione) oppure alla valutazione del CSR-CFN, che invece non sono fatte adesso e spesso vengono fatte anche dove non ce n'è bisogno in forma di caratterizzazioni preventive, solo per timore.

Secondo me, tutto questo nel decreto-legge semplificazione non lo possiamo affrontare. Io credo che il problema appartenga al Parlamento e non a una compagine di Governo. Appartiene a tutti perché è un problema trasversale di tutta Italia e solo così possiamo ottenere una norma di sistema e non una norma che sia soltanto contingente. Apprezzo ciò che lei dice in relazione al Covid-19, ma la vedo come norma di sistema che va ben oltre e che coglie l'occasione della semplificazione.

La ringrazio per aver posto l'attenzione su un tema delicato che tocca, come ha detto lei, la vita di tante persone.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Ruspandini, per due minuti.

[RUSPANDINI](#) (*FdI*). Signor Presidente, anch'io sono contento che questa valutazione possa trovare sponda in lei, che è il Ministro e sovrintende al governo di questi processi così impattanti sulla vita delle nostre collettività. Siamo disponibili a collaborare, a patto che le norme contengano elementi di grande novità rispetto al problema, altrimenti rischiamo di parlarci addosso, di leggere i soliti proclami che vediamo anche nel sito del Ministero - e me ne dispiaccio - ma di fatto sui territori non arriva nulla.

Comunque la ringrazio e speriamo che si possa avviare una nuova fase. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). La senatrice Nugnes ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-01644](#) sugli impegni del Governo per la lotta all'inquinamento, per tre minuti.

[NUGNES](#) (*Misto-LeU*). Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, esiste una solida letteratura scientifica che fa una correlazione di incidenza tra i casi di infezioni virale con le concentrazioni di percolato atmosferico e che è diventata patrimonio comune. Sappiamo tutti oramai quanto l'inquinamento incida sul nostro stato di salute e non solo sullo stato di salute del pianeta. Infatti le aree maggiormente colpite sono proprio quelle dove vi è una maggiore concentrazione di impiantistica, anche a grande impatto ambientale.

Questa scoperta, comunque, non è una cosa recente. Si sa da molti anni. L'agenzia ambientale europea ce lo dice da tempo: nel 2013 sono state registrate 430.000 morti solo in Europa e in Italia 80.000 decessi. Questo ha anche un'incidenza economica importantissima, perché i settori primari di

produzione e di trasformazione hanno costi capitalistici naturali non valutati per un totale di 7,3 trilioni di dollari. Queste incidenze sono dovute soprattutto al gas serra per il 38 per cento, all'uso dell'acqua per il 25 per cento, all'uso del suolo - impermeabilizzazione e perdita di servizi ecosistemici - per il 24 per cento, all'inquinamento atmosferico per il 7 per cento.

Naturalmente la pandemia di coronavirus è dovuta al degrado ambientale, all'inquinamento, alla deforestazione e all'espansione di agricoltura e allevamento industriali. Lo sappiamo tutti. Eppure, mi perdoni, Ministro, perché so che lei è consapevole di questo, non abbiamo ancora visto allo studio l'atteso grande piano ambientale di rinascita. Dov'è il grande piano ambientale di rinascita? Abbiamo ascoltato ieri il Presidente del Consiglio ma non ne ho sentito fare cenno. Sono stati investiti 80 miliardi, ma non c'è stata una differenziazione tra imprese ambientalmente sostenibili e altre. Non abbiamo curato che questo facesse la differenza, mentre si sente parlare di condoni edilizi, di deroghe agli appalti e ancora del rilancio di grandi opere slacciate dalle tutele preposte dagli enti che si occupano di beni culturali e ambientali.

Vogliamo sapere anche cosa se ne farà di tutto questo monouso, che lei stesso ha detto non essere necessario in questa fase, di tutte queste plastiche e dei dispositivi personali di protezione. Il Politecnico di Torino dice che in un solo mese si producono un miliardo di mascherine, 456 milioni di guanti, due milioni di termometri e 250.000 cuffie per capelli. Quando facciamo partire il recupero di questo materiale che oramai già invade i nostri mari? E poi, mi perdoni, l'investimento sui trasporti pubblici non può essere compensato dagli incentivi. Noi abbiamo bisogno di un massivo investimento in questo settore perché non possiamo sperare che ancora venga usata l'auto privata per il distanziamento.

Poi bisogna vedere anche cosa ha intenzione di fare il Governo con i SAD (sussidi ambientali dannosi) perché ha preso un impegno con il Parlamento, e per la revisione del PNIEC (Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima). Mi perdoni, Ministro, lei lo sa: questo piano non è sufficiente per gli obiettivi che dobbiamo darci e per le attuali evidenze alla nostra attenzione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, generale Costa, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

[COSTA](#), *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*. Signor Presidente, ringrazio la senatrice Nugnes. Le domande sono molte. Proverò velocemente a rispondere nei limiti del tempo dato.

La senatrice faceva riferimento al rapporto tra il virus e l'inquinamento. Ci sono delle ricerche in merito, ormai anche accreditate, che però sono ancora nella cosiddetta fase tecnica del *no paper*.

Pertanto stiamo incrementando questo tipo di ricerca, avendo raggiunto un accordo tra l'Istituto superiore di sanità e l'ISPRA SNPA, per studiare il livello di inquinamento atmosferico in relazione all'effetto Covid. Al pari, conduciamo un'altra ricerca, con l'Istituto superiore di sanità, l'ISPRA SNPA ed ENEA, sulle dinamiche di inquinamento nel periodo del *lockdown*, con particolare riferimento a quello che lei, senatrice Nugnes, diceva a proposito dei gas serra. Queste ricerche sono già partite (le abbiamo fatte partire già da alcuni mesi), e ovviamente c'è un tempo tecnico. Stiamo aspettando che i ricercatori individuati dallo Stato - sono i tre istituti più qualificati nel campo specifico - ci diano la risposta per poter agire. È chiaro che parliamo di scienza in questo caso, ma già ci stiamo muovendo.

Per quanto riguarda ciò a cui lei, senatrice, faceva riferimento sul PNIEC, che poi ha effetto su tutto il mondo del contrasto al cambiamento climatico, abbiamo depositato - come la norma prevede - al 31 dicembre il Piano nazionale energia e clima con il taglio previsto al 40 per cento. Tuttavia abbiamo già stabilito nel Consiglio dei Ministri dell'ambiente dell'Unione europea che, non appena in tutta la geografia dell'Unione europea verrà depositata la previsione sullo studio di impatto dell'Unione europea del commissario Sinkevičius a settembre di quest'anno, entro la fine dell'anno dovremo avere l'individuazione del cosiddetto *target* di riferimento, all'interno di una forbice che, ad oggi, prevede un taglio tra il 50 e il 55 per cento delle emissioni di gas climalteranti.

È chiaro che, una volta che sarà stabilito questo dato, tutti i Paesi dell'Unione europea dovranno rivedere i propri PNIEC, compresa l'Italia, che tra l'altro ha assunto la posizione di *leadership* in questa direzione, perché è la prima firmataria, insieme a Francia e Spagna (ma non siamo solo in tre),



della lettera a Timmermans che chiede di fare presto, di avere i dati entro settembre e il nuovo *target* entro la fine dell'anno. Questo è il percorso che stiamo facendo.

Io sono assolutamente contrario - e lei lo sa - alla logica dei condoni; lei faceva questo riferimento, e mi trova assolutamente contrario. La soglia di tutela ambientale è una soglia che politicamente consideriamo invalicabile, ma comunque, se mai fosse valicata, ci porterebbe in infrazione europea. Quindi, se mai qualcuno pensasse di volerla valicare, non avrebbe alcun senso anche da questo punto di vista, perché ci chiameremmo fuori dall'Unione europea, in quanto sono soglie stabilite non soltanto dall'Italia, ma dal diritto europeo dell'ambiente.

Sulle mascherine e sui guanti c'è una distinzione importante da fare. Ciò che è il chirurgico, l'uso sanitario, che ha il percorso previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2003, è già ben individuato. Per quanto concerne tutto ciò che non è sanitario, ma è di uso familiare - uso questa espressione - che può essere un tessuto come quello che ad esempio ho in questo momento, cerchiamo di utilizzarlo nelle nostre famiglie in quanto lavabile e sanificabile in casa. Questo significa che si possono utilizzare per dieci-quindici volte a persona e sono lavabili, il che vuol dire che ogni persona mediamente in un mese ne usa due o massimo tre, quindi non vengono subito gettati.

Abbiamo poi raggiunto accordi con Federfarma, la grande distribuzione, l'ANCI e con il consorzio Polieco per poter raccogliere anche davanti alle farmacie, lì dove ci sono problemi, specialmente nelle grandi città dove purtroppo vediamo che vengono gettate a terra. Da una parte, stiamo facendo un piano di formazione ed informazione - penso alla pubblicità progresso - e, dall'altra, stiamo anche strutturando un sistema che aiuti il cittadino a saper scegliere dove gettare i propri rifiuti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice Nugnes, per due minuti.

[NUGNES](#) (*Misto-LeU*). Signor Ministro, conosco il suo piano, che è venuto a spiegare anche nella Commissione bicamerale di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, sulla necessità di considerare le mascherine e tutti i dispositivi come rifiuto urbano pericoloso da raccogliere presso le farmacie. Tuttavia, questo sistema non è partito e siamo già in estremo ritardo sul punto.

Sono anche contenta della possibilità che ci daremo di rivedere il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), però devo dire che non va bene la ricerca, in maniera deterministica, della causa-effetto sulle conseguenze dell'inquinamento perché ci sono già solidi studi scientifici che lo dimostrano. Sappiamo che la deforestazione, per esempio, ha causato l'avvicinamento di animali prima estranei all'*habitat* antropico, e questo ha prodotto sicuramente una commistione che non avrebbe dovuto esistere. Conosciamo gli effetti della trasformazione e dell'incidenza ambientale che abbiamo avuto già nel passato perché siamo reduci da una pandemia, che si è risolta prima e più velocemente della SARS (probabilmente ne dovremo affrontare altre). Quindi, avrei voluto vedere lei a fianco al Presidente del Consiglio con un piano di rilancio ambientale; dobbiamo infatti prendere coscienza di questo aspetto e da esso dovevamo partire.

[PRESIDENTE](#). Il senatore Laus ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-01647](#) sulle modalità di erogazione della cassa integrazione in deroga, per tre minuti.

[LAUS](#) (*PD*). Signor Presidente, signor Ministro, con questa interrogazione esprimiamo per la seconda volta preoccupazioni in merito ai tempi relativi all'erogazione delle spettanze della cassa integrazione in deroga. Dico per la seconda volta perché già la procedura prevista nel decreto-legge cura Italia, dal nostro punto di vista - ma l'avevamo già detto allora - ci sembrava e ci sembra molto farraginoso: mi riferisco al passaggio datore di lavoro-Regione-INPS. Ancora oggi assistiamo ai balletti o alla competizione delle cifre tra le relative Regioni e la stessa INPS. Purtroppo, la realtà ci dà ragione: ad oggi tanti lavoratori ancora attendono le loro spettanze e in merito a questo le chiedo gentilmente, signor Ministro, di fornire i dati e una fotografia attuale della situazione. In pratica, vorremo sapere quanti sono ancora i lavoratori che devono percepire la cassa integrazione in deroga.

La seconda preoccupazione nasce dal decreto-legge rilancio perché modifica la procedura illustrata poc'anzi: il Governo prevede il pagamento diretto dell'INPS evitando il passaggio dalla Regione. Comprendo i buoni propositi, però, anche in questo caso, le nostre preoccupazioni restano; anzi, da un punto di vista anche personale aumentano. Siamo infatti convinti che anche in questo caso i lavoratori non riusciranno a percepire le loro spettanze prima di due mesi, e non sarà sicuramente l'acconto del

40 per cento dell'INPS a risolvere il problema; anzi, è proprio quello uno dei punti che genererà problemi. Infatti, quello è l'acconto, entro trenta giorni le aziende dovranno comunicare una sorta di consuntivo e non c'è un tempo prestabilito dall'INPS entro il quale liquidare il saldo.

Questo è il motivo della nostra preoccupazione e la domanda che le pongo, Ministro, è se non ritiene opportuno prevedere una modalità per cui i lavoratori possano percepire immediatamente, tramite un istituto bancario, mediante la previsione di garanzia statale, gli anticipi loro diretti. È evidente che sarà il datore di lavoro a trasferire all'istituto bancario i relativi dettagli della retribuzione di competenza del mese. Il ruolo centrale resta chiaramente dell'azienda e in capo all'azienda stessa non devono ricadere oneri di alcun tipo. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, senatrice Catalfo, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

CATALFO, *ministro del lavoro e delle politiche sociali*. Signor Presidente, prima di rispondere ai quesiti posti, mi corre l'obbligo di ricordare il contesto in cui il Governo e l'INPS hanno dovuto operare negli ultimi tre mesi, al fine di garantire, in tempi quanto più rapidi possibili, la tutela delle aziende e dei lavoratori. Come noto a tutti, abbiamo dovuto utilizzare gli strumenti messi a disposizione dal nostro ordinamento, riadattandoli ad eccezionali esigenze di protezione, scaturite dalla pandemia in atto. Ciò si è verificato in particolar modo con riferimento agli ammortizzatori sociali, sui quali, sin dall'inizio del mio mandato, ho sottolineato la necessità di una riforma.

Ho già evidenziato in altre occasioni lo straordinario sforzo compiuto, non solo del Governo, ma anche da parte di tutti i dipendenti dell'INPS, chiamati ad evadere in un solo mese un numero di pratiche che di norma viene gestito in anni. Tuttavia, consapevole delle gravi difficoltà che l'intera popolazione si trova ad affrontare, ho lavorato per migliorare il sistema semplificando le procedure tradizionalmente operate per l'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale, compreso quello in deroga, al fine di renderle più snelle e veloci. Proprio a tal fine, nel decreto rilancio è stato eliminato il coinvolgimento delle Regioni nella fase di presentazione della domanda di integrazione salariale in deroga, eliminando quindi i quattro passaggi di cui parlava l'onorevole interrogante. Più precisamente, in base a quanto previsto dall'articolo 71 del decreto rilancio, il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte dell'INPS inoltra direttamente all'Istituto la domanda di concessione del beneficio «entro il quindicesimo giorno dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, unitamente» - questa è la novella - «ai dati essenziali per il calcolo e l'erogazione di una anticipazione della prestazione ai lavoratori». Nel termine di quindici giorni dal ricevimento della domanda, l'INPS autorizza le domande ed eroga un anticipo del trattamento, pari al 40 per cento, al fine di garantire immediata liquidità ai lavoratori. Entro i trenta giorni successivi, il datore di lavoro invia all'Istituto tutti i dati necessari per il saldo dell'integrazione salariale, che poi appunto verrà effettuato dall'INPS. Riguardo alla convenzione con gli istituti bancari, ci tengo a ribadire che due mesi fa - forse anche di più - è stato sottoscritto dalle parti sociali con l'Associazione bancaria italiana (ABI) un protocollo proprio per l'anticipazione da parte di tutte le banche, che poi è stato sottoscritto e comunque coinvolge anche la società Poste italiane, per l'anticipazione della cassa integrazione. Le modifiche di cui ho parlato richiedono i tempi tecnici necessari per adeguare i sistemi informativi dell'INPS, che sta già implementando il sistema per la ricezione delle domande di cassa integrazione in deroga.

Venendo allo stato di erogazione dei trattamenti di integrazione salariale, ad oggi, più in generale, sono stati pagati 6,9 milioni di lavoratori, il 92 per cento del totale di coloro per i quali le aziende hanno inviato all'INPS i dati necessari per il pagamento, con il famoso modello SR41. In particolare, per quanto concerne lo stato di pagamento della cassa in deroga, in base ad un'analisi dei dati aggiornata al 3 giugno 2020, con riferimento ad un quadro su scala nazionale, risulta che i beneficiari autorizzati dall'INPS sono 1.285.601 lavoratori. Di questi sono stati forniti dalle aziende all'Istituto i dati necessari per il pagamento relativi a più di 1.100.000, dei quali 911.247 risultano già pagati. Tutti i dati sono in ogni caso disponibili sul sito dell'INPS.

Per concludere, posso assicurare che è già allo studio, al mio Ministero, una riforma organica della disciplina degli ammortizzatori sociali, volta a rendere l'istituto meno farraginoso e più idoneo a rispondere tempestivamente alle esigenze di tutela delle imprese e dei lavoratori. Largo spazio verrà

riconosciuto al profilo della formazione e dell'accompagnamento del singolo lavoratore al reinserimento nel mercato del lavoro. Solo orientando gli strumenti di sostegno al reddito verso politiche attive è possibile affrontare la sfida di rinnovamento che questa delicata fase ci pone.

*(Applausi).*

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Laus, per due minuti.

**LAUS (PD).** Signor Presidente, nel ringraziare il Ministro, credo sia importante il fatto di rivedere tutto il sistema degli ammortizzatori sociali ma restano comunque delle preoccupazioni. Glielo dico in modo chiaro e semplice, poiché sostengo la maggioranza e ho tutto l'interesse a dare un contributo in termini fattivi: ogni lavoratore deve percepire le sue spettanze al massimo entro il 15 del mese successivo. Noi senatori percepiamo le nostre spettanze nel mese di competenza. Nel caso specifico, l'acconto del 40 per cento con il relativo saldo, tenendo conto delle dinamiche che lei un attimo fa ci ha riferito, a mio avviso non metteranno nelle condizioni il lavoratore di percepire le spettanze entro i due mesi. L'unica soluzione possibile - io la vedo così - è che il lavoratore percepisca immediatamente le sue spettanze direttamente all'istituto di credito, chiaramente per il tramite delle aziende, e che lo Stato si faccia garante al 100 per cento, senza oneri - come dicevo nella premessa - in carico alle aziende. Tutte le altre procedure, pur comprendendo lo sforzo, dal nostro punto di vista non risolveranno i problemi. Certo, se dovessero essere risolti i problemi e i lavoratori potranno percepire immediatamente queste spettanze, sarò il primo ad essere contento e a fare i complimenti in questa sede a lei e al Governo che sostengo. *(Applausi).*

**PRESIDENTE.** La senatrice Toffanin ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-01641](#) sui contributi per la sicurezza sul lavoro e i presidi sanitari, per tre minuti.

**TOFFANIN (FIBP-UDC).** Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, vorrei oggi esprimere la nostra preoccupazione al Ministro: siamo realmente preoccupati per la sorte degli italiani che lavorano e per quelli che il lavoro non ce l'hanno, ma lo cercano. Siamo preoccupati per quanti resteranno senza un lavoro per colpa di questa crisi. Non basta continuare a complimentarsi per il loro coraggio, la loro resilienza, come non basta sostenerli con un hashtag «celafaremo». Qua e ora - ed è già tardi - il Governo deve intervenire su più fronti con aiuti concreti e con criterio, in base alle reali necessità di ogni singola categoria, di ogni singolo lavoratore, non solo con interventi a pioggia di tipo assistenzialistico, ma anche e soprattutto con interventi strutturali mirati, con investimenti per le imprese che creano i veri posti di lavoro.

Signor Ministro, sono troppe le parole spese ad oggi a sostegno dei lavoratori italiani, molti meno i provvedimenti di sostanza. Nel decreto cura Italia, all'articolo 43, sono previsti contributi per le imprese artigianali, industriali e commerciali, per la messa in sicurezza delle attività lavorative in modo da garantire i presidi sanitari. Le risorse stanziare dopo tanti annunci sono state a dir poco ridicole: solo 50 milioni di euro, esauriti un secondo dopo l'apertura del bando, a fronte di poco più di 3.000 domande accolte e oltre 190.000 che non sono state ammesse. Ma le pare possibile, signor Ministro? È questa la vostra programmazione?

Ancora una volta è stato utilizzato l'ingiusto strumento del *click day*, che non tiene conto nemmeno che la connessione Internet in Italia non arriva dappertutto: della serie «chi primo clicca e ha la connessione veloce, prima ottiene e gli altri rimangono a bocca asciutta».

Una copertura finanziaria completamente insufficiente, dunque: tante belle parole, pochi soldi e mal distribuiti.

Ora, nel decreto-legge rilancio si estende la platea dei possibili richiedenti tali contributi, oltre alle imprese, anche agli enti del terzo settore, e fin qui nulla di male, anzi; peccato però che, oltre ad allargare ad altri possibili beneficiari, non sia stata messa nessuna risorsa a copertura (lo sottolineo): praticamente, "le nozze con i fichi secchi". Le chiediamo quindi, signor Ministro, come e quando intenda garantire le coperture finanziarie, perché senza le risorse la misura non ha senso, se non come ennesimo annuncio; eppure, per potenziare le *task force*, i tavoli o gli enti inutili, le risorse sono state trovate. INPS e INAIL possono incrementare l'importo per sostenere le spese conseguenti ai maggiori servizi dovuti alla crisi; le imprese private, però, come possono fare per sostenere le maggiori spese dovute alla crisi? Con un fortuito *click*? Signor Ministro, come intende fare per garantire una

distribuzione delle risorse equa, imparziale ed esaustiva? Non ritiene opportuno aprire un nuovo bando, con risorse adeguate e definire i criteri per una distribuzione giusta e non casuale? (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, senatrice Catalfo, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

[CATALFO](#), *ministro del lavoro e delle politiche sociali*. Signor Presidente, la presente interrogazione si concentra sulla novella legislativa attuata con l'articolo 77 del cosiddetto decreto-legge rilancio, che ha incluso anche gli enti del terzo settore tra i destinatari delle prestazioni contenute nell'articolo 43 del decreto-legge cura Italia, norma originariamente rivolta - come sottolineava la senatrice Toffanin - solo alle imprese.

L'articolo 43 da ultimo citato, in particolare stabilisce che, allo scopo di sostenere la continuità in sicurezza dei processi produttivi delle imprese, nonché delle attività d'interesse generale degli enti del terzo settore, a seguito dell'emergenza sanitaria coronavirus vengano finanziate, nel limite complessivo massimo pari a 50 milioni di euro, le spese per l'acquisto dei dispositivi e degli altri strumenti di protezione individuale. Le ragioni sottese all'allargamento della platea dei beneficiari risiedono nella convinzione che il rilancio del nostro Paese passi non solo attraverso il sostegno alle imprese, ma anche ai soggetti che svolgono attività d'interesse generale non in forma d'impresa e, come tali, meritevoli di analoga tutela. Peraltro molte delle attività d'interesse generale svolte dagli enti *no-profit* sono direttamente rivolte al contrasto e alla prevenzione del virus. Per dare una misura delle dimensioni degli enti *no-profit* nel nostro Paese, basti considerare che, sulla base dell'ultima rilevazione di Istat, alla data del 31 dicembre 2017 essi risultavano ammontare a 350.492; a loro volta, possono contare sull'apporto di 5.528.000 volontari e di 844 lavoratori dipendenti.

Con riferimento poi alla delimitazione dell'ambito soggettivo d'applicazione, l'articolo 77 del decreto-legge rilancio non dà adito ad incertezze interpretative, in quanto la norma è saldamente ancorata alla definizione di ente del terzo settore contenuta nel codice del terzo settore.

Parimenti, non sussistono dubbi per quanto concerne il profilo oggettivo delle attività d'interesse generale, che trovano una puntuale e tassativa elencazione nell'articolo 5 del medesimo codice.

Si consideri inoltre che, ai sensi dell'articolo 95 del decreto-legge rilancio, sono state previste ulteriori risorse di sostegno per la riduzione del rischio da contagio del virus Covid-19 nei luoghi di lavoro, finalizzate all'acquisto di apparecchiature, attrezzature e dispositivi, compresi quelle di protezione individuale, al cui finanziamento provvede interamente l'INAIL con le risorse già disponibili per un importo complessivo pari a 403 milioni di euro.

I predetti interventi straordinari sono destinati non solo ai soggetti iscritti al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane, comprese quelle agricole, ma anche alle imprese sociali, come definite dal codice stesso del terzo settore e iscritte all'apposita sezione speciale del menzionato registro.

In ordine poi alla manifesta esigenza di un'erogazione imparziale delle risorse, vanno considerati ulteriori elementi afferenti ai requisiti di accesso al contributo e alla natura del sostegno del soggetto attuatore. Sotto il primo profilo, i requisiti di accesso al contributo sono già definiti dalla disposizione istitutiva della misura e sono legati a caratteristiche soggettive (la natura imprenditoriale del richiedente o la qualifica di ente del terzo settore), documentalmente verificabili. Pertanto, non vi è alcun margine di discrezionalità in capo al soggetto attuatore, che si limita all'espletamento di un'attività di mero accertamento. Sotto il secondo profilo si rappresenta che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non ha un diretto controllo del soggetto attuatore, vigilato da altra amministrazione. Confido quindi che, anche per il tramite del Ministero controllante, verranno adottate misure adeguate atte a salvaguardare la *par condicio* nell'accesso al contributo di cui si discute.

Con riguardo infine alla richiesta di considerare un rifinanziamento della misura, posso riferire che stiamo valutando quest'ipotesi compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice Toffanin, per due minuti.

[TOFFANIN](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, non mi ritengo per nulla soddisfatta della risposta del Ministro, che ci ha illustrato la norma che abbiamo tutti letto (quindi non ce n'era bisogno) e ci ha inoltre spiegato i motivi per cui è stata estesa anche agli enti del terzo settore (ma non ci doveva convincere, perché per noi è una misura molto ben estesa in questi termini). Quando lei fa riferimento



all'articolo 95 del decreto rilancio lei si riferisce a un credito d'imposta che non è liquidità per le imprese.

Signor Ministro, io dico che fin dall'inizio voi avete inseguito il virus con "provvedimenti toppa", completamente inadeguati per una seria programmazione per la ripartenza. Oltretutto, come lei ha ben spiegato oggi, le risorse non ci sono. Non ci si può affidare al caso per la distribuzione delle risorse, continuando a darle anche a chi ha lavorato con profitti e penalizzando invece chi ha più bisogno, facendo discriminazioni tra settori e categorie, come nel caso del mondo delle professioni. (*Applausi*). Avete trasformato questo Paese in una sorta di sala giochi, dove la fortuna e l'abilità digitale di alcuni prevarica sul bisogno di tanti altri. (*Applausi*). La lotteria non può essere un sistema per governare un Paese, pur sapendo che è uno degli strumenti che a voi piace tanto (mi viene in mente anche la lotteria degli scontrini).

Signor Ministro, pensi piuttosto a criteri per valutare il merito, a misure che considerino il bisogno reale di tanti lavoratori e imprese. Dovete smetterla con misure e comunicazioni che servono solo a farvi propaganda, ma che nella realtà sono misure vuote, senza progettualità, finanziate pochissimo o addirittura per nulla. Signor Ministro, la crisi che stiamo vivendo è una cosa seria, molto seria. Lo dica anche al presidente dell'INPS Tridico, che fa danni enormi ogni volta che apre bocca. Signor Ministro, gli italiani non devono essere presi in giro: basta creare false aspettative. (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** La senatrice Nisini ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-01646](#) sui dati riguardanti i percettori del reddito di cittadinanza, per tre minuti.

**NISINI (L-SP-PSd'Az).** Signor Presidente, signor Ministro, la mia interrogazione verte sul reddito di cittadinanza quale misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale. Il Gruppo MoVimento 5 Stelle ha da sempre sostenuto l'imprescindibilità di tale misura, da non considerarsi come una mera forma di assistenzialismo ma - come ha dichiarato lei stessa, signor Ministro, all'epoca relatrice del provvedimento in Senato - una misura proattiva collegata all'inserimento nel contesto sociale e lavorativo del cittadino. Ahimè, i dati danno una visione diversa; lo dicono i dati dell'Osservatorio sul reddito di cittadinanza e anche quelli dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL). L'osservatorio riferisce che nel 2019 la misura ha coinvolto 968.645 nuclei familiari e 2.540.575 persone, per un importo medio mensile pari a 527 euro.

Questo importo medio sale nel 2020 a 568 euro, con il coinvolgimento di 1.057.319 nuclei e 2.721.036 persone. Secondo la nota mensile di pochi giorni fa, del 29 maggio 2020, pubblicata dall'ANPAL, alla data del primo aprile 2020 il numero complessivo dei beneficiari del reddito di cittadinanza presenti nel *database* ANPAL è appena superiore a 991.000 individui, dei quali solo 819.129 sono soggetti al patto per il lavoro e appena 365.759 sono presi in carico dai servizi per l'impiego. Sempre l'ANPAL riferisce che i beneficiari che hanno iniziato un rapporto di lavoro dopo l'approvazione della domanda sono pari a 39.760, dei quali il 65,2 per cento a tempo determinato, il 19,7 per cento a tempo indeterminato ed il 3,9 per cento in apprendistato. Ciò significa che i percettori del reddito di cittadinanza che hanno ottenuto un impiego rappresentano poco meno del 2 per cento della platea e che, di questi, la stragrande maggioranza ha ottenuto un impiego a tempo determinato.

Quanto al patto per l'inclusione sociale, nei mesi scorsi, prima ancora che l'emergenza epidemiologica inducesse il Governo a sospendere la condizionalità degli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza, pochissimi Comuni avevano attivato i percorsi per le attività di servizio alla comunità.

Anche la Corte dei conti bocchia la misura, come si evince dal rapporto 2020 sul coordinamento della finanza pubblica, pubblicato nei giorni scorsi, nel quale la Corte evidenzia che: «Per quel che riguarda il secondo pilastro del reddito di cittadinanza (RdC), quello finalizzato a promuovere politiche attive per il lavoro, i risultati appaiono al momento largamente insoddisfacenti e confermano le perplessità avanzate dalla Corte al suo avvio. I dati a disposizione, comunicati dall'ANPAL Servizi, dicono che alla data del 10 febbraio 2020, i beneficiari del RdC che hanno avuto un rapporto di lavoro dopo l'approvazione della domanda sono circa 40.000. Soprattutto, non si intravedono segni di un maggiore dinamismo dei Centri per l'impiego rispetto al passato».

Gli organi di stampa riportano continuamente notizie di assegni erogati a persone prive dei requisiti e, da ultimo, nei giorni scorsi, hanno diffuso la notizia di un'indagine della Guardia di finanza da cui

sembrerebbe evincersi che, per mesi, 101 soggetti legati alla malavita organizzata di Reggio Calabria e Provincia avrebbero percepito indebitamente il reddito di cittadinanza, per un totale di oltre 500.000 euro, mentre ulteriori 15 avrebbero già inoltrato la domanda.

Si chiede di sapere se i fatti riportati siano corrispondenti al vero, quali siano i dati reali dei percettori del reddito di cittadinanza e di coloro che hanno trovato lavoro e, più in generale, quali iniziative il Ministro in indirizzo voglia adottare per evitare che fondi pubblici vengano erogati per misure di fatto assistenziali e prive di effetti concreti sul mercato del lavoro. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, senatrice Catalfo, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

CATALFO, *ministro del lavoro e delle politiche sociali*. Signor Presidente, i quesiti posti dalla senatrice Nisini sollecitano una mia risposta sui profili di attuazione del reddito di cittadinanza, al fine di valutare quale sia ad oggi l'impatto concreto del beneficio. Sul punto posso affermare l'efficacia delle misure, su cui si è recentemente espressa anche la Commissione europea che ha certificato la sua capacità di mitigare l'effetto della crisi.

Analizzando i dati in nostro possesso, come lei stessa ha anticipato, sono oltre un milione i nuclei attuali beneficiari, corrispondenti a circa 2,5 milioni di persone coinvolte. A poco più di un anno dall'avvio, il numero di percettori complessivo rispecchia quello stimato nella relazione tecnica del decreto-legge che lo ha istituito.

In riscontro alla domanda posta dall'onorevole interrogante posso riferire che alla data del 29 febbraio 2020 risultano convocati presso i centri per l'impiego 622.810 beneficiari; quelli presenti alla prima convocazione sono stati 500.541, di cui 74.230 sono stati esonerati e 17.563 sono stati rinviati ai Comuni per i percorsi di inclusione sociale. I beneficiari che hanno sottoscritto il Patto per il lavoro e il Patto di servizio sono 316.000; di questi 116.476 sono stati già convocati per un ulteriore colloquio e 65.000 hanno stipulato un contratto di lavoro.

Secondo gli ultimi dati disponibili, i nuclei familiari inviati ai servizi sociali - come sappiamo, infatti, la misura si compone di un doppio binario sono 463.353, di cui 130.490 sono stati già presi in carico dagli stessi servizi sociali dei Comuni, malgrado la sospensione, mentre 50.000 sono coinvolti nella realizzazione del loro Patto per l'inclusione. Con riguardo agli individui minorenni beneficiari della misura, in base ai dati aggiornati risulta che sono in tutto 655.441; inoltre, dei 994.000 nuclei percettori di reddito di cittadinanza, circa 181.000 hanno la presenza all'interno di un cittadino con un reddito da lavoro.

Il reddito di cittadinanza è rivolto nel suo complesso ad una platea vulnerabile, formata per la gran parte da persone da anni disoccupate con livelli di professionalità bassi ovvero prive di specializzazione o di un'adeguata formazione che consenta un rapido reinserimento nel mercato del lavoro. Pertanto, nel breve termine, l'efficacia della misura va valutata in relazione alla capacità di preservare i diritti essenziali e la dignità della persona e del suo nucleo familiare, garantendo ai percettori, oltre al sostegno economico, anche un insieme di servizi di accompagnamento e supporto all'inclusione sociale e lavorativa, favorendo la capacità autonoma di contribuire alla propria comunità e impedendo la trasmissione intergenerazionale della povertà.

Al riguardo si sottolinea che circa la metà dei nuclei beneficiari del reddito tenuti agli obblighi di attivazione viene indirizzata ai servizi dei Comuni competenti in materia di contrasto alla povertà, essendo composta da individui distanti da molto tempo dal mercato del lavoro, ai fini della definizione di un patto per l'inclusione sociale. La natura non assistenziale della misura si esplica, infatti, nella capacità di avviare con le famiglie beneficiarie un percorso di attivazione e di inclusione sociale.

Come noto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si è dotato di una piattaforma per la gestione del reddito di cittadinanza, di cui è parte la piattaforma per la gestione dei patti per l'inclusione sociale, sulla quale devono accreditarsi tutti gli ambiti territoriali al fine di registrare gli operatori dei servizi sociali coinvolti nella presa in carico dei beneficiari del reddito di cittadinanza e indirizzati ai servizi sociali, nonché gli operatori responsabili per i controlli dei requisiti di residenza e di soggiorno. Ad oggi tutti gli ambiti territoriali sono accreditati e risultano registrati sulla piattaforma 11.550 operatori dei servizi sociali e 17.654 operatori per la verifica dei controlli dei requisiti di

residenza e soggiorno.

In questo periodo di emergenza si è comunque proceduto con la definizione della strumentazione per gli operatori sociali e con il rafforzamento degli interventi di formazione a distanza per gli stessi. Occorre altresì ricordare che gli interventi di rafforzamento dei centri per l'impiego e dei servizi competenti in materia di contrasto alla povertà e per la predisposizione dei patti per il lavoro e per l'inclusione sociale sono ancora in fase di implementazione.

Prima dell'inizio della pandemia le Regioni avevano bandito o stavano procedendo a bandire concorsi per l'assunzione di 11.600 operatori nei centri per l'impiego per il biennio 2019-2020. Tale potenziamento della dotazione organica dei centri per l'impiego è stato temporaneamente sospeso a causa dell'emergenza Covid-19, cui è stata collegata anche la parziale sospensione degli obblighi di condizionalità. I percettori, infatti, possono svolgere comunque a distanza le attività di formazione e di orientamento connesse anche con i patti per il lavoro e con quelli per l'inclusione. Resta ferma, inoltre, la condizionalità che riguarda le offerte di lavoro.

Infine, quanto al caso di cronaca riportato, sono a conoscenza del fatto che è stata avviata un'indagine da parte della Guardia di finanza nell'ambito della quale l'INPS ha garantito la propria piena collaborazione, procedendo prontamente a revocare il beneficio e segnalando all'ente erogatore delle carte del reddito di cittadinanza la necessità di bloccarle.

Da ultimo, voglio precisare che è mia intenzione rafforzare strumenti di politica attiva e di formazione del lavoratore finalizzati ad agevolare la collocazione o la ricollocazione nel mondo del lavoro anche per i beneficiari di misure di sostegno al reddito, come appunto il reddito di cittadinanza. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice Nisini, per due minuti.

[NISINI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, ringrazio il Ministro. Con la sua risposta e le sue parole ha confermato che le politiche attive sul lavoro non funzionano. La aggiorno: è di pochi giorni fa la notizia che è in atto un'altra indagine della Guardia di finanza ad Enna, dove 36 imprenditori agricoli, che percepivano fondi europei, hanno percepito per diverso tempo anche il reddito di cittadinanza. *(Applausi)*.

Il reddito di cittadinanza ha dimostrato che si tratta di mero assistenzialismo, tant'è che questa mattina l'ex ministro Grillo sulle TV nazionali ha dichiarato, ovviamente con il solito *modus operandi* dello scaricabarile, incolpando le Regioni, che i centri per l'impiego non funzionano. Voi stessi quindi avete dichiarato che i centri per l'impiego non funzionano. *(Applausi)*. Lei stessa ne ha scaricato su ANPAL il mancato funzionamento, quindi non funziona niente ma è colpa degli altri. Ma il risultato è che non funziona.

Sul reddito di cittadinanza ha omesso un dato: che ai colloqui 120.000 soggetti non si sono presentati, perché preferiscono stare sul divano. *(Applausi)*. Il ministro Bellanova stesso, parlando della massanatoria, ha dichiarato che non c'è ragione per la quale chi percepisce il reddito di cittadinanza debba andare nei campi. Vi comunico allora che 40.000 italiani hanno fatto richiesta per entrare nel mondo agricolo, supportarlo e sopravvivere. *(Applausi)*.

Il reddito di cittadinanza arriva anche agli ex brigatisti (dichiarato dal Presidente dell'INPS), poiché hanno tutti i requisiti per prenderlo. Se all'epoca, quando eravamo al Governo insieme, aveste dato retta e aveste accettato (c'era anch'io al tavolo con lei, davanti al *premier* Conte e all'allora ministro Di Maio) l'emendamento che avrebbe evitato ai brigatisti e ai delinquenti di prendere il sussidio da parte dello Stato, probabilmente ci sarebbero state meno notizie sulla stampa locale. Se aveste accettato i nostri emendamenti, che miglioravano le politiche attive del lavoro, coinvolgendo i Comuni, probabilmente ad oggi i dati sarebbero diversi. *(Applausi)*.

Concludo dicendo che nei Comuni e nelle Regioni è tutto fermo. Io sono un amministratore di un Comune e stiamo cercando un immobile da adibire a centro per l'impiego. Nonostante le difficoltà, le maggiori risorse per un'attività fallimentare, che non funziona e non funzionerà mai, non le stanziava lo Stato, ma i Comuni, che dovranno farsi carico della ristrutturazione degli immobili. *(Applausi)*. Comuni che sono allo sfascio, che non riescono ad affrontare neppure l'erogazione dei servizi essenziali, per non parlare di quelli standard.

Quindi, cambiate rotta, mettete i Comuni in condizioni di lavorare. Basta con lo scaricabarile, dicendo

che è colpa dei Comuni, che è colpa delle Regioni! La colpa è vostra, della vostra presunzione, perché non ascoltate nessuno e andate avanti con la ragione in tasca. Non funziona così, Ministro.

Io e lei abbiamo fatto insieme questo provvedimento, perché era associato a quello su quota 100; l'impegno è stato tanto, il sacrificio è stato tanto, ma rendetevi conto che non funziona, come ha detto anche l'ex ministro Grillo questa mattina in TV. Non funziona non per colpa delle Regioni, non per colpa dei Comuni, ma per colpa dell'impianto, che è una scatola vuota, non funziona. Fermatevi allora un attimo: si tratta di soldi pubblici; si tratta di dare le risposte ai disoccupati italiani, quei disoccupati che lo erano ieri, che lo sono oggi e che, con queste politiche attive del lavoro, lo saranno anche domani. (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** La senatrice Floridia ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-01645](#) sulle prospettive di proseguimento dello *smart working* nel settore pubblico, per tre minuti.

**FLORIDIA (M5S).** Signor Presidente, gentile Ministro, l'emergenza sanitaria in atto ha impresso un'incredibile accelerazione al ricorso allo *smart working*, il lavoro agile, grazie a provvedimenti emanati per la gestione dell'epidemia da Covid-19 che hanno di fatto attribuito a tale modalità di lavoro la funzione essenzialmente di contenimento del contagio.

Le pubbliche amministrazioni, dunque, per necessità, hanno dovuto provvedere a un largo utilizzo della modalità di lavoro agile per tutte quelle attività che potevano essere svolte dal proprio domicilio o in modalità a distanza.

L'emergenza, dunque, ci ha offerto la possibilità di riflettere sulla necessità, e anche sull'opportunità, di diffondere una simile modalità di lavoro per la pubblica amministrazione, perché, in realtà, ci si è resi conto che l'incremento dello *smart working* nella pubblica amministrazione porterebbe importanti benefici. Innanzitutto agli stessi lavoratori, per il risparmio di tempo e la maggiore autonomia anche nella gestione dell'attività quotidiana e, in secondo luogo, migliorerebbe la propria qualità di vita. Porterebbe inoltre benefici alla pubblica amministrazione perché, in termini di efficienza e di efficacia dell'organizzazione amministrativa, è evidente il beneficio che potrebbe arrecare. Come terzo aspetto, non ultimo ma, anzi, per noi molto molto importante, vi è soprattutto il beneficio che ne deriverebbe all'intera collettività, perché godrebbe del decongestionamento dei centri urbani e della riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>, con conseguenze ovviamente favorevoli per la salubrità dell'ambiente.

Premesso che, con il decreto cura Italia, lo *smart working* è diventato a tutti gli effetti una modalità ordinaria e diffusa di svolgimento dell'attività lavorativa, oltre che - mi sia consentito dire - in linea con l'impulso innovativo che è necessario perseguire, costituendo una vera e propria rivoluzione culturale per l'Italia, si chiede di sapere quale sia, a fronte dell'esperienza maturata in questi mesi, il suo orientamento in ordine all'impiego di tale strumento in condizioni di ordinarietà e se non intenda, a tal fine, anche adottare provvedimenti tesi a implementare il ricorso introducendo le relative modalità formative attuative e, ovviamente, di monitoraggio. (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Il ministro per la pubblica amministrazione, dottoressa Dadone, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

**DADONE, ministro per la pubblica amministrazione.** Signor Presidente, ringrazio gli onorevoli senatori per permettermi di tornare su un argomento chiave, che è stato molto importante durante la fase emergenziale, quello del lavoro agile, che ha permesso, a questo Governo e a tutta la pubblica amministrazione, di non arretrare in una fase di emergenza sanitaria e di continuare a garantire l'erogazione dei servizi e tutelare, altresì, la salute dei lavoratori.

È chiaro che il lavoro agile che abbiamo conosciuto durante l'emergenza non è il classico *smart working*, ma è uno *smart working* dettato dall'emergenza e dalla necessità, che ha implicato delle percentuali molto alte di lavoratori posti in lavoro agile proprio per la tutela della salute. Ecco perché, nel decreto rilancio, invece, abbiamo introdotto un'ulteriore normativa, tesa a incentivare l'amministrazione ad un parziale rientro del personale, legato a delle alternanze di presenza fisica con la necessità di garantire, ancora in maniera più celere, i servizi per le amministrazioni, le imprese e cittadini che, progressivamente, stanno rientrando all'interno delle procedure lavorative ordinarie e, quindi, ad una vita normale.

È chiaro che l'obiettivo deve essere, non solo, come è stato durante la fase emergenziale, quello della



tutela della salute e del benessere organizzativo, ma deve essere bilanciato necessariamente con l'efficienza e l'efficacia dei servizi. Deve contribuire, sicuramente, anche a un maggior risparmio da parte della pubblica amministrazione.

Se riusciamo a tenere più lavoratori in lavoro agile, ma anche in *remote working* (quindi, non solo in *smart working* come conosciuto, cioè il lavoro agile da casa, ma anche all'interno di spazi condivisi, come il *coworking*), potremo ottenere dei risparmi sul fronte della funzionalità, come dimostra il mondo del privato. Si tratta semplicemente di applicare tale modalità, con delle correzioni, al mondo del pubblico, con una sostenibilità, dal punto di vista ambientale, notevole.

L'incremento, come dicevo, è stato altissimo durante questa emergenza. L'obiettivo è ora di portarlo a delle percentuali del 30-40 per cento del personale a regime, ma anche di chiedere all'amministrazione di identificare quali attività si possono svolgere in questa maniera e di mantenere una percentuale di almeno metà di queste attività in lavoro agile.

Abbiamo attivato un monitoraggio e due consultazioni, sia per il personale dirigenziale che non, per riuscire ad incrociare le valutazioni rispetto a questo periodo sperimentale. Il tutto va affiancato ai diritti, come quello alla disconnessione dei parametri temporali, all'individuazione di obiettivi, a una formazione necessaria del personale dirigenziale, che deve riorganizzare il lavoro sulla base degli obiettivi e non più della presenza fisica, e a una formazione anche del personale non dirigenziale, che deve mettersi a disposizione di questa nuova sfida che diventerà, poi, un modello organizzativo a regime. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Ortis, per due minuti.

[ORTIS](#) (M5S). Signor Presidente, saluto e ringrazio il Governo e il Ministro per tutto il lavoro svolto e l'impegno profuso nel difficile momento che stiamo attraversando.

Una nota rivista di geopolitica italiana ha definito argutamente tale momento, parafrasando Winston Churchill, «l'ora più chiara» poiché, al netto delle sofferenze e delle privazioni che abbiamo affrontato, il Covid-19 ci ha aiutato a cominciare a chiarire diversi aspetti che riguardano, per esempio, il rapporto tra gli Stati, l'utilità dell'Europa e la funzionalità o la disfunzionalità delle Regioni: questioni che dovremo sicuramente affrontare e discutere ampiamente e senza preconcetti in quest'Assemblea. Tra le altre cose, abbiamo appurato che lo *smart working* o *tele working* - come lo chiamano a Bruxelles - si può utilizzare e può essere applicato anche in Italia, nonostante quel modo di pensare un po' antiquato che credeva non fosse possibile utilizzarlo adesso.

Abbiamo scoperto che non è vero che il lavoro a distanza fa produrre di meno il lavoratore e, anzi, sulle nostre spalle abbiamo visto che è esattamente il contrario: si lavora di più. Ci siamo resi conto che il contatto con l'azienda non si perde con il lavoro agile perché gli strumenti ci permettono di rimanere in contatto e che non è difficile l'utilizzo delle tecnologie che magari sembravano così distanti dal nostro modo di vedere il lavoro.

Per tali motivi trovo la sua risposta molto soddisfacente e, quindi, siamo pienamente soddisfatti anche in previsione dell'aumento dell'impiego di questo strumento.

Prima di concludere, approfitto per ricordarle che qui al Senato stiamo già lavorando da circa un anno sull'Atto Senato 1320 avente oggetto disposizioni per lo sviluppo del telelavoro nelle amministrazioni pubbliche. Sono convinto che con l'impegno di tutti riusciremo a innovare e migliorare il lavoro nel nostro Paese e - chissà - magari un giorno anche qui al Senato. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata (*question time*) all'ordine del giorno è così esaurito.

**Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 10,53)**

**Sui lavori del Senato**

**Organizzazione della discussione della questione di fiducia**

[PRESIDENTE](#). La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi ieri, ha proceduto all'organizzazione della discussione della questione di fiducia posta dal Governo sul decreto-legge concernente l'accesso al credito per le imprese, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Per la discussione sulla fiducia, sono stati attribuiti dieci minuti a ciascun Gruppo parlamentare. Seguiranno le dichiarazioni di voto e la chiama, orientativamente intorno alle ore 13. Ciascun senatore

voterà dal proprio posto.

La Conferenza dei Capigruppo ha altresì approvato il calendario dei lavori fino al 19 giugno.

Nella seduta di martedì 9, con inizio alle ore 12, saranno discusse le mozioni sull'attivazione dei test sierologici per il virus Covid-19 e sulle iniziative per affrontare l'emergenza climatica.

Il calendario della prossima settimana prevede, inoltre, la discussione dei decreti-legge sulla proroga delle intercettazioni e sospensioni processuali e in materia di studi epidemiologici e statistici su SARS-CoV-2.

Nella settimana dal 16 al 19 giugno, oltre all'eventuale seguito degli argomenti non conclusi, sarà discusso il decreto-legge sulle consultazioni elettorali per il 2020, attualmente all'esame della Camera dei deputati.

Mercoledì 17 giugno, alle ore 15, il Presidente del Consiglio dei ministri renderà comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno 2020.

Nelle sedute di giovedì 11 e giovedì 18, alle ore 15, avrà luogo il *question time*.

#### Calendario dei lavori dell'Assemblea

**PRESIDENTE.** La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi il 3 giugno 2020, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 19 giugno 2020:

Giovedì	4	giugno	h. 9,30	- Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151- <i>bis</i> del Regolamento - Seguito disegno di legge n. 1829 - Decreto-legge n. 23, Accesso al credito delle imprese ( <i>approvato dalla Camera dei deputati</i> ) ( <i>scade il 7 giugno</i> )
Martedì	9	giugno	h. 12	- Mozioni sull'attivazione dei test sierologici per il virus Covid-19 - Mozioni su iniziative per affrontare l'emergenza climatica
Mercoledì	10	giugno	h.	- Disegno di

			9,30	<p>legge n. 1786 - Decreto-legge n. 28, Proroga intercettazioni e sospensioni processuali (<i>scade il 29 giugno</i>)</p> <p>- Disegno di legge n. 1800 - Decreto-legge n. 30, Studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2 (<i>voto entro il 10 giugno</i>) (<i>scade il 9 luglio</i>)</p> <p>- Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (<b>giovedì 11, ore 15</b>)</p>
Giovedì	11	"	h. 9,30	
Martedì	16	giugno	h. 16,30	<p>- Eventuale seguito argomenti non conclusi</p> <p>- Disegno di legge n. ... - Decreto-legge n. 26, Consultazioni elettorali anno 2020 (<i>ove approvato e trasmesso dalla Camera dei deputati</i>) (<i>scade il 19 giugno</i>)</p> <p>- Comunicazioni del Presidente</p>
Mercoledì	17	"	h. 9,30	
Giovedì	18	"	h. 9,30	
Venerdì	19	"	h. 9,30 (se necessaria)	

				del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno 2020 (mercoledì 17, ore 15) - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (giovedì 18, ore 15)
--	--	--	--	---

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. ... (Decreto-legge n. 26, Consultazioni elettorali anno 2020) sarà stabilito in relazione ai tempi di trasmissione dalla Camera dei deputati.

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1786  
(Decreto-legge n. 28, Proroga intercettazioni e sospensioni processuali)**  
(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore		60'
Governo		60'
Votazioni		60'
Gruppi 7 ore, di cui:		
M5S	1 h	30'
L-SP-PSd'Az	1 h	7'
FI-BP	1 h	6'
PD		49'
Misto		41'
FdI		38'
IV-PSI		37'
Aut (SVP-PATT, UV)		32'
Dissenziati		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1800  
(Decreto-legge n. 30, Studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2)**  
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore		40'
Governo		40'



Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		
M5S	1 h	4'
L-SP-PSd'Az		48'
FI-BP		47'
PD		35'
Misto		29'
FdI		27'
IV-PSI		27'
Aut (SVP- PATT, UV)		23'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...  
(Decreto-legge n. 26, Consultazioni elettorali anno 2020)  
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatore		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		
M5S	1 h	4'
L-SP-PSd'Az		48'
FI-BP		47'
PD		35'
Misto		29'
FdI		27'
IV-PSI		27'
Aut (SVP- PATT, UV)		23'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione sulle Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei  
ministri**

**in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno 2020  
(3 ore e 30 minuti, incluse dichiarazioni di voto)**

Governo	30'
Gruppi 3 ore, di cui:	
M5S	39'
L-SP-PSd'Az	29'
FI-BP	28'
PD	21'
Misto	17'

FdI	16'
IV-PSI	16'
Aut (SVP- PATT, UV)	14'
Dissenzienti	5'

**Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(1829)** *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali (Approvato dalla Camera dei deputati) (ore 10,55)*

**Discussione e approvazione della questione di fiducia**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1829, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta di ieri hanno avuto luogo la discussione generale e la replica del rappresentante del Governo e il Governo ha posto la questione di fiducia sull'approvazione dell'articolo unico del disegno di legge al nostro esame, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia.

È iscritta a parlare la senatrice Vono. Ne ha facoltà.

**VONO (IV-PSI).** Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, tra le mille difficoltà di dover affrontare una situazione completamente nuova e imprevedibile per noi politici, ma anche per il mondo scientifico e sanitario che ci ha visti impegnati in questi ultimi mesi a discutere sulle tante questioni che si prospettavano in cui l'emergenza economica, purtroppo, si affiancava in modo preponderante a quella sanitaria, oggi ci apprestiamo a convertire in legge un decreto che introduce misure urgenti e importanti di sostegno per le imprese e per la ripartenza graduale della nostra economia.

Purtroppo, fin da subito ci si è trovati a scontrarsi con la demagogia proprio di quelle parti politiche che se da un lato reclamavano la necessità di elargire immediatamente liquidità alle imprese, dall'altra stigmatizzavano e continuano a stigmatizzare qualsiasi misura economica nazionale con una scarsa e negativa visione verso una politica europea volta, invece, a reperire le risorse per fronteggiare la crisi. Malgrado ciò e malgrado la situazione economica e sanitaria cui ci siamo trovati di fronte fosse senza precedenti, siamo però stati in grado di agire disponendo misure finanziarie e fiscali utili in grado di attenuare, e in alcuni casi addirittura di arginare, gli effetti di una pandemia che ha messo e sta mettendo a dura prova non solo il nostro sistema sanitario, ma anche e soprattutto il nostro sistema economico e produttivo, con un grave rischio di crisi sociale.

Il decreto liquidità, tanto contestato da una sterile e ipocrita propaganda, è riuscito invece, in un momento particolarmente difficile per tutti, a dare quel filo di ossigeno che era necessario non solo per le imprese, ma anche per i professionisti, le partite IVA e gli artigiani, introducendo adempimenti fiscali più snelli e misure di accesso al credito semplificate e particolarmente vantaggiose.

Il provvedimento, seppur definito dai tanti detrattori modesto e insufficiente, invece rappresenta per tantissime imprese e per migliaia di autonomi e professionisti una vera e propria forma di ancoraggio che, come ben sanno i diportisti, è molto facile a dirsi, ma più difficile a farsi, richiedendo non solo una certa esperienza ma soprattutto una buona dose di buon senso.

Mi soffermo brevemente su alcune delle misure introdotte da questo decreto-legge che interviene non solo sull'accesso al credito e il sostegno alla liquidità ma anche sulla garanzia per la continuità delle imprese e sull'esercizio dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica del nostro Paese. Le misure previste sono state migliorate dai nostri interventi, dagli interventi parlamentari che hanno permesso un ampliamento della platea dei beneficiari per l'accesso al credito con l'inclusione delle associazioni professionali, delle società tra professionisti, degli enti del terzo settore, delle agenzie di assicurazione, dei subagenti e dei *broker* la cui attività di impresa è stata danneggiata dall'emergenza Covid-19. È stato potenziato l'intervento dello Stato sul fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, in deroga

alla disciplina ordinaria con una copertura al 100 per cento, sia in garanzia diretta che in riassicurazione, aumentando anche l'importo del finanziamento da 25.000 a 30.000 euro e - modifica di non poco conto - l'estensione della durata dei finanziamenti garantiti da sei a dieci anni.

Per i prestiti fino a 800.000 euro per cui è possibile richiedere una copertura fino al 100 per cento del finanziamento, è prevista la restituzione in trent'anni.

Con queste estensioni si è quindi proceduto ad una notevole riduzione dell'importo della rata mensile, agevolando le imprese che in questo modo non rischiano di essere soffocate dai tempi ristretti in cui restituire le somme finanziate.

Con questo decreto-legge l'operatività del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è stata ampliata in modo significativo, disponendo tra l'altro: la gratuità della garanzia con la sospensione dell'obbligo di versamento delle previste commissioni per l'accesso al fondo, e ammettendo anche delle eccezioni per alcuni tipi di imprese, verso cui si è dimostrata particolare sensibilità e per cui le commissioni non sono dovute; l'ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito; l'allungamento automatico della garanzia in caso di moratoria o sospensione del finanziamento per l'emergenza coronavirus; anche delle istruttorie semplificate.

L'importo massimo garantito è aumentato a 5 milioni di euro con l'ammissione alla garanzia anche delle imprese fino a 499 dipendenti. La percentuale di copertura diretta sale così almeno al 90 per cento, con possibilità di arrivare al cento per cento nel rispetto di alcune condizioni per alcune ipotesi di finanziamento.

Attenzione particolare è stata prestata anche verso coloro che, evidentemente in maggiore difficoltà alla data della richiesta di garanzia, presentavano esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come inadempienze probabili o scadute o sconfinite e deteriorate, purché la classificazione sia successiva al 31 gennaio 2020, prevedendo per queste persone e imprese anche la concessione di accesso al fondo, con esclusione però delle imprese che hanno esposizioni classificate come sofferenze, ai sensi della disciplina bancaria.

Necessaria ed importante, discutendo proprio di imprese e professionisti in difficoltà, è la tanto attesa proroga dell'esclusione dei protesti fino al 31 agosto, con cancellazione automatica, da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di quelli che fossero stati pubblicati nel periodo scoperto nelle more dell'entrata in vigore della legge. Sommando i finanziamenti in essere a quelli nuovi, l'obiettivo è consentire garanzie per oltre 100 miliardi complessivi di finanziamento alle imprese da parte del fondo.

Colleghi, oggi discutiamo del decreto-legge liquidità, ma non dobbiamo e non possiamo soffermarci sul singolo provvedimento, in quanto anche questo odierno, come altri esaminati e che andremo ad esaminare, è legato non solo al contesto emergenziale, ma rientra in un sistema di misure coordinate e finalizzate a portare in questo momento fuori dalla bufera l'intero Paese, senza che nessuno rimanga indietro.

Questo Governo e le forze politiche che lo rappresentano, in modo particolare Italia Viva, per tutto il periodo critico sono stati presenti in Parlamento, non per protestare fino a tarda notte, in un momento in cui la protesta - lasciatemelo dire - non solo era inopportuna e strumentale - ma si inquadrava in una cornice di populismo estremo che nulla ha a che vedere con l'attività politica parlamentare e che, anzi, contribuisce a uno screditamento della stessa attività, con una lesione quasi all'integrità del ruolo istituzionale. Dicevo, noi siamo rimasti in Parlamento, nei nostri uffici e nelle Commissioni, sì, fino a tarda notte, a lavorare per trovare soluzioni affinché sempre e con la massima attenzione alle esigenze dei cittadini e delle imprese si potesse veramente ripartire nel più breve tempo possibile, inserendo quella marcia in più che è un dovere non solo nei confronti dei nostri giovani, che hanno diritto di vivere e di trovare un mondo migliore di quello attuale, ma anche e soprattutto nei confronti di tutti coloro che, fino ad oggi, con sacrifici di non poco conto hanno retto le sorti del Paese, senza chiedere di essere assistiti, ma lavorando e rispettando le regole con dignità e senso del dovere. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Modena. Ne ha facoltà.

[MODENA \(FIBP-UDC\)](#). Signor Presidente, membri del Governo, colleghi, oggi noi interveniamo sulla questione di fiducia che è stata posta, ed è il motivo per cui è opportuno ed assolutamente

necessario spiegare perché fondamentalmente siamo contrari all'apposizione della fiducia sempre e comunque su provvedimenti di questa importanza.

Intanto c'è una storia che vorrei ricordare: le forze di opposizione, nel momento in cui sono state chiamate ad agire in forma responsabile, hanno dato il loro voto per gli scostamenti di bilancio, sia per i 25 sia per i successivi 55 miliardi, e questo decreto-legge liquidità è frutto, naturalmente, di quelle scelte che sono state fatte. Per questo avrebbe meritato che in questo Ramo del Parlamento, cioè nel Senato, la discussione fosse stata di natura ordinaria.

Devo ricordare ai colleghi che, come noi qui abbiamo avuto quattro giorni - tant'è che l'atto è arrivato in Aula senza il mandato al relatore per discutere la conversione del provvedimento - dall'altro lato, alla Camera, è successo lo stesso con il decreto-legge scuola.

Questa abitudine - se preferite, cattiva prassi - per cui si discute solamente in una Camera, mentre nell'altra non si approfondisce, a nostro avviso va in parte a detrimento dei contenuti e delle problematiche che di fatto non vengono risolte. Faccio qualche esempio su questioni per noi importanti perché è giusto sottolinearlo.

Nella conversione del presente decreto-legge non si risolve ancora una questione fondamentale, quella della responsabilità dei datori di lavoro, perché, nonostante l'articolo 29-*bis* introdotto alla Camera, la normativa di fatto continua a confondere quello che è un ovvio infortunio sul lavoro, per un medico, ad esempio, con la classificazione generale che è stata fatta con il precedente decreto-legge cura Italia. Questo significa che ogni imprenditore, piccolo o grande che sia, può essere soggetto a un processo civile, penale, o addirittura a un problema con la sua assicurazione, semplicemente perché l'INAIL ha fatto determinate scelte nelle sue circolari. Soprattutto, non si è assunto un concetto secondo me elementare, e cioè, che siamo di fronte a una pandemia, ragion per cui è un po' complicato che su un posto di lavoro - pensate a chi lavora nel tessile piuttosto che a chi produce macchinari o fa l'artigiano - possa esserci un'equiparazione con l'infortunio sul lavoro, che, invece, investe certamente la classe medica, gli infermieri e quant'altro. Su questo non c'è ancora chiarezza e si può dar luogo a una serie di profonde ingiustizie, perché il nostro è un Paese dove - per ricordare l'intervento di ieri del senatore Pichetto Fratin - servono sempre le firme.

Ma perché servono sempre le firme e le carte? Perché questo è un Paese dove si ha paura ad assumersi le responsabilità, perché dall'oggi al domani salta fuori la Corte dei Conti, il nemico che va a fare una denuncia in procura, il cliente scontento che reagisce. Ecco che allora, ovviamente, in un quadro di questo genere, non si può, da un lato, costruire responsabilità e, dall'altro, non capire che vanno sciolte. Per questo pensiamo che sarebbe stato meglio non porre la questione di fiducia, ma affrontare in modo più serio alcuni nodi - io ne ho detto uno dei tanti - che la conversione di questo decreto-legge pone. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zaffini. Ne ha facoltà.

[ZAFFINI](#) (*FdI*). Signor Presidente, esattamente due mesi fa il presidente Conte si presentava nel luogo da lui decisamente prediletto, e cioè davanti ai giornalisti, per affermare - cito testualmente - che: «Con il decreto-legge appena approvato diamo liquidità immediata per 400 miliardi di euro alle nostre imprese».

In questo episodio che ho ricordato si fotografa la reale situazione che stiamo attraversando in questo momento nel Paese.

Abbiamo un Presidente del Consiglio che va in televisione, prima di passare alle Camere, e utilizza termini come "bazooka" o "mare di liquidità", più adatti ad un imbonitore, a un venditore di pentole, o a chi appare in televisione per vendere qualcosa. Sono però, evidentemente, *fake news*, note come tali. Infatti, a quasi sessanta giorni dalla sua emanazione, ci troviamo a dover convertire il decreto-legge in esame, senza avere, ad esempio, alcuna notizia sui risultati che ha prodotto. Dopo circa sessanta giorni, un decreto-legge urgente avrebbe potuto produrre qualcosa, ma non è stata fornita nessuna informazione al riguardo. Abbiamo trovato dei riscontri sulla stampa e dei pareri, che abbiamo raccolto.

Oggi il mondo bancario sta rispondendo in misura parziale sul provvedimento minore, quello relativo ai finanziamenti fino a 25.000 euro, qualora non ci siano problemi preesistenti da parte del richiedente,

ovvero non abbia avuto ad esempio un problema con un assegno messo in sospeso. Figuriamoci poi cosa accade se ha avuto accesso a procedure concorsuali: neanche lo farebbero entrare in banca. C'è quindi questo baluardo e questa frapposizione del mondo del credito, rispetto ai beneficiari di una norma dello Stato, che, evidentemente, proprio per l'interposizione fittizia di questo soggetto, ovvero il mondo delle banche, diventa di lunga e difficile applicazione. Il dato dei finanziamenti fino a 25.000 euro qualche modestissima risposta l'ha data, per quei soggetti che non avevano alcun problema. Quindi si tratta di una norma che è andata non a risolvere problemi, ma, nella migliore delle ipotesi, ad aiutare. Se ci fossero stati problemi, i potenziali beneficiari - ripeto - neanche sarebbero potuti entrare in banca.

Tutti gli altri provvedimenti, quelli corposi, che venivano definiti come *bazooka*, sono fermi. C'è infatti un problema serio, che avremmo potuto tentare di risolvere, qualora ci fosse stato un minimo di dibattito e un minimo di collaborazione: mi riferisco a quella famosa collaborazione, che non più tardi di ieri sera alle 18, il solito soggetto, ovvero il Presidente del Consiglio, ha largamente enunciato nei confronti delle Camere e delle opposizioni. Si tratta ovviamente di enunciazioni vuote, come tutti sappiamo, colleghi. Se ci fosse stato dunque un minimo di collaborazione, avremmo potuto circostanziare, ad esempio, che tutti i provvedimenti ulteriori, cioè quelli di misura economica rilevante, sono stati impossibili da attuare, perché gli istituti bancari aspettano di ricevere materialmente la garanzia, cosa che evidentemente tarda e non c'è. Il pezzo di carta non arriva e, se non arriva il pezzo di carta, le banche, che secondo un gergo noto sono abituate a sporcare le carte, non danno denaro e lo bloccano. Anche se l'istruttoria ha avuto buon esito, se non si perfeziona la garanzia, la procedura non si concluderà. Quindi, a sessanta giorni dall'emanazione del provvedimento in esame, esso è rimasto solo all'interno delle esternazioni del Presidente del Consiglio, che ama andare in televisione, perché ciò accarezza il suo ego e il giorno dopo, quando riguarda il video, ritiene di aver assolto al proprio dovere. In realtà, tutto questo resta nel video, come peraltro verificiamo noi, oggi, in questa sede.

Signor Presidente, mi sembra assolutamente evidente la marginalità del dibattito nei confronti di questo tema. Anche questa è una foto di quello che sta accadendo nel Paese: tutti noi siamo qui a beneficio di Facebook, perché poi prendiamo il nostro filmatino e lo mettiamo sui *social*, così almeno qualcuno ci ascolta. Non c'è però il contributo che dovrebbero dare le Camere su questo tema e proprio questo è, o dovrebbe essere, l'oggetto del mio intervento. Signor Presidente fatico però a parlare di cose ovvie e a dover convincere i colleghi di qualcosa che reputo assolutamente scontato.

Oggi stiamo convertendo un decreto-legge senza relatore, con l'apposizione della questione di fiducia. Tutti gli atti licenziati dalle Camere relativi al Governo Conte 2 sono stati licenziati con la questione di fiducia. Provo solo immaginare - e provate anche voi solo ad immaginare, con un minimo di residua obiettività - che cosa sarebbe accaduto se questo si fosse verificato con un Presidente del Consiglio, non dico Salvini (figuriamoci se posso dire Salvini), ma diverso: qualunque Presidente del Consiglio diverso da Conte. Provate a immaginare se ci fosse oggi in carica un Governo che ha licenziato ogni provvedimento con l'apposizione della questione di fiducia. La collega Modena poco fa diceva che avete avviato una prassi per cui la discussione avviene in prima lettura mentre nella seconda viene apposta sistematicamente la fiducia. Purtroppo non è più neanche così, perché già in prima lettura mettete la fiducia; praticamente le Camere sono totalmente escluse e la fotografia di oggi ne è uno specchio evidente.

Questo è un provvedimento importantissimo, anche perché ha un titolo assolutamente ridondante: liquidità. È quello che serve a tutti ed è quello che tutti chiedono: famiglie, imprese, professionisti cercano e chiedono liquidità; operai che hanno ricevuto l'ultima busta paga a febbraio e non ricevono la cassa integrazione chiedono liquidità, perché della liquidità c'è bisogno anche per fare spesa e per comprare il pane. Questo è allora l'argomento cardine che dovrebbe non impegnare, ma anche stravolgere le coscienze, perché di questo credo - senza enfasi eccessiva - dovremmo parlare.

Questo è lo specchio del nostro Senato ed è inevitabile, perché questa maggioranza - e comprendo anche l'intervento di poco fa della collega Vono - in realtà ha adottato la riforma costituzionale di Renzi bocciata dal *referendum*. L'ha adottata; anzi, è andata oltre, perché quella cancellava una delle

due Camere, mentre questo Governo le ha cancellate tutte e due. Questo è sotto gli occhi di tutti. Può anche funzionare in un momento di emergenza che si cerchino scorciatoie per dare soluzione a problemi enormi. Può anche funzionare e nessuno si scandalizzerebbe di ciò, ma prima di tutto va fatto di comune accordo e il comune accordo non può essere solo enunciato.

In questi giorni in Commissione sanità ci siamo sinceramente sforzati, almeno sul tema della sanità, di trovare un accordo, Presidente, ma anche questo sembra purtroppo uno sforzo vano. Quindi, come primo presupposto, è indispensabile l'accordo tra maggioranza e opposizione. Quando si cercano scorciatoie, si cerca realmente la condivisione con l'opposizione. In secondo luogo, si presentano provvedimenti che arrivano a destinazione e al destinatario. Di questo provvedimento, quanto è arrivato a destinazione? Trovate voi, colleghi, un commento favorevole o positivo sul fatto che imprese, famiglie e professionisti hanno trovato ristoro in questo decreto? Ho fatto una ricerca nella rassegna stampa, ma non sono riuscito a trovare un solo articolo di un commentatore - e Dio solo sa quanto la stampa sia attenta in questo momento difficile nei confronti del Governo - che ha enfatizzato una sola parte di questo decreto che oggi andrete a convertire.

Che cosa dire in chiusura, Presidente?

PRESIDENTE. Chiuda però per cortesia.

ZAFFINI (*FdI*). Ho finito. C'è un problema di decoro. Credo che anche la Presidenza si debba porre questo problema, perché tutto ha un limite e a un certo livello - e noi il livello l'abbiamo superato, Presidente (evidentemente parlo con lei come figura, non come collega) - anche il decoro delle istituzioni deve essere posto come il limite e certamente questo problema ce lo dobbiamo porre tutti insieme. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Bonis. Ne ha facoltà.

[DE BONIS](#) (*Misto*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, è ormai di tutta evidenza che il nostro bicameralismo non esiste più, e non certo per causa del Covid. Il Governo, più dei precedenti, ha assunto per prassi che i provvedimenti, soprattutto quelli di maggior rilievo, vengano esaminati da una sola Camera e che l'altro ramo del Parlamento che li esamina successivamente debba per forza ratificarli, visto che non è più consentito alcun esame. Si tratta di una vera e propria contrazione del dibattito parlamentare e mi auguro che, almeno sul decreto-legge rilancio, il Governo decida di cambiare *iter*.

Dopo l'emergenza, abbiamo immediatamente compreso tutti che la principale delle preoccupazioni è la crisi economica, che certamente non viene sanata con questo decreto-legge liquidità. La sua denominazione infatti non corrisponde all'effettivo contenuto del provvedimento, che non reca contributi e sostegni diretti alle varie attività imprenditoriali in crisi, soprattutto per quanto riguarda l'agricoltura, nella quale la crisi è strutturale e viene da lontano e a cui l'emergenza coronavirus ha solo dato il colpo di grazia, specie in molte filiere.

In questo provvedimento non ci sono interventi volti a rafforzare il nostro sistema produttivo per renderlo maggiormente efficiente ad affrontare la crisi presente e quelle future. Se non si dà forza alle nostre imprese e ai lavoratori, non si va da nessuna parte. Ho la sensazione che il Governo si sia arroccato all'interno del Palazzo, abbia perso totalmente il contatto con la realtà e non si sia realmente reso conto di cosa sta accadendo.

Si è parlato tanto di semplificazione, ma sia nel testo del decreto-legge liquidità sia in quello del rilancio, in 323 pagine, 266 articoli e 98 decreti attuativi, non ve n'è traccia alcuna. Con il decreto-legge liquidità ci saremmo aspettati, secondo quanto era stato annunciato, liquidità immediata nelle tasche delle aziende italiane e delle famiglie, che hanno attraversato uno dei momenti storici più difficili della nostra Repubblica. E invece, rispetto a tutto quel fragore di annunci, di fatto ancora nulla si è mosso.

Per l'agricoltura, inizialmente era previsto un meccanismo di garanzia per l'accesso al credito imperniato su SACE e che soltanto in un secondo momento ha visto aggiungersi anche le garanzie fornite da Ismea, che pare interverrà anche senza valutare il merito creditizio, che oggi ostacola le piccole domande, d'importo inferiore ai 25.000 euro.

Le scarse risorse messe a disposizione risultano essere già esaurite in poche settimane. In realtà, il

Governo avrebbe dovuto attivarsi per una rinegoziazione dell'accordo di Basilea, in base al quale sono stati definiti in modo troppo rigido i criteri di vigilanza prudenziale sui requisiti patrimoniali delle banche, quindi bisognava interrompere, oltre al Patto di stabilità, anche le regole di Basilea.

L'applicazione rigorosa dei criteri di Basilea comporta infatti per moltissime aziende il rischio di non poter accedere ai fondi messi a disposizione dallo Stato. In assenza di una discussione approfondita sui criteri di vigilanza prudenziale, si ritiene insufficiente concentrarsi esclusivamente sulla valutazione delle entità delle risorse messe a disposizione. Non è affatto vero che aziende che hanno riscontrato maggiori difficoltà siano proprio e solo quelle che si trovavano già in una situazione di sofferenza preesistente rispetto all'emergenza Covid. Ciò è accaduto in quanto con il provvedimento in esame è stata data liquidità a imprese che hanno subito danni a seguito della situazione emergenziale, mentre sono rimaste le difficoltà di accesso al credito per quei soggetti che già presentavano una posizione di sofferenza.

Cosa facciamo, gli ultimi li lasciamo indietro?

Benché le novità introdotte con il decreto-legge cura Italia abbiano consentito alle imprese agricole un accesso diretto al Fondo per le piccole e medie imprese, che è importante perché consente di superare i limiti della garanzia dei tempi troppo brevi e del *rating*, esso non ha ancora avuto la sua piena esplicazione.

Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane. Grazie alla citata norma è stata infatti prevista la garanzia dello Stato, che consentirà una possibile rinegoziazione dei mutui e, quindi, un allungamento dei tempi di restituzione dei capitali. Grazie inoltre a una procedura attiva presso Mediocredito, sarà possibile fornire un *rating* anche per le imprese agricole.

Nel frattempo, però, mentre il medico studia, il malato muore. Non tutta questa massa di liquidità è ancora giunta ai destinatari. Le risposte degli istituti di credito, interrogati in merito al numero delle domande presentate, accolte ed evase, ci dicono che, su oltre 500.000 domande, solo il 51 per cento delle richieste è andato a buon fine per prestiti fino a 25.000 euro; mentre, per le domande di importo superiore (sono circa 48.000), il risultato è stato molto scarso, dal momento che solo un quarto delle domande è andato a buon fine ed è stato accolto. Quindi, qualcosa non funziona e ce lo dicono nelle manifestazioni di piazza i cittadini, che oggi percepiscono un forte danno per la Nazione, non voluto per un'attività bloccata non imputabile alle nostre imprese. E tutto questo avviene mentre in Europa sono stati erogati dei soldi a fondo perduto da subito, mentre noi a giugno ancora non abbiamo visto questa liquidità.

Oggi un milione di lavoratori autonomi non ha ancora ricevuto la prima *tranche*, mentre per la seconda *tranche* il decreto rilancio prevede nuovamente una serie di limitazioni nella richiesta. Abbiamo inoltre 2.600.000 lavoratori dipendenti ancora in attesa della cassa integrazione.

Mi chiedo, quindi, con quali aziende il Governo abbia interloquito e con quali rappresentanze di categoria si sia confrontato. Ad oggi abbiamo 90.000 aziende italiane che non hanno riaperto; un'azienda su tre il 18 maggio non ha alzato la saracinesca. Credo che questo non renda orgogliosi non solo i componenti del nostro Parlamento, ma nemmeno la maggioranza, che ancora una volta dice che si provvederà in futuro, che non si poteva fare di meglio e che è stato fatto il più possibile. L'Italia e gli italiani hanno bisogno che si faccia il massimo, non il meglio possibile. Bisogna andare oltre e, per fare ciò, non serve neanche appoggiarsi ai consulenti; ad esempio, nel decreto rilancio abbiamo visto ulteriori costi per una spesa di 1.600.000 euro. Non servono nuovi consulenti: ne abbiamo già troppi. Non serve una grandissima strategia: basterebbe parlare con le categorie e ascoltare coloro che lamentano problemi e li vivono sulla propria pelle.

Se il Governo avesse compiuto questo lavoro di ascolto, forse avrebbe anche capito, attraverso le parole degli imprenditori e di chi è andato in banca a chiedere un finanziamento, che non solo ci sono più o meno venti moduli da compilare, ma che, dopo questa procedura presso l'istituto bancario, la banca deve inviare il tutto all'istituto SACE per una seconda valutazione. Tutto ciò è un aumento di burocrazia che mal si concilia con la semplificazione e non aiuta a velocizzare un percorso che in questo momento deve invece essere veloce ed efficace.

Liquidità e disponibilità immediata di denaro: di questo aveva bisogno l'Italia e di questo l'Italia ancora



oggi ha bisogno. Nel decreto manca la visione globale; manca una lungimiranza che il Governo ha saputo ben rappresentare invece in alcune conferenze stampa; ma poi, nella traduzione di atti concreti, non abbiamo potuto verificare quale sia la visione di lungo termine. La soluzione è capire come possiamo aiutare le piccole imprese che rappresentano il nostro tessuto economico; come possiamo aiutare le categorie a pagare i fitti, a pagare le bollette, a pagare la tassa sulla spazzatura. È questo che chiede la gente e non perché vuole appoggiarsi allo Stato per non lavorare, ma perché vuole continuare a poterlo fare. Purtroppo le Caritas oggi non riescono più ad evadere tutte le richieste di cui sono sommerse. Forse il Governo dovrebbe sforzarsi un po' di più; avrebbe dovuto farlo prima e permettere anche al Senato di esaminare i provvedimenti e di accogliere tutte le misure che possono migliorare i testi.

Gli italiani vogliono uno Stato libero in cui le aziende e le persone abbiano la possibilità di confrontarsi, di mettersi in gioco e di lavorare. Se vogliamo aiutare quelle aziende a tornare competitive sui mercati europei, dobbiamo anche metterle nelle condizioni di essere competitive con quei mercati e con le aziende che ci sono in giro per l'Europa.

L'Italia è un Paese fortissimo. Gli italiani sono persone di cuore e di coraggio e penso che, nonostante questo Governo, riusciranno a rialzarsi.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Stefano. Ne ha facoltà.

[STEFANO](#) (PD). Signor Presidente, colleghi, Sottosegretario, sono consapevole anch'io - come lo sono i colleghi che mi hanno preceduto - che i recenti decreti in esame, oltre a essere incalzati con particolare forza e vigore da un'obiettiva necessità e urgenza, scontano di fatto un'ulteriore esigenza di semplificazione nella gestione dei tempi, che rischia di tradursi in una sorta di monocameralismo di fatto; un monocameralismo di cui ravvisiamo anche noi l'assoluta eccezionalità, tanto che - ne siamo certi - a partire già dal prossimo provvedimento, il cosiddetto decreto rilancio, saranno garantite le previste due letture dei due rami di cui il Parlamento degli italiani si compone. Lo stesso *iter* di approvazione di questo decreto-legge e i lavori che lo hanno caratterizzato evidenziano, infatti, l'importanza e la centralità della funzione parlamentare nel processo legislativo.

Noi, proprio per ovviare alle difficoltà che sin dall'inizio si paventavano, con i colleghi della Camera abbiamo provato a costruire un'iniziativa comune per migliorare e potenziare il provvedimento al nostro esame, al quale in qualche modo abbiamo quindi anche noi contribuito, tanto che oggi discutiamo un testo migliorato rispetto a quello licenziato da Palazzo Chigi, grazie proprio al contributo parlamentare che si è nutrito dell'apporto di *stakeholder* e dell'intero sistema.

L'impegno del Partito Democratico nel passaggio parlamentare si è misurato a partire proprio dall'insopportabile collo di bottiglia - per usare le stesse parole del ministro Gualtieri - nel quale rimanevano bloccate le richieste di finanziamento che lo stesso decreto prevede e dispone in favore dei soggetti economici e delle imprese. Su questo aspetto infatti, sull'effettiva liquidità, sono stati tanti gli interventi migliorativi che si dispiegano lungo diverse direttrici. Penso all'ampliamento della platea dei beneficiari, che oggi include nell'accesso al credito anche il terzo settore, gli assicuratori, le imprese situate nelle zone colpite dai terremoti, quelle a partecipazione pubblica. E poi penso all'estensione della durata del rimborso dei prestiti con garanzia al 100 per cento, che viene portata da sei a dieci anni, più due di preammortamento. Penso però altresì ai prestiti fino a 800.000 euro garantiti all'80 per cento dallo Stato, che potranno essere rimborsati fino al termine di trenta anni.

Siamo di fronte, di fatto, quindi a un intervento migliorativo robusto, molto apprezzato dalle imprese, che consegna a questo impianto un valore di leale spinta alla ripartenza.

Allo stesso modo non dimentico e apprezzo l'aumento dell'importo finanziabile per i prestiti, con garanzia al 100 per cento, da venticinque a trenta.

Penso infine anche a quello che considero l'intervento più significativo del provvedimento, che ha consentito l'introduzione dell'autocertificazione, che - ricordo - scaturisce da un lavoro che ha raccolto le considerazioni dei diversi attori ascoltati in audizione, oltre che la nostra spinta verso un approccio meno rigido del sistema bancario. Con l'autocertificazione cadono ogni alibi o pretesto per chi non intende collaborare alla ripresa economica del nostro Paese.

Dico questo perché abbiamo inizialmente assistito a comportamenti caratterizzati da una certa inerzia



da parte di alcuni istituti di credito, che hanno disatteso diversi punti della normativa al riguardo, con la scelta di procedere alla valutazione del credito per le richieste di finanziamento garantite totalmente dallo Stato e con l'applicazione di tassi di interesse più alti rispetto a quelli previsti, fino a spingersi alla compensazione delle precedenti posizioni con i nuovi crediti, allo scopo di riqualificare il proprio portafoglio: cosa inaccettabile.

Oggi, quindi, con la scelta - da un lato - di semplificare i procedimenti e - dall'altro lato, di responsabilizzare gli attori, sono convinto che ciascuno, in questa fase delicata del Paese, potrà fare la propria parte, raccogliendo pienamente quella che è stata la *ratio* di un intervento legislativo atteso e necessario.

Per dirlo fuori dai denti, infatti, lo sforzo del legislatore di prodursi nella migliore norma possibile rischia di risultare vano senza un sincero contributo da parte del sistema, di tutti gli attori del sistema, non solo di recepire la norma, ma anche di comprendere l'esigenza stessa, la *ratio* che ne motiva l'emanazione.

Con questo provvedimento, allora, diamo seguito all'impegno di sostenere le imprese e i lavoratori, ciascuno con le proprie rispettive famiglie, in una crisi senza precedenti e dalla quale - ormai è chiaro - non ci si può salvare da soli.

È un bene, quindi, la scelta di mettere in campo garanzie importanti per la liquidità fino a 400 miliardi in un panorama europeo che è, a sua volta, al centro di un'evoluzione importante, che speriamo diventi una vera e propria rivoluzione, partita con l'adozione del *temporary framework* e che vede sul tappeto strumenti nuovi e rilevanti come il Sure, il *recovery fund*, il MES sanitario senza condizioni; un insieme di iniziative che ha un obiettivo che dovrebbe stare a cuore a tutti: riparare e preparare per la prossima generazione dell'Europa.

Mi avvio alla conclusione, signor Presidente. Oggi rendiamo definitivo un provvedimento importante che, insieme al decreto cura Italia e al prossimo decreto rilancio, chiude una sorta di trilogia delle diverse fasi che hanno scandito l'emergenza da Covid-19. Ora serve però anche altro: serve accompagnare, rafforzare e, se necessario, migliorare ulteriormente le misure messe in campo. Siamo chiamati ad avviare una nuova fase, perché serve anche un nuovo indirizzo.

La sfida che abbiamo dinanzi dovrà misurarsi sulla capacità di governare i processi di ripartenza, di convivere con il coronavirus e di ripensare un modello di sviluppo, facendo tesoro delle lezioni imposte dalla pandemia, tra tutte quella delle nuove tecnologie. Abbiamo fatto un'operazione intelligente di alfabetizzazione digitale che tante politiche dei Governi precedenti non avevano mai colto.

Ora serve un passo ulteriore, a partire da una legge complessiva sullo *smart working* che ampli le opportunità, cambi le modalità di lavoro e ripensi anche la modalità sostenibile. Non sono necessarie solo risorse, quindi: è importante soprattutto una cornice normativa, perché sullo *smart working* si misura un'altra battaglia fondamentale di civiltà. Mi chiedo: «Ampliamo o diminuiamo le differenze di genere?». Questo è un punto fondamentale, che vale anche per la politica industriale, la scelta cioè di cosa è strategico per la nostra industria, per il nostro Paese, iniziando ad esempio dall'*automotive* e da nuovi indirizzi strategici, come l'auto che risponda alle politiche *green* e gli investimenti che garantiscano più occupazione.

Anche riguardo ai fondi europei, smettiamola di litigare sulla loro dimensione, sulla loro entità o se si tratta di risorse a fondo perduto o di prestiti. Facciamo in modo, invece, che il dibattito verta sul progetto di quale modello di sviluppo e di quale idea abbiamo del nostro Paese per i prossimi vent'anni.

Abbiamo l'obbligo morale, qui e oggi, di volgere questa crisi in un'opportunità, di scrollarci di dosso definitivamente il peso elefantino della burocrazia, ma di farlo davvero, di semplificare il sistema Paese, di dare finalmente gambe a un piano strategico per l'Italia puntato tutto sul suo futuro. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pichetto Fratin. Ne ha facoltà.

[PICHETTO FRATIN](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, non intendo soffermarmi più sulla questione fiducia, ancorché la questione fiducia ponga un tema a tutto il Parlamento. Non è una mortificazione

dell'opposizione: è una mortificazione complessiva, che ci pone dinanzi alla questione - di cui so che lei, signor Presidente, è ben cosciente - di come sono i Regolamenti parlamentari, anche rispetto alle nuove tecnologie e alle modalità di discussione.

Io non so quale potrà essere la soluzione, ma certamente questo sistema che ha preso corso degli ultimi dieci anni, anche grazie alle nuove tecnologie, fa sì che diventi sempre molto difficile svolgere e concludere in entrambi i rami del Parlamento i temi che vengono portati in esame. A maggior ragione, in questo caso ci troviamo in un'emergenza che ha determinato l'intervento tramite decreti-legge e la chiusura obbligatoria. Ma già altri colleghi, di maggioranza e opposizione, hanno trattato il tema.

Io sono già intervenuto ieri sulla questione del quadro burocratico del nostro Paese. Oggi voglio, invece, fare un'altra valutazione. A giorni, a ore - non so quando - verrà emanata la proposta del programma nazionale di riforma da parte del Governo. Vorrei ricordare che abbiamo approvato solo una parte del Documento di economia e finanza, perché in quel momento c'era l'emergenza, e in tale parte si rinviava a un dopo. I primi interventi sono dati dai tre provvedimenti: il decreto cura Italia, quello che stiamo discutendo in questo momento (il decreto liquidità), e il decreto rilancio (si chiama così ma rilancio non è: è ancora intervento sull'emergenza).

Dobbiamo cominciare a livello di Parlamento e di forze politiche a valutare il Paese complessivamente, ad esempio sul fronte della disoccupazione, che esiste, e degli interventi fatti nell'emergenza sul versante della domanda, a copertura della necessità di liquidità, e su quello delle imprese. L'intervento sulla liquidità per le imprese aveva essenzialmente un'azione contingentata, volta a salvarle in quel momento, ma non si parlava di futuro.

Parlare di liquidità per investimenti, di credito per investimenti vuol dire guardare avanti. In realtà - ma vale per la maggioranza come per l'opposizione: non riesco a dare una lettura solo di parte su una questione come questa - dobbiamo avere il coraggio di fare lo sforzo di leggere il Paese. Forse poi avremo soluzioni diverse, forse poi ci contrapporremo sulle soluzioni, ma ricordiamoci che abbiamo un debito pubblico di oltre 2.500 miliardi di euro, un PIL sceso a 1.600 miliardi e un rapporto debito-PIL quasi a 160: un quadro che ci impone - da un lato - la lettura sul sistema Paese e - dall'altro - la lettura sul bilancio dello Stato, per essere credibili a livello mondiale.

Se non siamo credibili, non siamo in grado di reggere e di avanzare proposte, indipendentemente dall'appartenenza e dalla visione che possiamo avere.

Signori, la società è cambiata. Il Covid-19 ha cambiato completamente una parte della nostra società e delle nostre abitudini e non riusciamo ancora a darne lettura. Al di là dell'aver abolito la povertà con Di Maio o di aver riempito di soldi gli italiani, noi dobbiamo pensare alla ripartenza, con la lettura Paese, creando le condizioni per gli investimenti, pubblici e privati. Da qui la necessità di regole certe, chiare e naturalmente di una nuova società - e non delle nuove società, come si sta facendo - proprio per tentare di accompagnare il Paese verso una nuova ripresa.

Mi si consenta una battuta. Noi ripagheremo il debito pubblico sempre, lo ripagheremo con altro debito, ma dobbiamo fermare la spirale del rapporto debito-PIL. L'unica azione che possiamo fare è un intervento forte, come quello del 1946, per far crescere il prodotto interno lordo e rendere sopportabile l'importo complessivo del debito. Questo significa dare forza allo Stato, ma anche fiducia al Paese. Fiducia al Paese vuol dire investimenti pubblici e investimenti privati. *(Applausi)*.

**Presidenza del vice presidente TAVERNA (ore 11,45)**

**PRESIDENTE.** È iscritta a parlare la senatrice Rivolta. Ne ha facoltà.

**RIVOLTA (L-SP-PSd'Az).** Signor Presidente. comincerò con alcuni ossimori che mi sono venuti in mente durante la discussione del provvedimento in esame.

Direi che la lentezza della tempestività rende abbastanza bene l'idea; la rigidità della liquidità, anche questo mi sembra che colga bene; per finire, l'imperfezione del bicameralismo perfetto.

Queste tre cose sono l'estrema sintesi di quello che sta succedendo, anche con questo decreto-legge, e non solo con esso. Il problema in questi giorni - o meglio da ieri - era rappresentato dalle manifestazioni di piazza, che erano semplicemente il modo democratico di esaltazione della democrazia e di partecipazione, secondo regole precise, di controllo, di ordine, di disciplina e di una protesta rispettosa. Questo è un buon modo. Io da trenta anni sono nelle piazze e, personalmente, non

ho mai visto un disordine in una manifestazione della Lega. Anzi, al massimo ci siamo dovuti difendere dagli attacchi di chi veniva, con violenza, a volerci pesantemente attaccare. (*Applausi*).

Questo è un modo civile fuori da qui, ma noi ci impegniamo incredibilmente, dai banchi dell'opposizione certamente, con tutto il lavoro di emendamento e di tentativo di interlocuzione. Purtroppo, i numeri lo dicono; i numeri non mentono. Quello che viene raccolto, da parte del Governo, del lavoro fatto dall'opposizione è praticamente zero; è un emendamento. (*Applausi*).

Ciò vuol dire che non c'è la volontà di ascolto, perché il discorso che sta molto a cuore al *Premier* è la ripicca politica. Altrimenti non farebbe le comunicazioni come le fa, prima che escano i testi, e avrebbe un'altra impostazione. Avere, però, un'impostazione diversa da quella che usa vorrebbe dire volare un po' più alto. Le ali, però, le hanno gli statisti, ovviamente, e non altri. (*Applausi*).

Purtroppo, però, serve capacità di ascolto. Secondo me, nel momento in cui anche le opposizioni, al di là del gioco delle parti - sia chiaro - portano avanti delle istanze costruite bene, che hanno un senso e sono risolutive, si potrebbe portarle avanti insieme. È questo un atto di intelligenza. Il fatto che tali istanze non vengono accettate è un altro ed è la riprova di una debolezza della maggioranza.

Mi spiace dire che il lavoro delle Commissioni diventa, semplicemente, uno spazio temporale che permette alle forze di maggioranza di litigare meglio e di poter arrivare, alla fine, a una sintesi, di solito a una quadra bislacca. (*Applausi*).

In tutto questo, allora, i protagonisti che decidono sono veramente molto pochi. Quindi, noi tutti, che crediamo in quello che facciamo, ci sentiamo veramente - come ha detto la mia collega Ferrero ieri - dei figuranti. Si tratta, però, di una pièce teatrale tristissima, perché stiamo parlando del futuro del nostro Paese e di decisioni che cambiano la vita delle persone, delle famiglie, dei lavoratori. (*Applausi*). E parlo di quei lavoratori che, in un primo momento, hanno chiuso responsabilmente le loro attività, preoccupati certo, ma la priorità era la sopravvivenza, la salute di se stessi, della propria famiglia e dei propri dipendenti. Tutti hanno seguito le regole, soprattutto nelle Regioni più colpite. Poi, però, quando si è potuto riaprire, cosa è stato fatto? Bisognava subito investire per predisporre i dispositivi sanitari, le barriere parafiato, i *gel* igienizzanti e tutta la sanificazione. Questo vuol dire investire per la propria attività, ma, purtroppo, da quel momento, per la generalità delle imprese e dei settori completamente bloccati, non sono state più inviate *e-mail* di nuovi ordini. Le ditte si stanno occupando degli ordini arrivati prima dell'emergenza, e non dei nuovi. I telefoni non suonano negli studi professionali e si tratta di una realtà comune a tutti i lavoratori.

Quindi, sono d'accordo sul fatto di non lasciare indietro le persone, ma forse, in questo momento, bisognerebbe ancora di più permettere, a coloro che rischiano in proprio in un'attività e danno lavoro alla gente, di poterlo fare; in caso contrario, tra qualche mese, la situazione sarà davvero difficile e tante realtà non potranno riaprire perché non ci saranno le condizioni per farlo.

Nella mia terra, la Lombardia, la provincia di Como, il lavoro vuol dire dignità; è un valore profondo. C'è un detto: *fa nà i man*, che vuol dire fai andare le mani. È una questione di dignità.

Le persone che non possono più mantenere la propria famiglia e i propri figli o devono licenziare i propri dipendenti sono distrutte. Non possiamo agire con lentezza: serve tempestività. Non possiamo chiedere atti di amore alle banche. (*Applausi*). Ma cosa stiamo dicendo? Servono semplificazione e tempestività senza scuse.

Tantissime persone in cassa integrazione non hanno ancora ricevuto un soldo e hanno famiglia da mantenere ed esigenze da soddisfare; devono pensare a come fare andare a scuola i figli, al trasporto scolastico e a mille altre cose. E noi, invece, siamo qua a sconvolgere e affrontiamo tutto questo in urgenza, con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e altri decreti, senza capire che stiamo massacrando e tritando il Paese, comprese le istituzioni. Tutti noi siamo istituzione. (*Applausi*). Si fa una sola lettura dei provvedimenti sempre perché in quello spazio ci sono le liti. Fino all'ultimo momento si litiga all'interno della maggioranza per avere una quadra, mentre la minoranza è ignorata completamente. Ma questo è il Paese nel quale crediamo? Seguiamo la Costituzione sulla quale abbiamo studiato? È un'altra cosa.

Poi ci sono le novità della settimana scorsa delle *chat* del CSM. Anche questo dà uno squarcio veramente molto preoccupante sulla tenuta dell'architettura costituzionale del nostro Paese. Avevo

studiato gli equilibri tra organi costituzionali, ma qui c'è una rivoluzione: è diventata una Babele. Io non ci sto a questo perché - ora c'è l'urgenza - questo modo di lavorare è ormai diventato regolare: c'è una sola lettura. Non si possono correggere neanche gli errori. Questo è un fatto che non esiste. In questo marasma istituzionale e nella società accade che diventiamo terra di conquista, purtroppo, di chi non è amico nostro e del nostro Paese. (*Applausi*). Nel caso migliore sono i capitali stranieri che vengono a fare incetta delle nostre aziende in difficoltà e, nel caso peggiore, è la malavita organizzata, con gli usurai e il resto di un mondo spaventoso.

Dobbiamo combattere questo tutti insieme, altrimenti il nostro lavoro perderà completamente di significato. Uno dei luoghi più sacri delle nostre istituzioni non può essere svilito a luogo di battaglie molto squallide, troppe volte fatte sulla pelle delle persone. È una cosa che non deve esistere.

Presidente, andiamo oltre gli ossimori e teniamo conto di ciò che veramente serve: semplificazione e tempismo. Lo stiamo dicendo da settimane: le persone hanno bisogno di aiuto e di soldi subito. Poi si effettueranno i controlli e si potrà pescare chi è stato disonesto, ma questo Paese ha bisogno ora di ripartire. Gli italiani hanno sempre dimostrato di essere capaci di stringere i denti e di andare avanti. Dobbiamo progettare l'architettura di un Paese moderno e non ottocentesco. Dobbiamo pensare al futuro e nessuno ci potrà stare dietro, perché potremo dimostrare di avere eccellenze, intelligenza e capacità. Scrolliamo i pesi che ci portiamo nello zaino sulle spalle. Lo possiamo e lo dobbiamo fare insieme con serietà e tanta forza. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fede. Ne ha facoltà.

[FEDE \(M5S\)](#). Signor Presidente, colleghi, oggi parliamo del decreto liquidità. Il mio intervento arriva alla conclusione di tanti altri che ho ascoltato e devo dire che spesso - a mio giudizio - sono mancati i presupposti generali alla discussione, presupposti che intendo ribadire.

Non parliamo di un'azione determinata da scelte economiche scellerate. Non parliamo di errori politici, di dissesti generati da scelte non opportune: parliamo dell'emergenza che stiamo vivendo, causata da una calamità naturale, da un virus; parliamo di un attacco, di una guerra invisibile che non si manifesta con un bombardamento ma che è stata provocata da un organismo piccolissimo che ha generato danni ingenti.

Con questo presupposto, che è fondamentale, vorrei esaminare ciò che è stato detto in Aula. Molti ci hanno criticato per incoerenza, per le nostre azioni e la mancata condivisione. Prima si dice che è necessario agire con urgenza e bisogna far presto, dare risposte immediate; che poi, quando si usa la fiducia - uno strumento che in quest'Aula è stato sempre ampiamente usato, ma mai più opportunamente come in un momento di urgenza come quello attuale - si dice che non c'è democrazia. Questo è un discorso contraddittorio.

In secondo luogo, si parla del contributo delle opposizioni. Qualcuno si è pregiato di aver partecipato, di aver migliorato norme non fatte bene. Allora, siamo passati per la lettura della Camera e abbiamo apportato alla prima bozza del provvedimento alcuni emendamenti, attraverso l'ascolto e il confronto nelle Commissioni, e con le audizioni. Tale contributo ha reso uno strumento pensato con urgenza e fatto velocemente ancora migliore. Quello stesso contributo, però, non c'è mai stato nei Consigli regionali dove i nostri consiglieri avrebbero potuto dire di non mettere pazienti contaminati nelle RSA; avrebbero potuto dire di investire le risorse sulle strutture pubbliche e non su ospedali da fiera o padiglioni. Il confronto, in questa sede, è avvenuto grazie al Governo, che ringrazio, al Parlamento e a questa maggioranza che si è posta in maniera matura. Noi abbiamo potuto confrontarci anche in tempo di emergenza. Parliamo di provvedimenti che in tre mesi hanno stanziato risorse che normalmente si mettono in campo con cinque leggi di bilancio; si tratta, quindi, di un tutto mai visto prima.

Inoltre, nella primavera del 2020 sembra che qualcuno abbia scoperto che in Italia esiste la burocrazia. Il nostro apparato istituzionale, che esiste da settantaquattro anni, e cioè dal 1946, ha accumulato una serie di norme, di disposizioni e provvedimenti che hanno reso il motore Italia sempre più lento: a causa di tante problematiche - dalla corruzione ai problemi legati agli appalti pubblici, all'inefficienza, all'aver preferito l'appartenenza al merito - abbiamo messo tanta sabbia nei carrelli di un motore che è stato spinto con sacrificio dagli italiani che pagano le tasse per sostenere un apparato che ha sprechi e costi. Quando parliamo di rendere l'apparato stesso più veloce e snello e di togliere le risorse per

destinarle non a privilegi ma ai cittadini, troviamo l'opposizione. Poi, però, quando si parla di avanzare proposte concrete, tutti scoprono la burocrazia, questa sconosciuta. Mi chiedo se stiamo scherzando.

È con questo sistema, con questi mezzi e in queste circostanze che parliamo di liquidità. Non abbiamo trovato nei cassetti del Governo fiumi di risorse. Qualcuno descrive i bilanci come se fossero una *slot machine*, dove basta tirare una leva per avere cascate di soldi. Questi soldi non ci sono, perché il nostro bilancio è frutto di anni di azioni e di scelte scellerate che ci hanno messo all'ultimo posto tra i PIL europei e del mondo. (*Applausi*). Le risorse non ci sono.

Quando si parla di banche e del fatto che i soldi sono andati alle banche, i contributi emendativi contengono solamente proteste, al netto di alcune proposte interessanti che vengono accolte. Qual è il sistema alternativo? Perché in Germania esistono quattrocento banche pubbliche di investimento? In quel caso si può agire dando direttive che vengono eseguite e che danno soldi e liquidità immediata. Questi strumenti, in Italia, non esistono. Noi li abbiamo cercati nei cassetti. Sembrava che da qualche parte ci dovesse essere un pulsante da premere per far girare tutto.

Signori, non funziona così. Noi abbiamo la nostra responsabilità, ci assumiamo i nostri impegni. Siamo da due anni al Governo, con forze diverse, ma ci sono forze che sono qui da venti, trenta o quarant'anni.

#### **Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 12)**

(*Segue FEDE*). E allora ci tocca sentire le critiche di chi poteva trovare la soluzioni e, non lo ha fatto per vent'anni, quando ha governato per dieci anni; ed oggi dice a noi, in emergenza, in una situazione di calamità naturale, che non stiamo trovando risorse. Manon scherziamo! Per favore, non scherziamo. Dobbiamo essere seri e concreti (*Applausi*) e smettetela di soffiare sul fuoco di una Nazione in sofferenza: fuori da quest'Aula ci sono persone che soffrono; cittadini, dipendenti, lavoratori, imprenditori, partite IVA che veramente hanno subito l'asfissia di un'emergenza.

Abbiamo dovuto gestire due emergenze: la prima guerra è stata sanitaria ed è stata combattuta nelle corsie degli ospedali, con medici lasciati senza farmaci, senza DPI, senza posti letto. Hai voglia a dire che gli altri hanno fatto. In primo luogo, noi siamo stati colpiti per primi al mondo; nel mondo occidentale, l'Italia è stata la prima Nazione più colpita nel suo cuore produttivo, la Lombardia, quella che a noi sta a cuore come tutte le altre parti d'Italia.

Se oggi arriviamo a ripartire e a vivere una stagione estiva che non sarà quella che abbiamo nella memoria storica, ma sicuramente un modo per poter dare ossigeno, è perché abbiamo fatto delle limitazioni, con il *lockdown*, che hanno impedito la diffusione del virus, hanno salvaguardato le zone integre, quella da cui provengo, dove i casi sono bassissimi. Ma se non ci fosse stato il *lockdown*, i posti letto della mia città sarebbero stati occupati da persone provenienti da altre città. Si parla di autonomie, ma questo mito è stato sfatato, perché qui si parla di solidarietà. Si parla di sostegno, compreso il tanto criticato reddito cittadinanza, ma molta gente sta sopravvivendo proprio grazie a quelle misure. Le risorse previste da tali misure verranno messe in circolo per sostenere l'economia, perché non siamo strumenti isolati: siamo un'unica barca, anzi purtroppo una zattera, per come è stata ridotta l'Italia. Dobbiamo, però, lavorare insieme uniti.

Queste cose sono state fatte da noi. Si parla spesso di *fake news* e si è sentito dire che il presidente Conte appare in televisione e che annunci. Ebbene, il presidente Conte, come il Governo e la maggioranza, hanno lavorato. Ben altre forze sono riconosciute anche a livello internazionale per essere *fake news generator*, finite nelle classifiche internazionali. Ahimè, al pari di questa classifica, *leader* che governano altre Nazioni hanno sottovalutato la situazione e non l'hanno gestita come noi abbiamo fatto. Ma adesso stanno molto peggio di noi, che siamo partiti prima. Stiamo ripartendo, ma ci sono Nazioni ancora in sofferenza che non hanno trovato soluzioni non adottando i nostri principi.

Ritengo quindi che abbiamo fatto un ottimo lavoro. Non elenco tutti i provvedimenti assunti, perché in tutta questa lunga e profonda discussione ne abbiamo parlato a fondo e li abbiamo elencati tutti. I 400 miliardi, il decreto-legge liquidità, il decreto-legge crescita e il decreto-legge rilancio sono misure reali; e si sono cercate le risorse nei bilanci dove non c'erano, con grosso sacrificio. Le stiamo cercando anche in Europa con una credibilità che oggi ci viene riconosciuta a livello internazionale, perché ci poniamo come persone serie, competenti e credibili. La credibilità è il nostro valore e su



questo lavoriamo. Possiamo andare tranquillamente fieri. Forse "fieri" è una parola troppo grande e non si può mai essere fieri quando si conduce una battaglia e stiamo conducendo una battaglia: ci sono morti, persone che soffrono, imprese che hanno grosse difficoltà di cui siamo consapevoli. Dobbiamo impegnarci per dare loro le migliori soluzioni in queste difficili condizioni per pensare a un futuro migliore che affronteremo insieme con coraggio.

Mi auguro che, anche in questo consesso, maggioranza e opposizioni possano lavorare insieme, come forse fino ad ora non è mai avvenuto, neanche negli ultimi tempi. Con rammarico penso al Portogallo, dove il *leader* dell'opposizione ha detto che oggi c'è la guerra e quindi lavorano insieme, e domani considereranno le politiche, le problematiche e gli errori, ma non oggi.

Quindi andiamo avanti con la fiducia. Il confronto c'è stato. Il provvedimento è stato migliorato: si sono trovate molte soluzioni, sicuramente non tutte; ne dovremo trovare altre e dovremo continuare il lavoro. Ma noi siamo qui a lavorare per i cittadini italiani e continueremo a farlo con orgoglio, dignità e nell'interesse generale. Per questo ringrazio tutti i miei colleghi, il Governo e quanti hanno contribuito ai provvedimenti posti in essere. Continuiamo a lavorare. (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo.

Passiamo alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 1829, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

**STEGER** (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**STEGER** (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, il Gruppo per le Autonomie esprimerà un voto favorevole al provvedimento in esame, che è uscito sensibilmente migliorato nel corso della sua trattazione alla Camera. Questa è la riprova dell'importanza del lavoro del Parlamento, seppure, anche questa volta, ci troviamo a dover ratificare quello che è stato fatto alla Camera.

È una prassi ormai consolidata, ma è una abitudine inaccettabile, e spero tanto che in futuro il Governo si ricreda su questo punto. Inoltre, pensando al prossimo decreto-legge rilancio - un provvedimento che vale due leggi di bilancio -, se non ci saranno due letture complete da parte di entrambe le Camere, vedo anche profili di incostituzionalità. (*Applausi*). Lo ripeto: spero davvero che il Governo su questo punto si ricreda.

Dispiace anche che, su un provvedimento importante come questo, decreto-legge liquidità (considerando che non so quanti altri provvedimenti di tale importanza saranno approvati in questa legislatura e fermo restando che sono contento che lei, signora Sottosegretario, sia qui con noi), anche come forma di rispetto non sia presente il Ministro a discutere con noi delle norme.

Entrando nel merito, credo che la notizia migliore stia nell'alleggerimento del carico burocratico per accelerare l'accesso alle risorse da parte delle imprese. Bene, quindi, le novità riguardanti l'autocertificazione, lo *stop* alla segnalazione alla centrale dei rischi; bene anche l'esclusione dalla responsabilità per le imprese che adottano correttamente protocolli di sicurezza sanitaria. Altrettanto importante, poi, è la norma contabile a favore del settore turistico-alberghiero con la rivalutazione gratuita dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2019. Si tratta di un altro elemento a favore del settore, pur sapendo che la grande questione è legata alla riattivazione del mercato turistico, quindi della piena libera circolazione a livello europeo.

Come ci ricordano i dati più recenti, questo settore, al pari di quello delle costruzioni, è il più esposto ai rischi dell'insolvenza. Bene l'impegno che il Governo sta mettendo su questo fronte, ma è chiaro che, dopo l'improvvisa retromarcia austriaca, ci vuole un impegno anche da parte della Commissione europea, oltre a quello del Governo e a quello che, nel nostro piccolo, noi, come zona di confine, cerchiamo di porre nelle nostre trattative con il Governo austriaco. Schengen è un diritto dei cittadini europei e oggi nulla ne giustifica più la sospensione.

Tornando alle misure, altrettanto significativo è l'allargamento dei finanziamenti e i tempi di restituzione per le imprese, a cominciare da quelli garantiti al 100 per cento dallo Stato. Il passaggio da 25.000 a 30.000 euro e da sei a dieci anni per la restituzione non è un elemento trascurabile; ma ancora più importante è il punto riguardante la restituzione a trent'anni per i prestiti - fino a 800.000 euro - a

favore delle imprese con alti volumi di fatturato.

È una prospettiva temporale che ben rappresenta la tipologia di aiuti di cui ha bisogno il sistema, ossia un indebitamento che non si ripresenti nel giro di poco tempo come una zavorra sulle attività delle imprese.

Importante è anche la norma che connette i finanziamenti all'impegno alla non delocalizzazione delle imprese, che idealmente si collega alla misura prevista nel decreto-legge cura Italia che ha rafforzato la protezione, per il tessuto produttivo e i settori strategici, da eventuali scalate ostili.

Il decreto-legge che stiamo per convertire ha anche il merito di aver esteso le sue misure al terzo settore, colpevolmente dimenticato nella prima fase, e di aver pensato al mondo dell'artigianato con il congelamento dei mutui. È chiaro, però, che su questi finanziamenti ci vuole un radicale cambio di passo da parte delle istituzioni bancarie.

Molte banche stanno lavorando con rigore e velocità, ma ce ne sono molte altre che, purtroppo, stanno dando vita a istruttorie lentissime (18 documenti), come denunciano gli imprenditori, anche quando si tratta di finanziamenti garantiti al 100 per cento dallo Stato e che non richiedono la valutazione creditizia. Certo, grazie alle denunce degli imprenditori, nel testo è stato rafforzato il loro potere negoziale, ma il punto vero è che gli istituti bancari non possono vanificare lo sforzo dello Stato e delle istituzioni, ma sono chiamati a tutelare il sistema produttivo, cosa che dovrebbe rientrare anche nei loro interessi. Ciò è ancor più vero se pensiamo che le richieste di moratoria da parte di famiglie e imprese continuano a salire e raggiungono i 2,4 milioni di euro, per un valore dei prestiti che arriva a 250 miliardi. Numeri da far tremare i polsi, come anche quelli di oggi dell'ISTAT sulla disoccupazione, che ben rendono la gravità della situazione e lo sforzo che tutti sono chiamati a fare.

Per questo, signor Sottosegretario e signor Presidente, crediamo sarà decisivo il modo in cui spenderemo le risorse che arriveranno dall'Europa. Parliamo di cifre imponenti, che valgono sette o otto manovre di bilancio e che costituiscono anche un'occasione unica per ripensare i modelli economici e di sviluppo. A mio avviso dobbiamo alimentare fortemente la domanda interna, con forza e con coraggio, ad esempio attraverso una sensibile riduzione dell'IVA per un determinato periodo, perché questa misura alimenterebbe la domanda interna e farebbe sì che soprattutto i piccoli e medi stipendi, che oggi si esauriscono quasi tutti in spese di consumo, ne abbiano il principale giovamento. Su questa misura intendo insistere e la chiedo vivamente al Governo. Non lo farò in questa sede, non vado oltre, ma per me si tratta di un punto fondamentale per i prossimi provvedimenti, che il Governo sta per preparare.

Insisto anche su ciò che ho già detto in questa sede: non si deve esagerare con le misure assistenzialistiche, ma si deve puntare su quegli ambiti che fanno da moltiplicatore economico e, allo stesso tempo, l'Italia deve attrezzarsi per migliorare la sua capacità di spesa. La pubblica amministrazione è chiamata ad uno sforzo straordinario e a un salto di qualità, perché sarebbe inaccettabile assistere a quello che in passato è accaduto con i fondi europei: sono ben nove i miliardi di euro non spesi dell'ultima programmazione. In conclusione, credo che il decreto-legge in esame, emanato a ridosso del primo provvedimento legato all'emergenza, rivesta un ruolo fondamentale. Esattamente come il decreto liquidità dovrà essere il puntellamento del decreto cura Italia, adesso abbiamo bisogno di un decreto per le semplificazioni, che rappresenti il secondo tempo di questa misura. Anche lì servirà lo stesso coraggio e la stessa convinzione che hanno guidato alcune delle modifiche, a cominciare dalla norma sulle autocertificazioni, che va finalmente incontro alle richieste di tutti noi. Per farlo servirà naturalmente un Parlamento che ritrovi appieno la sua centralità e che possa svolgere, soprattutto in una fase complessa come quella che stiamo vivendo, quanto la Costituzione gli chiede e gli attribuisce. È con questo forte auspicio che ribadisco il voto favorevole del Gruppo per le Autonomie. *(Applausi)*.

[MARINO](#) (IV-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO (IV-PSI). Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli senatrici e senatori, la mente corre all'8 aprile: sono passati meno di sessanta giorni dall'emanazione del provvedimento al nostro esame, come evidentemente ci impone la decretazione di urgenza, ma nel frattempo è cambiato il

mondo. C'è l'immagine dell'8 aprile e il silenzio rotto solo dal canto che si levava dai balconi e c'è l'immagine del 4 giugno, oggi, quando il mondo è ripartito, con molte più difficoltà.

Oggi operiamo una conversione in legge, che di fatto è una mera presa d'atto del lavoro fatto alla Camera dei deputati. Si tratta di un lavoro ben fatto, perché direi che il decreto ne è uscito migliore di come era entrato. Il decreto liquidità è il secondo provvedimento di natura economica, che va letto nel combinato disposto con il decreto cura Italia e nella prospettiva del decreto rilancio, che ha iniziato il suo percorso parlamentare in questi giorni, alla Camera dei deputati. Si sono cioè posti in essere più strumenti e più provvedimenti, che, come tessere di un mosaico, definiscono un quadro, che vuole essere la risposta a domande accorate. Come riusciremo a far fronte alle scadenze? Come pagheremo dipendenti, fornitori e tasse? Quali saranno i protocolli di riapertura? Erano queste le domande accorate, che ci sentivamo fare nelle numerosissime videoconferenze e nei *webinar* che sono stati tenuti in questo periodo e a cui si è cercato di dare delle risposte, prima da parte del Governo e poi da parte della maggioranza.

Personalmente sono soddisfatto per il contributo significativo che è stato dato al suo miglioramento dal Gruppo Italia Viva-PSI, i cui emendamenti hanno seguito tre linee di intervento, volte rispettivamente a semplificare e velocizzare le procedure per l'erogazione del credito, ad allargare la platea degli aventi diritto e a rendere il costo del credito meno oneroso. Non ripeto nello specifico ciò su cui mi sono già dilungato ieri. Cito per tutti però l'introduzione dell'autocertificazione, che comporta una maggiore responsabilità da parte del richiedente, ma anche meno controlli da parte degli intermediari. Questo pone al centro il tema della celerità, perché è una variabile veramente importante per rendere incisiva l'azione del Governo.

È evidente - lo accennavo già ieri - che i tempi necessari per le misure adottate dal Governo sono diversi a seconda della loro natura: da una parte ci sono le moratorie, che sono state immediatamente operative; dall'altra, invece, altri tipi di provvedimenti hanno incontrato molte difficoltà per dispiegare i propri effetti, come emerge chiaramente dai risultati del questionario inviato dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario finanziario. Questo questionario prevedeva una serie di domande. Ne cito solo una, aggiornata al 20 maggio, che riguarda le richieste di prestiti sotto i 25.000 euro: domande presentate circa 559.000; accolte ed erogate 290.000, il 51,8 per cento dei casi. Per quanto riguarda invece i prestiti superiori ai 25.000 euro: presentate 48.000; accolte ed erogate 11.663, il 24,1 per cento dei casi.

Il questionario chiedeva anche qual era il rapporto con i finanziamenti pregressi, gli interessi di commissione, la richiesta di moratoria per prestiti e mutui immobiliari. Mi aspettavo, da una parte, risultati più confortanti, a partire dalla burocrazia, che secondo me non ha ancora capito e non si è ancora adeguata all'attuale dimensione emergenziale. Non bastano i pronunciamenti virtuosi della *task force*; abbiamo bisogno che siano i direttori di filiale ad agire con velocità ed è questo che chiede il Paese. Nonostante ciò mi permetto di sospendere il giudizio su questo aspetto. La consideriamo una fotografia e ragioniamo in termini positivi. C'è stato un segno di mutamento delle norme in sede di conversione e ci sarà necessità di fare una nuova fotografia, con attenzione anche alla divisione territoriale delle erogazioni. La gente vuole ricominciare e vuole certezza.

Ieri il sottosegretario Guerra evidenziava come da parte di molti ci fosse stata una sottovalutazione nel dibattito del termine «liquidità». Ha assolutamente ragione e noi di Italia Viva ricordiamo con orgoglio che già da tempo sostenevamo come la liquidità fosse necessaria per ricominciare, perché i costi restano fissi, ma le entrate vengono meno; lo dicevamo già con Matteo Renzi in un'intervista che sono andato a rivedermi ieri del 27 marzo, che fu allora anche molto criticata da chi non ne coglieva il significato prospettico. Il tema non era se morire di coronavirus o morire di fame, ma era di prepararci alla ripartenza con necessario anticipo, perché nella politica - permettetemi - penso che sia necessario ogni tanto anche avere un po' di *vision*. Uno storico racconta i fatti, un politico cerca di prevederli e condizionali e questa differenza penso sia fondamentale.

Il governatore Visco venerdì scorso, nelle sue considerazioni finali, ha dipinto due scenari: uno scenario di base, che prevedeva una diminuzione del PIL del 9 per cento, superiore addirittura ai due *step* successivi 2008-2013, e un altro scenario, che non era catastrofista, ma comunque più negativo,



che ipotizzava una diminuzione del PIL del 13 per cento. Noi in questo momento abbiamo la maggiore diminuzione di reddito degli italiani dalla Seconda guerra mondiale. Ora dobbiamo evitare che vi sia una *escalation*: prima la crisi sanitaria, poi la crisi del PIL e poi la crisi finanziaria. Guardate che la crisi finanziaria si può evitare grazie ai finanziamenti di provenienza Unione europea e BCE, ma a determinate condizioni, cioè che quei i finanziamenti debbano essere sfruttati tutti. E quando dico tutti intendo a partire dalla nuova linea di credito del MES per 36 miliardi, immediata, senza condizionalità e che ci fa risparmiare 700 milioni all'anno di interessi, su cui proprio ieri è stato presentato da Italia Viva un piano concreto di spesa e di proposta. Proposte concrete e chiare per dire come possiamo utilizzare quei 36 miliardi: un piano che esuli dalle secche della demagogia, dell'ideologia e del populismo.

Ma ci sono anche altri strumenti. Ci sono i quasi 20 miliardi per le imprese della BEI, ci sono i quasi 20 miliardi del Sure sulla Cassa integrazione europea di disoccupazione, c'è il Recovery fund, o meglio il Next generation fund, che è stato presentato alla Commissione europea: un fondo con il compito di emettere *recovery bond* con garanzia di bilancio dell'Unione europea, composto - lo sappiamo tutti - sia di finanziamenti sia di denaro a fondo perduto.

Il problema però è che quest'erogazione è in là nel tempo, ma in Italia c'è fretta e bisogna reagire subito, prima dell'autunno, quando sarà a rischio la chiusura - o la non riapertura - di quasi un terzo delle imprese. Dobbiamo quindi cominciare a discutere subito di tutto, a partire - come ricordava la collega Conzatti ieri - dal piano nazionale delle riforme, che è uno strumento fondamentale per dialogare con l'Unione europea, le opposizioni e le parti sociali. Dobbiamo cominciare a scrivere insieme il futuro dell'Italia attraverso le riforme quelle della pubblica amministrazione, della giustizia civile, del lavoro, del fisco, della scuola, del *Welfare*, della sanità e - da ultimo, ma soprattutto - delle infrastrutture, fisiche e digitali.

Ricordo, a questo proposito, gli stimoli che ha fornito Italia Viva al Governo per rilanciare la prima possibile partita di investimenti in infrastrutture. Nel piano Italia *choc* abbiamo dimostrato come in Italia siano stati stanziati, ma non spesi, 120 miliardi di euro per opere infrastrutturali. Italia *choc* parla di lavoro, che è anche per i più piccoli: crescita economica e sviluppo del Paese significa garantire una prospettiva di vita migliore alle nuove generazioni, il cui futuro stiamo in parte ipotecando, proprio noi, con l'aumento del debito a cui siamo costretti oggi.

Rispetto ad altri Paesi, affrontiamo questa crisi un po' sguarniti. Abbiamo fatto distribuzione prima, quando gli altri pensavano a investire. Ieri abbiamo ascoltato gli impegni del presidente Conte, che vanno nella giusta direzione. Adesso bisogna passare dalle parole ai fatti: trasformiamo la crisi in una vera occasione di cambiamento per l'Italia, sapendo - come dice saggiamente Ilaria Capua nel suo ultimo libro - che bisogna assumere una nuova mappa mentale e che - come ci spiega Tom Nichols - è tornata l'era della competenza. Non ci faremo trovare impreparati, consci che è in ballo il futuro dei giovani, cui dobbiamo guardare con speranza e fiducia; è in ballo il futuro del Paese.

Questi sono i motivi e le condizioni per cui Italia Viva-P.S.I. voterà la mozione di fiducia posta dal Governo. (*Applausi*).

[DE BERTOLDI](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BERTOLDI (*FdI*). Signor Presidente, cari colleghi, signore del Governo qui presenti, credo che questo decreto-legge liquidità ben rappresenti l'attuale maggioranza e l'attuale Governo, nel modo più completo, da un punto di vista quasi iconografico ed estetico. Pensiamo alle esternazioni del presidente Conte, quando - come hanno ricordato tanti colleghi - lanciò il *bazooka* del credito e promise agli italiani miliardi (400 miliardi di crediti al sistema impresa).

Purtroppo, non è stato così e lo avevamo evidenziato all'inizio: proprio poche ore e pochi minuti dopo che il presidente Conte disse queste cose, facendo una semplice analisi che qualunque studente universitario può fare, notammo che c'era qualcosa che non andava e che, dietro quelle promesse, c'era di fatto un inganno - bello e puro, purtroppo - verso quel sistema economico che tanto ha bisogno di aiuto e di crediti, che in quel momento si era sentito quasi rassicurato e che oggi, a distanza di sessanta giorni, si è scontrato con la realtà.

Perché questo? 400 miliardi di crediti, signori del Governo, per semplici leggi economiche, prevedono che si mettano a disposizione garanzie per almeno 40 miliardi. La leva generata dalle garanzie può avere, quando va bene, un effetto moltiplicatore pari a otto, dieci, undici o dodici (nelle ipotesi migliori). Ricordo che la crisi non è certamente uno dei momenti migliori per l'economia italiana e quindi le prospettive di *default* o le prospettive che venga meno la capacità dell'impresa di rimborsare sono sicuramente più alte; prevedere un effetto moltiplicatore di dieci sarebbe già stata una previsione ottimistica. Quei 400 miliardi reclamavano e urlavano a gran voce 40 miliardi di garanzie, non il miliardo e 750 milioni che avete messo sul fondo di garanzia, più un altro miliardo cambiando natura a un fondo della SACE. Con quei due miliardi e poco più che avete posto alla base del decreto liquidità, potevate garantire del credito per circa 20-25 miliardi. Con i dati che adesso abbiamo quasi a consuntivo, vedrete che il Governo è stato coerente da un certo punto di vista, perché allora avrebbe potuto dichiarare 20-25 miliardi e oggi, dopo quasi 60 giorni, il valore delle pratiche che sono state approvate è pari a circa 20-25 miliardi (altro che 400 miliardi).

I numeri parlano chiaro e li abbiamo visti. Io e i colleghi che, come me, fanno parte della Commissione d'inchiesta sul sistema bancario ci siamo confrontati con la *task force* per la liquidità e abbiamo visto che i numeri parlano di circa 500.000 domande o poco più, nell'ipotesi automatica più semplice, vale a dire dei prestiti fino a 25.000 euro. Ricordo che queste 500.000 domande sono il 10 per cento delle partite IVA italiane; quindi già il fatto che, in un momento così difficile, solo il 10 per cento delle partite IVA abbia deciso di ricorrere a questa misura qualche domanda ce la dovrebbe porre. Di queste 500.000 domande ad oggi ne sono state approvate (e in alcuni casi il prestito è stato parzialmente erogato) poco più della metà, cioè poco più di 250.000. Numericamente parlando, vuol dire che sono stati approvati circa 5 miliardi di prestiti alle nostre PMI.

Per quanto riguarda poi i prestiti oltre i 25.000 euro, per i quali tra l'altro la garanzia non è più del 100 per cento, le pratiche sono ancora meno: se nel primo caso parliamo di 500.000 pratiche, in quest'altro caso parliamo di 47.000-48.000 pratiche arrivate, delle quali non la metà, ma solo un quarto è stato approvato, cioè sono state approvate circa 12.000 posizioni. Anche qui possiamo sommare più o meno cinque miliardi di prestiti erogati; con cinque nel primo caso e cinque nel secondo, siamo a 10 miliardi in totale. Dopodiché c'è l'intervento della SACE sulle imprese di dimensioni maggiori; in questo caso, grazie al supporto che avete garantito a FCA (cioè alla Fiat) senza alcuna condizionalità, con 6-7 miliardi di prestiti, l'importo aumenta un po' e, sommandosi a qualche altra pratica, porta la somma complessiva relativa alla SACE a circa 10-15 miliardi. Ecco i 25 miliardi circa dei quali parlavo, che confermano come avete messo delle garanzie tali da poter dare crediti al massimo per 20-25 miliardi. Questa è la conferma, nei fatti, di quanto avete mentito agli italiani, promettendo, con garanzie pari a due miliardi e mezzo, 400 miliardi di crediti alle imprese.

Se questo è il modo di fare, se voi avete il coraggio di mettere la fiducia finanche su un provvedimento così ingannevole, allora vuol dire davvero che non solo non si rispettano più le regole costituzionali e parlamentari, come i miei colleghi hanno più volte detto e come il mio collega Zaffini ha detto prima proprio in merito alla fiducia, ma si viene meno anche a quello che dovrebbe essere un rapporto di rispetto e di educazione nei confronti non tanto dei colleghi parlamentari, quanto di quegli artigiani, di quei commercianti e di quegli industriali ai quali in queste ore avete saputo rispondere solamente che sono degli evasori fiscali. Avete fatto arrabbiare i professionisti: tutti gli ordini professionali, proprio in questi minuti, stanno dialogando sul *web* per lamentarsi di questo Governo. Ma non bastavano gli ordini dei professionisti; anche Confindustria ha detto che questo Governo forse fa più male del virus. Ma allora tutto il mondo economico e produttivo italiano non vi capisce o siamo solo noi che vogliamo evidenziare quanto non funziona? Vedete, signor Presidente e signori del Governo, il rappresentante del MoVimento 5 Stelle, nel corso della discussione sulla fiducia, ha detto con candida innocenza che la questione di fiducia si è sempre posta. Ah, si è sempre posta. Sbaglio o mi pare di ricordare che voi eravate proprio i primi ad alzare i toni, la voce e anche altro contro questi metodi di lavoro? Si vede però che bisogna continuare in questo modo.

Il collega ha anche detto che gli rimproveriamo di non aver trovato i fondi; noi non vi rimproveriamo di non aver trovato i fondi, signori colleghi del Governo, noi vi rimproveriamo di non averli saputi

spendere bene e di non essere stati capaci di farli arrivare al sistema produttivo italiano, che è cosa ben diversa. I fondi infatti li avete trovati, come non li ha mai trovati nessun altro: anche grazie al contributo fattivo del centrodestra, che vi ha permesso in quest'Aula di fare uno scostamento di bilancio per arrivare complessivamente, sulle tre manovre, a 80 miliardi di euro; ripeto, anche grazie a noi, che vi abbiamo messo nelle mani di fatto tre manovre di bilancio. Nessun'altra forza politica ha avuto la disponibilità monetaria e finanziaria che voi oggi avete.

Non diteci cose che non sono vere. I soldi li avete, ma li state sprecando in dispiego di energie che non servono a nulla. State facendo una distribuzione che vuol dare tutto a tutti e non dà niente a nessuno. Non avete capito che il sistema della burocrazia di questo Paese - che voi avete peggiorato, peraltro, con le vostre manie giustizialiste nel primo e nel secondo governo Conte - lo hanno paralizzato; semplificazione, codice degli appalti da fermare, ma dove sono gli interventi che servono al Paese?

Questo vi si chiede; i soldi li avete, ve li abbiamo dati noi, tutti assieme. Siete voi - ribadisco - che non li avete saputi spendere e, oltretutto, non avete avuto neanche la capacità di interpretare il *sentiment* del popolo delle partite IVA, di quei 5 milioni di partite IVA che rappresentano il futuro del Paese.

Signori del Governo, vi imputiamo l'assistenzialismo non perché non si debba riconoscere - lo dice una forza della Destra sociale - alle categorie più deboli quanto gli spetta, ma perché, per aiutare davvero i più deboli, bisogna aiutare le imprese, gli artigiani, i commercianti, gli industriali, coloro che a queste categorie possono offrire il lavoro e non il reddito di emergenza o di cittadinanza.

Fratelli d'Italia sarà sempre con chiunque vorrà creare lavoro ed economia, mantenendo il sistema produttivo italiano.

Con questa riflessione concludo il mio intervento, annunciando chiaramente il voto contrario, la sfiducia di Fratelli d'Italia al Governo, sapendo di non rappresentare solo il nostro elettorato perché nella sfiducia e nel nostro voto contrario si esprime gran parte del popolo italiano. (*Applausi*).

[LAFORGIA](#) (*Misto-LeU*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAFORGIA (*Misto-LeU*). Signor Presidente, voteremo la fiducia sul provvedimento al nostro esame. Come noto, il voto di fiducia è un voto doppio, è un voto sul Governo, su cui evidentemente noi come parte della maggioranza, riponiamo appunto tutta la nostra fiducia, un Governo che si è caricato sulle spalle il Paese - mi lasci usare, Presidente, questa formula un po' retorica - in un momento di grande difficoltà, forse il momento più difficile nella storia della Repubblica. È altresì un voto positivo rispetto al merito del provvedimento.

Pensiamo che il cosiddetto decreto liquidità sia un pezzo di un mosaico che è stato costruito dal Governo e dalla maggioranza certamente non senza difficoltà e che prevede alcuni pilastri attorno ai quali ruotano le misure messe in campo in queste settimane e in questi mesi così difficili. Penso a tutto il capitolo del sostegno al reddito, a tutte le misure per il finanziamento significativo della cassa integrazione, quella ordinaria, quella in deroga, piuttosto che a tutte le misure di sostegno alle categorie più disparate dell'economia, della società e del mondo del lavoro di questo Paese.

Penso al *bonus* alle partite IVA, tanto bistrattato nel dibattito pubblico, rispetto alla cui dimensione anche noi abbiamo espresso alcune riserve. Si è trattato comunque di misure che nel tempo in cui viviamo si sono rivelate assolutamente necessarie e questo è il primo pezzo della strategia della prima fase della fase due, per usare le espressioni cui si ricorre nel dibattito politico e giornalistico.

È il caso anche di tutto il capitolo riguardante i provvedimenti fiscali, in parte contenuti nel decreto rilancio. C'è poi tutta la partita delle risorse a fondo perduto e infine, ma non per ordine di importanza, la questione di cui stiamo trattando, esattamente quella dell'accesso al credito.

Non mi soffermo sui dettagli. In discussione generale e poco fa, in alcuni degli interventi che mi hanno preceduto, ho ascoltato diversi colleghi soffermarsi su alcuni aspetti significativi rispetto ai quali anche noi abbiamo fatto la nostra parte. Penso, ad esempio, al tema dell'autocertificazione e al fatto che il combinato tra l'aspetto della semplificazione e l'idea che sia stato costruito un conto corrente dedicato ci convince nella misura in cui si mette insieme l'aspetto della semplificazione, e quindi la possibilità di accedere a questa opportunità nei tempi e nei modi più semplici possibili, con un'idea di trasparenza e di rendicontazione. Non dobbiamo infatti mai dimenticare che viviamo in un Paese che, ahimè, è

ancora afflitto in molte sue parti e anche in interi segmenti della sua economia da dinamiche opache, se non addirittura da questioni che hanno a che fare con fenomeni criminali o mafiosi.

Aver unito i due elementi che ho richiamato è dunque importante, così come riteniamo sia stato un passaggio utile immaginare che dalla garanzia Sace siano escluse, ad esempio, le imprese che controllano direttamente o indirettamente aziende e società che risiedono in Paesi e territori cosiddetti non cooperativi sul piano della fiscalità.

Certo - e da questo punto di vista, se mi permettete, c'è un elemento di delusione che andrà in qualche modo corretto e che comunque sarà un tema da discutere - questo non elimina il rischio che alcune misure possano ricadere su quelle imprese che hanno sede nei paradisi fiscali. Si tratta di un grande tema, che naturalmente non possiamo affrontare unilateralmente come Paese nella sua meritevole lotta in solitudine; va affrontato in una cornice europea, ma non possiamo non vedere che c'è una questione anche di questo tipo.

Allo stesso modo, non possiamo non vedere che c'è un tema su cui pretendiamo trasparenza e sul quale abbiamo anche presentato un ordine del giorno, a prima firma della senatrice De Petris. Mi riferisco al fatto che vi sono gruppi di imprese che, dal nostro punto di vista, devono avere l'obbligo di una rendicontazione, la più trasparente possibile, in relazione ai loro bilanci, in relazione agli utili al netto delle imposte, in relazione agli *asset* materiali e immateriali, in relazione alla loro dimensione reale sul piano dell'occupazione. In altre parole, non può esistere un'entità che sia destinataria delle ingenti misure che mettiamo in campo sul piano delle risorse e che sfugga però a una fotografia che non siamo in grado di scattare semplicemente perché questa entità si perde nell'architettura secondo la quale è costruito un gruppo nelle sue ramificazioni e nella sua articolazione in diversi Paesi e in diversi territori. Tutto questo non può esistere: è un fatto di trasparenza, ma soprattutto è un fatto di efficacia delle misure che si mettono in campo. Questo è il quadro del provvedimento che stiamo esaminando.

Mi faccia dire però, signor Presidente, che c'è un tema politico. Ho ascoltato la discussione dei colleghi e segnatamente quella dei colleghi dell'opposizione e c'è qualcosa che non torna.

Abbiamo infatti davanti a noi una crisi economica e sociale spaventosa, quella già in corso ma soprattutto quella che verrà. Il dato delle ultime ore riporta 271.000 occupati in meno in un solo mese: già solo questo fa impressione rispetto a ciò che si sta determinando. Stiamo parlando di un quadro di occupati in meno relativi al tempo determinato e al lavoro autonomo, quindi non stiamo guardando a quel dato che esploderà inevitabilmente quando rimuoveremo l'obbligo, che giustamente abbiamo imposto, rispetto alla necessità di non procedere ai licenziamenti fino al 17 agosto, una misura che personalmente vorrei si prolungasse ancora un po'.

#### **Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 12,41)**

(Segue LAFORGIA). Se questo è il quadro davanti a noi, le parole del nostro Presidente del Consiglio sono parole importanti, che peraltro il Presidente del Consiglio non ha mai dimenticato in questi mesi: un appello, un richiamo alla responsabilità, tanto delle opposizioni quanto delle forze sociali. Quella responsabilità - lo dico con grande rispetto - forse è stata anche richiamata in questa sede, con autosegnalazioni di disponibilità alla collaborazione da parte dell'opposizione; mi sarebbe però piaciuto si manifestasse in quel giorno, che è sempre stato storicamente il giorno che unisce il Paese, che invece l'opposizione ha interpretato come un giorno di parte, cioè il 2 giugno, la festa della Repubblica, in cui qualcuno si è assunto persino il diritto di dividere una piazza, che invece doveva unire. Lo dico perché non ho mai pensato che l'opposizione si debba censurare rispetto alle proprie posizioni, ma non ne usciamo se non ci facciamo informare da questo elemento di unità istituzionale, che ci deve unire nel capire come procedere.

Per me valgono tre questioni. In primo luogo, c'è un'idea - fatemelo dire - un po' curiosa, che sta serpeggiando in alcuni settori dell'economia e del mondo imprenditoriale di questo Paese, a cui alcune forze politiche stanno cercando di autosegnalarsi come capaci di rappresentare quella voce. Si tratta di una sorta di neo keynesismo confindustriale, l'idea che lo Stato debba intervenire massicciamente, con misure importanti, ma debba essere assolutamente invisibile rispetto ai vincoli a fronte di quegli impegni economici. No, non funziona così. I provvedimenti che mettiamo in campo, anche i prossimi, dal mio punto di vista, Presidente, devono essere informati da questo criterio: il massimo

dell'universalità per le misure destinate alle persone (perché non possiamo neanche incorrere nel paradosso che si stanziino 55 miliardi di euro e vi siano alcune categorie scoperte, ossia persone che non ricevono questi soldi), ma il massimo della condizionalità per le risorse destinate alle imprese. Le imprese possono ricevere perfino contributi a fondo perduto, ma nel riceverli devono dire quali sono gli impegni che mettono in campo sul piano delle assunzioni, degli investimenti, della possibilità di non procedere a delocalizzazioni e così via. Questo per me è un richiamo, attraverso le regole, al tema dell'etica della responsabilità.

La seconda questione è stata citata in questa sede. Mi rivolgo a lei, Presidente, e per il suo tramite al collega De Bertoldi, che stimo. Il senatore De Bertoldi non dovrebbe citare il presidente di Confindustria a sostegno della sua tesi politica; dovrebbe innanzitutto, come abbiamo fatto noi, indignarsi, al di là del merito delle questioni poste dal presidente di Confindustria, per il fatto che ci siamo trovati di fronte a un attacco all'autonomia della politica. (*Applausi*).

Infatti, dire che la politica ha fatto più danni del Covid-19 è innanzitutto un attacco all'autonomia del Parlamento e della politica nel suo complesso. Ciò che mi piacerebbe ascoltare in questo Paese sono parole nuove, diverse, anche da parte di chi non può far finta di non essere un pezzo della classe dirigente di questo Paese, perché lo è. Le grandi imprese, ma anche le piccole, in ogni caso quelle organizzate dentro grandi associazioni di categoria sono un pezzo della classe dirigente di questo Paese e non si può immaginare che la via d'uscita dalla crisi sia fatta da un baratto tra crescita e diritti, magari chiedendo ai lavoratori un'ulteriore riduzione delle loro tutele.

In conclusione, Presidente, pochi secondi per dire che abbiamo bisogno di un'idea di Paese. Lo dico anche al mio Governo, anche alla mia maggioranza. Finora abbiamo fatto dei legittimi e necessari decreti tampone per evitare che la barca affondasse, adesso abbiamo bisogno di metterci un progetto, un'idea di Paese. Qualcuno ha detto che non bisogna tornare alla normalità, perché la normalità era il problema. Io la condivido questa espressione: la normalità era fatta di disuguaglianze; era fatta di disinvestimenti sul settore della scuola pubblica, della formazione, dell'università e della ricerca.

Entriamo allora nel tempo nuovo che abbiamo davanti con una ambizione molto più alta di quella che abbiamo messo in passato, per costruirne, appunto, uno più giusto. Non è retorica: penso sia esattamente quello che si aspettano anche i nostri concittadini. (*Applausi*).

[D'ALFONSO](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALFONSO (PD). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, ho seguito con attenzione gli interventi dei colleghi dei diversi Gruppi parlamentari e vorrei con le mie parole concorrere a tratteggiare il recupero della verità della situazione.

Alcuni intellettuali parlano, rispetto a quello che abbiamo vissuto, non solo noi italiani ma tutto il pianeta, come di una vicenda capace di periodizzare. Nella storia della nostra civiltà ci sono stati accadimenti che hanno periodizzato, come le guerre e le guerre mondiali. Anche la pandemia, purtroppo, ha periodizzato, tra prima e dopo. Questo per dire di cosa si tratta, ciò di cui ci stiamo occupando come risposta e reazione alla profondità di una rottura di civiltà. Alcuni intellettuali la descrivono proprio così: rottura di civiltà circa le abitudini individuali e collettive nel condurre la vita. Il genere umano si fa riconoscere per la vicinanza e la prossimità; abbiamo dovuto rinunciare a prossimità e vicinanza. Si sono interrotte le attività economiche, le attività culturali, le attività educative. Ci sono dei dati che descrivono questa situazione e che fanno davvero paura. Rispetto all'evento della guerra, che la storia della nostra civiltà ci ha abituato a conoscere, quali sono gli elementi in comune? Appunto, la cessazione delle attività, la distribuzione della paura senza confine e poi, ancora, le morti. Rispetto alla guerra c'è il di meno del rumore, ma, addirittura, si è detto che qui ha fatto rumore il troppo silenzio di alcune settimane.

Il nostro Governo, il Governo dell'Italia, Stato membro dell'Unione europea, che cosa ha messo in campo? All'inizio, il decreto-legge cura Italia, poi, il decreto-legge liquidità, del quale ci stiamo occupando, e poi ancora il decreto-legge rilancio, che è in lavorazione. E si cominciano a tratteggiare anche le prime pagine di un altro provvedimento, che si occuperà di semplificazione.

Non si può negare che il decreto-legge, del quale la Camera si è fatta carico di fare in modo che si

arricchisse rispetto al prodotto del Governo, sia uno strumento che ha consentito quanto di fondamentale veniva richiesto dalle imprese nelle settimane che abbiamo alle spalle e anche in questo tempo che abbiamo davanti: il recupero di liquidità.

La liquidità messa in campo è una liquidità che gioca sul triangolo delle garanzie: la garanzia Sace; il ruolo - anche riprecisato - tra Sace e Cassa Depositi e Prestiti, per esempio a proposito dell'internazionalizzazione; la distinzione tra prodotti di liquidità fino a 25.000 euro e sopra 25.000 euro (i numeri sono stati citati con competenza da chi ha parlato).

Siamo arrivati a 500.000 domande, ad oggi, fatte dal sistema delle imprese nei confronti dell'ordinamento. Il lavoro della Camera è stato un lavoro di discernimento e di miglioramento. Si è portata la durata contrattuale da sei a dieci anni per quanto riguarda il recupero del prodotto finanziario consentito; così come i prestiti, aumentati da 25.000 a 30.000 euro, e su questo abbiamo già la scorrevolezza di numeri importanti. Ogni giorno accadono numeri.

Ma esaminiamo il merito. Perché, dopo un certo lasso di tempo, l'erogazione di questi prodotti per le piccolissime imprese ha cominciato a funzionare? Perché ha cominciato a funzionare?

Questo formidabile articolo 1-*bis* andrebbe scritto al pari di quanto troviamo scritto degli insegnamenti dei nostri Padri. Noi troviamo definito all'articolo 1-*bis* l'istituto dell'autocertificazione. Cos'è questo? È un prodotto del commissariato agli usi civici di Foggia (un ufficio che non esiste più e che ha dato molto fastidio dal Medioevo fino al Novecento) o è uno strumento che facilita, semplifica e crea amicizia tra lo Stato, le imprese, la proceduralizzazione e il riscontro alla domanda e pone a valle il controllo che per troppo tempo si è fatto a monte, uccidendo? Il controllo, quando si fa a monte in qualsiasi proceduralizzazione, uccide; non consente, non riconosce, ma distrugge. L'articolo 1-*bis*, volendo allora fare un lavoro di onestà intellettuale, si poteva scrivere nel decreto-legge in uscita; a ciò serve il confronto parlamentare. Se non lo si è fatto, lo si rimedia cammin facendo perché il lavoro parlamentare non è il lavoro di una controparte: è un tiro alla fune che migliora perché si nutre del dato dell'esperienza. (*Applausi*). In questa Assemblea è stato seduto un signore che ha dato tanto contributo all'attività normativa, amministrativa e anche alla giurisdizione: si chiamava Silvio Spaventa e non c'entra nulla con l'economista Spaventa. Costui affermava che il deliberato legislativo non è la norma: una volta che si delibera la legge affinché diventi norma deve incontrare la realtà e deve produrre funzionamento. Per fare in modo che il funzionamento accada, ci sono anche le manutenzioni, gli aggiustamenti e le precisazioni. Va benissimo l'allargamento della platea dei destinatari ai liberi professionisti, alle associazioni, ai *broker* e a coloro i quali intraprendono ogni giorno. Richard Florida ci ha insegnato che l'economia la fanno i grandi gruppi, coloro i quali internazionalizzano, la fanno le figure tradizionali, ma anche le figure creative e innovative, quelle della «t» del talento e anche rispetto a questi si trova copertura con il decreto-legge liquidità.

In questo provvedimento dobbiamo anche riconoscere lo sforzo, per esempio, di fare in modo che chi gode e risulta destinatario di misura finanziante abbia anche degli obblighi rispetto alla dimensione del collettivo: non ti puoi delocalizzare se ottieni risorse garantite dalla SACE; non puoi non avere collaborazione fiscale come sito di riferimento; non può accadere che un'impresa venga finanziata dal pubblico denaro se poi tu operi in un territorio che non collabora sul piano fiscale. Anche l'autodichiarazione non scavalca l'obbligo di cui all'antimafia e di cui alla correttezza fiscale. Insomma, siamo davanti a un prodotto che può funzionare ancora di più se gli si dà tempo e se si toglie questa coltre di conflitto che troppe volte entra in campo e non dà luogo alla proporzionalità della condotta di coloro i quali fanno attività politica. Io voglio ritrovare anche il segnale, il messaggio e le parole del Presidente della Repubblica.

C'è una quarta componente per fare ripresa economica. Mi riferisco alla fiducia, che non si nutre di parole che distruggono a ogni piè sospinto, fino addirittura a mettere in incertezza il fatto che ci sia o no quello strumento. (*Applausi*). Siamo arrivati a un punto in cui le parole di certa opposizione tendono a cancellare l'esistenza dello strumento. È accaduto a me che vengo dal Novecento e ricevo i cittadini come si faceva nel Novecento. Mi hanno chiesto: «Ma è vero che non c'è? È vero che sono parole inventate dalla stampa le misure fino a 25.000 euro e fino a 800.000 euro? È vero che non è possibile e che è tutta una pubblicità?». Ciò accade per il *battage* che è entrato in campo.



Sappiamo che i problemi non sono scomparsi e che ce ne sono ancora. Io sono nella Commissione di inchiesta sulle banche e vediamo qual è, per esempio, l'affanno rispetto al prodotto intermedio, quello cioè fino a 800.000 euro, dove la garanzia non è totale. Lì il merito dal punto di vista creditizio viene coltivato e istruito. Lì c'è una difficoltà, tant'è che i numeri non sono giganteschi, e dobbiamo lavorare per migliorare ancora, per esempio sull'altra grande partita che è la semplificazione. Sulla semplificazione evitiamo di inondare l'attività di ripensamenti, dalla gigantografia del commissario ovunque, perché l'Italia ha conosciuto commissari ovunque. Vi ricordate le Colombiadi del 1992 e come finirono i commissari ovunque? La stessa cosa è accaduta nel 1994 e 1996. Io opero in una Regione dove ci sono quattro commissari. (*Applausi*). Il commissario va bene quando è necessario, ma per il riordino dei procedimenti amministrativi e dei tempi del procedimento da scandagliare è necessario che l'incarico di colui che si occupa di tale attività amministrativa abbia un inizio ed una fine. Vanno ricostituite le competenze nella pubblica amministrazione, va riconosciuto il lavoro, quando è segnato da complessità, bisogna attivare una formazione dedicata e verificata, quindi è molto più complesso che insediare qui e lì un gigante della decisione pubblica perché potremmo anche spaccare e distruggere l'ordinamento italiano.

Dico ai puntuali colleghi dell'opposizione: c'è da migliorare ma ricordiamoci che siamo dentro ad una rottura di civiltà. Nell'antica Grecia dicevano che la distinzione tra i migliori e gli idioti si fa sulla valutazione delle proporzioni. Le dimensioni dei problemi devono dare luogo ad una lettura proporzionata. Non si può sbagliare la lettura proporzionata della gravità della situazione e delle risposte adeguate. Teniamo conto di ciò che è accaduto, teniamo conto della dimensione planetaria del problema. È così che faremo il nostro lavoro.

È per questa ragione che votiamo a favore non solo del provvedimento ma anche per la continuità del lavoro del Governo. (*Applausi*).

**FERRO** (*FIBP-UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**FERRO** (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, colleghe e colleghi, ringrazio i signori sottosegretari per l'attenzione; grazie, professoressa Guerra, di solito lei è molto attenta ma si era distratta un attimo.

Basta parole. A Roma si continua a parlare e Tito Livio ci ricorda nelle sue Storie che: «Dum Romae consulitur, Saguntum expugnatur»; oppure, se vogliamo arrivare a tempi più recenti, potrei citare la canzone di Mina: «Parole, parole, parole». (*Applausi*).

Un "bazooka da 400 miliardi"; non rida, Sottosegretario (non ricordo il suo nome), perché non c'è niente da ridere: la situazione è drammatica. Forse viviamo in paesi diversi. Avete avuto i dati dell'occupazione ridotta ieri, continuiamo a parlare, ci parliamo addosso come è accaduto anche poco fa, con gli interventi della maggioranza. Quante aziende continueranno a rimanere chiuse dopo settembre? Quante aziende non riapriranno? Lo stanziamento di 400 miliardi di euro fu dichiarato in pompa magna, a favor di telecamere, in uno degli usuali comizi serali del presidente Conte: un bazooka per dare liquidità alle imprese. È stata l'ennesima operazione virtuale, come quella di ieri sera. Di soldi veri ce ne sono pochi, molto pochi; alla fine è un'operazione evanescente.

Sono stati più volte citati, anche dai colleghi della maggioranza, i lavori che ci stanno svolgendo nella Commissione di inchiesta sul sistema bancario. I dati sono drammatici. Se poi li disaggregiamo per riferirli ai territori del nostro Paese, vediamo che il dato è ancora più preoccupante in quelle parti del Paese che avrebbero bisogno più di altre di rilancio. Parole, parole, parole. Aveva senso costruire un'operazione mediatica colossale come quella annunciata, che alla fine aumenta il senso di frustrazione, aumenta lo sconforto negli imprenditori, nei lavoratori stessi, nelle famiglie? Ci vuole più chiarezza. Risale a ieri sera l'ennesimo appello alle forze migliori del Paese. È l'ennesima *task force*? Il tanto ricordato Colao dov'è finito? Cosa sta producendo? Ha fatto qualcosa? Ci dite qualcosa? (*Applausi*).

Il presidente Conte chiede collaborazione alle opposizioni. Ebbene, noi siamo qui. Chi l'ha visto, Colao? Cosa sta facendo? Le numerose *task force* e le 500 persone che avete coinvolto cosa stanno producendo (*Applausi*), visto che tutti si stanno lamentando? Avete citato Confindustria, ma vogliamo parlare delle altre associazioni di categoria, delle organizzazioni sindacali, delle partite IVA e degli

ordini professionali? Diamo risposte concrete, scendiamo a terra e andiamo in mezzo alla gente a sentire cosa dice. (*Applausi*).

Il senatore Fede ed il senatore Laforgia hanno contestato la nostra manifestazione, ma era una manifestazione attorno al Tricolore dell'Italia; non c'erano bandiere di partito. (*Applausi*). Non ci date la possibilità di parlare, perché ancora oggi ponete la questione di fiducia, ma chiedete collaborazione. Noi non facciamo quello che è stato fatto nelle precedenti legislature, ossia occupare banchi e sceneggiare varie, colleghi dei 5 Stelle: siamo un'opposizione responsabile, però dateci l'opportunità.

Per obiettività, non posso non citare il fatto che il testo sia stato migliorato, grazie anche al lavoro dei colleghi parlamentari di Forza Italia alla Camera dei deputati: finanziamento da 25.000 a 30.000 euro, i famosi dieci anni per l'ammortamento. Però ricordiamoci una cosa, signori: stiamo parlando di prestiti, stiamo parlando di debiti (*Applausi*); non stiamo parlando di liquidità *sic et simpliciter*. Se non tiene il modello industriale (lei, signor Sottosegretario, è docente quindi non c'è bisogno che glielo ricordi io), se il sistema non gira, se il *business* industriale ed operativo non girano, si può offrire tutta la liquidità che vuole, ma uno non la prende perché non vede futuro. Andavano trovate soluzioni più realistiche ed è un peccato che non ci sia stata data l'opportunità, perché i nostri emendamenti - ahimè, interamente cassati con il voto di fiducia - avrebbero potuto apportare qualche ulteriore miglioramento al testo.

Nei famosi 400 miliardi di euro ricordiamoci che ci sono 200 miliardi di garanzie SACE che ci sono sempre state: da sempre ci sono i 200 miliardi di garanzie SACE per sostenere le nostre esportazioni. Le si mettono nel calderone - ma tanto «tutto va bene, madama la marchesa» - però la situazione non è assolutamente questa.

Un'altra questione importante. È stato chiesto un «atto d'amore» alle banche; è stato chiesto un patto per il rilancio; è stato chiesto un accordo programmatico. Ho visto un titolo di giornale questa mattina: gli Stati generali dell'Italia. Ben vengano, ma sono tutte situazioni che richiedono però almeno due soggetti disposti a sottoscrivere questo patto, disposti a fare questo atto d'amore. Noi del centrodestra, noi delle opposizioni, noi in particolare di Forza Italia ci siamo da sempre, pronti a collaborare, ma le vostre aperture e le vostre disponibilità sono sempre state pari a zero. Qualche caffè di cortesia - mi dicono i miei superiori - ma niente più. (*Applausi*).

Bisogna passare dalle parole ai fatti. I provvedimenti messi in campo dal Governo e da questa maggioranza, con i vari decreti-legge ricordati (cura Italia, liquidità al momento al nostro esame, e rilancio), hanno puntato e hanno portato sì alla riapertura delle nostre attività, ma non hanno portato alla ripartenza del Paese. Si è riaperto, ma non si è ripartiti: ricordiamocelo questo! (*Applausi*). Mi riferisco a turismo, *automotive*, moda, professionisti, piccole e medie imprese, logistica. Signor Sottosegretario, bisogna rilanciare la domanda interna; bisogna dare soldi alle famiglie e alle persone per poter spendere. (*Applausi*). Troppa burocrazia, eccesso di regolamenti; regole che si sovrappongono e si contraddicono, con il risultato di apparire incomprensibili e per tale ragione inapplicabili. In un momento di grossa difficoltà, colleghi e colleghe, servono progetti rapidi e una visione.

Ad oggi non abbiamo né un progetto rapido né una visione. Vi diamo alcuni consigli, se li accettate: vanno fatti investimenti nella sanità, vanno fatti interventi nella scuola e nell'edilizia scolastica, vanno fatti investimenti pubblici nelle infrastrutture, nelle strade, nei collegamenti ferroviari e nella digitalizzazione. Va fatta una riforma fiscale urgente, seria e orientata al mondo produttivo, all'occupazione, alle famiglie: la *flat tax*. (*Applausi*). Basta parole, però, basta perché la buona volontà che il popolo italiano ha manifestato anche in questa occasione di *lockdown* ha un limite. Spero che nessuno di noi richiami la pazienza degli italiani.

Serve una progettualità. Bisogna essere tempestivi; bisogna indirizzare le nostre politiche - le vostre politiche - verso fattori che hanno il moltiplicatore fiscale più alto. L'ho già detto: aiuti alle famiglie, investimenti pubblici. Ci sono 40 miliardi di euro di opere pubbliche che devono essere terminate. (*Applausi*). Mettete mano al Piano casa, mettete mano; ecobonus anche alle imprese, ecobonus anche alle società. Mettiamo in movimento la liquidità, non con le parole, ma con i fatti. Sburocratizzate, fate presto, fate subito.



Avete richiamato il modello Genova, un modello che ascriviamo a questa maggioranza: applichiamolo in altri settori.

Sul versante delle banche, lo hanno ricordato prima tutti, numeri impietosi: i provvedimenti garantiti dalla SACE (Fiat a parte) sono 13 in tutta Italia. *(Applausi)*. Ma di che cosa stiamo parlando?

Sapete cosa succede? Che se si continua così, chi sta bene starà sempre meglio e chi sta male sarà sempre peggio; una responsabilità politica solo vostra. *(Applausi)*. Votiamo contro questa fiducia con assoluta determinazione e convinzione. *(Applausi)*.

[BAGNAI](#) (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAGNAI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, mentre i colleghi del Gruppo Forza Italia "toccano Ferro", cosa che in questo periodo consiglierei a tutti noi, e anche a chi è fuori da quest'Aula *(Applausi)*, mi accingo a fare la dichiarazione di voto a nome del mio Gruppo, che sarà naturalmente contraria alla fiducia.

Ho già esposto in altre circostanze - lo hanno fatto colleghi del mio Gruppo - i motivi per i quali non ci fidiamo di questo Governo: *timeo Danaos et dona ferentes* (e, poi, in questo caso, i *dona* non si vedono).

Le motivazioni tecniche di questa nostra sfiducia sono già state esposte dai colleghi dell'opposizione, compresi i colleghi del mio Gruppo. Ieri la senatrice Nisini ha evidenziato che i 400 miliardi di liquidità in realtà erano 400 miliardi di euro che si sarebbero dovuti trovare nelle banche, e non so se chi è fuori da quest'Aula ha capito esattamente di che cosa si stesse parlando. La senatrice Ferrero ha ricordato che, grazie ai meccanismi con i quali questo aiuto è stato disposto, sta piovendo sul bagnato: i soldi arrivano sostanzialmente a chi non ne ha bisogno. *(Applausi)*. Il senatore Saviane ci ha ricordato che le famiglie sono state sostanzialmente dimenticate negli interventi contro la recessione da Covid, e di questo qualcosa si vede anche nelle statistiche sul mercato del lavoro; ma soprattutto il senatore Montani ha fatto l'osservazione cruciale: ha ricordato l'importanza del fattore tempo, ed è abbastanza strano che un Governo che ha come Ministro dell'economia - peraltro assente - uno storico, non capisca l'importanza del tempo quando si tratta di agire contro una crisi che ha queste caratteristiche. *(Applausi)*.

Siamo stanchi della stucchevole retorica della collaborazione e della pacatezza. È molto facile entrare in quest'Aula e, a favore di telecamera, fare un elogio della virtù e della pacatezza, come è anche molto facile argomentare che si sarebbe voluto un clima di maggiore collaborazione. Cominciamo dal principio che la negazione del conflitto in democrazia è comunque un atto eversivo. *(Applausi)*. La dittatura nasce per negare il conflitto, la democrazia nasce per mediarlo e il luogo del conflitto è questo: non sono ipotetici tavoli tecnici extraparlamentari nei quali ci avete sostanzialmente preso in giro per qualche settimana facendo anche l'errore di vantarsene in giro e, si sa, Roma è piccola, quindi poi le voci corrono (non tutti quelli che lavorano con voi vi amano, ve lo dico per inciso). *(Applausi)*.

In questo elogio della pacatezza e della virtù della collaborazione ravviso allora diversi elementi di fondamentale e radicale ipocrisia. Probabilmente il primo, oltre al fatto che un clima di collaborazione non si può avere perché voi non lo volete, risiede oggettivamente nel modo assurdo in cui sono scritti i provvedimenti sottoposti all'attenzione del Parlamento. Quali margini di collaborazione ci possono infatti essere in decreti-legge che regolarmente superano i 100 articoli? Aggiungo, laddove venga fatta l'obiezione di rito, che questa, a dire il vero, è l'unica eccezione: nel quadro vasto dei provvedimenti fatti per contrastare la grande pandemia globale, questo è l'unico provvedimento che ha meno di 100 articoli, ma a questo ramo del Parlamento sono stati dati quattro giorni per esaminarlo. È chiaro allora che c'è qualcosa che non funziona, da parte di chi chiede collaborazione a parole ma la rende impossibile nei fatti, scrivendo provvedimenti non lavorabili in Parlamento. *(Applausi)*. Questo va detto a chi sta fuori, perché poi è facile fare i pacati a favore di telecamera. Questo invito alla pacatezza andatelo a fare a chi sta perdendo lavoro o ai parenti di chi ha perso la vita, a seguito di gesti estremi: potrei citare padri che hanno trovato i figli e figli che hanno trovato i genitori. Questa è la situazione nella quale siamo e a cui ci condannano i ritardi e il non aver tenuto conto dell'importanza del tempo.

Mi dispiace, ma devo assolutamente sottolineare che qui si stanno facendo due errori complementari, che tradiscono entrambi una strana subalternità del Governo. Non si sono anzitutto voluti collocare titoli di Stato tempestivamente, in condizioni di mercato liquido, come quelle che si sono create, soprattutto a marzo, dopo l'annuncio dell'intervento della BCE. Nel primo trimestre, l'Italia ha avuto il *record* europeo di emissioni negative nette sul mercato dei titoli di Stato (meno 57), quando invece c'era bisogno di liquidità vera, non della promessa che si sarebbero sostenute le banche, laddove avessero fatto un «atto di amore». Lì non si è voluta raccogliere liquidità e gli esiti delle aste successive, non solo quella del BTP Italia, ma anche quella del BTP ordinario, dimostrano che se si fosse agito con maggiore incisività, adesso la liquidità ci sarebbe e sarebbe anche stata distribuita. Non si sarebbero sottoposti i professionisti all'umiliazione dei *click-day* e del "chi prima arriva meglio alloggia". (*Applausi*). Ci sarebbero state coperture e non si sarebbero poste coperture ridicole a garanzia dei vari prestiti che il decreto liquidità promette (o forse è meglio dire «prometteva»). Occorre fare attenzione, perché, come si dice sui *social*, questa storia delle garanzie *is the new* clausole di salvaguardia. Avete infatti disattivato le clausole di salvaguardia, ma quando queste garanzie saranno escusse, a fronte delle risorse che non mettete, al Governo (vi do una notizia triste per voi e da gestire per noi) ci saremo noi. Al nostro Governo toccherà far fronte a quell'enorme voragine, che avete aperto nei conti pubblici, garantendo senza mettere coperture. Questo è infatti il tema fondamentale, che si rinviene nel provvedimento in esame e anche nel decreto rilancio, di cui pure parleremo quando sarà il momento.

All'errore di non intervenire con una raccolta cospicua sul mercato nazionale, emettendo titoli, fa da contrappeso l'altro errore complementare, quello di affidarsi a ipotetiche misure e a una pioggia di miliardi, che dovrebbe venire dall'Europa e su cui siete smentiti persino dai vostri organi più "organici" - chiamiamoli così - e dalle vostre varie "Pravda". Si sa che saranno pochi, ma l'assurdità è che la gente fuori da quest'Aula non lo sa e quindi va detto loro che quei soldi non ci sono e che l'Europa dovrà raccoglierci sui mercati. E quando lo farà? Quando saranno state versate le garanzie, quindi con calma.

E noi siamo sicuri che, con le imprese che cominceranno a fallire, con le famiglie che non saranno in grado di rimborsare i mutui, quindi, in cascata, con le banche che cominceranno ad avere difficoltà, in un regime di mercati finanziari che necessariamente saranno molto più turbolenti di quelli attuali, la grande e la poderosa Europa riuscirà a collocare dei titoli? Siamo sicuri? Meglio allora un BTP oggi che niente domani, no? Ma perché questo non è stato fatto, perché non lo si fa? (*Applausi*).

Per me questo rimane un enorme mistero, che forse ha una spiegazione politica, perché noi lo sappiamo a che cosa serve il MES, d'accordo? Con due aste, quella dei BTP Italia e l'ultima dei BTP ordinari - che non sono tutte le aste che sono state fatte da aprile ad oggi - sono stati raccolti 36 miliardi di euro. La BCE nel frattempo ne ha comprati per 37 miliardi di euro. Lo sapete, vero, che gli interessi sui titoli che vengono acquistati dalla BCE poi vengono in gran parte retrocessi ai Tesori nazionali? Quindi, quello è il vero debito a costo zero. Noi il MES già ce lo siamo fatti a costo zero; perché si insiste nel volerlo? Mi dovrei anche interrogare sul perché certe associazioni di categoria insistono per volerlo; forse per segnalare quanto poco rappresentino i loro associati, ma questo è un discorso che faremo in un'altra circostanza. Se si insiste è perché voi semplicemente desiderate preconstituire una base giuridica per il commissariamento del Paese quando al potere non ci sarete più voi. (*Applausi*).

Questa cosa sta portando alla rottura del patto sociale che lega il partito deflazionista, il PD, ai suoi elettori, che non sono più i ceti popolari e le classi fragili, ma sono il ceto medio-alto, che ha capito benissimo che, pur di salvare voi stessi, in questo modo lo state avviando sulla strada di una patrimoniale e di un'aggressione ai suoi risparmi. Questo spiega tanti mal di pancia che si vedono in giro in ambienti che una volta erano così graniticamente schierati con voi.

Quindi, per salvare voi stessi state distruggendo il Paese e credo che il tempo della pacatezza e della collaborazione fasulla sia terminato. Adesso si dibatte in Parlamento: venite in Parlamento e ascoltateci. Il mondo meraviglioso delle *task force* ci sta già dando abbastanza soddisfazioni e ce le ha date durante il *lockdown*. È qua che si discute; gli Stati generali dell'economia o dell'Italia sono stati

fatti in Commissione bilancio alla Camera, dove sono state ascoltate tutte le categorie produttive. Non riesce questo Governo a fare una proposta che non passi attraverso un insulto al Parlamento e questo è diventato inaccettabile! (*Applausi*).

Questo dovevo rappresentarvi e questo vi rappresento. Naturalmente voteremo contro la fiducia al Governo. (*Applausi*).

[FENU \(M5S\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FENU (M5S). Signor Presidente, oggi ci apprestiamo a votare un provvedimento molto importante, già approvato con modifiche dalla Camera dei deputati, dalla cui discussione parlamentare è scaturito un testo ulteriormente migliorato rispetto al decreto-legge emanato lo scorso 8 aprile dal Governo, un testo che è sintesi anche del coinvolgimento delle opposizioni. Il decreto liquidità, anche nella sua nuova formulazione, risponde alla forte richiesta di sostegno che arriva dal tessuto economico del Paese, che nel suo senso più ampio, famiglia e imprese, attende tempestività negli interventi e rispetto per i sacrifici ad essi imposti.

Nell'attuazione delle misure previste dal decreto liquidità e dal decreto cura Italia probabilmente sono stati commessi errori determinati da incrostazioni burocratiche e dall'incalzare dell'emergenza sanitaria, economica e sociale, ma gli interventi dello Stato e del Governo nell'emergenza sono stati tempestivi. Il lavoro del Parlamento sugli atti del Governo è stato sempre di miglioramento e sempre dettato dalla necessità di rendere più fluide e accessibili le misure di sostegno e di includere nei benefici previsti tutti quei soggetti che erano rimasti esclusi dalle prime riformulazioni. Questo è stato lo spirito che ha guidato il lavoro delle Camere e che ha trovato spesso convergenti le richieste emendative dei diversi Gruppi parlamentari di opposizione e di maggioranza.

Esiste un problema di monocameralismo di fatto sui singoli provvedimenti, lamentato alternativamente dalla Camera e dal Senato, che comunque non ha mai fatto perdere l'apporto anche dell'altro ramo del Parlamento, soprattutto nei lavori istruttori, preliminari all'*iter* emendativo.

Credo che questa distorsione possa e debba essere superata con l'attenuarsi dell'emergenza, ma le polemiche sul punto, che abbiamo ascoltato anche oggi in Aula, appaiono strumentali e sicuramente meno utili di molte condivisibili proposte emendative suggerite dagli stessi colleghi dell'opposizione.

Il presidente Bagnai ha parlato poco fa di stucchevole retorica della collaborazione, ma anche in Commissione finanze ieri, sfogliando gli emendamenti di cui era stata proposta la trasformazione in ordini del giorno anche con il sottosegretario Guerra, abbiamo visto che alcuni non erano accoglibili semplicemente perché superati dalle modifiche già apportate alla Camera. (*Applausi*). Questa è l'attestazione che in realtà le istanze che pervenivano ai colleghi dell'opposizione sono pervenute anche a noi e sono state accolte dal Governo alla Camera. Questo monocameralismo va superato. C'è però una situazione d'emergenza e auspico che con il suo attenuarsi possa essere superato anche questo *handicap* temporaneo.

I tre decreti-legge economici sin qui approvati (cura Italia, liquidità e rilancio) devono essere considerati parte di un unico disegno organico, da leggere in perfetta linea di continuità. Ciascuno dei decreti contiene disposizioni che vanno a completare il precedente.

Con il primo provvedimento, il decreto-legge cura Italia, e i suoi 25 miliardi di euro, è stato offerto un primo aiuto alle famiglie, ai lavoratori dipendenti, agli autonomi, a chi paga l'affitto, a chi deve sostenere la rata del mutuo, alle imprese colpite dalle chiusure tramite la moratoria sui prestiti e sulle linee di credito.

Con il decreto-legge liquidità, il sostegno è stato elevato a un livello di protezione superiore, orientato alle imprese e ai settori economici più rilevanti. Si è messa in atto un'imponente operazione di sostegno creditizio, fiscale, amministrativo e di tutela degli *asset* economici strategici, attraverso il potenziamento della *golden power*, estesa ad altri comparti produttivi, tra cui quello dei dispositivi medicali, medico-chirurgici e di protezione individuale. Con il lavoro parlamentare si è cercato di perfezionare l'erogazione di liquidità, che ora può rappresentare una spinta alla ripresa per molti, una volta superati gli ostacoli e agevolate le condizioni.

Le proteste di chi non ha potuto accedere agli aiuti o di chi ancora le attende dopo averne fatto

richiesta sono comprensibili e comprese. È di pochi giorni fa (del 27 maggio) il comunicato congiunto di Banca d'Italia, ABI, MEF, Mise, Mediocredito Centrale e SACE, che diffonde i dati riguardanti lo stato dell'attuazione delle misure governative dei decreti-legge cura Italia e liquidità. Dai dati emerge che al 15 maggio sono pervenute quasi 2,4 milioni di domande o comunicazioni di moratoria su prestiti, per poco meno di 250 miliardi di euro.

**Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI (ore 13,23)**

(Segue FENU). Sempre dallo stesso documento, emerge la stima secondo cui circa l'84 per cento delle domande o comunicazioni relative alle moratorie sarà accolto dalle banche. Nel documento ci sono altri dati che riguardano l'accesso da parte delle PMI alla garanzia dello Stato, che non sto a elencarvi, anche se sono importi ed entità rilevanti. Siamo consapevoli del fatto che non tutti hanno avuto accesso alle misure e che queste non sempre sono sufficienti a compensare la grave perdita economica e di fatturato di questi mesi. I dati che vi ho letto dicono però che le misure messe in campo in realtà stanno funzionando: fuori c'è un Paese intero e unito, che vuole lavorare e fare le vacanze e ha voglia di vivere.

In questi giorni abbiamo assistito, sicuramente perplessi, a polemiche e nuovi campanilismi, dolorosi dopo i giorni del lutto e della paura che tutti abbiamo vissuto. La tutela della salute non deve portarci al sospetto e alla paura del prossimo. Il 2 giugno si è celebrata la Festa della Repubblica, nata dal sacrificio di tanti che non avevano la provenienza regionale scritta sulla loro carta d'identità. Da sardo ho sentito attonito incomprensioni aspre tra esponenti della mia terra e politici lombardi. Da sardo voglio dire che Milano e la Lombardia hanno sempre rappresentato per me un esempio, una spinta propositiva, un impulso alle altre Regioni e città d'Italia a poter fare meglio, a crescere e a offrire una possibilità di miglioramento. Milano non è una città estranea; è sempre stato un pezzo importante della nostra vita nazionale e personale. Milano è di tutti. Più che di polemiche finto campanilistiche, dovremmo occuparci di dotare il nostro Paese di sistemi di controllo sanitario che prevengano e proteggano gli italiani tutti da possibili nuovi focolai.

Il collega Ferro diceva poco fa che vanno fatti investimenti nella sanità. Tra le ultime due leggi di bilancio e gli ultimi decreti economici, grazie anche alla spinta convinta del MoVimento 5 Stelle, alla sanità sono stati destinati 7 miliardi aggiuntivi (*Applausi*), dopo che negli ultimi dieci anni il Servizio sanitario nazionale ha sofferto un definanziamento di circa 37 miliardi. Ma il sacrificio di sardi, lombardi e italiani non deve essere reso vano dall'isolamento di regole regionali diverse e contraddittorie. Dovremo avere regole comuni di monitoraggio e prevenzione, puntando senza retorica all'uniformità delle procedure, alla disponibilità di test, reagenti e tamponi, per accoglierci proteggendo e non isolarci chiudendo.

Oggi siamo chiamati ad approvare il decreto liquidità, siamo chiamati a votare il testo emanato dal Governo e le modifiche apportate dal Parlamento, con le quali abbiamo reso più fruibile e rapido l'accesso al credito, grazie all'autocertificazione, che agevolerà le procedure di erogazione dei finanziamenti. Abbiamo incrementato fino a 30.000 euro i finanziamenti con la garanzia del fondo centrale e fissato un nuovo tetto massimo del tasso di interesse. Abbiamo esteso i finanziamenti con garanzia dello Stato anche ad agenti, subagenti e *broker* assicurativi, abbiamo introdotto l'alternativa del doppio della spesa salariale 2019 quale limite per il prestito garantito a vantaggio delle imprese più piccole, abbiamo dilatato i tempi di restituzione, portandoli da sei a dieci anni per le domande di finanziamento fino a 30.000 euro e fino a trent'anni per quelle fino a 800.000. Abbiamo esteso quanto più possibile la platea dei richiedenti, includendo aziende con esposizioni classificate come inadempienze probabili o esposizioni scadute. Abbiamo escluso le imprese che investono fuori dall'Italia e quelle che controllano, direttamente o meno, società residenti in Paesi o territori non cooperativi dal punto di vista fiscale. Abbiamo sospeso fino al 30 settembre le segnalazioni alla centrale rischi.

Insomma, contrariamente a quanto sostenuto dai colleghi dell'opposizione, abbiamo cercato di declinare in norma quelle che sono state le istanze provenienti dalle categorie e dai territori. Dobbiamo impegnarci adesso per la ripresa di un sistema economico e di un Paese che ha intenzione di ripartire; e penso che il testo su cui stiamo per esprimerci contenga gli strumenti giusti per farlo. Per questo

annuncio convinto il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.

***Votazione nominale con appello***

**PRESIDENTE.** Indico la votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 1829, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, ciascun senatore voterà dal proprio posto, dichiarando il proprio voto.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

*(È estratto a sorte il nome del senatore Candiani).*

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dai membri del Governo, quindi dal senatore Candiani.

*(Il senatore Segretario PISANI Giuseppe e, successivamente, il senatore Segretario TOSATO fanno l'appello).*

*Rispondono sì i senatori:*

Abate, Accoto, Agostinelli, Airola, Alfieri, Anastasi, Angrisani, Astorre, Auddino

Bini, Biti, Boldrini, Bonifazi, Bottici, Botto, Bressa

Campagna, Casini, Castaldi, Castellone, Castiello, Cioffi, Cirinnà, Collina, Coltorti, Comincini, Conzatti, Corbetta, Corrado, Crimi, Croatti, Crucioli, Cucca

D'Alfonso, D'Angelo, D'Arienzo, De Bonis, De Lucia, De Petris, Dell'Olio, Dessì, Di Girolamo, Di Micco, Di Nicola, Di Piazza, Donno, Drago, Durnwalder

Endrizzi, Errani, Evangelista

Faraone, Fede, Fedeli, Fenu, Ferrara, Ferrari, Ferrazzi, Floridia

Gallicchio, Garavini, Garruti, Gaudiano, Giannuzzi, Ginetti, Giroto, Granato, Grasso, Grimani, Guidolin

Iori

L'Abbate, La Mura, Laforgia, Lanièce, Lannutti, Lanzi, Laus, Leone, Lezzi, Licheri, Lomuti, Lorefice, Lupo

Magorno, Maiorino, Malpezzi, Manca, Mantero, Mantovani, Marcucci, Margiotto, Marilotti, Marinello, Marino, Matriciano, Mautone, Merlo, Messina Assuntela, Mininno, Mirabelli, Misiani, Mollame, Montevicchi, Moronese

Nannicini, Naturale, Nencini, Nocerino, Nugnes

Ortis

Pacifico, Parente, Parrini, Patuanelli, Pavanelli, Pellegrini Marco, Perilli, Pesco, Petrocelli, Piarulli, Pinotti, Pisani Giuseppe, Pittella, Presutto, Puglia

Quarto

Rampi, Renzi, Riccardi, Ricciardi, Rojc, Romano, Rossomando, Ruotolo, Russo

Santangelo, Santillo, Sbrollini, Sileri, Stefano, Steger, Sudano

Taricco, Taverna, Toninelli, Trentacoste, Turco

Unterberger

Vaccaro, Valente, Vanin, Vattuone, Verducci, Vono

Zanda

*Rispondono no i senatori:*

Aimi, Alessandrini, Arrigoni, Augussori

Bagnai, Balboni, Barachini, Barbaro, Bergesio, Bernini, Berutti, Binetti, Bongiorno, Bonino, Borghesi, Borgonzoni, Bossi Simone, Briziarelli, Bruzzone

Calandrini, Calderoli, Caliendo, Caligiuri, Campari, Candiani, Candura, Cangini, Cantù, Carbone, Casolati, Cesaro, Ciriani, Corti  
Dal Mas, Damiani, De Bertoldi, De Poli, De Vecchis  
Faggi, Fantetti, Fazzolari, Ferro, Floris, Fregolent, Fusco  
Galliani, Gallone, Garnero Santanchè, Gasparri, Giammanco, Giro  
Iannone, Iwobi  
La Pietra, La Russa, Lonardo, Lucidi, Lunesu  
Maffoni, Malan, Mangialavori, Marin, Martelli, Marti, Masini, Messina Alfredo, Minuto, Modena, Moles, Montani  
Nastri, Nisini  
Ostellari  
Pagano, Papatheu, Paroli, Pazzaglini, Pellegrini Emanuele, Pepe, Pergreffi, Perosino, Petrenga, Pianasso, Pichetto Fratin, Pillon, Pirovano, Pisani Pietro, Pittoni, Pizzol, Pucciarelli  
Quagliariello  
Rauti, Richetti, Rivolta, Rizzotti, Romeo, Ronzulli, Rossi, Rufa, Ruspandini  
Saccone, Salvini, Saponara, Saviane, Sbrana, Schifani, Siclari, Stefani  
Testor, Tiraboschi, Toffanin, Tosato, Totaro  
Urraro, Urso  
Vallardi, Vescovi, Vitali  
Zaffini.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere al computo dei voti.

*(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).*

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 1829, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	276
Senatori votanti	275
Maggioranza	138
Favorevoli	156
Contrari	119

**Il Senato approva.** *(Applausi).*

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 23.

#### **Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno**

[BRIZIARELLI](#) *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BRIZIARELLI](#) *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, ho chiesto di intervenire per portare all'attenzione dell'Assemblea quanto accaduto in merito alle comunicazioni e alle informazioni del Governo sul rischio Covid nelle varie Regioni d'Italia, che ha interessato l'Umbria. Si è trattato di un vero e proprio scandalo, che ha visto non solo un errore, ma anche perseverare il Governo su una comunicazione che ha creato danni gravissimi alla Regione Umbria.

Nella giornata del 14 maggio, consapevolmente, sono stati distribuiti dati riferiti al 26 aprile che collocavano l'Umbria fra le tre Regioni più a rischio della nostra penisola, e ciò ha arrecato un danno grave anche alla campagna di informazione avviata dalla Regione Umbria, volta invece a sottolineare come il territorio fosse sicuro. Al danno si è aggiunta la beffa, perché mentre in Europa questo veniva riconosciuto, tanto che il "Telegraph" in quei giorni consigliava l'Umbria come meta e Regione più sicura di Europa, erano proprio il Governo e l'Istituto superiore di sanità a mettere in difficoltà un territorio che stava cercando di risollevarsi.



Sono stati tantissimi gli interventi compiuti non solo da parte della presidente Tesei e degli assessori, ma anche delle associazioni di categoria, che hanno segnalato non solo un ritardo nei dati utilizzati, ma anche un errore di fondo, che a tutt'oggi permane nel meccanismo di calcolo. Calcolare la percentuale dell'aumento dei casi in una Regione in cui già da giorni il numero è vicinissimo allo zero è proprio errato sul piano statistico e delle regole più elementari.

Ebbene, a tutt'oggi, di quei 21 parametri, l'Rt (R con t) rimane quello più pesante e più importante.

Allora noi siamo qui con forza a chiedere che nella cabina che finalmente è stata costituita si rivedano i parametri, soprattutto nelle situazioni limite. Quando lo stesso studio dice che l'errore in cui si può incorrere è superiore a 1 e il dato che si deve misurare è fra 0 e 1, l'unica risoluzione che si può adottare è dire che: in questa Regione non si può tener conto di uno studio che abbia siffatti parametri.

Ora anche l'Umbria farà parte della cabina di regia. Noi chiediamo però che il Governo per primo - e tutti ricordiamo gli scontri e le contraddizioni fra i ministri Speranza e Boccia, che pervicacemente hanno voluto difendere questo meccanismo errato - metta mano al calcolo, perché si gioca con la salute, il lavoro e il futuro non sono dell'Umbria, ma di tutte le Regioni che ora, nella fase 2, potrebbero veder modificati, anche di poco, il numero dei casi che, se calcolati in questa maniera, avrebbero un danno irreparabile sul piano dell'immagine e del rilancio. (*Applausi*).

[LANNUTTI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANNUTTI (M5S). Signor Presidente, l'inchiesta di Perugia sul sistema Palamara, racchiuso in 60.000 pagine di intercettazioni trascritte, ha messo in luce illeciti accordi, un vero mercimonio tra le correnti della magistratura per l'assegnazione delle funzioni direttive importanti, dimostrando così una gestione equivoca della funzione giudiziaria, fatta anche di regolamento di conti tra stessi magistrati (taluni da punire, perché rei di voler indagare sui potenti di turno, altri da premiare), che ha leso il prestigio dei giudici e la fiducia dei cittadini nella giustizia.

L'ultima indagine Eurispes sulla fiducia degli italiani nelle istituzioni vede le Forze dell'ordine al 73 per cento e la magistratura al 36 per cento. Non è possibile che i cittadini vedano recapitarsi avvisi di garanzia a mezzo stampa da parte di solerti operatori dell'informazione - ne è fulgido esempio il capitolo riguardante i giornalisti di giudiziaria, adusi a enfatizzare le soffiature, oppure a sminuirle, perfino a censurarle a seconda dell'orientamento editoriale di quelle testate - con noti magistrati certi dell'impunità correntizia del CSM, ossia quei sodalizi che si spartiscono col Cencelli promozioni, incarichi, trasferimenti, progressione di carriera, direzioni di procura, a prescindere dal merito, ossia quelle correnti definite dal compianto giudice Imposimato il «cancro della magistratura».

Non si può tollerare l'operato di alcuni magistrati, platealmente schierati, che utilizzano la loro funzione giudiziaria nel tentativo di intimidire le prerogative parlamentari con l'apertura di indagini, in violazione dell'articolo 68 della Costituzione, nel porto delle nebbie della procura di Roma, sul perché un senatore ha osato presentare atti di sindacato ispettivo sull'operato di un chiacchierato direttore AGCOM, abusando della polizia giudiziaria, ossia la Guardia di finanza in servizio presso la stessa Autorità.

L'inchiesta di Perugia vede anche fascicoli aperti, che in molti casi a distanza di anni restano vuoti, non contenenti alcuna indagine effettuata e dal chiaro stampo intimidatorio. Rappresenta uno scandalo la singolare interpretazione delle norme sull'*insider trading* - com'è accaduto nella speculazione di borsa a colpo sicuro su alcuni titoli con guadagni di 600.000 euro dopo la soffiatura a un ex Premier sulla riforma delle Popolari - poi portate al Consiglio dei Ministri, o com'è accaduto alla procura di Roma, gestione Pignatone, che, invece di indagare l'ex Premier e l'editore Carlo De Benedetti, portò a processo il *broker* Bolengo, reo di aver eseguito l'ordine impartito.

Signor Presidente, è stato affermato che lo stesso carrierismo sfrenato, che ha consentito di decidere e mediare negli anni d'oro circa mille incarichi in favore dei fortunati appartenenti alla corrente, si muove al pari della più becera politica, perché questa è la logica della spartizione di potere, ovvero il mercimonio degli incarichi. Palamara, che ha anche accusato la politica di delegare troppo alla magistratura, non farà altri nomi; se dovesse farne, la maggior parte di quei magistrati che hanno avuto bende e prebende rischierebbe il posto, forse anche qualche procedimento penale. Alla fine tutti si

metteranno d'accordo.

Chiudo veramente, signor Presidente e la ringrazio. Infine, cito il sistema Palamara, quando, reo confesso, afferma senza battere ciglio che quelli bravi soltanto eccezionalmente arrivano a ricoprire le funzioni di vertice, «ma oggi non posso dire bugie, quindi posso dire che si deve appartenere ad una corrente per ottenere delle nomine», mentre i più bravi e preparati non iscritti alla corrente restano fuori dal giro, privando così la giustizia dei suoi uomini migliori.

Abbiamo il dovere di scoperciare la pentola maleodorante della giustizia con riforme radicali, possibilmente condivise, poiché senza verità non ci sarà mai giustizia giusta per i cittadini. La ringrazio in maniera particolare, signor Presidente.

[MAUTONE](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Il suo nome non era presente nell'elenco di chi ne aveva fatto richiesta, senatore Mautone, ma intervenga pure.

MAUTONE (M5S). La ringrazio per la disponibilità, signor Presidente. Sarei dovuto intervenire ieri, ma l'intervento è stato rimandato ad oggi.

PRESIDENTE. Non è stato trascritto nuovamente il suo nome, ma non c'è stata alcuna volontà di ignorarla.

MAUTONE (M5S). L'Ospedale pediatrico Bambino Gesù è protagonista di un lungo viaggio nell'universo infanzia che dura da centocinquant'anni. La struttura rappresenta un fiore occhietto della pediatria italiana e, da pediatra, non posso che condividere la grande soddisfazione e i giusti riconoscimenti da sempre ricevuti da tutti i livelli istituzionali. Polo di riferimento e struttura trainante dell'assistenza pediatrica, esso rappresenta un esempio concreto di come le alte professionalità e competenze italiane trovino l'opportuna collocazione e il giusto riconoscimento. Si tratta di una struttura in cui ricerca, assistenza, degenza clinica, *follow up* e riabilitazione hanno trovato un adeguato equilibrio, facendo raggiungere livelli molto alti alle prestazioni erogate, dal punto di vista sia qualitativo che quantitativo.

Colpisce soprattutto che, al di là dei programmi e degli *spot* pubblicitari, al Bambino Gesù il rapporto con l'utenza sia improntato alla massima disponibilità e umanità. Al centro della sua organizzazione interna, al primo posto vi è il bambino, inteso nella sua globalità, con la sua patologia, le sue ansie e le sue paure; accanto, però, vi è anche la sua famiglia, con le sue difficoltà psicologiche, logistiche e ambientali, che vive un'esperienza più o meno drammatica, destinata sempre e comunque a lasciare una traccia indelebile nell'equilibrio familiare.

Forte impulso è stato dato da sempre alla ricerca, con la selezione di giovani ricercatori, impegnati in studi su patologie spesso complesse, alcune delle quali poco attenzionate nella comunità scientifica. Dai risultati del loro costante impegno professionale, sono emerse nuove possibilità diagnostiche e terapeutiche, che hanno trovato diretta applicazione nella pratica clinica.

Voglio ricordare inoltre che, da poco più di due anni, è stato inaugurato il reparto TIN (terapia intensiva neonatale), che permette la rapida presa in carico di neonati prematuri e immaturi, con conseguente risparmio di tempo. E conosciamo bene l'importanza del fattore tempo nel ridurre il rischio di danni irreversibili per i neonati.

Particolare attenzione negli ultimi anni è stata rivolta ai bambini provenienti dai Paesi in via di sviluppo, Paesi poveri e territori dilaniati da guerre sanguinose, quasi perenni, e da carestie. Trattasi di bambini con patologie complesse (ad esempio cardiopatie congenite) o siamesi, la cui risoluzione richiede il lavoro di un'*équipe* multidisciplinare, che purtroppo non è possibile organizzare nei Paesi di origine, per le difficoltà economiche e ambientali e la carenza di attrezzature adeguate. Queste vittime innocenti, trasportate a Roma attraverso un ponte umanitario, ricevono cure e assistenza secondo i protocolli stabiliti per le loro condizioni cliniche, ma soprattutto sono coinvolte in una catena di solidarietà che, al di là dell'aspetto prettamente clinico, ingloba tutto il nucleo familiare. Si tratta di un vero miracolo di solidarietà, in cui la scienza medica supera i confini limitati degli uomini e i freddi bilanci aziendali.

Curate i malati, servite gli infermi: questo è il motto che muove tutta l'attività del Bambino Gesù, l'ospedale dei bambini, per i bambini.



### **Atti e documenti, annuncio**

**PRESIDENTE.** Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### **Ordine del giorno**

#### **per la seduta di martedì 9 giugno 2020**

**PRESIDENTE.** Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 9 giugno, alle ore 12, con il seguente ordine del giorno:

( *[Vedi ordine del giorno](#)* )

La seduta è tolta (*ore 14,25*).

*Allegato A*

### **INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 151-BIS, DEL REGOLAMENTO**

#### **Interrogazione sulle recenti leggi regionali della Valle d'Aosta in materia di discariche**

**(3-01642)** (03 giugno 2020) (*già 4-03560*) (28 maggio 2020)

**[Laniece.](#)** - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* -

Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

sono state impugnate le leggi regionali della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 1 e n. 3 dell'11 febbraio del 2020, perché ritenute lesive delle prerogative dello Stato in materia ambientale;

l'intervento legislativo prende atto della presenza, nella regione, di impianti già idonei a garantire, seppure senza alcun vincolo di conferimento, lo smaltimento dei rifiuti prodotti all'interno della regione, e mira ad evitare la proliferazione di nuove discariche che, a maggior ragione qualora non tutti i rifiuti speciali prodotti nella regione dovessero essere smaltiti nell'impianto di smaltimento più vicino al luogo di produzione, incentiverebbero l'importazione di rifiuti speciali da fuori regione; considerato che:

la libera circolazione dei rifiuti speciali, che l'intervento legislativo non vuole in alcun modo ostacolare, è cosa assai diversa dall'incentivazione, attraverso una programmazione della gestione dei rifiuti che non tenga conto delle caratteristiche del territorio, dell'importazione dei predetti rifiuti, in molti casi provenienti da luoghi di produzione lontanissimi dall'impianto di conferimento;

in caso di aumento del numero di discariche destinate alla gestione di rifiuti speciali, ivi compresi quelli di cui alle tabelle 2, 3 e 4, dell'articolo 5, del decreto ministeriale 17 settembre 2020, la cui produzione *in loco* è relativamente ridotta, verrebbe, infatti, a determinarsi, oltre ad una importante modificazione del territorio (considerato che, per approntare nuove discariche, sono necessari interventi molto rilevanti e impattanti) una situazione per cui l'equilibrio economico-finanziario della gestione delle discariche stesse potrebbe essere garantito esclusivamente attraverso un aumento esponenziale dell'importazione dei rifiuti;

ciò sovvertirebbe i principi stessi di adeguatezza degli impianti, che, in base alla normativa statale, devono essere tra loro integrati tenendo conto dell'esigenza di garantire, per quanto possibile, il rispetto del principio dello smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini ai luoghi di produzione e non il trasporto dei rifiuti speciali da luoghi lontani, anche mediante l'attraversamento di numerose regioni, ivi comprese quelle dotate di analoghi impianti;

tenuto conto che:

l'intervento legislativo si rivela rispettoso della normativa statale, in quanto preserva, al comma 3 dell'articolo 21, la capacità ricettiva delle discariche già in esercizio, mentre si prevede, al comma 2, che la Regione disincentivi la realizzazione e l'utilizzo di nuove discariche per il conferimento di rifiuti speciali provenienti da altre regioni;

per quanto riguarda le discariche non ancora in esercizio, la *ratio* della modifica è quella di riadattare le stesse, in coerenza con la predetta finalità, alle reali esigenze del territorio, consentendo loro di ricevere e gestire i rifiuti di cui alla tabella 1 dell'articolo 5 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 27 settembre 2010;

l'articolo non viola alcun parametro costituzionale, limitandosi a disciplinare, in coerenza con

la normativa statale in materia di ambiente e di tutela della concorrenza, aspetti che pertengono al governo del territorio, per ciò che attiene all'uso del territorio stesso e alla localizzazione di impianti o attività, essendo detta materia riconducibile "all'insieme delle norme che consentono di identificare e graduare gli interessi in base ai quali possono essere regolati gli usi ammissibili del territorio" (Corte costituzionale, sentenza n. 383/2005);

la differenziazione tariffaria contenuta nell'articolo 38, comma 2, della legge regionale n. 1 del 2020 è, infatti, complementare alla disposizione richiamata: se, da un lato, la realizzazione di altri impianti sarebbe destinata a rispondere ad un'offerta esogena, dall'altro una mancata differenziazione tariffaria, con riferimento a questa specifica tipologia di rifiuti (rifiuti speciali non pericolosi) genererebbe, come già avvenuto negli ultimi anni, un significativo disequilibrio tra i volumi di rifiuti conferiti prodotti nel territorio e in altre regioni, mettendo a rischio la capacità degli impianti stessi, in termini di capacità recettiva, di garantire agli operatori regionali lo smaltimento nell'impianto più vicino al luogo di produzione;

per quanto attiene all'importo della tariffa, occorre premettere che la modificazione contenuta nell'articolo 38, comma 2, della legge regionale n. 1 del 2020 è rispettosa della normativa statale e, in particolare, dei criteri determinativi fissati dall'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), atteso che le voci tariffarie interessate dalle modificazioni devono intendersi riferite al conferimento di rifiuti speciali non pericolosi, in relazione ai quali il richiamato articolo 3, comma 29, della legge n. 549 del 1995 prevede un importo massimo di 0,02582 per chilogrammo, cui si è attenuto il legislatore regionale;

tenuto conto, infine, che:

l'apertura della discarica privata per inerti speciali, denominata "Chalamy", ha creato preoccupazione tra i cittadini residenti nei comuni di Issogne, Champdepraz e in tutta la popolazione valdostana, per l'impatto che potrebbe avere sulla salute e sull'ambiente in una zona che si trova ai piedi del Parco naturale del Mont Avic;

l'area è delimitata ad ovest dal torrente Chalamy e a est dalla Dora Baltea, un'area venutasi a formare nel corso degli anni dai depositi del torrente "Chalamy" e su cui vigono i vincoli più restrittivi del punto di vista idrogeologico;

un comitato di cittadini valdostani si è fatto promotore di una petizione che ha raccolto 13.000 firme e che chiede di impedire l'apertura della discarica "Chalamy" nel Comune di Issogne;

la Regione Valle d'Aosta ha operato per cercare di accogliere le istanze dei cittadini, si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri in indirizzo, nell'ambito delle proprie competenze, non intendano aprire un confronto con la Regione Valle d'Aosta, che si è già costituita innanzi alla Corte costituzionale, per verificare la compatibilità delle citate leggi con la normativa nazionale;

se non intendano rivalutare l'impugnazione delle leggi esposte in premessa.

#### **Interrogazione sull'incentivazione della mobilità sostenibile nelle città**

**(3-01648)** (03 giugno 2020)

[Comincini](#), [Faraone](#). - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare -*

Premesso che:

le misure di distanziamento introdotte nel nostro ordinamento al fine di contrastare e prevenire il diffondersi dell'epidemia da COVID-19 hanno generato una minore fruibilità del servizio di trasporto pubblico locale in tutte le città d'Italia;

il Governo, con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, rinominato "decreto rilancio", ha deciso di incentivare la mobilità sostenibile al fine di ovviare ai disservizi connessi al distanziamento sociale, che hanno limitato la presenza di cittadini sui mezzi di trasporto pubblico locale, ovvero per evitare il verificarsi di possibili assembramenti in prossimità di fermate, nonché su autobus e convogli ferroviari e metropolitani;

l'articolo 2 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, decreto "clima", istituisce nello stato di previsione del Ministero

dell'ambiente e del territorio e del mare un fondo denominato "programma sperimentale buono mobilità", che prevede una dotazione pari a 70 milioni di euro per l'anno 2020, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste relative alle quote di emissione di anidride carbonica (con riferimento all'anno 2020), dette "aste verdi", così come disciplinate dall'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30;

l'articolo 229 del decreto "rilancio" stabilisce che il fondo di cui all'art. 2 del decreto "clima" sia destinato, fino ad esaurimento, alla concessione in favore dei maggiorenni residenti nei capoluoghi di regione, nelle città metropolitane, nei capoluoghi di provincia, ovvero nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, di un "buono mobilità", pari al 60 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a 500 euro, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, ovvero per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture;

con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio, nel rispetto del limite di spesa ivi individuato;

il citato articolo 229 prevede altresì l'incremento di 50 milioni di euro del predetto fondo istituito dal "decreto clima" e che a tale onere si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili, anche in conto residui, sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, finanziati con quota parte dei proventi delle "aste verdi", di cui allo stesso decreto e di competenza del medesimo stato di previsione;

considerato che:

tali misure rientrano pienamente nel piano finalizzato al contrasto delle emissioni climalteranti previsto non solo dal diritto comunitario ma anche dal nostro ordinamento;

gli incentivi alla mobilità sostenibile possono contribuire alla riduzione dell'utilizzo dei mezzi privati e al conseguente decongestionamento dal traffico delle aree urbane;

il miglioramento della qualità dell'aria che ne conseguirebbe ingenererebbe evidenti benefici anche per la salute dei cittadini;

sono numerosissimi i cittadini che hanno non solo manifestato il proprio interesse, ma hanno già acquistato mezzi di mobilità sostenibile usufruendo del *bonus* previsto dal decreto "rilancio", si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, prevedere un aumento delle risorse destinate al fondo per la mobilità sostenibile, al netto di quanto potrà operare il Parlamento in sede di conversione del decreto "rilancio";

quali urgenti iniziative intenda adottare al fine di accelerare le procedure per il riconoscimento del *bonus* ai cittadini che ne fanno richiesta, anche al fine di scongiurare un "*click day*" che finirebbe per sminuire le finalità dei provvedimenti adottati;

quali ulteriori interventi intenda intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, affinché venga ulteriormente incentivata la mobilità sostenibile.

#### **Interrogazione sulle procedure per le bonifiche dei siti di interesse nazionale**

**(3-01643)** (03 giugno 2020)

[Ruspanini](#), [Ciriani](#). - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare -*

Premesso che:

i siti di interesse nazionale (SIN), presenti nella totalità delle regioni e nei territori di circa 300 comuni, sono riconosciuti dallo Stato in funzione delle caratteristiche inquinanti delle aree, della loro pericolosità per l'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali che vi insistono, e necessitano di particolari opere di bonifica del suolo, del sottosuolo e delle acque;

queste aree, a parte le notevoli criticità ambientali, potrebbero rappresentare una risorsa per l'economia del territorio in termini di sviluppo industriale e manifatturiero, mentre invece le legittime aspettative di aziende e imprenditori ancora presenti nei SIN scontano spesso inutili, costose e

farraginose lungaggini di tipo amministrativo, anche relative al semplice rilascio di autorizzazioni edilizie che solo marginalmente potrebbero coinvolgere l'aspetto ambientale;

gli innumerevoli adempimenti burocratici e la sovrapposizione degli atti delle autorità e dei soggetti chiamati a rilasciare pareri, autorizzazioni, relazioni impediscono ogni genere di iniziativa tanto dei privati quanto dei Comuni (nei quali si trovano queste aree) che, di fatto, non possono disporre in attesa di interventi statali che raramente si concretizzano;

a riprova di ciò, mentre sul sito istituzionale si legge che le attività di bonifica condotte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nei SIN proseguono, "nonostante l'attuale momento di difficoltà dovuto alla grave emergenza sanitaria", nella realtà nei territori interessati nulla si muove;

nonostante l'ennesimo proclama per cui, si legge in una nota del Ministero, "le attività hanno riguardato, tra le altre, l'approvazione di un piano di caratterizzazione nell'area del SIN bacino del fiume Sacco", "un territorio caratterizzato da un'annosa storia ambientale, all'interno del quale rientrano cinque poli industriali" e che, al netto delle attività di bonifica, "potrebbe rappresentare uno dei luoghi con la più alta concentrazione di stabilimenti del centro Italia", a livello locale nulla è cambiato né si è avviata alcuna procedura che avrebbe dovuto seguire alla sbandierata autorizzazione del Ministero;

se si è, da un lato, consapevoli che l'attuale normativa prevede troppi soggetti coinvolti per competenza e procedure eccessivamente complesse per l'ottenimento dei pareri relativi alle indagini preliminari e agli studi necessari alla redazione dei piani di caratterizzazione, dall'altro, non si può, tuttavia, non ricordare che, dalla stipula del protocollo d'intesa tra la Regione Lazio e il Ministero, il cronoprogramma degli interventi ha già subito, in poco più di un anno, notevoli ritardi nella gestione ed emissione dei pareri di competenza,

si chiede di sapere quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per semplificare le procedure e i complessi *iter* amministrativi previsti per effettuare le necessarie bonifiche dei siti di interesse nazionale e se non ritenga che occasione utile per procedere in tempi rapidi al riguardo possano essere i prossimi provvedimenti di semplificazione che, come annunciato dal Governo, dovrebbero essere adottati anche a seguito della grave emergenza sanitaria e socio-economica in corso.

### **Interrogazione sugli impegni del Governo per la lotta all'inquinamento**

**(3-01644)** (03 giugno 2020)

[Nugnes](#), [De Petris](#), [Fattori](#), [Ruotolo](#). - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

-

Premesso che:

secondo il *position paper* pubblicato dalla Società italiana di medicina ambientale (SIMA) e dalle università di Bologna e di Bari la presenza di polveri sottili nell'aria e la diffusione del coronavirus hanno un legame; lo studio sottolinea come vi sia "una solida letteratura scientifica che correla l'incidenza dei casi di infezione virale con le concentrazioni di particolato atmosferico (Pm10 e Pm2,5)";

nelle aree del nostro Paese maggiormente colpite, come Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna e Toscana, sono allocati il 73 per cento dei termovalorizzatori e il 64,2 per cento delle centrali a biomassa. Le centrali a biomassa del Nord Italia bruciano ogni anno 2,8 milioni di tonnellate di legno e producono 21,3 milioni di microgrammi I-TEQ (tossine equivalenti) di diossina e 214,3 milioni di milligrammi di benzo(a)pirene. A queste vanno aggiunte le emissioni dei termovalorizzatori e dei numerosi impianti industriali;

l'ingegner Eugenio Rogano ha ipotizzato una correlazione tra distribuzione dei termovalorizzatori e diffusione del contagio, attraverso un lavoro di ricerca di cui ha scritto "L'Espresso";

a questo studio si aggiungono molti importanti lavori (di Boule L.A., Burke C.G., O'Dell C.T., Winans B., Lawrence B.P.) che, monitorando la maturazione della citotossicità dei linfociti TCD8+, a seguito di un'infezione volontaria delle prime vie aeree su topi contagiati con il virus dell'influenza,

hanno evidenziato una compromissione nella funzionalità dei CTL (Cytotoxic T lymphocytes) in soggetti precedentemente esposti alle diossine che risultavano più soggetti a patologie respiratorie; considerato che:

la correlazione tra inquinamento, cambiamenti climatici e salute non è una recente scoperta; secondo i dati forniti dall'Agenzia europea dell'ambiente l'inquinamento atmosferico, nonostante i miglioramenti registrati negli ultimi anni "grazie alla crisi economica", rappresenta un fattore di rischio, non solo per gli ecosistemi, ma anche per la salute dei cittadini, con particolare riferimento a quelli che vivono nelle aree urbane;

l'esposizione agli agenti inquinanti quali il particolato, il biossido di azoto e l'ozono provoca l'insorgere o l'aggravarsi di numerose malattie ed è responsabile di un numero elevato di decessi prematuri. Gli effetti dell'inquinamento atmosferico causano circa 1.6 milioni di morti premature ogni anno e il cambiamento del clima è stato identificato dalla rivista "The Lancet" come la principale minaccia alla salute globale. L'Agenzia europea dell'ambiente riferisce che nel 2013 il Pm<sub>2,5</sub> è stato causa di 430.000 morti premature nella sola Unione europea. L'Italia figura tra i Paesi dove gli agenti inquinanti relativi alla qualità dell'aria superano le soglie previste dalla UE e dall'OMS, con un numero stimato di decessi prematuri che nel 2013 è stato di oltre 80.000;

analizzati i settori di produzione e di trasformazione primaria, si è stimato che questi abbiano costi capitalistici naturali non valutati per un totale di 7,3 trilioni di dollari; il che equivale al 13 per cento della produzione economica mondiale nel 2009. La maggior parte dei costi non capitalizzati del capitale naturale deriva dalle emissioni di gas serra (38 per cento), seguito dall'uso dell'acqua (25 per cento), l'uso del suolo, cioè l'impermeabilizzazione e la perdita dei servizi ecosistemici (24 per cento), l'inquinamento atmosferico (7 per cento), l'inquinamento terra e acqua (5 per cento) e gli sprechi (1 per cento);

la pandemia da coronavirus è indubbiamente figlia del degrado ambientale e della voracità con cui l'economia estrae risorse, emette inquinanti e produce quantità enormi di rifiuti. Il salto di specie dagli animali agli esseri umani, che ha messo in circolo questi virus e che nel futuro rischia di essere sempre più frequente e periodico, è causato da molti fattori, oltre che dall'inquinamento atmosferico, quali la deforestazione (che ha avvicinato alcune specie animali all'uomo e al suo ambiente antropizzato) o l'espansione di sistemi di agricoltura e di allevamento industriali;

considerato altresì che:

la pandemia globale da COVID-19 ha costretto il mondo intero ad una chiusura forzata di tutte le attività produttive e il blocco di tutti gli spostamenti con la cessazione obbligatoria persino delle interazioni interpersonali e la compressione di molti dei diritti costituzionali, impensabile fino a qualche tempo fa, causando gravissimi danni sociali ed economici oltre che sanitari, che non possono non far riflettere sull'opportunità di continuare in questa direzione in modo resistente;

appare evidente che questo arresto globale straordinario ma inevitabile che ha costretto tutti è un segnale di allarme che obbliga a rivalutare il nostro modello di sviluppo mettendo finalmente sul tavolo i costi ed i danni che comporta non intervenire a tutela dell'ambiente e della salute in maniera radicale e non più derogabile;

il modello economico distruttivo attuale sfrutta le risorse naturali e i territori ben oltre i limiti che il pianeta pone, producendo inquinamento delle matrici e alterazioni dei nostri sistemi di difesa, si chiede di sapere:

se si intenda approntare lo studio di un piano ambientale di rilancio economico del Paese e in che termini;

se corrisponda al vero, come si apprende dai mezzi di stampa, che si starebbe lavorando su proposte che si muovono sulla vecchia logica lineare del cemento, cui delegare la ripresa economica del Paese come negli anni '50 e '60 del secolo scorso;

se risponda a verità l'ipotesi di mettere in atto condoni edilizi, nonché ulteriori deroghe al codice degli appalti nel settore delle costruzioni tramite la nomina di commissari per il rilancio di grandi opere slacciate dai vincoli e dai controlli degli enti preposti alla tutela anche ambientale e dei beni culturali del territorio;



come ci si ponga di fronte a questo uso indiscriminato e non necessario del monouso e delle plastiche e che rimedi si valuti di porre in essere nell'immediato. Inoltre se esista un piano, per quanto tardivo, di recupero e riciclo dei DPI che stanno invadendo i mari e le spiagge, tenendo conto che secondo il Politecnico di Torino l'incremento atteso di rifiuti da DPI, per il solo comparto produttivo, è di circa un miliardo di mascherine al mese e 456 milioni di guanti, 2 milioni di termometri e 250.000 cuffie per capelli;

se l'inquinamento dovuto all'uso massiccio delle automobili private per garantire le esigenze di distanziamento verrà bilanciato da un massiccio piano di investimenti sui sistemi di trasporto pubblici, che non può essere certo compensato dal *bonus* per le biciclette ed i monopattini elettrici;

perché nei vari decreti emanati manchi la differenziazione degli incentivi e delle facilitazioni tra aziende tradizionali e aziende virtuose dal punto di vista ambientale, che si pongono su prospettive di miglioramento e raggiungimento di *standard* e *performance* ambientali, prevedendo che l'erogazione degli aiuti alle imprese sia vincolata al rispetto di regole ferree in tema di tutela dell'ambiente e della salute;

se si intenda dare attuazione agli impegni presi con il Parlamento per i SAD (sussidi ambientalmente dannosi), e in che tempi intenda togliere i sussidi alle imprese dannose dal punto di vista ambientale per spostarli su quelle favorevoli;

se si intenda approntare una revisione del piano energia e clima PNIEC che sia più coraggioso e si ponga obiettivi più stringenti alla luce delle attuali evidenze, in vista di possibili future emergenze sanitarie e climatiche che stanno devastando il pianeta.

#### **Interrogazione sulle modalità di erogazione della cassa integrazione in deroga**

**(3-01647) (03 giugno 2020)**

[Laus](#), [Marcucci](#), [Nannicini](#), [Ferrari](#). - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* -

Premesso che:

i numerosi casi di ritardo verificatisi nell'erogazione della cassa integrazione in deroga prevista dal decreto-legge "cura Italia" sono stati spiegati dal Ministro in indirizzo con la complessità dello strumento cui si è fatto ricorso, e dall'INPS con il ritardo delle Regioni negli adempimenti loro spettanti;

per evitare il ripetersi di quanto è accaduto e dare una risposta più celere ai cittadini aventi diritto alla cassa integrazione in deroga, riducendo gli adempimenti burocratici, il decreto-legge "rilancio" prevede un meccanismo semplificato di erogazione "per periodi successivi alle prime nove settimane";

il decreto-legge reca infatti una nuova disciplina delle procedure di riparto delle risorse, nonché di concessione, di erogazione e di monitoraggio del trattamento di integrazione salariale in deroga per "emergenza COVID-19", prevedendo una procedura di pagamento diretto da parte dell'INPS;

considerato che:

ciò nonostante, i tempi per l'erogazione del trattamento di integrazione salariale in deroga non saranno brevi: le modalità di attuazione del trattamento dovranno essere stabilite con un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e i termini temporali delle domande e delle successive fasi, come stabiliti dall'articolo 71 del citato decreto-legge, fanno supporre che l'anticipazione di pagamento del trattamento non avverrà prima della metà del mese di luglio 2020;

successivamente all'anticipazione di pagamento del trattamento, il datore di lavoro dovrà inviare all'INPS tutti i dati necessari per il saldo dell'integrazione salariale entro 30 giorni dall'erogazione;

inoltre, questa nuova modalità di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga potrà essere adottata non prima del 18 giugno 2020, "decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore" della disposizione, quando sarà possibile per il datore di lavoro presentare la domanda di concessione del trattamento;

lo snellimento delle procedure previsto dal decreto-legge "rilancio" rappresenta un'importante novità, ma potrebbe non essere sufficiente a garantire ai lavoratori l'erogazione in tempi brevi del

trattamento di integrazione salariale in deroga;

lo stesso protocollo tra le banche e le parti sociali per anticipare la cassa ai lavoratori non garantisce alcuna certezza,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare, nello stabilire le modalità di attuazione del trattamento di integrazione salariale in deroga, al fine di rendere il meccanismo previsto il più celere e sicuro possibile per i lavoratori, e se non ritenga opportuno, a tal fine, prevedere anche una modalità per cui i lavoratori possano percepire immediatamente il trattamento tramite un istituto bancario mediante la previsione di garanzia statale per gli anticipi loro diretti;

quale sia lo stato di pagamento dei trattamenti di integrazione salariale in deroga riconosciuti ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (detto "cura Italia").

### **Interrogazione sui contributi per la sicurezza sul lavoro e i presidi sanitari**

**(3-01641)** (03 giugno 2020)

[Bernini](#), [Malan](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Carbone](#), [De Poli](#), [Pichetto Fratin](#), [Gallone](#), [Ronzulli](#), [Damiani](#), [Barachini](#), [Mallegni](#), [Ferro](#), [Moles](#). - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* -

Premesso che:

l'articolo 77 del decreto-legge n. 34 del 2020, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, modifica l'articolo 43 del decreto-legge n. 18 del 2020, in materia di contributi alle imprese e agli enti del terzo settore per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari, prevedendo che il trasferimento dell'importo di 50 milioni di euro, da parte dell'INAIL ad Invitalia, sia erogato non solo alle imprese, come originariamente stabilito, ma anche agli enti del terzo settore, per l'acquisto di dispositivi e di altri strumenti di protezione individuale;

tuttavia, si evidenzia come all'estensione della platea dei beneficiari non corrisponda alcuna copertura finanziaria aggiuntiva, e che i 50 milioni di cui all'articolo 43 del decreto "cura Italia" siano già esauriti;

nello specifico, l'articolo 43 ha lo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese e, in base alla modifica proposta successivamente, delle attività di interesse generale degli enti del terzo settore, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017 (codice del terzo settore). A tal fine, il medesimo articolo prevede che l'INAIL trasferisca entro il 30 aprile 2020 l'importo di 50 milioni di euro ad Invitalia, a valere sulle risorse già programmate nel bilancio di previsione 2020 dello stesso istituto per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese;

in attuazione di tale disposizione, Invitalia ha pubblicato il bando "Impresa sicura", mettendo a disposizione delle imprese le risorse per il rimborso dei dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, rilevatori della temperatura corporea, detergenti);

risulta che le domande presentate ammontano a 194.175, a fronte delle quali solo 3.151 risulterebbero accolte sull'intero territorio nazionale, perché sono esaurite le risorse messe a disposizione;

in base alla modifica prevista dal menzionato articolo 77 del decreto-legge "rilancio", i finanziamenti sono destinati anche alle attività di interesse generale degli enti del terzo settore e ai progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese;

pur essendo favorevoli all'ampliamento al terzo settore, gli interroganti rilevano, riguardo all'ambito soggettivo dell'applicazione della disposizione, che essa circoscrive i destinatari dei finanziamenti alle sole imprese, escludendo gli altri datori di lavoro e, sotto il profilo finanziario, che la stessa sembrerebbe non garantire le risorse a tutta la platea;

giò evidenzia come l'erogazione delle risorse senza criteri razionali e ben definiti sta creando una palese discriminazione tra i potenziali destinatari, con la conseguente esclusione di coloro

che più di altri avrebbero bisogno dei finanziamenti;

inoltre, tali modalità procedurali poco hanno in comune con i criteri selettivi di tipo meritocratico ai quali si dovrebbero ispirare le disposizioni citate, essendo il "*clic day*" piuttosto assimilabile a un sistema di gioco a premi nel quale prevale la casualità e la circostanza fortuita, a fronte delle risorse esigue messe a disposizione ed esaurite subito dopo l'apertura del bando,

si chiede di sapere:

come e quando si intenda garantire le coperture finanziarie ulteriori;

quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare per prevedere che l'erogazione delle risorse sia effettuata in modo imparziale, considerato che, essendo il bando aperto, è già noto l'elenco dei soggetti richiedenti e, di conseguenza, l'eventuale finanziamento andrebbe ai beneficiari già noti individualmente;

se, vista la richiesta, non ritenga opportuno di indire un ulteriore bando con risorse aggiuntive così da poter soddisfare un maggior numero di imprese.

### **Interrogazione sui dati riguardanti i percettori del reddito di cittadinanza**

**(3-01646)** (03 giugno 2020)

[Nisini](#). - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali -*

Premesso che:

con il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è stato istituito il reddito di cittadinanza, quale misura di politica attiva del lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza ed all'esclusione sociale;

il gruppo del Movimento 5 Stelle ha da sempre sostenuto l'imprescindibilità di tale misura, da non considerare come una mera forma di assistenzialismo ma, come ha dichiarato lo stesso ministro Catalfo, all'epoca relatrice del provvedimento in Senato, nella seduta del 25 febbraio 2019: "una misura proattiva collegata all'inserimento nel contesto sociale e lavorativo del cittadino";

i dati dell'osservatorio sul reddito di cittadinanza e di ANPAL disattendono totalmente le intenzioni;

l'osservatorio riferisce che nel 2019 la misura ha coinvolto 968.645 nuclei familiari e 2.540.575 persone per un importo medio mensile pari a 527 euro, mentre nel 2020 ha coinvolto rispettivamente 1.057.319 nuclei e 2.721.036 persone per un importo medio mensile di 568 euro;

secondo la nota mensile del 29 maggio 2020 pubblicata da ANPAL, alla data del 1° aprile 2020 il numero complessivo dei beneficiari del reddito di cittadinanza presenti nel *database* ANPAL è appena superiore ai 991.000 individui, dei quali solo 819.129 sono soggetti al patto per il lavoro e appena 365.759 sono presi in carico dai servizi per l'impiego;

sempre ANPAL riferisce che, alla data del 10 febbraio 2019, i beneficiari che hanno iniziato un rapporto di lavoro dopo l'approvazione della domanda sono 39.760, dei quali il 65,2 per cento a tempo determinato, il 19,7 per cento a tempo indeterminato ed il 3,9 in apprendistato;

ciò significa che i percettori del reddito di cittadinanza che hanno ottenuto un impiego rappresentano poco meno del 2 per cento della platea e che, di questi, la stragrande maggioranza ha ottenuto un impiego a tempo determinato;

quanto al patto per l'inclusione sociale, nei mesi scorsi, prima ancora che l'emergenza epidemiologica da COVID-19 inducesse il Governo a sospendere la condizionalità degli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza, pochissimi Comuni avevano attivato i percorsi per le attività di servizio alla comunità;

anche la Corte dei conti boccia la misura, come si evince dal rapporto 2020 sul coordinamento della finanza pubblica, pubblicato nei giorni scorsi, nel quale la Corte evidenzia che "per quel che riguarda il secondo pilastro dell'RdC, quello finalizzato a promuovere politiche attive per il lavoro, i risultati appaiono al momento largamente insoddisfacenti e confermano le perplessità avanzate dalla Corte al suo avvio. I dati a disposizione, comunicati dall'ANPAL Servizi, dicono che alla data del 10 febbraio 2020, i beneficiari del RdC che hanno avuto un rapporto di lavoro dopo l'approvazione della domanda sono circa 40 mila. Soprattutto, non si intravedono segni di un possibile maggiore dinamismo dei Centri per l'impiego rispetto al passato";



gli organi di stampa riportano continuamente notizie di assegni erogati a persone prive dei requisiti e, da ultimo, nei giorni scorsi, hanno diffuso la notizia di un'indagine della Guardia di finanza da cui sembrerebbe evincersi che, per mesi, 101 soggetti legati alla malavita organizzata di Reggio Calabria e provincia avrebbero percepito indebitamente il reddito di cittadinanza, per un totale di oltre 500.000 euro, mentre ulteriori 15 avrebbero già inoltrato la domanda,

si chiede di sapere se i fatti riportati siano corrispondenti al vero, quali siano i dati reali dei percettori del reddito di cittadinanza e di coloro che hanno trovato lavoro e più in generale quali iniziative il Ministro in indirizzo voglia adottare per evitare che fondi pubblici vengano erogati per misure di fatto assistenziali e prive di effetti concreti sul mercato del lavoro.

**Interrogazione sulle prospettive di proseguimento dello *smart working* nel settore pubblico (3-01645) (03 giugno 2020)**

[Florida](#), [Ortis](#). - *Al Ministro per la pubblica amministrazione* -

Premesso che:

l'emergenza sanitaria in atto ha impresso un'incredibile accelerazione del ricorso allo strumento dello *smart working*, poiché i provvedimenti emanati per la gestione dell'epidemia da COVID-19 hanno di fatto attribuito a tale modalità di lavoro la funzione di strumento di contenimento del contagio;

le pubbliche amministrazioni hanno così dovuto provvedere ad un largo utilizzo della modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte dal proprio domicilio o in modalità a distanza;

l'emergenza ha quindi offerto la possibilità di riflettere sulla necessità di diffondere una simile modalità di lavoro nella pubblica amministrazione, che consentirà di svecchiare la macchina amministrativa e, incentivando il merito, costituirebbe una vera e propria rivoluzione culturale per l'Italia;

prima dell'emergenza da COVID-19, infatti, stando ai dati dell'osservatorio "Smartworker" del Politecnico di Milano, gli *smartworker* italiani erano soltanto 570.000, in buona parte nel settore privato di grandi dimensioni, mentre, per quanto riguarda il lavoro pubblico, solo il 7 per cento delle pubbliche amministrazioni aveva attivato iniziative informali tese all'adozione del lavoro agile e il 6 per cento contava di avviarle nei 12 mesi seguenti;

l'incremento dello *smart working* nel pubblico, invece, porterebbe importanti benefici agli stessi lavoratori, con risparmio di tempo e maggiore autonomia nella gestione delle attività quotidiane, alla pubblica amministrazione, in termini di efficienza ed efficacia dell'organizzazione amministrativa, e soprattutto all'intera collettività, che godrebbe del decongestionamento dei centri urbani e della riduzione delle emissioni di anidride carbonica, con conseguenze favorevoli per la salubrità dell'ambiente;

considerando che, con il decreto "cura Italia", lo *smart working* è diventato a tutti gli effetti una modalità ordinaria e diffusa di svolgimento dell'attività lavorativa, oltre che in linea con l'impulso innovativo che è necessario perseguire,

si chiede di sapere quale sia, anche a fronte dell'esperienza dei mesi recenti, l'orientamento del Ministro in indirizzo in ordine all'impiego di tale strumento in condizioni di ordinarietà e se non intenda, a tal fine, adottare provvedimenti tesi ad implementare il ricorso ad esso, introducendo le relative modalità formative, attuative e di monitoraggio in grado di assicurare la tutela dei lavoratori e garantire la qualità del lavoro svolto.

**DISEGNO DI LEGGE DISCUSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali ( [1829](#) )

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI**

## FIDUCIA

### Art. 1.

1. Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli articoli 17, 49, 53, 62, comma 7, e 70 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

---

N.B. Approvato, con voto di fiducia, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 8 APRILE 2020, N. 23

*All'articolo 1:*

*al comma 1:*

*al primo periodo, le parole: «in conformità con la normativa» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità alla normativa»;*

*al secondo periodo, dopo le parole: «liberi professionisti titolari di partita IVA» sono inserite le seguenti: «nonché le associazioni professionali e le società tra professionisti» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché alle garanzie concesse ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102»;*

*dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:*

«1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle cessioni di crediti con garanzia di solvenza prestata dal cedente effettuate, dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalle imprese di cui al comma 1 del presente articolo, anche ai sensi della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. I limiti di importo del prestito di cui al comma 2, lettera c), e le percentuali di copertura della garanzia di cui al comma 2, lettera d), sono riferiti all'importo del corrispettivo pagato al cedente per la cessione dei crediti. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabiliti modalità attuative e operative nonché ulteriori elementi e requisiti integrativi per l'esecuzione delle operazioni di cui al presente comma. La procedura e la documentazione necessaria per il rilascio della garanzia ai sensi del presente comma sono ulteriormente specificate dalla SACE S.p.A.

1-ter. Dalle garanzie per finanziamenti di cui al presente articolo sono in ogni caso escluse le società che controllano direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero che sono controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali. Per Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali si intendono le giurisdizioni individuate nell'allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione europea. La condizione di cui al presente comma non si applica se la società dimostra che il soggetto non residente svolge un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali. Ai fini del presente comma, il contribuente può interpellare l'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212»;

*al comma 2:*

*all'alinea, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»;*

*alla lettera a), le parole: «24 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «36 mesi»;*

*alla lettera b), le parole: «come definite ai sensi della normativa europea» sono sostituite dalle seguenti: «come rilevabili dal soggetto finanziatore»;*

*dopo la lettera b) è inserita la seguente:*

*«b-bis) nella definizione del rapporto tra debito e patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni dall'impresa, che non può essere superiore a 7,5, come indicato dal numero 1) della lettera e) del punto 18) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e che costituisce un parametro indispensabile per la definizione di "impresa in difficoltà", sono compresi nel calcolo del patrimonio i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazione, forniture e appalti, certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate al citato articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica»;*

*alla lettera c), numero 1), la parola: «relativi» è sostituita dalla seguente: «relativo»;*

*alla lettera d):*

*all'alinea, le parole: «copre il» sono sostituite dalle seguenti: «copre l'importo del finanziamento concesso nei limiti delle seguenti quote percentuali»;*

*ai numeri 1) e 2), le parole: «dell'importo del finanziamento» sono soppresse;*

*al numero 1), le parole: «con meno di 5000 dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «con non più di 5000 dipendenti»;*

*al numero 2), le parole: «tra 1,5 miliardi e 5 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi»;*

*la lettera i) è sostituita dalla seguente:*

*«i) l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno che essa, nonché ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, comprese quelle soggette alla direzione e al coordinamento da parte della medesima, non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso dell'anno 2020. Qualora le suddette imprese abbiano già distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento della richiesta del finanziamento, l'impegno è assunto dall'impresa per i dodici mesi successivi alla data della richiesta»;*

*alla lettera n), dopo le parole: «costi del personale,» sono inserite le seguenti: «canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e le medesime imprese devono impegnarsi a non delocalizzare le produzioni»;*

*dopo la lettera n) è aggiunta la seguente:*

*«n-bis) il finanziamento di cui alla lettera n) deve essere altresì destinato, in misura non superiore al 20 per cento dell'importo erogato, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo emergenziale ovvero dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020, per le quali il rimborso sia reso oggettivamente impossibile in conseguenza della diffusione dell'epidemia di COVID-19 o delle misure dirette alla prevenzione e al contenimento della stessa, a condizione che l'impossibilità oggettiva del rimborso sia attestata dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445»;*

*al comma 3, terzo periodo, le parole: «ovvero di altra garanzia pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero da altra garanzia pubblica»;*

*al comma 5, primo periodo, le parole: «derivanti dalle garanzie disciplinate dal comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «derivanti dalle garanzie disciplinate dai commi 1 e 1-bis»;*

*al comma 6:*

*all'alinea, le parole: «con meno di 5000 dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «con non più di 5000 dipendenti», le parole: «inferiore a» sono sostituite dalle seguenti: «fino a» e le parole: «da bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «dal bilancio»;*

*alla lettera b), le parole: «e quest'ultima processa la richiesta» sono sostituite dalle seguenti: «la quale esamina la richiesta stessa»;*

*al comma 13, primo periodo, le parole: «in conformità con la normativa» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità alla normativa»;*

*al comma 14:*

*al secondo periodo, dopo le parole: «Al relativo onere» sono inserite le seguenti: «, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2020,»;*

*al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «intestato alla SACE S.p.A., su cui sono versate le commissioni incassate ai sensi del comma 2, lettera e), al netto dei costi di gestione sostenuti dalla SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del presente articolo, risultanti dalla contabilità della medesima SACE S.p.A., salvo conguaglio a seguito dell'approvazione del bilancio»;*

*dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti:*

«14-bis. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese indicate al comma 1, la SACE S.p.A., fino al 31 dicembre 2020, concede garanzie, in conformità alla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previsti nel presente articolo, in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti che sottoscrivono in Italia prestiti obbligazionari o altri titoli di debito emessi dalle suddette imprese a cui sia attribuita da parte di una primaria agenzia di *rating* una classe almeno pari a BB- o equivalente. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma, unitamente a quelli assunti ai sensi del comma 1, non devono superare l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro.

14-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 14-bis, qualora la classe di *rating* attribuita sia inferiore a BBB-, i sottoscrittori originari dei prestiti obbligazionari o dei titoli di debito si obbligano a mantenere una quota pari almeno al 30 per cento del valore dell'emissione per l'intera durata della stessa.

14-quater. Alle garanzie di cui ai commi 14-bis e 14-ter si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 e 12. Con riferimento al comma 2, lettera b), nel caso di emissioni obbligazionarie organizzate da soggetti diversi da banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito, l'impresa emittente fornisce alla SACE S.p.A. una certificazione attestante che alla data del 29 febbraio 2020 la stessa non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa dell'Unione europea. Con riferimento al comma 9, i sottoscrittori dei prestiti obbligazionari o dei titoli di debito nominano un rappresentante comune che fornisce un rendiconto periodico alla SACE S.p.A., con i contenuti, la cadenza e le modalità da quest'ultima indicati, al fine di riscontrare il rispetto, da parte dell'impresa emittente e dei sottoscrittori, degli impegni e delle condizioni previsti.

14-quinquies. Alle obbligazioni della SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie disciplinate dal presente articolo è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata dalla SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie. La SACE S.p.A. svolge, anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare alle banche, alle istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e agli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia. La SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere impartiti alla SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attività di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi nonché dei criteri e delle condizioni previsti dal presente articolo.

14-sexies. Il rilascio delle garanzie di cui ai commi 14-bis e 14-ter da parte della SACE S.p.A., con l'emissione del corrispondente codice unico identificativo di cui al comma 6, lettera b), nel caso di emissione di importo eguale o superiore a euro 100 milioni ovvero nel caso in cui sia richiesto, ai sensi del comma 8, l'incremento della percentuale di copertura di cui al comma 2, lettera d), è subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa dalla SACE S.p.A., tenendo anche in considerazione il ruolo che l'impresa emittente svolge rispetto alle seguenti aree e profili in Italia:

- a) contributo allo sviluppo tecnologico;
- b) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti;
- c) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche;
- d) impatto sui livelli occupazionali e sul mercato del lavoro;
- e) rilevanza specifica nell'ambito di una filiera produttiva strategica».

*Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:*

«Art. 1-bis. - (*Dichiarazione sostitutiva per le richieste di nuovi finanziamenti*) - 1. Le richieste di nuovi finanziamenti effettuati ai sensi dell'articolo 1 devono essere integrate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il titolare o il legale rappresentante dell'impresa richiedente, sotto la propria responsabilità, dichiara:

- a) che l'attività d'impresa è stata limitata o interrotta dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima emergenza e che prima di tale emergenza sussisteva una situazione di continuità aziendale;
- b) che i dati aziendali forniti su richiesta dell'intermediario finanziario sono veritieri e completi;
- c) che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera n), il finanziamento coperto dalla garanzia è richiesto per sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che sono localizzati in Italia;
- d) che è consapevole che i finanziamenti saranno accreditati esclusivamente sul conto corrente dedicato i cui dati sono contestualmente indicati;
- e) che il titolare o il legale rappresentante istante nonché i soggetti indicati all'articolo 85, commi 1 e 2, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si trovano nelle condizioni ostative previste dall'articolo 67 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011;
- f) che nei confronti del titolare o del legale rappresentante non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione fiscale in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

2. Non appena ricevuta l'autodichiarazione di cui al comma 1, il soggetto al quale è chiesto il finanziamento la trasmette tempestivamente alla SACE S.p.A.

3. L'operatività sul conto corrente dedicato di cui al comma 1, lettera d), è condizionata all'indicazione, nella causale del pagamento, della locuzione: "Sostegno ai sensi del decreto-legge n. 23 del 2020".

4. Per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali, con protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e la SACE S.p.A. sono disciplinati i controlli di cui al libro II del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche attraverso procedure semplificate. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Fermi restando gli obblighi di segnalazione previsti dalla normativa antiriciclaggio, per la verifica degli elementi attestati dalla dichiarazione sostitutiva prevista dal presente articolo il soggetto che eroga il finanziamento non è tenuto a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle dichiarazioni sostitutive allegate alle richieste di finanziamento e di garanzia effettuate ai sensi dell'articolo 13.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai soggetti che svolgono, anche in forma associata, un'attività professionale autonoma.

Art. 1-ter. - (*Semplificazione delle procedure di liquidazione degli aiuti alla pesca*) - 1. Al fine di assicurare liquidità alle imprese della pesca e dell'acquacoltura colpite dall'emergenza sanitaria derivante dal COVID-19, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli anni 2017 e 2018, ed entro novanta giorni dalla medesima data, per l'anno 2019, sono concluse le procedure di erogazione degli aiuti di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

15 maggio 2014, per le giornate di arresto temporaneo obbligatorio dell'attività.

2. La presenza, all'interno della graduatoria adottata con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dei soggetti ammessi e aventi diritto a seguito delle verifiche operate dall'amministrazione dà diritto al beneficiario di ricevere la liquidazione dell'aiuto concesso mediante ricorso al sistema bancario, restando a carico dello stesso beneficiario il pagamento delle spese e degli oneri relativi all'erogazione della somma da parte del sistema bancario.

3. Sono altresì concluse entro sessanta giorni dalla data di presentazione delle domande le procedure di erogazione delle indennità per le giornate di sospensione delle attività di pesca a causa dall'emergenza sanitaria derivante dal COVID-19 per l'annualità 2020».

*All'articolo 2:*

*al comma 1:*

*alla lettera a), le parole: «è inserito il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti» e dopo le parole: «per l'Italia» sono inserite le seguenti: «. Ai fini dell'internazionalizzazione sono da considerare strategici anche la filiera agricola nazionale, i settori del turismo e dell'agroalimentare italiano, il settore tessile, della moda e degli accessori, lo sviluppo di piattaforme per la vendita on line dei prodotti del made in Italy, le camere di commercio italiane all'estero, le fiere, i congressi e gli eventi, anche digitali, rivolti a sostenere lo sviluppo dei mercati, la formazione e il made in Italy nei settori dello sport, della cultura, dell'arte, della cinematografia, della musica, della moda, del design e dell'agroalimentare»;*

*alla lettera b):*

*al capoverso 9-bis, secondo periodo, le parole: «in conformità con il presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità al presente articolo»;*

*al capoverso 9-ter, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il decreto del Ministro è sottoposto al controllo preventivo di legittimità e alla registrazione della Corte dei conti.»;*

*al capoverso 9-quinquies, lettera e), le parole: «e al Ministro» sono sostituite dalle seguenti: «e al Ministero»;*

*al capoverso 9-sexies:*

*al terzo periodo, le parole: «e del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali» sono sostituite dalle seguenti: «e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;*

*al quinto periodo, dopo le parole: «pubblici e privati» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;*

*all'ottavo periodo, le parole: «assicura le funzioni» sono sostituite dalle seguenti: «assicura lo svolgimento delle funzioni»;*

*il nono periodo è sostituito dal seguente: «Ai componenti del Comitato non spettano compensi, indennità o emolumenti comunque denominati, né rimborsi di spese»;*

*al decimo periodo, le parole: «per il suo funzionamento ci si avvale delle risorse» sono sostituite dalle seguenti: «al suo funzionamento si provvede con le risorse» e le parole: «iscritte in bilancio» sono sostituite dalla seguente: «disponibili»;*

*al capoverso 9-septies, secondo periodo, le parole: «degli limiti» sono sostituite dalle seguenti: «dei limiti»;*

*al capoverso 9-octies:*

*al primo periodo, la parola: «verificata» è sostituita dalla seguente: «verificati» e dopo le parole: «e alla convenzione» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 9-quinquies»;*

*il secondo periodo è soppresso;*

*alla lettera c), capoverso 14-bis, quinto periodo, le parole: «in conformità con la normativa» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità alla normativa» e le parole: «per conto del Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «per conto del Ministero dell'economia e delle finanze»;*

*al comma 3:*

*al secondo periodo, le parole: «legge 24 novembre 2003, n. 32» sono sostituite dalle seguenti: «legge 24 novembre 2003, n. 326»;*

*al terzo periodo, le parole: «1 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2021» e dopo le parole: «n. 269 del 2003, come» è inserita la seguente: «modificato»;*

*al comma 4, alinea, le parole: «che costituisce parte integrante del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «al presente decreto»;*

*al comma 5, lettera b), le parole: «cinque miliardi euro» sono sostituite dalle seguenti: «cinque miliardi di euro»;*

*al comma 6:*

*al primo periodo, le parole: «è stata comunicata» sono sostituite dalle seguenti: «è stato comunicato»;*

*al quarto periodo, la parola: «ammontare» è sostituita dalle seguenti: «l'ammontare»;*

*al comma 7, primo periodo, le parole: «convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».*

*All'articolo 3:*

*dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

*«3-bis. La Commissione di vigilanza prevista dall'articolo 3 del testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, di cui al regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, può avvalersi, d'intesa con i Presidenti delle Camere, delle necessarie risorse strumentali a supporto delle funzioni ad essa attribuite»;*

*alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e Commissione per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti».*

*All'articolo 4:*

*al comma 1, primo periodo, le parole: «mediante il proprio indirizzo di posta elettronica» sono sostituite dalle seguenti: «mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica», le parole: «questi siano accompagnati» sono sostituite dalle seguenti: «l'espressione del consenso sia accompagnata», le parole: «facciano riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «faccia riferimento» e le parole: «siano conservati» sono sostituite dalle seguenti: «sia conservata».*

*Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:*

*«Art. 4-bis. - (Inserimento di nuove attività nella lista di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190) - 1. All'articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) le lettere a) e b) sono abrogate;*

*b) dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:*

*"i-bis) servizi funerari e cimiteriali;*

*i-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering;*

*i-quater) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti".*

*Art. 4-ter. - (Obiettivi annuali di gestione di pneumatici fuori uso) - 1. Alla luce della situazione emergenziale derivante dalla pandemia di COVID-19 e delle misure adottate per contenerla, in quanto incidenti sulle attività commerciali e sugli spostamenti delle persone, gli obiettivi di gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso su base annuale, come fissati ai sensi dell'articolo 228, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, pari a quelli immessi nel mercato e destinati alla vendita nell'anno precedente, per l'anno in corso sono parametrati al biennio 2020-2021; conseguentemente, la verifica delle quantità di pneumatici fuori uso gestite dai soggetti obbligati è eseguita computando gli pneumatici immessi sul mercato e destinati alla vendita nel biennio 2019-2020».*

*All'articolo 5:*

*al comma 1, capoverso, le parole: «il 1 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «il 1° settembre».*

*Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:*

*«Art. 6-bis. - (Disposizioni per il sostegno dei settori alberghiero e termale) - 1. Al fine di sostenere i settori alberghiero e termale, i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.*

917, operanti nei settori alberghiero e termale che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

2. La rivalutazione deve essere eseguita in uno o in entrambi i bilanci o rendiconti relativi ai due esercizi successivi a quello di cui al comma 1, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

3. Sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritti in bilancio di cui al comma 2 non è dovuta alcuna imposta sostitutiva o altra imposta. Il maggior valore attribuito ai beni e alle partecipazioni si considera riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita.

4. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento al presente comma, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.

5. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento, da versare con le modalità indicate all'articolo 1, comma 701, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

6. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione al socio o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o delle minusvalenze si considera il costo del bene prima della rivalutazione.

7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

8. Le disposizioni dell'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali, che può essere affrancata ai sensi del comma 5 del presente articolo.

9. Nel caso in cui i soggetti individuati al comma 1 del presente articolo abbiano esercitato la facoltà di cui all'articolo 1, commi 696 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, gli effetti della rivalutazione e dell'eventuale affrancamento del saldo attivo ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive si producono a decorrere dall'ultimo bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020.

10. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 0,85 milioni di euro per l'anno 2021, in 2,59 milioni di euro per l'anno 2022, in 1,78 milioni di euro per l'anno 2023, in 1,87 milioni di euro per l'anno 2024 e in 1,81 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

*All'articolo 7:*

*al comma 1, primo periodo, le parole: «del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, di seguito citato anche come "decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18"»;*



*dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

«2-bis. All'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "È facoltà delle società cooperative che applicano l'articolo 2540 del codice civile di convocare l'assemblea generale dei soci delegati entro il 30 settembre 2020"».

*All'articolo 9:*

*il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. I termini di adempimento dei concordati preventivi, degli accordi di ristrutturazione, degli accordi di composizione della crisi e dei piani del consumatore omologati aventi scadenza in data successiva al 23 febbraio 2020 sono prorogati di sei mesi»;

*al comma 2, primo periodo, le parole: «Nei procedimenti per l'omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione» sono sostituite dalle seguenti: «Nei procedimenti di concordato preventivo e per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione» e la parola: «omologa» è sostituita dalla seguente: «omologazione»;*

*al comma 3, primo, terzo e quarto periodo, la parola: «omologa» è sostituita dalla seguente: «omologazione»;*

*dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:*

«5-bis. Il debitore che, entro la data del 31 dicembre 2021, ha ottenuto la concessione dei termini di cui all'articolo 161, sesto comma, o all'articolo 182-bis, settimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, può, entro i suddetti termini, depositare un atto di rinuncia alla procedura, dichiarando di avere predisposto un piano di risanamento ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese, e depositando la documentazione relativa alla pubblicazione medesima. Il tribunale, verificate la completezza e la regolarità della documentazione, dichiara l'improcedibilità del ricorso presentato ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, o dell'articolo 182-bis, settimo comma, del citato regio decreto n. 267 del 1942.  
5-ter. Le disposizioni dell'articolo 161, decimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non si applicano ai ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del medesimo regio decreto n. 267 del 1942 depositati entro il 31 dicembre 2020».

*All'articolo 10:*

*il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano:

a) al ricorso presentato dall'imprenditore in proprio, quando l'insolvenza non è conseguenza dell'epidemia di COVID-19;

b) all'istanza di fallimento da chiunque formulata ai sensi degli articoli 162, secondo comma, 173, secondo e terzo comma, e 180, settimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) alla richiesta presentata dal pubblico ministero quando nella medesima è fatta domanda di emissione dei provvedimenti di cui all'articolo 15, ottavo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o quando la richiesta è presentata ai sensi dell'articolo 7, numero 1), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942»;

*il comma 3 è sostituito dal seguente:*

«3. Quando alla dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi presentati nel periodo di cui al comma 1 fa seguito, entro il 30 settembre 2020, la dichiarazione di fallimento, il periodo di cui al comma 1 non viene computato nei termini di cui agli articoli 10, 64, 65, 67, primo e secondo comma, 69-bis e 147 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267».

*All'articolo 11:*

*al comma 1, primo periodo, le parole: «30 aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2020» e le parole: «della presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;*

*il comma 3 è sostituito dal seguente:*

«3. I protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino al 31 agosto 2020 non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; ove già pubblicati le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono d'ufficio alla loro

cancellazione. Con riferimento allo stesso periodo sono sospese le informative al prefetto di cui all'articolo 8-bis, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 386, e le iscrizioni nell'archivio informatizzato di cui all'articolo 10-bis della medesima legge n. 386 del 1990, che, ove già effettuate, sono cancellate».

*All'articolo 12:*

*dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

«1-bis. All'articolo 54, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "e ai liberi professionisti" sono sostituite dalle seguenti: ", ai liberi professionisti, agli imprenditori individuali e ai soggetti di cui all'articolo 2083 del codice civile"»;

*dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:*

«2-bis. Fino al 31 dicembre 2020, a fronte delle domande di sospensione dei mutui pervenute alla banca a partire dal 28 marzo 2020 a valere sul Fondo di cui al comma 2 e delle quali la banca ha verificato la completezza e la regolarità formale, la banca avvia la sospensione dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda. Il gestore del Fondo, ricevuta dalla banca la domanda di sospensione, accerta la sussistenza dei presupposti e comunica alla banca, entro venti giorni, l'esito dell'istruttoria. Decorso inutilmente tale termine, la domanda si ritiene comunque accolta. In caso di esito negativo dell'istruttoria comunicato dal gestore, la banca può riavviare l'ammortamento del mutuo a partire dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda.

2-ter. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserita la seguente:

"a-bis) l'ammissione ai benefici del Fondo è estesa alle quote di mutuo relative alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e alle relative pertinenze dei soci assegnatari che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come da ultimo modificato dal presente articolo".

2-quater. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-ter e, in particolare, quelle relative all'individuazione della quota di mutuo da sospendere».

*Dopo l'articolo 12 sono inseriti i seguenti:*

«Art. 12-bis. - (Rimborso alle imprese per mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali internazionali) - 1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, spetta, per l'anno 2020, anche per le spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero che siano state disdette in ragione dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto.

Art. 12-ter. - (Disposizioni in materia di beni di impresa) - 1. La rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni di cui all'articolo 1, commi 696 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alle condizioni ivi stabilite, può essere effettuata nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021; limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si considerano riconosciuti, rispettivamente, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° dicembre 2022, del 1° dicembre 2023 o del 1° dicembre 2024.

2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 6,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 11,8 milioni di euro per l'anno 2020, in 2 milioni di euro per l'anno 2021 e in 6,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede:

a) quanto a 10,9 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo di una corrispondente quota del margine disponibile, risultante a seguito dell'attuazione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, rispetto al ricorso all'indebitamento

autorizzato l'11 marzo 2020 con le risoluzioni di approvazione della relazione al Parlamento, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e della relativa integrazione;

b) quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 6,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo.

*Art. 12-quater. - (Modifica all'articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di detraibilità dell'IVA sugli acquisti dei beni oggetto di erogazioni liberali) - 1.* Dopo il comma 3 dell'articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:

*"3-bis.* Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, gli acquisti dei beni ceduti a titolo di erogazione liberale in natura ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo si considerano effettuati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione ai fini della detrazione di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633"».

*All'articolo 13:*

*al comma 1:*

*alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «. Resta fermo che la misura di cui alla presente lettera si applica, alle medesime condizioni, anche qualora almeno il 25 per cento del capitale o dei diritti di voto sia detenuto direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure, congiuntamente, da più enti pubblici»;

*alla lettera c), dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:*

*«3-bis) per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali di cui alla parte IX, lettera A, sezioni A.1.d) e A.1.e), dell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2019, i ricavi delle vendite e delle prestazioni, sommati alle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti per l'anno 2019»;*

*alla lettera d), dopo le parole:* «o da altro fondo di garanzia» *sono inserite le seguenti:* «o dalle società cooperative previste dall'articolo 112, comma 7, terzo periodo, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385», *dopo le parole:*

*«successivamente alla predetta autorizzazione» è inserito il seguente segno d'interpunzione:* «,» *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «anche per durate superiori a dieci anni. La garanzia del Fondo può essere cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da confidi o da altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, fino alla copertura del 100 per cento del finanziamento concesso»;

*alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «ovvero, per i finanziamenti deliberati dal soggetto finanziatore in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in misura pari ad almeno il 25 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione. Nei casi di cui alla presente lettera il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia»;

*alla lettera f), la parola:* «banche» *è sostituita dalle seguenti:* «le banche» *e le parole:* «in connessione degli effetti» *sono sostituite dalle seguenti:* «in connessione agli effetti»;

*la lettera g) è sostituita dalle seguenti:*

*«g) fermo restando quanto previsto all'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2017, e fatto salvo quanto previsto per le operazioni finanziarie di cui alla lettera m) del presente comma, la garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia*

allegate al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 27 febbraio 2019. Ai fini della definizione delle misure di accantonamento a titolo di coefficiente di rischio, in sede di ammissione della singola operazione finanziaria, la probabilità di inadempimento delle imprese è calcolata esclusivamente sulla base dei dati contenuti nel modulo economico-finanziario del suddetto modello di valutazione. Con frequenza bimestrale, in riferimento all'insieme delle operazioni finanziarie ammesse alla garanzia, la consistenza degli accantonamenti prudenziali operati a valere sul Fondo è corretta in funzione dei dati della Centrale dei rischi della Banca d'Italia, acquisiti dal Gestore del Fondo alla data della presentazione delle richieste di ammissione alla garanzia;

*g-bis*) la garanzia è concessa anche in favore dei beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta della garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della parte B) delle avvertenze generali della circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008, purché la predetta classificazione non sia stata effettuata prima del 31 gennaio 2020;

*g-ter*) la garanzia è altresì concessa, con esclusione della garanzia di cui alla lettera *e*), in favore di beneficiari finali che presentano esposizioni che, prima del 31 gennaio 2020, sono state classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della parte B) delle avvertenze generali della circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 e che sono state oggetto di misure di concessione. In tale caso, il beneficio della garanzia è ammesso anche prima che sia trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui le suddette esposizioni sono state classificate come esposizioni deteriorate, ai sensi dell'articolo 47-*bis*, paragrafo 6, lettera *b*), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le citate esposizioni non sono più classificabili come esposizioni deteriorate, non presentano importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e il soggetto finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi del citato articolo 47-*bis*, paragrafo 6, lettere *a*) e *c*), del regolamento (UE) n. 575/2013;

*g-quater*) la garanzia è concessa, anche prima che sia trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui le esposizioni sono state classificate come esposizioni deteriorate, ai sensi dell'articolo 47-*bis*, paragrafo 6, lettera *b*), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, in favore delle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-*bis* del citato regio decreto n. 267 del 1942 o hanno presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del medesimo regio decreto, purché, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le loro esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e il soggetto finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi del citato articolo 47-*bis*, paragrafo 6, lettere *a*) e *c*), del regolamento (UE) n. 575/2013. Sono, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria vigente»;

*alla lettera h*), *le parole*: «del decreto ministeriale 6 marzo 2017» *sono sostituite dalle seguenti*: «del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017»;

*alla lettera i*), *dopo le parole*: «turistico-alberghiero» *sono inserite le seguenti*: «, compreso il settore termale,»;

*alla lettera m*), *la parola*: «per cento» *è sostituita dalle seguenti*: «per cento», *dopo le parole*: «arti o professioni» *sono inserite le seguenti*: «, di associazioni professionali e di società tra professionisti nonché di agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi», *le parole*: «come da dichiarazione»

*sono sostituite dalle seguenti: «, secondo quanto attestato dall'interessato mediante dichiarazione», le parole: «72 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «120 mesi», le parole: «non superiore al 25 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore, alternativamente, anche tenuto conto di eventi calamitosi, a uno degli importi di cui alla lettera c), numeri 1) o 2)», le parole: «, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019,» sono soppresse, dopo le parole: «da altra idonea documentazione,» è inserita la seguente: «prodotta», le parole: «25.000,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «30.000 euro», le parole: «di esposizioni detenute» sono sostituite dalle seguenti: «delle esposizioni detenute», dopo le parole: «nel caso di garanzia diretta» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,», le parole: «di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come definiti dall'accordo quadro per l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all'articolo 1, commi da 166 a 178 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento, maggiorato dello 0,20 per cento» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La garanzia è altresì concessa in favore di beneficiari finali che presentano esposizioni che, anche prima del 31 gennaio 2020, sono state classificate come inadempienze probabili o esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi delle avvertenze generali, parte B), paragrafo 2, della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia, a condizione che le predette esposizioni alla data della richiesta del finanziamento non siano più classificabili come esposizioni deteriorate ai sensi dell'articolo 47-bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013. Nel caso in cui le predette esposizioni siano state oggetto di misure di concessione, la garanzia è altresì concessa in favore dei beneficiari finali a condizione che le stesse esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate ai sensi del citato articolo 47-bis, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione di quanto disposto dalla lettera b) del medesimo paragrafo;»;*

*dopo la lettera m) è inserita la seguente:*

*«m-bis) per i finanziamenti di cui alla lettera m) concessi fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti beneficiari possono chiedere, con riguardo all'importo finanziato e alla durata, l'adeguamento del finanziamento alle nuove condizioni introdotte dalla legge di conversione del presente decreto»;*

*alla lettera n), le parole: «come da dichiarazione» sono sostituite dalle seguenti: «, secondo quanto attestato dall'interessato mediante dichiarazione», le parole: «non superiore al 25 per cento dei ricavi del soggetto beneficiario» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore, alternativamente, a uno degli importi di cui alla lettera c), numeri 1) o 2)», le parole: «di esposizioni detenute» sono sostituite dalle seguenti: «delle esposizioni detenute», le parole: «del soggetto finanziato) le Regioni, i Comuni, gli enti locali» sono sostituite dalle seguenti: «del soggetto finanziato. Le regioni, gli enti locali», le parole: «e gli enti di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «e agli enti di riferimento» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e reti d'impresa di cui all'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Nei finanziamenti di cui al periodo precedente, la garanzia è estesa esclusivamente alla quota di credito incrementale rispetto alle esposizioni pregresse. Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera, altresì, l'ammontare dei ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore»;*

*dopo la lettera n) è inserita la seguente:*

*«n-bis) previa autorizzazione della Commissione europea al fine di rafforzare il supporto all'emergenza da COVID-19 prestato dalle cooperative e dai confidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i soggetti di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 2017, possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi pubblici, con esclusione di quelli derivanti dalle attribuzioni annuali di cui alla legge 7*

marzo 1996, n. 108, esistenti alla data del 31 dicembre 2019. Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio netto, anche ai fini di vigilanza, dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione. Le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. La relativa deliberazione, da assumere entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio, è di competenza dell'assemblea ordinaria;»;

*alla lettera p), le parole: «ed erogate dal» sono sostituite dalle seguenti: «con l'erogazione da parte del»;*

*dopo la lettera p) è aggiunta la seguente:*

*«p-bis) per i finanziamenti di importo superiore a 25.000 euro la garanzia è rilasciata con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento fino a ventiquattro mesi»;*

*al comma 2:*

*alla lettera f), le parole: «decreto interministeriale del 14 novembre 2017,» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2018,» e la parola: «percento», ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: «per cento»;*

*alla lettera g), la parola: «percento» è sostituita dalle seguenti: «per cento»;*

*dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:*

*«4-bis. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche tramite propri organismi consortili, con le risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti a legislazione vigente, al fine di favorire l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese, possono, anche con la costituzione di appositi fondi, concedere contributi alle piccole e medie imprese in conto commissioni di garanzia su operazioni finanziarie ammesse alla riassicurazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al fine di contenere i costi delle garanzie concesse da soggetti garanti autorizzati.*

*4-ter. Dall'attuazione delle disposizioni del comma 4-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;*

*al comma 7, la parola: «percento» è sostituita dalle seguenti: «per cento»;*

*al comma 8, le parole: «in possesso del requisito di micro piccola media impresa» sono sostituite dalle seguenti: «in possesso del requisito per la qualificazione come micro, piccola o media impresa» e la parola: «operazioni» è sostituita dalla seguente: «erogazioni»;*

*al comma 9, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176, le modificazioni necessarie per adeguarlo alla disposizione di cui al primo periodo del presente comma»;*

*al comma 11, le parole: «imprese agricole e della pesca» sono sostituite dalle seguenti: «imprese agricole, forestali, della pesca e dell'acquacoltura e dell'ippicoltura, nonché dei consorzi di bonifica e dei birrifici artigianali»;*

*dopo il comma 12 è inserito il seguente:*

*«12-bis. Fino al 31 dicembre 2020, le risorse del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fino a un importo di euro 100 milioni, sono destinate all'erogazione della garanzia di cui al comma 1, lettera m), del presente articolo in favore degli enti del Terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività di impresa o commerciale, anche in via non esclusiva o prevalente o finalizzata all'autofinanziamento. Per le finalità di cui al presente comma, per ricavi si intende il totale dei ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominati, come risultanti dal bilancio o rendiconto approvato dall'organo statutariamente competente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 o, in mancanza, dal bilancio o rendiconto approvato dall'organo statutariamente competente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018»;*

*al comma 13, le parole da: «Alla copertura» fino a: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.829 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede,*

quanto a 1.580 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 12 e, quanto a 249 milioni di euro per l'anno 2020» *e dopo le parole: «all'articolo 56, comma 6,» è inserita la seguente: «del».*

*Dopo l'articolo 13 sono inseriti i seguenti:*

«Art. 13-bis. - *(Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura)* - 1. Per l'esercizio relativo all'anno 2020, in acconto sul saldo di fine esercizio, è riassegnato al Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, il 20 per cento dell'attivo di esercizio del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura, di cui all'articolo 14 della medesima legge n. 108 del 1996, risultante alla data del 30 settembre 2020.

Art. 13-ter. - *(Microcredito)* - 1. All'articolo 112, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I confidi di cui al presente articolo possono detenere partecipazioni nei soggetti di cui all'articolo 111"».

*All'articolo 14:*

*al comma 1, le parole: «iscritte al registro di cui all'» sono sostituite dalle seguenti: «iscritte nel registro istituito ai sensi dell'» e le parole: «d. lgs.» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo»;*

*al comma 2, le parole: «iscritte nel registro di cui all'» sono sostituite dalle seguenti: «iscritte nel registro istituito ai sensi dell'» e le parole: «d. lgs.» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo »;*

*il comma 3 è sostituito dal seguente:*

«3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari, in termini di saldo netto e di indebitamento netto, a 35 milioni di euro per l'anno 2020 e pari, in termini di fabbisogno, a 5 milioni di euro per il medesimo anno 2020, si provvede, quanto a 35 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e, quanto a 5 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 12 dell'articolo 13 del presente decreto».

*Nel capo II, dopo l'articolo 14 sono aggiunti i seguenti:*

«Art. 14-bis. - *(Proroga del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura)* - 1. Al fine di assicurare la continuità delle azioni previste dallo strumento programmatico nazionale del settore ittico nel periodo di emergenza da COVID-19, è disposta la proroga al 31 dicembre 2021 del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, di cui all'articolo 2, comma 5-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, già prorogato al 31 dicembre 2020 dall'articolo 1, comma 517, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Art. 14-ter. - *(Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune in servizio pubblico)* - 1. Al fine di garantire la continuità del servizio di pubblico trasporto mediante impianti a fune, le scadenze relative alle revisioni generali e speciali quinquennali nonché quelle relative agli scorrimenti e alle sostituzioni delle funi e al rifacimento dei loro attacchi di estremità sono prorogate di dodici mesi, qualora sia trasmessa prima delle suddette scadenze all'Autorità di sorveglianza, da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio, una dettagliata e completa relazione in merito ai controlli effettuati, ai provvedimenti adottati e all'esito delle verifiche e delle prove eseguite, contenente l'attestazione della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico.

2. Ai fini di cui al comma 1, per l'anno 2020 non è obbligatoria la partecipazione dell'Autorità di sorveglianza alle verifiche e alle prove periodiche da effettuare da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio o dell'assistente tecnico.

3. Le scadenze relative ai termini di inizio e di conclusione delle opere di realizzazione di impianti a fune per le quali è già stata rilasciata l'approvazione dei progetti sono prorogate di dodici mesi.

4. Le procedure per l'attuazione di quanto disposto dai commi 1, 2 e 3 sono stabilite mediante

regolamento adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. L'articolo 62-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è abrogato».

*All'articolo 15:*

*al comma 1:*

*al capoverso 3, le parole: «sono soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «è soggetto» e le parole: «nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e), ivi inclusi, nel settore finanziario, quello creditizio e assicurativo, del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019» sono sostituite dalle seguenti: «nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e), del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, intendendosi compresi nel settore finanziario i settori creditizio e assicurativo, e, nel settore sanitario, la produzione, l'importazione e la distribuzione all'ingrosso di dispositivi medicali, medico-chirurgici e di protezione individuale»;*

*al capoverso 3-bis:*

*alla lettera a), le parole: «ivi inclusi, nel settore finanziario, quello creditizio ed assicurativo, ovvero individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 2, comma 1-ter», sono sostituite dalle seguenti: «intendendosi compresi nel settore finanziario i settori creditizio e assicurativo, nonché le delibere, gli atti o le operazioni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 21 del 2012»;*  
*alla lettera b), le parole: «e il valore complessivo» sono sostituite dalle seguenti: «quando il valore complessivo» e dopo le parole: «e 50 per cento» sono aggiunte le seguenti: «del capitale»;*

*al capoverso 3-quater:*

*al secondo periodo, le parole: «al termine di cui al» sono sostituite dalle seguenti: «al termine del»;*  
*al terzo periodo, le parole: «e relativi» sono sostituite dalla seguente: «relativi», le parole: «ivi inclusi, nel settore finanziario, quello creditizio ed assicurativo» sono sostituite dalle seguenti: «intendendosi compresi nel settore finanziario i settori creditizio e assicurativo» e dopo le parole: «dal medesimo articolo 2» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».*

*All'articolo 16:*

*al comma 1:*

*alla lettera a), le parole: «è aggiunto infine il seguente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi», dopo le parole: «la Presidenza del Consiglio» sono inserite le seguenti: «dei ministri» e le parole: «previste dal presente articolo,» sono sostituite dalle seguenti: «previsti dal presente articolo»;*

*alla lettera b), la parola: «elaborate» è sostituita dalla seguente: «elaborati»;*

*alla lettera c), numero 2), dopo le parole: «la Presidenza del Consiglio» sono inserite le seguenti: «dei ministri» e la parola: «previste» è sostituita dalla seguente: «previsti»;*

*alla lettera d), capoverso 8-bis, dopo le parole: «la Presidenza del Consiglio» sono inserite le seguenti: «dei ministri» e la parola: «previste» è sostituita dalla seguente: «previsti»;*

*alla lettera e), capoverso 3, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2» e dopo le parole: «può stipulare» sono inserite le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,».*

*All'articolo 17, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

*«1-bis. Fino al 31 dicembre 2020, per i settori agroalimentare e siderurgico le disposizioni del presente articolo e degli articoli 15 e 16 si applicano anche per perseguire l'ulteriore finalità della tutela del mantenimento dei livelli occupazionali e della produttività nel territorio nazionale».*

*All'articolo 18:*

*al comma 6, le parole: «e Piacenza» sono sostituite dalle seguenti: «, Piacenza, Alessandria e Asti»;*

*al comma 8, primo periodo, le parole: «dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, e» sono soppresse e le parole: «per i mesi» sono sostituite dalle seguenti: «e, per i mesi»;*

*dopo il comma 8 è inserito il seguente:*



«8-bis. I termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio in scadenza entro il 30 agosto 2020 sono prorogati al 22 settembre 2020. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata è versata entro il 22 settembre 2020 e le successive entro l'ultimo giorno del mese; l'ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020».

*Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:*

«Art. 18-bis. - *(Sospensione del versamento dei canoni per l'uso di beni immobili appartenenti allo Stato)* - 1. Al fine di garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza da COVID-19 e i livelli occupazionali, il pagamento dei canoni dovuti per il periodo dal 1° marzo 2020 al 31 luglio 2020 per l'uso, in regime di concessione o di locazione, di beni immobili appartenenti allo Stato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, è sospeso. Al pagamento dei canoni sospesi ai sensi del primo periodo, da effettuare, anche mediante rateazione, senza applicazione di interessi, entro il 31 ottobre 2020, si provvede secondo le modalità stabilite dall'autorità concedente. Sono comunque fatti salvi i pagamenti già eseguiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

*All'articolo 20:*

*la rubrica è sostituita dalla seguente:* «Metodo previsionale per la determinazione degli acconti da versare nel mese di giugno».

*L'articolo 25 è soppresso.*

*All'articolo 27:*

*al comma 1, dopo le parole:* «dello stesso decreto» *sono aggiunte le seguenti:* «del Ministro della salute».

*Dopo l'articolo 27 è inserito il seguente:*

«Art. 27-bis. - *(Disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti)* - 1. I farmaci di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, erogati in regime di distribuzione diretta da parte delle strutture pubbliche, possono essere distribuiti agli assistiti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, in regime di distribuzione per conto, dalle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale con le modalità e alle condizioni stabilite dagli accordi regionali stipulati ai sensi di quanto previsto dalla citata lettera a) e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica determinato dal COVID-19».

*All'articolo 28:*

*al comma 1:*

*alla lettera a), dopo le parole:* «al comma 1,» *è inserita la seguente:* «alinea,»;

*alla lettera b), le parole:* «all'articolo 27, del decreto» *sono sostituite dalle seguenti:* «all'articolo 27 del decreto».

*All'articolo 29:*

*al comma 1, le parole:* «sono tenute» *sono sostituite dalle seguenti:* «sono tenuti»;

*al comma 2, le parole:* «è depositata» *sono sostituite dalle seguenti:* «mediante deposito»;

*al comma 3, le parole:* «articolo 73, comma 1,» *sono sostituite dalle seguenti:* «articolo 37, comma 1, del presente decreto».

*Dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:*

«Art. 29-bis. - *(Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19)* - 1. Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante

l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

*Dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:*

«Art. 30-bis. - (Norme in materia di rifiuti sanitari) - 1. Al fine di contenere il rischio infettivo e favorire la sterilizzazione dei rifiuti sanitari nelle strutture sanitarie, fino a trenta giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione, effettuato secondo le previsioni dell'articolo 2, comma 1, lettera m), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, presso le strutture sanitarie pubbliche e private ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del citato regolamento, sono sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani».

*All'articolo 31:*

*al comma 1, le parole: «in relazione dall'emergenza sanitaria Covid19» sono sostituite dalle seguenti: «in relazione all'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19» e le parole: «dall'abrogazione di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 2»;*

*al comma 3, le parole: «dei monopoli, che provengono» sono sostituite dalle seguenti: «dei monopoli che provengono» e le parole: «del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447» sono sostituite dalle seguenti: «del codice di procedura penale».*

*All'articolo 33:*

*al comma 1, le parole: «dell'epidemia COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «dell'epidemia di COVID-19»;*

*al comma 3, le parole: «"nonché dei pagamenti di cui alla lettera e-bis)"», sono sostituite dalle seguenti: "nonché dei pagamenti di cui alle lettere c-bis) ed e-bis)".» sono sostituite dalle seguenti: «"dei rendiconti di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c)," sono sostituite dalle seguenti: "dei rendiconti di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b), c) e c-bis),"».*

*All'articolo 36:*

*al comma 3, dopo le parole: «codice del processo amministrativo» sono inserite le seguenti: «, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,».*

*Nel capo V, dopo l'articolo 37 è aggiunto il seguente:*

«Art. 37-bis. - (Sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie) - 1. Fino al 30 settembre 2020, le segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994, come modificata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 2012, riguardanti le imprese beneficiarie delle misure di sostegno finanziario di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono sospese a decorrere dalla data dalla quale tali misure sono state concesse.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai sistemi di informazioni creditizie dei quali fanno parte altri archivi sul credito gestiti da soggetti privati e ai quali gli intermediari partecipano su base volontaria».

*All'articolo 38:*

*al comma 1, le parole: «è riconosciuto l'adeguamento immediato della quota capitaria/oraria ai Medici di Medicina Generale e ai Pediatri di Libera Scelta ai contenuti economici» sono sostituite dalle seguenti: «è riconosciuto ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta l'adeguamento immediato delle quote capitaria e oraria ai contenuti economici»;*

*al comma 2, le parole: «cessano gli effetti di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «cessa l'applicazione delle disposizioni del comma 1»;*

*al comma 6, le parole: «è riconosciuto l'adeguamento immediato del trattamento economico spettante agli specialisti ambulatoriali, ai contenuti economici» sono sostituite dalle seguenti: «è riconosciuto*

agli specialisti ambulatoriali l'adeguamento immediato del trattamento economico ai contenuti economici».

*All'articolo 39:*

*al comma 1, le parole: «corredata dal benessere» sono sostituite dalle seguenti: «corredata del benessere» e le parole: «punti 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «numeri 1) e 2)»;*

*al comma 2, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo».*

*All'articolo 40:*

*al comma 2, le parole: «Commissione tecnico scientifica» sono sostituite dalle seguenti: «Commissione consultiva tecnico-scientifica» e le parole: «Comitato tecnico scientifico» sono sostituite dalle seguenti: «Comitato tecnico-scientifico»;*

*al comma 5, le parole: «sito istituzionale» sono sostituite dalle seguenti: «sito internet istituzionale»;*

*al comma 6, le parole: «non profit» sono sostituite dalle seguenti: «senza scopo di lucro»;*

*al comma 7, le parole: «non derivano nuovi e maggiori oneri» sono sostituite dalle seguenti: «non devono derivare nuovi o maggiori oneri» e le parole: «sui propri bilanci» sono soppresse;*

*alla rubrica, la parola: «materia» è sostituita dalle seguenti: «in materia».*

*All'articolo 41:*

*al comma 1, le parole: «ai i lavoratori» sono sostituite dalle seguenti: «ai lavoratori» e le parole: «dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020»;*

*il comma 4 è sostituito dal seguente:*

«4. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 16 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, in termini di saldo netto e di indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e, in termini di fabbisogno, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 12 dell'articolo 13»;

*dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:*

«4-bis. Al fine di favorire lo sviluppo di nuova imprenditoria in agricoltura, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione, da parte dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, di mutui a tasso zero in favore di iniziative finalizzate al sostegno di aziende agricole per la ristrutturazione di mutui in essere, per la copertura di spese di gestione o per investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. I mutui sono concessi nel limite massimo di 200.000 euro, per la durata massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Costituiscono titoli preferenziali per l'erogazione dei mutui l'avere costituito l'azienda nel biennio 2019-2020, la dimensione della superficie utile agricola e la produzione di prodotti agroalimentari tipici, sotto qualsiasi forma tutelati. Per l'attuazione delle disposizioni del presente comma, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo rotativo con una dotazione finanziaria iniziale pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale presso la tesoreria dello Stato intestata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21.

4-ter. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, dopo le parole: "da non oltre sessanta mesi" sono inserite le seguenti: "e nel caso di imprese agricole, anche di nuova costituzione"».

*All'articolo 42:*

*al comma 1:*

*al primo periodo, dopo le parole: «province autonome» sono inserite le seguenti: «di Trento e di Bolzano»;*

*al secondo periodo, le parole: «al presidente, al direttore generale ed al consiglio di amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «al presidente e al direttore generale,»;*

*al sesto periodo, le parole: «salva l'ipotesi di cumulo con altro incarico per il quale già percepisca un compenso» sono sostituite dalle seguenti: «tranne che nel caso di cumulo con altro incarico per il quale già percepisca un compenso»;*

*al comma 2, le parole: «e alle successive integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «e delle sue successive integrazioni», le parole: «tecnico operativo» sono sostituite dalla seguente: «tecnico-operativo» e le parole: «Covid-19 di cui all'articolo 18» sono sostituite dalle seguenti: «COVID-19 ai sensi dell'articolo 18»;*

*al comma 3:*

*al primo periodo, le parole: «agli articoli 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 3, 4, 4-bis e 5-sexies» e le parole: «cui al decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 e ad» sono soppresse;*

*al capoverso, le parole: «Supporta altresì» sono sostituite dalle seguenti: «4. Il commissario coadiuva altresì».*

*Dopo l'articolo 42 sono inseriti i seguenti :*

*«Art. 42-bis. - (Misure straordinarie per la progettazione e la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa) - 1. Al fine di contrastare gli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19 nel territorio nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con il presidente della Regione siciliana, è nominato un Commissario straordinario per la progettazione e la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa, che deve essere completato entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

*2. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di un anno, prorogabile per un solo anno. L'incarico è a titolo gratuito.*

*3. Il Commissario straordinario opera nel rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, degli obblighi internazionali e dei principi e criteri previsti dagli articoli 30, comma 1, 34 e 42 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e in deroga ad ogni altra disposizione di legge diversa da quella penale.*

*4. Al fine di consentire la massima autonomia finanziaria per la progettazione e la realizzazione del complesso ospedaliero di cui al comma 1, al Commissario straordinario è intestata un'apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, sulla quale sono assegnate le risorse disponibili e possono confluire, inoltre, le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla progettazione e alla realizzazione del citato complesso ospedaliero.*

*5. Per la progettazione e la realizzazione del complesso ospedaliero di cui al comma 1 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e assegnate alla Regione siciliana, ferma restando la quota minima del finanziamento a carico della medesima Regione e previa sottoscrizione di un accordo di programma tra il Commissario straordinario, il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze.*

*Art. 42-ter. - (Clausola di salvaguardia) - Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».*

*Alla tabella, al numero 2) - Operazioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b), alla prima riga è premessa la seguente:*

N. Operazione	Esportatore	Debitore /	Oggetto	Paese	Valore del	Impegno	Durata	Data	Superamento
---------------	-------------	------------	---------	-------	------------	---------	--------	------	-------------

		Garante			Contratto	Assicurativo (Nominale/€)	(anni)	Delibera SACE	Portata Mass
--	--	---------	--	--	-----------	------------------------------	--------	------------------	--------------

ARTICOLI DA 1 A 44 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE  
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E ALLEGATO 1

Capo I

MISURE DI ACCESSO AL CREDITO PER LE IMPRESE

Articolo 1.

*(Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese)*

1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, SACE S.p.A. concede fino al 31 dicembre 2020 garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dai commi da 2 a 11, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma non superano l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi sono destinati a supporto di piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA nonché le associazioni professionali e le società tra professionisti, che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché alle garanzie concesse ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle cessioni di crediti con garanzia di solvenza prestata dal cedente effettuate, dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalle imprese di cui al comma 1 del presente articolo, anche ai sensi della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. I limiti di importo del prestito di cui al comma 2, lettera c), e le percentuali di copertura della garanzia di cui al comma 2, lettera d), sono riferiti all'importo del corrispettivo pagato al cedente per la cessione dei crediti. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabiliti modalità attuative e operative nonché ulteriori elementi e requisiti integrativi per l'esecuzione delle operazioni di cui al presente comma. La procedura e la documentazione necessaria per il rilascio della garanzia ai sensi del presente comma sono ulteriormente specificate dalla SACE S.p.A.

1-ter. Dalle garanzie per finanziamenti di cui al presente articolo sono in ogni caso escluse le società che controllano direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero che sono controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali. Per Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali si intendono le giurisdizioni individuate nell'allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione europea. La condizione di cui al presente comma non si applica se la società dimostra che il soggetto non residente svolge un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali. Ai fini del presente comma, il contribuente può interpellare l'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212.

2. Le garanzie di cui ai commi 1 e 1-bis sono rilasciate alle seguenti condizioni:

- a) la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 36 mesi;
- b) al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, e

alla data del 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come rilevabili dal soggetto finanziatore;

*b-bis*) nella definizione del rapporto tra debito e patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni dall'impresa, che non può essere superiore a 7,5, come indicato dal numero 1) della lettera *e*) del punto 18) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e che costituisce un parametro indispensabile per la definizione di «impresa in difficoltà», sono compresi nel calcolo del patrimonio i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazione, forniture e appalti, certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate al citato articolo 9, comma 3-*ter*, lettera *b*), ultimo periodo, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica;

*c*) l'importo del prestito assistito da garanzia non è superiore al maggiore tra i seguenti elementi:

1) 25 per cento del fatturato annuo dell'impresa relativo al 2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale;

2) il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio; qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa;

*d*) la garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, copre l'importo del finanziamento concesso nei limiti delle seguenti quote percentuali:

1) 90 per cento per imprese con non più di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;

2) 80 per cento per imprese con valore del fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;

3) 70 per cento per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro;

*e*) le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio della garanzia sono le seguenti:

1) per i finanziamenti di piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;

2) per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;

*f*) la garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio;

*g*) la garanzia copre nuovi finanziamenti concessi all'impresa successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, per capitale, interessi ed oneri accessori fino all'importo massimo garantito;

*h*) le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti. Tale minor costo deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti, ed il costo effettivamente applicato all'impresa;

*i*) l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno che essa, nonché ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, comprese quelle soggette alla direzione e al coordinamento da parte della medesima, non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso dell'anno 2020. Qualora le suddette imprese abbiano già distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento della richiesta del finanziamento, l'impegno è assunto dall'impresa per i dodici mesi successivi alla data della richiesta;

- l) l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;
- m) il soggetto finanziatore deve dimostrare che ad esito del rilascio del finanziamento coperto da garanzia l'ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore del presente decreto;
- n) il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria, e le medesime imprese devono impegnarsi a non delocalizzare le produzioni;
- n-bis*) il finanziamento di cui alla lettera n) deve essere altresì destinato, in misura non superiore al 20 per cento dell'importo erogato, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo emergenziale ovvero dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020, per le quali il rimborso sia reso oggettivamente impossibile in conseguenza della diffusione dell'epidemia di COVID-19 o delle misure dirette alla prevenzione e al contenimento della stessa, a condizione che l'impossibilità oggettiva del rimborso sia attestata dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Ai fini dell'individuazione del limite di importo garantito indicato dal comma 2, lettera c), si fa riferimento al valore del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da parte dell'impresa ovvero su base consolidata qualora l'impresa appartenga ad un gruppo. L'impresa richiedente è tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore. Ai fini della verifica del suddetto limite, qualora la medesima impresa sia beneficiaria di più finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al presente articolo ovvero da altra garanzia pubblica, gli importi di detti finanziamenti si cumulano. Qualora la medesima impresa, ovvero il medesimo gruppo quando la prima è parte di un gruppo, siano beneficiari di più finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al comma 1, gli importi di detti finanziamenti si cumulano.
4. Ai fini dell'individuazione della percentuale di garanzia indicata dal comma 2, lettera d), si fa riferimento al valore su base consolidata del fatturato e dei costi del personale del gruppo, qualora l'impresa beneficiaria sia parte di un gruppo. L'impresa richiedente è tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore. Le percentuali indicate al comma 2, lettera d) si applicano sull'importo residuo dovuto, in caso di ammortamento progressivo del finanziamento.
5. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie disciplinate dai commi 1 e 1-*bis* è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie. SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare alle banche, alle istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e agli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia. SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere impartiti a SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attività di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni previsti dal presente articolo.
6. Per il rilascio delle garanzie che coprono finanziamenti in favore di imprese con non più di 5000 dipendenti in Italia e con valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro, sulla base dei dati risultanti dal bilancio ovvero di dati certificati con riferimento alla data di entrata in vigore del presente decreto se l'impresa non ha approvato il bilancio, si applica la seguente procedura semplificata, come ulteriormente specificata sul piano procedurale e documentale da SACE S.p.A., fermo quanto previsto

dal comma 9:

- a) l'impresa interessata all'erogazione di un finanziamento garantito da SACE S.p.A. presenta a un soggetto finanziatore, che può operare ed eventualmente erogare anche in modo coordinato con altri finanziatori, la domanda di finanziamento garantito dallo Stato;
- b) in caso di esito positivo della delibera di erogazione del finanziamento da parte dei suddetti soggetti, questi ultimi trasmettono la richiesta di emissione della garanzia a SACE S.p.A. la quale esamina la richiesta stessa, verificando l'esito positivo del processo deliberativo del soggetto finanziatore ed emettendo un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia;
- c) il soggetto finanziatore procede al rilascio del finanziamento assistito dalla garanzia concessa dalla SACE S.p.A.

7. Qualora l'impresa beneficiaria abbia dipendenti o fatturato superiori alle soglie indicate dal comma 6, il rilascio della garanzia e del corrispondente codice unico è subordinato altresì alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A., tenendo in considerazione il ruolo che l'impresa che beneficia della garanzia svolge rispetto alle seguenti aree e profili in Italia:

- a) contributo allo sviluppo tecnologico;
- b) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti;
- c) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche;
- d) impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro;
- e) peso specifico nell'ambito di una filiera produttiva strategica.

8. Con il decreto di cui al comma 7 possono essere elevate le percentuali di cui al comma 2, lettera d), fino al limite di percentuale immediatamente superiore a quello ivi previsto, subordinatamente al rispetto di specifici impegni e condizioni in capo all'impresa beneficiaria indicati nella decisione, in relazione alle aree e ai profili di cui al comma 7.

9. I soggetti finanziatori forniscono un rendiconto periodico a SACE S.p.A., con i contenuti, la cadenza e le modalità da quest'ultima indicati, al fine di riscontrare il rispetto da parte dei soggetti finanziati e degli stessi soggetti finanziatori degli impegni e delle condizioni previsti ai sensi del presente articolo. SACE S.p.A. ne riferisce periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze.

10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere disciplinate ulteriori modalità attuative e operative, ed eventuali elementi e requisiti integrativi, per l'esecuzione delle operazioni di cui ai commi da 1 a 9.

11. In caso di modifiche della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», condizioni e requisiti indicati ai commi da 2 a 8 possono essere conseguentemente adeguati con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

12. L'efficacia dei commi da 1 a 9 è subordinata all'approvazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

13. Fermo restando il limite complessivo massimo di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere concessa, in conformità alla normativa dell'Unione europea, la garanzia dello Stato su esposizioni assunte o da assumere da Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.) entro il 31 dicembre 2020 derivanti da garanzie, anche nella forma di garanzie di prima perdita, su portafogli di finanziamenti concessi, in qualsiasi forma, da banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia alle imprese con sede in Italia che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza epidemiologica da «COVID-19» e che prevedano modalità tali da assicurare la concessione da parte dei soggetti finanziatori di nuovi finanziamenti in funzione dell'ammontare del capitale regolamentare liberato per effetto delle garanzie stesse. La garanzia è a prima richiesta, incondizionata, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.

14. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo a copertura delle garanzie concesse ai sensi dei commi 5 e 13, nonché di quelle concesse ai sensi



dell'articolo 6, comma 14-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con una dotazione iniziale di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Per la gestione del fondo è autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale intestato alla SACE S.p.A., su cui sono versate le commissioni incassate ai sensi del comma 2, lettera *e*), al netto dei costi di gestione sostenuti dalla SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del presente articolo, risultanti dalla contabilità della medesima SACE S.p.A., salvo conguaglio a seguito dell'approvazione del bilancio.

14-*bis*. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese indicate al comma 1, la SACE S.p.A., fino al 31 dicembre 2020, concede garanzie, in conformità alla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previsti nel presente articolo, in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti che sottoscrivono in Italia prestiti obbligazionari o altri titoli di debito emessi dalle suddette imprese a cui sia attribuita da parte di una primaria agenzia di *rating* una classe almeno pari a BB- o equivalente. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma, unitamente a quelli assunti ai sensi del comma 1, non devono superare l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro.

14-*ter*. Fermo restando quanto previsto dal comma 14-*bis*, qualora la classe di *rating* attribuita sia inferiore a BBB-, i sottoscrittori originari dei prestiti obbligazionari o dei titoli di debito si obbligano a mantenere una quota pari almeno al 30 per cento del valore dell'emissione per l'intera durata della stessa.

14-*quater*. Alle garanzie di cui ai commi 14-*bis* e 14-*ter* si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 e 12. Con riferimento al comma 2, lettera *b*), nel caso di emissioni obbligazionarie organizzate da soggetti diversi da banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito, l'impresa emittente fornisce alla SACE S.p.A. una certificazione attestante che alla data del 29 febbraio 2020 la stessa non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa dell'Unione europea. Con riferimento al comma 9, i sottoscrittori dei prestiti obbligazionari o dei titoli di debito nominano un rappresentante comune che fornisce un rendiconto periodico alla SACE S.p.A., con i contenuti, la cadenza e le modalità da quest'ultima indicati, al fine di riscontrare il rispetto, da parte dell'impresa emittente e dei sottoscrittori, degli impegni e delle condizioni previsti.

14-*quinquies*. Alle obbligazioni della SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie disciplinate dal presente articolo è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata dalla SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie. La SACE S.p.A. svolge, anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare alle banche, alle istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e agli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia. La SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere impartiti alla SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attività di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi nonché dei criteri e delle condizioni previsti dal presente articolo.

14-*sexies*. Il rilascio delle garanzie di cui ai commi 14-*bis* e 14-*ter* da parte della SACE S.p.A., con l'emissione del corrispondente codice unico identificativo di cui al comma 6, lettera *b*), nel caso di emissione di importo eguale o superiore a euro 100 milioni ovvero nel caso in cui sia richiesto, ai sensi del comma 8, l'incremento della percentuale di copertura di cui al comma 2, lettera *d*), è subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa dalla SACE S.p.A., tenendo anche in considerazione il ruolo che l'impresa emittente svolge rispetto alle seguenti aree e profili in Italia:

- a) contributo allo sviluppo tecnologico;
- b) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti;
- c) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche;
- d) impatto sui livelli occupazionali e sul mercato del lavoro;
- e) rilevanza specifica nell'ambito di una filiera produttiva strategica.

Articolo 1-bis.

*(Dichiarazione sostitutiva per le richieste di nuovi finanziamenti)*

1. Le richieste di nuovi finanziamenti effettuati ai sensi dell'articolo 1 devono essere integrate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il titolare o il legale rappresentante dell'impresa richiedente, sotto la propria responsabilità, dichiara:

- a) che l'attività d'impresa è stata limitata o interrotta dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima emergenza e che prima di tale emergenza sussisteva una situazione di continuità aziendale;
  - b) che i dati aziendali forniti su richiesta dell'intermediario finanziario sono veritieri e completi;
  - c) che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera n), il finanziamento coperto dalla garanzia è richiesto per sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che sono localizzati in Italia;
  - d) che è consapevole che i finanziamenti saranno accreditati esclusivamente sul conto corrente dedicato i cui dati sono contestualmente indicati;
  - e) che il titolare o il legale rappresentante istante nonché i soggetti indicati all'articolo 85, commi 1 e 2, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si trovano nelle condizioni ostative previste dall'articolo 67 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011;
  - f) che nei confronti del titolare o del legale rappresentante non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione fiscale in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
2. Non appena ricevuta l'autodichiarazione di cui al comma 1, il soggetto al quale è chiesto il finanziamento la trasmette tempestivamente alla SACE S.p.A.
3. L'operatività sul conto corrente dedicato di cui al comma 1, lettera d), è condizionata all'indicazione, nella causale del pagamento, della locuzione: «Sostegno ai sensi del decreto-legge n. 23 del 2020».
4. Per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali, con protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e la SACE S.p.A. sono disciplinati i controlli di cui al libro II del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche attraverso procedure semplificate. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Fermi restando gli obblighi di segnalazione previsti dalla normativa antiriciclaggio, per la verifica degli elementi attestati dalla dichiarazione sostitutiva prevista dal presente articolo il soggetto che eroga il finanziamento non è tenuto a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle dichiarazioni sostitutive allegate alle richieste di finanziamento e di garanzia effettuate ai sensi dell'articolo 13.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai soggetti che svolgono, anche in forma associata, un'attività professionale autonoma.

Articolo 1-ter.

*(Semplificazione delle procedure di liquidazione degli aiuti alla pesca)*

1. Al fine di assicurare liquidità alle imprese della pesca e dell'acquacoltura colpite dall'emergenza sanitaria derivante dal COVID-19, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli anni 2017 e 2018, ed entro novanta giorni dalla medesima data, per l'anno 2019, sono concluse le procedure di erogazione degli aiuti di cui all'articolo 33,

paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, per le giornate di arresto temporaneo obbligatorio dell'attività.

2. La presenza, all'interno della graduatoria adottata con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dei soggetti ammessi e aventi diritto a seguito delle verifiche operate dall'amministrazione dà diritto al beneficiario di ricevere la liquidazione dell'aiuto concesso mediante ricorso al sistema bancario, restando a carico dello stesso beneficiario il pagamento delle spese e degli oneri relativi all'erogazione della somma da parte del sistema bancario.

3. Sono altresì concluse entro sessanta giorni dalla data di presentazione delle domande le procedure di erogazione delle indennità per le giornate di sospensione delle attività di pesca a causa dell'emergenza sanitaria derivante dal COVID-19 per l'annualità 2020.

#### Articolo 2.

*(Misure per il sostegno all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese)*

1. All'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «SACE S.p.A. favorisce l'internazionalizzazione del settore produttivo italiano, privilegiando gli impegni nei settori strategici per l'economia italiana in termini di livelli occupazionali e ricadute per il sistema economico del Paese, nonché gli impegni per operazioni destinate a Paesi strategici per l'Italia. Ai fini dell'internazionalizzazione sono da considerare strategici anche la filiera agricola nazionale, i settori del turismo e dell'agroalimentare italiano, il settore tessile, della moda e degli accessori, lo sviluppo di piattaforme per la vendita *on line* dei prodotti del *made in Italy*, le camere di commercio italiane all'estero, le fiere, i congressi e gli eventi, anche digitali, rivolti a sostenere lo sviluppo dei mercati, la formazione e il *made in Italy* nei settori dello sport, della cultura, dell'arte, della cinematografia, della musica, della moda, del *design* e dell'agroalimentare.»;

b) i commi 9-bis, 9-ter, 9-quater, 9-quinquies, 9-sexies, 9-septies e 9-octies sono sostituiti dai seguenti:

«9-bis. SACE S.p.A. assume gli impegni derivanti dall'attività assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla normativa dell'Unione Europea, di cui al comma 9, nella misura del dieci per cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno. Il novanta per cento dei medesimi impegni è assunto dallo Stato in conformità al presente articolo, senza vincolo di solidarietà. La legge di bilancio definisce i limiti cumulati di assunzione degli impegni da parte di SACE S.p.A. e del Ministero dell'economia e delle finanze, per conto dello Stato, sulla base del piano di attività deliberato dal Comitato di cui al comma 9-sexies e approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.

9-ter. SACE S.p.A. rilascia le garanzie e le coperture assicurative da cui derivano gli impegni di cui al comma 9-bis in nome proprio e per conto dello Stato. Il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative che sono in grado di determinare elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o paesi di destinazione, rispetto al portafoglio complessivamente assicurato da SACE S.p.A. e dal Ministero dell'economia e delle finanze, è preventivamente autorizzato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato per il sostegno pubblico all'esportazione istituito ai sensi del comma 9-sexies. Il decreto del Ministro è sottoposto al controllo preventivo di legittimità e alla registrazione della Corte dei conti. Le garanzie e le coperture assicurative prevedono che la richiesta di indennizzo e qualsiasi comunicazione o istanza sono rivolte unicamente a SACE S.p.A.

9-quater. A decorrere dall'anno 2020 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo a copertura degli impegni assunti dallo Stato ai sensi del presente articolo. Tale fondo è alimentato con i premi riscossi da SACE S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, al netto delle commissioni trattenute da SACE S.p.A., come determinate dalla convenzione di cui al comma 9-quinquies. I premi di cui al periodo precedente sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione in spesa al predetto fondo. La gestione del fondo è affidata a SACE S.p.A. che opera secondo adeguati *standard* prudenziali di gestione del

rischio. Il Ministero dell'economia e delle finanze impartisce indirizzi a SACE S.p.A. sulla gestione del fondo. Per la gestione del fondo è autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale.

*9-quinquies.* Il Ministero dell'economia e delle finanze e SACE S.p.A. disciplinano con convenzione, di durata decennale, approvata con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e sottoposta alla registrazione della Corte dei conti:

- a) lo svolgimento da parte di SACE S.p.A. dell'attività istruttoria delle operazioni da cui derivano gli impegni da assumere ai sensi del comma *9-bis*;
- b) le procedure per il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative da parte di SACE S.p.A. quando non è prevista l'autorizzazione preventiva del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del comma *9-ter*;
- c) la gestione, anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, degli impegni in essere, ivi inclusi l'esercizio, a tutela dei diritti di SACE S.p.A. e del Ministero dell'economia e delle finanze, delle facoltà previste nella polizza di assicurazione, nonché la gestione delle fasi successive al pagamento dell'indennizzo, incluse le modalità di esercizio dei diritti nei confronti del debitore e l'attività di recupero dei crediti;
- d) le modalità con le quali è richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze il pagamento dell'indennizzo per la quota di pertinenza e le modalità di escussione della garanzia dello Stato relativa agli impegni assunti da SACE S.p.A., nonché la remunerazione della garanzia stessa;
- e) le modalità di informazione preventiva al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in ordine alle deliberazioni dell'organo competente di SACE S.p.A. relative agli impegni da assumere o assunti, alle altre decisioni aziendali rilevanti ai fini dell'assunzione di impegni, incluso il sistema aziendale di deleghe decisionali, alla gestione degli impegni in essere e delle richieste di indennizzo;
- f) la trasmissione periodica e a richiesta di informazioni da parte di SACE S.p.A. al Comitato di cui al comma *9-sexies* e al Comitato interministeriale per la programmazione economica, riguardo all'andamento delle operazioni a cui si riferiscono gli impegni assunti dallo Stato ai sensi del comma *9-bis*;
- g) ogni altra modalità operativa rilevante ai fini dell'assunzione e gestione degli impegni di cui al comma *9-bis*;
- h) le modalità di gestione da parte di SACE S.p.A. del fondo di cui al comma *9-quater* e degli attivi in cui sono investite le riserve tecniche, sulla base delle indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze;
- i) le modalità di trasferimento al Ministero dell'economia e delle finanze dei premi riscossi da SACE S.p.A. per conto di questo ai sensi del comma *9-quater*, al netto delle commissioni trattenute da SACE S.p.A., e la determinazione delle suddette commissioni;
- l) l'eventuale definizione di un livello di patrimonializzazione minimo.

*9-sexies.* È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione. Il Comitato è copresieduto dal Direttore Generale del Tesoro o da un suo delegato, e dal Direttore generale competente del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed è composto da sei membri, oltre i copresidenti. I componenti del Comitato, ed i rispettivi supplenti che, in caso di impedimento, li sostituiscono, sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle designazioni effettuate, rispettivamente, dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministero dell'interno, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero della difesa e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Ciascun componente partecipa alla riunione con diritto di voto. Il presidente del Comitato può invitare a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, rappresentanti di altri enti o istituzioni, pubblici e privati, secondo le materie all'ordine del giorno. Per lo svolgimento delle proprie attività, il Comitato può avvalersi dell'ausilio delle amministrazioni componenti il Comitato e può richiedere pareri

all'IVASS su specifiche questioni ed operazioni. Il funzionamento del Comitato è disciplinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le amministrazioni componenti il Comitato. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, Direzione VI - assicura lo svolgimento delle funzioni di segreteria del Comitato. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, indennità o emolumenti comunque denominati, né rimborsi di spese. Dall'istituzione del Comitato non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e al suo funzionamento si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

9-septies. Il Comitato di cui al comma 9-sexies, su proposta di SACE S.p.A., delibera il piano annuale di attività di cui al comma 9-bis, che definisce l'ammontare progettato di operazioni da assicurare, suddivise per aree geografiche e macro-settori, evidenziando l'importo delle operazioni da sottoporre all'autorizzazione preventiva del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 9-ter, nonché il sistema dei limiti di rischio (*Risk Appetite Framework* - "RAF"), che definisce, in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, la propensione al rischio, le soglie di tolleranza, con particolare riguardo alle operazioni che possono determinare elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o paesi di destinazione, le politiche di governo dei rischi nonché i processi di riferimento necessari per definirli e attuarli. Il piano annuale di attività e il sistema dei limiti di rischio sono approvati, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).

9-octies. Il Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione, in aggiunta alle funzioni di cui al comma 9-septies, esprime il parere di competenza per l'autorizzazione da rilasciarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nei casi di cui al comma 9-ter, su istanza di SACE S.p.A., verificati la conformità dell'operazione deliberata da SACE S.p.A. e del relativo impegno assicurativo al piano di attività, al RAF e alla convenzione di cui al comma 9-quinquies, nonché il rispetto dei limiti indicati al comma 9-bis. Il Comitato esamina ogni elemento rilevante ai fini del funzionamento del sistema di sostegno pubblico all'esportazione e all'internazionalizzazione, anche predisponendo relazioni e formulando proposte.»;

c) dopo il comma 14, è inserito il seguente: «14-bis. Ai fini del sostegno e rilancio dell'economia, SACE S.p.A. è abilitata a rilasciare, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa dell'Unione Europea, garanzie sotto qualsiasi forma, ivi incluse controgaranzie verso i confidi, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi alle imprese con sede in Italia, entro l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro. L'attività di cui al presente comma è svolta con contabilità separata rispetto alle attività di cui al comma 9. È accordata di diritto per gli impegni assunti ai sensi del presente comma la garanzia dello Stato a prima richiesta a favore di SACE S.p.A. Non è ammesso il ricorso diretto dei soggetti finanziatori alla garanzia dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti criteri, modalità e condizioni del rilascio da parte di SACE S.p.A. delle garanzie di cui al presente comma e dell'operatività della garanzia dello Stato, in conformità alla normativa dell'Unione europea, e sono altresì individuate le attività che SACE S.p.A. svolge per conto del Ministero dell'economia e delle finanze».

2. Gli impegni assunti e le operazioni deliberate dal consiglio di amministrazione di SACE S.p.A. nonché le garanzie rilasciate dallo Stato prima della data di entrata in vigore del presente decreto sulla base delle norme previgenti rispetto a quelle modificate dal comma 1, lettera b), del presente articolo, e delle disposizioni primarie e secondarie relative o collegate, restano regolate dalle medesime norme e dalle medesime disposizioni, salvo quanto previsto ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo.

3. Gli impegni assunti e le operazioni deliberate dal consiglio di amministrazione di SACE S.p.A. nonché le garanzie rilasciate dallo Stato nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2020, sono e restano regolate dalle norme e dalle convenzioni vigenti alla data del 7 aprile 2020, salvo quanto previsto ai commi 4, 5 e 7 del presente articolo. Il Comitato di

cui al comma 9-*sexies* dell'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato ai sensi del comma 1, una volta completata la procedura di nomina dei suoi componenti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sostituisce il Comitato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 febbraio 2015, n. 3245 e successive modificazioni. A decorrere dal 1° gennaio 2021 si applicano le disposizioni in base alle quali gli impegni derivanti dall'attività assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla normativa dell'Unione Europea sono assunti da SACE S.p.A. e dallo Stato nella misura rispettivamente del dieci per cento e del novanta per cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legge n. 269 del 2003, come modificato dal comma 1 del presente articolo. Le risorse del fondo istituito ai sensi del previgente articolo 6, comma 9-*bis*, del decreto-legge n. 269 del 2003, confluiscono nel fondo istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 9-*quater* del decreto legge n. 269 del 2003 come modificato dal comma 1 del presente articolo.

4. Per effetto della presente disposizione sono garantite dallo Stato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6, comma 9-*bis* e seguenti, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come vigente alla data del 6 aprile 2020, le seguenti operazioni nel settore crocieristico, specificamente indicate nella tabella allegata al presente decreto:

- a) operazioni già autorizzate, ai sensi dell'articolo 2 della delibera CIPE n. 75/2019;
- b) operazioni ammissibili alla garanzia ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della Delibera CIPE n. 75/2019, le cui istanze sono state già presentate da SACE S.p.A.;
- c) ulteriori operazioni deliberate da SACE S.p.A., entro la data di entrata in vigore del presente decreto-legge, fino all'importo massimo di 2,6 miliardi di euro.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'anno 2020, salvo quanto previsto dal comma 4, è autorizzato a rilasciare la garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A., di cui all'articolo 6, comma 9-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come vigente alla data del 6 aprile 2020, con concessione del limite speciale di cui all'articolo 7.8 della Convenzione approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 novembre 2014, entro i seguenti limiti:

- a) per il settore crocieristico, la garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A. su nuove operazioni deliberate nel corso dell'anno 2020, escluse quelle di cui alla lettera a) del comma 4 non può eccedere l'importo massimo in termini di flusso di tre miliardi di euro; il totale dell'esposizione cumulata conservata da SACE S.p.A. e di quella ceduta allo Stato sul settore non può eccedere la quota massima del 40 per cento dell'intero portafoglio rischi in essere complessivamente conservato da SACE S.p.A. e ceduto allo Stato;
- b) per il settore difesa, la garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A. su nuove operazioni, esclusivamente con controparte sovrana, deliberate nel corso dell'anno 2020 non può eccedere l'importo massimo in termini di flusso di cinque miliardi di euro; il totale dell'esposizione cumulata conservata da SACE S.p.A. e di quella ceduta allo Stato sul settore non può eccedere la quota massima del 29 per cento dell'intero portafoglio rischi in essere complessivamente conservato da SACE S.p.A. e ceduto allo Stato. La garanzia dello Stato è rilasciata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su istanza di SACE S.p.A., previo parere dell'IVASS - espresso entro 15 giorni dalla richiesta - limitatamente alla congruità del premio riconosciuto allo Stato, nel principio della condivisione dei rischi e tenuto conto dei necessari accantonamenti prudenziali alla luce del nuovo scenario di rischio sistemica e di una maggiore concentrazione, a valere sulla dotazione del fondo di cui all'articolo 6, comma 9-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, vigente alla data del 6 aprile 2020.

6. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riassicurato dallo Stato il novanta per cento degli impegni in essere a tale data assunti da SACE S.p.A. derivanti dall'attività assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla normativa dell'Unione Europea, ad esclusione di quelli per i quali è già stata presentata la richiesta di indennizzo o per i quali è stato comunicato a SACE

S.p.A. il verificarsi, o la minaccia che si verifichi, un evento generatore di sinistro o un rischio incombente di sinistro, nonché di quelli per i quali è stata rilasciata garanzia dello Stato prima dell'entrata in vigore del presente decreto- ovvero ai sensi dei commi 4 e 5. Il novanta per cento degli attivi in cui sono investite le riserve tecniche è trasferito da SACE S.p.A. al Ministero dell'economia e delle finanze. La gestione di tali attivi è affidata a SACE S.p.A. che si attiene agli indirizzi del Ministero dell'economia e delle finanze. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, il Ministero dell'economia e delle finanze e SACE S.p.A. possono procedere ad una verifica della coerenza tra l'ammontare delle riserve tecniche trasferite e la riassicurazione dello Stato, tenuto conto dell'assenza di remunerazione di questa.

7. Il novanta per cento degli impegni assunti da SACE S.p.A. nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2020, ad esclusione di quelli di cui ai commi 4 e 5, può essere riassicurato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che approva altresì la forma di remunerazione concordata con SACE S.p.A., sentito il Comitato di cui all'articolo 6, comma 9-*sexies*, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dal comma 1 del presente articolo. La remunerazione della riassicurazione di cui al periodo precedente è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata in spesa ed essere versata sul conto di tesoreria istituito dal previgente articolo 6, comma 9-*bis* del decreto-legge n. 269 del 2003.».

8. Ai fini del calcolo della percentuale per la quale è prevista la riassicurazione ai sensi dei commi 6 e 7 si computa anche la quota degli impegni garantiti dallo Stato ai sensi dell'articolo 6, comma 9-*bis*, del decreto-legge n. 269 del 2003, come vigente alla data del 6 aprile 2020, in modo che per ogni impegno, esclusa la quota riassicurata da terzi, la riassicurazione di cui ai commi 6 e 7 sia pari alla misura del novanta per cento degli impegni assunti da SACE S.p.A.

9. Entro dieci giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, SACE S.p.A. trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione dettagliata sul capitale e la dotazione patrimoniale che si renderanno disponibili in seguito alle disposizioni di cui al presente articolo, al fine della valutazione sull'impiego di tali risorse per il sostegno alle imprese.

10. Ai fini della predisposizione dello schema di convenzione, il Ministero dell'economia e delle finanze può affidare, con apposito disciplinare, a società a totale partecipazione pubblica un incarico di studio, consulenza, valutazione e assistenza. Al relativo onere nel limite massimo di 100.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

11. L'articolo 53 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è abrogato.

#### Articolo 3.

(*SACE S.p.A. e Commissione per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti*)

1. SACE S.p.A. concorda con Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.) le strategie industriali e commerciali al fine di massimizzare le sinergie di gruppo e aumentare l'efficacia del sistema di sostegno all'esportazione e all'internazionalizzazione delle imprese e di rilancio dell'economia.

2. In considerazione del ruolo strategico di SACE S.p.A. per l'attuazione delle misure di sostegno all'esportazione e all'internazionalizzazione delle imprese e di rilancio degli investimenti:

a) CDP S.p.A. concorda preventivamente con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, l'esercizio dei diritti di voto derivanti dalla partecipazione in SACE S.p.A.; per le deliberazioni di nomina degli organi sociali, il Ministero dell'economia e delle finanze agisce di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

b) CDP S.p.A. consulta preventivamente il Ministero dell'economia e delle finanze in merito ad operazioni di gestione della partecipazione in SACE S.p.A. diverse da quella di cui alla lettera a);

c) SACE S.p.A. non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di CDP S.p.A.;

- d) SACE S.p.A. consulta preventivamente il Ministero dell'economia e delle finanze in ordine alle decisioni aziendali rilevanti ai fini dell'efficace attuazione delle misure di rilancio degli investimenti, con particolare riferimento alle decisioni relative all'assunzione di impegni e al recupero dei crediti;
- e) SACE S.p.A. consulta preventivamente il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in ordine alle decisioni aziendali rilevanti ai fini dell'efficace attuazione delle misure di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese, con particolare riferimento alle decisioni relative all'assunzione di impegni e al recupero dei crediti;
- f) SACE S.p.A., nella predisposizione del piano annuale di attività, tiene conto delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese assunte dalla cabina di regia co-presieduta dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministro dello sviluppo economico, di cui all'articolo 14, comma 18-*bis* del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111.
3. Restano fermi i poteri del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale nei confronti di Simest S.p.A., ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132.
- 3-*bis*. La Commissione di vigilanza prevista dall'articolo 3 del testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, di cui al regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, può avvalersi, d'intesa con i Presidenti delle Camere, delle necessarie risorse strumentali a supporto delle funzioni ad essa attribuite.

## Capo II

### MISURE URGENTI PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ DELLE IMPRESE COLPITE DALL'EMERGENZA COVID-19

#### Articolo 4.

##### *(Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato)*

1. Ai fini degli articoli 117, 125-*bis*, 126-*quinquies* e 126-*quinquiesdecies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ferme restando le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, i contratti, conclusi con la clientela al dettaglio come definita dalle disposizioni della Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 soddisfano il requisito ed hanno l'efficacia di cui all'articolo 20, comma 1-*bis*, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che l'espressione del consenso sia accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, faccia riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e sia conservata insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità. Il requisito della consegna di copia del contratto è soddisfatto mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto su supporto durevole; l'intermediario consegna copia cartacea del contratto al cliente alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza. Il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il diritto di recesso previsto dalla legge.

#### Articolo 4-*bis*.

*(Inserimento di nuove attività nella lista di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190)*

1. All'articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere a) e b) sono abrogate;

b) dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:

«i-*bis*) servizi funerari e cimiteriali;

i-*ter*) ristorazione, gestione delle mense e *catering*;

i-*quater*) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero,



anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti».

Articolo 4-ter.

*(Obiettivi annuali di gestione di pneumatici fuori uso)*

1. Alla luce della situazione emergenziale derivante dalla pandemia di COVID-19 e delle misure adottate per contenerla, in quanto incidenti sulle attività commerciali e sugli spostamenti delle persone, gli obiettivi di gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso su base annuale, come fissati ai sensi dell'articolo 228, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, pari a quelli immessi nel mercato e destinati alla vendita nell'anno precedente, per l'anno in corso sono parametrati al biennio 2020-2021; conseguentemente, la verifica delle quantità di pneumatici fuori uso gestite dai soggetti obbligati è eseguita computando gli pneumatici immessi sul mercato e destinati alla vendita nel biennio 2019-2020.

Articolo 5.

*(Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)*

1. All'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il presente decreto entra in vigore il 1° settembre 2021, salvo quanto previsto al comma 2.».

Articolo 6.

*(Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.

Articolo 6-bis.

*(Disposizioni per il sostegno dei settori alberghiero e termale)*

1. Al fine di sostenere i settori alberghiero e termale, i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operanti nei settori alberghiero e termale che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
2. La rivalutazione deve essere eseguita in uno o in entrambi i bilanci o rendiconti relativi ai due esercizi successivi a quello di cui al comma 1, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
3. Sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritti in bilancio di cui al comma 2 non è dovuta alcuna imposta sostitutiva o altra imposta. Il maggior valore attribuito ai beni e alle partecipazioni si considera riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita.
4. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento al presente comma, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.
5. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento, da versare con le modalità indicate all'articolo 1, comma 701, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
6. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione al socio o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati

in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o delle minusvalenze si considera il costo del bene prima della rivalutazione.

7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

8. Le disposizioni dell'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali, che può essere affrancata ai sensi del comma 5 del presente articolo.

9. Nel caso in cui i soggetti individuati al comma 1 del presente articolo abbiano esercitato la facoltà di cui all'articolo 1, commi 696 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, gli effetti della rivalutazione e dell'eventuale affrancamento del saldo attivo ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive si producono a decorrere dall'ultimo bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020.

10. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 0,85 milioni di euro per l'anno 2021, in 2,59 milioni di euro per l'anno 2022, in 1,78 milioni di euro per l'anno 2023, in 1,87 milioni di euro per l'anno 2024 e in 1,81 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

#### Articolo 7.

##### *(Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio)*

1. Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, di seguito citato anche come «decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18». Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.

2-bis. All'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È facoltà delle società cooperative che applicano l'articolo 2540 del codice civile di convocare l'assemblea generale dei soci delegati entro il 30 settembre 2020».

#### Articolo 8.

##### *(Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società)*

1. Ai finanziamenti effettuati a favore delle società dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2467 e 2497 *quinquies* del codice civile.

#### Articolo 9.

##### *(Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione)*

1. I termini di adempimento dei concordati preventivi, degli accordi di ristrutturazione, degli accordi di composizione della crisi e dei piani del consumatore omologati aventi scadenza in data successiva al 23 febbraio 2020 sono prorogati di sei mesi.

2. Nei procedimenti di concordato preventivo e per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione

pendenti alla data del 23 febbraio 2020 il debitore può presentare, sino all'udienza fissata per l'omologazione, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato ai sensi dell'articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o di un nuovo accordo di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il termine decorre dalla data del decreto con cui il Tribunale assegna il termine e non è prorogabile. L'istanza è inammissibile se presentata nell'ambito di un procedimento di concordato preventivo nel corso del quale è già stata tenuta l'adunanza dei creditori ma non sono state raggiunte le maggioranze stabilite dall'articolo 177 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

3. Quando il debitore intende modificare unicamente i termini di adempimento del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione deposita sino all'udienza fissata per l'omologazione una memoria contenente l'indicazione dei nuovi termini, depositando altresì la documentazione che comprova la necessità della modifica dei termini. Il differimento dei termini non può essere superiore di sei mesi rispetto alle scadenze originarie. Nel procedimento per omologazione del concordato preventivo il Tribunale acquisisce il parere del Commissario giudiziale. Il Tribunale, riscontrata la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 180 o 182-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, procede all'omologazione, dando espressamente atto delle nuove scadenze.

4. Il debitore che ha ottenuto la concessione del termine di cui all'articolo 161, comma sesto, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che sia già stato prorogato dal Tribunale, può, prima della scadenza, presentare istanza per la concessione di una ulteriore proroga sino a novanta giorni, anche nei casi in cui è stato depositato ricorso per la dichiarazione di fallimento. L'istanza indica gli elementi che rendono necessaria la concessione della proroga con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Il Tribunale, acquisito il parere del Commissario giudiziale se nominato, concede la proroga quando ritiene che l'istanza si basa su concreti e giustificati motivi. Si applica l'articolo 161, commi settimo e ottavo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

5. L'istanza di cui al comma 4 può essere presentata dal debitore che ha ottenuto la concessione del termine di cui all'articolo 182-*bis*, comma settimo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il Tribunale provvede in camera di consiglio omessi gli adempimenti previsti dall'articolo 182-*bis*, comma settimo, primo periodo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e concede la proroga quando ritiene che l'istanza si basa su concreti e giustificati motivi e che continuano a sussistere i presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui all'articolo 182-*bis*, primo comma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

5-*bis*. Il debitore che, entro la data del 31 dicembre 2021, ha ottenuto la concessione dei termini di cui all'articolo 161, sesto comma, o all'articolo 182-*bis*, settimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, può, entro i suddetti termini, depositare un atto di rinuncia alla procedura, dichiarando di avere predisposto un piano di risanamento ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera *d*), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese, e depositando la documentazione relativa alla pubblicazione medesima. Il tribunale, verificate la completezza e la regolarità della documentazione, dichiara l'improcedibilità del ricorso presentato ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, o dell'articolo 182-*bis*, settimo comma, del citato regio decreto n. 267 del 1942.

5-*ter*. Le disposizioni dell'articolo 161, decimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non si applicano ai ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del medesimo regio decreto n. 267 del 1942 depositati entro il 31 dicembre 2020.

#### Articolo 10.

*(Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza)*

1. Tutti i ricorsi ai sensi degli articoli 15 e 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 sono improcedibili.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano:

a) al ricorso presentato dall'imprenditore in proprio, quando l'insolvenza non è conseguenza

dell'epidemia di COVID-19;

b) all'istanza di fallimento da chiunque formulata ai sensi degli articoli 162, secondo comma, 173, secondo e terzo comma, e 180, settimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) alla richiesta presentata dal pubblico ministero quando nella medesima è fatta domanda di emissione dei provvedimenti di cui all'articolo 15, ottavo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o quando la richiesta è presentata ai sensi dell'articolo 7, numero 1), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942.

3. Quando alla dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi presentati nel periodo di cui al comma 1 fa seguito, entro il 30 settembre 2020, la dichiarazione di fallimento, il periodo di cui al comma 1 non viene computato nei termini di cui agli articoli 10, 64, 65, 67, primo e secondo comma, 69-bis e 147 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

#### Articolo 11.

##### *(Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito)*

1. Fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3, i termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 31 agosto 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.

2. L'assegno presentato al pagamento durante il periodo di sospensione è pagabile nel giorno di presentazione. La sospensione di cui al comma 1 opera su:

a) i termini per la presentazione al pagamento;

b) i termini per la levata del protesto o delle constatazioni equivalenti;

c) i termini previsti all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), della legge 15 dicembre 1990, n. 386, nonché all'articolo 9-bis, comma 2, della medesima legge n. 386 del 1990;

d) il termine per il pagamento tardivo dell'assegno previsto dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge n. 386 del 1990.

3. I protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino al 31 agosto 2020 non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; ove già pubblicati le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono d'ufficio alla loro cancellazione. Con riferimento allo stesso periodo sono sospese le informative al prefetto di cui all'articolo 8-bis, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 386, e le iscrizioni nell'archivio informatizzato di cui all'articolo 10-bis della medesima legge n. 386 del 1990, che, ove già effettuate, sono cancellate.

#### Articolo 12.

##### *(Fondo solidarietà mutui «prima casa», cd. «Fondo Gasparri»)*

1. Per lavoratori autonomi, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si intendono i soggetti di cui all'articolo 28, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020.

1-bis. All'articolo 54, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «e ai liberi professionisti» sono sostituite dalle seguenti: «, ai liberi professionisti, agli imprenditori individuali e ai soggetti di cui all'articolo 2083 del codice civile».

2. Per un periodo di nove mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, in deroga alla disciplina vigente, l'accesso ai benefici del Fondo di cui all'articolo 2, commi 475 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ammesso anche nell'ipotesi di mutui in ammortamento da meno di un anno.

2-bis. Fino al 31 dicembre 2020, a fronte delle domande di sospensione dei mutui pervenute alla banca a partire dal 28 marzo 2020 a valere sul Fondo di cui al comma 2 e delle quali la banca ha verificato la completezza e la regolarità formale, la banca avvia la sospensione dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda. Il gestore del Fondo, ricevuta dalla banca la domanda di sospensione, accerta la sussistenza dei presupposti e comunica alla banca, entro venti

giorni, l'esito dell'istruttoria. Decorso inutilmente tale termine, la domanda si ritiene comunque accolta. In caso di esito negativo dell'istruttoria comunicato dal gestore, la banca può riavviare l'ammortamento del mutuo a partire dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda.

2-ter. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserita la seguente:

«a-bis) l'ammissione ai benefici del Fondo è estesa alle quote di mutuo relative alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e alle relative pertinenze dei soci assegnatari che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come da ultimo modificato dal presente articolo».

2-quater. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-ter e, in particolare, quelle relative all'individuazione della quota di mutuo da sospendere.

#### Articolo 12-bis.

*(Rimborso alle imprese per mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali internazionali)*

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, spetta, per l'anno 2020, anche per le spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero che siano state disdette in ragione dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto.

#### Articolo 12-ter.

*(Disposizioni in materia di beni di impresa)*

1. La rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni di cui all'articolo 1, commi 696 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alle condizioni ivi stabilite, può essere effettuata nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021; limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si considerano riconosciuti, rispettivamente, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° dicembre 2022, del 1° dicembre 2023 o del 1° dicembre 2024.

2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 6,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 11,8 milioni di euro per l'anno 2020, in 2 milioni di euro per l'anno 2021 e in 6,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede:

a) quanto a 10,9 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo di una corrispondente quota del margine disponibile, risultante a seguito dell'attuazione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, rispetto al ricorso all'indebitamento autorizzato l'11 marzo 2020 con le risoluzioni di approvazione della relazione al Parlamento, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e della relativa integrazione;

b) quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 6,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo.

#### Articolo 12-quater.

*(Modifica all'articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di detraibilità dell'IVA sugli acquisti dei beni oggetto di erogazioni liberali)*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:

«3-bis. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, gli acquisti dei beni ceduti a titolo di erogazione

liberale in natura ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo si considerano effettuati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione ai fini della detrazione di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

### Articolo 13.

#### *(Fondo centrale di garanzia PMI)*

1. Fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano le seguenti misure:

a) la garanzia è concessa a titolo gratuito;

b) l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 5 milioni di euro. Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499. Resta fermo che la misura di cui alla presente lettera si applica, alle medesime condizioni, anche qualora almeno il 25 per cento del capitale o dei diritti di voto sia detenuto direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure, congiuntamente, da più enti pubblici;

c) la percentuale di copertura della garanzia diretta è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, al 90 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria, previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea (TFUE), per le operazioni finanziarie con durata fino a 72 mesi. L'importo totale delle predette operazioni finanziarie non può superare, alternativamente:

1) il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;

2) il 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019;

3) il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499; tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445;

3-bis) per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali di cui alla parte IX, lettera A, sezioni A.1.d) e A.1.e), dell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 27 febbraio 2019, i ricavi delle vendite e delle prestazioni, sommati alle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti per l'anno 2019;

d) per le operazioni finanziarie aventi le caratteristiche di durata e importo di cui alla lettera c), la percentuale di copertura della riassicurazione è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, al 100 per cento dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia o dalle società cooperative previste dall'articolo 112, comma 7, terzo periodo, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento, previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, e che non prevedano il pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito. Fino all'autorizzazione della Commissione Europea e, successivamente alla predetta autorizzazione, per le operazioni finanziarie non aventi le predette caratteristiche di durata e importo di cui alla lettera c) e alla presente lettera d), le percentuali di copertura sono incrementate, rispettivamente, all'80 per cento per la garanzia diretta di cui alla lettera c) e al 90 per cento per la riassicurazione di cui alla presente lettera d) anche per durate superiori a dieci anni. La garanzia del Fondo può essere cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da confidi o da altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, fino alla copertura del 100 per cento del finanziamento concesso;

e) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura dell'80 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di

copertura dell'80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione ovvero, per i finanziamenti deliberati dal soggetto finanziatore in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in misura pari ad almeno il 25 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione. Nei casi di cui alla presente lettera il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia;

f) per le operazioni per le quali le banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, ovvero l'allungamento della scadenza dei finanziamenti, in connessione agli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza;

g) fermo restando quanto previsto all'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 7 luglio 2017, e fatto salvo quanto previsto per le operazioni finanziarie di cui alla lettera m) del presente comma, la garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia allegate al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 27 febbraio 2019. Ai fini della definizione delle misure di accantonamento a titolo di coefficiente di rischio, in sede di ammissione della singola operazione finanziaria, la probabilità di inadempimento delle imprese è calcolata esclusivamente sulla base dei dati contenuti nel modulo economico-finanziario del suddetto modello di valutazione. Con frequenza bimestrale, in riferimento all'insieme delle operazioni finanziarie ammesse alla garanzia, la consistenza degli accantonamenti prudenziali operati a valere sul Fondo è corretta in funzione dei dati della Centrale dei rischi della Banca d'Italia, acquisiti dal Gestore del Fondo alla data della presentazione delle richieste di ammissione alla garanzia;

g-bis) la garanzia è concessa anche in favore dei beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta della garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute/o sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della parte B) delle avvertenze generali della circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008, purché la predetta classificazione non sia stata effettuata prima del 31 gennaio 2020;

g-ter) la garanzia è altresì concessa, con esclusione della garanzia di cui alla lettera e), in favore di beneficiari finali che presentano esposizioni che, prima del 31 gennaio 2020, sono state classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della parte B) delle avvertenze generali della circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 e che sono state oggetto di misure di concessione. In tale caso, il beneficio della garanzia è ammesso anche prima che sia trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui le suddette esposizioni sono state classificate come esposizioni deteriorate, ai sensi dell'articolo 47-bis, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le citate esposizioni non sono più classificabili come esposizioni deteriorate, non presentano importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e il soggetto finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi del citato articolo 47-bis, paragrafo 6, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013;

g-quater) la garanzia è concessa, anche prima che sia trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui le esposizioni sono state classificate come esposizioni deteriorate, ai sensi dell'articolo 47-bis, paragrafo 6, lettera b), del

regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, in favore delle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-*bis* del citato regio decreto n. 267 del 1942 o hanno presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del medesimo regio decreto, purché, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le loro esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e il soggetto finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi del citato articolo 47-*bis*, paragrafo 6, lettere *a)* e *c)*, del regolamento (UE) n. 575/2013. Sono, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria vigente;

*h)* non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017;

*i)* per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico-alberghiero, compreso il settore termale, e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000,00, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;

*l)* per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti, anche senza piano d'ammortamento, dedicati a imprese danneggiate dall'emergenza COVID-19, o appartenenti, per almeno il 60 per cento, a specifici settori e filiere colpiti dall'epidemia, la quota della *tranche junior* coperta dal Fondo può essere elevata del 50 per cento, ulteriormente incrementabile del 20 per cento in caso di intervento di ulteriori garanti;

*m)* previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura al 100 per cento sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, di associazioni professionali e di società tra professionisti nonché di agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e *broker* iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19, secondo quanto attestato dall'interessato mediante dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 120 mesi e un importo non superiore, alternativamente, anche tenuto conto di eventi calamitosi, a uno degli importi di cui alla lettera *c)*, numeri 1) o 2), come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero da altra idonea documentazione, prodotta anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e, comunque, non superiore a 30.000 euro. Si ha un nuovo finanziamento quando, ad esito della concessione del finanziamento coperto da garanzia, l'ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare delle esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato. Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera altresì l'ammontare dei ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore. In relazione alle predette operazioni, il soggetto richiedente applica all'operazione finanziaria un tasso di interesse, nel caso di garanzia diretta, o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che tiene conto della sola copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso del



rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento, maggiorato dello 0,20 per cento. In favore di tali soggetti beneficiari l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo. La garanzia è altresì concessa in favore di beneficiari finali che presentano esposizioni che, anche prima del 31 gennaio 2020, sono state classificate come inadempienze probabili o esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi delle avvertenze generali, parte B), paragrafo 2, della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia, a condizione che le predette esposizioni alla data della richiesta del finanziamento non siano più classificabili come esposizioni deteriorate ai sensi dell'articolo 47-*bis*, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013. Nel caso in cui le predette esposizioni siano state oggetto di misure di concessione, la garanzia è altresì concessa in favore dei beneficiari finali a condizione che le stesse esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate ai sensi del citato articolo 47-*bis*, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione di quanto disposto dalla lettera *b*) del medesimo paragrafo;

*m-bis*) per i finanziamenti di cui alla lettera *m*) concessi fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti beneficiari possono chiedere, con riguardo all'importo finanziato e alla durata, l'adeguamento del finanziamento alle nuove condizioni introdotte dalla legge di conversione del presente decreto;

*n*) in favore dei soggetti beneficiari con ammontare di ricavi non superiore a 3.200.000 euro, la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19, secondo quanto attestato dall'interessato mediante dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, la garanzia di cui alla lettera *c*) può essere cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da confidi o altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, sino alla copertura del 100 per cento del finanziamento concesso. La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore, alternativamente, a uno degli importi di cui alla lettera *c*), numeri 1) o 2). Si ha un nuovo finanziamento quando, ad esito della concessione del finanziamento coperto da garanzia, l'ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare delle esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato. Le regioni, gli enti locali, le Camere di Commercio, anche per il tramite di Unioncamere, le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e agli enti di riferimento, possono conferire risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l'accesso al credito, anche a favore di determinati settori economici o filiere d'impresa e reti d'impresa di cui all'articolo 3, commi 4-*ter* e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Nei finanziamenti di cui al periodo precedente, la garanzia è estesa esclusivamente alla quota di credito incrementale rispetto alle esposizioni pregresse. Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera, altresì, l'ammontare dei ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore;

*n-bis*) previa autorizzazione della Commissione europea al fine di rafforzare il supporto all'emergenza da COVID-19 prestato dalle cooperative e dai confidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i soggetti di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 gennaio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 17 febbraio 2017, possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi pubblici, con esclusione di quelli derivanti dalle attribuzioni annuali di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, esistenti alla data del 31 dicembre 2019. Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio

netto, anche ai fini di vigilanza, dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione. Le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. La relativa deliberazione, da assumere entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio, è di competenza dell'assemblea ordinaria;

o) sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo;

p) la garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate con l'erogazione da parte del soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020. In tali casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia;

p-bis) per i finanziamenti di importo superiore a 25.000 euro la garanzia è rilasciata con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento fino a ventiquattro mesi.

2. Fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le garanzie su portafogli di finanziamenti, anche senza piano d'ammortamento, dedicati a imprese danneggiate dall'emergenza COVID-19, costituiti per almeno il 20 per cento da imprese aventi, alla data di inclusione dell'operazione nel portafoglio, un *rating*, determinato dal soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni, non superiore alla classe «BB» della scala di valutazione Standard's and Poor's, sono applicate le seguenti misure:

a) l'ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti è innalzato a euro 500 milioni;

b) i finanziamenti hanno le caratteristiche di durata e importo previste dal comma 1, lettera c), e possono essere deliberati, perfezionati ed erogati dal soggetto finanziatore prima della richiesta di garanzia sul portafoglio di finanziamenti ma comunque in data successiva al 31 gennaio 2020;

c) i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo;

d) il punto di stacco e lo spessore della *tranche junior* del portafoglio di finanziamenti sono determinati utilizzando la probabilità di *default* calcolata dal soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni;

e) la garanzia è concessa a copertura di una quota non superiore al 90 per cento della *tranche junior* del portafoglio di finanziamenti;

f) la quota della *tranche junior* coperta dal Fondo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2018, non può superare il 15 per cento dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti, ovvero il 18 per cento, nel caso in cui il portafoglio abbia ad oggetto finanziamenti concessi a fronte della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti;

g) in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio garantito, il Fondo copre il 90 per cento della perdita registrata sul singolo finanziamento;

h) i finanziamenti possono essere concessi anche in favore delle imprese ubicate nelle regioni sul cui territorio è stata disposta la limitazione dell'intervento del predetto Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla sola controgaranzia dei fondi di garanzia regionali e dei consorzi di garanzia collettiva.

3. All'articolo 18, comma 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti «fino al 10 aprile 2020».

4. Previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, la garanzia dei confidi di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, a valere sulle risorse dei fondi rischi di natura

comunitaria, nazionale, regionale e camerale, può essere concessa sui finanziamenti erogati alle piccole e medie imprese a copertura della quota dei finanziamenti stessi non coperta dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ovvero di altri fondi di garanzia di natura pubblica.

4-*bis*. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche tramite propri organismi consortili, con le risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti a legislazione vigente, al fine di favorire l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese, possono, anche con la costituzione di appositi fondi, concedere contributi alle piccole e medie imprese in conto commissioni di garanzia su operazioni finanziarie ammesse alla riassicurazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al fine di contenere i costi delle garanzie concesse da soggetti garanti autorizzati.

4-*ter*. Dall'attuazione delle disposizioni del comma 4-*bis* non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Per le imprese che accedono al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996 n. 662, qualora il rilascio della documentazione antimafia non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica prevista dall'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'aiuto è concesso all'impresa sotto condizione risolutiva anche in assenza della documentazione medesima. Nel caso in cui la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi della medesima disciplina antimafia, è disposta la revoca dell'agevolazione ai sensi dell'articolo 92, commi 3 e 4, del predetto decreto legislativo n. 159 del 2011 e dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, mantenendo l'efficacia della garanzia.

6. All'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole «organismi pubblici» sono inserite le parole «e privati».

7. Le garanzie di cui all'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché le garanzie su portafogli di *minibond*, sono concesse a valere sulla dotazione disponibile del Fondo, assicurando la sussistenza, tempo per tempo, di un ammontare di risorse libere del Fondo, destinate al rilascio di garanzie su singole operazioni finanziarie, pari ad almeno l'85 per cento della dotazione disponibile del Fondo.

8. Gli operatori di microcredito iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in possesso del requisito per la qualificazione come micro, piccola o media impresa, beneficiano, a titolo gratuito e nella misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del finanziamento e, relativamente alle nuove imprese costituite o che hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati, senza valutazione del merito di credito, della garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sui finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari finalizzati alla concessione, da parte dei medesimi operatori, di erogazioni di microcredito in favore di beneficiari come definiti dal medesimo articolo 111 e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176.

9. All'articolo 111, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole «euro 25.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 40.000,00». Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176, le modificazioni necessarie per adeguarlo alla disposizione di cui al primo periodo del presente comma.

10. Per le finalità di cui al presente articolo, al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assegnati 1.729 milioni di euro per l'anno 2020.

11. Le disposizioni di cui al presente articolo, in quanto compatibili, si applicano anche alle garanzie di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in favore delle imprese agricole, forestali, della pesca e dell'acquacoltura e dell'ippicoltura, nonché dei consorzi di bonifica e dei birrifici artigianali. Per le finalità di cui al presente comma sono assegnati all'ISMEA 100 milioni

di euro per l'anno 2020. Le predette risorse sono versate su un conto corrente di tesoreria centrale appositamente istituito, intestato a ISMEA, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.

12. L'articolo 49 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è abrogato.

12-bis. Fino al 31 dicembre 2020, le risorse del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fino a un importo di euro 100 milioni, sono destinate all'erogazione della garanzia di cui al comma 1, lettera m), del presente articolo in favore degli enti del Terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività di impresa o commerciale, anche in via non esclusiva o prevalente o finalizzata all'autofinanziamento. Per le finalità di cui al presente comma, per ricavi si intende il totale dei ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominati, come risultanti dal bilancio o rendiconto approvato dall'organo statutariamente competente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 o, in mancanza, dal bilancio o rendiconto approvato dall'organo statutariamente competente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018.

13. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.829 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 1.580 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 12e, quanto a 249 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

#### Articolo 13-bis.

##### *(Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura)*

1. Per l'esercizio relativo all'anno 2020, in acconto sul saldo di fine esercizio, è riassegnato al Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, il 20 per cento dell'attivo di esercizio del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura, di cui all'articolo 14 della medesima legge n. 108 del 1996, risultante alla data del 30 settembre 2020.

#### Articolo 13-ter.

##### *(Microcredito)*

1. All'articolo 112, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I confidi di cui al presente articolo possono detenere partecipazioni nei soggetti di cui all'articolo 111».

#### Articolo 14.

##### *(Finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo per le esigenze di liquidità e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti)*

1. Il Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, può prestare garanzia, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242. A tali fini, è costituito un apposito comparto del predetto Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione di tale comparto del fondo è autorizzata l'apertura di un conto corrente di tesoreria centrale intestato all'Istituto per il Credito Sportivo su cui sono versate le predette risorse per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.

2. Il Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, può concedere contributi in conto interessi, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242, secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell'Istituto per il Credito Sportivo. Per tale funzione è costituito un apposito comparto del Fondo dotato di 5 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari, in termini di saldo netto e di indebitamento netto, a 35 milioni di euro per l'anno 2020 e pari, in termini di fabbisogno, a 5 milioni di euro per il medesimo anno 2020, si provvede, quanto a 35 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e, quanto a 5 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 12 dell'articolo 13 del presente decreto.

Articolo 14-bis.

*(Proroga del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura)*

1. Al fine di assicurare la continuità delle azioni previste dallo strumento programmatico nazionale del settore ittico nel periodo di emergenza da COVID-19, è disposta la proroga al 31 dicembre 2021 del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, di cui all'articolo 2, comma 5-*decies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, già prorogato al 31 dicembre 2020 dall'articolo 1, comma 517, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 14-ter.

*(Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune in servizio pubblico)*

1. Al fine di garantire la continuità del servizio di pubblico trasporto mediante impianti a fune, le scadenze relative alle revisioni generali e speciali quinquennali nonché quelle relative agli scorrimenti e alle sostituzioni delle funi e al rifacimento dei loro attacchi di estremità sono prorogate di dodici mesi, qualora sia trasmessa prima delle suddette scadenze all'Autorità di sorveglianza, da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio, una dettagliata e completa relazione in merito ai controlli effettuati, ai provvedimenti adottati e all'esito delle verifiche e delle prove eseguite, contenente l'attestazione della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico.
2. Ai fini di cui al comma 1, per l'anno 2020 non è obbligatoria la partecipazione dell'Autorità di sorveglianza alle verifiche e alle prove periodiche da effettuare da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio o dell'assistente tecnico.
3. Le scadenze relative ai termini di inizio e di conclusione delle opere di realizzazione di impianti a fune per le quali è già stata rilasciata l'approvazione dei progetti sono prorogate di dodici mesi.
4. Le procedure per l'attuazione di quanto disposto dai commi 1, 2 e 3 sono stabilite mediante regolamento adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5. L'articolo 62-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è abrogato.

Capo III

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ESERCIZIO DI POTERI SPECIALI NEI SETTORI DI RILEVANZA STRATEGICA

Articolo 15.

*(Modifiche all'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 133)*

1. L'articolo 4-*bis*, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, è sostituito dai seguenti:  
«3. Fino alla data di entrata in vigore del primo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1-*ter*, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, come sostituito dal comma 1, lettera c), numero 3), del presente articolo, fatta salva l'applicazione degli articoli 1 e 2 del citato decreto-legge, come modificati dal presente articolo, è soggetto alla notifica di cui al comma 5 dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012 l'acquisto a qualsiasi titolo di partecipazioni in società che detengono beni e rapporti nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e), del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, intendendosi compresi nel settore finanziario i settori creditizio e assicurativo, e, nel settore sanitario, la produzione, l'importazione e la

distribuzione all'ingrosso di dispositivi medicali, medico-chirurgici e di protezione individuale.

*3-bis.* Al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi, fino al 31 dicembre 2020:

- a)* sono soggetti all'obbligo di notifica di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, anche le delibere, gli atti o le operazioni, adottati da un'impresa che detiene beni e rapporti nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del regolamento (UE) 2019/452, intendendosi compresi nel settore finanziario i settori creditizio e assicurativo, nonché le delibere, gli atti o le operazioni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 2, comma 1-*ter*, del decreto-legge n. 21 del 2012, che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità di detti attivi o il cambiamento della loro destinazione;
- b)* sono soggetti all'obbligo di notifica di cui al comma 5 dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012, in relazione ai beni e ai rapporti di cui al comma 1 dell'articolo 2, del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012, nonché ai beni e rapporti nei settori indicati alla lettera *a)*, ovvero individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 2, comma 1-*ter*, del decreto-legge n. 21 del 2012, anche gli acquisti a qualsiasi titolo di partecipazioni, da parte di soggetti esteri, anche appartenenti all'Unione europea, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché gli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea, che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già direttamente o indirettamente possedute, quando il valore complessivo dell'investimento sia pari o superiore a un milione di euro, e sono altresì notificate le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del 15 per cento, 20 per cento, 25 per cento e 50 per cento del capitale;
- c)* la disposizione di cui all'articolo 2, comma 6, lettera *a)*, del decreto-legge n. 21 del 2012, si applica anche quando il controllo ivi previsto sia esercitato da un'amministrazione pubblica di uno Stato membro dell'Unione europea.

*3-ter.* Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, commi 6 e 7, del citato decreto-legge n. 21 del 2012, come modificato dal presente articolo.

*3-quater.* Le disposizioni di cui ai commi 3 e *3-bis* aventi vigenza fino al 31 dicembre 2020 si applicano nei confronti di delibere, atti o operazioni, nonché di acquisti di partecipazioni, rilevanti ai fini degli obblighi di notifica di cui ai commi 2 e 5 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, per i quali tale obbligo sia sorto nel predetto arco temporale, ancorché la notifica sia intervenuta successivamente o sia stata omessa. Restano validi, anche successivamente al termine del 31 dicembre 2020, gli atti e i provvedimenti adottati a seguito di esercizio dei poteri speciali in applicazione delle disposizioni dei commi 3 e *3-bis*, e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi atti e provvedimenti successivamente al decorso del predetto termine. Fermo restando l'obbligo di notifica, i poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012 relativi a società che detengono beni e rapporti nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del regolamento (UE) 2019/452, intendendosi compresi nel settore finanziario i settori creditizio e assicurativo, si applicano nella misura in cui la tutela degli interessi essenziali dello Stato, ovvero la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, previsti dal medesimo articolo 2, non sia adeguatamente garantita dalla sussistenza di una specifica regolamentazione di settore.».

#### Articolo 16.

*(Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio 2012, n. 56)*

1. Al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modifiche:

- a)* all'articolo 1, comma 8-*bis*, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei casi di violazione degli obblighi di notifica di cui al presente articolo, anche in assenza della notifica di cui ai commi 4 e 5, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avviare il procedimento ai fini dell'eventuale esercizio dei

poteri di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*. A tale scopo, trovano applicazione i termini e le norme procedurali previsti dal presente articolo nonché dal regolamento di cui al comma 8. Il termine di quarantacinque giorni di cui ai commi 4 e 5 decorre dalla conclusione del procedimento di accertamento della violazione dell'obbligo di notifica.»;

*b)* all'articolo 1-*bis*, comma 2, ultimo periodo, dopo le parole «l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano» sono inserite le seguenti: «, compresi quelli individuati sulla base dei principi e delle linee guida elaborati a livello internazionale e dall'Unione europea»;

*c)* all'articolo 1-*bis*, comma 3-*bis*:

1) al decimo periodo, le parole «dall'ultimo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «dall'undicesimo periodo»;

2) sono aggiunti infine i seguenti periodi: «Nei casi di violazione degli obblighi di notifica di cui al presente articolo, anche in assenza della notifica, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avviare il procedimento ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali. A tale scopo, trovano applicazione i termini e le norme procedurali previsti dal presente comma. Il termine di trenta giorni di cui al presente comma decorre dalla conclusione del procedimento di accertamento della violazione dell'obbligo di notifica.»;

*d)* all'articolo 2, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente comma: «8-*bis*. Nei casi di violazione degli obblighi di notifica di cui al presente articolo, anche in assenza della notifica di cui ai commi 2, 2-*bis* e 5, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avviare il procedimento ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali. A tale scopo, trovano applicazione i termini e le norme procedurali previsti dal presente articolo, nonché dal regolamento di cui al comma 9. Il termine di quarantacinque giorni di cui ai commi 4 e 6 decorre dalla conclusione del procedimento di accertamento della violazione dell'obbligo di notifica.»;

*e)* all'articolo 2-*bis* sono aggiunti i seguenti commi:

«2. Al fine di raccogliere elementi utili all'applicazione degli articoli 1, 1-*bis* e 2, il gruppo di coordinamento istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014 può richiedere a pubbliche amministrazioni, enti pubblici o privati, imprese o altri soggetti terzi che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti.

3. Ai medesimi fini di cui al comma 2, la Presidenza del Consiglio può stipulare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, convenzioni o protocolli di intesa con istituti o enti di ricerca.».

#### Articolo 17.

*(Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)*

1. All'articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 2-*bis*, le parole «ad elevato valore corrente di mercato e» sono soppresse;

*b)* al comma 4-*bis*, è aggiunto infine il seguente periodo: «La CONSOB può, con provvedimento motivato da esigenze di tutela degli investitori nonché di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, prevedere, per un limitato periodo di tempo, in aggiunta alle soglie indicate nel primo periodo del presente comma una soglia del 5 per cento per società ad azionariato particolarmente diffuso.».

1-*bis*. Fino al 31 dicembre 2020, per i settori agroalimentare e siderurgico le disposizioni del presente articolo e degli articoli 15 e 16 si applicano anche per perseguire l'ulteriore finalità della tutela del mantenimento dei livelli occupazionali e della produttività nel territorio nazionale.

#### Capo IV

### MISURE FISCALI E CONTABILI

#### Articolo 18.

*(Sospensione di versamenti tributari e contributivi)*

1. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel

mezzo di marzo 2020 rispetto allo stesso mezzo del precedente periodo d'imposta e nel mezzo di aprile 2020 rispetto allo stesso mezzo del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) all'imposta sul valore aggiunto.

2. Per i soggetti di cui al comma 1 sono sospesi, altresì, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

3. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mezzo di marzo 2020 rispetto allo stesso mezzo del precedente periodo d'imposta e nel mezzo di aprile 2020 rispetto allo stesso mezzo del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) all'imposta sul valore aggiunto.

4. Per i soggetti di cui al comma 3 sono sospesi, altresì, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

5. I versamenti di cui ai commi da 1 a 4 sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019. I versamenti di cui alle lettere a) dei predetti commi 1 e 3 nonché quelli di cui ai commi 2 e 4 sono altresì sospesi per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa.

6. La sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto si applica per i mesi di aprile e maggio 2020, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza, Alessandria e Asti, che hanno subito rispettivamente una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mezzo di marzo 2020 rispetto allo stesso mezzo del precedente periodo d'imposta e nel mezzo di aprile 2020 rispetto allo stesso mezzo del precedente periodo d'imposta.

7. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mezzo di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

8. Per i soggetti aventi diritto restano ferme, per il mezzo di aprile 2020, le disposizioni dell'articolo 61, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e, per i mesi di aprile 2020 e maggio 2020, le disposizioni dell'articolo 61, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. La ripresa della riscossione dei versamenti sospesi resta disciplinata dall'articolo 61, commi 4 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

8-bis. I termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio in scadenza entro il 30 agosto 2020 sono prorogati al 22 settembre 2020. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata è versata entro il 22 settembre 2020 e le successive entro l'ultimo giorno del mezzo; l'ultima rata è versata entro il 18



dicembre 2020.

9. L'INPS, l'INAIL e gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno effettuato la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria di cui ai commi precedenti. L'Agenzia delle entrate, nei tempi consentiti dagli adempimenti informativi fiscali previsti dalla normativa vigente, comunica ai predetti enti previdenziali l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul fatturato e sui corrispettivi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti. Analoga procedura si applica con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 62, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Articolo 18-bis.

*(Sospensione del versamento dei canoni per l'uso di beni immobili appartenenti allo Stato)*

1. Al fine di garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza da COVID-19 e i livelli occupazionali, il pagamento dei canoni dovuti per il periodo dal 1° marzo 2020 al 31 luglio 2020 per l'uso, in regime di concessione o di locazione, di beni immobili appartenenti allo Stato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, è sospeso. Al pagamento dei canoni sospesi ai sensi del primo periodo, da effettuare, anche mediante rateazione, senza applicazione di interessi, entro il 31 ottobre 2020, si provvede secondo le modalità stabilite dall'autorità concedente. Sono comunque fatti salvi i pagamenti già eseguiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 19.

*(Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari)*

1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

2. Il comma 7, dell'articolo 62, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è abrogato.

Articolo 20.

*(Metodo previsionale per la determinazione degli acconti da versare nel mese di giugno)*

1. Le disposizioni concernenti le sanzioni e gli interessi per il caso di omesso o di insufficiente versamento degli acconti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive non si applicano in caso di insufficiente versamento delle somme dovute se l'importo versato non è inferiore all'ottanta per cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente agli acconti dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Articolo 21.

*(Rimessione in termini per i versamenti)*

1. I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 60 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020.

Articolo 22.

*(Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020)*

1. Per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 4, comma 6-*quater*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è prorogato al 30 aprile.
2. Per l'anno 2020, la sanzione per la tardiva trasmissione delle certificazioni uniche di cui all'articolo 4, comma 6-*quinqües*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, non si applica se le certificazioni uniche di cui al comma 6-*ter* del medesimo articolo 4 sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 30 aprile.

Articolo 23.

*(Proroga dei certificati di cui all'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, emessi nel mese di febbraio 2020)*

1. I certificati previsti dall'articolo 17-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, emessi entro il 29 febbraio 2020, conservano la loro validità fino al 30 giugno 2020.

Articolo 24.

*(Termini agevolazioni prima casa)*

1. I termini previsti dalla nota II-*bis* all'articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché il termine previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.

Articolo 26.

*(Semplificazioni per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche)*

1. All'articolo 17 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente: «1-*bis*. Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, il pagamento dell'imposta di bollo può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:  
*a)* per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia inferiore a 250 euro;  
*b)* per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell'anno sia inferiore complessivamente a 250 euro.».

Articolo 27.

*(Cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole)*

1. La presunzione di cessione di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, non opera per le cessioni gratuite di farmaci nell'ambito dei programmi ad uso compassionevole, individuati dal decreto del Ministro della salute 7 settembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 novembre 2017, n. 256, autorizzate dal competente Comitato Etico, effettuate nei confronti dei soggetti indicati dall'articolo 3 dello stesso decreto del Ministro della salute.
2. I farmaci di cui al comma 1 non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 85, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Articolo 27-*bis*.

*(Disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti)*

1. I farmaci di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, erogati in regime di distribuzione diretta da parte delle strutture pubbliche, possono essere distribuiti agli assistiti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, in regime di distribuzione per conto, dalle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale con le modalità e alle condizioni stabilite

dagli accordi regionali stipulati ai sensi di quanto previsto dalla citata lettera a) e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica determinato dal COVID-19.

Articolo 28.

*(Modifiche all'articolo 32-quater del decreto-legge n. 124 del 2019)*

1. All'articolo 32-quater del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole «di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917», le parole «dalle società e dagli enti residenti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c),» sono sostituite dalle seguenti: «dalle società e dagli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b), c) e d),»;

b) al comma 1, lettera c), dopo le parole «sono soggetti a tassazione con applicazione», le parole «di una ritenuta a titolo d'imposta nella misura prevista dall'articolo 27, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600», sono sostituite dalle seguenti: «della ritenuta di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con la stessa aliquota e alle stesse condizioni previste nel medesimo articolo 27»;

c) al comma 1, dopo la lettera c), sono inserite le seguenti: «c-bis) per la quota imputabile ai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, concorrono alla formazione del reddito complessivo per l'intero ammontare; c-ter) per la quota imputabile a soggetti non residenti nel territorio dello Stato, sono soggetti a tassazione con applicazione di una ritenuta nella misura prevista dal medesimo articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; per i soggetti non residenti indicati nel comma 3-ter del citato articolo 27 la misura della predetta ritenuta è pari a quella stabilita dal medesimo comma 3-ter.»;

d) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1- bis. Resta fermo il regime fiscale applicabile agli utili provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati ai sensi dell'articolo 47-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»;

e) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari simili alle azioni, immessi nel sistema di deposito accentrato gestito da una società di gestione accentrata, è applicata, in luogo della ritenuta di cui al comma 1, l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con la stessa aliquota e alle stesse condizioni previste nel medesimo articolo 27-ter. Le ritenute di cui al comma 1 del presente articolo e l'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente sono operate sulla base delle informazioni fornite dalla società semplice.»;

f) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2- bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2020. In deroga alle disposizioni di cui al periodo precedente, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società, formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, deliberate entro il 31 dicembre 2022, continua ad applicarsi la disciplina previgente a quella prevista dall'articolo 1, commi da 999 a 1006, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».

Articolo 29.

*(Disposizioni in materia di processo tributario e notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato e attività del contenzioso degli enti impositori)*

1. Gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e le parti assistite da un difensore abilitato che si sono costituite in giudizio con modalità analogiche, sono tenuti a notificare e depositare gli atti successivi, nonché i provvedimenti giurisdizionali, esclusivamente con le modalità telematiche stabilite dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dai successivi decreti attuativi.

2. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: «1-ter. La sanzione irrogata, anche attraverso la comunicazione contenuta

nell'invito al pagamento di cui all'articolo 248, è notificata a cura dell'ufficio e anche tramite posta elettronica certificata, nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione del domicilio, mediante deposito presso l'ufficio.».

3. In deroga al termine fissato dall'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la proroga del termine di cui all'articolo 37, comma 1, del presente decreto, si applica anche alle attività del contenzioso degli enti impositori.

#### Articolo 29-bis.

##### *(Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19)*

1. Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

#### Articolo 30.

##### *(Credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro)*

*Abrogato dall'articolo 125, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.*

#### Articolo 30-bis.

##### *(Norme in materia di rifiuti sanitari)*

1. Al fine di contenere il rischio infettivo e favorire la sterilizzazione dei rifiuti sanitari nelle strutture sanitarie, fino a trenta giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione, effettuato secondo le previsioni dell'articolo 2, comma 1, lettera m), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, presso le strutture sanitarie pubbliche e private ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del citato regolamento, sono sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani.

#### Articolo 31.

##### *(Potenziamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli)*

1. Per l'anno 2020, al fine di consentire lo svolgimento di maggiori prestazioni lavorative articolate su turnazioni, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'incremento delle attività di controllo presso i porti, gli aeroporti e le dogane interne in relazione all'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19, le risorse variabili del Fondo risorse decentrate dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono incrementate di otto milioni di euro, a valere sui finanziamenti dell'Agenzia stessa, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 4,12 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 2.

2. L'articolo 70 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è abrogato.

3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i dipendenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che provengono dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e quelli che prestano servizio presso gli uffici dei Monopoli o presso qualsiasi altro ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono equiparati ai dipendenti provenienti dall'Agenzia delle dogane, nei limiti del servizio prestato e delle attribuzioni ad esso connesse, anche ai sensi di quanto disposto dagli articoli 324 e 325 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, dall'articolo 32 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dall'articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale, dagli articoli 30 e 31 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, dagli articoli 18, 19 e 58 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Agli effetti di cui al presente comma si provvede nell'ambito del fondo delle risorse decentrate nei limiti degli importi complessivamente disponibili a legislazione vigente.

Articolo 32.

*(Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19)*  
*Abrogato dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.*

Articolo 33.

*(Proroga organi e rendiconti)*

1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19, per gli enti e organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle Città metropolitane, delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e dei loro consorzi e associazioni, ed altresì con esclusione delle Società, che, nel periodo dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, sono tenuti al rinnovo degli organi ordinari e straordinari di amministrazione e controllo, i termini di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, sono ulteriormente prorogati fino al termine dello stato di emergenza e, comunque, fino alla loro ricomposizione. Fino al termine dello stato di emergenza, gli enti e organismi pubblici a base associativa che, in tale periodo, sono tenuti al rinnovo degli organi di amministrazione e controllo possono sospendere le procedure di rinnovo elettorali, anche in corso, con contestuale proroga degli organi.
2. Limitatamente all'anno 2020, i rendiconti suppletivi previsti dall'articolo 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, relativi all'esercizio 2019, sono presentati entro il termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.
3. All'articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, comma 1, dopo la lettera c), è inserita la lettera «c-bis) rendiconti di contabilità speciale concernenti i pagamenti degli interventi europei o della programmazione complementare di cui all'articolo 1, comma 671, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»; conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 123 del 2011, le parole: «dei rendiconti di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c),» sono sostituite dalle seguenti: «dei rendiconti di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b), c) e c-bis),».

Articolo 34.

*(Divieto di cumulo pensioni e redditi)*

*Abrogato dall'articolo 78, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.*

Articolo 35.

*(Pin Inps)*

1. Fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e per l'intero periodo ivi considerato, l'Inps è autorizzato a rilasciare le proprie identità digitali (PIN INPS) in maniera semplificata acquisendo telematicamente gli elementi necessari all'identificazione del richiedente, ferma restando la verifica con riconoscimento diretto, ovvero riconoscimento facciale da remoto, una volta cessata l'attuale situazione emergenziale.

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERMINI PROCESSUALI E PROCEDIMENTALI

Articolo 36.

*(Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare)*

1. Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai procedimenti penali in cui i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020.
3. Nei giudizi disciplinati dal codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono ulteriormente sospesi, dal 16 aprile al 3 maggio 2020 inclusi,

esclusivamente i termini per la notificazione dei ricorsi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 54, comma 3, dello stesso codice.

4. La proroga del termine di cui al comma 1, primo periodo, si applica altresì a tutte le funzioni e attività della Corte dei conti, come elencate nell'articolo 85 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 5 del predetto articolo 85 è fissato al 12 maggio 2020.

#### Articolo 37.

*(Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza)*

1. Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020;

#### Articolo 37- bis .

*(Sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie)*

1. Fino al 30 settembre 2020, le segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994, come modificata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 2012, riguardanti le imprese beneficiarie delle misure di sostegno finanziario di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono sospese a decorrere dalla data dalla quale tali misure sono state concesse.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai sistemi di informazioni creditizie dei quali fanno parte altri archivi sul credito gestiti da soggetti privati e ai quali gli intermediari partecipano su base volontaria.

#### Capo VI

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E DI LAVORO

#### Articolo 38.

*(Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata)*

1. In considerazione della temporanea sospensione delle trattative in corso per la definizione contrattuale dell'accordo collettivo nazionale 2016-2018 per la Medicina Generale e la Pediatria di Libera Scelta, per le necessità connesse al contenimento dell'emergenza pandemica da COVID-19, per tutta la durata dell'emergenza e salvo quanto previsto dal comma 2, è riconosciuto ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta l'adeguamento immediato delle quote capitarie e oraria ai contenuti economici previsti dall'Atto di indirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata, approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 9 luglio 2019 e 29 agosto 2019 su proposta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e parere positivo del Governo, riferiti al totale incrementale previsto per il 2018, nonché i relativi arretrati.

2. Le parti contrattuali, si impegnano a concludere le trattative per l'accordo collettivo nazionale 2016-2018 entro sei mesi dalla fine dell'emergenza secondo le procedure ordinarie, anche tenendo conto dei compiti di cui al comma 3, rinegoziati coerentemente con la parte normativa prevista dal medesimo Atto di indirizzo. Nel caso in cui non si provveda alla conclusione delle trattative nei termini previsti cessa l'applicazione delle disposizioni del comma 1.

3. Il trattamento economico di cui al comma 1 viene erogato anche per garantire la reperibilità a distanza dei medici per tutta la giornata, anche con l'ausilio del personale di studio, in modo da contenere il contatto diretto e conseguentemente limitare i rischi di contagio dei medici e del personale stesso.

4. I medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera scelta si dotano, con oneri a proprio carico, di sistemi di piattaforme digitali che consentano il contatto ordinario e prevalente con i pazienti fragili e cronici gravi, e collaborano a distanza, nel caso in cui non siano dotati di dispositivi di protezione individuale idonei, in via straordinaria ove fosse richiesto dalle Regioni, per la sorveglianza clinica dei pazienti in quarantena o isolamento o in fase di guarigione dimessi precocemente dagli Ospedali.

5. Le Regioni possono impegnare il 20 per cento dei fondi ripartiti di cui all'articolo 1, comma 449,

della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'acquisto e la fornitura ai medici di pulsiossimetri che permettano, previa consegna al paziente se necessario, la valutazione a distanza della saturazione di ossigeno e della frequenza cardiaca durante il videoconsulto. Il medico si avvarrà delle fasi di osservazione e dei segni riscontrati, come dei sintomi riferiti dal paziente, per un orientamento che definisca le successive azioni cliniche necessarie in accordo con i percorsi definiti a livello regionale.

6. Per le medesime finalità di cui al comma 1 è riconosciuto agli specialisti ambulatoriali l'adeguamento immediato del trattamento economico ai contenuti economici previsti dall'Atto di indirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata, approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 9 luglio 2019 su proposta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e parere positivo del Governo, riferiti al totale incrementale previsto per il 2018.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### Articolo 39.

##### *(Procedure semplificate per le pratiche e attrezzature medico-radiologiche)*

1. Il rispetto dei requisiti di salute e sicurezza per la tutela dei lavoratori e della popolazione dai rischi di esposizione alle radiazioni ionizzanti a seguito delle nuove pratiche medico-radiologiche avviate ai fini della gestione dell'emergenza presso le strutture sanitarie, comprese le aree e strutture di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ovvero eseguite mediante attrezzature radiologiche portatili presso il domicilio del paziente affetto da COVID-19, incluse le residenze assistite, è assolto con l'osservanza delle disposizioni di cui ai Capi VIII e IX del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e con la trasmissione, agli organi di cui all'articolo 22, comma 1 dello stesso decreto legislativo, di una comunicazione di avvio dell'attività, corredata del benestare dell'esperto qualificato, comprensivo delle valutazioni e indicazioni di radioprotezione di cui all'articolo 61, comma 2, e dell'esito della prima verifica di cui all'articolo 79, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), del medesimo decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

2. L'utilizzo e il movimento nei diversi ambienti e luoghi di pertinenza della medesima struttura sanitaria, comprese le aree e strutture di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, di attrezzature medico-radiologiche mobili, ai fini dello svolgimento di pratiche mediche per le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sia già stata inoltrata agli organi competenti la comunicazione preventiva di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, non sono oggetto della comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo e restano soggetti al solo benestare dell'esperto qualificato, che la struttura acquisisce agli atti.

3. Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, in materia di protezione dei pazienti contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse a esposizioni mediche.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da COVID-19, dichiarata con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.

#### Articolo 40.

##### *(Disposizioni urgenti in materia di sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica da COVID)*

1. Limitatamente al periodo dello stato di emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, al fine di migliorare la capacità di coordinamento e di analisi delle evidenze scientifiche disponibili sui medicinali, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) può accedere a tutti i dati degli studi clinici sperimentali, osservazionali e dei programmi di uso terapeutico compassionevole, per pazienti con COVID-19.

2. I protocolli degli studi clinici sperimentali sui medicinali di fase I, II, III e IV, degli studi osservazionali sui farmaci e dei programmi di uso terapeutico compassionevole sono preliminarmente valutati dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA, che ne comunica gli esiti

anche al Comitato tecnico-scientifico dell'Unità di crisi del Dipartimento della Protezione civile, di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020. Relativamente agli studi di fase I la CTS dell'AIFA si avvale del parere della Commissione di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 439.

3. Limitatamente al periodo dello stato di emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, il Comitato etico dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, quale comitato etico unico nazionale per la valutazione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali per uso umano, degli studi osservazionali sui farmaci, dei programmi di uso terapeutico compassionevole per pazienti con COVID-19, esprime il parere nazionale, anche sulla base della valutazione della CTS dell'AIFA.

4. Il Comitato etico di cui al comma 3 acquisisce dai promotori tutta la documentazione necessaria unitamente ai protocolli degli studi clinici sperimentali sui medicinali di fase I, II, III e IV, degli studi osservazionali sui farmaci e dei programmi di uso terapeutico compassionevole per la cura dei pazienti con COVID-19, nonché eventuali emendamenti. Alle valutazioni relative alle singole richieste di usi terapeutici nominali si applicano le disposizioni già vigenti in materia.

5. Il Comitato etico di cui al comma 3 comunica il parere all'AIFA, e quest'ultima cura la pubblicazione del parere e del protocollo approvato sul proprio sito *internet* istituzionale. Al fine di fronteggiare l'emergenza da COVID-19 e limitatamente al periodo di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, in deroga alle vigenti procedure in materia di acquisizione delle domande di sperimentazione clinica, l'AIFA, sentito il Comitato etico nazionale di cui al comma 3, pubblica entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto una circolare che indica le procedure semplificate per la menzionata acquisizione delle domande nonché per le modalità di adesione agli studi.

6. Per gli studi sperimentali senza scopo di lucro di cui al presente articolo non è richiesta la stipula di una specifica polizza assicurativa.

7. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

8. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto l'articolo 17 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 è abrogato.

#### Articolo 41.

##### *(Disposizioni in materia di lavoro)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si applicano anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si applicano anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020.

3. Le domande presentate ai sensi del comma 4 dell'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono esenti dall'imposta di bollo.

4. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 16 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, in termini di saldo netto e di indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e, in termini di fabbisogno, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 12 dell'articolo 13.

4-bis. Al fine di favorire lo sviluppo di nuova imprenditoria in agricoltura, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione, da parte dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, di mutui a tasso zero in favore di iniziative finalizzate al sostegno di aziende agricole per la ristrutturazione di mutui in essere, per la copertura di spese di gestione o per investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti



agricoli. I mutui sono concessi nel limite massimo di 200.000 euro, per la durata massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Costituiscono titoli preferenziali per l'erogazione dei mutui l'avere costituito l'azienda nel biennio 2019-2020, la dimensione della superficie utile agricola e la produzione di prodotti agroalimentari tipici, sotto qualsiasi forma tutelati. Per l'attuazione delle disposizioni del presente comma, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo rotativo con una dotazione finanziaria iniziale pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale presso la tesoreria dello Stato intestata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21. 4-ter. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, dopo le parole: «da non oltre sessanta mesi» sono inserite le seguenti: «e nel caso di imprese agricole, anche di nuova costituzione».

#### Articolo 42.

##### *(Disposizioni urgenti per disciplinare il Commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali)*

1. Per le esigenze di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è nominato un commissario straordinario per l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Il commissario assume, per il periodo in cui è in carica, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che lo statuto dell'Agenzia, approvato con decreto del Ministro della salute in data 18 maggio 2018, attribuisce al presidente e al direttore generale, che decadono automaticamente con l'insediamento del commissario. Il commissario è scelto tra esperti di riconosciuta competenza in diritto sanitario, in organizzazione, programmazione, gestione e finanziamento del servizio sanitario, anche estranei alla pubblica amministrazione. Il mandato del commissario cessa alla conclusione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, o alla scadenza delle eventuali proroghe. Qualora il commissario, al momento della nomina, abbia altro incarico in corso, può continuare a svolgerlo, per la durata del mandato di cui al presente comma, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 11 e 14 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Al commissario è corrisposto un compenso determinato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tranne che nel caso di cumulo con altro incarico per il quale già percepisca un compenso.
2. Nell'assolvimento dei compiti istituzionali di ricerca e supporto tecnico-operativo alle regioni, come previsto dall'articolo 2 dello statuto dell'Agenzia, il commissario collabora all'azione di potenziamento della rete di assistenza ospedaliera e territoriale, al fine di assicurare la più elevata risposta sanitaria all'emergenza, monitorando l'adozione, l'aggiornamento e l'attuazione dei piani adottati in applicazione della circolare del Ministero della salute prot. GAB 2627 in data 1° marzo 2020 e delle sue successive integrazioni; assicura il necessario supporto tecnico-operativo e giuridico-amministrativo alle regioni, anche per superare le eventuali criticità riscontrate e per garantire, nella fase emergenziale, i livelli essenziali di assistenza e la effettività della tutela del diritto alla salute; verifica che gli atti, i piani e le azioni di competenza del commissario straordinario di cui all'articolo 122, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, siano attuati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano in modo tempestivo ed efficace e fornisce a tale fine ogni supporto richiesto dalle Regioni e dal commissario straordinario, in coerenza con i programmi operativi che le regioni predispongono per l'emergenza COVID-19 ai sensi dell'articolo 18, comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
3. Il commissario, in considerazione del ruolo di raccordo fra il Ministero della salute e le regioni svolto dall'Agenzia, supporta, attraverso l'esercizio delle attività istituzionali proprie dell'Agenzia,

indicate al comma 2, la tempestiva attuazione delle direttive del Ministro della salute finalizzate alla gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, con particolare riferimento agli articoli 3, 4, 4-*bis* e 5-*sexies* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, al potenziamento delle reti ospedaliere e territoriali, ai rapporti con gli erogatori pubblici e privati, nonché alle disposizioni di ogni ulteriore atto normativo ed amministrativo generale adottato per fronteggiare l'emergenza, come recepito e delineato per ciascuna regione nei Programmi operativi per l'emergenza COVID-19 di cui al richiamato articolo 18, comma 1.

4. Il commissario coadiuva altresì le direzioni generali del Ministero e le Regioni nel perseguimento di ogni ulteriore obiettivo indicato dal Ministro della salute mediante l'adozione di direttive, nell'esercizio della funzione di indirizzo e di controllo del sistema sanitario nazionale. Resta fermo il ruolo di coordinamento del Capo del Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630.

Articolo 42-*bis*.

*(Misure straordinarie per la progettazione e la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa)*

1. Al fine di contrastare gli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19 nel territorio nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con il presidente della Regione siciliana, è nominato un Commissario straordinario per la progettazione e la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa, che deve essere completato entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di un anno, prorogabile per un solo anno. L'incarico è a titolo gratuito.

3. Il Commissario straordinario opera nel rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, degli obblighi internazionali e dei principi e criteri previsti dagli articoli 30, comma 1, 34 e 42 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e in deroga ad ogni altra disposizione di legge diversa da quella penale.

4. Al fine di consentire la massima autonomia finanziaria per la progettazione e la realizzazione del complesso ospedaliero di cui al comma 1, al Commissario straordinario è intestata un'apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, sulla quale sono assegnate le risorse disponibili e possono confluire, inoltre, le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla progettazione e alla realizzazione del citato complesso ospedaliero.

5. Per la progettazione e la realizzazione del complesso ospedaliero di cui al comma 1 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e assegnate alla Regione siciliana, ferma restando la quota minima del finanziamento a carico della medesima Regione e previa sottoscrizione di un accordo di programma tra il Commissario straordinario, il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 42-*ter*.

*(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Articolo 43.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di

pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Articolo 44.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

N.B. Per l'Allegato 1 si rinvia all'Atto Senato 1829, pagg. 190-195.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

**1.1**

[Perosino](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#)

**Precluso**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia Covid-19, diverse dalle banche e altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, SACE S.p.A. concede fino al 31 dicembre 2020 garanzie, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dai commi da 2 a 11, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma non superano l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi sono destinati a supporto di piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e ai lavoratori autonomi o liberi professionisti titolari di partita IVA che non abbiano fatto richiesta di accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;

*b) al comma 2 sostituire la lettera d) con la seguente:*

« d) la garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, copre il:

1) 90 per cento dell'importo del finanziamento per imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;

2) 80 per cento dell'importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia e per i lavoratori autonomi o liberi professionisti titolari di partita IVA che non abbiano fatto richiesta di accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

3) 70 per cento le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi.

Le suddette percentuali si applicano sull'importo residuo dovuto, in caso di ammortamento progressivo del finanziamento.»;

*c) dopo il comma 14 aggiungere il seguente:*

«14-bis. Ferme restando le vigenti disposizioni del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, così come derogate dall'articolo 49 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA che non abbiano fatto richiesta di accesso a tale Fondo, possono in alternativa accedere direttamente alle garanzie di cui al comma 1, anche nel caso di finanziamenti erogati nell'ambito della disciplina del credito al consumo, secondo la seguente procedura semplificata, come ulteriormente specificata sul piano procedurale e documentale da SACE S.p.A., fermo quanto previsto dal comma 9 del presente articolo:

- a) il lavoratore autonomo o titolare di partita IVA interessato all'erogazione di un finanziamento garantito da SACE S.p.A. presenta a un soggetto finanziatore, la domanda di finanziamento garantito dallo Stato;
- b) la domanda è corredata della dichiarazione con la quale il lavoratore autonomo o titolare di partita IVA autocertifica ai sensi dell'articolo 47 decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19;
- c) il soggetto finanziatore, verificati i presupposti per il rilascio del finanziamento e ad esito positivo della delibera di erogazione, trasmette la richiesta di emissione della garanzia a SACE S.p.A. che emette un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia;
- d) il soggetto finanziatore procede al rilascio del finanziamento assistito dalla garanzia concessa dalla SACE S.p.A.;
- e) SACE S.p.A., si riserva di valutare nei 24 mesi successivi l'effettivo utilizzo degli importi garantiti nell'ambito dell'attività imprenditoriale dichiarata dal lavoratore autonomo o titolare di partita IVA oltre che la sussistenza dei requisiti e la verifica del processo deliberativo del soggetto finanziatore.».

## 1.2

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

### **Precluso**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- a) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: "ivi inclusi" con le seguenti: "ivi incluse le start-up innovative di cui agli articoli 25 e seguenti del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,";
- b) al comma 2, lettera e), punto 1), dopo le parole "di piccole e medie imprese" sono aggiunte le seguenti: "e di start-up innovative".

## 1.3

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

### **Precluso**

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «lavoratori autonomi » inserire le seguenti: «, gli intermediari assicurativi iscritti al Registro Unico degli intermediari».*

## 1.4

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

### **Precluso**

*All'articolo 1, comma 1, dopo le parole «liberi professionisti» inserire le seguenti: «esercenti l'attività in forma individuale o associata».*

## 1.5

[Perosino](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#)

### **Precluso**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«Le piccole e medie imprese, come definite dal periodo precedente, possono accedere direttamente alla garanzia del presente articolo qualora i finanziamenti loro concessi non possano essere coperti dal Fondo di cui al periodo precedente con le percentuali di copertura massime e per l'importo garantito massimo previsti dall'articolo 13 del presente decreto.»

## 1.6

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

### **Precluso**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:*

"Le piccole e medie imprese, come definite dal periodo precedente, possono accedere direttamente alla garanzia del presente articolo qualora i finanziamenti loro concessi non possano essere coperti dal Fondo di cui al periodo precedente con le percentuali di copertura massime e per l'importo garantito massimo previsti dall'articolo 13 del presente decreto".

## 1.7

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

### **Precluso**

*Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* "Ai fini del presente articolo, non trova applicazione l'articolo 3, comma 4, dell'Allegato alla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE."

## 1.8

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

### **Precluso**

*Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: "sei" con la seguente: "venti".*

## 1.9

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

### **Precluso**

*Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: "6 anni" con le seguenti: "15 anni".*

### 1.10

[de Bertoldi](#), [Ciriani](#)

#### **Precluso**

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «non superiore a 6 anni» con le seguenti parole: «non superiore a 15 anni».*

### 1.11

[de Bertoldi](#), [Ciriani](#)

#### **Precluso**

*Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:*

*«i finanziamenti possono avere una durata massima di dieci anni per le imprese che hanno sede legale e operativa nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016».*

### 1.12

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

#### **Precluso**

*Al comma 2, lettera b) sopprimere le seguenti parole "non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n.702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n.1388/2014 del 16 dicembre 2014," e sostituire la parola "e" con "che".*

### 1.13

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

#### **Precluso**

*Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera b) sopprimere le parole: "e alla data del 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come rilevabili dal soggetto finanziatore";

b) alla lettera d) al numero 1 sostituire le parole: "90 per cento dell'importo" con le seguenti: "100 per cento dell'importo".

### 1.14

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

**Precluso**

*Al comma 2, lettera b), le parole "alla data del 29 febbraio 2020" sono sostituite dalle parole "alla data del 31 gennaio 2020".*

**1.15**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

**Precluso**

*Al comma 2, lettera c):*

a) *sostituire il numero 1) con il seguente: "1) 25 per cento dei ricavi o compensi del soggetto beneficiario, come risultanti dall'ultimo bilancio depositato ovvero dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata";*

b) *al numero 2) sostituire le parole: «dell'impresa relativi al 2019» con le seguenti: «del soggetto beneficiario relativi all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019».*

**1.16**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

**Precluso**

*Apportate le seguenti modifiche:*

1. Al comma 2, lettera c) punto 1) aggiungere, in fine, le seguenti le parole: "per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali, si considera il valore della produzione 2019";

2. Al comma 2, lettera d) punto 1) aggiungere, in fine, le seguenti le parole: "per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali, si considera il valore della produzione 2019";

3. Al comma 2, lettera d) punto 2) aggiungere, in fine, le seguenti le parole: "per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali, si considera il valore della produzione 2019";

4. Al comma 2, lettera d) punto 3) aggiungere, in fine, le seguenti le parole: "per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali, si considera il valore della produzione 2019";

5. Al comma 6, primo periodo, dopo le parole "valore del fatturato", aggiungere le parole ", o del valore della produzione per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali,".

**1.17**

[La Pietra](#), [de Bertoldi](#), [Ciriani](#)

**Precluso**

*Al comma 2, lettera c), numero 2) dopo le parole: se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio, aggiungere la seguente: o dalle denunce contributive INPS (DIMAG e UNIEMENS) per le imprese agricole.*

## 1.18

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

### **Precluso**

*Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:*

«c-bis) Al fine di garantire maggiore liquidità alle realtà produttive colpite dall'emergenza Covid-19 e già fortemente penalizzate dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, per le imprese che hanno sede nel territorio dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, l'importo del prestito assistito da garanzia di cui alla lettera c) del presente comma, deve essere calcolato sulla base del maggiore degli importi tra i valori relativi all'anno fiscale 2015 e all'anno fiscale 2019. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche alle garanzie dirette richieste ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera c).».

## 1.19

[Richetti](#)

### **Precluso**

*Al comma 2, lettera i):*

dopo la parola "medesima" sono aggiunte le parole "impresa controllante"

e in fine, sono aggiunte le parole: "è comunque consentita la distribuzione di dividendi da parte delle imprese controllate, direttamente o indirettamente, dall'impresa che beneficia della garanzia".

## 1.20

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

### **Precluso**

*Al comma 2, sopprimere la lettera l).*

## 1.21

[Perosino](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#)

### **Precluso**

*Al comma 2, sopprimere la lettera l).*

## 1.22

[Richetti](#)

### **Precluso**



*Al comma 2, sostituire la lettera m) con la seguente:*

m) il soggetto finanziatore deve dimostrare che ad esito del rilascio del finanziamento coperto da garanzia l'ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore, in misura superiore ad almeno il 30% del debito accordato, all'ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore del presente decreto; il soggetto finanziatore deve altresì dichiarare che l'ammontare complessivo del debito accordato al soggetto finanziato alla data del rilascio del finanziamento non subirà alcuna riduzione almeno fino al 31 dicembre 2020;

## 1.23

[Richetti](#)

**Precluso**

*Al comma 2, lettera n-bis) sostituire la parola "deve" con la seguente: "può".*

## 1.24

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

**Precluso**

*Al comma 2, dopo la lettera n-bis), inserire la seguente:*

«n-ter) Il finanziamento coperto della garanzia può essere destinato per sostenere un'anticipazione di liquidità a favore delle attività imprenditoriali ai fini richiesta di rimborso Iva in via prioritaria ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

## 1.25

[de Bertoldi](#), [Ciriani](#)

**Precluso**

*Al comma 2, dopo la lettera n-bis), aggiungere la seguente:*

n-ter) i crediti certificati vantati dalle imprese verso la pubblica amministrazione, risultanti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno

2013, n. 64, possono essere utilizzati dai medesimi per la restituzione del prestito previsto dal presente articolo. La garanzia copre nella misura indicata dal decreto di cui al comma 2 lettera d), fino ad un importo massimo garantito di euro 2.500.000.

## 1.26

[Richetti](#)

### **Precluso**

*All'articolo 1, comma 2, dopo la lettera n-bis è aggiunta la seguente lettera n-ter:*

"In caso di perdite superiori ai limiti previsti dall'articolo 2446 del codice civile, o di insostenibilità degli oneri finanziari, l'impresa che beneficia della garanzia di cui al comma 1, ha diritto di inviare al soggetto finanziatore richiesta di conversione dell'ammontare garantito del finanziamento in strumenti di capitale. La richiesta di conversione comporta l'automatica escussione da parte del soggetto finanziatore della garanzia rilasciata da SACE che subentra nei diritti di credito del soggetto finanziatore. I diritti di credito di SACE sono automaticamente convertiti in strumenti finanziari o azioni o quote speciali dell'impresa beneficiaria della garanzia ("Strumenti Finanziari"). Gli Strumenti Finanziari sono privi di diritti di voto e danno diritto a un rendimento annuo figurativo di ammontare superiore di 100 punti base al costo del finanziamento garantito. Il rendimento è dovuto dall'impresa solo in caso di distribuzione di utili o di riserve o di liquidazione. Gli Strumenti Finanziari sono riscattabili in qualsiasi momento, in tutto o in parte, da parte dell'impresa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità attuative e operative del meccanismo di conversione di cui al presente comma con riguardo ai diversi tipi di società".

### **1.27**

[De Petris](#)

### **Precluso**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

« 2-bis. L'impresa che beneficia della garanzia, se parte di un gruppo di imprese con ricavi consolidati nel periodo d'imposta 2018 o 2019 superiori a 750 milioni di euro, assume l'impegno di rendere pubblica entro il 31 dicembre 2020 la rendicontazione paese per paese del gruppo di appartenenza relativa al periodo d'imposta 2018 e 2019; assume altresì l'impegno di rendere pubblica la rendicontazione paese per paese del gruppo di appartenenza relativa a ogni periodo d'imposta coperto anche in parte da garanzie entro la fine dell'anno successivo. Le rendicontazioni devono contenere tutte le informazioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto 23 febbraio 2017 del Ministero dell'economia e delle finanze.»

### **1.28**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

### **Precluso**

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

2-bis. Le imprese che effettuano aumenti di capitale, entro 12 mesi dalla crisi emergenziale Covid-19, potranno ottenere dalle banche un finanziamento di durata complessiva di 10 anni e di importo pari a 5 volte l'aumento di capitale stesso, garantito al 100% da SACE Spa e senza ulteriori oneri e costi aggiuntivi a carico dell'impresa richiedenti.

### **1.29**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

### **Precluso**

*Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: "Ai fini dell'individuazione della percentuale di garanzia indicata dal comma 2, lettera d), si fa riferimento al valore del fatturato in Italia e del personale in Italia, qualora l'impresa beneficiaria sia parte di un gruppo.".*

### **1.30**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

### **Precluso**

*Al comma 6, lettera a) dopo le parole "garantito dallo Stato" aggiungere infine i seguenti periodi:*

Il soggetto finanziatore deve rendere conoscibile dal proprio sito web, l'elenco analitico della documentazione richiesta per la valutazione. La domanda, con allegata la documentazione richiesta, deve essere inviata a mezzo posta elettronica certificata. Il finanziamento, ove ne sussistano le condizioni, deve essere erogato entro 30 giorni dalla domanda.

### **1.31**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

### **Precluso**

*Al comma 6, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:*

«b-bis) il silenzio del soggetto finanziatore protratto oltre il settimo giorno lavorativo dalla data di presentazione della domanda di finanziamento di cui alla precedente lettera a) equivale, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, ad un esito positivo della delibera di erogazione del finanziamento da parte del soggetto finanziatore il quale procede alla trasmissione della richiesta di emissione della garanzia a SACE S.p.a. ai sensi della precedente lettera b);».

### **1.32**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

### **Precluso**

*Dopo il comma 6 inserire i seguenti:*

«6-bis) Per i finanziamenti di cui al comma 6 il pagamento degli interessi e di ogni altro onere accessorio, incluse le commissioni ricevute per le medesime garanzie è a carico dello Stato.

6-ter) Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 250 milioni euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

### **1.33**

[Ferro](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Saccone](#)

**Precluso**

*Al comma 6, alla lettera c) aggiungere in fine il seguente periodo:*

«Le valutazioni dei soggetti finanziatori ai fini delle delibere di erogazione dei finanziamenti sono effettuate con procedure semplificate coerenti con le esigenze di celerità funzionali all'effettivo sostegno alle imprese beneficiarie, basate sulla documentazione e le dichiarazioni rese dal soggetto finanziato nonché sul rispetto dei parametri indicati da SACE S.p.A.»

**1.34**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

**Precluso**

*Dopo il comma 8, è inserito il seguente:*

«8-bis. Le banche finanziatrici sono autorizzate ad erogare nuovi finanziamenti anche sulla base della provvista ricevuta da fondi di investimento esteri attraverso la struttura c.d. fronting ».

**1.35**

[Ferro](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Saccone](#)

**Precluso**

*Al comma 9, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:*

«A tal fine, nonché ai fini dell'istruttoria creditizia, i soggetti finanziatori fanno affidamento sulle dichiarazioni e i dati ricevuti dai soggetti finanziati e non rispondono dell'eventuale inesattezza o non correttezza di tali dichiarazioni e dati così come del rispetto degli impegni assunti dai soggetti finanziati, salvo che in caso di dolo dello stesso soggetto finanziatore.»

**1.36**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

**Precluso**

*Dopo il comma 12 è inserito il seguente: "12-bis. Sulle garanzie rilasciate da SACE S.p.A. ai sensi del presente articolo, non si applica l'articolo 8-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33."*

**1.37**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

**Precluso**

*Al comma 13 dopo le parole "per effetto delle garanzie stesse." è aggiunto il seguente periodo: "La garanzia è sempre concessa previo consenso dell'impresa interessata e non può contenere condizioni o*

clausole meno vantaggiose per il beneficiario rispetto a quelle previste dal finanziamento originariamente contratto con la banca e con altro soggetto abilitato all'esercizio del credito in Italia.".

### 1.38

[Tiraboschi](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

#### **Precluso**

*Dopo il comma 13 inserire il seguente:*

«13-bis. Per gli anni 2020 e 2021, le esenzioni di cui all'articolo 217-bis, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, si applicano alle operazioni di finanziamento con garanzia statale di cui al presente decreto legge.»

### 1.39

[Richetti](#)

#### **Precluso**

*Dopo il comma 13, inserire il seguente*

13-bis Nel caso di operazioni di anticipo su crediti ovvero cessione di crediti, la garanzia di cui al presente articolo copre le concessioni al debitore ceduto di dilazioni dei termini di pagamento dei crediti rilasciate da banche, intermediari finanziari ex art. 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e da altri soggetti abilitati alla concessione di credito su richiesta dei debitori ceduti a condizione che vi sia il riconoscimento incondizionato dell'ammontare del credito. Alle operazioni di dilazione di cui al presente comma non si applicano le previsioni di cui al comma 2, lettere a) e m). Qualora al termine della dilazione, su istanza dell'impresa debitrice, il cessionario accordi a quest'ultima un piano di rientro dell'esposizione debitoria, tale garanzia si estende automaticamente per la durata del piano di rientro nei limiti temporali di cui al comma 2, lettera a).

### 1.40

[Urso](#), [de Bertoldi](#)

#### **Precluso**

*Dopo il comma 14-sexies, inserire il seguente*

14-septies. La garanzia di cui al comma 1 può essere utilizzata anche in favore delle imprese che non superano soglia di cui al comma 6, per aumenti di capitale secondo le modalità previste dall'articolo 35 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 in materia di prestito partecipativo. In tal caso, la percentuale di garanzia di cui al comma 2, lettera d) è elevato al 100 per cento.

### 1.41

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

## **Precluso**

*Dopo il comma 14-sexies, inserire i seguenti:*

«14-septies. Tutti i crediti di impresa con scadenza dal 29 febbraio 2020 rimasti insoluti possono essere ceduti, senza che il cedente garantisca della solvenza e con notifica al debitore, a società di factor, con liquidazione a pronti di una percentuale pari al 90 per cento del valore nominale dei crediti ceduti».

«14-octies. Tutti i crediti di impresa maturati dal giorno di ripresa delle attività produttive possono essere ceduti, senza che il cedente garantisca della solvenza e con comunicazione al debitore, a società di factor».

## **1.42**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

## **Precluso**

*Aggiungere, in fine i seguenti commi:*

"14-septies. Al fine di sostenere il settore turistico-termale, i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operanti nel settore turistico e termale ed alberghiero collegato al medesimo settore che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

14-octies. La rivalutazione deve essere eseguita in uno od entrambi i bilanci o rendiconti relativi ai due esercizi successivi a quello di cui al comma 1-bis, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

14-novies. Sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritti in bilancio di cui al comma 1-ter non è dovuta alcuna imposta sostitutiva od altra imposta. Il maggior valore attribuito ai beni ed alle partecipazioni si considera riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita.

14-decies. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla presente previsione normativa, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.

14-undecies. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento, da versare con le modalità indicate all'art. 1, comma 701 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

14-duodecies. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

14-ter decies. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonché quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

14-*quater* decies. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali che può essere affrancata ai sensi del comma 1-*sexies*.

14-*quindecies*. Nel caso in cui i soggetti individuati al comma 1-*bis* abbiano esercitato la facoltà di cui all'articolo 1, commi 696 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, gli effetti della rivalutazione e dell'eventuale affrancamento del saldo attivo ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive si producono a decorrere dall'ultimo bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020.

14-*sedecies*. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi da 14-*septies* a 14-*sedecies*, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.«

## 1.43

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

### Precluso

*Dopo il comma 14-sexies aggiungere i seguenti:*

«14-*septies*. Per le imprese commerciali che esercitino l'attività nel territorio dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, che, a seguito degli eventi calamitosi, abbiano trasferito la loro sede in locali di metratura inferiore e che conseguentemente subiranno ulteriori danni a seguito dei protocolli di distanziamento sociale previsti per le riaperture nelle fasi successive all'emergenza sanitaria da COVID-19, è costituito, a titolo di ristoro, presso il Ministero delle Attività produttive, un fondo con dotazione di euro 20 milioni per l'anno 2020.

14-*octies*. Le modalità e i criteri di ripartizione del fondo tra le imprese di cui al comma 14-*septies*, sono stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

14-*novies*. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 14-*septies* e 14-*octies*, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

## 1.44

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

### Precluso

*Dopo il comma 14-sexies, aggiungere il seguente:*

«14-*septies*. "Gli atti posti in essere dal debitore e dal creditore relativi e nel rispetto delle disposizioni del presente decreto non sono rilevanti ai fini del reato e al concorso di bancarotta fraudolenta preferenziale di cui agli articoli agli art. 216 e dell'art. 224 della L.F. Per gli atti di cui al presente decreto non sono altresì soggetti alle disposizioni di cui all'art. 218 e dell'art. 225 della L. F."

## G1.100

[Conzatti](#)

### Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali»,

premesso che:

l'epidemia da COVID-19 ha avuto e sta avendo forti ripercussioni non solo sulla salute dei cittadini, ma anche e soprattutto sul tessuto economico-produttivo del Paese, anche a causa delle misure restrittive che si è reso necessario adottare per contrastare la diffusione dei contagi;

un recente rapporto stilato da Cerved mostra che alla fine dell'anno un significativo numero di imprese nel nostro Paese, al netto delle differenti caratteristiche dei singoli settori economici e con speciale riguardo al comparto del turismo, dell'automotive e dei trasporti, si troverà ad avere un patrimonio netto negativo, e ciò comporterà riflessi inevitabilmente anche sulla classificazione dei prestiti concessi ad esse dalle banche;

le perdite causate dalla contrazione economica avranno riflessi trasversali in quasi tutti i settori, registrandosi altresì in tutte le regioni, ponendo così forti dubbi sulla solidità della ripresa futura e sulla possibilità di recuperare i livelli di fatturato a partire dal 2021,

considerato che:

nonostante le preziose misure adottate dal Governo al fine di garantire la liquidità indispensabile alle imprese per poter mettere in piedi una vera ripartenza, ancora molto dovranno fare le istituzioni per assorbire le conseguenze negative della crisi e supportare i settori che più ne hanno risentito;

come indicato anche nel rapporto sopra citato, una delle più grandi sfide che il Governo e la politica nel suo complesso si trovano davanti è quella di evitare il più possibile che le nostre imprese falliscano, scongiurando così i rischi di ampliare gli effetti negativi scatenati dall'epidemia, di prolungare la durata dello shock e di coinvolgere anche quei settori che hanno reagito meglio alla crisi,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le misure necessarie al fine di consentire alle imprese, che hanno subito una riduzione dei ricavi superiore al 20 per cento a causa dell'eccezionale situazione economica venutasi a creare a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di poter iscrivere i costi, correlati ai mancati ricavi dipendenti dalle circostanze emergenziali e che hanno generato tali perdite, al 31 dicembre 2020, in un apposito conto dell'attivo, quale onere pluriennale da ammortizzare.

## G1.101

[Conzatti](#)

### Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di



adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali»,

premessi che:

l'epidemia da COVID-19 sta seriamente mettendo a dura prova la tenuta del tessuto produttivo, industriale e commerciale dell'Italia, e non sono ancora scongiurati i rischi di un fallimento sistemico che sarebbe in grado di colpire trasversalmente le imprese e di porre a repentaglio la stabilità del complessivo sistema Paese;

considerato che:

recentemente il Legislatore è intervenuto per differire l'entrata in vigore del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, al 1 settembre 2021, al fine di consentire una maggiore cornice temporale ai cittadini e alle imprese per adeguarsi alle novità normative introdotte;

è tuttavia palese che l'attuale impianto del diritto concorsuale non è idoneo a gestire una crisi sistemica della portata di quella a cui stiamo assistendo, rendendosi necessari allora interventi ad hoc per supportare meglio non solo le imprese ma anche i cittadini in difficoltà, e garantire loro più stabilità possibile pur in un momento di estrema precarietà come questo;

a tal proposito, è urgente predisporre interventi che prevedano, tra l'altro, l'incentivo a potenziare istituti come quelli attinenti al sovraindebitamento, allo scopo di concentrare il più possibile in un'unica procedura tutte le controversie generate dalla situazione emergenziale, evitando così il proliferare dei tempi e dei costi del contenzioso ed agevolando altresì una più pronta ripartenza al debitore,

impegna il Governo:

ad adottare tutti gli interventi necessari per estendere e agevolare l'applicazione dello strumento della gestione della crisi da sovraindebitamento, di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, anche al fine di supportare maggiormente i cittadini che si troveranno a far fronte alle difficoltà debitorie create o alimentate dalla crisi economica scaturita dall'emergenza epidemiologica da COVID-19

## G1.102

[Ferro](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Saccone](#)

### **Precluso**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga dei termini amministrativi e processuali,

nonostante il titolo del decreto in esame preveda misure in materia di "accesso al credito", per parrocchie, associazioni e una parte del terzo settore, infatti, non sono previsti specifici interventi di natura fiscale;

impegna il Governo:

ad estendere gli interventi previsti dal decreto legge 19 maggio 2020, Titolo VI misure fiscali n. 119, anche alle Parrocchie, alle associazioni e agli enti del Terzo settore.

## G1.103

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

**Precluso**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga dei termini amministrativi e processuali,

premessi che:

la crisi economica connessa alle misure restrittive adottate dal Governo per contrastare e contenere la diffusione del COVID-19 ha colpito sostanzialmente tutti i settori economici e produttivi del nostro Paese, e le professioni ordinistiche non ne fanno eccezione;

il comparto degli studi professionali coinvolge più di due milioni di professionisti, impiega circa 900.000 lavoratori, tra collaboratori e dipendenti, e produce un volume d'affari di circa 210 miliardi di euro. Molti hanno visto in questi giorni incrementare drasticamente il loro carico di lavoro, soprattutto nel settore di assistenza fiscale ai contribuenti, al fine di orientarli al meglio nei confronti delle numerose misure adottate dal Governo come prima risposta alle conseguenze economiche dell'emergenza sanitaria;

già con il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si è assistito, nella predisposizione degli strumenti di sostegno economico e fiscale, ad una differenza di trattamento, seppur in alcuni casi coerente, delle categorie in questione;

nello stesso decreto oggetto di conversione, l'iter parlamentare ha consentito di rimuovere alcune incongruenze legate all'accesso dei professionisti, anche in forma associata, alle ulteriori misure adottate;

considerato che:

l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, esclude espressamente i «professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria» dall'accesso al contributo a fondo perduto riconosciuto a soggetti esercenti attività di impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA e che nel mese di aprile abbiano registrato un calo del fatturato di oltre un terzo rispetto a quello di aprile 2019;

le rimostranze nei confronti di quest'ultima esclusione si sono sollevate da tutti gli organi di rappresentanza degli ordini professionali, al punto che i rappresentanti dei Consigli nazionali dei commercialisti e dei consulenti del lavoro hanno disertato, per dimostrare il loro dissenso, l'importante riunione indetta dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate avente ad oggetto proprio le modalità di attuazione della disposizione sui contributi a fondo perduto,

impegna il Governo

a provvedere tempestivamente, nell'iter di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ad estendere anche alle professioni ordinistiche le tutele approntate per gli esercenti attività di impresa e lavoratori autonomi, sì da non incorrere in discriminazioni ingiustificate che possano originare tensioni sociali assolutamente da scongiurare.

**G1.104**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

**Precluso**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga dei termini amministrativi e processuali,

premesso che:

il decreto-legge interviene a sostegno delle imprese in difficoltà a seguito dell'emergenza Coronavirus, con misure specifiche su quattro principali ambiti: accesso al credito, sostegno alla liquidità, all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti; misure finalizzate ad assicurare la continuità delle imprese; rafforzamento dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e degli obblighi di trasparenza in materia finanziaria; norme urgenti per il rinvio di adempimenti fiscali e tributari da parte di lavoratori e imprese;

premesso che nella fase più acuta dell'epidemia di coronavirus e all'apice della tempesta sui mercati finanziari le famiglie del nostro Paese hanno infatti depositato ben 16,8 miliardi di euro sui propri conti: una cifra più che triplicata (+254 per cento) rispetto ai 6,6 miliardi che avevano preso la stessa direzione nel marzo del 2019 e oltre quattro volte (+346 per cento) la media mensile registrata l'anno precedente;

il 21 maggio, ultimo scorso è stato segnato un record per il Btp Italia: 22,3 miliardi di collocazioni. L'asta più grande di sempre, anche per quota acquistata dal retail (72 per cento) e per richiesta degli istituzionali (19,6 miliardi). Agli occhi dei risparmiatori parrebbe esistere un rischio Italia post Covid-19 ed i piccoli investitori italiani hanno sottoscritto 383.966 firme ai contratti di acquisto, raccogliendo nel proprio conto titoli 13,998 miliardi di euro;

vi è però un'altra Italia, a cui è indispensabile garantire un salvagente per evitare che la situazione precipiti. Per chi ha infatti la necessità di avvalersi anche della più contenuta delle opportunità offerte dal sistema delle erogazioni dei finanziamenti, l'intenzione della maggioranza pare quella di velocizzare le procedure per i richiedenti in difficoltà attraverso l'autocertificazione, arrivando ad un importo massimo di 30.000 euro, con durata che passerà dagli attuali 6 anni massimo a 10 anni massimo;

per le posizioni che al 29 febbraio 2020 erano qualificate come esposizioni deteriorate tuttavia, i limiti all'accesso al finanziamento appaiono condizionati dalla qualunque pregressa segnalazione di rischio di cui alle banche dati dei sistemi creditizi Cerved, Crif, CAI. Considerato che gli effetti della crisi saranno lunghi e che per i finanziamenti in oggetto le garanzie offerte dallo Stato coprono il 100 per cento dell'importo erogato, parrebbe opportuno prevedere che per un certo periodo di tempo i finanziamenti concessi nell'ambito del c.d. «Decreto Liquidità» fossero «trattati» con eccezione rispetto agli indicatori di insolvenza, in modo tale da sterilizzare, fino alla scadenza della linea di credito concessa, le relative posizioni,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di disporre ogni idonea soluzione che permetta di sensibilizzare il sistema bancario a garantire l'immediata erogazione di finanziamenti previsti dal Decreto Liquidità anche in presenza di alcuni dei parametri ritenuti inidonei, eventualmente utilizzando le banche dati disponibili tramite Cerved.

**G1.105**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

**Precluso**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga dei termini amministrativi e processuali,

premessi che:

in sede di esame referente dei provvedimenti è stata ampliata la portata finanziaria del sostegno che Sace è incaricata di fornire agli esportatori italiani, sia pure con la copertura dello Stato;

il trasferimento al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale delle competenze in materia di internazionalizzazione dell'economia italiana e sostegno alle esportazioni prima spettanti al Ministero dello sviluppo economico ha comportato la definizione di nuovi equilibri tra le diverse amministrazioni dello Stato coinvolte;

se costituisce un vantaggio l'integrazione tra la rete diplomatico-consolare e i servizi di sostegno agli esportatori italiani garantita dalla nuova ripartizione delle funzioni, dall'altro deve essere ancora verificata la capacità del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di pianificare politiche di sostegno che soddisfino i criteri di compatibilità finanziaria;

una delle cause nel ritardo della emanazione del decreto Liquidità all'esame è stato, secondo quanto riportato a mezzo stampa, un braccio di ferro tra Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e Ministero dell'economia e delle finanze, conclusosi col compromesso di lasciar gestire a Sace, che resta in Cdp ma passa sotto l'indirizzo ed il coordinamento del Tesoro, l'operazione prestiti, in cambio di un rafforzamento di Sace nel campo dell'export e del sostegno alla internazionalizzazione delle imprese;

tale equilibrio stava per saltare durante la conclusione dei lavori in sede referente, con un emendamento che intendeva spostare dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale una quota degli apporti in titoli che costituiscono i 44 miliardi del patrimonio destinato di Cdp;

gli equilibri interni alla maggioranza non possono e non devono pregiudicare l'obiettivo principale del provvedimento, vale a dire far ottenere in tempi celeri liquidità alle imprese,

impegna il Governo:

a garantire il rapido accesso al credito per le imprese richiedenti senza rischiare una compromissione nella valutazione del credito medesimo a causa di accavallamento di funzioni e competenze tra diversi Ministeri, soprattutto alla luce della fase storica e congiunturale tanto delicata sia per il Paese che per le finanze dello Stato come quella attuale.

## G1.106

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

### Precluso

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge all'esame, di conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, reca misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;

il provvedimento dovrebbe recare disposizioni in materia di salute e di sostegno alle imprese colpite dall'emergenza da COVID-19, sebbene nei fatti non siano state previste adeguate misure a consentire l'effettivo rilancio dell'economia del Paese, che tuttora versa in una gravissima crisi,

aggravata, sia dal punto di vista sanitario che della sicurezza, anche dalla crescita esponenziale e senza controllo degli ingressi illegali attraverso i nostri confini terrestri e marittimi;

difatti, nonostante la crisi epidemiologica, negli ultimi mesi gli sbarchi nel nostro Paese sono quadruplicati rispetto allo scorso anno ed infatti, secondo i dati ufficiali del Ministero dell'interno pubblicati sul sito istituzionale del medesimo, dal 1° gennaio al 22 maggio 2020 gli ingressi irregolari via mare sono stati 4.445, rispetto ai 1.361 dello stesso periodo del 2019;

invece, secondo un recente rapporto del Garante delle persone private della libertà personale nei sette Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr) continua a diminuire il numero delle presenze, che nell'ultima settimana sarebbero 195 contro le 204 della scorsa;

sono di tutta evidenza le gravissime conseguenze per le zone interessate da tali ingressi sia marittimi che terrestri ma in generale per tutto il Paese, non solo dal punto di vista sanitario e di sicurezza ma anche economico e ciò soprattutto per la sua promozione turistica in vista della prossima stagione estiva, già fortemente penalizzata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19,

impegna il Governo:

ad adottare politiche di coordinamento tra il sostegno ed il supporto alla ripresa economica del Paese e le criticità derivanti da un aumento esponenziale degli sbarchi, anche implementando la disponibilità e il numero dei Centri di permanenza per i rimpatri per garantire il trattenimento nelle medesime strutture dei cittadini extracomunitari il cui soggiorno o ingresso siano irregolari.

## G1.107

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

### Precluso

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge all'esame, di conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, reca misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;

il provvedimento dovrebbe recare disposizioni in materia di salute e di sostegno alle imprese colpite dall'emergenza da COVID-19, sebbene nei fatti non siano state previste adeguate misure a consentire l'effettivo rilancio dell'economia e molte imprese sono a rischio di chiusura definitiva e di fallimento;

nonostante la crisi epidemiologica, negli ultimi mesi gli sbarchi nel nostro Paese sono quadruplicati rispetto allo scorso anno ed infatti, secondo i dati ufficiali del Ministero dell'interno pubblicati sul sito istituzionale del medesimo, dal 1° gennaio al 22 maggio 2020 gli ingressi irregolari via mare sono stati 4.445, rispetto ai 1.361 dello stesso periodo del 2019;

nonostante i dichiarati risultati raggiunti con altri Paesi a livello comunitario e internazionale di disponibilità e collaborazione sul tema migratorio, tra cui l'Accordo sottoscritto a Malta nel settembre 2019, e sebbene il decreto interministeriale del 7 aprile scorso, c.d. Porti Chiusi, abbia definito i porti italiani non Place of Safety («luogo sicuro»), tuttavia gli arrivi illegali nel nostro Paese sono continuati senza sosta, intensificandosi soprattutto negli ultimi mesi, come hanno evidenziato diverse inchieste giornalistiche e alcuni Sindaci siciliani maggiormente interessati dagli sbarchi che hanno lamentato gravissime problematiche di carattere sanitario e di sicurezza sul loro territorio in conseguenza di tali ingressi;

le medesime problematiche dovute al numero crescente degli immigrati irregolari che entrano

illegalmente nel nostro Paese sono state evidenziate altresì in altre Regioni di confine, interessate più da flussi di ingresso dalle frontiere terrestri;

quanto sopra comporta evidentemente gravissime conseguenze per le zone interessate non solo dal punto di vista sanitario e di sicurezza ma anche economico e ciò soprattutto in vista della prossima stagione turistica già fortemente penalizzata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;

indubbiamente misure di sostegno alle imprese e di rilancio dell'economia e della produzione non possono prescindere da politiche coordinate di gestione dei flussi migratori,

impegna il Governo:

ad adottare nell'immediato le misure più opportune per impedire gli ingressi illegali di immigrati nel nostro Paese sia dalle rotte terrestri che marittime, in particolare per garantire adeguate condizioni di sicurezza dal punto di vista sanitario e di rilancio economico alle Regioni di confine ed anche per contrastare l'immigrazione clandestina e il traffico di esseri umani, ad esso notoriamente e strettamente connesso.

### 1.0.1

[Gallone](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

#### **Precluso**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art.1-bis.

*(Disposizioni in materia di istituzione di zone economiche speciali nelle Province più colpite dall'emergenza Covid-19 della Regione Lombardia ed Emilia Romagna)*

1. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti dopo l'emergenza Covid-19, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa con la Regione Lombardia ed Emilia Romagna, è istituita una Zona economica speciale per le zone della Provincia di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, e Piacenza.»

### 1-bis.0.1

[Ferro](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Saccone](#)

#### **Precluso**

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 1-bis.1

1. Per l'anno 2020, in considerazione dell'eccezionalità delle condizioni finanziarie connesse alla diffusione del fenomeno coronavirus, gli istituti di credito nella concessione di mutui, prestiti e qualsiasi tipo di finanziamento non tengono conto dei giudizi espressi dalle agenzie di rating. Conseguentemente gli istituti di credito sono autorizzati a valutare i relativi crediti nella migliore categoria ai fini del calcolo dei coefficienti patrimoniali richiesti per la stabilità del sistema bancario e non rispondono per il relativo rischio sotto il profilo civilistico e penale.»

## **1-bis.0.2**

[Ferro](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Saccone](#)

### **Precluso**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.1

1. Gli istituti di credito ai fini della valutazione di imprese che necessitano di mutui, prestiti e altre forme di finanziamento tengono conto dei giudizi espressi dalle agenzie di rating espressi fino al gennaio 2020.»

## **1-ter.1**

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

### **Precluso**

*All'articolo, apportare le seguenti modifiche:*

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La Direzione generale competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzata a procedere senza indugio oltre i termini di cui al precedente periodo al fine di concludere le istruttorie delle istanze che, allo scadere dei suddetti termini, risultassero ancora pendenti;

b) il comma 2, è sostituito dal seguente:

»2. La presenza all'interno della graduatoria adottata con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dei soggetti ammessi dà diritto al beneficiario di ricevere da ISMEA la liquidazione dell'aiuto concesso. «;

c) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: »potendo procedere alle relative liquidazioni anche oltre il 31 dicembre 2020, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 2, della legge n. 196 del 31 dicembre 2009«.

## **1-ter.0.1**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

### **Precluso**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 1-quater.

*(Anticipazione da parte di Cassa depositi e prestiti dei debiti della Pubblica Amministrazione nei confronti delle imprese)*

1. Cassa depositi e prestiti anticipa a favore delle imprese le somme derivanti da crediti certificati e vantati verso la pubblica amministrazione, risultanti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

2. Le anticipazioni finanziarie di cui al comma 1 sono erogati tramite istituti bancari ed intermediari finanziari secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e finanze.».



### 1-ter.0.5

[de Bertoldi](#), [Ciriani](#)

#### Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1-quater.

*(Cassa Depositi e Prestiti)*

1. Cassa depositi e prestiti anticipa a favore delle imprese le somme derivanti da crediti certificati e vantati verso la pubblica amministrazione, risultanti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

2. Le anticipazioni finanziarie di cui al comma 1 sono erogate tramite istituti bancari ed intermediari finanziari secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e finanze.»

### 1-ter.0.2

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

#### Precluso

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-quater.

*(Sospensione split payment)*

1. Le disposizioni di cui articolo 17-ter del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 non si applicano per l'anno 2020 alle prestazioni rese dalle imprese e i consorzi che forniscono opere, lavoro e servizi alla pubblica amministrazione.».

### 1-ter.0.3

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

#### Precluso

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-quater.

*(Fondo a sostegno della catena delle forniture)*

1. Al fine di assicurare l'equilibrio finanziario delle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia Covid-19, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, è istituito un fondo denominato "Fondo a sostegno della catena della forniture", presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con dotazione iniziale pari a 99 milioni di euro, finalizzato all'erogazione di liquidità da utilizzare esclusivamente per i pagamenti ai fornitori e per la corresponsione degli emolumenti al personale dipendente. L'erogazione è effettuata in tranches, tramite anticipo bancario vincolato al pagamento dei fornitori e del personale dipendente, previa presentazione di un piano dei pagamenti trimestrale che certifichi i pagamenti che l'azienda si appresta



ad effettuare. Alla presentazione del successivo piano trimestrale la banca provvede ad anticipare la tranche successiva.

2. Per i finanziamenti di cui al comma 1 del presente articolo, è consentito un periodo di preammortamento di due anni dall'erogazione.

3. Con decreto di natura non regolamentare il Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei principi enunciati al comma precedente, definisce i documenti per l'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 1 del presente articolo e gli ulteriori termini e condizioni.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 99 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### 1-ter.0.4

[de Bertoldi](#), [Ciriani](#)

##### **Precluso**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

##### **«Art. 1-quater.**

*(Misure temporanee per il sostegno delle imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata)*

1. Le aziende sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, anche se destinatarie delle misure di sostegno economico e finanziario di cui all'articolo 1, comma 195, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) e al Decreto interministeriale 4 novembre 2016, possono accedere a forme di finanziamento agevolato con procedure semplificate di accesso, a valere sui fondi già stanziati per le misure di sostegno, al fine di garantire la copertura delle temporanee carenze di liquidità generate direttamente o indirettamente dalla diffusione dell'epidemia COVID-19.

2. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono disciplinate le forme di finanziamento agevolato e le procedure semplificate di accesso di cui al comma 1.».

#### 1-ter.0.6

[Richetti](#)

##### **Precluso**

*Dopo l' articolo inserire il seguente articolo:*

##### **«Art. 1-quater.**

1. Le operazioni di finanziamento concluse in conformità ai commi 1 e 1-bis, e i pagamenti effettuati in esecuzione di tali operazioni, non sono soggetti ad azione revocatoria. A tali operazioni e pagamenti non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 216, terzo comma, 217 e 218 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, salvo il caso di dolo. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle dichiarazioni sostitutive allegate alle richieste di finanziamento e di garanzia effettuate ai sensi dell'articolo 13.»

## 2.1

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

### **Precluso**

*Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: «5 miliardi» con le seguenti: «10 miliardi».*

## 2.2

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

### **Precluso**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«11-bis. All'articolo 78 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. In relazione all'aggravamento della situazione di crisi determinata dall'emergenza da COVID-19, all'articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n.27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Per l'anno 2020, l'anticipazione di cui al presente articolo è concessa in misura pari al 70 per cento del valore del rispettivo portafoglio titoli 2019 nonché del valore del pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui art. 43, paragrafo 9, terzo e quarto comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 corrispondente a detti titoli, agli agricoltori che conducono superfici agricole alla data del 15 maggio 2020 e che abbiano presentato o si impegnino a presentare, entro i termini stabiliti dalla pertinente normativa europea e nazionale, una domanda unica per la campagna 2020 per il regime di base di cui al titolo III del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. La presentazione della richiesta dell'anticipazione non consente di cedere titoli a valere sulla campagna 2020 e successive sino a compensazione dell'anticipazione».

"4-ter. L'organismo pagatore AGEA è autorizzato al pagamento dei saldi di tutte le domande per superficie del primo e secondo pilastro per le annualità precedenti al 2020 anche per le domande estratte a campione per le quali non sia ancora definito un esito del controllo in loco o di condizionalità, rimandandone la chiusura in fase successiva al pagamento."»

### 2.0.1

[de Bertoldi](#), [Ciriani](#)

### **Precluso**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

Articolo 2-bis

*(Incentivi a sostegno del settore turistico)*

1. Al fine assicurare adeguati livelli di liquidità per favorire la ripresa economica, alle imprese del settore turistico che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, è istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il Fondo a sostegno del turismo, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2020, per contributi a fondo perduto, secondo modalità compatibili con la normativa europea.

2. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Ministro, di concerto

con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, sono definite le modalità attuative del comma 1 e i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

## 2.0.2

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

### Precluso

*Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:*

"Articolo 2-bis

1. Gli atti dei rimborsi dei finanziamenti concessi alle imprese ai sensi e per gli effetti del presente decreto sono esenti della azione revocatoria di cui all'art. 67 Legge Fallimentare e non sono soggetti all'azione di cui agli art. 2901, 2902 e 2903 del codice civile."

## 2.0.3

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

### Precluso

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

« Art. 2-bis.

*(Proroga contratti a tempo determinato)*

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle start up innovative di cui all'art. 25 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 e alle PMI innovativa di cui all'art. 4 del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3., è data facoltà di prorogare, anche a più riprese purché entro una durata massima di 1 anno dalla relativa scadenza, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato il cui termine scada durante il periodo emergenziale di cui all'art. 1 della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ovvero che, nel medesimo periodo, abbiano avuto vigenza per un tempo pari o superiore al 50% della durata contrattualmente pattuita.

2. Le proroghe di cui al precedente comma 1 non sono conteggiate ai fini del computo dei limiti alla durata massima del rapporto a tempo determinato ed al numero massimo di proroghe, da qualsivoglia fonte previsti e disciplinati, e sono altresì neutralizzati ai fini del computo dei periodi di cui all'art. 21, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

3. La durata del patto di prova ex art. 2096 c.c., sottoscritto dai soggetti di cui al precedente comma 1, è sospesa di diritto per tutta la durata del periodo emergenziale di cui all'art. 1 della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, anche in deroga al disposto dell'art. 10 della Legge 15 luglio 1966, n. 604. ».

## 2.0.4

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

### Precluso

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 2-bis.

*(Misure a sostegno degli Istituti Tecnici Superiori e del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e professionale)*

1. All'articolo 77 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. - Le attività di cui al comma 1 sono estese anche alla formazione tecnica professionalizzante delle Fondazioni ITS per ulteriori 200.000,00 euro, e saranno ripartiti tra le Fondazioni ITS con decreto del Ministero dell'Istruzione".

2. All'articolo 100 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. - Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, è istituito per l'anno 2020 un fondo denominato "Fondo per le esigenze emergenziali del sistema ITS" con una dotazione pari a 1 milione di euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione. Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione sono individuati i criteri di riparto. Anche per gli oneri previsti dal presente comma si provvede ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 126.

3. All'articolo 120 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: "1-bis. - 1bis. Il Fondo, di cui all'art. 1, è ulteriormente incrementato di 2 milioni di euro "e "- 2-bis. L'importo di 2 milioni di euro di cui all'incremento del precedente art. 1bis è destinato a consentire alle Fondazioni ITS di dotarsi di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità e per la formazione dei formatori. Le suddette somme verranno equamente ripartite tra tutte le Fondazioni ITS."

4. Dopo l'articolo 120 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente: "Art. 121-bis. (Conservazione validità anno formativo)

1. In considerazione della situazione di emergenza e dei provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e di quelli emanati dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, con particolare riferimento alla sospensione delle attività didattiche e formative, l'anno formativo 2019/2020 relativo ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, nonché ai percorsi formativi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori di cui ai Capi II e III del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, conserva validità anche in deroga all'articolo 20 comma 2 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e all'articolo 1 comma 2 del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 16 settembre 2016, n. 713. La eventuale diminuzione del numero di ore di formazioni erogate e frequentate da ciascun allievo non comporta una decurtazione del finanziamento in base a UCS. Parimenti per l'abbandono del percorso da parte di uno o più allievi nell'ambito dell'emergenza Covid-19 si derogherà al ricalcolo UCS del finanziamento spettante alle Fondazioni ITS. 2. Per tutti i percorsi ITS è riconosciuta la rimodulazione del calendario senza penalizzazioni nel finanziamento anche in deroga al sistema UCS. Per quelli avviati nel corso dell'anno 2018, viene riconosciuto il valore complessivo del percorso anche con minori esiti formativi positivi; l'accesso all'Esame finale ITS è in ogni caso assicurato in analogia a quanto disposto a livello nazionale per gli studenti dell'ultimo anno dell'istruzione secondaria di secondo grado. In caso di necessità, soprattutto in relazione alle difficoltà riguardanti lo stage e le

attività laboratoriali, ciascuna Fondazione ha la facoltà di chiedere la proroga del termine di conclusione del corso sia per i percorsi il cui termine era fissato nel 2020 sia per i percorsi che dovevano concludersi nel 2021. 3. In deroga alle normative previste, a causa della ridotta possibilità di svolgere attività di orientamento, il nuovo biennio formativo potrà iniziare anche dopo il 30 ottobre 2020. 4. Con decreto del Ministro della Istruzione da emanarsi entro 60 giorni, è disposta una moratoria nei criteri di valutazione Indire per i percorsi avviati negli anni 2018 e 2019." ».

## 2.0.5

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

### **Precluso**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 2-bis.

*(Modifica all'articolo 72 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 in materia di internazionalizzazione del sistema Paese)*

1. All'articolo 72, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 dopo la lettera de) sono aggiunte le seguenti:

d-bis) potenziamento degli investimenti nelle manifestazioni fieristiche attraverso progetti di digitalizzazione dell'esposizione volti anche ad incrementare le presenze di buyers qualificati agli eventi in programmazione;

d-ter) semplificazione dell'accesso ai mercati internazionali attraverso l'istituzione di programmi gratuiti per l'accompagnamento delle imprese nei percorsi di acquisizione delle certificazioni di prodotto;

d-quater) potenziamento di nuovi canali di vendita on-line per la progettazione da remoto al fine di raggiungere un numero sempre maggiore di mercati stranieri su cui distribuire prodotti made in Italy.»

## 3.1

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

### **Precluso**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis) Le lettere a) e b) del comma 1, articolo 72 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, sono sostituite dalle seguenti:

a) realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, anche avvalendosi di ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane nonché delle Camere di commercio italiane all'estero (CCIE);

b) potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all'estero, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane nonché mediante le Camere di commercio italiane all'estero (CCIE);

## 3.2

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

### **Precluso**

*Dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:*

«3-ter. Alla lettera a), comma 1, dell'articolo 72, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e dell'ENIT per la promozione del Paese in chiave turistica e attrattiva attraverso la valorizzazione dell'offerta esperienziale dei territori legata alla loro storia, cultura e tradizioni".».

## G3.100

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

### **Precluso**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga dei termini amministrativi e processuali,

premesso che:

il provvedimento si propone di potenziare il sostegno all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese, attraverso un sistema di regole e di procedure volte a garantire maggiore incisività e tempestività dell'intervento statale. A tal proposito, l'articolo 2, riformando il sistema della garanzia dello Stato sugli impegni assicurativi assunti dalla SACE e intervenendo sui compiti della stessa Società, che vengono estesi e potenziati, reca diverse disposizioni di interesse per il comparto della Difesa. Infatti, si attribuisce alla SACE S.p.A. - fermo restandone il ruolo di agenzia italiana per il credito all'esportazione - la funzione di concedere garanzie, assistite dalla controgaranzia dello Stato, sui finanziamenti alle imprese italiane, diverse da quelle sui rischi definiti di mercato, relative al settore dell'esportazione, privilegiando gli impegni nei settori strategici per l'economia italiana, nonché gli impegni per operazioni destinate a Paesi strategici per l'Italia;

in particolare, con riferimento al settore della Difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato per l'anno 2020 a rilasciare la garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A., su nuove operazioni deliberate nel corso del 2020, esclusivamente con controparte sovrana, nei limiti di cinque miliardi di euro in termini di flusso;

al riguardo, si rammenta che il decreto-legge n. 69 del 2013 ha inserito, nel Codice dell'ordinamento militare, l'articolo 537-ter, rubricato «Cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale», in cui per la prima volta è stata introdotta nell'ordinamento italiano la previsione di una forma di attività Government to Government svolta dallo Stato italiano nei confronti di altri Stati in materia di fornitura di materiali d'armamento. L'attuale formulazione dell'articolo 537-ter, come recentemente modificata dal decreto-legge n. 124 del 2019, consente al Ministero della difesa, nel rispetto della legge n. 185 del 1990, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'economia e delle finanze, di svolgere, per conto di altri Stati esteri con i quali sussistono accordi di cooperazione o di reciproca assistenza tecnico-militare e tramite proprie articolazioni, attività contrattuale e di supporto tecnico-amministrativo per l'acquisizione di materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale e per le correlate esigenze di sostegno

logistico e assistenza tecnica, richiesti dai citati Stati;

le imprese italiane coinvolte nella produzione e nella fornitura a Paesi esteri sono a loro volta assistite sia dall'assicurazione, fornita dalla SACE, dei crediti che esse maturano nei confronti dello Stato estero acquirente, sia da prestiti per gli investimenti produttivi che devono sostenere (tali risorse sono avanzate dalla Cassa depositi e prestiti),

impegna il Governo:

ad adoperarsi per garantire la tempistica di realizzazione degli investimenti, programmati nel corso del 2020, necessari per il mantenimento dell'efficienza dello strumento militare e la prosecuzione degli impegni internazionali assunti dalla Difesa, al fine di tutelare nella produzione e nella fornitura a Paesi esteri, le imprese italiane coinvolte, che rappresentano un volano per la crescita del Paese.

### **G3.101**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

#### **Precluso**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga dei termini amministrativi e processuali,

premesso che:

il sostegno alle esportazioni italiane, di per sé strategico in tempi ordinari, è divenuto una componente essenziale del processo di rilancio dell'economia del nostro Paese, alle prese con uno shock complesso di origine esogena, che si è abbattuto tanto sulla domanda quanto sull'offerta aggregata;

in questo contesto, il provvedimento al vaglio del Parlamento assegna alla SACE una delicatissima funzione, dilatandone fortemente la facoltà di offrire garanzie alle aziende che fanno credito agli esportatori, con alle spalle la copertura dello Stato;

a fronte della maggiore ampiezza finanziaria del montante massimo dei crediti all'esportazione assicurati da SACE con la copertura dello Stato, non è chiaro in che modo e con quali risorse l'erario provvederebbe all'eventuale ripiano delle perdite subite dalle aziende che erogheranno il credito agli esportatori;

è conseguentemente della massima importanza che il Parlamento venga aggiornato sull'esito dell'applicazione di queste misure di sostegno, al fine di poterne valutare tempestivamente l'eventuale adeguamento qualora si rivelino insufficienti, inefficaci o finanziariamente insostenibili,

impegna il Governo:

ad inviare alle Camere con cadenza bimestrale il rendiconto contabile completo delle operazioni di assicurazione dei crediti all'esportazione effettuate sulla base delle disposizioni del provvedimento in esame.

### **G3.102**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

#### **Precluso**



Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga dei termini amministrativi e processuali,

premesso che:

il provvedimento in esame, nel fronteggiare una crisi epidemiologica senza precedenti, prevede all'articolo 1 delle misure temporanee per assicurare la necessaria liquidità alle imprese, con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19;

le norme contenute nel Decreto Liquidità prevedono per i prestiti concessi alle PMI e garantiti da SACE S.p.A. commissioni agevolate e interessi inferiori a quelli previsti per finanziamenti non coperti da garanzia, ma in un momento in cui alcune realtà produttive lottano per la sopravvivenza anche questi costi, seppur più favorevoli rispetto alle normali condizioni bancarie, possono creare delle difficoltà;

come evidenziato da Bankitalia le risorse che il Paese prenderà in prestito dovrebbero essere utilizzate in modo efficiente per affrontare l'emergenza e avviare la ripresa, e dovrebbero essere concentrate sui soggetti più colpiti, con misure di carattere temporaneo. Questo perché oltre al rischio di mancata restituzione dei prestiti, con il conseguente intervento dello Stato per coprire gli insolventi, i conti pubblici relativi al 2020 potrebbero risentire dell'eventuale illiquidità dei contribuenti al momento di compensare quanto non versato in questi mesi per lo stop delle contribuzioni in scadenza durante il periodo di lockdown. Una «parte delle perdite subite dalle imprese» non sarà «recuperabile» e non tutti i debiti (assistiti da garanzie pubbliche) accesi saranno immediatamente ripagati al termine dell'emergenza sanitaria. Pertanto, compatibilmente con le condizioni generali dei conti pubblici, Bankitalia ha suggerito che alla concessione di garanzie vengano affiancati trasferimenti diretti alle imprese da parte dello Stato. Questo tipo di intervento finora non è purtroppo stato attivato e l'imposizione di costi anche sull'erogazione di una liquidità a «debito» non consentirà alle imprese di risollevarsi, con l'inevitabile conseguenza che, ove l'azienda non riuscirà a pagare le rate del prestito garantito da SACE S.p.A. verrà messa in sofferenza con l'immediata chiusura di tutte le altre linee di credito attivate dalla banca: in poco tempo, quindi, un'azienda verrebbe rincorsa contemporaneamente dai creditori privati e dallo Stato, con quest'ultimo che giuridicamente e contrattualmente avrà la precedenza, anche a danno delle stesse banche che vedrebbero così aumentate le proprie sofferenze. Lo Stato iscriverà ruoli quei debiti e le conseguenti azioni saranno molto più invasive poiché verranno messe in campo le agenzie per la riscossione,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere, per le esigenze illustrate in premessa e perlomeno le imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e con valore del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro beneficiarie del citato finanziamento, l'esonero dal pagamento degli interessi e di ogni altro onere accessorio, incluse le commissioni annuali per il rilascio della garanzia da parte di SACE S.p.A.

### 3.0.1

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

**Precluso**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 3-bis

1. Ai fini dell'erogazione delle misure finanziarie di aiuto alle imprese e professionisti e



conseguenti agli effetti dell'emergenza Covid-19 e di cui alla dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e di cui alla "Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 si prevede:

1. le informazioni richieste ad imprese e professionisti per attestare la sussistenza dei requisiti per l'accesso a tutte le misure economico-finanziarie attivate a loro supporto per l'emergenza Covid-19 possono sempre essere rilasciate con dichiarazione propria del richiedente o del legale rappresentante del soggetto giuridico richiedente, ai sensi e nei modi di cui alla legge 445/2000.

2. Ferme le conseguenze penali derivanti dall'indebito utilizzo della disciplina in tema di autocertificazioni, in caso di utilizzo di dichiarazioni rivelatesi false, è sempre applicata la sanzione di cui all'art 9 del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 123. Qualora sia accertata la oggettiva idoneità probatoria delle false dichiarazioni rispetto alla erogazione delle misure l'importo della sanzione pecuniaria amministrativa è raddoppiata.

3. Ai finanziamenti attivati a supporto privato per l'emergenza Covid-19 e garantiti anche in parte dallo Stato od altri organi pubblici si applicano gli artt. 640 bis e 316 bis, ed in caso di condanna penale la pena è aumentata di 1/3.».

### 3.0.2

[Urso, de Bertoldi](#)

#### **Precluso**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 3-bis

*(Istituzione del Fondo nazionale per il sostegno al Sistema Fieristico Nazionale quale piattaforma di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano)*

1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo per il sostegno agli operatori del sistema fieristico nazionale colpiti dagli effetti economici derivanti dall'epidemia Covid-19. Ai fini del presente articolo per operatori del sistema fieristico nazionale si intendono i soggetti organizzatori, presso quartieri fieristici di proprietà o di terzi, di eventi a carattere almeno nazionale e i soggetti aventi la gestione dei quartieri fieristici presso quali si svolgono eventi a carattere almeno nazionale.

2. All'onere pari a 800 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalla maggiore flessibilità in termini di indebitamento netto e di saldo netto da finanziare sul piano di rientro verso l'obiettivo di medio termine (OMT) presentato dall'Unione Europea.

### 3.0.3

[de Bertoldi, Ciriani](#)

#### **Precluso**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 3-bis

1. Al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli istituti bancari concedono alle aziende nuove linee di fido di cassa nella misura del 20 per cento rispetto a quelle già attive, allocando tali risorse su un conto corrente transitorio, che le medesime imprese potranno utilizzare esclusivamente per il pagamento di dipendenti e fornitori, con scadenza al 30 giugno 2021. Parimenti per le aziende non affidate ma con credibilità dimostrabile

attraverso bilanci in positivo e regolarità contributiva si provvede all'affidamento pari ad un dodicesimo del fatturato riferito all'ultimo bilancio depositato.

2. Sono da considerare rinnovate in automatico, quindi da non ritenersi insolute, le ricevute bancarie dei mesi di marzo e aprile 2020 per le quali vi è stato il mancato pagamento.

3. Lo Stato, anche per mezzo di enti dallo stesso partecipati, presta garanzia totale e sovrana agli istituti di credito.

4. Al fine della classificazione da parte degli istituti di credito dei requisiti delle aziende si opera mediante autocertificazione senza ulteriori procedure di accertamento restando valide le istruttorie precedenti. Per le società non affidate, la autocertificazione è sostituita dalla presentazione dell'ultimo bilancio depositato nonché della regolarità contributiva. Le dichiarazioni mendaci sono soggette alle normali fattispecie di punibilità.»

## 4.1

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

### Precluso

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385", inserire le seguenti: "e dell'art. 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58," e dopo le parole: "in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" inserire le seguenti: "e, rispettivamente, come definita dalle disposizioni della Consob relative alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori,"*

## G4.100

[Damiani](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

### Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga dei termini amministrativi e processuali,

premessi che:

il provvedimento in titolo disciplina una complessa operazione finanziaria che si innesta nell'azione di rilancio e ricapitalizzazione della Banca popolare di Bari (BPB) che rappresenta, con le sue oltre 350 filiali, 9 miliardi di raccolta, 14 di attivo e 3.300 dipendenti, 70.000 soci, la più grande popolare rimasta in Italia, dopo quella, di Sondrio e la banca di sistema più importante del Mezzogiorno;

in buona sostanza, vengono attribuiti a Invitalia (l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, una società per azioni quotata integralmente partecipata dallo Stato) uno o più contributi in conto capitale, fino a 900 milioni di euro nel 2020, interamente finalizzati al rafforzamento patrimoniale

della società Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale - MCC che a sua volta potrà promuovere attività finanziarie e di investimento, anche a sostegno delle imprese nel Mezzogiorno, anche mediante

l'acquisizione di partecipazioni al capitale di banche e società finanziarie;

dopo queste operazioni realizzate da MCC, è prevista a possibilità di scindere MCC e costituire una nuova società, a cui sono assegnate attività finanziarie e di investimento e partecipazioni acquisite da

banche e società finanziarie. Le azioni rappresentative dell'intero capitale sodale della società così costituita sono attribuite, senza corrispettivo, al Ministero dell'economia e delle finanze;

considerato che:

appare necessario tutelare il valore patrimoniale delle esistenti interessenze azionarie nel caso di ricorso all'acquisizione di partecipazioni di cui al comma 1 del provvedimento in esame;

il Governo ha in più occasioni affermato che detto provvedimento è anche adottato per garantire la piena operatività sul territorio di alcune banche nel Mezzogiorno, in particolare la Banca Popolare di Bari;

aumenti di capitale fortemente diluitivi si sono dimostrati, anche nel recente passato, fortemente penalizzanti nei confronti dei piccoli azionisti;

considerato infine che, da sempre, detti piccoli azionisti rappresentano i clienti più fidelizzati delle banche popolari nei territori di riferimento e che di conseguenza la penalizzazione dei relativi diritti

patrimoniali si è sempre riflessa in un grave danno per la credibilità commerciale degli istituti comportando di conseguenza distruzione di valore,

impegna il Governo:

a dare puntuali disposizioni a Invitalia affinché i termini e le modalità degli eventuali aumenti di capitale che verranno sottoscritti dalla Banca del Mezzogiorno non pregiudichino in maniera significativa le esistenti compagini azionarie e siano pertanto effettuati, nel limite possibile, in misura non inferiore al valore nominale delle azioni in circolazione.

#### 4-ter.0.1

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

#### **Precluso**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 4-*quater*.

"4-*quater*: In deroga all'articolo 106, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, tutti i contratti ad esecuzione periodica e continuativa derivanti da appalti di servizi e forniture con la Pubblica Amministrazione, per i quali, a causa dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sono stati sospesi i servizi e le forniture, sono prorogati per 6 mesi al fine di recuperare i periodi di inattività dovuti all'emergenza sanitaria". »

#### 4-ter.0.2

[Gallone](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

#### **Precluso**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 4-*quater*

*(Proroghe degli adempimenti in materia ambientale ed energetica)*

1. Tutti i termini per adempimenti in scadenza dal 31 gennaio 2020 previsti a carico dei gestori di attività industriali da disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti amministrativi o autorizzativi in materia ambientale ed energetica, ivi compresi, gli autocontrolli, le verifiche, le prove e i monitoraggi, l'esecuzione di controlli periodici, l'ottemperanza a prescrizioni, l'invio dei dati, relazioni e comunicazioni previsti nelle prescrizioni di provvedimenti autorizzativi, sono prorogati fino ai 180 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

2. La scadenza del termine previsto per il riesame ai sensi dell'articolo 29-*octies*, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è prorogata di sei mesi. I termini di cui all'articolo 29 quater comma 10 del D.Lgs. 152/06, in corso alla data di entrata in vigore del presente atto, sono prorogati di 180 giorni. Per la presentazione di integrazioni alle istanze di autorizzazione integrata ambientale, in scadenza entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente atto, su motivata richiesta del gestore, l'autorità competente può concedere proroghe dei relativi termini fino a 180 giorni, acquisendo se del caso il parere dell'autorità di controllo. L'autorità di controllo di cui all'articolo 29-*decies*, comma 3, del D.Lgs. 152/06, previa motivata richiesta del gestore dell'impianto accorda proroghe fino a 180 giorni nell'attuazione degli adempimenti stabiliti nel piano di monitoraggio e controllo incluso nell'Autorizzazione Integrata Ambientale vigente. Le autorità di controllo di cui all'articolo 29-*decies*, comma 3, del D.Lgs. 152/06, provvedono a riorganizzare, riprogrammandole, le ispezioni già previste nell'anno 2020, anche in deroga ai piani di ispezione di cui all'articolo 29-*decies*, comma 11, del D. Lgs. 152/06.»

#### 4-ter.0.3

[Gallone](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

##### **Precluso**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 4-quater

*(Disposizioni in materia di sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra)*

1. Per il solo anno 2020, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 36, comma 5 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, al trasgressore che procede alla comunicazione secondo le modalità ivi previste entro il 30 maggio 2020.

2. Per il solo anno 2020, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 36, comma 6 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, al trasgressore che procede alla restituzione di quote di emissione ai sensi del medesimo decreto entro il 30 ottobre 2020.

3. Per il solo anno 2020, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 36, comma 10-*ter* del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, al trasgressore che procede alla comunicazione ai sensi del medesimo decreto entro il 31 luglio 2020.»

#### 4-ter.0.4

[Gallone](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

##### **Precluso**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 4-*quater*»

1. Sono prorogati al 30 giugno 2020 i termini per la commercializzazione sul territorio nazionale di benzina di qualità estiva in conformità all'articolo 3 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66 e successive modificazioni e integrazioni, con tensione di vapore massima di 60 kPa.»

**5.1**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

**Precluso**

*Al comma 1, sostituire le parole: "1° settembre 2021" con le seguenti: "1° settembre 2022".*

**5.2**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

**Precluso**

*Al comma 1, capoverso "1.", aggiungere infine le seguenti parole: fatta eccezione per gli articoli 2 comma 1, lett. c), 27, commi 2 e 3, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, commi 1, 2 e 3, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 282, 283 del presente decreto che entrano in vigore il 15 agosto 2020."*

**6.1**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

**Precluso**

*Al comma 1, sono apportate le modifiche:*

- a) Al primo periodo, le parole "per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data" sono sostituite con le seguenti: "qualora le perdite dipendano dalla situazione correlata all'epidemia da Covid-19 e si siano verificate nel corso dell'esercizio chiuso entro la predetta data";
- b) all'ultimo periodo, dopo le parole "per lo stesso periodo" aggiungere le seguenti: "e negli stessi casi".

**6.2**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

**Precluso**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Per il periodo di cui al comma 1, non si applica il dovere di cui all'articolo 2086, comma 2, del codice civile, di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.»

Conseguentemente, nella rubrica sono inserite, infine, le seguenti parole: «e gestione dell'impresa»

#### **6-bis.1**

[Mallegni](#)

##### **Precluso**

*Al comma 1, dopo le parole "settori alberghiero e termale" aggiungere le seguenti:*

*"nonché gli operatori del settore turistico all'aria aperta (campeggi e villaggi)"*

#### **6-bis.2**

[Centinaio](#), [Ripamonti](#), [Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

##### **Precluso**

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. Le disposizioni, di cui ai commi da 1 a 9 del presente articolo, si applicano anche ai soggetti operanti nel settore dei campeggi e villaggi turistici».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 0,50 milioni di euro per l'anno 2021, in 1,50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

#### **6-bis.0.1**

[Ferro](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Saccone](#)

##### **Precluso**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 6-ter

1. All'articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 convertito dalla legge 3 agosto 2013, n.90 dopo il comma 2-*septies*, è aggiunto il seguente: "2-*octies*. Le detrazioni di cui al presente articolo sono infine usufruibili anche dagli alberghi, villaggi vacanze e campeggi. Al fine di agevolare l'esecuzione dei lavori di efficienza energetica di cui al presente comma, il Fondo di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.102 è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2020.»

*Conseguentemente, ridurre del medesimo importo il fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014.*

#### **6-bis.0.2**

[Perosino](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#)

## **Precluso**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 6-ter

*(Fondo emergenza turismo).*

1. Al fine di sostenere le imprese facenti parte della filiera turistica e, nello specifico, i titolari di attività operanti nella ricettività alberghiera ed extralberghiera, i titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di agenzie di viaggi, i tour operator, i titolari di stabilimenti balneari, le guide e gli accompagnatori turistici, i noleggiatori di bus e autovetture, che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la propria attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un fondo denominato "Fondo emergenza turismo", volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di un'indennità. Il Fondo ha una dotazione complessiva di 2,5 miliardi di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori sopra menzionati ed il limite dell'indennità per ciascuna impresa avente diritto, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede, per il 2020, mediante anticipazione da coprire, a valere dal 2021, mediante prelievo in percentuale da operare sull'imposta di soggiorno, di assicurazione di responsabilità civile versato dai soggetti della filiera e sulle transazioni relative a prenotazioni online effettuate mediante OTA».

## **7.1**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

## **Precluso**

*Sopprimere il comma 2.*

## **7.2**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

## **Precluso**

*Dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti commi:*

"2-ter. I soggetti che nell'esercizio in corso al 31 marzo 2020 hanno conseguito una riduzione dei ricavi caratteristici, e che abbiano stimato rimanenze finali ai sensi dell'articolo 2426 del codice civile e dell'articolo 92, comma 1 e seguenti, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, superiore al 20 per cento, rispetto alla media della corrispondente voce dei tre bilanci di esercizio precedenti, possono iscrivere la perdita dell'esercizio in corso al 31 marzo 2020, nel primo bilancio successivo, in un apposito conto dell'attivo, quale onere pluriennale da ammortizzare. Per le società di più recente costituzione, il calcolo della media è fatto avendo riguardo agli esercizi precedenti effettivi, ragguagliando ad anno il dato dei ricavi caratteristici con riguardo agli esercizi di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Se

l'esercizio in corso al 31 marzo 2020 è il primo, la condizione di cui al primo periodo si considera sempre realizzata.

*2-quater.* I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al comma 2-ter:

a) devono procedere all'ammortamento della perdita iscritta tra gli oneri pluriennali dell'attivo in venti rate annuali di pari importo;

b) non possono dare luogo a distribuzioni di utili, se non in misura tale per cui, dopo la delibera di distribuzione, residuino riserve disponibili nel patrimonio netto della società in misura superiore all'ammontare non ancora ammortizzato che residua iscritto nell'attivo ai sensi del comma 2-bis;

c) fino a quando residuano nell'attivo perdite iscritte ai sensi del comma 2-bis, devono evidenziare nella nota integrativa del bilancio di esercizio quale sarebbe l'ammontare del patrimonio netto, ove detto ammontare fossero posti a diretto decremento del medesimo.

*2-quinquies.* La decisione di avvalersi della facoltà di cui al comma 2-ter presuppone il consenso del collegio sindacale, ove presente, ed è di competenza dell'assemblea dei soci che delibera l'approvazione del bilancio di esercizio in corso al 31 marzo 2020.

### 7.3

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

#### **Precluso**

*Dopo il comma 2-bis, inserire il seguente:*

«2-ter. All'articolo 107 del decreto legislativo 17 marzo 2020, n. 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. Il termine di approvazione del bilancio consolidato 2019 degli enti destinatari delle disposizioni del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011 è rinviato al 30 novembre 2020"».

### 7.4

[de Bertoldi](#), [Ciriani](#)

#### **Precluso**

*Dopo il comma 2-bis, inserire i seguenti commi:*

«3. I soggetti che nell'esercizio in corso al 31 marzo 2020 hanno conseguito una riduzione dei ricavi caratteristici, di cui al primo comma, lettera A), n. 1 dell'articolo 2425 del codice civile, superiore al 20 per cento, rispetto alla media della corrispondente voce dei tre bilanci di esercizio precedenti, possono iscrivere la perdita dell'esercizio in corso al 31 marzo 2020, nel primo bilancio successivo, in un apposito conto dell'attivo, quale onere pluriennale da ammortizzare. Per le società di più recente costituzione, il calcolo della media è fatto avendo riguardo agli esercizi precedenti effettivi, ragguagliando ad anno il dato dei ricavi caratteristici con riguardo agli esercizi di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Se l'esercizio in corso al 31 marzo 2020 è il primo, la condizione di cui al primo periodo si considera sempre realizzata.

4. I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al comma 3:

a) devono procedere all'ammortamento della perdita iscritta tra gli oneri pluriennali dell'attivo in venti rate annuali di pari importo;

b) non possono dare luogo a distribuzioni di utili, se non in misura tale per cui, dopo la delibera di distribuzione, residuino riserve disponibili nel patrimonio netto della società in misura superiore all'ammontare non ancora ammortizzato che residua iscritto nell'attivo ai sensi del comma 3;



c) fino a quando residuano nell'attivo perdite iscritte ai sensi del comma 3, devono evidenziare nella nota integrativa del bilancio di esercizio quale sarebbe l'ammontare del patrimonio netto, ove detti ammontari fossero posti a diretto decremento del medesimo.

5. La decisione di avvalersi della facoltà di cui al comma 3 presuppone il consenso del collegio sindacale, ove presente, ed è di competenza dell'assemblea dei soci che delibera l'approvazione del bilancio di esercizio in corso al 31 marzo 2020.».

## 7.0.1

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

### Precluso

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 7-bis.

*(Recuperabilità differita dei costi derivanti dall'emergenza)*

1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, le società di capitali che adottano i principi contabili del Codice civile e che sono tenute alla redazione del bilancio, sottoposte a revisione ai sensi dell'articolo 2477 del medesimo Codice, possono iscrivere i costi relativi a servizi, contratti che regolano il godimento di beni di terzi, gli investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali, il lavoro ed il deperimento di materie o merci sostenuti nel periodo che va dal 23 febbraio 2020 fino al 31 luglio 2020 e per i quali non è stato possibile generare ricavi in normali condizioni di operatività, in una apposita voce dello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni immateriali. È ammessa la capitalizzazione dei costi per gli interessi passivi sostenuti fino alla data del 31 luglio 2020.

2. All'articolo 2424 del Codice civile è alla voce B, I (Immobilizzazioni immateriali), è aggiunto il punto "1-bis) costi a recuperabilità differita;".

3. La Nota Integrativa indica in maniera puntuale i criteri di stima ed il dettaglio dei costi per i quali si è proceduto alla capitalizzazione.

4. L'iscrizione non può essere effettuata se non espressamente autorizzata dal soggetto incaricato della revisione contabile ai sensi dell'articolo 2477 del Codice civile, che deve utilizzare per la verifica i medesimi principi di cui alla Comunicazione Consob n. DEM/1061609 del 9-8-2001 per verificare la corretta iscrizione e le possibilità di recupero future.

5. I "costi a recuperabilità differita" di cui al comma 2 devono essere ripartiti sistematicamente in un periodo massimo di cinque esercizi e la prima quota di iscrizione al conto economico non può essere inferiore a un quinto rispetto a quanto iscritto nell'attivo. è consentita l'imputazione del costo al conto economico a partire dall'esercizio 2021.

6. Non può farsi luogo a distribuzione di utili o riserve né alla restituzione di finanziamenti ai soci, fruttiferi o infruttiferi, fino a quando tale voce dell'attivo non sia stata completamente recuperata.

7. L'organo incaricato della revisione contabile esprime nella propria relazione un fondato giudizio sulla correttezza e sulla recuperabilità dei costi iscritti nell'attivo, sulla base di un piano industriale prodotto dalla società.

8. Per le società che non sono tenute alla revisione ai sensi dell'articolo 2477 del Codice civile, l'iscrizione della suddetta posta è condizionata al rilascio di una relazione da parte di un revisore o di una società di revisione iscritte nel registro tenuto presso il MEF, nella quale si attesti la corretta iscrizione dei costi, nonché la ragionevolezza delle ipotesi riportate nel piano e le possibilità di recupero dei costi iscritti in deroga. Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di revisione previsto dal presente comma danno

diritto ad un credito d'imposta pari all'ammontare di dette spese e per un importo comunque non superiore a 5.000 euro. Detto credito, utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

9. Le società che ricorrono alla deroga, indipendentemente dalla dimensione, sono comunque tenute alla redazione del rendiconto finanziario e della relazione sulla gestione.

10. Non possono accedere alla deroga di cui al comma 1 le società che abbiano in corso un procedimento di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali.».

## 7.0.2

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

### **Precluso**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 7-bis.

*(Strumenti finanziari regionali nei settori produttivi)*

1. In considerazione della necessità di intervenire con la massima urgenza nell'attuale situazione di difficoltà economica e finanziaria dei sistemi produttivi conseguente all'emergenza da COVID-19, è favorito l'utilizzo da parte delle Regioni di strumenti finanziari che operano nella forma di organismi strumentali fuori bilancio per risultare maggiormente efficaci e tempestivi nell'attuazione delle misure di sostegno a favore delle imprese.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'accertamento dei rientri di anticipazioni disposte a favore degli strumenti finanziari nello stesso esercizio di concessione delle medesime, seppure esigibile negli esercizi successivi, è considerato conforme alle previsioni del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011.".

## 8.0.1

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

### **Precluso**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 8-bis.

*(Disposizioni in materia di responsabilità di amministratori e sindaci di società)*

1. Sono esenti da responsabilità gli amministratori e i sindaci per i danni e le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla diffusione della Pandemia da Covid-19, quando abbiano adempiuto i doveri ad essi imposti dalla legge con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico.».

## 9.1

[Urso, de Bertoldi](#)

**Precluso**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Nell'ambito dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati in esecuzione alla data del 23 febbraio 2020, tutti i termini di adempimento e di pagamento, sia intermedi che finali, aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2021 sono prorogati di 12 mesi, a discrezione della società concordante o ristrutturata. Si intendono altresì prorogati di 12 mesi i termini di adempimento finali con scadenza oltre tale ultima data».

**9.2**

[Cerno, De Petris](#)

**Precluso**

*Dopo il comma 9, inserire i seguenti:*

«3-bis. La disposizione di cui al comma 3, primo periodo, si applica anche ai casi di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis della legge fallimentare, già operativa alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I termini di pagamento dilazionabili comprendono le rate previste ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e non si applica il limite di sei mesi di cui al secondo periodo.

3-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 3-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

**G9.100**

[Comincini](#)

**Precluso**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali»,

premesso che:

l'articolo 9 del presente decreto, così come modificato in occasione dell'esame in prima lettura alla Camera dei deputati, proroga di 6 mesi i termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione che abbiano già conseguito l'omologa da parte del Tribunale, nonché degli accordi di composizione della crisi e dei piani del consumatore;

con riguardo ai procedimenti dei concordati preventivi e per l'omologa degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020, invece, è riconosciuta al debitore la possibilità di ottenere dal Tribunale un ulteriore termine per elaborare un nuovo piano o una nuova proposta di concordato o un nuovo accordo di ristrutturazione (comma 2), ovvero di presentare documentazione

idonea a modificare unilateralmente i termini di adempimento originariamente prospettati nella proposta e nell'accordo (comma 3);

nei concordati in bianco sono concesse ulteriori proroghe dei termini di deposito delle proposte, motivate espressamente con riferimento all'emergenza (commi 4 e 5), non trovando così applicazione i termini ordinari normalmente vigenti (comma 5-ter);

le modifiche introdotte alla Camera hanno inoltre previsto la possibilità per il debitore di rinunciare alle procedure già avviate, sostituendole con la predisposizione di piani attestati di risanamento (comma 5-bis),

considerato che:

resta preclusa alle imprese la rimodulazione delle scadenze del debito fiscale già definito in concordato e oggetto della c.d. rottamazione fiscale-ter (sgravio di penalità ed interessi e rimodulazione dei termini di pagamento ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119), e ciò anche per le imprese ammesse al concordato in continuità aziendale ai sensi dell'art. 186-bis della legge fallimentare;

le imprese, anche in relazione alla sospensione dei cantieri provocata dalle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica, non hanno liquidità e conseguentemente non possono far fronte agli adempimenti già previsti dal concordato;

la dilazione di 6 mesi di cui al comma 1 del suddetto articolo 9 per gli adempimenti previsti dal concordato preventivo non appare assolutamente sufficiente ad evitare il rischio fallimento di aziende che prima della crisi erano in ripresa e dunque lasciavano prevedere un tendenziale equilibrio gestionale;

si tratta di agire per preservare, contemporaneamente, da una parte la ricchezza nazionale costituita dal patrimonio delle aziende che verrebbe svalutato con il fallimento e, dall'altra, l'effettività delle entrate fiscali dovute da queste medesime aziende e dall'indotto,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di impartire direttive alla Agenzia delle entrate ed alla Agenzia delle entrate-Riscossione affinché le imprese ammesse al concordato in continuità aziendale abbiano la possibilità, invariato il privilegio, di accedere ad una rimodulazione del debito fiscale, in attesa di uno specifico intervento normativo.

## 9.0.1

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

### **Precluso**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 9-bis.

*(Disposizioni in materia di sovraindebitamento)*

1. All'articolo 12-bis della legge 27 gennaio 2012, n. 3, il comma 2 è sostituito con il seguente:  
"2. Quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice, con lo stesso decreto, può disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo. La sospensione è sempre disposta qualora il sovraindebitamento sia causato da forza maggiore e trattasi di abitazione principale."

2. All'articolo 13 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4-ter è sostituito con il seguente: "4-ter. L'organismo di composizione della crisi vigila sull'esatto adempimento dell'accordo o del piano del consumatore, risolve le eventuali difficoltà

e le sottopone al giudice, se necessario. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione all'accordo o al piano omologato. Quando l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore questi può chiederne la modifica secondo quanto previsto dal successivo comma 4- quater."

b) dopo il comma 4-ter, è aggiunto il seguente:

"4-quater. Il debitore, con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi, nell'ipotesi di cui al comma 4-ter propone istanza contenente la proposta modificata al giudice, indicando le ragioni ad esso non imputabili che rendono impossibile l'esecuzione dell'accordo o del piano omologati. Il Giudice, qualora ritenga che l'istanza si basi su concreti e giustificati motivi, sentito il parere dell'organismo di composizione della crisi se non già espresso, fissa immediatamente l'udienza in cui si discute della proposta di modifica e, ricorrendo motivi di urgenza, può medio tempore sospendere l'esecuzione dell'accordo o del piano. Il decreto di fissazione dell'udienza è comunicato ai creditori almeno 15 giorni prima della data dell'udienza. Nel caso in cui l'istanza è rivolta solo ad uno slittamento dei termini dell'adempimento dell'accordo o del piano il Giudice, sentito il parere dell'organismo di composizione della crisi se non già espresso, valutata la sussistenza di concreti e giustificati motivi nonché la fattibilità dell'accordo e del piano come modificati, vi provvede senza fissare l'udienza rimodulando i termini dell'adempimento. In questo ultimo caso è possibile proporre istanza di sospensione dell'esecuzione dell'accordo e del piano."

## 10.1

[Pichetto Fratin](#), [Damiani](#)

### Precluso

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Quando alla dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi presentati nel periodo di cui al comma 1 fa seguito la dichiarazione di fallimento, il periodo di cui al comma 1 non viene computato nei termini di cui agli articoli 10, 69-bis e 147, secondo comma, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267."

## 10.2

[Pichetto Fratin](#), [Damiani](#)

### Precluso

*Aggiungere, in fine, il seguente comma*

«4. Decorso il periodo di improcedibilità di cui al comma 1, la parte che vi abbia interesse e che abbia depositato il ricorso dichiarato improcedibile in data antecedente l'8 aprile 2020, può depositare entro i successivi trenta giorni istanza di prosecuzione del procedimento, altrimenti questo si estingue. In caso di prosecuzione restano salvi le attività compiute, le notifiche già perfezionate, nonché i provvedimenti emanati fino al decreto che abbia dichiarata l'improcedibilità a norma del presente articolo."

## 10.0.1

[Richetti](#)

**Precluso**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 10-bis

*(Disposizioni temporanee in materia di risoluzione per inadempimento dei contratti di locazione di immobili ad uso diverso da quello di abitazione)*

Le azioni di risoluzione per inadempimento dei contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo notificate nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 30 settembre 2020 dai proprietari di immobili ad uso non abitativo che rivestano la qualifica di Imprese ai sensi dell'art. 56, comma 5, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 e che abbiano beneficiato delle misure di sostegno finanziario di cui all'art. 56 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 sono sospese fino alla scadenza del periodo in moratoria.»

## 10.0.2

[Richetti](#)

**Precluso**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

« Art. 10-bis

*(Disposizioni temporanee in materia di risoluzione per inadempimento dei contratti di locazione di immobili ad uso diverso da quello di abitazione)*

Le azioni di risoluzione per inadempimento dei contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo notificate nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 30 settembre 2020 dai proprietari di immobili ad uso non abitativo che rivestano la qualifica di Imprese ai sensi dell'art. 56, comma 5, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 e che abbiano beneficiato delle misure di sostegno finanziario di cui all'art. 56 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 sono sospese fino alla scadenza del periodo in moratoria.»

## 11.1

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

**Precluso**

*Al comma 1, sostituire le parole «31 agosto 2020» con le seguenti: «31 dicembre 2020».*

## 11.0.1

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

**Precluso**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 11-bis.

*(Proroga dei termini per finanziamenti di start-up e PMI innovative)*

1. Le start-up innovative cui all'articolo 25 del dl 18 ottobre 2012, n.179 e le PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 gennaio 2015, n.3, che abbiano in essere esposizioni debitorie nei confronti di banche, intermediari finanziari previsti dall'art.106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo Unico Bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, possono avvalersi, previa comunicazione di cui al seguente comma 2, delle seguenti misure di sostegno in relazione all'epidemia da COVID-19:

a) le aperture di credito a revoca non possono essere revocate o cancellate, in tutto o in parte, sia per la parte utilizzata che per quella accordata, per 12 mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2;

b) i prestiti non rateali con scadenza entro il 30 settembre 2020 sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori, per un massimo di 12 mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2;

c) il pagamento delle rate, sia in linea capitale che interessi, dei mutui e degli altri finanziamenti (inclusi i canoni di leasing) a rimborso rateale è sospeso per un massimo di 12 mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2 e le rate oggetto di sospensione sono dilazionate alla fine del piano di ammortamento in corso, salvo diverso accordo tra le parti. Il creditore, per il medesimo termine massimo di 12 mesi, non potrà attivare alcun diverso rimedio contrattuale che gli consenta di richiedere anticipatamente il pagamento di tutto o parte dell'importo dovuto.

2. La comunicazione prevista dal comma 2 deve avere le caratteristiche indicate all'articolo 56, comma 3, del D.L. 18 del 17 marzo 2020.

3. Alle operazioni oggetto delle misure di sostegno di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 56, commi 6 e seguenti, del D.L. 18 del 17 marzo 2020.».

## 11.0.2

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

**Precluso**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 11-bis

*(Moratoria e credito creditizio)*

"All'art. 56 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27, dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. L'attuazione delle misure di cui al comma 2 non comporta variazioni nella classificazione, da parte di banche ed intermediari finanziari, della qualità del credito dei soggetti richiedenti".

## 11.0.3

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

**Precluso**



*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 11-bis.

*(Sospensione termini per la realizzazione dei progetti già ammessi alla misura "Resto al sud")*

1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, per un periodo di 4 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legge, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all'articolo 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono sospesi i termini per la realizzazione dei progetti già ammessi ai benefici, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto 9 novembre 2017, n. 174 del Ministero per la coesione territoriale e il Mezzogiorno.».

#### 11.0.4

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

##### **Precluso**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 11-bis.

*(Sospensione rate dei finanziamenti bancari per i beneficiari della misura "Resto al sud")*

1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, per un periodo di 4 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legge, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all'articolo 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono sospesi i pagamenti delle rate del finanziamento bancario di cui all'articolo 7, comma 3, lettera b), del medesimo decreto.».

#### 11.0.5

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

##### **Precluso**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 11-bis.

*(Ulteriori modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)*

1. All'articolo 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2, inserire il seguente comma "2-bis. I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 si intendono sempre cumulabili con il periodo di sospensione dei termini di cui al precedente comma 2 nonché con qualunque periodo di sospensione dei termini aventi natura giudiziale o amministrativa, ivi inclusa la sospensione dei termini disciplinata dalla Legge 7 ottobre 1969, n. 742".

#### 12.1

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)



## **Precluso**

*Dopo il comma 2-quater inserire i seguenti:*

« 2-*quinquies* All'articolo 1, comma 48, lettera c-*bis*) della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, la parola: "50" è sostituita dalla seguente: "80" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e messa in sicurezza sismica";

b) al terzo periodo, le parole: "10 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "20 milioni di euro" e le parole: "20 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "40 milioni di euro".

2-*sexies*. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 2-*bis* non coperti nell'ambito delle disponibilità finanziarie del Fondo di garanzia per la prima casa di cui alla lettera c) dell'articolo 1, comma 48, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono posti a carico del fondo di cui al comma 14 dell'articolo 1 del presente decreto.».

## **12.0.1**

[Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

## **Precluso**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

Art. 12-*bis*.

(*Merito di credito*)

1. Gli istituti bancari e di credito, ai fini della valutazione di imprese che necessitano di mutui, prestiti e altre forme di finanziamento previsti ai sensi della presente legge, non tengono conto della valutazione del merito di credito sino alla data del 31 dicembre 2020, né considerano tra i crediti deteriorati le eventuali future insolvenze derivanti dai crediti concessi ai sensi della presente legge.

2. In virtù di quanto previsto dal comma 1, in caso di successivo fallimento dell'impresa, non operano le disposizioni vigenti in materia di revocatoria fallimentare, nonché le disposizioni vigenti in materia penale e fallimentare di bancarotta con riferimento alle fattispecie di coinvolgimento a titolo di concorso degli istituti di credito nei reati fallimentari dell'imprenditore nei reati di bancarotta fraudolenta preferenziale, di bancarotta semplice per operazioni di grave imprudenza o per ritardata richiesta di fallimento, nonché nelle ipotesi di ricorso abusivo al credito ovvero di concessione abusiva del credito ai sensi dell'articolo 217 della legge fallimentare.

## **G12-bis.100**

[Ferro](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Saccone](#)

## **Precluso**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga dei termini amministrativi e processuali,

il decreto in esame non contiene sufficienti misure di liquidità per alcune realtà e settori, come quello dello spettacolo, che per i costi di gestione che sono chiamati a sostenere, rischiano il collasso, e tra questi l'Arena di Verona,

impegna il Governo:

a prevedere per l'Arena di Verona la capienza di 3.000 spettatori massimi e non 1.000 attualmente previsti, in quanto la capienza normale è di 13.500 spettatori, dispone di 20 cancelli per l'afflusso ed il deflusso e ha già approntato uno specifico, analitico e dettagliato protocollo sanitario;

ad evitare la decurtazione del 40% del Fondo Unico per lo spettacolo, almeno per il 2020;

a rivedere la ripartizione del fondo per le emergenze di 245 milioni di euro creato dal MIBACT destinando una quota maggiore alla Fondazione Arena, la maggiormente colpita dalla pandemia. Infatti la cancellazione del Festival estivo ha determinato una perdita di circa 27,7 milioni di euro di incassi e la perdita di circa 5 milioni di euro di marginalità.

## **G12-bis.101**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

### **Precluso**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga dei termini amministrativi e processuali,

premesso che:

secondo il questionario condotto dalla Commissione d'inchiesta parlamentare sul sistema creditizio non hanno avuto alcun esito la metà dei finanziamenti alle imprese fino a 25 mila euro (ora elevati a 30 mila dopo l'esame in sede referente) ed il 75 per cento di quelli fino a 800 mila;

se dunque il decreto in esame sembra aver fallito il suo principale obiettivo, si teme ancor di più per tutte quelle realtà e quei settori che ancora non sono stati contemplati nella iniezione di liquidità e che, per i costi di gestione da sostenere e le misure di contenimento, rischiano il collasso;

tra questi, si evidenzia il caso dell'Arena di Verona, teatro all'aperto dalla capienza di 13.500 persone, limitato, per effetto dell'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio scorso, ad accogliere il numero massimo di 1.000 spettatori;

il teatro si era già attivato per assicurare, con protocolli sanitari e misure di distanziamento sociale, una capienza di 3 mila persone, il limite posto dall'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri rischia di trasformarsi per l'Arena - che si ricorda rappresenta per il territorio una fetta sostanziosa della propria economia con quasi 500 milioni di euro di indotto annuale - in un vero e proprio default,

impegna il Governo:

ad adottare ogni utile iniziativa anche di carattere finanziario al fine di superare le criticità esposte in premessa.

## **12-quater.0.1**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

### **Precluso**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 12-quinquies.

*(Modifiche ed estensione dei beneficiari del Fondo solidarietà mutui «prima casa»)*

1. All'articolo 54 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, apportare le seguenti modifiche:

a) Al comma 1, sostituire le parole: «Per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legge,» con le seguenti: «Per un periodo di 21 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legge.»

b) Dopo la lettera a) aggiungere la seguente: «a-bis) i benefici del Fondo sono estesi a tutti i contratti di finanziamento o di mutuo che prevedono il rimborso mediante un piano rateale già concordato e approvato dalla banca o dall'istituto di credito. I versamenti di rimborso, senza applicazione di sanzioni e interessi, possono avvenire mediante rateizzazione per l'intero importo residuo del mutuo fino per un massimo di dieci anni successivi.»

2. Agli oneri derivanti presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

## 12-quater.0.2

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

### Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 12-quinquies.

*(Integrazione ed estensione dei beneficiari del Fondo solidarietà mutui «prima casa»)*

1. All'articolo 54 del decreto legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) l'ammissione ai benefici del Fondo è altresì estesa ai percettori di trattamenti pensionistici diretti, indiretti o di reversibilità le cui singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale risultano pagate alla data di emanazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.

## 13.1

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

### Precluso

Al comma 1, alla lettera c), dopo le parole: «operazione finanziaria» inserire le seguenti: «, ivi incluse le dilazioni concesse su crediti commerciali ceduti ai sensi della Legge 21 febbraio 1991, n. 52 a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e sino al 31 dicembre 2020 da parte di banche, intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 e altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia».

## 13.2

[de Bertoldi](#), [Ciriani](#)

**Precluso**

*Al comma 1, lettera c), le parole: 72 sono sostituite dalle parole: 180 mesi, con l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione del finanziamento.*

**13.3**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

**Precluso**

*Al comma 1, lettera c), sostituire il secondo periodo con il seguente: "L'importo totale delle predette operazioni finanziarie non può superare, alternativamente: 1) il 25 per cento dei ricavi o compensi del soggetto beneficiario, come risultanti dall'ultimo bilancio depositato ovvero dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata. Nel caso di soggetti beneficiari costituiti a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare il 25 per cento dei ricavi o compensi del soggetto beneficiario per l'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, ragguagliati su base annua, quali risultanti dal relativo bilancio depositato o dichiarazione dei redditi presentata o, in mancanza, da apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445; 2) il doppio dei costi del personale del soggetto beneficiario per il periodo in corso all'1 gennaio 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di soggetti beneficiari costituiti a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi del personale previsti per i primi due anni di attività, quali risultanti da apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445."*

**13.4**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

**Precluso**

*Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:*

- a) alla lettera c), punto 3), dopo le parole "di piccole e medie imprese" sono aggiunte le seguenti: "e di start-up innovative";
- b) alla lettera m), primo periodo, dopo le parole "di piccole e medie imprese" sono aggiunte le seguenti: ", di start-up innovative".

**13.5**

[Richetti](#)

**Precluso**

*All' articolo 13, lettera e) le parole «ovvero, per i finanziamenti deliberati dal soggetto finanziatore in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in misura pari ad almeno il 25 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione» sono sostituite dalle seguenti «ovvero, per i finanziamenti deliberati dal soggetto*

finanziatore in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in misura pari ad almeno il 30 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione».

### 13.6

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, lettera f), aggiungere in fine il seguente periodo: "gli impegni o l'erogazione, ovvero le condizioni pattuite, derivanti dai relativi contratti di apertura di credito o affidamento alla data del 29 febbraio 2020, rimangono invariati alle stesse condizioni fino al 31 dicembre 2020."*

### 13.7

[Ferro](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Saccone](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, alla lettera g), aggiungere in fine il seguente periodo:*

« Le valutazioni dei soggetti finanziatori ai fini delle delibere di erogazione dei finanziamenti sono effettuate con procedure semplificate coerenti con le esigenze di celerità funzionali all'effettivo sostegno alle imprese beneficiarie, basate sulla documentazione e le dichiarazioni rese dal soggetto finanziato nonché sul rispetto di parametri indicati dal soggetto gestore del Fondo Centrale di Garanzia. A tali fini, i soggetti finanziatori fanno affidamento sulle dichiarazioni e i dati ricevuti dai soggetti finanziati e non rispondono dell'eventuale inesattezza o non correttezza di tali dichiarazioni e dati così come del rispetto degli impegni assunti dai soggetti finanziati, salvo che in caso di dolo dello stesso soggetto finanziatore;»

### 13.8

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1 dopo la lettera "i", aggiungere le seguenti:*

«i-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 2135 del Codice Civile che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, i mutui e i finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., a partire dal termine dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili di cui la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, sono rinegoziati per consentire un ammortamento a lungo termine ovvero con durata non inferiore a 25 anni.

i-ter. Per le finalità di cui alla lettera i-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze stipula

un'apposita convenzione con l'Associazione Bancaria Italiana, e istituisce un apposito plafond presso la Cassa depositi e prestiti S.p.A. per la concessione della garanzia fideiussoria all'atto della rinegoziazione del debito.».

### 13.9

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, lettera l), le parole "imprese danneggiate" sono sostituite dalle seguenti: "soggetti beneficiari danneggiati".*

### 13.10

[Richetti](#)

#### **Precluso**

*All'articolo 13, alla lettera m) le parole «30.000,00 euro» sono sostituite da «100.000,00 euro».*

### 13.11

[de Bertoldi](#), [Ciriani](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, lettera m), primo periodo sostituire le parole "30.000,00 euro." con le seguenti: "50.000,00 euro."*

### 13.12

[Pichetto Fratin](#), [Damiani](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, lettera m), dopo il primo periodo, inserire il seguente:*

«Nel caso di professionisti associati, non superiore a 3, l'importo massimo di finanziamento di cui al precedente periodo è elevato a 60.000,00 euro e viene concesso sulla base del numero dei professionisti associati e dei ricavi prodotti da ciascuno di essi, secondo i seguenti parametri:

- a) fatturato fino a euro 170.000: contributo massimo euro 25.000;
- b) fatturato fino a euro 80.000: contributo massimo euro 20.000;
- c) fatturato fino a 50.000: contributo massimo 12.500.»

### 13.13

[de Bertoldi](#), [Ciriani](#)

**Precluso**

*Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, in quanto compatibili, anche alle imprese titolari di un Conto Bancoposta».*

**13.14**

[Perosino](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#)

**Precluso**

*Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:*

*m-bis) per le operazioni finanziarie con Importo garantito fino a euro 800.000 per impresa, la garanzia del Fondo è concessa, sulla base dell'applicazione integrale del vigente modello di valutazione delle imprese di cui alla precedente lettera g), nella misura del 100 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria stessa, a condizione che le operazioni garantite abbiano le stesse caratteristiche previste alla precedente lettera m).*

**13.15**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

**Precluso**

*Al comma 1, lettera n), primo periodo, dopo le parole "di ricavi" sono inserite le seguenti: "o compensi" e, dopo le parole: "attività di impresa" sono inserite le seguenti ", arte o professione*

**13.16**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

**Precluso**

*Al comma 1, dopo la lettera p), inserire la seguente: « q) la garanzia di cui alla lettera c) è concessa in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa nel settore tessile, alimentare e della ristorazione la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e che abbiano stimato rimanenze finali ai sensi dell'articolo 2426 del codice civile e dell'articolo 92, comma 1 e seguenti, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 72 mesi e un importo non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia, ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e comunque, non superiore a 50.000,00 euro »;*

Al comma 13, la parola: «249 » è sostituita dalla seguente: « 349 »

### 13.17

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, dopo la lettera p-bis), inserire la seguente:*

p-ter) Per le operazioni finanziarie di garanzia avvenute mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo, ovvero al 100 per cento dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia, i finanziamenti concessi dalle banche o dagli intermediari finanziari non potranno essere impiegati a riduzione degli affidamenti e delle erogazioni già concessi dagli istituti stessi.

### 13.18

[Urso](#), [de Bertoldi](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, dopo la lettera p-bis), inserire la seguente:*

« q) la garanzia di cui alle precedenti lettere c) ed n) può essere utilizzata dall'impresa, a sua scelta, per operazioni di aumento del capitale sociale secondo le modalità previste dall'articolo 35 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 in materia di prestito partecipativo. In tal caso, la percentuale di garanzia di cui alle lettere c) ed n) è elevata al 100 per cento senza necessità di intervento di Confidi».

### 13.19

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

#### **Precluso**

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

"1-bis. Sulle garanzie rilasciate dal Fondo ai sensi del comma 1 del presente articolo, non si applica l'articolo 8-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33."

### 13.20

[de Bertoldi](#), [Ciriani](#)

#### **Precluso**

*Al comma 4 apportare le seguenti modifiche:*

1) dopo le parole: "a valere sulle risorse dei fondi rischi di natura comunitaria, nazionale, regionale e camerale," aggiungere le seguenti: "ovvero a valere su risorse proprie riassicurate da fondi di natura pubblica";



2) alla fine, aggiungere le parole: "o privata".

### 13.21

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

#### **Precluso**

*Al comma 5, primo periodo, dopo le parole "Per le imprese che accedono al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662," inserire le seguenti "o ad altri strumenti finanziari atti a fronteggiare l'emergenza Covid-19 promossi da Regioni e Comuni, anche per il tramite delle proprie società finanziarie regionali,"*

### 13.22

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

#### **Precluso**

*Al comma 5, dopo le parole "documentazione medesima" inserire le seguenti "previa allegazione di dichiarazione di cui all'art. 47 dpr. 28.12.2000 n. 445, con la quale il titolare o legale rappresentante dell'impresa richiedente dichiara, sotto la propria responsabilità, che nei suoi confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del predetto Decreto Legislativo".*

*Conseguentemente all'art. 483 codice penale, dopo il comma primo, aggiungere il seguente: " Se le false attestazioni sono finalizzate a conseguire indebitamente finanziamenti assistiti dalla garanzia dello stato, e salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena di cui al comma 1 è aumentata di un terzo."*

### 13.23

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

#### **Precluso**

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

*9-bis) Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti fino a 5.000 euro, non assistiti da garanzia reale, con garanzia diretta e percentuale di copertura pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento erogati da banche, intermediari finanziari ed altri soggetti abilitati alla concessione di credito, concessi ad un solo soggetto per nucleo familiare per il soddisfacimento di bisogni primari, ovvero per l'approvvigionamento di beni per il consumo alimentare, propri o del nucleo familiare. L'Ente Nazionale per il Microcredito coordina gli interventi e l'affiancamento dei servizi ausiliari, istruttori e di monitoraggio previsti dall'articolo 5, comma 5 e 6 del Decreto 17 Ottobre 2014, n. 176.*

### 13.24

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

**Precluso**

*Al comma 11 aggiungere in fine il seguente periodo: "Le disposizioni di cui all'articolo 216, terzo comma, e 217 della Legge Fallimentare non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti in operazioni di finanziamento effettuate ai sensi del presente articolo, nonché ai pagamenti ed alle operazioni compiuti, per le finalità di cui alla medesima disposizione, con impiego delle somme provenienti da tali finanziamenti".*

**13.25**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

**Precluso**

*Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:*

11-bis) Per le finalità di cui al presente articolo e per le operazioni finanziarie di garanzia avvenute mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo, le operazioni attuative ed istruttorie delle banche o degli intermediari finanziari sono determinate con procedure semplificate e uniformi tra i vari istituti. I beneficiari sono ammessi senza la valutazione del merito al credito da parte della banca concedente, la quale non potrà rivalersi per la riduzione degli affidamenti e delle erogazioni già concessi dagli istituti stessi.

11-ter) Il Ministero della dell'economia e finanze, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta delle linee guida per la gestione e la semplificazione degli adempimenti di cui al comma precedente.

**13.26**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

**Precluso**

*Dopo il comma 12-bis, inserire il seguente:*

"12-ter. Accedono alle prestazioni del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, anche le imprese del comparto florovivaistico«.

**G13.100**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

**Precluso**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga dei termini amministrativi e processuali,

premesso che:

il credito commerciale è una forma di credito che, al contrario di quelle tradizionali, non viene erogata da un soggetto specializzato (banche o società finanziarie) ma da aziende commerciali: si tratta di una dilazione di pagamento che l'azienda fornitrice concede all'azienda cliente. Di fatto, attraverso una dilazione di pagamento, il fornitore rinuncia alla disponibilità immediata di liquidità sostenendo quindi un costo che può configurarsi come un costo effettivo (ricorso al credito e conseguente pagamento degli interessi) o come un costo opportunità (impossibilità di utilizzare la liquidità per investimenti). L'azienda accetta di offrire una dilazione di pagamento, sostenendo di fatto un rischio, al fine di conseguire un vantaggio competitivo sui competitor;

la gestione dei crediti commerciali è un'attività tanto importante quanto complessa per la maggior parte delle aziende italiane. Infatti, i crediti commerciali rappresentano il 23 per cento del loro fatturato complessivo ed il 43 per cento delle vendite viene fatto a credito;

il credito commerciale è un tipo di credito che, al contrario di quelli tradizionali, non viene erogato da un soggetto specializzato (banche o società finanziarie) ma da aziende commerciali/industriali. Si tratta di una dilazione di pagamento che l'azienda fornitrice concede ad un'azienda cliente;

le aziende fornitrici offrono questo servizio, pur esponendosi al rischio di un mancato pagamento, per diverse ragioni. Prima tra tutte, il pagamento differito è una forma di garanzia nei confronti del compratore che, nel caso di prodotti difettosi, non pagherà una parte del debito.

Inoltre, in un contesto dove il canale bancario concede sempre meno prestiti, i crediti commerciali permettono di incrementare i ricavi limitando la propria esposizione finanziaria;

il 77,6 per cento dei fornitori italiani intervistati ha segnalato che spesso ci sono ritardi nel pagamento causati dalla carenza di liquidità. Si tratta di una percentuale ben al di sopra della media dell'Europa Occidentale (52,6 per cento),

impegna il Governo:

ad adottare iniziative di propria competenza al fine di potenziare ed estendere le possibilità di intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese con l'incremento della percentuale di copertura della garanzia diretta dall'80 al 90 per cento su operazioni finanziarie che includano anche dilazioni concesse su crediti commerciali, al fine di sostenere il tessuto imprenditoriale del Paese.

## G13.101

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

### **Precluso**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga dei termini amministrativi e processuali,

premesso che:

valutate la finalità che il provvedimento intende perseguire con le misure di accesso al credito, vale a dire quelle di dare una iniezione di liquidità alle nostre imprese, duramente colpite in termini economici dalle decisioni del lockdown per contenimento dell'epidemia da COVID-19;

evidenziato che le pmi rappresentano circa l'80 per cento del tessuto produttivo italiano e che, a fronte di circa 4,3 milioni di imprese registrate dall'Istat, le richieste per operazioni di accesso al credito fino a 25.000 euro - ampliato a 30.000 euro nel corso dell'esame nelle Commissioni di merito - erano al 16 maggio scorso 184 mila euro;

riconosciuto che le misure recate dal decreto in esame sono indubbiamente insufficienti a sostenere la ripresa economica-produttiva delle nostre imprese, in primis perché si tratta di indebitamento e non già di crediti a fondo perduto;

ricordato che il Governo, con l'articolo 3 del decreto fiscale n. 129 del 2019, ha introdotto nuove norme contro le indebite compensazioni, prevedendo che la compensazione del credito d'imposta per importi superiori ai cinquemila euro sia possibile solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;

ritenuto che, in tale contesto di crisi del settore produttivo e di necessità per le imprese di liquidità reale a costo zero, la fruizione ritardata del credito d'imposta è oltremisura penalizzante,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di sospendere, con successivi propri provvedimenti di natura economica, l'efficacia della disposizione di cui all'articolo 3 del decreto-legge fiscale n. 124 del 2019, richiamata in premessa, per tutto l'anno 2020.

### 13.0.1

[Perosino](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#)

#### **Precluso**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 13-bis.

*(PIR complementari «Anti COVID-19» - Piani di investimento per la ripresa)*

1. Al fine di sostenere le piccole e medie imprese colpite dalla crisi connessa all'emergenza sanitaria ed economica derivante dalla diffusione del COVID-19, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze, sentiti il Ministero dello sviluppo economico, la Banca d'Italia, la Consob, l'Assogestioni e l'ABI (Associazione Bancaria Italiana) sono definite le linee di indirizzo per implementare una nuova tipologia di piani di risparmio complementari, denominati «PIR Anti-Covid o Piani di investimento per la ripresa», di seguito PIR, che, attraverso un contenitore chiuso, con investimenti in fondi chiusi e aperti, fondi di capitale e di debito, investimenti diretti in strumenti di capitale e di debito liquidi e illiquidi, possa raccogliere i risparmi degli investitori istituzionali, di quelli professionali e dei contribuenti italiani orientandoli verso le piccole e medie imprese, con la possibilità di ricomprendere nella componente qualificante del 70 per cento anche titoli governativi di stati aderenti all'Unione europea, preferibilmente indicizzati al prodotto interno lordo, nonché verso titoli di Stato italiani di lunga durata, tra cui i nuovi BTP Italia legati alla crescita del prodotto interno lordo di cui al comma successivo.

2. I PIR illiquidi sono da intendersi come aggiuntivi ai PIR liquidi e con una durata almeno decennale. L'ammontare delle somme da investire in tale strumento si sommano agli investimenti nei PIR liquidi e possono arrivare fino a 150.000 euro annui per codice fiscale, per un totale complessivo di 1.500.000 euro per codice fiscale, mentre per casse di previdenza e fondi pensione l'importo sarà determinativo nell'ambito di una percentuale del patrimonio da loro amministrato. Per le somme investite è prevista una deducibilità fiscale oltre all'esenzione integrale di ogni forma di tassazione, dall'esenzione sui *capital gain*, all'imposta di successione.

3. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 possono essere, altresì, definite le linee di indirizzo per l'emissione di un nuovo Btp Italia Covid 19 legato alla crescita del prodotto interno lordo e integralmente dedicato a finanziare le spese del sistema sanitario, per la salvaguardia del lavoro e a sostegno dell'economia nazionale. Per stimolare i contribuenti a sottoscriverli si prevedono le stesse agevolazioni fiscali previste per PIR Anti-Covid o Piani di investimento per la ripresa di cui al comma

1.»

### 13.0.2

[Perosino](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#)

#### **Precluso**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis*.

1. All'articolo 56, comma 2, lettera c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La sospensione include anche le rate scadute e non pagate nei 90 giorni precedenti al 17 marzo 2020».

### 13.0.3

[Perosino](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#)

#### **Precluso**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis*.

(*Moratoria dei debiti*)

1. All'articolo 56, comma 2, lettere b) e c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole: «30 settembre 2020», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2021».

### 13-ter.0.1

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

#### **Precluso**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

« Art. 13-*quater*

(*Digital Art Bonus*)

1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative per il settore degli spettacoli dal vivo di musica popolare contemporanea a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nel perseguire il rispetto delle stesse, per l'anno 2020, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti nella realizzazione di concerti e festival musicali attraverso gli strumenti di condivisione digitale, nel limite complessivo di 400 milioni di euro.

2. Con apposito decreto del Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di condivisione digitale ammesse e le relative caratteristiche tecniche necessarie per accedere al contributo di cui al comma 1.

3. I contributi di cui al comma 1 sono assegnati, entro il 31 maggio 2020, con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 20.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 25.000 euro

ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 35.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 50.000 euro ciascuno.

4. Entro il 5 giugno 2020, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante.

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, pari a 400 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

### 13-ter.0.2

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

#### Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 13-*quater*.

*(Accesso delle imprese alla finanza alternativa)*

1. La garanzia del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere concessa, a valere sulle ordinarie disponibilità del predetto Fondo, in favore di società di cartolarizzazione dei crediti di cui all'articolo 3 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 che concedano finanziamenti a piccole e medie imprese, come definite dalla normativa dell'Unione europea, operanti nei settori di attività ammissibili all'intervento del Fondo, ovvero che sottoscrivano titoli di debito delle medesime imprese.

2. Al comma 6-*bis*, primo periodo, dell'articolo 12 del decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, dopo le parole "emessi da piccole medie imprese" sono aggiunte le seguenti: ", nonché in favore di società di cartolarizzazione dei crediti di cui all'articolo 3 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 che realizzino, ai sensi della medesima legge 30 aprile 1999, n. 130, operazioni di cartolarizzazione di una pluralità di obbligazioni emesse da imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, operanti nei settori di attività ammissibili all'intervento del Fondo".

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 2, con particolare riguardo alle condizioni per la concessione della garanzia, alle caratteristiche dei programmi di sviluppo finanziabili e delle operazioni di cartolarizzazione ammissibili, ai criteri di loro selezione, alle modalità di coinvolgimento nell'operazione degli investitori istituzionali o professionali nonché l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura degli interventi.

4. Al fine di favorire l'accesso al credito sotto qualsiasi forma da parte delle imprese, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere concessa anche in favore delle istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti concessi alle suddette imprese.».

### 13-ter.0.3

[de Bertoldi](#), [Ciriani](#)

**Precluso**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 13-quater

*(Disposizioni in materia di liquidazione delle spese di giustizia)*

1. Lo Stato provvederà entro dieci giorni al saldo di tutti i crediti, già liquidati, vantati dagli avvocati per l'attività svolta a titolo di patrocinio a spese dello Stato, sia nel settore penale sia nel settore civile, nonché di tutti i crediti vantati dagli ausiliari del magistrato, come individuati all'articolo 3, lettera n) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, le Città Metropolitane e gli altri Enti locali, devono provvedere all'immediata liquidazione dei crediti maturati dai Professionisti nei confronti delle medesime e riconosciuti da sentenze, da contratti e/o da accordi stragiudiziali.

2. Per tutti i liberi professionisti, iscritti in albi o registri, viene disposto la sospensione dei versamenti da effettuare a titolo di tasse e imposte ancora da versare per l'anno 2019 e per quelle che dovranno essere versate per l'anno 2020. Tali somme saranno versate in numero 120 rate mensili a decorrere dal 1° ottobre 2021 senza aggiunta di interessi. Cassa Depositi e Prestiti provvederà al pagamento di quanto dovuto dai medesimi Professionisti a titolo di canone di locazioni ed utenze relativi agli studi professionali per il periodo intercorrente dal 1° marzo 2020 al 31 ottobre 2020, salvo prorogarsi della situazione emergenziale, con obbligo di restituzione da parte del Professionista beneficiario in n. 60 rate con cadenza mensile a decorrere dal mese di gennaio 2021. Qualora il Professionista decidesse di non avvalersi di tale possibilità sarà comunque al medesimo garantito il credito d'imposta già previsto dal presente decreto. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2020, n. 21.

**13-ter.0.4**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

**Precluso**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 13-quater.

*(Sostegno alla partecipazione di buyers stranieri ad eventi fieristici nazionali)*

1. Al fine garantire l'erogazione di un contributo necessario a rilanciare l'internazionalizzazione del sistema Made in Italy agroalimentare con particolare riferimento alla partecipazione di buyers stranieri ad eventi e manifestazioni fieristiche settoriali e diffusi sul territorio nazionale, nello stato di previsione del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale è istituito il Fondo per il sostegno all'acquisto di coupon fieristici con una dotazione di 10 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021.

2. La dotazione finanziaria di cui al primo comma, è da utilizzare, fino all'importo massimo di euro 200 euro per buyers, a copertura parziale della spesa sostenuta per la partecipazione agli eventi e alle manifestazioni di cui al comma precedente.

3. Con decreto del Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e per le attività culturali e per il turismo, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli



anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

### 13-ter.0.5

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

#### Precluso

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 13-quater.

*(Indennizzo per le imprese di distribuzione delle forniture per il settore turistico-ricettivo e della ristorazione)*

1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, alle imprese di distribuzione delle forniture per il comparto turistico-ricettivo e della ristorazione con il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, è concesso, per ciascun mese del periodo d'imposta 2020 in cui presentano una riduzione dell'ammontare complessivo delle operazioni attive, cessioni di beni e prestazioni di servizi di almeno il 25 per cento rispetto al corrispondente mese del precedente periodo d'imposta, un indennizzo pari al 50 per cento della riduzione dell'ammontare complessivo delle operazioni attive, cessioni di beni e prestazioni di servizi, registrate in ciascuno dei mesi di riferimento rispetto alle stesse relative ai corrispondenti mesi dell'anno precedente.

2. I soggetti beneficiari di cui al comma 1 possono accedere al contributo in considerazione della situazione di grave crisi di liquidità ed in base all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 3, lettera b), del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e alla Comunicazione della Commissione Europea n. 2020/C 91 I/01 del 20 marzo 2020 recante il Quadro Temporaneo per le misure di aiuti di stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di Covid-19. L'indennizzo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge sono definite le modalità di concessione e di erogazione dell'indennizzo di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

### 13-ter.0.7

[La Pietra](#), [de Bertoldi](#), [Ciriani](#)

#### Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

« Art. 13-quater

*(Credito d'imposta per le strutture turistico-ricettive)*

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento



connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ai titolari delle strutture turistico-ricettive che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, è riconosciuto un credito d'imposta, per l'anno 2020, nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo ai mesi di sospensione dell'attività, di immobili rientranti nella categoria catastale D/2.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

### 13-ter.0.8

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

#### Precluso

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 13-quater.

*(Misure per garantire la liquidità delle aziende termali)*

1. Al fine di assicurare nell'immediato liquidità alle aziende termali, le aziende sanitarie locali sono autorizzate ad erogare entro il 30 aprile 2020 un'anticipazione pari al settanta per cento del fatturato sviluppato nell'anno 2019 per prestazioni termali rese in regime di accreditamento. L'importo così erogato sarà recuperato dall'azienda sanitaria locale nei sette esercizi successivi secondo modalità definite negli accordi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323.».

### 13-ter.0.9

[Paragone](#)

#### Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 13- quater

*(Disposizioni in materia di locazioni di immobili ad uso professionale)*

All'articolo 34 comma 1, legge 392 del 27 luglio 1978 dopo le parole ".ai numeri 1 e 2 dell'art. 27" inserire le seguenti:"nonché per quelle libero professionali,".

Conseguentemente, all'articolo 35, legge 392 del 27 luglio 1978, le parole "nonché destinati all'esercizio di attività professionali" sono soppresse».

### 13-ter.0.10

[de Bertoldi](#), [Ciriani](#)

#### Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 13-quater

*(Credito di imposta per canone di locazione)*

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 100 per cento dell'ammontare del canone di locazione degli immobili, relativo ai mesi da marzo a maggio 2020.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 65, commi da 2-*bis* a 3, del decreto-legge 17 febbraio 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.».

**13-ter.0.11**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

**Precluso**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 13-*quater*.

*(Incentivi alla partecipazione di eventi e manifestazioni fieristiche)*

1. Le imprese agricole singole o associate, iscritte al Registro delle imprese, che partecipano ad eventi e fiere al di fuori del territorio nazionale per promuovere i prodotti agricoli e dell'agroalimentare italiano, possono beneficiare di un rimborso relativamente alle spese sostenute e documentate per le predette attività fino al prossimo 31 dicembre 2021, fino ad un massimo complessivo di 2.000 euro.

2. Il rimborso di cui al comma 1, avviene attraverso il riconoscimento di un credito d'imposta di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui le spese sono state sostenute. Il credito d'imposta è rateizzato in tre rate annuali di pari importo ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

**13-ter.0.12**

[Aimi](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

**Precluso**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 13-*quater*

1. Al fine di rilanciare il settore turistico a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19, per gli anni 2020 e 2021:

a) dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 50 per cento delle spese turistiche sostenute dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi, che concorrono a formare il reddito complessivo, purché effettuate su territorio italiano e in strutture che hanno sede legale in Italia;

b) dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 50 per cento delle spese per l'acquisto di beni e servizi culturali, purché fruiti su territorio italiano, sostenute dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi, che concorrono a formare il reddito complessivo.»

*Conseguentemente*, all'articolo 1, comma 41, della legge della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti "15 per cento"

### 13-ter.0.13

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

#### Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 13-quater.

*(Misure a tutela delle imprese del comparto agricolo)*

1. Al fine di garantire la continuità produttiva delle imprese agricole favorendo forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro accessorio in agricoltura, per il periodo di validità della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, che ha dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dal COVID-19, trovano applicazione le disposizioni di cui ai successivi commi.

2. Per prestazioni agricole di lavoro accessorio in agricoltura si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Le prestazioni agricole di lavoro accessorio possono essere altresì rese da percettori di prestazioni integrative del salario, cassa integrazione di qualunque genere o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

4. È vietato il ricorso a prestazioni agricole di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio agricolo, i committenti imprenditori agricoli sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione, all'inoltro al competente Centro per l'Impiego della comunicazione obbligatoria di cui articolo 9-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Nella comunicazione di cui alla presente lettera potrà essere indicata una prestazione, anche non consecutiva, della durata non superiore all'arco temporale di trenta giorni successivi.

6. Il prestatore agricolo di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso sulla base della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, direttamente dal committente con le modalità previste dall'art. 1, commi 910 - 913, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205.

7. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

8. Sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura del 33 per cento del compenso, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso.

9. Il committente imprenditore agricolo effettua il versamento della contribuzione alla Gestione separata e del premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione secondo le modalità che verranno stabilite di concerto dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e dall'Istituto Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro. In sede di prima applicazione, tale versamento avverrà entro il 16 del quarto mese successivo alla prestazione.

10. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

11. Al fine di verificare, mediante apposita banca dati informativa, l'andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle attività di lavoro accessorio agricolo disciplinate dal presente decreto, anche al fine di formulare proposte per adeguamenti normativi delle disposizioni di contenuto economico, l'INPS e l'INAIL stipulano apposita convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

### 13-ter.0.15

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

#### **Precluso**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 13-quater.

*(Campagne promozionali internazionali settori agricoli in crisi)*

1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il "Fondo nazionale Campagne promozionali internazionali settori agricoli in crisi" al fine sostenere, attraverso campagne promozionali internazionali i settori agricoli in crisi a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere destinate a interventi volti a potenziare le attività di informazione e di promozione sui mercati esteri dei prodotti agricoli presso i consumatori e a migliorare la qualità dei medesimi prodotti in un'ottica di sistema Paese che punti sul modello Italia caratterizzato da elementi di salubrità dei cibi, dieta mediterranea, paesaggio, ruralità.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo, nell'ambito di un apposito piano di interventi.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.«

### 13-ter.0.16

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

#### Precluso

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 13-quater.

*(Interventi in favore dei giovani imprenditori agricoli)*

1. Per contrastare la perdita di liquidità delle imprese dovuta alla diffusione del virus da COVID-19, all'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente capo possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, nonché un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni."

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le misure di attuazione del presente articolo al fine di assicurare, in particolare, la compatibilità delle disposizioni di cui al comma 1 con le agevolazioni previste a legislazione vigente dall'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni, in modo da garantire l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

3. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.»

### 13-ter.0.17

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

#### Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 13-quater.

*(Sostegno al comparto suinicolo)*

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, ed assicurare la necessaria liquidità alle imprese che operano nel comparto suinicolo, le risorse del Fondo di cui all'articolo 11-bis del decreto legge 29 marzo 2019, n. 27 sono incrementate di ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

### 13-ter.0.18

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

**Precluso**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 13-quater.

*(Accordo di filiera per l'agroalimentare made in Italy)*

1. Al fine di porre rimedio ai gravi turbamenti dell'economia indotti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in via eccezionale per l'anno 2020, è riconosciuto un contributo 5 milioni di euro per il finanziamento per la sottoscrizione di accordi e impegni comuni fra gli operatori della filiera agroalimentare per la tutela e la promozione sul mercato interno di prodotti agroalimentari "made in Italy" di alto valore qualitativo.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

### **13-ter.0.19**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

**Precluso**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

« Art. 13-quater.

*(Misure a sostegno del reddito delle imprese che operano nel comparto lattiero-caseario)*

1. Al fine di assicurare liquidità alle imprese che operano nel comparto lattiero-caseario, per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 i soggetti che a vario titolo acquistano e trasformano latte su territorio nazionale sono obbligati ad acquistare ed utilizzare latte proveniente dagli allevatori italiani. Solamente qualora la quantità di latte non risultasse sufficiente per il fabbisogno dei consumatori italiani, acquirenti e trasformatori del latte saranno autorizzati ad acquistare o utilizzare latte proveniente da Paesi della Unione europea.

2. I contravventori di quanto stabilito nel comma 1 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 a euro 100.000,00.

3. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è incaricato della vigilanza, dell'accertamento delle violazioni d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato e dell'erogazione delle sanzioni di cui al comma 2, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Gli introiti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ragioniere Generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative per il superamento dell'emergenza nel settore agroalimentare e per compensare la riduzione della produzione nell'ambito lattiero-caseario.

5. All'articolo 3, del decreto legge 29 marzo 2019, n.27, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Al fine di consentire una maggiore trasparenza sulle importazioni di latte bovino dall'estero, sono resi pubblici i dati e i documenti, con specifico riguardo ai nomi dei soggetti importatori, a qualsiasi titolo detenuti dal Ministero della salute, relativi ai flussi commerciali di latte e dei prodotti lattiero-caseari provenienti da Paesi non aderenti all'Unione europea ovvero oggetto di scambio intracomunitario.»

### 13-ter.0.20

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

#### Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 13-quater.

*(Misure a sostegno del comparto vitivinicolo)*

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, ed assicurare la necessaria liquidità alle imprese che operano nel comparto vitivinicolo, la dotazione finanziaria destinata alla programmazione nazionale di sostegno al settore relativa alla campagna 2019/2020, è incrementata di 10 milioni di euro a favore dell'attivazione dello strumento di "vendemmia verde" su tutto il territorio nazionale.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti il Ministero delle attività produttive, le Regioni e le Province di Trento e Bolzano, può disporre l'utilizzo delle eccedenze di vino e di distillati di vino e vinacce per la produzione di igienizzanti e disinfettati a base alcolica destinati ad uso sanitario, domestico e personale.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

### 13-ter.0.21

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

#### Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Articolo 13-quater.

*(Incentivo all'organizzazione di eventi promozionali presso le aziende agricole)*

1. Al fine di fronteggiare le ricadute della crisi determinata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 sul sistema agricolo e sul suo rapporto con il turismo internazionale, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un Fondo nazionale per rilanciare, attraverso eventi promozionali ed informativi, le produzioni agroalimentari, con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alle spese sostenute dalle imprese agricole, organizzate in forma singola o associata, per la progettazione e l'organizzazione di eventi ed incontri promozionali ed informativi, anche di piccola entità, rivolti a turisti ed aventi ad oggetto le produzioni agricole aziendali.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e per le attività culturali e per il turismo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la



coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

### 13-ter.0.22

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

#### **Precluso**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 13-quater.

*(Misure a sostegno del settore florovivaistico)*

1. Per far fronte al danno di mancato reddito dovuto all'impossibilità di vendita dei prodotti deperibili derivanti dall'emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese floricole e florovivaistiche, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo con una dotazione di 1 miliardo di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti le modalità e i criteri di attuazione del Fondo, nel rispetto delle disposizioni stabilite del Regolamento (UE) n.2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

### 13-ter.0.23

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

#### **Precluso**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 13-quater.

*(Credito d'imposta formazione manager internazionalizzazione)*

1. Alle imprese agricole, singole e associate, che sostengono spese in attività di formazione finalizzate ad accrescere le proprie conoscenze e competenze sui temi dell'internazionalizzazione, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, è concesso un credito d'imposta secondo le modalità richiamate nei successivi commi.

2. Il credito d'imposta di cui al primo comma, è attribuito nella misura del 40 per cento, fino ad un importo massimo di euro 1.000, delle spese sostenute e documentate da ciascun beneficiario per le attività di formazione di cui al comma 3.

3. Sono ammissibili al credito d'imposta le attività di formazione svolte per acquisire e consolidare le conoscenze degli imprenditori agricoli riguardanti percorsi di internazionalizzazione d'impresa che includano attività e competenze in ambito organizzativo, legale, fiscale e contrattuale necessarie ad analizzare e individuare nuovi mercati e clienti stranieri.

4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese di cui al comma 2 ed è



utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono adottate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.»

### 13-ter.0.24

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

#### Precluso

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 13-quater.  
(Moratoria debiti)

All'articolo 56, comma 2, lettere b) e c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27, le parole: "30 settembre 2020", ovunque ricorrano, sono sostituite con le parole: "28 febbraio 2021".»

### 13-ter.0.25

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

#### Precluso

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 13-quater.  
(Gestione di fondi Confidi vigilati)

1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, i Confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono ammessi all'assegnazione e alla gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia volti a dare supporto alla liquidità delle piccole e medie imprese colpite dall'emergenza Covid-19.

2. Con modalità stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i Confidi sono ammessi a gestire per la finalità indicata al comma 1 fondi costituiti a livello comunitario, nazionale, regionale e camerale utilizzando risorse anche derivanti dai fondi strutturali europei nel rispetto dei nuovi obiettivi indicati dall'Unione europea.»

### 13-ter.0.26

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

#### Precluso

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 13-quater.

*(Ampliamento dell'operatività dei Confidi)*

1. Al fine di assicurare maggiore liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, all'articolo 112, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: "in via residuale" sono sostituite dalle seguenti parole: "in via non prevalente".».

**13-ter.0.27**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

**Precluso**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

« Art. 13-quater.

*(Ulteriori misure di sostegno finanziario)*

All'articolo 56, comma 2, alinea, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: «le imprese come definite dal comma 5» inserire le seguenti: «gli organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in beni immobili aventi destinazione d'uso non residenziale oggetto delle misure di contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese e organismi di investimento collettivo del risparmio colpite dall'epidemia di COVID- 19».

**13-ter.0.28**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

**Precluso**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 13-quater

*(Carta elettronica, prevista dall'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)*

1) Al comma 357 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole «nel 2020» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal 2020» e le parole «160 milioni» dalle seguenti «240 milioni».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, pari a 80 milioni di euro per il 2020 e 240 a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

2) al comma 357 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, dopo le parole "anche in formato digitale inserire le seguenti: "ebook reader, personal computer, notebook, stampanti";

**13-ter.0.29**

[La Pietra](#), [de Bertoldi](#), [Ciriani](#)

**Precluso**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 13-quater

1. Le disposizioni di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano, in quanto compatibili, ai pescatori autonomi, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 126, comma 4.»

**13-ter.0.30**

[La Pietra](#), [de Bertoldi](#), [Ciriani](#)

**Precluso**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 13-quater

A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'AGEA, nonché tutti gli altri organismi pagatori regionali, sono autorizzati al pagamento, nella misura massima del 60 per cento, di tutti i premi connessi alle misure a superficie, ivi compresi quelli relativi alle annualità 2017-2018-2019, anche in deroga agli eventuali codici ostativi eventualmente riscontrati nell'elaborazione di ogni singola richiesta.».

**13-ter.0.31**

[de Bertoldi](#), [Ciriani](#)

**Precluso**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 13-quater

*(Credito d'imposta a sostegno del rilancio delle iniziative sportive)*

1. Allo scopo di rilanciare le iniziative in ambito sportivo e di qualificare maggiormente l'offerta, è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 60 per cento delle spese di investimento, nel limite complessivo massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2020, n. 21.».

### 13-ter.0.32

[Richetti](#)

#### Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 13-quinquies

*(Misure in favore dell'abbattimento dei canoni di locazione e di affitto commerciale per il recupero di liquidità)*

1. L'articolo 65 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:

#### "Articolo 65

Abbattimento dei canoni di locazione e di affitto commerciale per il recupero di liquidità

1. Al fine di favorire la ripresa economica ed un recupero di liquidità per le famiglie e le categorie imprenditoriali maggiormente colpite dalla crisi sanitaria, i proprietari di immobili e fabbricati locati ad uso abitativo che abbiano optato per il regime della cedolare secca, che applicano una riduzione di almeno il 50% del canone indicato nel contratto, per le mensilità a decorrere da aprile 2020 compreso e non oltre dicembre 2020, hanno diritto all'abbattimento del 40% dell'importo dovuto a titolo di imposta sull'ammontare relativo al canone effettivamente percepito. I proprietari di immobili e fabbricati concessi in affitto ad uso commerciale, anche locati con contratti di affitto di ramo d'azienda o leasing, che abbiano optato per il regime della cedolare secca, che applicano una riduzione di almeno il 50% del canone indicato nel contratto, per le mensilità a decorrere da aprile 2020 compreso e non oltre dicembre 2020, per controbilanciare le mancate entrate derivanti dalla rinuncia al canone o a parte di esso, possono dedurre dall'imponibile una quota pari al 60% dell'importo rinunciato, che non concorre alla formazione della base imponibile.

2. La presente agevolazione può essere cumulata con le altre agevolazioni eventualmente previste per le spese sostenute per l'amministrazione straordinaria dell'immobile o del fabbricato nello stesso periodo.

3. L'importo del canone o dei canoni oggetto di rinuncia in ogni caso non concorre alla formazione della base imponibile ai fini IRPEF, IRES e IRAP.

4. Al conduttore, o al genitore o ascendente che abbia assunto la garanzia o che adempia al pagamento dei canoni mensili in luogo del conduttore nelle locazioni ad uso abitativo, spetta una deduzione dell'intero importo del canone effettivamente pagato dall'imponibile riferito al periodo compreso tra i mesi da aprile a dicembre 2020.

5. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica anche nelle ipotesi di rapporto periodico, continuativo o reiterato con operatori del settore turistico, finalizzato alla frequenza universitaria o allo svolgimento della propria attività lavorativa stagionale, con contratto a termine o come docente fuori sede, che sia risultante da accordi redatti e sottoscritti in forma scritta, il fruitore del servizio, periodico, continuativo o reiterato che effettua il pagamento del servizio su base periodica predefinita nel contratto, o il genitore o l'ascendente dello studente universitari che effettua il pagamento del servizio su base periodica predefinita nel contratto quando il fruitore sia iscritto presso una delle Università locate nello stesso Comune o nella stessa area di Città metropolitana in cui si trova l'immobile che non coincida con il luogo di residenza del conduttore e del genitore o ascendente obbligato o garante. Il beneficio si applica sia all'operatore del settore turistico che al fruitore del servizio o al genitore o ascendente del fruitore studente universitario.

6. Il beneficio applicabile ai contratti di locazione ad uso abitativo previsto dal presente articolo viene concesso previa presentazione all'Agenzia delle entrate di apposita istanza, in carta libera o con modulo messo a disposizione dalla medesima e reso disponibile anche per la presentazione online, in cui devono essere indicati: le parti del contratto; l'immobile o la porzione di esso oggetto del contratto di locazione e della relativa rinuncia temporanea e parziale al canone; il

numero di registrazione del contratto; la quota di locazione mensile e la suddivisione tra i diversi conduttori, ove ce ne siano più d'uno; l'importo mensile al quale il locatore rinuncia; le modalità con cui viene effettuato il pagamento da parte del conduttore; la certificazione di iscrizione e frequenza all'Università per l'A.A. 2019/2020, il contratto di lavoro stagionale o a termine o l'atto di conferimento dell'incarico da docente, fuori dal Comune o dall'area metropolitana di residenza. Il conduttore ed il locatore conservano copia dei pagamenti effettuati dai quali si evinca la riduzione dei canoni per il periodo concordato.

7. Per il beneficio applicabile ai contratti di affitto commerciale la rinuncia ai canoni deve essere formalizzata con scambio di corrispondenza tra le parti avente data certa, preferibilmente via posta elettronica certificata, e da cui possa desumersi l'identità del rinunciante a decorrere dai canoni di competenza del mese di aprile 2020 sino a dicembre 2020. La documentazione comprovante la rinuncia e la conseguente mancata entrata per il proprietario dovrà essere conservata dalle parti e messa a disposizione di eventuali ulteriori chiarimenti su richiesta dell'Agenzia delle Entrate.

8. L'agevolazione si applica a decorrere dal canone relativo al mese in cui viene raggiunto l'accordo tra le parti.

9. Per le unità immobiliari messe gratuitamente a disposizione di Enti o privati allo scopo di agevolare le operazioni sanitarie connesse all'emergenza COVID-19 si applica l'esenzione totale dal reddito per i fabbricati e gli immobili destinati a tali finalità, per tutto il periodo di messa a disposizione e in ogni caso per un periodo non inferiore a sei mesi. Per il periodo di sei mesi, o per quello superiore di effettiva messa a disposizione del fabbricato o dell'immobile per fronteggiare la crisi sanitaria, al proprietario del fabbricato o dell'immobile spetta la deduzione dei costi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché degli importi versati per le utenze domestiche. La messa a disposizione deve essere formalizzata con autocertificazione sottoscritta da entrambe le parti, comprovata con documentazione in forma libera da cui possa desumersi l'effettivo utilizzo secondo la finalità di contribuire a fronteggiare l'emergenza sanitaria dovuta al COVID-19. La relativa documentazione deve essere conservata dalle parti e messa a disposizione di eventuali ulteriori chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte con le disposizioni dell'articolo 43.».

### 13-ter.0.33

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

#### **Precluso**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 13-quater

*(Istituzione della Carta dello studente)*

1. Al fine di sostenere la formazione degli studenti per mezzo di contenuti digitali e per agevolare la didattica a distanza, è istituita, per l'anno 2021 e nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 4, la Carta dello studente. La Carta, dell'importo nominale di euro 200, può essere utilizzata esclusivamente per l'acquisto di personal computer, tablet e notebook, nonché altro dispositivo utile per l'insegnamento a distanza. La somma di cui alla Carta dello studente non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.

2. Il contributo è riconosciuto a tutti gli studenti della scuola secondaria di secondo grado, residenti nel territorio dello Stato e appartenenti a nuclei familiari per i quali il valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), risultante da una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) in corso di validità, non è superiore a 20.000 euro.

3. Il produttore ed il distributore del bene acquistato per mezzo della Carta di cui al comma 1,

sono tenuti ad apportare allo stesso uno sconto, equamente distribuito tra le parti, pari al 20 per cento del prezzo di vendita finale.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui ai commi 1 e 2, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 5, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.

5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 400 milioni per l'anno 2021. Conseguentemente, alla copertura degli oneri, pari a 400 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

## 14.1

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

### **Precluso**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. - La possibilità per le Regioni, i Comuni, gli enti locali, le Camere di Commercio, anche per il tramite di Unioncamere, le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e gli enti di riferimento, di conferire risorse al Fondo centrale di garanzia PMI ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l'accesso al credito, anche a favore di determinati settori economici o filiere d'impresa, prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera n), del presente provvedimento, è estesa al Fondo di cui al comma 1 del presente articolo.»

## 14.2

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

### **Precluso**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. - Ai finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo, che superano l'importo di 100.000 euro, si applica un tasso di interesse non superiore all'1 per cento.»

## 14.3

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

### **Precluso**

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

3-bis. "Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le misure temporanee di cui all'articolo 1, nonché, se compatibili, le altre misure previste dal presente decreto. I benefici di cui agli articoli 1 e 14 non sono tra loro cumulabili".

#### 14.0.1

[Damiani](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

##### **Precluso**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 14-bis

1. All'articolo 2-bis del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il comma 1-ter è sostituito con il seguente:

«1-ter. In ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest'ultima è comunque consentita anche con una diversa sistemazione piano-volumetrica, ovvero con diversa dislocazione del volume massimo consentito all'interno dell'area di pertinenza assicurando la coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell'altezza massima di quest'ultimo.»

#### 14-bis.0.1

[Moles](#)

##### **Precluso**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 14-bis.1

1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono rese esigibili in favore della Regione Basilicata le risorse da royalties previste per il 2016 e relative alle produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi dell'anno 2015, stabilizzate in bilancio sul capitolo 3593/MISE."

#### 14-ter.0.1

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

##### **Precluso**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 14-quater.

*(Modifiche al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16)*

1. Al Capo I del Decreto-Legge recante "Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle Finali ATP Torino 2021 - 2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria", sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 3, comma 2 le parole "all'articolo 4, comma 3 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55." sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 1, comma 5 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 16 novembre 2018, n. 130.";

b) dopo l'articolo 3 sono aggiunti i seguenti:

*"Art. 3-bis*

*(Piano degli interventi)*

1. Il Piano degli interventi di cui all'art. 3, comma 2, predisposto dalla Società, individua gli obiettivi per lo svolgimento dei XXV Giochi Olimpici invernali e dei XIV Giochi paraolimpici invernali "Milano Cortina 2026" nonché le azioni e gli interventi per ciascuno dei territori delle Regioni e Province autonome coinvolte e costituisce il quadro di riferimento per l'insieme delle opere, delle infrastrutture, degli impianti e delle attività previste nel dossier di candidatura.

2. Il Piano degli interventi, di cui al precedente comma 1, pur nella sua configurazione unitaria, è approvato, per le parti di rispettiva competenza, da ciascuna delle Regioni Lombardia e Veneto e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano.

3. Al fine di contribuire alle condizioni per uno sviluppo sostenibile, il Piano degli interventi è sottoposto a valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, condotta da ciascuna delle Regioni e Province interessate, prendendo in considerazione le azioni e gli interventi ricadenti sul territorio di propria competenza. Il parere motivato VAS è espresso da ciascuna delle Autorità competenti per la VAS delle Regioni e delle Province autonome.

4. A tal fine si intendono:

- "Proponente": la Società, di cui all'articolo 3, che elabora la documentazione di Piano, di VAS e di VIncA.

- "Autorità procedente": le autorità individuate all'interno delle Regioni e delle Province autonome che approvano il Piano degli interventi.

- "Autorità competente per la VAS": le autorità individuate all'interno delle Regioni e delle Province autonome che esprimono il parere motivato VAS.

- "Autorità competente per la VIncA": le autorità individuate all'interno delle Regioni e delle Province autonome che esprimono la Valutazione di Incidenza.

5. È istituita, presso la Società, una Cabina di regia composta da un rappresentante della Società, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, della Regione Lombardia, della Regione Veneto, della Provincia Autonoma di Trento e della Provincia Autonoma di Bolzano. La Cabina di regia assicura l'unitarietà, il coordinamento e la celerità dell'azione amministrativa in relazione agli adempimenti connessi ai precedenti commi 1, 2 e 3. Dall'istituzione e dal funzionamento della cabina di regia non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Le Regioni Lombardia e Veneto e le Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano adeguate forme di partecipazione degli enti territoriali, dei soggetti con competenza ambientale e del pubblico.

7. Per il controllo di eventuali impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione delle opere e dallo svolgimento della manifestazione olimpica e paraolimpica invernale 2026 è istituito, senza oneri a carico della finanza pubblica, un Osservatorio Ambientale, composto da quattro membri di cui un rappresentante della Regione Lombardia, uno della Regione Veneto, uno della Provincia autonoma di Bolzano e uno della Provincia autonoma di Trento.

*Art. 3-ter*

*(Valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza)*

1. Il presente articolo, in deroga da quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006, disciplina la procedura per la valutazione di impatto ambientale (VIA) limitatamente alle opere di cui all'articolo 3, comma 2, nel rispetto delle disposizioni della Direttiva 2011/92/UE così come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE.

2. Per quanto non espressamente previsto si applica la normativa statale e dell'Unione europea in materia ambientale.

3. Qualora le singole opere di cui al comma 1 siano da assoggettare a procedura di Verifica di Assoggettabilità nonché a Valutazione di Impatto Ambientale, l'autorità competente è la Regione o la



Provincia autonoma territorialmente interessata.

4. Sono fatte salve le procedure già avviate secondo le leggi e le disposizioni vigenti all'entrata in vigore della presente legge fatta salva la facoltà del proponente di ritirare l'istanza presentata e ripresentarla ai sensi del presente articolo.

5. Sono fatti salvi i coordinamenti procedurali di cui all'articolo 10, comma 3, del D.Lgs.152/2006 e le disposizioni regionali vigenti in tal senso in materia.

6. La valutazione di incidenza (VIncA) è effettuata, ove necessaria, dall'autorità competente nel territorio interessato dalla singola opera, secondo la normativa vigente nel territorio stesso. L'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le Regioni sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4 (Rep. atti n. 195/CSR), sancita il 28.11.2019 e pubblicata in Gazz. Uff. 28 dicembre 2019, n. 303 sarà applicata una volta recepita e nei termini di cui al recepimento da parte della Regione.

7. Ai fini della verifica di assoggettabilità del progetto a valutazione di impatto ambientale, il proponente presenta all'autorità competente apposita istanza, in conformità alle modalità previste dall'articolo 19 del D.Lgs. 152/2006. L'autorità competente, con il procedimento e le modalità previste dal medesimo articolo 19 si pronuncia disponendo l'assoggettamento alla procedura di VIA o l'esclusione dalla procedura di VIA eventualmente condizionata alla osservanza di prescrizioni per la mitigazione degli impatti. Il provvedimento di verifica di assoggettabilità è adottato dal dirigente responsabile della struttura della Regione o della Provincia autonoma competente per la VIA.

8. Ai fini della valutazione di impatto ambientale del progetto il proponente presenta all'autorità competente istanza con le modalità previste dall'articolo 23 del D.Lgs.152/2006 dando specifico avviso al pubblico e garantendo la partecipazione al procedimento secondo le modalità previste dall'articolo 24 del medesimo decreto legislativo. Tutti i termini temporali indicati nel citato articolo 24 sono da intendersi ridotti della metà.

9. L'autorità competente può esprimersi previa acquisizione di parere da parte di Commissioni o Comitati già istituiti presso la Regione quali organismi tecnico-istruttori per le ordinarie procedure di VIA regionali.

10. La valutazione degli impatti ambientali è effettuata secondo le modalità di cui all'articolo 25, comma 1, del D.Lgs.152/2006.

11. Il provvedimento di VIA è adottato dal dirigente responsabile della struttura regionale competente per la VIA con le modalità di cui all'articolo 25, commi 3 e seguenti, del D.Lgs.152/2006 entro 120 giorni dalla presentazione dell'istanza e concorre all'approvazione del progetto nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 3 quinquies.

12. In caso di provvedimento di VIA negativo il progetto non può essere approvato. 13. Non sono dovuti contributi, oneri o tariffe per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA e di VAS.

#### *Art. 3-quater*

##### *(Terre e rocce da scavo)*

1. Per le opere di cui all'art. 3 comma 2, l'Autorità di cui all'articolo 2 comma 1, lettera d) del d.p.r. 120/2017 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164" è la Regione o la Provincia autonoma territorialmente competente.

#### *Art. 3-quinquies*

##### *(Disposizioni per la puntuale realizzazione di infrastrutture e impianti) -*

1. La Società, ove necessario, declina in singoli interventi funzionali le opere di cui all'art. 3 comma 2.

2. L'approvazione dei progetti delle opere di cui al comma precedente è disposta dalla Società, la quale convoca una o più conferenze di servizi per l'acquisizione dei necessari pareri, nulla osta ed autorizzazioni. Alle stesse partecipano tutti i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti tenuti ad adottare atti di intesa o di concerto, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, concessioni, approvazioni e nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. Ogni conferenza si svolge in forma simultanea e in modalità sincrona.

3. All'esito della conferenza di servizi la Società assume la determinazione conclusiva in riferimento al singolo progetto, con cui dichiara altresì la pubblica utilità. L'approvazione dei progetti determina la variazione di strumenti urbanistici e piani territoriali, con apposizione di vincolo espropriativo, qualora necessario.

4. La determinazione conclusiva di approvazione del progetto da parte della Società costituisce inoltre espressione del parere dello Stato e della Regione ai fini della formalizzazione dell'intesa Stato-Regione, quando necessaria, circa la localizzazione dell'opera ai sensi del D.P.R.383/1994.

5. La Società opera in deroga a:

a. artt. da 14 a 14 quinquies della Legge 241/90;

b. art 27 bis del D.Lgs 152/2006 in caso di valutazione di impatto ambientale regionale;

c. artt. 2 e 3 del D.P.R. n. 383/1994.

d. Art. 3 del D.P.R. 753/80, relativamente alla realizzazione degli impianti di risalita.

6. Per le opere di cui all'art. 3 comma 2, non è dovuto il parere previsto dall'articolo 215, comma 3, del D.Lgs. 50/2016.

7. Nel rispetto della normativa dell'Unione europea, degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e dei principi generali dell'ordinamento nazionale, la Società esercita i poteri sostitutivi per risolvere eventuali situazioni o eventi ostativi alla tempestiva realizzazione delle opere ricomprese nel piano degli interventi di cui all'art. 3 comma 2, anche mediante ordinanza contingibile e urgente analiticamente motivata. Il potere è esercitato nei limiti di quanto strettamente necessario e negli ulteriori limiti previamente indicati con delibera del Consiglio dei Ministri, sentiti i Presidenti delle Regioni Lombardia e Veneto e gli Enti territoriali interessati. Tali ordinanze sono immediatamente efficaci.

8. La Regione territorialmente interessata, in riferimento alle opere di cui all'art. 3 comma 2, esercita, in via esclusiva e in deroga a quanto previsto dal D.Lgs. 42/2004, le competenze amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e per l'esecuzione degli interventi su beni culturali.

9. Ai fini della realizzazione delle opere di cui all'art. 3 comma 2, la Società e gli ulteriori soggetti attuatori sono autorizzati a:

a. operare le riduzioni dei termini come stabilite dagli artt. 60, 61, 62, 74 e 79 del D.Lgs. 50/2016;

b. ridurre fino a un terzo i termini stabiliti dagli artt. 97, 183, 188 e 189 del D.lgs. 50/2016;

c. ridurre fino a 10 giorni in conformità alla Direttiva 2007/66/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio europeo dell'11 dicembre 2007 il termine di cui all'art 32, comma 9 del D.lgs. 50/2016;

d. verificare il possesso dei requisiti di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 50/16 eventualmente richiesti dai documenti di gara e dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/16 solo relativamente al concorrente individuato quale aggiudicatario della gara, indipendentemente dalla tipologia di procedura di affidamento;

e. avvalersi dell'esecuzione anticipata in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/16, nelle more dell'accertamento dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/16 e della documentazione antimafia dell'art. 84 del D.Lgs. n. 159/2011 ove applicabile, fermo restando che laddove in esito alle verifiche emergesse la sussistenza di cause di esclusione ai sensi delle suddette norme si provvederà alla revoca dei provvedimenti di aggiudicazione e di esecuzione anticipata;

f. procedere, dopo l'accertamento dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/16, alla

stipula del contratto, sotto condizione risolutiva, anche in assenza di comunicazione antimafia e di informazione antimafia di cui all'art. 84 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 59/11 senza attendere i termini di cui rispettivamente agli artt. 88 comma 4bis e 92 comma 3 del suddetto Decreto Legislativo, nel rispetto del termine in deroga di cui alla precedente lett. a;

g. fare ricorso, per gli appalti pubblici di lavori, servizi e di forniture, all'art 63 del D.lgs. 50/2016 anche in deroga ai casi e alle circostanze ivi indicati; in questo caso, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione, è rivolto ad almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei;

h. applicare l'art. 133 comma 8, del D.lgs. 50/2016 fino al 31 dicembre 2026 o comunque sino alla conclusione dei procedimenti amministrativi in corso, relativi alla realizzazione delle opere;

i. ridurre i livelli di progettazione di cui all'art. 23 d.lgs. 50/16.

10. La Società e gli ulteriori soggetti attuatori, in quanto stazioni appaltanti, sono competenti per le procedure espropriative e di occupazione d'urgenza degli immobili di proprietà privata necessari alla realizzazione delle opere di cui all'art. 3 comma 2. In tal caso possono essere autorizzati dalla Società a derogare agli articoli 15, commi 2, 3 e 8, 20, 21, 22 e 22-bis del D.P.R. 327/2001, limitatamente ai termini ivi indicati, che sono dimezzati.

11. A tutte le controversie relative agli atti adottati dalla Società si applica l'art. 125 del codice del processo amministrativo, nonché alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per la realizzazione delle opere di cui all'art. 1, comma 20, L. n. 160/2019, ivi compresi gli affidamenti a terzi esterni a supporto delle attività che devono essere espletate dai Soggetti Attuatori.

12. Al fine di garantire nei tempi previsti la realizzazione del Villaggio Olimpico di Milano e delle infrastrutture di urbanizzazione ad esso accessorie e qualora, entro il 31 luglio 2021, non sia stato adottato il piano attuativo per la Zona Speciale Porta Romana o alternativo strumento urbanistico unitario, come previsto dall'"Accordo di Programma per la trasformazione urbanistica delle aree ferroviarie dismesse e in dismissione site in Comune di Milano correlata al potenziamento del sistema ferroviario milanese", sarà obbligo per il soggetto proprietario dell'area di procedere per la sola area identificata dal Masterplan previsto dall'Accordo di Programma quale sede del Villaggio Olimpico di Milano, alla presentazione entro il 31 ottobre 2021 di idoneo Permesso di Costruire Convenzionato autonomo, previo assenso del Collegio di Vigilanza del suddetto Accordo. In caso di ingiustificata inerzia da parte della proprietà, si potrà procedere all'esproprio dell'area stessa per fini di interesse pubblico".

13. Al fine di garantire nei tempi previsti la realizzazione del Pala Italia Santa Giulia con le connesse infrastrutture e urbanizzazioni, qualora entro il 31 luglio 2021 non sia stata approvata la variante al PII Montecity Rogoredo, come previsto dall'atto integrativo all'Accordo di Programma per la trasformazione urbanistica delle aree, sarà obbligo per il soggetto proprietario dell'area di procedere per la sola area identificata dal suddetto atto integrativo quale sede del Pala Italia Santa Giulia e delle infrastrutture necessarie per lo svolgimento dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali del 2026, alla presentazione entro il 31 ottobre 2021 di idoneo Permesso di Costruire Convenzionato anche in variante al PII vigente esclusivamente per gli aspetti riguardanti la realizzazione delle opere sopra indicate, previo assenso del Collegio di Vigilanza del suddetto Accordo. In caso di inerzia ingiustificata da parte della proprietà, si potrà procedere all'esproprio delle aree stesse per fini di interesse pubblico.

14. ANAS e le Regioni Veneto e Lombardia possono avvalersi delle società costituite rispettivamente ai sensi dell'art. 2, comma 290, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e ai sensi dell'articolo 1, comma 979, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le funzioni di progettazione, costruzione, manutenzione, gestione, nonché per i compiti e i poteri di cui all'articolo 14 e all'articolo 176, comma 11, del decreto legislativo n. 285 del 1992, relativamente a strade e autostrade ubicate in Veneto e in Lombardia e dalle stesse Regioni specificamente individuate. ».

## 14-ter.0.2

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

### Precluso

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 14-quater.

*(Disposizioni urgenti per assicurare liquidità alle imprese e continuità alle attività di gestione dei rifiuti)*

1. Fino al 31 marzo 2021, si attuano le seguenti disposizioni:

a) i produttori e i nuovi produttori di rifiuti urbani, sentite le Regioni e le autorità d'ambito ove costituite, che certificano l'indisponibilità di impianti a ricevere rifiuti nel territorio di riferimento, conferiscono i rifiuti in impianti di destinazione autorizzati allo stoccaggio e al trattamento dei rifiuti posti sul territorio nazionale anche oltre il limite dell'ambito o confine regionale, in deroga del principio di autosufficienza ma nel rispetto del principio di prossimità tra gli impianti di destinazione disponibili;

b) le singole Regioni, in deroga ai titoli abilitativi esistenti, possono autorizzare gli impianti di stoccaggio, di recupero e smaltimento definitivo di rifiuti urbani e speciali a ricevere rifiuti per cui sono autorizzati, in misura superiore a quella consentita dall'autorizzazione dell'impianto e nei limiti della durata dell'emergenza. Le Regioni possono autorizzare gli impianti di recupero e smaltimento finale a ricevere rifiuti diversi da quelli autorizzati nei limiti degli stessi capitoli e famiglie EER dell'Allegato D del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152;

c) i rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria sono considerati indifferenziati e pertanto sono conferiti e raccolti insieme. Il successivo trattamento seguirà le regole previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 254/2003 per i rifiuti sanitari a rischio infettivo;

d) la raccolta dei rifiuti proveniente da soggetti infetti da Covid-19 può avvenire in deroga alle autorizzazioni in appositi scarrabili collocati all'interno di aree recintate nella disponibilità dei gestori competenti, che devono essere adeguatamente attrezzate e presidiate e comunicate alla Regione, alla Provincia, alla ASL, all'ARPA e all'Autorità d'ambito territorialmente competenti.

e) i rifiuti da Covid-19 destinati a trattamento termico o a discarica dovranno essere conservati in appositi contenitori nel rispetto delle norme di sicurezza indicate dall'Istituto Superiore di Sanità e possono essere conferiti a recupero o smaltimento senza alcun trattamento preliminare decorsi dieci giorni dalla raccolta;

f) il conferimento dei rifiuti ai singoli impianti è comunicato giornalmente, il giorno prima per il giorno successivo, di concerto tra i gestori del servizio e i gestori degli impianti prevedendo apposita comunicazione all'Autorità d'ambito ove esistente, all'ASL, all'ARPA e alla Regione territorialmente competente;

g) nel caso di indisponibilità degli impianti, le Regioni, sentite le Autorità d'ambito, dispongono, all'occorrenza, la redistribuzione dei flussi di rifiuti urbani da gestire nei territori di competenza, al fine di assicurare il conferimento e la corretta gestione dei rifiuti in oggetto;

h) al fine di assicurare le condizioni igieniche essenziali per gli operatori ecologici e altri addetti raccoglitori e separatori di rifiuti nello svolgimento delle proprie mansioni, è assicurata la messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali essenziali, quali mascherine per la protezione delle vie respiratorie e i guanti per la protezione da rischi chimici e biologici.

2. Fino al 30 settembre 2020 è consentito l'uso di registri di carico e scarico dei rifiuti e di formulari di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152,

non vidimati, previo invio di apposita comunicazione alla Camera di commercio competente per territorio con i riferimenti dell'impresa e dei registri o formulari in uso.

3. Fino al 30 settembre 2020 si applicano le seguenti tempistiche di annotazione sul registro di carico e scarico di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152:

- a) per i produttori, almeno entro trenta giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
- b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro trenta giorni lavorativi dal compimento del trasporto;
- c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro trenta giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa;
- d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro dieci giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.

4. Al fine di consentire la continuità dei servizi essenziali da parte di aziende che operano nel settore dei servizi di pubblica utilità nel campo delle bonifiche, di recupero di materia da rifiuto e di produzione di energia elettrica da biomassa, è assicurato il recupero di liquidità immediata attraverso il riconoscimento dei crediti maturati da parte delle imprese verso la Pubblica Amministrazione per mezzo di un canale di prestito a tasso zero erogato dagli istituti di credito a fronte delle garanzie dei contratti in essere con le PA. A tal fine:

- a) gli istituti di credito garantiscono l'immediata erogazione del prestito, inclusa la possibilità di compensazione dei crediti certificati ed accumulati nei confronti di Pubbliche Amministrazioni per le spese correnti e gli investimenti;
- b) i soggetti interessati all'erogazione di un finanziamento devono presentare specifica istanza entro il 31 agosto 2020, correlata della dimostrazione del contratto in essere e del bilancio in positivo dell'azienda, come forma di garanzia; il diniego, anche parziale, da parte dell'istituto di credito deve essere puntualmente motivato entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.».

### 14-ter.0.3

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

#### **Precluso**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 14-quater.

*(Misure di sostegno finanziario)*

1. Al fine di sostenere le attività economiche danneggiate dall'epidemia di COVID-19, le misure di sostegno finanziario di cui alla lettera c), articolo 56, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano altresì alle categorie di imprese rientranti nei codici ateco 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03.

2. Per le categorie di cui al comma 1, le misure di cui alla lettera c), articolo 56, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono sospese sino al 30 aprile 2021.

3. La dotazione della sezione speciale istituita dall'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 1.500 milioni di euro, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto

monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.»

#### **14-ter.0.4**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

##### **Precluso**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 14-quater.

*(Misure di sostegno finanziario)*

1. Al fine di sostenere le attività economiche danneggiate dall'epidemia di COVID-19, le misure di sostegno finanziario di cui alla lettera c), articolo 56, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano altresì alle categorie di imprese rientranti nel codice ateco 56.

2. Per le categorie di cui al comma 1, le misure di cui alla lettera c), articolo 56, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono sospese sino al 31 dicembre 2020.

3. La dotazione della sezione speciale istituita dall'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 1.000 milioni di euro, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.»

#### **14-ter.0.5**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

##### **Precluso**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 14-quater.

*(Inter Rail Italia)*

1. Al fine di promuovere ed incentivare il settore culturale e didattico-museale, agli studenti

iscritti a corsi per il conseguimento di laurea, master universitari e dottorati di ricerca presso università ed istituzioni di alta formazione è riconosciuta la possibilità di beneficiare della gratuità del viaggio sull'intera rete ferroviaria italiana per un mese a scelta, nel corso del triennio 2020/2022, e dell'accesso gratuito per la visita di esposizioni museali ovvero mostre didattiche in corso nelle città del territorio nazionale.

2. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione dell'incentivo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

## 14-ter.0.6

[Richetti](#)

### Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 14-quater

*(Proroga dei termini di pagamento relativi a crediti commerciali a seguito delle misure di contrasto e contenimento dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19.)*

1. I termini di adempimento delle obbligazioni di pagamento relative a crediti commerciali non scaduti da oltre 60 giorni alla data di entrata in vigore del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e che entro la data del 30 giugno 2020 hanno costituito oggetto di anticipazione da parte di una banca o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 o di altro soggetto abilitato alla concessione di credito in Italia sono prorogati, su istanza del debitore, di giorni novanta.»

## 15.1

[Urso, de Bertoldi](#)

### Precluso

*Al comma 1, capoverso 3-bis, lett.b) sopprimere le parole da « di rilevanza tale da determinare» fino a « da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea» e sostituire il capoverso 3-ter con il seguente: «3 ter. Gli acquisti notificati ai sensi del comma 3 bis del presente articolo, anche ai fini dell'iscrizione al libro soci, sono soggetti al parere preventivo del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero competente per settore di attività, sentita l'impresa le cui azioni sono oggetto di acquisto, entro quindici giorni dalla notifica. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 , comma 6 del decreto-legge n. 21 del 2012, come modificato dal presente articolo, tranne le disposizioni di cui all'ultimo periodo che non si applicano fino al 31 dicembre 2020».*

## 15.2

[Pizzol](#), [Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

**Precluso**

*Al comma 1, dopo il capoverso 3-bis, inserire il seguente:*

«3-bis.1. Al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sul tessuto sociale ed economico, nonché su settori altamente strategici per l'economia nazionale, fino al 31 dicembre 2021 sono soggetti all'obbligo di notifica di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, anche le delibere, gli atti o le operazioni, adottati da un'impresa, anche rientrante nella definizione di micro, piccole e medie imprese di cui all'articolo 2 della Raccomandazione della Commissione Europea 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, che detiene beni e rapporti nei settori del turismo e della ristorazione, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2019/452, che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità di detti attivi o il cambiamento della loro destinazione.»

**16.0.1**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

**Precluso**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 16-bis

*(Ricorso a volontari di comprovata competenza al fine di garantire la continuità delle strutture ritenute strategiche per l'interesse nazionale).*

1. Si autorizza ogni articolazione della Pubblica Amministrazione, comprese le province Autonome di Trento e Bolzano, qualora si trovino in organico non sufficiente a coprire le esigenze causate dalla situazione emergenziale dovuta alla pandemia "Covid-19", a fare ricorso a specifiche professionalità, compresi i lavoratori in pensione che non abbiano compiuto il settantacinquesimo anno di età, e a qualsiasi altro soggetto in possesso di comprovata competenza al fine di preservare le strutture ritenute strategiche per l'interesse nazionale.

2. Ai fini di affrontare esigenze che non possono essere soddisfatte con il personale in servizio, a causa di contagio o quarantena da "Covid-19", si autorizza il Ministero della Difesa, con proprio Decreto, a ricorrere a personale volontario, senza assegno, attualmente in congedo in posizione amministrativa di riserva, ausiliaria o di complemento di tutte le Forze Armate.

3. Il presente articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.»

**16.0.2**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

**Precluso**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 16-bis.

*(Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)*

1. Allo scopo di permettere la valutazione degli effetti sulla sicurezza nazionale determinati dall'eventuale adozione di nuove tecnologie suscettibili di applicazioni nel campo del potenziamento delle reti e dei servizi di comunicazione elettroniche, l'articolo 82 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.



18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è soppresso. Sono altresì revocati gli atti discendenti già emanati.»

### 16.0.3

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

#### **Precluso**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 16-bis

*(Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27).*

1. Allo scopo di permettere la valutazione degli effetti sulla sicurezza nazionale determinati dall'eventuale adozione di nuove tecnologie suscettibili di applicazioni nel campo del potenziamento delle reti e dei servizi di comunicazione elettroniche, l'efficacia dell'articolo 82 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sospesa fino al 31 dicembre 2020 insieme a quella degli atti discendenti già emanati.»

### 17.0.1

[Perosino](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#)

#### **Precluso**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 17-bis.

*(Innalzamento del limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili. Regime di applicabilità per l'anno 2020)*

1. Al comma 1, ultimo periodo dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "fino a 700.000 euro" sono sostituite dalle parole: "fino a 1 milione di euro".

2. Al fine di incrementare la liquidità delle imprese favorendo le compensazioni fiscali di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l'anno 2020 la disposizione di cui al comma 1, ultimo periodo dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificata dal comma 1 del presente articolo, si applica, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, anche in assenza del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ivi previsto.»

### 18.1

[de Bertoldi](#), [Ciriani](#)

#### **Precluso**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, sostituire le parole: "nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente

periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020" con le seguenti: "nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di maggio 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile, maggio e di giugno 2020";

b) al comma 2, sostituire le parole: "per i mesi di aprile e di maggio 2020" con le seguenti: "per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020";

c) al comma 3, sostituire le parole: "nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020" con le seguenti: "nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di maggio 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile, maggio e di giugno 2020";

d) al comma 4, sostituire le parole: "per i mesi di aprile e di maggio 2020" con le seguenti: "per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020";

e) dopo il comma 4 inserire il seguente: "4-*bis*. Per i soggetti di cui ai commi 1 e 3 è altresì sospeso il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU), in scadenza a giugno 2020, limitatamente agli immobili strumentali all'attività dell'impresa o all'esercizio di arti e professioni. La sospensione si applica anche all'Im-posta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento di cui alla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, e all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano di cui alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3. Il versamento sospeso della prima rata IMU è effettuato entro il 16 dicembre 2020.";

f) al comma 6, sostituire le parole: "per i mesi di aprile e maggio 2020" con le seguenti: "per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020" e sostituire le parole: "una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta" con le seguenti: "una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di maggio rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta";

g) al comma 7, sostituire le parole: «entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020" con le seguenti: "entro il 31 agosto 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di agosto 2020";

h) al comma 8, sostituire il secondo periodo con il seguente: "La ripresa della riscossione dei versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 61, commi 4 e 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, è effettuata, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 agosto 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di agosto 2020".;

i) dopo il comma 8-*bis* inserire il seguente: "8-*ter*. All'articolo 62, comma 5, decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole: "entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 agosto 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di agosto 2020"."

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

**Precluso**

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) al comma 1, 2, 3, 4 e 5 le parole: «sono sospesi», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «sono scontati, ovvero sono estinti dalla propria posizione debitoria»;

b) al comma 6, sostituire le parole: «La sospensione dei versamenti,» con le seguenti: «La cancellazione dei versamenti,»;

c) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. I versamenti estinti automaticamente ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono trasmessi agli enti impositori i quali provvedono a validare, ovvero sanare la posizione debitoria dei soggetti richiedenti, senza obbligo di restituzione.»;

d) il comma 8 è soppresso;

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Estinzione dei versamenti tributari e contributivi»

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

**18.3**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

**Precluso**

*Ai commi 1 e 3, sostituire le parole: «nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta,» con le seguenti: «rispettivamente nei mesi di marzo ed aprile 2020 rispetto al fatturato medio mensile registrato nel periodo d'imposta precedente, calcolato come media aritmetica del fatturato complessivo annuo ottenuto nel medesimo periodo,».*

**18.4**

[de Bertoldi](#), [Ciriani](#)

**Precluso**

*Dopo il comma 2, è inserito il seguente:*

"2-bis. Per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione non si dà luogo alla verifica di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n.602."».

Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole "contributivi" sono inserite le seguenti "e della verifica di cui all'articolo 48-*bis* del DPR 602/1973";

## 18.5

[de Bertoldi](#), [Ciriani](#)

### **Precluso**

*Dopo il comma 2, è inserito il seguente:*

«2-*bis*. Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi agli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633 e all'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 462.»

Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole "contributivi" sono inserite le seguenti "e dei termini relativi agli "avvisi bonari"".

## 18.6

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

### **Precluso**

*Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:*

«5-*bis*. All'articolo 88, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore, al comma 1, dopo le parole "regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»," inserire le seguenti: "del regolamento (UE) n. 360/2012 del 25 aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale.».

## 18.7

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

### **Precluso**

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

"9-*bis*. È sospeso fino al 31 dicembre 2021 il versamento dei canoni di concessione e/o subconcessione mineraria o comunque denominati, per le acque minerali destinate all'utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, previsti dalle leggi regionali in materia, nonché ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso all'utilizzo delle stesse acque."

## 18.8

[Perosino](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#)

### **Precluso**

*Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:*

9-bis. L'imposta comunale sulla pubblicità di cui al decreto legislativo n. 507 del 1993, la tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al decreto legislativo n. 507 del 1993 ed il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui all'articolo 62 del decreto legislativo n. 446 del 1997 non trovano applicazione per assenza del presupposto impositivo per tutto il periodo in cui sono state e saranno in vigore limitazioni alla circolazione delle persone o all'esercizio delle attività economiche imposte dall'Autorità a seguito della diffusione del virus COVID-19. Agli oneri derivati dal presente comma si provvede a valere ai sensi dell'articolo 43.

## 18.9

[Borgonzoni](#), [Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

### **Precluso**

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. Al fine di definire strumenti operativi e protocolli efficaci per le produzioni teatrali, è istituito un Fondo pari a 50 milioni di euro, affinché nel periodo di epidemia da Covid-19, le produzioni possano riprendere in situazioni di sicurezza.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

## 18.10

[Borgonzoni](#), [Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

### **Precluso**

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. Al fine di definire strumenti operativi e protocolli efficaci per le piccole e medie imprese italiane di produzione audiovisiva, nonché di noleggio, filmmakers e per tutte le professionalità che danno un contributo all'organizzazione cinematografica, è istituito un Fondo pari a 100 milioni di euro, affinché nel periodo di epidemia da Covid-19, le produzioni audiovisive possano riprendere ad operare in situazioni di sicurezza.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

## 18.11

[Borgonzoni](#), [Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

**Precluso**

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis

Dopo l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi), è inserito il seguente:

"Art. 15-bis. (Detrazione delle spese sostenute per la frequenza, durante la stagione estiva 2020, in Italia, per la fruizione degli spettacoli in situazione di distanziamento sociale)

1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di porre rimedio ai conseguenti gravi turbamenti dell'economia, limitatamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, dall'imposta lorda si detraggono interamente le spese per persona sostenute per l'acquisto di biglietti per la fruizione degli spettacoli in situazione di distanziamento sociale, durante la stagione estiva 2020, in Italia, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2020. Analoga detrazione spetta in relazione alle spese sostenute nell'interesse di ciascuna delle persone indicate nell'articolo 12.

2. Ai fini dell'applicazione della detrazione di cui al comma 1, bisogna essere in possesso del titolo d'acquisto rilasciato dall'esercente.

3. Il lavoratore dipendente può chiedere, che la detrazione di cui al comma 1, venga applicata dal sostituto d'imposta, che vi provvede fino a concorrenza dell'imposta lorda, a decorrere dal mese successivo alla presentazione della richiesta.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**18.12**

[Borgonzoni](#), [Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

**Precluso**

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. I contributi erogati dallo Stato, dalle Regioni e dai Comuni attraverso bandi o avvisi pubblici per essere utilizzati, entro l'anno 2020, da organismi privati che svolgono attività di spettacolo di carattere culturale indicate nella Tabella C del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono essere utilizzati dai beneficiari entro il primo trimestre del 2021.»

**18.13**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

**Precluso**

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, le parole "1° gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2021 e, comunque, solo ai contratti stipulati a decorrere dalla medesima data"».

## 18.14

[Borgonzoni](#), [Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

### Precluso

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. Per gli anni 2020 e 2021, il credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, spetta anche per le erogazioni liberali effettuate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, a favore di organismi privati che svolgono attività di spettacolo e che negli ultimi tre anni abbiano ricevuto contributi dallo Stato, dalle Regioni e dai Comuni, attraverso bandi o avvisi pubblici»

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

## 18.15

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

### Precluso

*Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:*

«9-bis. All'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "ad uso abitativo" sono soppresse.

Al comma 2, dell'articolo 3-*quinquies*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 le parole "Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020" sono soppresse».

## 18.16

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

### Precluso

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. Per l'anno 2020, il termine di versamento del 16 giugno di cui ai commi 762 e 763, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è differito al 30 settembre, senza applicazione di sanzioni ed interessi.».

## 18.17

[Borgonzoni](#), [Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

**Precluso**

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. All'articolo 56, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020 convertito nella legge n. 27 del 24 aprile 2020, aggiungere in fine le seguenti parole:

« Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle attività indicate nella -Tabella C del DPR 633/72.». Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**18.18**

[Borgonzoni](#), [Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

**Precluso**

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. All'articolo 65, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020 convertito nella legge n. 27 del 24 aprile 2020, dopo le parole: « categoria catastale C/1. », aggiungere le seguenti parole: « Ai soggetti esercenti attività svolta in immobili rientranti nella categoria catastale D/3 e altri luoghi della cultura è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 100 per cento dell'ammontare del canone di locazione o di leasing, relativo al mese di marzo 2020.». Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 80 milioni euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**18.19**

[Borgonzoni](#), [Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

**Precluso**

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. All'articolo 90 del D.L. 17 marzo 2020 convertito nella legge n. 27 del 24 aprile 2020, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo le parole "attività nello spettacolo" aggiungere le seguenti: « e per le erogazioni a favore tutti gli altri soggetti finanziati dal Fondo Unico dello Spettacolo FUS»

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**18.20**



[Borgonzoni](#), [Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

**Precluso**

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. All'articolo 95, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020 convertito nella legge n. 27 del 24 aprile 2020, dopo le parole: « professionistiche e dilettantistiche », aggiungere le seguenti parole: « e per gli enti di pubblico spettacolo ».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Consequentemente la rubrica dell'articolo è così modificata:

*(Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo e dello spettacolo)*

**18.21**

[Borgonzoni](#), [Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

**Precluso**

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

« 9-bis

Per l'anno 2020, per i redditi fino a 15.000 euro, i compensi derivanti da diritto d'autore non sono soggetti a tassazione.

Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**18.22**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

**Precluso**

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono prorogati di 150 giorni i termini dei versamenti, relativi agli atti di accertamento e riscossione di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, emessi nel periodo compreso tra il 1 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. La proroga di cui al periodo precedente è riconosciuta ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 rispetto agli stessi mese del precedente periodo d'imposta. Ai maggiori oneri, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. »

Consequentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "Sospensione di versamenti tributari e contributivi, nonché disposizioni in materia di accertamento e riscossione."

## 18.23

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

### **Precluso**

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. Non si dà luogo ad interessi e sanzioni per l'adempimento tardivo dei versamenti, che scadono entro il 31 dicembre 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti, avvisi ed ingiunzioni previsti dall'articolo 68 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.»

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "Sospensione di versamenti tributari e contributivi, nonché disposizioni in materia di accertamento e riscossione."

## 18.24

[Borgonzoni](#), [Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

### **Precluso**

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. 1. È istituito un "Fondo per la liquidità degli operatori dello spettacolo" per le piccole e medie imprese operanti nel settore, con dotazione di circa 800 milioni di euro per l'anno 2020, la cui erogazione è assicurata tramite accredito su conto corrente.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico saranno stabiliti criteri e modalità per l'erogazione del Fondo di cui al comma 1.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 800 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

## 18.25

[Borgonzoni](#), [Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

### **Precluso**

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. È istituito il "Fondo per la cultura" pari a 1000 milioni di euro per il 2020, per garantire liquidità, tramite prestiti agevolati e contributi a fondo perduto da parte dello Stato per interventi di promozione di investimenti nei settori delle imprese culturali.

Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma 1.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1000 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

## 18.26

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

### **Precluso**

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. Al comma 59, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole:" stipulati nell'anno 2019," sono soppresse.».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

## 18.27

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

### **Precluso**

*Aggiungere in fine i seguenti commi:*

«9-bis. Relativamente ai piani di rateizzazione dei carichi previsti dalla normativa vigente, e relativamente alle procedure agevolate di cui all'articolo 3, commi 2, lettera b), e 23, e all'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, nonché di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e di cui all'articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e di cui all'articolo 1, comma 796 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i termini di versamento delle rate che scadono durante il periodo di vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 sono differiti alla data di scadenza dell'ultima rata dei relativi piani. Ai maggiori oneri derivanti dal precedente periodo, pari 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

9-ter. 2. Il comma 3, dell'articolo 68, decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è abrogato.»

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "Sospensione di versamenti tributari e contributivi, nonché disposizioni in materia di accertamento e riscossione."

**18.28**

[de Bertoldi, Ciriani](#)

**Precluso**

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. All'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sostituire il primo comma con il seguente: "1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa ed agli enti non commerciali è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili."»

**G18.100**

[Cerno, De Petris](#)

**Precluso**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga dei termini amministrativi e processuali,

premessi che:

- l'articolo 9 del provvedimento al nostro esame proroga di sei mesi i termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione che abbiano già conseguito l'omologa da parte del Tribunale, nonché degli accordi di composizione della crisi e dei piani di ristrutturazione;

- con riguardo ai procedimenti di omologa dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione ancora pendenti alla data del 23 febbraio 2020, è invece riconosciuta al debitore la possibilità di ottenere dal Tribunale un nuovo termine per elaborare *ex novo* una proposta di concordato o un accordo di ristrutturazione (comma 2), ovvero di optare per la modifica unilaterale dei termini di adempimento originariamente prospettati nella proposta e nell'accordo (comma 3);

- nei concordati in bianco e negli accordi di ristrutturazione dei debiti sono concesse ulteriori proroghe dei termini di deposito delle proposte, motivate espressamente con riferimento all'emergenza (commi 4 e 5); termini che, in relazione al concordato in bianco, sono stati ulteriormente allungati con una modifica introdotta dalla Camera;

- un'altra modifica introdotta dalla Camera ha previsto la possibilità per il debitore di rinunciare a tali procedure già avviate sostituendole con la predisposizione di piani attestati di risanamento (comma 5-bis);

considerato che:

- resta preclusa alle imprese la rimodulazione delle scadenze del debito fiscale già definito in concordato e oggetto della cd. rottamazione fiscale ter (sgravio di penalità e interessi e rimodulazione dei termini di pagamento ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge n. 119 del 2018), e ciò anche per le imprese ammesse al concordato in continuità aziendale ai sensi dell'articolo 186-bis della legge fallimentare;

- le imprese, anche in relazione alla sospensione dei cantieri provocata dalle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica, non hanno liquidità e conseguentemente non possono far fronte agli adempimenti già previsti dal concordato;

- la dilazione di 6 mesi di cui al comma 1 dell'articolo 9, del provvedimento al nostro esame, per gli adempimenti previsti dal concordato preventivo non appare assolutamente sufficiente ad evitare il rischio fallimento di aziende che prima della crisi erano in ripresa e dunque lasciavano prevedere un tendenziale equilibrio gestionale;

- occorre, dunque, agire per preservare, contemporaneamente, da una parte la ricchezza nazionale costituita dal patrimonio delle aziende che verrebbe svalutato con il fallimento e, dall'altra, l'effettività delle entrate fiscali dovute da queste medesime aziende e da quelle del rispettivo indotto; impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di impartire direttive all'Agenzia delle entrate ed all'Agenzia delle riscossioni affinché le imprese ammesse al concordato in continuità aziendale abbiano la possibilità, invariato il privilegio, di accedere ad una rimodulazione del debito fiscale, in attesa di uno specifico intervento normativo.

## G18.101

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

### **Precluso**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga dei termini amministrativi e processuali,

premessi che:

il provvedimento, al fine contenere le ricadute economiche e sociali determinatesi a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19, dedica l'intero Titolo IV ad una serie di misure fiscali a sostegno della liquidità di famiglie ed imprese prevedendo, tra l'altro, la sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria, e del relativo versamento dell'Iva, oltre alla sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi a carico dei contribuenti;

pur apprezzando lo sforzo di intraprendere specifiche disposizioni per aiutare le imprese in carenza di liquidità, ha tralasciato di approfondimento numerosi e consequenziali effetti generati dalle misure contenitive delle attività quotidiane lavorative di molti professionisti;

in particolare, fortissime preoccupazioni sono state manifestate dal comparto dello spettacolo, iscritti alla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), molti dei quali con redditi annuali che non superano i 10.000 euro e che fanno dei proventi dell'utilizzazione delle proprie opere il loro unico mezzo di sostentamento;

oltretutto, visto che la qualificazione giuridica di tali proventi non pare esservi un orientamento consolidato e univoco in materia: ovvero, se da un lato, in quanto crediti pecuniari, non appaiono configurabili alla stregua di stipendi, salari o altre indennità da rapporto di lavoro o di impiego, con conseguente esclusione delle limitazioni di pignorabilità previste per legge, restano perfettamente e interamente pignorabili presso terzi ai sensi dell'articolo 111, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633 in materia di diritto d'autore;

il serio e concreto rischio che l'attivazione delle procedure esecutive nei confronti di suddetti soggetti rischierebbe di far trovare molti giovani professionisti in difficoltà economiche di sostentamento da beni di prima necessità,

impegna il Governo:

ad adottare, già nel prossimo provvedimento utile, disposizioni urgenti e derogatorie che dispongano l'impignorabilità dei crediti pecuniari, quantomeno con riferimento alle posizioni debitorie che i soggetti in questione assumono nei confronti della Pubblica Amministrazione e affidate all'Agenzia delle entrate, così da poter limitare gli eventuali pignoramenti e consentire la sopravvivenza di una categoria troppo spesso dimenticata dalle strategie di intervento pubblico.

## G18.102

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

### **Precluso**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga dei termini amministrativi e processuali,

premesso che:

la massiccia iniezione di liquidità tanto declamata ad oggi ancora non sembra aver prodotto i suoi effetti;

interventi di minor entità ma comunque significativi avrebbero potuto essere previsti nel provvedimento in esame, come ad esempio la sospensione temporanea della ritenuta d'acconto dell'8 per cento;

si ricorda in proposito, che l'art. 25 DL 78/2010 convertito con legge 122 del 30 luglio imponeva la ritenuta d'acconto del 10 per cento ai beneficiari dei bonifici effettuati dai contribuenti per ottenere le detrazioni d'imposta per il risparmio energetico o per gli interventi di ristrutturazione edilizia. Tale aliquota è stata prima ridotta al 4 per cento grazie alla Manovra 2011, per essere poi rialzata - portandola all'8 per cento - con la Legge di Stabilità 2015. Quindi, a partire dal 1° gennaio 2015, la ritenuta d'acconto è pari all'8 per cento;

il «sostituto di imposta», cioè il soggetto che opera la ritenuta e la versa all'erario non è però il committente dei lavori, ma le banche o le Poste alle quali arrivano i bonifici in accredito. Saranno dunque questi soggetti a dover rilasciare, a chiusura dell'anno fiscale, la certificazione della ritenuta effettuata;

in forza di tale normativa, nel momento in cui vengono accreditate le somme nelle banche o alle Poste italiane S.p.A. viene trattenuto un ammontare pari all'8 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa. L'introduzione vincolante ed erga omnes della fatturazione elettronica fa venire meno una delle principali motivazioni della ritenuta, rimanendo solo quella di anticipo di cassa a favore dello Stato sui futuri ricavi delle imprese. In definitiva, il permanere di meccanismi quali la ritenuta d'acconto sull'8 per cento in presenza della fatturazione elettronica configurerebbe la mera ed unica volontà da parte dello Stato di incamerare anticipazioni sulle legittime e costituzionalmente protette attività aziendali, disinteressandosi di ogni altra conseguenza, essendo venuta appunto meno la ragione principale alla base delle misure in parola; è opportuno, pertanto, al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, mettere in campo tutte le misure utili e attuabili nel breve periodo,

impegna il Governo:

a prevedere, attraverso l'adozione di ulteriori iniziative normative, la sospensione per gli anni 2020 e 2021 della ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari di cui

all'articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

### 18-bis.0.1

[Gasparri](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

#### Precluso

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 18-ter.

1. Ai titolari di strutture ricettive di qualsiasi grandezza, compresi quelli che esercitano l'attività non professionale, tenuti al pagamento del canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo di cui dall'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è riconosciuto un credito di imposta pari all'importo del canone versato relativo all'anno 2020.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. All'onere derivante dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti e i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.»

### 18-bis.0.2

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

#### Precluso

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 18-ter.

*(Credito d'imposta sul costo di magazzino)*

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi non superiori a 10 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che hanno subito una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta, per l'anno 2020 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare degli acquisti di beni destinati alla rivendita annotati contabilmente nel periodo compreso dal 1° giugno 2019 al 12 marzo 2020.

2. Le imprese di cui al comma 1 possono acquisire il credito d'imposta in considerazione della situazione di grave crisi di liquidità, ed in base all'art. 107, par. 2 lett. b) e par. 3 lett.b) del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e alla Comunicazione della Commissione Europea 2020/C 91 I/011863 del 20 marzo 2020 riguardante il Quadro Temporaneo per le misure di aiuti di stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di Covid-19. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,



del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni.

3. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e può essere ceduto ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.»

### 18-bis.0.3

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

#### **Precluso**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 18-ter.

*(Modifiche all'articolo 17 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 435 del 2001)*

1. All'articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: "entro il 20 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 16 luglio" e le parole: "entro l'ultimo giorno", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "entro il giorno 16";

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018."»

### 18-bis.0.4

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

#### **Precluso**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 18-ter.

*(Anticipazione della integrale deducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali)*

1. Il comma 773 dell'art. 1, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, è sostituito dal seguente:

"773. Le disposizioni di cui al comma 772 relative alla deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni dell'IMU, dell'IMI e dell'IMIS hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019".»

### 18-bis.0.5

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

#### **Precluso**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 18-ter.

*(Proroga adeguamento a sentenza della Corte di Giustizia UE del 14 marzo 2019, causa C-449/17)*



All'articolo 32 del decreto-Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1-*bis*: la parola "2020" ovunque essa ricorra è sostituita dalla seguente: "2021".
- b) al comma 5, la parola "2020" è sostituita dalla seguente: "2021". »

#### 18-bis.0.6

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

##### **Precluso**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 18-ter.

*(Sgravio dell'imposta sul valore aggiunto per i soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunità europea).*

1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, all'articolo 38-*quater*, del Decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, prima delle parole "Le cessioni a soggetti domiciliari o residenti fuori dall'Unione Europea" sono premesse le seguenti: "A partire dal 1° gennaio 2020";

b) al primo periodo sostituire le parole "a lire 300 mila" con le seguenti "70 euro".

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

#### 18-bis.0.7

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

##### **Precluso**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 18-ter.

*(Misure per il sostegno delle Agenzie di Viaggio)*

1. Al fine di garantire misure di sostegno per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, la disciplina di cui l'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 si applica anche agli acquisti effettuati presso le Agenzie di viaggio all'interno dell'Unione Europea.»

#### 18-bis.0.8

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

##### **Precluso**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 18-ter.

*(Esenzione dal pagamento della TARI per le imprese turistico ricettive e termali)*

1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, a decorrere dalla data di adozione della delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, e fino al 30 settembre 2020, le imprese turistico-ricettive e termali sono esonerate, a richiesta dell'interessato e nel limite di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2020, dal pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

**18-bis.0.9**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

**Precluso**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 18-ter.

*(Esenzione tassa sui rifiuti per le imprese interessate dai provvedimenti di chiusura connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19)*

1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, per l'anno 2020, non è dovuto il pagamento della tassa sui rifiuti di cui al comma 639, legge 27 dicembre 2013 n. 147 dalle imprese detentrici a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti e suscettibili di produrre rifiuti urbani che siano state interessate dai provvedimenti di chiusura connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

2. Sono escluse dalle previsioni di cui al comma 1 le imprese di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è costituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con dotazione di un miliardo di euro destinato a compensare il minor gettito delle entrate locali determinato dall'esenzione della tassa sui rifiuti per l'anno 2020.

4. La ripartizione delle disponibilità del fondo a favore degli enti locali avviene sulla base di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

5. Agli oneri di cui al presente articolo valutati in mille milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

**18-bis.0.10**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

**Precluso**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 18-ter.

*(Incentivi per nuove assunzioni nel settore dei servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici)*

1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e favorire la ripresa del settore dei servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici e la ricostituzione delle relative posizioni lavorative, alle imprese che svolgono tali attività con il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa sul territorio nazionale è riconosciuta, sino al 31 dicembre 2020, una riduzione del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 600 euro mensili per ciascun lavoratore assunto dopo il 23 febbraio 2020, anche a tempo determinato. La riduzione non è dovuta per i periodi in cui il lavoratore è ammesso alle prestazioni di integrazione salariale.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

## 18-bis.0.11

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

**Precluso**

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 18-ter.

*(Incentivi per la riassunzione dei lavoratori delle aree a vocazione turistica stagionale)*

1. Al fine di favorire la ripresa del settore turistico stagionale, fortemente penalizzato dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, e la ricostituzione delle relative posizioni lavorative, alle imprese che svolgono un'attività in aree a vocazione turistica stagionale con il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa sul territorio nazionale è riconosciuta, sino al 31 dicembre 2020, una riduzione del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 600 euro mensili per ciascun lavoratore assunto dopo il 23 febbraio 2020, anche a tempo determinato. La riduzione non è dovuta per i periodi in cui il lavoratore è ammesso alle prestazioni di integrazione salariale.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

## 18-bis.0.12

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

**Precluso**

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 18-ter.

*(Sospensione dei pagamenti delle utenze per imprese turistico-ricettive, alberghiere ed extra alberghiere, aziende termali, bed and breakfast e affittacamere)*

1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'Autorità di

regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 31 dicembre 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per tutte le imprese turistico-ricettive, aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, *bed and breakfast* e affittacamere che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.».

#### **18-bis.0.13**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

##### **Precluso**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 18-ter.

*(Compensazione dei crediti di imposta relativi alle imposte dirette)*

1. In deroga all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, maturati nel periodo precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto può essere effettuata anche prima della presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

#### **18-bis.0.14**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

##### **Precluso**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 18-ter.

*(Preclusione alla compensazione dei crediti di imposta in presenza di debito su ruoli definitivi)*

1. Per l'anno 2020, non trova applicazione la preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.».

#### **18-bis.0.15**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

##### **Precluso**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 18-ter.

*(Proroga versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni)*

1. All'articolo 60, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sostituire le parole: "sono prorogati al 20 marzo 2020" con le seguenti: "sono prorogati al 30 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020".

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

## 18-bis.0.16

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

### Precluso

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 18-ter.

*(Mini-IRES sperimentale)*

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, il reddito d'impresa dichiarato dalle società e dagli enti di cui all'articolo 73, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che rientrino nella definizione di piccola impresa contenuta nella Raccomandazione UE 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, fino a concorrenza dell'importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'incremento di patrimonio netto, è assoggettato all'aliquota di cui all'articolo 77 del predetto testo unico ridotta di 4 punti percentuali.

2. Ai fini del comma 1:

a) si considerano riserve di utili non disponibili le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell'articolo 2433 del codice civile in quanto derivanti da processi di valutazione. Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili;

b) l'incremento di patrimonio netto è dato dalla differenza tra il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta di riferimento, senza considerare il risultato del medesimo esercizio, al netto degli utili accantonati a riserva, agevolati nei periodi di imposta precedenti, e il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, senza considerare il risultato del medesimo esercizio.

3. Per ciascun periodo d'imposta, la parte degli utili accantonati a riserva agevolabili che eccede l'ammontare del reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento degli utili accantonati a riserva agevolabili dell'esercizio successivo.

4. Per le società e per gli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, che partecipano al consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129 del medesimo testo unico, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta, determinato ai sensi del comma 1 da ciascun soggetto partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche all'importo determinato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico che esercitano l'opzione per il consolidato mondiale di cui ai successivi articoli da 130 a 142 del medesimo testo unico.

5. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta determinato dalla società partecipata ai sensi del comma 1 è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell'importo su cui spetta l'aliquota ridotta dell'esercizio successivo, determinato ai sensi del presente comma.

6. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5 sono applicabili anche ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.

7. L'agevolazione di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 è cumulabile con altri benefici eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito e di quelli di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

8. I soggetti di cui al comma 1 sono esonerati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-*bis* del decreto- legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, altresì il pagamento dell'acconto non può essere superiore a quello versato nell'anno precedente.

9. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.520.000.000 euro per gli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.»

## 18-bis.0.17

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

### Precluso

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 18-ter.

*(Proroga affidamento accertamento e riscossione tributi degli enti locali)*

1. All'articolo 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-*bis*. Salvo diversa pattuizione fra l'ente locale e gli affidatari dei servizi di accertamento e riscossione, e salvo che non sia stata già indetta una gara per l'affidamento del servizio alla data del 28 febbraio 2020, i contratti stipulati con i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in corso alla medesima data, e con scadenza entro il 31 dicembre 2020, sono prorogati di un anno dalla loro scadenza."».

## 18-bis.0.18

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

### Precluso

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 18-ter.

*(Esenzioni per il pagamento della Tari)*

1. All'articolo 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Per il solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, i comuni possono deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni nei confronti dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 rispetto agli stessi mese del precedente periodo d'imposta, in relazione alla sospensione delle rispettive attività. Le ulteriori riduzioni sono stabilite nel limite massimo di spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2020, da ripartire fra i singoli comuni secondo gli stanziamenti previsti con un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e di intesa con la Conferenza Città Stato ed autonomie locali di cui al decreto legislativo n. 28 agosto 1997, n. 281, in proporzione alla popolazione e al reddito medio pro-capite comunale. È istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze un Fondo con una dotazione di 200 milioni per l'anno 2020 per il ristoro ai Comuni delle maggiori riduzioni previste ai periodi precedenti. De erogare a ciascun comune entro il 30 settembre 2020 secondo le modalità stabilite dal medesimo regolamento di cui al secondo periodo. Non si applica il secondo periodo del comma 660 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147."

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni pe l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

## 18-bis.0.19

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

### Precluso

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 18-ter.

*(Disposizioni in materia di agevolazioni per scuole paritarie)*

1. Al fine di garantire l'effettività e l'integrità del diritto all'istruzione, come sancito dagli articoli 33 e 34 della Costituzione, presso il Ministero dell'istruzione è istituito un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla concessione di garanzie fino al 31 dicembre 2020, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma a sostegno delle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62.

2. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "i-bis) gli immobili con destinazione mista, relativamente alla frazione di unità



immobiliare destinata esclusivamente allo svolgimento di attività didattiche con modalità non commerciali ai sensi dell'articolo 1, comma 8, secondo periodo, della legge 10 marzo 2000, n. 62".

3. All'articolo 1, comma 8, della legge 10 marzo 2000, n. 62, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fermo restando quanto previsto dal primo periodo, alle scuole paritarie è riconosciuta l'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *i-bis*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, qualora la scuola paritaria, di qualsiasi ordine e grado, svolga le attività didattiche con modalità non commerciali, secondo i seguenti criteri, riportati nello statuto o atto costitutivo, redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:

a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente;

b) obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale;

c) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salva diversa destinazione imposta dalla legge;

d) svolgimento dell'attività dietro il versamento di corrispettivi tali da consentire il pareggio di bilancio dell'ente, qualora il corrispettivo medio percepito dalla scuola paritaria sia inferiore al costo medio per studente pubblicato periodicamente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai fini della verifica del rispetto del requisito previsto dall'articolo 4, comma 3, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200".

4. A decorrere dall'anno finanziario 2020, fermo restando quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), una quota pari al dieci per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente al sostegno delle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e degli asili nido privati.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, su proposta del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente articolo. Le disposizioni ivi contenute entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale.

6. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1,5 miliardi di euro per l'anno 2020, e a 1,4 miliardi di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede:

- quanto a 1,5 miliardi di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

- quanto a 1,4 miliardi di euro a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

## 18-bis.0.20

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

**Precluso**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*



«Art. 18-ter.

*(Interventi fiscali e contributivi per la pesca professionale)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per assicurare la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, nonché dei pescatori che operano nelle acque interne e lagunari, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono riconosciuti nel limite del 90 per cento alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 26 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

### 18-bis.0.21

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

**Precluso**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 18-ter.

*(Misure in favore del settore della pesca in acque marittime, interne e lagunari e dell'acquacoltura)*

1. In favore delle imprese di pesca delle acque marine, interne e lagunari nonché dell'acquacoltura, gravemente danneggiate dall'emergenza epidemiologica COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese del medesimo comparto produttivo, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo denominato «Fondo per il sostegno al settore della pesca in acque marittime, interne e lagunari e dell'acquacoltura», con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2020, le cui risorse sono destinate a interventi volti a fare fronte ai danni diretti e indiretti e alla perdita di reddito causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Con uno o più decreti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui al comma 1.

3. Agli oneri previsti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

### 18-bis.0.22

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

**Precluso**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 18-ter.

*(Bonus per i pescatori)*

1. Ai lavoratori imbarcati del settore della pesca e dell'acquacoltura, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, operanti nelle acque marittime, interne e lagunari, di cui alla

legge 13 marzo 1958, n. 250, inclusi quelli titolari di partita IVA, non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e che nel 2019 hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro e hanno svolto almeno 30 giornate effettive di attività di lavoro, è riconosciuta un'indennità per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 pari a 30 euro al giorno. Sono esclusi i soggetti che percepiscono altre indennità e percettori di forme pensionistiche.»

*Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

#### **18-bis.0.23**

[de Bertoldi](#), [Ciriani](#)

##### **Precluso**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 18-ter.

*(Proroga del versamento a saldo per esercenti imprese, arti e professioni)*

1. Per i soggetti esercenti imprese, arti e professioni, il termine del 30 giugno 2020 per il versamento a saldo delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per l'anno 2019 è prorogato al 30 novembre 2020.»

#### **18-bis.0.24**

[de Bertoldi](#), [Ciriani](#)

##### **Precluso**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 18-ter.

1. I versamenti relativi all'anno 2020 dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, cui sono tenuti i gestori delle strutture ricettive o dell'immobile destinato alle locazioni brevi, ivi compresi i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono sospesi sino alla data del 31 dicembre 2020.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### **18-bis.0.25**

[de Bertoldi](#), [Ciriani](#)

##### **Precluso**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 18-ter.

1. Per l'anno 2020, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie realizzate tramite impianti e mezzi pubblicitari collocati in luogo pubblico, aperto al pubblico o da tali luoghi percepibili, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa di complessivi 50 milioni di euro, al fine di assicurare il mantenimento dell'occupazione del settore, garantire la prosecuzione delle attività delle imprese, la continuità dei contratti con le pubbliche amministrazioni e garantire una piena ripresa dei consumi dopo la pandemia da COVID-19.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto, sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, le modalità e i criteri di attuazione della misura, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al precedente comma.

3. Le Amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività amministrative inerenti alle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

**18-bis.0.26**

[de Bertoldi](#), [Ciriani](#)

**Precluso**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 18-ter.

*(Riduzione dei contributi previdenziali a favore degli Enti del Terzo Settore)*

1. Agli Enti del Terzo Settore, comprese le Cooperative Sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, che svolgono attività in modalità residenziale e semiresidenziale comprese tra quelle indicate alle lettere a), b) e c) del 1° comma dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, si applica, sino al 1° giugno 2020, il beneficio della riduzione del 50 per cento dei contributi previdenziali a carico datoriale per tutti i lavoratori dipendenti.».

**18-bis.0.27**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

**Precluso**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 18-ter.

*(Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e di premi di assicurazione obbligatoria Start-up e PMI innovative)*

1. All'articolo 61, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo la lettera a), è aggiunta

la seguente:

"a-bis). Piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2015, n. 33, nonché *start-up* innovative di cui alla Sezione IX del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221."»

#### 18-bis.0.28

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

**Precluso**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 18-ter.

*(Sospensione provvedimenti esecutivi proventi dell'utilizzazione e gli esemplari dell'opera)*

1. Al fine di garantire misure di sostegno in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, in deroga articolo 111, comma 2, della Legge 22 aprile 1941, n. 633, i proventi dell'utilizzazione e gli esemplari dell'opera non possono essere dati in pegno o essere pignorati ovvero essere sequestrati secondo la norma del Codice di procedura civile fino al 31 dicembre 2020.

2. Decorso il termine di cui al comma 1, i pagamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione in cinque anni con rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2021.»

#### 18-bis.0.29

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

**Precluso**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 18-ter.

*(Sospensione dei termini di pagamento)*

1. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione, dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 31 dicembre 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per i comuni di tutto il territorio nazionale. I pagamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione in dieci anni con rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2021».

#### 18-bis.0.30

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

**Precluso**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 18-ter.

*(Sospensione dei pagamenti dei costi fissi delle utenze per gli impianti sportivi)*

1. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino all'8 marzo 2021, dei termini di pagamento dei costi fissi delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per gli impianti sportivi situati su tutto il territorio nazionale.

2. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto-legge, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del comma 1, individuando, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura nell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il versamento delle somme oggetto di sospensione relative al pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata con la prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione.»

#### **18-bis.0.31**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

#### **Precluso**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 18-ter.

*(Esonero di versamenti tributari e contributivi)*

1. In seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alla persistente grave crisi di mercato, coloro che esercitano l'attività professionale rientrante nei codici ateco 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, sono esonerati dai versamenti in autoliquidazione relativi:

a) alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) all'imposta sul valore aggiunto;

c) ai contributi previdenziali e assistenziali;

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 1.500 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come

rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

b) quanto a 700 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

#### **18-bis.0.32**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

##### **Precluso**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 18-ter.

*(Disposizioni in materia di tributi locali)*

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono disposte le seguenti misure:

a) per il 2020, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, CAPO II, ovvero il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono, su richiesta, essere sostenuti per l'80 per cento da contributo statale tramite l'accesso al fondo di cui al comma 2.

b) per il 2021, il canone per l'occupazione delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico di cui all'articolo 1, comma 819, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, può, su richiesta, essere sostenuto per l'80 per cento, da contributo statale tramite l'accesso al fondo di cui al comma 2.

c) Per gli anni 2020 e 2021 le occupazioni di cui alle lettere a) e b), possono essere concesse fino a un massimo di due volte la superficie intera.

2. Per l'attuazione della presente disposizione, è istituito un fondo presso il Ministero dell'interno con una dotazione di 250 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentiti l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), l'Associazione Nazionale Piccoli Comuni D'Italia A.N.P.C.I. e l'Unione delle Province d'Italia, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

#### **18-bis.0.33**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

##### **Precluso**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 18-ter.

*(Credito di imposta sui versamenti fiscali e previdenziali)*

1. Ai contribuenti i quali, non avvalendosi delle sospensioni dei versamenti previste dal presente decreto-legge, nonché dagli articoli 61 e 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, effettuino tutti versamenti sospesi, è riconosciuto, nel limite di spesa complessivo di 5.000 milioni di euro per l'anno 2021, un credito di imposta pari al 10 per cento dei versamenti tributari e contributivi effettuati nell'anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 1.500 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

b) quanto a 3.000 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n.160;

c) quanto a 500 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.»

#### **18-bis.0.34**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

#### **Precluso**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 18-ter.

*(Modifiche alla legge 23 febbraio 1999, n. 44)*

1. Al fine di evitare che gli effetti economici negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 aggravino ulteriormente la situazione delle vittime delle richieste estorsive e dell'usura, all'articolo 20, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, dopo il comma 7-ter è aggiunto il seguente:

"7-quater. La decorrenza dei termini per la riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni e delle proroghe previste dal presente articolo riprende contestualmente all'attività di corresponsione dell'elargizione. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili."

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **18-bis.0.35**



[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

**Precluso**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 18-ter.

*(Fondo a sostegno della rideterminazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche)*

1. Al fine di contrastare gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sugli esercizi commerciali e i pubblici esercizi, per l'anno 2020 e 2021 gli enti locali che amplino di almeno il 50 per cento la superficie degli spazi e aree pubbliche oggetto di occupazione senza corrispettivamente elevare l'importo del relativo canone (COSAP) per gli esercizi commerciali e i pubblici esercizi hanno diritto ad un contributo premiale assegnato con le modalità di cui al comma 2.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito un fondo presso il Ministero dell'Interno con dotazione di un miliardo di euro. Con decreto del Ministero dell'Interno sono stabilite le modalità di attribuzione del contributo di cui al comma 1 e i criteri di ripartizione del fondo.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari ad un miliardo di euro si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2020 e 2021, del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.»

**18-bis.0.100**

[Croatti](#)

**Precluso**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 18-ter

*(Sospensione canoni demaniali marittimi).*

1. Sono sospesi, fino al 31 dicembre 2020, i pagamenti dei canoni demaniali marittimi per le strutture turistiche balneari.

2. I pagamenti di cui al comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate bimestrali di pari importo a decorrere da marzo 2021.»

**18-bis.0.36**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

**Precluso**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 18-ter.

*(Abrogazione della disciplina delle ritenute in materia di appalti)*

1. L'articolo 17-bis del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è abrogato.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in 127 milioni annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»



## 18-bis.0.37

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

### Precluso

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 18-ter.

*(Differimento dell'entrata in vigore della disciplina delle ritenute in materia di appalti)*

1. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole "dal 1° gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2021 e solo ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2021.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in 127 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

## 19.1

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

### Precluso

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione. L'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto sono estinte, ovvero non corrisposte né risultanti alla posizione debitoria dei soggetti richiedenti.»

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.".

## 19.2

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

### Precluso

*Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:*

a) al primo periodo, le parole: "31 maggio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2020" e le parole: ", a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato" sono soppresse;

b) al secondo periodo le parole: "e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi" sono soppresse.

### 19.3

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, nel primo periodo, le parole: ", a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato" sono sostituite dalle seguenti: ", a condizione che nel mese precedente abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente ed assimilato non superiori a 1.400 euro."*

### 19.0.1

[Vitali](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

#### **Precluso**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 19-bis.

1. Fino al 31 dicembre 2022, la percentuale delle provvigioni da parte delle agenzie immobiliari per l'esercizio di attività di mediazione così come definita dall'articolo 1754 del codice civile, non può essere superiore all'1,5 per cento. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

### 19.0.2

[Vitali](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

#### **Precluso**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 19-bis.

1. Fino al 31 dicembre 2022, l'importo degli onorari notarili per gli atti di cui alla tabella A del D.M. 20 luglio 2012, n. 140, come modificata dal D.M. 2 agosto 2013, n. 106, aventi ad oggetto immobili con un valore non eccedente i 400 mila euro, è fissato in euro 1.000. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

### 19.0.3

[Richetti](#)

#### **Precluso**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 19-bis.

*(Disposizioni in materia di permessi retribuiti)*

1. Dopo l'articolo 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente articolo:

*"Art. 24-bis*

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 23 e 24 del presente decreto, i dipendenti delle imprese che occupano fino a quindici addetti hanno diritto di fruire, entro il 30 giugno 2021 e anche in maniera non continuativa, di trenta giorni di permesso retribuito. Tali giornate sono preventivamente concordate per iscritto, anche in via telematica, tra il lavoratore e il datore di lavoro.

2. Per le giornate di permesso di cui al comma precedente è dovuta un'indennità pari alla retribuzione giornaliera calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. Le medesime giornate sono coperte da contribuzione figurativa.

3. L'indennità spettante ai sensi del comma 2 è anticipata dal datore di lavoro e, dal secondo mese successivo al periodo di paga durante il quale sono state fruite le giornate di permesso, è posta in compensazione con i contributi previdenziali e assistenziali da questi dovuti. Nel caso in cui dalla denuncia contributiva risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro, l'INPS è tenuto a rimborsare l'importo del saldo a credito del datore di lavoro entro 45 giorni dalla presentazione della denuncia stessa.

4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta la perdita del diritto al rimborso cui al secondo comma."»

#### 19.0.4

[Pichetto Fratin](#), [Damiani](#)

**Precluso**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

*«Art. 19-bis.*

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, a partire dal mese di maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, il contributo di solidarietà erogato dall' Enpam ai medici che abbiano avuto cali di almeno il 20 per cento del proprio reddito rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, non è soggetto a ritenuta fiscale.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 120 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

#### 19.0.5

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

**Precluso**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

*«Art. 19-bis*

*(Sospensione canoni concessioni demaniali per finalità di pesca e acquacoltura)*

1. Per l'anno 2020 è sospeso il pagamento dei canoni delle concessioni demaniali, sia marittime

che di altra natura, dovuti a qualunque titolo, per le attività di pesca e acquacoltura da parte di imprese, cooperative e loro consorzi.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2021, alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.

3. Alle concessioni di specchi acquei demaniali, rilasciate o rinnovate, ai sensi del comma 2, per le aree non occupate da strutture produttive, si applica il canone annuo pari a un decimo di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595 e successive modificazioni.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per il 2020 e a 3 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

## 19.0.6

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

### **Precluso**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 19-bis

*(Regime forfetario per l'avvio di nuove attività)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, al fine di favorire l'avvio di nuove attività per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni e per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni che partecipino, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllino direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, nonché per le società di cui al decreto legislativo 12 dicembre 2019, n. 14, l'applicazione dell'aliquota di imposta sostitutiva è stabilita nella misura del 5 per cento, a condizione che:

a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;

c) qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore al limite di 65.000 euro.

2. I ricavi conseguiti e i compensi percepiti dai soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme

afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva.

3. I soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sono esonerati dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, dall'obbligo di fatturazione elettronica previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-*bis* del decreto- legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 350.000.000 euro per l'anno 2020, a 2.500.000.000 euro per l'anno 2021 e pari a 1.570.000.000 euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 350.000.000 euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

b) quanto a 2.500.000.000 euro per l'anno 2021 e a 1.570.000.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

## 19.0.7

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

### **Precluso**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 19-*bis*.

*(Regime forfetario sperimentale)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni e gli esercenti attività di impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi fino a 100.000 euro ragguagliati ad anno, possono applicare al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con l'aliquota del 15 per cento.

2. Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e dei compensi di cui al comma 1:

a) non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali ai sensi del comma 9 dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

b) nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si

assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

3. I soggetti di cui al comma 1, determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell'allegato n. 4, di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata.

4. I ricavi conseguiti e i compensi percepiti dai soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva.

5. I soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti persone fisiche indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.

6. I soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sono esonerati dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, dall'obbligo di fatturazione elettronica previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-*bis* del decreto- legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dal versamento degli acconti dell'imposta, per l'anno 2020, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, altresì il pagamento dell'acconto non può essere superiore a quello versato nell'anno precedente.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 240.000.000 euro per l'anno 2020, a 2.350.000.000 euro per l'anno 2021 e pari a 1.670.000.000 euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 240.000.000 euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

b) quanto a 2.350.000.000 euro per l'anno 2021 e a 1.670.000.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

## 20.0.1

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

### Precluso

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 20-*bis*.

*(Pagamento debiti PA e misure di vantaggio per le imprese)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e fino al termine del 31 dicembre 2022 compreso, anche in deroga ad ogni altra disposizione di legge in contrasto con il

presente articolo, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e appositamente certificati da parte delle stesse amministrazioni pubbliche debentrici, possono essere indennizzati, rimborsati, ovvero liquidati ai soggetti debitori con trasferimento del corrispondente importo con le modalità cui al comma 2.

2. Per le finalità di cui al precedente comma, gli istituti di credito o gli intermediari finanziari interessati al trasferimento dei rimborsi, avvalendosi della garanzia della Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.), possono liquidare le dovute spettanze attivando strumenti volti alla compensazione del credito, giroconto del debito, cessione del corrispondente credito a coloro che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere concessa, in conformità con la normativa dell'Unione europea, la garanzia di Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.) su esposizioni assunte o da assumere dalle banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del trasferimento del credito di cui al comma precedente, alle imprese con sede in Italia che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza epidemiologica da « COVID-19 » e che hanno maturato crediti nei confronti della pubblica amministrazione.

4. Le modalità di attuazione delle disposizioni per acquisire il rimborso del credito, ovvero trasformarlo in giroconto di debito sono definite con provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della norma sulla base di una convenzione quadro stipulata dalla stessa Cassa depositi e prestiti con l'Associazione bancaria italiana (ABI), previa richiesta favorevole di autorizzazione congiunta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico".

5. Presso la Cassa Depositi e Prestiti è istituita un'apposita sezione del fondo, con dotazione pari a 5 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022, finalizzata all'attivazione di garanzie dirette ad agevolare i soggetti beneficiari del trasferimento del credito, ovvero alla cessione del corrispondente stesso credito verso altri fornitori oppure soggetti privati, con la facoltà di successiva e ulteriore cessione del credito.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

## 20.0.2

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

### **Precluso**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 20-bis.

*(Misure in materia di compensazione)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine del 31 dicembre 2021 compreso, anche in deroga ad ogni altra disposizione di legge in contrasto con la presente previsione, il limite massimo dei crediti di imposta nonché dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è fissato in euro 3.500.000,00 per ciascun anno solare.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.



3. Ai fini dell'applicazione del comma 1, non operano, fino alla data del 31 dicembre 2021 compresa, le disposizioni attualmente in vigore che subordinano il diritto alla compensazione alla presentazione della dichiarazione o della istanza da cui emerge il credito e al decorso dei termini ex lege previsti dopo tale data. Conseguentemente i crediti per l'imposta sul valore aggiunto, i crediti relativi alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'Imposta Regionale Attività Produttive, nonché i crediti nei confronti degli enti previdenziali già maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto sono da intendersi immediatamente utilizzabili in compensazione secondo le ordinarie modalità previste. Il contribuente ha comunque l'onere di redigere appositi prospetti di autoliquidazione attribuendovi data certa e l'onere di conservarli fino allo spirare dei termini di decadenza per l'accertamento in base alle norme vigenti.

4. Resta fermo il divieto di compensare crediti sconosciuti con atto della pubblica amministrazione divenuto definitivo per mancata impugnazione o per effetto di pronuncia dell'autorità giudiziaria passata in giudicato.

5. I crediti eccedenti il limite per ciascun anno solare di euro 3.500.000,00 di cui al comma 1 possono essere portati in compensazione nei periodi di imposta successivi senza limitazioni di tempo, ovvero possono essere chiesti a rimborso in base alle normative attualmente in vigore. In tale ultimo caso, anche in deroga ad ogni altra disposizione di legge vigente, l'amministrazione finanziaria, in caso di presenza di contestazioni tributarie a carico della impresa contribuente, ha la possibilità di negare i rimborsi soltanto ed esclusivamente qualora le contestazioni medesime siano divenute definitive per mancata impugnazione dell'atto impositivo o per pronuncia dell'autorità giudiziaria passata in giudicato. In ogni caso il diniego non può eccedere il debito tributario contestato e divenuto definitivo. Non è consentito all'amministrazione finanziaria sospendere in tutto o in parte i rimborsi in presenza di contestazioni tributarie di qualsiasi natura e riferite a qualsiasi periodo di imposta ma non ancora definitive ove impugunate dal contribuente presso l'autorità giudiziaria ovvero di cui sono pendenti i termini per il ricorso o per l'impugnazione in ogni grado del giudizio.

6. I soggetti che, avvalendosi della disposizione di cui al precedente comma 1 utilizzano in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 crediti di imposta e contributi per un importo superiore, in ciascun anno solare, al limite previsto ai sensi dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 non possono beneficiare delle misure a sostegno della liquidità delle imprese di cui agli articoli 1 e 13 del presente decreto.»

## 21.1

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

### **Precluso**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, sostituire, ovunque ricorrano, le parole «30 giugno 2020» con le seguenti «31 dicembre 2020».

## 21.0.1

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

### **Precluso**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*



«Art. 21-bis.

*(Definizione agevolata delle controversie tributarie)*

1. All'articolo 6 del decreto legge 23 ottobre 2018, n.119, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. La definizione si perfeziona con la presentazione, entro il 30 giugno di ciascun anno a decorrere dal 2020, della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2020. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2020 alla data del versamento. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda".

b) al comma 8, le parole: "Entro il 31 maggio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 maggio di ciascun anno a decorrere dal 2020"».

## 21.0.2

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

**Precluso**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 21-bis.

*(Disposizioni in materia di Fondo indennizzo risparmiatori (FIR))*

1. Ai commi 495 e 496 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sostituire le parole "può essere incrementata" con le seguenti: "è incrementata".»

## 21.0.3

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

**Precluso**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 21-bis.

*(Modifiche alla Legge 20 febbraio 2006, n. 96)*

1. All'articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dopo le parole: "assicurativa e fiscale" inserire le seguenti: "e le prestazioni di lavoro svolte dagli stessi nell'ambito dell'attività agrituristica sono considerate agricole ai fini della valutazione del rapporto di connessione".».

## 21.0.4

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

## **Precluso**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 21-bis.

*(Disposizioni in materia di split payment per le cessioni dei prodotti della filiera ittica verso Pubbliche Amministrazioni o società da esse controllate)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 17-ter, comma 1-quinquies, è aggiunto alla fine il seguente capoverso: ", nonché, al fine di incentivare la commercializzazione attraverso strutture di mercato organizzate, alle cessioni di prodotti ittici effettuate nei confronti di mercati ittici gestiti da amministrazioni pubbliche o da società da esse controllate".»

## **21.0.5**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

## **Precluso**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 21-bis.

*(Riapertura dei termini per la definizione agevolata per le persone fisiche che versano in situazioni di difficoltà economica)*

1. Sono riaperti i termini per la definizione agevolata per le persone fisiche che versano in situazioni di difficoltà economica di cui al comma 184 e seguenti dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. Ai fini del presente articolo possono essere estinti i debiti di cui ai commi 184, 185, 185-bis della legge 30 dicembre 2018, n. 145, affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2018.

3. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 184 e al comma 185 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rendendo, entro il 30 luglio 2020, apposita dichiarazione, secondo quanto prescritto dal comma 189 della stessa legge.

4. Il versamento delle somme di cui al comma 187, lettere a) e b) della legge 30 dicembre 2018, n. 145, può essere effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2020, o in rate pari al 35 per cento con scadenza il 30 novembre 2020, il 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2021, il 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2021, il 15 per cento con scadenza il 31 marzo 2022 e il restante 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2022.

5. In caso di pagamento rateale ai sensi del precedente comma, si applicano, a decorrere dal 1° dicembre 2020, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

6. Entro il 31 ottobre 2020, l'agente della riscossione effettua ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 3, le comunicazioni di cui al comma 192 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

7. Si applicano i commi dal 194 al 197 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, i commi 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14-bis, 18, 19 e 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni; dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

9. Ai soli fini del presente articolo:

a) la locuzione "alla data del 31 luglio 2019" contenuta nell'articolo 3, comma 13, lettera a), del

decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è sostituita con: "alla data del 31 luglio 2020";

b) la parola: "2017" contenuta nell'articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sempre sostituita con "2018".

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede: Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

## 24.0.1

[Perosino](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#)

### Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 24-bis.

*(Nuove disposizioni in materia di cedolare secca sugli affitti commerciali)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 il comma 59 è sostituito dal seguente:

"59. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2020, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, applicata nell'anno 2020 si applica in ragione di un'aliquota del 10 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2020, qualora alla data del 15 ottobre 2019 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede entro il limite massimo di spesa di 3.000 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.»

## 24.0.2

[Perosino](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#)

### Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 24-bis.

*(Imposte sugli immobili destinati allo svolgimento dell'attività imprenditoriale)*

1. Per gli immobili destinati allo svolgimento dell'attività imprenditoriale di cui risulti accertata la chiusura a seguito dell'emanazione dei provvedimenti connessi all'emergenza derivante dalla diffusione sul territorio nazionale del virus COVID-19, non sono dovuti i pagamenti da effettuare alle scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2020 a titolo di:

a) imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni;

b) imposta municipale immobiliare (IMI) di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 2014, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;

c) imposta immobiliare semplice (IMIS) di cui alla legge della provincia autonoma di Trento 30 dicembre 2014, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni.

2. I pagamenti di cui al comma 1 sono dovuti nella misura del 30 per cento del valore normale per le scadenze 16 giugno e del 16 dicembre 2021 e del 60 per cento del valore normale per le scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2022.

3. Nel caso in cui il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 non sia il medesimo soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva, l'agevolazione è subordinata alla rinegoziazione del contratto di locazione o del contratto di affitto d'azienda o altro contratto simile, al fine di assicurare una corrispondente riduzione del canone o del corrispettivo dovuto dal soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva.

4. All'onere derivante dal presente articolo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede:

a) quanto a 70 milioni di euro mediante la riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014;

b) quanto a 30 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

c) quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28, comma 1, della legge n. 196 del 2009;

d) quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 196 del 2009;

e) quanto a 700 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.»

### 24.0.3

[Vitali](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

#### **Precluso**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 24-bis.

1. In deroga alla disciplina vigente e fino al 31 dicembre 2022, per la compravendita degli immobili facenti parte delle categorie catastali A e C, l'Imposta di registro di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n.131 è ridotta del 50 per cento.»

*Conseguentemente all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «15 per cento».*

### 24.0.4

[Vitali](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

#### **Precluso**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 24-bis

1. In deroga a quanto stabilito dai commi 1 e 2 dell'articolo 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, fino al 31 dicembre 2022, l'imposta sostitutiva sui mutui si applica in ragione dello 0,10 per cento dell'ammontare complessivo dei finanziamenti.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo paria a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede:

a) quanto a 100 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

### 24.0.5

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

#### **Precluso**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 24-bis.

*(Agevolazioni alloggi sociali)*

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 741, Il punto 3) della lettera c) è sostituito dal seguente: "3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008 e dall'articolo 10, comma 3, del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, ivi compresi gli alloggi degli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;"

b) l'ultimo periodo del comma 749 è soppresso.

2. Ai maggiori oneri provenienti dall'attuazione della presente disposizione, stimati in 400 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

## 24.0.6

[Vitali](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

### Precluso

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 24-bis.

1. Fino al 31 dicembre 2022 l'aliquota del 2 per cento prevista dall'articolo 1 e relative note della Tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni e integrazioni, è ridotta all'1 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede:

a) quanto a 800 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

## 24.0.7

[Vitali](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

### Precluso

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 24-bis.

1. Fino al 31 dicembre 2022, in caso di acquisto di un'abitazione diversa da quella principale, l'aliquota del 9 per cento prevista dall'articolo 1 e relative note della Tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni e integrazioni, è ridotta al 4,5 per cento, anche in caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto. È sospeso fino alla predetta data ogni controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate sulle operazioni di acquisto di cui al periodo precedente effettuate da persone fisiche o giuridiche.»

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 3.

3. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "3 per cento", con le seguenti: "8 per cento".»

## 24.0.8

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

### Precluso

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 24-bis.

*(Sostegno in materia di locazione di immobili)*

1. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, se non percepiti a far data dal 1° febbraio 2020, non concorrono a formare il reddito a partire dalla stessa data, purché la mancata percezione sia comprovata da costituzione in mora ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile tramite lettera raccomandata o altro mezzo equipollente.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.»

## 24.0.9

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

### Precluso

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 24-bis.

*(Disposizioni in materia di IMU per le dimore storiche)*

1. Per tutto l'anno 2020 sono esentati dall'imposta municipale propria gli immobili di interesse rilevante per motivi storici e sottoposti a Vincolo Ministeriale ex d.lgs. 42/2004 (già legge 1089/39).

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo



18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

#### 24.0.10

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

##### **Precluso**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 24-bis.

*(Disposizioni in materia di IMU per le dimore storiche)*

1. All'articolo 9, comma 8, del Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è aggiunto in fine, il seguente: "Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili di interesse rilevante per motivi storici e sottoposti a Vincolo Ministeriale ex D.Lgs. 42/2004 (già L.1089/39)".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

#### 24.0.11

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

##### **Precluso**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 24-bis.

*(Misure di sostegno finanziario per gli organismi di investimento collettivo del risparmio investiti in beni immobili colpiti dall'epidemia di Covid-19)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 56 comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano altresì alle operazioni finanziarie che abbiano quali beneficiari gli organismi di investimento collettivo del risparmio, così come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera k) del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in beni immobili che siano oggetto delle misure di contenimento di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e successive modificazioni, e alle relative disposizioni di esecuzione e attuazione ovvero ad altre disposizioni aventi medesima finalità e volte a contrastare l'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del Covid-19. Nel caso di impresa partecipata direttamente o indirettamente da un organismo di investimento collettivo del risparmio di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai fini del calcolo dei parametri dimensionali che definiscono le categorie di microimprese e piccole e medie imprese non si tiene comunque conto degli occupati, del fatturato e del totale dell'attivo della società di gestione del risparmio e degli altri organismi di investimento collettivo del risparmio gestiti dalla medesima società di gestione del risparmio.

2. Le previsioni di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, trovano altresì applicazione anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in



diritti reali immobiliari, inclusi quelli derivanti da contratti di *leasing* con natura traslativa e da rapporti concessori, relativi ad immobili affetti dalle suddette misure contenitive.»

## 26.0.1

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

### Precluso

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 26-bis.

*(Ulteriori misure fiscali)*

1. L'articolo 3, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n.157, è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1.084.000.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.»

## 26.0.2

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

### Precluso

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 26-bis.

*(Imposta di bollo su conti correnti bancari)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, non è dovuta l'imposta di bollo per tutte le tipologie di conti correnti bancari, vincolati ovvero non vincolati, per i conti correnti postali e per i libretti di risparmio di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della Tariffa, parte 1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno,

non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

## 27.0.1

### [Paragone](#)

#### **Precluso**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 27-bis.

*(Disposizioni in materia di riduzione dell'aliquota IVA su strumenti sanitari per la cura e il contrasto al Covid-19)*

1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-*quinquies* aggiungere il seguente:

"1-*sexies*) Ventilatori polmonari, caschi CPAP, pompe infusionali, dispositivi per intubazione oro-tracheale, nonché ogni altro dispositivo di protezione individuale che risulti necessario in relazione alle patologie legate al Covid-19."»

## 27-bis.0.1

### [Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

#### **Precluso**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 27-ter.

*(Applicazione del regime di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per servizi di consulenza e ricerca finanziaria)*

1. All'articolo 10, comma 1, numero 4), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 32 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, dopo le parole "le opzioni su valute, su tassi di interesse o su indici finanziari comunque regolate" sono inserite le seguenti: ", le prestazioni di consulenza in materia di investimenti di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e di ricerca in materia di investimenti, di cui all'articolo 36 del Regolamento delegato UE 2017/565 e successive modifiche e integrazioni"».

## 28.0.1

### [Vitali](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

#### **Precluso**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 28-bis.

1. In deroga a quanto stabilito dai commi 2, 3, 4 e 6 dall'articolo 13 del decreto legge 6

dicembre 2011, n.201, e fino al 31 dicembre 2022, per i fabbricati del gruppo catastale A, l'aliquota di base dell'Imposta Municipale Unica è fissata allo 0.38 per cento e sono altresì ridotti del 50 per cento i moltiplicatori catastali di cui al comma 4, lettera a) del predetto decreto.»

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «20 per cento».*

## 28.0.2

[Vitali](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

### **Precluso**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 28-bis

1. Fino al 31 dicembre 2022, la percentuale delle provvigioni da parte delle agenzie immobiliari per l'esercizio dell'attività di mediazione così come definita dall'articolo 1754 del codice civile, non può essere superiore all'1,5 per cento. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Fino al 31 dicembre 2022, in deroga a quanto stabilito dalla disciplina vigente, il regime IVA di cui alla Tabella A parte III, si applica anche al pagamento delle provvigioni riservate agli intermediari immobiliari.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2 valutati in 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede:

a) quanto a 230 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

## 28.0.3

[Vitali](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

### **Precluso**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 28-bis.

1. Fino al 31 dicembre 2022, in deroga a quanto stabilito dalla disciplina vigente, il regime IVA di cui alla Tabella A parte III, si applica anche al pagamento delle provvigioni riservate agli intermediari immobiliari.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede:

a) quanto a 230 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegna-zione dei residui passivi della spesa di parte corrente,

eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

#### 28.0.4

[Vitali](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

##### **Precluso**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 28-bis.

1. Fino al 31 dicembre 2022, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto unità immobiliari ad uso diverso dall'abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 10,5 per cento. Ai contratti di cui al comma 1 si applica l'esenzione dell'imposta di bollo di cui al D.P.R. 642/1972, e l'imposta di registro di cui alla Tariffa - Parte prima - Articolo 5 allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in misura pari allo 0,5 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 3.

3. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "3 per cento", con le seguenti: "7 per cento".»

#### 28.0.5

[Papatheu](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

##### **Precluso**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 28-bis.

*(Modifiche all'articolo 5 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58)*

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis - I soggetti che hanno già trasferito la residenza prima del 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo. Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia dell'Entrate da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali» della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.»

## 28.0.6

[Aimi](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

### Precluso

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 28-bis

1. All'articolo 15, comma 1, lettera d), del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "euro 1.550", sono sostituite con le seguenti: "euro 4.500".»

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».*

## 29-bis.0.1

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

### Precluso

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 29-ter.

*(Speditezza nell'esecuzione dei riparti nelle procedure esecutive immobiliari e rinnovazione degli avvisi di vendita immobiliare)*

1. In deroga alla sospensione di cui all'art. 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per quanto riguarda le procedure esecutive immobiliari pendenti alla data del 23 marzo 2020,

(i) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il professionista delegato alle operazioni di vendita, ove nominato ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 591-bis del Codice di procedura civile, provvede alla presentazione di un prospetto delle somme disponibili e un progetto di ripartizione, anche parziale, delle medesime nonché alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione;

(ii) non più tardi di quindici giorni dalla ricezione del progetto di ripartizione predisposto dal professionista delegato, ove nominato, ovvero non più tardi di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il giudice dell'esecuzione, nel caso in cui non abbia disposto la delega delle operazioni di vendita ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 591-bis e 591-ter del codice di procedura civile, provvede a formare un progetto di distribuzione, anche parziale, delle somme disponibili, contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano, e ordina il deposito del progetto di ripartizione in cancelleria, disponendo che a tutti i creditori, compresi i creditori aventi diritto all'accantonamento a norma dell'art. 510, terzo comma, del codice di procedura civile ovvero di creditori i cui crediti costituiscano oggetto di controversia a norma dell'art. 512 del codice di procedura civile, ne sia data comunicazione mediante l'invio di copia a mezzo posta elettronica. Il progetto di distribuzione parziale non può essere inferiore al settantacinque per cento delle somme da ripartire.

2. I creditori, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, numero (ii), possono formulare eventuali osservazioni.

3. Decorso tale termine, il giudice dell'esecuzione o il professionista delegato a norma dell'art. 591-bis del Codice di procedura civile, ove nominato, ordina il pagamento delle singole quote, altrimenti si applica la disposizione dell'art. 512 del Codice di procedura civile.

4. Ove il progetto di distribuzione, anche parziale, preveda la ripartizione delle somme disponibili

in favore di creditori aventi diritto all'accantonamento a norma dell'art. 510, terzo comma, del Codice di procedura civile ovvero di creditori i cui crediti costituiscano oggetto di controversia a norma dell'art. 512 del Codice di procedura civile, si applica l'art. 596, comma 3, del Codice di procedura civile.

5. Con riferimento ai tentativi di vendita immobiliare fissati nel periodo di sospensione straordinaria dei termini processuali di cui all'art. 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, gli stessi dovranno essere rinnovati, alle stesse condizioni, al termine del periodo di sospensione.

6. Della rinnovazione del tentativo di vendita di cui al precedente comma verrà dato avviso al pubblico secondo le modalità previste dall'art. 490 del Codice di procedura civile, con esclusione delle forme di pubblicità straordinaria previste all'ultimo comma del predetto articolo.»

## 29-bis.0.2

[de Bertoldi](#), [Ciriani](#)

### Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 29-ter.

*(Esonero da responsabilità per eventuale contagio)*

1. L'impresa che si attiene ai contenuti del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020, allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, nonché agli specifici protocolli di settore, è esonerata da ogni responsabilità connessa ad eventuali contagi contratti da lavoratori, clienti o altre persone all'interno delle aree aziendali.»

## 30.0.1

[Perosino](#), [Saccone](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#)

### Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 30-bis.

1. In considerazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019 che ha accelerato in modo esponenziale l'utilizzo dello Smart-Working e dell'e-learning, mettendo in notevole difficoltà moltissime persone e tenuto conto dell'arretratezza digitale e della non disponibilità da parte delle stesse di idonei strumenti informatici, per l'anno 2020 le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 604 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono estese, nei limiti di spesa previsti dalle norme vigenti all'acquisto anche di PC, tablet e stampanti quali strumenti indispensabili per il lavoro da svolgere da casa.»

## 30.0.2

[Perosino](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#)

### Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 30-bis.

*(Sostegno al ricambio del parco dei veicoli per il trasporto merci)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 185 le parole: "fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2025 ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione";

b) al comma 188 le parole: "6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12 per cento" e le parole "2 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "10 milioni di euro";

c) al comma 189, le parole: "40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento del costo" e le parole "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "50 milioni";

d) al comma 191, sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole: "in cinque quote annuali di pari importo ridotte a tre per gli investimenti di cui al comma 190" sono sostituite dalle seguenti: "in unica soluzione";

2) l'ultimo periodo, è sostituito dal seguente: "Il credito d'imposta può formare oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602".

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, relativamente ai soli beni strumentali rappresentati dai veicoli per il trasporto merci di categoria N1 e N2, pari a 500 milioni di euro, si provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.».

### **30-bis.0.1**

[Gallone](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

#### **Precluso**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 30-ter.

1. Fatte salve le misure già adottate dalle Regioni per far fronte all'emergenza dovuta alla diffusione del Covid-19, ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti costituiti da Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), utilizzati all'interno di attività economiche-produttive e di servizio come presidi di prevenzione dal contagio, quali mascherine e guanti, sono assimilati ai rifiuti urbani e conferiti al gestore del servizio nella frazione di rifiuti indifferenziati, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Istituto Superiore della Sanità.

2. La presente disposizione trova applicazione fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e comunque per i successivi trenta giorni necessari al corretto e ordinario ripristino del servizio pubblico di gestione dei rifiuti.»



### **30-bis.0.2**

[de Bertoldi](#), [Ciriani](#)

#### **Precluso**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 30-ter.

*(Credito d'imposta per le scuole paritarie)*

1. In relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, alle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62 è riconosciuto per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1 e B/5.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti altresì i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al presente articolo.».

### **30-bis.0.3**

[La Pietra](#), [de Bertoldi](#), [Ciriani](#)

#### **Precluso**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 30-ter.

*(Disposizioni a sostegno dei prodotti vitivinicoli italiani)*

1. Agli imprenditori agricoli operanti nel settore vitivinicolo è riconosciuto un contributo economico a fondo perduto per i quantitativi di vino ceduto alle distillerie per un massimo di 1,50 euro per grado/ettolitro di prodotto ceduto. Il contributo è riconosciuto a condizione che i prodotti oggetto di cessione siano detenuti in cantina alla data del 28 febbraio 2020 e che il prezzo di acquisto minimo da parte delle distillerie sia pari all'importo del contributo.

2. Per le finalità di cui al presente articolo sono destinate risorse nel limite di 60 milioni di euro per il 2020. Al relativo onere si provvede ai sensi del successivo articolo 43.

3. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al presente articolo sono stabiliti, nel limite delle risorse di cui al comma 2, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.»

### **31.0.1**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

#### **Precluso**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 31-bis.

*(Proroga agevolazioni gasolio commerciale)*

1. Al fine di sostenere le imprese dell'autotrasporto nella situazione di emergenza sanitaria da Covid-19, all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "A decorrere dal



1° ottobre 2020" sono sostituite dalle parole "A decorrere dal 1° gennaio 2022", e le parole "a decorrere dal 1° gennaio 2021" sono sostituite dalle parole "a decorrere dal 1° gennaio 2023".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati complessivamente in 117 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

### 33.1

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

#### **Precluso**

*Il comma 1 è sostituito dai seguenti:*

«1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia COVID-19, gli enti e organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché quelli a base associativa, con esclusione delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle Città metropolitane, delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e dei loro consorzi e associazioni, ed altresì con esclusione delle Società, che, nel periodo dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, ove le procedure di rinnovo non siano esperibili in piena sicurezza e nel rispetto delle distanze e delle prescrizioni prese per fronteggiare l'emergenza sanitaria, possono sospendere le procedure di rinnovo ed elettorali, anche in corso, con contestuale proroga degli organi.

1-bis. Nel caso della sospensione delle procedure di rinnovo ed elettorali di cui al comma precedente, i termini di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, sono ulteriormente prorogati fino al termine dello stato di emergenza e comunque, fino alla loro ricomposizione.».

### 33.2

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

#### **Precluso**

*Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

«1-bis. Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 e per assicurare la ripresa economica delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, all'articolo 1, comma 98, della legge 27 dicembre 2019, n°160, le parole "2021" e "2030" sono sostituite con "2023" e "2032".»

### G33.100

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

#### **Precluso**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,

recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga dei termini amministrativi e processuali,

premessi che:

in conseguenza delle misure emergenziali che è stato necessario adottare per il contenimento ed il contrasto del diffondersi del virus COVID-19, le imprese dei vari settori produttivi accusano eccezionali difficoltà finanziarie, in primo luogo di liquidità;

nonostante la denominazione «Decreto Liquidità» questa non corrisponde all'effettivo contenuto del provvedimento, che infatti non reca contributi e sostegni diretti alle varie attività imprenditoriali in crisi, soprattutto per quanto riguarda l'agricoltura; in questo provvedimento non abbiamo visto interventi volti a rafforzare il nostro sistema produttivo per renderlo più resiliente ed efficiente nell'affrontare ulteriori crisi;

per supportare le imprese del territorio sarebbe opportuno realizzare una specifica modalità di adeguamento ai principi contabili dell'armonizzazione dei bilanci pubblici limitatamente alla concessione di anticipazioni agli strumenti finanziari regionali costituiti attraverso gestioni fuori bilancio, visto che questi ultimi rappresentano una modalità molto efficace con cui le Regioni possono intervenire a supporto del sistema economico nell'attuale situazione di difficoltà conseguente all'emergenza COVID-19.

L'eccezionalità dell'emergenza richiede, infatti, soluzioni conformi e coerenti per tipologia e dimensioni e giustifica l'adeguamento dei principi contabili per consentire alle Regioni di utilizzare in maniera proficua la propria liquidità;

si dovrebbe consentire la messa a disposizione degli strumenti finanziari di anticipazioni per le quali è prevista la restituzione al bilancio regionale, prevedendo che l'accertamento della restituzione delle anticipazioni avvenga nell'esercizio stesso in cui le stesse sono state concesse e derogando, quindi, alla necessità di individuare una copertura «per competenza» all'operazione; in tal modo sarebbe possibile incrementare le dotazioni finanziarie degli strumenti finanziari in misura più adeguata alle tipologie di richieste di intervento che arrivano dal sistema produttivo e che riguardano principalmente le esigenze di liquidità del sistema stesso;

a normativa vigente il bilancio regionale è già nelle condizioni di «anticipare» somme agli strumenti finanziari (Fondo di rotazione in agricoltura, FRIE...) in modo che le stesse siano immesse velocemente nella liquidità delle imprese. L'operazione è realizzata all'origine «in pareggio di bilancio», senza aspettare cioè l'effettiva restituzione dell'anticipazione, a condizione tuttavia sia previsto che gli strumenti restituiscano l'anticipazione al bilancio entro l'anno,

impegna il Governo:

a prevedere, limitatamente alle gestioni fuori bilancio, in via straordinaria e temporanea e al fine di far fronte alle conseguenze dell'emergenza sanitaria in corso, la sopramenzionata deroga ai principi contabili di armonizzazione dei bilanci pubblici, in materia di accertamenti ed impegni che, allo stato attuale, inibiscono l'impiego delle liquidità delle Regioni, per realizzare in tal modo anticipazioni finanziarie a favore degli strumenti finanziari con salvaguardia del pareggio di bilancio, pur prevedendo che il rientro delle anticipazioni avvenga in esercizi successivi. Questo permetterebbe di «liberare» l'impiego liquidità di cassa delle Regioni altrimenti ingessate e di alimentare conseguentemente strumenti per il sostegno delle necessità di liquidità delle aziende, anche del settore agricolo, supportando efficacemente il sistema produttivo nell'attuale emergenza epidemiologica.

**G33.101**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

## **Precluso**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga dei termini amministrativi e processuali,

premessi che:

il provvedimento in esame, nel fronteggiare una crisi epidemiologica senza precedenti, si ripropone di sostenere il sistema produttivo del Paese e a tal fine il Capo II del decreto reca «Misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza COVID-19» e il successivo Capo IV prevede «Misure fiscali e contabili» a sostegno di quei soggetti per i quali le vigenti misure di contenimento della diffusione del COVID-19 hanno inciso sulla liquidità;

la regione Veneto è stata fortemente colpita dall'emergenza COVID-19, e oggi il settore produttivo di quei territori, da sempre locomotiva del Paese, chiede un piano straordinario per ripartire attraverso sgravi fiscali, investimenti e un taglio netto alla burocrazia;

Confindustria ha inquadrato lo stato dell'arte di 546 aziende venete alle prese con i pesanti effetti collaterali dell'epidemia da nuovo coronavirus, tra smart working, crollo dei fatturati, timori per il futuro e condizioni minime per pensare alla ripartenza: circa l'86 per cento delle imprese consultate ha registrato un rallentamento della domanda di beni e servizi dall'inizio dell'emergenza COVID-19, oltre il 67 per cento a causa del lockdown ha registrato un calo del fatturato del 30 per cento per metà delle imprese e più del 50 per cento per un quarto delle aziende monitorate (<https://mattinopadova.gelocal.it/regione/2020/04/21/news/covid-19-e-aziende-credito-e-liquidita-unic-antidoti-alla-sfiducia-1.38745397>) così come si registra a Venezia e Rovigo un crollo del 30 per cento per il distretto calzaturiero e del 25 per cento per quello agroalimentare (<https://www.rainews.it/tgr/veneto/video/2020/05/ven-Coronavirus-crisi-imprese-industrie-Confindustria-Venezia-Rovigo-Marinese-75fe26e9-fe96-4f93-954c-101fbfd73bc.html>);

l'istituzione di una Zona Economica Speciale nella regione Veneto, che ricomprensca tutta l'area industriale e portuale veneziana fino alla provincia di Rovigo, oltre a favorire una rapida ripresa del settore produttivo dell'intero territorio consentirebbe il recupero di 385 ettari di ex fabbriche oggi quasi in stato di abbandono, con enormi vantaggi anche per le entrate dello Stato;

in Italia un'accelerazione alla realizzazione delle ZES si è registrata con l'emanazione del decreto-legge n. 91 del 20 giugno 2017, il cosiddetto «Decreto Mezzogiorno», che ha previsto l'istituzione di Zone Economiche Speciali (ZES) connettendo zone a vocazione industriale/logistica con aree portuali di rilevanza nazionale ed internazionale, dislocate esclusivamente nelle regioni del Mezzogiorno. In particolare, la nuova legge ha introdotto regimi fiscali agevolati e misure di semplificazione burocratica e amministrativa per le aree del Paese meno sviluppate e in transizione - come definite dalla normativa europea - e, con l'entrata in vigore del successivo Regolamento attuativo del 5 gennaio 2018, n. 12, recante istituzione di Zone economiche speciali, si prevede l'applicazione di tali misure in favore delle sole regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia con l'obiettivo di rilanciare la competitività dei porti di tali regioni, attraendo nuovi investimenti anche alla luce dell'aumento del traffico marittimo nel Mediterraneo; sul punto giova evidenziare che il trasporto per mare è considerato, in primis dall'Unione europea, come un settore peculiare per lo sviluppo dell'economia degli Stati membri e di conseguenza capace di contribuire alla crescita delle varie aree regionali e non solo di quelle maggiormente depresse. L'Italia data la sua configurazione geografica e i suoi numerosi porti si appresta, o comunque ha le potenzialità per diventare un polo importante nel mezzo dell'Europa, e tra i diversi programmi previsti per lo sviluppo di determinate aree geografiche, le ZES costituiscono una occasione da non lasciarsi sfuggire, una misura che si concentra proprio sulle aree portuali volendone potenziare lo sviluppo e l'attrattività degli investimenti;

negli ultimi 10 anni, la politica di coesione europea ha aiutato le regioni a riprendersi dallo shock della crisi economica, ma le disparità territoriali in campi come la disoccupazione e l'innovazione industriale sono aumentate invece di assottigliarsi. Anche per questo motivo, nel corso della quarantacinquesima Assemblea generale della Conference Peripheral Maritime Regions (CPMR) - tenutasi a Helsinki il 18-20 ottobre 2017 - e successivamente nel Consiglio dell'Unione europea su «Sinergie e semplificazione per la politica di coesione post-2020» del 15 novembre 2017, è emersa l'esigenza di sostenere con ogni mezzo la strategia UE per la crescita e l'occupazione. In particolare, al riguardo, si è osservato che le priorità della politica di coesione dovrebbero interessare prevalentemente o le aree dove aggiungono più valore o quelle dove sono più efficienti: proprio in base a questa linea è utile sostenere con forza la creazione di una ZES in un'area con solide strutture e grandi potenzialità industriali come quella della regione Veneto;

la finalità delle misure incentivanti è, infatti, quella di rilanciare gli investimenti strategici nelle aree portuali e retro-portuali del territorio veneto, per aumentare il livello occupazionale, incrementare l'attrattività delle zone interessate, creare nuovi modelli di produzione, anche attraverso una diversificazione economica, e, più in generale, un sistema che possa fungere da vera e propria leva per l'economia non solo di quel territorio ma di tutto il Paese;

l'articolo 1, comma 314, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020) prevede un incremento di autorizzazione di spesa al fine di rafforzare ed ampliare la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese e il successivo comma 316 della medesima norma introduce alcune misure volte a rafforzare la disciplina sulle Zone economiche speciali (ZES);

l'istituzione di una ZES nella regione Veneto si ripropone in definitiva di avviare una nuova forma di governo economico in quella specifica area geografica, consentendo che le procedure amministrative e di accesso alle infrastrutture per le imprese che si insediano o già operano nel territorio, siano coordinate da un soggetto gestore in rappresentanza dell'Amministrazione centrale, della regione interessata e della relativa Autorità portuale, al fine di consentire una progettualità integrata di sviluppo e parallelamente di rilanciare la competitività dell'intera area portuale già oggi strategica per l'economia nazionale,

impegna il Governo:

a prevedere l'istituzione, eventualmente anche solo limitatamente alla durata dell'emergenza sanitaria in atto e per l'anno successivo, di una zona economica speciale nella regione Veneto, cui si applichi la disciplina contenuta nel decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, al fine di creare condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano il rilancio occupazionale e lo sviluppo delle imprese già operanti in quell'area, nonché l'insediamento nel medesimo territorio veneto di nuove realtà produttive che oggi più che mai possono fungere da volano, grazie anche alla presenza di un'area portuale strategica, per la ripresa economica dell'intero Paese.

### 33.0.1

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

#### **Precluso**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 33-bis.

*(Salvaguardia degli equilibri dei bilanci delle regioni e delle autonomie speciali)*

1. Al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza Covid-19 con riferimento alla tenuta delle entrate delle Regioni e delle Province autonome rispetto ai fabbisogni di spesa, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto legge, è istituito un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, composto da tre rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e da tre rappresentanti della Conferenza delle regioni e province autonome. Il tavolo esamina le conseguenze connesse all'emergenza Covid-19, con riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate regionali con l'obiettivo della salvaguardia degli equilibri dei bilanci stessi.»

### 33.0.2

[Mangialavori](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

#### **Precluso**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 33-*bis*.

1. Il comma 3 dell'articolo 35 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito con il seguente:

"3. Per l'anno 2020, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché le persone giuridiche private non aventi scopo di lucro, per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci o per il rinnovo degli organi sociali ricade all'interno del periodo emergenziale, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, possono approvare i propri bilanci o procedere al rinnovo degli organi sociali entro la medesima data di cui ai commi 1 e 2, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto. Fino a quella data, gli organi sociali sono prorogati di diritto nello svolgimento delle loro funzioni".»

### G35.100

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

#### **Precluso**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga dei termini amministrativi e processuali,

premesso che:

il provvedimento in titolo, al Capo IV, contiene speciali disposizioni fiscali e contabili per garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza pandemica da COVID-19;

a seguito delle necessarie misure di contenimento migliaia di imprese, liberi professionisti e lavoratori autonomi hanno registrato una considerevole carenza di liquidità, nonché un'inevitabile e drastica riduzione dei loro proventi;

sebbene discutibile nel merito, la semplice proroga di taluni versamenti e adempimenti fiscali appare non sufficiente e risolutiva per una categoria di professionisti che ha visto crescere

esponenzialmente la tassazione a loro carico nell'ultimo anno;

in particolare, a seguito delle innovazioni normative della Legge di Bilancio 2020 (articolo 1, comma 692, legge n. 160 del 2019) che, pur mantenendo in vigore la tassa unica (cosiddetta flat tax) al 15 per cento per le partite Iva il cui fatturato non superi i 65 mila euro annui, ha di fatto provocato due evidenti circostanze, ovvero la riduzione dei beneficiari dal regime agevolativo, e scoraggiato altrettanti dalla fruizione della tassa unica;

ancor più grave, è la decisione del Governo di aver abolito la disposizione introdotta con la Legge di Bilancio 2019 che istituiva, a decorrere da quest'anno, un regime di favore per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, con redditi compresi tra 65.001 euro e 100 mila euro, un'imposta sostitutiva di Irpef, addizionali regionale e comunale e Irap, con l'aliquota del 20 per cento;

a riprova della miope e mancata scelta in ordine economico, fiscale e tributario presa da questo Governo, è la diffusione in questi giorni dei dati sulle nuove aperture di partite Iva, una contrazione palese e allarmante dei numeri; infatti, nei primi tre mesi del 2020 sono state aperte 158.740 nuove partite Iva ed il confronto con il corrispondente periodo dello scorso anno registra una flessione del 19,7 per cento. Per gennaio e febbraio, quindi prima dell'emergenza epidemiologica, la diminuzione di nuove aperture pari all'8 per cento, è imputabile alle restrizioni del governo sul regime della flat tax al 15 per cento,

impegna il Governo:

a riconsiderare, al netto delle posizioni ideologiche che hanno ispirato le scelte testé descritte, la reintroduzione nel primo provvedimento d'urgenza utile dell'estensione del regime agevolativo per le partite IVA con fatturato fino a 100.000 euro prevedendo, al contempo, un'aliquota del 20 per cento sulla parte eccedente, e l'estensione ai redditi da lavoro dipendente (cosiddetta «flat tax per le famiglie»), proponendo un'imposta con aliquota al 15 per cento, al fine di garantire maggiore liquidità anche attraverso la riduzione della pressione fiscale.

### G35.101

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

#### **Precluso**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga dei termini amministrativi e processuali,

premesso che:

le misure previste dal decreto-legge in titolo sono finalizzate ad assicurare la necessaria liquidità ai soggetti più duramente colpiti dalla crisi pandemica;

le persone con disabilità, pur rientrando a pieno titolo tra i soggetti in questione, sono state completamente ignorate dal provvedimento in esame;

non sono stati tenuti in alcun conto gli appelli delle associazioni di categoria che hanno richiesto interventi solidi e strutturali, a partire dall'aumento degli importi della pensione/assegno di inabilità civile, il cui ammontare per l'anno 2020 è pari a 286,81 euro mensili;

con l'interpellanza urgente n. 2-00526 e con l'interrogazione a risposta immediata n. 5- 03498 il Gruppo Lega ha già sottoposto la questione all'attenzione del Governo, senza peraltro ricevere, in entrambe le occasioni, una risposta puntuale sul punto;

analoga sorte ha avuto l'ordine del giorno n. 9/2447-A/26, a prima firma dell'Onorevole Locatelli, sul quale il Governo ha reso sì un parere favorevole, ma con riformulazione: «a valutare l'opportunità di», che chiaramente non è stata accettata perché dinanzi all'esigenza di dare tutelare i diritti delle persone più fragili non c'è alcuna valutazione che tenga, né sotto il profilo economico, né men che meno sotto il profilo dell'opportunità;

l'importo di 286,81 euro è chiaramente incompatibile con la funzione assistenziale che il legislatore ha attribuito alle prestazioni sopra citate; è un importo irrisorio e irrispettoso che non garantisce un'adeguata tutela dei diritti delle persone con disabilità, e non assicura loro una vita dignitosa né in condizioni ordinarie, né men che meno nell'ambito di una crisi devastante come quella determinata dalla diffusione del virus COVID-19,

impegna il Governo:

ad incrementare gli importi delle pensioni di inabilità civile e dell'assegno di invalidità civile, al fine di garantire la necessaria liquidità alle persone con disabilità ed evitare che le stesse possano rimanere isolate e prive di adeguata tutela nell'ambito dell'attuale situazione di crisi.

### 35.0.1

[Mangialavori](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

#### **Precluso**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 35-bis.

*(Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali)*

1. I Comuni che hanno dichiarato dopo il 1° gennaio 2012 lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni e che successivamente hanno deliberato la procedura di riequilibrio pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, al fine di assicurare la realizzazione di iniziative prioritarie, possono contrarre mutui coperti da garanzia statale attraverso Cassa depositi e prestiti, nel limite di spesa pari a 2.400 milioni di euro».

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «15 per cento».*

### 35.0.2

[Binetti](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

#### **Precluso**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 35-bis.

1. Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto sociale nazionale, per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e ai provvedimenti attuativi, l'importo minimo della pensione di inabilità e dell'assegno mensile di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è determinato in euro 600.».

*Conseguentemente, all'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.*



504, la parola "venticinque" è sostituita dalla parola "quaranta".

### 35.0.3

[Aimi](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

#### **Precluso**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 35-bis

1. La validità delle patenti nautiche con scadenza dal 31 gennaio 2020, già prorogata ai sensi dell'articolo 104, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è ulteriormente prorogata al 30 settembre 2020.»

### 35.0.4

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

#### **Precluso**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 35-bis.

*(Contratti a tempo determinato)*

1. Al decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, dopo l'articolo 1-bis è aggiunto il seguente:

"Art. 1-ter. - 1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, in ragione dell'emergenza epidemiologica legata al Covid-19, i contratti di lavoro subordinato a termine, in scadenza entro il 31 dicembre 2020, potranno essere prorogati dal datore di lavoro per ulteriori 12 mesi senza apposizioni delle causali e senza le penalità di cui al vigente articolo 19 del decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015."».

### 35.0.5

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

#### **Precluso**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 35-bis.

*(Funzioni degli intermediari abilitati agli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti)*

1. I professionisti abilitati agli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono abilitati a inoltrare, per conto dei beneficiari assistiti, la domanda telematica all'INPS per le indennità di cui agli articoli 27, 28 e 29 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.».



### 35.0.6

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

#### **Precluso**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 35-bis.

*(Potenziamento della disciplina di rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni)*

1. La rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni di cui all'art. 1, commi 696 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, può avere rilevanza solo civilistica e contabile, a partire dal bilancio di esercizio in cui viene eseguita, qualora la società non eserciti la relativa opzione e non provveda al versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 699. La riserva di rivalutazione è distribuibile alle condizioni previste dall'art. 13, della legge 21 novembre 2000, n. 342.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente anche all'esercizio successivo a quello cui si applica la rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 1, commi 696 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160.»

### 35.0.7

[Corti](#), [Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

#### **Precluso**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 35-bis.

*(Disposizioni inerenti la ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito)*

1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, la ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari di cui all'articolo 25 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica per gli anni 2020 e 2021.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1.840 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, si provvede:

a) quanto a 1.500 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

b) quanto a 340 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

c) quanto a 1.840 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo

di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n.160.»

### 35.0.8

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

#### **Precluso**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 35-bis.

*(Disapplicazione della disciplina sulle società di comodo)*

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, considerato il verificarsi dei presupposti di cui al comma 4-bis dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, per il periodo di imposta in corso alla data del 23 febbraio 2020, la disciplina in materia di società di comodo di cui all'art. 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 e la disciplina in materia di società in perdita sistematica di cui all'art. 2, commi 36-decies e seguenti del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, non sono applicabili alle società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare. Si considerano società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare, le società il cui valore dell'attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione o affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale di fabbricati, facendo riferimento all'esercizio in corso alla data del 23 febbraio 2020.

2. Per le società di cui al comma 1, per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 23 febbraio 2020, le percentuali di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 sono ridotte del 70 per cento.

3. Per le società di cui al comma 1, per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso al 23 febbraio 2020, le percentuali di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 sono ridotte del 50 per cento.

4. Il periodo di imposta interessati dalle disposizioni del presente articolo non rilevano ai fini della determinazione delle risultanze medie di cui al comma 2 dell'articolo 30.

5. La disposizione del presente articolo non si applica alle società che nel periodo d'imposta precedente rispetto a quello di prima applicazione del presente articolo si qualificano di comodo ai sensi delle rispettive normative.»

### 35.0.9

[Fregolent](#), [Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

#### **Precluso**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 35-bis.

*(Modifiche all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90)*

1. All'articolo 16, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, le parole: "al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "al 31

dicembre 2025";

b) al comma 1-ter, le parole: "al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2025";

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 17 milioni di euro per l'anno 2022, 290 milioni di euro per l'anno 2023, 560 milioni di euro per l'anno 2024, 786 milioni di euro per l'anno 2025, 1.015 milioni di euro per l'anno 2026, 1.228 milioni di euro per l'anno 2027, 735 milioni di euro per l'anno 2028, 437 milioni di euro per l'anno 2029, 180 milioni di euro per l'anno 2030 e 18 milioni di euro per l'anno 2037, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.»

### 35.0.10

[Fregolent](#), [Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

#### **Precluso**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 35-bis.

*(Modifiche agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90)*

1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14:

1) ai commi 1 e 2, lettera b), le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025";

2) al comma 2, lettera a), le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025";

3) al comma 2, lettera b-bis), al primo periodo, le parole: "sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2025";

4) al comma 2-bis, le parole: "sostenute nell'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "sostenute negli anni 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025";

5) al comma 2-quater, le parole: "al 31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2025".

b) all'articolo 16:

1) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025";

2) al comma 2, primo periodo, le parole: "nell'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025";

3) al comma 2, secondo periodo, le parole: "nell'anno 2019 ovvero per quelli iniziati nel

medesimo anno e proseguiti nel 2020" sono sostituite dalle seguenti: " negli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2021, 95 milioni di euro per l'anno 2022, 401 milioni di euro per l'anno 2023, 593 milioni di euro per l'anno 2024, 948 milioni di euro per l'anno 2025, 1.219 milioni di euro per l'anno 2026, 1.376 milioni di euro per l'anno 2027, 1.324 milioni di euro per l'anno 2028, 1.297 milioni di euro per gli anni 2029, 2030 e 2031, 962 milioni di euro per l'anno 2032, 658 milioni di euro per l'anno 2033, 397 milioni di euro per l'anno 2034 e 138 milioni di euro per l'anno 2035, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.»

### 35.0.11

[La Pietra](#), [de Bertoldi](#), [Ciriani](#)

#### Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 35-bis.

*(Differimento dell'entrata in vigore delle imposte «plastic tax» e «sugar tax» di cui alla legge 27 dicembre 2019 n. 160)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 652 è sostituito dal seguente:  
"652. Le disposizioni di cui ai commi da 634 a 650 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021".

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 676 è sostituito dal seguente:  
"676. Le disposizioni di cui ai commi da 661 a 674 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021".».

### 35.0.12

[Perosino](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#)

#### Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 35-bis.

1. Il comma 484 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito con il seguente:

"484. Fino al 30 novembre 2020, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e i procedimenti amministrativi per il rilascio, la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da contenzioso pendente alla data del 31 dicembre 2019 e

connesso all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. Fino al 30 novembre 2020 sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione."».

### 36.1

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

#### **Precluso**

*Dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il periodo di sospensione di novanta giorni del termine di impugnazione previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 si intende cumulabile con il periodo di sospensione dei termini previsto dall'articolo 83, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e suoi successivi prolungamenti, proroghe o differimenti."*

### 36.2

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

#### **Precluso**

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*3-bis. I termini di sospensione previsti dal precedente comma si applicano altresì ai giudizi avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.*

### 36.3

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

#### **Precluso**

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis. All'articolo 84 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n.27, al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti:*

*2-bis. Nel rito degli appalti e negli altri riti abbreviati le brevi note sono depositate nel termine perentorio di un giorno libero prima dell'udienza.*

*2-ter. In tutti i casi, alla controparte è riservata facoltà di deposito di una breve replica scritta, nelle dodici ore successive alla mezzanotte del giorno di cui al periodo precedente.*

### 36.4

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

**Precluso**

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

4-bis. All'art. 84 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n.27, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 4, lett. d) dopo le parole "trattazione delle udienze" aggiungere le seguenti:  
"avvalendosi di collegamento da remoto con gli avvocati":

b) al comma 5, primo periodo, sostituire le parole "senza discussione orale" con le seguenti:  
"avvalendosi di collegamento da remoto con gli avvocati" e sopprimere le seguenti parole: "omesso ogni avviso".

**36.5**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

**Precluso**

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

5. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il deposito di atti penali che non vengono depositati in udienza, può essere effettuato dai difensori anche tramite posta elettronica certificata (pec).

**36.6**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

**Precluso**

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

5. Sino al dicembre 2021, nelle procedure di cui all'art. 495 C.p.c. il debitore, se ricorrono motivi riconducibili alle conseguenze economiche dell'epidemia Covid-19 e previa verifica da parte del Giudice, è ammesso a versare la somma determinata a norma del terzo comma dell'art. 495 C.p.c, con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di settantadue mesi.

Nelle procedure di cui all'art 495 Cpc pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione, ove il debitore abbia omesso o ritardato il versamento anche di una sola delle rate previste nel quarto comma per i mesi di marzo, aprile o maggio 2020, è sempre ammesso a riprendere la rateazione già disposta. Anche per le procedure pendenti, ove sia già disposta una rateazione, è sempre applicabile la previsione di cui al primo comma.

**36.7**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

**Precluso**

*Dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:*

5. La proroga del termine di cui al comma 1, primo periodo, non si applica al progetto di ripartizione dell'attivo fallimentare di cui all'art. 110 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e

successive modificazioni.

6. La proroga del termine di cui al comma 1, primo periodo, non si applica avverso il reclamo contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori di cui all'art. 36 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni.

7. Per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19, limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, il Curatore fallimentare di cui all'art. 27 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni quando ci siano sufficienti liquidità, può valutare l'opportunità di predisporre un progetto di riparto parziale. Con tale progetto, il curatore procede alla distribuzione delle somme ottenute in favore di alcuni creditori, anche solo per parte del loro credito, seguendo l'ordine di prelazione.

8. Ai sensi dell'art. 110 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, sia il reclamo ex art. 36 avverso il progetto - predisposto dal curatore - di riparto, anche parziale, delle somme disponibili, sia quello ex art. 26 contro il decreto del Giudice delegato che abbia deciso il primo reclamo, possono essere proposti da qualunque controinteressato, inteso quale creditore, che, in qualche modo, sarebbe potenzialmente pregiudicato dalla diversa ripartizione auspicata dal reclamante, ed in entrambe le impugnazioni il ricorso va notificato a tutti i restanti creditori ammessi al riparto anche parziale.

## G36.100

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

### Precluso

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge all'esame, di conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, reca misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, nonché di proroga di termini amministrativi e processuali;

in particolare, gli articoli 36 e 37 del provvedimento all'esame recano misure di sospensione dei termini processuali e dei termini dei procedimenti amministrativi e disciplinari, rispettivamente all'11 ed al 15 maggio;

tuttavia, nella comunicazione della Commissione Ue del 17 aprile 2020 indirizzata alle autorità nazionali per garantire la continuità e la sicurezza delle procedure di rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi nei paesi di origine e transito nel contesto dell'attuale pandemia di Covid-19, viene in ogni caso specificato che le procedure di rimpatrio debbano continuare nella misura del possibile;

ancora la medesima comunicazione precisa che «occorre proseguire i lavori per il rimpatrio», «mantenere un'attiva cooperazione e stretti contatti con i paesi terzi in relazione all'identificazione, al rilascio di nuovi documenti e al rimpatrio dei loro cittadini» e che «i Paesi terzi continuano ad avere l'obbligo, a norma del diritto internazionale, di riammettere i propri cittadini»;

tuttavia, «o causa delle misure restrittive; si è ridotta anche la disponibilità del personale consolare di molti paesi terzi per le procedure di identificazione e di rilascio di nuovi documenti»;

l'articolo 15 della Direttiva 2008/115/CE del 16 dicembre 2008 stabilisce che il trattenimento è disposto per preparare il rimpatrio e/o effettuare l'allontanamento e debba essere mantenuto per il tempo necessario all'espletamento delle modalità di rimpatrio;

ai sensi del paragrafo 5 del suddetto articolo il trattenimento deve essere mantenuto per il periodo necessario ad assicurare che l'allontanamento sia perseguito e non oltre i sei mesi, salvo, ai sensi del successivo paragrafo 6, che l'operazione di allontanamento rischi di durare di più a lungo a



causa dei ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai paesi terzi, nel qual caso il trattenimento può essere prolungato di ulteriori 12 mesi;

l'articolo 14, comma 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero fissa il termine massimo di trattenimento dello straniero all'interno del centro di permanenza per i rimpatri in 180 giorni, così come modificato dall'articolo 2 del decreto legge 113/2018, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132;

nonostante la crisi epidemiologica, negli ultimi mesi gli sbarchi nel nostro Paese sono quadruplicati rispetto allo scorso anno ed infatti, secondo i dati ufficiali del Ministero dell'interno pubblicati sul sito istituzionale del medesimo, dal 1 gennaio al 22 maggio 2020 gli ingressi irregolari via mare sono stati 4.445, rispetto ai 1.361 dello stesso periodo del 2019;

invece, secondo un recente rapporto del Garante delle persone private della libertà personale nei sette Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr) continua a diminuire il numero delle presenze, che nell'ultima settimana;

sarebbero 195 contro le 204 della scorsa. Una tendenza che si conferma, «dovuta sia al minor numero di ingressi, sia alle mancate proroghe del trattenimento»,

impegna il Governo:

ad adottare ogni provvedimento ritenga più opportuno per prorogare i termini del trattenimento dei cittadini di paesi terzi irregolari presenti nel nostro Paese nei CPR ai fini dell'effettivo allontanamento onde assicurare l'espletamento delle procedure di identificazione e di rilascio di nuovi documenti per il rimpatrio ed una più efficace esecuzione dei provvedimenti di espulsione dello straniero.

### **G36.101**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

#### **Precluso**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga dei termini amministrativi e processuali,

premesso che:

l'articolo 36 dispone la proroga dei termini processuali in materia di giustizia civile, penale amministrativa, contabile e militare;

il legislatore europeo, per mezzo del Regolamento Ue 2016/679 (c.d. GDPR), oltre ad introdurre nuovi principi, adempimenti e meccanismi di gestione in merito al trattamento dei dati personali applicabili su tutto il territorio dell'Unione europea, ha previsto, a carico delle imprese che pongano in essere violazioni del Regolamento stesso a vario titolo, ingenti sanzioni di natura amministrativa; Se per la fase successiva all'entrata in vigore del GDPR, non sussistono particolari dubbi interpretativi in merito all'applicabilità delle sanzioni, il discorso muta considerevolmente con riferimento alle violazioni del «vecchio» Codice della privacy (il decreto legislativo. n. 196 del 2003 nella sua originaria formulazione) poste in essere prima del 25 maggio 2018. A tal proposito, lo stesso legislatore italiano si è preoccupato di prevedere una disposizione specifica riservata ai procedimenti già instaurati e di configurare, con ciò, un meccanismo di definizione agevolata degli stessi. A norma dell'articolo 18, comma 1, decreto legislativo n. 101 del 2018, infatti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 16, legge 24 novembre 1981, n. 689 (che, per i pagamenti di sanzioni in misura ridotta



prescrive una riduzione «pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa»), per i procedimenti sanzionatori non ancora definiti «è ammesso il pagamento in misura ridotta di una somma pari ai due quinti del minimo edittale» da effettuarsi entro novanta giorni. Si tratta, nello specifico, di una vera e propria oblazione amministrativa - che consente al soggetto interessato, su base esclusivamente volontaristica, di bloccare in itinere il procedimento sanzionatorio;

a legittimazione attiva ad usufruire della procedura in questione riguarderebbe, quindi per l'Autorità Garante, i soli contravventori che abbiano ricevuto, prima del 25 maggio 2018, l'atto con il quale sono stati notificati gli estremi della violazione o l'atto di contestazione immediata ex articolo 18 della legge n. 689 del 1981;

appare evidente la necessità che la norma prevedesse in origine un qualche avviso ai soggetti destinatari della sanzione, in modo da avvisarli che, in mancanza di una loro opposizione alla stessa, ne sarebbe conseguita l'ordinanza ingiunzione,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di consentire fino al 31/12/2020 la facoltà di definizione agevolata delle violazioni in materia di protezione dei dati personali prevista dall'articolo 18, comma 1 del decreto legislativo n. 101 del 2018 anche per i procedimenti in corso dalla data di pubblicazione del decreto legislativo n. 101 del 2018, dandone opportuna comunicazione ai soggetti nei cui confronti è pendente il procedimento amministrativo sanzionatorio.

### 36.0.1

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

#### **Precluso**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 36-bis.

*(Formazione Continua Ordini Professionali)*

1. Considerato che l'emergenza COVID 19 rende necessario che la formazione degli ordini professionali avvenga osservando standard di sicurezza per la salvaguardia della salute l'anno formativo intercorrente tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2020 non verrà conteggiato ai fini del triennio formativo conseguentemente gli ordini professionali di ogni ordine e grado aggiornano i propri statuti.

2. Dopo il comma 10 dell'articolo 21 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, è aggiunto il seguente: "10-bis. Gli avvocati genitori di bambini fino al compimento del terzo anno di età, gli avvocati eletti membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di assemblea regionale ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche sono esclusi dalle verifiche di cui al comma 2 del presente articolo."

3. Al comma 1 dell'articolo 21 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole "ogni tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "ogni cinque anni".»

### 36.0.2

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

#### **Precluso**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 36-bis.

*(Abilitazione all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori)*

1. Al comma 4, dell'articolo 22 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: "sette" è sostituita dalla seguente: "nove".».

### 36.0.3

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

#### **Precluso**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 36-bis.

*(Definizione dei procedimenti giudiziari e amministrativi concernenti il pagamento dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze)*

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, nelle more della revisione e dell'aggiornamento dei canoni demaniali marittimi ai sensi dell'articolo 1, comma 677, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, alla lettera b), punto 1.3, dopo le parole "difficile rimozione" sono aggiunte le seguenti: "e pertinenze" e i punti 2 e 2.1 sono soppressi;

b) all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 732, le parole: "15 ottobre 2014" sono sostituite dalle parole "30 settembre 2021";

2) al comma 732 dopo le parole "i procedimenti giudiziari" aggiungere: "o amministrativi";

3) al comma 732 le parole: "30 settembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019";

4) al comma 732 lettera a) dopo "somme" la parola "dovute" è sostituita dalle seguenti:

"richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo";

5) al comma 732 lettera b) dopo "somme" la parola "dovute" è sostituita dalle seguenti

"richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo";

6) al comma 732 dopo la lettera b) aggiungere: "La liquidazione degli importi ai sensi delle lettere a) e b) costituirà a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate";

7) al comma 733, le parole: "28 febbraio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2020";

8) al comma 733 dopo "importo" la parola "dovuto" è sostituita dalle seguenti: "dei canoni come rideterminati ai sensi del comma 732";

9) al comma 733 le parole "termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di definizione" sono sostituite dalle seguenti "30 settembre 2021";

10) al comma 733 dopo le parole: "decadenza dal beneficio." aggiungere le parole: "la presentazione della domanda di definizione determina la sospensione delle esecuzioni coattive dei canoni demaniali disposte anche ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e degli eventuali procedimenti e/o provvedimenti amministrativi, nonché dei relativi effetti, avviati o emessi dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio nonché la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone";

11) al comma 733 dopo le parole "mancato versamento del canone" aggiungere le parole:

"L'integrale pagamento degli importi calcolati ai sensi del comma 732 lettere a) e b) comporta il venir meno di qualsiasi provvedimento o procedura, anche esecutiva originato dal mancato pagamento dei canoni."».

#### 36.0.4

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

##### **Precluso**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 36-bis.

*(Sospensione dei procedimenti amministrativi per il rilascio, la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative)*

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, il comma 484 è sostituito con il seguente:

"1. Fino al 30 novembre 2020, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e i procedimenti amministrativi per il rilascio, la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da contenzioso pendente alla data del 31 dicembre 2019 e connesso all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. Fino al 30 novembre 2020 sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione".».

#### 36.0.5

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

##### **Precluso**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 36-bis.

*(Indennità per i magistrati onorari in servizio)*

1. In favore dei magistrati onorari di cui agli articoli 1 e 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è corrisposta un'indennità mensile parametrata all'importo annuo di Euro 66.000, rivalutata annualmente, ed al netto degli oneri previdenziali ed assistenziali.

2. I magistrati onorari di cui al comma 1 permangono nell'esercizio delle rispettive funzioni fino al raggiungimento del limite di età individuato nell'articolo 2 del Regolamento per le prestazioni previdenziali della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense.

3. Le dotazioni organiche, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro della giustizia 22 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018 relative ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari, sono rideterminate, rispettivamente in "3.300" e "1.800" unità.

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.»

### 37.1

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

#### **Precluso**

*Dopo il comma 1 inserire la seguente:*

"1-bis. Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) valido al 23 febbraio 2020, mantiene la sua validità fino al 31 dicembre 2020, per tutti i settori in cui è richiesto tale documento."

### 37.2

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

#### **Precluso**

*Dopo il comma 1 inserire la seguente:*

«1-bis. Il comma 1-ter dell'articolo 2-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, aggiunto dall' art. 5, comma 1, lett. b), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, è sostituito dal seguente:

"1-ter. In ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, anche in caso di sopraelevazione, la ricostruzione è comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti, compresa quella tra le parerì finestrate e le pareti di edifici antistanti, purché sia effettuata assicurando la coincidenza dei limiti dell'area del sedime e nei limiti dell'altezza massima degli edifici circostanti."»

### 37.3

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

#### **Precluso**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Le pratiche delle Soprintendenze rimangono vincolate al solo silenzio assenso e i termini decorrono dal momento della presentazione della domanda.

### 37.4

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

#### **Precluso**

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di risolvere le problematiche connesse all'incremento di domanda dei servizi erogati dagli uffici periferici delle Motorizzazioni civili successivamente alla scadenza dei termini indicati nell'articolo 92, comma 4 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per la sostituzione decennale dei serbatoi dei veicoli equipaggiati con sistema di alimentazione a GPL non si applicano le prescrizioni relative alla visita e prova di cui all'articolo 78 comma 1 del Codice della Strada. Con apposito decreto direttoriale, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto legge, il Ministero dei Trasporti stabilisce le procedure operative per l'attuazione di quanto indicato nel paragrafo precedente e per l'attribuzione alle officine, appositamente formate ed adeguatamente equipaggiate, del compito di procedere all'aggiornamento della carta di circolazione, all'uopo utilizzando anche le imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.».

### 37.5

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

#### **Precluso**

*Dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:*

«1-bis. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 ed alle problematiche connesse all'incremento di domanda dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni o dai soggetti abilitati successivamente alla scadenza dei termini indicati nell'articolo 103, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in via transitoria ed in deroga alle periodicità dei controlli di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 1° dicembre 2004, n° 329, i proprietari dei serbatoi di GPL di qualsiasi capacità comunicano ad INAIL entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i dati delle attrezzature ancora da sottoporre a verifica tramite la tecnica di controllo basata sull'emissione acustica alla data della dichiarazione dello stato di emergenza e fino a non oltre 120 giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza.

1-ter. Al fine di garantire la pronta effettuazione delle procedure di verifica di cui al precedente comma 1, le disposizioni di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 23 settembre 2004 e del decreto del 17 gennaio 2005 si applicano anche ai recipienti a pressione fissi interrati, tumulati e fuori terra con capacità complessiva superiore a 13 mc.

1-quater. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'INAIL definisce la procedura operativa per l'effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi di cui al precedente comma 2 con il sistema di controllo basato sulla tecnica delle emissioni acustiche, nonché i requisiti dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche ed invia al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del Lavoro e al Ministero della salute una apposita relazione tecnica relativa all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti.».

### 37-bis.0.1

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

#### **Precluso**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 37-ter.

*(Nautica da diporto e pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative)*

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali, in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42 e alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, secondo quanto stabilito dai commi da 675 a 684 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145, le concessioni sul demanio delle acque interne, con finalità turistico-ricreative e residenziali-abitative, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno una durata di quindici anni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».

**37-bis.0.100**

[Croatti](#)

**Precluso**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 37-ter

*(Misure urgenti per la tutela dei concessionari demaniali pertinenziali).*

1. Nelle more della riforma dei canoni demaniali con finalità turistico ricreative, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2020, si provvede all'abrogazione del calcolo dei canoni annui per concessioni rilasciate o rinnovate con finalità turistico-ricreative di pertinenze demaniali nella misura determinata dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, con contestuale equiparazione delle pertinenze alle aree occupate da impianti di difficile rimozione nonché di ogni atto ad essa collegato e presupposto.

2. Sono sospesi, fino al 31 dicembre 2020, tutti i procedimenti di riscossione coattiva, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, delle annualità di canone di cui al comma 1 dedotte in contenzioso nonché gli eventuali procedimenti amministrativi, pendenti ovvero da avviare, per la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali. Sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi, a conclusione dei procedimenti amministrativi, ma non ancora eseguiti ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende ancora l'impugnazione. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenziali che risultano comunque oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale, nonché nei comuni e nei municipi sciolti o commissariati negli ultimi cinque anni ai sensi degli articoli 143 e 146 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. È prorogato, al 31 dicembre 2020, il termine della sospensione del pagamento dei canoni di cui all'articolo 34 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.8.

4. Sono sospesi, fino al 31 dicembre 2020, i pagamenti delle rate della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi 732 e 733, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.»

**38.1**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

**Precluso**

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

"6-bis. Al fine di fronteggiare le straordinarie esigenze correlate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, i medici convenzionati di medicina generale e i pediatri di libera scelta possono prorogare, a domanda, il rapporto convenzionato con il Servizio sanitario nazionale anche oltre il settantesimo anno di età, in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente per la cessazione del rapporto medesimo."

## 38.2

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

### **Precluso**

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

"6-bis. Allo scopo di favorire e la ripresa delle attività nel settore termale ed il potenziamento del relativo sistema riabilitativo, si prevede quanto segue:

a) ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle Regioni, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dall'allegato 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 che individua i Livelli Essenziali di Assistenza. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da COVID - 19, anche in assenza degli accordi di cui al successivo punto b);

b) ai fini dell'attuazione di quanto previsto alla precedente lettera a) ed all'articolo 15, comma 13, lettera c-bis), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, le regioni destinano le risorse non utilizzate per il mancato raggiungimento dei limiti di spesa regionali nel triennio 2019-2021 per la stipulazione dei relativi accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende termali, i cui contenuti minimi sono definiti con l'accordo nazionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323."

## G38.100

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

### **Precluso**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga dei termini amministrativi e processuali,

premesso che:

l'emergenza COVID-19 impone una rivalutazione degli istituti che ritardano, ingiustificatamente, l'entrata dei professionisti sanitari nel mondo del lavoro;



in tale prospettiva, il Parlamento ha già approvato il superamento dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, stabilendo all'articolo 102 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che «il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia - Classe LM/41 abilita all'esercizio della professione di medico-chirurgo»;

ad avviso degli scriventi, un provvedimento di analogo contenuto dovrebbe essere considerato anche nei riguardi degli altri professionisti sanitari e, sicuramente, per i veterinari e i farmacisti, per i quali le modalità con le quali vengono svolti gli esami di abilitazione non garantiscono un apporto significativo alla preparazione e non trovano conseguentemente una valida giustificazione sul piano sanitario e giuridico,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative normative volte a rendere abilitante all'esercizio delle professioni di veterinario e di farmacista il conseguimento delle lauree magistrali, rispettivamente, in medicina veterinaria e in farmacia e farmacia industriale;

a valutare l'opportunità di estendere il superamento dell'esame in questione anche per le altre professioni sanitarie, tenuto conto dell'esigenza di evitare distinzioni e rafforzare la sinergia tra le professioni stesse nel superiore interesse alla tutela della salute pubblica.

### 38.0.1

[Mallegni](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

#### **Precluso**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 38-bis.

1. Il Ministero della salute, al fine di assicurare le terapie necessarie ai soggetti disabili affetti da patologie motorie può stipulare accordi con aziende private, aziende farmaceutiche e altri soggetti ritenuti idonei per l'erogazione di prestazioni di assistenza domiciliare. La richiesta di *home therapy* deve essere effettuata dal paziente presso la propria ASL di riferimento e deve essere supportata da adeguata documentazione. ai relativi adempimenti si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

### 38.0.2

[Perosino](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#)

#### **Precluso**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 38-bis.

1. All'articolo 42 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla rubrica dopo la parola "INAIL" sono aggiunte le seguenti: "e INPS";
- b) il comma 2 è sostituito con il seguente:

"2. Nei casi di infezione da coronavirus (Sars - Cov-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di malattia e lo invia telematicamente all'INPS che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela del malato. Le prestazioni INPS nei casi accertati di



infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria del malato con la conseguente astensione dal lavoro."».

### 38.0.3

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

#### **Precluso**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 38-bis.

*(Estensione categoria vittime del dovere)*

1. Al fine di riconoscere l'impegno profuso e il sacrificio sostenuto nel contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19, al personale medico e sanitario, appartenente alle aree di contrattazione pubblica ovvero convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, impegnato in strutture pubbliche e private, e che sia deceduto o che abbia subito un'invalidità permanente nell'attività di contrasto al Covid-19, è esteso l'ambito di applicazione dei benefici previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466 e dal decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243.

2. Per le finalità di cui al comma precedente è autorizzata una spesa di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### 38.0.4

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

#### **Precluso**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 38-bis.

*(Valorizzazione del personale sanitario)*

1. Al fine di valorizzare il servizio prestato dal personale sanitario dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, per l'anno 2020 le regioni e le province autonome possono incrementare, in deroga alla normativa vigente in materia di spesa di personale, ivi incluso l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nei limiti delle risorse disponibili e fermo restando l'equilibrio economico del sistema sanitario, i fondi della contrattazione integrativa per riconoscere un premio, sino a 1.000 euro e comunque per una spesa complessiva non superiore al doppio dell'ammontare indicato nella tabella di cui all'allegato A per singola regione, al predetto personale commisurato al servizio effettivamente prestato nel corso dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020.».

### 38.0.5

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

#### **Precluso**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 38-bis.

*(Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige)*

1. All'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, sostituire il comma 7 con il seguente: "7. I fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148, garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 secondo la disciplina dettata dal presente articolo a valere sulle risorse di cui al comma 9 e nel limite delle somme assegnate per tale scopo con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'assegno ordinario di cui al comma 1 è concesso con riferimento a tutti i datori di lavoro aderenti ai fondi medesimi alla data del 23 febbraio 2020."».

### 38.0.6

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

**Precluso**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 38-bis.

*(Aumento dei posti disponibili per l'accesso dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria)*

1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

"5-bis. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 521, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dall'articolo 1, comma 271, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è ulteriormente incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2020, 250 milioni di euro per l'anno 2021 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

5-ter. All'onere derivante dal comma 5-bis, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, 250 milioni di euro per l'anno 2021 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico."».

### 38.0.7

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

**Precluso**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 38-bis.

*(Durata massima dei corsi di specializzazione)*

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, dopo il comma 3-ter, sono aggiunti i seguenti:

"3-quater. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro il 30 giugno 2020, la durata dei corsi di formazione specialistica viene equiparata a quella indicata, per ciascuno di tali corsi, nell'allegato C. Per i corsi di formazione specialistica per i quali l'allegato C e la normativa europea vigente in materia non prevedono una durata minima, la durata del corso è stabilita in tre anni.

3-quinquies. La durata dei corsi di formazione specialistica, come definita dal decreto di cui al comma 3-quater, si applica a decorrere dall'anno accademico 2020/2021. Gli specializzandi in corso nell'anno accademico 2019/2020, eccettuati coloro che iniziano l'ultimo anno di specialità nell'anno accademico 2020/2021, per i quali rimane in vigore l'ordinamento previgente, possono optare tra il nuovo ordinamento e l'ordinamento previgente, con le modalità determinate dal medesimo decreto di cui al comma 3-quater, il quale determina altresì il regime applicabile in caso di mancata opzione."».

**38.0.8**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

**Precluso**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 38-bis.

*(Contratti di formazione medica specialistica finanziati dalla Sanità militare)*

1. All'articolo 9 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. La Sanità militare eroga annualmente borse di studio al fine di incrementare il numero di medici specialisti disponibili presso le proprie strutture e soddisfare le esigenze di tutela della salute del personale militare. A tale scopo, le Forze armate possono stipulare convenzioni con le università e con le relative scuole di specializzazione per le proprie strutture cliniche e ambulatoriali.

1-ter. Ciascuna università comunica al Ministero dell'istruzione il numero dei contratti di formazione medica specialistica finanziati dalla Sanità militare, che sono messi a concorso ai sensi della normativa vigente e assegnati in base a una distinta graduatoria nazionale.

1-quater. Il percorso di formazione medica specialistica di cui al presente articolo è equipollente a quello previsto dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e si svolge presso la struttura militare, per la parte pratica di base, e presso le strutture della scuola di specializzazione, accreditate ai sensi dell'articolo 43 del medesimo decreto legislativo n. 368 del 1999, per la parte teorica, secondo le modalità previste dalle convenzioni stipulate tra gli enti militari, le università e le relative scuole di specializzazione."».

**38.0.9**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

## **Precluso**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 38-bis.

*(Contratti di formazione medica specialistica finanziati da strutture sanitarie private accreditate)*

1. Le strutture sanitarie private accreditate e stipulatrici di accordi contrattuali ai sensi degli articoli 8-*quater* e 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che erogano assistenza ospedaliera a carico del Servizio sanitario nazionale, concorrono, alle condizioni stabilite dal presente articolo, al finanziamento dei contratti di formazione medica specialistica. Il medico specializzando che fruisce del contratto finanziato ai sensi del presente articolo, al termine della formazione, è tenuto a prestare servizio nella struttura ospedaliera privata finanziatrice per almeno un anno.

2. Il finanziamento dei contratti di formazione medica specialistica è obbligatorio per le strutture ospedaliere private di cui al comma 1 aventi un numero di posti letto pari o superiore a 200. Il numero minimo annuo di contratti di formazione medica specialistica che ciascuna struttura privata di cui al primo periodo è tenuta a finanziare è determinato con il decreto di cui all'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, acquisito il parere del Ministro della salute e sentite le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle strutture ospedaliere private accreditate.

3. Il finanziamento dei contratti di formazione medica specialistica è facoltativo per le strutture ospedaliere private di cui al comma 1 aventi un numero di posti letto inferiore a 200. Alle predette strutture, per ciascun contratto finanziato, è riconosciuto dalla regione o dalla provincia autonoma competente un aumento del limite massimo di remunerazione stabilito negli accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in misura pari al 50 per cento dell'importo erogato dalla struttura a titolo di finanziamento dei contratti di formazione medica specialistica.

4. Ai fini del finanziamento del contratto di formazione medica specialistica, la struttura ospedaliera privata di cui al comma 1, previ accordi con le autorità accademiche, invia una comunicazione formale all'università.

5. Le procedure amministrative per il finanziamento sono definite in accordo con l'università e devono comprendere il rilascio di un'apposita fideiussione, da parte della struttura privata accreditata, a garanzia dei pagamenti per gli anni successivi al primo.

6. Ciascuna università comunica al Ministero dell'istruzione il numero dei contratti di formazione medica specialistica finanziati dalle strutture ospedaliere private di cui al comma 1, che sono messi a concorso ai sensi della normativa vigente e assegnati in base a una distinta graduatoria nazionale. Una quota non inferiore al 10 per cento di tali contratti è destinata ai corsi di specializzazione in medicina di emergenza e urgenza e in anestesia e rianimazione.

7. Il percorso di formazione medica specialistica di cui al presente articolo è equipollente a quello previsto dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e si svolge presso la struttura ospedaliera privata finanziatrice, per la parte pratica di base, e presso le strutture della scuola di specializzazione, accreditate ai sensi dell'articolo 43 del medesimo decreto legislativo n. 368 del 1999, per la parte teorica, secondo le modalità previste dalle convenzioni stipulate tra le strutture private finanziatrici, le università e le relative scuole di specializzazione.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

**Precluso**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 39-bis.

*(Procedure semplificate per procedimenti concorsuali)*

1. All'articolo 87 del decreto legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis). Anche in deroga alle disposizioni vigenti, la prova valutativa per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'articolo 31, comma 4 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 può svolgersi con modalità a distanza."».

#### 40.1

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

**Precluso**

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

"8-bis. L'articolo 6, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è sostituito dal seguente: 'Il Ministro della salute, il Ministro dell'università e della ricerca e le regioni prioritariamente promuovono il coinvolgimento e la collaborazione della Fondazione per la ricerca scientifica termale e delle aziende termali che la finanziano per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica, di rilevazione statistico-epidemiologica e di educazione sanitaria, mirati anche ad obiettivi di interesse sanitario generale, ivi inclusa la prevenzione ed il controllo dei rischi epidemiologici attraverso l'utilizzo delle acque minerali e termali, ed alla formazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, ferme restando le competenze del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.'".

#### 40.0.1

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

**Precluso**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 40-bis.

*(Proroga della scadenza degli adempimenti e delle visite mediche dei pescatori professionali)*

1. Tutti gli adempimenti, comprese le visite mediche, dei pescatori esercenti la pesca professionale in acque marittime, interne e lagunari, scaduti da non oltre dodici mesi o in scadenza alla data di entrata in vigore del presente decreto- legge e fino al 30 settembre 2020, sono prorogati al 31 dicembre 2020.».

#### 40.0.2

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

**Precluso**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 40-bis.**

*(Credito di imposta per prestazioni di lavoro agile)*

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in favore dei datori di lavoro che attivano a decorrere dal 23 febbraio 2020 modalità di prestazione di lavoro agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito di imposta nella misura massima di 500 euro per dipendente a fronte delle spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi necessari all'esecuzione del lavoro in modalità agile.
2. Il credito di imposta è riconosciuto fino a un massimo di cinque dipendenti ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 80.000.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.»

**41.1**

[Mallegni](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

**Precluso**

*Ai commi 1 e 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per una durata massima di 9 mesi e comunque entro il mese di dicembre 2020».*

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»*

**41.2**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

**Precluso**

*Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:*

«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano anche ai lavoratori delle imprese turistico-ricettive e delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, assunti dopo il 23 febbraio 2020, sino a concorrenza con il numero di dipendenti in forza presso la stessa azienda nel corrispondente mese del 2019.».

## G41.100

[Ferro](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Saccone](#)

### Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga dei termini amministrativi e processuali,

considerato che,

la diffusione dell'epidemia da Covid-19 ha causato un forte e progressivo indebolimento economico di imprese e famiglie, registrando una sensibile contrazione della capacità di spese di queste ultime,

impegna il Governo:

ad adottare il cosiddetto "fattore famiglia" ovvero norme ad hoc per mettere al centro la maternità e la paternità in tutte le fasi della vita agevolando i nuclei famigliari, duramente colpiti dal Covid -19, nell'affrontare le difficoltà di generare, crescere ed educare i figli;

a prevedere un assegno di natalità per le future mamme, già dai primi mesi di gravidanza, a introdurre la gratuità dei servizi di nido per le coppie meno abbienti:

a prevedere sostegni alle famiglie monogenitoriali, le famiglie con orfani, quelle numerose, e sussidi pubblici per il diritto allo studio;

ad inserire in ogni struttura scolastica, almeno per il prossimo anno un sostegno psicologico che supporti gli studenti della scuola dell'obbligo, nel superare numerose ansie e paure causate dal Covid-19;

a prevedere riduzioni se non sospensione dei biglietti d'ingresso a giardini zoologici, parchi giochi, stabilimenti, musei, gallerie, nella stagione estiva 2020;

a prevedere l'aumento del congedo parentale dai 30 ai 40 giorni e che la speciale retribuzione a cui si ha diritto nei giorni di congedo, sia aumentato al 75 per cento

a rendere compatibili il bonus baby-sitting con il congedo parentale;

ad aumentare il contributo alle famiglie per il pagamento di vacanze in Italia nella misura di 150 euro per ciascun componente del nucleo familiare.

## G41.101

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

### Precluso

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge all'esame, di conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, reca misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;

tuttavia il provvedimento in esame non contempla effettive ed adeguate misure volte al rilancio dell'economia del Paese, in particolare relativamente al ricollocamento lavorativo dei soggetti che hanno già perso la propria occupazione negli ultimi mesi durante l'emergenza da COVID-19 o comunque a rischio di perdita del proprio posto di lavoro;

ormai drammatica è la situazione in cui versano da mesi migliaia di cittadini, le loro famiglie, moltissime imprese ed altrettanti esercenti che hanno già chiuso la propria attività o sono prossimi alla chiusura definitiva e al fallimento per mancanza di adeguate misure di sostegno economico, ossia di quella «liquidità» con cui il provvedimento in esame è stato solo rinominato;

nonostante l'attuale gravissima situazione economica in Italia e il tasso di disoccupazione in preoccupante crescita, il Governo ha invece deciso di concedere a migliaia di immigrati irregolari in Italia un permesso di soggiorno temporaneo per cercare una occupazione lavorativa nel nostro Paese, anziché prevedere misure di ricollocamento lavorativo per quei cittadini che hanno perso la propria attività in questi ultimi mesi o sono a rischio di perdita del proprio posto di lavoro,

impegna il Governo:

ad adottare ogni utile iniziativa, anche di carattere normativo, vista la grave situazione occupazionale del nostro Paese, per garantire prioritariamente il ricollocamento lavorativo dei cittadini che hanno perso la propria attività in questi ultimi mesi o sono a rischio di perdita del proprio posto di lavoro rispetto ad interventi di sanatorie a favore di immigrati irregolari presenti sul nostro territorio.

## G41.102

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

### **Precluso**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga dei termini amministrativi e processuali,

premesso che:

l'articolo 41 del provvedimento reca disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale, estendendo la possibilità di riconoscimento di CIGO e CIGD, nonché di assegno ordinario, concessi in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ai lavoratori assunti prima dell'entrata in vigore del cosiddetto decreto Cura Italia, ovvero nel periodo dal 24 febbraio al 17 marzo 2020;

ad oggi oltre 2 milioni di lavoratori devono ancora percepire il trattamento di integrazione salariale ed è allarme sul rischio che le risorse stanziare dal Governo per la cassa integrazione siano insufficienti a coprire le reali necessità, con molte imprese che potrebbero esaurirla a breve dovendo attendere a settembre per riattivarla;

una soluzione potrebbe essere quella di ripensare alla modalità di utilizzo delle settimane autorizzate, prevedendo che le settimane di tutela richieste dal datore di lavoro da utilizzare in un determinato periodo di tempo, pur se attribuite a ciascuna unità produttiva, in sede di consuntivazione devono essere attribuite a ciascun lavoratore;



in tal modo, laddove al termine del periodo non dovessero essere fruite le settimane autorizzate per tutti i lavoratori, si consente al datore di lavoro il diritto a richiedere una proroga per consentire la fruizione dell'intero sostegno al reddito per tutti i lavoratori, significa anche fugare ogni dubbio di iniquità tra lavoratori, atteso che, anche in applicazione delle disposizioni governative (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri), la sospensione o la riduzione oraria dei lavoratori è avvenuta con tempi diversi in ragione dei reparti o settori aziendali ovvero in relazione all'utilizzo di altri strumenti individuali di origine contrattuale come le ferie o permessi;

peraltro, l'interpretazione che la tutela debba riguardare il singolo lavoratore è nella stessa ratio della disposizione che, a differenza di motivi di crisi economica o di riorganizzazione aziendale derivante da fattori produttivi o finanziari dell'impresa, introduce nella fase dell'emergenza sanitaria uno strumento specifico di sostegno al reddito dei lavoratori per i quali, per effetto del lockdown, si configura l'impossibilità sopravvenuta a ricevere la prestazione con conseguente sospensione delle reciproche obbligazioni inerenti il rapporto di lavoro,

considerato che:

tale interpretazione non genera ulteriori spese per la finanza pubblica, giacché l'intero periodo indicato in relazione alle domande presentate è già finanziato e si tratterebbe di ridistribuire tutele già riconosciute ai lavoratori all'interno di uno stanziamento già previsto,

impegna il Governo:

ad adottare ogni utile iniziativa per l'attuazione di quanto esposto in premessa.

## G41.103

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

### **Precluso**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga dei termini amministrativi e processuali,

premessi che:

Venezia è patrimonio dell'umanità ed è stata da sempre legata al suo porto; il porto di Venezia, infatti, occupa, fra diretto e indotto, oltre 92.000 persone di cui 21.000 dirette in porto, genera un fatturato di 21 miliardi di euro ed è il porto strategico di uno dei più importanti poli produttivi e industriali d'Europa, quello veneto e in parte quello lombardo, che assegna a Venezia un ruolo strategico determinante;

tuttavia, a causa della mancata approvazione del protocollo fanghi, il mancato dragaggio manutentivo dei canali della città e della laguna, rischia di bloccare le attività portuali e industriali, mettendo a rischio il futuro dei lavoratori;

nei primi giorni di febbraio scorso, il Governo annunciava che, dopo un lungo percorso durato più di tre anni, il protocollo fanghi era pronto, che l'Istituto superiore della Sanità aveva dato l'ultimo parere e che mancava solo il decreto interministeriale con le firme dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

a tre mesi dall'annuncio non è stato ancora firmato il decreto interministeriale per poter avviare il piano di scavo per i fanghi presenti sui fondali di Venezia; il danno economico per Venezia per la mancata possibilità di attracco delle navi porta-contenitori ammonta a circa 50 milioni di euro annui;

le categorie sindacali dei lavoratori sono pronte a indire uno sciopero;

necessitano immediatamente le autorizzazioni per i dragaggi e per l'individuazione dei siti di conferimento dei sedimenti dragati; occorre intervenire tempestivamente per la manutenzione del canale dei Petroli e per lo scavo e ampliamento del canale Vittorio Emanuele III; tutto resta bloccato dalla mancata approvazione del protocollo fanghi presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

in questo momento di stasi di tutte le attività legate con il turismo, a causa della pandemia da COVID-19, il porto di Venezia e le attività delle imprese portuali rappresentano una risorsa indispensabile per la sopravvivenza della città di Venezia,

impegna il Governo:

ad adottare immediatamente le iniziative di competenza per completare l'iter di approvazione del protocollo fanghi e risolvere la questione dei dragaggi del porto di Venezia, e del conferimento dei sedimenti da dragare in idonei siti di recapito.

#### 41.0.1

[Tiraboschi](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

##### **Precluso**

*Dopo l' articolo , inserire i seguenti:*

«Art. 41-bis.

1. Al fine di garantire la continuità aziendale e la compensazione dei mancati ricavi generati dalle misure di contenimento del contagio da Covid-19, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alle micro, piccole e medie imprese beneficiarie delle misure in materia di cassa integrazione in deroga, di cui agli articoli da 19 a 22 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è concesso per l'anno 2020 e per l'anno 2021, in luogo delle stesse, un contributo a fondo perduto in misura pari al 30% del fatturato medio dell'ultimo triennio.

2. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 è condizionato al mantenimento dei livelli occupazionali vigenti alla data del 23 febbraio 2020.

3. Ai fini del presente articolo è istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione pari a 5.000 milioni di euro per il 2020 e di 4.500 milioni di euro per il 2021.

4. Gli articoli da 19 a 22 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 sono soppressi.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede:

a) quanto a 5.000 milioni di euro per il 2020, mediante utilizzo delle minori spese derivanti dalla cessazione delle misure di cui agli articoli da 19 a 22, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

b) quanto a 4.500 milioni di euro per il 2021, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 6.

6. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "3 per cento", con le seguenti: "20 per cento".»

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2020, le variazioni di bilancio connesse con all'attuazione del presente articolo.

Art. 41-ter

1. Al fine di incentivare piani di *reskilling* delle professionalità che sempre più non rispondono alle esigenze del mercato del lavoro è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un

apposito fondo con una dotazione iniziale pari a 500 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro trenta giorni dalla legge di conversione del presente decreto sono definiti criteri, modalità e condizioni per il rilascio dell'incentivo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo per gli anni 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185.».

### 41.0.3

[Pichetto Fratin](#), [Damiani](#)

#### **Precluso**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 41-bis

*(Misure urgenti per il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo)*

1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore del turismo a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID 19, considerata la necessità ed urgenza di porre in atto misure a salvaguardia del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, con il relativo livello occupazionale, al fine di agevolare la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale si avvalgono dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana.

2. Con Decreto di natura non regolamentare del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, è nominato un commissario straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire la presa in carico del personale, dei beni e l'eventuale riorganizzazione delle funzioni all'Ente, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo all'AIG. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.

3. Ai fini di cui al comma 1, al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, recante "Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente", dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù (AIG)".

4. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 425.000 euro per l'anno 2020 e 850.000 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del

programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 5.»

#### 41.0.4

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

##### **Precluso**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 41-bis.

*(Indennità lavoratori stagionali aeroportuali)*

1. Ai lavoratori dipendenti stagionali delle società di gestione aeroportuale e delle imprese di trasporto aereo, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per il mese di aprile pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 2,5 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.»

#### 41.0.5

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

##### **Precluso**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 41-bis.

*(Modifiche all'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)*

L'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:

"Art. 96

*(Indennità collaboratori sportivi)*

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, l'indennità di cui al predetto articolo è riconosciuta da Sport e Salute S.p.A., per un importo pari a 1.500 euro mensili sino alla conclusione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 e nel limite massimo di 300 milioni di euro per l'anno 2020, anche in relazione ai rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive

dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *m*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già in essere alla data del 23 febbraio 2020. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Per le finalità di cui al comma 1 le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 300 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, sono presentate alla società Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione.

4. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con l'Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 3, e definiti i criteri di gestione del fondo di cui al comma 2 nonché le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico."».

## 41.0.6

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

### Precluso

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 41-bis.

*(Disposizioni transitorie in materia di integrazioni salariali e decontribuzione a sostegno della ripartenza economica)*

1. Dopo l'art. 22 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, inserire i seguenti:

"Art. 22-bis

1. I lavoratori che usufruiscono dei trattamenti di integrazione salariale di cui ai precedenti articoli 19, 20, 21 e 22 possono essere impiegati dai propri datori di lavoro alla riapertura di unità produttive precedentemente sospese ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in attuazione del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n.13, continuando ad usufruire dell'indennità percepita a titolo di assegno ordinario o di cassa integrazione in deroga, per un periodo massimo di quattro settimane, con integrazione al 100% a carico del datore di lavoro.

Art. 22-ter

1. Per il personale già in forza e/o di nuova assunzione che, presso punti vendita della distribuzione commerciale al dettaglio e/o presso i pubblici esercizi, venga destinato, in via esclusiva o prevalente, a compiti concernenti l'erogazione del servizio a domicilio, è riconosciuto un esonero contributivo del 100 per cento a partire, rispettivamente, dal momento della comunicazione delle nuove mansioni o dal momento dell'assunzione, fino al 31 dicembre 2021".»

41.0.7

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

**Precluso**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 41-bis.

*(Fondo per la tutela dei diritti delle persone anziane)*

1. Gli enti locali promuovono iniziative per la tutela dei diritti delle persone anziane nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, assicurando nei loro riguardi una corretta informazione, la produzione di materiale formativo sulla sicurezza sanitaria, la fornitura dei dispositivi di protezione individuale, nonché la divulgazione di raccomandazioni utili a prevenire il rischio di truffe e raggiri ricollegabili all'emergenza stessa. Per le finalità di cui al presente comma, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo con dotazione pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro con delega alla famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo di cui al presente comma.

2. In sede di definizione delle iniziative di cui al comma 1, gli enti locali assicurano il coinvolgimento delle associazioni maggiormente rappresentative delle persone anziane e della famiglia, nonché dei rappresentanti delle Forze di polizia e del personale dei corpi di polizia municipale.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, quantificati in 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

41.0.8

[Mallegni](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

**Precluso**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 41-bis.

1. Al fine di promuovere il rilancio dei consumi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge e fino al 31 dicembre 2020, ai redditi da lavoro derivanti dai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, le aliquote IRPEF stabilite dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono applicate con le seguenti riduzioni:

a) cinquanta per cento per la durata dei primi dodici mesi di rapporto lavorativo;

b) trenta per cento per la durata dodici mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera a);

c) venti per cento per la durata dei trentasei mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera b).».

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».*

#### 41.0.9

[Perosino](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#)

##### **Precluso**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 41-bis.

*(Disposizioni in materia di DURC per le PMI)*

1. Tenuto conto delle difficoltà all'esercizio delle attività imprenditoriali derivanti dalla diffusione del contagio da coronavirus, le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applicano alle pmi fino al 31 dicembre 2020.»

#### 41.0.10

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

##### **Precluso**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 41-bis

*(Disposizioni in materia di contratti a tempo determinato)*

1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 è consentito stipulare, rinnovare e prorogare contratti a tempo determinato in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato non si applica quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.».

#### 41.0.11

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

##### **Precluso**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 41-bis.

*(Modifiche all'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)*



1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, al comma 14, lettera a), dell'articolo 54-*bis*, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole "delle strutture ricettive " sono inserite le seguenti: ", delle imprese turistiche e della ristorazione";

b) le parole: "di cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori" sono sostituite dalle seguenti: "che hanno alle proprie dipendenze fino a quindici lavoratori."».

#### 41.0.12

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

##### **Precluso**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 41-*bis*.

*(Bonus lavoro agile o smart working)*

1. Al fine di massimizzare l'utilizzo del lavoro agile durante il periodo di emergenza Covid-19, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 12 marzo 2020, applicano ai lavoratori con contratto di lavoro subordinato le modalità di lavoro agile di cui al decreto legislativo 22 maggio 2017, n. 81, è riconosciuto, fino al termine dell'emergenza sanitaria, una riduzione del versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). È comunque riconosciuta la contribuzione figurativa.

2. Ai costi derivanti dal presente articolo, stimati in 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

#### 41.0.13

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

##### **Precluso**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 41-*bis*.

*(Lavoro agile e buono pasto)*

1. In caso di esecuzione della prestazione lavorativa mediante la modalità di lavoro agile, disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, per ragioni riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il datore di lavoro deve riconoscere ai propri dipendenti le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto di cui all'articolo 51, comma 2, lettera c) del D.P.R. 22 dicembre 1986.»

#### 41.0.14

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)



**Precluso**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 41-bis

*(Disposizioni transitorie in materia di Reddito di cittadinanza)*

1. All'articolo 4, comma 9, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo la lettera a) aggiungere la seguente lettera: "a-bis) fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, è altresì congrua l'offerta rivolta da imprese già sottoposte a provvedimenti di sospensione dell'attività ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in attuazione del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n.13 e del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, per lo svolgimento di attività non colmabili attraverso il ricorso al normale organico."».

**41.0.15**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

**Precluso**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 41-bis.

*(Integrazione salariale lavoratori frontalieri)*

1. Al fine di limitare gli impatti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai lavoratori frontalieri coinvolti in procedimenti di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza, è riconosciuta un'indennità di integrazione salariale pari all'ottanta per cento della retribuzione spettante, fermo restando il limite di cui alla circolare INPS n. 20/2020 relativo ai trattamenti di integrazione salariale. L'indennità di cui al presente comma è riconosciuta per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 e per una durata massima di nove settimane, comunque entro il mese di agosto 2020.

2. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui al presente articolo sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 337,5 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS disciplina le modalità operative di richiesta della prestazione da parte dei lavoratori e di erogazione della stessa. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, non sono prese in considerazione ulteriori domande.

3. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, come rifinanziato dal comma 3 dell'art.18 del decreto legge 17 marzo n.18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile n.27.»

**41.0.16**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

**Precluso**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 41 bis

*(Detassazione lavoro straordinario)*

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, non sono soggette a imposta sul reddito delle persone fisiche e alle addizionali regionali e comunali le somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel periodo suddetto presso la sede di lavoro dai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro.».

#### 41.0.17

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

##### **Precluso**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 41-bis.

1. Per un periodo pari a 12 mesi dalla ripresa dell'attività, i contratti a tempo determinato sono stipulati in deroga alle previsioni di cui agli articoli da 19 a 29 del D.Lgs n. 81/2015, nonché in deroga ai limiti quantitativi previsti dai contratti collettivi di lavoro.

2. Per il medesimo periodo sono, altresì, sospese le previsioni di cui all'art. 2, comma 28 della L. n. 92/2012.»

#### 42.0.1

[Lonardo](#)

##### **Precluso**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 42-bis

1. Al fine di ridurre il rischio di diffusione di infezioni da Covid-19, all'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

"Allo scopo di evitare assembramenti di persone, per gli anni 2020 e 2021, l'esame di tutti i concorsi sarà tenuto esclusivamente in forma orale, secondo un calendario che sarà redatto dalla Commissione di esame.

Per gli anni 2020 e 2021, in deroga al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, la commissione esaminatrice del concorso per notaio di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 6 agosto 1926, n. 1365, da nominarsi almeno dieci giorni prima dell'inizio della prova con decreto del Ministro della Giustizia, è unica ed è composta da:

a) un magistrato di cassazione dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, con funzioni di legittimità, che la presiede;

b) tre magistrati di qualifica non inferiore a quella di magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione con funzioni di vice presidenti;

c) dodici magistrati con qualifica di magistrato di appello;

d) nove professori universitari, ordinari o associati, che insegnino materie giuridiche;

e) quindici notai, anche se cessati dall'esercizio, che abbiano almeno dieci anni di anzianità nella professione.

La Commissione dovrà esaminare, anche attraverso sottocommissioni, almeno, 20 candidati al giorno.

Al fine di coprire le sedi vacanti, nel rispetto della normativa vigente, per gli anni 2020 e 2021 il Governo è obbligato all'emanazione ed all'espletamento di un concorso relativo a 500 posti di notaio per ciascun anno solare, in aggiunta ai 300 posti messi a concorso con Decreto Ministeriale del 3 dicembre 2019, pubblicato nella G.U. n. 97 del 10 dicembre 2019 - 4a serie speciale - concorsi";

b) al terzo comma:

1) alla lettera b), la parola: "cinquanta" è sostituita con la seguente: "quarantacinque";

2) la lettera b-*bis*) è soppressa.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

#### 42-ter.0.1

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

#### Precluso

*Dopo l' articolo è inserito il seguente:*

«Art. 42-*quater*.

*(Assegno unico universale per i figli minorenni a carico)*

1. Al fine di sostenere la genitorialità, favorire la natalità, e contrastare l'impatto negativo conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto un assegno universale unico per ciascun figlio minorenne a carico per un importo pari a 250 euro mensili, a prescindere dalle condizioni reddituali e occupazionali dei genitori. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della famiglia e delle pari opportunità e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le maggiorazioni dell'assegno di cui al primo periodo del presente comma per ciascun figlio con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché le modalità di erogazione e di ripartizione tra i genitori dell'assegno medesimo, nei limiti delle risorse di cui al comma 3. Il medesimo decreto definisce altresì i criteri e le modalità per l'integrazione dell'assegno universale unico, nel caso in cui il suo importo annuo risulti inferiore a quello dei benefici che spetterebbero ai sensi delle disposizioni indicate al comma 2. L'importo dell'assegno, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, non è computato ai fini della determinazione del reddito complessivo e ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente.

2. Ai beneficiari dell'assegno di cui al comma 1, non si applicano:

a) le detrazioni fiscali previste dall'articolo 12, comma 1, lettera c), e comma 1-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) l'assegno per il nucleo familiare previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, gli assegni familiari previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

c) l'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive proroghe;

d) il premio alla natalità di cui all'articolo 1, comma 353, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

3. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì previste forme di coordinamento dell'assegno universale unico con i benefici previsti dall'articolo 13, comma 1-*bis*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i commi 13 e 15 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, assicurando l'equilibrio e l'integrazione nell'applicazione tra le misure.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 13.000 milioni di euro per l'anno 2020, 26.000 milioni di euro per l'anno 2021 e 26.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 si provvede:

a) quanto a 11.000 milioni di euro per l'anno 2020 e a 22.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 mediante le risorse derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 3;

b) quanto a 1.000 milioni di euro per l'anno 2020 e 2.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione sociale di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

c) quanto a 600 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 mediante le risorse del Fondo per l'assegno universale e servizi alla famiglia di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

d) quanto a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

## 42-ter.0.2

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

### Precluso

*Dopo l' articolo è inserito il seguente:*

«Art. 42-quater.

*(Disposizioni in materia di pensioni di inabilità civile e assegno di invalidità civile)*

1. Al fine di garantire un adeguato sostegno alle persone con invalidità e di contrastare gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica ha determinato sul piano della loro inclusione nel tessuto sociale, l'importo della pensione e dell'assegno di invalidità previsti a favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e delle persone affette da sordità è incrementato di 300 euro mensili a decorrere dal 1° giugno 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.350 milioni di euro per l'anno 2020 e 2.700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 1.350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

b) quanto a 1.350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante utilizzo delle

risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

#### 42-ter.0.3

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

##### **Precluso**

*Dopo l' articolo è inserito il seguente:*

«Art. 42-quater.

*(Incremento del Fondo per la non autosufficienza)*

1. Al fine di prevenire il rischio di isolamento delle persone con disabilità e dei loro familiari nella fase di emergenza COVID-19, il Fondo per la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aumentato di 250 milioni di euro per l'annualità in corso, per rafforzare l'assistenza alle persone con disabilità e il supporto ai loro *caregiver* familiari, attraverso l'assistenza domiciliare diretta, l'assistenza autogestita in modalità indiretta, sia mediante trasferimenti monetari sostitutivi di servizi, anche ad integrazione di contributi economici già attivati, sia per il supporto ai *caregiver* familiari, anche con una indennità una tantum. Nei progetti già in essere di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 26 settembre 2016, è autorizzata anche l'assistenza a distanza di emergenza. Con apposito decreto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si provvede al tempestivo riparto fra le regioni della somma integrativa stanziata dal presente comma applicando i medesimi criteri dell'ultima ripartizione dello stesso Fondo adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

#### 42-ter.0.4

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

##### **Precluso**

*Dopo l' articolo è inserito il seguente:*

«Art. 42-quater.

*(Misure di sostegno in favore dei lavoratori che assistono persone con disabilità)*

1. All'articolo 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e di ulteriori complessive venti giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020";

b) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

"3-bis. Il congedo previsto dall'articolo 23, comma 3, si applica anche nei riguardi dei lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata e dei lavoratori autonomi iscritti all'INPS che assistono e si prendono cura stabilmente di uno dei soggetti indicati all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a condizione che non vi siano altri parenti che già si avvalgono per il medesimo assistito di analoghe agevolazioni ovvero dei benefici previsti dalla legge 5 febbraio 1992, 104.

3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, nel limite complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico."».

#### 42-ter.0.5

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

##### **Precluso**

*Dopo l' articolo è inserito il seguente:*

«Art. 42-quater.

*(Disposizioni in materia di congedo retribuito per i genitori con figli con disabilità)*

1. All'articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. il limite di età di cui ai commi 1 e 2 non si applica in riferimento ai figli con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, indipendentemente dal riconoscimento della connotazione di gravità, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

#### 42-ter.0.6

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

##### **Precluso**

*Dopo l' articolo è inserito il seguente:*

«Art. 42-quater.

*(Misure fiscali in favore del welfare aziendale)*

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, fino al 31 dicembre 2020, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è incrementato sino ad un importo complessivo non superiore ad euro 1000 al mese.».

**42-ter.0.7**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

**Precluso**

*Dopo l' articolo è inserito il seguente:*

«Art. 42-quater.

*(Fondo per il sostegno delle persone anziane e con disabilità)*

1. Le regioni promuovono una ricognizione sistematica delle condizioni e dei bisogni delle persone anziane o con disabilità e avviano eventuali azioni di supporto nei loro confronti in forma diretta e indiretta, attivando i servizi sanitari e sociali, anche di pronto intervento sociale e di assistenza domiciliare. Per le finalità di cui al presente comma è istituito un apposito Fondo con una dotazione pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede con proprio decreto al tempestivo riparto fra le regioni delle risorse del Fondo di cui al precedente periodo applicando i criteri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

**43.0.1**

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

**Precluso**

*Dopo l' articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 43-bis.

*(Fornitura gratuita dei libri di testo)*

1. Dopo l'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 aggiungere il seguente:

"Art 27 bis

1. In considerazione della decretata chiusura anticipata dell'anno scolastico 2019/2020, i Comuni provvedono a garantire la gratuità totale dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono la scuola dell'obbligo.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88."»



## 43.0.2

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

### **Precluso**

*Dopo l' articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 43-*bis*.

1. All'articolo 48 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-192, convertito con modificazioni nella legge 24 Aprile 2020, n. 27", dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi sociosanitari e socioassistenziali di cui al comma 1 del presente articolo, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base di quanto iscritto nel bilancio preventivo. Le prestazioni convertite in altra forma, previo accordo tra le parti secondo le modalità indicate al comma 1 del presente articolo, saranno retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi. Sarà inoltre corrisposta un'ulteriore quota, determinata, pari al costo delle spese incompressibili dei servizi sospesi, compresi i costi di mantenimento delle strutture attualmente interdetteste che sarà ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività, tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da Covid-19, all'atto della ripresa della normale attività. Il totale delle due quote corrisponderà e non potrà in alcun caso superare la somma complessiva iscritta a bilancio per l'erogazione del servizio standard."»

### *Allegato B*

#### **Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1829**

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

#### **Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Alderisi, Barachini, Barboni, Bertacco, Bongiorno, Bonifazi, Bossi Umberto, Buccarella, Castaldi, Cattaneo, Causin, Centinaio, Crimi, De Poli, Di Piazza, Garnero Santanchè, Grassi, Malpezzi, Margiotta, Merlo, Misiani, Monti, Napolitano, Pirro, Renzi, Ripamonti, Ronzulli, Sciascia, Segre, Serafini, Sileri, Siri e Turco.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Arrigoni, Castiello, Fazzone, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Bagnai, Ferrero, Presutto e Zuliani, per attività della Commissione di vigilanza sulla Cassa Depositi e Prestiti (*dalle ore 12,45*).

#### **Commissioni permanenti, variazioni nella composizione**

Il Presidente del Gruppo parlamentare Lega-Salvini Premier-Psd'Az ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

13a Commissione permanente: entra a farne parte la senatrice Testor;



14a Commissione permanente: cessa di farne parte la senatrice Testor.

**Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Senatrice Corrado Margherita

Modifiche al codice penale per l'introduzione del delitto di istigazione e apologia della criminalità (1839)

(presentato in data 04/06/2020).

**Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento**

Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con lettera in data 27 maggio 2020, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 - lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alle modalità di erogazione, per le annualità 2018-2021, delle risorse del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano (n. 176).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 3 giugno 2020 - alla 5ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 23 giugno 2020.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 4 giugno 2020, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 4-*bis*, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133 - lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133 (n. 177).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 1ª Commissione permanente che esprimerà il parere entro il termine del 4 luglio 2020. Le Commissioni 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 10ª e 11ª potranno formulare le proprie osservazioni alla 1ª Commissione entro il 24 giugno 2020.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 4 giugno 2020, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-*ter*, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 - lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di poteri speciali, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1-*ter*, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 (n. 178).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 5ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 4 luglio 2020. Le Commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 6ª, 8ª, 9ª, 10ª, 12ª e 13ª potranno formulare le proprie osservazioni alla 5ª Commissione entro il 24 giugno 2020.

**Governo, trasmissione di documenti**

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 4 giugno 2020, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 21 luglio 2016, n. 145, la deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2020, adottata il 21 maggio 2020 (*Doc. XXV*, n. 3) nonché, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, la relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita al periodo 1º gennaio-31 dicembre 2019, anche al fine della relativa proroga per il periodo 1º gennaio-31 dicembre 2020, deliberata dal Consiglio dei ministri il 21 maggio 2020 (*Doc. XXVI*, n. 3).

I predetti documenti sono stati deferiti, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50 del Regolamento, alle Commissioni riunite 3a e 4a.

**Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti**

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 1º, 3 e 4 giugno 2020, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

della Fondazione Human Technopole (FHT) per l'esercizio 2018. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 12a Commissione permanente (Doc. XV, n. 286);

dell'Agenzia delle entrate - Riscossione per gli esercizi dal 2017 (II semestre) al 2018. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 6a Commissione permanente (Doc. XV, n. 287);

delle Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. (FS S.p.A.) per l'esercizio 2018. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (Doc. XV, n. 288).

#### **Enti pubblici e di interesse pubblico, trasmissione di atti e documenti**

Il Governatore della Banca d'Italia, con lettera in data 29 maggio 2020, ha inviato la relazione - ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 - sulla gestione e sulle attività svolte dalla Banca d'Italia nell'anno 2019 (*Doc. CXCVIII*, n. 3), nonché la relazione annuale presentata all'Assemblea ordinaria dei partecipanti il 29 maggio 2019, corredata delle considerazioni finali del medesimo Governatore, dal Bilancio della Banca d'Italia e dal Rendiconto del Fondo nazionale di risoluzione (Atto n. 494).

I predetti documenti sono deferiti, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 6a Commissione permanente.

#### **Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea.**

##### **Deferimento**

La Commissione europea ha trasmesso, in data 4 giugno 2020, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n.

1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (COM(2020) 220 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; la scadenza del termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo è fissata al 30 luglio 2020. L'atto è

altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 1a, alla 3a, alla 5a, alla 6a, alla 7a, alla 8a, alla 10a, alla 12a, alla 13a e alla 14a Commissione permanente;

la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 per quanto riguarda la creazione di uno strumento di sostegno alla solvibilità (COM(2020) 404 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; la

scadenza del termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo è fissata al 30 luglio 2020. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 1a, alla 5a, alla 6a, alla 10a, alla 13a e alla 14a Commissione permanente;

la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un dispositivo per la ripresa e la resilienza (COM(2020) 408 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; la scadenza del termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del

predetto Protocollo è fissata al 30 luglio 2020. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 1a, alla 5a, alla 6a, alla 7a, alla 10a, alla 11a, alla 12a, alla 13a e alla 14a Commissione permanente;

la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/1601 che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), la garanzia dell'EFSD e il Fondo di garanzia dell'EFSD (COM(2020) 407 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della

conformità al principio di sussidiarietà; la scadenza del termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo è fissata al 30 luglio 2020. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai

sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 1a, alla 3a, alla 5a, alla 6a, alla 10a, alla

11a, alla 12a e alla 14a Commissione permanente;

la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'introduzione di misure specifiche volte ad affrontare la crisi dovuta alla Covid-19 (COM(2020) 223 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; la scadenza del termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo è fissata al 30 luglio 2020. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 1a, alla 5a, alla 6a, alla 10a, alla 11a, alla 12a e alla 14a Commissione permanente;

la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un programma d'azione dell'Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 e che abroga il regolamento (UE) n. 282/2014 ("programma 'UE per la salute'") (EU4Health) (COM(2020) 405 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; la scadenza del termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo è fissata al 30 luglio 2020. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 1a, alla 2a, alla 3a, alla 5a, alla 6a, alla 7a, alla 10a, alla 12a e alla 14a Commissione permanente;

la proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per una transizione giusta (COM(2020) 460 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; la scadenza del termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo è fissata al 30 luglio 2020. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 1a, alla 5a, alla 6a, alla 10a, alla 11a, alla 12a, alla 13a e alla 14a Commissione permanente;

la proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (COM(2020) 452 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; la scadenza del termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo è fissata al 30 luglio 2020. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 1a, alla 5a, alla 6a, alla 7a, alla 8a, alla 10a, alla 11a, alla 12a, alla 13a e alla 14a Commissione permanente;

la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di sostegno tecnico (COM(2020) 409 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; la scadenza del termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo è fissata al 30 luglio 2020. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 1a, alla 2a, alla 3a, alla 5a, alla 6a, alla 7a, alla 8a, alla 9a, alla 10a, alla 11a, alla 12a, alla 13a e alla 14a Commissione permanente;

la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario (COM(2020) 461 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; la scadenza del termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo è fissata al 30 luglio 2020. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 1a, alla 3a, alla 5a, alla 6a, alla 12a, alla 13a e alla 14a Commissione permanente e alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani;

la proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo Plus (FSE+) (COM(2020) 447 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della

conformità al principio di sussidiarietà; la scadenza del termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo è fissata al 30 luglio 2020. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 1a, alla 2a, alla 3a, alla 5a, alla 6a, alla 7a, alla 10a, alla 11a, alla 12a, alla 13a e alla 14a Commissione permanente;

la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive straordinarie e le modalità di attuazione nel quadro dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di Covid-19 e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU) (COM(2020) 451 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; la scadenza del termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo è fissata al 30 luglio 2020. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 1a, alla 5a, alla 6a, alla 7a, alla 8a, alla 10a, alla 11a, alla 12a, alla 13a e alla 14a Commissione permanente.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Fedeli, Iori e Stefano hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01652 della senatrice Valente ed altri.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 29 maggio al 4 giugno 2020)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 66

CASINI, FEDELI: sulla conclusione anticipata dei campionati sportivi in relazione all'emergenza epidemiologica (4-03138) (risp. SPADAFORA, *ministro per le politiche giovanili e lo sport*)

FAZZOLARI ed altri: sulle limitazioni all'attività degli uffici consolari italiani all'estero a causa dell'emergenza sanitaria (4-03323) (risp. MERLO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

GASPARRI: sulla nomina del vice direttore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (4-03304) (risp. DEL RE, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

GAUDIANO ed altri: sui farmaci per curare l'epilessia nei cani (4-00654) (risp. SPERANZA, *ministro della salute*)

VALENTE ed altri: sull'applicazione di trattamenti sanitari nei casi di sindrome di alienazione genitoriale (4-02405) (risp. SPERANZA, *ministro della salute*)

VESCOVI: su un caso di sottrazione internazionale di minore (4-03225) (risp. MERLO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

Mozioni

[CANTU'](#), [ROMEO](#), [MARIN](#), [FREGOLENT](#), [LUNESU](#), [TOSATO](#), [SAPONARA](#), [FAGGI](#), [MONTANI](#) - Il Senato,

premesso che:

una strategia di autentica precauzione e governo dei rischi a seguito o in prevenzione di un'epidemia, quale è quella che si sta vivendo, non può prescindere dall'accertare con precisione l'estensione e la circolazione dell'infezione all'interno della popolazione generale con sistemi analitici ed informativi sulle caratteristiche epidemiologiche e sierologiche del SARS-CoV-2, facendone tesoro per rafforzare le reti di sorveglianza e monitoraggio della pandemia e di altre eventuali infezioni future;

di qui la già rimarcata necessità di un piano nazionale antipandemia con poche regole certe di riferimento non più rimandabili, né eludibili, misure di profilassi, di contenimento e di programmazione sanitaria e socio sanitaria idonee, tradotte in livelli essenziali di prevenzione, oltre che di assistenza;

i test sierologici sono propedeutici nella ricerca e nella valutazione epidemiologica della circolazione virale, essendo strumento essenziale per stimare la diffusione dell'infezione in una comunità; la sierologia può evidenziare l'avvenuta esposizione al virus; i metodi sierologici possono essere utili per l'identificazione dell'infezione in individui asintomatici o con sintomatologia lieve o moderata che si

presentino tardi all'osservazione clinica;

l'indagine sierologica può tracciare *cluster* di soggetti contagiosi, identificare positività al di fuori della fascia temporale di verifica del *test* molecolare (cosiddetta diagnosi retrospettiva), monitorare pazienti in via di guarigione, accertare potenziali ricadute della malattia;

le attuali conoscenze scientifiche relative ai *test* sierologici per il COVID-19 sono però lacunose relativamente alla capacità di fornire indicazioni sulla presenza di anticorpi neutralizzanti in grado di proteggere dall'infezione o malattia e sulla persistenza degli anticorpi nel tempo;

non essendo, allo stato, le conoscenze in merito alla risposta immunitaria da infezione da SARS-CoV-2 consolidate e univoche, i *test* sierologici, pur importanti in epidemiologia e statistica in punto di circolazione virale e sullo stato immunitario della popolazione, non possono essere usati nell'attività diagnostica e, quindi, allo stato attuale non possono essere considerati come strumenti diagnostici sostitutivi del *test* molecolare, basato sull'identificazione di RNA virale dai tamponi nasofaringei;

ma altrettanto vero è che solo una misura di prevalenza può permettere di stabilire il reale numero di persone venute in contatto con il COVID-19 e far conoscere i tassi di morbosità e letalità, dando così la vera misura dei soggetti infettati e poco o asintomatici stimabile attualmente intorno all'80 per cento. Attività di indagine che non può essere disgiunta da un costante e continuo monitoraggio epidemiologico e statistico e, pertanto, non limitata ad un solo studio di sieroprevalenza tardivo e dai risultati incerti, come quello normato dal decreto-legge del 10 maggio 2020, n. 30;

assunta la priorità di intervenire su tre macro aree:

la prima con l'istituzione di una centrale nazionale dell'emergenza sul modello CDC, incardinata nel Centro controllo malattie del Ministero della salute, quale sistema nazionale di prevenzione pandemica, sorveglianza epidemiologica e controllo, con una cabina di comando composta dal CCM, ISS e da una rappresentanza delle Regioni in grado di dare in poche ore in caso di epidemie e più in generale di emergenza sanitaria stringenti indicazioni operative alla Protezione civile che per la sua peculiarità di pronto intervento capillare nel volgere di 24 ore porterà le soluzioni su tutto il territorio nazionale, con un potenziamento della capacità diagnostica e predittiva in emergenza mediante *screening* validati a diffusione estensiva, impiego sistematico e combinato sulla base di appropriate linee guida di *test* molecolari e sierologici necessari, quanto più rapidi, specifici e sensibili, inseriti nel quadro LEA della prevenzione impegnando adeguate risorse;

la seconda per l'aggiornamento regolare e tempestivo, in base all'evoluzione delle conoscenze e delle condizioni, delle linee guida e dei protocolli per assicurare agli operatori regole certe, semplici ed efficaci a contrastare la diffusione del *virus*, garantendo la protezione dall'emergenza sanitaria in atto e sburocratizzando gli adempimenti procedurali correlati;

la terza per la creazione di una rete effettivamente integrata e coordinata dei laboratori di sanità pubblica e di quelli abilitati all'effettuazione dei *test* mediante l'identificazione di *standard* di riferimento relativi al tipo di *test*, alle procedure e alle tempistiche da adottare in caso di risultati positivi e infine alla piattaforma tecnologica da utilizzare, tale da favorire un affidabile flusso di informazioni a tutti i livelli e, in ultima analisi, ai pazienti ai quali vanno fornite risposte sicure e non interpretabili, secondo principi di equi accessibilità ed universalità sia negli *screening* che nella diagnosi e la cura precoce;

considerata la rilevanza dei *test* per la ricerca degli anticorpi necessari si da disporre di dati affidabili e completi sullo stato immunitario della popolazione e in ragione della difficoltà di valutare la frazione delle infezioni lievi e asintomatiche, ricavando l'indispensabilità di determinare non solo i criteri ma l'appropriatezza prescrittiva e di effettuazione, sia dei *test* molecolari, che dei sierologici con un occhio vigile sull'evoluzione delle tecnologie che presuppongono competenze e conoscenze che siano integrate in un *hub* centralizzato a servizio dell'intera nazione. Vale a dire una vera centrale nazionale dell'emergenza, di garanzia di un sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica fin qui disattesa, con una forte attenzione anche alla decisione programmatico strategica di potenziare la rete dei laboratori di sanità pubblica secondo parametri minimi dedotti nei livelli essenziali di assistenza;

rilevata la possibilità di integrare il sistema di prevenzione e monitoraggio epidemiologico con quello di cura e cioè integrando la sierologia con la plasmaterapia, nell'attesa di un vaccino testato quanto più

sicuro ed efficace per la relativa profilassi,  
impegna il Governo:

1) a creare una centrale nazionale dell'emergenza sul modello CDC, rafforzando le reti di sorveglianza e monitoraggio dell'epidemia da SARS-CoV-2 e di altre eventuali infezioni future, incardinandolo nel Centro controllo Malattie (CCM) del Ministero della salute trasformato da mero erogatore di fondi per progetti a vero sistema nazionale di prevenzione pandemica, sorveglianza epidemiologica e controllo, tenuto all'emanazione ed aggiornamento del piano pandemico nazionale, al cui vertice dovrebbe esserci una cabina di regia composta dal responsabile del Centro, dal rappresentante dell'Istituto Superiore di Sanità e da una rappresentanza delle Regioni, che nel caso di emergenza epidemica e sanitaria in generale possa dare indicazioni prescrittive alla Protezione Civile sulle azioni da intraprendere e gli strumenti da utilizzare, con un potenziamento della capacità diagnostica e predittiva in emergenza mediante *screening* validati a diffusione estensiva con impiego sistematico e combinato, sulla base di appropriate linee guida, di *test* sierologici e molecolari necessari, quanto più rapidi, specifici e sensibili, inseriti nel quadro LEA della prevenzione impegnando adeguate risorse, unitamente all'adozione delle iniziative e degli investimenti necessari per l'effettuazione e la refertazione dei tamponi nasofaringei nelle Regioni in relazione alla percentuale del numero degli abitanti e delle classi di rischio e individuando *test* sierologici validati efficaci ed efficienti da eseguire in laboratori pubblici e privati accreditati e abilitati all'esecuzione dei *test*, con sistemi analitici che, oltre a dare certezza di qualità e affidabilità in punto di specificità, sensibilità e minore invasività possibile, assicurino accuratezza d'analisi, possibilità di automazione per incrementare i volumi e i tempi di esecuzione, disponibilità di reagenti, vantaggioso rapporto costo-beneficio, nel contesto delle iniziative volte a potenziare la ricerca di soggetti immuni al COVID-19 al fine di reperire ulteriori potenziali donatori, si dà promuovere la terapia del plasma immune nella cura del COVID-19, attivando in accordo con le Regioni centri territoriali trasfusionali dedicati alla donazione del plasma e con il coinvolgimento del volontariato e dell'associazionismo qualificato;

2) ad aggiornare regolarmente e tempestivamente, in base all'evoluzione delle nuove conoscenze e delle condizioni, le linee guida e i protocolli per assicurare agli operatori regole certe, semplici ed efficaci a contrastare la diffusione del *virus*, garantendo la protezione dall'emergenza sanitaria in atto, rendendo noti altresì i processi e i protocolli per la validazione dei *test* sierologici riconosciuti dal SSN e sburocratizzando gli adempimenti procedurali correlati anche in materia di sanificazione degli ambienti, di cui la circolare del Ministero della salute del 22 maggio 2020 n. 0017644 anticipa, seppur con eccessivi restrizioni iperprocedimentalizzate, gli adempimenti a cui sottoporsi;

3) a potenziare la rete dei laboratori di sanità pubblica secondo parametri minimi dedotti nei livelli essenziali di assistenza quali centri di effettuazione diagnostica in emergenza dei *test* microbiologici per la ricerca diretta virologica e nell'ordinarietà di analitica rilevante per il governo dei determinanti sanitari e ambientali in un sistema di controlli di sicurezza *ante e post* COVID delle attività produttive a costo zero per le imprese che assolvono i parametri di legge, dando la dovuta rilevanza al valore della funzione di collegamento di tutti i laboratori che svolgono questo tipo di analisi, in una rete effettivamente integrata e coordinata, mediante l'identificazione di *standard* di riferimento relativi al tipo di *test*, alle procedure e alle tempistiche da adottare in caso di risultati positivi e infine alla piattaforma tecnologica da utilizzare, tale da favorire un affidabile flusso di informazioni a tutti i livelli e, in ultima analisi, ai pazienti ai quali vanno fornite risposte sicure e non interpretabili, secondo principi di equi accessibilità ed universalità, sia negli *screening* che nella diagnosi e la cura precoce, e in specie con riguardo alla plasmaterapia attivando una banca nazionale del plasma immune o altra soluzione se più performante utile ad escludere carenze distributive ed erogative nei presidi ospedalieri delle sacche di plasma secondo l'effettivo appropriato bisogno, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 e, quanto alle strategie di prevenzione e profilassi, promuovendo iniziative per identificare candidati vaccini e/o modalità di produzione e *scale-up* (anche autoctone) di vaccini sempre più efficaci e sicuri anche puntando sulle nuove tecnologie di trasferimento vaccino su cerotto (*patch*).

(1-00242)

[URSO](#), [CIRIANI](#), [MALAN](#), [QUAGLIARIELLO](#), [AIMI](#), [STEGER](#), [BALBONI](#), [BERTACCO](#), [CALANDRINI](#), [DE BERTOLDI](#), [FAZZOLARI](#), [GARNERO SANTANCHE'](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#), [LA RUSSA](#), [MAFFONI](#), [NASTRI](#), [PETRENGA](#), [RAUTI](#), [RUSPANDINI](#), [TOTARO](#), [ZAFFINI](#) - Il Senato,

premessi che:

i diritti dei cittadini di Hong Kong sono garantiti loro dalla Dichiarazione congiunta del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e del Governo della Repubblica popolare cinese sulla questione di Hong Kong (di seguito Dichiarazione comune), fatta a Pechino il 19 dicembre 1984, dal Patto internazionale sui diritti civili e politici, fatto a New York il 19 dicembre 1966, dalla Dichiarazione universale dei diritti umani, fatta a Parigi il 10 dicembre 1948, e dalla legge fondamentale dell'amministrazione della Regione Speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese (di seguito legge fondamentale);

il Governo cinese è tenuto al rispetto degli accordi della Dichiarazione congiunta, che garantiscono a Hong Kong il paradigma del cosiddetto "un Paese, due sistemi", governato dalla legge fondamentale che, nel suo articolo 23, prevede l'adozione da parte delle autorità di Hong Kong di una legge sulla sicurezza nazionale;

venerdì 22 maggio 2020, il Governo di Pechino ha presentato un disegno di risoluzione all'Assemblea nazionale del Popolo a Pechino che prevede l'adozione di una legge sulla sicurezza nazionale a Hong Kong da parte delle autorità di Pechino, in evidente contrasto con il citato articolo 23, che riserva tale compito esplicitamente alle autorità cittadine;

al fine di tutelare il principio "un Paese, due sistemi", la legge fondamentale esclude l'applicabilità diretta delle leggi della Repubblica popolare cinese, con l'eccezione delle disposizioni contenute nell'*Annex III* alla legge fondamentale che possono essere adottate senza approvazione delle istituzioni legislative di Hong Kong;

la risoluzione proposta all'Assemblea nazionale del Popolo a Pechino include la criminalizzazione di qualsiasi atto di secessione, sovversione, terrorismo, o collusione con stranieri, e le autorità cinesi potrebbero istituire le proprie istituzioni a Hong Kong per mantenere i dettami di tale legge sulla sicurezza;

considerato che:

gli atti descritti nella citata risoluzione sono atti di cui le autorità di Pechino e di Hong Kong hanno regolarmente accusato e continuano ad accusare i manifestanti pacifici e gli attivisti per la democrazia di Hong Kong, e l'interpretazione del termine di sicurezza nazionale è talmente ampio nel sistema penale della Repubblica popolare cinese che potrebbe coprire qualsiasi forma di dissenso;

i cittadini di Hong Kong per tale ragione temono che la legge sulla sicurezza nazionale imposta da Pechino impatterebbe in modo negativo sulle loro libertà e sui diritti fondamentali, in particolare la libertà di manifestazione e di opinione, contrariamente a quanto garantitogli dalla Dichiarazione congiunta e la legge fondamentale, nonché dai Trattati internazionali in materia;

la proposta di legge prevederebbe delle sanzioni e i valori alla base del sistema giudiziario penale nelle due giurisdizioni sono talmente diversi che l'adozione di una legge sulla sicurezza nazionale per Hong Kong da parte di Pechino, non solo sarebbe contraria all'articolo 23 della legge fondamentale, ma non potrebbe avvenire attraverso l'*Annex III*, in quanto radicalmente contrario al principio "un Paese, due sistemi";

le autorità della Repubblica popolare cinese da tempo stanno cercando di sottrarre i propri Uffici rappresentanti a Hong Kong all'applicabilità delle leggi di Hong Kong, violando il principio dello stato di diritto, e questo potrebbe valere anche per le nuove istituzioni che la legge sulla sicurezza nazionale potrebbe creare, violando le garanzie costituzionali dei cittadini di Hong Kong;

a settembre 2020 sono previste le elezioni per l'organo legislativo di Hong Kong e la legge sulla sicurezza nazionale potrebbe direttamente impattare sulla possibilità dei cittadini di candidarsi a tale elezioni, in particolare dei membri dell'opposizione;

parlamentari di un numero importante e crescente di Paesi democratici si sono espressi con fermezza



contro l'ulteriore tentativo delle autorità di Pechino di violare le norme e gli accordi internazionali citati, e si sono appellati ai loro rispettivi Governi, affinché prendessero provvedimenti forti e uniti: "Esprimiamo gravi preoccupazioni per l'introduzione unilaterale della legislazione sulla sicurezza nazionale da parte di Pechino a Hong Kong. Si tratta di un assalto globale all'autonomia, allo stato di diritto e alle libertà fondamentali della città. L'integrità di un paese, due sistemi è appeso ad un filo. Sono le rivendicazioni legittimi dei comuni cittadini di Hong Kong che stanno spingendo le proteste. Le leggi draconiane intensificheranno ulteriormente la situazione, mettendo a repentaglio il futuro di Hong Kong come città cinese internazionale e aperta. Se la comunità internazionale non può fidarsi di Pechino per mantenere la parola quando si parla di Hong Kong, le persone saranno riluttanti a fidarsi su altre questioni. I governi solidali devono unirsi per dire che questa flagrante violazione della Dichiarazione congiunta sino-britannica non può essere tollerata", impegna il Governo:

- 1) a esprimere la propria condanna per la repressione violenta delle manifestazioni di piazza ad Hong Kong;
- 2) a condannare fermamente l'intenzione di Pechino di violare la Dichiarazione congiunta, la Legge fondamentale e i Trattati internazionali sottoscritti nell'adozione di una legge sulla sicurezza nazionale a Hong Kong e l'istituzione di organi dedicati alla sua implementazione;
- 3) a riaffermare che il sostegno alla democrazia e ai diritti umani è un principio fondamentale della politica estera italiana e che la Repubblica italiana ha un forte interesse nella vitalità, prosperità e la stabilità di Hong Kong;
- 4) a sostenere le aspirazioni democratiche del popolo di Hong Kong e a esortare il Governo della Repubblica popolare cinese a rispettare i propri impegni nei confronti di Hong Kong, consentendo un continuato alto grado di autonomia nel Governo di Hong Kong e senza indebite interferenze in linea con gli accordi internazionali;
- 5) a coordinarsi con i Governi dei Paesi alleati e delle Istituzioni multilaterali per definire una risposta comune e solidale circa la assoluta non tollerabilità di una ulteriore violazione degli accordi internazionali che governano Hong Kong.

(1-00243)

Interrogazioni

[CORRADO](#), [MORRA](#), [TRENTACOSTE](#), [MONTEVECCHI](#), [PAVANELLI](#), [ANGRISANI](#), [CASTELLONE](#) - *Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo*. - Premesso che:

il 24 gennaio 2020 è stato celebrato in tutto il mondo il centenario della morte di Amedeo Modigliani, artista la cui fortuna postuma supera di gran lunga quella conosciuta in vita: deceduto a soli 36 anni a Parigi, dove menava un'esistenza grama di cui si sa molto poco, la nomea di genio irascibile e tormentato, alimentata ad arte per accrescerne il fascino (e le quotazioni), assicura alle sue opere un posto di primo piano sul mercato internazionale;

nonostante i tentativi della figlia Jeanne (1919-1984) di sistematizzare il materiale appartenuto al padre o a lui riconducibile, che costituisce i cosiddetti Archivi Legali Modigliani, innumerevoli speculazioni sull'opera di Modì e sui diritti morali connessi sono andate a buon fine, come ricostruiscono Dania Mondini e Claudio Loiodice nel libro-inchiesta "L'Affare Modigliani" pubblicato da Chiarelettere (2019);

considerato che:

il 22 febbraio 2020, la Direzione generale Archivi (DGA) del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo trasmetteva alla prima firmataria del presente atto, su sua richiesta, con nota prot. n. 4424 firmata dalla dottoressa Sabrina Mingarelli, tra gli altri atti una fotocopia della lettera dell'8 maggio 2008 con la quale il Modigliani Institut Paris-Rome informò la ex Soprintendenza archivistica del Lazio dell'avvenuta cessione a suo favore, da parte di Laure Modigliani (figlia di Jeanne) e di Cristian Parisot, di circa 6.000 reperti, fra documenti e oggetti, appartenuti o correlati a Modigliani; da quell'8 maggio 2008 i cosiddetti Archivi Legali Modigliani sarebbero diventati, pertanto, una proprietà dello Stato italiano, ma non c'è traccia, negli atti trasmessi, né della semplice convenzione di donazione necessaria in caso di cessione di beni mobili di modico valore (ex art. 783 del Codice



Civile) né dell'atto pubblico (con relativo elenco dei pezzi e indicazione del valore) richiesto, invece, nel caso di donazione di beni mobili pregiati, e neppure del verbale di accettazione e presa in consegna da parte del Ministero, indispensabile in entrambi i casi;

a conferma dell'asserita cessione allo Stato, però, più volte negli anni seguenti il predetto Modigliani Institut Paris-Roma chiese al Ministero, come prescritto dalla normativa, l'autorizzazione al prestito temporaneo di parte dei materiali per realizzare mostre ed esposizioni all'estero (movimentandoli dalla loro sede, privata, di Palazzo Taverna) e il Ministero non si schermì;

è del 22 febbraio 2011, ad esempio, l'istanza di prestito temporaneo per la mostra "Modigliani ed i suoi", organizzata presso il Kaohsiung Museum of Fine art a Kaohsiung (Taiwan) dal 10 aprile al 10 agosto di quell'anno; l'autorizzazione fu concessa dalla DGA in data 15 marzo 2011, sentita la Soprintendenza archivistica del Lazio. La stessa Direzione ricevette l'istanza e autorizzò la proroga del prestito per l'esposizione a Rio de Janeiro, presso il Museu Nacional de Belas Artes, prevista dal 10 agosto 2011 al 30 maggio 2012, ma il 6 settembre il Modigliani Institut Paris-Roma informò l'Ufficio del rientro dei documenti da Taiwan in Italia e della revoca della richiesta ad esportarli in Brasile; seguì una verifica, a novembre 2011, tesa ad accertare il rientro in sede dei materiali esportati temporaneamente all'estero;

valutato che:

in contraddizione con quanto ricavato dalla nota trasmessa dalla DGA, la Soprintendenza archivistica e bibliografica del Lazio, in data 3 giugno 2019, rispondeva alla Mondini che: "L'Archivio Modigliani non fu donato allo Stato italiano, contrariamente alle intenzioni manifestate in occasione della cerimonia in Sant'Ivo alla Sapienza del 14 novembre 2006, sia dall'erede Laure Modigliani, sia dall'allora direttore generale archivi Maurizio Fallace" aggiungendo poi che "il bene non è dello Stato italiano e non è un bene pubblico. Non è neanche un bene culturale privato, dunque i proprietari non hanno alcun dovere nei confronti dello Stato". Teste il soprintendente, infine, i documenti di Palazzo Taverna erano appena 120;

eppure, quel giorno di giugno del 2006, lo stesso direttore Fallace ebbe a dichiarare: "La cerimonia segna una svolta nella missione istituzionale dell'amministrazione archivistica. La tutela della memoria travalica i confini del nostro Paese e abbraccia, sino a riportare in Patria, le carte di un maestro della pittura del '900";

Fallace, inoltre, secondo la "Richiesta di ordinanza di custodia cautelare del 28 luglio 2012, nell'ambito del procedimento penale n. 62609/2010", avrebbe fatto parte del Comitato d'onore degli Archivi Modigliani, anche se in sede di interrogatorio asserì di "non esserne stato a conoscenza". Dal medesimo rapporto dei Carabinieri emergerebbe anche che l'allora presidente degli Archivi Legali Modigliani, Cristian Parisot, aveva un filo diretto con il dirigente della Soprintendenza archivistica del Lazio, dottor Donato Tamblé;

considerato che:

Dania Mondini e Claudio Loiodice, oltre all'esposto che a suo tempo portò al sequestro di falsi Modigliani esposti a Palazzo Bonocore a Palermo, hanno presentato recentemente un'ulteriore e specifica denuncia, alla Procura della Repubblica di Asti, nella quale rappresentano i fatti contenuti nel libro circa l'esportazione (probabilmente illegale) degli Archivi Modigliani dall'Italia all'estero, seguendone le tracce e ricostruendone il percorso dal nostro Paese a Chiasso, da Chiasso a Milano, da Milano a New York e poi ancora dagli USA a Ginevra,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non reputi necessario farsi promotore di un'indagine ufficiale che chiarisca finalmente i termini e le responsabilità nella vicenda della cessione "fantasma", negli anni 2006-2008, degli Archivi Legali Modigliani alla ex Soprintendenza Archivistica del Lazio e le ragioni della mancata dichiarazione di interesse culturale così come dell'omessa apposizione di un vincolo storico-relazionale;

se non ritenga doveroso chiarire definitivamente che l'insieme dei circa 6.000 reperti costituenti la memoria di uno dei più grandi artisti italiani di tutti i tempi ha carattere storico ed è di interesse nazionale, ragione per intervenire nelle sedi più opportune, italiane ed estere, affinché si provveda

celermente al recupero degli Archivi Legali Modigliani in qualsiasi parte del mondo si trovino e perseguire chiunque sia responsabile della loro sottrazione allo Stato;  
se non creda opportuno, una volta che detto materiale sia rientrato nel nostro Paese (e sia stata eseguita la cernita per estrapolare gli eventuali falsi di cui Mondini e Loiodice sospettano la presenza), consentire al Comune di Livorno, città natale del Maestro, di custodirli ed esporli, in modo da sottrarli alle speculazioni di privati che ancora oggi tentano di utilizzare il nome e l'opera di Modigliani a fini illeciti.

(3-01655)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

[PEROSINO](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono state adottate delle norme di prevenzione che dispongono anche per i tribunali il distanziamento sociale;

molti tribunali non hanno, però, locali sufficientemente ampi per garantire la sicurezza dei dipendenti e degli utenti;

alcuni sono altresì stati oggetto di richiamo da parte dell'Ispettorato per la funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sull'applicazione e sull'osservanza delle norme anti COVID;

a causa della emergenza si viene ad avvertire l'esigenza, che potrebbe diventare stabile anche nel lungo periodo, di maggiori spazi dove esplicare l'amministrazione della giustizia e le funzioni giurisdizionali; sarebbe opportuno a tal fine adottare provvedimenti attraverso i quali giungere, in tempi quanto possibilmente brevi, alla riapertura dei tribunali soppressi, prevedendo intanto, l'utilizzo dei loro palazzi al servizio dei tribunali accorpanti;

tra l'altro, tali provvedimenti potrebbero essere emanati sulla scorta dell'articolo 8 comma 4-*bis* del decreto legislativo n. 155 del 2012 in forza del quale, in via sperimentale, il Ministro della giustizia può disporre che vengano utilizzati, per il tempo necessario, gli immobili adibiti a servizio degli uffici giudiziari periferici e delle sezioni distaccate soppressi per l'esercizio di funzioni giudiziarie nelle relative sedi,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere al fine di assicurare che nell'ordinario svolgimento dell'amministrazione della giustizia e delle funzioni giudiziarie vengano rispettati i protocolli di prevenzione COVID-19 e se non sia il caso di applicare l'art. 8, comma 4-*bis* del decreto legislativo n. 155 del 2012 al fine di riaprire i tribunali soppressi, prevedendo intanto, l'utilizzo dei loro palazzi al servizio dei tribunali accorpanti.

(4-03598)

[PAVANELLI](#), [CORRADO](#), [MOLLAME](#), [LANNUTTI](#), [DONNO](#), [CROATTI](#), [ANGRISANI](#), [PRESUTTO](#), [DI GIROLAMO](#), [TRENTACOSTE](#), [VANIN](#), [ACCOTO](#), [FEDE](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

sono giunte agli interroganti segnalazioni di cittadini incorsi nella sfortunata circostanza di avere acquistato o costruito una casa prima della realizzazione del raccordo autostradale RA6 Perugia-Bettola, il cui tracciato è finito per essere prospiciente alle loro case, da cui la condizione di rumore e inquinamento da traffico veicolare, intenso e costante per ventiquattrore al giorno;

a conferma delle segnalazioni pervenute, soprattutto riguardo alla situazione in località Ellera, nel Comune di Corciano, al chilometro 57+330, si riscontrano due rapporti tecnici di ARPA (Agenzia regionale per la protezione ambientale) Umbria contenenti i risultati delle misurazioni effettuate rispettivamente: nel primo rapporto tecnico dal 15 al 28 giugno 2012 e nel secondo dal 25 ottobre al 5 novembre 2018 e dal 12 novembre al 19 novembre 2018, in cui è scritto, nelle "Conclusioni", che "i livelli di immissione di rumore (diurno e notturno) prodotti dal traffico veicolare del RA6 Perugia-Bettola ? sono superiori ai valori limite di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004 n. 142 sia nel periodo diurno sia in quello notturno";

dalle misurazioni effettuate da ARPA Umbria risultava che nell'arco di sei anni e mezzo la situazione di emissioni acustiche oltre i limiti di legge non era cambiata. In data 31 marzo 2020 la prima firmataria del presente atto presentava esposto ad ANAS SpA - Struttura territoriale Umbria, inviando

per conoscenza i suddetti rapporti tecnici e chiedendo se fossero state previste delle opere di abbattimento del rumore da traffico veicolare nel tratto di raccordo interessato;  
considerato che nella risposta inviata da ANAS, in data 22 aprile 2020, venivano fornite le seguenti informazioni: "il tratto in oggetto è ricompreso nella area di intervento di risanamento acustico denominata AI 100015; sulla base dell'indice di priorità, calcolato come stabilisce il D.M 29 novembre 2000 (numero di persone esposte in quel tratto di strada e livello di superamento acustico), tale area risulta collocata in Graduatoria Nazionale alla posizione 4527; gli interventi previsti consistono nella realizzazione di pavimentazione fonoassorbente in entrambe le carreggiate del RA 06; l'anno previsto di intervento successivo all'approvazione del P.C.AR. da parte della Conferenza unificata Stato-Regioni (art. 5 comma 2 del decreto ministeriale) è il 13°";

considerato infine che:

nella citata risposta ANAS SpA - Umbria aggiungeva: "Si rappresenta, inoltre, che l'art. 2 comma b.3 del decreto ministeriale citato prevede che gli obiettivi di risanamento previsti nel Piano debbano essere conseguiti tutti entro il 15° anno dall'approvazione dello stesso da parte della Conferenza Unificata Stato Regione con conseguente reperimento delle risorse economiche necessarie";

ANAS scriveva inoltre che: "Nell'ambito dell'Accordo Quadro in preparazione, è prevista la realizzazione degli interventi di risanamento presenti nelle posizioni più alte della graduatoria del Piano di Contenimento e Abbattimento del Rumore ANAS. Per gli interventi in ordine successivo di graduatoria, che saranno comunque realizzati nell'ordine previsto dalla graduatoria stessa, non è al momento prevedibile l'effettiva data di esecuzione. Si fa presente che al momento non risulta ancora sia stato emesso il decreto di approvazione del PCAR ANAS da parte del Ministero dell'Ambiente", si chiede di sapere:

quali azioni di competenza intendano intraprendere i Ministri in indirizzo affinché:

sia valutato di emettere il decreto di approvazione del Piano di contenimento e abbattimento del rumore ANAS;

sia stabilita una rimodulazione in diminuzione del numero massimo di anni previsto dal decreto ministeriale 29 novembre 2000, citato nella risposta di ANAS, per la realizzazione delle opere di risanamento acustico;

sia considerata, per l'intervento collocato in graduatoria nazionale alla posizione 4527 consistente nella realizzazione di pavimentazione fonoassorbente in entrambe le carreggiate del RA 06, anche l'installazione di barriere anti rumore.

(4-03599)

[RUOTOLO](#), [ERRANI](#), [DE PETRIS](#), [NUGNES](#), [FATTORI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che: in base a quanto risulta agli interroganti, su richiesta della Procura di Torre Annunziata in merito ad un presunto *business* dei permessi per il progetto di recupero e riqualificazione dell'area ex Cirio di Castellamare di Stabia, il GIP ha emesso otto ordinanze di arresti domiciliari per corruzione. L'indagine, partita con intercettazioni ordinate dalla DDA nell'inchiesta madre denominata "Olimpo", si snoda attorno all'imprenditore Adolfo Greco (sotto accusa per concorso esterno in associazione camorristica, per presunte collusioni con il *clan* Zagaria, e per estorsione aggravata) per i rapporti intrecciati con esponenti politici e funzionari pubblici allo scopo di ottenere "il rilascio del permesso per costruire il complesso residenziale" accanto alla ferrovia Castellamare-Torre;

come racconta il primo filone dell'inchiesta "Olimpo", l'operazione edilizia sull'ex stabilimento industriale sarebbe diventata oggetto di accordi tra esponenti dei *clan* di camorra D'Alessandro e Cesarano e il Greco. Per quanto si apprende, in uno scenario "segnato da una fitta trama di corruzioni" secondo le parole del gip di Torre Annunziata, il progetto per il recupero della fabbrica dismessa avrebbe mosso un affare da cento milioni di euro in un'area comprata appena per 12 miliardi di lire nel 1999, per la realizzazione di un quartiere residenziale composto da 328 appartamenti, 110 alloggi riservati all'*housing* sociale e gli altri 220 in vendita sul libero mercato, oltre *box* e locali commerciali; in base alle informazioni di cui sono a conoscenza gli interroganti, con l'approvazione del Piano Casa Regionale, applicato anche nell'area stabiese tra il 2013 e il 2015, la PolGre Europa 2000 (società proprietaria della ex area industriale Cirio) ottiene dalla Provincia, per le inadempienze del Comune di

Castellammare, la nomina di un commissario *ad acta* che provveda all'istruttoria ai fini del provvedimento di rilascio del permesso a costruire;

l'inchiesta coinvolge, oltre al costruttore Greco, al suo ingegnere di fiducia, e al commissario nominato dall'Amministrazione provinciale di Napoli, anche tre funzionari dell'Agenzia delle entrate, accusati di aver favorito l'azienda di Greco, in cambio di una presunta tangente che avrebbero ricevuto da Greco. Le intercettazioni coinvolgono poi due parlamentari, entrambi accusati di corruzione per aver manipolato la nomina del commissario *ad acta* per favorire il Greco e destinatari di un'ordinanza di arresti domiciliari con richiesta da parte dello stesso GIP dell'autorizzazione a procedere della Camera di appartenenza, e un consigliere regionale, indagato per il reato di traffico di influenze illecite per aver assunto impegni con il Greco tesi al ritiro di emendamenti presentati dal gruppo regionale del PD contrari alla modifica della zona 7 del PUT in cui ricade la stessa area ex Cirio;

nell'Amministrazione comunale guidata dal Sindaco in carica figura l'attuale come assessore ai lavori pubblici e alle attività produttive, citato negli atti dell'inchiesta di Torre Annunziata come una "pedina" di Greco, ancorché non indagato. Dall'indagine investigativa, l'imprenditore Greco sostiene che costui deve a lui il trasferimento dell'ASI e che tale assessore avrebbe potuto fare con precisione quella "ricerca" in archivio, dal 1959, su cui si sarebbero potuti arginare i problemi. A giudizio degli interroganti, sulla permanenza nel ruolo di questo assessore nell'attuale Giunta si ravvisano profili di opportunità, pur nel doveroso rispetto delle indagini. Allo stesso modo suscita quantomeno perplessità la tempistica e le procedure adottate dall'Amministrazione in carica per assumere l'atto di decadenza del permesso a costruire: da dicembre 2018, quando sono scattati gli arresti di Greco e altri, fino a marzo 2020. Sono trascorsi, nei fatti, ben 16 mesi per mettere un punto fermo, nonostante la mozione presentata dal consigliere comunale di Leu a marzo 2019 che proponeva di revocare in autotutela il permesso a costruire, discussa poi a luglio in Consiglio comunale con la richiesta agli uffici di predisporre un atto ricognitivo su tutta la vicenda;

quanto emerge dall'inchiesta, se i fatti trovassero conferma, getterebbe pesanti ombre sul modo in cui il Consiglio regionale ha approvato le modifiche al PUT. Greco e suoi uomini si attribuiscono infatti il merito di aver fatto inserire tali norme nell'allegato alla finanziaria, impedendo con il voto di fiducia la discussione sugli emendamenti contrari;

secondo quanto risulta agli interroganti, la discussione sulle prospettive del *waterfront* di Castellammare di Stabia e sul futuro del tratto di costa a nord della città risulta aver inciso sulle consiliature di quattro amministrazioni comunali, con l'esperienza amministrativa del Sindaco Salvatore Voza che nel febbraio 2010 a due mesi dal voto sottopose al Consiglio comunale un provvedimento (in coerenza con quanto previsto dal PRG non prevedendo l'applicazione del Piano Casa sull'area dal programma "Più Europa", finanziato con risorse europee), scelta che avrebbe impedito di avanzare la speculazione edilizia sull'area ex Cirio;

considerato che:

in attesa che gli organi inquirenti completino le proprie indagini, appare opportuno verificare quanto prima se i fatti emersi dagli atti prodotti dalla Procura di Torre Annunziata sull'area ex Cirio di Castellammare di Stabia, e da quelli derivanti dall'inchiesta "Olimpo", che risultano gravissimi delineando un intreccio politico-affaristico inquietante, siano tali da alterare e condizionare la vita dell'Amministrazione comunale, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico degli enti locali;

la comunità di Castellammare di Stabia, dopo questa rilevante indagine investigativa, ha diritto a conoscere in modo documentato la realtà gestionale, l'efficienza dei servizi erogati, l'oculatura nell'amministrazione del patrimonio e il buon andamento degli uffici esercitati nel proprio Comune, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno disporre, ex articolo 143 del Testo unico degli enti locali, la nomina, da parte del prefetto, di una commissione d'indagine per l'accesso agli atti dell'amministrazione locale, al fine di accertare l'entità e la portata dei fenomeni di condizionamento malavitoso degli organi amministrativi ed elettivi, nonché garantire la piena trasparenza e la corretta azione amministrativa dell'ente locale.

(4-03600)

DE BONIS - *Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

il costo totale di una bolletta dell'energia elettrica, ma anche del gas, si compone sostanzialmente di 4 parti: 1) spesa per la materia energia o gas naturale. La sezione è prevalentemente costituita dalle voci "prezzo dell'energia" o "prezzo del gas" applicato ai consumi. E dentro questa sezione vi si trova la voce "prezzo di dispacciamento" che è relativa alle attività necessarie per mantenere la rete elettrica in costante equilibrio, ossia per far sì che l'elettricità consumata corrisponda esattamente a quella immessa prodotta dalle centrali; 2) spesa per il trasporto e la gestione del contatore. I costi indicati in questa sezione sono relativi al trasporto dell'energia dalle centrali alle case e includono anche le spese per la lettura e la manutenzione dei contatori; 3) spesa per oneri di sistema. Si tratta di una voce che copre tutte le spese che servono per mantenere in equilibrio il servizio elettrico o del gas;

fino al gennaio 2018, gli oneri generali di sistema per l'energia elettrica erano suddivisi in queste categorie: A2, lo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse; A3, gli incentivi alla produzione da fonti rinnovabili e assimilate; A4, le tariffe speciali per le Ferrovie dello Stato; A5, il finanziamento per ricerca e sviluppo; As, il finanziamento dei regimi tariffari speciali e degli oneri per il *bonus* elettrico; Ae, il finanziamento delle agevolazioni per le industrie manifatturiere ad alto consumo di energia; UC4, le compensazioni per le imprese elettriche minori; UC7, la promozione dell'efficienza energetica; MCT, le compensazioni territoriali agli enti locali con impianti nucleari; infine, Iva e accise che sono le imposte che devono sempre essere indicate sulle fatture;

in pratica, a fronte di esigui consumi che spesso si riscontrano in una bolletta, il costo totale della stessa risulta veramente alto, perché vengono addebitati al consumatore finale svariati e consistenti oneri. Tra questi, quelli più esosi riguardano voci come il prezzo per il dispacciamento, le spese di trasporto e la voce A3, nella quale vengono ricaricate le spese per la realizzazione e manutenzione delle infrastrutture energetiche e i costi per il *capacity market*;

considerato che:

il *capacity market* è un meccanismo che avrebbe dovuto mettere in campo diverse misure volte ad assicurare la sicurezza del sistema e l'approvvigionamento di energia elettrica, con risorse sempre disponibili ma, in realtà, definisce soprattutto una remunerazione dedicata per quegli impianti di generazione elettrica che si impegnano a mantenere e a mettere a disposizione del sistema della capacità, ma solo in caso di necessità. In altre parole viene pagata una sorta di reperibilità;

secondo le linee teoriche, presentate alla Commissione europea, si sarebbe dovuto trattare di un mercato potenzialmente aperto sia agli impianti alimentati a fonti fossili, impianti termoelettrici a gas, sia agli impianti a fonti rinnovabili, ma in realtà è riservato sostanzialmente alle termoelettriche del gas, che certamente non tengono conto del grave cambiamento climatico in atto;

infatti, il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 28 giugno 2019 prevede che al *capacity market* possono partecipare solo gli impianti termoelettrici, sia quelli esistenti che quelli nuovi. In questo modo con la remunerazione prevista si vanno a finanziare anche nuove centrali termoelettriche, in netta contraddizione con quelle che sono le indicazioni dell'Accordo di Parigi sul Clima e i contenuti del *Clean Energy Package* della Commissione europea, che chiedono una riduzione delle emissioni con lo sviluppo di impianti a fonti rinnovabili;

se si osservano le date dei provvedimenti, il citato decreto ministeriale 28 giugno 2019 è successivo al regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il 5 giugno 2019, entrato però in vigore il 4 luglio 2019. Lo scopo principale del regolamento UE è quello di incentivare il *capacity market* a favore di imprese produttrici di energia da fonti rinnovabili. Ma con questa mossa (emanare il decreto ministeriale prima che entrasse in vigore il regolamento europeo) pare che il MISE abbia voluto favorire in un certo senso le *lobbies* del gas, visto che se lo avesse emanato dopo il 4 luglio sarebbe stato illegittimo. Si legge, infatti, sul sito del Ministero: "Era fondamentale l'approvazione del decreto sul *Capacity Market* entro il 4 luglio, data di entrata in vigore il Regolamento europeo sul mercato interno";

per capire di che cifre si sta parlando, basta vedere i rendiconti dell'azienda Terna sulle aste del *capacity market*: 1,3 miliardi per il 2022; 1,5 miliardi più il recupero di 300 milioni a valere sull'anno

precedente per il 2023. In buona sostanza si tratta di 15 miliardi in 10 anni; il tutto avviene con un meccanismo che lascia alquanto perplessi. Con la costruzione di un'infrastruttura di qualsiasi tipo (gasdotto, rigassificatore, non ha importanza) e con la motivazione della strategicità della stessa, vengono superate alcune normative e si chiede un finanziamento allo Stato che verrà erogato attraverso alcune banche oppure attraverso Cassa depositi e prestiti o SACE (il tutto con il benestare del Ministero dell'economia e delle finanze, che può dare più incarichi a propri dirigenti, come è accaduto per esempio con Filippo Giansante presso la Simest SpA, la SACE SpA; la Banca Europea per gli Investimenti e la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo); con il prestito, quindi, si costruisce l'infrastruttura, che verrà remunerata non facendo trasportare gas bensì vendendo ad aziende produttrici di energia elettrica la disponibilità a trasportare il gas. E con questa remunerazione viene in parte restituito il prestito. In parte perché molto spesso si possono ricevere anche contributi a fondo perduto. A loro volta le aziende produttrici di energia, dal giacimento non comprano il gas, ma solo la disponibilità che gli venga fornito qualora "malauguratamente" dovesse servigli;

in questa maniera dalle tasche dei cittadini vengono carpi 1,5 miliardi di euro all'anno dei quali, tolte la quota per la restituzione del prestito, la quota per il trasportatore e la quota per il proprietario del giacimento, il resto rimane alle aziende produttrici di energia, che tutto hanno fatto meno che produrre energia;

ecco spiegati gli oneri di rete, il prezzo di dispacciamento e quelle altre voci strane nella bolletta. Sono i cittadini italiani che pagano per un bene che non viene ceduto, ma viene tenuto da parte, a prescindere dalla volontà di ciascuno;

in realtà, a Tap, Snam, A2A, Enel, Tirreno Power, Sorgenia e ad altre aziende i cui nomi si possono leggere nei risultati delle aste Terna, non importa nulla di quanto costi il gas, oppure se il gas c'è nei giacimenti,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano dare chiarimenti sulle fondate supposizioni descritte in premessa;

se non ritengano gravemente lesivo per ciascun cittadino italiano, oltre che ingiusto, addebitare oneri così consistenti, che, se eliminati, alleggerirebbero moltissimo le bollette di energia e di gas;

se e quali urgenti iniziative intendano intraprendere perché questi oneri vengano al più presto posti a carico delle stesse aziende erogatrici, che possono tranquillamente sopravvivere anche se rendono più equa la bolletta agli utenti, visto che a loro giungono, sovente, cospicui finanziamenti da parte dello Stato, anche a fondo perduto.

(4-03601)

[CIRIANI](#) - *Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.* - Premesso che:

pervengono all'interrogante segnalazioni, da parte di alcuni operatori del settore del restauro (restauratori e collaboratori restauratori), relative alle numerose difficoltà connesse al nuovo regolamento per lo svolgimento delle prove di idoneità, con valore di esame di Stato abilitante, finalizzate al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali, riservate a coloro i quali abbiano conseguito la qualifica di «collaboratore restauratore»;

secondo quanto segnalato, le nuove procedure regolamentate con decreto interministeriale del 10 agosto 2019 determinerebbero, per quanti già avevano avviato un percorso di qualificazione professionale volto all'acquisizione della qualifica necessaria per operare nel settore, l'insorgenza di elementi penalizzanti, tali da porre a rischio la stessa permanenza nel settore, ed esponendoli concretamente al rischio oggettivo di esclusione dalle possibilità di accesso;

in effetti, risulta che la previgente procedura amministrativa, in ordine alle modalità di partecipazione alla selezione pubblica per il conseguimento della qualifica di «collaboratore restauratore» di beni culturali (e si fa riferimento in particolare al decreto ministeriale dell'11 settembre 2014 recante «Bando pubblico per l'acquisizione della qualifica di restauratore dei beni culturali - tecnico del restauro») nonché per l'acquisizione della qualifica di «restauratore di beni culturali» (di cui al bando pubblico per l'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali del 22 giugno 2015), era fondata sulla verifica del possesso di determinati requisiti (titoli di studio o esperienza certificata dal



datore di lavoro o mediante autocertificazione, per un periodo di tempo determinato, da dimostrare mediante «regolare esecuzione certificata»), con attribuzione del relativo punteggio per ciascuno dei diversi requisiti dichiarati;

ai sensi del regolamento adottato con il citato decreto interministeriale del 10 agosto 2019, è invece introdotta la previsione del «previo superamento di prove di idoneità», finalizzate al conseguimento delle medesime qualifiche, riservate a: a) coloro i quali abbiano acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali; b) coloro i quali siano in possesso di determinati titoli di studio universitari, specificati nel medesimo regolamento;

questa nuova modalità di conseguimento della qualifica, equiparando coloro i quali abbiano acquisito la qualifica di restauratore di beni culturali sulla base di soli requisiti di esperienza, ma non sono in possesso di titoli di studio, a coloro i quali invece hanno alle spalle un percorso formativo universitario, di fatto determinerebbe l'emersione di profili non trascurabili in ordine alla parità di trattamento, alimentando discriminazioni oggettive ed idonee a favorire candidati con un percorso di studi universitari o accademici o comunque scolastici/professionalizzanti alle spalle, a discapito di artigiani che, invece, avrebbero maturato esclusivamente un percorso professionalizzante di tipo pratico;

si pensi ad esempio a quegli artigiani, già in possesso della qualifica di «collaboratore restauratore», conseguita sulla base del possesso di requisiti di tipo pratico, con una preparazione solamente di natura manuale, per i quali una prova di idoneità fondata su un approccio di tipo teorico sarebbe oggettivamente ostativa, mentre al contrario, i candidati in possesso di titoli di studio che nella maggior parte dei casi prevedono una formazione anche di tipo pratico (mediante tirocini formativi o *stage* curriculari) sarebbero di fatto agevolati nel superamento delle prove in argomento;

inoltre sembrerebbe non esservi adeguata chiarezza in ordine alla possibilità, per chi detiene la qualifica di «collaboratore restauratore», di accettare commesse per lavori di restauro, in quanto non vi sarebbe una procedura chiara e univoca tra le Soprintendenze in ordine al rilascio del nulla osta all'esecuzione di interventi di restauro, rilasciate «a macchia di leopardo» tra le varie regioni;

ad esempio la Soprintendenza del Friuli-Venezia Giulia sembrerebbe, sempre secondo quanto segnalato all'interrogante, non avere un orientamento preciso in ordine alla possibilità di procedere al rilascio del nulla osta ai collaboratori restauratori, i quali conseguentemente si trovano nella angosciata e preoccupante condizione di indeterminatezza venutasi a determinare, per la quale, per un verso, rischiano di rimanere esclusi dalla possibilità di acquisire le necessarie qualifiche professionali per effetto delle nuove procedure considerate penalizzanti per effetto di quanto indicato, per altro verso, non hanno attualmente elementi sufficientemente chiari per sapere se ad essi sarà consentito in futuro di continuare a lavorare in un settore nel quale sono già ufficialmente avviati;

l'interrogante considera opportuno pertanto stabilire un percorso di transizione tra l'attuazione del nuovo regolamento e le procedure previgenti per l'acquisizione delle qualifiche in questo settore, che persegua al contempo le esigenze di una regolamentazione ordinata del settore, senza però penalizzare quanti, specie gli artigiani, hanno già avviato un percorso professionale fondato sulla base di anni di esperienza certificata e che sarebbero conseguentemente penalizzati da un approccio di tipo teorico che li porrebbe in una posizione di competizione non equilibrata e dunque di palese svantaggio rispetto ad altri candidati con un percorso formativo di tipo accademico/universitario, determinando l'emersione del rischio oggettivo di trovarsi improvvisamente tagliati fuori dal settore,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga di poter stabilire un percorso di transizione al nuovo regolamento e procedure per l'acquisizione delle qualifiche in questo settore che tuteli gli operatori del settore da possibili elementi penalizzanti, illustrati in premessa;

se non consideri opportuno, perseguendo la finalità di una maggiore chiarezza normativa, adottare linee guida univoche e chiare, da diramare tra le varie amministrazioni delle soprintendenze, in ordine al rilascio del nulla osta per l'esecuzione di interventi di restauro, ambito che sembra incontrare una applicazione difforme e non sufficientemente ordinata a livello territoriale con elementi di grande divergenza tra le varie regioni.

(4-03602)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

*3<sup>a</sup> Commissione permanente* (Affari esteri, emigrazione):

3-01610 del senatore Alfieri ed altri, sulla fine dell'*embargo* contro la Siria per contrastare la crisi sanitaria da COVID-19;

*7<sup>a</sup> Commissione permanente* (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-01242 della senatrice Corrado ed altri, sulla garanzia della sicurezza all'interno della reggia di Caserta;

3-01243 della senatrice Corrado ed altri, sulla restituzione all'Italia di un gruppo scultoreo trafugato illegalmente presente al Getty museum di Los Angeles;

3-01260 della senatrice Corrado ed altri, su un elmo in bronzo del IV secolo a.C. custodito al Getty museum di Malibu;

3-01278 della senatrice Corrado ed altri, sulla nomina di una portavoce da parte del direttore del museo archeologico nazionale di Reggio Calabria;

3-01283 della senatrice Corrado ed altri, sullo sfratto all'associazione "Fannius" a Villa Adriana a Tivoli (Roma);

3-01288 della senatrice Corrado ed altri, sull'ascia votiva di Kyniskos esposta al British museum;

3-01311 della senatrice Corrado ed altri, sull'istituzione della nuova Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per Rieti, Viterbo ed Etruria meridionale;

3-01358 della senatrice Corrado ed altri, sul rifacimento di molte strade del centro storico di Roma senza la storica pavimentazione in sanpietrini.



